



Università
Ca' Foscari
Venezia

Scuola Dottorale di Ateneo
Graduate School

Dottorato di ricerca

In: DIRITTO PRIVATO EUROPEO DEI CONTRATTI CIVILI,
COMMERCIALI E DEL LAVORO

Ciclo: XXVI

Anno di discussione: 2013

**IL SISTEMA DI REGOLAZIONE DELLE
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE E DEI
SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI**

SETTORE SCIENTIFICO - DISCIPLINARE DI AFFERENZA: IUS/01

Tesi di Dottorato di

Maria Diamante Stivanello-Gussoni
matricola 955819

Coordinatore del Dottorato

Tutor del Dottorando

Chiar.mo Prof. Luigi Benvenuti

Chiar.ma Prof.ssa Carmelita Camardi

INDICE

GLOSSARIO.....pg. 1

PREMESSA

1. Premessa metodologica e problematiche giuridiche affrontate.....pg. 2
2. Difficoltà terminologiche.....pg. 5

CAPITOLO I

LE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

1. Premessa.....pg. 9
2. Inquadramento storico.....pg. 10
3. La spinta liberalizzatrice europea.....pg. 13
4. Fonti giuridiche della liberalizzazione in Europa.....pg. 15
5. Le tre fasi del processo di liberalizzazione.....pg. 16
 a. Le direttive di Liberalizzazione.....pg.18
 b. Le direttive di Armonizzazione.....pg. 22
 c. (*Segue*)...:La seconda fase.....pg. 25
 d. (*Segue*)...: La terza fase.....pg. 29
6. L'adeguamento della normativa nazionale.....pg. 32
7. Il Codice delle Comunicazioni Elettroniche.....pg. 34

CAPITOLO II

I SERVIZI MEDIA AUDIOVISIVI

1. Premessa.....pg. 39
2. Inquadramento storico.....pg. 40
3. Il ruolo della Corte Costituzionale.....pg. 41
4. La spinta comunitaria per l'abbandono del monopolio statale.....pg. 48
5. Le quattro fasi della liberalizzazione.....pg. 49
6. L'adeguamento della normativa nazionale e il TUSMA.....pg. 53

CAPITOLO III

LA CONVERGENZA DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE E DEI SERVIZI RADIO TELEVISIVI

1. Che cosa si intende per Convergenza Multimediale?pg. 57
2. Le scoperte tecnologiche e le tappe fondamentali.....pg. 59
3. La Convergenza e i suoi molteplici effetti.....pg. 62
 - a. Gli effetti sull'economia: la Convergenza Economica e il Nuovo Mercato Integrato delle TLC.....pg. 62
 - b. Gli effetti giuridici: il cd. Diritto della Convergenza e la regolamentazione tecnologica neutrale.....pg. 65
4. Gli organismi della Convergenza.....pg. 68
5. Gli attori principali del Nuovo Mercato Integrato delle TLC.....pg. 69
6. L'AGCOM.....pg. 72
7. Il MiSE.....pg. 76
8. L'intreccio di competenze tra AGCOM e il MiSE.....pg. 78
 - a. La "parziale" ridefinizione delle competenze tra MiSE e AGCOM.....pg. 80
9. (Segue)...: l'AGCM.....pg. 81
10. *Alcune riflessioni*.....pg. 86

CAPITOLO IV

LE RADIOFREQUENZE

1. Premessapg. 89
2. Che cosa sono le frequenze?pg. 91
 - a. *In conclusione*.....pg. 99
3. La titolarità delle frequenzepg. 101
 - a. *Ricapitolando*.....pg. 103
4. La natura giuridica dei “*provvedimenti di rilascio dei diritti d’uso*” ex art. 27 Cod. C.E.....pg. 104
5. La Natura giuridica del “*diritto d’uso*” ex art. 27 Cod. C.E.pg. 106
6. Come circolano le frequenze?pg. 111
 - a. Assegnazione mediante asta.....pg. 113
 - b. Assegnazione mediante *beauty contest*.....pg. 118
 - c. *Asta Vs Beauty Contest*.....pg. 120
7. Una nuova metodologia di circolazione: il *trading* delle frequenze.....pg. 122
 - a. Origine ed evoluzione dello *Spectrum Trading*.....pg. 123
 - b. Il *trading* in Italia.....pg. 124

CAPITOLO V

LA GESTIONE DELLO SPETTRO IN GRAN BRETAGNA

1. Inquadramento storico ed evoluzione normativa delle TLCpg. 129
2. La qualificazione giuridica dello Spettro.....pg. 132
3. La gestione dello Spettro.....pg. 139
4. L’OFCOM (in generale)pg. 148
 - a. L’OFCOM e lo Spettro.....pg. 150
5. Lo *Spectrum trading* (in generale)pg. 152
 - a. *Il transfer*.....pg. 154
 - i. Tipologie di *transfer*.....pg. 155

ii.	Il procedimento di <i>transfer</i>	pg. 157
b.	Il <i>lease</i>	pg. 159
i.	Tipologie di <i>lease</i>	pg. 162
6.	<i>Transfer e lease a confronto</i>	pg. 163
7.	Alcune osservazioni sull'effettiva applicazione del <i>trading</i>	pg. 164

CAPITOLO VI

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

1.	Osservazioni conclusive in tema di Liberalizzazione.....	pg. 168
2.	Osservazioni conclusive sulla Convergenza.....	pg. 173
3.	Osservazioni conclusive sul ruolo dell'AGCOM.....	pg. 175
4.	Osservazioni conclusive sulla natura giuridica delle radiofrequenze.....	pg. 177
5.	Osservazioni critiche sul procedimento di <i>trading</i> <i>ex art. 14 ter Cod. C.E.</i>	pg. 185
a.	Le limitazioni all'autonomia delle parti.....	pg. 186
b.	La natura giuridica della “ <i>notifica dell'intenzione</i> <i>di un operatore di trasferire</i> ”	pg. 187
c.	Il valore giuridico del nulla osta	pg. 190
d.	L'oggetto di <i>trading</i>	pg. 191
e.	Le tipologie negoziali ammissibili.....	pg. 192
f.	Il <i>trade</i> nella prassi commerciale.....	pg. 195
g.	Il possibile regime pubblicitario dei <i>trades</i>	pg. 198
6.	<i>Ricapitolando</i>	pg. 200

BIBLIOGRAFIA	pg. 201
---------------------------	---------

APPENDICE NORMATIVA	pg. 217
----------------------------------	---------

D.P.R. 318/97; DIRETTIVA QUADRO 2002/21; DIRETTIVA AUTORIZZAZIONI 2002/20; DIRETTIVA 140/2009; TESTO UNICO DEI SERVIZI MEDIA AUDIOVISIVI; DECISIONE SPETTRO RADIO 243/2012; CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE; ACCORDI DI COLLABORAZIONE AGCOM-AGCM 2004/2013; THE COMMUNICATIONS ACT; THE WIRELESS TELEGRAPHY ACT; THE WIRELESS TELEGRAPHY (SPECTRUM TRADING) REGULATIONS 2012 NO. 2187; DOCUMENTAZIONE OFCOM.

GLOSSARIO

AGCOM	Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
AGCM	Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
AIP	<i>Administrative Incentive Pricing</i>
ANR	Autorità nazionale di regolamentazione
ASST	Azienda di Stato per i Servizi Telefonici
BEREC	Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche
BT	<i>British Telecom</i>
CISAS	<i>Communications & Internet Services Adjudication Scheme</i>
Cod. C.E.	Codice delle Comunicazioni Elettroniche
CORECOM	Comitati Regionali per le Comunicazioni
DGT	<i>Director General Of Telecommunications</i>
FCC	<i>Federal Communications Commission</i>
GRE	Gruppo dei Regolatori Europei
GB	Gran Bretagna
GPO	<i>The General Post Office</i>
IRI	Istituto per la ricostruzione industriale
MCI	<i>Microwave Communication Inc.</i>
MFJ	<i>Modification of Final Judgment</i>
MEF	Ministero dell'Economia e delle Finanze
MiSE	Ministero dello Sviluppo Economico
OFCOM	<i>Office of Communications</i>
OFTEL	<i>Office of Telecommunications</i>
ONP	<i>Open Network Provision</i>
PMG	<i>Postmaster General</i>
SIC	Sistema integrato delle Comunicazioni
SUR	<i>Spectrum Usage Right</i>
TLC	Telecomunicazioni
TLC ACT	<i>Telecommunication Act</i>
TUSMA	Testo Unico dei Servizi Media Audiovisivi

PREMESSA

1. Premessa metodologica e problematiche giuridiche affrontate

La metodologia applicata alla presente ricerca non vuole essere un commento analitico alle novità legislative nel settore delle Telecomunicazioni (*rectius* Comunicazioni¹) ritenendolo inutile. Già autorevole dottrina² vi ha provveduto, e un duplicato sarebbe quanto mai fuori luogo. Piuttosto, gli obiettivi perseguiti sono essenzialmente due.

Il primo, più generale, è volto ad analizzare gli effetti prodotti dal cd. **Nuovo Mercato Integrato delle Telecomunicazioni**³ nell'impianto normativo (nazionale e comunitario), quale risultato della cd. Convergenza multimediale⁴. Si deve, infatti, considerare che in origine si era soliti contrapporre **le telecomunicazioni** (in senso stretto), quali attività destinate alla comunicazione a distanza tra singoli soggetti, **alle radiodiffusioni**, attività invece destinate alla diffusione di un messaggio audio/video ad un pubblico indeterminato. Pertanto, pur se unite da una comune radice tecnica (entrambe nate dall'impiego di sistemi elettromagnetici ed in astratto idonee alla comunicazione a distanza), la telecomunicazione (in senso stretto) e la radiodiffusione sono state impiegate in concreto per funzioni diverse. Basti pensare alla vecchia impresa di telecomunicazioni che si occupava solo di gestione della rete ed, eventualmente, dei vari servizi che potevano essere forniti su di essa (ad esempio il servizio di telefonia) e le imprese di radiodiffusione che si occupavano solo di programmi radiotelevisivi

¹ La Commissione Europea, nei testi più recenti, sta spingendo per una progressiva sostituzione del termine TLC con quello più generico ed onnicomprensivo di "**Comunicazioni**". Ciò posto, utilizzare l'acronimo di TLC sembra essere allo stato attuale ancora preferibile essenzialmente perché il cambiamento di terminologia (Comunicazioni in luogo di TLC) non è stato ancora recepito dalle industrie di settore e conseguentemente dalle economie di mercato europee, che si sviluppano però su scala mondiale. Quindi, in considerazione della natura globalizzata di tale mercato, utilizzare il termine "**Comunicazione**", quando in USA per il medesimo concetto ci si riferisce a TLC, genererebbe solo un inutile confusione. In ragione di ciò, nel presente lavoro pur avendo prediletto l'acronimo TLC, è possibile rinvenire il termine "*Comunicazione/i*" avente il medesimo significato. Cfr. I. WALDEN, *Telecommunications law and regulation*, edited by I. WALDEN, 2012, Oxford University Press, pg. 4.

² Vedi: V. ZENO-ZENCOVICH, *La nuova televisione Europea. Commento al Decreto Romani*, ed. Maggioli, 2010; O. GRANDINETTI, *Il Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*, in *Giorn. Dir. Amm.*, n.2/2011, pg. 121.

³ Cfr. A.M.GAMBINO, *Diritto dell'informatica e della comunicazione*, ed. Giappichelli, 2009.

D.Lgs 44/2010, Art. 2 lettera s) che letteralmente definisce il "**Sistema integrato delle comunicazioni**" (SIC), come: "*il settore economico che comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica, editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di internet, radio e servizi di media audiovisivi, cinema, pubblicità esterna, iniziative di comunicazione di prodotti e servizi, sponsorizzazioni.*"

⁴ Per una definizione si rinvia al cap. 3 sulla Convergenza. In questa sede è sufficiente ricordare che il Libro Verde 1987 della Commissione Europea definisce tale fenomeno come "*la capacità di differenti piattaforme di reti di gestire servizi di tipo fondamentalmente simili*", ovvero "*la migrazione del servizio televisivo nell'apparato trasmissivo proprio delle TLC.*"

(fornitori di contenuti): due mondi diametralmente opposti. In ragione di tale applicazione pratica differente, anche la configurazione economica dei mercati e la normativa di settore si sono dovuti adeguare. Ed infatti, i servizi di telecomunicazione (in senso stretto) e i servizi di radiodiffusione sono sempre stati oggetti di discipline separate ed autonome. L'unico elemento che ha però sempre accomunato i due mercati è il monopolio statale.⁵

Ben presto però, questa rigida contrapposizione entrò in crisi, soprattutto a causa del progresso tecnologico avutosi, in massima parte, grazie alla telematica⁶, ad *Internet*,⁷ e al sistema digitale.⁸

Ebbene, proprio tali innovazioni non solo hanno avuto una rilevanza scientifico-tecnologica fondamentale, ma sono state anche i motori principali per la nascita di fenomeni e principi quali la **Multimedialità**⁹, la **Convergenza tecnologica**¹⁰ e il cd. **Principio di Neutralità tecnologica e dei servizi**¹¹, che hanno permesso a telefono,

⁵Per un'analisi più approfondita dalla questione si rinvia ai cap. I e II.

⁶NORA-MINC, *L'informatisation de la société*, Paris, 1978. Il termine "telematica" deriva dalla contrazione semantica di "telecomunicazioni" e "informatica" coniato dagli autori citati. Con questa terminologia si intende l'applicazione dell'informatica alle telecomunicazioni, che ha consentito di accrescere la capacità trasmissiva delle reti, rendendo possibile, oltre alla trasmissione dati, anche la contestuale elaborazione a distanza. Ciò significa che l'informazione trasmessa può essere oggetto d'intervento da parte dell'utente, così avviando un rapporto interattivo tra l'utente e la fonte dell'informazione stessa. Cfr. FROSINI, *Telematica e informatica giuridica*, in Enc. dir., XLIV, Milano, 1992, 60; ZACCARIA, *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, Padova, 2004, 81.

⁷Attraverso cui è stato possibile fruire di servizi multimediali più avanzati a livello internazionale e globale Cfr. D.SERAFINI, *La Televisione via Internet: una nuova frontiera*, Video Age, 1999.

⁸Vero snodo della Convergenza Tecnologica, che ha sostituito la tecnica analogica e ha consentito di trasmettere qualsiasi tipo di informazione (dati, immagini, suoni) riducendola ad una serie sequenziale di numeri che danno vita ad una sorta di alfabeto universale, garantendo la trasmissione simultaneamente segnali di ogni genere.

Per una trattazione più scientifica della differenza tra sistema analogico e digitale: ZOWRINSKY, *VHDL. Progetto di sistemi digitali*, 2007; BONANI, *Satelliti e formazione. La videocomunicazione come futuro educativo*, 2005; COUCH, *Fondamenti di telecomunicazioni*, 2002; SCHILLING, *Principles of Communication Systems*, Second Edition, McGraw-Hill; SCHWARTZ, *Information, Transmission, Modulation and Noise*, McGraw-Hill; CARLSON, *Communication Systems*, Third Edition, McGraw-Hill; SKLAR, *Digital Communications, Fundamental and Applications*, Prentice Hall; J.G. PROAKIS, M.SALEHI, *Communication System engineering*, Prentice Hall. Vedi amplius: V.R. ESPOSITO, *La risposta normativa all'evoluzione tecnologica*, in *Informazione e Telecomunicazione*, (a cura di) R. ZACCARIA, in Tratt. Dir. Amm., diretto da G.SANTANIELLO, Padova, 1999, pg. 251.

⁹Cioè la possibilità di scambiare contemporaneamente diverse forme di informazione (voce, immagini, testi ecc.) e combinando insieme più mezzi di comunicazione (tv, telefono e pc).

¹⁰Con tale termine si intende: la progressiva convergenza delle tecniche ed infrastrutture di trasmissione per tutti i servizi. La prima forma di convergenza realizzata nella rete fissa di comunicazione (telefonia e telegrafia) è rappresentata dalla rete ISDN, cioè una rete numerica che consente di trasmettere non solo fonia ma anche dati e video a bassa frequenza.

¹¹Vedi: Art. 13 del Codice delle Comunicazioni elettroniche, così come modificato dal recente **D. Lgs 70/2012: modifiche al Codice delle Comunicazioni elettroniche**: "2. Salvo diversa disposizione dell'articolo 14 relativo alle frequenze radio, il Ministero e l'Autorità nell'esercizio delle funzioni e dei poteri indicati nel Codice perseguono, ove possibile, il **principio di neutralità tecnologica**, nel rispetto dei principi di garanzia della concorrenza e non discriminazione tra imprese." Sul punto: NAPOLI,

televisione e Internet di convergere sulla medesima piattaforma tecnologica. A titolo meramente esemplificativo si pensi al caso dell'*Iphone* che, oltre ad essere un tradizionale sistema di telecomunicazione e quindi appartenente alla genia delle comunicazioni elettroniche, consente anche di fruire di contenuti televisivi tipici del sistema radio televisivo (*You Tube* per citarne uno dei tanti programmi).

L'impostazione legislativa tradizionale è quindi divenuta quanto mai anacronistica e non rispecchiante le attuali esigenze del mercato e da cui è scaturito un processo di adeguamento di tutta la normativa (comunitaria e nazionale), il cui obiettivo primario è stato l'abbattimento dei monopoli in favore di un sistema concorrenziale e liberalizzato, il cui risultato pratico è rappresentato dalla nascita del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (Cod. C.E.) e Il Testo Unico dei Servizi Media Audiovisivi (TUSMA).

Nello specifico, invece, si approfondirà la tematica della gestione delle frequenze, e relativo *trading* (cd. ***Spectrum Trading***), in considerazione della loro importanza fondamentale in questo nuovo sistema. Queste ultime sono, infatti, divenute il principale strumento di diffusione delle Comunicazioni Elettroniche e dei Servizi di Media Audiovisivi.

In ossequio però all'originale assetto, si tratterà separatamente l'evoluzione normativa delle Comunicazioni Elettroniche e dei Servizi Media Audiovisivi, ponendo l'accento sul passaggio dal monopolio alla liberalizzazione dei mercati.

Si passerà quindi all'analisi del fenomeno della cd. **Convergenza**, grazie alla quale è stato possibile, tra l'altro, sfruttare la risorsa radio frequenziale per scopi ulteriori rispetto alla mera diffusione radiofonica, divenendo così la base di partenza per il Nuovo Mercato Integrato.

Si introdurrà quindi il tema dello ***Spectrum trading***, alla luce del nuovo D.Lgs. 28 maggio 2012 n. 70 che, nell'attuare la Direttiva n. 140 del 2009, ha modificato il Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. 259/03).

In ultima analisi, si procederà all'analisi e comparazione del sistema normativo inglese. La scelta della Gran Bretagna (GB), quale termine di paragone, si fonda sulle seguenti motivazioni: in primo luogo, per l'azione innovatrice che ha sempre dimostrato questo

I Decreti legislativi 28 maggio 2012 n. 69 e n. 70: emendamenti al Codice delle Comunicazioni Elettroniche e al Codice Privacy,
in http://www.dimt.it/interna.php?id_sezione=33&id_articolo=633&noNav=#.UcBDf5W7wbU

paese nel settore delle TLC, tanto da aver influenzato, a partire dagli anni '80, il processo di liberalizzazione europeo.¹² In secondo luogo perché è stato il primo paese europeo ad utilizzare concretamente il cd. *Spectrum trading*¹³, tanto da aver guadagnato il soprannome “*prima della classe*”¹⁴. Altro motivo va poi ricercato nel livello dimensionale del mercato inglese, rispetto a quello italiano che, come già da autorevole dottrina ha evidenziato, “*in larga parte si somigliano*”.¹⁵

2. Difficoltà terminologiche

Prima di passare alla trattazione delle singole tematiche si ritiene opportuno chiarire alcuni aspetti terminologici.

In primis, che cosa si intende oggi con il termine **Telecomunicazione (TLC)**?¹⁶

Da un punto di vista tecnico, è tale “*ogni trasmissione, emissione o ricezione di segni, segnali, scritti, immagini, suoni o di informazioni di qualsiasi natura per filo, radioelettrica, ottica od a mezzo di altri sistemi elettromagnetici*”.¹⁷

Mentre, da un punto di vista economico-giuridico, si definisce così l'attività di comunicazione a distanza (mediante trasmissione, emissione o ricezione) di messaggi di qualsiasi natura (segnali, scritti...) trasmissibile con svariate modalità.

Il *genus* TLC si compone perciò di **radiodiffusione**, ovvero radiotelevisione e radiofonia, **radiotelefonìa**, anche detta telecomunicazione in senso stretto e **telegrafia**.¹⁸

Ed ancora, oggi, quando si parla di **impresa di TLC** ci si riferisce a quell'impresa che può essere indistintamente: operatore di rete, fornitore di servizi di comunicazione elettronica, fornitore di contenuti e di servizi interattivi associati, etc¹⁹.

¹²Cfr. C.CAMBINI, A.SASSANO, T.VALLETTI, *Le concessioni sullo spettro delle frequenze*, in Mattei U, Reviglio E., Rodotà S. (eds.) *Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica*, Il Mulino, 2007.

¹³ Cfr. E.P.GOODMAN, *Spectrum Rights in the Telecosm to Come*, 41 SAN DIEGO L. REV. 269 (2004); *Conversation with Peter Tenhula, Director of the FCC's Spectrum Policy Task Force* (Oct. 22, 2002); “*The FCC is watching the British spectrum reform process closely*”, in San Diego Law Review, Vol. 41, No. 269, 2004.

¹⁴Cfr. C.CAMBINI, P.RAVAZZI, T.VALLETTI, *Il Mercato delle Telecomunicazioni. Dal Monopolio alla liberalizzazione negli Stati Uniti e nella UE*, il Mulino, 2003, pg. 44.

¹⁵ Cfr. C.CAMBINI, P.RAVAZZI, T. VALLETTI, op.cit..

¹⁶ Cfr. CARUSO, *Il diritto privato delle telecomunicazioni*, Milano-Giuffrè, 2000.

¹⁷ Convenzioni Internazionali delle TLC di Madrid del 6 dicembre 1932; di Buenos Aires del 22 dicembre 1952 e Convenzione Internazionale delle TLC di Nairobi del 1982, ratificata con L. n.149/86.

¹⁸ Cfr. STAZI, *Mercati emergenti fra convergenza tecnologica e concorrenza. Il caso della televisione in mobilità*, Giuffrè, Milano, 2006, pg. 67, nota 2, secondo cui: “*le telecomunicazioni possono essere suddivise in tre settori: le radiodiffusioni (radiotelevisione e radiofonia); la radiotelefonìa e la telegrafia.*”

Altro concetto da definire è sicuramente quello di **Comunicazione Elettronica**.

Con tale termine ci si riferisce ai servizi forniti (di norma a pagamento) consistenti, esclusivamente o prevalentemente, nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, (compresi i servizi di telecomunicazione in senso stretto e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva), ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti. Sono inoltre “*esclusivi*” i servizi della società dell’informazione non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica.²⁰In concreto, vi appartiene qualsiasi forma di diffusione di segnali di comunicazione veicolabile su tipologie alquanto variegata di infrastrutture quali: le reti fisse e mobili, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto reti via cavo, via radio, via satellite, in fibra ottica o basate sullo sfruttamento delle radiofrequenze. Ma non solo, le Comunicazioni Elettroniche includono anche la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, e i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, in quanto essi vengono utilizzati per trasmettere i segnali, e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato. Ne discende quindi che anche l’accesso alle reti di diffusione televisiva è assoggettato alle regole comuni prescritte per tutte le infrastrutture di comunicazione elettronica, e ciò in applicazione del citato **Principio di Neutralità Tecnologica**, secondo cui qualsiasi rete o servizio, comunque finalizzati alla prestazione di attività di comunicazioni elettroniche, devono essere assoggettati alle medesime disposizioni regolamentari, in quanto una distinzione risulterebbe inadeguata alla luce del processo di Convergenza fra i mezzi di comunicazione.

Con il termine **Servizi Media Audiovisivi**²¹ ci si riferisce a tutti i mezzi di comunicazione di massa, destinati alla fruizione da parte di una porzione considerevole

¹⁹AGCOM: “*Istruzioni relative all’applicazione della delibera del 10 dicembre 2009, n. 722/09/CONS*” in cui vengono elencati i soggetti operanti nel settore delle comunicazioni. Tale elencazione è frutto del coordinamento ed integrazione delle categorie a suo tempo indicate dal decreto ministeriale 17 maggio 2002 con le profonde modifiche legislative nel frattempo intervenute (si vedano, per tutte il Codice delle Comunicazioni elettroniche e il Testo unico della radiotelevisione). In *www. Agcom.it*

²⁰Art. 1 lettera g) del D.Lgs 259/03 Codice delle Comunicazioni Elettroniche. *Vedi amplius*: M. CLARICHER. CASSANO, *Diritto delle comunicazioni elettroniche*, in [http://www.treccani.it/enciclopedia/diritto-delle-comunicazioni-elettroniche_\(XXI_Secolo\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/diritto-delle-comunicazioni-elettroniche_(XXI_Secolo)).

²¹Art. 4 D.Lgs. 44/2010 lettera a).

di pubblico, posti sotto le responsabilità editoriale di un fornitore di servizi media audiovisivi, il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi per informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche, inglobando le attività precipuamente economiche.

In particolare, sono ritenuti tali: la radiodiffusione (televisione analogica e digitale), il *livestreaming*, il *webcasting* (tv su internet), e *video on demand*. Non sono ricompresi in questa definizione i servizi che esercitano attività non economiche e che non entrano in concorrenza con la radiodiffusione televisiva; la posta elettronica; i servizi che non forniscono programmi, e nei quali il servizio audiovisivo sia puramente incidentale rispetto all'attività principale (ad esempio i giochi in linea; motori di ricerca; versioni elettroniche di quotidiani e riviste; servizi testuali autonomi; giochi d'azzardo etc.)

Altri concetti da definire sono: l'**etere**, l'**onda magnetica** e le **radiofrequenze**, termini tecnico-scientifici, che nelle linguaggio comune vengono spesso, ed erroneamente, utilizzati quali sinonimi l'uno dell'altro, ma che devono invece essere tenuti ben distinti. Da un punto di vista prettamente scientifico, si definisce **etere** *“quello spazio aereo attraverso cui si manifesta la propagazione delle onde elettromagnetiche”*.²² Mentre, l'**onda magnetica** è *“il fenomeno ondulatorio che si muove con oscillazione sinusoidale e che trae origine dal perturbamento di un campo elettrico mediante l'accelerazione delle cariche”*.²³ Queste ultime ricomprendono poi le **onde radio**, capaci di veicolare segnali sonori e visivi secondo una certa frequenza.

Pertanto, la **frequenza** è *“la grandezza che misura l'intervallo del numero di cicli dell'onda di una data unità di tempo, caratterizzante le onde elettromagnetiche ad uso di TLC e specialmente a scopo di radiodiffusione”* o secondo altra definizione *“indica generalmente un segnale elettrico o un'onda elettromagnetica ad alta frequenza che si propaga nell'etere o in un cavo coassiale”*.²⁴

Da un punto di vista normativo, si definisce **Spettro radio** *“la porzione di etere che comprende le onde radioelettriche di frequenze comprese tra 9 Khz e 3000 Ghz”* o seconda altra accezione, *“l'insieme di tutte le possibili frequenze alle quali possono oscillare le onde elettromagnetiche presenti in un certo luogo ed in uno specifico*

²² Cfr. ESPOSITO, *Il governo tecnico dell'etere*, in I servizi dell'informazione. - Radiotelevisione, Tomo II, (a cura di) R. ZACCARIA, Padova-Cedam, 1996, pg. 241.

²³ Cfr. ESPOSITO, cit., pg. 244

²⁴ ESPOSITO, *Il governo tecnico dell'etere*, in I servizi dell'informazione. - Radiotelevisione, Tomo II, (a cura di) R. ZACCARIA, Padova-Cedam, 1996, pg. 241

istante”²⁵. Mentre, sono **onde radioelettriche** (*rectius* radiofrequenze) “*le onde elettromagnetiche che si propagano nello spazio senza guida artificiale*”.²⁶

Si noti poi che è prassi consolidata, in dottrina e giurisprudenza, utilizzare il termine **etere** per riferirsi allo **Spettro radio**, pur essendo pacifico che quest’ultimo è una porzione del primo; mentre, il termine frequenza e radiofrequenza sono ritenuti equipollenti.

Altro aspetto terminologico che merita di essere chiarito è sicuramente la distinzione tra **assegnazione** e **allocazione**.²⁷ Con quest’ultimo termine ci si riferisce al “*la divisione dello spettro in bande per particolari servizi, come i collegamenti da rete fissa, le comunicazioni mobili e le trasmissioni*”. Mentre per assegnazione si intende “*l’autorizzazione data ad un soggetto di utilizzare una specifica frequenza, a determinate condizioni*”. Si è quindi soliti affermare che le frequenze sono prima allocate ad un certo uso, a livello internazionale, e successivamente assegnate ai diversi operatori, a livello nazionale.

²⁵ Cfr. CAMBINI, SASSANO, VALLETTI, *Le concessioni sullo spettro delle frequenze*, in U. Mattei, E. Reviglio e S. Rodotà (a cura di), “Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica”, Il Mulino, Bologna, pg. 299.

²⁶ Art. 2 della Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità Europea, cd. **Decisione Spettro Radio**, adesso aggiornata da Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio.

²⁷ Cfr. COLANGELO, *Il mercato secondario dei diritti di creazione amministrativa nell’Unione Europea; Il caso degli slots aeroportuali e dello Spettro radio*, in Europa e dir. priv. 2009, 01, 113.

CAPITOLO I

LE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Sommario: 1. Premessa; 2. Inquadramento storico; 3. La spinta liberalizzatrice europea; 4. Fonti giuridiche della liberalizzazione in Europa; 5. Le tre fasi del processo di liberalizzazione; 5.a. Le direttive di liberalizzazione; 5.b. Le direttive di armonizzazione; 5.c. (*Segue*)...: La seconda fase; 5.d. (*Segue*)...: La terza fase; 6. L'adeguamento della normativa nazionale; 7. Il Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

1. Premessa

Fino agli anni '80, l'assetto giuridico delle Comunicazioni Elettroniche si caratterizza, nella maggior parte degli ordinamenti nazionali, per la sussistenza di un monopolio statale (o comunque di imprese parastatali) e di una gestione basata su concessioni di diritti speciali (od esclusivi)¹. La *ratio* di queste scelte legislative si basava sulle seguenti valutazioni: anzitutto, la rete di telecomunicazioni, se resa efficiente e capillarmente diffusa, poteva essere un prezioso strumento di sviluppo economico, svolgendo una funzione analoga al servizio di trasporto della rete ferroviaria o stradale², o al servizio di distribuzione dell'energia elettrica. In secondo luogo, dati gli elevati costi di realizzazione e gestione delle infrastrutture, il monopolio statale sembrava essere la soluzione migliore³ per poter garantire il servizio sull'intero territorio nazionale.

Ciò posto, nella parte introduttiva, si è già accennato a come lo sviluppo delle nuove tecnologie abbia profondamente mutato il panorama descritto, consentendo la suddivisione del mercato in tanti piccoli settori, le cui competenze spaziano dall'installazione e possesso delle infrastrutture, all'esercizio e gestione delle stesse, all'erogazione di singoli servizi e/o contenuti. Tuttavia, chi possedeva le originarie

¹ In Gran Bretagna il caso *British Telecom*.

² F.BRUNO-G.NAVA, *Il nuovo ordinamento delle comunicazioni. Radiotelevisione, comunicazioni elettroniche ed editoria*, Torino, 2006, pg. 126 ss. “(...)Il mercato delle telecomunicazioni nasce, storicamente, come mercato monopolistico. Ciò è vero soprattutto in Europa. Sul presupposto che ragioni strategiche connesse al perseguimento della sicurezza e dell'interesse pubblico imporrebbero il controllo statale sulle grandi infrastrutture di comunicazione, telefonia, come già precedentemente le ferrovie, i servizi postali, le grandi infrastrutture varie, hanno costituito per decenni un terreno di intervento privilegiato delle politiche economiche degli Stati.”

³ Cfr. V.CARDARELLI-V.ZENO ZENCOVICH, *Il diritto delle telecomunicazioni, Principi, normativa e giurisprudenza*, Editori Laterza 1997.

infrastrutture si trovava comunque in una naturale posizione dominante. Come avremo modo di evidenziare nei paragrafi successivi, il primo indice della liberalizzazione è stato proprio il passaggio ad un oligopolio da parte delle imprese che in origine avevano ottenuto le prime concessioni per la gestione delle reti di telecomunicazione. Ben presto però, anche questo nuovo assetto mal si concilierà con le nuove politiche dettate dalla Comunità Europea, notoriamente finalizzate alla creazione di un mercato unico e libero. Si ritiene perciò imprescindibile fornire un inquadramento storico e normativo preliminare, per poi evidenziare i vari passaggi legislativi che hanno contribuito alla liberalizzazione del mercato.

2. Inquadramento storico

In Italia, le prime notizie dell'esecuzione di telecomunicazioni risalgono al 1877 e si riferiscono al Telefono, erede dell'antico Telegrafo.⁴

Agli esordi, il settore è in mano ai privati. Solo nel 1881 viene promulgato un decreto ministeriale che approva il capitolato per la concessione del servizio telefonico nelle città e nei sobborghi e autorizza gli imprenditori privati a gestire l'industria delle TLC, salvaguardando però il principio secondo cui il servizio telefonico è prerogativa dello Stato. **In questo modo nasce la telefonia in concessione, seppur in concorrenza.**

Il monopolio statale viene poi sancito dalla Legge 184/1882, con cui si dispone il trasferimento dei diritti di realizzazione e gestione degli impianti dai privati allo Stato, e parallelamente però l'imposizione di alcune restrizioni alle imprese quale ad esempio il divieto di oltrepassare i confini delle città, allo scopo di preservare l'integrità e la segretezza delle linee telegrafiche⁵. Tale scelta ha però causato una serie di problematiche, tra cui la fornitura di un servizio scadente (essendo scoraggiato l'investimento nelle reti) ed una disomogeneità delle tecnologie impiegate, ciò poiché le numerose società operano nella stessa città, spesso utilizzano sistemi telefonici tra loro

⁴ Cfr. C.CAMBINI, *Il mercato delle telecomunicazioni: dal monopolio alla liberalizzazione negli Stati Uniti e nella UE*, Bologna, 2003. Vedi *amplius*: V.FRANCESCHELLI, *Convergenza: la convergenza nelle telecomunicazioni*, V.Franceschelli e E.Tosi (a cura di), in *Il Diritto delle nuove tecnologie*, Milano-Giuffrè, 2009; P.CARETTI, *Diritto dell'informazione e della comunicazione: stampa, radiotelevisione, telecomunicazioni, teatro e cinema*, Bologna-Il Mulino, 2009.

⁵ La sopravvivenza di queste ultime è infatti minacciata dalle neonate linee telefoniche, sia da un punto di vista fisico (le nuove linee sono poste al di sopra di quelle esistenti, con rischio di caduta), sia da un punto di vista tecnico (si prospetta la possibilità di trasmettere i telegrammi sulle linee telefoniche, con possibilità di intercettazione).

non compatibili. Ancora, un altro segno di disomogeneità si riscontra nelle tariffe, la cui fissazione è lasciata libera dallo Stato.

In ragione di ciò, si rende necessaria l'approvazione della **Legge 395/1910**, che ha quale obiettivo quello di formulare un quadro organico d'insieme contenente i principi guida a cui riferirsi per dettare regole afferenti tutti gli strumenti di TLC.

L'intervento statale non consente però di mantenere il precedente *trend* di crescita, anche a causa della Prima Guerra Mondiale. Questo rallentamento, unito al decadimento della rete, convince il Governo a cedere nuovamente l'iniziativa in mano ai privati, stabilendo però condizioni diverse. Si avvia così la prima vera ristrutturazione organica del servizio telefonico italiano: ai concessionari privati si affianca un ente pubblico, l'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici (ASST), con il compito di gestire in toto la telefonia interurbana, mentre, a partire dal 1925, la gestione delle reti urbane è data in concessione venticinquennale⁶ a cinque società private (STIPEL, TELVE, TIMO, TETI, SET). A discapito delle aspettative, la ASST non riesce ad espletare quel ruolo di coordinamento e di indirizzamento per cui è nata. Inoltre, durante questo periodo, l'Italia vive la grande crisi del '29, che ovviamente non risparmia il settore. Così, all'inizio degli anni trenta, la Società Idroelettrica Piemonte (SIP), che controllava le azioni di STIPEL, TELVE e TIMO, si trova in una difficoltà finanziaria tale da dover richiedere l'intervento statale, avendo oltretutto sottovalutato l'entità degli investimenti necessari e sopravvalutato le economie di scopo realizzabili. Nel 1933, la finanziaria STET, costruita nell'ambito dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), rileva dalla SIP e le aziende telefoniche STIPEL, TELVE e TIMO, mentre TETI E SET rimangono ai privati.

Solo nel 1936, con R.D. del 27 febbraio n. 645 viene finalmente promulgato il primo **Codice Postale e delle Telecomunicazioni** con la finalità principale di rafforzare ulteriormente il monopolio statale. Al riguardo, si può citare il testo dell'art.1, secondo cui: *“Appartengono esclusivamente allo Stato, nei limiti previsti dalla legge: i servizi di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare; i servizi di trasporto pacchi e colli; i servizi di telecomunicazioni (telegrafiche, telefoniche, radioelettriche).”* Nello specifico, poi, l'art. 166 ribadisce che *“nessuno può eseguire od esercitare impianti di telecomunicazioni senza aver ottenuto la relativa concessione”*.

⁶Poi prorogata, tanto che la loro attività dura per trent'anni (1957).

Circa venticinque anni dopo, si giunge ad una svolta poiché si stabilisce che le concessioni dei servizi telefonici possano essere accordate solo a società per azioni, il cui capitale sia posseduto direttamente o indirettamente dallo Stato. Con questa decisione, da valutarsi unitamente all'approvazione del Piano Regolatore Telefonico Nazionale e all'assorbimento di TETI e SET sotto il controllo dell'IRI-STET, inizia una nuova fase. Nel 1964, le cinque concessionarie sono fuse in un'unica società, la SIP, che sarebbe poi stata fino al 1998 la monopolista del servizio telefonico affiancata dalla ASST.

Da una struttura mista si passa così alla formazione di un unico gruppo in mano pubblica, che gestisce le TLC.

Nel 1973 entra poi in vigore il **Nuovo Codice Postale e delle Telecomunicazioni o Testo Unico in Materia di Comunicazioni** (D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156) ove si stabiliscono i principi di esclusività dei servizi e una serie di corollari quali: (i) la pubblica utilità degli impianti e dei servizi; (ii) l'obbligatorietà delle prestazioni (servizio universale); (iii) l'uniformità delle tariffe e (iv) **la necessità della concessione per installare e gestire gli impianti di TLC.**

L'evoluzione tecnologica rende però necessario un radicale intervento di ristrutturazione delle reti, non più idonee a supportare i nuovi servizi ideati. La SIP, per soddisfare queste esigenze, costituisce un nuovo servizio di trasmissione dati e diviene responsabile della realizzazione e gestione di tutto il sistema informatico necessario per effettuarla. I risultati sono positivi, nonostante gli effetti restrittivi della crisi petrolifera di quel periodo.

Si giunge così agli anni novanta, caratterizzati da una profonda riorganizzazione del settore, allo scopo di adeguarlo al processo di liberalizzazione imposto dalle direttive europee.

3. La spinta liberalizzatrice europea

La liberalizzazione europea del settore, in ritardo rispetto a quella attuata negli Stati Uniti⁷, si basa sull'idea diffusa che la proprietà privata e la competizione nelle TLC possano dare maggiori benefici e garanzie rispetto al monopolio. Ma non solo, anche il processo di unificazione europea contribuisce in modo preponderante, poiché si ritiene necessario coinvolgere tutti i settori, anche quelli delle TLC, al fine di compiere tale progetto.

L'obiettivo primario è quindi quello di offrire i servizi di TLC in ogni stato membro della Comunità. Saranno poi gli utenti a scegliere liberamente il proprio fornitore, indipendentemente dalla nazionalità ed ubicazione.

In concreto, il processo di liberalizzazione inizia nei primi anni ottanta, con la costituzione da parte della Commissione di un gruppo di lavoro, poi trasformatosi nella Direzione Generale per la regolamentazione del mercato delle TLC. Il documento di riferimento è il *Green Paper* del 1987⁸, da cui emerge come sia necessario costituire un mercato comune dei servizi di TLC, attuabile attraverso la realizzazione ed integrazione di una rete trans europea pienamente accessibile, che garantisca l'ampliamento della gamma dei prodotti offerti. Vi sono però degli ostacoli per la realizzazione di un progetto così ambizioso, ovvero, *in primis*, la presenza dei regimi monopolistici, basati

⁷ Vedi *amplius*: C.CAMBINI-T.VALLETTI, *Il mercato delle telecomunicazioni: dal monopolio alla liberalizzazione negli Stati Uniti e nella UE*, cit. Anche negli USA la storia delle telecomunicazioni inizia con il monopolio legale (1876-1894) a favore della Bell System, a cui segue un decennio competitivo, con la compagnia AT&T, (holding del gruppo Bell), in posizione dominante. I primi interventi di regolazione a livello federale introdotti nel 1910 sfociano nel *Communications Act* del 1934 con cui si stabilisce l'obbligo della fornitura del servizio universale da parte di tutte le società di gestione delle telecomunicazioni. La diretta conseguenza di questa legge è la decisione di unificare le varie reti preesistenti e di affidare la gestione ad un'unica società, l'AT&T appunto. Si passa quindi ad un monopolio legalmente riconosciuto, pur persistendo ancora alcune piccole società cui è consentito di operare solo a livello locale e in regime di concorrenza. Nel 1984 si impone la liberalizzazione parziale del settore, dovuta in parte allo smembramento della AT&T, nonché dall'inserimento nel mercato della società MCI. In particolare, proprio nel 1996 la MCI riceve dalla FCC l'autorizzazione ad offrire servizi specializzati privati in concorrenza con AT&T. Il processo di completa liberalizzazione avverrà proprio nel 1996 quando il Congresso interviene con il *Telecommunication Act* (TLC ACT) che ha cambiato drasticamente le regole di tutti i settori collegati all'industria delle comunicazioni (telefonia locale e a lunga distanza, Tv via etere, servizi informatici on line e apparati di telecomunicazione), i cui obiettivi principali sono la promozione della concorrenza in tutti i mercati e l'abbattimento delle barriere legali, che ostacolano la convergenza tra telecomunicazioni e Tv, mobile e fisso, locale e a lunga distanza.

⁸ COM (87) 290, del 30 giugno 1987, "*Green Paper on the development of the common market for telecommunications services and equipment*" in http://ec.europa.eu/green-papers/pdf/green_paper_telecom_services__common_market_com_87_290.pdf.

su diritti speciali ed esclusivi per l'erogazione dei servizi, nonché, poi, la grande varietà degli *standars* tecnologici usati dai diversi operatori di TLC nazionali.

La strategia da adottare sembra doversi basare sulla separazione della gestione delle reti dalla offerta dei servizi e sull'adozione di meccanismi adeguati per garantire, anche in concorrenza⁹, la fornitura del servizio universale. In ragione di ciò, i settori maggiormente coinvolti sono lo sviluppo ed ampliamento del cd. Servizio Universale¹⁰ e l'Interconnessione alla rete¹¹. Proprio quest'ultimo è uno dei punti più controversi, in quanto i nuovi concorrenti, per poter offrire un servizio competitivo, sono obbligati a collegare la loro nuova infrastruttura, limitata e circoscritta geograficamente, a quella pubblica preesistente, in modo da poter offrire servizi non limitati, ma estesi a tutti gli abbonati. D'altro canto, la costruzione di nuove infrastrutture presenta costi elevatissimi, specie a livello locale che i nuovi *competitors* non possono affrontare.

Parallelamente però, il tradizionale gestore pone in essere anche una serie di pratiche volte ad ostacolare o ritardare l'interconnessione al fine di rallentare l'ingresso nel mercato di nuovi concorrenti.

⁹ Cfr. F. BASSAN, *Concorrenza e regolazione nel diritto comunitario delle comunicazioni elettroniche*, Torino-Giappichelli, 2002.

¹⁰ Ex allegato I al Libro Verde sulle infrastrutture di telecomunicazione del 1995, II parte, per *Servizio universale*, , si intende "un insieme minimo definito di servizi di determinata qualità disponibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni specifiche nazionali, ad un prezzo abbordabile". in <http://ec.europa.eu/green-papers/>. Tale servizio, ex direttiva 95/62 (sull'applicazione del principio ONP alla telefonia vocale), "deve essere garantito a chiunque ne faccia richiesta all'interno della Comunità, nel rispetto del principio di non discriminazione, anche relativamente alla disponibilità dell'accesso tecnico, alle tariffe, alla qualità del servizio, al tempo di consegna, alla equa distribuzione di capacità nel caso di scarsità di risorse, ai tempi di intervento e riparazione, alla fornitura dei servizi di informazione e assistenza al cliente". Vi rientrerebbero quindi anche la fornitura di servizi di assistenza tramite operatore, servizi di emergenza e informazioni, l'installazione di telefoni pubblici; resterebbe esclusa (art. 1 direttiva 95/62), invece, la telefonia mobile, che viene configurata come un servizio supplementare. Tale servizio è stato ricompreso, invece, nella successiva elaborazione del concetto di servizio universale ad opera della dir. 97/354. Il servizio universale, occorre osservare, è una nozione dinamica e in continua evoluzione, per il modificarsi delle esigenze sociali e dello sviluppo tecnologico.

¹¹ Ex direttiva 97/33, art.1, lettera (a) si definisce: "il collegamento fisico e logico tra reti di telecomunicazione di un solo o di diversi gestori diretto a consentire agli utenti di un gestore di comunicare con gli utenti e di accedere a servizi dello stesso o di altro gestore". In altri termini, **l'interconnessione** consiste nel collegamento tra diverse reti di telecomunicazioni, realizzato in modo da consentire il trasferimento dei segnali di comunicazione da una rete all'altra. In sostanza è necessario consentire il collegamento tra le molteplici reti presenti, altrimenti incapaci di accedere ai terminali (e quindi agli utenti) di ogni rete.

4. Fonti giuridiche della Liberalizzazione in Europa

La principale fonte comunitaria per la Liberalizzazione del mercato delle TLC è il Trattato Istitutivo della Comunità Europea, e segnatamente gli artt. da 85 a 94 (in particolare l'art. 90.2), che disciplinano l'introduzione del regime di concorrenza e la progressiva liberalizzazione dei settori monopolizzati, e l'art. 100 A. La scelta del legislatore europeo è quella di promuovere il libero spiegarsi della concorrenza solo ove ciò non sia controproducente. Nel caso del settore delle telecomunicazioni, il problema è capire in che termini l'esistenza di un mercato concorrenziale possa ostacolare l'esercizio di un'attività di interesse economico generale.

Più nel dettaglio, l'art. 90 deve essere coordinato con i principi sanciti dalla fondamentale **sentenza n. 41/1985 della Corte di Giustizia**¹² secondo cui le imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni, pur essendo pubbliche, devono essere qualificate come “*imprese commerciali*”, in quanto forniscono beni e servizi a pagamento, ed in quanto tali sono soggette alla disciplina comunitaria della concorrenza.

Vi è poi l'art. 37, ai sensi del quale gli Stati membri devono progressivamente modificare tutti i monopoli di Stato aventi carattere commerciale, in modo da assicurare che quando sarà trascorso il periodo di transizione, non esista alcuna discriminazione fra i cittadini degli Stati membri, per quanto riguarda le condizioni di acquisto e di vendita.¹³

Si accennano, infine, le rimanenti disposizioni riguardanti la creazione di un Mercato Unico liberalizzato ovvero le disposizioni concernenti: (i) la libera fornitura di servizi e

¹²Cfr. OROFINO, “*Un caso concreto di governance multilevel*”, dicembre 2005, sintetizza come “*L'intervento della Corte di Giustizia fu promosso dal ricorso dell'Italia nei confronti di una decisione della Commissione Europea (pubblicata in GUCE, L 360/36 del 21 dicembre 1982) che aveva sanzionato British Telecom per abuso di posizione dominante, in relazione a restrizioni dell'uso degli impianti e dei servizi telex e telefonici. La Corte con la sentenza del 20 marzo 1985, (pubblicata in Raccolta, 1985, 873 ss. causa n. 41/83, Italia c. Commissione) ritenne che British Telecom, pur gestendo un servizio di interesse economico generale, non fosse esentata dalla regole di concorrenza. Ma non solo, la Corte intervenne, infatti, a delimitare i casi in cui le regole della concorrenza contenute nei Trattati non si applicano alle imprese che gestiscono servizi di interesse economico generale.*” In <http://eur-lex.europa.eu>. Tale sentenza ha l'importanza anche di riconoscere l'applicabilità dei principi di libero mercato agli organismi pubblici titolari dei diritti esclusivi sulla gestione della rete e dei relativi servizi.

¹³Queste disposizioni si applicano a ogni organismo attraverso il quale uno Stato membro, *de jure o de facto*, controlli, diriga o influenzi sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri.

la libertà di stabilimento, in particolare gli articoli da 52 a 66; (ii) la libera circolazione delle merci (artt. da 30 a 37); (iii) la politica commerciale comune (artt. da 110 a 116).

5. Le tre fasi del processo di Liberalizzazione

Vediamo ora come tale progetto si sia realizzato. Per chiarezza espositiva, è ormai prassi diffusa suddividere la Liberalizzazione in tre fasi, che qui si ripropongono.

I principi ispiratori della prima fase sono essenzialmente due: il primo è la separazione della gestione della rete dalla fornitura dei servizi, il cui precedente va ricercato nella riforma statunitense e definita *ONP (Open Network Provision)*¹⁴. L'idea di base è che per aprire il settore alla concorrenza sarebbe necessario e sufficiente prevedere nei confronti dell'unico operatore di rete una serie di vincoli diretti a garantire un accesso a tutti gli altri operatori che intendono fornire su quella rete servizi agli utenti finali¹⁵.

Il secondo è la fornitura del **Servizio Universale**, in quanto una delle principali criticità all'introduzione della concorrenza nel settore è costituita dalla pretesa impossibilità di gestire in un ambiente concorrenziale gli obblighi di tutela dei servizi d'interesse generale e delle categorie cd. deboli. Ebbene, fino a questo momento il *Servizio Universale* è garantito, in regime di monopolio, da sussidi incrociati, che non possono evidentemente essere mantenuti con l'ingresso di operatori che aggredirebbero subito i segmenti più ricchi del mercato (ad esempio le chiamate interurbane), e che finanziano i servizi resi al di sotto dei costi.

Sulla base di queste considerazioni, nel 1984 la Commissione redige un programma di azione¹⁶ in cui definisce il quadro globale della politica comunitaria, finalizzato allo sviluppo di un sistema di *standards* comuni, per risolvere il problema della frammentazione nazionale, creata da differenti specifiche tecniche nazionali e di un'attività di ricerca in comune, sotto forma di programmi condivisi tra operatori e industria a livello Europeo.

¹⁴Cfr. C.CAMBINI-T.VALLETTI, *Il mercato delle telecomunicazioni: dal monopolio alla liberalizzazione negli Stati Uniti e nella UE*, cit.

¹⁵Vedi *amplius* il caso di AT&T in C.CAMBINI-T.VALLETTI, *Il mercato delle telecomunicazioni: dal monopolio alla liberalizzazione negli Stati Uniti e nella UE*, cit.

¹⁶COM (84) 300, 28 giugno 1984, "Green Paper on the establishment of the common, hmn_, for broadcasting, especially by satellite and cable" http://europa.eu/about-eu/eu-history/1980-1989/1984/index_it.htm.

Successivamente, nel 1987, viene pubblicato dalla Commissione il Libro Verde sullo «Sviluppo di un mercato comune dei servizi ed apparati di telecomunicazione»¹⁷ ove si annuncia che gli obiettivi da raggiungere sono essenzialmente tre:

-un mercato comune dei terminali di telecomunicazioni, per assicurare un'ampia scelta all'utente;

-un mercato comune per i servizi di telecomunicazioni, per permettere alle telecomunicazioni di trasformarsi in un'infrastruttura generale per il mercato comune dei servizi e della tecnologia;

-un mercato comune delle apparecchiature di rete per assicurare la futura posizione comunitaria nel settore della tecnologia dell'informazione su vasta scala.

La Commissione invoca quindi una più marcata separazione degli “incarichi di regolamentazione” dagli “incarichi operativi”¹⁸ e in ragione ciò vengono approvate due diverse tipologie di direttive:

-**direttive di liberalizzazione**¹⁹ della Commissione, emanate sulla base dell'ex art. 90, par. 3 del Trattato²⁰, il cui scopo è l'introduzione di misure volte a ridurre l'ambito di applicabilità dell'art. 90 par. 2,²¹ determinando così l'illegittimità della posizione di monopolio legale in cui sono vigenti diritti speciali o esclusivi per l'installazione di reti pubbliche ed eventualmente la fornitura dei servizi stessi.

-**direttive di armonizzazione**, del Consiglio e del Parlamento, emanate sulla base degli artt. 54 e 100 del Trattato²², finalizzate a rendere omogenee all'interno della Comunità e, ove possibile, a livello mondiale, le condizioni giuridiche e tecniche di fornitura dei servizi e di accesso alle reti, in modo da consentire agli operatori dei diversi Stati membri di entrare direttamente in competizione tra loro.

¹⁷ COM/87/290.

¹⁸ Cioè riguardanti la fornitura dei servizi.

¹⁹ Le direttive di liberalizzazione hanno come caratteristica, diversamente da quelle di armonizzazione, quella di riflettere obblighi già esistenti nel Trattato, perciò non prevedono un termine per il recepimento, ma solo un termine entro cui lo Stato deve comunicare le misure adottate per il recepimento nell'ordinamento nazionale.

²⁰ Art. 90, par. 3: “la Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli stati membri opportune direttive o decisioni.”.

²¹ Art. 90 par. 2: “Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente Trattato, e in particolare alle regole della concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.”.

²² Cfr. CASSINIS, *Liberalizzazione dei servizi e delle infrastrutture di telecomunicazioni in ambito comunitario: prime considerazioni sulla direttiva full competition*, in *Dir. Inf.*, 1997, p. 251.

5.a. Le direttive di liberalizzazione

Tre sono le direttive di liberalizzazione fondamentali per questa fase: **la direttiva n. 90/387 CE** sulla liberalizzazione del commercio, installazione e allaccio delle apparecchiature terminali²³ di telecomunicazioni; **la direttiva n. 90/388/CE** sulla liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione cd. a valore aggiunto²⁴ e **la direttiva n. 96/19/CE cd. *Full Competition***.

Lo scopo principale della **direttiva quadro n. 90/387CE**²⁵ è quello di recepire i principi sanciti dalla nota sentenza della Corte di Giustizia del 1985, relativa al caso *British Telecommunications*, con cui sono stati aboliti, tra l'altro, i diritti speciali ed esclusivi relativi all'importazione, commercializzazione e manutenzione delle apparecchiature terminali di TLC.²⁶ Ma vi è di più, la direttiva ha altresì quale compito quello di

²³ Tutte le apparecchiature connesse, mediante un sistema cablato, ottico o elettromagnetico, direttamente o indirettamente a un punto terminale della rete pubblica di telecomunicazioni per la trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni. In parole povere "il terminale" è quel componente della rete di telecomunicazioni sotto il controllo dell'utente finale dei servizi, che consente a quest'ultimo di usufruire dei servizi offerti dal gestore di telecomunicazioni. Ad esempio il comune telefono di casa o il telefono cellulare sono dei terminali. Altri esempi di terminali sono contenuti nella stessa direttiva nell'allegato I: modem, centralini PABX, telex, stazioni satellitari di terra riceventi.

²⁴ Ovvero i servizi diversi dalla telefonia vocale e che offrono un valore ulteriore rispetto al mero trasporto della telecomunicazione. Solitamente "il valore aggiunto" è costituito dal trattamento informatico del servizio come ad esempio nei servizi di informazione audiotext e nei servizi accesso a banche dati informatiche ecc.

²⁵ La direttiva avrebbe dovuto essere recepita nel nostro ordinamento entro il 1° gennaio 1991, mentre solo il 9 febbraio 1993 si è pervenuti al suo recepimento con l'emanazione del **decreto legislativo n. 55/93**, il quale ha fedelmente tradotto le disposizioni contenute nella direttiva 90/387, stabilendo all'art. 1 che: "è competenza del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni l'approvazione di condizioni armonizzate ispirate a criteri di parità di accesso, obiettività e trasparenza per l'accesso e l'uso della rete pubblica di telecomunicazione e dei servizi offerti in esclusiva dal gestore pubblico." In sostanza, tale decreto ha introdotto nel diritto interno la libertà di accesso per gli utenti e per gli operatori alle infrastrutture e ai servizi pubblici di telecomunicazioni, trasformando il settore da "fattore di realizzazione di interessi sociali" a "fattore di produzione per rilevanti settori dell'economia". Ha poi demandato l'individuazione delle condizioni di accesso, da compiersi secondo criteri di obiettività, a un soggetto altro rispetto al gestore pubblico della rete e dei servizi: il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che per Costituzione deve improntare la sua attività ai principi di imparzialità e buon andamento. Per completezza d'informazione, va detto che nell'ambito della disciplina tracciata nella direttiva 90/387, il Consiglio ha poi adottato due ulteriori provvedimenti su linee affittate e telefonia vocale: la **direttiva 92/44/CEE** del 5 giugno 1992, con l'obiettivo di garantire agli utenti l'accesso e l'uso di linee affittate su reti pubbliche di telecomunicazione e la disponibilità in tutto il territorio comunitario di un insieme minimo di linee affittate con caratteristiche tecniche armonizzate (art. 1); la **direttiva 95/62/CE** del 13 dicembre 1995, concernente le condizioni d'accesso e d'uso delle reti telefoniche fisse e dei servizi telefonici pubblici, affinché sia possibile disporre in tutta l'area comunitaria di un servizio armonizzato di telefonia vocale (esclusa la telefonia mobile).

²⁶ La Commissione ha quindi ritenuto che non vi fosse motivo di riservare la fornitura dei terminali ai gestori pubblici: poiché si sarebbero ingiustificatamente legittimati i monopoli nazionali, contrariamente alle disposizioni del Trattato. Ciò nonostante, si è ritenuto necessario poter contare su un controllo generale sul tipo di apparecchiature da connettere alla rete pubblica per assicurare l'integrità e il

individuare un ambito strutturale (procedurale e organizzativo) armonizzato per la fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni, la cui funzione primaria è di facilitare la fornitura di servizi tramite l'uso di reti e/o servizi di telecomunicazioni negli e tra gli Stati membri e, soprattutto, la fornitura di servizi da parte di società o persone fisiche stabilite in uno Stato membro diverso da quello della società o persona fisica destinatari dei servizi stessi.

La seconda direttiva, la **n. 90/388/CE cd. Direttiva Servizi** ha il compito di disporre l'abolizione di tutti i diritti esclusivi per la fornitura di servizi di telecomunicazione, ad eccezione della telefonia vocale²⁷. Sono altresì previste condizioni obiettive e trasparenti

funzionamento della rete. Gli Stati membri, in effetti, già prima della pubblicazione del Libro Verde, avevano sviluppato autonome "omologazioni" nazionali per i terminali. Tale direttiva è stata tardivamente recepita, nella sua originaria formulazione, con il **decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103**, che ha così assicurato il diritto di accesso alla rete pubblica e, soprattutto, sancito la separazione della funzione normativa da quella operativa degli organismi di telecomunicazioni. Nel decreto, inoltre, si sono specificate le condizioni di accesso alla rete, subordinando i collegamenti a dichiarazioni e autorizzazioni, il cui vaglio è affidato al ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Tuttavia, l'art. 8 del decreto dispone che *"in caso di rifiuto da parte del gestore della rete pubblica di interconnettere collegamenti diretti per servizi di trattamento delle informazioni e di trasmissione dati a commutazione è ammesso reclamo al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni"*. Si fa di tutto per sottrarre il potere regolamentare al gestore pubblico e poi gli si lascia comunque un ampio potere discrezionale di regolamentazione che può spingersi fino ad impedire l'interconnessione alla rete anche in presenza di un atto autorizzativo del ministro. Stando così le cose, l'unica via d'uscita sarebbe stata l'istituzione di un'*Autorità indipendente per le telecomunicazioni*, cosa che si è fortunatamente verificata con la legge n. 249/97, in modo che gli aspetti regolamentari della materia possano essere gestiti e affrontati con la massima imparzialità e indipendenza di giudizio.

²⁷Cfr. Considerando n. 18, direttiva 90/388. *"L'apertura alla concorrenza del mercato della telefonia vocale"*, argomenta la Commissione, *"comprometterebbe lo stesso sviluppo e funzionamento della rete di telecomunicazioni, dal momento che le risorse economiche per il suo mantenimento e sviluppo derivano ancora, in gran parte, dalla gestione del servizio di telefonia."* . L'applicazione della direttiva non è sempre risultata sufficientemente agevole ed è per questa ragione che la Commissione ha ritenuto di dover intervenire a sciogliere i dubbi interpretativi sorti con la *Comunicazione 95/C275/02*. In essa, la Commissione ha chiarito che, *"rappresentando i servizi riservati un'eccezione alla regola, vanno interpretati in senso restrittivo; di conseguenza, se venissero introdotti nuovi servizi nella telefonia vocale per il soddisfacimento di nuove esigenze, questi non andrebbero ricompresi nell'ambito applicativo della riserva; inoltre, si è insistito sulla disposizione che vieta, eccezion fatta per alcuni casi particolari, l'applicazione di ogni restrizione tecnica al servizio: in molti Stati membri, infatti, viene imposta, contestualmente alle procedure di autorizzazione e dichiarazione, una descrizione del servizio che rende oltremodo gravoso l'iter amministrativo di ammissione allo svolgimento dell'attività (evidentemente, la burocrazia piace al nostro legislatore, il quale, nella normativa di recepimento e successivi regolamenti di attuazione, ha predisposto ben otto modelli diversi di dichiarazione o richiesta di autorizzazione!)"*. Ancora, la Commissione ha definito i c.d. "gruppi chiusi di utenti" in modo più estensivo rispetto alle previsioni legislative degli Stati membri, identificandoli con *"quegli organismi, non obbligatoriamente legati da vincoli economici, che possono essere considerati parte di un gruppo in virtù di un rapporto professionale prolungato nel tempo (es. attività economica comune) tra loro o con un organismo del gruppo le cui necessità interne di comunicazione nascono dall'interesse comune sottostante a suddetto rapporto"*. Da ultimo, la Commissione ha affermato che *"la separazione tra funzione operativa e normativa, anche se di natura puramente giuridica o amministrativa, è il fondamento, il cardine della liberalizzazione dei mercati delle telecomunicazioni, purché sia dimostrabile un'effettiva separazione delle attività mediante la loro separazione finanziaria e la sottoposizione a vigilanza speciale di qualsiasi trasferimento di personale dall'ente normativo a quello operativo."*

per la concessione di licenze (in quei Paesi dove si fosse instaurato un sistema di licenze); nonché, per gli Stati in cui le reti di telecomunicazioni pubbliche sono fornite in via esclusiva si impongono condizioni di accesso alla rete oggettive e non discriminatorie. Si reputa poi indispensabile la separazione funzionale delle attività di regolamentazione dalle attività commerciali del gestore pubblico. Se questa misura non fosse adottata, il gestore pubblico potrebbe influenzare ingiustamente l'attività di fornitura di servizi da parte dei concorrenti. La combinazione di tali due attività costituisce pertanto, in base alle argomentazioni della Commissione, “*abuso di posizione dominante*” secondo il disposto dell'articolo 86 del Trattato.

Relativamente al servizio di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito, viene data la possibilità per gli Stati membri di limitare agli operatori la “*semplice rivendita di capacità*”²⁸ delle linee affittate fino al 31 dicembre 1992, per consentire un riallineamento delle tariffe per la trasmissione dati su reti a commutazione di pacchetto pubbliche ai prezzi della trasmissione dati su reti affittate, laddove ci fosse disparità²⁹. In altri termini, gli operatori privati possono offrire servizi sulle linee affittate, ma non possono rivenderne la semplice capacità; ciò al fine di consentire al gestore pubblico il riallineamento delle sue tariffe a quelle dei fornitori di servizi concorrenziali.

Unica pecca del testo è l'omessa trattazione della questione della gestione delle infrastrutture, permettendo così di mantenere i cd. diritti esclusivi per la loro gestione³⁰.

Il cuore normativo della **terza direttiva, cd. Full Competition**, è l'abolizione dei diritti speciali ed esclusivi relativi alla telefonia vocale, da attuarsi entro il 1° gennaio 1998. Si deve, infatti, considerare che in precedenza, la Commissione ha derogato temporaneamente all'articolo 90 (2) del Trattato, riguardo il mantenimento di diritti speciali od esclusivi per la fornitura del servizio di telefonia, in quanto le risorse economiche per lo sviluppo della rete derivavano ancora dalla fornitura del servizio di

²⁸La *semplice rivendita di capacità* consiste nel fornire la capacità di una linea affittata per la trasmissione di segnali senza elaborazione. Si legga, al riguardo, la definizione contenuta nell'art.1 della direttiva in oggetto.

²⁹Al considerando n. 19 si legge, infatti, che: “*posto che in quasi tutti gli Stati membri esiste una differenza sostanziale tra le due tariffe, un riequilibrio improvviso, non prolungato nel tempo, potrebbe compromettere la stessa possibilità, da parte del gestore pubblico, di fornire il servizio di trasmissione dati. Al fine di consentire un riallineamento delle tariffe dilazionato occorre, pertanto obbligare temporaneamente gli operatori privati a non procedere alla semplice rivendita di capacità di linee affittate.*”

³⁰La liberalizzazione del mercato delle infrastrutture sarà attuata solo nel 1996, con l'emanazione della direttiva 96/19 c.d. *Full Competition*.

telefonia. Pertanto, una liberalizzazione del servizio avrebbe potuto compromettere la stabilità economica delle imprese di telecomunicazione e ostacolare il perseguimento dell'obiettivo di interesse generale loro assegnato, consistente nella gestione di una infrastruttura pubblica.³¹

La Commissione, tuttavia, è consapevole del fatto che la sola abolizione dei diritti speciali ed esclusivi non sarebbe in grado di esplicitare le sue piene potenzialità se i nuovi concorrenti dovessero essere costretti a usare le reti pubblica degli organismi di telecomunicazioni. Pertanto, accanto alla liberalizzazione della telefonia vocale, si dispone quella dell'infrastruttura di rete, non menzionata nella "*Direttiva servizi*", ma ora ritenuta imprescindibile per il conseguimento di un'effettiva concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni.³²

Ulteriore compito è la risoluzione del potenziale conflitto di interessi che si viene a creare qualora il gestore delle infrastrutture assolva anche il ruolo di gestore di servizi. In tale caso, infatti, il gestore tende ad impiegare il controllo di cui dispone sulle condizioni di accesso alla rete a scapito dei suoi concorrenti. Il miglior rimedio sembra concedere ai fornitori di servizi l'utilizzo di infrastrutture proprie o di terzi, senza appoggiarsi all'infrastruttura del gestore di servizi concorrente.³³ Questo perché la *ratio* che anima le scelte della Commissione è l'idea che un'effettiva liberalizzazione del mercato possa realizzarsi solo se venga data la possibilità ai fornitori di servizi di scegliere fra più infrastrutture.

³¹L'antecedente fondamentale è costituito dalla *risoluzione 93/C213/01* del 22 luglio 1993, con cui il Consiglio esprime una "*relazione sulla situazione nel settore dei servizi di telecomunicazione e sulla necessità di ulteriori sviluppi in tale mercato, già prevista dalle direttive 90/387/CEE e 90/388/CEE*". Il dato che qui interessa è che tale risoluzione fissa la liberalizzazione di tutti i servizi pubblici di telefonia vocale in data 1° gennaio 1998, salvo eventuali periodi transitori per paesi con reti più piccole o meno sviluppate. A quella testé menzionata va aggiunta anche la *risoluzione del Consiglio 94/C379/03* del 22 dicembre 1994, con cui è stata affiancata alla liberalizzazione dei servizi quella delle infrastrutture, da attuarsi entro la medesima scadenza.

³²A questo proposito, si vedano i *Cons. nn. 6 e 7* della direttiva in esame; in particolare, nel *cons. n. 7* si sottolinea che "*il fatto di riservare ad un'impresa che commercializza servizi di telecomunicazioni il compito di fornire la materia prima indispensabile, ossia la capacità di trasmissione, a tutti i suoi concorrenti, equivarrebbe a conferire la facoltà di determinare a suo piacimento dove e quando i servizi possono essere offerti dai suoi concorrenti, a quali costi, nonché di controllare i clienti e il traffico prodotto dai concorrenti stessi, ponendo detta impresa in posizione tale da essere indotta ad abusare della propria posizione dominante*". Sostanzialmente, si darebbe luogo a un vero e proprio conflitto d'interessi in cui gli organismi di telecomunicazioni rivestirebbero nel medesimo tempo il doppio ruolo di concorrente nella telefonia vocale e monopolista nella "*materia prima indispensabile*" che è la capacità trasmissiva fornita dall'infrastruttura.

³³La prima volta che viene sottolineata la necessità di accompagnare alla liberalizzazione della telefonia vocale anche la liberalizzazione delle infrastrutture avviene su input Commissione nel Libro Verde sulle infrastrutture di telecomunicazione del 1994 e ufficialmente riconosciuta dal Consiglio nella *risoluzione del 22 dicembre 1994*.

Di fondamentale importanza è poi l'innovazione riguardo alla natura giuridica dei provvedimenti amministrativi rilasciati dagli Stati membri per poter accedere nel mercato delle telecomunicazioni. **Si prevede, infatti, che l'attività delle imprese nel mercato delle telecomunicazioni possa essere condizionata a tre categorie di atti: "Autorizzazione generale", "Licenza individuale" o semplice "Dichiarazione unilaterale"**. Al regime di licenza possono essere sottoposti solo i servizi di telefonia vocale, di installazione di reti pubbliche fisse di telecomunicazioni e di altre reti di telecomunicazioni basate sulle radio frequenze. La fornitura di ogni altro servizio di telecomunicazione, invece, può essere soggetta solo ad autorizzazione generale o dichiarazione unilaterale.

E ancora, vengono fissati i principi per il finanziamento del Servizio Universale: in particolare, gli Stati possono prevedere meccanismi di finanziamento del servizio universale nel caso che quest'ultimo possa essere realizzato solo in perdita o con costi non conformi alle normali condizioni commerciali³⁴. Al fine di non favorire il consolidamento della posizione dominante del gestore principale, questi meccanismi di finanziamento non devono gravare sulle nuove imprese di telecomunicazione oltre il necessario.

5.b. Le direttive di armonizzazione

Passando alle direttive di armonizzazione, le più importanti sono: (i) **la n. 90/387/CE** sull'istituzione del mercato interno per i servizi di telecomunicazione mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP); (ii) **la n. 92/44/CE** sull'applicazione del principio di fornitura di una rete aperta (ONP) alle linee affittate³⁵ e (iii) **la n. 97/33/CE** sull'interconnessione, sul servizio universale e sull'interoperabilità.

Base di partenza per l'adozione della **prima direttiva**,³⁶ (**n. 90/387/CE**) è l'idea oramai pacifica che le restrizioni vigenti in alcuni Stati membri in tema di accesso alle reti pubbliche siano discriminanti e/o ingiuste per i nuovi operatori e quindi in palese contrasto con l'idea di "mercato paneuropeo". Lo scopo della direttiva è di promuovere

³⁴Art. 4-quater testo consolidato direttiva 90/388.

³⁵ Si definiscono "linee affittate" "le infrastrutture di telecomunicazioni che forniscono capacità di trasmissione trasparenti fra punti terminali di rete e che non includono la commutazione su richiesta".

³⁶Adottata il 28 giugno 1990, lo stesso giorno della direttiva cd. Servizi n. 90/388/CE.

il libero accesso alla rete pubblica e di armonizzarne le condizioni d'uso, affinché chiunque possa fare il suo ingresso nel mercato delle TLC e offrire servizi, anche in competizione con l'operatore pubblico, ma in condizioni di equità. Le condizioni di utilizzo della rete, pertanto, devono basarsi su criteri oggettivi, essere trasparenti e non discriminatorie, ex art. 3, par. 1). L'accesso alla rete deve essere sempre assicurato, ad eccezione dei casi in cui sia necessario garantire i "requisiti essenziali" della rete. Al fine di evitare ogni possibile abuso, tali casi sono stati definiti dettagliatamente e sintetizzabili nella necessità di garantire la sicurezza, l'integrità della rete, l'interoperabilità dei servizi e la protezione dei dati.³⁷

La direttiva n. 92/44/CE integra e precisa le disposizioni della n. 90/387/CE con riferimento alle linee affittate. A tal fine, vengono fissate le condizioni alle quali i fornitori di servizi possono accedere alle infrastrutture affittate. È altresì prevista la pubblicazione delle caratteristiche tecniche delle linee affittate; delle tariffe applicabili, che devono essere orientate ai costi; delle condizioni per la fornitura, l'uso e l'allacciamento di apparecchiature terminali; nonché dei tempi tecnici di consegna e riparazione. Si prevede anche che l'accesso e l'uso di linee affittate non possa essere limitato se non per garantire esigenze fondamentali, quali la libera interconnessione tra le linee affittate e tra le linee affittate e l'infrastruttura pubblica. Si vuole poi tutelare i nuovi fornitori di servizi che, come già detto, non possono, a causa delle normative nazionali o per gli alti costi di realizzazione, munirsi di proprie infrastrutture di telecomunicazione. In ragione di ciò, la pronta disponibilità di linee affittate, garantita da condizioni di fornitura eque e non discriminatorie, si rivela essenziale per l'apertura del mercato.³⁸

La terza direttiva di armonizzazione mira a completare il processo di liberalizzazione, dettando disposizioni volte a rendere omogenee le condizioni

³⁷Tale direttiva è stata poi aggiornata dalla n. 97/51, al fine di adattare al nuovo contesto concorrenziale delle telecomunicazioni. Come si legge all'art.1 del testo consolidato, le condizioni di fornitura di una rete aperta "sono volte ad agevolare la fornitura di reti e/o di servizi pubblici di telecomunicazioni, negli e tra gli Stati membri" e "mirano a: - assicurare la disponibilità di un pacchetto minimo di servizi, - garantire l'accesso e l'interconnessione alle reti e ai servizi pubblici di telecomunicazione, - incoraggiare la fornitura di servizi di telecomunicazioni armonizzati a beneficio degli utenti, individuando e promuovendo su base facoltativa le interfacce tecniche armonizzate per un accesso e una interconnessione aperti ed efficienti, nonché le correlative norme e/o specifiche,- garantire la fornitura del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni, tenendo conto degli sviluppi futuri, in tutta la Comunità".

³⁸E' opportuno osservare che, prima della riforma operata dalla direttiva 96/19/CE, i destinatari degli obblighi previsti dalla direttiva 92/44/CE erano esclusivamente gli organismi di telecomunicazione pubblica. Adesso, invece, qualsiasi operatore di TLC che operi nel mercato delle reti, deve rispettare le disposizioni di tale direttiva.

giuridiche e tecniche dell'interconnessione tra le reti e dell'interoperabilità tra i servizi, garantendo la fornitura del Servizio Universale. Si prevedono altresì condizioni omogenee per l'interconnessione e il libero accesso alle infrastrutture e servizi pubblici. In sostanza, si tende a costituire un quadro normativo stabile che, grazie anche all'aiuto delle Autorità nazionali di regolamentazione (ANR), garantisca condizioni efficaci di interconnessione, accesso ed interoperabilità favorendo in tal modo lo sviluppo di reti e servizi su scala comunitaria e, allo stesso tempo, restringendo le possibilità dei gestori dominanti di sfruttare la loro posizione privilegiata con l'adozione di pratiche anticoncorrenziali, ferma restando la sempre possibile applicazione delle norme del Trattato sulla concorrenza.³⁹

Viene altresì previsto, al fine di non gravare eccessivamente sui gestori che non abbiano ancora raggiunto una “*significativa quota di mercato*”⁴⁰ o che si trovino nell'impossibilità tecnica o economica di fornire l'interconnessione richiesta, il potere delle ANR di limitare, caso per caso e su base temporanea, gli obblighi di interconnessione. Nonché viene fissato il principio per cui le imprese autorizzate alla fornitura di servizi e infrastrutture devono essere libere di negoziare accordi di interconnessione su base commerciale nel rispetto del diritto comunitario, sotto il controllo delle autorità nazionali di regolamentazione. Si impone a tutte le imprese operanti nel settore la cd. fornitura del Servizio Universale⁴¹, che deve essere oggetto di aggiornamento continuo. E' poi prevista la possibilità per gli Stati membri di poter spartire i costi relativi alla fornitura del servizio universale tra i gestori di infrastrutture e del servizio di telefonia vocale, qualora questi costituiscano un fardello eccessivo a carico di un solo gestore;⁴² nonché l'ipotesi che del servizio universale possano anche essere incaricati più gestori.

³⁹In seguito all'emanazione della direttiva 96/19/CE, tuttavia, gli Stati devono garantire la libera concorrenza nel mercato delle infrastrutture di telecomunicazione. Con tali disposizioni si intende consentire a tutti gli operatori dei diversi Stati membri di entrare direttamente in competizione tra loro nel mercato unico europeo delle telecomunicazioni. Tale direttiva, diversamente dalla n. 96/19/CE avendo base giuridica nell'articolo 100 del Trattato, non soffre dei limiti propri della direttiva si rivolge pertanto a tutti gli organismi di telecomunicazione, e non solo a gestori o ex- gestori pubblici. L'articolo 4 prevede, nei confronti di tutti i gestori, specifici obblighi di concedere l'interconnessione e l'accesso, alle imprese di telecomunicazione, alla rete e ai servizi.

⁴⁰L'articolo 4, paragrafo 2, considera “significativa” una quota di mercato che superi il 25%, a meno di particolari condizioni di mercato che potrebbero far slittare in alto o in basso tale limite.

⁴¹La direttiva, inoltre, contribuisce all'aggiornamento del contenuto del Servizio universale, ampliando la definizione originaria contenuta nella direttiva 95/62 e inserendovi, tra l'altro, la telefonia mobile.

⁴²art. 5, paragrafo 1.

Alla luce del quadro normativo delineato se ne deve concludere che l'avvio della liberalizzazione è formalmente iniziato nel 1996, con l'emanazione della **direttiva cd. Full Competition**, che ha avuto il merito di superare la superstizione radicata del monopolio statale, ma non anche quella di individuare da subito la direzione da seguire.

5.c. (Segue)...: La seconda fase

L'anno 1999, con la pubblicazione del *Communications Review*⁴³ da parte della Commissione Europea, segna l'inizio della seconda fase. In tale *Review* si propone un nuovo quadro legislativo per le TLC, volto ad aprire sempre di più il mercato alla concorrenza ed a limitare la regolazione in sintonia con lo sviluppo della competizione. L'obiettivo è anche quello di allinearsi alla politica britannica,⁴⁴ adottando un approccio poco intrusivo e spostando l'ottica di intervento sulla normativa *antitrust*. Ma non solo, poiché le direttive della prima fase sono state sbilanciate a favore dei "nuovi operatori", adesso si propende per la formazione di condizioni eque per la competizione, poiché è necessario tutelare il consumatore e le fasce più deboli penalizzate dal processo di liberalizzazione a causa dei frequenti aumenti del canone di abbonamento e delle tariffe delle chiamate locali. La *ratio* è che tutti i cittadini europei devono poter beneficiare del Servizio Universale. Infine, si deve promuovere l'innovazione tecnologica per arricchire l'offerta di servizi agli utenti e realizzare pienamente la Convergenza⁴⁵, permettendo quindi che uno stesso servizio possa essere trasportato da qualsiasi rete di trasmissione, rete di telecomunicazione fisse o mobili, mediante cavo, etere o satellite.

Da un punto di vista pratico, la struttura legislativa proposta nel *Review* si basa su cinque pilastri: licenze, interconnessione, *localloop unbundling*⁴⁶, tariffe finali e servizio universale.

Ebbene, sulla base delle *Review* del 1999, la Commissione approva il famoso **Pacchetto Direttive Telecom**⁴⁷, costituito appunto da cinque direttive, che entra in vigore a partire

⁴³<http://eurlex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&ihmlang=en&lng1=en,it&lng2=da,de,el,en,es,fi,fr,it,nl,pt,sv,&val=334505:cs>.

⁴⁴Questa nuova e seconda fase riflette l'evoluzione normativa britannica, da cui però differisce in quanto quest'ultima si è realizzata dopo quindici anni di regolamentazione e di graduale ribilanciamento tariffario e di marcata riduzione delle tariffe finali. Tutti elementi ancora incompiuti nell'esperienza di molti paesi europei.

⁴⁵ Si rimanda al capitolo della Convergenza e al Libro Verde del 1987.

⁴⁶La cui traduzione è "Accesso disaggregato alla rete locale", spesso indicato con il suo acronimo ULL, che indica la possibilità che hanno i nuovi operatori telefonici, da quando è stato liberalizzato il mercato delle telecomunicazioni, di usufruire delle infrastrutture esistenti, proprietà di altro operatore, per offrire ai clienti servizi propri, pagando un canone all'operatore legalmente proprietario delle infrastrutture.

dall'estate del 2003, il cui obiettivo primario è l'armonizzazione e creazione un quadro normativo comune per le reti e i servizi di TLC.

L'ambito di applicazione è molto esteso, tanto che vengono ricomprese nella nozione di "reti di comunicazione elettronica" anche le reti di telecomunicazione fisse e mobili, le reti televisive via cavo, le reti di radiodiffusione e le telediffusione terrestre, le reti satellitari e le reti internet.⁴⁸

Più nel dettaglio, **la Direttiva Quadro** (2002/21/CE) ha il compito di istituire un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, seguendo l'impostazione della *Review* del 1999. La direttiva appena citata contiene tre novità: la prima è la fissazione di una serie di principi comuni per l'intero settore della comunicazione elettronica, superando la precedente distinzione tra telecomunicazione e radiotelevisione, (Convergenza). La seconda è l'armonizzazione delle legislazioni nazionali, che avverrà non più su regole *ex ante* (cioè che prevedono obblighi all'avvio) ma su regole *ex post* più flessibili, con la previsione di misure correttive applicabili solo in caso di violazione del Principio della libera concorrenza. La terza riguarda il ruolo delle ANR, che devono configurarsi come organismi tecnici ed indipendenti richiamati all'imparzialità ed alla trasparenza quali principi fondanti della loro attività.

Ma non solo, in tema di "Gestione dello Spettro" si stabilisce che le autorità nazionali di regolamentazione provvedano alla gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica. L'attribuzione e l'assegnazione di tali radiofrequenze devono avvenire nel rispetto di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. E' data poi la possibilità alle imprese di trasferire o affittare i loro diritti individuali di uso delle radiofrequenze. In tal caso, sussiste l'obbligo di notifica di tale intenzione all'Autorità nazionale di regolamentazione, competente per l'assegnazione delle frequenze. Quest'ultima ha il compito di vigilare affinché tali operazioni non ostacolino la libera concorrenza. Tuttavia, è data la possibilità agli Stati membri di prevedere delle limitazioni a tali trasferimenti e/o affitti, ove ciò sia necessario al fine di: (i) evitare interferenze dannose; (ii) proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici; (iii) assicurare la qualità tecnica del servizio; (iv) assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze; (v) salvaguardare l'uso efficiente dello spettro; (vi) garantire il

⁴⁷Si evidenzia fin da subito che tale Pacchetto è stato modificato nel dicembre 2009 dalle due direttive "Legiferare meglio" e "Diritto dei cittadini", nonché dall'istituzione di un Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche denominato BEREC.

⁴⁸Cfr. L.G.RADICATI DI BROZOLO, *Il nuovo quadro delle comunicazioni elettroniche. Convergenza, concorrenza, regolazione e asimmetria*, in *Mercato Concorrenza e Regole* 2002, p. 561 ss.

conseguimento di un obiettivo di interesse generale (quale in particolare la salvaguardia della vita umana o la promozione della coesione sociale). E' poi data la possibilità, per un periodo di cinque anni, ai titolari di diritti d'uso delle radiofrequenze, di presentare all'ANR una richiesta di riesame delle limitazioni ai loro diritti.

La Direttiva Autorizzazioni (2002/20/CE) ha la funzione di introdurre una disciplina meno onerosa in tema di accesso ai mercati delle reti, al fine di promuovere lo sviluppo di nuovi servizi. Lo strumento di verifica dell'accesso è costituito dall'"*autorizzazione generale*" con riguardo a tutte le reti e servizi, senza che sia necessaria una decisione esplicita o un atto amministrativo, essendo imposto all'impresa interessata unicamente l'obbligo di notifica. Viene quindi abolito il previgente ed esclusivo regime della licenza. Si rammenti, infatti, che nelle precedenti direttive si prevedevano due tipologie di autorizzazioni: Autorizzazioni generali, che consentivano l'inizio dell'attività indipendentemente da un apposito atto dell'autorità e Licenze individuali, con le quali si attribuivano all'impresa diritti ed obblighi. L'inizio dell'attività era invece condizionato ad una decisione dell'ANR. Le precedenti direttive lasciavano agli Stati la possibilità di scegliere tra le due forme e ciò ha portato all'adozione generalizzata delle licenze individuali, producendo un rallentamento sul versante dell'accesso.

Per contrastare queste conseguenze, la nuova direttiva stabilisce quindi che la fornitura di reti e servizi sia soggetta solo ad un'autorizzazione generale, con la possibilità che l'attività sia subordinata a specifici provvedimenti amministrativi, ma solo quando ciò sia assolutamente necessario.

La Direttiva Accesso e Interconnessione (2002/19/CE) si limita a specificare ed integrare quanto stabilito dalle direttive precedentemente citate. Infatti, essa armonizza la modalità di disciplina dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica e le interconnessioni delle medesime, al fine di istituire un quadro normativo compatibile con i principi del libero mercato. La normativa richiama, oltre al generale diritto/obbligo di interconnessione, gli obblighi di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile ed il controllo dei prezzi e di contabilità dei costi.

La Direttiva Servizio Universale (2002/22/CE) definisce l'insieme minimo di servizi di qualità specifica a cui tutti gli utenti hanno libero accesso ad un prezzo "abbordabile", tenuto conto delle diverse circostanze nazionali. Tali servizi comprendono la connessione alla rete telefonica pubblica, l'accesso a servizi telefonici

accessibili al pubblico, la fornitura di telefoni pubblici a pagamento che abbia un'adeguata copertura geografica.

La Direttiva Vita Privata e Comunicazioni Elettroniche (2002/58/CE) disciplina il trattamento dei dati personali nel quadro della fornitura dei servizi di telecomunicazione. In essa si prevedono una serie di obblighi a carico del fornitore di un servizio di comunicazione elettronica, così sintetizzabili: deve salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, garantendo che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato. Ma non solo, viene altresì stabilito che è necessario tutelare i dati personali dalla distruzione, perdita o alterazione accidentale e che si deve garantire l'attuazione di una politica di sicurezza in ordine al trattamento dei dati personali. In caso di violazione della sicurezza dei dati personali, il fornitore di servizi deve comunicare la violazione alla persona interessata, nonché all'ANR.

In tema di riservatezza delle comunicazioni, la direttiva ricorda, come principio di base, che gli Stati membri devono garantire, con la legislazione nazionale, la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite una rete pubblica di comunicazioni elettroniche. In particolare, gli Stati membri devono proibire ad ogni altra persona non utente di ascoltare, intercettare, memorizzare le comunicazioni senza il consenso degli utenti interessati. L'abbonato o l'utente che memorizza le sue informazioni deve essere preventivamente informato sulle finalità del trattamento dei suoi dati. Questo ha la possibilità di ritirare il suo consenso al trattamento dei dati relativi al traffico.

Per quanto concerne la "Conservazione dei dati personali" si stabilisce che i dati sul traffico e quelli relativi all'ubicazione devono essere cancellati o resi anonimi quando non siano più necessari ai fini della trasmissione di una comunicazione o della fatturazione, salvo quando l'abbonato ha dato il consenso ad un utilizzo diverso. E' però prevista una deroga in caso di indagini su atti criminali o per preservare la sicurezza nazionale, la difesa e la sicurezza pubblica. La direttiva prende posizione anche con riguardo alle comunicazioni indesiderate (cd. *Spamming*) adottando l'approccio di libera scelta (*opt-in*) in relazione alle comunicazioni elettroniche commerciali indesiderate: gli utenti devono dare il loro accordo preliminare prima di ricevere queste comunicazioni. Questo sistema di *opt-in* si estende anche i messaggi SMS e altri messaggi elettronici ricevuti su qualsiasi terminale fisso o mobile. Sono tuttavia previste deroghe.

E' poi disposto che i cittadini europei debbano prestare il loro preventivo consenso

all'inserimento del loro numero di telefono (fisso o mobile), dell'indirizzo di posta elettronica e dell'indirizzo fisico negli elenchi pubblici.

Viene lasciata alla discrezionalità degli Stati membri la scelta sia in tema di determinazione delle sanzioni, incluse quelle penali, da irrogare in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e sia in tema di attribuzione di competenze alle autorità nazionali per sorvegliare e controllare il rispetto delle disposizioni nazionali adottate al momento del recepimento della direttiva.

5.d. (Segue)...:La terza fase

Ma anche la seconda fase è frustrata da un insieme di circostanze avverse e solo alcune attinenti al mercato, quali:

-il costo dei prezzi nel mercato medio;

-la scarsa efficacia delle misure sanzionatorie che hanno vanificato l'esercizio dei poteri delle Autorità nazionali di regolazione;

-l'apertura dell'Unione Europea nel 2004 a dieci nuovi paesi (poi diventati dodici) che hanno comportato un periodo di apprendimento da parte dei nuovi stati e delle neo costituite Autorità nazionali di settore.

In tale contesto, ritorna quindi l'idea di un monopolio naturale dell'infrastruttura e di una sua condivisione sul piano della proprietà e/o della gestione, per garantirne l'accesso a condizioni tecniche ed economiche non discriminatorie. Inizia così un processo di verifica del Pacchetto del 2002, sulla base della comunicazione della Commissione Europea del 29 giugno 2006.⁴⁹

Nel novembre 2007, vengono perciò presentate tre iniziative di modifica: due proposte di direttive, aventi ad oggetto il **pacchetto Telecom** e una proposta per l'istituzione di un'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche.⁵⁰ Vengono

⁴⁹COM 2006/334.

⁵⁰Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 13 novembre 2007, che presenta la relazione sull'esito del riesame del quadro normativo comunitario per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica a norma della direttiva 2002/21/CE e sintetizza le proposte di riforma del 2007 [COM(2007) 696 def. – Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]. *“Coerentemente con l'impegno di "legiferare meglio" la Commissione propone di combattere le incoerenze nell'applicazione del quadro normativo e gli ostacoli che si frappongono all'instaurazione del mercato unico e suggerisce che le proposte di riforma del 2007 entrino in vigore prima della fine del 2009. Le proposte della Commissione sono imperniate su questi assi: legiferare meglio nell'interesse di comunicazioni elettroniche competitive. La Commissione propone di migliorare il vigente quadro normativo mantenendo la regolamentazione ex ante in coerenza con l'evoluzione del mercato. Propone inoltre di semplificare l'accesso allo spettro delle radiofrequenze in*

approvate rispettivamente: le direttive **2009/136 CE**⁵¹ e **2009/140 CE**⁵² e il **Regolamento CE 1211/2009**⁵³, che vanno ad integrare e modificare il Pacchetto Telecom del 2002.

Nello specifico, il citato **Regolamento** ha il merito di aver istituito l’Autorità Europea per le Comunicazioni Elettroniche (**BEREC**),⁵⁴ che ha come compito principale quello di consigliare e assistere la Commissione europea nello sviluppo del mercato interno e di creare un legame fra le varie ANR e la Commissione.

I suoi obiettivi sono così sintetizzabili: (i) sviluppare e diffondere tra le ANR le migliori prassi regolamentari, quali approcci, metodologie o orientamenti comuni sull’attuazione del quadro normativo dell’Unione europea; (ii) fornire assistenza alle ANR su questioni regolamentari; (iii) fornire pareri sui progetti di decisioni, raccomandazioni e orientamenti; (iv) elaborare relazioni e fornire consulenza nel settore delle comunicazioni elettroniche; (v) assistere il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le ANR nella diffusione delle migliori prassi.

modo da incoraggiare gli investimenti in nuove strutture e liberare il potenziale economico dello spettro radio; completare il mercato interno delle comunicazioni elettroniche, che attualmente è frammentato e disorganico. La Commissione raccomanda l'instaurazione di una "Autorità europea indipendente per il mercato delle comunicazioni elettroniche" che – grazie a una maggiore indipendenza dalle autorità nazionali di regolamentazione – avrebbe il compito di rafforzare gli attuali meccanismi di coordinamento; proteggere ulteriormente i consumatori e facilitare l'accesso e l'utilizzo delle comunicazioni, anche da parte degli utenti portatori di handicap. Le proposte mirano in particolare a rafforzare la sicurezza e la protezione della vita privata e a promuovere la qualità dei servizi e il libero accesso ai contenuti digitali. La Commissione intende garantire l'indipendenza delle autorità di regolamentazione, spesso troppo vicine agli operatori storici, quale mezzo per garantire la concorrenza e i diritti dei consumatori.” In <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0696:IT:NOT>

⁵¹Direttiva **2009/136/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori. In <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0136:IT:NOT>.

⁵²DIRETTIVA 2009/140/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. In <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0037:0069:it:PDF>. (Vedi appendice)

⁵³REGOLAMENTO (CE) n. 1211/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2009 , che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Ufficio, in <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0001:0010:IT:PDF>.

⁵⁴ Si consideri che la decisione 2002/627/CE aveva istituito il gruppo dei regolatori europei (GRE) per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. È tuttavia emersa la necessità di rafforzare il ruolo del GRE. Pertanto è stato istituito il BEREC per sostituire il GRE e fungere da forum esclusivo per la cooperazione tra le ANR e tra queste ultime e la Commissione.

L'Autorità è composta da un Comitato dei regolatori (che a sua volta si compone di un direttore o rappresentante della ANR di ciascuno Stato membro), il cui compito principale è adottare tutte le decisioni inerenti all'esercizio delle funzioni del BEREC e assolvere le funzioni del BEREC, fra cui: (i) pubblicare pareri su progetti di misure delle ANR in relazione alla definizione del mercato, alla designazione delle imprese che detengono un potere di mercato significativo e all'imposizione di misure correttive, nonché cooperare e collaborare con le ANR in questo contesto; (ii) essere consultato su progetti di raccomandazioni relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi; (iii) pubblicare pareri su progetti di decisione relativi all'individuazione dei mercati transnazionali e sulla messa a punto di norme e requisiti comuni per i fornitori di servizi commerciali transfrontalieri; (iv) monitorare e riferire sul settore delle comunicazioni elettroniche e pubblicare una relazione annuale sugli sviluppi del settore stesso.⁵⁵

La direttiva sicuramente più importante per questa terza fase⁵⁶, comunque, è la **Direttiva 2009/140/CE**⁵⁷ che, nel modificare la Direttiva Quadro, apporta ad essa cambiamenti significativi.

Per un verso generalizza la trasferibilità dei diritti d'uso delle frequenze (art. 9 par. 3 e 9-ter), incaricando la Commissione di adottare opportune misure attuative volte ad individuare le bande in cui i diritti d'uso delle risorse frequenziali possono essere affittati o trasferiti fra imprese. Per altro verso introduce la possibilità di mutamenti nella destinazione d'uso delle stesse (art. 9 par. 4).⁵⁸ In sostanza, nell'adottare questa direttiva si prende atto dell'evoluzione tecnologica in materia e, conseguentemente, si invitano gli Stati membri a rendere fruibili a tutti i tipi di comunicazione elettronica le bande messe a disposizione, individuando per il raggiungimento di tale obiettivo i piani nazionali di assegnazione delle frequenze. A tal fine, i Paesi UE possono prevedere anche delle deroghe alla neutralità dei servizi purché limitate al conseguimento di obiettivi di interesse generale come la sicurezza della vita umana, il pluralismo dei media, la coesione sociale, regionale, o territoriale, la diversità culturale e linguistica, l'efficienza nell'utilizzazione delle risorse radio frequenziali.

⁵⁵http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/legislative_framework/si0015_it.htm

⁵⁶ Anche per le vicende che si andranno a delineare nei capitoli seguenti in tema di trading delle radiofrequenze.

⁵⁷ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0140:IT:NOT>

⁵⁸ Cfr. G.CAGGIANO, *La riforma del regime delle radiofrequenze nel quadro delle comunicazioni elettroniche*, in *Dir. inform.*, 2009, vol. n. 6, p. 861 e p. 882.

La Direttiva n. 140 contiene però due disposizioni particolarmente controverse: in primo luogo, il par. 1 del sopracitato art. 9-ter autorizza gli Stati membri ad escludere la trasferibilità dei diritti d'uso per quelle radiofrequenze ottenute inizialmente a titolo gratuito. Infatti, per tali segmenti dell'etere i Paesi UE potrebbero anche deliberare la non applicazione delle susposte previsioni contenute nel primo paragrafo dello stesso articolo. In secondo luogo, il par. 3 dell'art. 9-ter prevede una deroga al principio della trasferibilità dei diritti individuali d'uso allorché le porzioni dello spettro elettromagnetico vengano utilizzate per la diffusione radiotelevisiva. La Commissione, infatti, non dovrebbe adottare misure esecutive per l'individuazione di bande frequenziali in cui i diritti d'uso possano essere oggetto di trasferimento od affitto quando le stesse riguardino il settore dei media radiotelevisivi.

6. L'adeguamento della legislazione nazionale

Alla luce delle considerazioni svolte finora, ripercorriamo adesso le tappe fondamentali dell'adeguamento della normativa nazionale alle riforme europee.⁵⁹

Abbiamo visto come il monopolio statale e il connesso regime concessorio siano sanciti dal **Codice Postale** del 1936 e dal successivo Testo Unico in Materia di Comunicazioni (DPR. 29 marzo 1973 n. 156), che riconferma la riserva dello Stato dei servizi di TLC. In concreto, ciò si traduce in un modello di gestione che prevede tali aspetti: impianti pubblici, uniformità della tariffa, obbligatorietà del servizio, ricorso alla concessione in esclusiva a società pubbliche quali la SIP, la ITALCABLE e la STET.

Ebbene, il primo provvedimento volto a liberalizzare il mercato delle telecomunicazioni è la **Legge 58/92, "Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni"**,⁶⁰ che trasferisce, mediante concessione, un'attività di servizi di pubblico interesse (i servizi telefonici) da un'azienda di Stato a un soggetto di diritto privato: L'ASST viene trasformata in IRITEL⁶¹(1993). Ed ancora, mediante i decreti

⁵⁹ Cfr. G.MORBIDELLI-F.DONATI, *L'evoluzione del sistema della comunicazione tra diritto interno e diritto comunitari*, Quaderni CESIFIN (Nuova serie), Torino- Giappichelli, 2005.

⁶⁰ <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-01-29;58@originale>

⁶¹ Società interamente partecipata dall'IRI, che nasce a seguito dell'approvazione della Legge n° 58 del 28 gennaio 1992, in adesione a quanto affermato dalla Direttiva 90/388/CE, secondo cui vi deve essere separazione tra l'attività di gestione del servizio e quella di normazione e controllo del settore. La società comincia ad operare il 1° gennaio 1993 e il 27 luglio 1994 viene incorporata, insieme a Italcable, Telespazio e SIRM, in SIP, che in quell'occasione viene denominata "con formula abbreviata" Telecom

legislativi del 9 febbraio 1993, n. 55 e del 2 maggio 1994, n. 289 vengo rispettivamente attuate le direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE a cui consegue la costituzione (1994) di un gestore unico integrato: TELECOM ITALIA, nato dalla fusione per incorporazione in SIP di Iritel, Italcable, Sirm e Telespazio. Il compito di questa nuova società è quello di installare e gestire gli impianti fissi e mobili, allo scopo di fornire, senza limiti territoriali, servizi di TLC in concessione o in libero mercato e di svolgere le attività connesse, compresa quella di progettazione, realizzazione, gestione e commercializzazione di prodotti, servizi e sistemi di TLC, teleinformatica e di elettronica.⁶² Nel frattempo, nel mercato si immette Omnitel-Pronto Italia, per il settore della telefonia mobile, che ottiene la concessione governativa all'esercizio e alla fornitura di servizi mobili sull'intero nazionale, previo accordo con Telecom Italia per l'interconnessione alla rete fissa del monopolista.

Ma è il 1997 l'anno di svolta per la liberalizzazione italiana. Non solo il Governo avvia il processo di privatizzazione⁶³ dell'operatore unico, e a tale scopo TELECOM ITALIA viene fusa nella STET, adottando però la ragione sociale della prima, poi acquisita dalla Olivetti nel 1999, **ma soprattutto vengono approvate la Legge 249/1997 cd. Legge Maccanico e il D.P.R. 318/97, rubricato "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni", in attuazione delle Direttive comunitarie della prima fase.**

In particolare, la Legge Maccanico prevede nuove regole *antitrust* legate al processo di Convergenza Tecnologica in atto e istituisce i CORECOM⁶⁴ e l'AGCOM, attribuendo a quest'ultima autorità i compiti di rilasciare sia la **licenza** per l'attività di installazione reti terrestri di TLC via cavo e via frequenza che le **autorizzazioni generali e licenze individuali** per l'esercizio delle reti e la fornitura dei relativi servizi. Il D.P.R. ha invece il compito, in concreto, di attuare quanto disposto nella Legge Maccanico⁶⁵, in

Italia. Con tali atti si realizza l'unificazione nell'IRI-STET di tutti i servizi di telecomunicazioni, fino ad allora suddivisi tra gestione diretta da parte dello Stato e Concessionarie facenti capo alla STET, finanziaria di settore dell'IRI. Non sono compresi nel trasferimento: i servizi dei telegrammi, di posta elettronica e di telematica pubblica svolti attraverso gli uffici postali.

⁶²Successivamente nel 1995 per soddisfare le richieste di separazione contabile e gestionale delle attività regolamentate, vengono scorporate pur mantenendo il controllo azionario la Nuova Telespazio per il ramo satellitare e Telecom Italia Mobile, operante nel neonato mercato della telefonia mobile.

⁶³Si consideri che la privatizzazione di Telecom non è stata imposta dall'UE, perché il concetto di liberalizzazione differisce da quello di privatizzazione. L'UE è neutrale rispetto alla natura privata o pubblica della proprietà di impresa, ma impone agli stati membri di privatizzare la propria mentalità operativa e di rispettare la parità di condizioni tra imprese pubbliche e private.

⁶⁴ Con funzioni consultive in materia prevalentemente radio-tv e stampa, ma anche con funzioni di controllo e vigilanza su tutta la materia comunicativa, ivi compresa la TLC. Si rinvia al cap. V.

⁶⁵ D.P.R. 318/97, Art. 6 " **Autorizzazioni generali e licenze individuali**", vedi Appendice Normativa.

particolare regolando le modalità di rilascio delle “*Autorizzazioni generali*” e delle “*Licenze Individuali*”. Più nel dettaglio, l’accesso ai mercati delle reti e dei servizi di comunicazione è (anche nel caso di attività sottoposte ad autorizzazione generale), salvo eccezioni, subordinato ad un atto amministrativo, esplicito od implicito (silenzio assenso) della P.A. E’ quindi un’eccezione alla regola la possibilità di dare immediato inizio alla fornitura del servizio a seguito di DIA⁶⁶.

In sostanza, il primo segno del crollo definitivo del monopolio italiano nelle TLC è rappresentato dall’abbandonando dell’istituto della concessione in favore dell’autorizzazioni generali e delle licenze individuali⁶⁷, riducendo così i margini di discrezionalità della P.A. .

L’assetto descritto subisce ulteriori e significative modifiche a seguito dell’attuazione del **Pacchetto di direttive Telecom** del 2002 per il tramite del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (Cod. C.E., D.lgs. 1° agosto 2003, n. 259)⁶⁸, destinato a sostituire, abrogandole, parte delle leggi poc’anzi analizzate.

7. Il Codice delle Comunicazioni Elettroniche

Il Codice C.E. regola il settore delle telecomunicazioni riuscendo a coniugare diverse esigenze. Infatti, in attuazione delle direttive del cd. Pacchetto Telecom del 2002, abroga in parte il desueto Codice Postale del 1973 e consolida molta della normativa nazionale che si era affastellata negli anni precedenti⁶⁹, introducendo allo stesso tempo una serie di novità fondamentali.

Le principali innovazioni si possono ricondurre, anzitutto, alla riunificazione delle discipline concernenti la tutela delle reti di comunicazione elettronica in grado di trasportare segnali digitali che riproducono indifferentemente suoni, dati e immagini.

⁶⁶ Introdotta in via generale dagli artt. 19 e 21 della Legge 241/90.

⁶⁷ Cfr. M.CLARICH-B.CARETTA, *Il nuovo sistema delle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica*, in *Diritto dell’Informazione e dell’Informatica*, 2002, 685.

⁶⁸ Cfr. F.BRUNO-G.NAVA, *Il nuovo ordinamento delle comunicazioni*, Milano, 2006; M.CLARICH-G.F.CARTEI, *Il codice delle comunicazioni elettroniche*, Milano, 2007; G. DELLA CANANEA, *Il nuovo governo delle comunicazioni elettroniche*, Torino- Giappichelli, 2005; G.MORBIDELLI-F.DONATI, *La nuova disciplina delle comunicazioni elettroniche*, scritti di Enzo Cheli [et al.], Seri Quaderni CESIFIN. Nuova serie ; 42 Torino-Giappichelli, 2009.

⁶⁹ Cfr. art. 218 grazie al quale sono state apportate *in modo esplicito* modificazioni ed abrogazioni di disposizioni contenute principalmente nel vecchio codice del 1973, ma anche in disposizioni precedenti e successive.

ma anche alla “quasi”⁷⁰ totale abolizione delle licenze individuali, di cui il Legislatore nazionale aveva fatto ampio uso⁷¹, in favore delle autorizzazioni generali cd. ad effetto immediato⁷². Vengono poi promossi l'innovazione e lo sviluppo di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda; viene introdotto il cd. *Spectrum trading* delle frequenze (art. 14); viene completamente depenalizzata la violazione, originariamente prevista dall'art.195 del Codice Postale, per l'esercizio di un impianto di telecomunicazione senza autorizzazione, salvo quando l'impianto sia destinato alla radiodiffusione, ipotesi questa in cui permane il reato. L'intervento dell'AGCM deve avvenire non più sulla base di adozione di misure *ex ante*, ma *ex post*, cioè dopo l'accertamento che in un determinato mercato vi siano posizioni di significativo potere in grado di condizionare il funzionamento (Art. 17).

Più nel dettaglio, la rivoluzione copernicana del Codice riguarda le “autorizzazioni generali”. Infatti, dovendo adattare il modello comunitario dell'autorizzazione generale⁷³, il Legislatore italiano ha scelto di utilizzare lo strumento della D.I.A., opportunamente adattato. In concreto, ai sensi dell'art. 25 Cod. C.E., l'autorizzazione generale è conseguita a seguito di apposita dichiarazione (D.I.A.) che il soggetto interessato deve presentare al Ministero (MiSE). A sua volta, tale DIA deve contenere le informazioni riguardanti il richiedente ed una dichiarazione di impegno ad osservare specifici obblighi, quali il pagamento di contributi nonché il rispetto delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche etc. Si consideri che *l'autorizzazione non è necessaria*, e vi è quindi il **libero uso**, nei seguenti casi: (i) installazione, per proprio uso esclusivo, di reti di comunicazione elettronica per collegamenti nel proprio fondo o in più fondi dello stesso proprietario (e casi simili); (ii) per le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio; (iii) per

⁷⁰ Le licenze individuali di fatto permangono in tema di numerazioni e assegnazione dei diritti d'uso sulle radiofrequenze.

⁷¹ cfr. art. 6 D.P.R. 318/97. In dottrina: “*Il nuovo sistema delle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica*” di M. CLARICH-BOSO-CARETTA, in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, 2002, 685.

⁷² Cfr. ALÌ, *Le autorizzazioni generali*, in “Il codice delle Comunicazioni Elettroniche”, cit., pg. 161. Espressione volta a rilevare la differenza con il precedente regime delle autorizzazioni generali che consentiva l'utilizzo della *fiction iuris* del silenzio assenso.

⁷³ Si rammenti che in ambito comunitario con il termine “*autorizzazione*” non ci si riferisce ad un atto amministrativo, ma ad una disciplina giuridica. Il Legislatore comunitario con tale espressione designa e riassume il regime giuridico di settore della fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, ormai pienamente liberalizzata, applicabile a tutti i tipi di reti o servizi o a specifici tipi di reti o servizi. (cfr. art. 2 par.2 lett a) della Direttiva Autorizzazioni).

gli apparati radioelettrici *solo riceventi*, anche da satellite, per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e protezione.

Quanto poi al contenuto dell'autorizzazione generale e ai diritti connessi, l'art 26 cod. CE dispone che *“Le imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 25 hanno il diritto di: a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico; b) richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti dichiarazioni, per esercitare il diritto di installare infrastrutture, in conformità agli articoli 86, 87 e 88. 2. Allorché tali imprese intendano fornire al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, l'autorizzazione generale dà loro inoltre il diritto di: a) negoziare l'interconnessione con altri fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolari di un'autorizzazione generale, e ove applicabile ottenere l'accesso o l'interconnessione alle reti in qualunque luogo dell'Unione europea, alle condizioni del Capo III del presente Titolo; b) poter essere designate quali fornitori di una o più prestazioni che rientrano negli obblighi di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in una parte di esso, conformemente alle disposizioni del Capo IV del presente Titolo.”*

Dal quadro delineato emerge in modo inequivocabile la netta rottura con il passato: si è infatti passati da un sistema dualista (autorizzazione generale o licenza individuale del 1997) ad uno sistema che prevede, quanto meno in apparenza, un modello tendenzialmente unitario. Si dice *“tendenzialmente unitario”* in quanto, come osservato anche da autorevole dottrina, le licenze individuali, intese come autorizzazioni speciali/individuali, in realtà continuano ad esistere sotto le *“mentite spoglie”* di generici provvedimenti di attribuzione dei diritti d'uso individuali. Tale soluzione sembra plausibile in quanto, pur avendo la Commissione esplicitamente affermato che le licenze individuali sarebbero divenute *“autorizzazioni specifiche”* nel nuovo sistema ⁷⁴, nel testo della Direttiva Autorizzazioni non vi è traccia di questa espressione, con ogni probabilità per rimarcare il mutamento di rotta nella scelta degli strumenti per l'accesso al mercato. **In particolare, si ritiene che le licenze individuali in realtà siano sopravvissute, (anche se in termini più limitati e circoscritti), e debbano essere identificate in quei provvedimenti di rilascio dei diritti d'uso.** Solo in questi casi, infatti, continuano ad esistere dei procedimenti che sfociano nell'adozione di autorizzazione particolari.

⁷⁴ Cfr. *Rewiev* del 1999.

Le innovazioni sono innumerevoli e per un commento analitico si rimanda alla letteratura in materia⁷⁵, ciò che però qui sembra opportuno rilevare è il fatto che tale Codice sembra comunque non aver risolto tutte le incertezze per cui era stato preposto. In primo luogo, si pensi all'obiettivo, propugnato dal Pacchetto Telecom, di tracciare un quadro giuridico comune e coerente con le tendenze della Convergenza nei settori delle telecomunicazioni in senso stretto e della radio televisione. Al riguardo, il Codice ha fallito. Infatti, non solo esclude dal proprio ambito di applicazione gran parte dell'ordinamento del settore radiotelevisivo, che continua a essere disciplinato in corpi normativi paralleli,⁷⁶ ma tiene ferme le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e visivi (la TV), a differenza di quanto caldeggiato dal Legislatore comunitario.

Anche rispetto ai titoli abilitativi si ritiene che l'obiettivo non sia stato raggiunto. Infatti, pur avendo reso, in linea di principio, le autorizzazioni generali la regola e le licenze individuali l'eccezione, come richiesto dalle direttive, poiché l'entrata in vigore del Codice è stata più volte rimandata, si è dovuto prevedere che i titoli abilitativi in materia di reti e TLC ad uso pubblico continuassero ad essere validi fino alla loro naturale scadenza, laddove le direttive invece disponevano chiaramente "*per la scadenza anticipata dei titoli pregressi*".⁷⁷

Inoltre, l'art. 25 comma 1 prevede la possibilità di deroghe giustificate da esigenze di carattere pubblico (difesa e sicurezza dello Stato, Sanità), contravvenendo alla previsione comunitaria di procedure pubbliche trasparenti e non discriminatorie per la concessione dei diritti d'uso delle frequenze. Altro aspetto che suscitata non poche perplessità riguarda il ruolo rivestito dall'AGCOM. Il Codice, pur identificando correttamente nell'AGCOM l'Autorità nazionale di regolamentazione (ANR), indicata nelle Direttive come il soggetto cui spetta il compito di assicurare il pieno rispetto delle nuove regole, attribuisce contestualmente una serie importante di poteri (riconducibili all'attività di regolamentazione delle direttive) al Ministero di settore (MISE). A titolo esemplificativo, si pensi all'art. 25 comma 4, che individua nel Ministero per le Comunicazioni (ora MiSE) il soggetto preposto a ricevere le D.I.A. e a verificarne *ex post* la sussistenza dei requisiti nonché i presupposti delle autorizzazioni, difettando i

⁷⁵ Fra tutti: "*Il codice delle comunicazioni elettroniche*", a cura di M. CLARICH, G. CARTEI, Milano-Giuffrè, 2007.

⁷⁶ Si rimanda al capitolo II.

⁷⁷ Art. 17 della Direttiva Quadro.

quali può disporre il divieto di proseguire nell'attività. E ancora, l'art. 27 affida al Ministero il potere di concedere diritti individuali d'uso.

Sotto altro profilo, il Codice presenta una lacuna ulteriore laddove lascia del tutto invariata la disciplina della nomina dei membri dell'AGCOM, conferendo all'Autorità un aspetto politico-paritetico che mal si concilia con il carattere d'imparzialità e indipendenza dell'Autorità stessa, espressamente richiesto dalle direttive.⁷⁸

Preso atto anche di tali lacunosità, il Codice C.E. del 2003 è stato recentemente aggiornato dal **Decreto legislativo n° 70 del 28 maggio 2012**, finalizzato a recepire, tra l'altro, la Direttiva 2009/140/CE, recante modifiche alla Direttiva 2002/21/CE. In particolare, il provvedimento mira a promuovere: (i) investimenti efficienti e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica⁷⁹; (ii) una gestione efficiente flessibile e coordinata dello Spettro Radio, anche attraverso l'introduzione del Principio di Neutralità Tecnologica e dei Servizi; (iii) rafforzare i diritti degli utenti in materia di trasparenza nei rapporti con i fornitori di servizi, con riferimento, ad esempio alle condizioni definite nei contratti stipulati con essi; (iv) equiparare il più possibile i diritti dei disabili in materia di comunicazioni elettroniche, ad esempio garantendo un accesso equivalente a quello degli altri utenti anche ai servizi pubblici di telefonia vocale tramite la connessione di rete; (v) rafforzare le prescrizioni in tema di sicurezza e riservatezza delle comunicazioni, nonché di protezione dei dati personali, anche attraverso l'introduzione di norme volte a garantire l'informativa verso le Autorità di regolamentazione e, se del caso, verso gli utenti, sulle violazioni della rete perpetrate, ai danni dei dati personali.⁸⁰

⁷⁸ Cfr. G.MORBIDELLI-F.DONATI, La nuova disciplina delle comunicazioni elettroniche, op.cit.

⁷⁹ Cfr. Commento al D.lgs, in <http://www.governo.it/Governo/Provvedimenti/dettaglio.asp?d=6818>, secondo cui: "(...)ad esempio introducendo la possibilità per le autorità nazionali di regolamentazione, di imporre la condivisione di facilities di comunicazione elettronica o di "proprietà", tra cui: edifici ed accesso ad essi, cablaggio negli edifici, antenne, torri, cavidotti, ecc. nonché elementi di rete non attivi".

⁸⁰ Cfr. *Diritto delle comunicazioni elettroniche: telecomunicazioni e televisione dopo la terza riforma comunitaria del 2009* a cura di F. BASSAN, presentazione di C. Calabrò, serie "Diritto delle nuove Tecnologie", Milano-Giuffrè, 2010; R.ZACCARI-A.VALASTRO, "Il diritto dell'informazione e delle comunicazione", Padova-Cedam, 2010.

CAPITOLO II

I SERVIZI MEDIA AUDIOVISIVI

Sommario: 1. Premessa; 2. Inquadramento Storico; 3. Il ruolo della Corte Costituzionale; 4. La spinta comunitaria per l'abbandono del monopolio statale; 5. Le quattro fasi della liberalizzazione; 6. L'adeguamento della normativa nazionale e il TUSMA.

1. Premessa

La natura delle imprese che si occupano di Televisione è molto diversa rispetto a quelle di Comunicazioni Elettroniche. Quest'ultime sono prevalentemente dei fornitori di rete ed, eventualmente, di servizi (*network provider e service provider*), in cui l'attività principale consiste nella gestione della rete di telecomunicazioni ed (eventualmente) nella gestione dei vari servizi che possono essere forniti su di essa (ad esempio il servizio di telefonia). Invece, le imprese di Radiodiffusione sono innanzitutto fornitrici di contenuti, la cui l'attività principale è proprio la distribuzione, e, eventualmente, la produzione di programmi televisivi destinati al grande pubblico.

La prima conseguenza pratica di tale diversità è la necessità di risorse, strutture organizzative e normative differenti. E, infatti, agli esordi il mercato e la normativa di settore rispecchiavano tale necessità. Elemento però che accomuna da sempre i due settori è il monopolio statale cui entrambe sono state assoggettate per i primi decenni, a causa di ragioni politiche ed economiche simili. Da un punto di vista economico il monopolio si giustifica per la dimensione degli investimenti (come per le TLC) e per la supposta scarsità delle frequenze.¹Dal punto di vista politico, i Governi non vogliono lasciare nelle mani di privati, con obiettivi poco controllabili, la disponibilità di un mezzo di comunicazione così potente e diretto.

In Italia, questo assetto si è progressivamente incrinato inizialmente grazie alle decisioni della Corte Costituzionale, che si è spinta fino alla prefigurazione dei contenuti minimi della legislazione ordinaria, e successivamente, per il coordinamento con le direttive emanate dalla Comunità Europea.

¹ Si rammenti che da un punto di vista tecnico, per “**frequenza televisiva**” si intende l'onda elettromagnetica che costituisce il mezzo, il veicolo della trasmissione televisiva. Per una trattazione più approfondita dell'argomento si rimanda ai capitoli seguenti.

Si è venuto quindi a creare un sistema misto (pubblico e privato) a struttura oligopolista, tuttora vigente.²

2. Inquadramento storico

Anche prima del periodo fascista, l'approccio utilizzato è sempre orientato verso il modello pubblicistico, come stabilito dalla **Legge 315 del 1910** che prevede una riserva generale a favore dello Stato, con deroga per i privati che si occupano di sperimentazione e ricerca scientifica.

Durante il periodo fascista si concede all'Unione Radiofonica Italiana (URI - 1924) l'esclusiva, per sei anni, con forti imposizioni sui metodi di gestione e sui programmi da diffondere. In particolare si mette la radio a disposizione del Governo per diffondere notizie di interesse pubblico.

Ma è con il **R.D. 220 del 1927** che si completa il processo di pubblicizzazione: la URI, di proprietà della SIP, diventa l'Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche (EIAR), e viene portata sotto l'ala dell'IRI. Si rafforzano così i poteri di controllo mediante l'istituzione del Comitato Superiore di Vigilanza presso il Ministero delle Comunicazioni. Sempre nello stesso anno, viene rinnovata, per venticinque anni, la concessione all'EIAR con l'obbligo di presentare al Governo (che già nomina 4 membri del CDA) il bilancio e il piano, da doversi autorizzare, delle trasmissioni.

Questo regime giuridico rimane per lungo tempo invariato, tanto che con il D.P.R. 478 del 1947 si conferma il modello precedente, seppur con qualche modifica. La principale innovazione è sicuramente il coinvolgimento del Parlamento nella gestione del mezzo, al punto che viene costituita una commissione parlamentare di vigilanza, per assicurare l'imparzialità politica. Nel 1952 si concede alla RAI l'esclusiva del settore radiotelevisivo.³

In considerazione dell'assetto, non passerà molto tempo prima che emergano i primi dubbi di legittimità costituzionale rispetto all'art. 21 della Costituzione.

²Cfr. GAMBINO, *Dal Monopolio alla liberalizzazione, regolamentazione normativa, asimmetrie nel mercato delle telecomunicazioni*, in *Giur. Comm.*, 1996, I, 5.

³La concessione prevede: la proprietà pubblica della maggioranza assoluta delle azioni RAI; fissa a sei il numero dei membri del CDA con nomina governativa, con obbligo di presenza nel collegio sindacale di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato; relativamente alla programmazione si stabilisce l'obbligo di autorizzazione ministeriale del piano triennale, modificabile solo dal Ministero degli Interni per motivi di ordine pubblico. Si conferma inoltre il doppio regime finanziario mediante il pagamento del canone utenza e la pubblicità non superiore al 5% delle ore di trasmissione.

3. Il ruolo della Corte Costituzionale

I numerosi dubbi di legittimità sono sciolti nel tempo dalla Corte Costituzionale che ha rivestito un ruolo fondamentale per l'abbandono del monopolio statale in Italia e per l'istituzione dell'attuale assetto radiotelevisivo. E' sulla base degli artt. 21, 33, 41 e 43,1 commi, della Costituzione che la Corte Costituzionale affronta il tema del monopolio pubblico della radiotelevisione e della disciplina dell'accesso ai vari canali dell'etere delle radiotelevisioni private.

Vediamo quindi le sentenze più importanti.

La prima è la **n. 59 del 13 luglio 1960**⁴ che trae origine dall'istanza, presentata in data 19 dicembre 1956, dalla Società "*Il Tempo-T.V.*", volta ad ottenere dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni "*l'assenso di massima*" per la realizzazione di un servizio di radiodiffusione televisiva, economicamente basato sui proventi della pubblicità, da attuare nelle Regioni del Lazio, della Campania e della Toscana, con eventuale successiva estensione ad altre regioni. La Società dichiara sia di voler realizzare tale programma provvedendo alla costruzione d'impianti trasmettenti, studi di ripresa e ponti-radio mobili per trasmissioni esterne, sia di volersi conformare alle vigenti norme sulla stampa e sulla materia oggetto di pubblici spettacoli e di voler evitare ogni disturbo alle trasmissioni di altri servizi, assumendo l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni nazionali ed internazionali, legislative e regolamentari, riguardanti le radiocomunicazioni. Proprio al fine di evitare interferenze con le preesistenti stazioni TV italiane dichiara di voler utilizzare le frequenze della gamma UHF rispetto alle VHF normalmente impiegate e proprio per questo chiedeva la riserva a proprio favore dell'uso di "*sei canali TV della banda assegnata alla radiodiffusione, al di sopra del 470 Mc/s, dalla convenzione di Atlantic City, canali da scegliersi opportunamente per garantire la migliore possibile efficienza delle trasmissioni.*" Tale richiesta viene però rigettata a causa della concessione in esclusiva alla RAI-TV dell'esercizio dei «*servizi di radiodiffusione e televisione*». Il diniego viene quindi impugnato nel 1959 davanti al Consiglio di Stato e contestualmente viene sollevata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 168, n° 5 del Codice postale, precisamente con riguardo agli artt. 21, 33, 41 e 43 della Carta costituzionale.

⁴ Cfr. R. FRANCESCHELLI, *Cenno per memoria sul monopolio*, In *Riv. Dir. Ind.*, 1960, II, pag. 305. Nel caso di specie la Corte è stata chiamata a decidere sulla legittimità degli artt. 1 e 168, n. 5 del Codice Postale approvato con R.D. 645/36.

La Corte Costituzionale però, con la citata sentenza n. 59/1960, dichiara non fondate le questioni proposte e fissa quattro principi fondamentali che saranno, in futuro, il fondamento per il superamento del monopolio statale.

Il primo principio enunciato è: *“Non appare arbitrario che il legislatore ravvisi nella diffusione radiotelevisiva i caratteri di attività di "preminente interesse generale" richiesti dall'art. 43 Cost. perché ne sia consentita la sottrazione alla libera iniziativa. Siccome poi, a causa della limitatezza dei "canali" utilizzabili i servizi radiotelevisivi, ove non riservati allo Stato o ad un ente statale, cadrebbero nella disponibilità di uno o pochi soggetti portatori di interessi particolari, può essere giustificata, ai sensi del citato art. 43 Cost., l'avocazione, in via esclusiva, di tali servizi allo Stato, istituzionalmente in grado di esercitarli in condizioni di obbiettività, imparzialità e continuità in tutto il territorio nazionale.”.*

Il secondo principio è: *“La libertà di diffusione del pensiero artistico e scientifico e' tutelata non dall'art. 33 della Costituzione, che riguarda soltanto la libertà dell'arte e della scienza e quella del loro insegnamento, senza occuparsi della loro diffusione, ma dall'art. 21, primo comma, Cost., che genericamente si riferisce alla libertà di diffusione di ogni pensiero, e però necessariamente anche in quelle più elevate espressioni di esso, che sono le creazioni artistiche e scientifiche.”.*

Il terzo principio è: *“Non contrasta con la libertà di diffusione del pensiero, garantita dall'art. 21, primo comma, della Costituzione, la riserva allo Stato di quei mezzi di diffusione del pensiero che, in regime di libera iniziativa, abbiano dato luogo, o siano naturalmente destinati a dar luogo, a situazioni di monopolio o di oligopolio. Rispetto a qualsiasi altro soggetto monopolista, lo Stato monopolista si trova istituzionalmente nelle condizioni di obbiettività e imparzialità più favorevoli per conseguire il superamento delle difficoltà frapposte, dalla naturale limitatezza del mezzo, alla realizzazione del precetto costituzionale volto ad assicurare ai singoli la possibilità di diffondere il pensiero con qualsiasi mezzo. Pertanto, data l'attuale limitatezza di fatto dei canali utilizzabili per la diffusione radiotelevisiva - limitatezza che, in regime di libera iniziativa, determinerebbe necessariamente il monopolio od oligopolio privato del relativo servizio -la riserva di questo allo Stato, e la conseguente esclusione della possibilità, per chi non ne abbia ottenuto concessione dallo Stato, di impiantare ed esercitare servizi del genere (artt. 1 e 168 n. 5 Codice postale: R.D. 27 febbraio 1936, n. 645) non sono incompatibili con l'art. 21, primo comma, della Costituzione.”.*

Il quarto principio è: *“ Lo Stato monopolista di un servizio destinato alla diffusione del*

pensiero ha l'obbligo - in base all'art. 21, primo comma, della Costituzione - di assicurare in condizioni di imparzialità ed obbiettività, mediante l'emanazione di opportune leggi, la possibilità di goderne - naturalmente nei limiti che si impongono per questa come per ogni altra libertà, e nei modi richiesti dalle esigenze tecniche di funzionalità - a chi sia interessato ad avvalersene per la diffusione del pensiero nei vari modi del suo manifestarsi. (Fattispecie relativa alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 168 n. 5 del Codice postale approvato con R.D. 27 febbraio 1936 n. 645, che prevedono la riserva allo Stato dei servizi di radiotelevisione).”.

L'anno successivo, con **sentenza n. 46/1961**, la Corte si pronuncia negando alle Regioni il diritto di porsi al pari dello Stato nella gestione del servizio, in quanto non riconducibili all'art. 43 della Costituzione.

Nell'arco di quindici anni il quadro cambia, soprattutto perché dall'Italia si possono, captare trasmissioni straniere (mediante alcuni accorgimenti), ed è tecnicamente possibile, senza eccessivi costi organizzare alcune trasmissioni televisivi via cavo. Ma non solo, iniziano anche a trasmettere le radio “libere”.⁵ Il Governo per arginare tale prassi decide quindi di approvare il già citato D.P.R. n. 156 del 29 marzo 1973, il cd. **Testo Unico in materia di Comunicazioni** o Nuovo Codice delle Poste Telecomunicazioni, che unifica tutti i mezzi di comunicazione a distanza in una sola categoria (le telecomunicazioni), rendendo illegali i canali privati, e disponendone la disattivazione con un successivo decreto del maggio dello stesso anno. Tutte le emittenti eseguono l'ordine tranne Telebiella, tanto che il 1 giugno 1973 il Governo Andreotti fa oscurare l'emittente.⁶Ma la questione diviene di rilevanza politica nazionale in quanto i repubblicani ritirano, proprio sul tema della riforma della televisione, l'appoggio esterno al Governo Andreotti che si dimette.⁷Nel frattempo, TeleBiella viene denunciata alla Pretura di Biella per violazione dell'art. 178 del Codice Postale. In tale contesto, il Pretore, in qualità di giudice *a quo*, solleva il dubbio di incostituzionalità circa il monopolio statale.

⁵ La prima radio libera sembra essere “Radio libera Partinico” che comincia a trasmettere nel 1970. Nel 1975 le radio libere sono circa 150, nel 1978 saranno oltre 2600. Cfr. FRANCESCHELLI, *Convergenza: la convergenza nelle telecomunicazioni*, V.Franceschelli e E.Tosi (a cura di), in *Il Diritto delle nuove tecnologie*, Milano-Giuffrè, 2009, pg. 61 ss.

⁶ Decreto 9 maggio 1973 il Ministro delle Poste, Giovanni Gioia, dispone la disattivazione dell'impianto di Sacchi, diffidandolo a procedere entro dieci giorni («decreto Gioia»).

⁷ Il segretario del partito repubblicano, Ugo La Malfa protestò per essere stato tenuto all'oscuro del DPR governativo e chiese le dimissioni del ministro Gioia. Non le ottenne e ritirò l'appoggio esterno al governo presieduto da Giulio Andreotti, che fu costretto a dimettersi nel successivo mese di giugno.

Giungiamo così alle **sentenze gemelle del 1974**, ovvero la 225 (il cd. Caso Capodistria)⁸ e la 226 (il c.d. Caso TeleBiella). Le due decisioni, pubblicate nello stesso giorno, 10 luglio 1974, affrontano due aspetti diversi della medesima questione.

La prima sentenza⁹ si esprime sulla legittimità costituzionale di alcune disposizioni del Codice postale e nello specifico l'art. 166, secondo cui *“nessuno può esercitare o eseguire impianti di telecomunicazioni senza aver ottenuto la relativa concessione”*, in relazione a trasmettitori che rilancino, sul territorio italiano trasmissioni provenienti da televisioni estere.

Il Giudice delle Leggi supera però detto principio in relazione all'installazione di ripetitori che consentano la ricezione di trasmissioni televisive estere, affermando: *“(…) che la riserva allo Stato, in quanto trova il suo presupposto nel numero limitato delle bande di trasmissione assegnate all'Italia,¹⁰ non può abbracciare anche attività, come quelle inerenti ai c.d. ripetitori di stazioni trasmettenti estere, che non operano sulle bande anzidette. È evidente che in questo particolare settore, senza apprezzabili ragioni, l'esclusiva statale sbarra la via alla libera circolazione delle idee, compromette un bene essenziale della vita democratica, finisce col realizzare una specie di autarchia nazionale delle fonti di informazione.”*

Nonostante questa apertura, viene però riconfermato il monopolio televisivo pubblico¹¹ a livello nazionale, a condizione che si assicuri che il *“(…) suo esercizio sia preordinato ai due fondamentali obiettivi: a) della realizzazione di trasmissioni che rispondano alle esigenze di offrire al pubblico una gamma di servizi caratterizzata da*

⁸La sentenza, in pratica, ha restituito ai telespettatori la possibilità di ricevere i programmi della Radio Televisione Svizzera Italiana (RTSI) e di Tele Capodistria. Il 5 agosto 1974, all'incirca un mese dopo la pronuncia della sentenza, in Liguria si riceve il primo programma in lingua italiana di Telemontecarlo, di proprietà franco-monegasca.

⁹Riunisce ben sedici giudizi di costituzionalità nati all'interno di processi penali relativi, in gran parte, alla detenzione non denunciata alle autorità ed all'uso privato di apparecchi ricetrasmittenti senza concessione. Alcune cause riguardavano invece l'installazione abusiva di ripetitori per ricevere i programmi televisivi esteri. Nelle ordinanze dei pretori si dubita che: *“ lo sviluppo delle conoscenze tecnico-scientifiche faccia permanere una situazione di scarsità delle frequenze di trasmissione e si ritiene che, per fondare la riserva statale del servizio, non sia lecito equiparare rischio di oligopolio e rischio di monopolio nella libera iniziativa privata. Ma non solo, si sostiene altresì che il regime di monopolio statale nuocerebbe all'utilità generale, lasciando inutilizzata parte delle frequenze, e che lo Stato non sia il miglior garante della diffusione del pensiero imparziale ed obiettiva.”*

¹⁰Le ragioni addotte dalla Corte dal punto di vista “tecnico”, tuttavia, non convincono tutti gli interpreti: CFR. A. PACE – M. MANETTI, *Art. 21 – La libera manifestazione del proprio pensiero*, in G. BRANCA – A. PIZZORUSSO (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Zanichelli – il Foro italiano, Bologna – Roma, 2005, p. 578, in cui si critica l'affermazione in base alla quale i ripetitori di stazioni estere non opererebbero su bande di trasmissione assegnate all'Italia e quindi non comporterebbero problemi legati alla scarsità di frequenze.

¹¹ La ratio è che *“Posto che il monopolio radiotelevisivo statale trova il suo presupposto giustificativo nel numero limitato delle bande di trasmissione assegnate all'Italia (…)”*.

*obiettività e completezza d'informazione, da ampia apertura a tutte le correnti culturali, da imparziale rappresentazione delle idee che si esprimono nella società: b) di favorire e rendere effettivo il diritto di accesso nella misura massima consentita dai mezzi tecnici.”*¹²

La seconda pronuncia (cd. Caso Tele Biella) riguarda invece la possibilità per i privati di trasmettere programmi televisivi via cavo in ambito locale. La Consulta sottolinea come quest'ultimo sistema permetta di realizzare un numero illimitato di canali, a differenza di quanto avviene con la trasmissione via etere. E', infatti, emerso che i mezzi richiesti per la realizzazione di una televisione via cavo a livello nazionale sono ancora troppo dispendiosi e non possono quindi escludere la formazione di situazioni di oligopolio, in caso di mancata riserva dell'attività allo Stato, una rete radiotelevisiva locale presenta invece costi accessibili. In ragione di ciò si ritiene che non sussistano dunque le condizioni per sottoporre a regime di monopolio statale la radiotelevisione via cavo a livello locale. Il Giudice delle Leggi, dunque, conclude per l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 183 e 195 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 nelle parti concernenti i servizi di televisione via cavo, liberalizzandone così l'esercizio, fermo restando che il Legislatore può normare l'installazione e l'esercizio degli impianti. In particolare, prevede la necessità di un'autorizzazione amministrativa per tali attività affinché sia assicurata la tutela degli interessi pubblici.

In sostanza, con le decisioni del 1974, l'Italia si apre alle trasmissioni estere e alla televisione via cavo.

L'incrinarsi però del monopolio è determinato dalla nascita delle già ricordate radio e televisioni “libere” la cui “legittimità” è molto dubbia, al punto che, in dieci diverse Preture, vengono sollevate altrettante questioni di legittimità in relazione al D.P.R. 159/73 (Codice postale e delle telecomunicazioni) e alla Legge 103/75, rubricata “Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva”.

¹² Questa sentenza è altresì di fondamentale importanza in quanto i giudici individuano *le sette «condizioni minime necessarie»* per certificare la conformità alla Costituzione del monopolio statale. In particolare, si richiede che gli organi direttivi della RAI non rappresentino più – nemmeno indirettamente – il Governo ed il controllo sia trasferito di fatto al Parlamento (in quanto espressione della collettività nazionale), che i giornalisti lavorino con rispetto dell'obiettività e della deontologia professionale (e facendo in modo che sia garantito a tutti il diritto di rettifica); soprattutto, la Consulta chiede che i programmi d'informazione siano «ispirati a criteri di imparzialità», che quelli culturali «rispecchino la ricchezza e la molteplicità delle correnti di pensiero» e che possano accedere alla radiotelevisione, in modo imparziale ed al livello massimo possibile, «i gruppi politici, religiosi, culturali nei quali si esprimono le varie ideologie presenti nella società».

La Consulta, riuniti i vari giudizi, con **sentenza n. 202 del 26 luglio 1976**¹³ segnerà la svolta epocale, dichiarando legittimi sia l'installazione che l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva a livello locale. Si permette così ai privati l'ingresso alla fornitura di servizi radio-televisivi via etere a livello locale, sul presupposto che il numero delle frequenze locali è sufficiente per garantire il pluralismo (in contraddizione con la prima sentenza del 1960), purché regolamentato dal regime autorizzatorio. Per la prima volta si giustifica l'esistenza del monopolio statale facendo esclusivo riferimento al solo elemento tecnico della limitatezza delle frequenze disponibili per la diffusione a carattere nazionale, e non più sull'argomento presente nelle precedenti sentenze che facevano riferimento al “*rilevante interesse generale della televisione e la conseguente necessità di garantire l'imparzialità e non discriminazione*”.

Si crea così un vuoto legislativo, all'interno del quale agiscono e si sviluppano le radiotelevisioni private che occupano le scarse e contese frequenze in ambito locale.

Nel perdurare della latitanza del Parlamento, le emittenti private si concentrano sempre di più in un'unica e grande emittente, rispetto alla quale le emittenti locali fungono solo da semplici terminali per il rilancio dei programmi. Questo processo, spinto dalla polarizzazione della risorsa pubblicitaria, si realizza attraverso, per esempio la messa in onda in contemporanea di programmi preregistrati, superando così l'ambito locale, cui la Corte aveva ancorato il “*diritto*” dei privati.

Sorge pertanto un ampio contenzioso che a sua volta dà luogo a un vero e proprio diritto giurisprudenziale.¹⁴

La Corte Costituzionale è quindi chiamata a pronunciarsi nuovamente con la sentenza 148 del 1981¹⁵, ribadendo come la liberalizzazione sia: “*un processo che deve essere regolamentato con apposite norme, in quanto non basta che le frequenze siano sufficienti, ma è necessaria una specifica normativa antitrust per garantire il pluralismo(...). E' necessario considerare l'elemento economico per redistribuire le risorse e per evitare strozzature all'accesso dei privati. A questo punto, oltre al limite tecnico si affianca quello economico.*” La Corte prosegue quindi affermando che la parte rimanente di riserva allo Stato (ovvero la trasmissione su scala nazionale) si giustifica per l'assenza di una normativa idonea a contrastare i fenomeni in atto, anche

¹³ Corte Cost. 26 luglio 1976, n. 202, in *Foro It.*, 1976, I, 2066.

¹⁴ Cfr. FRANCESCHELLI, *Jus praetorium e televisioni private*, in *Riv.dir.ind.*, 1982, II, pag. 59.

¹⁵ Corte cost., 2 luglio 1981, n. 148, Rai-Tv c. Soc. ed. Rizzoli, in *Foro It.*, 1981, I, 2094, con nota di PARDOLESI; in *Giur. Cost.it.*, 1981, I, 1379, con nota di CHIOLA; in *Giust. Civ.*, 1981, I, 2137, con nota di CATALANO MARTINO; in *Rass. Dir. Civ.*, 1981, 1116 con nota di RUSCELLO .

nella raccolta pubblicitaria, e gli effetti negativi sul pluralismo. Dunque la Corte ammonisce il Legislatore, invitandolo a predisporre una normativa *ad hoc*.

Da questo momento, (1981) comincia una gara tra Parlamento, concentrato nella creazione di una normativa *antitrust*, ed emittenti private, impegnate a conquistarsi sul mercato una posizione abbastanza solida da essere difficilmente ridimensionabile anche con l'intervento della legge.

Il Legislatore, preso atto del monito della Corte, approva il D.L. 6 dicembre 1984 n. 807, "*Recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni televisive*", convertito nella L. 4 febbraio 1985 n. 10, che in buona sostanza rinvia ad una futura legge generale sul sistema e nel frattempo preserva lo *status quo*. Il sistema così delineato si articola in tre differenti dimensioni: servizio pubblico, emittenza privata nazionale e locale. Tuttavia non vengono però colmate le lacune dell'emittenza privata. Anzi, proprio in ragione di detto vuoto normativo si assiste ad una corsa da parte di queste, definitivamente ammesse nel settore radiotelevisivo come componenti essenziali del sistema misto, all'impossessamento delle frequenze disponibili e non riservate alla gestione pubblica (cd. *Guerra dell'etere*), venendosi ad instaurare un regime proprietario istituito sulla base di un cd. "**preuso**".¹⁶

La Corte Costituzionale si vede quindi costretta ad intervenire nuovamente con la **sentenza n. 826 del 1988**¹⁷ che introduce: uno sdoppiamento del pluralismo informativo; individua un pluralismo interno (emittenze pubbliche) quale espressione del maggior numero di opinioni, tendenze politiche, ideologiche e culturali, ed un pluralismo esterno (emittenze private) quale presenza attiva del maggior numero possibile di fonti. Ma non solo, la sentenza assolve la legge 10/1985, nonostante la sua potenziale incostituzionalità, in virtù della sua natura transitoria¹⁸, e incita il Legislatore

¹⁶RACUGNO, *Il trasferimento di canale televisivo*, in il Contratto-Silloge in onore di Giorgio Oppo, 1993, pg. 99 ss. La giurisprudenza distingue il diverso ruolo della RAI nell'esecuzione delle trasmissioni su rete nazionale (non suscettibili di tutela possessoria, essendo la situazione soggettiva dell'emittente privata tutelabile, in quanto interesse legittimo, davanti al TAR) rispetto alla messa in onda di trasmissioni della III rete. In tale ultimo caso la Rai agirebbe in forza di semplice autorizzazione, come tale equiparata ai privati anche sotto il profilo della soggezione alla giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria). Cfr. Pretore Rho, ord 15 febbraio 1980, in *Giust. Civ.*, 1980, I, 1164, con nota di PARDOLESI. Si consideri poi che l'improponibilità dell'azione possessoria nei confronti della RAI è stata sancita dalla Cass. SS.UU., 3 dicembre 1984, n. 6324 e successiva 19 febbraio 1982 n. 1051, potendo la tutela dell'emittente privata contro la RAI avvenire solo dinnanzi al TAR.

¹⁷Corte Cost., 14 luglio 1988, n. 826, in Foro It., 1988, I, 2477 con nota di PARDOLESI e in Corriere Giur., 1988, 913 con nota di ESPOSITO.

¹⁸Cfr., Corte Cost., 14 luglio 1988, n. 826, secondo cui "*Stante il carattere provvisorio della disciplina e sempre che essa non abbia ad assumere carattere definitivo in ragione del ritardo nell'approvazione della nuova legge, sono infondate le questioni di legittimità costituzionale degli art. 3, 1°, 2° e 3° comma, e 4, 3° comma bis, d. l. 807/84, convertito, con modificazioni, in l. 10/85, nella parte in cui consentono*

a procedere con una normativa *antitrust*, chiarendo poi il concetto di “*pluralismo*”, inteso come la possibilità di consentire l’ingresso di quante più persone nel mercato. Vengono altresì lanciati cinque moniti rispettivamente in materia di: disciplina dei flussi finanziari; tutela del consumatore sulla quantità di pubblicità e il contenuto della stessa soprattutto a proposito dei minori, intesa come tutela dei valori costituzionali; esigenza di una normativa antitrust fondamentale per governare i complessi intrecci dell’informazione; tutela dell’effettiva autonomia delle emittenti locali, attraverso la disponibilità di frequenze e di risorse pubblicitarie; valutazione dell’evoluzione tecnologica come fenomeno in grado di modificare il mercato dell’informazione.

4. La spinta comunitaria per l’abbandono del monopolio

Diversamente dalle Comunicazioni Elettroniche, l’unica disposizione del Trattato rilevante è l’art. 128, par. 2, in tema di politica culturale. L’idea è, infatti, quella di riservare ai Legislatori nazionali la disciplina del settore. Tuttavia, la sempre più importante valenza commerciale assunta dalle attività radiotelevisive e l’introduzione della tecnologia satellitare, anche a livello europeo, ha fatto sì che l’interesse della Comunità Europea si concentri sempre di più sul settore. L’intento è di comporre da un lato i contrapposti interessi della creazione di un mercato unico europeo dell’audiovisivo; dall’altra, la necessità di ogni Stato membro di salvaguardare il più possibile la peculiarità delle culture nazionali e la rilevanza economica delle industrie audiovisive nazionali.

Stante il crescente interesse delle istituzioni comunitarie al settore, molte norme del Trattato sono state rilette per permetterne l’applicazione al settore audiovisivo, soprattutto grazie alla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Quest’ultima ha, infatti, inquadrato le trasmissioni televisive nel sistema del Trattato come “*servizi*”, con conseguente applicazione degli artt. 59 e ss., richiedendo di conseguenza un’azione di armonizzazione delle legislazioni al fine di facilitarne l’esercizio (artt. 57 e 66). Inoltre, ha ritenuto applicabili alle emittenti televisive, quali “*imprese*”, gli articoli riguardanti il diritto alla concorrenza (artt. 85 ss.) e, in particolare, l’art. 90 che disciplina

per il futuro, e dichiarano non punibile per il passato, l’attività privata di trasmissione televisiva in ambito nazionale o, comunque, ultra locale, in riferimento agli art. 3, 21 e 41 Cost.”

l'applicazione delle regole di concorrenza alle imprese pubbliche o a quelle cui gli stati riconoscono diritti speciali o esclusivi.¹⁹

Un grande passo in avanti è stato fatto dal Trattato di Maastricht che ha introdotto nel testo del Trattato istitutivo (all'art. 3B) il “*principio di sussidiarietà*”.²⁰ In ragione di ciò, l'intervento della Comunità in materie di competenza concorrente (e quindi il settore televisivo), è ora ammissibile, ma a condizione che si riconosca l'insufficienza dell'intervento statale e che si ritenga necessaria, perché più efficace, l'azione comunitaria.

In concreto, l'intervento comunitario nel settore dell'audiovisivo si sostanzia nell'emanazione di direttive finalizzate all'armonizzazione delle legislazioni statali, che trovano il loro fondamento nel combinato disposto dell'art. 57, par. 2, del Trattato, che prevede la competenza comunitaria ad emanare direttive destinate all'armonizzazione delle legislazioni statali relative «*all'accesso alle attività non salariate e all'esercizio di queste*», e dell'art. 66, che estende l'applicabilità dell'articolo 57 in materia di circolazione dei servizi.

5. Le quattro fasi del processo di Liberalizzazione

Come per le Comunicazioni Elettroniche, è ormai prassi diffusa suddividere la liberalizzazione del settore dei Servizi Media Audiovisivi in quattro fasi, che quindi qui riproponiamo.

La prima fase (periodo tra le due guerre) si caratterizza per il monopolio pubblico, vigente in tutta Europa, giustificato per esigenze sia tecniche,²¹ nonché per motivi attinenti alla natura stessa del mezzo. Tutti Governi hanno ben percepito come la Radio e la Tv siano potentissimi mezzi di persuasione, mediante i quali è possibile legittimare gli assetti politici esistenti²². In tutta Europa si crea quindi la medesima situazione di monopolio pubblico e le prime leggi emanate riguardano essenzialmente la regolazione della posizione dei ripetitori e la giusta ripartizione delle frequenze.²³

¹⁹ Cfr. Cort.Giust. (Sen. Debauxe), 18 marzo 1980, causa 52/79, in *Raccolta* 1980, 833 ss.

²⁰ La Comunità interviene nei settori in cui non è titolare di competenza esclusiva «*se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono, dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario*».

²¹ Vedi le TLC.

²² Vedi i discorsi radio/tv di Mussolini e Hitler.

²³ Esattamente come avvenuto per i servizi telefonici.

La seconda fase (anni '70 e '80) si caratterizza per le prime riforme dovute ai dibattiti scientifici e politici tipici del periodo. Si prende, infatti, coscienza rispettivamente dell'aumento di precisione degli strumenti trasmettenti, cui consegue un incremento di frequenze utilizzabili; e dell'inquadramento dell'attività radio-televisiva nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost.

Con l'inizio degli anni '80 si avvia **la terza fase**, *cd. fase mista*, che si trova a dover fronteggiare una realtà poliedrica a causa delle continue innovazioni tecnologiche (reti via cavo, via satellite, televisione diretta etc.); nonché della crescente pressione, esercitata dal mondo imprenditoriale e pubblicitario, per la liberalizzazione e privatizzazione dell'attività radiotelevisiva.²⁴

In ambito normativo, conformatevi a quanto accaduto per le TLC in senso stretto, l'emblema di questa terza fase è il passaggio da un regime concessorio ad uno autorizzatorio. Mentre, da un punto di vista tecnico, il punto di svolta è l'avvento delle reti via cavo che aumentano la disponibilità di frequenze utilizzabili, facendo così venir meno una delle ragioni che ha giustificato il monopolio pubblico (la scarsità dello Spettro). In considerazione quindi della maggiore disponibilità di frequenze, da un lato, e del nuovo regime autorizzatorio, dall'altro, diventa più agevole per le nuove imprese private affacciarsi in questo mercato.

Se la spinta verso la privatizzazione rappresenta la nota comune di questa terza fase, va anche rilevato come ad essa si accompagni l'introduzione di specifiche normative *antitrust*. In questo settore la Legislazione europea pare ispirarsi ad un modello comune basato sulla definizione di “*soglie*” massime di concentrazione non superabili (che rappresentano le c.d. “*posizioni dominanti*”), nonché su di una serie di obblighi di trasparenza delle vicende societarie delle imprese operanti nel settore. Nasce così un sistema misto pubblico privato, nel quale il soggetto pubblico tende a mantenere una posizione di preminenza. Sempre in questo periodo non solo nascono le prime Autorità poste a garanzia e controllo del settore, il più delle volte gestite dai Governi²⁵, ma viene approvata la prima direttiva fondamentale per il settore, la n. 89/522/CE **cd. Televisione senza frontiere**, che fissa il quadro normativo di riferimento per l'attuazione del principio della “*libera fornitura di servizi televisivi*” nella Comunità Europea e per la

²⁴ Si rammenti che per la prima volta in Europa è una legge inglese del 1954 ad affiancare all'Ente pubblico radio televisivo, (la BBC), un altro ente, anch'esso pubblico, ma con il compito di diffondere i programmi radiotelevisivi prodotti da società private e finanziati con la pubblicità commerciale. Da allora, dovranno passare trent'anni prima che soluzioni simili vengano adottate nel continente europeo.

²⁵ In Francia viene creata un'autorità Parlamentare apposita. In GB viene istituita l'OFTEL.

promozione e lo sviluppo di un mercato e di un'industria Europea del *broadcasting*²⁶ e delle attività connesse. Questa direttiva, che intende incidere il meno possibile sulle discipline nazionali attraverso la rimozione degli ostacoli effettivi alla libera circolazione delle trasmissioni dovuti alla disparità tra le legislazioni nazionali,²⁷ in attuazione del principio del “*mutuo riconoscimento*”, elimina il controllo successivo da parte del paese di ricezione delle trasmissioni televisive transfrontaliere. Gli Stati devono quindi assicurare la libertà di ricezioni delle trasmissioni via etere o via satellite e non ostacolare la trasmissione (integrale e simultanea) via etere o via cavo di programmi provenienti da un altro Stato membro per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla direttiva. La ritrasmissione non può essere oggetto di procedure di autorizzazione e può essere sospesa dallo Stato di ricezione solo per motivi riguardanti la tutela dei minori ed a condizione del rispetto della procedura prevista dallo stesso par. 2 dell'art.2. Occorre osservare, infine che la direttiva permette di conservare o introdurre nelle proprie legislazioni delle regole più rigorose o particolareggiate per tutti i settori disciplinati (art. 3) così come delle regole *diverse* in tema di interruzioni e di limiti massimi di messaggi pubblicitari (art. 20). Tali deroghe, tuttavia, possono riguardare solo la disciplina delle emittenti soggette alla giurisdizione dello Stato e non a quelle provenienti da un altro Stato.

Con l'avvento del **Digitale Terrestre** e delle altre nuove tecnologie sorgono ulteriori e nuove problematiche, soprattutto in tema di gestione dello Spettro a livello europeo, e di regolamentazione dei nuovi “*fornitori di contenuti*”.

Inizia così **la quarta fase**.

Il 15 dicembre 2003 la Commissione Europea pubblica le conclusioni in una comunicazione intitolata “*Il futuro della politica europea in materia di regolamentazione audiovisiva*”, che hanno condotto il Parlamento Europeo a valutare i Legislatori nazionali, ed in particolare quello italiano, come inadempienti rispetto ai principi informativi formulati della Direttiva TV senza frontiere. Il 22 aprile 2004 viene

²⁶ Corrispondente all'espressione italiana: radioaudizione circolare oppure radiodiffusione circolare. Con tale termine si intende la trasmissione di informazioni da un sistema trasmittente ad un insieme di sistemi riceventi non definito a priori. L'esempio più classico è costituito da un trasmettitore radio di grande potenza e da un gran numero di ricevitori montati nelle automobili o nelle case. In questo caso, tutti i ricevitori situati nell'area di copertura del trasmettitore riceveranno il segnale, e il trasmettitore non potrà sapere esattamente con chi ha comunicato. Nel mondo della radio e nella televisione, il termine *broadcasting* indica anche il livello di qualità richiesto per trasmissioni commerciali a grande diffusione, e gli strumenti professionali utilizzati per ottenerlo.

²⁷ L'unica normativa applicabile sarà, quindi, quella dello Stato sotto la cui giurisdizione opera l'emittente televisiva (art. 2 par. 1)

emanata quindi la risoluzione n. 65²⁸ che esprime la forte preoccupazione che in Europa non vengano garantite le naturali esigenze di un pluralismo informativo. Preminente è l'esigenza di tenere in considerazione l'impatto dei cambiamenti strutturali nella diffusione e nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e delle innovazioni tecnologiche sui modelli d'attività, e in particolare sul finanziamento della radiodiffusione commerciale e di garantire condizioni ottimali di concorrenza. Dopo un lungo iter, nel maggio 2007 viene approvata la direttiva n. **2007/65/CE cd. Servizi di Media Audiovisivi**, il cui obiettivo è appunto quello di istituire un quadro moderno, flessibile e semplificato per i contenuti audiovisivi, basandosi su una nuova definizione dei "servizi di media audiovisivi", svincolata dalle tecniche di trasmissione.²⁹ Infatti, come si legge al considerando 1.: *"l'originaria direttiva dell'89 coordina già determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, ma, le nuove tecnologie di trasmissione di servizi di media audiovisivi rendono necessario un adattamento del quadro normativo al fine di tenere conto dell'impatto dei cambiamenti strutturali, della diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e delle innovazioni tecnologiche sui modelli d'attività."* Ma vi è più, come affermato al considerando n. 7: *"il quadro giuridico che disciplina gli emergenti servizi di media audiovisivi a richiesta è tale da mettere le imprese europee di servizi di media audiovisivi in una situazione d'incertezza giuridica e da creare disparità di condizioni. È pertanto necessario, per evitare distorsioni della concorrenza, rafforzare la certezza del diritto, contribuire al completamento del mercato interno e facilitare la realizzazione di uno spazio unico dell'informazione, applicare almeno un complesso minimo di norme coordinate a tutti i servizi di media audiovisivi, sia ai servizi di radiodiffusione televisiva (cioè, ai servizi di media audiovisivi lineari) che ai servizi di media audiovisivi a richiesta (cioè, ai servizi di media audiovisivi non lineari)."*

La prima fondamentale innovazione è quindi la distinzione tra "servizi lineari", che designano i servizi di televisione tradizionale (internet, la telefonia mobile) ricevuti passivamente, e "servizi non lineari", cioè i servizi di televisione a richiesta che i telespettatori scelgono di vedere (servizi di video *on demand*, ad esempio).

²⁸ Risoluzione del Parlamento europeo sui rischi di violazione, nell'UE e particolarmente in Italia, della libertà di espressione e di informazione (articolo 11, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali) (2003/2237(INI)).

²⁹Cfr. MASTORIANNI, *La direttiva sui servizi media audiovisivi*, Torino, 2009.

6. L'adeguamento della normativa nazionale e il TUSMA

Oltre alle sentenze della Corte Costituzionale, lo stimolo per uno sviluppo del settore è dato appunto dalle citate direttive.

La prima è sicuramente **la direttiva CE 552 del 1989**, da cui ne è derivata l'approvazione della **Cd. Legge Mammi n. 223/90**, anche detta Prima Legge di Sistema, che si fonda su cinque assi: i *“principi comuni”*, quali il pluralismo, correttezza, imparzialità, sono i principi fondanti del sistema radiotv a cui devono assoggettarsi sia i soggetti pubblici che i privati; il *“regime concessorio”*, basato sul piano di ripartizione e assegnazione delle frequenze con la previsione di massimo tre concessioni per ciascun privato³⁰; *“una disciplina antitrust”*³¹; la creazione di *“Autorità garante per la radiotelevisione”*, il cd. Garante per la radiodiffusione e l'editoria.³²

Successivamente, vi sarà l'approvazione della già citata **Legge Maccanico n. 249/97**, la cd. Seconda Legge di Sistema, che ha avuto il merito di istituire l'AGCOM in luogo dell'originario Garante,³³ e a cui vengono affidati una serie di compiti, tra cui quello di esprimere il parere al Ministero delle comunicazioni sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del Ministro delle Comunicazioni; di elaborare i piani di assegnazione delle frequenze; di definire le misure di sicurezza

³⁰Nello specifico, la ripartizione delle frequenze prevedeva che il 30% delle frequenze locali andasse alla TV, il 70% alla radio. Sono indicati alcuni requisiti positivi per il rilascio delle frequenze (soprattutto in termini di capitali) e requisiti negativi. I criteri per il rilascio delle concessioni si basano sul potere economico del richiedente, la natura dei progetti tecnici, la qualità della programmazione prevista e l'imposizione di un 20% della programmazione da destinarsi a informazione locale e 50% di programmi autoprodotti. Tra gli obblighi previsti per i privati c'è da dire che molti sono comuni a quelli dell'emittente pubblica, tra cui: l'obbligo di iscrizione al Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive; quello di favorire le pari opportunità, di rispettare le leggi in materia di contenuti e durata pubblicitari; di trasmettere messaggi istituzionali gratuitamente; di non trasmettere messaggi subliminali e cose che potrebbero turbare i minori. La legge stabilisce un tetto massimo di introiti pubblicitari e un numero minimo di ore di trasmissione. Specificatamente per il servizio pubblico questo deve trasmettere messaggi di utilità sociale, mentre i soggetti privati devono garantire un numero minimo di ore di trasmissione e devono pagare un canone per l'esercizio della concessione. Cfr. O.GRANDINETTI, *TV: dalla L. Maccanico verso il digitale*, in *Giorn.dir.ammin.*, 2002, n.3, pg. 246 ss.

³¹Facendo riferimento alle concessioni televisive e radiofoniche, è previsto che a livello nazionale ogni soggetto possa detenere al massimo il 25% delle reti e non più di tre concessioni. Mentre, a livello locale, un soggetto può essere titolare di una sola concessione per bacino di utenza o al massimo tre concessioni per diversi bacini di utenza anche se contigui. C'è il divieto di essere titolare di una concessione di livello nazionale e di una locale. Cfr. O.GRANDINETTI, *TV: dalla L. Maccanico verso il digitale*, in *Giorn.dir.ammin.*, 2002, n.3, pg. 246 ss.

³²Con poteri di consulta, di proposta (nella disciplina delle sponsorizzazioni), regolamentari (in ordine al consiglio degli utenti), di controllo (tenuta del registro delle imprese radiotelevisive cui si devono per obbligo iscrivere le imprese, esame dei bilanci societari, attività istruttoria ed ispettiva tesa ad assicurare il rispetto degli obblighi di legge), e sanzionatori (dalla diffida alla multa, alla sospensione da uno a dieci giorni fino ad arrivare alla richiesta di revoca della concessione).

³³Cfr. O.GRANDINETTI, *TV: dalla L. Maccanico verso il digitale*, in *Giorn.dir.ammin.*, 2002, n.3, pg. 246 ss.

delle comunicazioni e promuovere gli interventi per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche; di curare la tenuta del ROC al quale si devono iscrivere i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione.

Mentre la parte istitutiva dell'*Autority* trova un'effettiva attuazione, tutto ciò che riguarda la gestione dello Spettro viene estremamente ostacolato, tant'è che, dopo innumerevoli sollecitazioni da parte sia dell'Unione Europea, che della Corte Costituzionale, ed infine anche dal Presidente della Repubblica,³⁴ è stata elaborata la cd. Terza Legge di Sistema, **la Legge Gasparri**. A discapito delle aspettative, il testo presta da subito il fianco ad aspre critiche³⁵, soprattutto per la mancata riconduzione ad un unico quadro normativo, tanto del settore delle telecomunicazioni quanto di quello della radiotelevisione. La soluzione scelta è infatti la previsione di due distinti *corpora* (Codice delle comunicazioni elettroniche da un lato e Testo Unico dall'altro), che chiaramente inducono a disarmonie ed incoerenze inutili. Ma non solo, vi sono anche evidenti contrasti rispetto ai Principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità sanciti dalle direttive comunitarie in tema di Spettro e solo parzialmente recepiti.

A causa quindi di tali criticità, il Presidente della Repubblica, in sede di promulgazione, ha rinviato alle Camere il testo per un riesame, indicando quattro punti che richiedevano un'urgente revisione, quali: l'eccessiva lunghezza del periodo (12 mesi) in cui l'Autorità era chiamata ad effettuare la verifica dell'effettivo ampliamento dell'offerta di programmi in tecnica digitale; la mancanza di adeguati poteri di intervento in caso di esito negativo della verifica da parte dell'Autorità; l'eccessiva ampiezza del SIC, tale da aumentare ulteriormente le posizioni dominanti esistenti; l'eccessiva concentrazione della risorsa pubblicitaria nella comunicazione radiotelevisiva a scapito di altri mezzi di

³⁴Messaggio Presidenziale del 23 luglio 2002,

su:<http://www.quirinale.it/qrnw/statico/expresidenti/Ciampi/dinamico/discorso.asp?id=20101>

Per alcuni commenti sul testo, si rimanda al sito www.forumcostituzionale.it e, in particolare, ad A. CHIMENTI, *Il rinvio delle legge "Gasparri": un nuovo testo gravato da un vecchio vizio*; M.C. GRISOLIA, *Alcune osservazioni sul recente rinvio del Capo dello Stato della "legge Gasparri"* e F. BIONDI, *Legge "Gasparri" e rinvio presidenziale: un messaggio "sibillino" e un legislatore "furbo"*.

³⁵Nella Risoluzione sui rischi di violazione, nell'UE e particolarmente in Italia, della libertà di espressione e di informazione (art. 11, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali (2003/2237 (INI)), 22 aprile 2004, P5 TA(2004)0373, il Parlamento europeo sottolinea "la sua profonda preoccupazione circa la non applicazione della legge (Maccanico n.d.r.) e la non esecuzione delle sentenze della Corte costituzionale, in violazione del principio di legalità e dello Stato di diritto, nonché circa l'incapacità di riformare il settore audiovisivo, in conseguenza delle quali da decenni risulta considerevolmente indebolito il diritto dei cittadini a un'informazione pluralistica, diritto riconosciuto anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea".

comunicazione e della stampa in particolare.

Ebbene, nonostante queste osservazioni, e avendo recepito solo in modo confuso il primo monito del messaggio presidenziale, la Legge n. 112/04 cd. Gasparri viene approvata.³⁶

Data la non omogeneità del testo approvato, è inevitabile che il settore lamenti delle carenze di regolamentazione. Ed infatti avendo preso atto della situazione critica, viene delegato il Governo affinché adotti un nuovo Testo Unico. Viene così approvato, mediante il D.Lgs. 177/05, **il Testo Unico della Radiotelevisione**³⁷, in cui peraltro viene fatta confluire buona parte della Legge Gasparri.

Il contenuto del Testo Unico si compone di “principi generali”, che uniformano l'assetto del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale, e lo adeguano all'introduzione della tecnologia digitale ed al processo di Convergenza e “disposizioni legislative vigenti in materia radiotelevisiva”, opportunamente integrate, modificate e, ove necessario, abrogate, al fine di assicurarne una migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed alle Comunità europee.³⁸

In Testo Unico del 2005, con D.Lgs. 44/10, **cd. Decreto Romani**³⁹ è stato oggetto poi di ulteriore ampliamento ed aggiornamento, dando così origine al vigente **Testo Unico dei Servizi Media Audiovisivi e radiofonici (TUSMA)**, in attuazione della citata direttiva 2007/65/CE. Preceduto da una “*dibattuta*” fase di consultazione, a cui hanno partecipato le associazioni del settore radiotelevisivo nazionale e locale, anche per le tecnologie innovative, operatori del settore comunicazioni elettroniche, associazioni degli utenti/consumatori, rappresentanti del settore editoriale, cinematografico, pubblicitario e produttivo connesso, il nuovo TUSMA si fonda su due principi fondamentali: la qualificazione dell'attività televisiva come “*attività di servizi*” (servizi

³⁶BIONDI, *Legge Gasparri e rinvio presidenziale: un messaggio sibillino e un legislatore furbo, paper*, in Forum di *Quaderni Costituzionali*, maggio 2004, www.forumcostituzionale.it.

³⁷ Cfr. A.FRIGNANI, E.PODDIGHE, V.ZENO-ZENCOVICH, *T.U. radiotelevisione*, Milano-Giuffrè 2006;

³⁸ Degno di nota è poi il successivo disegno di legge, cd. progetto Gentiloni del 2006, che, strutturato in pochi articoli, sarebbe stato diretto a guidare il sistema televisivo nella fase di transizione dalla tecnologia analogica a quella digitale. Tale disegno di legge non è poi giunto a compimento essendo caduta la legislatura di riferimento (Governo Prodi)

Cfr. A. CHIMENTI, *L'ordinamento radio televisivo italiano*, Torino- Giappichelli, 2007;

³⁹ Vedi amplius: V. ZENO-ZENCOVICH, *La nuova televisione Europea. Commento al Decreto Romani*, ed. Maggioli, 2010; O.GRANDINETTI, *Il Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*, in *Gior.dir.Amm.*, n.2/2011, pg. 121.

di media audiovisivi appunto), e l'equiparazione dell'"attività" indipendentemente dalle piattaforme che veicolano tali servizi, prendendo quindi atto che le reti di comunicazione elettronica possono riprodurre messaggi digitali di ogni genere e che alcuni di questi possono qualificarsi come "servizi media audiovisivi". Ciò che quindi ora rileva non è più la piattaforma trasmissiva (satellitare, via cavo, via etere, fissa, mobile) ma il modo con il quale questi servizi vengono erogati al fine di una corretta qualificazione.

Si chiarisce altresì che il regime dell'autorizzazione generale per i servizi a richiesta (diversi dalla televisione tradizionale, con palinsesto predefinito) non comporta in alcun modo una valutazione preventiva sui contenuti diffusi, ma solo la necessità di una mera individuazione del soggetto richiedente.

È poi prevista una sinergia tra l'AGCOM, che predispone un piano di numerazione con criteri di salvaguardia in favore dell'emittenza locale, e il MiSE che, in sede operativa, assegna i rispettivi numeri ai "fornitori di contenuti televisivi", con potere di sospensione fino alla revoca dell'autorizzazione in caso di inosservanza. Viene prescritto ai "fornitori di servizi" l'obbligo di rispettare i diritti d'autore e i diritti connessi; nonché vengono reintrodotti gli obblighi di programmazione per tutti gli operatori (compresa *la pay-tv*). E' altresì imposto, nel termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, al MiSE e all'AGCOM di provvedere all'allineamento dei titoli abilitativi rilasciati a suo tempo in forza delle delibere dell'AGCOM nelle comunicazioni 15 novembre 2001 n. 435/01/CONS, incidendo quindi direttamente sul sistema di distribuzione delle frequenze televisive.⁴⁰

⁴⁰ Cfr. F.BASSAN, *Diritto delle comunicazioni elettroniche: telecomunicazioni e televisione dopo la terza riforma comunitaria del 2009*, serie "Diritto delle nuove Tecnologie", Milano- Giuffrè, 2010; R.ZACCARI-A.VALASTRO " *Il diritto dell'informazione e delle comunicazioni*, Padova-Cedam, 2010; V. ZENO ZENCOVICH, *La nuova televisione europea. Commento al Decreto Romani*, Maggioli ed., 2010. Si rinvia al cap. 6 in tema di frequenze.

CAPITOLO III

LA CONVERGENZA DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE E DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sommario: 1. Che cosa si intende per Convergenza Multimediale? 2. Le scoperte tecnologiche e le tappe fondamentali; 3. La Convergenza e i suoi molteplici effetti; 3.a. Gli effetti sull'economia: la Convergenza Economica e il Nuovo Mercato Integrato delle TLC; 3.b. Gli effetti giuridici: il cd. Diritto della Convergenza e la regolamentazione tecnologica neutrale; 4. Gli organismi della Convergenza; 5. Gli attori principali del Nuovo Mercato Integrato delle TLC; 6. L'AGCOM; 7. Il MiSE; 8. L'intreccio di competenze tra AGCOM e MiSE; 8.a. La "parziale" ridefinizione delle competenze tra MiSE e AGCOM; 9. (Segue)...l'AGCM; 10. Alcune riflessioni....

1. Che cosa si intende per Convergenza Multimediale?

Abbiamo visto come oggi con il termine Convergenza¹ si definiscano " *le numerose modalità con cui un insieme sempre più vasto di persone possono accedere oggi a servizi e applicazioni di Comunicazione avanzata.*"²

¹ Per una più ampia panoramica del concetto di Convergenza si veda: E.NOAM, *Convergence: Theory and reality*, relazione tenuta in data 22/10/2001 in occasione del Seminario di studio "Convergenza Tecnologica e Società dell'informazione" presso l'Università di Napoli Federico II; OECD, *The Implications of Convergence for Regulation of Electronic Communications*, DSTI/ICCP/TISP(2003)5/FINAL, 2004, in www.oecd.org/dataoecd/56/24/32983964.pdf; e Id., *Convergence between Communications Technologies e Telecommunications and Broadcasting. Convergence or Collision?*, rispettivamente Information Computer Communications Policy series nn. 28 e 29, Parigi, 1992, il secondo in <http://www.oecd.org/dataoecd/56/56/1909456.pdf>. L.G. RADICATI DI BROZOLO, *Il nuovo quadro delle comunicazioni elettroniche. Convergenza, concorrenza, regolazione e asimmetria*, in *Mercato concorrenza e Regole*, 2002, 561 ss.; MORBIDELLI-DONATI, *comunicazioni: verso il diritto della convergenza?*, collana Cesifin n. 14, Torino, 2003; SCAGLIONI-SFARDINI, *multi tv: l'esperienza televisiva nell'età della convergenza*, Roma 2008; CASTALDO, DA EMPOLI, NICITA, *La tripla convergenza: Innovazione, regolazione e concorrenza nelle comunicazioni elettroniche*, Roma, 2008; FRANCESCHELLI-TOSI, *Convergenza: la convergenza nelle telecomunicazioni*, serie Il Diritto delle Nuove Tecnologie, Milano, 2009. Vedi: *The Jones Telecommunications And Multimedia Encyclopedia*, per una definizione della Convergenza nelle comunicazioni e tra le telecomunicazioni e la televisione disponibile su Internet <http://digitalcentury.com/encyclo/update/index.html>; STAZI, *La convergenza dei mercati e dei servizi: profili macroeconomici e settoriali*, relazione tenuta in data 23/10/2001 in occasione del Seminario di studio "Convergenza Tecnologica e Società dell'Informazione", organizzato dall'Autorità delle Garanzie nelle Comunicazioni presso Capri-Napoli, in <http://www.AGCOM.it>; VIOLA, *Regolamentazione della convergenza*, relazione tenuta in data 16/10/2002 in occasione del Seminario di studio "L'evoluzione della regolamentazione comunitaria nel settore delle comunicazioni", organizzato dall'AGCOM presso Capri-Napoli in <http://www.AGCOM.it>; DONATI, *Il libro verde sulla convergenza e*

Ma quando e come nasce la Convergenza?

La prima volta che viene definita ufficialmente è il 1997, quando la Commissione Europea pubblica il Libro Verde sulla Convergenza³, da cui si evince come tale fenomeno consiste nella “(...) capacità di differenti piattaforme di rete di gestire servizi di tipo fondamentale simile, o come l’unificazione di apparecchiature di largo consumo (ad esempio il telefono, televisione e computer).” cd. **Convergenza Multimediale**.

Di tale concetto però, vi è già un primo accenno nel precedente Libro Verde del 1987⁴, ritenuto la base di partenza per la liberalizzazione, avente ad oggetto la trattazione delle tematiche relative allo sviluppo del mercato comune dei servizi ed apparati. In tale occasione, infatti, si afferma che per sfruttare le nuove potenzialità offerte dalla **Convergenza Multimediale** occorre superare il monopolio vigente in quasi tutti gli Stati membri, allo scopo appunto di favorire un mercato unico e concorrenziale.

Ebbene, il modello del 1997 nasce dall’incalzante esigenza di adeguare la pregressa disciplina, basata sulla netta distinzione tra “Diritto della Radiodiffusione” e “Diritto delle TLC in senso stretto” e non più corrispondente alla possibilità, venutasi a creare, di “trasportare” il medesimo servizio attraverso qualsiasi rete di trasmissione (sia essa

il nuovo approccio regolamentare della Commissione nell’era dei servizi, relazione tenuta in data 15/10/2002.

² Cfr. CICCOTTI, *La convergenza tecnologia*, in “Comunicazioni: verso il diritto della convergenza?” a cura di G. Morbidelli e F. Donati, collana quaderni Cesifin n. 14, Torino-Giappichelli, 2003, p. 3.

³ COM (97) 623 def. 3 dicembre 1997, LIBRO VERDE, “Convergenza tra i settori delle telecomunicazioni, dell’audiovisivo e delle tecnologie dell’informazione e sulle implicazioni normative. Verso un approccio alla società di informazione”, si continua poi precisando che “La seconda definizione è quella più frequentemente citata dalla stampa popolare: i consumatori ne comprendono facilmente il senso e inoltre riflette la più generale battaglia per il controllo dei futuri mercati attualmente in corso tra le industrie del computer, delle telecomunicazioni e delle emissioni radiotelevisive. Anche se colpisce la fantasia popolare, l’unificazione delle apparecchiature di largo consumo è però per il momento molto meno reale della convergenza delle reti: gli operatori di telecomunicazioni cominciano a distribuire (anche se solo su base sperimentale) programmi audiovisivi attraverso le loro reti e sono adesso tra i leader nella fornitura di accesso a Internet e alle infrastrutture dorsali. Le emittenti offrono già da qualche anno servizi di dati sulle loro reti e miglioreranno i servizi nel corso dei prossimi 12- 18 mesi grazie all’emissione digitale dei programmi radiofonici e televisivi e all’offerta di opzioni interattive. Gli operatori di reti via cavo non si limitano alla tradizionale diffusione dei programmi televisivi ma propongono anche un’ampia gamma di servizi di telecomunicazioni (inclusa, in alcuni Stati membri, la telefonia vocale) e cominciano a offrire modem per collegamenti via cavo che permettono un accesso a Internet a velocità più elevata. Le tecnologie audio e video non si limitano alla fornitura di servizi al pubblico, ma cominciano ad essere usate nelle reti aziendali “Intranet” come ulteriore possibilità di distribuzione delle informazioni in tempo reale. Applicazioni di questo tipo cominciano ad apparire anche in siti Web destinati a utenze mirate.(...)” testo integrale disponibile in http://europa.eu/documentation/official-docs/green-papers/index_it.htm, visibile il 19 gennaio 2012.

⁴ Cfr. LIBRO VERDE del 1987, COM (87) 290 def. 30 giugno 1987, *Libro Verde sullo sviluppo del mercato comune dei servizi ed apparati di telecomunicazioni*, In http://europa.eu/documentation/official-docs/green-papers/index_it.htm#before, visibile il 19 gennaio 2012. Nella Direttiva Quadro del 2002, al considerando n. 5, si definisce poi Convergenza come “esigenza di assoggettare tutte le reti di trasmissione e i servizi correlati ad un unico quadro normativo limitatamente alla disciplina del mezzo.”.

cavo, etere, reti di telecomunicazioni fisse o mobili). E' quindi necessario costruire una nuova normativa che si riferisca ai generici concetti di "reti" e "servizi".

La Commissione quindi con il Libro Verde del 1997 getta le basi per un nuovo *Diritto della Convergenza*⁵, i cui principi cardine sono la semplificazione dei pregressi sistemi normativi, troppo variegati e distanti tra loro, tali da rappresentare un'automatica barriera allo sviluppo di un libero mercato per gli operatori che tentano di agire trasversalmente nei settori interessati dalla Convergenza⁶; il passaggio da un regime concessorio ad uno basato sull' autorizzazione e, solo in casi eccezionali, su licenze/provvedimenti di diritti d'uso ⁷.

In Italia invece, il primo ad esprimersi sul tema è il Presidente della Repubblica Ciampi che, avendo preso coscienza dell'importanza di questo fenomeno, mediante il discorso tenuto nel Luglio del 2002, ha espresso il dovere dello Stato italiano di adoperarsi nei confronti della Convergenza. Il Presidente, sollecitando gli Organi istituzionali affinché provvedano al riguardo, detta una serie di obiettivi essenziali da raggiungere, quali: *"la necessità di una specificazione normativa - tenendo conto delle variazioni introdotte dalle innovazioni tecnologiche in continua evoluzione e dei principi contenuti nella legislazione vigente e nella giurisprudenza della Corte Costituzionale; attuazione delle Direttive comunitarie che l'Italia dovrà recepire entro il luglio del 2003; - definizione di un quadro normativo per l'attivazione della competenza concorrente delle Regioni nel settore delle comunicazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 117 del nuovo Titolo*

⁵ MORBIDELLI-DONATI, *Comunicazioni: verso il diritto della convergenza?*, Collana Cesifin n. 14, Torino, 2003; FRANCESCHELLI-TOSI, *Convergenza: la convergenza nelle telecomunicazioni*, serie Il Diritto delle Nuove Tecnologie, Milano, 2009.

⁶ ZACCARIA, *La risposta normativa all'evoluzione tecnologica, in informazione e telecomunicazioni*, in Trattato di Diritto Amministrativo, diretto da Santaniello, Vol.XXVIII, Padova, 1999, 251.

⁷ Cfr. LIBRO VERDE DEL 1997: "(...) In meno di dieci anni il settore europeo delle telecomunicazioni è passato da un regime monopolistico rigido e inefficiente a un contesto industriale dinamico e competitivo e alla liberalizzazione totale dei servizi e delle infrastrutture, che nella maggior parte degli Stati membri sarà effettiva da gennaio 1998; le radici di questa radicale trasformazione vanno cercate, almeno in parte, in una prima fase di convergenza (tra informatica e telecomunicazioni) avvenuta oltre dieci anni or sono, cui hanno fatto ben presto seguito quella del mercato e l'apparizione di servizi innovativi "ad elevato valore aggiunto" ispirati a entrambi i settori, che hanno permesso alle aziende di ampliare la potenza di calcolo ben oltre i limiti fisici del sito in cui hanno sede. Le tradizioni normative del settore delle telecomunicazioni erano in netto contrasto con quelle del settore informatico, cresciuto in un contesto di mercato libero; per consentire ai due settori di svilupparsi, la convergenza richiedeva quindi una qualche forma previa di razionalizzazione delle due diverse filosofie. Il Libro verde del 1987 era arrivato alla conclusione che una maggiore armonizzazione e una progressiva apertura del mercato delle telecomunicazioni avrebbero dato vita al contesto più favorevole per tale sviluppo; le prime misure sono state adottate nel 1988 e sono culminate nella completa liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni dal 1° gennaio 1998. Il graduale processo di liberalizzazione delle telecomunicazioni e di apertura del mercato mondiale sta già ricompensando con sostanziosi benefici industrie e consumatori: prezzi più bassi, servizi migliori e di nuovo tipo per gli utenti. Anche così, il livello globale e la struttura dei costi continuano a condizionare pesantemente il decollo commerciale dei nuovi servizi.(...)"

V della Costituzione; - perseguimento dello scopo fondamentale di meglio garantire, attraverso il pluralismo e l'imparzialità dell'informazione, i diritti fondamentali dell'opposizione e delle minoranze.”⁸

Svolte tali brevi premesse, vediamo in concreto quali sono state le tappe fondamentali di questo fenomeno e gli effetti prodotti sia in ambito economico che giuridico.

2. Le scoperte tecnologiche e le tappe fondamentali

Come anticipato nella parte introduttiva, la dottrina⁹ è concorde nell'affermare come le principali innovazioni tecnologiche, che hanno sollecitato la modifica della normativa in materia, siano state, innanzitutto, l'applicazione dell'informatica alle comunicazioni, cd. *Telematica*; l'introduzione di nuovi mezzi di trasmissione dei segnali; e da ultimo, il passaggio dal sistema analogico a quello digitale, mediante il quale si realizza “una scomposizione di dati, immagini e suoni nei loro componenti atomici e nella loro riduzione ad un agglomerato di bit, cioè di impulsi di successione che assumono l'aspetto di “uno” e “zero””.¹⁰ Quest'ultima innovazione ha poi permesso di trasmettere su una singola frequenza, con un unico *multiplex*, quattro o cinque programmi televisivi, anziché uno soltanto, ottimizzando così l'uso della risorsa radio frequenziale e moltiplicandone la capacità di trasporto. In questo modo si sono potute liberare innumerevoli radiofrequenze, originando così il cd. **Dividendo Digitale**.¹¹

Ma la Convergenza è un fenomeno progressivo, tanto che la dottrina¹² ne ha individuato quattro fasi: la prima segue l'evoluzione degli elementi che compongono le telecomunicazioni (telegrafo, radio, televisione e telefono); la seconda cd. delle origini tecniche, coincide con la fase sperimentale; la terza va dalla fine degli anni 90 al millennio, ed è il periodo di prima diffusione effettiva della Convergenza, ove questa

⁸<http://www.quirinale.it/qrnw/statico/expresidenti/Ciampi/dinamico/discorso.asp?id=20101>.

Per alcuni commenti sul testo, si rimanda al sito www.forumcostituzionale.it e, in particolare, ad A. CHIMENTI, *Il rinvio delle legge "Gasparri": un nuovo testo gravato da un vecchio vizio*; M.C. GRISOLIA, *Alcune osservazioni sul recente rinvio del Capo dello Stato della "legge Gasparri"* e F. BIONDI, *Legge "Gasparri" e rinvio presidenziale: un messaggio "sibillino" e un legislatore "furbo"*.

⁹ Cfr. FRANCESCHELLI, *Convergenza. La convergenza nelle telecomunicazioni e il diritto di autore nella società dell'informazione*, Torino, 2009, pg 5 ss.

¹⁰ Cfr. ESPOSITO, *La risposta normativa all'evoluzione tecnologica*, in *Informazione e telecomunicazione*, Padova, 1999, pg. 251.

¹¹ Per una trattazione più approfondita si rinvia al capitolo VI delle radiofrequenze.

¹² Cfr. FRANCESCHELLI, op.cit.; CASSANO, op.cit.; DONATI, op.cit.; FOVA, op.cit.; FUMAGALLI-PERSICANI, op.cit.; FRIGNANI-ZENCOVICH, op.cit.; CASTALDO, op.cit.; MINICO, Op.cit.; ZACCARIA-VALASTRO, op.cit.;

entra nella fase pratica ed è percepita dall'utente¹³; la quarta, ovvero quella attuale, è in continua evoluzione.

Da un punto di vista temporale, vi è disaccordo in dottrina circa l'individuazione di una data che segni l'effettivo passaggio al Sistema Convergente. Secondo alcuni il *dies a quo* sarebbe il 1996, ovvero coincidente con l'entrata in vigore della Direttiva *Full Competition*.¹⁴ Secondo altri invece, si dovrebbe far riferimento all'applicazione della Convergenza nel mercato e agli effetti prodotti, identificando quindi il *turning point* nel passaggio al nuovo millennio¹⁵. La differenza sembra essere minima, e quindi sembra essere un giusto compromesso il biennio del 1998-2000, soprattutto se si considera che proprio in quel periodo vi è stato il sorpasso della telefonia mobile sulla fissa, diffondendosi esponenzialmente l'uso dei messaggi su rete, i cd. SMS; l'avvento della Pay tv, che ha raggiunto i due milioni di abbonati e della banda larga (ADSL), che ha facilitato la navigazione su internet per mezzo di contratti di connessione favorevoli alla sua diffusione.¹⁶

¹³ Nel 1994 nasce il WWW. Nello stesso anno l'IRI approva il Piano di riassetto delle telecomunicazioni e la nascita di Telecom Italia. Nel 1995 nasce poi dalla gestione separata di Telecom, Tim a cui viene affidata la telefonia mobile. L'anno successivo, ovvero nel 1997 Telecom Italia viene privatizzata e la Commissione pubblica il Libro Verde. Lo stesso anno viene anche costituita l'AGCOM.

¹⁴ Cfr. FRANCESCHELLI, op.cit.pg. 102.

¹⁵ Nel 2000 avviene il sorpasso della telefonia mobile rispetto alla fissa, e nel 2002 si tiene a Firenze l'incontro di studio sul tema *Comunicazioni, Verso il diritto della convergenza*, i cui atti del convegno sono stati raccolti nel volume AA.VV., *Comunicazioni: verso il diritto della convergenza?*, a cura di Morbidelli e Donati, quaderni Cesifini, 2003.

¹⁶ Cfr. Relazione annuale dell'AGCOM relativa all'anno 2000, ove viene pubblicata una tabella storica della convergenza. In www.AGCOM.it

3. La Convergenza e i suoi molteplici effetti

Fissato il principio per cui mediante la *Convergenza Multimediale* è possibile per differenti piattaforme gestire servizi di tipo diversi, si deve evidenziare come questo fenomeno abbia riverberato i suoi effetti sia in ambito economico che, conseguentemente, anche in ambito normativo. Infatti, come sempre avviene, (si pensi al caso del diritto aeronautico o il diritto dei mercati finanziari) l'affermarsi di nuove tecnologie, e con esse di nuovi mercati, fa nascere un "Nuovo Diritto".

3.a. Gli effetti sull'economia: la Convergenza Economica e il Nuovo Mercato Integrato delle TLC

Con il termine "**Convergenza Economica**" si intende: "*la modifica nelle strategie delle imprese, con riferimento all'estensione da parte delle stesse del proprio perimetro di operatività nei settori contigui a quello nel quale si sono impegnate in origine, sperimentando modelli di business differenziati ed assumendo profili organizzativi nuovi.*"¹⁷.

L'effetto principale della Convergenza economica è la nascita del cd. **Nuovo Mercato Integrato delle TLC**, da non confondersi con il sottotipo **Sistema integrato delle Comunicazioni**, ovvero: "*Il settore economico che comprende le imprese radiotelevisive e quelle di produzione e distribuzione, qualunque ne sia la forma tecnica, di contenuti per programmi televisivi e radiofonici, imprese dell'editoria quotidiana, periodica, libraria ed elettronica, anche per il tramite di Internet; le imprese di produzione e distribuzione, anche al pubblico finale, delle opere cinematografiche; le imprese fonografiche; le imprese di pubblicità, quali che siano il mezzo o le modalità di diffusione.*"¹⁸.

In definitiva, con l'ampio termine **Nuovo mercato integrato delle TLC** si intende quel nuovo mercato che, per effetto della Convergenza Multimediale, non è più

¹⁷ Cfr. STAZI, *Mercati Emergenti Fra Convergenza E Concorrenza*, Torino, 2006,pg. 6 ss; PILATI-PERRUCCI, *Introduzione. Economia della conoscenza, organizzazioni, sistemi sociali: Profili teorici ed evidenze empiriche*, Bologna, 2005, pg. 11, ss; PERRUCCI, *La convergenza economica e di mercato*, in *Comunicazioni: Verso Il Diritto Della Convergenza?*, collana quaderni Cesifin n. 14, (a cura di) FILIPPO DONATI - GIUSEPPE MORBIDELLI, Torino-Giappichelli, 2003, pg. 12.

¹⁸ La prima definizione di SIC, in ambito nazionale, è rinvenibile nell'art. 2 della Legge Gasparri, poi confluito nel T.U.S.M.A. Data la rilevanza del settore, l'art. 43 TUSMA prevede un dettagliata disciplina antitrust. Si veda appendice normativa.

verticalmente ma orizzontalmente composto, e a cui partecipano diversi *competitors*, sia di vecchio conio che di nuovo. Quest'ultimi sono: *l'aggregatore di contenuti*, che sfrutta il suo *know-how* tecnologico per raccogliere i contenuti disponibili sul web, organizzarli e offrirli ad una platea indifferenziata di utenti internet¹⁹; *il produttore di apparati*, cd. *device & technology vendors*²⁰; il fornitore di servizi media audiovisivi²¹, cd. *Internet Service Provider*; il gestore della rete ovvero delle frequenze e delle infrastrutture (cd. Operatore di Rete)²²; *il consumatore*, che diviene parte attiva, appropriandosi di funzioni prima appartenenti al solo lato dell'offerta, (come l'organizzazione e produzione dei contenuti), rendendole disponibili al pubblico attraverso una piattaforma di condivisione *web* (*You tube*).

Come per la più generica Convergenza Tecnologica, anche quella Economica si è progressivamente sviluppata, oltretutto creando non poche difficoltà per le imprese già operanti nei distinti settori delle Comunicazioni Elettroniche e Radiotelevisive.

Infatti, i mercati ante Convergenza erano essenzialmente partecipati da imprese con modelli organizzativi e competenze molto differenti tra loro, poichè le imprese telefoniche non avevano né gli strumenti né le competenze per trasmettere un programma radiofonico e viceversa,²³ tant'è che le stesse erano solite integrarsi verticalmente (e non orizzontalmente come previsto dalla Convergenza Economica) per poter giungere ad un ciclo produttivo finale, necessitando gioco forza dell'ausilio di altre compagnie, ma specializzate nei settori connessi.²⁴

¹⁹ Cfr. FRANCESCHELLI, op.cit.pg. 128, secondo cui “Questo nuovo soggetto può contare sulla conoscenza delle componenti chiave del settore e la conseguente capacità di contenere, mediante le potenzialità offerte dalla rete, i costi d’investimento in infrastrutture o contenuti. Questi elementi hanno favorito l’affermarsi di società .com quali Google, Yahoo, Amazon, che, nate in ambiente internet, si occupano principalmente dell’aggregazione di contenuti, entrando in concorrenza con gli editori tradizionali, i broadcaster se i fornitori di connettività e di accesso.”

²⁰ I produttori di apparati e tecnologie sono i tradizionali produttori di Hardware (es. IBM-HP) o delle sue componenti applicative (es. Intel) che appunto producono gli apparati su cui fruire i vari servizi e che valutano i costi dell’implementazione tecnologica.

²¹ Ex art. 2 lettera b) comma 1, del TUSMA “la persona fisica o giuridica cui e' riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione; sono escluse dalla definizione di "fornitore di servizi di media" le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi”

²² Ex art. 2 lettera d) comma 1 del TUSMA “il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, moltiplicazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti”.

²³ Cfr.: GHEZZI, *La valutazione delle concentrazioni verticali nei mercati della convergenza tra i settori delle telecomunicazioni e dell'emittenza televisiva*, in Rivista delle società, 2001, p. 568 s.

²⁴ Cfr. J.E.NUECHTERLEIN, P.J. WEISER, *Digital Crossroads*, Cambridge (Mass., U.S.A.), Londra, 2005, in specie p. 23 ss.; S. CICCOTTI, *La convergenza tecnologica*, in G. MORBIDELLI, F. DONATI (a cura di), *Comunicazioni: verso il diritto della convergenza?*, op.cit.; SIMPSON, *Convergence of Information*

Queste diversità divennero le prime barriere per l'attuazione concreta della Convergenza nei mercati interessati in quanto, come evidenziato dalla dottrina, "nella produzione di ciascun bene l'impresa accumula specifiche competenze spesso difficilmente trasferibili, che costituiscono un fattore competitivo essenziale".²⁵

Parallelamente, si sviluppano nuove imprese di piccole dimensioni, ma dotate di una maggior spinta a voler emergere nel nuovo Mercato Integrato, ancora inesplorato e colonizzato rispetto, alle compagnie *leaders* nei tradizionali settori.

Di conseguenza, le tradizionali compagnie telefoniche e televisive capiscono che per sopravvivere nel nuovo contesto devono "integrarsi" tra loro.²⁶ Si iniziano quindi a concludere delle *joint ventures*, finalizzate ad integrare le rispettive competenze, ma non più in senso verticale ma orizzontale.²⁷ In sostanza l'impresa che produce solo telefonini si rende anche impresa di televisione-computer e viceversa, mediante l'applicazione congiunta di Internet, **cd. Tripla Convergenza**.²⁸

Nasce la Convergenza Economica.

Volendo offrire alcuni esempi pratici, si pensi alle società telefoniche che iniziano a vedere le reti a banda larga come la chiave della loro crescita futura, e in ragione di ciò creano dei servizi tramite cui è possibile fruire di programmi televisivi dal telefono.

and Communications Technologies: Devising an Effective Policy for the European Union, Paper presentato al Workshop *Regulating Communications in the Multimedia Age*, organizzato dallo European Consortium for Political Research (ECPR), Mannheim, 26-31/3/1999, consultabile sul sito web <http://www.essex.ac.uk/ECPR/events/jointsessions/paperarchive/mannheim/w24/simpson.pdf>; VALLI-COSTA, *La convergenza nelle telecomunicazioni e con la televisione: aspetti legali e regolamentari*, in BONELLI-CASSESE (a cura di), *La disciplina giuridica delle telecomunicazioni*, Milano, 1999, p. 125 ss.; OECD, *Convergence between Communications Technologies, e Id., Telecommunications and Broadcasting. Convergence or Collision?*, op. cit.; A. PERRUCCI, *La convergenza economica e di mercato*, op. cit., p. 12.

²⁵Cfr. fra tutti: PERRUCCI, *La convergenza economica e di mercato*, op.cit. pg. 26.

²⁶In argomento, si rinvia a: GRAZIADEI-RIZZO-STAZI, *Reti e contenuti nella prospettiva della convergenza: scenari ed opzioni aperte dallo sviluppo del digitale*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2005, n. 3, p. 539 ss.; MORGANTI, *La convergenza dei mercati e dei servizi*, relazione tenuta in data 23/10/2001 in occasione del Seminario di studio *Convergenza Tecnologica e Società dell'Informazione*, cit.; NOAM, *Convergence: Theory and Reality*, relazione cit.; FROVA, *La catena del valore nell'industria delle telecomunicazioni in Italia*, Milano, 1998; SQUIRE, DANDERS&DEMPSEY L.L.P. - ANALYSIS LTD, *Study on adapting the EU Regulatory Framework to the Developing Multimedia Environment. A Study for the European Commission*, 1998, prodotto su richiesta della Commissione europea, consultabile sul sito web <http://europa.eu.int/ISPO/infosoc/telecompolicy/en/ssdmain.doc>. Si pensi ai *broadcaster* che sono cresciuti a monte della catena del valore acquistando società di produzione televisiva. In ambiente analogico, il *broadcaster* svolgeva al proprio interno gran parte delle attività della catena del valore, dalla produzione dei contenuti alla realizzazione del palinsesto sino all'attività di trasmissione, mentre in ambiente digitale queste attività possono essere svolte anche da tre soggetti distinti

²⁷Cfr. STAZI, op.cit. pg. 8; H. JENKINS, *Convergence Culture*, New York University, 2006; traduzione in italiano: *Cultura Convergente*, Apogeo, Milano 2007.

²⁸ Cfr. CASTALDO, DA EMPOLI, NICITA, *La tripla convergenza: Innovazione, regolazione e concorrenza nelle comunicazioni elettroniche*, (a cura di) Roma-Carrocchi, 2008; ZENCOVICH, *Presupposti ed equivoci della tripla convergenza*, in *La tripla convergenza*, op.cit., pg. 157 ss; CAEDDU, in *Tripla Convergenza*, op.cit. pg. 137 ss.

Nello stesso senso vanno interpretate le politiche delle imprese televisive che, minacciate dall'incremento di attività delle compagnie telefoniche, sviluppano propri esperimenti di *braodcastng* interattivo.²⁹

3.b. Gli effetti giuridici: il cd. Diritto della Convergenza e la regolamentazione tecnologica neutrale

In ambito giuridico la Convergenza ha riverberato i suoi effetti in quattro modi.

In primo luogo si è assistito ad una Convergenza dei diritti fondamentali.

Si deve infatti considerare che nel sistema pre Convergenza Multimediale, la disciplina di ogni settore si ispirava a principi costituzionali diversi, in considerazione dei differenti interessi pratici ed economici in gioco. Ed infatti, per il settore radiotelevisivo, la norma fondamentale era l'art. 21 Cost., inteso come *“diritto ad un'informazione pluralista, garantito non solo dall'esistenza del numero più ampio possibile di fonti di informazione, ma anche dalla possibilità di scegliere tra più fonti di informazione qualitativamente differenziate.”*³⁰ Mentre, per il mercato delle telecomunicazioni (in senso stretto), erano fondamentali gli artt. 41 e 43 Cost., rapportati con il principio di eguaglianza sostanziale ex art. 3, comma 2, Cost. da interpretarsi *“come diritto a fruire servizi di telecomunicazione diffusi sull'intero territorio nazionale, accessibili al maggior numero possibile di destinatari e a prezzi vantaggiosi dal maggior numero possibile di cittadini-utenti.”*³¹ A seguito della Convergenza Multimediale, è ora possibile fruire di servizi differenti in un'unica e neutrale piattaforma, per cui anche i singoli principi costituzionali, che prima interessavano solo un unico settore, sono ora divenuti *“convergenti”*, nel senso che possono essere applicati indistintamente sia alle TLC in senso stretto che ai servizi Televisivi.

In secondo luogo, creatosi il Nuovo Mercato Integrato delle TLC, è divenuto gioco forza necessario prevedere anche una normativa *ad hoc*. In questo senso devono quindi essere interpretati il cd. **Diritto della Convergenza**, di fonte prettamente dottrinale, e i **Codice delle Comunicazioni Elettroniche e il Testo Unico dei Servizi Media Audiovisivi**.

²⁹Cfr. STAZI, *Mercati emergenti fra convergenza e concorrenza*, op.cit.pg. 12.

³⁰ Cfr. CARETTI, *La convergenza dei diritti*, in op.cit. , p. 42.

³¹ Cfr. CARETTI, *La convergenza dei diritti*, in op.cit. , p. 43.

Più nel dettaglio, in Italia, la tematica della Convergenza è stata oggetto di innumerevoli tavole rotonde fin dal 2002, quando a Firenze si svolse un primo incontro intitolato “*Comunicazioni; verso il diritto della convergenza?*”.³² I giuristi lì riuniti si sono posti per la prima volta l’interrogativo se i processi di innovazione tecnologica stessero creando uno spazio giuridico nuovo, cioè un Nuovo Diritto della Convergenza, inteso come “*sistema di regole comuni destinate a superare, con la posizione di nuovi principi unitari, le barriere tradizionali che sino ad oggi avevano guidato il mondo della comunicazione.*”³³ Era a tutti chiaro come “**la rete**” da strumento di libera comunicazione del pensiero stesse divenendo la principale artefice della Convergenza. Parallelamente erano evidenti invece le grandi difficoltà che il Legislatore avrebbe incontrato in considerazione delle radicali diversità di regole e di strumenti di intervento settoriali. Infatti, come era pacifica l’esistenza di un *corpus* di principi *antitrust* applicabili in via generale,³⁴ altrettanto non si poteva dire per le singole regolamentazioni, che, come già detto, si sono evolute seguendo lo sviluppo di diverse reti fisiche (terrestri fisse, terrestri mobili, via cavo, via etere e satellite) e tecnologie di trasmissione (analogico e digitale), conservando perciò un carattere settoriale che si contrapponeva ad una realtà effettuale in cui contenuti radiotelevisivi erano ormai disponibili su apparati terminali di telecomunicazione.

Per poter ovviare a tali problematiche, la dottrina italiana teorizza il cd. **Diritto della Convergenza**, già prospettato in sede comunitaria³⁵, il cui principio ispiratore è la necessaria prevenzione di comportamenti anticoncorrenziali, che impediscano ai nuovi *competitors* di sfruttare le opportunità concesse dalla Convergenza, (si pensi ad esempio alla necessità di ottenere l’accesso alle reti di trasmissione). Ed ancora, è necessario verificare la regolarità dell’accesso al Nuovo Mercato Integrato, con specifico riguardo al settore televisivo, in modo da evitare la formazione di concentrazioni che possano ledere il pluralismo informativo (SIC). Si sollecita poi un’applicazione non “*acritica*”

³²A cui poi è seguita la pubblicazione: AA.VV., *Comunicazioni: verso il diritto della convergenza?*, (a cura di) G. MORBIDELLI- F. DONATI, Giappichelli, Torino, 2003.

³³CHELI, *Conclusioni*, in AA.VV., *Comunicazioni: verso il diritto della convergenza?* op.cit.

³⁴Poiché originariamente generali: si pensi alle sezz. 1-2 dello *Sherman Act* o agli artt. 85-86 del Trattato europeo.

³⁵COM (97) 623 def. 3 dicembre 1997, Libro Verde-Convergenza tra i settori delle telecomunicazioni, dell’audiovisivo e delle tecnologie dell’informazione e sulle implicazioni normative. Verso un approccio alla società di informazione,

del Principio di Neutralità Tecnologia, quanto piuttosto finalizzato allo stimolo degli operatori a produrre servizi sostituibili sulla base di diverse tecnologie.³⁶

Ebbene, a prescindere dalla rilevanza dogmatica, il **Diritto della Convergenza** rappresenta sicuramente la base di partenza per l'adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria.

Il terzo effetto è la nascita di un nuovo principio ispiratore, il **Principio di Neutralità Tecnologica**, che: “(...) caratterizza ormai tutta la legislazione in materia di *tecnologia*, volto a rafforzare la concorrenza nel mercato, evitando di privilegiare i produttori di una tecnologia determinata (l'esempio più concreto è quello del mercato dei content providers), e senza prediligere la veicolazione di un servizio o prodotto rispetto ad un altro solo in ragione, ad esempio, della diversa piattaforma utilizzata dall'utente finale, il quale deve poter compiere le proprie scelte liberamente ed indipendentemente dal tipo di tecnologia utilizzata.”³⁷. In base a tale principio “qualsiasi forma di comunicazione elettronica, che sia veicolata da un operatore, dovrebbe essere trattata in modo uniforme, indipendentemente dal contenuto, dall'applicazione, dal servizio, dal terminale, nonché dal mittente e dal destinatario.”

Di creazione comunitaria, la prima fonte ad occuparsene è la Direttiva Quadro n. 2002/21/CE, all'art. 8, secondo cui: “Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, nell'esercizio delle funzioni indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, e in particolare quelle intese a garantire una concorrenza effettiva, tengano nel massimo conto l'opportunità di una regolamentazione tecnologicamente neutrale”.

Nel nostro sistema invece il Principio è stato recepito inizialmente solo dal Cod. C.E. del 2003, all'art. 4, comma 3, lettera h), che sancisce la necessità di “(...) garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica, inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell'uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre, possibilità di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata”. Successivamente, ha acquisito ulteriore enfasi in sede di riforma, laddove è stata considerata l'opportunità di aumentare la flessibilità dell'accesso allo Spettro radio e della sua gestione, mediante

³⁶Inoltre, va tenuto presente che il nuovo quadro regolamentare scoraggia la regolamentazione di mercati emergenti. Si vedano sul punto le riflessioni di: PETER ALEXIADIS & MIRANDA COLE, *The concept of technology neutrality and the new ecns regulatory framework*, in (2004) ECTA Review.

³⁷Cfr. NAPOLI, *I decreti legislativi 28 maggio 2012 n. 69 e 70: emendamenti al Codice delle Comunicazioni Elettroniche e al Codice della Privacy*, “, in http://www.dimt.it/interna.php?id_sezione=33&id_articolo=633&noNav=#.UcBDf5W7wbU

autorizzazioni neutrali dal punto di vista tecnologico e dei servizi, per permettere agli utilizzatori dello Spettro di scegliere le tecnologie e i servizi migliori per le bande di frequenze dichiarate a disposizione dei servizi di comunicazione elettronica nei pertinenti piani di assegnazione delle frequenze nazionali, conformemente al diritto comunitario. (art. 13 Cod. C.E.)³⁸

Anche il TUSMA ha recepito tale Principio, seppur implicitamente, attraverso l'applicazione di regole unitarie in materia di rilascio dei titoli abilitativi per l'esercizio di servizi audiovisivi a prescindere dalla piattaforma di trasmissione dei contenuti medesimi.³⁹

Il quarto effetto è l'istituzione, in ambito nazionale, dell'AGCOM (in Europa del BEREC), quale organo per eccellenza della Convergenza,⁴⁰ in luogo del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

4. Gli organismi della Convergenza

Come anticipato, uno degli effetti della Convergenza giuridica è la creazione di organismi *ad hoc* preposti al controllo del Nuovo Mercato Integrato delle TLC. Sicuramente i più importanti sono il MiSE⁴¹ e l'AGCOM, a cui però ne vanno affiancati altri, che operano spesso senza coordinamento, soprattutto se si considera che le relative competenze e/o funzioni vengono in parte indicate dal Codice C.E. e in parte da

³⁸Art. 13 del Codice delle Comunicazioni elettroniche, così come modificato dal recente **D. Lgs 70/2012: modifiche al Codice delle Comunicazioni elettroniche**: “2. Salvo diversa disposizione dell'articolo 14 relativo alle frequenze radio, il Ministero e l'Autorità nell'esercizio delle funzioni e dei poteri indicati nel Codice perseguono, ove possibile, il principio di neutralità tecnologica, nel rispetto dei principi di garanzia della concorrenza e non discriminazione tra imprese.”

³⁹Vedi al riguardo art. 15 TUSMA secondo cui “1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, la disciplina per l'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale si conforma ai principi della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002. Tale attività è soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 25 del citato codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni (1).”

⁴⁰Cfr. FRANCESCHELLI, op.cit.pg. 25.

⁴¹Il nuovo Ministero dello Sviluppo Economico, comprende, secondo la riorganizzazione avvenuta mediante il DPR del 28 novembre 2008, le Attività Produttive, Commercio Internazionale, Comunicazioni e Politiche di Coesione. E' l'amministrazione di riferimento per i settori portanti dell'economia italiana, sia in termini di promozione e sviluppo della competitività del sistema produttivo nazionale, che in termini di armonizzazione e monitoraggio del mercato interno.

TUSMA.⁴² Ci si riferisce ad esempio alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi⁴³, cui è data la facoltà di emanare norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo; alle Regioni⁴⁴ ed Enti Locali; al Governo⁴⁵, avente *in primis* il potere di adottare i decreti legislativi attuativi delle Direttive Comunitarie. Si devono poi ricordare i Comitati Regionali per le Comunicazioni (CORECOM)⁴⁶, organismi funzionali all'AGCOM e, in ultima analisi l'AGCM, di cui si parlerà in modo più approfondito nel paragrafo conclusivo di questo capitolo.

Rilevante poi è la posizione occupata dal MEF, chiamato ad esprimere pareri, nei procedimenti relativi all'uso e assegnazione delle frequenze, relativamente ai possibili

⁴² Cfr. BRUNO, *Gli organi di governo del settore delle comunicazioni: ministero delle comunicazioni e autorità per le garanzie nelle comunicazioni*, in *mezzi di comunicazione e riservatezza: ordinamento comunitario e ordinamento interno*, a cura di PACE-ZACCARIA-DE MINICO, NAPOLI, 2008, pg. 61 ss.

⁴³ I suoi compiti sono così sintetizzabili: esprime parere obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di convenzione e sul contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico; cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi è punita ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale; laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, l'autorità può provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie; verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito regolamento che essa stessa provvede ad emanare; effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive; applica le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, numero 223; favorisce l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di comunicazioni.

⁴⁴ Art. 12 TUSMA rubricato "COMPETENZE REGIONI".; Ed ancora sempre nel TUSMA si elencano i seguenti artt: 28; 33; 41; 42; 46; 48. Mentre nel Cod. CE le disposizioni relative alle Regioni e Enti locali sono gli artt: 5; 6; 84; 93.

⁴⁵ Disposizioni nel TUSMA: art. 33; 51 n. 5. Disposizioni nel Cod. CE: art. 100. Si consideri che prima dell'istituzione dell'AGCOM pianificava le frequenze mentre il piano di approvazione era demandato al Ministro delle comunicazioni. Al presidente del consiglio era poi data la possibilità in caso di urgenza, su proposta del ministro della difesa, dell'interno e delle comunicazioni di disporre in caso di pubblica emergenza che le frequenze assegnate ai concessionari privati siano temporaneamente utilizzate dai competenti organi dello stato *ex art. 18 legge Mammì*.

⁴⁶ L'articolo 1, comma 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249 dispone che i CO.RE.COM. operino come organi funzionali dell'AGCOM. Il dettato normativo, in particolare, recita: "*riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell'autorità i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresì attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi. l'autorità, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. (...) L'autorità d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le materie di sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni*". E si veda anche: TUSMA art. 13 e 41.

marginari di incasso.⁴⁷ In tal senso va ad esempio inquadrato il Decreto Legge del 2 marzo 2012, n. 16 art. 3 *quinquies*, convertito in Legge con Legge 26.04.2012 n° 44, G.U. 28.04.2012, in vigore dal 29 aprile, rubricato “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento*”, che ha appunto incaricato il MEF di definire i criteri e le modalità per l’attribuzione di misure economiche di natura compensativa a seguito dell’annullamento del *beauty contest*.⁴⁸

5. Gli attori principali del Nuovo Mercato Integrato delle TLC

Di fatto gli attori principali in questo Nuovo Mercato Integrato delle TLC sono il MiSE e l’AGCOM.⁴⁹ Ma non solo, per quanto rileva ai fini dei capitoli che seguiranno, sono anche i principali responsabili dei procedimenti di ripartizione e allocazione delle frequenze.

A tale proposito è opportuno ricordare che i piani nazionali di ripartizione (prima) ed assegnazione (poi) delle frequenze determinano, quantitativamente, le zone coperte dai segnali radio.⁵⁰ Più nel dettaglio, **il piano di ripartizione delle frequenze**, costituisce un vero e proprio piano regolatore dell’utilizzo dello spettro radioelettrico in cui sono indicate le bande di frequenza utilizzabili dai vari servizi di telecomunicazione, ed è disciplinato in particolare dal comma 3 dell’art. 42 TUSMA, costituito da quattro parti, (Introduzione; Tabella di attribuzione; Note; Glossario), il suo scopo è stabilire, in ambito nazionale e per il tempo di pace l’attribuzione ai diversi servizi delle bande di

⁴⁷ Il MEF aveva calcolato che nella procedura di assegnazione delle frequenze 4G si sarebbero incassati circa 2.400 milioni di Euro da impiegarsi a copertura delle diverse esigenze del 2011, come previsto dalla Legge di Stabilità del 2010. Cfr. Sito istituzionale.

⁴⁸ Cfr. Decreto Legge del 2 marzo 2012, n. 16 art. 3 *quinquies*, convertito in Legge con Legge 26.04.2012 n° 44, G.U. 28.04.2012, in vigore dal 29 aprile, rubricato “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento*.”

⁴⁹ A tale riguardo sono fondamentali: l’art. 7 Cod. C.E., rubricato “Funzioni del Ministero e Autorità” e nel TUSMA, l’art. 9 dedicato al MiSE e l’art. 10, disciplinante le funzioni dell’AGCOM.

⁵⁰ Si rammenti che prima di giungere all’assegnazione nazionale, vi è un processo a livello mondiale. Cfr. FRANCESCHELLI-TOSI, *Diritto delle comunicazioni elettroniche*, cit.: “*In sede internazionale (ITU) si svolge la pianificazione strategica per l’allocazione delle frequenze nelle tre Regioni in cui è diviso lo spazio elettromagnetico, secondo modalità di utilizzazione esclusiva, o condivisa su base primaria e secondaria, da parte delle diverse tipologie di servizi. Dalle norme internazionali discendono piani nazionali di coordinamento delle frequenze con gli Stati vicini e della medesima area geografica-continentale, soprattutto (ma non solo) per l’inevitabile debordamento (spill over) delle aree confinanti. Nel quadro dell’allocazione delle frequenze disponibili nella Regione 1 (europa, africa, medio oriente), la pianificazione strategica e l’armonizzazione d’uso possono richiedere decisioni integrative, di carattere tecnico e non vincolante, da parte dell’Organizzazione regionale europea ad hoc. (CEPT). Le misure assunte in questa sede possono a loro volta essere trasformate, se del caso, in decisioni vincolanti per gli stati membri dell’UE.*”

frequenze oggetto del piano; di indicare per ciascun servizio, nell'ambito delle singole bande, l'autorità governativa preposta alla gestione delle frequenze, nonché le principali utilizzazioni civili; di verificare l'efficiente utilizzazione dello spettro, al fine di liberare risorse per il settore televisivo e di gestire al meglio gli eventuali contenziosi con i Paesi frontalieri.

La procedura di elaborazione è gestita dal MiSE, che lo approva con decreto, sentiti l'Autorità, i Ministeri dell'Interno, della Difesa, delle Infrastrutture e dei trasporti, la RAI e gli operatori di comunicazione elettronica ad uso pubblico, nonché il Consiglio superiore delle comunicazioni. Si consideri che l'ultimo piano di ripartizione delle frequenze è stato approvato con decreto del MiSE il 13 novembre 2008, così come modificato dal decreto del 4 maggio 2011, pubblicato in G.U., Serie Generale n. 143 del 22 giugno 2011.

Al contrario, **i piani di assegnazione delle frequenze**, di competenza dell'AGCOM, vengono predisposti ai sensi dell'art. 42, commi 5 e ss. TUSMA, per quanto riguarda le frequenze destinate all'attività radiofonica, televisiva e digitale; ai sensi dell'art. 14 del Cod. C.E., per quanto concerne le frequenze impiegate per la svolgimento di attività di Comunicazioni Elettroniche.⁵¹

A ben vedere sono proprio quest'ultimi ad essere i “veri” piani regolatori dell'etere⁵², nel senso che, redatti sulla base del Piano di ripartizione, determinano le aree di servizio degli impianti e, per ciascuna area, la localizzazione degli stessi (trasmittenti e ripetitori); nonché i parametri radioelettrici e la frequenza assegnata a ciascun impianto. Da un punto di vista procedurale, i Piani di assegnazione sono soggetti poi al parere delle Regioni (30 giorni), in ordine all'ubicazione degli impianti e all'intesa con le Regioni autonome al fine di tutelare le minoranze linguistiche.

⁵¹ Vedi: <http://www.AGCOM.it/Default.aspx?message=contenuto&DCId=261> per i vari piani di assegnazione.

⁵² Cfr. ZACCARIA-VALASTRO, *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, cit. pg. 302.

6. L'AGCOM

L'AGCOM ha come funzione principale⁵³ quella di regolamentare e vigilare sul Nuovo Mercato Integrato delle TLC, conformemente alla Direttiva Quadro (2002/21/CE), che ha imposto di far convergere in un unico organo tutte le competenze in materia di assegnazione delle frequenze, di numerazione delle stesse e di definizione di mercato rilevante.⁵⁴

In tema poi di gestione dello Spettro, è chiamata ad esprimere il parere sullo schema del Piano Nazionale di Ripartizione, elaborato dal MiSE e da questi successivamente approvato.

Ex art. 14 Cod. C.E. e art. 42, commi 5 e ss. TUSMA predispone i Piani di Assegnazioni delle Frequenze⁵⁵, sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, nonché gestisce in concreto le procedure di gara. L'attività di pianificazione comprende anche le attività di coordinamento internazionale, per l'armonizzazione nell'uso delle risorse spettrali tra i diversi paesi, in particolare con i paesi limitrofi. Sono poi attribuite competenze sul fronte della definizione dei criteri per la digitalizzazione delle vecchie reti analogiche in uso.⁵⁶

⁵³Ulteriori competenze dell'AGCOM sono: la definizione delle misure di sicurezza delle comunicazioni; la determinazione degli standard per i decodificatori; la regolazione delle relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazione e verifica che i gestori di infrastrutture di telecomunicazione garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione; la promozione di accordi tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul territorio; sentite le parti interessate, dirime le controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione entro novanta giorni dalla notifica della controversia; la ricezione informativa periodica dai gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi di interruzione di servizio agli utenti; la definizione di criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione; l'individuazione, in conformità alla normativa comunitaria, alle leggi e ai regolamenti, l'ambito oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale e le modalità di determinazione e ripartizione del relativo costo e ne propone le eventuali modificazioni; la promozione dell'interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazione con quelli di altri Paesi; la determinazione di criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione, basati su criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione, equità e tempestività; l'intervento nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati.

⁵⁴ Vedi *amplius*: LIPARI-BOCCHINI-STAMMATI, *Sistema radiotelevisivo e Autorità per le Comunicazioni*, Padova-Cedam, 2000; PACE, *Considerazioni finali, in Comunicazioni: verso il diritto della convergenza?*, op.cit., p. 179.

⁵⁵ Ex art. 1 comma 6 lett. A) n.1-2 Legge Macanico competenze attribuite dopo la riorganizzazione interna dell'AGCOM.

⁵⁶ Al riguardo si richiama la delibera 181/09/CONS, "Recante criteri per la digitalizzazione delle reti digitali terrestri" in cui sono fissate in dettaglio modalità, criteri e parametri di conversione delle rete analogiche in digitale. In <http://www.AGCOM.it/default.aspx?DocID=2964>

Da un punto di vista organizzativo⁵⁷ presenta delle peculiarità proprie e diverse rispetto alle altre Autorità indipendenti. Infatti, diversamente da queste ultime, è dotata di una struttura unitaria, ed è internamente composta da quattro organi, ciascuno titolare di specifiche competenze (il Presidente; la Commissione per le infrastrutture e le reti; la Commissione per i servizi e i prodotti; il Consiglio).

Più nel dettaglio, ciascuna Commissione è organo collegiale costituito dal Presidente dell'Autorità e da due Commissari⁵⁸ (in precedenza quattro). Il Consiglio è poi costituito dal Presidente e da tutti i Commissari.

L'elezione dei quattro Componenti è prerogativa del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne eleggono due ciascuno, cui poi segue la formale nomina con decreto presidenziale. In concreto, ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo per il Consiglio. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un commissario, il Ramo del Parlamento competente procede all'elezione di un nuovo commissario, che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità (sette anni). Invece, il Presidente dell'Autorità è nominato, sempre con decreto presidenziale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro delle comunicazioni (oggi MiSE). La designazione del nominativo è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. Sul punto va infine preso atto che sono i regolamenti parlamentari a disciplinare in concreto le procedure di votazione, prevedendo che questa avvenga a scrutinio segreto, così da non rendere riconducibili le preferenze espresse a favore dei candidati eletti ad alcun parlamentare e ad alcuna forza politica a garanzia, tra l'altro, dell'indipendenza degli eletti.

Ciò posto, i menzionati criteri selettivi sono da sempre soggetti ad ampie critiche. Secondo alcuni vi sarebbe il rischio concreto di una dipendenza verticale dell'AGCOM alla politica, in pieno contrasto con quanto previsto dal Legislatore, secondo cui l'operato dell'Autorità dovrebbe essere svolto in "*piena autonomia e indipendenza di giudizio e valutazione*"⁵⁹. Tale "*indipendenza*" andrebbe quindi intesa nel senso che vi

⁵⁷ Art. 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, *Istituzione dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*, come modificato dalla Legge 18 maggio 2012, n. 62.

⁵⁸ Come modificato dalla Legge 18 maggio 2012, n. 62.

⁵⁹ Art. 1, comma 1, legge n. 249/1997. Il testo riproduce la medesima formula di cui all'art. 2, comma 5, legge 14 novembre 1995, n. 481, ponente *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di*

dovrebbe essere “l'assenza di subordinazione ai poteri dello Stato. In primo luogo al potere di governo, a quello politico esercitato dal Parlamento, a quello burocratico e a quello finanziario. [Essa] riguarda essenzialmente la libertà nello svolgimento dell'attività e nell'assunzione delle decisioni”.⁶⁰ Più nello specifico, la dottrina che sostiene la “Non-Indipendenza” osserva come la designazione del Presidente sostanzierebbe un accreditamento quale soggetto di fiducia del potere politico⁶¹; mentre la nomina di un numero elevato di componenti tenderebbe a rappresentare, all'interno dell'AGCOM, la coesistenza dei vari schieramenti politici⁶², con tutte le conseguenze negative derivabili.⁶³

Al contrario, secondo la dottrina positiva⁶⁴ questa metodologia conferirebbe all'Autorità sia una legittimazione unitaria, in sostanziale equilibrio tra le forze politiche; e sia sarebbe idonea ad arginare le altrimenti possibili prevaricazioni della maggioranza parlamentare sulle decisioni concernenti l'assetto costitutivo del soggetto in esame, con

pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.

⁶⁰ R. PEREZ, *Telecomunicazioni e concorrenza*, Giuffrè, Milano, 2002, p. 104.

⁶¹ Cfr. R. PEREZ, *Telecomunicazioni e concorrenza*, cit., p. 109.

⁶² Cfr. ZENO-ZENCOVICH, *Il sistema integrato delle telecomunicazioni: spunti sistematici e critici sulla legge 31 luglio 1997, n. 249*, in *Dir. Inf.*, 1997, p. 735 ss.

⁶³ Cfr. R. D'ORAZIO, *Le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*, cit., p. 307, si esprime in questi termini il sen. Debenedetti nel corso della XIII legislatura, durante l'esame del disegno di legge n. 1021 concernente l'istituzione dell'AGCOM.; Più recentemente: G. SCORZA-S.QUINTARELLI, *AGCOM: un'autorità alla ricerca dell'indipendenza*, in <http://www.consumatoridirittimercato.it/wp-content/uploads/2012/12/2012-3-AGCOM-unautorita-alla-ricerca-dellindipendenza.pdf>, che nelle conclusioni afferma che: “L'auspicio è, quindi, che in prospettiva si adotti un criterio uniforme di nomina, il più possibile bipartisan e a maggioranza ampia, che valuti un'ampia rosa di candidati di provata indipendenza e competenza, tenendo in debita considerazione le proposte degli stakeholder (la politica è solo uno tra essi), per esempio sullo stile della nomina del presidente dell'emittente del servizio pubblico televisivo tedesco: una lista di candidati indicata da istituzioni di ricerca, industria e consumatori, tra i quali il Parlamento sceglie i componenti, votando ad ampia maggioranza, piuttosto che la dettagliata procedura prevista nel Regno Unito con il Code of Practice emesso dal Commissioner for Public Appointments, che prevede pubblicità delle posizioni, candidature aperte e valutazioni dei candidati con apposite audizioni. Il rischio è che si possano nominare quali membri di un'autorità dei soggetti che possiedono legami con i regolati, cosa che può provocare una sorta di corto circuito istituzionale, impedendo quella corretta ripartizione dei ruoli tra politica della concorrenza nei mercati regolati, governativa, e tutela della concorrenza nei mercati regolati, propria delle autorità: si verrebbe cioè a creare una sorta di maldestro sindacato su ogni atto dell'Autorità che verrebbe giudicato non come “indipendente”, ma come ispirato dalle affiliazioni di questo o quel membro. Le autorità possono aiutare lo sviluppo solo se dispongono di una buona capacità di regolare, se sono in grado di comunicare al mercato la loro terzietà e indipendenza e se affrontano in maniera innovativa i problemi complessi tecnici sul tappeto. In prospettiva, se abbiamo a cuore la crescita economica e sociale del Paese, non possiamo insomma permetterci un'autorità semi-indipendente o per nulla indipendente e non accountable che si occupa a tratti e male, in parte sostituendosi a Parlamento e Governo, di politica industriale in settori cruciali come quello delle telecomunicazioni, delle televisioni e soprattutto di internet”.

⁶⁴ Cfr. L. CARLASSARE, *Gli organi di governo del sistema*, in *Trattato di diritto amministrativo*, diretto da G. SANTANIELLO, vol. XXVIII, cit., p. 119 ss., Padova, Cedam, 1999, pp. 119-146 ; R. D'ORAZIO, *Le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*, in A.A.V.V., *La televisione digitale: temi e problemi*, cit., p. 303.

evidente pregiudizio per la posizione di autonomia e di garanzia connotanti quest'organo.

Ed ancora, i presunti dubbi di “*dipendenza*” verrebbero meno in quanto l'AGCOM risponde annualmente del proprio operato solo al Parlamento, il quale effettua nei suoi riguardi anche un controllo di tipo finanziario.⁶⁵

Rinviando alle Conclusioni per le nostre osservazioni circa l'effettiva o meno indipendenza dell'AGCOM, in questa sede ci si soffermerà solo sull'analisi dei poteri e competenze della Commissione per le infrastrutture e le reti e del Consiglio, essendo questi gli organismi deputati al settore delle frequenze.⁶⁶

La Commissione per le infrastrutture e le reti, nata come organo deputato alla gestione dello Spettro radioelettrico, ha subito progressivamente una riduzione di competenze, in favore del Consiglio, a seguito di un riordino interno negli uffici.⁶⁷ In ragione di ciò, oggi svolge attività di vigilanza sui tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana e di verifica che tali tetti, non vengano superati. Il rispetto di tali indici è la *condicio sine qua non* per ottenere il rilascio delle licenze o delle concessioni all'installazione di apparati per l'emissione elettromagnetica ex art. 1 comma 6 lett. a n. 15 della legge Maccanico.

Il Consiglio ha invece poteri regolamentari sia in materia di evoluzione tecnologica, gestione dello spettro, licenze e autorizzazioni, sia di antitrust e di risoluzione di conflitti di interessi. E' poi preposto al controllo e aggiornamento del Registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.) al quale debbono obbligatoriamente iscriversi: gli operatori di rete; i fornitori di contenuti/fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici; i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato; i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione; le imprese concessionarie di pubblicità;

⁶⁵ Come l'OFCOM. Vedi *amplius*: CLARICH M., *Autorità indipendenti. Bilancio e prospettive di un modello*, Il Mulino, Bologna, 2005.

⁶⁶ Per una trattazione più approfondita degli altri sotto organismi dell'AGCOM, si rinvia a: BRUNO, *Gli organi di governo del settore delle comunicazioni: Ministero delle comunicazioni e autorità per le garanzie nelle comunicazioni*, in *Mezzi di comunicazione e riservatezza: ordinamento comunitario e ordinamento interno*, (a cura di) PACE-ZACCARIA-DE MINICO, Napoli, 2008, pg. 61ss; ZACCARIA-VALASTRO, *op.cit.*, pg. 163 ss.

⁶⁷ Art. 34 , rubricato “Redistribuzione delle competenze di cui all'art. 1, comma 6, della legge n. 249/97”, così come recentemente modificato dall'art. 1, co. 1, della delibera n. 315/12/CONS del 25 luglio 2012, secondo cui “*Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 249/97, le competenze attribuite all'Autorità sono così redistribuite: al Consiglio sono attribuite le competenze di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), nn. 1, 2, 5 e 6, precedentemente attribuite alla Commissione per le infrastrutture e le reti e le competenze di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), nn. 2, 9, 10, 12 e 15, precedentemente attribuite alla Commissione per i servizi e i prodotti. Tutte le funzioni diverse da quelle previste nella legge n. 249/97 e non specificamente assegnate alle Commissioni sono esercitate dal Consiglio.*”.

le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi; le agenzie di stampa a carattere nazionale; gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste; i soggetti esercenti l'editoria elettronica; le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica. Ed ancora, in tale Registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale.⁶⁸

E' poi incaricata delle segnalazioni al Governo circa l'opportunità di interventi legislativi in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione sul piano interno ed internazionale del settore delle comunicazioni, nonché di favorire l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di telecomunicazione.

7. Il MiSE

Dal canto suo, il **MiSE** è sicuramente l'organismo di primaria importanza, oltre all'AGCOM, in tema di TLC e Spettro radio,⁶⁹ le cui competenze sono state inizialmente definite dalla Legge Maccanico e poi in parte dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche e in parte dal TUSMA.

I suoi poteri, minori rispetto a quelli dell'AGCOM, sono sintetizzabili nell'esercizio dell'iniziativa verso il Governo in ordine agli accordi internazionali sulle emissioni radiotelevisive da e per l'estero. In tema di gestione dello Spettro, ex art. 42 TUSMA, adotta il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze⁷⁰ da approvare con decreto,

⁶⁸ Costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249,

⁶⁹ Per una trattazione più approfondita di tutte le competenze del Ministero si rimanda a : ZACCARIA-VALASTRO, pg. 177 s.s.; GARDINI, *Le regole dell'informazione*, pg. 303 ss; BRUNO, *Gli organi di governo del settore delle telecomunicazioni*, pg.61-75; DONATI, *L'ordinamento amministrativo delle comunicazioni*, Torino, 2007, pg. 77 ss.

⁷⁰ Si rammenti che: "Fonte primaria del piano nazionale di ripartizione delle frequenze è il Regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT (International Telecommunication Union), che viene aggiornato attraverso le WRCs (World Radiocommunication Conferences) Queste conferenze si tengono di norma con cadenza quadriennale e l'ultima si è tenuta a Ginevra nel 2007 (WRC'07). A questa conferenza l'Autorità ha partecipato collaborando per gli aspetti di competenza, con il Ministero delle comunicazioni. Per la specifica attività di pianificazione, inoltre, l'UIT convoca Conferenze Regionali (RRC) dedicate alla pianificazione del servizio di radiodiffusione in una determinata area. L'attività di pianificazione prevede che sia sviluppato anche il coordinamento internazionale per l'armonizzazione e la compatibilizzazione nell'uso delle risorse spettrali tra i vari Paesi. L'Autorità ha partecipato all'attività internazionale di pianificazione sia nella fase preparatoria svolta dai gruppi ad hoc istituiti dalla CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) e dall'UIT (Project Team PT 24 del Working Group WG FM della CEPT), sia nel corso dei lavori delle Conferenze L'Autorità ha collaborato con il Ministero dello sviluppo economico - Comunicazioni, (istituzionalmente competente per la sottoscrizione dei suddetti Accordi internazionali), per la Conferenza CEPT di pianificazione dei blocchi T-DAB tenutasi a Maastricht nel giugno 2002 e preparata nell'ambito del Project Team PT 32 del Working Group WG FM della CEPT. **Le ultime Conferenze Regionali tenutesi a Ginevra in due distinte sessioni GE'04** (nel 2004 per la definizione della parte normativa) e GE'06 (nel 2006 per l'elaborazione dei piani tecnici) avevano l'obiettivo di

sentiti l'Autorità, i Ministeri dell'Interno, della Difesa, delle Infrastrutture e dei trasporti, la RAI e gli operatori di comunicazione elettronica ad uso pubblico, nonché' il Consiglio superiore delle comunicazioni.

E' il responsabile del rilascio, in concreto, dei titoli abilitativi. A titolo esemplificativo si indicano i seguenti casi: in generale, l'art. 25 del Cod. C.E. ; nel dettaglio, ex art. 16 TUSMA, il Ministero rilascia le autorizzazioni per la fornitura di contenuti audiovisivi e di dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri, sulla base delle norme previste dalla deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, salvo quanto previsto dall'articolo 18.

Ex art. 21 TUSMA, rilascia le autorizzazioni alla prestazione di servizi di media audiovisivi o radiofonici via cavo sulla base della disciplina stabilita con regolamento dell'Autorità, mentre il comma 1-bis, prevede invece che l'autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica sia rilasciata dall'Autorità sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento, da adottare entro il 30 giugno 2010.

Ed ancora, per quanto di competenza, provvede all'allineamento dei titoli abilitativi, in quanto nel settore radiotelevisivo in tecnologia digitale, la L. 101/08 pur avendo previsto, in generale, che l'attività sia soggetta al regime delle autorizzazioni generali, ex codice delle Comunicazioni Elettroniche, parallelamente, nel residuo settore analogico, ha lasciato intatte le concessioni ove non vi sia la richiesta di conversione in autorizzazione generale.

Da un punto di vista organizzativo è di fondamentale importanza il Dipartimento per le Comunicazioni, da cui dipende la Direzione Generale per la Pianificazione e la Gestione delle Spettro radioelettrico. Proprio quest'ultima si occupa infatti dell'attribuzione delle bande di frequenza ai diversi servizi, allo scopo di evitare possibili fenomeni interferenziali, nonché della protezione dei servizi regolarmente autorizzati, mediante l'attività di monitoraggio e di controllo dello Spettro, effettuata attraverso un'attività di coordinamento tecnico e di assistenza nella risoluzione di problematiche specifiche nel

revisionare i preesistenti piani (Wiesbaden/ Maastricht per il TDAB) e Stoccolma '61 (per la televisione analogica). Il risultato di tali conferenze ha portato alla definizione ed assegnazione delle risorse per la radiodiffusione sonora (TDAB) e televisiva (DVBT) in tecnica digitale, alle nazioni facenti parte della macro area definita come Region 1 (area comprendente Europa, Africa, Medio-oriente e parte asiatica della Repubblica russa). Anche in questo caso l'Autorità ha collaborato ed è stata di supporto all'attività del Ministero sia nella fase preparatoria, sia in sede dei lavori delle conferenze stesse.”, in <http://www.AGCOM.it/Default.aspx?message=contenuto&DCId=261>

territorio, con la collaborazione degli Ispettorati Territoriali e del Centro Nazionale per il Controllo delle Emissioni Radioelettriche.⁷¹

8. L'intreccio di competenze tra AGCOM e il MiSE

Alla luce del quadro delineato, è innegabile come il nostro sistema di regolamentazione per le Comunicazioni Elettroniche e dei Servizi Media Audiovisivi sia caratterizzato da un continuo intreccio e sovrapposizione di competenze tra MiSE e AGCOM, come recentemente confermato anche dalla Legge Stabilità del 2011⁷², secondo cui “(..) prima della data stabilita per la definitiva cessazione delle trasmissioni televisivi in tecnica analogica, Il Ministero dello Sviluppo Economico deve provvedere alla definitiva riassegnazione dei diritti d'uso del radiospettro anche mediante la trasformazione del rilascio provvisorio in assegnazione definitiva dei diritti d'uso e rilascia i relativi titoli abilitativi conformemente ai criteri previsti dall'art. 15 del t.u. dei servizi media audiovisivi ex d.lgs. 177/05. L'AGCOM poi avvia la procedura per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. Mentre il Ministro per lo sviluppo economico fissa la data per l'assegnazione delle frequenze.”.

Il nostro Legislatore ha optato, diversamente da quanto auspicato dal Legislatore Comunitario, per un sistema “bicefalo”⁷³ di ripartizione di funzioni, come confermato dagli art. 13 e 13 bis Cod. C.E., di evidente natura programmatica⁷⁴.

La scelta di frazionare le competenze tra i due organismi ha però (giustamente) destato non poche perplessità, soprattutto in relazione alla politica adottata in ambito comunitario, ispirata alla Convergenza.

Ebbene, secondo parte della dottrina, non condivisibile, le norme comunitarie non avrebbero però escluso la legittimità di ripartire sul piano nazionale le funzioni tra più soggetti⁷⁵, in quanto tale ripartizione non andrebbe ad inficiare l'esecuzione dei dettati

⁷¹ http://www.attivitaprodottive.gov.it/index.php?option=com_organigram&view=organigram§ion=dettaglio&id=17&id_sezione=

⁷² Legge 13 dicembre 2010 n. 220.

⁷³ Cfr. OROFINO, “*Profili costituzionali delle comunicazioni elettroniche nell'ordinamento multilivello*”, Milano, 2008, pg. 265 ss.

⁷⁴ Cfr. Art. 13 Cod. CE “Obiettivi e principi dell'attività di regolamentazione.” e Art. 13 bis “Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio.”

⁷⁵ Cfr. OROFINO, “*Profili costituzionali delle comunicazioni elettroniche nell'ordinamento multilivello*”, Milano, 2008, pg. 265 ss, secondo cui “(..) anzi espressamente si prevede questa opzione: la direttiva quadro prende in considerazione questa ipotesi proprio nel momento in cui si richiede agli stati Membri

normativi.

Maggiormente condivisibile è quella dottrina secondo cui la scelta del Legislatore italiano sarebbe “*illegittima*” in quanto non solo la normativa comunitaria renderebbe obbligatoria l’attribuzione, sul piano nazionale, di tutte le funzioni ad un medesimo soggetto regolatore⁷⁶ (l’AGCOM, appunto); ma soprattutto perché, una ripartizione di funzioni di regolazione tra più soggetti nazionali sarebbe del tutto inidonea a garantire un’uniforme applicazione del diritto comunitario, nonché in totale contrasto con le politiche volte alla Convergenza anche sul piano gestionale. A supporto di tale ultima affermazione vengono richiamati gli accordi di collaborazione siglati fin dal 1998 tra MISE e AGCOM, nati dalla necessità per la neo istituita di usufruire ed esercitare le sue nuove funzioni avvalendosi delle strutture ministeriale al solo scopo di far fronte temporaneamente a difficoltà ed esigenze di carattere organizzativo.

Ma non solo, tale frammentazione desta non poche perplessità circa le competenze di ciascun organo. Allo stato attuale, infatti, le uniche certezze sembrano essere: il MISE, con apposito decreto e sentito il parere dell’AGCOM, adotta il *piano nazionale di ripartizione delle frequenze* con cui lo Stato distribuisce porzioni dello spettro radioelettrico, assegnate in sede internazionale, tra i vari servizi di telecomunicazione⁷⁷. Mentre, l’AGCOM adotta (e aggiorna) i *piani nazionali di assegnazione delle frequenze* radiofoniche e televisive in tecnica digitale e relative alle comunicazioni elettroniche, garantendo su tutto il territorio nazionale un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica; nonché un’uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale. Invece, in tema di assegnazione dei diritti d’uso e relativa procedura, le uniche certezze sono la redazione del Bando e relativo capitolato, soggetti ad idonea pubblicità, di competenza esclusiva del MISE.

E’ di competenza assoluta e discrezione dell’AGCOM invece la scelta della procedura

di rendere pubbliche le funzioni esercitate dalle Autorità nazionali di regolamentazione e di notificare alla commissione tutte le autorità cui sono attribuite funzioni previste dal quadro comunitario (art. 3 commi 4 e 5 direttiva quadro)”.

⁷⁶ Cfr. F.MERUSI, *Le leggi del mercato. Innovazione comunitaria e autarchia nazionale*, Il Mulino-Bologna, 2002, p. 98, per i quali la Comunità Europea prescrive un dato modello organizzativo. G. DE MINICO, *Gli organi di governo del settore delle comunicazioni: Ministero delle comunicazioni e autorità per le garanzie nelle comunicazioni*, BRUNO, in *Mezzi di comunicazione e riservatezza: ordinamento comunitario e ordinamento interno*, (a cura di) Pace-Zaccaria-De Minico, Napoli, 2008, per il quale tale modello è l’unico compatibile con l’unicità del mercato. CASSESE, *Il concerto regolamentare europeo*, in “*Comunicazioni: verso il diritto della convergenza?*” (a cura di) G.Morbidelli e F.Donati, 2003, pg. 34.

⁷⁷ Cfr. Per la competenza, l’art. 14, comma 1, *Codice delle comunicazioni elettroniche* e, per il procedimento, l’art. 3, commi 1-6, legge n. 223/1990 e l’art. 42, commi 3 e 4, TUSMA.

per la selezione degli operatori da ammettere alla fruizione dello spettro radioelettrico (Asta, Beauty contest).⁷⁸ Sulla base della procedura e dei criteri definiti dall'AGCOM, il Ministero procede alla selezione dei soggetti risultati vincitori, a cui viene assegnato un diritto d'uso per il tramite di decreto dello stesso Ministero.

8.a. La “parziale” ridefinizione delle competenze tra MiSE e AGCOM

L'estremo frazionamento delle competenze e l'assenza di una precisa demarcazione dei singoli poteri hanno determinato ambiti di incertezza operativa⁷⁹ tali che si è reso necessario l'avvio di un'attività di composizione preventiva dei possibili conflitti attraverso i già citati accordi di reciproca collaborazione⁸⁰.

Ciò nonostante, nemmeno questi accordi sono stati risolutivi, tant'è che il Consiglio di Stato (sez. II il 25 febbraio 2011, n. 872), avendo colto la complessità della questione, ha cercato di fornire una valida riqualificazione dei rapporti.⁸¹

L'occasione è stata offerta dal MiSE, nell'ambito dell'adozione del bando di gara per l'assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre, liberate dal passaggio dall'analogico al digitale (cd. Dividendo digitale)⁸². In tale pronunciamento, il Consiglio di Stato ha preliminarmente ribadito il rapporto tra la struttura ministeriale e l'autorità amministrativa indipendente, assegnataria di funzioni neutrali finalizzate alla regolazione di settori economici sensibili, che richiedono l'esercizio di elevate competenze tecniche tali da porre questi settori economici al riparo da inframmettenze politiche e dalla volubilità degli orientamenti delle mutevoli maggioranze politiche. Si è

⁷⁸Il considerando n. 21, *Direttiva quadro* prevede che: “Gli Stati membri possono utilizzare, tra l'altro, sistemi di offerte concorrenti oppure di selezione comparativa per l'assegnazione delle radiofrequenze [...]”. L'art. 27, comma 7, *Codice delle comunicazioni elettroniche* dispone che: “Alle procedure di selezione competitiva o comparativa per la concessione di diritti individuali di uso delle frequenze radio si applicano le disposizioni dell'articolo 29”. Cfr. M. OROFINO, *Profili costituzionali delle comunicazioni elettroniche nell'ordinamento multilivello*, cit., p. 312.

⁷⁹Cfr. O. GRANDINETTI, *La Riforma Gasparri Del Sistema Radiotelevisivo*, in *Gior. dir. Amm.*, n.11/2004, pg. 1184.

⁸⁰Cfr. “*Accordo di collaborazione fra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, relativamente allo svolgimento di attività di competenza dell'Autorità, ovvero di interesse comune*”, 30 giugno 2004, in *G.U.R.I.* 13 luglio 2004, n. 162. L'obbligo di pervenire a strumenti di raccordo tra le diverse Autorità aventi competenza nel settore è disciplinato dall'art. 8 *Codice delle comunicazioni elettroniche*.

⁸¹Cfr. GRANDINETTI, nota a Cons. Stato 25 febbraio 2011, parere n. 872, in *Giornale di diritto amministrativo*, 9/2011, pg. 1003.

⁸²Il MiSE ha chiesto di sapere se, nell'esercizio dei poteri attribuitigli, si potesse escludere dalla partecipazione alla gare eventuali imprese che, pur avendo sede in uno stato Europeo, fossero controllate da un socio estero o comunque extracomunitario. Nel merito il Consiglio di Stato ha escluso l'applicabilità delle condizioni di reciprocità ed ha tracciato la linea di demarcazione tra competenze dell'Autorità e del Ministero.

quindi giunti alla conclusione che il rapporto MiSE e AGCOM riproduce la dicotomia tra politica e tecnica, in cui è quest'ultima a dover prevalere ogni qualvolta il Legislatore preveda l'istituzione di un autorità amministrativa indipendente. Nello specifico, si è affermato che l'Autorità è affidataria della definizione delle procedure per l'assegnazione delle frequenze, sulla base di criteri comunitari, laddove al MiSE spetta solo sul piano gestionale l'adozione degli atti di gara ed il rilascio dei titoli abilitativi, con esclusione del riconoscimento di alcun potere integrativo in capo al Ministero.

Nonostante siano passati quasi tre anni dalla pubblicazione della citata sentenza, a parere di chi scrive il rapporto di cooperazione ed intreccio sembra essere immutato.

Infatti, da un punto di vista normativo, sicuramente non si sono registrate riforme strutturali in materia. Anche da un punto di vista prettamente pratico, sembrerebbe possibile giungere alla medesima conclusione e a riprova di ciò si richiama il più recente Rapporto Annuale dell'AGCOM⁸³ che, nel paragrafo dedicato ai i rapporti con il MiSE, ed in particolare con il Dipartimento per le comunicazioni, si limita laconicamente ad affermare “ *È proseguita anche nel 2012 un'intensa attività internazionale al fianco del Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento comunicazioni, finalizzata a incrementare, attraverso accordi bilaterali con i Paesi confinanti le possibilità di utilizzo delle frequenze pianificate per l'Italia dalla Conferenza di Ginevra del 2006.*”.

Ebbene, tutto spinge a ritenere come l'intreccio di competenze tra i due organismi sia ancora molto forte, pur essendo in netto contrasto sia con quanto richiesto dalla Unione Europea, e sia anche dai principi propri dell'attività della PA che, come è noto, si devono caratterizzare per la loro trasparenza.

Si rinvia quindi al capitolo conclusivo per fornire dei possibili spunti concreti per poter risolvere realmente questo confuso rapporto di interdipendenza e di cooperazione fra AGCOM e MiSE.

9. (Segue)...: l'AGCM

Il rapporto di stretta collaborazione AGCOM e MiSE, in realtà, non è esclusivo, nel senso che spesso si assiste alla cooperazione con un terzo organismo: l'AGCM.

⁸³ www.AGCOM.it -Relazione Annuale Anno 2013 pg. 394 ss.

Questo perché, come ormai tutti sanno, è possibile che un medesimo comportamento possa assumere rilevanza sia sotto il profilo della normativa *antitrust* che sotto quella regolamentare.

Questo è sicuramente il caso delle Comunicazioni Elettroniche e Servizi Media Audiovisivi.

Più nel dettaglio, ex art. 8 Cod. CE, l'AGCM coopera con il Mise e l'AGCOM ai fini di una reciproca cooperazione, scambiandosi informazioni necessarie all'applicazione delle direttive europee sulle comunicazioni elettroniche e ognuno di questi, in caso di ricezione di informazioni, è poi tenuto a rispettare lo stesso grado di riservatezza cui sono vincolati i soggetti che le trasmettono. Ed ancora, il comma 2 del medesimo articolo, prevede che Il Ministero, l'Autorità e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adottino, (entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Codice,) nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, anche mediante specifiche intese, disposizioni sulle procedure di consultazione e di cooperazione reciproca nelle materie di interesse comune. Le disposizioni devono poi essere rese pubbliche sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet. I suddetti organismi hanno poi l'obbligo di assicurare la cooperazione e trasparenza tra loro e nei riguardi della Commissione europea al fine di garantire la piena applicazione delle disposizioni stabilite dal Codice.

Emblematica è poi l'ipotesi prevista dall'art. 14 ter cod. CE., comma 5, in tema di *spectrum trading*, secondo cui il Ministero, all'esito della verifica, svolta dall'AGCOM, richiede all'AGCM un parere in cui indichi che la concorrenza non sia falsata in conseguenza dei trasferimenti dei diritti d'uso.

Ed ancora, ex art. 19 Cod. C.E. (nella versione del 2003), rubricato "*Procedura per l'analisi del mercato*", L'AGCOM, nell'effettuare l'analisi dei mercati rilevanti, secondo i criteri indicati nel medesimo articolo, aveva l'obbligo di sentire il parere dell'AGCM, che doveva essere tenuto "*in massima considerazione le linee direttrici*". Tale disposizione, a seguito delle modifiche intervenute è stata integrata, nel senso che oggi "*1. Sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità, effettua l'analisi dei mercati rilevanti, tenendo conto dei mercati individuati nella raccomandazione e tenendo nella massima considerazione le linee direttrici*". E' stata quindi rafforzata l'efficacia vincolante delle raccomandazioni dell'AGCM.

Nel TUSMA, aggiornato al D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44, ex art. 11, si afferma che "*Restano ferme le competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici*

attribuite dalle vigenti norme (...) all'Autorità garante della concorrenza e del mercato". Ed ancora ex art. Art.32 TUSMA: "1. I fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana offrono ai destinatari di un servizio un accesso facile, diretto e permanente almeno alle seguenti informazioni: (...) d) il recapito degli uffici dell'Autorità e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, preposti alla tutela degli utenti."

Di recente però, questo rapporto di cooperazione è stato parzialmente rivisto, oltre che dalla richiamata disposizione art. 19 del Cod. CE, anche da un pronunciamento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, con cinque sentenze pubblicate in data 11 maggio 2012⁸⁴, si è espressa sulla delicata questione della perimetrazione delle

⁸⁴Cfr. Consiglio di Stato Adunanza Plenaria – 11 maggio 2012 – nn. 11, 12, 13, 15 e 16, in *Giornale Dir. Amm.*, 2012, 10, 953 nota di TORCHIA. "I. **Disciplina di settore delle comunicazioni elettroniche – Competenza AGCOM - Finalità di tutela del consumatore - Unitarietà degli interessi.** La disciplina di settore delle comunicazioni elettroniche ha finalità di tutela, oltre che della concorrenza e del pluralismo informativo, anche del consumatore/utente. Infatti, da numerosi articoli del Codice delle comunicazioni elettroniche, integrati dalla delibera di portata regolatoria n. 664/06/Cons di AGCOM, e dai principi ricavabili dalle leggi n. 481 del 1995 e 249 del 1997, e dalla legge n. 40 del 2007, emerge che l'intenzione del legislatore (sia nazionale che comunitario, trattandosi in gran parte di norme di diretta derivazione comunitaria) è quella di ricomprendere a pieno titolo nella disciplina in esame anche la tutela del consumatore/utente, nell'ambito di una regolamentazione che dai principi scende fino al dettaglio dello specifico comportamento, attribuendola alla competenza dell'AGCOM. Inoltre, contrasta con l'inevitabile unitarietà degli interessi operanti nelle singole fattispecie concrete un ipotetico sezionamento della disciplina in esame al fine di enucleare singoli interessi oggetto di tutela."; "II. **Tutela del consumatore delle comunicazioni elettroniche - Riparto di competenza tra AGCOM e AGCM - Rapporto tra disciplina di settore delle comunicazioni elettroniche (competenza AGCOM) e Codice del consumo (competenza AGCM) – Principio di specialità – Specialità e completezza della disciplina delle comunicazioni elettroniche – Principio di buon andamento – Principio di proporzionalità – Principio di certezza del diritto - Incompetenza AGCM.** Ai sensi del principio di specialità (desumibile dall'art. 19, comma 3, del Codice del consumo e principio immanente e di portata generale sul piano sanzionatorio nel nostro ordinamento, come si evince dall'art. 15 del cod. pen. e dall'art. 9 della legge n. 689 del 1981), non si può fare contemporanea applicazione di due differenti disposizioni normative che disciplinano la stessa fattispecie, ove una delle due disposizioni presenti tutti gli elementi dell'altra e aggiunga un ulteriore elemento di specificità (o per aggiunta o per qualificazione). Nè all'applicazione del principio di specialità può opporsi che debba esistere una situazione di contrasto tra i due plessi normativi: difatti – poiché l'art. 3, comma 4, della direttiva 2005/29/CE, trasfuso nell'art. 19, comma 3, del Codice del consumo, va letto in conformità a quanto previsto dal considerando 10 della medesima direttiva - tale presupposto consiste in una difformità di disciplina tale da rendere illogica la sovrapposizione delle due regole. La disciplina recata dal Codice delle comunicazioni elettroniche e dai provvedimenti attuativi/integrativi adottati da AGCOM presenta tali requisiti di specificità rispetto alla disciplina del Codice di consumo, che ne impone l'applicabilità alle fattispecie considerate (in coerenza con quanto affermato da Cons. Stato, sezione I, n. 3999/2008; sezione VI, n. 720/2011); inoltre, la esaustività e la completezza della normativa di settore, affidata al controllo dell'AGCOM, esclude la possibilità di un residuo campo di intervento di AGCM (anche in relazione agli obblighi di comportamento dell'operatore diligente), in quanto il rischio di lacune o deficit di tutela è scongiurato dalle clausole generali contemplate dalla disciplina di settore, clausole che già di per sé consentono comunque di ritenere che non esistano aree non coperte dalla disciplina regolatoria. Inoltre, il rinvio dinamico contenuto nel comma 6 dell'articolo 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche garantisce la chiusura del sistema ed esclude a priori il rischio di possibili lacune della tutela del consumatore. Il riparto di competenza tra AGCOM e AGCM non può basarsi sul concreto atteggiarsi dei comportamenti degli operatori, a seconda che si configurino come rivolti a soggetti determinati o in incertam personam, o sulla distinzione tra disciplina ex ante e interventi ex post. Su tale

sfere di competenza delle distinte Autorità (AGCM e AGCOM) nella materia di tutela del consumatore (regolamentare e sanzionatoria) nei servizi di Comunicazione Elettronica. Il Supremo Consesso: “ *ha accolto la tesi che nega la esistenza di una competenza di AGCM, con conseguente riforma delle sentenze di primo grado. Le pratiche commerciali in materia di comunicazioni elettroniche, infatti, sono oggetto di un’autonoma e completa disciplina settoriale, posta a protezione dell’utente-consumatore di tali servizi, dettata principalmente dal d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e dal relativo regolamento attuativo adottato con delibera del 23 novembre 2006 n. 664/06 di AGCOM, la cui applicazione è demandata a quest’ultima Autorità, titolare anche di potestà sanzionatoria in materia. Di conseguenza, la presenza di un’articolata normativa di ordine speciale, con relativi poteri sanzionatori in capo ad AGCOM, esclude, in ossequio al principio di specialità, la contemporanea applicazione, da parte di AGCM, della disciplina generale relativa alle pratiche commerciali scorrette di cui al Codice del consumo. In definitiva, la disciplina comunitaria e nazionale sulle comunicazioni elettroniche configura un vero e proprio ordinamento settoriale, con attribuzione in via esclusiva ad AGCOM non solo dei poteri di vigilanza e regolazione, ma anche inibitori e sanzionatori.*” ⁸⁵

In ragione di ciò, si è resa necessaria la conclusione di un nuovo accordo⁸⁶ di cooperazione tra le due Autorità, sottoscritto il 22 maggio 2013,⁸⁷ anche alla luce delle nuove competenze e funzioni attribuite dal quadro normativo vigente. In estrema sintesi il Protocollo prevede che, in via generale, le due Autorità cooperino nelle seguenti forme: ”a) *coordinamento degli interventi istituzionali su settori di interesse comune;* b) *segnalazioni dell’AGCOM all’AGCM di casi in cui, nell’ambito di procedimenti condotti dall’AGCOM medesima, emergano ipotesi di eventuali violazioni, da parte degli operatori, delle norme alla cui applicazione è preposta l’AGCM e, in particolare, della legge n. 287/1990, delle disposizioni comunitarie in tema di concorrenza, del*

riparto di competenza non incide neanche un eventuale deficit dal punto di vista sanzionatorio, assente peraltro nella disciplina settoriale. L’incompetenza dell’AGCM in materia discende anche dal principio costituzionale del “buon andamento” dell’amministrazione (evitando di sottoporre gli operatori, per gli stessi fatti, a duplici procedimenti - estremamente onerosi sia per l’amministrazione che per i privati - con possibili conclusioni anche differenti tra le due autorità), dal principio di proporzionalità (evitando il cumulo materiale delle sanzioni da parte di entrambe le autorità), e consente che si dettino indirizzi univoci al mercato, che altrimenti verrebbe a trovarsi in una situazione di possibile disorientamento, con potenziali ripercussioni sulla stessa efficienza dei servizi nei riguardi degli utenti/consumatori e sui costi che questi ultimi sono chiamati a pagare.”

⁸⁵ <http://www.AGCOM.it/Default.aspx?message=contenuto&DCId=648>

⁸⁶ Il primo accordo di collaborazione è del 28 gennaio 2004, in http://www2.AGCOM.it/provv/AGCOM-agcm_accordo.htm. Si rinvia all’Appendice.

⁸⁷ <http://www.agcm.it/stampa/news/6449-firmato-protocollo-AGCOM-antitrust.html>

D.Lgs. n. 206/2005 e del D.Lgs. n.145/2007; c) segnalazioni dell'AGCM all'AGCOM di casi in cui, nell'ambito di procedimenti condotti dall'AGCM medesima, emergano ipotesi di eventuali violazioni, da parte degli operatori, delle norme alla cui applicazione è preposta l'AGCOM e, segnatamente, delle disposizioni recate dalla c.d. "Riforma Quadro UE per le comunicazioni elettroniche" (direttiva 2009/136/CE, direttiva 2009/140/CE, Regolamento (CE) n. 1211/2009), dal c.d. "Quadro comunitario per i servizi postali dell'Unione europea (direttive 97/67/CE e successive modifiche e integrazioni), nonché dalla legislazione nazionale e dai provvedimenti di regolazione relativi ai settori delle comunicazioni elettroniche, dei servizi media audiovisivi e radiofonici e dei servizi postali; d) reciproco scambio di pareri e avvisi su questioni di interesse comune; e) collaborazione reciproca nell'ambito di indagini conoscitive su materie di comune interesse; f) collaborazione reciproca per l'invio di segnalazioni al Parlamento o al Governo su materie di comune interesse; g) iniziative congiunte in materia di enforcement, vigilanza e controllo dei mercati; h) collaborazione scientifica, formazione e scambio di personale; i) collaborazione reciproca nelle iniziative internazionali; j) collaborazione reciproca nelle iniziative a tutela del consumatore. 2. In particolare, l'AGCOM e l'AGCM cooperano nello svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali attraverso i seguenti strumenti: a) costituzione di gruppi di lavoro, anche al fine di pervenire ad una interpretazione condivisa in ordine ai rispettivi ambiti di competenza in materia di tutela del consumatore; b) scambio reciproco, con modalità concordate, di documenti, dati e informazioni utili allo svolgimento delle rispettive funzioni; c) svolgimento di incontri periodici e di riunioni tra gli Uffici; d) consultazione su iniziative, procedurali e non, di comune interesse; e) ogni altra attività di collaborazione, anche informale, utile al raggiungimento delle finalità del presente accordo. 3. Restano salvi i meccanismi e le procedure di cooperazione e coordinamento di cui al precedente accordo del 28 gennaio 2004."

Quanto all'attività informative reciproche, si prevede che le Autorità si scambiano reciprocamente e periodicamente informazioni sulle linee generali di intervento; sulle attività oggetto di vigilanza, (se necessario anche in fase preistruttoria); sui procedimenti avviati e sui relativi esiti sia in materia di concorrenza sia in materia di tutela del consumatore. In tema di Ispezioni congiunte: *"possono, nei limiti di legge, effettuare ispezioni congiunte relativamente a fattispecie di comune interesse, eventualmente anche avvalendosi della Guardia di Finanza."* E' altresì prevista una stretta collaborazione scientifica e formativa, al punto che le due autorità si sono

impegnate “a collaborare per lo svolgimento delle seguenti attività: a) organizzazione di convegni, seminari, gruppi di studio e concertazione per l’elaborazione di soluzioni condivise nelle materie di comune interesse; b) creazione di osservatori della regolazione e della concorrenza nei settori delle comunicazioni elettroniche, dei servizi media audiovisivi e radiofonici e dei servizi postali; c) organizzazione di iniziative di formazione o di stage per il personale. “.

In ultima analisi è stata data la possibilità di concludere successivi Protocolli di intesa su specifiche attività, al fine di definire ulteriori modalità per la reciproca collaborazione nello svolgimento di specifiche funzioni e attività, eventualmente anche con riferimento a singole tipologie procedimentali.

10. Alcune riflessioni....

Alla luce del quadro delineato è innegabile la stretta cooperazione tra (Mise), AGCOM e AGCM. A titolo esemplificativo, si pensi che tra l’aprile 2012 e il marzo 2013⁸⁸, l’AGCOM ha reso al AGCM 55 pareri (53 operazioni di concentrazione e 2 abusi di posizione dominante⁸⁹) in merito alle operazioni di concentrazione e alle fattispecie di

⁸⁸<http://www.AGCOM.it/>, Relazione annuale 2013.

⁸⁹<http://www.AGCOM.it/>, Relazione annuale 2013. “Per quanto concerne le fattispecie di abuso di posizione dominante, l’Autorità, nel periodo di riferimento, ha reso due pareri. In primo luogo, nel mese di gennaio 2013, l’Autorità ha reso il parere sul provvedimento finale dell’istruttoria “A418C Procedure selettive Lega Calcio 2010/11 e 2011/12”, con cui l’AGCM, in ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 10571/2010 (confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3230/2011), ha riaperto il procedimento istruttorio volto ad accertare eventuali violazioni dell’art. 102 TFUE da parte della Lega Nazionale Professionisti (LNP) nell’attività di vendita collettiva dei diritti audiovisivi relativi al Campionato di Serie A per le stagioni sportive 2010/11 e 2011/12. Nel parere, l’Autorità ha condiviso la definizione dei mercati rilevanti svolta dall’AGCM e l’accertamento di una posizione dominante detenuta dalla LNP in virtù del ruolo esclusivo di commercializzazione in via centralizzata dei diritti relativi a tutte le competizioni organizzate dalla stessa, assegnato dal decreto legislativo n. 9/2008. L’Autorità ha altresì condiviso le valutazioni dell’AGCM, che ha ritenuto come, alla luce delle risultanze istruttorie, fossero venuti meno i motivi di intervento nei confronti della LNP in relazione alle condotte ipotizzate. In particolare, il provvedimento ha rilevato come in relazione ai diritti del Campionato di Serie A, nel mercato in oggetto si sia preservata una sufficiente concorrenza inter-piattaforma tale da far venir meno i motivi di intervento contenuti nella delibera di avvio del procedimento istruttorio. Inoltre, in relazione ai diritti del Campionato di Serie B (ai quali l’AGCM aveva ampliato l’oggetto dell’istruttoria), l’intervenuta eliminazione degli sconti a favore dagli assegnatari di pacchetti di Serie A in un momento antecedente alle relative procedure di assegnazione – che per tanto non sono mai stati applicati – unitamente all’ampliamento dei pacchetti oggetto di assegnazione hanno fatto venir meno i presupposti alla base della delibera di avvio. Infine, l’Autorità, nel mese di marzo 2013, ha reso il parere sul provvedimento finale dell’istruttoria “A428 – Wind-Fastweb/Condotte Telecom Italia”, volta all’accertamento di due presunte violazioni dell’art. 102 del TFUE da parte di Telecom Italia nel settore della telefonia fissa, consistenti: i) nell’opposizione di un numero ingiustificatamente elevato di rifiuto (“KO”) alle richieste dei concorrenti di attivazione di servizi di rete all’ingrosso; ii) nell’applicazione di sconti elevati ai prezzi praticati per la fornitura di linee telefoniche narrowband alla clientela non residenziale. Nel parere, favorevole con alcune importanti osservazioni, l’Autorità – innanzitutto – ha

abuso di posizione dominante poste in essere da operatori del settore delle comunicazioni, anche se tutte valutate “non suscettibile di determinare o rafforzare una posizione dominante nei mercati interessati.”

Più in particolare, le operazioni di concentrazione hanno riguardato principalmente l’acquisizione di impianti e frequenze per la diffusione del segnale radiofonico, nell’ambito di un graduale processo di consolidamento nel settore delle infrastrutture radiofoniche ove alcuni operatori nuovi stanno tentando di completare la copertura della loro rete. Altre operazioni hanno invece riguardato l’acquisto di spazi commerciali per la vendita al pubblico di prodotti e servizi di telefonia mobile.⁹⁰

Ebbene, a differenza di quanto sostenuto circa il rapporto AGCOM e MiSE, nel caso di specie si esprime invece pieno favore rispetto alla scelta di coordinare l’attività AGCOM e AGCM poiché, come già evidenziato più volte, è oramai pacifico che un’attività economica assuma rilevanza (ovviamente) sia per il settore afferente, e sia

concordato con l’AGCM sia in merito alla definizione dei mercati rilevanti, sia in merito alla valutazione della posizione dominante detenuta da Telecom Italia. Per altro verso, in relazione alla condotta concernente i c.d. KO, l’Autorità ha formulato alcune osservazioni. In primo luogo, ha evidenziato la difficoltà di distinguere, attraverso l’analisi quantitativa, i KO che costituiscono reali “rifiuti di attivazione” dai KO “fisiologici” ovvero dai KO imputabili a terzi, anche in considerazione dell’assenza di un chiaro benchmark di riferimento internazionale. L’Autorità ha altresì evidenziato come, nonostante l’importanza dell’analisi comparativa del tasso di incidenza dei KO e dei tempi di espletamento dei processi, anche il confronto interno-esterno non sia scevro da difficoltà metodologiche. Per quanto concerne l’analisi qualitativa dell’organizzazione del processo di delivery, l’Autorità ha ritenuto importante richiamare il percorso compiuto nella definizione e nel monitoraggio della regolamentazione posta a presidio della garanzia di parità di trattamento descrivendo, in particolare, l’attività svolta dal Gruppo di Monitoraggio Impegni. L’Autorità ha altresì rilevato come i cambiamenti apportati nel corso del tempo al processo di delivery, anche grazie all’attività di “micro-regolamentazione” svolta, abbiano consentito un affinamento del sistema che ha comportato un miglioramento concreto delle performance, come del resto si evince anche dai dati elaborati dall’AGCM. In relazione alla seconda condotta contestata a Telecom Italia – la compressione del margine – l’Autorità ha descritto l’evoluzione della regolamentazione concernente i test di prezzo ex ante e, in particolare, ha chiarito l’approccio utilizzato in sede regolamentare per la quantificazione dei costi commerciali.”

⁹⁰<http://www.AGCOM.it/>, Relazione annuale 2013. “Merita poi una specifica menzione l’operazione di concentrazione consistente nell’acquisizione da parte della società EI Towers s.p.a. (EIT) di un ramo d’azienda costituito da due postazioni per la radiodiffusione sonora e per le telecomunicazioni mobili di proprietà della società Viking s.r.l. La società acquirente è controllata da Mediaset s.p.a., attiva nella realizzazione, manutenzione e gestione delle reti con le quali sono diffusi la maggior parte dei servizi televisivi del gruppo. L’Autorità, nel parere reso sul provvedimento di chiusura dell’istruttoria che autorizzava l’operazione, ha in primo luogo condiviso l’individuazione dei mercati rilevanti interessati dall’operazione, ossia quello delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva. In merito agli effetti dell’operazione, pur rilevando che l’acquisizione di asset aggiuntivi da parte di un’impresa che già detiene un’elevata quota di mercato sia idonea in linea di principio a sollevare preoccupazioni concorrenziali, l’Autorità ha condiviso le valutazioni dell’AGCM in base alle quali, nel caso di specie, l’operazione non era suscettibile di determinare il rafforzamento della posizione detenuta da EIT. Infatti, le due postazioni trasmissive oggetto di acquisizione erano unicamente destinate a sostituire analoghe postazioni già in uso da parte di EIT ed in corso di dismissione.”

per l'eventuale concretizzazione di “abusi di posizioni dominanti” o di concentrazioni illecite più generali, tale da dover richiedere quindi un duplice controllo.

CAPITOLO IV

LE FREQUENZE

Sommario: 1. Premessa; 2. Che cosa sono le frequenze?; 2.a. *In conclusione...* 3. La titolarità delle frequenze 3.a. *Ricapitolando...*; 4. Natura giuridica dei “*provvedimenti di rilascio dei diritti d’uso*” ex art. 27 Cod. C.E.; 5. Natura giuridica del “*diritto d’uso*” ex art. 27 Cod. C.E.; 6. Come circolano le frequenze?; 6.a. Assegnazione mediante asta; 6.b. Assegnazione mediante *Beauty contest*; 6.c. Asta Vs *Beauty contest*; 7. Una nuova metodologia di circolazione: il *Trading* delle Frequenze; 7.a. Origine ed evoluzione dello *Spectrum Trading*; 7.b. Il *trading* in Italia.

1. Premessa

Recenti eventi politici del nostro paese hanno riportato al centro dell’attenzione il tema delle radiofrequenze e più precisamente la possibilità di renderle oggetto di scambio, cioè commercializzarle, ancorché in un contesto tutto particolare. Si è compreso, infatti, come l’assegnazione di diritti d’uso sulle frequenze possa rappresentare una risorsa economica preziosa per il ripianamento delle perdite nel bilancio statale, e così, mediante la Legge di Stabilità del 2011 (Legge 13 dicembre 2010, n. 220) è stato imposto all’AGCOM e al MiSE, nell’ambito delle rispettive competenze, di avviare le procedure per l’assegnazione di quelle radiofrequenze liberate a seguito del passaggio dal sistema analogico a quello digitale (cd. *Dividendo*¹ digitale), reso possibile grazie all’utilizzo del digitale terrestre. Sistema che –come noto- ha permesso di trasmettere su una singola frequenza, con un unico multiplex, quattro o cinque programmi televisivi, anziché uno soltanto, ottimizzando l’uso della risorsa e moltiplicandone la capacità di trasporto.

Si sta quindi assistendo ad una progressiva riassegnazione dello Spettro così liberato,

¹Per **dividendo digitale** si intende “*The term “digital dividend” refers to the radio-communications Spectrum which will be available as a result of the switchover from analogue to digital television. Analogue television used 368 MHz of Spectrum (much more than available for 3G mobile services, for example), which was allocated for this use many years ago. This Spectrum falls within the UHF band, which is one of the most useful, and hence most valuable parts of the airwaves. It is useful as a result of its physical characteristics, the combination of capacity (bandwidth) and coverage (signals travel further and penetrate buildings more readily). This means it is suitable for use for a wide variety of services--including digital terrestrial television, local television, mobile broadband, mobile television, wireless home networks and programme production.*”² It is thus some of the most valuable Spectrum to be released for new uses in the next 10 to 20 years.” Cfr. K. DICK, *Digital dividend - opportunities for industry*, in *Entertainment Law Review*, 2009.

che avviene in parte a titolo gratuito, in sede di transizione delle emittenti tv dall'analogico al digitale; ed in parte (la più considerevole) a titolo oneroso per il tramite di due bandi. Il primo, riservato agli operatori di telefonia mobile per la fornitura di servizi di telefonia mobile di quarta generazione (4G) e concluso nel settembre 2011, ha permesso di incassare 3,945 miliardi di euro, contro i 2,4 miliardi di Euro preventivati dal MEF. Il secondo, invece, riservato agli operatori televisivi/radiofonici e basato su una diversa metodologia di assegnazione (*Beauty contest*), è stato definitivamente annullato con Decreto Legge del 2 marzo 2012, n. 16 convertito nella Legge 26.04.2012 n° 44 , G.U. 28.04.2012, in vigore dal 29 aprile 2012. La *ratio* di tale scelta sembra riconducibile ad una serie di considerazioni. In primo luogo non era stato previsto alcun corrispettivo monetario, a fronte dell'assegnazione di una risorsa che, nel precedente bando, aveva dato prova di essere molto redditizia, sicché, considerata la profonda crisi economica finanziaria che ci interessava, non sfruttare una simile potenzialità sembrava, giustamente, quanto mai inopportuno. In secondo luogo, vi era un palese contrasto con le Direttive 2009/140/CE e 2009/136/CE², recepite tardivamente³ e rispettivamente dai D.Lgs. del 20 maggio 2012 n. 70⁴ e 69. In particolare, la direttiva 2009/140/CE, tra l'altro e più dettagliatamente, disciplina la possibilità per i diritti d'uso sulle radiofrequenze di essere oggetto di trasferimento (cd. *Trading* delle Frequenze), come già previsto (ma in modo più superficiale) dalla direttiva quadro 2002/21/CE.⁵

Alla luce del quadro delineato, lo scopo del presente capitolo è quello di dare risposta ad una serie di quesiti che, da più di dieci anni, sono oggetto di accesi dibattiti in tema

²DIRETTIVA 2009/136/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori. In particolare è una direttiva in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, ha modificato il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, recante le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali. In <http://eur-lex.europa.eu/>.

³ Queste direttive avrebbero dovuto trovare recepimento in Italia entro la data del 25 maggio 2011, disattesa dal nostro Paese nonché da altri 19 tra gli Stati membri. Conseguentemente è stata aperta una Procedura d'infrazione per il mancato allineamento ai dettami comunitari. Anche l'apertura della Procedura d'infrazione comunque non ha accelerato i tempi né i principi e le previsioni sottese alla Riforma sono state da stimolo per i Paesi membri che non si sono adeguati in tempo, perdendo così l'occasione di accelerare i tempi per l'entrata in vigore delle riforme (l'Italia si è adeguata dopo, appunto, un anno dalla data di apertura della procedura d'infrazione), testando le novità normative e rendendo il mercato delle comunicazioni elettroniche più competitivo, assecondando così il fine della Riforma stessa.

⁴ Nonostante la rubrica questo decreto (n. 70/2012) non si occupa del recepimento delle disposizioni di quest'ultima Direttiva, affidato, come già detto, al D. Lgs 69/2012.

⁵DIRETTIVA 2002/21/CE, "Articolo 9. *Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica*". (Vedi Appendice Normativa). In <http://eur-lex.europa.eu/>.

di radiofrequenze, ovvero: “*Le frequenze costituiscono beni giuridici? A chi spettano? Come circolano? (...) Che diritto viene assegnato? La risposta (rectius, le risposte) a tali quesiti non è univoca.*”⁶

2. Che cosa sono le frequenze?

Abbiamo visto che da un punto di vista tecnico la frequenza è “*la caratteristica fisica dell’onda elettromagnetica che si propaga attraverso l’etere.*”

Ma da un punto di vista normativo che cosa sono? Secondo una recente definizione sono: “*un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico*”.⁷

Sul punto vi è da dire però che per lungo tempo la dottrina si è interrogata.

In origine infatti, le frequenze, esattamente come l’etere⁸ a cui accedano, erano qualificate alla stregua di *res communes omnium*⁹ - una banalissima cosa di tutti- ed in

⁶ Cfr. ZENO-ZENCOVICH, *Le frequenze elettromagnetiche fra diritto ed economia*, in *Dir. informatica* 2002, 4-5, 713.

⁷ Art. 9 direttiva 2009/140/CE cd. **Legiferare Meglio**, sostitutiva dell’art. 9 della direttiva 2002/21/Ce cd. direttiva Quadro, recepita in Italia dal D.lgs. 28 maggio 2012 n. 70 che ha apportato modifiche al Codice delle Comunicazioni Elettroniche del 2003 e nello specifico ha introdotto il nuovo testo dell’art. 14, secondo cui “*Tenendo debito conto della circostanza che le radiofrequenze sono un bene pubblico dotato di un’importante valore sociale, culturale ed economico(...)*”.(Vedi Appendice Normativa).

⁸ **L’opinione ancora oggi prevalente in giurisprudenza è quindi quella secondo cui l’etere è sì un bene comune, ma “naturalmente limitato e perciò non fruibile da tutti (...)**”. Proprio a causa della riscontrata limitatezza dell’etere è stata emanata la Legge 233/90 che prevedeva uno stingente regime concessorio per l’utilizzo dello Spettro radio in tema di radiodiffusione. Fra tutte vedi: Corte Costituzionale 2 marzo 1990, n. 102, che ha svolto tale considerazione nel dirimere la questione circa l’eventuale sussistenza di un diritto soggettivo del privato all’esercizio di attività radiotelevisiva presupponendo poi la necessità di un provvedimento di assegnazione della banda di frequenza (Concessione), con indubbio carattere costitutivo, poiché di fatto si immette un *quid novi* nella sfera giuridica del privato. Vedi anche: T.A.R. Campania Napoli Sez. I, 12/10/1998, n. 3169, in Foro Amm., 1999, 854, secondo cui:” (...) lo strumento concessorio non ha per oggetto la manifestazione del pensiero quanto, piuttosto, l’utilizzo dell’etere che rappresenta un bene comune, naturalmente limitato, non rientrando nella libera ed indiscriminata disponibilità dei privati, (...)”; Corte cost., 26 marzo 1993, n. 112 (pd. 19516), secondo cui:” Perché sia rispettato l’art. 21 Cost., la cosiddetta assegnazione delle frequenze radiotelevisive - in quanto presupposto necessario per lo svolgimento da parte dei privati dell’attività di teletrasmissione attraverso un bene comune qual è l’etere - deve avvenire in modo tale che sia assicurata la massima obiettività ed imparzialità, evitando forme di privilegio da parte di provvedimenti discrezionali della P.A. non vincolati a precisi parametri legali, mentre lo svolgimento dell’attività di teletrasmissione - coincidendo con l’esercizio da parte dei privati della libertà di manifestazione del pensiero col mezzo radiotelevisivo per un verso è soggetta ai limiti stabiliti dall’art. 21 Cost. a tutela di valori di carattere generale (buon costume, protezione dei minori, etc.), per altro verso è sottoponibile a restrizioni o a controlli soltanto nel rispetto delle garanzie previste dallo stesso art. 21 Cost., e, in particolare, nel rispetto della riserva assoluta di legge, oltreché della cosiddetta riserva di giurisdizione.; Cons. Stato Sez. VI, 14/11/1992, n. 874, in Cons. Stato, 1992, I, 1673secondo cui :” è inconfigurabile l’esistenza di un diritto soggettivo del privato all’attivazione ed all’esercizio di impianti radiotelevisivi, dal momento che questi comportano l’utilizzazione di un bene comune - l’etere - naturalmente limitato e perciò non fruibile da tutti e presuppongono necessariamente, di conseguenza, un provvedimento di assegnazione della banda di frequenza che, in quanto immette un quid novi nella sfera giuridica del privato, ha indubbio carattere costitutivo.” ; Cons. Stato Sez. VI, 14/10/1992, n. 755;

quanto tale irrilevanti sul piano giuridico. La *ratio* era l'idea della ritenuta abbondanza, rispetto ai bisogni umani, tale da non provocare conflitti tra privati e che conseguentemente non necessitante di una regolamentazione *ad hoc*. Con il tempo, questa impostazione entrò in crisi, poiché si apprese come non tutte le frequenze garantissero il medesimo livello ottimale del servizio a causa delle interferenze di segnale.¹⁰ Conseguentemente, solo alcune divennero suscettibili di interesse e valore economico, come confermato dalla citata sentenza della Corte Costituzionale, n. 202 del 28 luglio 1976¹¹, ove si evidenziò come l'etere, e conseguentemente le frequenze, fossero una risorsa limitata.¹²

Ebbene, sulla base di tali considerazioni, la dottrina ha iniziato, progressivamente, ad interrogarsi circa la natura giuridica delle radiofrequenze, considerate l'esigenza di individuare in concreto il soggetto legittimato a trasmettere su un determinato canale, con l'esclusione di altri emittenti.

Il primo degli interrogativi affrontati si è rivolto dunque alla natura giuridica delle radiofrequenze, nell'alternativa tra la riconduzione delle stesse al novero dei **beni giuridici**, ovvero, come prospettato da altra dottrina, nell'ambito dei **servizi**.

Quanto alla prima qualificazione in termini di "*bene giuridico*" viene in rilievo l'art. 810 c.c., alla stregua del quale sono beni "*le cose che possono formare oggetto di diritti*". Secondo una definizione più tradizionale e realista, questi ultimi sarebbero "*quei beni che sono oggetto di tutela*". Bisogna, infatti, considerare che alcuni di essi, seppur valutati come giuridici e oggetto di puntuali disposizioni normative, quali ad esempio il sangue,¹³ sono comunque posti al di fuori del mercato, ma non perdendo per

Cons. Stato Sez. VI, 12/07/1991, n. 465; Cons. Stato Sez. VI, 23/04/1990, n. 469; Tar Lazio, 30 novembre 2006, n. 13415.

⁹Cfr. C. CAMBINI, A. SASSANO, T. VALLETTI, *Le concessioni sullo Spettro delle frequenze*, (a cura di) U. Mattei, E. Reviglio, S. Rodotà (a cura di), *Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica*, Bologna, 2007, p.295 ss..

¹⁰ Il fenomeno delle interferenze si verifica quando i soggetti riceventi non siano in grado di distinguere sufficientemente il segnale che pensano di ricevere da altre trasmissioni radio: ciò può succedere, ad esempio, quando diversi utilizzatori usano la stessa frequenza o una vicina, si trovano nella stessa area geografica o trasmettono contemporaneamente. Vedi art. 1 della Direttiva Legiferare Meglio che modifica la Direttiva Quadro (2002/21/CE)

¹¹ Cfr. Corte Cost., 28 luglio 1976, n. 202, in *Riv. dir. ind.*, 1981, II, p. 17. che, dichiarando costituzionalmente illegittimo il monopolio RAI, ha sostanzialmente liberalizzato le trasmissioni radiofoniche e televisive su scala locale, determinando progressivamente un intervento di enti economici nel settore radiofonico tale da far sorgere la questione di un'inedita scarsità dell'etere rispetto alle esigenze umane. Cfr. Corte Costituzionale 26 marzo 1993, n. 112, in *Foro Amm.*, 1993,2005, con nota di RAMAJOLI, *Strumenti giuridici per il governo radiotelevisivo* e Id., 7 dicembre, n. 420 in *Foro It.*, 1995,I,4 con nota di PARDOLESI, *Pluralismo esterno (non più di una rete a testa?) per l'etere privato*.

¹³ Cfr. Legge n°63 del 28 gennaio 1994 (G.U. n°22 del 28/01/1994)- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 480, recante modifica dell'articolo 10, comma 3,

questo la loro qualifica di bene giuridico.¹⁴

È quindi il diritto a decidere con le sue regole cosa sia o meno bene giuridico meritevole di tutela. La prima conseguenza logica è che la categoria “bene giuridico” non possiede dei confini ben definiti ma è soggetta a continue interpretazioni.

Da un punto di vista meramente economico, è *bene* tutto ciò che è utile - idoneo a soddisfare un bisogno umano e rispetto al quale un soggetto è disposto a pagare, o secondo altra definizione “*tutto ciò che è suscettibile di valutazione economica*”, concetto sicuramente più articolato rispetto a “*tutto ciò che è in commercio*”. Secondo tale tesi, la rilevanza è conseguentemente calcolata sulla base dei parametri propri dell’analisi economica, quali la scarsità, il rapporto ed equilibrio tra la domanda e l’offerta, etc.¹⁵

Ebbene, la tesi ancora oggi prevalente, e a cui si aderisce, propende per la **qualificazione delle frequenze come beni giuridici**, basandosi sull’ assunto che queste sono entità che *possono formare oggetto di diritti* ex art. 810 c.c. o, secondo altra accezione, sono *beni che sono oggetto di tutela* e suscettibili di valutazione economica, potendosi peraltro qualificarle anche ai sensi dell’art. 814 c.c., per il quale si considerano beni mobili “*le energie naturali che hanno valore economico*”.

Quanto detto nelle pagine precedenti, in merito alle procedure di allocazione e assegnazione delle frequenze, e alla “*formazione*” poi del cd. Dividendo digitale, dovrebbe infine far propendere con poche incertezze verso la qualificazione delle frequenze alla stregua di beni giuridici che “*possono formare oggetto di diritti*”.

Ci si è posto perciò l’ulteriore quesito circa la categoria di appartenenza di detti beni.

Perlopiù unanime è stata una qualificazione in termini di beni giuridici mobili¹⁶ e

della legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati.

¹⁴ Cfr. BIANCA, *La proprietà*, in *Diritto civile*, 6, Milano, 1999, pg. 49; PUGLIATTI, voce *Beni* (teoria generale), in *Enciclopedia del diritto*, V, Milano 1959, p. 164.

¹⁵ Cfr. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1974, pg. 55; TORRENTE-SCHELINGER, op.cit. pg. 166. Secondo altra ricostruzione, la *res* oggetto di diritto si caratterizza, oltre che per la sua suscettibilità di valutazione economica, anche per la sua corporeità o per la sua idoneità ad essere percepita con i sensi o con strumenti materiali. Viene così a costituirsi la categoria dei beni materiali, contrapposta a quella degli immateriali, tra i quali il Legislatore ricomprende anche le energie naturali, purché abbiano valore economico ex art. 814 c.c. che sono a loro volta definite come beni mobili. Per interpretazione costante sia lo Spettro che le frequenze sono qualificati come beni materiali e mobili ex art. 814 c.c.

¹⁶ Cass. S.U., 21 novembre 1991, n. 11621, in *Giust. civ.*, 1998, I, p. 1671, con nota di CONTALDO, *Il preuso delle frequenze e l’etere come bene giuridico*; Cass. 19 aprile 1991, n. 4243; Cass. 25 ottobre 1989, n. 4335, in *Foro it.*, 1990, I, c. 1902, con nota contraria di PARDOLESI; Cass., 6 ottobre 1987, n. 7440; Cass., 2 aprile 1987, n. 3179. *CONTRA*: DI GRAVIO, *Profilo giuridico della Radiofrequenza*, Roma, 1992, pg. 181 secondo cui: i canali di radiofrequenza sono beni immobili poiché costantemente collocati da un punto di vista geografico e in tal senso stabilmente e naturalmente “incorporati” al suolo. PARDOLESI, *Le energie*, in *Trattato di dir. priv.*, diretto da Rescigno, 7, Torino, 1982, p. 33 ss.;

pubblici¹⁷.

GAMBARO, *La proprietà (Tomo I) Beni, proprietà e comunione*, nel *Trattato di dir. priv.*, a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1990, pp. 29; LUMINOSO, *La compravendita*, Torino, 2004, p. 47; ZENO ZENCOVICH, op.cit..

¹⁷ E' noto che in dottrina sussistono tre differenti teorie per poter qualificare un bene come pubblico. (Per una trattazione generale si veda: ARSÌ, *I beni pubblici*, in *Trattato di diritto amministrativo*, (a cura di) CASSESE, *Diritto amministrativo speciale*, Tomo II, Giuffrè, 2003, p. 1705 ss.; cfr., in particolare, pp. 1712-1713; GALLI-GALLI, *Corso di diritto amministrativo*, Cedam, Padova, 2000.)

La teoria oggettiva si basa sulla funzionalità, nel senso che un bene è pubblico quando è destinato alla realizzazione di un fine pubblico. Sarebbe quindi possibile che un bene, pur appartenendo ad un privato, possa essere ritenuto pubblico. Secondo **la tesi minoritaria, cd. soggettiva**, è pubblico tutto ciò che appartiene alla P.A. Questa teoria è stata oggetto di aspre critiche perché in evidente contrasto con le norme codicistiche le quali, nell'imporre il regime speciale della demanialità, sembrano prescindere dall'appartenenza di determinati beni alla P.A. (es.: art. 825). **Secondo la tesi intermedia** infine, la destinazione al soddisfacimento di un interesse pubblico, unitamente all'appartenenza del bene in capo ad un ente pubblico, danno la definizione compiuta di bene pubblico. E 'altresì noto che **i beni pubblici sono a loro volta suddivisibili in categorie, secondo due distinti criteri**: uno più tradizionale, che trae origine dal dato **normativo codicistico** (artt. 822-831) e uno più moderno, **cd. Funzionale**. **Secondo la classificazione tradizionale**, i beni pubblici sono ripartibili in tre macro categorie: i beni demaniali; beni del patrimonio indisponibile e beni del patrimonio disponibile. I beni pubblici demaniali ex art. 822 c.c. sono destinati, in genere, a scopi di pubblica utilità, realizzati in via diretta, diversamente dai beni pubblici patrimoniali che hanno una destinazione prevalentemente strumentale. Possono appartenere solo agli enti territoriali, dunque Stato, Regione, Provincia e Comune. All'interno della categoria dei beni demaniali si suole operare un'ulteriore distinzione fra beni del demanio necessario ex art. 822, I comma e beni del demanio accidentale ex art. 822, II comma. Sono riconducibili alla prima categoria i beni che, per loro natura, non possono che appartenere allo Stato e sono preesistenti rispetto alle determinazioni dell'amministrazione. Tale è il demanio marittimo (spiagge, lido del mare, porti, lagune, spiagge, ecc.), il demanio idrico (fiumi, laghi, torrenti, sorgenti, ecc.), il demanio militare (opere di difesa, fortezze, porti e aeroporti militari, ecc.). Il demanio necessario, a sua volta, può essere naturale o artificiale, a seconda che il bene sia demaniale per natura (spiagge, fiumi, lagune, ecc.) o per opera dell'uomo (porti, caserme, ecc.). Il demanio accidentale (o eventuale) invece riguarda quei beni che sono demaniali solo se espressamente assoggettati al regime statale. Vi rientrano il demanio stradale, il demanio ferroviario, il demanio aeronautico, gli acquedotti, i beni di interesse storico, artistico ed archeologico. I beni pubblici demaniali sono soggetti al regime ex art. 823 c.c., i cui caratteri distintivi sono: 1) Inalienabilità, poiché sono *res extra commercium*. L'eventuale potere di fatto esercitato su di essi ha rilevanza solo nei rapporti tra privati (art. 1145 c.c.), mentre qualsiasi atto di trasferimento è radicalmente nullo. Sono però previste delle deroghe, ad esempio quando: il bene sia oggetto di trasferimento da un ente pubblico territoriale ad altro ente, purché ciò non pregiudichi la demanialità del bene; oppure nel caso di cui agli articoli 55 e 56 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004), secondo cui è ammissibile l'alienazione di immobili appartenenti al demanio culturale, nel rispetto di determinate condizioni stabilite dalla legge stessa. 2) Insuscettibili di acquisto per usucapione (CONTRA: Parte della dottrina ammette l'usucapione di beni demaniali abbandonati da lunghissimo tempo e inutilizzati, giacché il prolungato inutilizzo del bene equivarrebbe a tacita cessazione della demanialità.); 3) Imprescrittibilità del diritto di proprietà; 4) Insuscettibili di espropriazione fino a quando non ne venga pronunciata la sdemanializzazione. 5) Limitato o controllato uso da parte dei terzi. Ai sensi dell'art. 823 c.c., i beni che fanno parte del demanio non possono formare oggetto di diritti a favore dei terzi (reali o personali) se non nei modi e limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Altro aspetto che in questa sede rileva è la perdita/ acquisto della qualità di bene demaniale. Sul punto, occorre distinguere i beni del demanio necessario da quelli del demanio accidentale. Per i primi, ex art. 822, I comma, il carattere della demanialità è in re ipsa, ed anche se talvolta occorre dichiararne la natura pubblica o demaniale, il relativo atto dell'amministrazione ha valore ricognitivo e non costitutivo. Allo stesso modo, la perdita della demanialità può essere determinata solo da uno stato di fatto che stravolge la natura del bene. Per il demanio accidentale si deve fare riferimento al II comma della stessa norma, per il quale il carattere della demanialità lungi dall'essere insito nella natura stessa del bene. Ci si chiede quindi se sia necessario un atto della P.A. per conferire il carattere di demanialità a un dato bene o se, piuttosto, sia sufficiente che siano integrati i requisiti di cui all'art. 822 c.c.. In quest'ultimo senso si esprime parte della dottrina, ma se questa interpretazione può calzare per quei beni come le strade, le autostrade e le ferrovie che sono demaniali se appartengono allo Stato, qualche dubbio sorge in merito agli altri beni elencati dall'art. 822, per i quali non è riproposto lo stesso requisito dell'appartenenza. Parallelamente, la demanialità cessa nel momento in cui un dato bene,

La “*mobilità*” si giustificerebbe perché le frequenze, considerata la loro componente tecnica, andrebbero valutate come “*energie naturali*” dotate di valore economico e conseguentemente rientranti nell’art. 814 c.c. Tale ragionamento ha rilevanza soprattutto pratica, posto che ormai è consolidata la prassi applicativa, sia dei principi che dei rimedi propri del diritto civile in tema di trasferimento¹⁸, possesso¹⁹ e

per sopravvenute disposizioni di legge, esuli dai tipi previsti dall’art. 822 c.c.. A questo proposito occorre menzionare l’art. 829 c.c. per il quale, il passaggio dei beni dal demanio al patrimonio degli enti territoriali deve essere dichiarato, e non costituito, dall’autorità amministrativa. Svolte tali osservazioni, vi è da dire che secondo la tesi prevalente, un bene cessa di essere demaniale nel momento in cui perde gli attributi propri del tipo di appartenenza. La perdita della demanialità non significa automaticamente perdita della proprietà sul bene da parte della P.A., ma solo il suo passaggio fra i beni del patrimonio disponibile. Discorso analogo può farsi in relazione all’acquisto e alla perdita del carattere dell’indisponibilità. I beni patrimoniali indisponibili sono invece disciplinati dall’art. 826 c.c., che pone l’accento sulla destinazione del bene a finalità pubbliche. Oggetto del patrimonio indisponibile possono essere tanto beni immobili quanto beni mobili (le cose di interesse storico, archeologico, artistico, ecc.). Nell’ambito del patrimonio indisponibile possono distinguersi i beni indisponibili per natura (miniere, cave e torbiere); indisponibili per appartenenza, perché appartenenti, cioè, ad un determinato ente pubblico (Ad esempio, le foreste demaniali, le cose mobili d’interesse artistico, storico, ecc.); i beni indisponibili per appartenenza e destinazione, perché, oltre ad appartenere a un ente pubblico, hanno ricevuto una particolare destinazione, (Ad esempio i beni destinati a sede di uffici pubblici, arredi). Il loro regime giuridico è previsto al II comma dell’art. 828 c.c., secondo cui: *tali beni non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano*. In linea generale, si può affermare che i beni indisponibili sono sottoposti a un regime diverso da quello di diritto comune, ma quale sia questo regime è, poi, stabilito dalle singole disposizioni speciali. Ne discende che l’inalienabilità dei beni indisponibili non è un carattere assoluto come per i beni demaniali e quindi a rigore è ammissibile l’usucapione, così come il loro acquisto da parte dei terzi in virtù del possesso di buona fede ex art. 1153 e la possibilità di costituire diritti in favore dei terzi, purché compatibili con la destinazione del bene. Quanto all’acquisto e alla perdita del carattere di indisponibilità, entrambi gli avvenimenti dipendono dal tipo di bene indisponibile. I beni indisponibili per natura acquistano la qualità dell’indisponibilità semplicemente venendo ad esistenza e cessano di averla col loro venir meno. Mentre i beni indisponibili per appartenenza acquistano la qualità di beni indisponibili nel momento in cui divengono di proprietà di un ente pubblico e la perdono con l’atto di trasferimento ad altri. I beni indisponibili per appartenenza e per destinazione, acquistano il carattere dell’indisponibilità allorché, già di proprietà di un ente pubblico, ricevono la specifica destinazione.

I beni patrimoniali disponibili sono connotati solo dall’appartenenza all’amministrazione ma sono assoggettati alla normativa di carattere generale sulla proprietà privata. La locuzione “beni disponibili”, infatti, non ha altro particolare significato se non quello di contrapporsi ai “beni indisponibili” della P.A., al fine di evidenziare il differente di regime giuridico cui le diverse categorie sono sottoposte. L’amministrazione è quindi titolare dei beni del patrimonio disponibile a titolo di proprietà privata, per questa ragione, i beni patrimoniali disponibili, nonostante la loro tradizionale menzione accanto ai beni demaniali ed ai beni patrimoniali indisponibili, vengono generalmente esclusi dalla categoria dei beni pubblici. Tuttavia, contro questa che è l’opinione della dottrina prevalente, può obiettarsi che si tratta pur sempre di beni strumentali all’esercizio dei pubblici poteri, dunque, dei mezzi di cui la P.A. si avvale per perseguire indirettamente l’interesse pubblico, a differenza dei beni demaniali e di quelli indisponibili che sono posti a soddisfacimento del pubblico interesse in via diretta.

¹⁸ Cfr. Cass., 25 ottobre 1989, n. 4355, “*Il titolare di un impianto di trasmissioni televisive via etere, il quale, senza autorizzazione dell’amministrazione, utilizzi di fatto e con preuso un determinato canale o banda di frequenza, ancorché effettuando soltanto prove tecniche di trasmissione, è portatore, nel rapporto con altro imprenditore privato che, anche esso privo di autorizzazione, interferisca con altra emittente su detto canale o banda, di posizioni soggettive tutelabili non solo in sede possessoria, ma anche in sede petitoria, con l’azione negatoria a norma dell’art. 949, 2° comma, c. c., potendo inoltre, ove eserciti attività imprenditoriale, mediante la diffusione di programmi televisivi, proporre l’azione diretta alla tutela del diritto di impresa, attraverso il conseguimento ex art. 2599 c. c. di provvedimenti idonei ad eliminare gli effetti dell’atto di concorrenza sleale (art. 2598 n. 3 c. c.) salvo il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2600 c. c.*”

concorrenza.²⁰

Quanto all'aspetto pubblicistico, le argomentazioni sono state innumerevoli: in primo luogo è innegabile il potere riconosciuto alla P.A. di decidere, in via autoritativa, in merito alla destinazione finale delle stesse a servizi specifici, alcuni, peraltro, di inequivoca valenza pubblicistica, come quelli a garanzia delle funzioni di sicurezza e difesa dello Stato.²¹ In secondo luogo si dovrebbe considerare il fatto che sono beni concessi mediante una procedura di evidenza pubblica.²²

Alla luce di tali considerazioni, la dottrina si è conseguentemente interrogata sulla tipologia di bene pubblico a cui ricondurre la fattispecie. Contrariamente ai primi commentatori²³, sembra ora unanime l'idea che queste non siano né beni del demanio necessario, ex art. 822, I, c.c., posta l'elencazione tassativa e non meramente esemplificativa di detto articolo,²⁴ e né beni del demanio accidentale, ex art. 822, II, c.c., considerato che il Legislatore non si è mai espresso in tal senso. Ma non solo, si è altresì evidenziato come sia pressoché unanime l'idea che i beni demaniali possano essere solo immobili, con conseguente esclusione delle frequenze, posto che, come abbiamo evidenziato, quali energie sono beni mobili.²⁵ Altro aspetto da non sottovalutare è il divieto di alienabilità ex art. 823 c.c., in palese contrasto con la possibilità oggi di commercializzare le frequenze.

Ebbene, l'opinione ancora oggi prevalente è per una classificazione in termini di beni

¹⁹ Cfr. Cass. 15 maggio 1998, n. 4908, Infatti, "il titolare di impianto di trasmissione radiotelevisive via etere in ambito locale, il quale, anche senza autorizzazione amministrativa, utilizzi di fatto e con preuso una certa banda di frequenza, secondo la giurisprudenza è portatore, nei confronti di altro private che, anch'esso privo di autorizzazione, interferisca sulla frequenza stessa, di posizioni soggettive tutelabili in sede possessoria, dovendosi nella specie, configurare come turbativa del possesso non soltanto una comportamento di immediate ed agevole percezione, quale lo spossamento dell'impianto o di alter attrezzature accessorie, ma anche un'attività di interferenza nelle trasmissioni irradiate dall'emittente titolare del preuso per effetto di altra trasmissione irradiate nel medesimo canale dalla seconda emittente. In sede quindi di accertamento giudiziale, si dovrà accertare l'esistenza del possesso del bene mobile frequenza e di un'azione integrante gli estremi di uno spoglio. Mentre ogni questione riguardante la legittimità del possesso e la sua rispondenza ad un valido titolo è estranea al giudizio possessorio, nel quale i titoli di proprietà possono venire in rilievo solo ad *colorandam possessionem*, così come sono irrilevanti la frequenza e la modalità di esercizio del potere sulla cosa."

²⁰ Cfr. Cass. 6 giugno 2000, n. 7553.

²¹ Cfr. CHIOLA, voce *Radiotelevisione*, . L'argomento traeva forza da molteplici disposizioni normative tra cui: art. 183, ult. co., D.P.R. n. 156/1973; art. 45, legge n. 103/1975; l'art. 3, legge n. 223/1990; ZENO ZENCOVICH, *Le frequenze elettromagnetiche fra diritto ed economia*, op. cit.

²² Cfr. TONOLETTI, *Beni pubblici e concessioni*, Padova, 2008.

²³ Successivamente all'approvazione della legge n. 223/1990 era stata, comunque, ravvisata dai primi commentatori una tendenza alla "demanializzazione" dell'etere da parte del legislatore nazionale. Cfr. P.A. CAPOTOSTI, *Commento all'art. 3 della legge n. 223 del 1990*, in A.A.V.V., *Il sistema radiotelevisivo pubblico e privato*, (a cura di) E. ROPPO-R. ZACCARIA, Giuffrè, Milano, 1991; DI GRAVIO, op. cit., pg. 163.

²⁴ Fornisce un'interpretazione a favore della tassatività dei beni demaniali: SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*, Napoli, Jovene, 1989, p. 526. CONTRA: GIANNINI, *I beni pubblici*, Bulzoni, Roma, 1963, p. 29.

²⁵ Cfr. CASSESE, *I beni pubblici. Circolazione e tutela*, Giuffrè, 1969, p. 219.

del “Patrimonio dello Stato” ex art. 826 c.c., in quanto diversi dalla “specie di quelli indicati dagli articoli precedenti” ex art. 826, I, c.c. e perchè “beni destinati a pubblico servizio” ex art. 826, III, c.c.

In ragione di ciò, la dottrina si è quindi posta l’ulteriore interrogativo circa l’appartenenza alla categoria del “*Patrimonio indisponibile*” o “*disponibile*” dello Stato. Prevalente è stata la qualificazione in termine di “*beni del Patrimonio indisponibile*”, considerato l’imposizione di stringenti obblighi internazionali circa la loro distribuzione; nonchè per la loro destinazione “*ad un pubblico servizio*” e quindi rientranti nel comma III dell’art. 826 c.c.²⁶

Secondo altra dottrina²⁷, per contro, il *discrimen* andrebbe ricercato nel concreto utilizzo delle stesse e, in particolare, alla loro destinazione ad un uso privato o meno. Nel primo caso, infatti, dovendosi naturalmente escludere la sussistenza di un servizio pubblico, sarebbero “*beni appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato*”. La conseguenza pratica di un simile ragionamento sarebbe l’ammissibilità sia dell’esecuzione forzata che dell’usucapione, da parte dei privati. Viceversa, nel caso di radiofrequenze ad uso pubblico, queste dovrebbero essere qualificate come “*beni destinati a servizio pubblico*” e quindi appartenenti al “*Patrimonio Indisponibile*”, intendendo per “*servizio pubblico*” l’attività consistente nella prestazione di un servizio, offerto indistintamente alla generalità dei consociati e tale da soddisfare esigenze che vengono qualificate di interesse pubblico. In tal modo sarebbe quindi giustificato non solo il penetrante controllo pubblico, ma anche la possibilità riconosciuta al titolare di essere tutelato contro atti illeciti compiuti dai terzi.

Degna di nota è poi un’ulteriore ricostruzione che, prendendo spunto dalla Teoria cd. Funzionale²⁸ di qualificazione dei beni pubblici,²⁹ ha sostenuto una originaria

²⁶ Cfr. CAMARDI, *Il contratto trasporto canali*, Televisioni, Nuove tecnologie ed IP, in Annali AIDA, a cura di Luigi Carlo Ubertazzi Milano, Giuffrè, pg. 280.

²⁷ ZENO ZENCOVICH, *ult. op. cit.*, p. 713 ss.

²⁸ Fondamentale il contributo di GIANNINI, *I beni pubblici*, cit., che ha scardinato e riorganizzato la struttura proposta dal codice civile, così influenzando ampia parte della dottrina successiva. Diversamente dislocando le categorie concettuali appartenenti al diritto positivo, l’A. è giunto ad un nuovo ordine ricostruttivo che consta di una classificazione dei beni pubblici articolata secondo lo schema seguente: ad un primo gruppo di beni pubblici appartengono quelli destinati a funzioni e a servizi propri dello Stato (o di un ente ausiliare di quest’ultimo oppure di un ente indipendente); un secondo gruppo, invece, include i beni che l’ordinamento affida allo Stato (o ad un altro ente pubblico) al fine di consentirne un’amministrazione più razionale e maggiormente funzionale al soddisfacimento di finalità a carattere generale. Questa diversa classificazione dei beni pubblici è condizionata dal tipo di destinazione che, in alcuni casi, risponde alle qualità intrinseche del bene medesimo, in altri, è impressa al bene al fine di appagare specifici interessi della collettività. A titolo esemplificativo, farebbero parte del primo gruppo non solo le opere destinate alla difesa nazionale (art. 822 c.c.) ma anche le caserme (826, comma 2, c.c.) e la dotazione del Presidente della Repubblica (826, comma 2, c.c.), sebbene le prime siano annoverate all’interno del demanio e le seconde tra i beni del patrimonio disponibile. CERULLI IRELLI, *I beni*

qualificazione in termini di “*beni riservati*”,³⁰ divenuta poi “*beni destinati*”³¹ ad un pubblico servizio”. La *ratio* sarebbe da ricercarsi nel fatto che, nella fase iniziale di monopolio pubblico, la riserva dei beni ha costituito una situazione giuridica strettamente connessa alla riserva dell'attività. Mentre, nella fase di liberalizzazione, l'attività amministrativa di pianificazione dello Spettro ha individuato e posto un vincolo di destinazione alle possibili e diverse forme di utilizzo delle bande di frequenza da parte dei privati.

Al fine di fornire una panoramica completa si evidenzia come secondo altra dottrina³² le radiofrequenze in realtà apparterebbero al “*Patrimonio della singola Regione*” e conseguentemente dovrebbero da essa essere disciplinate. La *ratio* si basa sulle seguenti considerazioni: le frequenze, pur essendo distribuite su tutto il territorio nazionale, sono però utilizzate su un territorio che in larga misura appartiene agli enti locali e quindi troverebbero applicazione l'ultimo comma dell'art. 119 della Costituzione sul quale si fonda il demanio e il patrimonio regionale e all'art. 11 L. 281/70.

Queste quindi le varie tesi in favore di una qualificazione delle frequenze alla stregua di “beni giuridici”. Vediamo ora la tesi contraria e minoritaria secondo cui le frequenze non sarebbero dei beni giuridici.

Tale interpretazione muove dall'assunto che le frequenze non sono né beni giuridici né pubblici. Quanto alla prima critica, si osserva come le frequenze in realtà non esistono

pubblici nel codice civile: una classificazione in via di superamento, in *Economia pubblica*, 1990, fasc. 11, p. 523 ss. CASSESE, *I beni pubblici. Circolazione tutela*, Giuffrè, Milano, 1969.

²⁹ Cfr. ARSÌ, *I beni pubblici*, in *Trattato di diritto amministrativo*, (a cura di) CASSESE, *Diritto amministrativo speciale*, Tomo II, Giuffrè, 2003, p. 1705 ss. In particolare, pp. 1712-1713, secondo cui i beni pubblici sono così distinti in: beni riservati, beni destinati e beni collettivi.

³⁰ Sono beni riservati quei beni che sono gestiti da un ente pubblico e assoggettati ad una disciplina particolare a causa della loro natura e della loro destinazione. Vi rientrano senz'altro i beni del demanio necessario, ma non necessariamente vi fanno parte i beni del demanio accidentale. A tale categoria si applica il regime proprio dei beni demaniali ex art. 823 c.c., considerato che i beni riservati sono tali per loro natura. Un eventuale atto della P.A. che li ufficializzi avrebbe solo carattere di accertamento vincolato, con valore dichiarativo (a fronte del quale, non essendoci discrezionalità dell'amministrazione, il privato che vanti pretese sugli stessi beni potrà agire innanzi al G.O.). Dall'altro lato, la cessazione della demanialità di questi beni si ha solo in seguito alla perdita della loro connotazione naturalistica od oggettuale.

³¹ I Beni destinati sono adibiti all'uso pubblico, necessitano (a differenza dei beni riservati) di un apposito atto di destinazione (avente natura costitutiva), seguito dall'effettiva utilizzazione del bene per la finalità programmata. In linea di massima questa categoria coincide con quella del patrimonio indisponibile. I Beni collettivi sono destinati alla collettività, dei quali, però, non può disporre né la stessa collettività, né l'ente pubblico di riferimento. I beni collettivi, detti anche di proprietà o uso collettivo, indicano diritti antichissimi, retaggio del passato, ormai in via di liquidazione, quali, ad esempio, gli usi civici e i diritti di uso pubblico. Cfr. CERULLI IRELLI, *Proprietà pubblica e diritti collettivi*, Cedam, Padova, 1983.

³² Cfr. ZENO ZENCOVICH, *L'utilizzazione delle radiofrequenze nella prospettiva della convergenza*, op.cit. pg. 163.

Si precisa che per tale autore le radiofrequenze non sono beni giuridici, ma ciò nonostante ha cercato di fornire una qualificazione in tal senso.

in natura, ma sono il prodotto di un'attività umana: lo sfruttamento dell'etere.³³

Quanto poi all'aspetto pubblicistico, si evidenzia come sicuramente anche per le radiofrequenze ci sia un momento di regolazione pubblica, come per qualsiasi altra attività commerciale, ma questo non può assurgere ad elemento giustificativo di una qualificazione in tal senso.

Ma vi è di più, nemmeno la “*presunta scarsità e limitatezza*” delle frequenze rappresenterebbe una valida giustificazione, posto che qualsiasi bene è dotato di tali caratteristiche, ma non per questo è assoggettato a qualche regime particolare, tantomeno pubblicistico.

In conclusione, le frequenze esisterebbero, da un punto di vista giuridico, solo nel momento in cui un soggetto privato decide di utilizzarle. Prima di allora non sussisterebbe alcun interesse al riguardo. L'oggetto dell'assegnazione pertanto non sarebbe il bene giuridico frequenza o un diritto reale su di esso, quanto un diritto di esercitare una determinata attività imprenditoriale, senza però rivendicare alcuna titolarità su porzioni del mondo fisico. Sarebbero quindi le licenze (oggi i provvedimenti di rilascio di diritti d'uso) a connotarsi come beni, esattamente come nel caso delle “licenze commerciali”, dotate di un loro valore di mercato e abitualmente oggetto di cessione.

Questa impostazione ha sicuramente dei pregi: non vi sarebbe più dualismo tra la licenza e la frequenza; ma soprattutto, non sarebbe più necessario ricostruire tutto il sistema di attribuzione ai privati di beni pubblici per farvi rientrare anche l'assegnazione di frequenze.³⁴

2.a. In conclusione...

Come si è avuto modo di evidenziare, le opinioni sono molteplici, ma ad oggi, la soluzione più condivisibile sembra essere una qualificazione in termine di “**bene pubblico mobile**”, in aderenza al testo normativo, e nello specifico, di “**Patrimonio indisponibile dello Stato**” per le ragioni già evidenziate e a cui si rimanda. Tale valutazione peraltro non osterebbe con la possibilità di *Trading* (di cui successivamente

³³ Cfr. COASE, *The Federal Communications Commission*, in 2 *J.L. & Econ.* 1, 1959; ROBINSON, *Spectrum Property Law 101*, in 41 *J.L. & Econ.* 609 (1998), p. 620, secondo il quale parlare di frequenze possedute da utilizzatori privati significa semplicemente esprimere i diritti dei singoli di produrre emissioni elettromagnetiche in alcune forme prescritte.

³⁴ Cfr. ZENO ZENCOVICH, ult. Op.cit. pg. 163.

diremo) poiché, come anche osservato da autorevole dottrina,³⁵ dal tenore letterale dell'art. 828, comma 2, c.c. è desumibile la validità di negozi privatistici di alienazione aventi ad oggetto tali beni, purché *“l'attività negoziale faccia comunque salva la destinazione pubblica impressa al bene.”*

Si ritiene invece di dover escludere una qualificazione in termini di “Patrimonio disponibile dello Stato”, poiché le frequenze, diversamente da tale categoria, sono destinate ad un uso pubblico. Eventualmente, si potrebbe concludere in tal senso con riferimento a quelle frequenze “libere” non soggette a licenza.

³⁵ Cfr. ZANOBINI, *Corso di diritto Amministrativo*, IV, Milano, p. 141; SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*, Napoli, 1989, pg. 778; CASTORINA-CHIARA, *Beni pubblici*, artt. 822-830, in *Il Codice Civile. Commentario*, Schelsinger-Busnelli, Milano, 2008.

3. La titolarità delle frequenze

Il problema della definizione della natura giuridica delle frequenze è strettamente connesso alla loro titolarità.

Sicuramente più agevole era in origine l'individuazione del titolare effettivo: sotto la vigenza del sistema Concessorio (legge Mammi 223/90) le frequenze erano sicuramente beni dello Stato.³⁶

Già con il passaggio ad un sistema fondato su autorizzazioni generali e su licenze individuali (DPR 318/97) iniziano a sorgere le prime incertezze circa la titolarità delle radiofrequenze. In tale contesto infatti inizia a farsi strada l'idea che la titolarità appartenesse, in linea generale, a tutti i detentori di un'autorizzazione generale; mentre solo per quelle di particolare importanza economico-sociale la titolarità doveva essere riconosciuta al soggetto a cui veniva rilasciata la licenza individuale di utilizzo.³⁷

Tuttavia, come osservato da autorevole dottrina³⁸, anche *“l'atto denominato “licenza d'uso” è “pluricomposto: da una componente concessoria (sul bene pubblico frequenza) e una autorizzatoria (dell'attività)”*. In sostanza, diversamente da quanto auspicato dal Legislatore comunitario, permaneva ancora una titolarità statale, seppur in forma ridotta e implicita.

Di recente, a seguito dell'introduzione del Codice delle C.E. e del TUSMA, si è invece approdati ad un sistema di titolarità che, almeno all'apparenza, sembra essere fondato sempre e solo su **autorizzazioni generali** (art. 25 Cod. C.E./ art. 15 TUSMA), sia che si tratti di servizi per la diffusione sonora televisiva, sia che si tratti di servizi di comunicazione elettronica.³⁹

³⁶ CONTRA: ZENO ZENCOVICH, *L'utilizzazione delle radiofrequenze nella prospettiva della convergenza*, op.cit. pg. 163. Secondo cui, premesso che non è corretta la qualificazione frequenze-bene pubblico, anche volendo accettare tale impostazione, si dovrebbe affermare che le radiofrequenze in realtà appartengono al patrimonio della singola regione e conseguentemente dovrebbero da essa essere disciplinate. La ratio di tale impostazione si basa sulle seguenti considerazioni: le frequenze, pur essendo distribuite su tutto il territorio nazionale, sono però utilizzate su un territorio che in larga misura appartiene agli enti locali e quindi troverebbero applicazione l'ultimo comma dell'art. 119 della Costituzione sul quale si fonda il demanio e il patrimonio regionale e all'art. 11 L 281/70.

³⁷ Cfr. Corte dei Conti 8 settembre 1999, n. 67 (in Foro it. 2000, III, 88) la quale rovesciando l'orientamento formatosi sotto il precedente regime (Corte Conti 1 giugno 1995, n. 73, in Riv. Corte Conti 1995, 4, 15) afferma *expressis verbis* che *“cessato il regime della riserva statale e, di conseguenza, il regime concessorio, nel settore delle telecomunicazioni, le licenze si atteggiavano più ad atti autorizzatori (intesi come provvedimenti volti a rimuovere un ostacolo o un limite posto dalla legge all'esercizio di un preesistente diritto soggettivo perfetto) che a concessioni”*.

³⁸ Cfr. ZENO ZENCOVICH, *Le frequenze elettromagnetiche fra diritto ed economia*, op.cit.,

³⁹ Cfr. art. 15 TUSMA, così come modificato dal D.lgs 2010/44) a sua volta fa riferimento al concetto di autorizzazione generale per lo svolgimento delle attività di media audiovisivi. Nello specifico vedi **l'art.**

Da un punto di vista procedurale, oggi, diversamente dal passato e conformemente alla recente sostituzione della DIA con la SCIA⁴⁰, ex art. 25, comma 4, Cod. CE, l'impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare, (ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati,) contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet. Tale dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attività. L'impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione e nel rispetto delle disposizioni sui diritti di uso stabilite negli *articoli 27, 28 e 29*. Ai sensi dell'*articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Mentre, è stato eliminato ogni riferimento alle previgenti licenze individuali, alle quali sono stati sostituiti i cd. **“diritti individuali d’uso su un determinata frequenza”** (Cod. C.E. art. 27). Tali diritti, rilasciati tramite un provvedimento di dubbia natura giuridica, possono essere concessi per: *“ a) evitare interferenze dannose; b) assicurare la qualità tecnica del servizio; c) assicurare un utilizzo efficiente dello Spettro, oppure; d) conseguire altri obiettivi di interesse generale (servizio radio televisivo) conformi alla normativa europea. Qualora l'utilizzo delle frequenze radio non sia subordinato alla concessione di diritti individuali di uso, il diritto di utilizzarle deriva dall'autorizzazione generale e le relative condizioni di uso sono in essa stabilite.”*.

Si consideri poi che ex art. 27, comma 6: *“Il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio può essere limitato solo quando ciò sia necessario per garantire l'uso efficiente delle frequenze stesse in conformità all'articolo 29 e all'articolo 14, comma 1.”*

Dal quadro così delineato, emerge come l'unico elemento che accomuna i due titoli “proprietari” sulle radiofrequenze (autorizzazioni generali e provvedimenti di rilascio dei diritti d’uso) è la validità temporale limitata degli stessi. Ex art. 25, comma 6 C.E., *“le autorizzazioni generali hanno durata non superiore a venti anni e sono rinnovabili. Con decreto del*

15, afferma che *“1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, la disciplina per l'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale si conforma ai principi della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002. Tale attività è soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 25 del citato codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni (1).”*

⁴⁰Introdotta dalla legge n. 122/2010, entrata in vigore il 31 luglio 2010, ed ha sostituito completamente la DIA..

Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a quindici anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruità del piano viene valutata d'intesa dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneità dei regimi autorizzatori. L'impresa interessata può indicare nella dichiarazione di cui al comma 4 un periodo inferiore. Per il rinnovo si applica la procedura di cui al medesimo comma 4 e la presentazione della dichiarazione deve avvenire con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza. La scadenza dell'autorizzazione generale coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità.” Ed ancora, ex art. 15, comma 5, TUSMA,⁴¹ si specifica che l'autorizzazione generale ha durata non superiore a venti anni e non inferiore a dodici anni ed è rinnovabile per uguali periodi. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a uniformare la durata delle autorizzazioni degli operatori di rete rilasciate ai sensi del presente testo unico con quelle rilasciate ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

Al contrario, ex art. 27, comma 4, CE, *“I diritti individuali di uso delle frequenze radio e dei numeri vengono rilasciati per una durata adeguata al tipo di servizio e comunque non eccedente la durata dell'autorizzazione generale, tenuto conto dell'obiettivo perseguito e della necessità di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti. Quando i diritti individuali d'uso delle frequenze radio sono concessi per un periodo di dieci anni o oltre e tali diritti non possono essere trasferiti o ceduti da un'impresa a un'altra, ai sensi dell'articolo 14-ter, il Ministero provvede affinché si applichino i criteri per la concessione di diritti individuali d'uso e siano rispettati per la durata della licenza, in particolare su richiesta debitamente motivata del titolare del diritto. Se tali criteri non sono più applicabili, i diritti individuali d'uso sono trasformati in un'autorizzazione generale per l'uso delle frequenze radio, soggetta a un preavviso e trascorso un ragionevole periodo di tempo, oppure in un diritto liberamente trasferibile o cedibile da un'impresa ad un'altra, ai sensi dell'articolo 14-ter.”*

3.a. Ricapitolando...

Alla luce del quadro delineato è possibile affermare come oggi, in via generale, la titolarità delle frequenze derivi direttamente dall'autorizzazione generale all'attività di operatore di rete, che ne stabilisce anche le relative condizioni d'uso. Mentre, solo in caso di scarsità di risorse disponibili e/o impossibilità tecnica di coordinare l'utilizzo delle risorse, tale da poter soddisfare tutti i potenziali richiedenti, la titolarità viene limitata e riservata ai destinatari dei provvedimenti di rilascio di diritto d'uso.

⁴¹Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera q), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44.

4. Natura giuridica dei “provvedimenti di rilascio dei diritti d’uso” ex art. 27 Cod. C.E.

Alla luce del quadro delineato è evidente come sia stato eliminato, almeno formalmente, ogni riferimento alla “licenza”. Si dice *“formalmente”*, in quanto, come in parte già anticipato nel capitolo III⁴², non sembra assolutamente chiara la natura giuridica dei nuovi *“provvedimenti di rilascio dei diritti d’uso”*, anche in considerazione dell’ambiguità terminologia spesso riscontrabile. Innegabile infatti è la continua ripetizione ed assonanza, sia nel Cod. CE che nel TUSMA, di termini quali “concedere/rilasciare”
La dottrina ha quindi prospettato due soluzioni.

Secondo l’interpretazione prevalente⁴³ tali *provvedimenti* dovrebbero essere ricondotti all’alveo delle autorizzazione individuali. In sostanza le previgenti licenze individuali, nonostante quanto richiesto dal Legislatore Comunitario, non sarebbero venute meno essendo pacifico che non vi è alcuna differenza concreta tra licenze e autorizzazioni individuali.⁴⁴ Altra soluzione sarebbe una qualificazione in termini di concessione.

⁴² Si è infatti evidenziato come, le licenze individuali, intese come autorizzazioni speciali/individuali, in realtà continuano ad esistere sotto le spoglie dei provvedimenti che attribuzione i diritti d’uso individuali. Tale soluzione sembra plausibile in quanto, pur avendo la Commissione esplicitamente affermato che le licenze individuali sarebbero divenute *“autorizzazioni specifiche”* nel nuovo sistema, nel testo della Direttiva Autorizzazioni non vi è traccia di questa espressione, con ogni probabilità per rimarcare il mutamento di rotta nella scelta degli strumenti per l’accesso al mercato. Di conseguenza, **si ritiene che le licenze individuali in realtà siano sopravvissute, (anche se in termini più limitati e circoscritti), e debbano essere identificate in quei provvedimenti di rilascio dei diritti d’uso.** Solo in questi casi infatti, continuano ad esistere dei procedimenti che sfociano nell’adozione di autorizzazione particolari.

⁴³ Cfr. CLARICH-BOSO-CARRETTA, *Il nuovo sistema delle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica*, in *Dir. Inf.*, 2002, pg. 685.

⁴⁴ Cfr. G. LANDI, (voce) *Licenza*, in *Enc. Dir.* XXIV, 1974, secondo cui *“(…)È frequente in dottrina l’identificazione delle licenze con le autorizzazioni, intese come gli atti con cui la pubblica amministrazione conferisce al soggetto autorizzato la facoltà di esercitare un potere o diritto, che preesiste all’autorizzazione, ma allo stato, per dir così, potenziale, dimodoché il soggetto non lo può esercitare se prima l’autorità competente, constatando che vi sono motivi che giustificano tale esercizio, o almeno non vi sono motivi contrari, lo permette. E chi, poi, preferisce la classificazione per procedimenti tipici, anziché per atti tipici, non dubita di collocare le licenze tra i procedimenti autorizzatori, diretti alla composizione di interessi pubblici e privati, o meglio a subordinare la realizzazione di interessi privati ad interessi pubblici. Ma, poiché esiste una tendenza ad articolare la categoria, vastissima, delle autorizzazioni in gruppi minori e più omogenei, alcuni scrittori hanno utilizzato il nome di «licenza» per indicare qualcuno di tali gruppi. V’è, per esempio, chi ha proposto di chiamare licenze le autorizzazioni non discrezionali. Altri invece chiama autorizzazioni gli atti che condizionano l’esercizio di taluni diritti fondamentali, in base alla valutazione discrezionale di requisiti voluti dalla legge; e licenze gli atti (definiti più prossimi alle concessioni costitutive che alle autorizzazioni) con cui, in certi settori riservati a privati, sui quali tuttavia l’amministrazione soprintende a fini di coordinamento, viene consentita l’esplicazione di una certa attività, sulla base d’una valutazione discrezionale circa la rispondenza all’interesse pubblico che, nelle condizioni ambientali esistenti, una nuova attività di quel genere venga svolta o meno. Altri ancora, infine, riserva il nome di licenze alle autorizzazioni che incidono sui diritti soggettivi dei privati, ed in particolare sui diritti fondamentali e sul diritto di proprietà. La scelta, infatti, della terminologia è puramente soggettiva, ciò che è confermato*

In realtà, a parere di chi scrive sembra preferibile la seconda soluzione proposta (natura concessoria dei provvedimenti di rilascio), per le seguenti considerazioni: sicuramente, non è trascurabile il dato linguistico, ovvero l'assonanza/ripetizione continua di termini quali "rilasciare" "concedere" etc..

In secondo luogo, anche volendo aderire alla tesi oggi prevalente, che qualifica la frequenza alla stregua di un bene pubblico appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato (ex art. 826 c.c.), è conseguentemente inevitabile giungere a tale conclusione. Volendo fornire un'analogia si pensi al caso delle concessioni sulle spiagge.

Ad ancora, con riguardo invece alla suesposta tesi, secondo cui tali provvedimenti sarebbero delle autorizzazioni individuali (*rectius* licenze), si ricadrebbe comunque nelle conclusioni svolte da quella parte di dottrina (quando era ancora vigente il sistema basato sulle licenze), secondo cui: "l'atto denominato "licenza d'uso" era pluricomposto: da un componente concessoria (sul bene pubblico frequenza) e una autorizzatoria (dell'attività)".⁴⁵

In sostanza si ritiene che la dottrina oggi prevalente qualifichi in tal senso detti provvedimenti essenzialmente per una questione "politica". Abbiamo infatti più volte ricordato come la politica comunitaria, e non solo, sia volta all'eliminazione di un rigido sistema basato sulle concessioni in favore di un mercato libero. Qualora però si

*dall'esistenza, in tema di autorizzazioni, di classificazioni che non usano affatto il nome di licenza. Vi è infatti chi dà nome d'autorizzazione agli atti che permettono che un altro atto, da emanarsi successivamente, produca effetti giuridici, e menziona poi le licenze di pubblica sicurezza a proposito d'una categoria di «atti costitutivi dei diritti di libertà», concernenti diritti dei cittadini attinenti all'esercizio di attività materiali, che la legge vieta, e che un atto amministrativo speciale può permettere. Altri ancora distingue, nel quadro dei procedimenti autorizzatori, autorizzazioni costitutive, permissive, ricognitive, collocando in ciascun gruppo i singoli procedimenti disciplinati dalle norme positive, secondo la natura che vi ravvisa, senza riguardo al nome, o procede a classificazioni ancor più analitiche, in cui, però, non ha luogo una specifica categoria di «licenze». **La verità è che, come spesso avviene nella legislazione amministrativa, i termini «autorizzazione», «licenza», «permesso», «nulla osta» sono usati promiscuamente, dimodoché l'impiego d'uno di essi per indicare una categoria predeterminata genera piuttosto confusione. Ed anche l'affermazione che le licenze concernono il compimento di azioni materiali e non di atti giuridici è esatta solo nel senso che, effettivamente, non pare sia dato rinvenire provvedimenti autorizzatori d'atti giuridici, che la legge denomini licenze; ma non anche nel senso che non vi siano «autorizzazioni» di attività. La mancanza d'ogni rigore terminologico risulta testualmente dall'art. 14 t.u. p.s. («sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni, le dichiarazioni di locali di meretricio, e simili atti di polizia»); e gli art. 24 ss. l. 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, chiamano «autorizzazione amministrativa» il provvedimento che secondo le norme anteriori (r.d.l. 16 dicembre 1926, n. 2174, sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico; l. 5 febbraio 1934, n. 327, sulla disciplina del commercio ambulante; r.d.l. 21 luglio 1938, n. 1468, sulla disciplina dei magazzini di vendita di merci a prezzo unico) era detto licenza. In conclusione, non sembra che, col nome di licenza, possa individuarsi, senza residui e senza equivoci, una categoria autonoma di atti amministrativi, distinta dalle autorizzazioni, sia pure in un più ampio quadro di procedimenti «autorizzatori»; ed il regime fondamentale di tali atti, sia dal punto di vista amministrativo, sia da quello tributario deve considerarsi quello delle autorizzazioni.»***

⁴⁵ Cfr. ZENO ZENCOVICH, *Le frequenze elettromagnetiche fra diritto ed economia*, op.cit.,

riconoscesse la richiamata natura concessoria vi sarebbe un evidente contrasto con tali finalità.

Ebbene, pur avendo manifestato non poche perplessità per una qualificazione in termini di autorizzazioni individuali (*rectius* licenze), considerati i fini perseguiti a livello politico-normativa e anche per ragioni di uniformità testuale, nei capitoli che seguiranno si farà indistintamente riferimento ai termini licenza/provvedimenti di rilascio.

5. Natura giuridica del “diritto d’uso” ex art. 27 Cod. C.E.

Abbiamo visto che, salvo l’ipotesi generale del libero utilizzo, è possibile che le frequenze siano oggetto di provvedimenti di rilascio di diritti individuali d’uso.

A questo punto pare doveroso interrogarsi sulla natura di detto diritto, ovvero se si debba riconoscervi una componente di realtà o di personalità nel godimento. Si rammenti infatti che, con riguardo ai beni pubblici, la regola generale è rappresentata dal cosiddetto "uso generale o collettivo" che garantisce l'utilizzabilità del bene pubblico da parte della generalità dei consociati.⁴⁶ Caratteristiche di tale tipologia di uso sono la sua libertà - non essendo l'esercizio del diritto subordinato ad alcuna manifestazione di volontà della p.a. - e, generalmente, la sua gratuità.

L'ordinamento riconosce tuttavia, come nel caso dei diritti d’uso ex art. 27 Cod. C.E., anche il c.d. "*uso individuale o particolare*", dei beni pubblici. A differenza dell'uso generale, quello individuale si configura solo attraverso un atto di volontà della p.a. (nel nostro caso si tratta di un provvedimento/licenza d’uso) che autorizza - dietro pagamento di un corrispettivo - un soggetto a fruire in via esclusiva del bene.⁴⁷

Se la dottrina⁴⁸ sembra concorde nel delineare le diverse tipologie di usi possibili in relazione al patrimonio pubblico (generale e individuale), maggiori difficoltà incontra, viceversa, nel definire la natura e l'esatto contenuto del diritto che sorge in capo al soggetto. Occorre pertanto definire in via generale se il diritto nascente abbia natura pubblica o privata. E' stato sostenuto al riguardo che, nonostante l'emanazione di un atto della P.A. trovi sempre il proprio fondamento "*in un interesse pubblico che costituisce il fondamento teleologico dell'atto (di concessione) nonché nella potestà pubblica che lo compie, [ciò] non autorizza l'illazione secondo cui i diritti sorti dalle concessioni*

⁴⁶ Cfr. CASETTA, *Manuale di diritto amministrativo*, Milano, Giuffrè, 2009, p. 157.

⁴⁷ Nel nostro caso, dopo il pagamento del prezzo d’asta.

⁴⁸ Cfr. SANDULLI Voce "*beni Pubblici*", in Enc. Dir., V, Milano, Giuffrè, 1959, p. 286 e ss. e CAPUTI JAMBRENGHI, Voce "*beni Pubblici*", Enc. Giur. It., Roma, Treccani, 2004.

hanno necessariamente natura pubblicistica" .⁴⁹ La natura privatistica dei diritti di godimento sui beni pubblici sembra d'altra parte confermata dalla circostanza che l'uso nascente sul bene è attribuito "a favore di un soggetto determinato, ed in contrapposizione alla generale destinazione del bene (...) il soggetto è considerato [in tali casi] *uti singulus e non in quanto facente parte della collettività*". E' lo stesso ordinamento che, eccezionalmente, consente di perseguire un fine proprio (privato) che, pur compatibile con la destinazione generale del bene pubblico⁵⁰, non solo non è finalizzato alla realizzazione dell'interesse generale del bene, ma da questo può anche discostarsi.⁵¹ Non si deve però mai dimenticare che tale diritto, pur avendo natura privata, resta sempre ancorato all'interesse pubblico di cui è espressione e che ne rappresenta il fondamento dell'atto emanato della P.A. Ne discende che sono imposte precise modalità di fruizione e specifici limiti nell'utilizzo del bene al privato. Aver definito come privata la natura del diritto nascente dal provvedimento in uso di un bene pubblico non esaurisce tuttavia l'indagine sul contenuto e sull'ampiezza del diritto che viene ad esistenza. La dottrina che si è occupata dell'argomento si è a lungo confrontata su due differenti posizioni sostenendo alcuni la realtà ⁵² del diritto di godimento nascente dall'atto, altri la personalità ⁵³ dello stesso. I sostenitori della teoria della personalità fondano le loro ragioni su un duplice ordine di motivi. E' stato in primo luogo affermato che riconoscere la costituzione di un diritto reale, nel caso di specie, risulterebbe inconciliabile con il principio sancito dall'ordinamento, all'art. 823 c.c., dell'inalienabilità dei beni demaniali. Al riguardo è stato tuttavia obiettato che una tale conclusione contrasterebbe con la *ratio* stessa del divieto dal momento che l'indisponibilità del demanio, essendo posta dall'ordinamento al solo fine di tutelare la destinazione di tali beni, non deve essere intesa in senso assoluto. Tale principio, infatti, non può precludere l'attribuzione ai privati di alcune delle utilità del bene demaniale

⁴⁹Cfr. SILVESTRI, *Natura giuridica dei diritti nascenti dalle concessioni amministrative di beni demaniali*, Giuffrè, Milano, 1950, p. 10, il quale nell'affermare la natura privatistica dei diritti nascenti dalle concessioni si preoccupa di contestare punto per punto gli argomenti a favore della teoria che sostiene la natura pubblicistica dei diritti nascenti dalle concessioni.

⁵⁰Tale circostanza emerge in tutta la sua evidenza proprio nella disciplina dettata in tema di frequenze, poiché il Legislatore ne consente l'utilizzo purchè si perseguano finalità compatibili con la loro destinazione.

⁵¹Cfr. SILVESTRI, *op. cit.*, 1950, p. 17, il quale precisa che in tale ipotesi: "attraverso la realizzazione del diritto del privato solo genericamente e indirettamente viene soddisfatto anche l'interesse pubblico che sta alla base dell'atto di concessione. Viceversa, l'esercizio di un diritto pubblico attua immediatamente un interesse della collettività, di cui il privato si presenta come parte integrante".

⁵²Cfr. per tutti: SANDULLI, Voce "beni Pubblici", in *Enc. Dir.*, V, Milano, Giuffrè, 1959, p. 290 e E. Silvestri, *op. cit.*, p. 21 e ss.

⁵³Cfr. STOLFI, *In tema di concessioni su beni demaniali (appunti sull'art. 2645 c.c.)*, in *Foro Amm.*, 1970, p. 29 e ss.

attraverso la costituzione di diritti reali di godimento dal momento che proprio questi diritti "*talvolta rappresentano il modo più idoneo per il raggiungimento dei fini per cui il bene stesso è stato sottratto al regime della proprietà privata*"⁵⁴. In secondo luogo è stato obiettato che riconoscere natura reale a tali diritti contrasterebbe irrimediabilmente anche con il principio fondamentale del *numerus clausus* dei diritti reali. E', infatti, unanime in dottrina l'affermazione che tali posizioni giuridiche, nonostante abbiano evidenti affinità con i diritti disciplinati nel libro Terzo del Codice civile, presentano caratteristiche proprie che non consentono una totale sovrapposizione tra le due categorie⁵⁵. Nel caso di diritti scaturenti da atto della P.A., infatti, la legge, a differenza di quanto accade nel caso dei diritti reali disciplinati dal Codice, impone di volta in volta, al privato, precise modalità di esercizio del diritto, un particolare regime di controllo da parte della p.a., nonché, infine, specifiche cause di decadenza in caso di inadempimento.

Tali differenze tuttavia non sembrano sufficienti ad escludere la natura reale dei diritti di godimento. Infatti, a prescindere dalla tesi espressa da una parte della dottrina privatistica, che considera oggi superato il dogma della tassatività dei diritti reali,⁵⁶ la fattispecie in oggetto non sembra in ogni caso contrastare con il *numerus clausus* dei diritti reali dal momento che tale principio vieta ai privati di costituire diritti reali atipici, restando viceversa possibile per il Legislatore, qualora lo ritenga opportuno, discostarsi dalle categorie individuate nel Codice civile.⁵⁷ A ciò si aggiunga che la natura reale di tali diritti sembra trovare un'esplicita conferma anche nello stesso Codice civile il quale all'art. 1145, comma 3, c.c. testualmente stabilisce che: "*se trattasi di esercizio di facoltà, le quali possono formare oggetto di concessione da parte della pubblica amministrazione, è data altresì l'azione di manutenzione*". La previsione di una tutela possessoria a favore del privato può trovare come unica spiegazione proprio la natura reale e non personale del diritto. Se così non fosse, infatti, il rapporto che si

⁵⁴ Cfr. SILVESTRI, *op. cit.*, p. 23.

⁵⁵ Cfr. SILVESTRI, voce *Concessione Amministrativa*, in *Enc. Dir.*, VIII, Milano, Giuffrè, 1961, p. 380.

⁵⁶ In tal senso NICOLÒ, voce *Diritto civile*, in *Enc. Dir.*, XII, Milano, Giuffrè, 1964, p. 908 ss., per il quale il principio della tipicità dei diritti reali deve considerarsi "*poco più di un pregiudizio*"; GIORGIANNI, Voce "*Diritti reali*", (diritto civile), *Novissimo Digesto italiano*, Torino, Utet, 1960, p. 752; GERBO, *I diritti immobiliari di godimento su cosa altrui*, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 53; GAMBARO, *La proprietà, Trattato di diritto privato*, a cura di Iudica e Zatti, Milano, Giuffrè, 1990, p. 72, che sostiene che oggi, sarebbero venute meno le argomentazioni ideologiche, dogmatiche e pratiche che in passato sostenevano tale principio.

⁵⁷ BIANCA, *La proprietà*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 135, il quale, pur ritenendo ancora operante, il principio del numero chiuso dei diritti reali afferma: "*nuove esigenze, poi, hanno trovato o possono trovare riconoscimento in regole di diritto che giustificano la costituzione di vincoli sui beni al di là delle strette ipotesi del Codice. Di "nuovi" diritti reali si è parlato con riferimento al diritto di cubatura e alla multiproprietà.*"

verrebbe ad instaurare tra il titolare del diritto di godimento e il bene si configurerebbe come mera detenzione, giammai come possesso⁵⁸, escludendo di conseguenza, per il titolare, ogni possibilità di esperire, a difesa del suo diritto, i rimedi possessori previsti dal Codice civile⁵⁹. Precisato che tali posizioni giuridiche - pur rivestendo carattere di realtà - si distinguono per le loro peculiarità dai tradizionali diritti reali - occorre ora definire quali siano le facoltà che vengono attribuite al soggetto che ha in uso il bene pubblico. Al riguardo è stato sostenuto⁶⁰ che in caso di uso individuale al titolare del diritto possa essere attribuita dal provvedimento amministrativo non solo la facoltà di utilizzare ma anche di fruire del bene stesso, ossia di poter ricavare dal bene stesso utilità patrimoniali, con la conseguenza che il diritto reale in oggetto può essere accostato - sia pur con le distinzioni e le differenze sopra evidenziate, al contenuto del diritto reale di *usufrutto* ex art. 978 c.c.⁶¹

A parere di chi scrive, il suddetto diritto sul bene giuridico frequenza dovrebbe quindi essere interpretato alla stregua di un diritto reale d'usufrutto, a termine, ex art. 978 c.c., costituito sul bene giuridico frequenza.

Quanto al "termine", abbiamo già accennato al fatto che, ex art. 27, comma 4, CE, "*I diritti individuali di uso delle frequenze radio e dei numeri vengono rilasciati per una durata adeguata al tipo di servizio e comunque non eccedente la durata dell'autorizzazione generale, tenuto conto dell'obiettivo perseguito e della necessità di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti.*"

⁵⁸ Anche la giurisprudenza è concorde nel riconoscere che il titolare di concessione d'uso amministrativa esercita sul bene un potere di fatto corrispondente ad un diritto reale che deve necessariamente configurarsi come possesso e non come semplice detenzione (cfr. Cass. civ., Sez. II, 29 aprile 1992, n. 5180 che testualmente afferma: "*A norma dell'art. 1145 c.c., l'azione di manutenzione del possesso è consentita nei rapporti fra privati non solo a colui che abbia già conseguito in concessione il godimento di un bene demaniale, ma anche a chi eserciti sul bene stesso poteri di fatto tali da giustificare il godimento della concessione, in quanto nei rapporti fra privati per l'esperimento dell'azione di manutenzione è sufficiente che il possesso corrisponda all'esercizio di facoltà che possano formare oggetto di concessione amministrativa, e non è necessario che trattasi di facoltà correlate a concessioni già emanate; pertanto il privato che eserciti di fatto una signoria sul bene demaniale suscettibile di essergli attribuito in concessione è possessore ad ogni effetto ed è, in quanto tale, legittimato ad esperire l'azione di manutenzione contro altro privato che rechi turbativa al suo possesso*".

⁵⁹ SACCO - CATERINA, *Il possesso*, in *Tratt. Dir. civ. e comm.*, diretto da Cicu e Messineo, Milano, Giuffrè, 2000, p. 106 i quali nel commentare il comma 3 dell'art. 1145, sostengono la stretta equiparazione fra diritti reali e facoltà di godimento sui beni demaniali capaci di formare oggetto di concessione da parte della p.a.

⁶⁰ V. CAPUTI JAMBRENGHI, voce "*beni pubblici (uso dei)*", in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, Torino, Utet, 1988, p. 313, il quale specifica: "*l'uso particolare assentito per concessione integra la fattispecie del godimento. Il concessionario del bene pubblico non chiede - come il civis - di usare (uti): ma di poter comprendere una cosa pubblica o una sua porzione per un tempo determinato nel ciclo produttivo della sua attività, ritenuta rilevante nell'ordine pubblico dei rapporti e negli interessi. Il concessionario non soltanto gode direttamente delle utilità fornite dalla cosa pubblica, ma altresì la amministra al pari di qualsiasi altro elemento costitutivo della sua azienda (beninteso con le limitazioni che si connettono alla natura di un bene pubblico); al fine di conseguire, mediante il godimento della cosa durante il periodo di vigenza della concessione, i proventi sperati.*"

⁶¹ PENSA, *L'uso dei beni pubblici e di interesse pubblico*, in www.contabilita-pubblica.it, 2005.

Quanto alla qualifica alla stregua di un diritto reale di usufrutto ex art. 981 c.c., le argomentazioni sono essenzialmente tre, oltre a quanto in precedenza osservato.

In generale, qualificare tale diritto alla stregua di un banale diritto d'uso ex art. 1021 c.c. sembra riduttivo, in considerazione sia degli interessi politici, sociale ed economici in gioco di rilevanza internazionale. Non si deve, infatti, mai dimenticare che la ripartizione ed allocazione dello Spettro avviene inizialmente a livello internazionale.

In secondo luogo si deve considerare la *ratio* costitutiva di tale diritto, poiché il Legislatore spinge affinché lo Spettro venga sfruttato (non quindi semplicemente usato, come prescrive il diritto d'uso ex art. 1021 c.c.) in modo da garantirne la massima efficienza/produttività sia economica (per il titolare di tale diritto) che gestionale/sociale (per la comunità) del bene giuridico frequenza. Gli obiettivi sono quindi troppo elevati rispetto al concetto di “*soddisfacimento dei bisogni del titolare del diritto e della sua famiglia*” tipico del diritto d'uso ex art. 1021 c.c.

Ed ancora, una qualificazione in termini di diritto d'usufrutto giustificerebbe agevolmente la possibilità di cedere/affittare detto diritto, per applicazione della relativa disciplina ex art. 978 c.c. ss. Infatti, è bene vero che oggi, parte della giurisprudenza e della dottrina⁶² ritengono possibile anche “la cessione del diritto d'uso”, in deroga all'art. 1024 c.c.; ma è anche vero che tale negozio è valido solo nel caso in cui vi sia il consenso congiunto del nudo proprietario (non quindi un “semplice” nullaosta).

Tale interpretazione troverebbe poi supporto sia in dottrina⁶³ che in interpretazioni ministeriali. Recentemente il MEF, richiamando la Decisione Eurostat (Decisione n. 243/2012, cd. Spettro Radio), ha chiarito come le frequenze dello Spettro elettromagnetico costituiscano una risorsa naturale nella disponibilità della pubblica amministrazione, sulla quale può essere istituito un diritto di sfruttamento e che tale diritto, costituito dalla licenza per l'utilizzo in esclusiva, rappresenta un'attività economica separata dallo Spettro, di tipo essenzialmente non-finanziario, immateriale.⁶⁴

⁶² Cfr. BIANCA, La proprietà, op. cit., p. 630; Cass., 2 marzo 2006, n. 4599, in Mass. Giur. It., 2006.

⁶³ Cfr. CAPUTI JAMBRENGHI, Voce “*beni pubblici (uso dei)*”, in Digesto delle Discipline Pubblicistiche, Torino, Utet, 1988, p. 313, il quale ha affermato che in caso di uso individuale al titolare del diritto è attribuito dal provvedimento amministrativo non solo la facoltà di utilizzare ma anche di fruire dello stesso bene, con la conseguenza che il diritto reale in oggetto può essere accostato al contenuto del diritto di usufrutto ex art. 978 cc.

⁶⁴ Cfr. “*La Vendita Dei Diritti D'uso Delle Frequenze Radioelettriche. Regole Di Contabilizzazione*” in <http://www.rgs.mef.gov.it/> LA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 2011-2013

6. Come circolano le frequenze?

Il metodo più utilizzato fino ai primi anni '90 è il cd. *Command & Control*, in base al quale la P.A. è responsabile sia dell'allocazione che dell'assegnazione delle frequenze e solo per specifici usi, tecnologie e operatori.⁶⁵ L'atto che caratterizza questo procedimento è la rigida concessione immodificabile e a soggetti predefiniti, in considerazione del monopolio vigente.

Ben presto però questo metodo entra in crisi proprio a causa della sua eccessiva rigidità. Le allocazioni *ex ante*, non essendo passibili di successiva modifica, provocano: l'irrigidimento del mercato; un sottoutilizzo delle bande assegnate; un limitato sviluppo di nuove tecnologie, potenzialmente più efficienti. Tutto ciò va conseguentemente a svantaggio soprattutto del consumatore finale, che non può usufruire di prezzi minori, risultanti da un mercato più flessibile e competitivo.⁶⁶ Tale inadeguatezza risulta ancora più lampante con l'avvento della **Convergenza**. Infatti, poiché divengono fruibili più servizi attraverso la medesima piattaforma, risulta difficile mantenere una convivenza con un approccio ove il Regolatore effettua distinzioni molto nette e rigide tra bande confinanti, ammettendo per ciascuna di esse solo determinati usi ed escludendone altri.⁶⁷ Si è quindi resa necessaria la previsione di un nuovo sistema di assegnazione, sempre basato sulla razionalizzazione dell'uso dello Spettro, quale risorsa limitata, ma che trova la sua massima espressione nella cd. *pianificazione*.

In tale contesto si inserisce il passaggio dal sistema concessorio a quello basato sulle autorizzazioni generali e licenze individuali (ora provvedimenti di rilascio di diritti d'uso). Nasce così il cd. **Market Model**,⁶⁸ ove i diritti d'uso sullo Spettro, comunque

⁶⁵ Cfr. COLANGELO, *Il mercato secondario dei diritti di creazione amministrativa nell'Unione Europea; Il caso degli slts aeroportuali e dello Spettro radio*, cit., pg. 133. Secondo cui è "Command & Control: il regolatore prende la maggior parte delle decisioni chiave circa il modo in cui lo Spettro deve venir utilizzato, sia riguardo l'utilizzo (ad esempio mobile) o la tecnologia (ad esempio GSM) ed in alcuni casi entrambi."

⁶⁶ Cfr. OFCOM, *Progress on key Spectrum initiatives. A review and update of the SFR and SFR*, London (2008). Tipico esempio di questo mal funzionamento sono i radar aerei, applicazioni che in passato avevano beneficiato della concessione gratuita dello Spettro, che verosimilmente avrebbero potuto sviluppare nel tempo tecnologie molto più efficienti con conseguente fruizione di larghezze banda minori.

⁶⁷ Cfr. CAMBINI-VALLETTI-SASSANO, *Le concessioni sullo Spettro delle frequenze*, op.cit., pg. 304.

⁶⁸ La Nuova Zelanda (forse a causa dell'importanza delle comunicazioni senza filo per il Paese più isolato del mondo) fu il primo Paese a regolare l'uso dello Spettro elettromagnetico (1902), gli Stati Uniti la seguirono nel 1912 introducendo il meccanismo delle licenze radio. Ma non solo, la Nuova Zelanda per prima in assoluto utilizzò le aste come meccanismo di assegnazione dello Spettro nel 1989. Fu poi nell'agosto 1993 che il presidente americano Bill Clinton firmò una legge storica garantendo alla FCC di mettere all'asta i diritti di licenza per l'uso dello Spettro elettromagnetico. Cfr. HAZLETT, T.W. (1998), *Spectrum Flash Dance: Eli Noam's Proposal for 'Open Access' to Radio Waves*, in *Journal of Law and Economics*, vol. 41, no. 2, part 2, pp. 805-820

sottoposti al controllo e gestione da parte della P.A., possono essere assegnati in modi differenti.

Le principali metodologie utilizzate in questa nuova fase sono: il *First-come first-served*⁶⁹, utilizzabile quando non vi è una scarsità di risorse; l'Asta; il *Beauty Contest* e il meccanismo dei prezzi incentivanti, cd. *Administrative Incentive Pricing (AIP)*⁷⁰.

Ma i metodi maggiormente utilizzati in questo nuovo contesto di *Market Model* sono sicuramente l'Asta e il *Beauty contest*.

Nel nostro sistema, come in parte già anticipato, il **Market model** è disciplinato rispettivamente, dall'art. 27, comma 5, cod. C.E. secondo cui "*I diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri sono rilasciati mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate. Nel caso delle frequenze radio il Ministero, nel rilasciare i diritti, precisa se essi siano trasferibili su iniziativa del detentore degli stessi e a quali condizioni, conformemente all'articolo 14. Una deroga ai requisiti per le procedure aperte può essere applicata quando il rilascio di diritti individuali d'uso delle frequenze radio per la diffusione di contenuti radiofonici o televisivi è necessario per conseguire un obiettivo di interesse generale conforme alla normativa dell'Unione europea. Proseguendo, il comma 5 bis, afferma che Al momento del rilascio dei diritti d'uso, il Ministero specifica se tali diritti possono essere trasferiti dal titolare e a quali condizioni. Nel caso delle frequenze radio, tali disposizioni sono conformi agli articoli 14 e 14-ter del Cod. CE.*"; nonché dal comma 7 del medesimo articolo secondo cui "*Alle procedure di selezione competitiva o comparativa per la concessione di diritti individuali di uso delle frequenze radio si applicano le disposizioni dell'articolo 29*". Ed infine, fondamentale è anche l'art. 29 del Cod. C.E. secondo cui "*1. Quando debba valutare l'opportunità di limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le radiofrequenze oppure di prolungare la durata dei diritti d'uso esistenti a condizioni diverse da quelle specificate in tali diritti, l'Autorità, tra l'altro: a) tiene adeguatamente conto dell'esigenza di ottimizzare i vantaggi per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e la sostenibilità degli investimenti rispetto alle esigenze del mercato, anche in applicazione del principio di effettivo ed efficiente utilizzo dello Spettro radio di cui agli articoli 14, comma 1, e 27, comma 6;b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori anche attraverso le associazioni, l'opportunità di esprimere la loro posizione, conformemente all'articolo 11;c) pubblica qualsiasi decisione di concedere solo un numero limitato di diritti d'uso o di limitare il rinnovo dei diritti d'uso, indicandone le ragioni; d) stabilisce procedure basate su criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori; e) riesamina tali*

⁶⁹ Si veda il cap. VII.

⁷⁰ Meccanismo molto utilizzato in Gran Bretagna. Sono tariffe per l'uso dello Spettro imposte a tutti gli utilizzatori (privati e pubblici) che utilizzano le frequenze come input produttivo ("broadcaster" radio-televisivi, telefonia mobile, collegamenti fissi wireless etc.) L'obiettivo principale è quello di spingere tutti gli utilizzatori ad una valutazione economica dell'occupazione dello Spettro e, dunque, alla decisione se mantenere il controllo per trarne adeguati vantaggi o rinunciarvi e restituirne la disponibilità allo Stato per una nuova assegnazione. Le porzioni di Spettro liberate vengono così messe all'asta ed affidate a nuovi operatori a cui viene garantita la possibilità di rivendere il diritto d'uso nel caso in cui la valutazione economica attuale dovesse rivelarsi errata o qualche nuova tecnologia rendere quella banda più profittevole per altri operatori.

limitazioni a scadenze ragionevoli o a ragionevole richiesta degli operatori interessati.

2. L'Autorità, qualora ritenga possibile concedere ulteriori diritti individuali di uso delle frequenze radio, rende nota la decisione ed il Ministero invita a presentare domanda per la concessione di tali diritti.

3. Qualora sia necessario concedere in numero limitato i diritti individuali di uso delle frequenze radio, il Ministero invita a presentare domanda per la concessione dei diritti di uso e ne effettua l'assegnazione in base a procedure stabilite dall'Autorità. Tali criteri di selezione devono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e devono tenere in adeguata considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 13 e le prescrizioni di cui all'articolo 14 del Codice.⁴ Qualora sia necessario ricorrere a procedure di selezione competitiva o comparativa, il Ministero, su richiesta dell'Autorità, proroga il periodo massimo di sei settimane di cui all'articolo 27, comma 8, nella misura necessaria per garantire che tali procedure siano eque, ragionevoli, pubbliche e trasparenti per tutti i soggetti interessati, senza superare, in ogni caso, il termine di otto mesi.⁵ I termini di cui al comma 4 non pregiudicano l'eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso delle frequenze radio e di coordinamento delle posizioni orbitali dei satelliti.⁶ Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti di uso delle frequenze radio in conformità all'articolo 14-ter.⁷ In caso di procedure di selezione competitiva o comparativa di particolare rilevanza nazionale, l'Autorità può sottoporre al Ministro dello sviluppo economico la proposta, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di costituzione di un Comitato di Ministri incaricato di coordinare la procedura stessa, in particolare per quanto attiene al bando ed al disciplinare di gara.”

6.a. Assegnazione delle frequenze mediante asta

In economia si definisce asta “una modalità di determinazione del prezzo di un bene ove solitamente esiste un monopolista⁷¹ (il seller) e un numero più o meno ampio di possibili acquirenti (buyers o bidders)”.⁷²

Per il diritto amministrativo, invece, l'asta è una gara nella quale ciascun concorrente tende a fare, nei limiti della sua possibilità e del suo interesse, offerte sempre più favorevoli alla pubblica amministrazione che permette l'aggiudicazione al miglior offerente.⁷³ Metodo applicabile ad ogni specie di contratto della P.A., com'è noto l'asta

⁷¹ Nel nostro caso, il Monopolista è lo Stato che mediante il Ministero bandisce l'asta, poi gestita dall'AGCOM.

⁷² Cfr. MCAFEE- MCMILLAN, *Auctions and Bidding*, in *Journal of Economic Literature*, 1987, 25:2, 699-738 “An auction is a market institution with an explicit set of rules determining resource allocation and prices on the basis of bids from the market participants” pg. 701. In tema di aste in generale si veda: BALDUZZI, *Lezione di teoria delle aste*, in <http://dipeco.economia.unimib.it/persona/marzi/didatticaEconRegol/Lezione%20di%20teoria%20delle%20aste.pdf> 2005; CREW, *Regulatory Economics: twenty years of progress?*, in *Journal of Regulatory Economic*; 21:1,5-22, 2002; i. VOGELSSANG, *Incentive regulation and competition in public utility markets: a 20-years perspective*, in *Journal of Regulatory Economic*, 22:1,5-27, 2002.

⁷³ Cfr. ZANOBINI, *Corso di diritto amministrativo*, IV, Milano, 1958, pg. 474.

si caratterizza per la pubblicazione del bando di gara;⁷⁴ l'ammissione dei concorrenti; la celebrazione degli incanti; l'aggiudicazione⁷⁵.

Applicando tali concetti generali al caso in esame, si può agevolmente individuare nel MiSE, il banditore; mentre chi svolge concretamente la procedura e sceglie la tipologia d'asta è l'AGCOM.

Al termine dell'incanto, l'assegnazione viene poi effettuata con decreto del MiSE. L'oggetto della gara, come si evince dai bandi agevolmente reperibili on line, è l'assegnazione del diritto d'uso (*rectius* usufrutto)⁷⁶ su una determinate frequenze.

E' poi opportuno segnalare subito come la prassi dell'AGCOM, in relazione

⁷⁴ Si rammenti che l'avviso d'asta consiste in un pubblico manifesto che rende noto il contenuto del contratto che l'amministrazione intende stipulare, indicandone l'oggetto, le modalità, i requisiti per l'ammissione degli aspiranti ed ogni altro elemento utile per quanti possano avere interesse a prendere parte all'incanto. Esso deve essere pubblicato almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'incanto. L'avviso deve indicare: a) l'autorità che presiede all'incanto, nonché il luogo, il giorno (sempre feriale) e l'ora in cui deve seguire l'esperimento; b) l'oggetto dell'asta; c) la qualità, e, se necessario, i prezzi parziali o totali, secondo la natura dell'oggetto; d) il termine prefisso al compimento dei lavori o il tempo e luogo della consegna per le forniture e quelli del pagamento per le vendite e gli affitti; e) gli uffici presso i quali si può avere cognizione delle condizioni di contratto; f) il modo con cui si terrà l'asta e quello di presentazione delle offerte se si tratta di asta ad offerte segrete; g) il deposito da farsi dai concorrenti. Non costituendo proposta, non ha il valore di un'offerta al pubblico, ma di *invitatio ad offerendum*. Nell'esternarlo la pubblica amministrazione si vincola ad osservare, nell'espletamento della gara, determinate modalità procedurali e delimita l'oggetto e le condizioni essenziali del futuro contratto.

⁷⁵ I contratti conclusi con i metodi dell'asta pubblica e della licitazione privata si perfezionano col verbale di aggiudicazione (ad esso può - non deve - seguire l'atto formale di stipulazione, con valore di mera riproduzione del negozio giuridico). L'aggiudicazione si estrinseca in una dichiarazione formale e solenne dell'autorità che presiede la gara e che consiste nel verificare e render poi nota l'offerta più vantaggiosa e nel dichiarare che l'offerente è aggiudicatario della gara (art. 75 ss. reg. contabilità). Si notano quindi due fasi, una di accertamento o verifica delle varie offerte e di raffronto con l'eventuale scheda segreta seguita dalla comunicazione obbligatoria e solenne ai presenti del risultato dell'accertamento stesso, il che consiste nel dichiarare a voce alta quale offerta sia risultata la migliore. L'accertamento ha valore costitutivo e di esso viene dato atto nel verbale della gara. La seconda fase, che in genere è contemporanea alla prima, consiste nel dichiarare, ove ne ricorrano gli estremi, che colui che ha fatto l'offerta migliore è l'aggiudicatario. Per taluni tale comunicazione serve ad esternare la volontà della pubblica amministrazione di costituire il vincolo giuridico e determina in quel momento il sorgere del rapporto, che si perfezionerà poi per il privato contraente con l'apposizione della firma del verbale se presente, o con la notifica del verbale medesimo se assente; e per l'amministrazione con la successiva approvazione del verbale. Non manca chi ritiene che l'aggiudicazione abbia il valore di un *pactum de contrahendo* almeno in quei casi in cui è richiesta la successiva stipulazione del contratto. Invero anche nel caso in cui sia prevista una successiva stipulazione formale l'aggiudicazione non ha valore preparatorio, ma è l'atto conclusivo del procedimento dal quale nasce il vincolo contrattuale già perfetto per entrambe le parti, anche se non ancora efficace - in pendenza dell'approvazione - per l'amministrazione. Perciò non può mai parlarsi - anche se debba seguire una formale stipulazione - di *pactum de contrahendo*. Altro problema è se chi presiede la gara debba far luogo all'aggiudicazione ove l'esito dell'esperimento sia regolare (ovvero se si possa non procedere alla dichiarazione di aggiudicazione quando il risultato, anche se positivo sotto il profilo giuridico, non abbia corrisposto all'interesse dell'amministrazione, o per l'identità del soggetto che dovrebbe esser dichiarato aggiudicatario (la convenienza del contratto è anche legata all'affidamento che la pubblica amministrazione può riporre nell'aggiudicatario) (o perché il numero delle offerte sia stato tanto limitato da non fornire sufficienti garanzie di buona esecuzione del contratto). Tale ultima ipotesi è peraltro da escludere nei casi in cui esista una scheda segreta e uno dei concorrenti abbia superato il limite minimo o massimo richiesto. La giurisprudenza della Cassazione è costante nel ritenere che il contratto si concluda con l'aggiudicazione e che il relativo verbale serva a documentare l'avvenuto incontro della volontà.

⁷⁶ Sulla natura del diritto di rinvia alle osservazioni conclusive dell'ultimo capitolo.

all'oggetto, sia nel senso di tipologia di asta cd. MULTIFREQUENZA, che permette un'assegnazione di tutte le bande di frequenza in quel momento disponibili, con indubbi vantaggi sia per la PA che per i concorrenti. Per la prima si registra una diminuzione considerevole degli oneri per lo svolgimento delle gare. Ma i vantaggi maggiori sono sicuramente per i partecipanti in quanto, con la maggior scelta in termini di frequenze, possono più facilmente soddisfare la propria esigenza minima di risorse, combinando frequenze di tipo diverso e quindi ottimizzando anche il proprio *budget*. Un altro vantaggio è che gli operatori (non solo gli aggiudicatari ma tutti gli operatori di un mercato) possono ottenere allo stesso tempo certezze sulla destinazione di tutte le bande disponibili (sia della propria che di quella dei concorrenti), potendo correggere, eventualmente, le proprie strategie, disponendo di significative informazioni in tempo reale. Ancora, l'effettuazione di un tale tipo di asta consente una più agevole pianificazione, da parte dei costruttori, della produzione degli apparati di rete e dei terminali, potendo così ad esempio favorire un'accelerazione della diffusione di terminali multi banda, che a loro volta possono significativamente contribuire allo sviluppo dei servizi e della concorrenza.

Da un punto di vista procedimentale, le tipologie di asta più utilizzate⁷⁷ sono:

-l'asta all'inglese;⁷⁸

-l'asta anglo-olandese;⁷⁹

-l'asta in busta chiusa;⁸⁰

⁷⁷ Cfr. MARTINO (AGCOM), intervento al Convegno organizzato nel dicembre 2011 dalla Fondazione Bordini intitolato “*Larga banda mobile: le aste per l'assegnazione delle frequenze LTE in Europa e lo sviluppo delle reti*”.

⁷⁸ E' il modello più comune nel quale il banditore, a partire da un prezzo base, sollecita gli acquirenti ad offerte pubbliche crescenti. Quando nessuno propone un'offerta maggiore si ottiene il vincitore che per ultimo ha indicato un prezzo. Il vantaggio principale di tale meccanismo è l'incremento di competitività e la maggior diffusione di informazione sul valore dell'oggetto in asta; nonché, teoricamente, è quello che produce il maggior guadagno per il venditore.

⁷⁹ In principio teorizzato da Klemperer, questa metodologia opera nel seguente modo: ipotizzando un'asta in cui sia messo in vendita solo un oggetto, si procede in modo ascendente in cui il prezzo sale in modo incrementale fino a quando non rimangono solo due contendenti. A questo punto i due soggetti faranno la loro offerta in busta chiusa che dovrà essere almeno pari all'ultima offerta fatta nella fase precedente. Tale metodologia era stata studiata per la vendita delle licenze UMTS in Inghilterra nel 2000. In tale occasione la parte d'asta ascendente è durata fino alla sopravvivenza di cinque soggetti. Questo meccanismo è stato poi abbandonato in quanto il Governo optò per cinque licenze che potevano essere vendute solo ad altrettanti offerenti. Successivamente si decise per l'asta ascendente multipla che coinvolse oltre alle quattro aziende già presenti sul mercato anche nove nuove entranti.

⁸⁰ Gli offerenti dispongono la loro offerta in una busta sigillata e simultaneamente la passano al banditore. Le buste sono aperte e l'individuo con la più alta offerta vince l'asta, pagando un prezzo pari all'ammontare offerto. La simultaneità temporale non è essenziale, ciò che conta è che quando viene fatta l'offerta, nessuno concorrente deve conoscere le offerte altrui. Questo meccanismo presenta il vantaggio di favorire meno la collusione tra partecipanti ed incentivarne l'entrata, anche se normalmente fornisce minori guadagni per il venditore. L'inconveniente di questo modello però è che le offerte di equilibrio in una *first-price* non sono facili da calcolare ed i compratori finiscono per offrire meno delle loro rispettive

-l'asta al secondo prezzo anche detta Vickrey,⁸¹

-l'asta simultanea incrementale (Simultaneous *Ascending Auction* o *SAA*);⁸²

-l'asta combinatoria e combinatoria per offerte ascendenti (Dynamic *Combinatorial Auction* o *DCA*);⁸³

valutazioni.

⁸¹ Cfr. VICKREY studiò per primo questo tipo di asta nel suo paper del 1961: *Counter speculation, Auctions, and Competitive Sealed Tenders*, in *Journal of Finance*, 16 (1), pp. 8-37. Il modello dell'**Asta in busta chiusa al "secondo prezzo"** o *Second-price sealed-bid* prevede che gli offerenti dispongano la loro offerta in una busta sigillata e simultaneamente la passino al banditore. Le buste sono aperte e l'individuo con la più alta offerta vince l'asta, pagando un prezzo pari al secondo ammontare offerto più alto. Questo modo, che è strategicamente analogo all'Asta inglese, fa sì che la scelta migliore per un acquirente sia quella di offrire esattamente ciò che è la sua reale valutazione a proposito dell'oggetto messo in asta. Il principio sottostante è che il vincitore dovrebbe compensare la società per il "danno" che egli causa con l'ottenimento dell'oggetto, in quanto ne preclude l'uso alla seconda migliore alternativa.

⁸² L'asta simultanea incrementale (*Simultaneous Ascending Auction* o *SAA*), introdotta dall'FCC nel 1994, è quella maggiormente utilizzata per l'assegnazione delle frequenze ed è strutturata in una serie di *round* simultanei. In ogni *round*, il singolo compratore può fare un'offerta su uno o più oggetti. Può essere introdotto un limite superiore al numero o al tipo di oggetti su cui ogni compratore può fare offerte (la cosiddetta regola dell'*eligibility*). Questa limitazione viene tipicamente motivata dal desiderio di evitare concentrazioni eccessive. Inoltre possono essere introdotti limiti inferiori (la regola dell'*activity*), con l'obiettivo di garantire funzionamenti d'asta sufficientemente rapidi. Un compratore che violi quest'ultima regola viene escluso dall'asta. I vincitori di ogni *round* sono determinati dal venditore selezionando le offerte più elevate per ognuno degli oggetti. L'asta termina nel *round* in cui nessuna offerta valida viene ricevuta dal venditore. In questo caso ogni oggetto viene assegnato al compratore con la maggiore offerta corrente su quell'oggetto ad un prezzo pari alla sua offerta. Cfr. **DELIBERA** n. 282/11/CONS, Procedure e regole per l'assegnazione e l'utilizzo delle frequenze disponibili in banda 800, 1800, 2000 e 2600 mhz per sistemi terrestri di comunicazione elettronica e sulle ulteriori norme per favorire una effettiva concorrenza nell'uso delle altre frequenze mobili a 900, 1800 e 2100 mhz. "(...) Per quanto riguarda gli aspetti più di dettaglio della procedura di asta, l'Autorità ritiene che il sistema aperto a round multipli simultanei ascendenti (o SMRA - Simultaneous Multiple Round Ascending) a partire da un valore minimo, già usato in passato nel caso della banda a 3.5 GHz nonché nella recente asta multifrequenza in Germania, sia il sistema più consolidato e che offra la maggiore garanzia di far emergere il vero valore dello Spettro, limitando l'esposizione irrazionale dei partecipanti. Il sistema è aperto nel senso che, fatte salve le regole che saranno fissate dal bando di gara in termini di eligibility, domanda minima di aggiudicazione, attività dinamica, pause, ritiro delle offerte, etc., il concorrente è libero di presentare le proprie offerte per vari insiemi di blocchi di frequenze in gara e, ad ogni turno, riceve trasparentemente informazioni circa l'andamento delle offerte su tutti i blocchi."

⁸³ L'**Asta Combinatoria** invece parte da un assunto diverso, infatti, fino ad ora, abbiamo considerato quale unico obiettivo del venditore: l'allocazione dell'oggetto al compratore con la maggiore valutazione. Tuttavia, il venditore può avere preferenze anche sull'identità del compratore che ottiene l'oggetto. Per esempio, il venditore potrebbe preferire assegnare l'oggetto ad un nuovo entrante o ad un'impresa nazionale. Il concetto di efficienza deve quindi essere ridefinito per prendere anche questi fattori in considerazione. Poiché la valutazione individuale e privata dei compratori non cambia, il risultato di un'asta di Vickrey resta inalterato e non riflette la valutazione sociale. Questo non rappresenta tuttavia un grosso problema. Una semplice modifica all'asta di Vickrey permette di riottenere l'efficienza. Ad ogni compratore viene assegnato un numero dato dalla somma della sua offerta e del beneficio sociale. È possibile estendere l'asta di Vickrey al caso di oggetti multipli e questo permette ancora una volta di ottenere l'efficienza. Questo meccanismo è chiamato Asta di Vickrey generalizzata (o anche *asta combinatoria*). Un compratore effettua, in busta chiusa, un numero di offerte pari a quello di tutte le possibili combinazioni degli oggetti in vendita. L'asta puramente combinatoria tuttavia prevede l'introduzione di complessità esponenziali sia nel sistema di valutazione delle *standing bid* (offerte correnti nei singoli *round*) che, dal punto di vista del partecipante, nella formulazione della propria offerta, ed in pratica non è mai stata utilizzata nella sua forma completamente aperta. E' possibile invece ricorrere ad una forma attenuata di combinatorietà, sul modello di quella utilizzata nella recente asta tedesca. In tale asta era permesso ai partecipanti di dichiarare al momento della domanda di partecipazione, i propri requisiti minimi di frequenze, suddivisi nelle varie bande, e quindi, sotto certe condizioni, le frequenze aggiudicate sarebbero state assegnate solo se superiori o uguali a tali requisiti

A questo punto sorge spontaneo chiedersi quali siano i vantaggi e gli svantaggi di questa metodologia.

Sicuramente l'asta permette di sopperire ad una serie di problematiche, tra cui l'asimmetria informativa, poiché in questo modo la P.A. sa quanto ogni singolo acquirente valuti la frequenza in vendita,⁸⁴ ottenendo così indicazioni altrimenti non disponibili. Altro elemento, è l'efficienza, poiché in linea generale, utilizzando tale metodologia, la frequenza dovrebbe andare all'individuo che la valuta maggiormente, con conseguente massimizzazione del profitto del seller/venditore e degli strumenti che permettono tale operazione,⁸⁵ in applicazione al principio del *Teorema dell'equivalenza dei ricavi*.⁸⁶

Tuttavia, nonostante l'asta sia uno dei metodi più utilizzati per l'assegnazione delle frequenze, è stata comunque oggetto di numerose critiche .

In primo luogo perché è una metodologia che assegna allo Spettro dei prezzi più alti rispetto ad altri meccanismi. Ci si è quindi domandato se questo possa avere delle

minimi. La FCC ha poi adottato un formato d'asta dinamico e combinatorio, per offerte ascendenti, (Dynamic **Combinatorial Auction DCA**) che differisce dalla **SAA** in quanto ai compratori è permesso fare pacchetti di offerte (package *bidding*), o offerte congiunte su più oggetti. In ogni stadio un compratore può fare offerte su oggetti singoli o su pacchetti di oggetti. Un'offerta sul pacchetto significa che il compratore paga il prezzo soltanto se gli viene assegnato l'intero pacchetto. Un compratore può poi sottoporre offerte su diversi oggetti e diversi pacchetti e queste offerte possono sovrapporsi. Quando le offerte sono state sottoposte il venditore calcola l'allocazione che massimizzerebbe il reddito in modo del tutto analogo all'asta di Vickrey. In ogni stadio sono considerate vincenti le offerte che compongono l'allocazione scelta dal venditore ma le altre offerte non vengono eliminate. Nella fase successiva i compratori non possono offrire meno delle offerte risultate vincenti nello stadio precedente ma possono farlo anche utilizzando le allocazioni risultate non vincenti. Il vantaggio principale dell'asta DCA è l'eliminazione dell'*exposure problem*, ma si può creare un problema opposto chiamato problema della "soglia" (threshold **problem**).

⁸⁴ A titolo esemplificativo si veda la DELIBERA n. 282/11/CONS: "Procedure e regole per l'assegnazione e l'utilizzo delle frequenze disponibili in banda 800, 1800, 2000 e 2600 mhz per sistemi terrestri di comunicazione elettronica e sulle ulteriori norme per favorire una effettiva concorrenza nell'uso delle altre frequenze mobili a 900, 1800 e 2100 mhz. "(...) *L'Autorità rileva (...) che la procedura di asta è la più adeguata ad assegnare la risorsa all'utilizzatore, ad assicurare l'uso più efficiente dello Spettro ed in generale a garantire le condizioni per una effettiva competizione, fornendo al contempo semplicità e trasparenza della procedura e maggiori certezze nella predisposizione dei piani di business per i concorrenti. La procedura d'asta deve essere aperta alla partecipazione di tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti, inclusa l'idoneità tecnica e commerciale degli stessi all'uso delle frequenze ed alla fornitura dei relativi servizi. La partecipazione dovrebbe essere garantita da un appropriato deposito cauzionale.*"

⁸⁵ Cfr. KLEMPERER [2000, 2001] e MCMILLAN [2002]. Quest'ultimo, in particolare, offre un'ottima esposizione della diffusione di aste negli anni recenti, soffermandosi specialmente sulle problematiche - pratiche più che teoriche - delle aste online e di quelle per le onde elettromagnetiche. BINMORE-KLEMPERER, "*The biggest auction ever: the sale of the British 3G Telecom Licence,*" in *The Economic Journal*, n. 112, 2002

⁸⁶ Cfr. VICKREY, "*Counterspeculation, auctions and competitive sealed tenders*", *Journal of Finance*, 1961. Fu il primo tentativo da parte di un economista di utilizzare gli strumenti propri della teoria dei giochi per capire le aste. Secondo tale tesi, si assume che i compratori abbiano valutazioni private dell'oggetto, e che queste valutazioni siano estratte in modo casuale dalla stessa distribuzione di probabilità (ovvero, il venditore non conosce a priori l'identità del compratore con la valutazione più elevata). Ed inoltre si assume che tutti i compratori siano neutrali al rischio. In questo caso ogni meccanismo d'asta efficiente permette di ottenere gli stessi ricavi attesi.

ricadute sui consumatori, per i quali tali esborsi potrebbero assumere la forma di maggiori costi del prodotto finale. Tale dubbio in realtà è risultato infondato⁸⁷, in quanto l'azienda assegnataria, una volta pagato l'ammontare del prezzo per l'uso dello Spettro, vede tale spesa solamente come un *sunk cost* (costo irrecuperabile), che non influenza i prezzi di mercato. Inoltre, le aziende dovrebbero basare le proprie puntate esclusivamente sul valore percepito dello Spettro.

Sicuramente queste aste hanno una componente di *common value* ed in queste circostanze, esiste il rischio che i partecipanti possano incorrere nella così detta *winner's curse* (maledizione del vincitore)⁸⁸, che riflette proprio il pericolo per l'impresa di sovra estimazione del valore dello Spettro.⁸⁹ Questo fenomeno, può essere mitigato mediante la scelta del tipo d'asta, adottandone ad esempio uno che permetta la rivelazione progressiva del prezzo, facendo sì che ogni partecipante confronti la propria valutazione, rivedendone in corsa alcuni parametri e quindi anche l'offerta. (ASTA MULTIFREQUENZA).

Ulteriore perplessità riguarda la possibile collusione tra i compratori⁹⁰, che può concretizzarsi sia attraverso accordi espliciti prima dell'asta, sulle procedure di offerta (*bidding rings*); sia in modo tacito, ove i compratori non comunicano direttamente, ma riescano ad attuare procedure che permettano di coordinarsi implicitamente al fine di mantenere basse le offerte. E' noto però come "la collusione tacita" possa essere neutralizzata con l'utilizzo di un formato d'asta in un unico stadio.

6.b. Assegnazione mediante *beauty contest*

Altra metodologia impiegata per la scelta del "miglior" soggetto a cui assegnare le radiofrequenze⁹¹ è quella del *Beauty contest*, concetto sviluppato da *John Maynard*

⁸⁷Cfr. KWEREL, economista della FCC, *Spectrum auctions do not raise the price of wireless services: theory and evidence*, FCC, October 2000.

⁸⁸ Cfr. M.CAVE, C.DOYLE, W.WEBB, *Essentials of modern Spectrum management*, (2007). Si ricordi tuttavia che, in presenza di *winner's curse*, i partecipanti all'asta fanno offerte più basse proprio per cautelarsi e non incorrere nella maledizione del vincitore.

⁸⁹ E' prassi per le aziende, prima di procedere ad un'acquisizione di un bene, redigere un *business plan* che prospetti il mercato derivante dagli esiti competitivi della gara. In tal modo però, i partecipanti possono essere influenzati dal comportamento degli altri concorrenti e dalle offerte che emergono nel corso della procedura e quindi modificare le proprie offerte.

⁹⁰ Cfr. DONI, *L'interazione fra competizione e regolazione nell'aggiudicazione mediante gara di una concessione*, in *The Journal of the Italian Economic Association*, anno VIII, n. 1, 2003.

⁹¹ E' stato utilizzato per le licenze UMTS in Italia, Gran Bretagna, Spagna, Svizzera e Norvegia; nonché per l'assegnazione delle licenze WI-MAX. Quanto all'assegnazione delle frequenze UMTS italiane, avvenuta tra il 24 agosto 2000 e il 7 dicembre dello stesso anno, l'iter seguito per il Beauty contest si è articolato in tre diverse fasi. (presentazione delle domande di partecipazione ;individuazione dei soggetti

Keynes⁹², per spiegare le fluttuazioni dei prezzi nella borsa valori.

In economia, questo metodo consiste nella fissazione *ex ante*, da parte di un comitato di esperti (giuria), di un insieme di criteri, possibilmente con differenti pesi, sulla base dei quali poi vengono assegnati dei punteggi alle offerte presentate dei candidati. Il candidato che ottiene il maggior punteggio vince la competizione. Ne discende quindi che la composizione della giuria risulta essere un elemento fondamentale per la valutazione dei titoli di ciascun operatore

Tale meccanismo si pone a metà strada tra l'asta e la licitazione privata, anche se quest'ultima in realtà è un tipo di asta nella quale i soggetti vengono "invitati" a partecipare, e solo chi è stato invitato può accedervi. Al contrario, il *beauty contest* è aperto a tutti, ma i soggetti con i quali effettivamente si aprirà la trattativa devono rispettare determinate caratteristiche. La partecipazione è quindi limitata, seppur originariamente aperta a tutti.

Sintetizzando i caratteri generali e distintivi del *beauty contest* sono: l'oggetto dell'operazione, che può essere identificato, in via generale, in un bene o un servizio; l'individuazione delle caratteristiche predefinite, che possono riguardare la situazione soggettiva (ad esempio, possono essere assegnatarie del bene solo imprese o solo persone fisiche) o la situazione patrimoniale (ad esempio, viene stabilito che possono essere assegnatari solo coloro che dimostrino di avere un certo patrimonio) una serie di altre situazioni (come l'affidabilità del soggetto a detenere il bene o la sua capacità a massimizzare il valore del bene stesso); l'analisi delle caratteristiche che i potenziali vincitori devono possedere; l'allocazione delle risorse.

In sostanza, se l'organismo di regolazione conosce perfettamente la futura evoluzione del mercato e della tecnologia, tale metodologia dà buoni risultati, perché permettere l'allocazione in modo efficiente, rispettando le caratteristiche prestabilite. Nella condizione opposta, è più opportuno utilizzare l'asta. Il rischio infatti è quello che, nell'impossibilità di poter definire *ex ante* tutti i dettagli del servizio e prevederne la loro evoluzione, si possa lasciare agli operatori ingenti rendite a scapito della collettività, rischiando di sperperare risorse, allocando le licenze ad un prezzo molto inferiore al loro valore reale. Inoltre, si originano inevitabili problemi di trasparenza,

ammessi con l'analisi dei piani tecnici ed economici-finanziari; svolgimento della gara vera e propria, con la presentazione di offerte per essere assegnatario delle licenze UMTS.) Il 22 dicembre 1999 l'AGCOM ha approvato il regolamento per il rilascio delle licenze UMTS: il percorso è stato organizzato in diverse tappe nel corso dell'anno 2000, con tempi relativamente brevi. Le licenze da assegnare erano cinque.

⁹² Introdotto nel capitolo 12 della sua opera: *Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta* (1936).

visto l'elevato potere discrezionale della giuria sulla base di criteri di giudizio a volte intangibili e comunque spesso soggettivi.⁹³

6.c. Asta Vs Beauty Contest

Principale differenza del *beauty contest* rispetto all'asta è che quest'ultima ha la finalità di vendere il bene al miglior offerente, senza prendere in considerazione né le caratteristiche dell'offerente né della tipologia di offerta.

Ulteriore elemento discriminante e a vantaggio dell'asta va ricercato nell'oggettività e trasparenza. Infatti, una volta scelto il formato d'asta, il vincitore non "dipende" più dal banditore. Quest'ultimo quindi ha un potere discrezionale notevolmente limitato. Così non è invece nel caso del Comitato preposto al *Beauty Contest* che ha il compito di assegnare un punteggio al *buisness plan* presentato e agli eventuali titoli rilevanti. Il Comitato quindi può non garantire il medesimo grado di oggettività, considerato che i componenti della giuria possano avere delle idee diverse sul valore da attribuire, con conseguente incidenza sul punteggio. Sicuramente tale procedura può incrementare la litigiosità tra i partecipanti, in quanto "i non vincitori" potrebbero legittimamente sentirsi discriminati in una gara ove i criteri di allocazione non sono totalmente trasparenti e spesso molto soggettivi. La garanzia di una maggiore concorrenza tra gli operatori è quindi un altro aspetto che depone a favore della scelta dell'asta rispetto al *Beauty Contest*. Si deve infatti considerare che l'asta, ad eccezione di alcuni pre-requisiti fondamentali non pone alcuna barriera alla presentazione della domanda di partecipazione. Al contrario il *Beauty contest* limita *ab origine* l'accesso, in quanto i partecipanti vengono scelti discrezionalmente. In tal modo è quindi possibile che vi accedano sempre i medesimi soggetti poiché arbitrariamente ritenuti più efficienti.

Altro aspetto da considerare è la diversa percezione pubblica che le due procedure riscuotono. L'asta è caratterizzata da un meccanismo molto lineare e di facile comprensione: la sua finalità è di assegnare un bene pubblico al miglior offerente. Ma non solo, in tal modo lo Stato banditore incassa immediatamente il corrispettivo che entra a far parte delle risorse disponibili del bilancio. Il *Beauty Contest* al contrario non solo è molto discrezionale ma non è fonte di reddito immediato, poiché le imprese vincitrici, ad eccezione di una cauzione, non versano nulla alcuna somma di denaro a

⁹³In Gran Bretagna è stato deciso negli ultimi anni di abbandonare decisamente questo meccanismo di assegnazione delle frequenze in favore di strumenti più trasparenti come le aste.

titolo di corrispettivo. Si rammenti che il “corrispettivo” è rappresentato dal *business plan*.

Degna di nota è anche quella parte della dottrina⁹⁴ secondo cui non vi sarebbero delle differenze così marcate: quasi sempre ai partecipanti alle aste è richiesto di possedere un insieme di caratteristiche tecniche e finanziarie così come nel *beauty contest* può essere previsto l'utilizzo di criteri basati sul prezzo. La differenza principale risiederebbe quindi nell'enfasi data al prezzo: nell'asta le offerte competitive sono cruciali, mentre ciò non accade nel *Beauty Contest*.

A parere di chi scrivere è però innegabile come l'asta, se ben progettata, rappresenti il metodo migliore per ottenere il massimo profitto in termini economici e di efficienza d'uso, in quanto permette di assegnare la risorsa a chi sia in grado non solo di pagarla di più, ma conseguentemente, dato l'esborso, di farne il miglior uso. In caso contrario sarebbe infatti ingiustificato un ingente esborso.

Ma non solo, in tal modo si riescono a soddisfare esigenze di equità, visto che ciascun individuo offre spontaneamente la somma voluta, per cui non è poi possibile accusare l'Autorità di richiedere somme troppo elevate.

Ebbene, sulla base di tali osservazioni e considerato il contesto politco-economico che ci caratterizza, giustificare l'assegnazione di un bene pubblico ad un soggetto selezionato da una giuria, la cui imparzialità può –non solo in astratto- essere messa in dubbio e/o in discussione, sembra non essere la scelta più opportuna. Ed infatti, il Governo ne ha preso atto considerato che il *Beauty Contest* bandito nel luglio del 2011 è stato successivamente annullato con Decreto Legge del 2 marzo 2012, n. 16 convertito nella Legge 26.04.2012 n° 44 , G.U. 28.04.2012.

⁹⁴ Cfr. PRAT-VALLETTI, *Aste per le frequenze versus beauty contest: costi e benefici*, in Riv. Pol. Eco. Vol. 91, Ed. 1-8, 2001, pg. 83

7. Una nuova metodologia di circolazione: il trading delle frequenze

Si sono così illustrate le motivazioni che hanno giustificato un massiccio utilizzo dell'asta a scapito del *Beauty Contest*. Ciò posto, non si può fare a meno di dubitare circa la sua reale efficienza in un contesto in continua evoluzione ove, per le ANR è sempre più difficile massimizzare il valore dello Spettro.⁹⁵ Si osserva infatti che vi è efficienza di utilizzo e massimizzazione dello Spettro solo fino a quando questo venga utilizzato da chi lo valuta maggiormente. Pertanto, il Legislatore Comunitario, per scongiurare il rischio di un congelamento di tale risorsa preziosa, ha progressivamente ammesso la possibilità di vendere/affittare le frequenze (cd. *Spectrum trading*)⁹⁶, quindi di commercializzarle, prevedendo anche la possibilità di modificare la destinazione d'uso al fine di ottenere il massimo profitto. Tale iniziativa sembra infatti essere un valido strumento per accrescere la flessibilità della gestione dello Spettro, favorendo l'assegnazione delle frequenze a chi è in grado di estrarne il massimo valore economico.⁹⁷

Volendo fornire una definizione di “*Trading delle radiofrequenze*” o “*Spectrum trading*”⁹⁸, si può dire che è tale quella modalità alternativa e secondaria di gestione delle radiofrequenze, che si concretizza nella cessione/affitto, a titolo oneroso, del diritto d'uso (*rectius* usufrutto)⁹⁹ su una determinata frequenza, rilasciata dalla P.A. ad un'impresa mediante provvedimento (*rectius* licenza) .¹⁰⁰

⁹⁵ Cfr. Considerando n. 4 della DECISIONE N. 243/2012/UE cd. “DECISIONE SPETTRO RADIO” modificativa di quella del 2002, secondo cui “*E’ opportuno adottare un nuovo approccio economico e sociale per quanto riguarda la gestione, assegnazione e l’uso dello Spettro radio*”.

⁹⁶ Cfr. M. CAVE, *Review of Radio Spectrum Management. An independent review for Department of Trade and Industry and HM Treasury*, March 2002 in http://www.ofcom.org.uk/static/archive/ra/Spectrumreview/2002review/1_whole_job.pdf; Cfr. OFCOM, “*Spectrum Framework Review: Implementation Plan*”, <http://stakeholders.ofcom.org.uk/consultations/sfr/>.

⁹⁷ Cfr. Considerando n. 14 della DECISIONE N. 243/2012/UE cd. DECISIONE SPETTRO RADIO, secondo cui “*Lo scambio di diritti d’uso dello Spettro radio combinato con condizioni d’uso flessibili potrebbe rivelarsi molto positivo per la crescita economica. Pertanto, le bande per le quali il diritto dell’Unione ha già introdotto una certa flessibilità d’uso dovrebbero immediatamente poter essere oggetto di scambi conformemente alla direttiva 2002/21/CE*”.

⁹⁸ Pare opportuno un chiarimento linguistico: come si avrà modo di notare nel capitolo VII, la dottrina angloamericana focalizza l’attenzione più sull’ampio *genus* dello “*Spectrum*”, che non sulla *species* radiofrequenza (radio wave/frequencies). Ciò non toglie che le riflessioni in tema di Spectrum possono essere applicate, per analogia anche alla *species* frequenza, in quanto come abbiamo più volte ribadito queste ultime accedono al primo. In aderenza quindi a questa impostazione, i paragrafi che seguiranno saranno incentrati sul concetto di “Spectrum” in luogo delle “frequencies”.

⁹⁹ Sulla natura del diritto di rinvia alle osservazioni conclusive dell’ultimo capitolo.

¹⁰⁰ Sul punto, si rammenti solo che il procedimento è il medesimo, sia per operatori di servizi media audiovisivi che di Tlc in senso stretto, a prescindere poi dalla destinazione effettiva poi della frequenza. Art. 15 T.U. Servizi Media Audiovisivi.

7.a. Origine ed evoluzione dello *Spectrum Trading*

Da un punto di vista storico, la prima volta che si sente parlare di trasferimento delle frequenze o i diritti ad essi connessi avviene in Australia e Nuova Zelanda negli anni '90¹⁰¹.

In Europa bisogna invece aspettare¹⁰² l'art. 9 della Direttiva Quadro (2002/21/CE)¹⁰³, poi modificato ed integrato dalla Direttiva n. 140 del 25 novembre 2009, "*Legiferare meglio*" mediante la modifica dell' art. 9¹⁰⁴, e l'inserimento degli artt. 9 bis¹⁰⁵ e 9 ter¹⁰⁶.

In questo modo è stata generalizzata la trasferibilità dei diritti d'uso delle frequenze (art. 9 par. 3 e 9-ter), introducendo altresì la possibilità di mutamenti nella destinazione d'uso delle stesse (art. 9 par. 4).

¹⁰¹In Australia si è deciso di dividere le bande in blocchi standard che i licenziatari possono aggregare a piacimento grazie al mercato. I blocchi sono definiti su 4 dimensioni: latitudine, longitudine, frequenze e tempo. Il modello australiano specifica condizioni per limitare l'interferenza ai confini tra blocchi di Spettro, ma all'interno dei blocchi le restrizioni imposte sono minime (vi è libertà di utilizzare la tecnologia voluta e l'apparato desiderato, a patto di non creare interferenze). In Nuova Zelanda si è seguito un modello simile che, applicato per la prima volta alla TV, ha consentito di creare un quarto canale nazionale laddove tutti gli esperti ritenevano non ve ne fosse lo spazio disponibile. Si noti tuttavia come la natura geografica isolata di questi due paesi renda più facile il coordinamento internazionale che, al contrario, è più complicato in un paese come il nostro.

¹⁰² Cfr. DIRETTIVA QUADRO, considerando 19: "(...) *Il trasferimento delle radiofrequenze può costituire un mezzo efficace per conseguire un'utilizzazione più efficiente dello Spettro radio, sempreché siano previste adeguate garanzie a tutela del pubblico interesse, e particolarmente la trasparenza di tali trasferimenti e la vigilanza da parte dell'autorità di regolamentazione. La decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa a un quadro normativo per la politica dello Spettro radio nella Comunità europea (decisione sullo Spettro radio)* istituisce un quadro di riferimento per l'armonizzazione delle radiofrequenze e le iniziative a norma della presente direttiva devono cercare di agevolare l'applicazione di detta decisione." **E art. 9, punto 4** "*Gli Stati membri provvedono affinché l'intenzione di un'impresa di trasferire diritti di uso delle radiofrequenze venga notificata all'autorità nazionale di regolamentazione competente per l'assegnazione delle frequenze e che ogni trasferimento di tali diritti abbia luogo in conformità delle procedure stabilite dall'autorità nazionale di regolamentazione e sia reso pubblico. Le autorità nazionali di regolamentazione assicurano che la concorrenza non venga falsata in conseguenza di tali operazioni. Qualora l'utilizzazione delle radiofrequenze sia stata armonizzata mediante l'applicazione della decisione n. 676/2002/CE (decisione Spettro radio) o di altri provvedimenti comunitari, i trasferimenti suddetti non devono dar luogo ad un cambiamento dell'utilizzazione di tali radiofrequenze.*"

¹⁰³ DIRETTIVA QUADRO 2002/21/CE, "Articolo 9. Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica", (Vedi Appendice Normativa).

¹⁰⁴ DIRETTIVA N. 140/2009/CE, " Art. 9. Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica", (Vedi Appendice Normativa).

¹⁰⁵ «Articolo 9 bis- Riesame delle limitazioni ai diritti esistenti» (Vedi Appendice Normativa).

¹⁰⁶ Articolo 9 ter " Trasferimento o affitto di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze." (Vedi Appendice Normativa).

7.b. Il Trading in Italia

In Italia invece, una prima forma di *trading* è ravvisabile nella Legge 66/01¹⁰⁷, volta a consentire alle emittenti televisive (locali o nazionali) di implementare le proprie possibilità di illuminazione del territorio, acquisendo rami d'azienda o impianti trasmissivi appartenenti ad altri editori audiovisivi. In particolare, nelle iniziali intenzioni del Legislatore italiano, il *trading* avrebbe dovuto esaurirsi entro il 24 marzo 2004. Tale regime si è però prorogato, a causa anche del lento passaggio dal sistema analogico al digitale.

Vi è da dire però che questa primordiale forma di *trading* “nostrano” differisce da quanto previsto in ambito comunitario, in quanto l'oggetto del trasferimento sono gli “*impianti o rami di azienda con impianti*”¹⁰⁸, e non quindi le frequenze.

L'istituto del *trading* viene per la prima volta introdotto nel nostro ordinamento nel 2003 grazie all'approvazione del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, in recepimento anche della suddetta direttiva quadro 2002/21/CE. Nel dettaglio è l'art.14, rubricato “Gestione delle frequenze per i servizi di comunicazioni elettroniche” ad occuparsene, disponendo che “*3. Fermo restando quanto stabilito da norme di legge o di regolamento in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, i diritti di uso delle frequenze con limitata disponibilità di banda e conseguentemente assegnati ad un numero predeterminato di operatori, possono essere trasferiti su base commerciale dagli operatori che ne hanno legittima disponibilità ad altri operatori già autorizzati a fornire una rete con analoga tecnologia, con le modalità di cui ai commi 4 e 5. Per le altre frequenze il trasferimento dei diritti di uso è assoggettato alle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 8.*

4. L'intenzione di un operatore di trasferire i diritti di uso delle radiofrequenze deve essere notificata al Ministero e all'Autorità ed il trasferimento di tali diritti è efficace previo assenso del Ministero ed è reso pubblico. Il Ministero, sentita l'Autorità, comunica, entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dell'impresa cedente, il nulla osta alla cessione dei diritti ovvero i motivi che ne

¹⁰⁷Legge 20 marzo 2001, n. 66 "Recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi “.

¹⁰⁸Legge 20 marzo 2001, n. 66 , art. 2 bis, punto 2: “Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri sono consentiti, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari televisivi in ambito locale o tra questi e concessionari televisivi in ambito nazionale, a condizione che le acquisizioni operate da questi ultimi siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale, fermo restando quanto previsto dal penultimo periodo del comma 1 dell'articolo. 1.”.

giustificchino il diniego.

5. Il Ministero, all'esito della verifica, svolta dall'Autorità, sentita l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, che la concorrenza non sia falsata in conseguenza dei trasferimenti dei diritti d'uso, può apporre all'autorizzazione, se necessario, le specifiche condizioni proposte. Nel caso in cui l'utilizzazione delle radiofrequenze sia stata armonizzata mediante l'applicazione della decisione n. 676/2002/CE o di altri provvedimenti comunitari, i trasferimenti suddetti non possono comportare un cambiamento dell'utilizzo di tali radiofrequenze.”.

Dalla lettura del testo emerge inequivocabilmente come l'art. 14 ponga una netta distinzione tra l'ipotesi di trasferimento dei diritti d'uso delle frequenze con limitata disponibilità di banda e assegnate ad un numero predeterminato di operatori (quella in esame), e l'ipotesi del trasferimento dei diritti d'uso riguardanti “*le altre frequenze*”, assoggettate alla disciplina ex art. 25 comma 8 Cod. C.E.¹⁰⁹. Ciò nonostante, come osservato da autorevole dottrina¹¹⁰, i due articoli hanno destato non poche perplessità circa i rispettivi ambiti applicativi. Tali incertezze sono però state risolte da un'attenta interpretazione delle due fattispecie e cui si aderisce.

Si consideri che la cessione dell'autorizzazione generale, come anche dei diritti d'uso delle frequenze, non è subordinata ad alcun provvedimento autorizzatorio e produce effetto dalla comunicazione al Ministero il quale, a seguito della comunicazione di cessione, ed entro i 60 giorni successivi deve verificare la sussistenza in capo al cessionario dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività oggetto d'autorizzazione, compiendo un esame analogo a quello ex art. 25, comma 4, per l'ipotesi dell'avvio di attività. Se la verifica ha esito negativo, Il ministero dispone, a carico del cessionario, il divieto di prosecuzione dell'attività. Invece, nell'ipotesi in cui il cedente intenda trasferire anche i diritti individuali d'uso delle numerazioni e delle frequenze derivanti da provvedimenti di rilascio ex art. 27 comma 5 del Codice, e per i

¹⁰⁹ Art. 25, comma 8, Cod. C.E. “8. Una autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente indicati le frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione. Il Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'impresa cedente, può comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo all'impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.”.

¹¹⁰ Cfr. “I titoli abilitativi nel nuovo sistema delle Comunicazioni Elettroniche” CLARICH-BOSO CARETTA, in Dir. Inf. 2004, p. 414 ss;

quali (relativamente alle frequenze) non sia stata disposta la limitazione del numero ex art. 29, il trasferimento è subordinato ad un provvedimento del Ministero, che dovrà pronunciarsi entro i 60 giorni successivi alla relativa istanza. Il Ministero, dal canto suo, dovrà valutare la sussistenza in capo al cessionario dei requisiti per il rispetto delle condizioni dei diritti d'uso oggetto di cessione.

Infine, l'ipotesi ex art. 14 commi 3,4, e 5 riguarda solo il trasferimento dei diritti d'uso delle frequenze assegnate ad un numero predeterminato di operatori.

Per quanto concerne il ruolo dell'AGCM, si evidenzia come il protocollo d'intesa siglato il 28 gennaio 2004 tra AGCOM E AGCM, e ancora vigente relativamente a tale fattispecie, preveda all'“**Art. 2. Trasferimento dei diritti d'uso di radiofrequenze**” che“*1. In seguito alla notifica da parte di un operatore dell'intenzione di trasferire i diritti d'uso delle radiofrequenze, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del Codice, l'AGCOM accerta l'incidenza dei predetti trasferimenti sull'assetto concorrenziale del mercato. All'esito della predetta verifica, l'AGCOM invia uno schema di parere, comprensivo delle eventuali condizioni proposte, all'AGCM ai fini dell'adozione del parere di cui all'articolo 14, comma 5, del Codice.2. Ferme restando le proprie competenze in materia di controllo delle concentrazioni ex legge n.287/90, l'AGCM rende il parere di cui al comma precedente entro trenta giorni dalla richiesta; la decorrenza del termine può essere interrotta per una sola volta per esigenze istruttorie. Si applica l'articolo 1, comma 4 , del presente accordo.3. Acquisito il parere dell'AGCM, l'AGCOM comunica al Ministero delle comunicazioni le risultanze della verifica effettuata, con l'indicazione delle eventuali condizioni da apporre all'autorizzazione.*”¹¹¹

Successivamente tale articolo, per effetto della citata direttiva 140/2009/CE, è stato oggetto di modifiche ed integrazioni. Oggi il *trading* è espressamente disciplinato dall'14 ter, rubricato appunto “*Trasferimento o affitto di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze*”, inserito dall'art. 12, comma 1 del D.lgs. 28 maggio 2012 n. 70, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'art. 82, comma 1, del medesimo D.Lgs. 70/2012.

Il nuovo testo prevede che:” *1. Le imprese titolari di diritti individuali di uso delle radiofrequenze nelle bande individuate dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9-ter, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE, possono trasferire o affittare ad altre imprese le frequenze radio oggetto dei diritti d'uso, secondo le*

¹¹¹in http://www2.AGCOM.it/provv/AGCOM-agcm_accordo.htm

condizioni legate a tali diritti d'uso, con le modalità di cui ai commi 5 e 6.

2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, i diritti di uso delle frequenze in bande con limitata disponibilità e conseguentemente assegnati ad un numero predeterminato di operatori, possono essere trasferiti su base commerciale dagli operatori che ne hanno legittima disponibilità ad altri operatori già autorizzati con le modalità di cui ai commi 5 e 6 e nel rispetto delle eventuali deroghe adottate ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 14. Per le altre frequenze il trasferimento dei diritti di uso è assoggettato alle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 8.

3. Salvo diverse indicazioni del Ministero o dell'Autorità, le condizioni cui sono soggetti i diritti individuali d'uso delle frequenze radio continuano ad applicarsi anche dopo il trasferimento o l'affitto.

4. Resta fermo il potere del Ministero e dell'Autorità di stabilire le condizioni di assegnazione dei diritti individuali d'uso delle frequenze, anche disponendo il divieto di trasferimento e affitto dei diritti d'uso eventualmente ottenuti a titolo gratuito.

5. L'intenzione di un operatore di trasferire i diritti di uso delle radiofrequenze deve essere notificata al Ministero e all'Autorità ed il trasferimento di tali diritti è efficace previo assenso del Ministero ed è reso pubblico. Il Ministero, sentita l'Autorità, comunica, entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dell'impresa cedente, il nulla osta alla cessione dei diritti ovvero i motivi che ne giustificano il diniego. L'impresa subentrante è tenuta a notificare al Ministero l'avvenuto trasferimento entro sessanta giorni dal rilascio del nulla osta alla cessione dei diritti.

6. Il Ministero, all'esito della verifica, svolta dall'Autorità, sentita l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, che la concorrenza non sia falsata in conseguenza dei trasferimenti dei diritti d'uso, può apporre all'autorizzazione, se necessario, le specifiche condizioni proposte. Qualora l'uso delle radiofrequenze sia stato armonizzato mediante l'applicazione della decisione 676/2002/CE o di altri provvedimenti dell'Unione europea, l'obbligo di uso armonizzato resta valido anche in caso di trasferimento o affitto.”

Dalla lettura della nuova disposizione, sembra opportuno mettere in luce solo le novità, rinviando al capitolo conclusivo per una disamina più approfondita dell'istituto.

Diversamente dalla pregressa formulazione, il nuovo *trading* può essere impiegato sia per le frequenze destinate alle Comunicazioni Elettroniche, che ai servizi radio televisivi (*Broadcasting*). L'unico limite riguarda le frequenze ottenute, *ab origine*, a

titolo gratuito,¹¹² in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 28 maggio 2012 n. 70, che così recita: “ *Resta fermo il potere del Ministero e dell'Autorità di stabilire le condizioni di assegnazione dei diritti individuali d'uso delle frequenze, anche disponendo il divieto di trasferimento e affitto dei diritti d'uso eventualmente ottenuti a titolo gratuito* “. In sostanza, la disposizione è rivolta a tutti i soggetti che nel processo di transizione dall’analogico al digitale, hanno ottenuto il rilascio di diritti d’uso delle radiofrequenze a titolo gratuito, **cd. eredità analogica**. La scelta non sembra sbagliata. Se così non fosse, si potrebbero creare delle posizioni di squilibrio e dominanti, ove alcuni operatori potrebbero ottenere profitto laddove non abbiano pagato alcun corrispettivo, rispetto invece ad altri che hanno dovuto sborsare ingenti somme per ottenere detti diritti d’uso.

Ulteriore distinzione rispetto alla precedente normativa riguarda il potenziale cambiamento dell’utilizzo di tali radiofrequenze affittate/cedute. Il previgente articolo prevedeva espressamente al comma 5 che “*i trasferimenti suddetti non possono comportare un cambiamento dell’utilizzo di tali radiofrequenze*”. Oggi invece, a seguito dell’introduzione del Principio di Neutralità tale disposizione è in palese contrasto, tanto che il nuovo testo recita “*l'obbligo di uso armonizzato resta valido anche in caso di trasferimento o affitto.*”. Le frequenze non sono più oggetto di un rigido utilizzo ma, in ragione del Principio di Neutralità Tecnologica, possono essere impiegate per qualsiasi genere di servizio, purché venga rispettato l’uso armonico, a monte, dello Spettro. La *ratio* è evidente: le frequenze sono polifunzionali e tale peculiarità deve essere sfruttata dai titolari dei diritti d’uso in modo da conseguirne la maggiore efficienza economica e di impiego.

¹¹² In tal senso si esprime M. MELE, *Frequenze, arriva lo stop alla cessione*, articolo pubblicato nel quotidiano “Il Sole 24 ORE” in data 5 gennaio 2012 a p. 26.

CAPITOLO V

LA GESTIONE DELLO SPETTRO IN GRAN BRETAGNA

Sommario:1. Inquadramento storico ed evoluzione normativa delle TLC; 2. La qualificazione giuridica dello Spettro; 3. La gestione dello Spettro; 4. L'OFCOM (in generale); 4.a. L'OFCOM e lo Spettro Radio; 5. Lo *Spectrum Trading* (in generale); 5.a. Il *transfer*; 5.a.i. Tipologie di *transfer*; 5.a. ii. Il procedimento di *transfer*; 5.b. il *Lease*; 5.b.i. Tipologie di *lease*; 6. *Transfer* e *Lease* a confronto; 7. Alcune osservazioni sull'effettiva applicazione del trading in GB.

1. Inquadramento storico ed evoluzione normativa delle TLC

Come in tutto il resto del mondo e sempre per le medesime ragioni evidenziate nei capitoli precedenti (es. costi di gestione, importanza del mercato etc.), anche in GB il mercato delle TLC, agli esordi, si caratterizza per un sistema di monopolio statale. Si pensi, ad esempio: al Servizio Postale, soggetto al controllo del *The General Post Office*¹ (GPO) già dal '600; oppure al Telegrafo che, quale nuova forma alternativa di comunicazione è soggetta al monopolio di stato per il tramite di *Telegraph Acts* del 1868 e 1869². E ancora, al Telefono, inizialmente in gestione ai privati e poi ricondotto all'alveo del monopolio di stato³.

¹Un organismo governativo, istituito nel 1657. Cfr. H.KEMMITT & J. ANGEL, *The Telecommunications regime in the United Kingdom*, Chapter III on book "*Telecommunications Law and Regulation*", by I.Walden, Oxford, 2012, pg. 94.

²Più nel dettaglio tali *Acst*, non solo nazionalizzano il servizio telegrafico originariamente fornito da compagnie private, ma conferiscono (in realtà è solo il *Telegraph Act* del 1869) al *Postmaster General* (PMG) il monopolio del mercato telegrafico. Da quel momento nessun altro soggetto può operare in quel mercato senza una concessione rilasciata dal PMG.

³La prima compagnia telefonica inglese viene fondata da privati nel 1879 sotto la denominazione di "*The United Telephone Company*". Questa iniziale forma privatizzata si giustifica in quanto il GPO non valuta il telefono come una minaccia rispetto alla sua rete nazionale di telegrafi e permette a questo mercato di svilupparsi localmente. **Tuttavia, nel 1880, poiché viene dichiarato che una conversazione telefonica è una forma di telegrafo, tutte le compagnie telefoniche devono necessariamente possedere una licenza rilasciata ex *Telegraph Act* del 1869.** Al fine di evitare inutili controversie, il PMG decide di rilasciare una serie di licenze alle compagnie telefoniche già esistenti, tra cui ad esempio la *National Telephone Company* (NTC). Queste compagnie possono operare solo rispettando le condizioni imposte dal PMG, ovvero: l'obbligo di pagare delle *royalties* al PMG; nonché di riconoscere un diritto d'opzione nell'acquisto delle compagnie telefoniche, che dovevano necessariamente farsi acquistare entro un determinato termine. Questa politica così restrittiva cessa nel 1882, quando il PMG decide di rilasciare le licenze per operare nel sistema telefonico a tutte "*le persone responsabili che le richiedessero*". Questo

Stessa sorte spetta al settore *Radiotelevisivo* che parallelamente si sviluppa. A tale proposito si deve evidenziare come, con il termine “*Radio*”, secondo la normativa inglese, si suole fare riferimento al *telegrafo senza fili*. Pertanto *la radio* e tutte le relative attività connesse sono considerate dal *Post Office* un’ulteriore applicazione del *Telegrafo*, quindi una forma alternativa di comunicazione, e in quanto tale soggetta alla medesima disciplina e quindi al medesimo regime di monopolio.

Nel 1949 viene invece approvato il fondamentale *Wireless Telegraphy Act* che, non solo provvede a disciplinare le TLC in senso stretto (telegrafo, telefono etc.), ma conferisce al PMG i poteri generali per fornire le licenze a tutti gli apparati che usano le radiofrequenze.

Nei primi anni ’50 si iniziano però ad avvertire le prime avvisaglie dell’inadeguatezza di tale assetto poiché gli introiti derivanti dal rilascio delle licenze, controllati dal Ministero del Tesoro non su base commerciale⁴, sono insoddisfacenti.

Ciò nonostante bisogna attendere alcuni decenni prima che il Governo si attivi, in altre parole, quando, nel 1965, il PMG *Anthony Wedgewood Benn* propone al Primo Ministro di convertire il *Post Office* in una vera e propria società nazionalizzata, trasformandolo in un ente suddiviso in due comparti, quello relativo alle Poste e quello per le Telecomunicazioni. Quindi, nel 1969, con il *Post Office Act*, il *Post Office* cessa di essere un organismo ministeriale e viene convertito in un ente statale indipendente, denominato sempre *The Post Office*⁵, ma diretto dal *Minister of Posts and Telecommunications*, nominato dal Governo, con conseguente eliminazione della figura

cambiamento si fondava “*on the ground that it would not be in the interest of the public to create a monopoly in relation to the supply of telephone communications.*”(Cfr. H. FAWCETT, Postmaster-General, 17 th July 1882 in <http://www.nationalarchives.gov.uk/a2a/records.aspx?cat=190-15883long&cid=-1#-1>). In tale contesto la *National Telephone Company* incrementa sempre di più il suo potere di mercato, pur non garantendo una buona qualità del servizio. Il PMG decide quindi di ridurre la capacità operativa e di non rilasciare più licenze a livello nazionale. Nel 1905, il PMG e la compagnia NTC si accordano per l’acquisizione di quest’ultima da parte del POST OFFICE. Da questo momento il Post Office e la NTC lavorano per l’unificazione ed omogeneizzazione dei loro due sistemi. A partire dal 1912, il *Post Office* rileva la NTC, che diviene la compagnia leader di tutta la GB nei servizi telefonici. Nello specifico, controlla contemporaneamente: la fornitura, la manutenzione e l’installazione delle apparecchiature terminali; la gestione dei servizi telegrafici e postali; il controllo e l’omologazione dei prodotti e dei relativi *standards*.

⁴Non esiste nemmeno un bilancio riservato ma solo delle registrazioni di spesa o di incasso molto generiche.

⁵Cfr. *Post Office Act 1969*, “*PART I- THE NEW AUTHORITY FOR THE CONDUCTION OF POSTAL AND TELEGRAPHIC BUSINES* *The Post Office* “6.-(1)There shall be established a public authority, to be *The Post* called the *Post Office*, which shall have such powers and duties office. As are conferred and imposed on it by, or by virtue of, the following provisions of this Act;(…)”, in http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1969/48/pdfs/ukpga_19690048_en.pdf

del *Postmaster General*.⁶ Il neo *Post Office* mantiene gli stessi obblighi di fornitura ma, allo stesso tempo, ha il privilegio esclusivo di gestire il sistema delle TLC.⁷ Tale innovazione è intesa come il primo passo verso il lungo processo di liberalizzazione del settore delle TLC in UK.⁸

La svolta epocale è dei primi anni ottanta⁹ (1981) quando, sull'onda dello sviluppo dei mercati emergenti e delle politiche di privatizzazione delle imprese pubbliche, promossa dal Governo presieduto dal Primo Ministro *Margaret Thatcher*, viene approvato il *the British Telecommunications Act* mediante cui viene sancita, definitivamente, la separazione tra Servizi postali, che rimangono sotto l'amministrazione del *Post Office*, e Servizi di Telecomunicazione, affidati alla nascente *British Telecom* (BT)¹⁰.

Nel 1984 viene poi approvato il *Telecommunications Act*, che adotta un piano di trasformazione di BT in società privata, attraverso la vendita del 50,2% del pacchetto azionario detenuto dal Governo¹¹. Ed ancora, tale *Act* abolisce i diritti esclusivi riconosciuti a BT nel fornire i servizi; nonché istituisce il *Director General Of*

⁶Cfr. POST OFFICE ACT 1969, "PART I- ABOLITION OF OFFICE OF MASTER OF THE POST OFFICE-1.-(1)On such day as Her Majesty may by Order in Council Abolition of a point for the purposes of this Act (in this Act referred to as office of the "appointed day"),the Office of master of the Post Office master of the shall cease to exist." in http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1969/48/pdfs/ukpga_19690048_en.pdf

⁷Per sistema di telecomunicazione si intende **un sistema** (...) *runing systems from the a pointed day, the Post Office shall have throughout with respect for the conveyance, through the agency of electric, magnetic, electro-magnetic, electro-chemical or electro-mechanical energy of-(a) speech, music or and other sounds; b) visual images; c) Signal serving for the imparatatione (whetheter as between persons and persons things and things or persons and things) or any matter otherwise than in the form of sounds or visual images; or d) signals serving for the actuation or control of machinery or apparatus"*. Cfr. POST OFFICE Act 1969, "Exclusive Privilege of the Post Office with respect to Telecommunication Exclusive 24.-(1)

⁸ Cfr. H. KEMMITT & J. ANGEL, *The Telecommunications regime in the United Kingdom*, Chapter III on book "Telecommunications Law and Regulation", by I.Walden, Oxford, 2012, pg. 98.

⁹ Cfr. I. WALDEN, *Telecommunications Law and Regulation*, Oxford, 2012,p. 4 ss.

¹⁰ La formale separazione è del 1 ottobre 1981, nota come "Vesting Day". Nello specifico, si stabilisce che: la BT non avrà più il privilegio esclusivo di concessione delle apparecchiature al consumatore, ad eccezione del diritto di fornire il primo telefono. In secondo luogo, quale segno di liberalizzazione, si stabilisce che per svolgere attività di impresa nel settore delle TLC è necessario solo il rilascio di licenze da parte del Ministero dell'Industria e del Commercio. Nonostante ciò, la prima ed unica licenza viene rilasciata alla *Mercury* nel 1982. Conseguentemente, si viene a creare un duopolio tra BT e *Mercury*, supportato dal divieto di concedere nuove licenze ad altri operatori per i primi sette anni. La *ratio* di una tale scelta è duplice: da un lato, si vuole rafforzare la posizione di *Mercury* e dall'altro, si vuole concedere a BT il tempo necessario per riorganizzarsi, allo scopo di fronteggiare la futura competizione. Nel luglio del 1982, il Governo annuncia di voler privatizzare BT, che deve modernizzarsi e per fare ciò necessita di massicci investimenti. Durante la fase di propaganda elettorale, il partito Conservativo indica, tra i vari punti del proprio programma, anche la privatizzazione della BT. Il partito Conservativo vince le elezioni del 1983 e viene introdotto un disegno di legge per privatizzare BT.

¹¹Considerato poi che la privatizzazione di BT, al fine di ottenere un ingente incasso per lo Stato, era stato uno dei punti fondamentali del programma elettorale, era chiaro che da questa vendita si doveva ottenere il maggior guadagno possibile. Il Governo chiarisce quindi che avrebbe smaltito la sua residuale partecipazione quando vi sarebbero state le condizioni economiche e di mercato migliori per tale vendita.

*Telecommunications*¹² (DGT) e l'*Office of Telecommunications*¹³ (OFTEL). Parallelamente, l'Antitrust è chiamata ad intervenire dietro iniziativa del DGT e del Ministero, esercitando un ruolo di mediatore nei conflitti che possono sorgere tra i due enti e nei contrasti con i licenziatari.

Il *Telecommunication Act* del 1984 rimane in vigore per quasi vent'anni, fin a quando il Governo decide di affrontare la questione della cd. Convergenza Multimediale.

Un primo passo in tal senso va ricercato nel *Wireless Telegraphy Act* del 1998, anche se a ben vedere solo con il *Communications Act* del 2003 si registra la vera svolta. Quest'ultimo, infatti, previa abrogazione del *Telecommunication Act* del 1984, in recepimento del pacchetto di Direttive EU del 2002, istituisce l'OFCOM (*The Office of Communications*) ed introduce il cd. *Spectrum Trading*.

Ma l'innovazione normativa non si arresta, tanto che nel 2006 si approva il *Wireless Telegraphy Act*, entrato in vigore l'8 febbraio 2007 e tutt'ora vigente, che sostituisce i *Wireless Telegraphy Acts* (del 1949, 1967, 1998); il *The Marine, etc Broadcasting Offences Act* del 1967; Part 6 del *Telecommunications Act* del 1984 nonché alcune disposizioni del *Communications Act* del 2003 relative alla regolamentazione dello Spettro.

2. La qualificazione giuridica dello Spettro

Pur essendo per lo più unanime la moderna dottrina angloamericana nel senso di qualificare lo Spettro¹⁴ alla stregua di una risorsa "naturale", "nazionale"¹⁵, non

¹²Il DGT, autorità regolatrice indipendente, è a capo dell' OFTEL ed è nominata dal *Secretary of State*. Il DGT pur essendo nominata dal *Prime Minister* gode di una sua autonomia, in quanto risponde del suo operato solo di fronte al Parlamento, annualmente.

¹³ L'OFTEL è soggetta al controllo del Ministero del Tesoro e i suoi principali obiettivi sono: la promozione della concorrenza, sia nella rete che nei servizi; l'intervento contro eventuali pratiche anti competitive e la protezione dei consumatori. E' un ente che sulla carta sembra essere finanziato dal Parlamento, ma in realtà si auto-finanzia, in quanto i suoi costi sono coperti interamente dagli introiti generati dal rilascio delle licenze agli operatori.

¹⁴Pare opportuno un chiarimento linguistico: la dottrina angloamericana focalizza l'attenzione più sull'ampio *genus* dello "**Spectrum**", che non sulla *species* radiofrequenza (radio wave/frequencies). Ciò non toglie che le riflessioni in tema di Spectrum possono essere applicate, per analogia anche alla *species* frequenza, in quanto come abbiamo più volte ribadito queste ultime accedono al primo. In aderenza quindi a questa impostazione, i paragrafi che seguiranno saranno incentrati sul concetto di "Spectrum" in luogo delle "frequencies".

¹⁵ Cfr. PATRICK S. RYAN, *Treating the Wireless Spectrum as a Natural Resource*, in http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=793526, secondo cui "Is the electromagnetic Spectrum a natural resource, and, if so, should it be treated as such? This first question has already been answered to some extent in both Europe and the United States. In short, everyone appears to agree that the electromagnetic Spectrum is, to some extent, a natural resource."

altrettanto si può dire circa la sua tassonomia giuridica.

Il dibattito accademico (e non solo) ruota da sempre intorno al seguente interrogativo: **lo Spettro è un *Common* come l'aria, o è soggetto a *property rights*¹⁶, e in quanto tale assimilabile alla terra?**

La tesi più tradizionale¹⁷ è sicuramente quella che riconduce lo Spettro al concetto di *Commons*¹⁸ e, in particolare, equiparandolo all'aria.¹⁹ Infatti, proprio come quest'ultima

¹⁶ CFR. KLEIN, DANIEL B. AND JOHN ROBINSON, *Property: A Bundle of Rights? Prologue to the Symposium*, in *Econ Journal Watch* 8(3): 193-204, September 2011. I Property rights sono una controversa costruzione teorica-economica ideata per determinare come una risorsa debba essere utilizzata e da chi (il governo; organi collegiali o da singoli individui.) e sono valutati come una "qualità" di un bene. Detta qualità si compone di quattro macro componenti: Il diritto di utilizzare un bene; Il diritto di trarre profitto dal bene; Il diritto di trasferire il bene ad altri; Il diritto di applicare i diritti di proprietà e viene spesso indicata come un insieme di diritti (*bundle of rights*). I Property-rights devono essere: definiti; il loro uso deve essere monitorato; e il possesso dei diritti deve essere applicato. I costi per la definizione, il monitoraggio e la verifica dell'applicazione dei diritti di proprietà sono i cd. "costi di transazione." A seconda del livello dei costi di transazione, si sviluppano varie forme di diritti di proprietà. Ogni forma istituzionale può essere descritta dalla distribuzione dei diritti. In ragione di ciò la dottrina formula il seguente elenco ordinato da "no property rights defined" a tutti i diritti di proprietà detenuti da persone fisiche: l'accesso aperto (*res nullius*); il Demanio; la proprietà comune; la Proprietà privata *l'open access property* è una proprietà che: non è di proprietà di nessuno; non è escludibile (nessuno può escludere l'utilizzo da parte di qualcun'altro), ma può essere rivale (l'uso di una persona ne riduce la quantità disponibile per gli altri utenti). Si rammenti che il valore di un *property rights* si determina sulla base dei seguenti parametri: imprescrittibilità; inviolabilità; e non assoggettabilità a restrizioni, se non per casi eccezionali.

¹⁷ La prima ad esprimersi in tal senso, in modo ufficiale, è la FCC, l'agenzia governativa US, istituita con il *Communications Act* del 19 giugno 1934 quale successore della *Federal Radio Commission*, e con maggiori poteri rispetto all'AGCOM.

In http://it.wikipedia.org/wiki/Federal_Communications_Commission.

¹⁸ Il punto di partenza per il dibattito contemporaneo in tema di beni comuni è sicuramente il pensiero di Garrett Hardin, che fece scuola con il suo articolo intitolato "*The tragedy of the Commons*", (HARDIN, www.sciencemag.org, SCIENCE, vol. 162, 13 DECEMBER 1968, pg. 1243-1248). La posizione di Hardin in sintesi era la seguente: gli utilizzatori di una risorsa comune sono intrappolati in un dilemma tra interesse individuale e utilità collettiva, dilemma da cui è possibile uscire solo con l'intervento di un'autorità esterna, di norma lo Stato. Il concetto di Bene comune è stato poi oggetto di studi anche da parte di Elinor Ostrom, (Cfr. OSTROM, *Governing the Commons* e CONTRA Hardin) secondo cui tanto la gestione autoritaria-centralizzata dei beni comuni, quanto la loro privatizzazione, benché utilizzabili in determinate situazioni, non costituiscono la soluzione alla Tragedy of Commons.

La dottrina in materia ha poi coniato, oltre al concetto di *Common*, anche quello di *Anticommons*. CFR. HELLER, *The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to Markets*, 1998, <http://www.jstor.org/discover/10.2307/1342203?uid=32877&uid=3738032&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=3&uid=32874&uid=5910784&uid=67&uid=62&sid=21102360313617>cit., p. 622 ss.. spec. p. 668 ss., anche per la sottolineatura delle differenze con la precedente definizione di anticommon elaborata da F. I. MICHELMAN, *Ethics, Economics and the Law of Property*, in *Nomos*, 24 (1982), 3, p. 9 ss.; sul carattere perfettamente simmetrico delle due tragedie e sul ritardo dell'analisi economica nell'occuparsi della seconda, J.M. BUCHANAN – Y.J. YOON, YONG J, *Simmetric Tragedies: Commons and Anticommons*, in *Journal of Law and Economics*, 43 (april 2000), p. 1 ss.) mediante il quale ci si riferisce "*alla mancanza di coordinamento in una situazione nella quale la presenza di un numero eccessivo di titolari di diritti ostacola il raggiungimento di un risultato socialmente desiderabile*". Secondo questa impostazione, troppi diritti di proprietà concentrati in titolari distinti possono bloccare i processi di innovazione, cosicché una frammentazione dei diritti e la mancanza di coordinamento comportano eccessivi costi per negoziare accordi e raggiungere un efficiente uso delle risorse. I primi esempi di *Anticommons* sono stati individuati nei supermercati in Urss, rifiutati dopo la privatizzazione con l'apertura di chioschi illegali per le difficoltà burocratiche di ottenere autorizzazioni commerciali. Come per i *Commons*, anche per gli *Anticommons* esisteva la "*Tragedia degli Anticommons*" una situazione in cui più soggetti dispongono del

(ontologicamente illimitata), anche lo Spettro viene definito come un mezzo di comunicazione teoricamente illimitato. Le argomentazioni si basano sull'assunto che lo Spettro è una risorsa *de facto* non appartenente a nessuno²⁰ (né ai Governi e né ai suoi utilizzatori), pertanto solo la preoccupazione che si possa concretizzare la cd. *Tragedy of Commons* avrebbe condotto alla sua regolamentazione. A tale proposito pare opportuno ricordare che la cd. *Tragedy of Commons* si determina ogni volta che il libero sfruttamento dei beni collettivi genera fenomeni di sovra consumo che conducono al

potere di impedire l'esercizio delle prerogative dominicali su un dato bene, determinando una moltiplicazione dei costi di transazione. Ma non solo, in tal modo si assiste ad una frammentazione del processo economico che conduce ad un sottoutilizzo delle risorse e, dunque, a risultati palesemente inefficienti. Si sottolinea che la dottrina ha provveduto ad identificare, oltre alle principali categorie di *commons* e *anticommons*, anche i *semmi commons* e *liberal commons*.

In questa sede ci preme solo evidenziare che sono *Semicommons*, la categoria inizialmente teorizzata da Henry Smith e secondo il quale vi sono beni comuni combinati con proprietà private, il cui successo è dovuto soprattutto alla libertà di accesso ed agli effetti di anti rivalità. Un tipico Semicommons è l'informazione, vista anche nelle sue tecnologie di diffusione. Altri esempi sono l'acqua e Internet, ove sono possibili usi comuni di informazione create privatamente. I *Liberal Commons* sono i beni pubblici puri da un punto di vista economico, ma con alcune varianti, non specificate. Secondo alcuni invece sarebbero un'evoluzione dei Semicommons.

¹⁹J.E. NUECHTERLEIN & P.J. WEISER, *Digital Crossroads: American Telecommunications Policy*, in *The Internet Age*, p. 232 (2005).

²⁰Dalla interpretazione prevalente in dottrina si ricava infatti che i Commons sono una risorsa posseduta o controllata congiuntamente da un gruppo di individui e "*is characterized by restrictions on who uses the resource, and when and how.*" Le persone, o il gruppo di persone, che stabiliscono e rafforzano queste restrizioni sono i controllori del bene comune. Si può quindi affermare che "owning" and "controlling" sono sinonimi. Dall'altro lato l' *Open access* è un regime in cui qualsiasi soggetto ha l'accesso ad una risorsa senza proprietario e senza limitazioni. Tuttavia una risorsa scarsa soggetta a open access è suscettibile di *free riding* e così si giunge alla famosa frase di Garrett Hardin, "*the tragedy of the commons.*" Quella frase, tuttavia, ha seminato i semi di una decennale confusione del concetto di open-commons. Così, l'importante distinzione è che in un regime di *commons*, i privati proprietari o qualsiasi altra autorità, che può essere il governo, regola l'uso dei *commons*. In primo luogo, un controllore ha teoricamente un incentivo a gestire la risorsa al fine di prevenire la sua degradazione, specialmente se sono a loro volta interessati. Il possessore di un *commons* internalizza il costo delle sue azioni e pertanto si sforza di evitare il tipo di tragedia che affligge il regime dell' *open access*. In secondo luogo, i comuni possessori hanno il potere di gestire la risorsa attraverso la fissazione e l'applicazione di regole e escludendo gli altri dall'utilizzo. La proprietà, o perlomeno il controllo legale, è quindi un prerequisito per un bene comune. Cioè, un bene comune per essere tale, e non un bene soggetto ad *open access* e quindi a sovraconsumo, il proprietario, o un gruppo di detentori o il governo devono controllarlo e predisporre regole che restringano lo sfruttamento della risorsa. Solo attraverso queste regole è possibile condividere una risorsa scarsa in modo efficiente. CFR. JAMES A. SWANEY, *Common Property, Reciprocity, and Community*, 24 J. ECON. ISSUES 451, 451-53 (1990). Swaney: "*Common property is not synonymous with open access. Open access (res nullius) refers to resources that can be exploited by anyone without limit. . . . Common property (res communes) means a group of owners or users share use rights to the resource. Common property is characterized by restrictions on who uses the resource, and when and how. . . . To treat common property as open access is the "open-commons confusion," and has been chronic at least since . . . [1954]. This confusion was further entrenched with Garret Hardin's "The Tragedy of the Commons."*Id.at 451-52. Cfr.D. D. HADDOCK & LYNNE KIESLING, *The Black Death and Property Rights*, 31 J. LEGAL STUD. S545, S556 (2002) (explaining that the term "commons" has been misleadingly used to refer to what really is "open access").A representative example of the confusion can be seen in: PATRICK S. RYAN, *Application of the Public-Trust Doctrine and Principles of Natural Resource Management to Electromagnetic Spectrum*, 10 MICH. TELECOMM. TECH. L. REV. 285, 314 (2004) ("A commons is a resource open to all: the example that Garrett Hardin gives in his famous essay, *The Tragedy of the Commons*, is that of a pasture open to herdsmen.").

deperimento delle risorse. Da qui nascerebbe la necessità di limitare il libero accesso e lo sfruttamento indiscriminato delle risorse. In tale contesto, la proprietà pubblica e la regolamentazione in astratto costituiscono una valida soluzione, poiché in grado di limitare l'accesso a determinati beni evitandone così il "temuto" sovra consumo.

Ciò posto, negli ultimi dieci anni, gli studiosi ed ingegneri, influenzati dall'architettura aperta di *Internet*, hanno riproposto con nuova enfasi questa qualificazione, seppur con argomentazioni differenti.²¹ Partendo dall'idea oramai condivisa²² che lo Spettro debba essere liberato dal rigido controllo amministrativo (ma non per essere assegnato in proprietà assoluta ai privati) si afferma che, a causa delle nuove tecnologie di condivisione, è oggi possibile un utilizzo potenzialmente illimitato, da parte di un numero infinito di soggetti, che possono fruire della stessa porzione di Spettro senza causare interferenze reciproche. Venendo quindi meno la problematica dei "disturbi", non vi sarebbe più ragione né per un regime di *property rights*, né tantomeno di un controllo governativo della risorsa.²³ Come il tecnologo George Gilder ha osservato "*You can use the Spectrum as much as you want as long as you don't collide with anyone else or pollute it with high-powered noise or other nuisances.*"²⁴

I benefici sarebbero incalcolabili. Chi desidera trasmettere segnali radio sarebbe pienamente libero e non soggetto a restrizione, purché siano utilizzati dispositivi

²¹ Cfr. S. BUCK, *Replacing Spectrum Auctions with a Spectrum Commons*, 2002 STAN. TECH. L. REV. 2, 26, in http://stlr.stanford.edu/stlr/articles/02_stlr_2; D.P.REED, *When Less Is More*, in <http://futurepositive.synearth.net/2002/05/21> (May 21, 2002); K. WERBACH, *Open Spectrum: The New Wireless Paradigm*, 1-3 (New Am. Found., Spectrum Series Working Paper No. 6, 2002) .

²² Sia dai sostenitori del modello di property rights che Commons.

²³Cfr. JERRY BRITO, "*The Spectrum Commons in Theory and Practice*", in Stanford Technology law review, 2007, in <http://stlr.stanford.edu/pdf/brito-commons.pdf>; L. LESSIG, cit., afferma che: "*One regime (the FCC's) relies upon the government; the other (Coase's) relies upon the market. Both presume that Spectrum must be controlled. They differ only in the controller. Both thus reject a model of Spectrum as a commons.*"; L. LESSIG, *Code Breaking: Spectrum for All*, CIO INSIGHT, Mar. 14, 2003, in <http://www.cioinsight.com/article2/0.1397.1662524.00.asp>, secondo cui "*Like a freeway, or a public park, use of a Spectrum commons would neither be regulated nor propertized.*"; Y. BENKLER, "*Overcoming Agoraphobia: Building the Commons of the Digitally Networked Environment*", in *Harvard Journal of Law and Technology*, 1998, che nelle pg. 321-22 spiega come : "*(...)that central control, the "shared assumption" of government licensing and private property, is no longer necessary*"; Y. BENKLER, *Some Economics of Wireless Telecommunication*, in <http://www.benkler.org/OwlEcon.pdf>; S. BUCK, *Replacing Spectrum Auctions with a Spectrum Commons*, 2002, in STAN. TECH. L. REV. 2, 9-11, 22, in http://stlr.stanford.edu/STLR/Articles/02_STLR_2/index.htm; K. WERBACH, *Supercommons: Toward a Unified Theory of Wireless Communication*, 82 TEX. L. REV. 863, 865, 2004 che afferma: "*The 'commons' position holds that private property rights in Spectrum are as unnecessary as government-issued licenses.*"; K. WERBACH, *Open Spectrum: The New Wireless Paradigm*, (New Am. Found., Spectrum Series Working Paper No. 6, 2002), in http://www.newamerica.net/publications/policy/open_Spectrum; E.NOAM, *Spectrum Auctions: Yesterday's Heresy, Today's Orthodoxy, Tomorrow's Anachronism Taking the Next Step to Open Spectrum Access*, 41 J.L. & ECON. 765 (1998).

²⁴Cfr. G.GILDER, *Auctioning the Airways*, FORBES, Apr. 11, 1994, at 98.

all'avanguardia in grado di ridurre al minimo le interferenze.

Al contrario, secondo la tesi²⁵ oggi dominante, poiché le frequenze trasportano tutte le nostre comunicazioni dovrebbero essere trattate come qualsiasi altra risorsa naturale e limitata, al pari della terra. Lo Spettro sarebbe quindi una *new property*²⁶, soggetto a *property rights*, trovando perciò applicazione le dinamiche dell'economia di mercato.

(Si parla a tale proposito infatti del cd. *Spectrum property rights model*.)

La relazione Spettro/terra ha poi condotto ad un parallelismo fra allocazione e lottizzazione. Più nel dettaglio, la dottrina ritiene che il piano di ripartizione equivarrebbe ad una sorta di piano regolatore; mentre, la ripartizione in blocchi di frequenze per usi diversi (pubblici, privati) corrisponderebbe alla parcellizzazione del territorio per aree urbane, commerciali etc.. Ed ancora, come nella lottizzazione, una volta ripartite le frequenze per particolari usi, per ogni blocco lo Stato predisporrebbe specifiche "regole di utilizzo" e "tecniche di fruizione". A loro volta queste "regole" sarebbero comparabili ai requisiti strutturali (ad es. la dimensione del lotto e la progettazione degli edifici) che i piani regolatori impongono ai proprietari dei fondi. Concretamente, i "requisiti strutturali" sarebbero: i limiti alle emissioni di energia e di interferenza; gli orari obbligatori per fornire i servizi; la definizione dei servizi, e le attrezzature o le specifiche di progettazione del sistema etc..

Ebbene, aderendo a questa interpretazione le conseguenze pratiche sarebbero diverse e di notevole rilevanza. Infatti, come un proprietario terriero è libero di scegliere se

²⁵Cfr. Il primo a teorizzare il concetto dello "*Spectrum property rights*" è stato Leo Herzel nel 1951, studente in legge che in quel momento stava preparando un commento critico alle politiche di *Spectrum management* del US FCC. (L. HERZEL, "*public interest*" and the market in color television regulation", University of Chicago Law Review). Successivamente, era infatti il 1959, l'economista e premio Nobel Ronald Coase ha sostenuto l'idea dell'assegnazione dei diritti dello Spettro mediante asta fosse un'alternativa più efficace rispetto alla situazione dell'epoca. (R.H. COASE, "*The federal communications commission*", in Journal of Law and Economics, vol. 2., pp. 1-40, Oct. 1959). Invece, in ambito accademico, il primo che ufficialmente sostenne questa tesi fu A. S. DE VANY ET AL., *A Property System for Market Allocation of the Electromagnetic Spectrum: A Legal-Economic-Engineering Study*, in 21 STAN. L. REV. 1499 (1969). Vedi poi amplius: T. W. HAZLETT, *The Wireless Craze, the Unlimited Bandwidth Myth, the Spectrum Auction Faux Pas, and the Punchline to Ronald Coase's "Big Joke": An Essay on Airwave Allocation Policy*, 14 HARV. J.L. & TECH. 335 (2001); J.R. MINASIAN, *Property Rights in Radiation: An Alternative Approach to Radio Frequency Allocation*, 18 J.L. & ECON. 221 (1975); T. W. HAZLETT, *Assigning Property Rights to Radio Spectrum Users: Why Did FCC License Auctions Take 67 Years?*, 41 J.L. & ECON. 529, 534 (1998); G.L. ROSSTON & J.S. STEINBERG, *Using Market-Based Spectrum Policy to Promote the Public Interest*, 50 FED. COMM. L.J. 87, 93 (1997); CARDILLI, *Towards a Property Rights Approach to Communications Spectrum*, 16 YALE J. ON REG. 53 (1999); L. J. WHITE, "*Propertyizing*" the Electromagnetic Spectrum: Why It's Important, and How to Begin, 9 MEDIA L. & POL'Y 19 (2000). Secondo altri invece il regime di property rights sarebbe attuabile solo in determinati e specifici contesti e/o applicazioni: MARK S. FOWLER & DANIEL L. BRENNER, *A Marketplace Approach to Broadcast Regulation*, 60 TEX. L. REV. 207, 211-12 (1982).

²⁶In via generale sul concetto di *new property* e la sua evoluzione si veda: REICH, *The new property*, Yale L. J., 1964, 73, 733.

eventualmente vendere e/o affittare a terzi la propria terra, allo stesso modo anche i licenziatari, titolari di detti *property rights* sullo Spettro potrebbero vendere e/o affittare la propria porzione²⁷. Ed ancora, come i proprietari terrieri sono liberi di scegliere la destinazione d'uso, anche i "proprietari" dello Spettro potrebbero utilizzare le loro bande di frequenza nel modo che ritengono più opportuno (cd. *Spectrum flexibility*²⁸), impiegando la tecnologia preferita in ossequio al Principio di neutralità tecnologia e del servizio, economizzando così la loro risorsa.²⁹

In ragione di ciò, la porzione di Spettro, come la terra, verrebbe acquistata solo da chi è disposto a pagare di più, in conseguenza della stima effettuata a monte circa la sua produttività. In questo modo sarebbe garantito sia un uso efficiente ed ottimale della risorsa (in considerazione della spesa sostenuta per l'assegnazione), che incassi ingenti per lo Stato.

Più recentemente si è invece fatta strada una terza tesi³⁰ secondo cui lo Spettro sarebbe

²⁷Nasce quindi da qui l'idea dello *Spectrum Trading*.

²⁸ Per *Spectrum flexibility* si intende il diritto di utilizzare lo Spettro come e quando il licenziatario lo desidera. In questo modo, i licenziatari sarebbero liberi di adattare l'uso dello Spettro senza aspettare l'autorizzazione di un regolatore. Tuttavia, si è osservato che la flessibilità impedisce ai regolatori di imporre determinati standards. In questo modo è quindi possibile che si verifichino delle interferenze.

²⁹Cfr. G.R. FAULHABER E D. FARBER, *Spectrum management: Property rights, markets, and the commons*, in *Telecommunications Policy Research Conference Proceedings*, 2003.; J. PEHA, *Spectrum management policy options*, 1998.

³⁰ Cfr. ELLEN P. GOODMAN, *Spectrum Rights in the Telecoms to Come*, cit.; PHILIP J. WEISER AND DALE HATFIELD, *Spectrum Policy Reform And The Next Frontier Of Property Rights*; BENOÎT FREYENS, *A policy Spectrum for Spectrum economics*, in *Information Economics and Policy* 21 (2009) 128-144; L. LESSIG, *The Future Of Ideas: The Fate Of The Commons In A Connected World*, cit.; OMER ILERI, DRAGAN SAMARDZIJA AND, NARAYAN B. MANDAYAM, *Demand Responsive Pricing and Competitive Spectrum Allocation via a Spectrum Server*, secondo cui "Among the proposed alternative Spectrum management policies, the mixed commons/property-rights overseen by a regulator seems to be a realistic approach for the near future. In light of this, it seems prudent to expect that future communication systems will likely consist of heterogenous devices/technologies, dynamically sharing the locally available bandwidth under the supervision, or assistance of a local authority. The dynamic allocation of Spectrum will most likely be on a much shorter time scale as opposed to current long term licences, which typically expire after 10 years. The mixed commons/property-rights approach raises the issue of enabling architectures for coordinated Spectrum access." JOHANNES M. BAUER, "Spectrum Management: Private Property Rights or Commons", in <http://lirne.net/resources/netknowledge/bauer.pdf>, 2006. "Despite the strong push towards privatisation, Spectrum policy has a choice of a range of options. As this discussion illustrates, these approaches define systematically different sets of property rights. In turn, they will influence pricing, investment and innovation processes in the wireless industry. Given the vast range of uses of Spectrum, it is unlikely that one model will suit all situations. Both the market-oriented models as well as commons-based proposals have their own advantages and disadvantages. It will be necessary to carefully monitor the experience with these approaches. The coexistence of multiple institutional arrangements for Spectrum management should facilitate a better understanding of their impacts for the evolution of wireless markets."

In realtà i primi a prospettare questa diversa interpretazione, sono i componenti del gruppo di lavoro "Spectrum policy task force o SPTF", costituito nel 2002 in seno alla FCC, e avente il compito di elaborare concrete proposte di riforma in materia di politica di gestione dello Spettro radio. Federal Communications Commission - Spectrum Policy Task Force, *Report of the Spectrum Rights and Responsibilities Working Group*, 15 novembre 2002, disponibile sul sito istituzionale della

in realtà soggetto ad un *mix di regimi* (*property rights* e *Commons*) cd. *Exclusive Use Model e Commons Model*³¹, e in quanto tale si costituirebbe delle caratteristiche sia della terra che dell'aria.

Questa interpretazione critica sia i sostenitori della tesi Spettro-oggetto di *private property* che quelli dello Spettro-*Common*.

I primi sarebbero degli utopisti di mercato, che vedono il percorso per il benessere dei consumatori correre attraverso la parcellizzazione privata dello Spettro. I secondi sarebbero invece utopisti tecnologici in quanto sostengono che il benessere dei cittadini (o del consumatore) sia raggiunto attraverso l'accesso condiviso allo Spettro, regolato solo da protocolli tecnici consensuali finalizzati ad evitare un uso eccessivo.

Ma vi è più, secondo questa diversa classificazione, sussisterebbe in realtà una comunanza teorica tra le due tradizionali correnti di pensiero, poiché entrambe concordano sull'idea che lo Spettro, quale risorsa intrinsecamente scarsa, sia necessariamente soggetta a controllo³².

A bene vedere, il vero punto di disaccordo riguarderebbe una mera questione empirica, in altre parole l'innovazione tecnologica e la connessa possibilità di rendere effettivamente lo Spettro così abbondante, al punto che i costi di un regime di proprietà privata non avrebbero più alcuna ragione di esistere.

Svolte tali critiche, si ritiene che, in generale, lo Spettro sia un *Common*, in ragione della sua rilevanza economico-sociale e in quanto tale, il suo utilizzo dovrebbe essere garantito a tutti gli utenti, senza che vi sia l'imposizione di vincoli particolari, eccetto quelli di carattere tecnico, al fine di mitigare le possibili interferenze o di tutelare la salute pubblica etc.. A supporto di tale qualificazione, si evidenzia come già da tempo la disciplina di settore preveda un accesso alla risorsa, in linea generale, libero e non soggetto al preventivo rilascio di titoli legittimanti. Al contrario, sussisterebbe il regime di *property rights* solo in quella parte di Spettro che, data l'importanza dei servizi veicolabili, è già oggetto non solo di controllo ma anche di assegnazione primaria, previo rilascio dei diritti individuali d'uso.

Proseguendo, questa coesistenza non significherebbe necessariamente che entrambi i

FCC.

³¹FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION - Spectrum Policy Task Force, *Report of the Spectrum Rights and Responsibilities Working Group*, 15 novembre 2002, p. 17: "The recommendation to move towards greater reliance on exclusive use and commons models requires that the Commission also determine the appropriate balance between these two models".

³²Da parte dei privati per i sostenitori dei *property rights* e da parte del Governo per evitare la *Tragedy of Commons* per i teorici del *Commons*.

regimi debbano assumere pari importanza ma, al contrario, è stato osservato come i diritti esclusivi prevarrebbero nelle porzioni di Spettro maggiormente utilizzate,³³ ovvero garantiti “*in bands where scarcity is relatively high and transaction costs associated with market-based negotiation of access rights are relatively low.*”³⁴. Per converso, il modello *Commons* sembrerebbe più adatto per quelle bande di frequenze “superiori”, ove la scarsità è bassa e i costi di transazione associati a meccanismi di mercato sono elevati.

3. La gestione dello Spettro

La prima fonte normativa del settore risale al 1918, quando viene fondata la *Wireless Telegraphy Commission*³⁵ per gestire il problema delle interferenze.³⁶ Nel 1949 viene invece approvato il *Wireless Telegraphy Act* che disciplina sia le TLC in senso stretto (Telegrafo, telefono etc..) e sia conferisce al PMG i poteri generali per fornire le licenze a tutti gli apparati che usano le radiofrequenze. Successivamente, nel 1974, la responsabilità passa al *The Home Office*; mentre, sotto la vigenza del *Telecommunications Act* del 1984 le licenze sono rilasciate dalla *Radio Regulatory*³⁷, poi divenuta *Radiocommunication Agency*, un’agenzia esecutiva del *Department of Trade and Industry*³⁸. Le compagnie che volevano poi esercitare questo tipo di attività dovevano ottenere il rilascio da parte dell’OFTEL di una *Telecoms Act licence*.

Alla luce del quadro delineato è evidente come anche in GB, in origine, la gestione

³³Secondo alcuni il regime di *property rights* sarebbe attuabile solo in determinati e specifici contesti e/o applicazioni: MARK S. FOWLER & DANIEL L. BRENNER, *A Marketplace Approach to Broadcast Regulation*, 60 TEX. L. REV. 207, 211–12 (1982).

³⁴FCC REPORT, “*The United Kingdom is undertaking to implement fairly massive changes in its Spectrum management process drawing on each of the private property rights and commons visions.*”.

³⁵Cfr. DEFE 59, Record Summary, “*Ministry of Defence and predecessors: Defence Signal Board and predecessors: Minutes and papers*” in http://discovery.nationalarchives.gov.uk/SearchUI/s/res?_q=DEFE%2059

³⁶Vedi Amplius: A. FLANAGAN, *Spectrum management*, chapter VII, in *Telecommunications law and regulation*, edited by I.Walden, 2012, Oxford University Press.

³⁷Si consideri che nel 1990, la *Radio Regulatory* viene trasformata, da divisione interna al *Ministry of Industry and Trade*, in un’agenzia indipendente esecutiva, denominata *Radiocommunications Agency* (RA), che opera sotto la normativa del *Wireless Telegraphy Act* del 1949. Parallelamente, il *Secretary of State of Trade and Industry* (sarebbe il nostro Ministero dello Sviluppo Economico) diviene il responsabile per la questione del rilascio delle licenze e svolge la propria attività per il tramite appunto della *Radiocommunications Agency*.

³⁸Oggi: Department for Business, Innovations and Skills.

dello Spettro avvenisse secondo il sistema di *Command and Control*³⁹. Ma, come più volte evidenziato, questo assetto funzionò finché la domanda e l'offerta erano in equilibrio e gli utilizzatori principali erano società pubbliche (es. BT). Nel momento in cui lo sviluppo tecnologico creò un varietà di applicazione di utilizzo, comportando un disequilibrio tra domanda e offerta⁴⁰, questa impostazione non era più idonea. Ebbene, il primo metodo alternativo⁴¹ al *Command & Control* utilizzato in GB sono gli

³⁹ Cfr. M. CAVE, *Market-Based Methods of Spectrum management in the UK and the European Union*, in *Telecommunications Journal of Australia*, vol. 58, number 2-3, 2008; Cfr. OFCOM, *Spectrum Framework Review: Implementation Plan*, in <http://stakeholders.OFCOM.org.uk/consultations/sfr/> che nel ricostruire il sistema di gestione dello Spettro afferma che: “Past Approach- (...) **Past approach – “command and control”**.” 3.4 *Historically, Spectrum has been managed in the UK through extensive and detailed regulation. The general approach was for the Spectrum manager (the State or its agency), to decide on both the use of a particular band and the users who were allowed to transmit in the band. This approach can be characterised as “command and control” (see section 2 of the SFR for further details).* 3.5 **This approach was typically characterised by the following policies which left little or no role for the market to decide how the Spectrum should be used or by whom: A- Licences contained detailed prescription of the use that may be made of the Spectrum, including the purpose to which it might be put. In some cases, the technology was also prescribed. Detailed technical restrictions prevented other uses of the resource. B-Licencees had no right to trade licences or to transfer them to third parties. In cases where the demand for Spectrum exceeded supply, the State typically made new awards through comparative selection (beauty contests).** 3.6 *The “Command and Control” model has a long pedigree, and in many ways it has been successful. Over the past century, it has allowed the radio Spectrum to be used by a wide variety of private and public sector users to the benefit of consumers and citizens. The approach was well suited to circumstances in which by and large the supply and demand for Spectrum were in balance, and the dominant users of Spectrum were public sector. While there were relatively few uses and users, the Spectrum manager could have a reasonably good understanding of the best use of Spectrum and so could sensibly make decisions on Spectrum allocation.* 3.7 *However, these are no longer the circumstances facing Spectrum managers. In particular, economic and technological developments have led to an increasing variety of applications using Spectrum and an increasing imbalance between demand and supply. This has required refinements in the way Spectrum is managed and crucially this has involved making more use of market based mechanisms.* 3.8 *This has been an international phenomenon. Other countries, in particular the US, Australia and New Zealand have already taken significant steps towards a more market based approach. In Europe, considerable attention is being given to Spectrum trading and liberalisation. The Radio Spectrum Policy Group, established by the European Commission, has recently adopted an Opinion on Spectrum Trading. This recognises the benefits of trading and favours a phased introduction. It considers that European harmonisation of Spectrum use will secure maximum social and economic benefits providing it is sufficiently flexible, technology-neutral and dynamic enough to encourage innovation. The Group is undertaking further work on Spectrum liberalisation.”* Da un punto di vista storico si rinvia al paragrafo 2 del presente capitolo.

⁴⁰ Aumenta la domanda di Spettro da parte di *new comers*, ma l'offerta rimane la stessa.

⁴¹ Vedi amplius: BENOIT PIERRE FREYENS & OLEG YEROKHIN, *Allocative vs. technical Spectrum efficiency*, in *Telecommunications Policy* 35 (2011) 291–300, che indica i costi e benefici dei diversi approcci utilizzati soprattutto in GB, per risolvere la questione dell'uso inefficiente dello Spettro: “Several approaches to dealing with this problem have taken increasing prominence over time. The first approach consists of implementing a set of policies aimed at facilitating Spectrum trading in secondary markets (...) The second approach to dealing with non-use of Spectrum focuses exclusively on the technical efficiency side by implementing some form of administrative restriction on licensees’ rights not to use their allocated Spectrum. These restrictions usually take the form of ‘use it or lose it’ provisions, which state that a Spectrum licence can be revoked if the service rollout does not take place within a specified timeframe. The United States, New Zealand and several European countries (e.g. The UK, Denmark, Sweden and France) have been implementing ‘use it or lose it’ provisions over the years. For instance, many 3G auctions (in the US, UK, Denmark, etc.) in the period 1999–2000 required minimal network coverage within the first 2 years of the licence. The United Kingdom’s auction in November 2000 of 28 GHz licences for broadband fixed wireless access services included ‘use it or lose it’ requirements to

Administrative Incentive Prices (A.I.P.), introdotti dal *Wireless Telegraphy Act* nel 1998⁴². Gli A.I.P.⁴³ inglesi si basano sulla definizione di un “prezzo di uso dello Spettro” in base al costo opportunità sottostante. In altre parole, si calcola quale dovrebbe essere l’alternativa *next best* se quella particolare porzione di Spettro non fosse disponibile. Questo costo opportunità è calcolato come la variazione dei costi degli *input*, che verrebbero sostenuti qualora ad un utilizzatore dello Spettro venisse negato l’accesso. Tali costi addizionali dipendono dal tipo di applicazione e tecnologia utilizzata e sono valutati come il costo minimo stimato delle possibili alternative di uso da parte dell’utilizzatore dello Spettro. I livelli di prezzo determinano così un segnale circa il valore della risorsa e garantiscono una migliore allocazione e utilizzo della frequenza in base a considerazioni di mercato. Se l’AIP di una frequenza è considerato troppo elevato, chi detiene la risorsa potrebbe essere indotto a rilasciare le frequenze. Tali frequenze potranno così essere rimesse nel mercato e attribuite a chi è in grado di utilizzarle in modo più efficiente e quindi presumibilmente a chi è disposto a pagare di più.⁴⁴

Altra metodologia è il *Beauty contest*, utilizzata per l’assegnazione delle frequenze 2G, ma che non ha convinto pienamente, tant’è che la *Radiocommunications Agency*, durante la predisposizione del piano di assegnazione delle licenze 3G, ha affermato che “*Government should not be trying to judge who will be innovative and successful*”.⁴⁵

rollout networks with a minimum 10% coverage of the licence’s specified region within less than 2 years. The Cave Review (Cave, 2002) effectively marked the end of ‘use it or lose it’ provisions in the UK. However, other countries still impose ‘use it or lose it’ clauses. In May 2007, New Zealand auctioned its 2.3 and 2.5 GHz licences with similar provisions attached.”

⁴² Cfr. OFCOM, “*Spectrum Framework Review: Implementation Planing*” <http://stakeholders.OFCOM.org.uk/consultations/sfr/> che nel ricostruire il sistema di gestione dello Spettro afferma che: “*Past Approach: (...) 3.9 In the UK the use of economic mechanisms began with the introduction of Administrative Incentive Pricing (AIP) in 1988, which attempted to reflect the economic value of Spectrum in licence fees to incentivise more efficient use.*”; “*Annual Report and Accounts 2000-2001 of Radiocommunications Agency*” in http://www.OFCOM.org.uk/static/archive/ra/about/document/annual/00_01/object11.htm

⁴³Come in parte già anticipato nei capitoli precedenti, gli AIP sono tariffe per l’uso dello Spettro imposte a tutti gli utilizzatori, privati e pubblici. Il loro obiettivo principale è duplice: in primo luogo, quello di spingere tutti gli utilizzatori ad una valutazione economica della propria occupazione dello Spettro; in secondo luogo quello di valutare se mantenere o meno il controllo della propria porzione di Spettro. In caso di valutazione negativa, gli *users*, rinunciando ai propri diritti, restituiscono la licenza allo Stato, che può adoperarsi per una nuova assegnazione.

⁴⁴Il sistema è ancora molto utilizzato in Gran Bretagna per la definizione di prezzi incentivanti per l’uso di Spettro non allocato tramite sistemi d’asta.

Cfr. CAMBINI in

http://www.key4biz.it/News/2008/03/10/Tecnologie/Spettro_frequenziale_tv_digitale_base_isofrequenziale_isofrequenziale_184815.html

⁴⁵Cfr. J.S. GANS, S.P. KING, JULIAN WRIGHT, *Wireless Communications*, Handbook of Telecommunications Economics, Vol. 2. L’OFCOM definisce invece il meccanismo del *beauty contest* come una metodologia che crea situazioni di favoritismo ingiustificato e corruzione (Cfr.

E' quindi l'asta il vero punto di svolta.

Introdotta sempre dal *Wireless Telegraphy Act del 1998*, (section 3, rubricata “*Bidding for licences*”)⁴⁶, viene impiegata per la prima volta nel marzo-aprile del 2000⁴⁷. Grazie a questa assegnazione, avente ad oggetto cinque licenze per supportare lo standard 3G nella telefonia mobile⁴⁸, la *Radiocommunications Agency* incassa circa £ 22.5 miliardi (EUR 38.3 miliardi). La tipologia prescelta è l'ascendente simultanea, simile a quella utilizzata negli Stati Uniti, con la differenza però per i concorrenti possono ottenere solo una licenza.

Nonostante i faraonici incassi, nemmeno l'asta sembra soddisfare pienamente le esigenze del Governo Britannico. Ed infatti, nel 2002, viene commissionato un *Review* indipendente al Prof. *Martin Cave* affinché indichi da un lato, i principi che devono governare lo Spettro e, dall'altro i cambiamenti che si ritengono necessari per assicurare un utilizzo ottimale e più efficiente della risorsa.⁴⁹

Le osservazioni conclusive⁵⁰ suggeriscono di continuare nell'allocazione primaria

<http://www.OFCOM.org.uk/static/archive/Spectrumauctions/documents/faq2.htm>); M. CAVE, “*Market-based methods of Spectrum management in the UK and the European Union*”, in *Telecommunications Journal of Australia*, Vol. 58, No. 2/3, 2008.

⁴⁶ Nello specifico, il section 3 dell'Act autorizza il: “*Bidding for licences. Having regard to the desirability of promoting the optimal use of the electro-magnetic Spectrum, the Secretary of State may by regulations provide that, in such cases as may be specified in or determined by him under the regulations, applications for the grant of wireless telegraphy licences must be made in accordance with a procedure which: (a) is set out in a notice issued by him under the regulations, and;(b)involves the making by the applicant of a bid specifying an amount which he is willing to pay to the Secretary of State in respect of the licence.*” In <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/6/section/3>

⁴⁷ Cfr. OFCOM, “*Spectrum Framework Review: Implementation Plan*”, in <http://stakeholders.OFCOM.org.uk/consultations/sfr/>: “(...) **A further important step was taken in 2000, with the first use of an auction in the UK to allocate Spectrum to particular users.**”

⁴⁸ Cfr. K. BINMORE, KEN & P. KLEMPERER, *The Biggest Auction Ever: the Sale of the British 3G Telecom Licences* in *The Economic Journal*112 (478): C74–C96; “*Radiocommunications Agency : The Auction of Radio Spectrum for the Third Generation of Mobile Telephones*”. National Audit Office. 2001-10-19;P.CRAMTON, “*Lessons Learned from the UK 3G Spectrum Auction, secondo cui:*”*In April of 2000, the Radiocommunications Agency of the United Kingdom completed its first Spectrum auction, raising £22.5 billion for five third-generation (3G) mobile wireless licenses. This paper assesses how well the UK 3G Spectrum auction did in achieving the Government's objectives.*” In <http://www.cramton.umd.edu/papers2000-2004/01nao-cramton-report-on-uk-3g-auction.pdf>. Si consideri che negli USA la prima volta che viene utilizzata l'asta è il 1994.

⁴⁹ Cfr. M.CAVE “*Review of Radio Spectrum Management. An independent review for Department of Trade and Industry and HM Treasury*”, March 2002 in http://www.OFCOM.org.uk/static/archive/ra/Spectrumreview/2002review/1_whole_job.pdf,

⁵⁰ Nella prefazione del Review di Martin Cave si legge che: “*Dear Chancellor of the Exchequer and Secretary of State, (...), I set out a possible approach to Spectrum management over the next ten to fifteen years which was designed to ensure that all the Spectrum users take into account the costs of the Spectrum which they were using. This was likely to encourage efficiency in Spectrum use and create opportunities for innovation. Respondents have generally welcomed this approach, but have expanded on it in a number of important ways. In particular, it is clear that major technological changes are giving the Spectrum much greater importance in the prosperity of the British economy and the attainment of the Government's social objectives. (...) But it is clear that over the ten to twenty year period which my proposals are intended to cover, there will be a very large number of further innovations.(...) I have*

mediante asta, ma di ammettere un mercato secondario delle risorse allocate,⁵¹ poiché il “secondary trading of Spectrum” sembra assicurare “that, if the valuation of Spectrum change over time, resulting in the present Spectrum holder's valuation being lower than that of someone else, Spectrum can flow from one use to another.”⁵²

Sulla base anche di questi spunti, viene approvato, nel 2003, il citato *Communications*

concluded that this system is no longer sufficiently flexible to meet the needs of the twenty-first century. (...)Accordingly, I recommend that the Government undertake a policy of selective deregulation of Spectrum use where it can within the UK, and argue in international fora for increasing reliance upon the market, rather than administrative systems, for the management of Spectrum. In the case of Spectrum utilised by firms for purely commercial purposes, this objective can best be achieved by the introduction of Spectrum trading, combined with the auctioning of new Spectrum as it becomes available. Trading will give firms an incentive to husband the nation's resources of Spectrum and direct it into the most profitable uses. Where demand grows for a service which utilises Spectrum, Spectrum will increasingly be deployed for that purpose. Firms that do not utilise, or under-utilise, Spectrum will have an incentive to lease or sell it. This will require a much clearer specification of the duration and the extent of the rights of users flowing from the licensing process, but these challenges have already been overcome in other countries, and in that relatively small part of the Spectrum in the UK which has been subject to auctioning. The Government will also have to resolve questions of capital gains made by firms which were initially assigned Spectrum by an administrative process, but which henceforth may have the right to sell that Spectrum and my report indicates a number of ways in which this issue might be addressed. In my opinion, the combination of auctioning of new Spectrum used for commercial purposes and secondary trading will introduce a much wider and better functioning allocation mechanism than exists at present when only the auctioning of new Spectrum is permitted. Accordingly, I recommend that Spectrum trading be progressively introduced in the case of all Spectrum used for commercial purposes, as soon as such trading becomes permissible under EU legislation – probably from the middle of 2003. (...) The Government will still be able to make appropriate budgetary allocations to such services, to permit expenditure on Spectrum as well as on other inputs. (...) I am concerned that the current régime, in which inflexible allocations of Spectrum are made to particular purposes, generates artificial scarcities which limit entry into Spectrum-using industries and ultimately lead to higher prices paid by consumers(...). In summary, my recommendations start from the belief that the country needs radically to change the way in which Spectrum is allocated, in order to reap the rewards of efficiency and innovation in Spectrum use. This can best be achieved in the medium term by a two-pronged approach: the use of markets (Spectrum trading and auctions) to allocate Spectrum in commercial use, and the continued reservation of Spectrum for public service use, coupled with an administrative charge designed to ensure economy and efficiency of its use.”

⁵¹ Sono favorevoli a questo sistema: ACMA, “Spectrum trading: Consultations on trading and third party authorisations of Spectrum and apparatus licenses.”, Australian Communications and Media Authority, 18 November 2008, Commonwealth of Australia, in: http://www.acma.gov.au/webwr/assets/main/lib310771/Spectrum_trading.docS;

BYKOWSKY, M. M., OLSON, M., & SHARKEY, W. W, *Efficiency gains from using a market approach to Spectrum management.*” In *Information Economics and Policy*, 22, 73–90; P. CROCIONI, *Is allowing trading enough? Making secondary markets in Spectrum work.* “ in *Telecommunications Policy*, 33, 451–468.; FCC, *Promoting efficient use of Spectrum through elimination of barriers to the development of secondary markets: Second report and order, order on reconsideration, and second further notice of proposed rulemaking* (WT Docket No. 00-230). Federal Communications Commission. Retrieved from [http://www.federalregister.gov/articles/2004/11/15/04-25288S.](http://www.federalregister.gov/articles/2004/11/15/04-25288S;); T.W. HAZLETT, *Practical steps to Spectrum markets*, in *Telecommunications Policy*, 27, 479–480, (2003) ; MAYO, J. W., & WALLSTEN, S., *Enabling efficient wireless communications: The role of secondary Spectrum markets*, in *Information Economics and Policy*, 22, 61–72, 2010; OFCOM, *A statement on Spectrum trading.* (2004) in http://www.OFCOM.org.uk/consult/condocs/spec_trad/statement/S.; PEHA, J. M., & PANICHPAPIBOON, S., *Real-time secondary markets for Spectrum*, in *Telecommunications Policy*, 28, 603–618, 2004; T.VALLETTI, *Spectrum trading*, in *Telecommunications Policy*, 25, 655–670 (2001); XAVIER, P., & YPSILANTI, D., *Policy issues in Spectrum trading*, in *Info, The Journal of Policy, Regulation and Strategy for Telecommunications, Information and Media.* 8 (2): pp. 34-61, 2006.

⁵² Cfr. M.CAVE, *Market-based methods of Spectrum management in the UK and the European Union*, in *telecommunications journal of Australia*, volume 58, number 2-3, 2008, monash university press.

Act. Più nel dettaglio, viene istituito l'OFCOM; si prevede la necessità, in linea generale, del solo possesso di un'autorizzazione generale, in luogo delle *Telecoms Act licences*⁵³ e si introduce lo *Spectrum trading*, in recepimento anche delle Direttive CEE..⁵⁴ Mentre, nel 2004 viene adottato il primo *Wireless Telegraphy (Spectrum Trading) Regulations*, n. 3154/04, volto a regolamentare il “*transfer of all rights and obligations arising by virtue of the wireless telegraphy licences (...)*”.

Ed ancora, poiché il *Communication Act* propugna l'idea che la politica dello Spettro debba condurre a “*the efficient use in the United Kingdom of the electromagnetic Spectrum for wireless telegraphy.*”, si introduce il nuovo concetto di *Spectrum Usage Rights*⁵⁵. Con tale termine si intende un nuovo⁵⁶ tipo di condizioni di licenza, (o diritti di proprietà sulla porzione di Spettro), che da un lato regola direttamente il livello di interferenza che un licenziatario può causare ai propri vicini, e dall'altro fissa un unico limite per l'interferenza stessa. Grazie ai SUR l'eventuale aumento delle interferenze causate da una variazione d'uso della licenza sarebbero sempre ammissibili fino al limite massimo fissato,⁵⁷ che non comporti un deterioramento del livello di qualità del segnale dei “vicini”. La *ratio* va ricercata nella duplice volontà dell'OFCOM di definire i diritti derivanti dalla licenza, al fine di rendere più chiaro, soprattutto per gli utilizzatori, le loro possibilità di utilizzo; nonché di liberalizzare le licenze rendendole

⁵³Più nello specifico, l'uso dello Spettro senza licenza è ammesso qualora sia improbabile che si verifichino effetti contrari e negativi nella qualità tecnica del servizio.

⁵⁴ Cfr. P.XAVIER AND D.YPSILANTI, “Policy issue in Spectrum trading”, cit. pg. 34-61, 2006;

⁵⁵ I SUR vennero ipotizzati per la prima volta dall'OFCOM nello SFR del 2005 e poi rivisitati in uno specifico studio condotto nel 2006, *Technology Neutral Spectrum Usage Rights, Final Report with Case Studies*, OFCOM 2006, in <http://www.OFCOM.org.uk/consult/condocs/sur/Spectrum/> ed in una consultazione pubblicata nello stesso anno *Consultation on Spectrum Usage Rights*, OFCOM 2006, in <http://www.OFCOM.org.uk/consult/condocs/sur/>. Uno statement sugli SUR venne inoltre emanato nel 2007 *Statement on Spectrum Usage Rights*, OFCOM 2007 in <http://www.OFCOM.org.uk/consult/condocs/sur/furtherinfo/statement/> ed una specifica guida che li descrive in dettaglio pubblicata nel giugno 2008, *Spectrum Usage Rights, a guide*, OFCOM 2008, <http://www.OFCOM.org.uk/radiocomms/isu/surguide/>. **Questo condusse ad applicare i SUR per la prima volta nella definizione della licenza della Banda L concessa via asta nel maggio 2008.**

⁵⁶Normalmente i diritti del licenziatario (uso, potere di emissione, tecnologia e attrezzatura, quantità di interferenza tollerata) sono specificati nel contenuto stesso della licenza rilasciata. Ogni condizione limita la flessibilità di operare sullo Spettro nel senso che ad esempio se un soggetto detiene una licenza che può operare su rete GSM non può successivamente aggiornare la sua infrastruttura ad una tecnologia più innovativa quale può essere l'UMTS.

⁵⁷Per definire i SUR l'OFCOM utilizza degli indicatori tecnici che servono a regolare in maniera oggettiva la qualità dello Spettro. Ad esempio sono utilizzati lo Spectrum Quality Benchmarks (SQB) e l'Indicative Interference Level (IIL). Questi indicatori sono a loro volta dedotti dai limiti PDF (Power Flux Density), che vengono usati per controllare l'interferenza dovuta sia alle emissioni in banda che fuori banda, e che sono espressi in dBW/m²/MHz. Sebbene maggiormente precisi, va tuttavia considerato come nella pratica i SUR siano più complessi da implementare e da controllare rispetto ai tradizionali sistemi di controllo dell'interferenza basati sulle maschere (ossia sulla definizione di certi parametri tecnici).

neutrali, sia da un punto di vista tecnologico, che rispetto al servizio fornito. In questo modo l'investitore-licenziatario ottiene la garanzia che l'infrastruttura, per cui paga, non subirà degli scompensi in capacità, oppure eccessivi costi di *re-engineering* a causa del fatto che un vicino ha modificato il suo tipo di utilizzo. E, allo stesso tempo, sarà assicurato che l'investimento in una licenza non rimarrà congelato per via delle restrizioni imposte sulla stessa all'evolvere della tecnologia. Il licenziatario, dovendo controllare un solo parametro, l'interferenza, ed evitando altre restrizioni non necessarie, potrà godere della massima flessibilità. Per i vicini, allo stesso modo, i SUR ridurranno l'incertezza ed il margine di errore, e, quindi, grazie ad una miglior conoscenza dei livelli di interferenza attesi, potranno pianificare in maniera più accurata le proprie reti.

Nonostante il grande passo in avanti, come ha osservato autorevole dottrina, l'Act del 2003 dimostra di non essere pienamente all'altezza delle aspettative, in quanto "*efficiency in this context is usually understood to mean economic efficiency*".⁵⁸

La dottrina⁵⁹, avendo colto tale difetto, ha provveduto a colmare questa lacuna frazionando il concetto di "efficienza economica" rapportato "all'allocazione dello Spettro" nel seguente modo:

- (i) *Productive efficiency: least cost production of a given output.*
- (ii) *Allocative efficiency: producing a bundle of services so composed that no other bundle could improve the well-being of an agent without harming that of another agent.*
- (iii) *Dynamic efficiency: using the resource in such a way that it enables long-term productivity improvements such as through innovation and R&D.*

Non è dato sapere quale dei tre obiettivi abbia la priorità, ma la dottrina prevalente ritiene che in un mondo ideale si dovrebbero soddisfare tutti e tre i punti indicati.⁶⁰

Ebbene, anche in ragione di tali inadeguatezze, la ricerca di un sistema allocativo efficiente non cessa, al punto che l'OFCOM pubblica nel 2005 un *Review* intitolato "*Spectrum Framework Review*"⁶¹ in cui espone i propri obiettivi per un utilizzo dello

⁵⁸ Cfr. CAVE, M., DOYLE, C., & WEBB, W., *Essentials of modern Spectrum management.*, in Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2007; BENOIT PIERRE FREYENS-OLEG YEROKHIN, *Allocative Vs technical Spectrum efficiency*, in Telecommunications Policy, 35 (2011), 291-300.

⁵⁹ Cfr. CAVE, M., DOYLE, C., & WEBB, W., *Essentials of modern Spectrum management*, cit.

⁶⁰ In Australia, the Radiocommunications Act 1992 (the RCA 1992 Part 1.2, Section 3, Attorney General's Department, reprint 3, 2005) afferma che il suo primo obiettivo è di: '*maximise, by ensuring the efficient allocation and use of the Spectrum, the overall public benefit derived from using the radiofrequency Spectrum*'.

⁶¹ Cfr. OFCOM, "*Spectrum Framework Review: Implementation Plan*",

<http://stakeholders.OFCOM.org.uk/consultations/sfr/>. Il testo, suddiviso in tre sezioni, nella parte introduttiva afferma che: *“This document consults on OFCOM’s plans to apply its new approach to Spectrum management to a wide range of individual bands. The new approach has been set out in a number of documents published by OFCOM over the past year, including the Spectrum Framework Review (“SFR”) published in November 2004, the Spectrum Trading consultation document published in November 2003 (“Trading Consultation Document”), the Spectrum Trading Statement published in August 2004 (“Trading Statement”) and in the Spectrum Liberalisation consultation document published in September 2004 (“Liberalisation Consultation Document”). (...)New approach – more market based*3.12 *As proposed by OFCOM in the Trading Consultation Document and subsequently in the SFR, OFCOM considers that the management of the radio Spectrum can be carried out more effectively if market forces are harnessed to a significantly greater degree than in the past. OFCOM considers this approach will:*

- *promote efficient use of the radio Spectrum by allowing Spectrum to be transferred to and used by the user who values it most highly;*
- *promote competition by increasing the availability of Spectrum for use in the most valuable service;*
- and *facilitate economically valuable innovation as new users enter the market to offer new services.*

3.13 *Market forces have a role to play both in determining the use of a particular band and in determining who should have the right to use that band. As explained in the SFR, this does not mean that there is no role for the command and control approach to Spectrum management but it does imply a much more limited role than hitherto. OFCOM recognises that it is vital to ensure that changes in the Spectrum management regime do not lead to harmful interference.*

3.14 *The implementation of the new approach will result in a significant amount of de-regulation of Spectrum as the number of restrictions (both in terms of who can use the Spectrum and what it can be used for) which characterise existing wireless telegraphy licences are reduced. The new approach is primarily implemented through the development and implementation of three policies: -Spectrum trading; -Spectrum liberalisation; and Prompt release of unused Spectrum into the market allowing maximum flexibility as to subsequent use.*

Spectrum Trading 3.15 *Spectrum trading allows the transfer of rights and obligations arising under licences. It therefore allows the market rather than the regulator to determine who uses Spectrum. OFCOM considers that Spectrum trading will help to optimise the use of the finite Spectrum resource for the benefit of UK citizens and consumers.*

3.16 *OFCOM’s general policy in this area was set out in the Trading Statement. OFCOM has published a number of other documents to implement the policy in particular licence classes. In this document OFCOM discusses the extension of trading to the existing mobile bands (ie Spectrum currently used for 2G and 3G) which was not dealt with in detail in the Trading Statement.*

3.17 *The implementation of Spectrum trading involves the following principal elements (described in more detail in the Trading Statement): -the making of trading regulations which authorise the transfer of rights and obligations under the licences for relevant licence classes; -the modification of some licences to clarify the circumstances under which OFCOM may revoke such licences and the amount of notice that OFCOM will give in each case; -the establishment of a transfer process under which OFCOM can consent to trades; -a review of non-Spectrum licence conditions to consider potential effects on the development of trading; the continued application of AIP; the publication by OFCOM of information to facilitate the development of trading. (...)*

3.19 *In order to allow that to happen it is necessary to liberalise the use of bands. This means removing technology and usage restrictions in licences unless they are necessary for the efficient management of the radio Spectrum. Some restrictions might be necessary to comply with international obligations or to ensure that neighbouring users do not suffer an unacceptable level of interference. Restrictions which would be removed might include provisions which require particular technologies to be deployed.*

3.20 *Through implementation of this process for Spectrum liberalisation, OFCOM intends to move away from prescribing the use of Spectrum, seeking to reduce or in some cases remove such restrictions. OFCOM believes that Spectrum liberalisation will deliver benefits to UK consumers by allowing the use of Spectrum to be changed more quickly to the applications that are most valuable. The introduction of Spectrum liberalisation is in line with OFCOM’s strategic approach to managing the radio Spectrum and complements the introduction of Spectrum trading.*

3.21 *OFCOM initially articulated its policy in this area in the Trading Consultation Document and then subsequently in more detail in the Liberalisation Consultation Document.*

3.22 *OFCOM has proposed to implement its policy of liberalisation in the following ways: to publish a package of specific licence liberalisation measures for 2005 as a first step in a rolling programme and outline the next steps that will be taken as part of that programme; to consider variations of individual licences following requests for change of use from licensees; to vary some entire classes of existing licence to make them less usage and technology specific; to publish guidance for licensees about the levels of interference (described as a “Spectrum Quality Benchmark”) which will be used by OFCOM as a key criterion in deciding whether or not to allow the removal or reductions of restrictions and as a reference for OFCOM in resolving*

Spettro libero da tecnologie e usi contrastanti. Contestualmente, viene proposta non solo una semplificazione dei procedimenti di cambio di uso e titolarità, ma anche una maggiore definizione dei diritti derivanti dalla licenza, al fine di rendere più trasparente e comprensibile, per gli utilizzatori, il regime sanzionatorio.

Sulla base di questi principi, la gestione dello Spettro viene quindi suddiviso in tre diverse classi: *Command & Control*, *Market Forces* e *Licence Exempt*.

Il sistema di *Command & Control* permane solo per quella porzione di Spettro utilizzato per scopi di interesse nazionale, quali l'aeronautica, la trasmissione satellitare e le frequenze direttamente gestite dagli organi della Corona.

Per lo Spettro soggetto a *Market Forces*, si prevede che il Regolatore rilasci le licenze, con possibilità per gli utilizzatori di scegliere poi liberamente l'uso e le tecnologie ottimali da impiegare. Unico limite è il rispetto di alcune regole fondamentali per prevenire le interferenze. Si noti che all'interno di questa categoria vi sono anche le licenze che possono essere oggetto di *trading*.

L'accesso invece alla porzione di Spettro cd. *Licence Exempt* è libera, nel senso che non è prescritto l'obbligo di detenere alcuna licenza, a condizione però che l'apparecchiatura utilizzata sia conforme alle condizioni tecniche prestabilite e che rispetti i limiti di potenza tali da non generare interferenze. La suddivisione dello Spettro nelle varie classi è compito dell'OFCOM.

interference complaints. Releasing Spectrum 3.24 *The third dimension of the new market based approach to Spectrum management relates to the release of Spectrum into the market. Historically, under the command and control model, Spectrum would typically only be released when the regulator had identified a particular use for it. Under a more market based approach, there would be a presumption in favour of releasing unused Spectrum as soon as it became available and letting the market find a use. Spectrum trading and liberalisation should enhance the availability of Spectrum, as it should allow reallocation of the resource to the most valuable use and user once it is in the market.* 3.25 *OFCOM considers this type of approach is preferable as it is more likely to lead to an optimal use of the radio Spectrum and to do so more quickly. Accordingly, OFCOM plans to operate with a presumption in favour of releasing Spectrum as quickly as possible, consistent with an orderly process, if it is returned to the regulator, or new Spectrum becomes available. In particular, during the period of transition to the new approach to Spectrum management, there may be occasions where Spectrum will need to be recovered by OFCOM and then re-released, such as in the case of broadcast Spectrum and digital switch over.* 3.26 *This document sets out OFCOM's plan store lease unused Spectrum which is currently available or likely to become available in the next few years.* 3.27 *OFCOM's proposed approach to the choice of method for there lease of Spectrum is discussed in detail in Section 4 below. In general, OFCOM proposes to use auctions as the principal means of assigning Spectrum where demand is likely to exceed supply, as this approach is most likely to ensure that a particular Spectrum band flows to its most valuable use. However, there may be occasions where, for strong public policy reasons, OFCOM may wish to specify a particular use, and to choose a different method of assignment such as comparative selection. Moving from old to new* 3.28 *This new approach to Spectrum management requires implementation. This has begun already, in particular in the case of the introduction of Spectrum trading and liberalisation, but this work has not so far been comprehensive. This document is a further step in moving from the past approach to Spectrum management to the new approach. It explains for a number of bands (See Section 2 paragraph 2.6 for a list) how the transition might be achieved."*

Sulla base di tali suggerimenti, il Legislatore GB ha adottato il citato *Wireless Telegraphy Act* del 2006⁶² che, come più volte evidenziato, ha avuto il compito principale di riorganizzazione l'intera normativa di settore.

Degna di nota è anche una recente dottrina avanguardista⁶³ secondo cui sarebbe ipotizzabile un ulteriore modello gestionale. Il Regolatore potrebbe infatti concedere una licenza ad un ente privato, il quale a sua volta agisca come un *band manager*. Per arginare poi il rischio concreto che il *band manager*, al fine di ottenere un proprio e maggiore profitto, si accordi con i vecchi competitors per impedire l'accesso a *new comers*, causando così un danno alla libera concorrenza e alla possibilità di migliorare ad ampliare il settore, si suggerisce di creare un vero e proprio mercato di *Brand managers* concorrenti, o quanto meno di imporre misure di salvaguardia contro comportamenti anticoncorrenziali, come l'obbligo di servire tutte le parti su base non discriminatoria. In questo modo sarebbe, infatti, garantita una certa correttezza del sistema allocativo.

Ciò posto, vi è da dire che ad oggi la descritta metodologia allocativa non è ancora stata mai impiegata, in quanto l'OFCOM predilige ancora l'asta.

4. L'OFCOM (in generale)

Dalle osservazioni svolte nei paragrafi precedenti, emerge come l'OFCOM sia oggi il punto di riferimento per la gestione dello Spettro.

Ma l'OFCOM non si occupa solo di questo, soprattutto se si considera che nasce dalla fusione di altri cinque organi⁶⁴ (a *Broadcasting Standards Commission*; la *Independent Television Commission*; l'*Office of Telecommunications (OfTel)*, la *Radio Authority* e la *Radiocommunications Agency*), ed infatti il suo potere gestorio interessa diversi settori quali: la radiotelevisione, la telefonia e la banda-larga, i servizi postali, e la consulenza nei settori di propria competenza e chiaramente della protezione e gestione dello Spettro radio.

Più nel dettaglio, come in parte già anticipato, ad oggi l'OFCOM è la titolare esclusiva

⁶²Section 30 "*Spectrum trading*-" del *The Wireless Telegraphy Act* del 2006. (Vedi Appendice Normativa)."

⁶³J. M. PEHA, *Regulatory and Policy issues. Approaches to Spectrum Sharing*, *IEEE Commun. Magazine*, 2005.

⁶⁴ Si consideri che inizialmente è stata istituita dal *Office of Communications Act* 2002 e poi dotata di pieni poteri attraverso il *Communications Act* 2003.

del potere di rilascio delle licenze a tutte le televisioni commerciali e alle compagnie che svolgono servizi radiofonici, soggetti a stringenti obblighi, pena la revoca della stessa. E' altresì chiamata a pubblicare il *Codice Broadcasting*, che detta una vasta serie di regole per tutti i contenuti in onda su radio e televisione. Quale organismo di regolamentazione del settore Media esamina le specifiche denunce da parte dei telespettatori o ascoltatori sui programmi in onda su canali a cui è stata rilasciata una licenza, mentre non può vigilare su i canali a cui non ha rilasciato la licenza pur trasmettendo nel Regno Unito.⁶⁵ Nel campo della Telefonia e del servizio di banda larga regola il settore, facendo rispettare le "condizioni generali"⁶⁶ alle quali tutti i telefoni cellulari e di rete fissa a banda larga e le aziende devono attenersi. Svolge la funzione di Garante della concorrenza nel settore delle TLC, applicandone le tipiche forme rimediali in caso di operatori che abbiano posizioni dominanti potenzialmente nocive per la concorrenza o per i consumatori.

A seguito del *the Postal Services Act*, dal 1 ottobre 2011, ha altresì la responsabilità di regolamentare i servizi postali. Ai sensi dell'*Act* del 2003, ha specifici doveri riguardo alla risoluzione di "*disputes*"⁶⁷ e proprio per questo che nel luglio del 2004, è stata pubblicata una *guidelines* per come risolve tali *disputes and complaints*.⁶⁸

Quanto ai suoi componenti⁶⁹ tutti, compresi il Presidente e Vicepresidenti, sono

⁶⁵ Quando riceve una denuncia, chiede all'emittente una copia del programma, ne esamina il contenuto per verificare se è in violazione del codice di trasmissione nonché' chiede chiarimenti all'emittente denunciata. Sulla base di questa risposta, OFCOM definirà la denuncia come "confermato" o "non accolta", oppure semplicemente "risolto".

⁶⁶ Queste "condizioni generali" sono regole concernenti questioni come: la numerazione telefonica; i servizi di emergenza, le vendite, il marketing e gli standard di interconnessione. L'unità di indagine di OFCOM controlla il rispetto delle condizioni e risolve le controversie tra fornitori.

⁶⁷ Si consideri che per il sistema in GB vi è una netta distinzione tra "dispute" e "compliant". Una "dispute" è il fallimento di una negoziazione commerciale riguardo a materie che ricadono nella section 185 *Communication Act*, quali ad esempio la previsione di network access e/o altre condizioni regolamentari imposte dall'OFCOM. Una "*complaint*" è una denuncia di presunta violazione della Competition Act o è stata violata una specifica condizione ex ante. Cfr. I.WALDEN, *The telecommunications regime in the United Kingdom, op.cit.*, p. 177,

⁶⁸ <http://stakeholders.OFCOM.org.uk/consultations/dispute-resolution-guidelines/summary>

⁶⁹ Vedi amplius in tema di nomina dei componenti dei vari dipartimenti interni all'Ofco: http://stakeholders.OFCOM.org.uk/binaries/international/OFCOM_intro.pdf L' OFCOM internamente si compone dei seguenti organismi: l'**OFCOM Board**, "*OFCOM's main decision making body is the Board, which provides strategic direction for the organisation. It has a Non-Executive Chairman, Executive Directors (including the Chief Executive), and Non-Executive Directors. The Executive runs the organisation and answers to the Board. The OFCOM Board meets a least once a month (with the exception of August).*"; l'**Executive Committee (ExCo)**, "*wich is OFCOM's senior executive team. It meets each month and is responsible for setting OFCOM's direction and overseeing the management of the organisation*"; il **Policy Executive (PE)** "*meets weekly and is responsible for the development of OFCOM's overall regulatory agenda. As well as providing a forum for discussion, it also has the powers to take certain decisions itself*"; **Spectrum Clearance and Awards Programme Management Board** *meets fortnightly and oversees delivery of OFCOM's Spectrum Clearance and Awards programme for the 800 MHz and 2.6 GHz frequency bands*; L'**Operations Board**, *manages the operations areas within*

nominati dal *Secretary of State of Culture, Media and Sport*. Ciò nonostante, l'OFCOM è sottratta dall'influenza ed dal controllo governativo, dovendo rispondere annualmente del proprio operato solo al Parlamento, il quale effettua nei suoi riguardi anche un controllo di tipo finanziario.

4.a. L'OFCOM e lo Spettro

Focalizzando l'attenzione invece sul "procedimento di autorizzazione", come già evidenziato, questo varia a seconda del tipo di utilizzo richiesto. Alcune licenze semplicemente devono essere applicate e pagate, altre sono invece soggette ad una procedura di gara. L'utilizzo dello Spettro senza licenza è ammissibile quando è improbabile che si verifichino "determinate condizioni"⁷⁰, sempre valutate dall'OFCOM (wta 2006, section 8 (3b)). Nel caso invece di rilascio di una licenza, questa è soggetta a condizioni e limitazioni (wta 2006, section 9). Si consideri che le limitazioni circa la natura del servizio o delle apparecchiature, possono essere imposte solo se giustificate da fattori espressamente indicati nella nuova Section 9ZA.⁷¹

Qualsiasi licenza può poi essere discrezionalmente revocata e/o variata, pur essendo previsto l'obbligo di fornire un preavviso per iscritto al titolare della licenza (o per mezzo di una comunicazione generale per licenziatari di una determinata classe).

Altri compiti fondamentali, in tema di Spettro sono: lo sviluppo e pubblicazione del Piano di autorizzazione delle frequenze (*UK Frequency Authorisation Plan*)⁷²; la

OFCOM including Central Operations, which deals with thousands of consumers each week through its advisory, consumer services and licensing teams. The role of the Operations Board is to support, guide and challenge OFCOM's operational performance. It meets fortnightly and reports directly to ExCo; Il Content Board is a committee of the main Board and it sets and enforces quality and standards for television and radio. It has members representing each of the countries in the UK, and includes both lay members and members with extensive broadcasting experience. It is charged with understanding, analysing and championing the voices and interest of the viewer, the listener and citizen. Committees: The work of both the OFCOM Board and Executive is informed by the contribution of a number of committees and advisory bodies, which are required by the Communications Act. These include the Communications Consumer Panel, the England, Northern Ireland, Scotland and Wales Advisory Committees, the OFCOM Spectrum Advisory Board and the Older Persons and Disabled Persons Advisory Committee.

⁷⁰ Sono tali: la produzione di effetti avversi nella qualità tecnica del servizio; si pervenga ad un inefficiente uso di parte dello Spettro disponibile per *wireless telegraphy*; danni alla sicurezza e alla salute; pregiudizi alla promozione sociale, regionale e di coesione territoriale o di promozione della cultura e delle diversità linguistiche.

⁷¹ Ovvero: evitare inutili interferenze; la protezione della salute pubblica rispetto alle emissioni delle onde elettromagnetiche; garantire la qualità tecnica del servizio; salvaguardare l'efficiente gestione e uso dello Spettro etc.

⁷² Come già evidenziato, in origine la gestione delle radiofrequenze civili era affidata alla *Radiocommunications Agency* la quale rilasciava le licenze dietro parere positivo del *Secretary of State of*

gestione del SIS (*Spectrum Information System*), un *data base* disponibile *online* che fornisce informazioni sulle licenze commercializzabili; nonché, in tema poi di *Spectrum trading*, ma solo fino alla recente modifica del 2012⁷³, prestava il proprio consenso alle proposte di *transfer* che le venivano obbligatoriamente notificate dalle parti.

E ancora, in tema sempre di *Spectrum trading*, al fine di facilitare le operazioni, l'OFCOM stessa si rende disponibile, previa presentazione di un *form*, debitamente compilato e disponibile sul sito web dell'ente, a fornire informazioni riguardo al titolare della licenza, (confermando se il titolo è stato rilasciato al titolare della licenza, o a tutti i titolari di licenze concorrenti), al corrispettivo della licenza ed all'eventuale sussistenza di una notifica al licenziatario di revoca o variazione, ovvero l'eventuale richiesta di revoca o di variazione da parte del titolare, o dei titolari in solido. Infatti, qualora sia stato notificato un avviso, (ad esempio un avviso di revoca o di variazione per motivi di gestione dello Spettro), la licenza è trasferibile fino a quando non venga notificato un formale e definitivo avviso di variazione⁷⁴. Ed ancora, l'ANR fornisce informazioni circa l'autorizzazione o meno riconosciuta al licenziatario di concludere contratti di locazione.

Ricapitolando: l'OFCOM è responsabile per la gestione, regolamentazione, assegnazione⁷⁵ e rilascio di licenze; per l'utilizzo dello Spettro elettromagnetico, finalizzato alle trasmissioni televisive e radiofoniche, trasmissioni di telefonia mobile, reti private di comunicazione, dispositivi *wireless* e così via. Ai sensi dei *The Communciations Act* del 2003 e *The Wireless Telegraphy Act* del 2006, svolge sia la parte preliminare all'assegnazione e sia assegna concretamente le licenze. L'unico limite a tale autonomia decisionale è data dalla possibilità per il *Secretary of State* di emanare delle *Directions* a cui si deve adeguare. Recentemente, ad esempio, il *Secretary of State* ha emesso alcune *Directions* per iniziare il procedimento che dovrebbe condurre al rilascio di nuove licenze di telefonia mobile nel 2013, ovvero

Trade and Industry secondo quanto stabilito dal *Wireless Telegraphy Act* del 1949. Oggi invece il WTA specifica che the United Kingdom's Frequency Allocation Table deve essere prodotta dall'OFCOM per conto del Cabinet Office Committee on UK Spectrum Startegy. Cfr. I. Lloyd, Ian Lloyd Legal Service Ltd, "Wireless Telegraphy: licensing", in <http://westlaw.co.uk>.

⁷³ The Wireless Telegraphy (Spectrum Trading) Regulations 2185/2012 che ha modificato il precedente n. 3154/04.

⁷⁴ schedule 1 paragraph 7 of the Wireless Telegraphy Act 2006 (Vedi Appendice Normativa)

⁷⁵ Ex *section* 14 del WTA del 2006 l'OFCOM impostare la regolamentazione delle aste e/o *Beauty contest* (compreso il potere di scegliere le tipologie) e relativa procedure; il metodo di pagamento; la scelta circa necessità di una cauzione e i termini, e le limitazioni a cui le licenze saranno sottoposte.

nell'ottobre del 2009, per il rispetto dell'implementazione ex *The wireless Radio Spectrum Modernisation Programme*⁷⁶.

5. Lo Spectrum trading (in generale)

Abbiamo visto che, da un punto di vista normativo, la commercializzazione dello Spettro in GB è regolata dal coordinamento tra il *Communications Act* del 2003⁷⁷ e il *Wireless Telegraphy Act* del 2006.

Attualmente⁷⁸ in GB le licenze possono essere commercializzate in due modi⁷⁹:

1-il **transfer**, mediante il quale è possibile cedere tutti o una parte dei diritti connessi alla licenza e relative obbligazioni ad un altro soggetto, a condizione che quella licenza appartenga a una delle classi di licenze commerciabili espressamente definite dal *Trading Regulations*.⁸⁰

2- il **Lease**, mediante il quale l'originario licenziatario permette di esercitare (in sostanza si affitta), tutti o una parte dei propri diritti ad altro soggetto. Anche tale negozio è però ammissibile solo se la licenza lo consenta espressamente.

Per quanto concerne la parte attuativa, il **transfer**⁸¹ è disciplinato dal *The Wireless Telegraphy (Spectrum Trading) Regulations 2012* No. 2187, entrato in vigore il 13 settembre 2012, che ha semplificato notevolmente il precedente *Regulations* del 2004, ampliando la gamma di frequenze commercializzabili.

Il **lease** è regolamentato dal *The Electronic Communications and Wireless Telegraphy*

⁷⁶Wireless Telegraphy Act 2006 (Direction of OFCOM) Order 2010, si 210/3024; Cfr. I. Lloyd, Ian Lloyd Legal Service Ltd, "*Wireless Telegraphy: licensing*", in <http://westlaw.co.uk>; I. WALDEN, op. Cit. pg. 116.

⁷⁷ Section 168 del Communication Act del 2003 "*Spectrum trading*" (Vedi Appendice Normativa).

⁷⁸Circa l'ammissibilità di negozi atipici, l'OFCom ha affermato che valuterà soluzioni alternative solo ove sia comprovata la potenziale efficienza delle stesse. Qualora quindi venga data prova in tal senso, l'OFCom si è resa disponibile ad emendare il *Trading Regulations* per autorizzare ulteriori tipi di trasferimento. Cfr. Trading Guidance Notes, OfW513 (December 2011).

⁷⁹E' poi previsto un terzo procedimento speciale per le frequenze direttamente gestite da organismi della Corona, quali i dipartimenti governativi.

⁸⁰ Il **transfer** dei diritti rilasciati sulle licenze relative a *Public Wireless Network* (PWN) e relativi obblighi è regolato separatamente dal *Wireless Telegraphy Regulations* del 2011 che si differenzia per alcuni aspetti dal *Trading Regulations* generali.

⁸¹ Il **transfer** di diritti e doveri relativi ad una licenza *Public Wireless Network* (PWN) è regolato separatamente dal *Wireless Telegraphy (Mobile Spectrum Trading) Regulations 2011*. Questo regolamento è molto simile al *General Trading Regulations* ma include alcune previsioni specifiche ulteriori. Si rinvia al testo ufficiale reperibile nel web site dell'OFCom. La cessione dello Spettro gestito dalla Crown è invece regolata dal *Wireless Telegraphy (Recognised Spectrum Access and Licence) (Spectrum Trading) Regulations del 2009* (SI 2009 No. 17) in <http://www.legislation.gov.uk/ukSI/2009/17/contents/made>.

Regulations 2011 (si 2011/1210),⁸² che ha attuato l'art. 9 b della Direttiva Quadro 2002/21, così come recentemente revisionata dalla Direttiva 2009/140.

Ma che cosa si intende in GB per *Spectrum Trading*?

E' tale: "*a process that allows the holders of certain wireless telegraphy licences granted by us under section 8 of the WT Act to transfer or lease the licence rights to another.*"⁸³

Ciò posto, prima di analizzare le caratteristiche e le tipologie di negozi, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni.

In GB, la possibilità di commercializzare una licenza è un diritto e non un obbligo.

Sia per quanto concerne la scelta del contraente, che la determinazione del prezzo, non vi sono particolari restrizioni: tutto è rimesso alla libera volontà delle parti.

Quanto all'oggetto del *trade*, (la licenza), vi sono invece delle limitazioni. Sono commercializzabili solo le per cui è prevista espressamente tale possibilità. In ragione di ciò, l'OFCOM ha quindi istituito il SIS (*Spectrum Information System*), un *data base online* che fornisce informazioni sulle licenze commercializzabili. Attraverso questa risorsa si accede anche ad altri tre registri *on line*:

- il *UK Plan for Frequency Authorisation* (UK PFA), che fornisce informazioni su quali frequenze sono disponibili per l'assegnazione; per quali scopi le diverse frequenze sono state assegnate e se queste possono essere scambiate.⁸⁴
- il *Wireless Telegraphy Act Register* (WTR), che procura informazioni sui singoli titoli negoziabili, (i nomi dei contatti e dettagli di indirizzo, la classe di licenza, la banda (e) di frequenze e se del caso, l'area geografica di attività).⁸⁵
- il *Trade Notification Register* (TNR), che raccoglie tutti i dati circa lo *status* delle proposte di trasferimento notificate all'OFCOM.⁸⁶

⁸² The Electronic Communications and Wireless Telegraphy Regulations 2011 (SI 2011/1210) - http://www.legislation.gov.uk/ukxi/2011/1210/pdfs/ukxi_20111210_en.pdf

⁸³ Cfr. OFCOM, *Trading Guidance notes*, December 2011, in <http://stakeholders.OFCOM.org.uk/binaries/Spectrum/Spectrum-policy-area/Spectrum-trading/tradingguide.pdf>

⁸⁴ Il UKPFA è consultabile per: gamma di frequenza; settore della licenza / classe e se un tipo di licenza è al momento disponibile o meno. Inoltre, è possibile affinare la ricerca per includere solo lo Spettro negoziabile. I risultati della ricerca possono poi essere scaricati e salvati.

⁸⁵ Il WTR fornisce informazioni riguardo ai soggetti che hanno il diritto di trasmettere in base ad una licenza in specifiche frequenze o aree geografiche. La ricerca può essere effettuata in base alla frequenza; alla licenza o all'area geografica; oppure combinando questi elementi; oppure inserendo il numero di licenza. E' altresì possibile limitare la ricerca ad una specifica area geografica. E' possibile ricercare in tale modo anche inserendo un NGR o utilizzando direttamente la mappa fornita sul sito. L'accuratezza del registro non è comunque garantita dall'OFCOM.

⁸⁶ The *Transfer Notification Register* (TNR) fornisce informazioni circa le licenze che sono state commercializzate o che sono in procinto di essere commercializzate. La pubblicazione delle informazioni

Altra osservazione va fatta rispetto alla disciplina fiscale. Il *trading*, come tutte le attività commerciali, potendo dare origine a redditi e plusvalenze è soggetto ad ordinaria tassazione.⁸⁷

5.a. Il *Transfer*

Il *transfer* è puntualmente regolato dal *The Wireless Telegraphy (Spectrum Trading) Regulations* che, non solo elenca le tipologie contrattuali ammissibili, ma prevede anche un procedimento *ad hoc* ai fini della validità del *trade*.

Diversamente dal passato, non sussiste il pre-requisito essenziale, per la validità dell'atto, del "Consent" dell'OFCOM. La *ratio* è quella, infatti, di semplificare ed alleggerire quanto più possibile la procedura al fine di invogliare maggiormente i vari *competitors*.⁸⁸

Ma vediamo più nel dettaglio i tratti caratteristici.

Il *transfer* è un accordo negoziale tra privati volto alla cessione dei diritti ed obbligazioni relativi ad una determinata licenza, dietro corrispettivo. Le parti sono in linea di massima libere di disciplinare nel modo che ritengono più opportuno il contenuto del contratto (prezzo; modalità pagamento, etc).

Ciò nonostante esistono dei limiti. Il primo è di natura formale, infatti, ex *regulations* 4 (1), 6, e 7, sono ammissibili solo tre tipi di *transfer*: *outright transfer*, *concurrent transfer* e *partial transfer*.

Il secondo è l'obbligo per il licenziatario (o per i *concurrent* licenziatari) di notificare il *transfer* all'OFCOM, ai fini della validità dell'atto. Tale obbligo non sussiste per il *transfer infra societari*, e più nel dettaglio, nel caso di passaggi di licenze tra compagnie all'interno di una stessa holding industriale o nell'ambito di acquisizioni societarie.

riguardanti il Trading consentirà agli interessati di conoscere il numero di transazioni che hanno avuto luogo e lo Spettro che viene scambiato. Nel dettaglio, Il TNR indica se l'OFCOM ha dato il consenso al trasferimento e, al termine, la data di completamento. Se il trade non viene completato la TNR sarà aggiornato per riflettere questo status ma, non verranno indicati i motivi. Ci sarà anche l'aggiornamento del WTR per riflettere eventuali partecipazioni detenute nuove licenze. Nel TNR si possono effettuare le ricerche in base: alla data in cui è stata presentata la posposta di trade; oppure con riguardo alla data in cui il trade ha avuto luogo; il nome di acquirenti e/o dei venditori nome o per tipo di licenza. Sono altresì disponibili i dettagli delle operazioni in corso, già concluse, operazioni parziali o totali. Ma non solo, sono disponibili i dettagli dei contatti degli acquirenti/venditori e anche se il trade è stato completato o meno.

⁸⁷ Cfr. A Statement on Spectrum Trading (6 August 2004) – Section 3

⁸⁸ Cfr. OFCOM, *Explanatory Note*, del *The Wireless Telegraphy (Spectrum Trading) Regulations* 2012 No. 2187. (Vedi Appendice Normativa).

Secondo l'OFCOM, infatti, tali operazioni non concretizzano in realtà un vero e proprio *Transfer*, poiché di fatto non si verifici alcun cambiamento effettivo dell'identità del licenziatario.

Attualmente non è previsto né il pagamento di alcuna *fee* aggiuntiva per l'operazione,⁸⁹ né il rimborso al cedente di eventuali *fees* già pagati. Le date per i pagamenti delle *fees* rimangono invariate e l'OFCOM assicura che tutte le *licences fees* siano state interamente pagate prima che il *transfer* abbia effetto.

5.a.i. Tipologie di *transfer*

Come anticipato, nonostante l'ampia autonomia contrattuale riconosciuta, sono ritenute ammissibili ed autorizzate solo le seguenti tipologie di *transfer*⁹⁰:

-*permanent* o *time-limited*;

-*outright* o *concurrent*;

-*total* o *partial*;

Nel *permanent transfer*,⁹¹ i diritti e gli obblighi connessi alla licenza vengono ceduti definitivamente ad un nuovo *user*.

Al contrario, il *transfer time-limited*,⁹² come suggerisce l'aggettivo qualificativo, è una cessione sottoposta a termine finale, alla scadenza del quale si verificherà la retrocessione automatica dei diritti all'originario cedente. Normalmente questo *trade* viene strutturato come se vi fossero due operazioni distinte:⁹³ le parti stipulano un contratto in cui, tra le varie clausole, viene previsto per il cessionario l'obbligo di concludere un nuovo contratto, alla scadenza del termine del periodo di trasferimento, tramite il quale la licenza viene ritrasferita all'originario licenziatario-cedente. Scaduto

⁸⁹Pur avendo l'OFCOM manifestato la volontà di provvedere al riguardo. Cfr. Statement OFCOM on Spectrum Trading (6 August 2004) – Section 3. www.OFCOM.org.uk

⁹⁰Cfr. OFCOM, *Trading Guidance notes*, December 2011, in [http://stakeholders.OFCOM.org.uk/binaries/Spectrum/Spectrum-policy-area/Spectrum trading/tradingguide.pdf](http://stakeholders.OFCOM.org.uk/binaries/Spectrum/Spectrum-policy-area/Spectrum%20trading/tradingguide.pdf); R. AKALU AND A. DIAZ ARIAS, "Assessing the policy of Spectrum trading in UK", article in journal *Info*, vol. 14, n. 1-2012, p.36-35.

⁹¹Cfr. OFCOM, "Simplifying Spectrum trading. Spectrum leasing and other market enhancements", 29 June 2011, in <http://stakeholders.OFCOM.org.uk/binaries/consultations/simplify/statement/statement-Spectrum-leasing.pdf>

⁹²Cfr. OFCOM, "Simplifying Spectrum trading. Spectrum leasing and other market enhancements", 29 June 2011, in <http://stakeholders.OFCOM.org.uk/binaries/consultations/simplify/statement/statement-Spectrum-leasing.pdf>

⁹³Cfr. OFCOM, *Trading Guidance notes*, cit.: "Transfers may be permanent or time-limited. A time-limited transfer will involve reversal of the original transaction by the transferee. An obligation on the transferee to reverse the transaction at the agreed time may be included in a contract."

il termine, le parti concludono il nuovo *trade* in cui viene posto in essere il trasferimento in senso inverso. In sostanza, è il nostro patto di retrovendita. Secondo autorevole interpretazione⁹⁴, non pienamente condivisibile, si tratterebbe invece di una forma alternativa al *lease*, in quanto produttiva dei medesimi effetti allo scadere del contratto.

Nel caso di *outright transfer*, (ex regulation 4, 2a dello *Spectrum Trading Regulations*) tutti i diritti e i doveri della persona che effettua il trasferimento passano al cessionario che ne diventa l'unico ed esclusivo titolare.

Invece, nel caso di *concurrent transfer*, (ex regulation 4, 2 b dello *Spectrum Trading Regulations*) i diritti e gli obblighi trasferiti diventano i diritti e gli obblighi del cessionario, pur continuando, contemporaneamente, ad essere anche i diritti e gli obblighi della persona che effettua il trasferimento. In sostanza si viene a creare una comunione relativamente ai diritti di utilizzo dello Spettro. Quanto al numero di titolari di licenze congiunte⁹⁵ non sono imposti particolari limiti, pertanto si ritengono ammissibili partecipazioni congiunte di tre o più licenziatari. Ogni licenziatario è poi responsabile personalmente e solidalmente del rispetto degli obblighi relativi alla licenza.

Il *partial transfer*, (ex regulation 7) è un'ipotesi negoziale in cui solamente alcuni diritti ed obblighi vengono trasferiti. Questo comporta l'apportionamento (divisione) della licenza originaria, che viene divisa in due o più licenze distinte. La suddivisione dei diritti d'uso può avvenire per capacità trasmissiva, geografica o temporalmente limitata. Vi è da dire però che, nel caso di trasferimento basato sul tempo si suole affermare che si tratti di un *lease*.⁹⁶

Ciò posto, non tutte le licenze possono essere soggette a *partial transfer*⁹⁷, poiché l'apportionamento delle licenze può comportare un aumento delle interferenze. Ed infatti la *regulation 7* indica le condizioni che governano le forme ammissibili di *partial transfer*. Altra limitazione, va individuata nello *Spectrum Trading Unit* (STU): nel senso che a seconda della frequenza, devono essere rispettati degli *standards* minimi

⁹⁴ Cfr. OFCOM, Trading Guide Notice

⁹⁵ Cfr. The Wireless Telegraphy (Spectrum Trading) Regulations 2012/2187 secondo cui “*concurrent holders*” means persons who concurrently hold the rights and obligations under a wireless telegraphy licence by virtue of a transfer authorised by these Regulations which has that effect”.


⁹⁶ Cfr. OFCOM, Trading Guide Notice; A. FLANAGAN, “*Spectrum management*”, chapter VII, in Telecommunications law and regulation, edited by I.Walden.

⁹⁷ Non sono frazionabili ad esempio le: Business Radio Light Licences, le Simple UK, le Simple Site, le Suppliers/Concurrent Spectrum Access: 1781.7-1785/1876.7-1880 MHz/Spectrum Access: 3.6 GHz. Dati forniti dall'OFCOM.

dimensionali di partizione della frequenza.

Nonostante le suddette limitazioni, l'OFCOM ritiene ammissibili forme atipiche di *partial transfers*⁹⁸. Per la loro validità è però necessario seguire la seguente procedura: in primo luogo si deve procedere alla suddivisione del titolo originario in due o più licenze, utilizzando la procedura di variazione; solo successivamente si potrà attuare il trasferimento di una o più delle parti risultanti. Le due fasi sono necessarie per permettere all'OFCOM di valutare a fondo l'impatto di interferenza del frazionamento proposto.

Dalla combinazione delle anzidette tipologie di transazione, è possibile ottenere quattro soluzioni diverse come riportate nella figura n.1.



5.a.ii. Il procedimento di transfer

Vediamo ora i principali passaggi del procedimento di *transfer*⁹⁹, *ex regulation 9* del *The Wireless Telegraphy (Spectrum Trading) Regulations*, così come recentemente modificato:

Una volta che le condizioni contrattuali sono state concordate tra le parti, il cedente deve fornire all'OFCOM, previa compilazione di un apposito modulo prestampato¹⁰⁰, le

⁹⁸ Cfr. OFCOM, Trading Guidance Notes, cit.

⁹⁹ Hanno analizzato il procedimento di *transfer* i seguenti autori: PURVI PAREKH, *The Spectrum challenge*, in *Computer and Telecommunications Law Review*, 2006, vol. 12, n° 2. - pp. 41-44; RAJEN AKALU AND ADRIANA DIAZ ARIAS, *Assessing the policy of Spectrum trading in the UK*, in *Info*, VOL. 14 NO. 1 2012, pp. 36-54. A. FLANAGAN "Spectrum management", chapter VII, in *Telecommunications law and regulation*, edited by I. Walden p. 393.

¹⁰⁰ Vedi Appendice Normativa.

seguenti informazioni: il numero di riferimento della licenza oggetto di transfer; i nomi e gli indirizzi rispettivamente dell'originario licenziatario (o dei *concurrent* licenziatari) e del potenziale cessionario; una descrizione del tipo di trasferimento prescelto tra quelli autorizzati (*outright/concurrent/ partial* etc.); un documento siglato da o per conto del titolare, (o da ciascun *concurrent* titolare) della licenza e da o per conto del cessionario, in base al quale ciascuno di tali soggetti garantisce all'OFCOM di aver prestato il proprio consenso a tale accordo di trasferimento. Nel caso poi di un *partial transfer* è altresì necessario specificare i diritti e gli obblighi oggetto di cessione.

Controllata la documentazione, non nel merito ma solo da un punto di vista formale, l'OFCOM pubblica un avviso sul TNR indicante: i nomi del titolare della licenza (o dei titolari concorrenti) e del cessionario; la data in cui l'OFCOM ha determinato che tutti i requisiti prescritti sono stati soddisfatti; la classe e il numero di riferimento della licenza oggetto di transfer e nel caso di trasferimento parziale, la descrizione dei diritti per cui si è proposta la richiesta di autorizzazione al trasferimento.

Il Transfer è quindi “*effected*”.

In concreto, una volta che l'originario licenziatario ha “riconsegnato” la propria licenza, l'OFCOM provvede a rilasciarne una nuova al cessionario. Più nello specifico, l'operazione si ritiene completata, nel caso di *concurrent transfer*, quando la licenza viene assegnata al cessionario e al cedente e/o a tutti i *concurrent licence's holders* (vecchi e nuovi). Mentre è effettivo il *partial transfer* quando la licenza viene assegnata oltre che al cedente anche al titolare (ai *concurrent transfers*) che hanno posto in essere il *transfer*.

Sulla matrice del precedente procedimento, è data ancora la possibilità all'OFCOM di bloccare, in qualsiasi momento, il *transfer* qualora vi siano “*circumstances in which a transfer is not authorised*”, ovvero¹⁰¹ qualora uno, tra il licenziatario, o uno dei *concurrent holders*, o il cessionario stesso, non abbia acconsentito al trasferimento, o vi siano dei pagamenti in sospeso da effettuare o rate già scadute ma non ancora non

¹⁰¹ Il precedente *Spectrum Trading Regulations* del 2004, *ex regulation* 9, imponeva all'OFCOM la valutazione anche di una serie ulteriore di fattori come ad esempio: se il titolare era, o i titolari concorrenti erano, in contrasto con i termini della licenza in base al quale i diritti e gli obblighi dovevano essere trasferiti; se il cessionario sia in grado di soddisfare i termini, le disposizioni e le limitazioni della licenza oggetto di cessione; in caso di trasferimento parziale, se il cedente sarà in grado di soddisfare i termini, le disposizioni e le limitazioni della licenza che deve essere rilasciata a seguito del trasferimento; se il cessionario è in grado di soddisfare i criteri di ammissibilità relativi alla classe di licenza da trasferire; sono motivi di rigetto anche gli eventuali interessi di sicurezza nazionale; l'eventuale necessità di conformarsi ad accordi/intese o obblighi internazionali ed Europei; il rispetto di obblighi imposti dal *Secretary of State of Trade and Industry*. Ma non solo, *ex section Regulation* 10, l'OFCOM poteva prestare il proprio consenso sotto condizione sospensiva.

saldate. Ed ancora, è possibile interrompere la procedura quando l'OFCOM abbia notificato l'intenzione di revocare o variare la licenza *de qua*, ma che tale modifica/variazione non sia ancora pervenuta; ovvero, nel caso in cui il titolare di licenza (o i titolari concorrenti) abbia/no richiesto all'OFCOM di revocare/variare la licenza, ovvero che abbia/no acconsentito alla variazione/revoca proposta direttamente dall'OFCOM, ma che l'attuazione della revoca/modifica non sia ancora avvenuta.

Da un punto di vista pubblicitario, l'OFCOM ha poi il compito di pubblicare tutte le informazioni relative ai nomi delle parti, all'oggetto e ai diritti ceduti; nonché deve aggiornare lo *status* dell'operazione sul TNR.¹⁰²

5.b. Il lease

Questa tipologia negoziale è disciplinata dal *The Electronic Communications and Wireless Telegraphy Regulations 2011* (si 2011/1210)¹⁰³, che ha attuato l'art. 9b della Direttiva quadro (2002/21), così come recentemente revisionata dalla Direttiva 2009/140.

Anche per il Lease¹⁰⁴, si forniscono alcune precisazioni preliminari.

Come per il *transfer*, è necessario che la licenza contenga i termini e le condizioni per porre in essere tale negozio. Qualora ciò non sia stato previsto, è necessario richiedere una variazione della licenza all'OFCOM. Nel caso di variazione di licenza posseduta in "comunione" è necessario che tutti i licenziatari (in comunione) propongano una richiesta congiunta, o che comunque emerga una volontà comune in tal senso.

Quanto al contenuto del contratto, come per il *transfer*, non sono prescritti particolari vincoli a cui le parti si devono uniformare, nè da un punto di vista della tipologia di *lease* e né rispetto ad ipotetici procedimenti da seguire. Non è infatti fissato l'obbligo di preventiva notifica all'OFCOM della proposta contrattuale.

Stante però la peculiarità dell'oggetto, l'OFCOM suggerisce che nel contratto vengano

¹⁰² Secondo la previgente metodologia, nel TNR, fino a quando non vi era il consenso espresso dell'OFCOM, appariva quale status "*Being processed*". Successivamente, lo *Status* veniva aggiornato, prima con "*Consent granted*" seguito poi da "*Completed*". Questo ultimo *Status* significava che il *transfer* era divenuto effettivo. Nel caso in cui il *transfer* non fosse stato autorizzato, o le parti avessero deciso di non continuare il *trade*, appariva lo status "*Transfer not completed*".

Cfr. OFCOM, *Trading Guidance notes*, December 2011.

¹⁰³ The Electronic Communications and Wireless Telegraphy Regulations 2011 (SI 2011/1210) - http://www.legislation.gov.uk/ukxi/2011/1210/pdfs/ukxi_20111210_en.pdf

¹⁰⁴ L'OFCOM ha introdotto per la prima volta il leasing nel Dicembre 2011, inizialmente per alcune licenze assegnate tramite asta e della Business Radio Area Defined.

puntualmente disciplinate le clausole relative: alla durata della locazione e la sicurezza del possesso; alle restrizioni tecniche sull'uso dello Spettro, tra cui la gamma di frequenza, la copertura geografica e la compatibilità di queste con la licenza del locatore; ai termini di pagamento; alla qualità e alla disponibilità di Spettro, che possono essere influenzate da concessioni di contratti di locazione ad altri soggetti; all'ammissibilità o meno del sub-leasing, e in caso affermativo, l'obbligo di fornire i dettagli dei sub-affittuari al licenziatario; alla responsabilità del locatore di mantenere la licenza in vigore e la responsabilità in caso di decadenza; ai vincoli contrattuali relativi al trasferimento della licenza da parte del locatore e le modalità per la notifica ai locatari di qualsiasi intenzione di trasferire la licenza; agli obblighi e le responsabilità del titolare della licenza e del locatario nel caso in cui la licenza sia revocata, modificata o trasferita, comprese le modalità per il trasferimento del contratto di locazione al nuovo licenziatario; alla responsabilità per le interferenze causate da altri affittuari concorrenti; al diritto d'accesso del locatore allo Spettro locato; alla risoluzione delle controversie.

Quanto agli obblighi delle parti, il *lease* deve essere stipulato per iscritto e a richiesta dell'OFCOM deve essere esibito per eventuali verifiche. E' obbligo delle parti prevedere una clausola per la risoluzione rapida e soddisfacente di eventuali controversie, pur essendo possibile l'intervento dell'OFCOM nel caso in cui le parti non riescano a dirimere la questione autonomamente.

Quanto al licenziatario, questo è tenuto ad informare l'affittuario sia dei termini e delle condizioni della licenza. In caso contrario, è possibile incorrere sia in sanzioni pecuniarie che nella chiusura della apparecchiature.

Il licenziatario deve poi garantire l'affittuario che l'uso delle apparecchiature radio sia conforme alle condizioni di licenza.

Sono altresì obblighi del licenziatario: la tenuta di un registro degli affittuari ed eventuali sub-affittuari, (qualora sia consentito il sub-leasing); il fornire tempestivamente informazioni a richiesta dell'OFCOM. Anche in questi casi, il licenziatario può essere sanzionato, se inadempiente.

Si consideri comunque che in via generale, il locatore rimane sempre il solo responsabile, nei rapporti esterni, di tutti gli obblighi previsti dalla licenza, compreso il pagamento del corrispettivo all'OFCOM, pur essendo possibile una diversa suddivisione, ma ad efficacia esclusivamente interna, dell'onere retributivo.

Quanto al locatario, questo è tenuto a svolgere la propria attività rispettando i termini della licenza del locatore. In caso contrario, può costituire un reato penale ai sensi dell'articolo 8 della legge WT.

Nel caso in cui un locatario causi o si lamenti per un'interferenza, è obbligo del licenziatario attivarsi per eliminare eventuali problematiche. Solo in un secondo momento, qualora persista la problematica, l'OFCOM potrà intervenire. Nel caso in cui però emerga che la problematica è stata causata in prima persona dal locatore (licenziatario), ad esempio nella pianificazione dell'uso dello Spettro, vi saranno dei costi da coprire, come anche nel caso in cui risulti che la problematica derivi dall'installazione di apparecchi da parte del denunciante. In tal caso l'OFCOM può sanzionare sia il locatore che il locatario. Se invece emerge che è il locatario ad aver agito intenzionalmente o imprudentemente, in violazione delle condizioni di licenza, oppure causando interferenze dannose, commettendo quindi una violazione del *section 8 del WT Act*, si potranno adottare provvedimenti nei suoi confronti.

In caso di revoca della licenza, (ad esempio per il mancato pagamento del corrispettivo) o sospensione (ad esempio, se la gamma di frequenza o l'area di copertura viene ridotta o le condizioni tecniche sono alterate), le autorizzazioni dei locatari ad utilizzare le apparecchiature radio cessano esattamente come i contratti di locazione, che perdono automaticamente efficacia. I locatari non sono più autorizzati ad utilizzare lo Spettro. I Locatari devono quindi essere consapevoli che la legittimità del loro uso dipende dalla validità della licenza del locatore.

La revoca o la variazione possono verificarsi per vari motivi, anche connessi alla volontà/colpa del titolare della licenza o per volere dell'OFCOM. Si pensi ad esempio alla possibilità che siano intervenuti cambiamenti negli obblighi internazionali o nelle indicazioni del *Secretary of State of Trade and Industry*. Tali eventi non dovrebbero essere frequenti, ma non per questo non vanno considerati. Non a caso, l'OFCOM suggerisce di effettuare sempre una *due diligence* per verificare che i diritti locati rientrano nei termini e nelle condizioni della licenza e che il licenziatario sia effettivamente autorizzato a concedere il *lease*.

Se la licenza viene trasferita ad altro soggetto, il vecchio contratto di *lease* si estingue automaticamente e sarà quindi necessario stipulare un nuovo contratto di locazione con il nuovo licenziatario. Tuttavia, in caso di trasferimento, le parti possono concordare che il contratto di locazione venga assegnato (trasferito) al nuovo licenziatario quale parte integrante del procedimento di trasferimento.

5.b.ii. Tipologie di lease

La forma più semplice di *lease* teorizzata è quella mediante cui il locatore (licenziatario) consente a un singolo locatario di esercitare tutti i diritti derivanti dalla licenza per un periodo definito, dietro corrispettivo. (*total lease*)

Altra possibilità è quella per cui un locatore può scegliere di suddividere i diritti tra diversi locatari e agire come un *commercial band manager*.¹⁰⁵ In tal caso, il locatore può pianificare l'utilizzo dello Spettro in base alla disponibilità e qualità, in modo da tenere conto delle esigenze dei singoli affittuari e allo stesso tempo essere responsabile in prima istanza per eventuali controversie e reclami di interferenza. (*partial lease*).¹⁰⁶

E' poi possibile sia il lease a tempo indeterminato, salvi i limiti intrinseci della licenza, sia a tempo determinato. In questo secondo caso, alla scadenza del termine pattuito, il locatario non è più autorizzato ad utilizzare la relativa porzione Spettro.¹⁰⁷ Qualora il soggetto perduri nell'utilizzo, tale condotta può costituire un illecito sanzionabile ai sensi del *WT Act*. E' altresì riconosciuto il potere all'OFCOM di adottare misure coercitive nei confronti dei soggetti che utilizzano lo Spettro senza autorizzazione o causino interferenze agli utenti autorizzati.

Come in parte già anticipato, è ammissibile anche la **sublocazione**, qualora la licenza lo preveda. In questo contesto per sub-locazione si intende: un accordo in cui il primo locatario concede in leasing lo Spettro ad un'altra soggetto (sub-locatario).

Stante la peculiarità dell'oggetto di *sub-leasing*, sono state imposte una serie di restrizioni, ovvero: è ammissibile solo un livello di sublocazione e il licenziatario è tenuto a includere una limitazione in tal senso nel contratto di locazione con il primo livello locatario¹⁰⁸. Ma non solo, come già anticipato, il licenziatario deve conservare la documentazione relativa al sub-contratti di locazione e deve renderli disponibili all'OFCOM, esattamente come per quelli del *leasing*. Ogni *sub-leasing* deve essere

¹⁰⁵ Si definisce band manager : "A person or organisation that manages Spectrum on an economic and technical basis. Band managers may hold portfolios of Spectrum licences which are leased to third parties (tenants) or traded on secondary markets." In <http://www.grassroots.org.au/group/noticeboard/items/20050327001.pdf>

¹⁰⁶ Cfr. A. FLANAGAN, *Spectrum management*, chapter VII, in Telecommunications law and regulation, edited by I.Walden p. 393

¹⁰⁷ Cfr. A. FLANAGAN, *Spectrum management*, chapter VII, in Telecommunications law and regulation, edited by I.Walden p. 393

¹⁰⁸In altre parole, il licenziatario A può cedere a B, che può concedere in locazione a C, ma C non può concedere in locazione a D.

condotto in conformità con le restrizioni che si applicano al *leasing*, nel senso che il sub-contratto deve essere compatibile con i termini della licenza del locatore.

6. Transfer e Lease a confronto

Alla luce delle considerazioni svolte è possibile ora rilevare i tratti distintivi delle due forme negoziali.

Sicuramente il *transfer* è una procedura più complessa rispetto al *lease* in quanto, ai fini della validità della negozio stesso, è necessario non solo l'utilizzo dei tipici modelli di transfer, ma anche l'applicazione del procedimento *ad hoc*, che impone alle parti, tra l'altro, la preventiva notifica della proposta contrattuale all'OFCOM.

Altra considerazione va fatta rispetto all'effettività del *transfer*, per cui è necessaria il rilascio da parte dell'OFCOM di una nuova licenza.

Al contrario il *Lease* è una tipologia negoziale più semplice ed immediata in quanto: non vi è l'obbligo di notifica all'OFCOM; al conduttore non viene rilasciata una propria licenza individuale, ma utilizza lo Spettro in forza del contratto di affitto, tale per cui anche i tempi tecnici sono notevolmente ridotti. Ma non solo, il *Lease* può essere particolarmente vantaggioso per gli scambi di partecipazioni dello Spettro che sono individualmente di scarso valore, per periodi relativamente brevi e per i quali il processo di trasferimento è troppo ingombrante.

Dal quadro delineato sembra che il transfer sia più adatto per i contratti a lungo termine, e per frequenze di maggior valore, specialmente se sono necessari investimento sostanziosi. Pertanto, la scelta tra *lease* e *transfer* è quindi una mera *quaestio facti voluntatis*. La volontà delle parti è però diversamente influenzabile. Si pensi ad esempio al caso in cui un utente desideri la certezza assoluta del proprio possesso. E' chiaro che lo stesso propenderà per il *outright transfer* (cessione a titolo definitivo), mentre, qualora l'originario titolare preferisca mantenere la titolarità della licenza sicuramente più indicato sarà il *lease*.¹⁰⁹

Ciò posto, da un punto di vista di politica economica, l'OFCOM ha dimostrato di essere abbastanza restia nei confronti del *lease* sia perché, in generale, continua a prediligere

¹⁰⁹ <http://stakeholders.OFCOM.org.uk/binaries/consultations/simplify/statement/statement-Spectrum-leasing.pdf>
differenze *leaseVs transfer*

l'assegnazione mediante asta¹¹⁰, ma soprattutto è emerso come le interferenze di segnale sembrano verificarsi maggiormente nel caso di *lease*.

7. Alcune considerazioni sull'effettiva applicazione del trading

Dagli studi condotti¹¹¹ è risultato come lo *Spectrum Trading* in GB¹¹² abbia avuto, in realtà, scarso successo e che abbia interessato, quasi ed esclusivamente, il settore *business radio*, il cd. “*mature sector*”¹¹³, così definito in quanto sono ormai decenni che queste licenze vengono utilizzate per gli scopi più vari e da un pubblico molto ampio, tale per cui il potenziale delle stesse è ben noto, sia dal punto di vista dei servizi che delle interferenze, a cui sono soggette etc.. Ma non solo, “*The technical interface requirements ensure interoperability between devices. This would allow a licensed operator to purchase equipment that makes use of the radio Spectrum in substantially the same way as used by the former licensee.*”.

Si è quindi compreso come i *trades* siano più agevoli se acquirente e venditore si trovano nello stesso “*service/industry*”. La *ratio* sembra essere chiara: se i due soggetti operano nello stesso settore, non solo hanno le cognizioni di causa necessarie per valutare l'oggetto del *transfer*, ma sono anche già titolari dei requisiti *standards* minimi

¹¹⁰Cfr. OFCOM, *Trading Guide Notice*: “*If your licence contains the necessary provisions, you may enter into a contract to let someone else exercise your rights to use the Spectrum. This is referred to as ‘leasing’.* *Leasing is a streamlined trading process that is being introduced initially for selected licence classes. You may lease Spectrum to others only if your licence expressly permits you to do so. It may be necessary for you to apply for a licence variation before granting leases.*”.

¹¹¹M. CAVE, “*Market-based methods of Spectrum management in the uk and the european union*”, cit.; RAJEN AKALU, *Why there have been so few Spectrum trades in the uk: lessons for Europe*, in *Info*, VOL. 12 NO. 1 2010, pp. 10-17, Q Emerald Group Publishing Limited; B.P. FREYENS, O. YEROKHIN, *Allocative Vs technical Spectrum efficiency*, in *Telecommunications Policy* 35 (2011) 291-300: “*Other countries such as Australia and the United Kingdom have taken similar approaches but results have been less encouraging than in the US for several bands, including the 2.3 GHz band discussed in the previous section.*”.

¹¹² Cfr. OFCOM (2008a, p 12) records 18 licence trades in the UK as of March 2007.

¹¹³ Cfr. RAJEN AKALU AND ADRIANA DIAZ ARIAS, *Assessing the policy of Spectrum trading in the UK*, in *INFO*, VOL. 14 NO. 1 2012, pp. 36-54, “*Business radio refers to a radio system used to pass messages between stations to facilitate business operations. There are a number of different business radio license types which reflect differing business radio operational requirements. OFCOM divides these license classes into three categories. These are: 1-Pre-packaged – an ‘off the shelf’ license requiring no specific assignment or co-ordination (e.g. self-select PBR one way paging systems). 2-Customized – a license that takes into account the operational requirements of the user, while factoring the existence of adjacent geographical users. This involves assignment of one or more frequencies and co-ordination of other services to reduce interference (e.g. wide-area PBR speech and data system licences). 3-Spectrum – this license authorizes the use of a whole block of Spectrum. The licensee can utilize this block as required (OFCOM, 2005). All tradable frequencies for business radio are of the customized type. By cross-referencing the type of license as specified in the UK Spectrum trading regulations against the frequency of trades in the TNR database, preliminary remarks can be made about the nature of the trades that are taking place.*”

per sfruttare la risorsa, senza quindi dover investire aggiuntivi capitali.

Ma in concreto quali sono le cause che hanno condotto a questo sottoutilizzo?

La dottrina ha cercato di individuarne alcune, e qui sintetizzate¹¹⁴:

1-la mancanza di armonizzazione negli *standards* tecnologici. Si è infatti osservato che, fino a quando non vi saranno *standards* tecnologici uniformi globali e mondiali, inevitabilmente i *trades* saranno geograficamente limitati: un operatore è spinto ad acquisire una data frequenza in più paesi, così da costruire delle economie di scala, qualora gli apparati che già detiene siano utilizzabili anche in un altro stato.

2-Un livello insufficiente di “liquidità” nei mercati dello Spettro. Con il termine “*scarsa liquidità*” si può intendere indistintamente: un basso volume di Spettro commerciabile; scarsa flessibilità della Spettro commerciabile; licenze rilasciate su base nazionale piuttosto che regionale in modo da restringere notevolmente l’interesse per eventuali minori utilizzatori.

3-Gli alti costi di transazione. Il *transfer* è un’operazione molto lunga, complessa e non economica, dal momento che necessita spesso di costose *due diligences*.

4-La carenza informativa. Si pensi ai prezzi e/o valore delle frequenze e alle classi di frequenze commercializzabili.

5-Lo sviluppo inadeguato di *private band managers* che hanno condotto ad una situazione in cui poche imprese sono in possesso della porzione più preziose di Spettro.

6-L’esistenza di grandi progetti di assegnazione primaria (aste; beauty contest). Poiché molti utilizzatori hanno manifestato la preoccupazione circa il rischio di possibili interferenze nello Spettro acquistato tramite i mercati secondari si ritiene ancora preferibile l’acquisizione tramite le metodologie di assegnazione primaria (asta etc..) ¹¹⁵;

7-La possibile assegnazione dello Spettro già in modo adeguato.

8-La disponibilità di Spettro inutilizzato, tale per cui non vi è domanda di *trading*.

9-La durata limitata del diritto a detenere la licenza. Questo aspetto influenza sia il potenziale acquirente, che deve investire ingenti somme in parte non recuperabili

¹¹⁴ Cfr. M. CAVE, *Market-based methods of Spectrum management in the Uk and the European Union*, cit.; RAJEN AKALU, *Why there have been so few Spectrum trades in the Uk: lessons for Europe*, in Info, Vol. 12 NO. 1 2010, pp. 10-17; B.P. FREYENS, O. YEROKHIN, *Allocative Vs technical Spectrum efficiency*, in Telecommunications Policy 35 (2011) 291–300.

¹¹⁵ Cfr. M.SIMS, *Architect of UK Spectrum liberalization ‘disappointed’ by number of trades*, Policy Tracker, 4 December, (2008).

per utilizzare lo Spettro, e sia il prezzo del trade. Non appare infatti sensato acquistare una licenza prossima alla scadenza, considerati gli alti costi da sostenere per tale tipo di attività.

10-La scarsa disciplina dell'istituto da parte del Legislatore che crea incertezza e titubanza sia per i venditori che per gli acquirenti che non hanno alcun punto di riferimento: un mercato non può funzionare se non se ne conoscono i contenuti e i limiti.¹¹⁶

11- La complessità della procedura di transfer. Si consideri che nella versione iniziale del 2004, il *Trading* prevedeva sei livelli da seguire; nonché l'obbligo del preventivo rilascio del consenso da parte dell'OFCOM,¹¹⁷ previa valutazione nel merito della domanda.

Ebbene, nonostante la dottrina abbia più volte evidenziato tali criticità, in un primo momento l'OFCOM ha negato l'insuccesso, affermando che "i deludenti dati statistici" in realtà non prendevano in considerazione i *trades* infra gruppo che, come visto, non essendo soggetti all'obbligo di preventiva notifica, non sono censibili. Ma non solo, L'OFCOM ha sostenuto altresì che il numero dei *trades* non fosse così rilevante, in quanto lo *Spectrum trading* è parte di un lungo progetto di cambiamento.¹¹⁸

Fortunatamente, dopo una prima tendenza negazionista, l'OFCOM ha preso atto che il *Trading*, per com'era stato progettato, non poteva avere successo poiché troppo macchinoso e dalla disciplina incerta.¹¹⁹ In ragione di ciò, si è provveduto ad una

¹¹⁶ Cfr. RAJEN AKALU, *Why there have been so few Spectrum trades in the uk: lessons for Europe*, in Info, vol. 12 NO. 1 2010, pp. 10-17.

¹¹⁷ Cfr. OFCOM, *Simplifying Spectrum trading. Spectrum leasing and other market enhancements*, 29 June 2011, in <http://stakeholders.OFCOM.org.uk/binaries/consultations/simplify/statement/statement-Spectrum-leasing.pdf>, second cui" (...)involves six stages with procedural checks to ensure, for example, that the parties have agreed to the transfer of rights, that no fees are outstanding and that we have not given notice of revocation or variation of the assignment in question, and the issue of new licences. (...) One of the requirements is for the parties to obtain our consent to a proposed trade. The grounds on which we may withhold this are deliberately circumscribed so as to minimise regulatory uncertainty. Regulation 9 of the Trading Regulations limits them to: breach of the licence terms by the holder or holders; inability to meet the terms, provisions and limitations of the post-transfer licence; inability to meet relevant criteria relating to transferees; or in the interests of national security, compliance with EU or other international obligations or compliance with a direction from the Secretary of State. 3.6 In addition, regulation 7 sets out circumstances in which trading is not authorised. These concern non-payment of licence fees or circumstances in which the licence is in the process of being varied or revoked, as well as where we have not given our consent. "

¹¹⁸ Cfr. M.SIMS, 'Architect of UK Spectrum liberalization 'disappointed' by number of trades', Policy Tracker, 4 December, 2008.

¹¹⁹ Cfr. OFCOM, "The existing Spectrum transfer process, comprises several steps: advance notification of trades, obtaining our consent, publication of details of proposed and actual transfers and the issue of new licences. We were concerned that these requirements, some of which are embedded in the Wireless

semplificazione del previgente *Wireless Telegraphy (Spectrum Trading) Regulations* del 2004, al fine di invogliare maggiormente gli *users*, che è stato quindi modificato dal nuovo *Regulations 2185/2012* attraverso cui, in primo luogo, è stato abolito il requisito del “*consent*” dell'OFCOM al *transfer*. Il *trading* è stato poi esteso ad alcune classi di licenze di grande valore commerciale (settore marittimo e satellitare). Devono interpretarsi come misure volte alla semplificazione e velocizzazione: la rimozione della possibile richiesta di integrazione documentale, (section 8 f); l’abolizione della preventiva pubblicazione di un avviso di proposta di *transfer* nel TNR a seguito del quale l'OFCOM poteva decidere se autorizzare o meno il *transfer* (section 8, 3). Ed ancora, sono state abolite sia le “ulteriori circostanze” che potevano influenzare il consenso (ex section 9-Consent by OFCOM), sia la possibilità di condizionare sospensivamente il *transfer*, ex section 10-direction. Per una maggiore trasparenza, il *The Register Regulations* ha ampliato la possibilità per l’OFCOM di pubblicare nel *the Wireless Telegraphy Register* certi tipi di informazioni ritenute “fondamentali”, anche in ordine alle nuove licenze trasferibili.

Ebbene, ad oggi non è ancora possibile esprimere un parere sul nuovo sistema, posto che le modifiche sono davvero recenti. Ciò nonostante è innegabile come il procedimento sia stato reso sicuramente più snello ed immediato.

Telegraphy Act 2006 (the WT Act) and some in European Union (EU) law, might be holding back market developments and acting as a barrier to trades that would have benefitted citizens and consumers. In the September consultation, we sought evidence on this and views on proposals to simplify the trading process. In particular, we proposed introducing Spectrum leasing once changes had been made to EU and UK law to allow this. " in “*Simplifying Spectrum Trading Spectrum leasing and other market enhancements*” pubblicato il 29 giugno 2011, in <http://stakeholders.OFCOM.org.uk/binaries/consultations/simplify/statement/statement-Spectrum>.

CAPITOLO VI

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Sommario: 1. Osservazioni conclusive in tema di liberalizzazione; 2. Osservazioni conclusive sulla Convergenza; 3. (*Segue*)...AGCOM Vs OFCOM; 4. Osservazioni conclusive sulla natura giuridica delle radiofrequenze; 5. Osservazioni critiche sul procedimento di *Trading ex art. 14 ter Cod. C.E.*; 5.a. Le limitazioni all'autonomia delle parti; 5.b. La natura giuridica della "*notifica dell'intenzione di un operatore di trasferire*"; 5.c. Il valore giuridico del nulla osta ; 5.d. L'oggetto di trading; 5.e. Le tipologie negoziali ammissibili; 5.f. Il *trade* nella prassi commerciale; 5.g. Il possibile regime pubblicitario dei trades; 6. Ricapitolando...

Data l'ampiezza e la complessità, anche tecnica, della presente ricerca si ritiene opportuno riportare le osservazioni conclusive seguendo l'impianto argomentativo utilizzato nei capitoli precedenti.

1. Osservazioni conclusive in tema di Liberalizzazione

Nei primi due capitoli abbiamo analizzato le tappe fondamentali della liberalizzazione del settore delle TLC. Allo stesso modo si è agito nel capitolo dedicato alla comparazione con il sistema inglese.

Ma concretamente, che cosa si intende per "Liberalizzazione"¹?

Nel senso etimologico del termine è tale: la libertà dai vincoli disposti da norme, ovvero utilizzando un sinonimo, il cd. *free trade*. Ebbene, partendo proprio da questa definizione, si ritiene di poter sostenere come in realtà, almeno in Italia, non vi sia stata alcuna liberalizzazione, ma anzi, si sono aggiunti maggiori vincoli rispetto al passato. A supporto di tale affermazione si ricorda come in origine esistesse solo il Codice Postale a disciplinare l'intero settore.² Al contrario oggi sono aumentati in modo esponenziale il numero di direttive e i relativi decreti attuativi; nonché i vari decreti ministeriali e regolamenti. In questo modo quindi, invece di defatigare e semplificare l'impianto

¹ <http://www.treccani.it/enciclopedia/liberalizzazione/>

² Cfr. CASSESE, La liberalizzazione delle Telecomunicazioni, in "*La disciplina giuridica delle telecomunicazioni*", di BONELLI-CASSESE, Milano-Giuffrè, 1999, pg. 63.

normativo, e quindi liberalizzare il settore, si sono accentuate le interferenze burocratiche.

Ma il concetto di “Liberalizzazione” può essere inteso anche in altro modo, ovvero: come la libertà da vincoli di qualsiasi tipologia sull’attività delle imprese operanti nei settori rilevanti. Ma anche in questo caso si ritiene di poter giungere alla medesima conclusione. Da una comparazione tra il sistema pre-liberalizzazione, (o definito tale) e post-liberalizzazione emerge in modo inequivocabile come vi sia stato un certo “infittimento” dei vincoli e, più nello specifico, sono proliferati i Regolatori dei mercati stessi. Prima infatti c’era solo un Ministero ad *hoc* preposto (Ministero delle Comunicazioni), oggi invece si contano: la Commissione Europea *in primis*, il BEREC, il MiSE, responsabile della normativa interna; l’AGCOM che regola ulteriormente; il MEF che valuta gli aspetti economici; i CORECOM; l’AGCM; e in ultima analisi anche i giudici che, su richiesta degli interessati, sono legittimati ad intervenire per dirimere eventuali controversie. Pertanto, anche in questo senso si registra un aggravio e appesantimento del sistema.

Ulteriore “*Non-liberalizzazione*” è rinvenibile in tema di gestione dello Spettro. Abbiamo visto come l’approvazione del Piano Nazionale di Ripartizione delle frequenze sia di competenza del MiSE, previo però parere dell’AGCOM e dei Ministeri della Difesa, dell’Interno, delle Infrastrutture e trasporti, la Rai, gli operatori di comunicazione elettronica ad uso pubblico, e il Consiglio superiore delle Comunicazioni. A questo poi seguono necessariamente i Piani di Assegnazione delle frequenze, elaborati dall’Agcom e dallo stesso approvato, previo però consultazione con il MiSE.

Innegabile è quindi la complessità e macchinosità delle procedure, che hanno generato non pochi dubbi ed incertezze, come evidenziato nei capitoli precedenti.

Nemmeno se si analizzano le diverse modalità di assegnazione dello Spettro è possibile affermare che la Liberalizzazione sia compiuta. Infatti, nonostante oggi si utilizzino forme allocative sicuramente più trasparenti ed economicamente efficienti, vi è comunque un elemento che permane: il rigido controllo statale del mercato.

Proseguendo, il termine Liberalizzazione è declinabile anche nel senso di “Liberalizzazione all’accesso del settore in oggetto”. Ebbene, forse questo è il vero punto di svolta: come abbiamo visto, il nuovo sistema normativo si caratterizza per l’abolizione (quantomeno formale) delle licenze speciali ed esclusive. Vige, infatti, il

diritto di ciascuna impresa, previa autorizzazione, a svolgere servizi di TLC e di installazione reti.

Si è quindi passati da un sistema soggetto all'art. 43³ Cost. a uno soggetto all' art. 41⁴ Cost.. In questo modo si è abbandonato il modello di servizio pubblico per assumere quello di Mercato o meglio, volendo essere più precisi, si è abbandonato il regime della riserva obbligatoria per assumere quello della iniziativa economica privata. Altro indice della Liberalizzazione può essere individuato nel *Trading*, seppur con qualche riserva. Infatti, come abbiamo visto, in Italia, diversamente dalla Gran Bretagna, le parti del negozio giuridico sono soggetti a stringenti obblighi per poter validamente porre in essere il *trade*. Ciò nonostante non si può non accogliere favorevolmente la predisposizione di detta disciplina in un'ottica appunto di "*liberalizzazione*", considerato che in questo modo si cerca di lasciare più spazio all'autonomia privata.

Alla luce quindi di tali osservazioni, a parere di chi scrive, nonostante gli sforzi, sia in ambito comunitario che nazionale la Liberalizzazione in realtà risulta essere ancora un "miraggio". Volendo fare un'analogia, sembra di assistere alla medesima situazione riproposta recentemente dalle ultime liberalizzazioni: sulla carta volte a modernizzare certi settori, ma che in realtà non hanno condotto a nulla di fatto. In un mercato liberalizzato le richiamate macchinosità procedurali non sono ammissibili, in quanto in pieno contrasto con la definizione stessa di "Liberalizzazione".

Sicuramente più liberalizzato sembra essere il mercato inglese. Infatti, come evidenziato, nonostante una prima tendenza negazionista, soprattutto in tema di *trading*, l'OFCOM ha provveduto a semplificare notevolmente la disciplina di settore. Ma non solo, altro indice in tal senso va individuato nell'assegnazione di tutte le competenze in materia di TLC ad un unico organismo, ovvero: l'OFCOM.

In ragione di ciò si auspica un'integrale riforma del nostro impianto normativo, volta a semplificare⁵ e quindi a liberalizzare realmente.

³**Art. 43.Cost:** "A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale."

⁴**Art. 41. Cost:** "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali."

⁵ In tema di "Semplificazione", si veda: N. RANGONE, *La Semplificazione Delle Regole E Delle Procedure Amministrative*, in http://www.treccani.it/magazine/diritto/approfondimenti/diritto_amministrativo/3_Rangoni_semplificazione_regole.html

Volendo offrire un primo esempio pratico si suggerisce una semplificazione drastica delle procedure in tema di gestione dello Spettro radio, eliminando il continuo rimando tra AGCOM e Ministero ed adottando un sistema più vicino a quello inglese, ove tutte le competenze del settore sono appunto affidate solo all'OFCOM.

2. Osservazioni conclusive sulla Convergenza

Abbiamo visto come grazie alla Convergenza Multimediale si sia ridotta la tradizionale distinzione tra mezzi e servizi, rendendo neutre le reti rispetto ai contenuti trasmessi (**Principio di Neutralità Tecnologica**). In questo modo è ora possibile garantire un'interoperabilità completa tra i diversi sistemi. Più nello specifico, pur rimanendo in essere le differenze sostanziali tra le varie piattaforme, sono venute meno le loro funzioni originarie, cosicché una stessa singola comunicazione è in grado di coinvolgere lo stesso contenuto informativo e lo stesso servizio indipendentemente dalla rete su cui transita per raggiungere l'utente finale.⁶ Emblematico è il caso del telefono cellulare che, da mezzo tipicamente utilizzato per la comunicazione intersoggettiva, è ora in grado di ricevere non solo suoni, ma anche immagini, trasmissioni televisive. E ancora, ci si riferisce a: *iphone, ipad, smart phone* e surrogati.⁷

Ciò posto, abbiamo anche visto come la Convergenza non sia soltanto un fenomeno tecnologico ed economico, ma anche giuridico. A causa infatti di tali innovazioni tecnologiche sono venute meno anche le rigide distinzioni normative, incidendo così anche sui precedenti assetti, strutturati per compartimenti stagni e sottoposti a discipline giuridiche diverse. Si è quindi cercato di istituire un quadro normativo comune, con discipline volte ad accogliere qualunque tipo di contenuto.

Ebbene, nonostante tutti i buoni propositi, è opinione di chi scrive che ad oggi sussista ancora, di fatto, una netta distinzione tra principi e regole in tema di Comunicazioni Elettroniche e di Servizi media audiovisivi.⁸

⁶Cfr. CINCOTTI, *La convergenza tecnologica*, in L'evoluzione del sistema delle comunicazioni tra diritto interno e diritto comunitario, a cura di Morbidelli-Donati, Torino 2005, pg. 5 ss.

⁷ L'Iphone viene progettato nel 2006 ed è un telefono multimediale quadriband sviluppato da Apple Inc nel 2007. Secondo lo stesso Steve Jobs il dispositivo incorpora le funzioni di tre soggetti solitamente distinti quali un Ipod, con capacità di riproduzione audio-foto-video, un telefono cellulare con connettività Wi-Fi e Bluetooth e dotato di fotocamera da 2 megapixel e un palmare di nuova concezione con sistema operativo integrato da Mac Os X. Vedi: Presentazione STORICA di Steve Jobs del primo Apple iPhone: Keynote del 2007, <http://www.youtube.com/watch?v=2ZLLT66rqII>

⁸ Cfr. N.RANGONE, *Il Codice delle Comunicazioni Elettroniche*, in Gior.dir. Amm., n.11/2004, pg. 1174, secondo cui: "A giustificazione dei duecentoventuno articoli e tredici allegati del Codice (a fronte dei ventitré articoli del d.P.R. n. 318/1997, oggi abrogato) non può essere addotta l'intenzione di definire

Un primo esempio sono le esistenti diversità di discipline tra gli stati membri dell'UE, come confermato anche dal commissario *Viviane Reding*, “*sopravvivono però ancora ventisette regimi diversi, uno per ciascuno stato membro*”⁹, che non permettono nemmeno una Convergenza economica dei mercati Europei, ostacolando così il processo di unificazione e armonizzazione, principi alla base dei trattati istitutivi dell'UE.

Altro esempio di “mancata Convergenza” è individuabile nella previsione di due diverse discipline: il Codice delle Comunicazioni Elettroniche e il Testo Unico dei Servizi Media Audiovisivi. Non si ritiene infatti sufficiente il rimando previsto dall'art. 15, comma 1, TUSMA alla disciplina dell'art. 25 Cod. C.E. in tema di autorizzazione all'attività di operatore di rete. Infatti, nonostante tale previsione a carattere generale, permangono ancora delle diversità per il settore radio televisivo, tanto è vero che sia il TUSMA che il Cod. C.E. sono costellati dalle seguenti clausole di esclusione “*Fermo restando quanto stabilito da norme di legge o di regolamento in materia di radiodiffusione sonora e televisiva*”.¹⁰ Sul punto vi è da dire che già autorevole dottrina aveva evidenziato, più di dieci anni fa, non poche perplessità, in una fase in cui la Convergenza era ancora in uno stato embrionale, soprattutto facendo un paragone con quanto previsto in altri paesi¹¹. Ciò nonostante le cose rimangono ad oggi immutate.

Pertanto, nonostante esista un quadro regolamentare comunitario potenzialmente omogeneo e convergente è anche vero però che in concreto tale armonizzazione e quindi il cd. Diritto della Convergenza ancora di fatto non esiste. L'assenza di tale Convergenza Normativa riverbera i suoi effetti sulle Autorità di regolazione di

una disciplina unitaria delle comunicazioni elettroniche, espressa dall'art. 41 della legge di delega 18 agosto 2002, n. 166. Infatti, non solo restano in vigore varie norme previgenti, ma sono fatte salve anche «le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi» (art. 2, c. 3, Codice)”

⁹v. REDING, *Digital Convergence: A Whole new Way of Life*, discorso tenuto alla Digital Lifestyle Exhibition, Bruxelles 20 maggio 2006, in http://www.nederlandbreedbandland.nl/uploaded/FILES/10246_2_ec%20speech%20reding_tv%20is%20going%20mobile.pdf

¹⁰ Cfr. art. 14, comma 3 cod. C.E.; art. 21, comma 1, cod. C.E. in tema di Interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitale; art. 38, comma 4, cod. C.E. in tema di Concessioni e autorizzazioni preesistenti. Nel TUSMA: art. 15 comma 1, in tema di attività dell'operatore di rete; art. 23, comma 3, in tema di Durata e limiti delle concessioni e autorizzazioni televisive su frequenze terrestri in tecnica analogica.

¹¹ Cfr. ZENO-ZENCOVICH, *Le frequenze elettromagnetiche fra diritto ed economia*, in *Dir. informatica* 2002, 4-5, 713

settore,¹² chiamate a conciliare e implementare *corpora normativi* non sempre armonici e a dover sempre coordinare la propria attività con le Autorità della concorrenza.¹³

Ebbene, essendo chiaro come si sia ancora troppo distanti da un sistema normativo convergente, si sollecita una maggiore Convergenza Giuridica effettiva, in modo da rispecchiare l'attuale assetto del mercato.

Ancora una volta, si ritiene opportuno prendere ad esempio un paese come la GB che sicuramente è dotata di un sistema normativo e regolamentare maggiormente Convergente, considerato che il settore è disciplinato solo dal *Wireless Telegraphy Act* del 2006 e regolato dall'OFCOM.

3. (Segue):...AGCOM Vs OFCOM

Nel medesimo capitolo dedicato alla Convergenza, abbiamo analizzato anche la struttura e le competenze dell'AGCOM, quale organismo, per definizione, simbolo della Convergenza e responsabile, in concorrenza con il MiSE, per la gestione dello Spettro Radio.

Ebbene, comparando l'OFCOM all'AGCOM si osserva quanto segue: l'Autorità inglese, ai sensi dei *The Communciations Act* del 2003 e *The Wireless Telegraphy Act* del 2006, ha pieno potere decisionale relativamente alla gestione, regolamentazione, assegnazione¹⁴ e rilascio di licenze per l'utilizzo dello Spettro elettromagnetico, finalizzato alle trasmissioni televisive e radiofoniche, e di telefonia mobile, reti private di comunicazione, dispositivi wireless e così via. Non sussiste quindi alcuna competenza concorrente con un altro organismo statale o para-statale. Al contrario, l'AGCOM ha un potere decisionale limitato, nel senso che non è di sua competenza il rilascio effettivo delle licenze, nè tantomeno l'indizione dei bandi di gara. Si limita infatti a scegliere la metodologia allocativa, a seguirne lo svolgimento e niente più. Lo stesso dicasi in tema di *Trade*, ove è il MiSE (e non l'AGCOM) a rilasciare i nulla osta. Per quanto concerne la qualifica in termini di "*organismo della Convergenza*" si ritiene

¹²Negli USA sulle FCC e in Europa su OFCOM nel Regno Unito, Conseil Supérieur de L'audiovisuel in Francia AGCOM in Italia.

¹³In proposito: F.COLOMBO, *La digitalizzazione dei media*, Carocci, Roma 2007; F.PASQUALI, *I nuovi media.Tecnologie e discorsi sociali*, Carocci, Roma 2003; SCAGLIONI M., SFARDINI A., *MULTITV. L'esperienza televisiva nell'età della convergenza*, Carocci, Roma 2008; H.JENKINS, *Convergence Culture. Where Old and New Media Collide*, 2006.

¹⁴Ex section14 del WTA del 2006 l'OFCOM impostare la regolamentazione delle aste e/o *Beauty contest* (compreso il potere di scegliere le tipologie) e relativa procedure; il metodo di pagamento; la scelta circa necessità di una cauzione e i termini, e le limitazioni a cui le licenze saranno sottoposte.

che tale aspetto sia effettivamente sussistente solo nel caso dell'OFCOM. A conferma di tale carattere convergente, si consideri che l'OFCOM è il risultato della fusione di cinque diversi organismi, di cui ne ha assorbito le relative competenze, ovvero: l'OFTEL responsabile per il settore TLC; la RADIOCOMMUNICATIONS AGENCY responsabile dalla gestione dello Spettro; l' INDEPENDENT TELEVISION COMMISSION (TV), la BROADCASTING STANDARDS COMMISSION e la RADIO AUTHORITY, competente in materia di *radio broadcasting*.

Per quanto concerne "*l'indipendenza*", pre-requisito essenziale per tali *Autorities della Convergenza*, si ritiene che, anche in questo caso, detta peculiarità sia evidente nel caso dell'OFCOM¹⁵, ma non anche per l'AGCOM. A supporto di tale affermazione si ricorda come in tema di gestione dello Spettro radio, l'unica possibile limitazione all'operato della sorella gemella inglese è ravvisabile nella possibilità, a dir vero molto rara, per il *Secretary of State for Culture, Media and Sport* di emanare delle *Directions* a cui l'OFCOM si deve adeguare. Al contrario, l'AGCOM è molto più dipendente: in primo luogo dal MiSE, che esercita un potere *de facto* (rilascia le licenze); ma anche rispetto ad altri organismi quali il MEF, l'AGCM etc..

E ancora, anche le descritte modalità selettive dei componenti dell'AGCOM destano non poche perplessità, come già in parte evidenziato.¹⁶

Invece, volendo spezzare una lancia a favore dell'Autorità italiana, vi osserva come l'OFCOM, diversamente dall'AGCOM, non sia dotata di poteri arbitrari per le controversie tra privati e fornitori delle telecomunicazioni. Ma non solo, non ha alcun potere regolamentare nemmeno nel settore pubblicitario, di competenza esclusiva della *Advertising Standards Authority*. Continuando, per quanto concerne eventuali reclami degli utenti nei confronti dei fornitori, in Italia di competenza dell'AGCOM, la tutela è garantita anziché dall'OFCOM, dal *Telecommunications Ombudsman*, una sorta di difensore civico del settore delle telecomunicazioni, che offre un servizio gratuito ed indipendente di risoluzione di tali disaccordi, ovvero da un servizio indipendente di

¹⁵ Cfr. OFCOM, *Annual report*, pg. 49 in: “ *The statutory framework establishing OFCOM sets out clearly that it is an independent body. This independence, both legal and functional, ensures that OFCOM can take autonomous decisions independently from Government or the companies in the markets it regulates. This principle of independence is at the heart of effective regulation and is fundamental to OFCOM's oversight of the communications sector. It underpins OFCOM's decision-making and provides the clarity and certainty that encourages much of the investment in the sector, which is to the benefit of citizens and consumers. The OFCOM Board strongly upholds this principle of independence, both in the appointment of its members and in its deliberations. The OFCOM Board is the key decision-making entity for OFCOM and works together with Ed Richards, as OFCOM's Accountable Officer, to ensure that an appropriate and effective governance structure is in place.*” In <http://www.OFCOM.org.uk/files/2012/07/OFCOMAnnualReport11-12.pdf>.

¹⁶Cfr. R. PEREZ, *Telecomunicazioni e concorrenza*, cit., p. 109.

risoluzione delle controversie chiamato CISAS (*Communications & Internet Services Adjudication Scheme*). Si può quindi affermare che in tali casi l'AGCOM sia più convergente rispetto all'OFCOM.

Ciò posto, dalla comparazione effettuata, è innegabile come l'OFCOM sia un vero organismo indipendente e Convergente diversamente dall'AGCOM, che si trova ancora anni luce rispetto alla gemella inglese. Pare quindi più che adatto l'epiteto di Autorità "Semi-indipendente"¹⁷.

Si auspica quindi una riforma sistematica dell'AGCOM al fine di renderla realmente indipendente, in modo da essere l'unico organismo della Convergenza Multimediale in Italia, in ossequio a quanto richiesto dal Legislatore Comunitario¹⁸, riducendo i casi di inutili e confuse sovrapposizioni di competenze tra vari organismi (ad esempio: AGCOM e AGCM; AGCOM e MiSE etc..).

4. Osservazioni conclusive sulla natura giuridica delle radiofrequenze

In Italia, abbiamo quindi visto come la tesi ancora preferibile sia quella secondo cui le frequenze sono beni mobili, pubblici e appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato.

Ebbene, volendo invece ipotizzare una diversa classificazione, alla luce soprattutto dei recenti dibattiti dottrinali e prendendo spunto anche dalla citata tesi avanguardista angloamericana¹⁹, merita considerazione l'idea di ricondurre il bene frequenza in parte

¹⁷ Cfr. AMATO, *Autorità semi-indipendenti e autorità di garanzia*, in *Riv. dir. pubbl.*, 1997, 645 ss..

¹⁸ Cfr. N. RANGONE, *Il codice delle Comunicazioni Elettroniche*, in *Giorn. Dir.amm.*, n.11/2004, pg. 1173.

¹⁹ Cfr. ELLEN P. GOODMAN, *Spectrum Rights in the Telecosm to Come*, cit.; PHILIP J. WEISER AND DALE HATFIELD, *Spectrum Policy Reform And The Next Frontier Of Property Rights*; BENOÎT FREYENS, *A policy spectrum for spectrum economics*, in *Information Economics and Policy* 21 (2009) 128–144; L. LESSIG, *The Future Of Ideas: The Fate Of The Commons In A Connected World*, cit.; OMER ILERI, DRAGAN SAMARDZIJA AND, NARAYAN B. MANDAYAM, *Demand Responsive Pricing and Competitive Spectrum Allocation via a Spectrum Server*, secondo cui "Among the proposed alternative spectrum management policies, the mixed commons/property-rights overseen by a regulator seems to be a realistic approach for the near future. In light of this, it seems prudent to expect that future communication systems will likely consist of heterogenous devices/technologies, dynamically sharing the locally available bandwidth under the supervision, or assistance of a local authority. The dynamic allocation of spectrum will most likely be on a much shorter time scale as opposed to current long term licences, which typically expire after 10 years. The mixed commons/property-rights approach raises the issue of enabling architectures for coordinated spectrum access."; JOHANNES M. BAUER, "Spectrum Management: Private Property Rights or Commons", in <http://lirne.net/resources/netknowledge/bauer.pdf>, 2006: "Despite the strong push towards privatisation, spectrum policy has a choice of a range of options. As this discussion illustrates, these approaches define systematically different sets of property rights. In turn, they will influence pricing, investment and innovation processes in the wireless industry. Given the vast range of uses of spectrum, it is unlikely that one model will suit all situations. Both the market-oriented models as well as commons-based proposals have their own advantages and disadvantages. It will be necessary to carefully

all'alveo dei Beni Comuni e in parte ai Beni oggetto di diritti proprietari, prospettando quindi **un mix di qualificazioni giuridiche**, pur continuando a valutarlo come risorsa "limitata", seppur con un'accezione parzialmente diversa rispetto alla dottrina più tradizionale.

Quanto alla qualificazione in termine di "**bene giuridico**", si ritiene maggiormente condivisibile la già citata tesi tradizionale secondo cui le frequenze debbano essere valutate come entità oggetto di interessi giuridicamente protetti, meritevoli di tutela e suscettibile di valutazione economica. E' indubbio infatti che queste siano oggetto non solo di puntali disposizioni volte a garantirne un corretto utilizzo/funzionamento ma anche caratterizzate da un rilevante valore economico. A supporto di tali affermazioni si richiama quella interpretazione²⁰ secondo cui le frequenze (ovvero lo Spettro) sarebbero paragonabili alle proprietà fondiaria e conseguentemente definite come un *new property*.²¹ Si rammenti poi che la *ratio* è giustificare il *Trading*: proprio per questo si è effettuato un parallelismo tra quest'ultimo e la proprietà fondiaria, evidenziando come questa, pur essendo a sua volta limitata, è da sempre oggetto di scambi commerciali.

Quanto alla declinazione in termini di **Commons** si ritiene imprescindibili fornire, preliminarmente, una definizione di tale concetto valida per il nostro sistema normativo. Infatti, il nostro Codice Civile per lungo tempo ha trascurato tale categoria²², poiché si era soliti operare una classificazione in base alla titolarità e non alla funzionalità di un bene. La dottrina moderna, conscia di questa situazione, ha tentato di porvi rimedio e in

monitor the experience with these approaches. The coexistence of multiple institutional arrangements for spectrum management should facilitate a better understanding of their impacts for the evolution of wireless markets. **In realtà i primi a prospettare questa diversa interpretazione, sono i componenti del gruppo di lavoro "Spectrum policy task force o SPTF", costituito nel 2002 in seno alla FCC, e avente il compito di elaborare concrete proposte di riforma in materia di politica di gestione dello spettro radio.** Federal Communications Commission - Spectrum Policy Task Force, *Report of the Spectrum Rights and Responsibilities Working Group*, 15 novembre 2002, disponibile sul sito istituzionale della FCC.

²⁰ Teoria nata in Gran Bretagna. si veda: "SUR-Spectrum Usage Right", OFCOM.

²¹ In via generale sul concetto di *new property* e la sua evoluzione si veda: REICH, *The new property*, Yale L. J., 1964, 73, 733; RODOTÀ, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata* (Bologna 1990), 47 s; ZOPPINI, *Le «nuove proprietà» nella trasmissione ereditaria della ricchezza*, Riv. dir. civ., 2000, 185-192.

²² In realtà una distinzione di tale genere era già presente nella tradizione romanistica, dove il concetto di *res communes omnium* era ampiamente riconosciuto, nonostante sia andato poi perdendosi e poi rimpiazzato dal *res nullius*. Si rammenti che il modello romano, benchè avesse subito diverse modifiche nel corso del tempo, fu centrale almeno fino alla rivoluzione francese, quando l'utilitarismo collettivo fu sostituito dall'individualismo. Cfr. MADDALENA, *I beni comuni nel codice civile, nella tradizione romanistica e nella Costituzione della Repubblica Italiana*, in *federalismi.it*, n.19 anno 2011; GUARINO, *Diritto Privato Romano*, Napoli, 2001, pag. 128 ss.. Vedi anche: TORRENTE-SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, Torino, 2010, pg. 167 secondo cui sono tali "le cose di cui tutti possono fruire senza impedirne una pari fruizione da parte degli altri consociati (ad es. la luce del sole, i venti, le acque degli oceani), a meno che non venga assicurato un separato godimento".

tal senso si deve inquadrare l'opera della Commissione presieduta da Stefano Rodotà²³ la quale, incaricata dal Governo nel 2008 di redigere uno schema di disegno di legge-delega, ha proposto per la prima volta una distinzione dei beni in: comuni, pubblici e privati. Secondo tale impostazione la categoria dei "beni comuni" è disegnata a prescindere dall'appartenenza, cioè dalla titolarità della proprietà sul bene, che può essere pubblica o privata. Il bene comune è piuttosto individuato in quanto necessario alla realizzazione dei diritti fondamentali degli individui²⁴ e non deve mai essere confuso con il concetto di accesso comune (cd. *Open access*), anche se capita spesso di incorrere in tale confusione (cd. *open-commons confusion*).²⁵

Ebbene, sono beni comuni, per Rodotà, le *"cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona. I beni*

²³La Commissione Rodotà nominata con il decreto del Ministro della giustizia del 14 giugno 2007 era stata incaricata di redigere uno schema di disegno di legge delega per la riforma delle norme del codice civile sui beni pubblici ha consegnato al Ministro, nel febbraio del 2008, una proposta fortemente innovativa. Scopo dell'incarico era quello di riformare la disciplina codicistica dei beni pubblici, mai modificata dal 1942 sino ad oggi, nonostante l'entrata in vigore della Costituzione e le trasformazioni sociali ed economiche, nonché scientifiche e tecnologiche, intervenute da allora fino ai giorni nostri. Si consideri che dalla lettura del testo, emerge come il Professore ritenga di ricondurre lo Spettro alla categoria di "beni ad appartenenza pubblica necessaria". Sarebbero tali quelli che soddisfano interessi generali fondamentali, la cui cura discende dalle prerogative dello Stato e degli enti pubblici territoriali. Non sono ne' usucapibili ne alienabili. : *"Vi rientrano fra gli altri: le opere destinate alla difesa; le spiagge e le rade; la reti stradali, autostradali e ferroviarie; lo spettro delle frequenze; gli acquedotti; i porti e gli aeroporti di rilevanza nazionale ed internazionale. La loro circolazione può avvenire soltanto tra lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali. Lo Stato e gli enti pubblici territoriali sono titolari dell'azione inibitoria e di quella risarcitoria. I medesimi enti sono altresì titolari di poteri di tutela in via amministrativa nei casi e secondo le modalità che verranno definiti dal decreto delegato."*

²⁴Vedi *amplius*: MARELLA, *"Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni"*, (A Cura Di) Maria Rosaria Marella, Ed. Ombre Corte, 2011, Pg. 6; secondo cui il termine BENE COMUNE può oggi essere riferito anche a *"istituzioni erogatrici di servizi che sono oggetto di diritti sociali: è il caso della sanità come organizzazione pubblica strumentale alla realizzazione del diritto fondamentale alla salute e dell'università e dell'istruzione pubblica complessivamente intesa funzionali alla realizzazione del diritto allo studio"* ovvero *"la città, lo spazio urbano"* e infine, associato al *"lavoro"*, e alla *"informazione"* (nel senso di diritto di cronaca) e alla *"democrazia"*. L'autrice evidenzia anche, come altro elemento utile per poter definire BENE COMUNE sia il legame fra risorsa o servizio e comunità, poiché la definizione di comune implica necessariamente una domanda: *"comune a chi?"*. L'Autrice conclude il suo intervento evidenziando i seguenti aspetti: redigere un elenco esaustivo omnicomprensivo di BENE COMUNE è oggi giorno pressoché impossibile.

²⁵Cfr. JAMES A. SWANEY, *Common Property, Reciprocity, and Community*, 24 J. ECON. ISSUES 451, 451-53 (1990). Secondo cui: *"Common property is not synonymous with open access. Open access (res nullius) refers to resources that can be exploited by anyone without limit (...). Common property (res communes) means a group of owners or users share use rights to the resource. Common property is characterized by restrictions on who uses the resource, and when and how(...). To treat common property as open access is the "open-commons confusion," and has been chronic at least since (...) [1954]. This confusion was further entrenched with Garret Hardin's "The Tragedy of the Commons."Id.at 451-52. Cfr.D. D. HADDOCK & LYNNE KIESLING, The Black Death and Property Rights, 31 J. LEGAL STUD. S545, S556 (2002) (explaining that the term "commons" has been misleadingly used to refer to what really is "open access"). UN esempio di confusione può essere visto in: PATRICK S. RYAN, Application of the Public-Trust Doctrine and Principles of Natural Resource Management to Electromagnetic Spectrum, 10 MICH. TELECOMM. TECH. L. REV. 285, 314 (2004) ("A commons is a resource open to all: the example that Garret Hardin gives in his famous essay, The Tragedy of the Commons, is that of a pasture open to herdsmen.").*

comuni devono essere tutelati e salvaguardati dall'ordinamento giuridico, anche a beneficio delle generazioni future. Titolari di beni comuni possono essere persone giuridiche pubbliche o privati. In ogni caso deve essere garantita la loro fruizione collettiva, nei limiti e secondo le modalità fissati dalla legge. Quando i titolari sono persone giuridiche pubbliche i beni comuni sono gestiti da soggetti pubblici e sono collocati fuori commercio; ne è consentita la concessione (rectius licenze) nei soli casi previsti dalla legge e per una durata limitata, senza possibilità di proroghe.”

A titolo esemplificativo si possono citare innanzitutto *“i beni materiali come l'acqua, le risorse naturali”* ma anche *i beni immateriali, motore dell'attuale fase di sviluppo capitalistico, investito da una tendenza all'appropriazione esclusiva quali l'ambiente e il patrimonio artistico e storico-culturale di una paese”* ovvero *“le creazioni intellettuali, (...), i saperi tradizionali e le tradizioni popolari(...).”²⁶*

Le motivazioni che spingono verso questa diversa classificazione sono varie.

In primo luogo vi è il dato testuale. Abbiamo visto come oggi l'utilizzo dello Spettro sia in linea di principio *“libero”*, nel senso che l'uso delle radiofrequenze ex art. 27 Cod. C.E., ogni qualvolta ciò sia possibile, non è subordinato al rilascio di diritti individuali di uso. Solo nel caso in cui si debbano evitare interferenze dannose, assicurare la qualità tecnica del servizio e un utilizzo efficiente dello Spettro, oppure conseguire altri obiettivi di interesse generale conformi alla normativa europea, allora sarà necessario limitare l'accesso prevedendo l'assegnazione di diritti d'uso individuali.

In secondo luogo è innegabile come le frequenze esprimano *“un'utilità funzionale all'esercizio di diritti fondamentali”*, fra tutti: la libertà di manifestazione del pensiero e quindi il diritto alla libertà nelle comunicazioni (art. 21 Cost.); nonché, l'art. 4 del Cod. C.E. in tema di comunicazione tramite Internet (la libertà di comunicazione e segretezza).

E ancora, considerata l'importanza dei servizi veicolabili e i possibili introiti pecuniari, è evidente come le frequenze siano beni che necessitano di una tutela e salvaguardia da parte dall'ordinamento giuridico, *“anche a beneficio delle generazioni future”*. Questa loro importanza è stata percepita già da tempo nel nostro ordinamento: si pensi alle citate sentenze della Corte Costituzionale, nonché, più recentemente, alle affermazioni dell'ex Presidente dell'AGCOM Corrado Calabrò, che aveva manifestato la necessità di tutelare le frequenze per scongiurare problemi di sovraccarico della rete.²⁷

²⁶ Cfr. MARELLA, *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, (A Cura Di) Maria Rosaria Marella, Ed. Ombre Corte, 2011, Pg. 6

²⁷ Cfr. Il 6 luglio 2010, durante la presentazione della Relazione annuale all'AGCOM, Calabrò ha

affermando che «L'Italia è il secondo Paese europeo per diffusione della banda larga mobile. **Ma se non interveniamo rapidamente, con il tasso attuale di diffusione degli smartphone, la nostra rete mobile rischia il collasso**». Non ha dubbi il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Corrado Calabrò, che nella sua Relazione annuale 2010, sottolinea **la necessità di mettere mano all'ampliamento della rete, liberando nuove frequenze**. «Il mese scorso - spiega Calabrò - abbiamo approvato il piano delle frequenze. Non ci credeva nessuno. È la prima volta che un piano delle frequenze che abbia un'effettiva probabilità di attuazione viene adottato in Italia: permette risorse per le TV nazionali (con 5 nuovi multiplex a gara), per l'alta definizione, per le TV locali (con almeno 13 mux, che corrispondono a 65 programmi locali per ogni Regione), per la radio, e consente di liberare 9 canali TV da destinare alla larga banda wireless, come chiede la Commissione europea» Ma c'è anche chi minimizza l'allarme lanciato dal presidente dell'Autorità di garanzia nelle comunicazioni. E' il caso dell'amministratore delegato di Telecom Italia, Franco Bernabè il quale ritiene che in Italia non esiste il rischio di un collasso della rete mobile per l'eccessiva crescita di smartphone e chiavette wi-fi. «Noi - ha detto a margine della relazione dell'Authority al Parlamento - e gli altri operatori stiamo facendo grossi investimenti per connettere in fibra ottica le stazioni radio base per aumentarne la potenza. È la risposta a queste preoccupazioni e va nella giusta direzione». Articolo tratto da http://www.corriere.it/economia/10_luglio_06/calabro-relazione-telecomunicazioni. **Ed ancora, il 14 Giugno 2011** durante la presentazione della RELAZIONE ANNUALE AGCOM del 2011, sempre **Il Presidente AGCOM Corrado Calabrò ha affermato che "Asta frequenze subito, come previsto dalla legge di stabilità 2011. O rischio collasso reti. Per questo, non si può più "consentire la manomorta delle frequenze"**. Dalla Camera, dove presenta la Relazione annuale AGCOM, il presidente dell'Authority Corrado Calabrò ripropone oggi, nel 2011, l'allarme già lanciato lo scorso anno. Ma questa volta la situazione è ancora più grave. Le condizioni della rete di telecomunicazioni mobili "è preoccupante". La telefonia mobile registra un'espansione enorme, ricorda Calabrò: proiezioni per i prossimi cinque anni a livello mondiale indicano un tasso di crescita annuo medio del 35% per la rete fissa e del 107% per la mobile. Negli ultimi quattro anni il traffico sulla rete mobile è aumentato di 16 volte. Ma senza maggiore disponibilità di frequenze "l'intasamento del traffico sarà inevitabile". Per questo è "più che mai indifferibile la gara per l'assegnazione di ulteriori frequenze alle telecomunicazioni mobili prevista dalla legge di stabilità 2011". Senza parlare del fatto che "ogni ritardo della gara comporterebbe, ovviamente, la dilatazione dell'incasso, che le nostre regole prospettano, a certe condizioni, anche superiore alla cifra di 2,4 miliardi preventivata dalla legge". Risponde a stretto giro di poste il ministro Paolo Romani: il governo "rispetterà il termine del 30 settembre" previsto. Nella riunione del comitato dei ministri in programma oggi "approveremo gli indirizzi per la gara sulle frequenze 800Mhz. La gara è partita: il bando e il disciplinare saranno pubblicati entro il 25 giugno". Per quanto riguarda il beauty contest in settimana saranno definiti gli ultimi aspetti marginali con Bruxelles sul disciplinare e subito dopo la chiusura con la Commissione Ue l'intenzione è di procedere con l'avvio dell'iter, che consentirà l'ingresso di altri soggetti nel mondo delle frequenze tv". Ma come liberare le frequenze da mettere a gara? Calabrò auspica "un aumento delle risorse previste (240 mln, ndr) a favore delle emittenti locali che è possibile grazie alle regole di gara approvate. L'incentivo può fare da moltiplicatore del realizzo". **Le frequenze - ha concluso il presidente - "sono un bene scarso, prezioso. Non si può consentire la manomorta delle frequenze"**. In Italia è ancora imperante il modello della tv generalista, dice Calabrò, con i broadcaster in campo "più o meno" gli stessi di prima: nasce dunque dalla necessità di aprire ulteriormente il mercato. Da qui "l'importanza della messa in gara (beauty contest) di 5 nuovi multiplex di frequenze televisive per il digitale terrestre". Del resto, senza il 'beauty contest', per cui l'AGCOM ha dettato le regole e che ora "si aspetta che venga bandito dal Ministero dello Sviluppo economico", Bruxelles non chiuderà la procedura d'infrazione aperta contro l'Italia. 'L'AGCOM - ricorda Calabrò' - ha dettato regole che hanno passato il vaglio della Commissione europea. "Ritengo apprezzabile che siano stati definiti il calendario e le regole di massima per la gara per l'assegnazione delle frequenze ad uso della banda larga mobile ed è positivo che queste regole si fondino su una competizione aperta e trasparente in grado di assicurare allo Stato anche la giusta remunerazione per la cessione dei diritti d'uso". Lo ha detto il presidente della Camera, Gianfranco Fini, segnalando in occasione della relazione annuale AGCOM che "occorre che la parte più significativa di queste risorse torni al sistema-Paese sotto forma di politiche di investimento a beneficio della infrastrutturazione a banda larga". Fini ha ricordato però che **"le risorse spettrali sono un bene pubblico essenziale** e, a tale proposito, ritengo fondate le ragioni di chi osserva che l'accesso all'asset frequenziale deve essere assicurato nel rigoroso rispetto dei principi di sostanziale parità di condizioni e di neutralità tecnologica di cui lo Stato deve farsi garante". "In prospettiva - ha continuato Fini - occorrerà porsi il problema della giusta valorizzazione pubblica delle risorse frequenziali televisive, attraverso un adeguamento economico dei canoni. Lo Stato deve sempre perseguire il massimo beneficio pubblico dalla cessione dei diritti d'uso, sia che si tratti della concessione delle spiagge o che si tratti

In ultima analisi, data la loro multiforme capacità di impiego²⁸ (televisione, telefono, Wi-Fi, tvfonino etc.) e l'utilizzo ormai quotidiano delle loro potenzialità, è evidente come sia necessario garantire la loro "fruizione collettiva", nei limiti e secondo le modalità fissate dalla legge. In tal senso devono quindi essere interpretate le politiche volte alla fruizione gratuita di Internet in Wi-Fi in luoghi pubblici (es. Provincia Wi-Fi). Non osta alla qualificazione in tali termini il fatto che per i "beni comuni" sia prevista la concessione poiché, come osservato in precedenza, sembra più convincente qualificare il "provvedimento di rilascio dei diritti d'uso" alla stregua di una concessione di utilizzo e sfruttamento di un bene (frequenza) che per definizione è pubblico.

A supporto di tale qualificazione in termini di "bene comune" si richiamano alcune recenti interrogazioni parlamentari²⁹ e articoli dottrinali³⁰ e non ultima la Decisione Spettro Radio 243/2012³¹ che si sono espressi in tal senso. Anche dalla lettura del

della cessione dell'etere. Politiche virtuose di risanamento dei conti pubblici e di rilancio dell'economia, passano anche attraverso scelte credibili e neutrali di valorizzazione degli asset statali essenziali, concessi in uso a soggetti privati". "A proposito di 'grandi scelte politiche' - ha detto Fini -, diviene sempre più urgente la definizione di un'univoca scelta di politica industriale sul tema dell'infrastrutturazione tecnologica del Paese con una rete fissa a banda larga e ultralarga che risponda, per estensione alla domanda crescente di connettività e di servizi che il mondo delle imprese della PA e i cittadini nel loro complesso - ha infine osservato il presidente della Camera - ci richiedono"." in http://www.corrierecomunicazioni.it/tlc/10107_calabro-frequenze-stop-alla-manomorta.htm

²⁸Cfr. **DECISIONE EU 243/2012**, (Vedi Appendice Normativa) che al considerando n. 3 afferma che "Lo spettro radio è una risorsa pubblica fondamentale per settori e servizi essenziali come le comunicazioni mobili, a banda larga senza fili e via satellite, la radiodiffusione televisiva e sonora, i trasporti, la radiolocalizzazione e applicazioni come gli allarmi, i telecomandi, le protesi uditive, i microfoni e le apparecchiature mediche. Esso è altresì alla base dei servizi pubblici, come i servizi di sicurezza, compresa la protezione civile, e delle attività scientifiche come la meteorologia, l'osservazione della terra, la radioastronomia e la ricerca spaziale."

²⁹ Cfr. ATTO SENATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, Interrogazione a risposta scritta 4-06458 presentata da Marco Perduca, 21 dicembre 2011, seduta n. 649, secondo cui: "(...), **occorre prendere in considerazione il principio che le frequenze siano un bene comune, e quindi, dove possibile, esse devono essere liberamente accessibili, senza esclusività da parte di alcun mega-conglomerato media-TV, garantendone l'utilizzo da parte di nuovi soggetti del mondo dell'informazione, senza pregiudizio per scopi nuovi;** (...) quella delle **frequenze come bene comune può rappresentare una rivoluzione ragionevole e possibile**, si chiede di sapere: se il Governo non ritenga che la mancanza di una gara e la mancata valutazione della possibilità di **ritenere le frequenze un "bene comune"** costituiscano una grave perdita in termini di possibilità di concorrenza, nonché un limite allo sviluppo e all'applicazione delle più recenti tecnologie nel campo della comunicazione; come intenda affrontare tale perdita in una congiuntura economico-finanziaria in cui si chiedono sacrifici per il bene comune del Paese."

³⁰Cfr. GIANNINI, *Diritto pubblico dell'economia*, Il Mulino, Bologna, 1989, p. 93; PANNACCIULLI, *Pluralismo e mercato nell'attività radiotelevisiva: profili costituzionali*, cit., p. 123; CAGGIANO, *La riforma del regime delle radiofrequenze nel quadro delle comunicazioni elettroniche*, in *Dir. Inf.* 2009, 06, 861; MINERVINI- PIACENTINO, "Spectrum Management and Regulation: Towards a Full-Fledged Market for Spectrum Bands?" in <http://www.unimc.it/sviluppoeconomico/wpaper/wpaper00007/filePaper>; CAMBINI, SASSANO, VALLETTI, op. cit.. Per una ricostruzione che collega la riflessione sulle reti e sulle frequenze al dibattito sui beni Comuni: Cfr. NAPOLITANO, *I beni pubblici e le "tragedie dell'interesse comune"*, in MATTEI, REVIOLIO, RODOTA', *Invertire la rotta*, op. cit.

³¹ Nella **DECISIONE SPETTRO RADIO 243/2012**, (Vedi Appendice Normativa) al considerando n. 14 si legge: "L'uso collettivo (o condiviso) dello spettro radio — con un numero indeterminato di utenti e/o dispositivi indipendenti che hanno accesso allo spettro radio simultaneamente nell'ambito della stessa gamma di frequenze e in un'area geografica specifica secondo una serie di condizioni ben definite —

disegno di legge predisposto proprio dalla Commissione è possibile rinvenire una conferma in tal senso, nel momento in cui, con riferimento alla classificazione dei “*beni ad appartenenza necessaria*”³² viene fatto rientrare tra l’altro lo Spettro delle frequenze (etere). E ancora, anche da un’attenta disamina dei testi normativi più recenti, sembra potersi evincere che, nella definizione data alle radiofrequenze, in termini di “*beni pubblici*”, in realtà si faccia riferimento proprio all’anzidetta definizione. Si pensi appunto all’art. 14 Cod. C.E., secondo cui le frequenze sono “*beni dotati di un importante valore sociale, culturale ed economico*”. Innegabile sembra essere l’assonanza con i principi e le finalità richiamate. Pare quindi potersi concludere che la locuzione “*bene pubblico*”, proposto nei nuovi testi normativi, debba essere idealmente sostituita con quella di “*bene comune*”.

Quanto alla qualificazione in termine di **bene oggetto di diritti proprietari privati** (*property rights*) e quindi *new property*, paragonabile alle proprietà fondiari, si ricorda quanto sostenuto dalla citata dottrina angloamericana, a cui si rimanda. Volendo fornire un’indicazione concreta, sono sicuramente tali quelle frequenze soggette a restrizioni proporzionate e non discriminatorie ex art. 27 Cod. C.E.³³. In sostanza tutte quelle frequenze che sono soggette ad allocazione primaria da parte dello Stato in ragione della loro importanza e che possono essere poi oggetto di *trades*.

Quanto invece alla qualificazione in termine di **bene “limitato”**, con tale locuzione non ci si riferisce necessariamente alla questione “fisica”, quanto piuttosto al fatto che le frequenze sono tali in quanto gestite dalla P.A. (direttamente con i diritti d’uso e

dovrebbe essere incoraggiato, ove possibile, fatte salve le disposizioni della direttiva 2002/20/CE per quanto riguarda le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.”

³² Cfr. Commissione per l’elaborazione dei principi e criteri direttivi di uno schema di disegno di legge delega al governo per la novellazione del capo II del titolo I del libro III del Codice civile nonché di altre parti dello stesso libro ad esso collegate per le quali si presentino simili necessità di recupero della funzione ordinante del diritto della proprietà e dei beni. (D. Min. Giust. 21.06.07) Disegno di legge delega recante: “Delega al Governo per la modifica del Capo II del Titolo I del Libro III del Codice Civile nonché di altre norme collegate”. Che così afferma: “(...)d) *sostituzione del regime della demanialità e della patrimonialità attraverso l’introduzione di una classificazione dei beni pubblici appartenenti a persone pubbliche, fondata sulla loro natura e sulla loro funzione in attuazione delle norme Costituzionali di cui all’ Art 1. 2 così articolata: 1) beni ad appartenenza pubblica necessaria. 2) beni pubblici sociali. 3) beni pubblici fruttiferi.1) I beni ad appartenenza pubblica necessaria sono quelli che soddisfano interessi generali fondamentali, la cui cura discende dalle prerogative dello Stato e degli enti pubblici territoriali. Non sono ne’ usucapibili ne alienabili. Vi rientrano fra gli altri: le opere destinate alla difesa; le spiagge e le rade; la reti stradali, autostradali e ferroviarie; lo spettro delle frequenze; gli acquedotti; i porti e gli aeroporti di rilevanza nazionale ed internazionale. La loro circolazione può avvenire soltanto tra lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali. Lo Stato e gli enti pubblici territoriali sono titolari dell’azione inibitoria e di quella risarcitoria. I medesimi enti sono altresì titolari di poteri di tutela in via amministrativa nei casi e secondo le modalità che verranno definiti dal decreto delegato.*”

³³ Cfr. l’art. 9, par. 3, comma 2, *Direttiva quadro*, modificato dall’art. 1, comma 10, della *Direttiva n. 2009/140/CE*.

indirettamente con le autorizzazioni generali), in considerazione della loro importanza economica e sociale. Contrariamente, si rischierebbe di andare incontro appunto alla già richiamata *Tragedy of common*,³⁴ dovuta ad uno sfruttamento scoordinato della frequenza.³⁵

Per verificare se una frequenza è un *Common* o una *new property*, si dovrà fare riferimento all'uso che concretamente viene fatto di queste. Nel senso che, in via di principio, le frequenze dovrebbero essere considerate dei beni comuni; mentre, solo quelle soggette ad una gestione su base di rilascio di diritto d'uso, dovrebbero essere qualificate alla stregua di *new properties*, in considerazione del loro impiego e per il fatto che per le stesse gli acquirenti sborsano ingenti somme.

Questa diversa classificazione non ha rilevanza solo a livello dogmatico, ma anche pratico.

In primo luogo sarebbe possibile non qualificare più in senso negativo la regolamentazione statale, quanto piuttosto finalizzata ad evitare la cd. *Tragedy of Commons*³⁶ che, come è noto, si determina ogni volta che il libero sfruttamento dei beni collettivi³⁷ generi fenomeni di sovra consumo che conducano al deperimento delle risorse.

In secondo luogo, non sarebbe più necessario interrogarsi circa la tipologia di bene pubblico a cui ricondurre le frequenze e conseguentemente a quale regime assoggettarle, poiché in via di principio sarebbero sempre dei *Commons* e solo in caso di assegnazione sarebbero dei beni soggetti a *property rights* esclusivi. Conseguentemente, non vi sarebbe più conflitto con la disciplina speciale (TUSMA e Cod. C.E.) e quella dettata dal Codice Civile, potendo applicare per analogicamente i vari istituti, senza però dover ogni volta motivare tali soluzioni.

In questo modo si supererebbero tutte le complicità precedentemente evidenziate nei

³⁴ Cfr. NAPOLITANO, op.cit.. Ma non solo, dagli studi svolti si è osservato che sarebbe applicabile anche la Teoria degli *Anti Commons*. Sappiamo infatti che le frequenze sono sottoposte a regole economiche e contrattuali minuziose. Tuttavia questo sistema, aspramente criticato, frammenta eccessivamente le prerogative proprietarie del titolare della rete attraverso il riconoscimento di poteri di condizionamento in capo alle autorità pubbliche e l'attribuzione di diritti di accesso agli altri operatori. In tal modo si disincentiva gli investimenti nell'innovazione tecnologica e nello sviluppo della rete sia delle imprese *new comers* sia dell'operatore storico. Questa tragedia degli anticomuni può essere superata soltanto con un maggiore razionalità nella distribuzione dei diritti, che eviti la frammentazione e la moltiplicazione delle pretese aventi ad oggetto il medesimo bene.

³⁵ Cfr. CABBINI-SASSANO-VALLETTI, op. cit., pg. 301 i quali forniscono un interessante esempio di *tragedy of commons* nazionale relativo alle frequenze radiofoniche Fm. Si tratta di una porzione di spettro sostanzialmente non regolata e nella quale l'aumento del degrado e la diminuzione della qualità del servizio per gli utenti è sotto gli occhi di tutti.

³⁶ Cfr. HARDIN, *La Tragedia Dei Beni Comuni*.

³⁷ Il termine "Beni collettivi" è oggi una delle classificazioni a cui possono soggiacere i beni pubblici secondo la nuova tesi classificatoria cd. funzionale. Vedi nota n.26.

capitoli precedenti.

Ebbene, tale **tesi mista** ad oggi sembra essere sicuramente la più convincente³⁸, e dello stesso avviso sembrano essere anche i vari Legislatori che, da un lato, approvano riforme volte ad aumentare la quantità di Spettro non soggetto a diritti di uso esclusivi; e, parallelamente, cercano di rendere gli eventuali diritti esclusivi più simili a veri e propri *property rights*, in modo da incentivare il *trading*, con il fine di ottenere la massima efficienza dalla risorsa.³⁹

5. Osservazioni critiche sul procedimento di trading ex art. 14 ter Cod.

C.E.

Come anticipato, ad oggi non esiste nel nostro ordinamento un Regolamento attuativo per il *trading* simile a quello predisposto dall'OFCOM. È pertanto inevitabile che sorga una serie di interrogativi, così riassumibili:

- 1- Quali sono le limitazioni imposte alle parti?
- 2- Qual è la natura giuridica della “notifica dell'intenzione di un operatore di trasferire”?
- 3- Qual è il valore giuridico del nulla osta?
- 4- Qual è l'oggetto di trading?
- 5- Quali sono le tipologie negoziali ammissibili?
- 6- Come opera nella prassi?
- 7- Qual è il regime pubblicitario di detti *trades*?

³⁸Cfr. LESSIG, cit., secondo cui “We must(. . .) set off significant bands at each spectrum level, to assure that innovation for different uses of spectrum would be possible.”; BENKLER, cit., “advocating a trial period in which significant amounts of spectrum are thrown into the market and significant amounts are reserved for unlicensed use”; FAULHABER & FARBER, cit., “advocating a property rights system with pockets of spectrum devoted to unlicensed “parks” and with easements for unlicensed use in some propertized bands”.

³⁹ Cfr. FCC, *Promoting Efficient Use of Spectrum Through Elimination of Barriers to the Development of Secondary Markets*, 18 F.C.C.R. 20, 604 (2003) (ha permesso a molti licenziatari di affittare la propria porzione di spettro senza l'autorizzazione della FCCI); FCC REPORT, “*The United Kingdom is undertaking to implement fairly massive changes in its spectrum management process drawing on each of the private property rights and commons visions.*”; Cfr. U.K. RADIOCOMMUNICATIONS AGENCY, *Government Response To The Independent Review Of Radio Spectrum Management*, 20 (Oct. 15, 2002), in <http://www.OFCOM.org.uk>; Cfr. OFCOM, *Spectrum Trading Consultation* (Nov. 2003) (proposing spectrum trading), in http://www.OFCOM.org.uk/consultations/current/spectrum_trading. La FCC osserva la riforma dello Spettro inglese molto attentamente. “*Conversation with Peter Tenhula, Director of the FCC's Spectrum Policy Task Force*” (Oct. 22, 2002).

5.a. Le limitazioni all'autonomia delle parti

Evidenti sono i limiti sia sostanziali che procedurali di tale negozio.

Quanto ai primi ci si riferisce all'operatore cessionario: il *trading italiano* non può essere effettuato con qualsiasi impresa, ma solo con quelle che possiedono, a loro volta, l'autorizzazione a svolgere l'attività di operatore di rete da possedere *ex ante*. In questo modo viene precluso un accesso incondizionato alla fruibilità di tale risorsa da parte di qualsiasi soggetto giuridico. Ancora una volta l'autorizzazione generale viene qualificata alla stregua di un "*passepertout*" per operare in questo settore.⁴⁰

Sempre con riguardo al cessionario, il Codice non prevede limiti all'acquisizione da parte di cittadini stranieri o di società non aventi sede in territorio nazionale o Europeo⁴¹.

Passando ai limiti procedurali, il comma V, dell'art. 14 *ter* pone a carico **solo** del cedente l'obbligo di notificare l'intenzione di effettuare un *trade* al Ministero e all'AGCOM. La notifica apre poi un procedimento al quale partecipano l'AGCOM, il MiSE e l'AGCM. In estrema sintesi l'AGCOM, avvalendosi secondo le procedure stabilite nell'accordo di collaborazione siglato nel 2004, è chiamata a verificare che il trasferimento non falsi la concorrenza. Il trasferimento è poi efficace solo previo pubblico assenso del Ministero che, sentita l'AGCOM, comunica, entro novanta giorni l'eventuale nulla osta all'operazione ovvero, i motivi che ne giustificano il diniego. In sostanza, il nulla osta rappresenta una *condicio iuris* per l'efficacia del negozio giuridico.⁴² Circa la metodologia per rendere pubblico tale assenso non vi è alcuna indicazione.

Ulteriore obbligo imposto alle parti è il fatto che l'impresa subentrante ha l'onere di notificare a sua volta al Ministero una comunicazione che attesti che il trasferimento/affitto è avvenuto nel termine di sessanta giorni dal rilascio del nulla osta.

A parere di chi scrive tale disciplina risulta essere non solo molto incerta, ma anche

⁴⁰ Cfr. OROFINO, cit., p. 315.

⁴¹ Si rammenti che gli accordi del WTO è possibile per l'Italia limitare l'ingresso di operatori stranieri solo sulla base delle norme nazionali in materia di immigrazione.

⁴² Si rammenti che quando non è la volontà privata, come nella condizione volontaria, ma la norma giuridica a subordinare l'efficacia del contratto al verificarsi di un certo avvenimento, si ha condizione legale. Si veda per definizione di *condicio iuris*: RESCIGNO, voce *Condizione*, in Enc. dir., VIII, 1961, p.768.

inaccettabilmente macchinosa⁴³, considerate le finalità perseguite: l'efficienza dello uso dello Spettro radio.

Quanto all' "incertezza", si pensi solo al fatto che non si fa alcun cenno alle modalità negoziali utilizzabili, limitandosi ad un generico riferimento ai termini "trasferire" e "affittare". A tale proposito è opportuno ricordare la prassi diffusa negli altri paesi, (si veda il caso della Gran Bretagna che vanta un'esperienza pluridecennale in materia), di demandare a dei Regolamenti, predisposti dalle Autorità indipendenti, l'indicazione analitica e pratica delle modalità attuative di tali *trades*, in modo da rendere tale strumento negoziale di facile e pronta esecuzione. Tale prassi in Italia non è ancora stata adottata: né il MiSE, né l'AGCOM hanno provveduto in tal senso.

Quanto alla "macchinosità", basta qui accennare ai seguenti aspetti: è necessaria un'autorizzazione amministrativa espressa; il procedimento è assoggettato ad una verifica da parte di tutti i potenziali interessati (pubblicità del provvedimento autorizzatorio); sussiste un vincolo di destinazione nell'utilizzo delle radiofrequenze, imposto a livello comunitario.

Ebbene, se da un lato è possibile comprendere la *ratio* di tale scelta, nel senso che, volenti o nolenti, si sta commercializzando un bene pubblico di notevole importanza (e quindi lo Stato ritiene di dover controllare detta operazione), dall'altro non la si ritiene comunque adeguata per le finalità sottese.

5.b. La natura giuridica della "notifica dell'intenzione di un operatore di trasferire"

Proprio in ragione di detta lacunosità sorge spontaneo chiedersi in primo luogo come debba essere qualificata "la notifica dell'intenzione di trasferire i diritti d'uso".

Nel silenzio normativo pare poterla plausibile una qualificazione in termini *denuntiatio*⁴⁴, come quella prescritta per la cessione di immobili sottoposti al vincolo culturale ex D.Lgs. 42/04, aderendo però a quella dottrina secondo cui la funzione di tale istituto⁴⁵ è di rendere edotto il prelazionario (Ministero) delle condizioni cui il promittente intendere concludere il contratto con il terzo. E ancora, tale atto sarebbe un

⁴³ Cfr. ZENO ZENCOVICH, *Le frequenze radio*, in "La televisione digitale. Temi e problemi. Commento al T.U. radiotelevisione", di A.FRIGNANI, E.PODDIGHE, V.ZENO-ZENCOVICH, Milano-Giufrè, 2006, pg. 389.

⁴⁴ Cfr. vedi amplius: DINER, *Il contratto in generale*, cit. pg. 173.

⁴⁵ Cfr. In dottrina: G.Gabrielli, voce *Prelazione (patto di)*, cit., p.5. In giurisprudenza: Cass. 9 maggio 1985, n. 2897, in *Giust. Civ.* 1986,I, p.1969 (in tema di prelazione urbanistica)

atto non negoziale di partecipazione (libero pertanto nella forma). Infatti, secondo altra parte della dottrina e giurisprudenza (a dire il vero prevalenti), la *denuntiatio* è invece una vera e propria proposta contrattuale che il prelazionario può accettare, perfezionando il contratto. Essa pertanto deve contenere tutte le condizioni contrattuali stabilite con controparte.⁴⁶

Un ultimo accenno deve farsi al termine concesso al prelazionario per pronunciarsi, dopo aver ricevuto la *denuntiatio* (cd. *Spatium deliberandi*). Di solito esso è stabilito dalle parti, ma è anche possibile che sia previsto un termine da disposizioni speciali che regolamentano la fattispecie.

Adattando tale disciplina al caso in esame, si ritiene che la notifica dell'intenzione debba essere qualificata come una *denuntiatio* ma, considerato che nel caso in esame non sussiste un diritto di prelazione statale, sembra più adeguato aderire alla prima tesi richiamata secondo cui la cui funzione è quella di rendere edotto il Ministero che l'impresa cedente è intenzionata a trasferire ad un'altra impresa la propria licenza e conseguentemente, quella di ottenere il nulla osta necessario per poter porre in essere il trade con piena efficacia.

Il nulla osta, come in parte già evidenziato, sarebbe quindi una *condicio iuris* sospensiva, dato che il trasferimento è efficace solo previo assenso (nulla osta) del Ministero.

A questo punto sorge un ulteriore interrogativo: è possibile notificare (denunciare) l'intenzione quando la cessione/affitto tra le parti sia già conclusa, pur essendo soggetto alla *condicio iuris sospensiva* dell'ottenimento dei rispettivi *nulla osta*?

A parere di chi scrive la risposta è sicuramente positiva, sempre per analogia alla disciplina della cessione di immobili sottoposti al vincolo culturale ex D.Lgs. 42/04.⁴⁷

Ed ancora, sempre per analogia, si aderisce a quella dottrina secondo cui è opportuno

⁴⁶ Cfr. In dottrina: BONILINI, *La prelazione volontaria*, cit., p. 117; SANTORO PASSARELLI, *Struttura e funzione della prelazione convenzionale*, cit. p. 704. In giurisprudenza, fra tutte, vedi: Cass., 19 maggio 2003, n. 7768, in *Giur. civ.*, 2004, I, 2357.

⁴⁷ F. CRIVELLARI, *La circolazione immobiliare e il diritto di prelazione*, p.450; D. MINUSSI, *Proprietà, Possesso, Diritti reali*, p.83. Infatti, anche in tal caso, l'atto di trasferimento deve essere denunciato al Ministero dei Beni e le Attività culturali, il quale dispone di 60 giorni dalla ricezione della denuncia per decidere se esercitare o no, il diritto di prelazione. In pendenza di tale termine, l'atto di alienazione è inefficace sino al mancato esercizio della prelazione. Si consideri poi che da un punto di vista formale, pur trattandosi di *condicio iuris*, la dottrina maggioritaria ritiene più che opportuno che la stessa sia esplicitata in atto al fine di rendere la fattispecie più trasparente possibile. Ma non solo, è prassi più che consolidata inserire una condizione risolutiva per il caso in cui uno o entrambi i nulla osta non dovessero essere rilasciati. Al verificarsi della condizione, il contratto produrrà effetti *ex tunc* tra le parti e nei confronti dei terzi. Si potrà quindi stipulare un atto ricognitivo di avveramento della stessa. Prima del verificarsi della condizione è altresì previsto un divieto per l'alienante di effettuare la consegna della cosa. Nel caso di specie non è materialmente possibile posto che si tratta di un bene immateriale e che deve essere volturato.

che detta operazione sia effettuata solo nel momento in cui, oltre alla condizione sospensiva si inserisca anche una condizione risolutiva, dimodoché, in caso di mancato ottenimento del nulla osta, il negozio giuridico sia *tamquam non esset*.⁴⁸ Volendo fornire un esempio di clausola tipo, si potrebbe ipotizzare la seguente fattispecie:

“Le parti precisano che l'intera efficacia del presente contratto, compreso l'obbligo di pagamento del prezzo, è sospensivamente condizionata al rilascio da parte del MiSE del nulla osta, di cui all'art. 14-ter Cod. C.E., comma II.

La parte venditrice dichiara che la licenza oggetto del presente atto è soggetto al regime di cui all'art. 14 ter Cod. C.E.

La presente alienazione/affitto, ai sensi di legge, è condizionata sospensivamente al rilascio del nulla osta entro il termine di cui infra. La parte venditrice, come sopra rappresentata, si obbliga pertanto ad effettuare, a propria cura e spese, la denuncia di cui all'art. 14 ter, comma II, del Cod. C.E. al Ministero dello Sviluppo Economico.

Se entro novanta giorni dall'avvenuta notifica della denuncia di cui sopra, il Ministero dovesse comunicare il diniego di tale operazione, il presente atto si intenderà automaticamente risolto e ciascuna Parte non avrà nulla a pretendere dall'altra, rinunciando sin d'ora le Parti ad ogni reciproco diritto e ragione al riguardo, salvo l'immediata restituzione da parte della Parte Venditrice alla Parte Acquirente tutti gli importi corrisposti.

Il nulla osta dovrà essere rilasciato nel termine di novanta giorni dalla data di ricezione della suddetta denuncia (art. 14 ter, comma III, del Cod. C.E.).

L'effetto traslativo del presente atto si verificherà automaticamente ed ipso jure non appena scaduto il termine previsto per la comunicazione del diniego da parte del MiSE oppure al momento della comunicazione del rilascio del suddetto nulla osta da parte del Ministero stesso, senza bisogno di ulteriori atti o manifestazioni di volontà.

A seguito dell'avveramento della condizione sospensiva, le parti si obbligano a sottoscrivere apposito atto notarile dal quale consti l'avveramento della condizione medesima.

L'immissione in possesso, con ogni conseguente effetto attivo e passivo, avrà luogo dalla data in cui il presente atto acquisterà efficacia; da tale data utili ed oneri di quanto acquistato saranno a rispettivo profitto e carico della parte acquirente.”

In tal modo sarà possibile concludere antecedentemente il contratto, facendo già sorgere i rispettivi obblighi contrattuali tra le parti, (come ad esempio il pagamento del prezzo,

⁴⁸Cfr. Diner, cit.

con possibilità di poter già richiedere l'erogazione di finanziamenti bancari a copertura dell'operazione), dovendosi poi effettuare in un secondo momento, solo un negozio di accertamento di verificata condizione.

Lo scopo di tale interpretazione è quella di tutelare l'acquirente dall'eventualità che il cedente concluda con altri soggetti il medesimo negozio.

Altro elemento volto a suffragare tale interpretazione va individuato sempre nella disciplina inglese, da cui emerge come le parti possano concludere prima il *trade*, (essendo un accordo tra privati), e solo successivamente questo dovrà essere oggetto di notifica all'OFCOM al fine di ottenere la "variazione" dalla titolarità della frequenza.

E' quindi qualificabile come "*intenzione*" non solo il negozio avente effetti obbligatori, ma anche il *trade* soggetto a *condicio iuris* sospensiva.

5.c. Il valore giuridico del nulla osta

Abbiamo quindi visto come il nulla osta assurga ad una *condicio iuris*, la cui validità è però limitata (sessanta giorni). Ebbene, proprio tale ultimo elemento può sicuramente incidere sull'operazione commerciale che, per essere valida ed efficace, deve essere conclusa necessariamente nello stesso termine di sessanta giorni. In caso contrario, si ritiene imprescindibile la richiesta di nuovo nulla osta.

A questo punto sorge altresì spontaneo domandarsi cosa avvenga nel caso in cui il trasferimento/affitto siano posti in essere, erroneamente, decorsi i suddetti sessanta giorni, ad esempio al sessantunesimo giorno. Poiché il testo nulla dice al riguardo, (ovvero se si tratti di nullità, sanabile o insanabile, etc.) a parere di chi scrive è opportuno risolvere attraverso l' analogia con la disciplina dettata, ad esempio, in materia urbanistica, per il Certificato di Destinazione Urbanistica ex art. 30 D.lgs. 380/01 punto 4 bis. Anche in tal caso il Certificato ha una valenza temporale limitata (un anno), e comunque, nel caso di discrepanze tra la data di rilascio e quella di stipula, la parte deve rendere nell'atto una dichiarazione che attesti che dalla data di rilascio alla data della stipula non sono intervenuti eventi modificativi tali da incidere sulla destinazione del terreno. Poiché però nella prassi capitava spesso che detta dichiarazione non fosse resa o che venissero utilizzati certificati "scaduti" , che quindi provocavano la nullità dell'atto, è ora possibile, ex art. 30, 4 bis, sanare l'eventuale nullità dell'atto, redigendo un atto di conferma o integrativo di detto certificato, posto in essere anche da una sola delle parti o dagli aventi causa. Nel caso di specie, si potrebbe

quindi sanare l'invalidità attraverso un atto integrativo a cui si allegnerà il nuovo nulla osta.

Sempre con riguardo al **nulla osta**, si esprimono non poche perplessità, circa gli eventuali rallentamenti che questo può provocare. Anche in questo caso, il Legislatore italiano sembra aver totalmente ignorato l'esperienza decennale della GB che, originariamente, aveva anch'esso previsto il requisito del preliminare "*Consent*", ma che, con il citato *The Wireless Telegraphy (Spectrum Trading) Regulations 2012* n. 2187 si è previsto che "*These Regulations remove the requirement to obtain OFCOM's consent to transfers being made*".

Ma non solo, altra osservazione va fatta con riguardo all'affitto. Anche in questo caso non si è prestata attenzione all'esperienza inglese secondo la quale non è necessario né il *Consent* e né tantomeno la preventiva notifica a titolo informativo, con un evidente risparmio in termini di tempo e di denaro per gli operatori di mercato.

Si ritorna quindi all'idea più volte espressa secondo cui il procedimento così costruito è eccessivamente macchinoso.

5.d. L'oggetto di trading

Altro interrogativo a cui si vuole dare risposta è quello relativo all'**oggetto di trading**.

Si è visto infatti che possono essere trasferite/affittate solo le frequenze radio oggetto di diritti individuali d'uso, quindi i diritti d'uso su bande individuate *ex ante* o comunque con limitata disponibilità, sulle quali la P.A. abbia in un modo o nell'altro esercitato un potere dispositivo.⁴⁹ Sorge quindi spontanea una domanda: qual è il vero oggetto di *trading*, visto che la normativa si riferisce a "*frequenze radio oggetto di diritto d'uso*"?

Le soluzioni possibili sono:

- la risorsa naturale frequenza;
- il provvedimento (*rectius* licenza) che rilascia il diritto d'uso;
- il diritto d'uso (*rectius* diritto d'usufrutto) sul bene frequenza.

Secondo autorevole interpretazione, il *trading* non avrebbe ad oggetto la risorsa naturale frequenza, come emergerebbe invece da una prima lettura del testo normativo, ma la licenza (*rectius* provvedimento) che concede il diritto d'uso della frequenza.⁵⁰ Sarebbe

⁴⁹ Per le altre frequenze il trasferimento dei diritti di uso é assoggettato alle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 8.

⁵⁰Cfr. "La Vendita Dei Diritti D'uso Delle Frequenze Radioelettriche. Regole Di Contabilizzazione" in <http://www.rgs.mef.gov.it/> LA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 2011-2013,

quindi mal formulato l'art. 14 *ter* Cod. C.E. che, al I comma, si riferisce a “*frequenze radio oggetto di diritti d'uso*”, quale oggetto di trasferimento ed affitto, mentre ai commi II e V utilizza il termine “diritti d'uso”. Altra dottrina giustifica detta interpretazione evidenziando come la frequenza sia un bene del quale non è possibile l'apprensione materiale,⁵¹ nonostante vi siano pronunce in giurisprudenza che la ritengono sicuramente suscettibile di possesso. Eventualmente ciò che potrebbe essere oggetto di proprietà sarebbero le apparecchiature utilizzate per la trasmissione. In tal caso però si dovrebbe porre in essere un negozio avente ad oggetto l'azienda o ramo d'azienda, intesi come universalità di diritti. Sarebbe quindi mal formulato l'art. 14 che al I comma che si riferisce alla “*frequenze radio oggetto di diritti d'uso*” quale oggetto di trasferimento ed affitto, mentre al II e V comma utilizza il termine “*diritti d'uso*”.

A parere di chi scrive convince di più l'idea che oggetto di *trading* in realtà sia “il diritto d'uso” (*rectius* diritto d'usufrutto) di una determinata frequenza, come sostenuto anche dalla dottrina inglese, che si riferisce appunto al concetto di “*trade of rights and obligations*”.⁵² In contrario, sarebbe sufficiente possedere l'autorizzazione generale all'attività.

Vi è da dire però che nella sostanza però poco cambia: di fatto il passaggio del diritto d'uso avviene mediante la cessione del provvedimento, posto che è quest'ultimo a generare tale diritto.

5.e. Le tipologie negoziali ammissibili

Per quanto concerne i modelli contrattuali utilizzabili, non essendo stata fornita alcuna indicazione dal Legislatore, ci sembra opportuno offrire delle indicazioni in tal senso, prendendo spunto in primis dall'esperienza inglese.

Quanto alla **cessione (transfer)** si ritiene che sicuramente questa potrà essere: totale (*total*) o parziale (*partial*) nel senso che sarà possibile frammentare i diritti con riguardo sia alla frequenza che alla copertura geografica o al tempo⁵³; a titolo definitivo

secondo cui “*L'alienazione non ha per oggetto la risorsa naturale (lo spettro), ma il contratto d'uso (licenza), che, generalmente, è concesso per un periodo di tempo limitato.*”.

⁵¹Cfr. TRIPODI, *Vendite di frequenze televisive*, in *Compravendita e figure collegate*, Vol. VI, Utet, 2007, pg. 453 ss (cura di P.CENDON); nello stesso testo: 2004,881.

⁵²Cfr. OFCOM, *Trading guidance notes*, December 2011, in <http://stakeholders.OFCOM.org.uk>

⁵³Quindi, nel caso di un trasferimento parziale basato sul tempo si può parlare essenzialmente di affitto dello spettro.

(*permanent transfer*) o a tempo limitato (*time-limited*); definitiva completa (*outright transfer*), in cui tutti i diritti e gli obblighi relativi alla licenza vengono trasferiti da una parte all'altra; oppure congiunta completa (*concurrent transfer*), in cui tutti i diritti e gli obblighi relativi alla licenza assumono valore anche per un altro utente oltre che per il licenziatario originale, ed i due o più agenti che partecipano alla transazione condividono l'uso della risorsa.⁵⁴ Si rammenti che tali categorie sono poi combinabili tra loro.

Volendo estrapolare alcune indicazioni fornite dal nostro Legislatore, sembra potersi affermare che anche i seguenti schemi di operazioni societarie concretizzino delle forme indirette di cessione⁵⁵, ovvero: a) la vendita dell'intero capitale sociale del partecipante; b) il trasferimento del pacchetto di controllo del partecipante o l'acquisizione del controllo esclusivo da parte del soggetto che già ne deteneva il controllo congiunto; c) il trasferimento di un numero di azioni o quote che sommate a quelle già detenute dal socio gli attribuiscano il controllo della società; d) la sottoscrizione di aumenti di capitale che conferisca il controllo del partecipante; e) il passaggio del controllo del partecipante per effetto di influenza dominante, qualificata ai sensi dell'articolo 43, comma 14 e 15, del decreto legislativo 3 luglio 2005, n. 177, o la costituzione di diritti reali su cosa altrui, diritti reali di garanzia ovvero di diritti personali di godimento su quote o azioni in numero tale che comporti il controllo delle società; f) nel caso di società cooperative, la variazione della maggioranza di controllo a seguito di ammissione di nuovi soci; h) ogni altra ipotesi che, ai sensi della normativa vigente, comporti la variazione del controllo.

Qualora detta interpretazione dovesse essere confermata, si evidenzia la diversità rispetto al sistema inglese. Infatti, per quest'ultimo, le operazioni infra gruppo, che comportino anche il trasferimento, *de facto*, della licenza, non sono qualificate come un *trades*, al punto che non sussiste l'obbligo di notifica all'OFCOM.

Anche rispetto **l'affitto** (*lease*) non vi sono indicazioni. Pertanto, si ritiene di poter mutuare anche in questo caso lo schema contrattuale inglese del *lease*: il diritto d'uso viene trasferito dietro corrispettivo ad un nuovo soggetto, pur permanendo la titolarità dello stesso in capo all'originario licenziatario, con il patto che ad una certa data tale diritto cesserà automaticamente e dando la possibilità all'originario utilizzatore di poter

OFCOM: "WhatcanItrade?" <http://www.OFCOM.org.uk/radiocomms/ifi/trading/tradingguide/whatcanitrade/>

⁵⁵ Cfr. DIREZIONE GENERALE SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E RADIODIFFUSIONE in occasione del bando "beauty contest" del 2011.

effettuare controlli rispetto alla gestione adottata. Tale negozio differisce dal *buy-back*, cioè quando il diritto d'uso viene venduto all'acquirente con il patto che il venditore lo riacquisti ad una certa data, in quanto in questo secondo caso si ha una voltura della licenza in nome del nuovo soggetto. Si consideri però che secondo l'OFCOM il *Buy Back* sarebbe il caso del *transfe time-limited*⁵⁶.

Mutuando l'esperienza anche da altri paesi, si ritengono altresì possibili ulteriori forme di *Trade*, quali: *il mortgage transfer*/trasferimento ipotecario, ove il diritto d'uso funge da garanzia per un prestito, in modo che la "proprietà" del diritto d'uso viene trasferito all'altra parte al verificarsi di alcune condizioni contrattualmente stabilite; oppure sotto forma di strumenti finanziari come *options e futures*, utilizzabili per ridistribuire il rischio tra le parti contraenti, ad esempio, la previsione di un diritto di vendere/comprare Spettro sotto condizioni contrattualmente previste, come quella di un prezzo predeterminato per una futura data.⁵⁷

Al contrario, si ritiene invece di dover escludere la possibilità di concludere un preliminare con effetti obbligatori tra le parti, poiché nonostante vi siano solo obblighi tra le parti, la norma richiede che il cedente notifichi "l'intenzione di" e non "l'obbligo già assunto di". Non parrebbe nemmeno sensato condizionare il preliminare, poiché, come autorevole dottrina ha evidenziato, in tali ipotesi è sicuramente più conveniente condizionare direttamente la stipula del definitivo, evitando così un passaggio oneroso che può rivelarsi inutile se la condizione non si avveri.⁵⁸ All'opposto si ritiene ammissibile sia una proposta unilaterale irrevocabile di vendita/affitto che di acquisto, subordinate anch'esse all'ottenimento del nulla osta, il cui termine finale di validità può coincidere con i novanta giorni che il Ministero ha per dare risposta.

Nemmeno rispetto alla **forma** vi sono precise indicazioni. Sicuramente "l'intenzione" dovrà rivestire la forma scritta, essendo oggetto di notifica al Ministero. Pertanto, anche in considerazione della natura del bene oggetto del contratto, si ritiene imprescindibile quanto meno la forma scritta.

⁵⁶ OFCOM: **Trading Guidance Notes: "2.10. Is it possible to carry out time-limited transfers? Yes, although it is normally necessary to structure this as two separate transactions. The parties enter into a contract requiring the transferee to reverse the transaction at the end of the transfer period. If allowed by your licence, leasing (see below) provides an alternative way of executing time-limited trades."**

⁵⁷ Cfr. COLANGELO, *Il mercato secondario dei diritti di creazione amministrativa nell'Unione Europea: il caso degli slots aeroportuali e dello spettro radio*, op. cit. pg. 139.

⁵⁸ Cfr. DIENER, op.cit. pg. 200.

5.f. Il trade nella prassi commerciale

Quanto alla realizzazione concreta di tali *trades*, è opportuno svolgere alcune osservazioni di carattere preliminare.

Secondo la prassi commerciale, dottrina⁵⁹ e giurisprudenza prevalente, in linea generale non è ammissibile trasferire/affittare autonomamente una qualsiasi autorizzazione amministrativa in virtù del carattere personale delle stesse.⁶⁰ Pertanto, nella pratica per trasferire/affittare una licenza o autorizzazione amministrativa occorre fondamentalmente cedere/affittare l'azienda o un ramo di essa.⁶¹ Ed ancora, le autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'impresa non andrebbero valutate come elementi dell'azienda in senso proprio e pertanto sarebbero ritenute intrasmissibili e non potendo costituire oggetto di contratto autonomo di cessione/affitto di azienda.⁶²

Sappiamo poi che dal contratto di cessione d'azienda deve essere tenuto distinto il cd. "accordo di voltura"⁶³ della licenza, che consiste nella rinuncia del precedente intestatario alla licenza e nell'impiego a favore della nuova intestazione della stessa in capo all'acquirente o all'affittuario dell'azienda. E' una figura di creazione dottrinale, che rappresenta un negozio sicuramente valido, ma privo di efficacia traslativa della licenza. Ed infatti, secondo la giurisprudenza costante, è nullo il contratto con cui le parti abbiano stabilito il solo passaggio della licenza, ma non anche quello in cui si obblighino a prestare il proprio consenso alla "voltura" in capo al cedente.⁶⁴ Proprio per

⁵⁹ RACUGNO, *Trasferimento di canale televisivo*, in *Il Contratto-Sillogie in onore di Giorgio Oppo*, Vol. II, pg. 102 ss., secondo cui " (...) la possibilità di gestione economica dello Spettro radioelettrico, costituisce il nucleo fondamentale dell'azienda televisiva."

⁶⁰ Si pensi al caso di: *Commiss. Trib. Reg. Lazio Roma Sez. VI, 02/02/2011, n. 24-Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli Roma 3 c. Ma.Vi. "Il trasferimento di licenza per il servizio taxi configura cessione di azienda e presuppone, quindi, la realizzazione di una plusvalenza da assoggettare a imposizione. Nel caso in cui, come quello in esame, il trasferimento sia avvenuto tra padre e figlio, e con l'osservanza del regolamento comunale, il rapporto di parentela tra padre e figlio, costituisce una presunzione di gratuità dell'atto."*, in *Riv. Giur. Trib.*, 2011, 7, 629 nota di PINO .

⁶¹ Cfr. BALDUCCI, *Cessione e conferimento d'azienda*, 2007.

⁶² Cfr. Cass. 6 febbraio 2004, n.2240 in *Guida al Diritto*, 2004, 17, 66; Cass. 1465/73.

⁶³ Cfr. BALDUCCI, *Cessione e conferimento d'azienda*, 2007; *Commentario al Codice Civile*, Cian Trabucchi 2012, art. 2556;

⁶⁴ Cfr. App. Roma Sez. III, 05/04/2011, "La licenza all'esercizio di un'attività commerciale, quale autorizzazione amministrativa che tende a disciplinare nell'interesse pubblico l'esecuzione dell'attività

questo, nella prassi commerciale, l'accordo di voltura costituisce una clausola del contratto di cessione dell'azienda. La validità ed efficacia di quest'ultimo non è però subordinato all'effettivo passaggio della licenza in capo all'acquirente, salvo che le parti non abbiano espressamente introdotto una condizione in tal senso. Ed infatti, per superare la diffidenza verso il cedente, il cessionario solitamente richiede che la validità del contratto sia subordinata al trasferimento della licenza.

Ebbene, fissati tali principi di carattere generale, ad una prima lettura, sembrerebbe anche nel caso in esame che il trasferimento (*trade*) del provvedimento di rilascio del diritto d'uso su una determinata frequenza debba avvenire mediante cessione o affitto di azienda o ramo di azienda. Troverebbe quindi applicazione la disciplina rispettivamente dettata dall'art. 1615 c.c. (in tema di affitto d'azienda) e ex art. 2556 c.c. (in tema di cessione d'azienda). E, ad onore del vero, la dottrina più risalente e tradizionalista si è proprio espressa in tal senso.⁶⁵

In realtà, a parere di chi scrive il *trading* delle frequenze sembra non assoggettabile a tale prassi commerciale per diversi motivi. In primo luogo, nel caso di specie, non si rinviene alcuna disposizione normativa che vieti l'autonoma cessione del provvedimento (*rectius* licenza) rispetto all'azienda, diversamente da quanto previsto ad esempio in tema di attività di ristorazione etc.

In secondo luogo si deve considerare che il provvedimento *de quo* (*rectius* licenza) non viene rilasciato sulla base di requisiti soggettivi, quanto piuttosto sulla base di requisiti oggettivi. In altre parole, il diritto d'uso viene assegnato al soggetto, che all'esito

commerciale, ha notoriamente natura personale e non è trasferibile in virtù di un semplice accordo tra privati, né può interferire nei rapporti giuridici di carattere negoziale privato che abbiano attinenza con l'attività dell'esercizio. In considerazione di ciò la clausola contrattuale che, all'interno del contratto di cessione d'azienda, prevede la cessione della licenza, deve ritenersi nulla, salvo che, dal tenore letterale dell'atto si desuma che detta clausola non preveda una vera e propria cessione della licenza commerciale, bensì unicamente un assenso alla voltura delle licenze amministrative per l'esercizio dell'azienda ceduta."

⁶⁵ Vedi amplius: RACUGNO, *Trasferimento di canale televisivo*, in *Il Contratto-Sillogie* in onore di Giorgio Oppo, Vol. II, pg. 102 ss., secondo cui: "Nella pratica commerciale il trasferimento dei canali televisivi viene generalmente effettuato mediante il trasferimento dell'azienda televisiva o di un suo ramo d'azienda. Il successore a titolo particolare nel possesso di un'azienda televisiva in forza di un atto bilaterale subentra nel possesso dei canali televisivi che concorrono a costituire il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa stabilendo il successore la propria relazione con detti beni in seguito alla consegna dell'azienda o di un suo ramo da parte del cedente. Dall'attività negoziale, il titolo idoneo di cui si è detto, costituita dal trasferimento del diritto di proprietà o all'attribuzione di altro diritto reale sull'azienda, discende dalla trasmissione in capo al successore a titolo particolare della disponibilità del bene canale televisivo. (...) il ramo d'azienda nella materia televisiva, può anche consistere nella semplice messa a disposizione dell'utilizzazione di frequenze o bande o canali (le cd. entità caratterizzanti) per mezzo dei quali è appunto possibile trasmettere i suoni e le immagini indipendentemente dalle apparecchiature e dagli impianti. Il cessionario invero, può già disporre di attrezzature analoghe, in ogni caso facilmente reperibili sul mercato. Il nucleo essenziale dell'azienda televisiva è costituito dai canali (frequenze) che, come si è visto, anche sotto il profilo della tutela possessoria, sono tutelabili in sé e per sé e non in quanto collegati alle apparecchiature trasmettenti."

dell'incanto, sia risultato il miglior offerente da un punto di vista oggettivamente economico e non per le sue qualità soggettive.

Diverso invece è il caso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di TLC. Solo quest'ultima è infatti rilasciata in presenza di determinati pre-requisiti soggettivi.

In terzo luogo, la sussistenza di eventuali requisiti soggettivi è un pre-requisito essenziale che sussiste a monte, in quanto un soggetto, per partecipare ad un'asta/beauty contest, deve essere già in possesso di determinati requisiti (l'autorizzazione allo svolgimento di attività ex art. 27 Cod. C.E.) e lo stesso dicasi per il *trading*, a cui va sommato anche il possesso del nulla osta.

In sostanza, non vi sarebbe quindi quella "personalità" che caratterizza normalmente le licenze.⁶⁶ Tale elemento è invece riscontrabile con riferimento all'autorizzazione all'esercizio dell'attività, che però nel caso di specie non rileva, poiché entrambe le società per poter essere parti del negozio devono possedere *ab origine* detta autorizzazione.

E' poi lo stesso Legislatore ad esprimersi in tal senso nel momento in cui afferma come l'oggetto di cessione siano le frequenze radio o comunque i diritti ad esse connesse, ovvero la licenza, senza la quale non sarebbe possibile il *trade*.

Da un punto di vista pratico quindi, nel caso in esame si ritiene ammissibile un accordo di voltura autonomo, avente carattere traslativo.

A supporto di tale affermazione, si richiama anche la prassi inglese da cui emerge in modo inequivocabile come oggetto di cessione sia solo licenza e non anche l'azienda o ramo d'azienda a cui è connessa, essendo la prima valutata quale bene giuridico dotato di una sua autonomia commerciale.

E ancora, in tal senso si è espresso anche il MEF⁶⁷ secondo cui: *"l rilascio dei diritti, ovvero la licenza, contro pagamento di un prezzo, rappresenta una cessione di attività non-finanziaria, che in base ai principi di registrazione contabile utilizzati in ambito europeo, deve essere registrata nel conto del capitale, come spesa negativa, nella voce: "Acquisizioni meno cessioni di beni immateriali non prodotti" (vedi SEC 95, paragrafo 8.49.).L'alienazione non ha per oggetto la risorsa naturale (lo Spettro), ma il contratto d'uso (licenza), che, generalmente, è concesso per un periodo di tempo limitato. Gli*

⁶⁶ Cfr. S. MEZZANOTTE, "Per ottenere le autorizzazioni amministrative per l'esercizio di un'attività d'impresa è indispensabile possedere determinati requisiti e prerogative soggettive. Detti elementi assumono una portata sostanziale, in quanto costituiscono la condizione per il rilascio o meno, da parte dell'ente locale, delle autorizzazioni." Nota a Cass. civ. Sez. II, 16/10/2006, n. 22112, in *Obbl. e Contr.*, 2008, 6, 518.

⁶⁷ <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Service-s/Note-brevi/La-manovra-di-FP/2011-2013/La-vendita-dei-diritti/>

introiti della licenza vanno registrati per competenza, in un'unica soluzione (ovvero una-tantum), alla conclusione del contratto di assegnazione d'uso e per il suo intero ammontare, a prescindere dalle modalità della riscossione per cassa .”

5.g. Il possibile regime pubblicitario dei trades

Da un punto di vista pubblicitario, il *Trading* italiano, nonostante il valore economico di quanto commercializzato, è sicuramente carente, soprattutto se paragonato a quello inglese. Infatti, da un punto di vista testuale, *ex art 14 ter Cod. C.E.* è imposto al cessionario solo di notificare l'avvenuta operazione nei termini al Ministero. Proseguendo, al secondo comma di detto articolo, si legge che *“il trasferimento di tali diritti é efficace previo assenso del Ministero ed é reso pubblico”*.

Il Legislatore però non ha fornito alcuna indicazione pratica e quindi sorgono spontanei i seguenti ed ulteriore interrogativi: che cosa è reso pubblico? E soprattutto, in che modo si rende pubblico?

Quanto all'oggetto della pubblicità, da una prima lettura, sembrerebbe che sia tale “l'assenso del Ministero”. Più tuzioristica sembra invece essere la soluzione per cui oggetto di pubblicità siano: prima l'assenso e poi il trasferimento, per una questione di esaustività.

Quanto alla metodologia per rendere pubblico l'assenso e il trasferimento vi è incertezza assoluta. Allo stato attuale infatti esiste solo: **il ROC**, il registro degli operatori di comunicazione⁶⁸ e **il Catasto Nazionale delle Radio Frequenze**⁶⁹, sezione

⁶⁸Riservata esclusivamente alle infrastrutture di diffusione operanti sul territorio nazionale, gestito dalla AGCOM, che ha consentito di completare il primo censimento degli impianti radiotelevisivi finalizzato a pianificare le operazioni di transizione al sistema di trasmissione in tecnica digitale.

⁶⁹ Cfr. <http://www.agcom.it/default.aspx?message=contenuto&dcid=670>, “Cosa è il Catasto Nazionale delle Frequenze (CNF)? La Sezione speciale del Registro degli operatori di comunicazione riservata esclusivamente alle infrastrutture di diffusione operanti sul territorio nazionale (c.d. Catasto Nazionale delle Frequenze Radiotelevisive – CNF) è stata istituita con la delibera n. 502/06/CONS del 2 agosto 2006 in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 6, lettera a), numero 5) della legge 31 luglio 1997, n. 249 e dalla delibera n. 163/06/CONS del 22 marzo 2006. L'obiettivo perseguito con l'istituzione del Catasto è stato l'attivazione di uno strumento che consentisse da un lato di censire le infrastrutture di diffusione operanti sul territorio, come previsto dalla legge n. 249/97, dall'altro di valutare e classificare con precisione le stesse infrastrutture attraverso l'esatta conoscenza delle caratteristiche degli impianti in modo da poterne poi valutare gli effetti dal punto di vista del servizio svolto e della situazione interferenziale, come richiesto dalla delibera n. 163/06/CONS. La disponibilità di tale strumento ha costituito un presupposto essenziale per pianificare le operazioni di transizione al sistema di trasmissione televisiva in tecnica digitale. Dal punto di vista organizzativo, la gestione del Catasto e del relativo

speciale del ROC, che censisce le infrastrutture di diffusione operanti sul territorio e classifica in modo da poterne poi valutare gli effetti dal punto di vista del servizio svolto e della situazione interferenziale. Ma né il ROC e né il Catasto delle Radio Frequenze svolgono una funzione “pubblicitaria”.

Degna di nota è invece la recentissima decisione Spettro Radio 2012 (n. 24/2012/UE), ex art. 9, che ha previsto l’istituzione di un Inventario degli usi esistenti dello Spettro radio a fini sia commerciali che pubblici.⁷⁰

Ciò posto, non esiste ancora un sistema pubblicitario che si possa anche solo lontanamente paragonare all’esperienza inglese descritta. Pertanto, come sarà possibile rendere opponibile ai terzi il *trade*?

Una prima soluzione potrebbe essere l’iscrizione nel Registro delle Imprese ex art. 2556 c.c., ma solo con riferimento alla pubblicità del “trasferimento della licenza”, dovendo

sistema informatico è regolata dalla delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione” e successive modificazioni e integrazioni, nelle quali vengono, tra l’altro, stabilite le tipologie di impianti tenuti all’iscrizione, le informazioni tecnico-amministrative che devono essere dichiarate (v. specifiche tecniche per acquisizione dati tecnici stazioni) e le modalità di comunicazione delle stesse. Attraverso le funzionalità dedicate, presenti nell’area ROC/CNF del portale impresainungiorno.gov.it, vengono raccolte e gestite in modalità automatizzata tutte le comunicazioni con le quali gli operatori di comunicazione che svolgono attività di radiodiffusione o di operatore di rete dichiarano le caratteristiche tecnico-amministrative di esercizio dei propri impianti di trasmissione utilizzati per il servizio di radiodiffusione televisiva e sonora. In particolare, ciascun operatore può accedere on-line ai dati tecnici dei propri impianti radiotelevisivi ed effettuare i relativi aggiornamenti, in modalità singola o massiva, con il supporto di tecniche di tracciamento degli accessi e delle operazioni eseguite nel database che consentono, altresì, di ricostruire la “storia” dell’impianto stesso. A ciascun impianto, all’atto dell’iscrizione, il sistema attribuisce automaticamente un codice alfanumerico univoco (Id_impianto) il quale costituisce una sorta di “numero di targa” destinato a identificare l’impianto durante l’intera vita operativa e in occasione di ogni successiva comunicazione. Essendo il Catasto totalmente dematerializzato, non sono previste modalità di invio delle comunicazioni diverse da quella telematica effettuabile attraverso il portale impresainungiorno.gov.it.”

⁷⁰ Si rammenti che la Decisione è un atto obbligatorio e nel caso di specie i destinatari erano tutti gli Stati Membri dell’UE. Sul punto si veda l’**Art. 9 Decisione 243/2012**. , (Vedi Appendice Normativa), secondo cui :” tale inventario è di competenza della Commissione Europea. Gli obiettivi sono quelli di permettere l’individuazione delle bande di frequenza per le quali l’efficacia degli usi esistenti dello spettro radio potrebbe essere migliorata; aiutare a individuare le bande di frequenza che potrebbero essere adatte alla riassegnazione e le opportunità di condivisione dello spettro radio al fine di sostenere le politiche dell’Unione stabilite nella presente decisione, al contempo tenendo conto delle esigenze future di spettro radio basandosi, tra l’altro, sulla domanda dei consumatori e degli operatori e della possibilità di soddisfare tali esigenze; aiutare ad analizzare i vari tipi di uso dello spettro radio da parte degli utenti del settore pubblico e privato; aiutare a individuare le bande di frequenza che potrebbero essere assegnate o riassegnate per garantirne un uso più efficace, promuovere l’innovazione e rafforzare la concorrenza nel mercato interno, studiare nuove modalità di con- divisione dello spettro radio, nell’interesse degli utenti del settore pubblico e del settore privato, tenendo conto dei potenziali effetti positivi e negativi dell’assegnazione o riassegnazione di tali bande e di bande adiacenti su utenti esistenti. L’introduzione di un inventario degli usi attuali dello spettro radio, unitamente ad un’analisi delle tendenze tecnologiche, delle esigenze future e della domanda di spettro radio, in particolare comprese tra 400 MHz e 6 GHz, dovrebbe consentire di individuare le bande di frequenza la cui efficienza potrebbe essere migliorata e opportunità di condivisione dello spettro radio a vantaggio del settore sia commerciale sia pubblico. La metodologia per l’elaborazione e il mantenimento di un inventario degli usi esistenti dello spettro radio dovrebbe tenere debito conto degli oneri amministrativi imposti alle amministrazioni e dovrebbe puntare a ridurre al minimo tali oneri.”

però aderire alla tesi più tradizionale secondo cui la licenza può essere trasferita solo mediante cessione d'azienda o ramo d'azienda, etc. In tal modo si potrebbero tutelare i terzi ed eventuali conflitti tra più acquirenti, dal momento che l'iscrizione del trasferimento nel Registro delle Imprese è idonea a risolvere i conflitti solo per beni per i quali non sussistono regole specifiche a questo riguardo.⁷¹ Tutto ciò non sembra però sufficiente, soprattutto considerata l'importanza della tematica.

La soluzione più semplice potrebbe essere un'integrazione di funzione del ROC, che non dovrebbe perciò limitarsi solo a censire gli impianti esistenti, ma anche ad attestare i vari passaggi dei diritti d'uso con conseguente valore di pubblicità dichiarativa, svolgendo quindi una funzione analoga a quella del PRA visto che sempre di diritti su beni mobili si tratta.

6. Ricapitolando...

Avendo evidenziato come uno dei motivi principali che hanno condotto ad uno scarso utilizzo del trading in GB sia stata proprio l'incertezza normativa e applicativa, si auspica che in Italia vi sia :

- una maggiore analisi e confronto con i sistemi utilizzati da altri paesi Europei, in primis la GB, da cui trarre beneficio, al fine di evitare inutili perdite di tempo circa la politica da adottare;

- una semplificazione immediata della procedura descritta, caratterizzata dalla presenza di innumerevoli autorizzazioni preliminari;

- l'istituzione di Registri pubblicitari *ad hoc*, che garantiscano una pubblicità di tali *trades* e quindi una maggiore trasparenza;

- la predisposizione di linee guida pratiche che possano essere di veloce comprensione per gli eventuali cedenti/cessionari;

Se non si provvederà in tal senso anche il trading italiano sarà destinato ad avere scarso successo.

⁷¹ Vedi *amplius*: Commentario Cian Trabucchi art. 2556; G.E. COLOMBO, *L'azienda e il mercato*, Padova-Cedam, 1979, Vol. 3, in Trattato di diritto Commerciale e diritto pubblico dell'economia, pg. 41 – MARTORANO, *L'azienda*, in Trattato di diritto Commerciale (a cura di) Buonocore, pg. 74 ss.

BIBLIOGRAFIA

1950

- “*Natura giuridica dei diritti nascenti dalle concessioni amministrative di beni demaniali*”, SILVESTRI, Milano-Giuffrè, 1950;

1951

- “*"Public interest" and the market in color television regulation*”, L. HERZEL, University of Chicago Law Review, 1951;

1958

- “*Corso di diritto amministrativo*”, ZANOBINI, IV, Milano, 1958;

1959

- “*The Federal Communications Commission*,” COASE, in 2 *J.L. & Econ.* 1, 1959;
- “*Beni Pubblici*”, SANDULLI, in *Enc. Dir.*, V, Milano, Giuffrè, 1959, p. 286;
- “*Beni (teoria generale)*”, PUGLIATTI, in *Enc. Dir.*, V, Milano 1959, p. 164;

1960

- “*Diritti reali*”, (diritto civile), GIORGIANNI, *Novissimo Digesto italiano*, Torino, Utet, 1960, p. 752;
- “*Cenno per memoria sul monopolio*”, R. FRANCESCHELLI, In *Riv. Dir. Ind.*, 1960, II, pag. 305;

1961

- “*Concessione Amministrativa*”, SILVESTRI, in *Enc. Dir.*, VIII, Milano, Giuffrè, 1961, p. 380;
- “*Condizione*”, RESCIGNO, in *Enc. dir.*, VIII, 1961, p.768;
- “*Counterspeculation, Auctions, and Competitive Sealed Tenders*”, VICKREY, in *Journal of Finance*, 16 (1), pp. 8-37, 1961;

1963

- “*I beni pubblici*”, GIANNINI, Bulzoni, Roma, 1963;

1964

- “*Diritto civile*”, NICOLO’, in *Enc. Dir.*, XII, Milano, Giuffrè, 1964, p. 908 ss.;
- “*The new property*,” REICH, Yale L. J., 1964, 73, 733;

1968

- “*The Tragedy of the Commons*”, HARDIN, www.sciencemag.org, SCIENCE, vol. 162, 13 DECEMBER 1968, pg. 1243–1248;

1969

- “*I beni pubblici. Circolazione e tutela*”, CASSESE, Milano-Giuffrè, 1969;
- “*A Property System for Market Allocation of the Electromagnetic Spectrum: A Legal-Economic-Engineering Study*”, A. S. DE VANY ET AL., in 21 STAN. L. REV. 1499, (1969);

1970

- “*In tema di concessioni su beni demaniali (appunti sull'art. 2645 c.c.)*”, STOLFI, in *Foro Amm.*, 1970, p. 29 e ss.;

1974

- “*Dottrine generali del diritto civile*,” SANTORO-PASSARELLI, Napoli-Jovene, 1974;

1975

- “*Property Rights in Radiation: An Alternative Approach to Radio Frequency Allocation*”, J.R. MINASIAN, 18 J.L. & ECON. 221 (1975);

1978

- “*L’informatisation de la société*”, NORA-MINC, Paris, 1978;

1979

- “*L’azienda e il mercato*”, G.E. COLOMBO, in *Trattato di Diritto Commerciale e Diritto Pubblico dell’economia*, Padova-Cedam, 1979, Vol. 3;

1982

- “*Le energie*”, PARDOLESI, in *Trattato di dir. priv.*, diretto da Rescigno, 7, Torino, 1982;
- “*Jus praetorium e televisioni private*”, F.FRANCESCHELLI, in *Riv.dir.ind.*, 1982, II, pag. 59;
- “*Ethics, Economics and the Law of Property*”, F. I. MICHELMAN, in *Nomos*, 24 (1982);
- “*A Marketplace Approach to Broadcast Regulation*”, MARK S. FOWLER & DANIEL L. BRENNER, 60 *TEX. L. REV.* 207, 211–12 (1982);

1983

- “*Proprietà pubblica e diritti collettivi*”, CERULLI IRELLI, Padova-Cedam, 1983;

1987

- “*Auctions and Bidding*”, MCAFEE- MCMILLAN, in *Journal of Economic Literature*, 1987, 25:2, 699-738;

1988

- “*Beni pubblici (uso dei)*”, CAPUTI JAMBRENGHI, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, Torino, Utet, 1988, p. 313;

1989

- “*Diritto pubblico dell’economia*”, GIANNINI, Bologna- Il Mulino, 1989;
- “*Manuale di diritto amministrativo*”, SANDULLI, Napoli, Jovene, 1989;

1990

- “*I beni pubblici nel codice civile: una classificazione in via di superamento*”, CERULLI IRELLI, in *Economia pubblica*, 1990, fasc. 11, p. 523 ss.;
- “*La proprietà, Trattato di diritto privato*”, GAMBARO, a cura di Iudica e Zatti, Milano, Giuffrè, 1990;
- “*Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata*”, RODOTÀ, Bologna-Il Mulino, 1990;

- “*Common Property, Reciprocity, and Community*” JAMES A. SWANEY, 24 J. ECON. ISSUES 451, 451-53 (1990);

1991

- “*Commento all’art. 3 della legge n. 223 del 1990*”, P.A. CAPOTOSTI, in A.A.V.V., *Il sistema radiotelevisivo pubblico e privato*, (a cura di) E. ROPPO-R. ZACCARIA, Giuffrè, Milano, 1991;

1992

- “*Profilo giuridico della Radiofrequenza*”, DI GRAVIO, Roma, 1992;
- “*Il Contratto-Silloge in Onore di Giorgio Oppo*”, Vol. II, Padova, 1992;

1994

- “*Auctioning the Airways*”, G.GILDER, FORBES, Apr. 11, 1994;

1996

- *Dal Monopolio alla liberalizzazione, regolamentazione normativa, asimmetrie nel mercato delle telecomunicazioni*, GAMBINO, in Giur. Comm., 1996,I,5;
- “*Il governo tecnico dell’etere*”, ESPOSITO, in *Trattato di diritto amministrativo*, diretto da G. SANTANIELLO, vol. XV, Tomo II, *Radiotelevisione*, (a cura di) Roberto Zaccaria, Cedam, Padova, 1996, p. 258.

1997

- “*Il diritto delle telecomunicazioni, Principi, normativa e giurisprudenza*” di CARDARELLI-ZENO-ZENCOVICH, Editori Laterza 1997;
- “*Autorità semi-indipendenti e autorità di garanzia*”, AMATO, in *Riv. dir. pubbl.*, 1997, 645 ss.;
- “*Il Libro Verde sulla convergenza tra i settori delle telecomunicazioni dell’audiovisivo e delle tecnologie dell’informazione e sulle sue implicazioni normative*”, 3 dicembre 1997, Com (97) 623;
- “*Using Market-Based Spectrum Policy to Promote the Public Interest*”, G.L. ROSSTON & J.S. STEINBERG, 50 FED. COMM. L.J. 87, 93 (1997);

1998

- “*La catena del valore nell’industria delle telecomunicazioni in Italia*”, FROVA, Milano, 1998;
- “*Spectrum Flash Dance: Eli Noam’s Proposal for ‘Open Access’ to Radio Waves*”, HAZLETT, T.W., in *Journal of Law and Economics*, vol. 41, no. 2, part 2, pp. 805-820, 1998;
- “*The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to Markets*”, HELLER, 1998, <http://www.jstor.org/discover/10.2307/1342203?uid=32877&uid=3738032&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=3&uid=32874&uid=5910784&uid=67&uid=62&sid=21102360313617>;
- “*Spectrum Auctions: Yesterday’s Heresy, Today’s Orthodoxy, Tomorrow’s Anachronism Taking the Next Step to Open Spectrum Access*”, E.NOAM, , 41 *J.L. & ECON.* 765 (1998);
- “*Spectrum Property Law 101*”, ROBINSON, in 41 *J.L. & Econ.* 609 (1998), p. 620;
- “*Assigning Property Rights to Radio Spectrum Users: Why Did FCC License Auctions Take 67 Years?*” T. W. HAZLETT, 41 *J.L. & ECON.* 529, 534 (1998);
- “*Study on adapting the EU Regulatory Framework to the Developing Multimedia Environment. A Study for the European Commission*”, SQUIRE, DANDERS&DEMPSEY L.L.P. - ANALYSIS LTD, 1998, prodotto su richiesta della Commissione europea, consultabile sul sito web <http://europa.eu.int/ISPO/infosoc/telecompolicy/en/ssdmain.doc>;
- “*Overcoming Agoraphobia: Building the Commons of the Digitally Networked Environment*”, Y. BENKLER, in *Harvard Journal of Law and Technology*, 1998;
- “*Spectrum management policy options*”, J. PEHA, 1998;

1999

- “*La proprietà*”, in *Diritto civile*, BIANCA, 6, Milano, 1999;
- “*La disciplina giuridica delle telecomunicazioni*”, di BONELLI-CASSESE, Milano-Giuffrè, 1999;
- “*La disciplina comunitaria delle attività televisive: recenti sviluppi in tema di tutela del pluralismo e la revisione della direttiva “Televisione senza frontiere”*”, G. STROZZI-R. MASTROIANNI, in *Trattato di Diritto Amministrativo* diretto da G. SANTANIELLO, vol. XXVIII, *Informazione e Telecomunicazioni*, a cura di R. ZACCARIA, Cedam, Padova, 1999;

- “*La risposta normativa all’evoluzione tecnologica*”, ESPOSITO, in *Informazione e telecomunicazione*, Padova, 1999, pg. 251;
- “*La convergenza nelle telecomunicazioni e con la televisione: aspetti legali e regolamentari*”, VALLI-COSTA, in BONELLI-CASSESE (a cura di), *La disciplina giuridica delle telecomunicazioni*, Milano, 1999;
- “*La Televisione via Internet: una nuova frontiera*”, di D.SERAFINI, *Video Age*, 1999;
- “*Convergence of Information and Communications Technologies: Devising an Effective Policy for the European Union*”, SIMPSON, Paper presentato al Workshop *Regulating Communications in the Multimedia Age*, organizzato dallo European Consortium for Political Research(ECPR), Mannheim, 26-31/3/1999, <http://www.essex.ac.uk/ECPR/events/jointsessions/paperarchive/mannheim/w24/simpson.pdf>;
- “*Towards a Property Rights Approach to Communications Spectrum*”, P. T. SPILLER & C.CARDILLI, 16 *YALE J. ON REG.* 53 (1999);

2000

- “*Possesso dell’etere e tutela del canale televisivo*“, di F.SCAGLIONE, Padova -Cedam, 2000;
- “*Il diritto privato delle telecomunicazioni*“, di E.CARUSO, Milano-Giuffrè, 2000;
- “*Il possesso*”, SACCO - CATERINA, in *Tratt. Dir. civ. e comm.*, diretto da Cicu e Messineo, Milano, Giuffrè, 2000;
- “*Le «nuove proprietà» nella trasmissione ereditaria della ricchezza*”, ZOPPINI, in *Riv. dir. civ.*, 2000, 185-192;
- “*Corso di diritto amministrativo*”, GALLI-GALLI, Padova- Cedam, 2000;
- “*Sistema radiotelevisivo e Autorità per le Comunicazioni*”, LIPARI-BOCCHINI-STAMMATI, Padova-Cedam, 2000.
- “*Spectrum auctions do not raise the price of wireless services: theory and evidence*”, KWEREL, in website FCC, October 2000;
- “*Propertyzing” the Electromagnetic Spectrum: Why It’s Important, and How to Begin*, L. J. WHITE, 9 *MEDIA L. & POL’Y* 19 (2000);
- “*Simmetric Tragedies: Commons and Anticommons*”, M. BUCHANAN – Y.J. YOON, YONG J, in *Journal of Law and Economics*, 43 (april 2000);

2001

- “*I diritti immobiliari di godimento su cosa altrui*”, GERBO, Milano, Giuffrè, 2001;
- “*Diritto Privato Romano,*” GUARINO, Napoli_Jovene, 2001;

- “*Aste per le frequenze versus beauty contest: costi e benefici*,” PRAT-VALLETTI, in Riv. Pol. Eco. Vol. 91, Ed. 1-8, 2001, pg. 83 ss.;
- “*La valutazione delle concentrazioni verticali nei mercati della convergenza tra i settori delle telecomunicazioni e dell'emittenza televisiva*”, GHEZZI, in Rivista delle società, 2001, p. 568 ss.;
- “*Convergence: Theory and reality*”, E.NOAM, in <http://www.radioradicale.it/scheda/141088/217047-convergenza-tecnologica-e-societa-dellinformazione-organizzato-dallautorita-per-le-garanzie-nelle-comunicazioni.>;
- “*La convergenza dei mercati e dei servizi*”, MORGANTI, relazione tenuta in data 23/10/2001 in occasione del Seminario di studio Convergenza Tecnologica e Società dell'Informazione, in <http://www.radioradicale.it/scheda/141088/217047-convergenza-tecnologica-e-societa-dellinformazione-organizzato-dallautorita-per-le-garanzie-nelle-comunicazioni.>;
- “*The Future Of Ideas: The Fate Of The Commons In A Connected World*”, L. LESSIG, 221–22 (2001);
- “*The Wireless Craze, the Unlimited Bandwidth Myth, the Spectrum Auction Faux Pas, and the Punchline to Ronald Coase's "Big Joke"*”: T. W. HAZLETT, *An Essay on Airwave Allocation Policy*, 14 HARV. J.L. & TECH. 335 (2001);
- “*Spectrum trading*”, T.VALLETTI, in *Telecommunications Policy*, 25, 655–670 (2001);

2002

- “*Le leggi del mercato. Innovazione comunitaria e autarchia nazionale*” di F.MERUSI, Il Mulino-Bologna, 2002;
- “*Concorrenza e regolazione nel diritto comunitario delle comunicazioni elettroniche*” di F. BASSAN., Torino-Giappichelli, 2002;
- “*Il nuovo sistema delle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica*” di M. CLARICH – BOSO-CARETTA , in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, 2002, 685;
- “*Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell'internet*”, di G. CASSANO, Milano-Ipsosa, 2002;
- “*Il nuovo quadro delle comunicazioni elettroniche. Convergenza, concorrenza, regolazione e asimmetria*”, L.G. RADICATI DI BROZOLO, in *Mercato Concorrenza e Regole* 2002, p. 561 s.s.;
- “*TV: dalla L. Maccanico verso il digitale*” di O.Grandinetti, in *Giorn.dir.ammin.*, 2002, n.3, pg. 246 ss.;
- “*Regolamentazione della convergenza*”, VIOLA, relazione tenuta in data 16/10/2002 in

occasione del Seminario di studio “L’evoluzione della regolamentazione comunitaria nel settore delle comunicazioni”, organizzato dall’AGCOM presso Capri-Napoli, consultabile sul sito web <http://www.agcom.it>;

- “*Messaggi Alle Camere Del Presidente Della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi In Materia Di Pluralismo e Imparzialità dell’informazione*”, Palazzo del Quirinale 23 luglio 2002, in http://www.dirittodellainformazione.it/messaggio_presid.htm;
- “*Le frequenze elettromagnetiche fra diritto ed economia*”, di V. Zeno Zencovich, in Diritto dell’Informazione e dell’Informatica, 2002, 713 ss.
- “*Telecomunicazioni e concorrenza*”, R. PEREZ, Milano-Giuffrè, 2002;
- “*Some Economics of Wireless Communications*”, Y. BENKLER, 16 HARV. J.L. & TECH. 25, 82–83 (2002);
- “*Replacing Spectrum Auctions with a Spectrum Commons*”, S. BUCK, (2002) STAN. TECH. L. REV. 2, 26, in http://stlr.stanford.edu/stlr/articles/02_stlr_2;
- “*When Less Is More*”, D.P. REED, in [http:// futurepositive.synearth.net/2002/05/21](http://futurepositive.synearth.net/2002/05/21) (May 21, 2002);
- “*Open Spectrum: The New Wireless Paradigm*”, K. WERBACH, 1–3 (New Am. Found., Spectrum Series Working Paper No. 6, 2002);
- “*The Black Death and Property Rights*”, D. D. HADDOCK & LYNNE KIESLING, 31 J. LEGAL STUD. S545, S556 (2002);
- “*Regulatory Economics: twenty years of progress?*”, CREW, in Journal of Regulatory Economic; 21:1,5-22, 2002; I;
- “*Incentive regulation and competition in public utility markets: a 20-years perspective*”, VOGELSANG, in Journal of Regulatory Economic, 22:1,5-27, 2002;
- “*The biggest auction ever: the sale of the British 3G Telecom Licence*,” BINMORE- KLEMPERER, in The Economic Journal, n. 112, 2002;
- “*Review of Radio Spectrum Management. An independent review for Department of Trade and Industry and HM Treasury*”, M. CAVE, March 2002 in http://www.ofcom.org.uk/static/archive/ra/spectrumreview/2002review/1_whole_job.pdf;
- “*Government Response To The Independent Review Of Radio Spectrum Management*”, U.K. RADIOCOMMUNICATIONS AGENCY 20 (Oct. 15, 2002), in <http://www.ofcom.org.uk>;
- “*Conversation with Peter Tenhula, Director of the FCC’s Spectrum Policy Task Force*” FCC, (Oct. 22, 2002);

2003

- “*Comunicazioni: verso il diritto della convergenza?*” a cura di G.Morbidelli e F.Donati, collana quaderni Cesifin n. 14, Torino-Giappichelli, 2003;
- “*Il mercato delle telecomunicazioni. Dal monopolio alla liberalizzazione negli Stati Uniti e nella UE*” a cura di C. CAMBINI, P. RAVAZZI, T. VALLETI; Bologna-II Mulino, 2003;
- “*Diritti, nuove tecnologie, trasformazioni sociali. Scritti in memoria di Paolo Barile*”, Padova-Cedam, 2003;
- “*Uso efficiente dello spettro elettromagnetico*”, di F.PINI, in *Diritto ed economia dei mezzi di comunicazione*, 2003, p. 103 ss.
- “*I nuovi media. Tecnologie e discorsi sociali*”, F.PASQUALI, Roma- Carocci, 2003;
- “*I beni pubblici*”, ARSÌ, in *Trattato di diritto amministrativo*, (a cura di) CASSESE, *Diritto amministrativo speciale*, Tomo II, Giuffrè, 2003;
- “*Diritto amministrativo speciale*”, CASSESE, Tomo II, Milano-Giuffrè, 2003;
- “*L'interazione fra competizione e regolazione nell'aggiudicazione mediante gara di una concessione*”, DONI., in *The Journal of the Italian Economic Association*, anno VIII, n. 1, 2003;
- “*Spectrum Trading Consultation*”, OFCOM, 2003, in http://www.ofcom.org.uk/consultations/current/spectrum_trading;
- “*Promoting Efficient Use of Spectrum Through Elimination of Barriers to the Development of Secondary Markets*”, FCC, 18 F.C.C.R. 20, 604, 2003;
- “*Code Breaking: Spectrum for All.*” L. LESSIG, CIO INSIGHT, Mar. 14, 2003, in <http://www.cioinsight.com/article2/0,1397,1662524,00.asp>;
- “*Spectrum management: Property rights, markets, and the commons*”, G.R. FAULHABER e D. FARBER, in *Telecommunications Policy Research Conference Proceedings*, 2003;

2004

- “*I titoli abilitativi nel nuovo sistema delle Comunicazioni Elettroniche*” CLARICH-BOSO CARETTA, in *Dir. Inf.* 2004, p. 401 ss;
- “*La compravendita*”, LUMINOSO, Torino, 2004;
- “*Beni Pubblici*”, CAPUTI JAMBRENGHI, in *Enc. Giur. It.*, Roma, Treccani, 2004;
- “*Le fonti della comunicazione*” di P. CARETTI, in *Quad.Cost.*, 2004, p. 313;
- “*Il nuovo ordinamento delle comunicazioni elettroniche*”, (a cura di) R. PEREZ, Giuffrè, Milano, 2004;

- “*Il Codice delle Comunicazioni Elettroniche*”, di N. RANGONE, in *Giorn. dir.Amm.*, n.11/2004, pg. 1174;
- “*La riforma Gasparri del sistema radiotelevisivo*”, di O.GRANDINETTI, in *Giorn.dir. Amm.*, n.11/2004, pg. 1184;
- “*Legge Gasparri e rinvio presidenziale: un messaggio sibillino e un legislatore furbo*”, BIONDI Francesca, paper, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, maggio 2004, www.forumcostituzionale.it.
- “*Il rinvio della legge Gasparri: un nuovo testo gravato da un vecchio vizio*”, CHIMENTI Anna, paper, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, gennaio 2004, www.forumcostituzionale.it;
- “*Application of the Public-Trust Doctrine and Principles of Natural Resource Management to Electromagnetic Spectrum*”, PATRICK S. RYAN, 10 MICH. TELECOMM. TECH. L. REV. 285, 314 (2004);
- “*The Implications of Convergence for Regulation of Electronic Communications*”, OECD, DSTI/ICCP/TISP(2003)5/FINAL, 2004, consultabile sul sito web www.oecd.org/dataoecd/56/24/32983964.pdf;
- “*Supercommons: Toward a Unified Theory of Wireless Communication*”, K. WERBACH, 82 TEX. L. REV. 863, 865, 2004;
- “*Real-time secondary markets for spectrum*”, PEHA, J. M., & PANICHPAPIBOON in *Telecommunications Policy*, 28, 603–618, 2004;
- “*Spectrum Rights in the Telecosm to Come*”, ELLEN. P. GOODMAN, 41 San Diego L. Rev. 269 (2004);

2005

- “*Lezione di teoria delle aste. Economia della Regolazione*”, BALDUZZI, in <http://dipeco.economia.unimib.it/persone/marzi/didatticaEconRegol/Lezione%20di%20teoria%20delle%20aste.pdf>, 2005;
- “*L'uso dei beni pubblici e di interesse pubblico*”, PENSA, in www.contabilita-pubblica.it, 2005;
- “*Pluralismo e mercato nell’attività radiotelevisiva: profili costituzionali*”, PANNACCIULLI, Bari-2005;
- “*Il nuovo governo delle comunicazioni elettroniche*” di G. DELLA CANANEA, Torino- Giappichelli, 2005;
- “*Diritto dell’informazione e della comunicazione. Stampa, radiotelevisione, telecomunicazione, teatro e cinema*”, P.CARETTI, Bologna-II Mulino, 2005;

- *“L’evoluzione del sistema della comunicazione tra diritto interno e diritto comunitario”* a cura di G.Morbidelli e F.Donati, Quaderni CESIFIN (Nuova serie), Torino-Giappichelli, 2005;
- *“Reti e contenuti nella prospettiva della convergenza: scenari ed opzioni aperte dallo sviluppo del digitale”*, GRAZIADEI-RIZZO-STAZI, in *Il diritto dell’informazione e dell’informatica*, 2005, n. 3, p. 539 ss.;
- *“Art. 21 – La libera manifestazione del proprio pensiero”*, A. PACE – M. MANETTI, in G. BRANCA – A. PIZZORUSSO (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Zanichelli – il Foro italiano, Bologna – Roma, 2005;
- *“Introduzione. Economia della conoscenza, organizzazioni, sistemi sociali: Profili teorici ed evidenze empiriche”*, PILATI-PERRUCCI, Bologna, 2005;
- *“Autorità indipendenti. Bilancio e prospettive di un modello”*, CLARICH Marcello, Il Mulino, Bologna, 2005;
- *“Digital Crossroads: American Telecommunications Policy”*, E. NUECHTERLEIN & P.J. WEISER, in *The Internet Age*, p. 232 (2005);
- *“Treating the Wireless Spectrum as a Natural Resource”*, PATRICK S. RYAN, in http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=793526, 2005;
- *“Approaches to Spectrum Sharing”*, JON M.PEHA, in *IEEE Communications Magazine*, February 2005, pg. 10.

2006

- *“Mercati emergenti fra convergenza tecnologica e concorrenza. Il caso della televisione in mobilità”* di A. STAZI, Milano-Giuffrè, 2006;
- *“Dalla tv digitale alla mobile tv”* di A.FUMAGALLI –S.PERSICANI, Collana di Comunicazione, Franco Angeli, 2006;
- *“La televisione digitale. Temi e problemi. Commento al T.U. radiotelevisione”*, di A.FRIGNANI, E.PODDIGHE, V.ZENO-ZENCOVICH, Milano-Giuffrè, 2006;
- *“Il diritto alla concorrenza delle idee. Il mercato dell’audiovisivo”* di A.CURRO’, Padova-Cedam, 2006;
- *”Diritto privato dell’informatica e di internet :i beni, i contratti, le responsabilità “* a cura di E.Tosi, Milano-Giuffrè, 2006;
- *“Il nuovo ordinamento delle comunicazioni”* , di F. BRUNO E G. NAVA, Milano-Giuffrè, 2006;
- *“Convergence Culture. Where Old and New Media Collide”*, H.JENKINS, 2006;

- “*Digital Convergence: A Whole new Way of Life*”, V.REDING, discorso tenuto alla Digital Lifestyle Exhibition, Bruxelles 20 maggio 2006, in http://www.nederlandbreedbandland.nl/uploaded/FILES/10246_2_ec%20speech%20reding_tv%20is%20going%20mobile.pdf;
- “*Policy issues in spectrum trading*”, XAVIER, P., & YPSILANTI, D., in Info, The Journal of Policy, Regulation and Strategy for Telecommunications, Information and Media. 8 (2): pp. 34-61, 2006;
- “*Spectrum Management and Regulation: Towards a Full-Fledged Market for Spectrum Bands?*”, MINERVINI e PIACENTINO, in <http://www.unimc.it/sviluppoeconomico/wpaper/wpaper00007/filePaper>;
- “*Spectrum Management: Private Property Rights or Commons*”, JOHANNES M. BAUER, in <http://lirne.net/resources/netknowledge/bauer.pdf>., 2006.

2007

- “*Vendite di frequenze televisive*”, TRIPODI, (cura di P.CENDON), in *Compravendita e figure collegate*, Vol. VI, Utet, 2007, pg. 453 ss;
- “*Cessione e conferimento d’azienda*”, BALDUCCI, Ed. FAG SRL, 2007;
- “*Il codice delle comunicazioni elettroniche*”, a cura di M. CLARICH, G. CARTEI, Milano- Giuffrè, 2007;
- “*L’ordinamento radio televisivo italiano*”, di A. CHIMENTI, Torino- Giappichelli, 2007;
- “*Emozione Apple : fabbricare sogni nel XXI secolo*” A.DINI o Milano, Il sole 24 ore, 2007;
- “*Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica*”, (a cura di) U.Mattei, E.Reviglio, S.Rodotà (a cura di), Bologna, 2007;
- “*Le concessioni sullo spettro delle frequenze*”, C. Cambini, A. Sassano, T. Valletti, (a cura di) U.Mattei, E.Reviglio, S.Rodotà (a cura di), , Bologna, 2007, p.295 ss.;
- “*La digitalizzazione dei media*”, COLOMBO F. (a cura di), Roma-Carocci, 2007;
- “*Essentials of modern spectrum management*”, M.CAVE, C.DOYLE, W.WEBB, Cambridge University Press, 2007;
- “*Convergence Culture*”, JENKINS H., New York University, 2006; tr. It. Cultura Convergente, Apogeo, Milano 2007;
- “*The Spectrum Commons in Theory and Practice*”, JERRY BRITO, in Stanford Technology law review, 2007, in <http://stlr.stanford.edu/pdf/brito-commons.pdf>;

2008

- “*Beni pubblici e concessioni*”, TONOLETTI, Padova, 2008;
- “*Beni pubblici. artt. 822-830*”, CASTRORINA-CHIARA, in Comm. Schlesinger-Busnelli, Milano 2008;
- “*I beni pubblici: tutela, valorizzazione e gestione*”, POLICE, Milano-Giuffrè, 2008;
- “*Tv via internet in Italia, regolamentazione e normative*”, di A.CORSI, Padova-Cadam, 2008;
- “*Multi tv: l’esperienza televisiva nella’età della convergenza*”, di M.SCAGLIONI-A.SFARDINI, Roma, 2008;
- “*La tripla convergenza: Innovazione, regolazione e concorrenza nelle comunicazioni elettroniche*”, A. CASTALDO, S. DA EMPOLI, A.NICITA, (a cura di), 2008;
- “*La nuova televisione. Economia, mercato, regole*”, A.NICITA, G.B. RAMELLO, F.SILVA, (a cura di), Bologna-Il Mulino, 2008;
- “*Mercato e regolazione amministrativa delle comunicazioni elettroniche*”, di D.SENZANI, Bologna-Il Mulino, 2008;
- “*Profili costituzionali delle comunicazioni elettroniche nell’ordinamento multilivello*”, di M. OROFINO, Milano, 2008.
- “*Gli organi di governo del settore delle comunicazioni: Ministero delle comunicazioni e autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, BRUNO, in Mezzi di comunicazione e riservatezza: ordinamento comunitario e ordinamento interno, (a cura di) PACE-ZACCARIA-DE MINICO, Napoli, 2008;
- “*Market-based methods of spectrum management in the UK and the European Union*”, M. CAVE, in Telecommunications Journal of Australia, Vol. 58, No. 2/3, 2008;
- “*Architect of UK Spectrum liberalization ‘disappointed’ by number of trades*”, M.SIMS, Policy Tracker, 4 December, (2008);

2009

- “*La riforma del regime delle radiofrequenze nel quadro delle comunicazioni elettroniche*”, CAGGIANO, in Dir. Inf. 2009, 06, 861;
- “*Manuale di diritto dell’informazione e della comunicazione*” di S.SICA E V.ZENO-ZENCOVICH, Padova- Cedam, 2009;
- “*La nuova disciplina delle comunicazioni elettroniche*” a cura di G.Morbidelli, F.Donati ; scritti di Enzo Cheli [et al.], Serie Quaderni CESIFIN. Nuova serie ; 42 Torino-Giappichelli, 2009;

- “*La direttiva sui servizi media audiovisivi*”, di R.MASTORIANNI, Torino - Giappichelli, 2009;
- “*Convergenza: la convergenza nelle telecomunicazioni*”, V.FRANCESCHELLI E E.TOSI (a cura di), in *Il Diritto delle nuove tecnologie*, Milano-Giuffrè, 2009;
- “*Diritto dell’informazione e della comunicazione: stampa, radiotelevisione, telecomunicazioni, teatro e cinema*”, di P.CARETTI, Bologna-Il Mulino, 2009;
- “*Il mercato secondario dei diritti di creazione amministrativa nell’Unione Europea: il caso degli slot aeroportuali e dello spettro radio*”, di M. COLANGELO, in *Europa dir. Priv.*, 2009, p.117, 129 ss.;
- “*Diritto dell’informatica e delle comunicazione*”, di C.GAMBINO, A.M.- STAZI, Torino- Giappichelli, 2009;
- “*A policy spectrum for spectrum economics*”, BENOÎT FREYENS, in *Information Economics and Policy* 21 (2009) 128–144;
- “*Digital dividend - opportunities for industry*”, K. DICK, in *Entertainment Law Review*, 2009;

2010

- “*Il contratto trasporto canali*”, C.CAMARDI, , Televisioni, Nuove tecnologie ed IP, in *Annali AIDA*, 2010, a cura di Luigi Carlo Ubertazzi Milano, Giuffrè, pg. 280;
- “*Manuale di diritto privato*”, TORRENTE-SCHLESINGER, Torino-Giappichelli, 2010;
- “*Dalla tecnologia ai diritti : banda larga e servizi a rete*” di G. De Minico, prefazione di E. Cheli, conclusioni di M. Villone, Napoli-Jovene, 2010;
- “*Diritto delle comunicazioni elettroniche: telecomunicazioni e televisione dopo la terza riforma comunitaria del 2009*” a cura DI F. BASSAN, presentazione di C. Calabrò, serie “Diritto delle nuove Tecnologie”, Milano- Giuffrè, 2010;
- “*Il diritto dell’informazione e delle comunicazione*” di R.ZACCARI-A.VALASTRO, Padova-Cedam, 2010;
- “*Il diritto dell’era digitale*” di G.Pascuzzi, Bologna-Il Mulino, 2010;
- “*La nuova televisione europea. Commento al Decreto Romani*” , di V. ZENO ZENCOVICH, Maggioli ed., 2010;
- “*Le linee Guida del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 44 (“Decreto Romani”)*”, ROBERTI- ZENCOVICH, in *Diritto dell’informazione e dell’informatica*, Vol. 1, fasc. n. 26, 2010;

- “*Enabling efficient wireless communications: The role of secondary spectrum markets*”, MAYO, J. W., & WALLSTEN, S., in *Information Economics and Policy*, 22, 61–72, 2010;
- “*Why there have been so few spectrum trades in the uk: lessons for Europe*”, RAJEN AKALU, in *Info*, Vol. 12 NO. 1 2010, pp. 10-17;

2011

- “*Il contratto in generale, Manuale e applicazioni pratiche delle lezioni di Guido Capozzi*”, DIENER, Giuffrè, 2011;
- “*La Semplificazione Delle Regole E Delle Procedure Amministrative*”, N. RANGONE,
in http://www.treccani.it/magazine/diritto/approfondimenti/diritto_amministrativo/3_Rangoni_semplificazione_regole.htm, 2011;
- “*I beni comuni nel codice civile, nella tradizione romanistica e nella Costituzione della Repubblica Italiana*”, MADDALENA, in federalismi.it, n.19 anno 2011;
- “*Larga banda mobile: le aste per l’assegnazione delle frequenze LTE in Europa e lo sviluppo delle reti*”, MARTINO (Agcom), intervento al Convegno organizzato nel dicembre 2011 dalla Fondazione Bordini;
- “*Trading guidance notes*”, OFCOM, December 2011, in <http://stakeholders.ofcom.org.uk>;
- “*Property: A Bundle of Rights? Prologue to the Symposium*”, KLEIN, DANIEL B. AND JOHN ROBINSON in *Econ Journal Watch* 8(3): 193-204, September 2011;
- “*Allocative vs. technical spectrum efficiency*,” BENOIT PIERRE FREYENS & OLEG YEROKHIN, in *Telecommunications Policy* 35 (2011) 291–300;

2012

- “*La Vendita Dei Diritti D’uso Delle Frequenze Radioelettriche. Regole Di Contabilizzazione*” in <http://www.rgs.mef.gov.it/> LA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 2011-2013;
- “*Frequenze, arriva lo stop alla cessione*”, M. MELE, articolo pubblicato nel quotidiano *Il Sole 24 ORE*, in data 5 gennaio 2012;
- “*Art. 2556 c.c.*”, in *Commentario al Codice Civile*, Cian Trabucchi 2012;
- “*Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*”, a cura di M.R.Marella, ed. Ombre Corte, 2012;

- “*Telecommunications Law and Regulations*”, edited by I.WALDEN, Fourth edition, Oxford University Press, 2012;
- “*Assessing the policy of pectrum trading in Uk*”, R. AKALU AND A. DIAZ ARIAS, article in journal Info, vol. 14, n. 1-2012, p.36-35;

2013

- “*Creating property right: law and regulation of secondary trading in the European Union*”, by M.COLANGELO, 2013.

SITOGRAFIA

- <http://www.agcom.it>
- <http://www.fub.it>
- <http://www.ofcom.org.uk>
- www.forumcostituzionale.it
- http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1969/48/pdfs/ukpga_19690048_en.pdf

APPENDICE NORMATIVA

Sommario: D.P.R. 318/97; DIRETTIVA QUADRO 2002/21; DIRETTIVA AUTORIZZAZIONI 2002/20; DIRETTIVA 140/2009; TESTO UNICO DEI SERVIZI MEDIA AUDIOVISIVI; DECISIONE SPETTRO RADIO 243/2012; CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE; ACCORDI DI COLLABORAZIONE AGCOM-AGCM 2004/2013; THE COMMUNICATIONS ACT; THE WIRELESS TELEGRAPHY ACT; THE WIRELESS TELEGRAPHY (SPECTRUM TRADING) REGULATIONS 2012 NO. 2187; DOCUMENTAZIONE OFCOM.

D.P.R. 318/97

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI

(OMISSIS)

Art. 1. Definizioni

(OMISSIS)

ac) autorizzazione, l'abilitazione che conferisce ad una impresa diritti e obblighi specifici per il settore delle telecomunicazioni e che consente alla medesima di fornire servizi di telecomunicazioni e, se del caso, di installare e di gestire reti di telecomunicazioni per la fornitura di siffatti servizi; le abilitazioni si distinguono in:

- 1) autorizzazione generale: un'autorizzazione che, indipendentemente dal fatto di essere regolata da una disciplina per categoria o da una normativa generale e di prevedere o meno una registrazione, viene ottenuta su semplice denuncia di inizio attività opera mediante l'applicazione dell'istituto del silenzio assenso;
- 2) licenza individuale: un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità ad un'impresa per il conferimento di diritti specifici ovvero per assoggettarla ad obblighi specifici che, se del caso, si aggiungono a quelli dell'autorizzazione generale; detta impresa non può esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previo provvedimento dell'Autorità;

(OMISSIS)

Art. 5. Condizioni di accesso alla rete

1. Ogni organismo autorizzato a fornire reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico di cui all'allegato A, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, deve soddisfare le richieste ragionevoli di accesso alla rete anche in punti diversi dai punti terminali di rete secondo il quadro di riferimento riportato nell'allegato E.
2. L'Autorità elabora e rende pubbliche apposite procedure al fine di decidere, caso per caso e nei tempi più brevi, se sussistono le condizioni per consentire agli organismi di telecomunicazioni che gestiscono le reti telefoniche pubbliche fisse di adottare misure quali il diniego dell'accesso alle suddette reti oppure la sospensione o la riduzione della disponibilità del servizio di telefonia vocale facendo valere l'inosservanza da parte dell'utente delle condizioni di uso. Tali procedure possono inoltre prevedere che l'Autorità autorizzi a priori misure specifiche nel caso di determinate violazioni delle condizioni di uso.
3. L'Autorità provvede affinché le procedure di cui al comma 2 garantiscano un processo decisionale trasparente, in cui vengano rispettati i diritti delle parti. La decisione è presa dopo aver offerto ad entrambe le parti la possibilità di esporre i propri argomenti. Il provvedimento, debitamente motivato, è notificato alle parti entro una settimana dalla sua adozione.
4. Qualora l'accesso o l'impiego della rete telefonica pubblica fissa siano soggetti a restrizioni in base alle esigenze fondamentali, l'Autorità provvede affinché le disposizioni nazionali in materia specificchino in base a quali esigenze fondamentali, fra quelle elencate dall'art. 12, tali restrizioni siano possibili. L'Autorità cura la pubblicazione delle informazioni relative all'accesso ed all'uso della rete telefonica pubblica fissa ed al servizio di telefonia vocale secondo quanto previsto dall'art. 19, comma

3, lettera b).

5. Ogni organismo che fornisce reti e presta servizi di telecomunicazioni, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, ha l'obbligo di negoziare, su richiesta di un altro organismo di telecomunicazioni, accordi in relazione ad un accesso speciale alla sua rete e alle condizioni in grado di rispondere ad esigenze specifiche. Gli accordi possono prevedere il rimborso all'organismo di telecomunicazioni dei costi sostenuti per fornire l'accesso speciale richiesto. La determinazione di tali oneri deve essere ispirata ai principi di orientamento ai costi.

6. L'Autorità ha facoltà di intervenire in qualsiasi momento, di propria iniziativa ovvero è tenuta a farlo su richiesta di una delle parti, al fine di garantire che le condizioni di accesso alla rete siano eque, ragionevoli e non discriminatorie per entrambe le parti e che si producano benefici per gli utenti, nonché, ove ciò sia giustificato, di apportare modifiche alle disposizioni degli accordi.

7. Informazioni specifiche in ordine agli accordi concernenti l'accesso speciale alla rete sono, su richiesta, messe a disposizione dell'Autorità.

8. Qualora, in risposta ad una particolare richiesta, un organismo di telecomunicazioni, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, ritenga che non sia ragionevole fornire l'accesso speciale alla rete richiesto deve chiedere, entro trenta giorni, con relazione contenente le motivazioni, l'autorizzazione dell'Autorità per limitare o rifiutare l'accesso. Gli interessati devono essere sentiti dall'Autorità prima che sia emanato un provvedimento. Qualora venga negato l'accesso speciale alla rete, chi ha effettuato la richiesta deve essere tempestivamente informato dei motivi del diniego.

Art. 6. Autorizzazioni generali e licenze individuali

1. L'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni diversi dalla telefonia vocale, dall'installazione e dalla fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, è subordinata ad una autorizzazione generale sulla base delle condizioni e dei criteri elencati nell'allegato F. Tali condizioni devono essere oggettivamente giustificate in relazione allo specifico servizio oggetto dell'autorizzazione e comportare il sistema meno oneroso per assicurare il rispetto delle esigenze fondamentali.

2. L'Autorità può modificare le condizioni relative ad un'autorizzazione generale nei casi oggettivamente giustificati e in modo proporzionato. In tali casi le parti interessate, opportunamente informate, hanno facoltà di comunicare il proprio punto di vista sulle modifiche proposte.

3. Prima di avviare il servizio, l'impresa che ritiene di essere in regola con le condizioni di un'autorizzazione generale, secondo quanto previsto dal comma 1, deve comunicare all'Autorità la propria dichiarazione in tal senso annettendo tutte le informazioni relative al servizio, necessarie a verificare la conformità alle condizioni stabilite. Nel caso in cui l'Autorità non comunichi all'interessato un provvedimento negativo entro 4 settimane dal recepimento della dichiarazione, l'autorizzazione si intende rilasciata ai sensi dell'art. 20 della legge 2 agosto 1990, n. 241, sulla base dell'istituto del silenzio -assenso. Nei casi espressamente individuati dall'Autorità ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera f), l'interessato può dare immediato inizio al servizio, ai sensi dell'art. 19 della legge 2 agosto 1990, n.241. La dichiarazione predetta costituisce denuncia di inizio attività.

4. Qualora non risultino rispettate, sia in relazione a quanto disposto dal comma 3 sia successivamente, le condizioni poste dall'autorizzazione generale, l'Autorità comunica all'impresa che non ha il diritto di avvalersi dell'autorizzazione generale e impone, in modo proporzionato, disposizioni specifiche volte ad assicurare il rispetto delle condizioni. L'impresa deve sanare le irregolarità entro un mese a decorrere dall'intervento dell'Autorità, potendo, al contempo, rendere noto il proprio punto di vista sull'applicazione delle condizioni. Se l'impresa sana tempestivamente le irregolarità, l'Autorità, entro due mesi dall'intervento iniziale, adotta le conseguenti determinazioni. Se l'impresa resta inadempiente, l'Autorità, entro due mesi dall'intervento iniziale, conferma il proprio provvedimento e ne indica le

motivazioni. Il provvedimento è comunicato all'impresa entro una settimana dall'adozione.

5. Il contributo richiesto alle imprese per la procedura relativa all'autorizzazione generale copre esclusivamente i costi amministrativi connessi all'istruttoria, al controllo della gestione del servizio e del mantenimento delle condizioni previste per l'autorizzazione stessa. La misura di tale contributo è fissata dall'Autorità con apposito provvedimento e resa pubblica ai sensi delle normative vigenti ed in coerenza con le disposizioni dell'art. 19, comma 3.

6. L'offerta di servizi diversi da quelli per i quali, ai sensi del comma 1, è prevista un'autorizzazione generale e di quelli che richiedano l'uso di risorse scarse, fisiche o di altro tipo, o che siano soggetti ad obblighi particolari, è subordinata ad una licenza individuale. Una licenza individuale è richiesta, tra l'altro, per i seguenti casi:

- a) prestazione di servizi di telefonia vocale;
- b) installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche comprese quelle che prevedono l'utilizzo delle frequenze radio;
- c) prestazioni di servizi di comunicazione mobili e personali;
- d) assegnazione di frequenze radio o di specifiche numerazioni;
- e) imposizione di oneri e di condizioni inerenti alla fornitura obbligatoria di servizi e reti di telecomunicazioni pubblici tra i quali gli obblighi previsti per il servizio universale;
- f) imposizione di obblighi specifici alle imprese che detengono una notevole forza di mercato per quanto riguarda l'offerta, su tutto il territorio nazionale, di linee affittate o di servizi pubblici di telecomunicazioni.

7. Le condizioni per le licenze individuali, aggiuntive rispetto a quelle stabilite per le autorizzazioni generali, sono fissate secondo quanto indicato nell'allegato F, ove giustificato.

8. I diritti accordati in base ad un'autorizzazione generale e le condizioni della medesima non possono essere limitati o estesi dalla concessione di una licenza individuale tranne nei casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, in particolare per riflettere obblighi inerenti alla fornitura del servizio universale e al controllo di una rilevante quota di mercato o per tenere conto degli obblighi inerenti alle offerte nel corso di una procedura di licitazione.

9. L'Autorità può modificare le condizioni previste per le licenze individuali in casi obiettivamente giustificati e in maniera proporzionata.

10. Per il rilascio delle licenze individuali può essere previsto, in particolare nei casi di licitazione:

a) che il richiedente sia costituito in società di capitali, anche cooperativa, con capitale interamente versato al momento di presentazione della domanda non inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, al 10% del valore dell'investimento da effettuare; tale società deve essere di nazionalità italiana ovvero di Stato appartenente all'Unione europea o all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Il controllo della società ai sensi dell'art. 2359 del codice civile da parte di soggetti di cittadinanza o nazionalità di Stati non appartenenti all'Unione europea è consentito a condizione che detti Stati praticino nei confronti dell'Italia un trattamento di reciprocità, fatte salve le limitazioni derivanti da accordi internazionali;

b) che gli amministratori della società non siano stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non siano sottoposti a misura di sicurezza e di prevenzione.

11. Fermo quanto previsto nel presente regolamento, i rapporti tra l'Autorità ed il titolare di una licenza individuale sono da essa disciplinati regolando gli obblighi e i diritti del titolare stesso, le garanzie di espletamento del servizio, la disciplina di condivisione degli impianti, le ipotesi di rinnovo, di revisione e di estinzione anticipata del rapporto, il rispetto del soddisfacimento delle esigenze fondamentali.

12. Qualora un'impresa richiedente una licenza individuale non fornisca le informazioni che è tenuta a dare al fine di dimostrare il possesso dei requisiti prescritti, l'Autorità non concede la licenza individuale, dandone comunicazione trascorsi sessanta giorni dalla richiesta delle informazioni.

13. L'Autorità per rilasciare una licenza individuale:

a) utilizza procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti e, a tal fine, sottopone tutti i candidati alle stesse procedure, se non esiste una ragione obiettiva per procedere diversamente;

b) fissa limiti di tempo ragionevoli e, in particolare, comunica al richiedente il provvedimento adottato sulla domanda al più presto e comunque non oltre sei settimane dalla ricezione della medesima. Tale limite di tempo è prorogato fino a quattro mesi in casi obiettivamente giustificati. Nel caso delle procedure di licitazione i termini possono essere prorogati fino a otto mesi. Tali limiti non pregiudicano quanto previsto negli eventuali accordi internazionali applicabili al caso di specie relativamente al coordinamento internazionale delle frequenze e dei satelliti;

c) nel caso di procedure di licitazione sottopone al Ministro delle comunicazioni la proposta, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di costituzione di un comitato dei Ministri incaricato di coordinare la procedura stessa in particolare per quanto attiene al bando ed al disciplinare di gara. Il comitato dei Ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, è incaricato di selezionare i valutatori che devono procedere alla verifica delle offerte di gara ed alla formazione della relativa graduatoria.

14. E' facoltà dell'Autorità di limitare il numero di licenze individuali per una categoria di servizi di telecomunicazioni al sussistere delle condizioni di cui al comma 8 dell'art. 2. Fintantoché vi sono frequenze disponibili, l'Autorità è tenuta a rilasciare licenze individuali ad ogni richiedente sulla base di procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti.

15. Nell'ipotesi di cui al comma 14, l'Autorità:

a) opera al fine di ottimizzare i vantaggi degli utenti e di agevolare lo sviluppo della concorrenza;

b) pubblica la decisione di limitare il numero di licenze individuali indicandone le ragioni;c) riesamina i limiti imposti a intervalli di tempo ragionevoli consentendo alle parti interessate di illustrare le proprie ragioni sui limiti previsti;

d) sollecita, se del caso, la presentazione di domande di licenze individuali;

e) permette alle parti interessate di far conoscere il proprio punto di vista sui limiti previsti;

f) adotta criteri di selezione obiettivi, non discriminatori, dettagliati, trasparenti e proporzionali.

16. In particolare per i sistemi di comunicazioni mobili e personali, fermo restando quanto previsto dal comma 14, le condizioni relative alle licenze individuali:

a) non devono contenere disposizioni diverse da quelle giustificate dalle esigenze fondamentali e, nel caso di sistemi accessibili al pubblico, dalle condizioni di servizio pubblico sotto forma di regolamentazioni commerciali;

b) devono garantire per i gestori delle reti mobili un comportamento trasparente e non discriminatorio tra i gestori delle reti fisse e mobili di proprietà comune;

c) non devono comprendere restrizioni tecniche immotivate;

d) consentono l'abbinamento di tecnologie per sistemi mobili, in particolare qualora siano disponibili apparecchiature multistandard, tenendo conto dell'esigenza di garantire una concorrenza effettiva.

17. Fatto salvo il disposto dei commi 11 e 16, le licenze individuali relative ai servizi di comunicazioni mobili e personali comportano, tra l'altro, i seguenti obblighi:

a) dare avvio al servizio, entro il termine indicato dall'Autorità, assicurando con la propria rete radiomobile, senza alcun bisogno di preventiva certificazione da parte dell'Autorità e sotto la propria responsabilità, la copertura del territorio e della popolazione eventualmente determinata;

b) assicurare la copertura di aree specifiche, se richiesto dall'Autorità con provvedimento motivato, per esigenze di pubblica utilità;

c) porre in essere tutte le misure idonee ad evitare interferenze con altri utilizzatori autorizzati;

d) assicurare i servizi essenziali e i servizi di emergenza previamente determinati dall'Autorità all'atto

della licitazione;

e) rispettare gli standard minimi di qualità del servizio stabiliti dai competenti organismi internazionali;

f) corrispondere un indennizzo, da destinare alla copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa a seguito delle modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze effettuate per le esigenze dei servizi di comunicazioni mobili e personali, aggiuntivo rispetto al contributo previsto al successivo comma 21;

g) nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati nella licenza, corrispondere le penalità che saranno determinate nella predetta licenza.

18. Se il titolare di una licenza individuale non ottempera a una delle condizioni indicate nella licenza stessa, l'Autorità può sospendere, modificare o revocare la licenza individuale o imporre in maniera proporzionata misure specifiche per garantire tale ottemperanza. L'Autorità offre, in ogni caso, all'impresa una ragionevole opportunità per rendere noto il proprio punto di vista sull'applicazione delle condizioni e, eccetto che nei casi di violazioni ripetute da parte della suddetta impresa, può richiedere l'attuazione di disposizioni adeguate entro un mese a decorrere dal suo intervento. Se l'impresa ottempera a quanto richiesto dall'Autorità, questa, entro due mesi dal suo intervento iniziale, adotta le conseguenti determinazioni. Se l'impresa non ottempera a quanto richiesto, l'Autorità, entro due mesi dal suo intervento iniziale, conferma il proprio provvedimento motivandolo. Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata entro una settimana dall'adozione.

19. Nel caso di interferenze indesiderabili tra una rete di telecomunicazioni che utilizza frequenze radio ed altri sistemi, l'Autorità prende immediate iniziative per risolvere il problema. In siffatto caso l'Autorità offre successivamente all'impresa in questione una ragionevole opportunità per rendere noto il suo punto di vista e per proporre soluzioni all'interferenza indesiderata.

20. Fatti salvi i contributi finanziari per la prestazione del servizio universale conformemente all'art. 3, il contributo richiesto alle imprese per le procedure relative alle licenze individuali è esclusivamente finalizzato a coprire i costi amministrativi sostenuti per l'istruttoria, per il controllo della gestione del servizio e del mantenimento delle condizioni previste per le licenze stesse. La misura di tale contributo è fissata con apposito provvedimento, da pubblicare secondo le normative vigenti ed in coerenza con le disposizioni dell'art. 19, comma 3, lettera b).

21. In caso di utilizzo di risorse scarse, è in facoltà dell'Autorità imporre contributi finalizzati anche ad assicurare l'uso ottimale di dette risorse, tenendo anche conto dei corrispondenti aspetti commerciali. I contributi devono essere non discriminatori e tenere conto in particolare della necessità di incoraggiare lo sviluppo di servizi innovativi e della competitività. La misura dei contributi è fissata dall'Autorità con apposito provvedimento e resa pubblica ai sensi delle normative vigenti ed incoerenza con le disposizioni dell'art. 19, comma 3, lettera b).

22. Nel caso di richiesta per la prestazione di un nuovo servizio di telecomunicazioni, l'Autorità, non oltre sei settimane dal ricevimento della richiesta, adotta condizioni transitorie anche ai fini del rilascio di autorizzazioni provvisorie o respinge la richiesta e informa l'impresa interessata delle proprie ragioni. Non appena possibile, sono stabilite le condizioni definitive o sono indicate le ragioni del rifiuto.

23. Le informazioni sulle condizioni fissate per le autorizzazioni generali e per le licenze individuali sono pubblicate ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera b), nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; è disposto l'inserimento dei riferimenti di tale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

24. Presso l'Autorità è tenuto un pubblico registro dei soggetti autorizzati a fornire i servizi di telecomunicazioni e ad installare o fornire reti di telecomunicazioni.

25. Il rilascio delle licenze individuali previste per l'installazione delle reti pubbliche di

telecomunicazioni costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere espressamente specificate per gli effetti previsti dagli articoli da 231 a 239 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e deve contenere la previsione dei termini di inizio e compimento del procedimento e dell'opera. Qualora la licenza non contenga l'indicazione dei predetti termini, prevista dall'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, il procedimento espropriativo ed i lavori devono essere compiuti entro il termine di due anni decorrente dal rilascio della licenza.

26. Gli impianti di telecomunicazioni diversi da quelli di cui al comma 25 e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti, sempreché attengano all'installazione di reti di telecomunicazioni debitamente autorizzate, possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro delle comunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico interesse. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 231, commi quarto e quinto, e da 232 a 239 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

27. Le licenze individuali di cui al presente articolo hanno una validità non superiore a 15 anni e sono rinnovabili, conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo e previa richiesta da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza. I titolari di autorizzazioni generali e di licenze individuali sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di volta in volta emanate per la disciplina del settore delle telecomunicazioni.

28. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali non possono essere cedute a terzi, senza l'assenso dell'Autorità competente al rilascio.

29. Le autorizzazioni generali e le licenze individuali possono essere rilasciate a persone ad imprese aventi cittadinanza o nazionalità di Paesi dell'Unione europea o di Paesi appartenenti all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o di Paesi con i quali vi siano accordi di reciprocità nei settori disciplinati dal presente regolamento, fatta comunque salva ogni eventuale limitazione derivante da accordi internazionali.

30. Le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.103, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, e del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, relative alle condizioni per l'esercizio dei servizi ivi liberalizzati, continuano ad applicarsi fino alla pubblicazione, sulla base del presente regolamento, delle corrispondenti condizioni di autorizzazione. I soggetti che prestano servizi di telecomunicazioni sulla base delle predette disposizioni sono tenuti a conformarsi alle condizioni ivi previste entro centoventi giorni della loro emanazione.

DIRETTIVA 2002/21/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 2002

**che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica
(direttiva quadro)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'attuale quadro normativo delle telecomunicazioni ha raggiunto l'obiettivo di creare le condizioni per una concorrenza effettiva nel settore delle telecomunicazioni nella fase di transizione dal monopolio alla piena concorrenza.
- (2) Il 10 novembre 1999 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle regioni una comunicazione dal titolo «Verso un nuovo quadro per l'infrastruttura delle comunicazioni elettroniche ed i servizi correlati — Esame del 1999 nel quadro normativo delle comunicazioni». In questa comunicazione la Commissione passa in rassegna il vigente quadro normativo delle telecomunicazioni secondo quanto dispone l'articolo 8 della direttiva 90/387/CEE del Consiglio del 28 giugno 1990 sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione e la fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision) ⁽⁴⁾, e presenta una serie di proposte per un nuovo quadro normativo per l'infrastruttura delle comunicazioni elettroniche e i servizi correlati, da sottoporre a pubblica consultazione.
- (3) Il 26 aprile 2000 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una comunicazione dal titolo «Risultati della consultazione pubblica sul-

l'esame del 1999 del quadro normativo delle comunicazioni e orientamenti per il nuovo quadro normativo» la quale, da un lato, riassume i risultati della consultazione pubblica e, dall'altro, individua alcuni indirizzi fondamentali per l'elaborazione del nuovo quadro normativo per la infrastruttura delle comunicazioni elettroniche ed i servizi correlati.

- (4) Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha posto in evidenza il potenziale di crescita, competitività e creazione di posti di lavoro inerente al passaggio a un'economia digitale basata sulla conoscenza. Ha sottolineato, in particolare, l'importanza che riveste, sia per le imprese che per i cittadini europei, l'accesso ad una infrastruttura delle comunicazioni a livello mondiale poco costosa e a un'ampia gamma di servizi.
- (5) La convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell'informazione implica l'esigenza di assoggettare tutte le reti di trasmissione e i servizi correlati ad un unico quadro normativo. Tale quadro normativo è costituito dalla presente direttiva e da quattro direttive particolari: la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) ⁽⁵⁾, la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate nonché all'interconnessione delle stessa (direttiva accesso) ⁽⁶⁾, la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) ⁽⁷⁾, la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni ⁽⁸⁾ (in prosieguo «le direttive particolari»). È necessario separare la disciplina dei mezzi di trasmissione dalla disciplina dei contenuti. Di conseguenza, il presente quadro normativo non si applica ai contenuti dei servizi forniti mediante reti di comunicazione elettronica che utilizzano servizi di comunicazione elettronica, come i contenuti delle emis-

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 198 e GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 199.

⁽²⁾ GU C 123 del 25.4.2001, pag. 56.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 1° marzo 2001 (GU C 277 dell'1.10.2001, pag. 91), posizione comune del Consiglio del 17 settembre 2001 (GU C 337 del 30.11.2001, pag. 34) e decisione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 14 febbraio 2002.

⁽⁴⁾ GU L 192 del 24.7.1990, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 295 del 29.10.1997, pag. 23).

⁽⁵⁾ Cfr. pag. 21 della Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ Cfr. pag. 7 della Gazzetta ufficiale.

⁽⁷⁾ Cfr. pag. 51 della Gazzetta ufficiale.

⁽⁸⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.

sioni radiotelevisive, i servizi finanziari e taluni servizi della società dell'informazione e lascia quindi impregiudicate le misure adottate a livello comunitario o nazionale riguardo a tali servizi in ottemperanza alla normativa comunitaria, per promuovere la diversità culturale e linguistica e per assicurare la difesa del pluralismo dei mezzi di informazione. Il contenuto dei programmi televisivi è disciplinato dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive ⁽¹⁾. La separazione della disciplina dei mezzi di trasmissione dalla disciplina dei contenuti non incide sul riconoscimento dei collegamenti fra i due aspetti, in particolare al fine di garantire il pluralismo dei mezzi di informazione, la diversità culturale e la protezione dei consumatori.

- (6) La politica audiovisiva e la regolamentazione dei contenuti perseguono obiettivi di interesse generale, quali la libertà di espressione, il pluralismo dei mezzi di informazione, l'imparzialità, la diversità culturale e linguistica, l'inclusione sociale, la protezione dei consumatori e la tutela dei minori. La comunicazione della Commissione dal titolo «Principi e orientamenti per la politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale» e le conclusioni del Consiglio del 6 giugno 2000, che ha accolto con favore tale comunicazione, definiscono le azioni chiave che la Comunità dovrà adottare per attuare la sua politica audiovisiva.
- (7) Le disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari lasciano impregiudicata per ciascuno Stato membro la possibilità di adottare le misure necessarie per assicurare la tutela dei suoi interessi essenziali in materia di sicurezza, salvaguardare l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza e consentire la ricerca, l'individuazione e il perseguimento dei reati, anche mediante la definizione, da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, di obblighi specifici e proporzionati applicabili ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica.
- (8) La presente direttiva non si applica alle apparecchiature contemplate dalla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento delle loro conformità ⁽²⁾. Essa si applica alle apparecchiature utilizzate dagli utenti della televisione digitale. È importante che le autorità di regolamentazione incoraggino gli operatori di rete e i produttori di apparecchiature terminali a cooperare per rendere più agevole agli utenti disabili l'accesso ai servizi di comunicazione elettronica.
- (9) I servizi della società dell'informazione sono disciplinati dalla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») ⁽³⁾.

- (10) La definizione di «servizio della società dell'informazione» di cui all'articolo 1 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ⁽⁴⁾, abbraccia una vasta gamma di attività economiche che si svolgono on line. La maggior parte di tali attività non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva in quanto non consistono interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica. La telefonia vocale e i servizi di posta elettronica sono disciplinati dalla presente direttiva. La stessa impresa, ad esempio un fornitore di servizi Internet, può offrire sia un servizio di comunicazione elettronica, quale l'accesso ad Internet, sia servizi non contemplati dalla presente direttiva, quali la fornitura di materiale in rete.
- (11) In conformità al principio della separazione delle funzioni di regolamentazione dalle funzioni operative, gli Stati membri sono tenuti a garantire l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione in modo da assicurare l'imparzialità delle loro decisioni. Il requisito dell'indipendenza lascia impregiudicata l'autonomia istituzionale e gli obblighi costituzionali degli Stati membri, come pure il principio della neutralità rispetto alla normativa sul regime di proprietà esistente negli Stati membri sancito nell'articolo 295 del trattato. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere dotate di tutte le risorse necessarie, sul piano del personale, delle competenze e dei mezzi finanziari, per l'assolvimento dei compiti loro assegnati.
- (12) Chiunque dovrebbe avere il diritto di ricorrere contro una decisione delle autorità nazionali di regolamentazione che lo riguardi dinanzi ad un organo che sia indipendente dalle parti in causa. Tale organo può essere un tribunale. Inoltre, una impresa che ritenga che le sue domande per la concessione del diritto di installare strutture non siano state esaminate in linea con i principi di cui alla presente direttiva dovrebbe avere il diritto di proporre ricorso contro tali decisioni. Questa procedura di ricorso si applica fatti salvi la ripartizione delle competenze all'interno dei sistemi giudiziari nazionali o i diritti riconosciuti alle persone fisiche e giuridiche nel rispettivo ordinamento nazionale.
- (13) Le autorità nazionali di regolamentazione devono poter raccogliere informazioni presso gli operatori in modo da adempiere efficacemente ai compiti loro assegnati. Può essere opportuno che tali informazioni vengano raccolte anche per conto della Commissione, onde consentirle di adempiere agli obblighi che ad essa incombono in virtù del diritto comunitario. Le richieste di informazioni dovrebbero essere proporzionate e non costituire un onere eccessivo per le imprese. Le informazioni raccolte dalle autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico, ad esclusione

⁽¹⁾ GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).

⁽²⁾ GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

- di quelle di natura riservata, in conformità delle normative nazionali sull'accesso del pubblico all'informazione e fatti salvi il diritto comunitario e le legislazioni nazionali in materia di riservatezza degli affari.
- (14) Le informazioni considerate riservate da un'autorità nazionale di regolamentazione, in conformità con la normativa comunitaria e nazionale sulla riservatezza degli affari, possono essere scambiate con la Commissione e con altre autorità nazionali di regolamentazione solo qualora tale scambio sia strettamente necessario ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva o delle direttive particolari. Le informazioni scambiate si limitano alle informazioni pertinenti e proporzionate allo scopo dello scambio stesso.
- (15) È importante che le autorità nazionali di regolamentazione acquisiscano il parere di tutte le parti interessate quando elaborano proposte di decisione e ne tengano conto prima di adottare una decisione definitiva. Per garantire che le decisioni prese a livello nazionale non incidano negativamente sul mercato unico o su altri obiettivi del trattato, le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute a notificare taluni progetti di decisione alla Commissione e alle altre autorità nazionali di regolamentazione per dar loro la possibilità di esprimere le proprie valutazioni. È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione consultino le parti interessate su tutti i progetti di misure che hanno un'influenza sul commercio fra Stati membri. I casi nei quali si applicano le procedure di cui agli articoli 6 e 7 sono definiti nella presente direttiva e nelle direttive particolari. La Commissione dovrebbe essere in grado, previa consultazione del Comitato per le comunicazioni, di richiedere a un'autorità nazionale di regolamentazione di ritirare un progetto di misura ove questa concerna l'individuazione di mercati rilevanti o la designazione o meno di imprese che detengono un significativo potere di mercato e ove tali decisioni potrebbero creare una barriera al mercato unico o essere incompatibili con il diritto comunitario, e in particolare con gli obiettivi politici che le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero perseguire. Detta procedura si applica fatta salva la procedura di notificazione di cui alla direttiva 98/34/CE, nonché le prerogative che il trattato conferisce alla Commissione in relazione alle violazioni del diritto comunitario.
- (16) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero ispirarsi ad una serie armonizzata di principi e obiettivi e nell'assolvere i compiti ad esse assegnati dal presente quadro normativo dovrebbero, se necessario, coordinare la loro azione con quella delle autorità di regolamentazione di altri Stati membri.
- (17) Le attività delle autorità nazionali di regolamentazione stabilite dalla presente direttiva e dalle direttive particolari contribuiscono all'attuazione di politiche più ampie nei settori culturale, occupazionale, ambientale, della coesione sociale, urbanistico e dell'assetto del territorio.
- (18) L'obbligo per gli Stati membri di garantire che le autorità nazionali di regolamentazione tengano nel massimo conto l'opportunità di una regolamentazione tecnologicamente neutrale, ossia che non imponga l'uso di un particolare tipo di tecnologia né che operi discriminazioni tra particolari tecnologie, non preclude l'adozione di provvedimenti ragionevoli volti a promuovere taluni servizi specifici, ove opportuno, per esempio la televisione digitale come mezzo per aumentare l'efficienza dello spettro.
- (19) Le radiofrequenze sono una risorsa essenziale per i servizi di comunicazione elettronica via radio e, nella misura in cui sono utilizzate per tali servizi, esse dovrebbero essere ripartite ed assegnate dalle autorità nazionali di regolamentazione in funzione di una serie di obiettivi e principi armonizzati che ne disciplinino l'azione, nonché secondo criteri trasparenti, non discriminatori ed obiettivi che tengano conto degli interessi democratici, sociali, linguistici e culturali connessi con l'uso della frequenza. È importante che la ripartizione e l'assegnazione delle radiofrequenze siano gestite nel modo più efficiente possibile. Il trasferimento delle radiofrequenze può costituire un mezzo efficace per conseguire un'utilizzazione più efficiente dello spettro radio, sempreché siano previste adeguate garanzie a tutela del pubblico interesse, e particolarmente la trasparenza di tali trasferimenti e la vigilanza da parte dell'autorità di regolamentazione. La decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa a un quadro normativo per la politica dello spettro radio nella Comunità europea (decisione sullo spettro radio) ⁽¹⁾ istituisce un quadro di riferimento per l'armonizzazione delle radiofrequenze e le iniziative a norma della presente direttiva devono cercare di agevolare l'applicazione di detta decisione.
- (20) L'accesso alle risorse di numerazione in base a criteri trasparenti, obiettivi e non discriminatori è di importanza capitale per le imprese che desiderano competere nel settore delle comunicazioni elettroniche. È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione gestiscano tutti gli elementi dei piani nazionali di numerazione, compresi i codici di punto d'origine per l'indirizzamento di rete. Laddove vi sia la necessità di armonizzare le risorse di numerazione nella Comunità per favorire lo sviluppo di servizi paneuropei, la Commissione può adottare misure tecniche di attuazione avvalendosi delle sue competenze di esecuzione. Ove ciò sia opportuno per assicurare la piena interoperabilità dei servizi, gli Stati membri dovrebbero coordinare le rispettive posizioni nazionali in conformità del trattato in seno alle istanze ed alle organizzazioni internazionali in cui vengono assunte decisioni in materia di numerazione. Le disposizioni della presente direttiva non definiscono nuovi settori di competenza per le autorità nazionali di regolamentazione nel settore dell'assegnazione dei nomi di dominio e dell'indirizzamento in Internet.

⁽¹⁾ Cfr. pag. 1 della Gazzetta ufficiale.

- (21) Gli Stati membri possono utilizzare, tra l'altro, sistemi di offerte concorrenti oppure di selezione comparativa per l'assegnazione delle radiofrequenze nonché di numeri aventi eccezionale valore economico. Nel gestire tali sistemi, le autorità nazionali di regolamentazione devono tener conto delle disposizioni dell'articolo 8.
- (22) Va garantito che le procedure previste per la concessione del diritto di installare strutture siano tempestive, non discriminatorie e trasparenti, onde assicurare che vengano le condizioni necessarie per una concorrenza leale ed effettiva. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni nazionali vigenti in materia di espropriazione o uso di una proprietà, normale esercizio dei diritti di proprietà, normale uso dei beni pubblici né il principio di neutralità in relazione al regime di proprietà esistente negli Stati membri.
- (23) La condivisione delle strutture può presentare vantaggi sotto il profilo urbanistico, della salute pubblica o per motivi ambientali e dovrebbe essere incentivata dalle autorità nazionali di regolamentazione sulla base di accordi con le imprese su base volontaria. Nei casi in cui le imprese non dispongano di alternative economicamente valide può essere opportuna la condivisione obbligatoria delle strutture o della proprietà. Essa comprende, tra l'altro: la coubicazione fisica e la condivisione di condotti, piloni, antenne e sistemi di antenne. La condivisione obbligatoria delle strutture o delle proprietà può essere imposta alle imprese soltanto previa esauriente consultazione pubblica.
- (24) Se si impone ad operatori mobili di condividere torri o piloni per ragioni ambientali, dette condivisioni obbligatorie possono comportare una riduzione dei livelli massimi di potenza trasmessa consentiti a ciascun operatore per ragioni di sanità pubblica, con la conseguente necessità per gli operatori di installare un maggior numero di siti di trasmissione al fine di garantire la copertura nazionale.
- (25) In alcuni casi sussiste l'esigenza di dettare obblighi ex ante allo scopo di garantire lo sviluppo di un mercato concorrenziale. La definizione di quota di mercato significativa di cui alla direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) ⁽¹⁾ si è dimostrata utile nelle prime fasi di liberalizzazione dei mercati in quanto soglia che fa scattare alcuni obblighi ex ante, ma essa deve essere adattata per tener conto di realtà di mercato più complesse e dinamiche. Per tale motivo la definizione di cui alla presente direttiva è equivalente alla nozione di
- posizione dominante enucleata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
- (26) Si può ritenere che due o più imprese godano congiuntamente di una posizione dominante non soltanto allorché esistono interconnessioni strutturali o di altro tipo tra di loro ma anche allorché la struttura del pertinente mercato è tale da comportare effetti coordinati, vale a dire tale da incoraggiare comportamenti anticoncorrenziali di parallelismo o allineamento sul mercato.
- (27) È essenziale che gli obblighi ex ante vengano imposti esclusivamente quando non esista una concorrenza effettiva, vale a dire sui mercati in cui una o più imprese detengono un significativo potere di mercato e quando i mezzi di tutela apprestati dal diritto nazionale e comunitario della concorrenza non siano sufficienti a risolvere il problema. È pertanto necessario che la Commissione definisca a livello comunitario, in ottemperanza ai principi del diritto della concorrenza, gli orientamenti che le autorità nazionali di regolamentazione dovranno seguire nel valutare se in un determinato mercato esista una concorrenza effettiva e nel valutare se certe imprese esercitano un'influenza significativa. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero analizzare se un determinato mercato di prodotti o servizi sia effettivamente concorrenziale in una determinata area geografica, che può essere costituita dalla totalità o da una parte del territorio dello Stato membro interessato ovvero da parti limitrofe dei territori di Stati membri considerate nel loro complesso. Nel determinare se esista un'effettiva concorrenza si dovrebbe valutare se il mercato sia concorrenziale in prospettiva e quindi se l'assenza di concorrenza effettiva sia duratura. Questi orientamenti affronteranno anche la questione dei nuovi mercati emergenti nei quali l'impresa leader verosimilmente detiene un significativo potere di mercato ma non per questo dovrà essere assoggettata ad obblighi ingiustificati. La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente gli orientamenti in modo da assicurare che continuino ad essere appropriati in un mercato in rapida evoluzione. Le autorità nazionali di regolamentazione dovranno cooperare tra di loro qualora sia accertato che il mercato in questione è paneuropeo.
- (28) Nel valutare se un'impresa esercita un'influenza significativa in un determinato mercato le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero agire conformemente alla normativa comunitaria e tenere nella massima considerazione gli orientamenti della Commissione.
- (29) La Comunità e gli Stati membri hanno assunto degli impegni di norme tecniche e in relazione al quadro normativo per le reti e i servizi di telecomunicazioni dell'Organizzazione mondiale del commercio.

⁽¹⁾ GU L 199 del 26.7.1997, pag. 32. Direttiva modificata dalla direttiva 98/61/CE (GU L 268 del 3.10.1998, pag. 37).

- (30) È opportuno che la normalizzazione resti un processo essenzialmente guidato dal mercato. Possono tuttavia permanere situazioni in cui è opportuno esigere l'osservanza di norme comunitarie specifiche per garantire l'interoperabilità nel mercato unico. A livello nazionale gli Stati membri sono soggetti alle disposizioni della direttiva 98/34/CE. La direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi ⁽¹⁾ non ha reso obbligatorio alcuno specifico sistema o servizio di trasmissione per la televisione digitale. Nell'ambito del Digital Video Broadcasting Group, gli operatori del mercato europeo hanno messo a punto una famiglia di sistemi di trasmissione televisiva che sono stati normalizzati dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) e sono diventate raccomandazioni dell'Unione internazionale per le telecomunicazioni (ITU). Qualsiasi decisione finalizzata a rendere obbligatoria l'attuazione delle suddette norme deve essere preceduta da un'esauriente consultazione pubblica. Le procedure di normalizzazione contemplate dalla presente direttiva lasciano impregiudicato il disposto della direttiva 1999/5/CE, della direttiva 73/23/CEE del Consiglio del 19 febbraio 1973 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione ⁽²⁾ e della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica ⁽³⁾.
- (31) Al fine di garantire il libero flusso delle informazioni, il pluralismo dei mezzi d'informazione e la diversità culturale dovrebbe essere promossa l'interoperabilità dei servizi televisivi digitali interattivi e delle apparecchiature terminali avanzate per la televisione digitale, a livello del consumatore. È auspicabile che i consumatori possano ricevere, a prescindere dal modo di trasmissione, tutti i servizi della televisione digitale interattiva, tenuto conto della neutralità tecnologica, del futuro progresso tecnologico, dell'esigenza di promuovere il passaggio alla televisione digitale e dello stato della concorrenza nei mercati dei servizi della televisione digitale. I fornitori delle piattaforme di televisione digitale interattiva dovrebbero tendere ad applicare un'«application programming interface» (API) aperta, conforme agli standard o alle specifiche adottate da un organismo di normalizzazione europeo. Il passaggio dalle esistenti API alle nuove API aperte dovrebbe essere incoraggiato e organizzato, per esempio attraverso un memorandum d'intesa fra tutti gli operatori del mercato interessato. Le API aperte facilitano l'interoperabilità, vale a dire la trasportabilità di contenuti interattivi fra meccanismi di fornitura e la piena funzionalità di tali contenuti sulle apparecchiature terminali avanzate. Si dovrebbe tener tuttavia conto dell'esigenza di non impedire il funzionamento dell'apparecchiatura ricevente e di proteggerla da attacchi dolosi, per esempio da virus.
- (32) Nell'eventualità che sorgano controversie fra imprese dello stesso Stato membro nel settore disciplinato dalla presente direttiva o dalle direttive particolari, ad esempio per quanto riguarda gli obblighi relativi all'accesso o all'interconnessione ovvero le modalità di trasferimento di elenchi di abbonati, la parte lesa che abbia negoziato in buona fede un accordo senza riuscire a raggiungerlo, dovrebbe avere il diritto di rivolgersi a un'autorità di regolamentazione nazionale per risolvere la controversia. Le autorità nazionali di regolamentazione devono avere il potere di imporre una soluzione alle parti. L'intervento di un'autorità nazionale di regolamentazione nella composizione di una controversia fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica in uno Stato membro deve mirare a garantire l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla presente direttiva o dalle direttive particolari.
- (33) Oltre ai mezzi di tutela apprestati dal diritto nazionale e dal diritto comunitario è opportuno che sia esperibile una procedura semplice promossa ad istanza di una delle parti della controversia, per la risoluzione delle controversie transnazionali che non rientrano nelle competenze di una singola autorità nazionale di regolamentazione.
- (34) È opportuno che un unico comitato sostituisca il comitato ONP istituito dall'articolo 9 della direttiva 90/387/CEE ed il comitato «Licenze» istituito dall'articolo 14 della direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione ⁽⁴⁾.
- (35) È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione e le autorità nazionali garanti della concorrenza al fine di attuare una piena cooperazione si forniscano reciprocamente le informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari. Per quanto riguarda le informazioni scambiate, l'autorità che le riceve dovrebbe essere tenuta a rispettare lo stesso livello di riservatezza cui è vincolata l'autorità che le trasmette.
- (36) La Commissione ha manifestato l'intenzione di creare un gruppo di regolatori europei per reti e servizi di comunicazione elettronica, che costituirebbe un meccanismo atto ad incoraggiare la cooperazione e il coordinamento delle autorità nazionali di regolamentazione, nell'intento di promuovere lo sviluppo del mercato interno per le reti e i servizi di comunicazione elettronica e di cercare di raggiungere una coerente applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni di cui alla presente direttiva e alle direttive particolari, soprattutto in quei settori in cui la legislazione nazionale che dà attuazione a quella comunitaria concede alle autorità nazionali di regolamentazione un considerevole potere discrezionale nell'applicazione delle relative norme.

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 77 del 26.3.1973, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 139 del 23.5.1989, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 117 del 7.5.1997, pag. 15.

(37) Alle autorità nazionali di regolamentazione dovrebbe essere richiesto di cooperare l'una con l'altra e con la Commissione in modo trasparente, onde garantire un'applicazione coerente, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari. Tale cooperazione potrebbe avvenire, fra l'altro, in seno al comitato per le comunicazioni o in un gruppo che comprenda i regolatori europei. Gli Stati membri dovrebbero decidere quali organismi rappresentino le autorità nazionali di regolamentazione ai fini della presente direttiva e delle direttive particolari.

(38) Le misure che potrebbero influenzare il commercio tra gli Stati membri sono misure atte ad avere un'influenza, diretta o indiretta, reale o potenziale, sui modelli di commercio fra Stati membri in modo tale da creare una barriera al mercato unico. Vi sono comprese misure che abbiano un'influenza significativa su operatori o utenti in altri Stati membri, fra le quali tra l'altro: misure che influenzano i prezzi agli utenti in altri Stati membri; misure che influenzano la capacità di un'impresa stabilita in un altro Stato membro di fornire un servizio di comunicazione elettronica, e in particolare misure che influenzano la capacità di offrire servizi su base transnazionale; infine, misure che influenzano le strutture o l'accesso al mercato, con ripercussioni per le imprese di altri Stati membri.

(39) È opportuno che le disposizioni della presente direttiva vengano riesaminate a scadenze regolari, in particolare per valutare la necessità di modificarle in funzione dell'evoluzione delle tecnologie o della situazione dei mercati.

(40) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 ⁽¹⁾, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(41) Poiché lo scopo dell'azione proposta e cioè il raggiungimento di un quadro armonizzato per la regolamentazione dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica, delle risorse e dei servizi correlati non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere meglio realizzato a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(42) Talune direttive e decisioni in tale settore dovrebbero essere abrogate.

(43) La Commissione dovrebbe monitorare la transizione dal quadro vigente al nuovo quadro e può in particolare, in qualsiasi momento, presentare una proposta che abroga il regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000 sull'accesso disaggregato alla rete locale ⁽²⁾,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

CAMPO D'APPLICAZIONE, FINALITÀ E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo d'applicazione e finalità

1. La presente direttiva istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, definisce le funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione ed istituisce le procedure atte a garantire l'applicazione armonizzata del quadro normativo nella Comunità.

2. La presente direttiva e le direttive particolari si applicano fatti salvi gli obblighi imposti dal diritto comunitario o dalle disposizioni nazionali conformi al diritto comunitario, in relazione ai servizi forniti mediante reti e servizi di comunicazione elettronica.

3. La presente direttiva e le direttive particolari si applicano fatte salve le misure adottate a livello comunitario o nazionale, in conformità del diritto comunitario, per perseguire obiettivi di interesse generale relativi, in particolare, alle regolamentazioni dei contenuti ed alla politica audiovisiva.

4. La presente direttiva e le direttive particolari si applicano altresì fatte salve le disposizioni della direttiva 1999/5/CE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «reti di comunicazione elettronica», i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica,

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 336 del 30.12.2000, pag. 4.

- nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
- b) «mercati transnazionali», mercati individuati conformemente all'articolo 15, paragrafo 4 che comprendono la Comunità o un'importante parte di essa;
- c) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi forniti di norma a pagamento consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ma ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 1 della direttiva 98/34/CE non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;
- d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
- e) «risorse correlate», le risorse correlate ad una rete di comunicazione elettronica e/o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono e/o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete e/o servizio, ivi compresi i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi;
- f) «sistema di accesso condizionato», qualsiasi misura e/o intesa tecnica secondo la quale l'accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato ad un abbonamento o ad un'altra forma di autorizzazione preliminare individuale;
- g) «autorità nazionale di regolamentazione», l'organismo o gli organismi incaricati da uno Stato membro di svolgere le funzioni di regolamentazione fissate dalla presente direttiva e dalle direttive particolari;
- h) «utente», la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
- i) «consumatore», la persona fisica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attività lavorativa, commerciale o professionale svolta;
- j) «servizio universale», un insieme minimo di servizi di una qualità determinata definiti nella direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale), accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, ad un prezzo ragionevole;
- k) «abbonato», la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi;
- l) «direttive particolari», la direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), la direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), la direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e la direttiva 97/66/CE;
- m) «fornitura di una rete di comunicazione elettronica», la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di una siffatta rete;
- n) «utente finale», un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
- o) «apparecchiature digitali televisive avanzate», i sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale interattiva;
- p) «Application Programming Interface (API)», interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da emittenti o da fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi radiofonici digitali.

CAPO II

AUTORITÀ NAZIONALI DI REGOLAMENTAZIONE

Articolo 3

Autorità nazionali di regolamentazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le singole funzioni attribuite alle autorità nazionali di regolamentazione dalla presente direttiva e dalle direttive particolari vengano esercitate da un organismo competente.
2. Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione provvedendo affinché esse siano giuridicamente distinte e funzionalmente autonome da tutti gli organismi che forniscono reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica provvedono alla piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità nazionali di regolamentazione esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente.
4. Gli Stati membri rendono pubbliche, in forma facilmente accessibile, le funzioni esercitate dalle autorità nazionali di regolamentazione, in particolare quando tali funzioni vengano

assegnate a più organismi. Gli Stati membri assicurano inoltre, ove opportuno, la consultazione e la cooperazione fra queste autorità e tra queste e le autorità nazionali garanti della concorrenza, nonché le autorità nazionali incaricate di attuare la normativa sui consumatori, nelle materie di interesse comune. Quando tali questioni sono di competenza di più di un'autorità, gli Stati membri assicurano che le rispettive funzioni siano rese pubbliche in forma facilmente accessibile.

5. Le autorità nazionali di regolamentazione e le autorità nazionali garanti della concorrenza si forniscono reciprocamente le informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari. Per quanto riguarda le informazioni scambiate, l'autorità che le riceve è tenuta a rispettare lo stesso livello di riservatezza cui è vincolata l'autorità che le trasmette.

6. Gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le autorità nazionali di regolamentazione cui sono state attribuite funzioni previste dalla presente direttiva e dalle direttive particolari e le loro competenze rispettive.

Articolo 4

Diritto di ricorso

1. Gli Stati membri prevedono, a livello nazionale, meccanismi efficienti che permettano a qualunque utente e a qualunque impresa che fornisce reti e/o servizi di comunicazione elettronica, che siano interessati dalla decisione di una autorità nazionale di regolamentazione, di ricorrere contro detta decisione dinanzi ad un organo di ricorso, indipendente dalle parti coinvolte. Tale organo, che può essere un tribunale, è in possesso di competenze adeguate e tali da consentirgli di assolvere le sue funzioni. Gli Stati membri garantiscono che il merito del caso sia tenuto in debita considerazione e che vi sia un efficace meccanismo di ricorso. In attesa dell'esito di un eventuale ricorso, resta in vigore la decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione, a meno che l'organo di ricorso non decida altrimenti.

2. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi, di cui al paragrafo 1, che non siano organi giurisdizionali sono comunque sempre motivate per iscritto. In tal caso, inoltre, le decisioni sono impugnabili dinanzi a una giurisdizione ai sensi dell'articolo 234 del trattato.

Articolo 5

Comunicazione di informazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorità nazionali di regolamentazione onde assicurare la conformità con le disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari o con le decisioni adottate ai sensi di tali direttive. Su richiesta, le suddette imprese forniscono sollecitamente tali informazioni, osservando i tempi ed il livello di dettaglio richiesti dall'autorità nazionale di regolamentazione. Le informazioni richieste dall'autorità nazionale di regolamenta-

zione sono proporzionate rispetto all'assolvimento di tale compito. L'autorità nazionale di regolamentazione motiva adeguatamente la richiesta di informazioni.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione forniscano alla Commissione, su richiesta motivata, le informazioni che le sono necessarie per assolvere i compiti che il trattato le conferisce. Le informazioni richieste dalla Commissione sono proporzionate rispetto all'assolvimento di tali compiti. Se tali informazioni sono state precedentemente fornite dalle imprese su richiesta dell'autorità nazionale di regolamentazione, tali imprese ne sono informate. Se necessario, e salvo richiesta contraria, espressa e motivata, dell'autorità che fornisce le informazioni, la Commissione mette le informazioni a disposizione di un'altra autorità analoga di un altro Stato membro.

Fatti salvi i requisiti di cui al paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che, su richiesta motivata, le informazioni fornite ad un'autorità nazionale di regolamentazione possano essere messe a disposizione di un'altra analoga autorità dello stesso Stato membro o di uno Stato membro diverso, ove ciò sia necessario per consentire a tali autorità di assolvere alle responsabilità che loro incombono in base al diritto comunitario.

3. Qualora le informazioni siano considerate riservate da un'autorità nazionale di regolamentazione, in conformità con la normativa comunitaria e nazionale sulla riservatezza degli affari, la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione interessate ne garantiscono la riservatezza.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione pubblichino le suddette informazioni nella misura in cui contribuiscano a creare un mercato libero e concorrenziale, nell'osservanza delle norme nazionali che disciplinano l'accesso del pubblico all'informazione e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza degli affari.

5. Le autorità nazionali di regolamentazione pubblicano le disposizioni relative all'accesso del pubblico alle informazioni di cui al paragrafo 4, comprese le procedure dettagliate per ottenere tale accesso.

Articolo 6

Meccanismo di consultazione e di trasparenza

Salvo nei casi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 6, o 20 o 21, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, quando intendono adottare misure in applicazione della presente direttiva o delle direttive particolari che abbiano un impatto rilevante sul relativo mercato, diano alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misure entro un termine ragionevole. Le autorità nazionali di regolamentazione rendono pubbliche le procedure che appli-

cano ai fini della consultazione. Gli Stati membri garantiscono la creazione di un unico punto d'informazione attraverso il quale si possa accedere a tutte le consultazioni in corso. Il risultato della procedura di consultazione deve essere reso pubblicamente disponibile attraverso l'autorità di regolamentazione nazionale, salvo nel caso di un'informazione riservata, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale sulla riservatezza nel campo commerciale.

Articolo 7

Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche

1. Le autorità nazionali di regolamentazione, nell'esercizio delle funzioni indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, tengono nella massima considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 8, nella misura in cui concernono il funzionamento del mercato interno.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno cooperando in modo trasparente tra di loro e con la Commissione al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari. A tale scopo cercano in particolare di pervenire ad un accordo sui tipi di strumenti e sulle soluzioni più adeguate da utilizzare nell'affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.

3. Oltre alla consultazione di cui all'articolo 6, qualora un'autorità di regolamentazione nazionale intenda adottare una misura che:

a) rientri nell'ambito di applicazioni degli articoli 15 o 16 della presente direttiva, degli articoli 5 o 8 della direttiva 2002/19/CE (Direttiva Accesso) o dell'articolo 16 della direttiva 2002/22/CE; [Direttiva servizio universale] e

b) influenzi gli scambi tra Stati membri,

essa rende nel contempo accessibile il progetto di misura alla Commissione e alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri, insieme alla motivazione su cui la misura si basa, nel rispetto dell'articolo 5, paragrafo 3, e ne informa la Commissione e le altre autorità nazionali di regolamentazione. Le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione possono trasmettere le proprie osservazioni all'autorità nazionale di regolamentazione di cui trattasi entro il termine di un mese o entro il termine di cui all'articolo 6, se tale termine è più lungo. Il periodo di un mese non può essere prorogato.

4. Quando la misura prevista di cui al paragrafo 3 mira a:

a) identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla raccomandazione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1; o

b) decidere sulla designazione o meno di imprese che detengono, individualmente o congiuntamente ad altre, un potere di mercato significativo, ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 3, 4 o 5,

e tale misura influenzi gli scambi commerciali tra Stati membri e la Commissione ha indicato all'autorità nazionale di regolamentazione che il progetto di misura creerebbe una barriera al mercato unico o dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto comunitario e in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 8, il progetto di misura non può essere adottato per ulteriori due mesi. Tale periodo non può essere prolungato. Entro tale periodo la Commissione può, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, adottare una decisione con cui si richiama all'autorità nazionale di regolamentazione interessata di ritirare il progetto di misura. La decisione è accompagnata da un'analisi dettagliata e obiettiva dei motivi per i quali la Commissione considera che il progetto di misura non debba essere adottato, congiuntamente con proposte specifiche volte a emendare il progetto di misura.

5. L'autorità nazionale di regolamentazione interessata tiene nel massimo conto le osservazioni delle altre autorità nazionali di regolamentazione e della Commissione e può, salvo nei casi di cui al paragrafo 4, adottare il progetto di misura risultante e, in tal caso, comunicarlo alla Commissione.

6. In circostanze straordinarie l'autorità nazionale di regolamentazione, ove ritenga che sussistano urgenti motivi di agire, in deroga alla procedura di cui ai paragrafi 3 e 4, onde salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, può adottare immediatamente adeguate misure temporanee. Essa comunica senza indugio tali misure, esaurientemente motivate, alla Commissione e alle altre autorità nazionali di regolamentazione. La decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione di rendere tali misure permanenti o di estendere il periodo di tempo in cui siano applicabili è soggetta alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4.

CAPO III

FUNZIONI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI REGOLAMENTAZIONE

Articolo 8

Obiettivi generali e principi dell'attività di regolamentazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché, nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, le autorità nazionali di regolamentazione adottino tutte le ragionevoli misure intese a conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Le misure sono proporzionate a tali obiettivi.

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, nell'esercizio delle funzioni indicate nella

presente direttiva e nelle direttive particolari, e in particolare quelle intese a garantire una concorrenza effettiva, tengano nel massimo conto l'opportunità di una regolamentazione tecnologicamente neutrale.

Le autorità nazionali di regolamentazione possono contribuire nell'ambito delle loro competenze a garantire l'attuazione delle politiche volte a promuovere la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, tra l'altro:

- a) assicurando che gli utenti, compresi gli utenti disabili, ne traggano il massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualità;
- b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche;
- c) incoraggiando investimenti efficienti in materia di infrastrutture e promuovendo l'innovazione;
- d) incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno, tra l'altro:

- a) rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura di reti di comunicazione elettronica, di risorse e servizi correlati e di servizi di comunicazione elettronica a livello europeo;
- b) incoraggiando l'istituzione e lo sviluppo di reti transeuropee e l'interoperabilità dei servizi paneuropei e la connettività da utente a utente (end-to-end);
- c) garantendo che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;
- d) collaborando tra loro e con la Commissione in maniera trasparente per garantire lo sviluppo di prassi normative coerenti e l'applicazione coerente della presente direttiva e delle direttive particolari.

4. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono gli interessi dei cittadini dell'Unione europea, tra l'altro:

- a) garantendo a tutti i cittadini un accesso al servizio universale quale specificato nella direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale);
- b) garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori nei loro rapporti con i fornitori, in particolare predi-

ponendo procedure semplici e poco onerose di composizione delle controversie espletate da un organismo indipendente dalle parti in causa;

- c) contribuendo a garantire un livello elevato di protezione dei dati personali e della vita privata;
- d) promuovendo la diffusione di informazioni chiare, in particolare imponendo la trasparenza delle tariffe e delle condizioni di uso dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
- e) prendendo in considerazione le esigenze di gruppi sociali specifici, in particolare degli utenti disabili;
- f) garantendo il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione pubbliche.

Articolo 9

Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica

1. Gli Stati membri provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio ai sensi dell'articolo 8. Essi garantiscono che la allocazione e l'assegnazione di tali radiofrequenze da parte delle autorità nazionali di regolamentazione siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

2. Gli Stati membri promuovono l'armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze nel territorio della Comunità europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e in conformità della decisione n. 676/2002/CE (decisione spettro radio).

3. Gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere che le imprese trasferiscano i diritti di uso delle radiofrequenze ad altre imprese.

4. Gli Stati membri provvedono affinché l'intenzione di un'impresa di trasferire diritti di uso delle radiofrequenze venga notificata all'autorità nazionale di regolamentazione competente per l'assegnazione delle frequenze e che ogni trasferimento di tali diritti abbia luogo in conformità delle procedure stabilite dall'autorità nazionale di regolamentazione e sia reso pubblico. Le autorità nazionali di regolamentazione assicurano che la concorrenza non venga falsata in conseguenza di tali operazioni. Qualora l'utilizzazione delle radiofrequenze sia stata armonizzata mediante l'applicazione della decisione n. 676/2002/CE (decisione spettro radio) o di altri provvedimenti comunitari, i trasferimenti suddetti non devono dar luogo ad un cambiamento dell'utilizzazione di tali radiofrequenze.

Articolo 10

Numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento

1. Gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di regolamentazione controllino l'assegnazione di tutte le risorse

nazionali di numerazione e la gestione dei piani nazionali di numerazione. Gli Stati membri garantiscono che a tutti i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico vengano forniti numeri e serie di numeri adeguati. Le autorità nazionali di regolamentazione stabiliscono procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie per l'assegnazione delle risorse nazionali di numerazione.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i piani e le procedure di numerazione vengano applicati in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché l'impresa cui sia stata assegnata una serie di numeri non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle sequenze di numeri da utilizzare per dare accesso ai loro servizi.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i piani nazionali di numerazione, e le loro successive modificazioni ed integrazioni, vengano pubblicati, con le sole restrizioni imposte da motivi di sicurezza nazionale.

4. Gli Stati membri promuovono l'armonizzazione delle risorse di numerazione all'interno della Comunità ove ciò sia necessario per sostenere lo sviluppo di servizi paneuropei. La Commissione, deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3, può adottare le misure di attuazione tecnica appropriate in materia.

5. Laddove appropriato per assicurare interoperabilità completa e globale dei servizi, gli Stati membri coordinano le loro posizioni nelle organizzazioni e nelle sedi internazionali nelle quali vengono assunte decisioni in tema di numerazione, assegnazione di nomi a dominio e indirizzamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

Articolo 11

Diritti di passaggio

1. Gli Stati membri assicurano che, nell'esaminare:
 - una domanda per la concessione del diritto di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse a un'impresa autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione,
 - una domanda per la concessione del diritto di installare strutture su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse a un'impresa autorizzata a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico;

l'autorità competente:

- agisca in base a procedure trasparenti e pubbliche, applicate senza discriminazioni né ritardi; e

- rispetti i principi di trasparenza e non discriminazione nel prevedere condizioni per l'esercizio di tali diritti.

Le procedure summenzionate possono differire in funzione del fatto che il richiedente fornisca reti di comunicazione pubbliche o meno.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, laddove le autorità pubbliche o locali mantengano la proprietà o il controllo di imprese che gestiscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica, vi sia un'effettiva separazione strutturale della funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al paragrafo 1 dalle funzioni attinenti alla proprietà o al controllo.

3. Gli Stati membri garantiscono la disponibilità di efficaci meccanismi che consentano alle imprese di presentare ricorso ad un organo che sia indipendente dalle parti coinvolte contro decisioni sulla concessione di diritti di installare risorse.

Articolo 12

Cubicazione e condivisione di strutture

1. Quando un'impresa che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto, in forza della legislazione nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse oppure può avvalersi di una procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprietà, le autorità nazionali di regolamentazione incoraggiano la condivisione di tali strutture o proprietà.

2. In particolare quando le imprese non dispongano di valide alternative a causa di esigenze connesse alla tutela dell'ambiente, alla salute pubblica, alla pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale, gli Stati membri possono imporre la condivisione di strutture o proprietà (compresa la cubicazione fisica) ad un'impresa che gestisce una rete di comunicazione elettronica o adottano misure volte a facilitare il coordinamento dei lavori pubblici soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione nel corso del quale a tutte le parti interessate è data la possibilità di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni su condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà.

Articolo 13

Separazione contabile e rendiconti finanziari

1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, e che godono di diritti speciali od esclusivi per la fornitura di servizi in altri settori nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro:

- a) di tenere una contabilità separata per le attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nella misura che sarebbe richiesta se dette attività fossero svolte da società aventi personalità giuridica distinta, in modo da individuare tutti i fattori di costo e ricavo, congiuntamente alla base del loro calcolo e ai metodi dettagliati di imputazione utilizzati, relativi alle loro attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, compresa una ripartizione suddivisa per voci delle immobilizzazioni e dei costi strutturali, oppure
- b) di provvedere ad una separazione strutturale per le attività attinenti la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica.

Ciascuno Stato membro ha facoltà di non applicare le prescrizioni di cui al primo comma alle imprese il cui fatturato annuo nelle attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica in detto Stato membro sia inferiore a 50 milioni di euro.

2. Se le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non sono soggette ai requisiti del diritto delle società e non soddisfano i criteri relativi alle piccole e medie imprese previsti nelle norme contabili del diritto comunitario, i loro rendimenti finanziari sono elaborati e presentati ad una revisione contabile indipendente e successivamente pubblicati. La revisione è effettuata in conformità delle pertinenti norme comunitarie e nazionali.

Questo obbligo si applica anche alla separazione contabile di cui al paragrafo 1, lettera a).

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 14

Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato

1. Quando le direttive particolari prescrivono alle autorità nazionali di regolamentazione di accertare se gli operatori dispongano di un significativo potere di mercato, secondo la procedura di cui all'articolo 16, si applicano le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. Si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori.

In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione, nel valutare se due o più imprese godono congiuntamente di una posizione dominante sul mercato, ottemperano alla normativa comunitaria e tengono nella massima considerazione gli orientamenti per l'analisi del mercato e la valutazione del rilevante potere di mercato pubblicati dalla Commissione a norma del-

l'articolo 15. I criteri cui attenersi nel procedere a tale valutazione sono elencati nell'allegato II.

3. Se un'impresa dispone di un significativo potere su un mercato specifico, può parimenti presumersi che essa abbia un significativo potere in un mercato strettamente connesso qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire al potere detenuto in un mercato di esser fatto valere nell'altro, rafforzando in tal modo il potere complessivo dell'impresa interessata.

Articolo 15

Procedura per la definizione dei mercati

1. Previa consultazione pubblica e consultazione delle autorità nazionali di regolamentazione, la Commissione adotta una raccomandazione avente ad oggetto i mercati rilevanti dei servizi e dei prodotti (in prosieguo «la raccomandazione»). La raccomandazione individua, conformemente all'allegato I, i mercati dei prodotti e dei servizi all'interno del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche siano tali da giustificare l'imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti dalle direttive particolari senza che ciò pregiudichi la individuazione di altri mercati in casi specifici di applicazione delle regole di concorrenza. La Commissione definisce i mercati in base ai principi del diritto della concorrenza.

La Commissione riesamina periodicamente la raccomandazione.

2. La Commissione provvede a pubblicare orientamenti per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato (in prosieguo «gli orientamenti») conformi ai principi del diritto della concorrenza entro la data di entrata in vigore della presente direttiva.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo nel massimo conto la raccomandazione e gli orientamenti, definiscono i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare mercati geografici rilevanti nel loro territorio, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. Prima di definire mercati che differiscono da quelli contemplati nella raccomandazione, le autorità nazionali di regolamentazione applicano la procedura di cui agli articoli 6 e 7.

4. Previa consultazione delle autorità nazionali di regolamentazione, la Commissione può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3, adottare una decisione relativa all'individuazione dei mercati transnazionali.

Articolo 16

Procedura per l'analisi del mercato

1. Non appena possibile dopo l'adozione della raccomandazione o dopo ogni suo successivo aggiornamento, le autorità nazionali di regolamentazione effettuano un'analisi dei mercati rilevanti tenendo nel massimo conto gli orientamenti. Gli Stati

membri provvedono affinché questa analisi sia effettuata, se del caso, in collaborazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza.

2. Quando l'autorità nazionale di regolamentazione è tenuta, ai sensi degli articoli 16, 17, 18 o 19 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) o ai sensi degli articoli 7 e 8 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), a decidere in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico delle imprese, essa determina, in base alla propria analisi di mercato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente concorrenziale.

3. Se conclude che tale mercato è effettivamente concorrenziale, l'autorità nazionale di regolamentazione non impone né mantiene nessuno degli obblighi di regolamentazione specifici di cui al paragrafo 2. Qualora siano già in applicazione obblighi di regolamentazione settoriali, li revoca per le imprese operanti in tale mercato rilevante. La revoca degli obblighi è comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso.

4. Qualora accerti che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale l'autorità nazionale di regolamentazione individua le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato conformemente all'articolo 13 e impone a tali imprese gli appropriati specifici obblighi di regolamentazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano.

5. Nel caso dei mercati transnazionali paneuropei individuati nella decisione di cui all'articolo 15, paragrafo 3 le autorità nazionali di regolamentazione interessate effettuano congiuntamente l'analisi di mercato, tenendo nel massimo conto gli orientamenti, e si pronunciano di concerto in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

6. Le misure di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 sono adottate secondo la procedura di cui agli articoli 6 e 7.

Articolo 17

Normalizzazione

1. La Commissione elabora, secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2 e pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un elenco di norme e/o specifiche come base per la fornitura armonizzata di reti di comunicazione elettronica, di servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati. Se necessario, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, previa consultazione del Comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE, può chiedere alle organizzazioni europee di normalizzazione di elaborare determinate norme [Comitato europeo di normalizzazione (CEN), Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) e Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI)].

2. Gli Stati membri incoraggiano l'uso delle norme e/o specifiche di cui al paragrafo 1, per la fornitura di servizi, di interfacce tecniche o di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire l'interoperabilità dei servizi e migliorare la libertà di scelta degli utenti.

Fintantoché tali norme o specifiche non siano adottate in conformità del paragrafo 1, gli Stati membri incoraggiano l'applicazione delle norme e/o specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione.

In mancanza di tali norme e/o specifiche, gli Stati membri incoraggiano l'applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC).

Qualora già esistano norme internazionali, gli Stati membri esortano le organizzazioni europee di normalizzazione ad usare dette norme o le loro parti pertinenti come fondamento delle norme che elaborano, a meno che tali norme internazionali o le loro parti risultino inefficaci.

3. Se le norme e/o le specifiche di cui al paragrafo 1 non sono applicate correttamente, e di conseguenza non può essere garantita l'interoperabilità dei servizi in uno o più Stati membri, l'applicazione di tali norme e/o specifiche può essere resa obbligatoria, in base alla procedura di cui al paragrafo 4, nella misura strettamente necessaria per assicurare tale interoperabilità e per migliorare la libera scelta degli utenti.

4. Se intende rendere obbligatoria l'applicazione di determinate norme e/o specifiche, la Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed invita tutte le parti interessate a presentare le proprie osservazioni. La Commissione, in conformità della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3, rende obbligatoria l'applicazione delle norme pertinenti, menzionandole come norme obbligatorie nell'elenco delle norme e/o specifiche pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

5. Ove ritenga che le norme e/o le specifiche armonizzate di cui al paragrafo 1 non contribuiscano più alla prestazione di servizi armonizzati di comunicazione elettronica o non soddisfino più le esigenze dei consumatori o siano di ostacolo allo sviluppo tecnologico, la Commissione le stralcia dall'elenco delle norme e/o specifiche di cui al paragrafo 1, conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

6. Ove ritenga che le norme e/o le specifiche di cui al paragrafo 4 non contribuiscano più alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica armonizzati o non soddisfino più le esigenze dei consumatori o siano di ostacolo allo sviluppo tecnologico, la Commissione, conformemente alla procedura di

cui all'articolo 22, paragrafo 3, le stralcia dall'elenco delle norme e/o specifiche di cui al paragrafo 1.

7. Il presente articolo non si applica ai requisiti essenziali, alle specifiche d'interfaccia né alle norme armonizzate soggette alle disposizioni della direttiva 1999/5/CE.

Articolo 18

Interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitale

1. Al fine di assicurare il libero flusso di informazioni, il pluralismo dei mezzi d'informazione e la diversità culturale, gli Stati membri incoraggiano, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2:

- a) i fornitori dei servizi di televisione digitale interattiva da rendere disponibile al pubblico nella Comunità su piattaforme di televisione digitale interattiva, a prescindere dalle modalità di trasmissione, a usare un'API aperta;
- b) i fornitori di tutte le apparecchiature digitali televisive avanzate destinate a ricevere i servizi di televisione digitale interattiva su piattaforme di televisione digitale interattiva, a rispettare l'API aperta in conformità con: requisiti minimi dei relativi standard o specifiche.

2. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2002/19/CE [direttiva Accesso] gli Stati membri incoraggiano i proprietari delle API a rendere disponibili in termini equi, ragionevoli e non discriminatori e dietro adeguata remunerazione, tutte le informazioni necessarie a consentire ai fornitori di servizi di televisione digitale interattiva di fornire tutti i servizi supportati dalle API in una forma pienamente funzionale.

3. Entro un anno a decorrere dalla data di applicazione di cui all'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, la Commissione riesamina gli effetti del presente articolo. Se l'interoperabilità e la libertà di scelta degli utenti non sono state adeguatamente raggiunte in uno o più Stati membri, la Commissione può adottare un'azione ai sensi della procedura di cui all'articolo 17, paragrafi 3 e 4.

Articolo 19

Procedure di armonizzazione

1. Se la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, rivolge agli Stati membri raccomandazioni concernenti l'armonizzazione dell'attuazione delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, nell'assolvimento dei loro compiti, tengano nella massima considerazione tali raccomandazioni. L'autorità nazionale che decide di non seguire una determinata raccomandazione ne informa la Commissione motivando tale decisione.

2. Qualora accerti che le divergenze tra le normative nazionali intese ad attuare l'articolo 10, paragrafo 4 creano ostacoli al mercato unico europeo, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3, prendere adeguate misure tecniche di attuazione.

Articolo 20

Risoluzione delle controversie tra imprese

1. Qualora fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica in uno Stato membro sorga una controversia in merito agli obblighi derivanti dalla presente direttiva o dalle direttive particolari, l'autorità nazionale di regolamentazione, a richiesta di una delle parti e fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, emette quanto prima, e comunque entro un termine di quattro mesi salvo casi eccezionali, una decisione vincolante che risolva la controversia. Gli Stati membri interessati esigono che tutte le parti prestino piena cooperazione all'autorità nazionale di regolamentazione.

2. Gli Stati membri possono disporre che le autorità nazionali di regolamentazione rinuncino a risolvere una controversia con decisione vincolante laddove esistano altri meccanismi, tra cui la mediazione, che possono contribuire meglio e tempestivamente alla risoluzione della controversia, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7. Esse ne informano quanto prima le parti. Se dopo quattro mesi la controversia non è risolta, e se la parte che chiede il risarcimento non ha adito un organo giurisdizionale, l'autorità nazionale di regolamentazione emette, a richiesta di una delle parti, una decisione vincolante volta a dirimere il più presto possibile la vertenza e in ogni caso entro quattro mesi.

3. Nella risoluzione delle controversie l'autorità nazionale di regolamentazione adotta decisioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 8. Gli obblighi che possono essere imposti ad un'impresa dall'autorità nazionale di regolamentazione nel quadro della risoluzione di una controversia sono conformi alle disposizioni della presente direttiva o delle direttive particolari.

4. La decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione è resa pubblica nel rispetto dei requisiti in materia di riservatezza degli affari. Alle parti interessate viene fornita una motivazione esauriente.

5. La procedura di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.

Articolo 21

Risoluzione delle controversie transnazionali

1. Qualora tra parti stabilite in Stati membri diversi sorga una controversia transnazionale nell'ambito di applicazione

della presente direttiva o delle direttive particolari per la quale risultino competenti le autorità nazionali di regolamentazione di almeno due Stati membri, si applica la procedura di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. Le parti possono investire della controversia le competenti autorità nazionali di regolamentazione. Queste ultime coordinano i loro sforzi in modo da pervenire alla risoluzione della controversia secondo gli obiettivi indicati dall'articolo 8. Qualsiasi obbligo imposto ad un'impresa da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione nella soluzione di una controversia è conforme alle disposizioni della presente direttiva o delle direttive particolari.

3. Gli Stati membri possono disporre che le autorità nazionali di regolamentazione rinuncino congiuntamente a risolvere una controversia laddove esistano altri meccanismi, tra cui la mediazione, che possono contribuire meglio e tempestivamente alla risoluzione della controversia conformemente alle disposizioni dell'articolo 8. Esse ne informano quanto prima le parti. Se dopo quattro mesi la controversia non è risolta, se non è stato adito un organo giurisdizionale e a richiesta di una delle parti, le competenti autorità nazionali di regolamentazione coordinano i loro sforzi per giungere ad una soluzione della controversia, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 8.

4. La procedura di cui al paragrafo 2 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.

Articolo 22

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato (in prosieguo «il comitato per le comunicazioni»).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, in osservanza dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 23

Scambio di informazioni

1. La Commissione fornisce tutte le pertinenti informazioni, al comitato per le comunicazioni sull'esito delle consultazioni periodiche con i rappresentanti degli operatori di rete, dei fornitori di servizi, degli utenti, dei consumatori, dei produttori e dei sindacati, oltre che con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

2. Il comitato per le comunicazioni, tenendo nel debito conto la politica della Comunità nel settore delle comunicazioni elettroniche, promuove lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e fra questi e la Commissione sulla situazione e sull'attività delle autorità di regolamentazione nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

Articolo 24

Pubblicazione di informazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché vengano rese pubbliche informazioni aggiornate relative all'applicazione della presente direttiva e delle direttive particolari, secondo modalità che garantiscano a tutte le parti interessate di accedere agevolmente a tali informazioni. Essi provvedono alla pubblicazione, nelle rispettive Gazzette ufficiali, di un avviso che precisa come e dove tali informazioni sono pubblicate. Il primo di questi avvisi è pubblicato anteriormente alla data di applicazione di cui all'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, successivamente un nuovo avviso è pubblicato ogniqualvolta le informazioni in questione siano modificate.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una copia di ciascun avviso al momento della sua pubblicazione. La Commissione trasmette a sua volta queste informazioni al comitato per le comunicazioni se del caso.

Articolo 25

Procedure di revisione

La Commissione esamina periodicamente l'applicazione della presente direttiva e riferisce in proposito al Parlamento europeo ed al Consiglio, la prima volta entro tre anni dalla data di applicazione, di cui all'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma. A tal fine la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni che devono esserle trasmesse senza ritardi ingiustificati.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Abrogazione

Le direttive e decisioni in appresso sono abrogate con effetto dalla data di applicazione di cui all'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma:

— direttiva 90/387/CEE,

- decisione 91/396/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, sull'introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza ⁽¹⁾,
- direttiva 92/44/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta alle linee affittate ⁽²⁾,
- decisione 92/264/CEE del Consiglio, dell'11 maggio 1992, che introduce un codice di accesso comune al servizio telefonico internazionale nella Comunità ⁽³⁾,
- direttiva 95/47/CE,
- direttiva 97/13/CE,
- direttiva 97/33/CE,
- direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998 sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale ⁽⁴⁾.

Articolo 27

Disposizioni transitorie

Gli Stati membri mantengono tutti gli obblighi ai sensi della legislazione nazionale di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e all'articolo 16 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) fino a che le autorità nazionali di regolamentazione non decidano riguardo a tali obblighi, conformemente all'articolo 16 della presente direttiva.

Gli operatori di reti telefoniche pubbliche fisse designati dalle rispettive autorità nazionali di regolamentazione come operatori che detengono una quota di mercato significativa nell'ambito della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse e di servizi ai sensi dell'allegato I, parte 1 della direttiva 97/33/CE o della direttiva 98/10/CE continuano ad essere considerati «operatori notificati» ai fini del regolamento (CE) n. 2887/2000 fino a che non sia stata espletata la procedura relativa all'analisi di mercato di cui all'articolo 15. Successivamente cessano di essere considerati «operatori notificati» ai fini del suddetto regolamento.

Articolo 28

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 24 luglio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano dette disposizioni a decorrere dal 25 luglio 2003.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva e di ogni loro successiva modifica.

Articolo 29

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 30

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

J. C. APARICIO

⁽¹⁾ GU L 217 del 6.8.1991, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 165 del 19.6.1992, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 98/80/CE della Commissione (GU L 14 del 20.1.1998, pag. 27).

⁽³⁾ GU L 137 del 20.5.1992, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 24.

ALLEGATO I

Elenco dei mercati che dovranno figurare nella raccomandazione iniziale della Commissione relativa ai mercati dei prodotti e dei servizi (articolo 15)1. *Mercati di cui alla direttiva 2001/22/CE (direttiva servizio universale)*

Articolo 16 — Mercati definiti dal previgente quadro normativo, nei quali devono essere riesaminati gli obblighi.

La fornitura del collegamento alla rete telefonica pubblica in postazioni fisse e il suo utilizzo.

La fornitura di linee affittate ad utenti finali.

2. *Mercati di cui alla direttiva 2001/19/CE (direttiva accesso)*

Articolo 7 — Mercati definiti dal previgente quadro normativo, nei quali devono essere riesaminati gli obblighi.

Interconnessione (direttiva 97/33/CE)

raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa

terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa

servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa

raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili

terminazione delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili

interconnessione delle linee affittate (interconnessione dei circuiti parziali)

Accesso alla rete e accesso speciale alla rete (direttiva 97/33/CE, direttiva 98/10/CE)

accesso alla rete telefonica pubblica fissa, ivi compreso l'accesso disaggregato alla rete locale (local loop)

accesso alle reti telefoniche pubbliche mobili, ivi compresa la selezione del vettore

Fornitura all'ingrosso di linee affittate (direttiva 92/44/CEE)

fornitura all'ingrosso di linee affittate a altri fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica

3. *Mercati di cui al regolamento (CE) n. 2887/2000*

Servizi forniti su reti disaggregate (in doppino di rame).

4. *Mercati aggiuntivi*

Il mercato nazionale per servizi internazionali di roaming per le reti telefoniche mobili.

—

ALLEGATO II

Criteria cui le autorità nazionali di regolamentazione devono ottemperare nell'accertare l'esistenza di una posizione dominante condivisa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma

Si può ritenere che due o più imprese godano congiuntamente di una posizione dominante ai sensi dell'articolo 14 allorché, anche se non sussistono tra di loro interconnessioni strutturali o di altro tipo, esse operano in un mercato la cui struttura è considerata tale da comportare effetti coordinati. Fatta salva la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di posizione dominante condivisa, è probabile che ciò si verifichi allorché il mercato presenta una serie di caratteristiche specifiche, in particolare in termini di concentrazione di mercato, di trasparenza e per una serie di altri aspetti, elencati in appresso:

- maturità del mercato
- crescita moderata o stagnazione della domanda
- scarsa elasticità della domanda
- omogeneità dei prodotti
- analoghe strutture dei costi
- analoghe quote di mercato
- mancanza di innovazione tecnologica, maturità della tecnologia
- assenza di eccesso di capacità
- forti ostacoli alla penetrazione
- mancanza di un controbilanciante potere contrattuale dell'acquirente
- mancanza di potenziale concorrenza
- vari tipi di legami informali o altre interconnessioni tra le imprese interessate
- meccanismi di ritorsione
- assenza di margine o margine ridotto per la concorrenza dei prezzi.

Questo elenco non è esauriente e i criteri non sono cumulativi. L'elenco intende piuttosto illustrare semplicemente tipi di prova che potrebbe essere adottata per suffragare una presunzione di esistenza di posizione dominante condivisa.

DIRETTIVA 2002/20/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 7 marzo 2002****relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'esito della consultazione pubblica sull'esame del 1999 del quadro normativo in materia di comunicazioni elettroniche, riferito nella comunicazione della Commissione del 26 aprile 2000, e le constatazioni della Commissione di cui alle sue comunicazioni sulla quinta e sesta relazione concernenti l'attuazione del pacchetto normativo «telecomunicazioni» hanno confermato la necessità di una normativa comunitaria più armonizzata e meno onerosa sull'accesso al mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.
- (2) L'equipollenza delle varie reti e dei vari servizi di comunicazione elettronica nonché delle relative tecnologie rende necessario un regime di autorizzazione che disciplini in modo analogo tutti i servizi comparabili, indipendentemente dalle tecnologie impiegate.
- (3) L'obiettivo della presente direttiva è quello di istituire un quadro normativo per garantire la libera prestazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, fatte salve soltanto le condizioni stabilite nella presente direttiva e le restrizioni ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1 del trattato, in particolare le misure di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.
- (4) La presente direttiva riguarda l'autorizzazione di tutte le reti e i servizi di comunicazione elettronica, siano essi forniti al pubblico o meno. Questo è importante per

garantire che entrambe le categorie di fornitori possano beneficiare di diritti, condizioni e procedure obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

- (5) La presente direttiva si applica alla concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio soltanto qualora tale uso implichi la fornitura di una rete o servizio di comunicazione elettronica, generalmente a pagamento. L'uso personale di apparecchiature terminali radio, basato sull'uso non esclusivo di frequenze radio specifiche da parte di un utente e non connesso con un'attività economica, come l'uso da parte di radioamatori di una Citizen Band Radio (CB), non comporta la fornitura di una rete o servizio di comunicazione elettronica e non è pertanto contemplato dalla presente direttiva. Siffatto uso è contemplato nella direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità ⁽⁴⁾.
- (6) Le disposizioni relative alla libera circolazione dei sistemi di accesso condizionato e alla libera prestazione dei servizi protetti basati su tali sistemi sono stabilite nella direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 1998 sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato ⁽⁵⁾. Pertanto l'autorizzazione di siffatti sistemi e servizi non deve essere contemplata dalla presente direttiva.
- (7) È opportuno ricorrere al sistema di autorizzazione di servizi e reti di comunicazione elettronica meno oneroso possibile per promuovere lo sviluppo di nuovi servizi di comunicazione elettronica e di reti e servizi di comunicazione paneuropei e consentire ai prestatori di tali servizi e ai consumatori di trarre vantaggio dalle economie di scala del mercato unico europeo.
- (8) Questi obiettivi possono essere raggiunti nel modo migliore istituendo un regime di autorizzazione generale che contempli tutte le reti e tutti i servizi di comunicazione elettronica e non esiga una decisione esplicita, o un atto amministrativo da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione, bensì limiti le procedure obbligatorie alla sola notifica. Se gli Stati membri richiedono una notifica ai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica all'inizio delle loro attività, essi possono

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 230 e GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 182.

⁽²⁾ GU C 123 del 25.4.2001, pag. 55.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 1° marzo 2001 (GU C 277 dell'1.10.2001, pag. 116), posizione comune del Consiglio del 17 settembre 2001 (GU C 337 del 30.11.2001, pag. 18) e decisione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 14 febbraio 2002.

⁽⁴⁾ GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 320 del 28.11.1998, pag. 54.

richiedere inoltre la prova che la notifica è stata effettuata mediante qualsiasi dichiarazione di ricevuta della notifica postale od elettronica giuridicamente riconosciuta. Siffatta dichiarazione non deve in nessun caso comportare o richiedere un atto amministrativo da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione alla quale deve essere presentata la notifica.

- (9) In tali autorizzazioni generali devono essere indicati in modo esplicito i diritti e gli obblighi attribuiti alle imprese, allo scopo di garantire la parità di condizioni in tutta la Comunità e facilitare le negoziazioni transfrontaliere dell'interconnessione tra reti pubbliche di comunicazione.
- (10) L'autorizzazione generale autorizza le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico a negoziare l'interconnessione alle condizioni previste dalla direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate nonché all'interconnessione delle stesse (direttiva accesso) ⁽¹⁾. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica a destinatari diversi dal pubblico possono negoziare l'interconnessione a condizioni commerciali.
- (11) Può risultare ancora necessaria la concessione di diritti specifici per l'uso delle frequenze radio e dei numeri, compresi i codici brevi di (pre)selezione, nell'ambito del piano nazionale di numerazione. I diritti di numerazione possono essere concessi anche nell'ambito di un piano europeo di numerazione, ad esempio per il prefisso internazionale «3883» attribuito agli Stati membri della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT). Non è opportuno limitare tali diritti di uso, salvo quando ciò sia inevitabile a causa della penuria di frequenze radio o per motivi di efficienza d'uso delle stesse.
- (12) La presente direttiva lascia impregiudicata l'assegnazione diretta delle frequenze radio ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, o ad imprese che utilizzano dette reti o servizi. Siffatte imprese possono essere fornitori di contenuti radiofonici o televisivi. Fatti salvi criteri e procedure specifici adottati dagli Stati membri per concedere diritti d'uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo, per il conseguimento di obiettivi d'interesse generale conformemente alla normativa comunitaria, la procedura di assegnazione di frequenze radio dovrebbe comunque essere obiettiva, trasparente, non discriminatoria e proporzionata. In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia le eventuali restrizioni nazionali dei diritti

garantiti dall'articolo 49 del trattato dovrebbero essere oggettivamente giustificate, proporzionate e non superare quanto necessario per conseguire gli interessi generali definiti dagli Stati membri in conformità della normativa comunitaria. La responsabilità della conformità alle condizioni connesse al diritto di utilizzare una frequenza radio ed alle condizioni pertinenti connesse all'autorizzazione generale dovrebbe comunque essere dell'impresa alla quale è stato concesso il diritto d'uso della frequenza radio.

- (13) Come parte della procedura di domanda per la concessione dei diritti d'uso di una frequenza radio, gli Stati membri possono verificare se il richiedente sarà in grado di rispettare le condizioni connesse con tali diritti. A tal fine il richiedente può essere tenuto a presentare le necessarie informazioni per provare la sua capacità di rispettare tali condizioni. Qualora siffatte informazioni non siano fornite, può essere respinta la domanda per la concessione del diritto d'uso di una frequenza radio.
- (14) Gli Stati membri non sono obbligati a concedere o impedire di concedere il diritto di usare numeri del piano di numerazione nazionale o il diritto di installare strutture alle imprese diverse dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica.
- (15) È opportuno che le condizioni che possono essere apposte all'autorizzazione generale ed ai diritti d'uso specifici si limitino allo stretto necessario per garantire il rispetto delle disposizioni e degli obblighi fondamentali sanciti dal diritto comunitario e dal diritto nazionale in conformità del diritto comunitario.
- (16) Nel caso di reti e di servizi di comunicazione elettronica non forniti al pubblico è opportuno imporre condizioni meno severe e meno numerose rispetto alle condizioni applicabili alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica forniti al pubblico.
- (17) È opportuno che gli obblighi specifici che, nel rispetto della normativa comunitaria, possono essere imposti ai fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica aventi un rilevante potere di mercato, come definito nella direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) ⁽²⁾ siano tenuti distinti dai diritti e dagli obblighi generali derivanti dall'autorizzazione generale.
- (18) È opportuno che l'autorizzazione generale contenga esclusivamente condizioni attinenti specificamente al settore delle comunicazioni elettroniche e che non sia sog-

⁽¹⁾ Cfr. pag. 7 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Cfr. pag. 33 della presente Gazzetta ufficiale.

- getta a condizioni già applicabili in forza di altre norme nazionali non riguardanti specificamente tale settore. Tuttavia, le autorità nazionali di regolamentazione possono informare gli operatori di rete e i prestatori di servizi in merito ad altre normative concernenti il loro settore di attività, per esempio mediante riferimenti sui loro siti web.
- (19) Il requisito di pubblicare le decisioni sulla concessione dei diritti d'uso di frequenze o numeri può essere soddisfatto rendendo tali decisioni accessibili al pubblico per mezzo di un sito web.
- (20) La stessa impresa, ad esempio un operatore via cavo, può offrire sia un servizio di comunicazione elettronica, quale la trasmissione di segnali televisivi, sia servizi non previsti dalla presente direttiva, quali la commercializzazione di un'offerta di servizi di contenuto radiofonico o televisivo, e pertanto a tale impresa possono essere imposti obblighi supplementari in relazione alla sua attività di fornitore o distributore di contenuti, conformemente a disposizioni che esulano dalla presente direttiva, fatto salvo l'elenco di condizioni di cui all'allegato alla presente direttiva.
- (21) Nel concedere i diritti d'uso per le frequenze radio, i numeri o i diritti di installare strutture, le autorità competenti possono informare le imprese alle quali concedono tali diritti delle pertinenti condizioni contenute nell'autorizzazione generale.
- (22) Qualora la richiesta di frequenze radio in una determinata gamma superi l'offerta, è necessario applicare procedure adeguate e trasparenti per l'assegnazione di tali frequenze al fine di evitare ogni discriminazione e ottimizzare l'uso di queste risorse limitate.
- (23) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero assicurare, nello stabilire i criteri per le procedure di gara o di selezione comparativa, che si ottemperi agli obiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Non sarebbe pertanto in contrasto con la presente direttiva se l'applicazione di criteri di selezione obiettivi, non discriminatori e proporzionati per promuovere lo sviluppo della concorrenza avesse l'effetto di escludere alcune imprese da una procedura di selezione competitiva o comparativa per una particolare frequenza radio.
- (24) Qualora a determinate imprese siano state assegnate frequenze radio in modo armonizzato e sulla base di accordi europei, è necessario che gli Stati membri rispettino rigorosamente tali accordi in sede di concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio nell'ambito del relativo piano nazionale.
- (25) I fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica possono avere bisogno di una dichiarazione di conferma dei diritti di cui godono in forza dell'autorizzazione generale in riferimento all'interconnessione e ai diritti di passaggio, soprattutto allo scopo di agevolare eventuali contrattazioni con altre autorità regionali o locali oppure con fornitori di servizi di altri Stati membri. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero quindi fornire alle imprese le dichiarazioni necessarie, su richiesta degli interessati o in alternativa come risposta d'ufficio ad una notifica presentata conformemente al regime di autorizzazione generale. Siffatte dichiarazioni non dovrebbero di per sé costituire un'autorizzazione ad acquisire diritti, né i diritti a norma dell'autorizzazione generale o i diritti d'uso o l'esercizio di tali diritti dovrebbero dipendere da una dichiarazione.
- (26) Laddove le imprese ritengono che le loro domande per i diritti di installare strutture non siano state trattate in conformità con i principi di cui alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) o laddove tali decisioni siano indebitamente ritardate, esse dovrebbero avere il diritto di ricorrere contro le decisioni o contro il ritardo nell'adottare tali decisioni in conformità con tale direttiva.
- (27) In caso di inosservanza delle condizioni previste dall'autorizzazione generale è opportuno che le sanzioni siano proporzionate alle infrazioni. Tranne casi eccezionali, appare eccessivo sospendere o revocare ad un'impresa il diritto di prestare servizi di comunicazione elettronica o di utilizzare determinate frequenze radio o determinati numeri qualora essa non si sia conformata ad una o più condizioni previste dall'autorizzazione generale. Resta inteso che sono fatti salvi i provvedimenti urgenti che le competenti autorità degli Stati membri potrebbero essere costrette ad adottare in caso di seria minaccia alla sicurezza pubblica, all'incolumità pubblica o alla salute pubblica o agli interessi economici ed operativi di altre imprese. Inoltre, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare eventuali richieste tra imprese di risarcimento danni ai sensi della normativa nazionale.
- (28) Gli obblighi prescritti agli operatori in materia di segnalazioni periodiche e notifiche possono risultare onerosi sia per le imprese che per l'autorità nazionale di regolamentazione. È dunque opportuno che tali obblighi siano proporzionati, obiettivamente giustificati e limitati allo stretto necessario. Non occorre prescrivere la verifica regolare e sistematica dell'osservanza di tutte le condizioni previste dall'autorizzazione generale o connesse ai diritti d'uso. Le imprese hanno il diritto di conoscere l'uso che verrà fatto delle informazioni che sono tenute a trasmettere. Occorre evitare che la notifica di tali informazioni pregiudichi la libertà di accesso al mercato. Ai fini statistici, ai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica può essere richiesta una notifica quando cessano le attività.

- (29) La presente direttiva non fa venire meno gli obblighi degli Stati membri relativi alla comunicazione di tutte le informazioni necessarie per la tutela degli interessi comunitari nel quadro di accordi internazionali. Essa lascia inoltre impregiudicati gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa che non riguarda specificamente il settore della comunicazione elettronica come quella in materia di concorrenza.
- (30) Ai prestatori di servizi di comunicazione elettronica può essere richiesto il pagamento di diritti amministrativi a copertura delle spese sostenute dall'autorità nazionale di regolamentazione per la gestione del regime di autorizzazione e per la concessione dei diritti d'uso. È opportuno che la riscossione di tali diritti si limiti a coprire i costi amministrativi veri e propri di queste attività. Pertanto occorre garantire la trasparenza della contabilità gestita dall'autorità nazionale di regolamentazione mediante rendiconti annuali in cui figurino l'importo complessivo dei diritti riscossi e dei costi amministrativi sostenuti. In questo modo le imprese potranno verificare se vi sia equilibrio tra i costi e gli oneri ad esse imposti.
- (31) I sistemi di diritti amministrativi non dovrebbero distorcere la concorrenza o creare ostacoli per l'ingresso sul mercato. Con un sistema di autorizzazioni generali non sarà più possibile attribuire costi e quindi diritti amministrativi a singole imprese fuorché per concedere i diritti d'uso dei numeri, delle frequenze radio e dei diritti di installare strutture. Qualsiasi diritto amministrativo applicabile dovrebbe essere in linea con i principi di un sistema di autorizzazione generale. Un esempio di alternativa leale, semplice e trasparente per il criterio di attribuzione di tali diritti potrebbe essere una ripartizione collegata al fatturato. Qualora i diritti amministrativi fossero molto bassi, potrebbero anche essere appropriati diritti forfettari, o diritti combinanti una base forfettaria con un elemento collegato al fatturato.
- (32) Oltre ai diritti amministrativi possono essere riscossi anche contributi per i diritti d'uso delle frequenze radio o dei numeri quale strumento per garantire l'impiego ottimale di tali risorse. È opportuno evitare che tali contributi ostacolino lo sviluppo dei servizi innovativi e la concorrenza sul mercato. La presente direttiva lascia impregiudicato il fine per cui sono impiegati i contributi per i diritti d'uso. Detti contributi possono ad esempio essere usati per finanziare le attività delle autorità nazionali di regolamentazione che non possono essere coperte dai diritti amministrativi. Laddove, in caso di procedure di selezione competitiva o comparativa, i contributi per i diritti di uso delle frequenze radio consistono, interamente o parzialmente, in un importo in soluzione unica, le modalità di pagamento dovrebbero garantire che tali contributi non portino in pratica a una selezione sulla base di criteri estranei all'obiettivo di garantire l'uso ottimale delle frequenze radio. La Commissione può pubblicare, su base regolare, studi comparativi concernenti le migliori prassi in materia di attribuzione di frequenze radio, assegnazione di numeri o diritti di passaggio.
- (33) In presenza di motivi obiettivamente giustificati per gli Stati membri può essere necessario modificare i diritti, le condizioni, le procedure, gli oneri o i contributi relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso. È necessario che tali modifiche siano debitamente e tempestivamente comunicate a tutte le parti interessate per dare loro modo di pronunciarsi al riguardo.
- (34) L'obiettivo della trasparenza implica che i prestatori di servizi, i consumatori e gli altri soggetti interessati abbiano facile accesso a tutte le informazioni riguardanti i diritti, le condizioni, le procedure, gli oneri, i contributi e le decisioni concernenti la prestazione dei servizi di comunicazione elettronica, i diritti d'uso delle frequenze radio e dei numeri, i diritti di installare strutture, i piani nazionali di uso delle frequenze e i piani nazionali di numerazione. Le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute a fornire e ad aggiornare tali informazioni. Quando i diritti di passaggio sono gestiti ad un altro livello amministrativo, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero cercare di creare strumenti di facile uso per l'accesso all'informazione concernente tali diritti.
- (35) È necessario che la Commissione verifichi il buon funzionamento del mercato unico europeo sulla base dei regimi nazionali di autorizzazione previsti dalla presente direttiva.
- (36) Per pervenire ad una data unica di applicazione di tutti gli elementi del nuovo quadro normativo per il settore delle comunicazioni elettroniche, è importante che il processo di recepimento nazionale della presente direttiva e di allineamento delle licenze preesistenti sulle nuove norme abbiano luogo parallelamente. Tuttavia, in casi specifici in cui la sostituzione delle autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva mediante l'autorizzazione generale e i diritti d'uso individuali da essa previsti dia luogo a nuovi obblighi a carico dei prestatori di servizi che operano sulla base di un'autorizzazione preesistente o limiti i loro diritti, gli Stati membri possono beneficiare di altri 12 mesi dalla data di applicazione della presente direttiva per allineare tali licenze, a meno che ciò determini ripercussioni negative per i diritti e gli obblighi di altre imprese.
- (37) Può accadere che la soppressione di una condizione di autorizzazione relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica crei gravi difficoltà per una o più imprese che hanno beneficiato di tale condizione. In tal caso la Commissione può accordare ulteriori disposizioni transitorie, su richiesta di uno Stato membro.

- (38) Poiché gli scopi dell'azione proposta, cioè l'armonizzazione e la semplificazione delle norme relative alle comunicazioni elettroniche e delle condizioni per l'autorizzazione di reti e servizi, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e dell'oggetto dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Obiettivo della presente direttiva è la realizzazione di un mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle norme e delle condizioni di autorizzazione al fine di agevolare la fornitura in tutta la Comunità.
2. La presente direttiva si applica alle autorizzazioni per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
 - a) per «autorizzazione generale» si intende il quadro normativo istituito dallo Stato membro che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente alla presente direttiva;
 - b) per «interferenze dannose» si intendono interferenze che pregiudicano il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriorano gravemente, ostacolano o interrompono ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative comunitarie o nazionali applicabili.

Articolo 3

Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

1. Gli Stati membri garantiscono la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, fatte salve le condizioni

stabilite nella presente direttiva. A tal fine, gli Stati membri non impediscono alle imprese di fornire reti o servizi di comunicazione elettronica, salvo quando ciò si renda necessario per i motivi di cui all'articolo 46, paragrafo 1 del trattato.

2. La fornitura di reti di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica può, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2 o i diritti di uso di cui all'articolo 5, essere assoggettata soltanto ad un'autorizzazione generale. All'impresa interessata può essere imposto l'obbligo di notifica, ma non l'obbligo di ottenere una decisione esplicita o qualunque altro atto amministrativo da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione prima di esercitare i diritti che derivano dall'autorizzazione. Dopo la notifica, se necessario, l'impresa può iniziare la propria attività, se del caso, nel rispetto delle disposizioni sui diritti d'uso stabilite negli articoli 5, 6 e 7.

3. La notifica di cui al paragrafo 2 deve limitarsi alla dichiarazione, resa all'autorità nazionale di regolamentazione da una persona fisica o giuridica, dell'intenzione di iniziare la fornitura di servizi o di reti di comunicazione elettronica, nonché alla presentazione delle informazioni strettamente necessarie per consentire all'autorità in questione di tenere un registro o elenco dei fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica. Tali informazioni devono limitarsi ai dati necessari per identificare il prestatore del servizio, come ad esempio i numeri di registrazione della società, e i suoi referenti, al relativo indirizzo e ad una breve descrizione della rete o del servizio, nonché alla probabile data di inizio dell'attività.

Articolo 4

Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale

1. Le imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 3 hanno il diritto di:
 - a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica;
 - b) far sì che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari diritti di installare strutture in conformità dell'articolo 11 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
2. Allorché tali imprese forniscono al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, l'autorizzazione generale dà loro inoltre il diritto di:
 - a) negoziare le interconnessioni con altri prestatori di reti e di servizi pubblici di comunicazione contemplati da un'auto-

rizzazione generale, e ove applicabile ottenere l'accesso o l'interconnessione alle reti in qualunque luogo della Comunità alle condizioni della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e conformemente alla stessa;

- b) poter essere designate quali fornitori di vari elementi di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in una parte di esso, conformemente alla direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) ⁽¹⁾.

Articolo 5

Diritti d'uso delle frequenze radio e dei numeri

1. Ogni qualvolta sia possibile e soprattutto qualora il rischio di interferenze dannose sia trascurabile, gli Stati membri si astengono dal subordinare l'uso delle frequenze radio alla concessione di diritti d'uso individuali, includendo invece le condizioni d'uso di tali frequenze nell'autorizzazione generale.

2. Qualora sia necessario concedere diritti individuali d'uso delle frequenze radio e dei numeri, gli Stati membri attribuiscono tali diritti, a richiesta, ad ogni impresa che fornisca o utilizzi reti o servizi in forza di un'autorizzazione generale, nel rispetto degli articoli 6, 7 e 11, paragrafo 1, lettera c), e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse in conformità della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Fatti salvi criteri e procedure specifici adottati dagli Stati membri per concedere i diritti d'uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo, per il conseguimento di obiettivi d'interesse generale conformemente alla normativa comunitaria, tali diritti d'uso sono concessi mediante procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie. Nel concedere i diritti gli Stati membri precisano se sono trasferibili su iniziativa del detentore degli stessi e a quali condizioni, nel caso delle frequenze radio, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Qualora i diritti siano concessi dagli Stati membri per un periodo limitato, la durata della concessione è adeguata al tipo di servizio di cui trattasi.

3. Le decisioni in materia di diritti d'uso sono adottate, comunicate e rese pubbliche quanto prima possibile dopo il ricevimento della domanda completa da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione ed entro tre settimane nel caso dei numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del piano di numerazione nazionale ed entro sei settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi specifici nell'ambito del

piano nazionale delle frequenze. Quest'ultimo termine non pregiudica l'eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso delle frequenze radio o delle posizioni orbitali.

4. Qualora sia stato deciso, previa consultazione delle parti interessate conformemente all'articolo 6 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), che i diritti d'uso dei numeri di valore economico eccezionale debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitiva o comparativa, gli Stati membri possono prorogare di altre due settimane il periodo massimo di tre settimane.

Per le procedure di selezione competitiva o comparativa per le frequenze radio si applicano le disposizioni dell'articolo 7.

5. Gli Stati membri non limitano il numero dei diritti d'uso da concedere, salvo quando ciò sia necessario per garantire l'uso efficiente delle frequenze radio in conformità dell'articolo 7.

Articolo 6

Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso delle frequenze radio e dei numeri e obblighi specifici

1. L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti d'uso delle frequenze radio e i diritti d'uso dei numeri possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate, rispettivamente, nelle parti A, B e C dell'allegato. Tali condizioni devono essere obiettivamente giustificate rispetto alla rete o al servizio in questione, proporzionate, trasparenti e non discriminatorie.

2. Gli obblighi specifici prescritti ai fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2 e degli articoli 6 e 8 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), degli articoli 16, 17, 18 e 19 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) o a quelli designati per la fornitura del servizio universale ai sensi di tale direttiva sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall'autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza nei confronti delle imprese, nell'autorizzazione generale è fatta menzione dei criteri e delle procedure in base ai quali tali obblighi specifici sono prescritti alle singole imprese.

3. L'autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche del settore e indicate nella parte A dell'allegato, e non riproduce le condizioni che sono imposte alle imprese in virtù di altre normative nazionali.

4. Nel concedere i diritti d'uso delle frequenze radio o dei numeri gli Stati membri non riproducono le condizioni dell'autorizzazione generale.

⁽¹⁾ Cfr. pag. 51 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 7

Procedura per limitare il numero dei diritti d'uso da concedere per le frequenze radio

1. Quando debba valutare l'opportunità di limitare il numero di diritti d'uso da concedere per le frequenze radio, lo Stato membro inter alia:
 - a) tiene adeguatamente conto dell'esigenza di ottimizzare i vantaggi per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza;
 - b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori, l'opportunità di esprimere la loro posizione sulle limitazioni, conformemente all'articolo 6, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);
 - c) pubblica qualsiasi decisione di concedere solo un numero limitato di diritti d'uso, indicandone le ragioni;
 - d) invita a presentare domanda per i diritti d'uso, dopo aver deciso la procedura da seguire;
 - e) riesamina tali limitazioni a scadenze ragionevoli o a ragionevole richiesta delle imprese interessate.
 2. Qualora decida che è possibile concedere un numero supplementare di diritti d'uso delle frequenze radio, lo Stato membro rende nota tale decisione, invitando a presentare domanda di assegnazione di tali diritti.
 3. Qualora sia necessario concedere i diritti d'uso delle frequenze radio solo in numero limitato, gli Stati membri ne effettuano l'assegnazione in base a criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori. Tali criteri di selezione devono tenere adeguatamente conto del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
 4. Qualora sia necessario ricorrere a procedure di selezione, gli Stati membri possono prorogare il periodo massimo di sei settimane di cui all'articolo 5, paragrafo 3 nella misura necessaria per garantire che tali procedure siano eque, ragionevoli, pubbliche e trasparenti per tutti i soggetti interessati, senza però superare il termine di otto mesi.
- I termini suddetti non pregiudicano l'eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso delle frequenze radio e di coordinamento dei satelliti.
5. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti d'uso delle frequenze radio in conformità dell'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Articolo 8

Assegnazione armonizzata delle frequenze radio

Qualora l'uso delle frequenze radio sia stato armonizzato, le condizioni e le procedure di accesso concordate, e le imprese

cui assegnare le frequenze radio siano state selezionate ai sensi degli accordi internazionali e delle disposizioni comunitarie, gli Stati membri concedono il diritto d'uso delle frequenze radio nell'osservanza di tali atti. A condizione che nel caso di una procedura di selezione comune siano stati soddisfatti tutti i requisiti nazionali relativi al diritto d'uso delle frequenze radio in questione, gli Stati membri non prescrivono altre condizioni, né criteri o procedure supplementari che possano limitare, alterare o ritardare la corretta applicazione dell'assegnazione comune di tali frequenze radio.

Articolo 9

Dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio dei diritti di installare strutture e dei diritti di interconnessione

Su richiesta di un'impresa, le autorità nazionali di regolamentazione rilasciano nel termine di una settimana dichiarazioni standardizzate che confermano, ove applicabile, che l'impresa ha presentato una notifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 e che definiscono le condizioni alle quali qualsiasi impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica in forza dell'autorizzazione generale è legittimata a richiedere i diritti di installare strutture, a negoziare l'interconnessione, e/o ad ottenere l'accesso e l'interconnessione allo scopo di agevolare l'esercizio di tali diritti, ad esempio nei confronti di altre autorità o di altre imprese. Tali dichiarazioni possono eventualmente essere rilasciate automaticamente su ricevimento di una notifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 10

Osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale dei diritti d'uso e degli obblighi specifici

1. Le autorità nazionali di regolamentazione possono chiedere alle imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica contemplati dall'autorizzazione generale o sono titolari dei diritti d'uso di frequenze radio o di numeri di comunicare, in conformità dell'articolo 11, le informazioni necessarie per verificare l'effettiva osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
2. L'autorità nazionale di regolamentazione che accerti l'inosservanza da parte di un'impresa di una o più condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, notifica all'impresa quanto accertato, offrendole la possibilità di esprimere osservazioni o rimediare alle violazioni:

— entro un mese dalla notifica, o

— entro un periodo più breve concordato con l'impresa stessa, o deciso dall'autorità nazionale di regolamentazione in caso di violazioni ripetute; o

— entro un periodo più lungo, deciso dall'autorità nazionale di regolamentazione.

3. Se l'impresa non rimedia alle violazioni entro il termine di cui al paragrafo 2, l'autorità competente adotta misure adeguate e proporzionate volte ad assicurare l'osservanza delle condizioni. Al riguardo gli Stati membri possono autorizzare le autorità competenti a imporre se del caso sanzioni pecuniarie. Tali misure e le relative motivazioni sono comunicate all'impresa interessata entro una settimana dalla loro adozione e stabiliscono un periodo ragionevole di tempo entro il quale l'impresa deve rispettare la misura.

4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono autorizzare l'autorità competente a imporre se del caso sanzioni pecuniarie alle imprese che non forniscono le informazioni dovute ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) o b) della presente direttiva o dell'articolo 9 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) entro una scadenza ragionevole stabilita dall'autorità nazionale di regolamentazione.

5. Qualora vi siano violazioni gravi e ripetute delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2 e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al paragrafo 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, le autorità nazionali di regolamentazione possono impedire a un'impresa di continuare a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica o sospendere o ritirare i diritti d'uso.

6. A prescindere dalle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 5, qualora l'autorità nazionale di regolamentazione abbia prova della violazione delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica o la salute pubblica, o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica, essa può adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva. All'impresa interessata viene quindi data un'adeguata possibilità di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Ove necessario, l'autorità competente può confermare le misure provvisorie.

7. Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure adottate ai sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 4 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Articolo 11

Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti d'uso e degli obblighi specifici

1. Fatti salvi gli obblighi di informazione e segnalazione periodica stabiliti da altre normative nazionali, le autorità

nazionali di regolamentazione non impongono alle imprese di fornire, ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, alcuna informazione salvo quelle proporzionate e oggettivamente giustificate:

- a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l'osservanza delle condizioni 1 e 2 della parte A, della condizione 6 della parte B e della condizione 7 della parte C dell'allegato e l'osservanza degli obblighi specificati all'articolo 6, paragrafo 2 della presente direttiva;
- b) per verificare caso per caso l'osservanza delle condizioni specificate nell'allegato a seguito di denuncia o quando l'autorità nazionale di regolamentazione abbia comunque motivo di ritenere che una data condizione non sia stata rispettata, o in caso di un'indagine dell'autorità nazionale competente di sua iniziativa;
- c) per predisporre procedure e valutare le richieste di concessione dei diritti d'uso;
- d) per pubblicare prospetti comparativi sulla qualità e sui prezzi dei servizi a vantaggio dei consumatori;
- e) per fini statistici specifici;
- f) per effettuare un'analisi del mercato ai sensi della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) o della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).

Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a), b), d), e) e f) del primo comma può essere richiesta prima dell'accesso al mercato né come condizione necessaria per l'accesso al mercato.

2. Quando richiedono informazioni alle imprese ai sensi del paragrafo 1, le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute ad informare queste ultime circa l'uso che intendono farne.

Articolo 12

Diritti amministrativi

1. I diritti amministrativi imposti alle imprese che prestano servizi o reti ai sensi dell'autorizzazione generale o che hanno ricevuto una concessione dei diritti d'uso:

- a) coprono complessivamente i soli costi amministrativi che saranno sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti d'uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, che possono comprendere i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali decisioni in materia di accesso e interconnessione;

b) sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione che impongono il pagamento di diritti amministrativi sono tenute a pubblicare un rendiconto annuo dei propri costi amministrativi e dell'importo complessivo dei diritti riscossi. Alla luce delle differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche.

Articolo 13

Contributi per la concessione di diritti d'uso e di diritti di installare strutture

Gli Stati membri possono consentire all'autorità competente di riscuotere contributi sui diritti d'uso delle frequenze radio o dei numeri o sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse al fine di garantire l'impiego ottimale di tali risorse. Gli Stati membri fanno sì che tali contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori e tengano conto degli obiettivi dell'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Articolo 14

Modifica dei diritti e degli obblighi

1. Gli Stati membri fanno sì che i diritti, le condizioni, e le procedure relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso o di installare strutture possano essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata. L'intenzione di procedere a simili modifiche è comunicata nel modo appropriato ai soggetti interessati, ivi compresi gli utenti e i consumatori; è concesso un periodo di tempo sufficiente affinché possano esprimere la propria posizione al riguardo; tale periodo, tranne in casi eccezionali, non può essere inferiore a quattro settimane.

2. Gli Stati membri non devono limitare o revocare i diritti di passaggio prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo in casi motivati ed eventualmente in conformità con le pertinenti disposizioni nazionali relative alla compensazione per la revoca dei diritti.

Articolo 15

Pubblicazione delle informazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure, riscossione di diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni attinenti alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso siano pubblicate e debitamente aggiornate in modo da consentire a tutti gli interessati di accedere facilmente a tali informazioni.

2. Qualora le informazioni di cui al paragrafo 1 siano detenute a vari livelli di governo, in particolare le informazioni riguardanti le procedure e le condizioni circa i diritti di installare strutture, l'autorità nazionale di regolamentazione compie ogni ragionevole sforzo tenendo conto dei costi connessi, per realizzare un prospetto di facile lettura di tutte dette informazioni, comprese le informazioni attinenti ai livelli di governo pertinenti ed alle autorità competenti nella fattispecie, per agevolare le domande di concessione dei diritti di installare strutture.

Articolo 16

Procedure di esame

La Commissione esamina periodicamente il funzionamento dei regimi nazionali di autorizzazione e lo sviluppo dei servizi transfrontalieri prestati all'interno della Comunità e ne riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, la prima volta entro tre anni dalla data di applicazione della presente direttiva indicata all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma. A tal fine la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni che devono essere fornite senza indugio ingiustificato.

Articolo 17

Autorizzazioni preesistenti

1. Al più tardi entro la data di applicazione indicata all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri allineano alle disposizioni della presente direttiva le autorizzazioni preesistenti alla data in cui essa entra in vigore.

2. Quando l'applicazione della disposizione di cui al paragrafo 1 implica una limitazione dei diritti o un ampliamento degli obblighi stabiliti nelle autorizzazioni preesistenti, gli Stati membri possono prorogare i diritti ed obblighi originari non oltre 9 mesi dalla data di applicazione indicata all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, a condizione di non ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa comunitaria. Gli Stati membri informano la Commissione della concessione di tale proroga, indicandone le ragioni.

3. Qualora lo Stato membro interessato possa dimostrare che la soppressione di una condizione per l'autorizzazione riguardante l'accesso a reti di comunicazione elettronica, che era in vigore prima della data di entrata in vigore della presente direttiva, crei eccessive difficoltà per le imprese che hanno beneficiato di un accesso obbligato a un'altra rete, e qualora non sia possibile per le stesse negoziare nuovi accordi secondo termini commerciali ragionevoli prima della data di applicazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lo stesso può chiedere una proroga temporanea della/e pertinente/i condizione/i. Siffatta richiesta è sottoposta alla

Commissione entro la data prevista per l'applicazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma e specifica le condizioni e il periodo della proroga temporanea.

Gli Stati membri informano la Commissione sui motivi alla base della richiesta di proroga. La Commissione considera la richiesta, tenendo conto della particolare situazione dello Stato membro e della/e impresa/e interessata/e, e la necessità di garantire un contesto regolamentare coerente a livello comunitario. Prende la decisione se accogliere o rifiutare la richiesta e, se decide di accoglierla, stabilisce la portata e durata della proroga. La Commissione comunica la sua decisione allo Stato membro interessato entro sei mesi dal ricevimento della richiesta di proroga. Siffatta decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 18

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 24 luglio 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni il 25 luglio 2003.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi hanno adottato nel settore disciplinato dalla presente direttiva, nonché il testo di eventuali successive modifiche di tali disposizioni.

Articolo 19

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 20

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

J. C. APARICIO

ALLEGATO

Nel presente allegato è riportato l'elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali (Parte A), i diritti d'uso delle frequenze radio (Parte B) e i diritti d'uso dei numeri (Parte C) come precisato all'articolo 6, paragrafo 1 e all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) della presente direttiva.

A. Condizioni che possono corredare l'autorizzazione generale

1. Contributi finanziari a sostegno del servizio universale in conformità della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).
2. Oneri amministrativi ai sensi dell'articolo 12 della presente direttiva.
3. Interoperabilità dei servizi e interconnessione delle reti conformemente alla direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso).
4. Accessibilità dei numeri del piano nazionale di numerazione per l'utente finale comprese le condizioni conformemente alla direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).
5. Obblighi da rispettare con riferimento alla normativa ambientale e alla pianificazione urbana e rurale, obblighi e condizioni relativi alla concessione dell'accesso o dell'uso del suolo pubblico o privato e condizioni relative alla co-ubicazione e alla condivisione degli impianti e dei siti, conformemente alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e inclusa, ove applicabile, qualsiasi garanzia finanziaria o tecnica necessaria ad assicurare la corretta esecuzione dei lavori di infrastruttura.
6. Obblighi di trasmissione conformemente alla direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).
7. Protezione dei dati personali e tutela della vita privata specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche conformemente alla direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni ⁽¹⁾.
8. Norme sulla tutela dei consumatori specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche, ivi comprese le condizioni in conformità della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).
9. Restrizioni relative ai contenuti illegali delle trasmissioni, in conformità della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ⁽²⁾ e restrizioni relative alle trasmissioni di contenuto nocivo ai sensi dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive ⁽³⁾.
10. Informazioni da presentare in osservanza di una procedura di notifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della presente direttiva e per altri scopi contemplati dall'articolo 11 della presente direttiva.
11. Possibilità per le autorità nazionali competenti di effettuare legalmente intercettazioni delle comunicazioni in conformità della direttiva 97/66/CE e della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽⁴⁾.
12. Condizioni d'uso in caso di catastrofi per garantire le comunicazioni tra i servizi di emergenza e le autorità, nonché le trasmissioni radiotelevisive destinate al pubblico.
13. Provvedimenti concernenti la limitazione dell'esposizione delle persone ai campi magnetici prodotti dalle reti di comunicazione elettronica, in conformità delle norme comunitarie.
14. Obblighi di accesso diversi da quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 2 della presente direttiva, applicabili alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente alla direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso).

⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).

⁽⁴⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

15. Mantenimento dell'integrità delle reti pubbliche di comunicazione, conformemente alla direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e alla direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale), anche mediante le condizioni per prevenire interferenze elettromagnetiche tra reti e/o servizi di comunicazione elettronica ai sensi della direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica ⁽¹⁾.
16. Sicurezza delle reti pubbliche contro l'accesso non autorizzato, conformemente alla direttiva 97/66/CE.
17. Condizioni per l'uso di frequenze radio, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 1999/5/CE qualora l'uso non sia soggetto alla concessione di diritti d'uso individuali in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1 della presente direttiva.
18. Misure volte ad assicurare il rispetto delle norme e/o specifiche di cui all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

B. Condizioni che possono corredare la concessione di diritti d'uso delle frequenze radio

1. Designazione del servizio o del tipo di rete o tecnologia per il quale sono stati concessi i diritti d'uso della frequenza e ove applicabile, l'uso esclusivo di una frequenza per la trasmissione di contenuto specifico o servizi audiovisivi specifici.
2. Uso effettivo ed efficiente delle frequenze in conformità della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) comprendente, se del caso, requisiti di copertura.
3. Condizioni tecniche e operative per evitare interferenze dannose e per limitare l'esposizione del pubblico ai campi elettromagnetici, qualora siano diverse da quelle previste dall'autorizzazione generale.
4. Durata massima, in conformità dell'articolo 5 della presente direttiva, fatte salve eventuali modifiche del piano di frequenze nazionali.
5. Trasferimento dei diritti su iniziativa del detentore dei diritti e relative condizioni in conformità della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
6. Contributi per l'uso in conformità dell'articolo 13 della presente direttiva.
7. Ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti d'uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa.
8. Obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso delle frequenze.

C. Condizioni che possono corredare la concessione di diritti d'uso dei numeri

1. Designazione del servizio per il quale è utilizzato il numero, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura di tale servizio.
2. Uso effettivo ed efficiente dei numeri in conformità della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
3. Requisiti in materia di portabilità del numero in conformità della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).
4. Obbligo di fornire agli abbonati agli elenchi pubblici le informazioni ai fini degli articoli 5 e 25 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).
5. Durata massima, in conformità dell'articolo 5 della presente direttiva, fatti salvi gli eventuali cambi del piano nazionale di numerazione.
6. Trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare e relative condizioni in conformità della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
7. Contributi per l'uso in conformità dell'articolo 13 della presente direttiva.
8. Ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti d'uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa.
9. Obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso dei numeri.

⁽¹⁾ GU L 139 del 23.5.1989, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).

sioni radiotelevisive, i servizi finanziari e taluni servizi della società dell'informazione e lascia quindi impregiudicate le misure adottate a livello comunitario o nazionale riguardo a tali servizi in ottemperanza alla normativa comunitaria, per promuovere la diversità culturale e linguistica e per assicurare la difesa del pluralismo dei mezzi di informazione. Il contenuto dei programmi televisivi è disciplinato dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive ⁽¹⁾. La separazione della disciplina dei mezzi di trasmissione dalla disciplina dei contenuti non incide sul riconoscimento dei collegamenti fra i due aspetti, in particolare al fine di garantire il pluralismo dei mezzi di informazione, la diversità culturale e la protezione dei consumatori.

- (6) La politica audiovisiva e la regolamentazione dei contenuti perseguono obiettivi di interesse generale, quali la libertà di espressione, il pluralismo dei mezzi di informazione, l'imparzialità, la diversità culturale e linguistica, l'inclusione sociale, la protezione dei consumatori e la tutela dei minori. La comunicazione della Commissione dal titolo «Principi e orientamenti per la politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale» e le conclusioni del Consiglio del 6 giugno 2000, che ha accolto con favore tale comunicazione, definiscono le azioni chiave che la Comunità dovrà adottare per attuare la sua politica audiovisiva.
- (7) Le disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari lasciano impregiudicata per ciascuno Stato membro la possibilità di adottare le misure necessarie per assicurare la tutela dei suoi interessi essenziali in materia di sicurezza, salvaguardare l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza e consentire la ricerca, l'individuazione e il perseguimento dei reati, anche mediante la definizione, da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, di obblighi specifici e proporzionati applicabili ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica.
- (8) La presente direttiva non si applica alle apparecchiature contemplate dalla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento delle loro conformità ⁽²⁾. Essa si applica alle apparecchiature utilizzate dagli utenti della televisione digitale. È importante che le autorità di regolamentazione incoraggino gli operatori di rete e i produttori di apparecchiature terminali a cooperare per rendere più agevole agli utenti disabili l'accesso ai servizi di comunicazione elettronica.
- (9) I servizi della società dell'informazione sono disciplinati dalla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») ⁽³⁾.

- (10) La definizione di «servizio della società dell'informazione» di cui all'articolo 1 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ⁽⁴⁾, abbraccia una vasta gamma di attività economiche che si svolgono on line. La maggior parte di tali attività non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva in quanto non consistono interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica. La telefonia vocale e i servizi di posta elettronica sono disciplinati dalla presente direttiva. La stessa impresa, ad esempio un fornitore di servizi Internet, può offrire sia un servizio di comunicazione elettronica, quale l'accesso ad Internet, sia servizi non contemplati dalla presente direttiva, quali la fornitura di materiale in rete.
- (11) In conformità al principio della separazione delle funzioni di regolamentazione dalle funzioni operative, gli Stati membri sono tenuti a garantire l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione in modo da assicurare l'imparzialità delle loro decisioni. Il requisito dell'indipendenza lascia impregiudicata l'autonomia istituzionale e gli obblighi costituzionali degli Stati membri, come pure il principio della neutralità rispetto alla normativa sul regime di proprietà esistente negli Stati membri sancito nell'articolo 295 del trattato. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere dotate di tutte le risorse necessarie, sul piano del personale, delle competenze e dei mezzi finanziari, per l'assolvimento dei compiti loro assegnati.
- (12) Chiunque dovrebbe avere il diritto di ricorrere contro una decisione delle autorità nazionali di regolamentazione che lo riguardi dinanzi ad un organo che sia indipendente dalle parti in causa. Tale organo può essere un tribunale. Inoltre, una impresa che ritenga che le sue domande per la concessione del diritto di installare strutture non siano state esaminate in linea con i principi di cui alla presente direttiva dovrebbe avere il diritto di proporre ricorso contro tali decisioni. Questa procedura di ricorso si applica fatti salvi la ripartizione delle competenze all'interno dei sistemi giudiziari nazionali o i diritti riconosciuti alle persone fisiche e giuridiche nel rispettivo ordinamento nazionale.
- (13) Le autorità nazionali di regolamentazione devono poter raccogliere informazioni presso gli operatori in modo da adempiere efficacemente ai compiti loro assegnati. Può essere opportuno che tali informazioni vengano raccolte anche per conto della Commissione, onde consentirle di adempiere agli obblighi che ad essa incombono in virtù del diritto comunitario. Le richieste di informazioni dovrebbero essere proporzionate e non costituire un onere eccessivo per le imprese. Le informazioni raccolte dalle autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico, ad esclusione

⁽¹⁾ GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).

⁽²⁾ GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

DIRETTIVA 2002/21/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 7 marzo 2002****che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'attuale quadro normativo delle telecomunicazioni ha raggiunto l'obiettivo di creare le condizioni per una concorrenza effettiva nel settore delle telecomunicazioni nella fase di transizione dal monopolio alla piena concorrenza.
- (2) Il 10 novembre 1999 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle regioni una comunicazione dal titolo «Verso un nuovo quadro per l'infrastruttura delle comunicazioni elettroniche ed i servizi correlati — Esame del 1999 nel quadro normativo delle comunicazioni». In questa comunicazione la Commissione passa in rassegna il vigente quadro normativo delle telecomunicazioni secondo quanto dispone l'articolo 8 della direttiva 90/387/CEE del Consiglio del 28 giugno 1990 sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione e la fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision) ⁽⁴⁾, e presenta una serie di proposte per un nuovo quadro normativo per l'infrastruttura delle comunicazioni elettroniche e i servizi correlati, da sottoporre a pubblica consultazione.
- (3) Il 26 aprile 2000 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una comunicazione dal titolo «Risultati della consultazione pubblica sul-

l'esame del 1999 del quadro normativo delle comunicazioni e orientamenti per il nuovo quadro normativo» la quale, da un lato, riassume i risultati della consultazione pubblica e, dall'altro, individua alcuni indirizzi fondamentali per l'elaborazione del nuovo quadro normativo per la infrastruttura delle comunicazioni elettroniche ed i servizi correlati.

- (4) Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha posto in evidenza il potenziale di crescita, competitività e creazione di posti di lavoro inerente al passaggio a un'economia digitale basata sulla conoscenza. Ha sottolineato, in particolare, l'importanza che riveste, sia per le imprese che per i cittadini europei, l'accesso ad una infrastruttura delle comunicazioni a livello mondiale poco costosa e a un'ampia gamma di servizi.
- (5) La convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell'informazione implica l'esigenza di assoggettare tutte le reti di trasmissione e i servizi correlati ad un unico quadro normativo. Tale quadro normativo è costituito dalla presente direttiva e da quattro direttive particolari: la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) ⁽⁵⁾, la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate nonché all'interconnessione delle stessa (direttiva accesso) ⁽⁶⁾, la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) ⁽⁷⁾, la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni ⁽⁸⁾ (in prosieguo «le direttive particolari»). È necessario separare la disciplina dei mezzi di trasmissione dalla disciplina dei contenuti. Di conseguenza, il presente quadro normativo non si applica ai contenuti dei servizi forniti mediante reti di comunicazione elettronica che utilizzano servizi di comunicazione elettronica, come i contenuti delle emis-

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 198 e GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 199.

⁽²⁾ GU C 123 del 25.4.2001, pag. 56.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 1° marzo 2001 (GU C 277 dell'1.10.2001, pag. 91), posizione comune del Consiglio del 17 settembre 2001 (GU C 337 del 30.11.2001, pag. 34) e decisione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 14 febbraio 2002.

⁽⁴⁾ GU L 192 del 24.7.1990, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 295 del 29.10.1997, pag. 23).

⁽⁵⁾ Cfr. pag. 21 della Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ Cfr. pag. 7 della Gazzetta ufficiale.

⁽⁷⁾ Cfr. pag. 51 della Gazzetta ufficiale.

⁽⁸⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.

- di quelle di natura riservata, in conformità delle normative nazionali sull'accesso del pubblico all'informazione e fatti salvi il diritto comunitario e le legislazioni nazionali in materia di riservatezza degli affari.
- (14) Le informazioni considerate riservate da un'autorità nazionale di regolamentazione, in conformità con la normativa comunitaria e nazionale sulla riservatezza degli affari, possono essere scambiate con la Commissione e con altre autorità nazionali di regolamentazione solo qualora tale scambio sia strettamente necessario ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva o delle direttive particolari. Le informazioni scambiate si limitano alle informazioni pertinenti e proporzionate allo scopo dello scambio stesso.
- (15) È importante che le autorità nazionali di regolamentazione acquisiscano il parere di tutte le parti interessate quando elaborano proposte di decisione e ne tengano conto prima di adottare una decisione definitiva. Per garantire che le decisioni prese a livello nazionale non incidano negativamente sul mercato unico o su altri obiettivi del trattato, le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute a notificare taluni progetti di decisione alla Commissione e alle altre autorità nazionali di regolamentazione per dar loro la possibilità di esprimere le proprie valutazioni. È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione consultino le parti interessate su tutti i progetti di misure che hanno un'influenza sul commercio fra Stati membri. I casi nei quali si applicano le procedure di cui agli articoli 6 e 7 sono definiti nella presente direttiva e nelle direttive particolari. La Commissione dovrebbe essere in grado, previa consultazione del Comitato per le comunicazioni, di richiedere a un'autorità nazionale di regolamentazione di ritirare un progetto di misura ove questa concerna l'individuazione di mercati rilevanti o la designazione o meno di imprese che detengono un significativo potere di mercato e ove tali decisioni potrebbero creare una barriera al mercato unico o essere incompatibili con il diritto comunitario, e in particolare con gli obiettivi politici che le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero perseguire. Detta procedura si applica fatta salva la procedura di notificazione di cui alla direttiva 98/34/CE, nonché le prerogative che il trattato conferisce alla Commissione in relazione alle violazioni del diritto comunitario.
- (16) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero ispirarsi ad una serie armonizzata di principi e obiettivi e nell'assolvere i compiti ad esse assegnati dal presente quadro normativo dovrebbero, se necessario, coordinare la loro azione con quella delle autorità di regolamentazione di altri Stati membri.
- (17) Le attività delle autorità nazionali di regolamentazione stabilite dalla presente direttiva e dalle direttive particolari contribuiscono all'attuazione di politiche più ampie nei settori culturale, occupazionale, ambientale, della coesione sociale, urbanistico e dell'assetto del territorio.
- (18) L'obbligo per gli Stati membri di garantire che le autorità nazionali di regolamentazione tengano nel massimo conto l'opportunità di una regolamentazione tecnologicamente neutrale, ossia che non imponga l'uso di un particolare tipo di tecnologia né che operi discriminazioni tra particolari tecnologie, non preclude l'adozione di provvedimenti ragionevoli volti a promuovere taluni servizi specifici, ove opportuno, per esempio la televisione digitale come mezzo per aumentare l'efficienza dello spettro.
- (19) Le radiofrequenze sono una risorsa essenziale per i servizi di comunicazione elettronica via radio e, nella misura in cui sono utilizzate per tali servizi, esse dovrebbero essere ripartite ed assegnate dalle autorità nazionali di regolamentazione in funzione di una serie di obiettivi e principi armonizzati che ne disciplinino l'azione, nonché secondo criteri trasparenti, non discriminatori ed obiettivi che tengano conto degli interessi democratici, sociali, linguistici e culturali connessi con l'uso della frequenza. È importante che la ripartizione e l'assegnazione delle radiofrequenze siano gestite nel modo più efficiente possibile. Il trasferimento delle radiofrequenze può costituire un mezzo efficace per conseguire un'utilizzazione più efficiente dello spettro radio, sempreché siano previste adeguate garanzie a tutela del pubblico interesse, e particolarmente la trasparenza di tali trasferimenti e la vigilanza da parte dell'autorità di regolamentazione. La decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa a un quadro normativo per la politica dello spettro radio nella Comunità europea (decisione sullo spettro radio) ⁽¹⁾ istituisce un quadro di riferimento per l'armonizzazione delle radiofrequenze e le iniziative a norma della presente direttiva devono cercare di agevolare l'applicazione di detta decisione.
- (20) L'accesso alle risorse di numerazione in base a criteri trasparenti, obiettivi e non discriminatori è di importanza capitale per le imprese che desiderano competere nel settore delle comunicazioni elettroniche. È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione gestiscano tutti gli elementi dei piani nazionali di numerazione, compresi i codici di punto d'origine per l'indirizzamento di rete. Laddove vi sia la necessità di armonizzare le risorse di numerazione nella Comunità per favorire lo sviluppo di servizi paneuropei, la Commissione può adottare misure tecniche di attuazione avvalendosi delle sue competenze di esecuzione. Ove ciò sia opportuno per assicurare la piena interoperabilità dei servizi, gli Stati membri dovrebbero coordinare le rispettive posizioni nazionali in conformità del trattato in seno alle istanze ed alle organizzazioni internazionali in cui vengono assunte decisioni in materia di numerazione. Le disposizioni della presente direttiva non definiscono nuovi settori di competenza per le autorità nazionali di regolamentazione nel settore dell'assegnazione dei nomi di dominio e dell'indirizzamento in Internet.

⁽¹⁾ Cfr. pag. 1 della Gazzetta ufficiale.

- (21) Gli Stati membri possono utilizzare, tra l'altro, sistemi di offerte concorrenti oppure di selezione comparativa per l'assegnazione delle radiofrequenze nonché di numeri aventi eccezionale valore economico. Nel gestire tali sistemi, le autorità nazionali di regolamentazione devono tener conto delle disposizioni dell'articolo 8.
- (22) Va garantito che le procedure previste per la concessione del diritto di installare strutture siano tempestive, non discriminatorie e trasparenti, onde assicurare che vengano le condizioni necessarie per una concorrenza leale ed effettiva. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni nazionali vigenti in materia di espropriazione o uso di una proprietà, normale esercizio dei diritti di proprietà, normale uso dei beni pubblici né il principio di neutralità in relazione al regime di proprietà esistente negli Stati membri.
- (23) La condivisione delle strutture può presentare vantaggi sotto il profilo urbanistico, della salute pubblica o per motivi ambientali e dovrebbe essere incentivata dalle autorità nazionali di regolamentazione sulla base di accordi con le imprese su base volontaria. Nei casi in cui le imprese non dispongano di alternative economicamente valide può essere opportuna la condivisione obbligatoria delle strutture o della proprietà. Essa comprende, tra l'altro: la coubicazione fisica e la condivisione di condotti, piloni, antenne e sistemi di antenne. La condivisione obbligatoria delle strutture o delle proprietà può essere imposta alle imprese soltanto previa esauriente consultazione pubblica.
- (24) Se si impone ad operatori mobili di condividere torri o piloni per ragioni ambientali, dette condivisioni obbligatorie possono comportare una riduzione dei livelli massimi di potenza trasmessa consentiti a ciascun operatore per ragioni di sanità pubblica, con la conseguente necessità per gli operatori di installare un maggior numero di siti di trasmissione al fine di garantire la copertura nazionale.
- (25) In alcuni casi sussiste l'esigenza di dettare obblighi ex ante allo scopo di garantire lo sviluppo di un mercato concorrenziale. La definizione di quota di mercato significativa di cui alla direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) ⁽¹⁾ si è dimostrata utile nelle prime fasi di liberalizzazione dei mercati in quanto soglia che fa scattare alcuni obblighi ex ante, ma essa deve essere adattata per tener conto di realtà di mercato più complesse e dinamiche. Per tale motivo la definizione di cui alla presente direttiva è equivalente alla nozione di
- posizione dominante enucleata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
- (26) Si può ritenere che due o più imprese godano congiuntamente di una posizione dominante non soltanto allorché esistono interconnessioni strutturali o di altro tipo tra di loro ma anche allorché la struttura del pertinente mercato è tale da comportare effetti coordinati, vale a dire tale da incoraggiare comportamenti anticoncorrenziali di parallelismo o allineamento sul mercato.
- (27) È essenziale che gli obblighi ex ante vengano imposti esclusivamente quando non esista una concorrenza effettiva, vale a dire sui mercati in cui una o più imprese detengono un significativo potere di mercato e quando i mezzi di tutela apprestati dal diritto nazionale e comunitario della concorrenza non siano sufficienti a risolvere il problema. È pertanto necessario che la Commissione definisca a livello comunitario, in ottemperanza ai principi del diritto della concorrenza, gli orientamenti che le autorità nazionali di regolamentazione dovranno seguire nel valutare se in un determinato mercato esista una concorrenza effettiva e nel valutare se certe imprese esercitano un'influenza significativa. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero analizzare se un determinato mercato di prodotti o servizi sia effettivamente concorrenziale in una determinata area geografica, che può essere costituita dalla totalità o da una parte del territorio dello Stato membro interessato ovvero da parti limitrofe dei territori di Stati membri considerate nel loro complesso. Nel determinare se esista un'effettiva concorrenza si dovrebbe valutare se il mercato sia concorrenziale in prospettiva e quindi se l'assenza di concorrenza effettiva sia duratura. Questi orientamenti affronteranno anche la questione dei nuovi mercati emergenti nei quali l'impresa leader verosimilmente detiene un significativo potere di mercato ma non per questo dovrà essere assoggettata ad obblighi ingiustificati. La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente gli orientamenti in modo da assicurare che continuino ad essere appropriati in un mercato in rapida evoluzione. Le autorità nazionali di regolamentazione dovranno cooperare tra di loro qualora sia accertato che il mercato in questione è paneuropeo.
- (28) Nel valutare se un'impresa esercita un'influenza significativa in un determinato mercato le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero agire conformemente alla normativa comunitaria e tenere nella massima considerazione gli orientamenti della Commissione.
- (29) La Comunità e gli Stati membri hanno assunto degli impegni di norme tecniche e in relazione al quadro normativo per le reti e i servizi di telecomunicazioni dell'Organizzazione mondiale del commercio.

⁽¹⁾ GU L 199 del 26.7.1997, pag. 32. Direttiva modificata dalla direttiva 98/61/CE (GU L 268 del 3.10.1998, pag. 37).

- (30) È opportuno che la normalizzazione resti un processo essenzialmente guidato dal mercato. Possono tuttavia permanere situazioni in cui è opportuno esigere l'osservanza di norme comunitarie specifiche per garantire l'interoperabilità nel mercato unico. A livello nazionale gli Stati membri sono soggetti alle disposizioni della direttiva 98/34/CE. La direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi ⁽¹⁾ non ha reso obbligatorio alcuno specifico sistema o servizio di trasmissione per la televisione digitale. Nell'ambito del Digital Video Broadcasting Group, gli operatori del mercato europeo hanno messo a punto una famiglia di sistemi di trasmissione televisiva che sono stati normalizzati dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) e sono diventate raccomandazioni dell'Unione internazionale per le telecomunicazioni (ITU). Qualsiasi decisione finalizzata a rendere obbligatoria l'attuazione delle suddette norme deve essere preceduta da un'esauriente consultazione pubblica. Le procedure di normalizzazione contemplate dalla presente direttiva lasciano impregiudicato il disposto della direttiva 1999/5/CE, della direttiva 73/23/CEE del Consiglio del 19 febbraio 1973 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione ⁽²⁾ e della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica ⁽³⁾.
- (31) Al fine di garantire il libero flusso delle informazioni, il pluralismo dei mezzi d'informazione e la diversità culturale dovrebbe essere promossa l'interoperabilità dei servizi televisivi digitali interattivi e delle apparecchiature terminali avanzate per la televisione digitale, a livello del consumatore. È auspicabile che i consumatori possano ricevere, a prescindere dal modo di trasmissione, tutti i servizi della televisione digitale interattiva, tenuto conto della neutralità tecnologica, del futuro progresso tecnologico, dell'esigenza di promuovere il passaggio alla televisione digitale e dello stato della concorrenza nei mercati dei servizi della televisione digitale. I fornitori delle piattaforme di televisione digitale interattiva dovrebbero tendere ad applicare un'«application programming interface» (API) aperta, conforme agli standard o alle specifiche adottate da un organismo di normalizzazione europeo. Il passaggio dalle esistenti API alle nuove API aperte dovrebbe essere incoraggiato e organizzato, per esempio attraverso un memorandum d'intesa fra tutti gli operatori del mercato interessato. Le API aperte facilitano l'interoperabilità, vale a dire la trasportabilità di contenuti interattivi fra meccanismi di fornitura e la piena funzionalità di tali contenuti sulle apparecchiature terminali avanzate. Si dovrebbe tener tuttavia conto dell'esigenza di non impedire il funzionamento dell'apparecchiatura ricevente e di proteggerla da attacchi dolosi, per esempio da virus.
- (32) Nell'eventualità che sorgano controversie fra imprese dello stesso Stato membro nel settore disciplinato dalla presente direttiva o dalle direttive particolari, ad esempio per quanto riguarda gli obblighi relativi all'accesso o all'interconnessione ovvero le modalità di trasferimento di elenchi di abbonati, la parte lesa che abbia negoziato in buona fede un accordo senza riuscire a raggiungerlo, dovrebbe avere il diritto di rivolgersi a un'autorità di regolamentazione nazionale per risolvere la controversia. Le autorità nazionali di regolamentazione devono avere il potere di imporre una soluzione alle parti. L'intervento di un'autorità nazionale di regolamentazione nella composizione di una controversia fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica in uno Stato membro deve mirare a garantire l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla presente direttiva o dalle direttive particolari.
- (33) Oltre ai mezzi di tutela apprestati dal diritto nazionale e dal diritto comunitario è opportuno che sia esperibile una procedura semplice promossa ad istanza di una delle parti della controversia, per la risoluzione delle controversie transnazionali che non rientrano nelle competenze di una singola autorità nazionale di regolamentazione.
- (34) È opportuno che un unico comitato sostituisca il comitato ONP istituito dall'articolo 9 della direttiva 90/387/CEE ed il comitato «Licenze» istituito dall'articolo 14 della direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione ⁽⁴⁾.
- (35) È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione e le autorità nazionali garanti della concorrenza al fine di attuare una piena cooperazione si forniscano reciprocamente le informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari. Per quanto riguarda le informazioni scambiate, l'autorità che le riceve dovrebbe essere tenuta a rispettare lo stesso livello di riservatezza cui è vincolata l'autorità che le trasmette.
- (36) La Commissione ha manifestato l'intenzione di creare un gruppo di regolatori europei per reti e servizi di comunicazione elettronica, che costituirebbe un meccanismo atto ad incoraggiare la cooperazione e il coordinamento delle autorità nazionali di regolamentazione, nell'intento di promuovere lo sviluppo del mercato interno per le reti e i servizi di comunicazione elettronica e di cercare di raggiungere una coerente applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni di cui alla presente direttiva e alle direttive particolari, soprattutto in quei settori in cui la legislazione nazionale che dà attuazione a quella comunitaria concede alle autorità nazionali di regolamentazione un considerevole potere discrezionale nell'applicazione delle relative norme.

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 77 del 26.3.1973, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 139 del 23.5.1989, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 117 del 7.5.1997, pag. 15.

(37) Alle autorità nazionali di regolamentazione dovrebbe essere richiesto di cooperare l'una con l'altra e con la Commissione in modo trasparente, onde garantire un'applicazione coerente, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari. Tale cooperazione potrebbe avvenire, fra l'altro, in seno al comitato per le comunicazioni o in un gruppo che comprenda i regolatori europei. Gli Stati membri dovrebbero decidere quali organismi rappresentino le autorità nazionali di regolamentazione ai fini della presente direttiva e delle direttive particolari.

(38) Le misure che potrebbero influenzare il commercio tra gli Stati membri sono misure atte ad avere un'influenza, diretta o indiretta, reale o potenziale, sui modelli di commercio fra Stati membri in modo tale da creare una barriera al mercato unico. Vi sono comprese misure che abbiano un'influenza significativa su operatori o utenti in altri Stati membri, fra le quali tra l'altro: misure che influenzano i prezzi agli utenti in altri Stati membri; misure che influenzano la capacità di un'impresa stabilita in un altro Stato membro di fornire un servizio di comunicazione elettronica, e in particolare misure che influenzano la capacità di offrire servizi su base transnazionale; infine, misure che influenzano le strutture o l'accesso al mercato, con ripercussioni per le imprese di altri Stati membri.

(39) È opportuno che le disposizioni della presente direttiva vengano riesaminate a scadenze regolari, in particolare per valutare la necessità di modificarle in funzione dell'evoluzione delle tecnologie o della situazione dei mercati.

(40) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 ⁽¹⁾, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(41) Poiché lo scopo dell'azione proposta e cioè il raggiungimento di un quadro armonizzato per la regolamentazione dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica, delle risorse e dei servizi correlati non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere meglio realizzato a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(42) Talune direttive e decisioni in tale settore dovrebbero essere abrogate.

(43) La Commissione dovrebbe monitorare la transizione dal quadro vigente al nuovo quadro e può in particolare, in qualsiasi momento, presentare una proposta che abroga il regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000 sull'accesso disaggregato alla rete locale ⁽²⁾,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

CAMPO D'APPLICAZIONE, FINALITÀ E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo d'applicazione e finalità

1. La presente direttiva istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, definisce le funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione ed istituisce le procedure atte a garantire l'applicazione armonizzata del quadro normativo nella Comunità.

2. La presente direttiva e le direttive particolari si applicano fatti salvi gli obblighi imposti dal diritto comunitario o dalle disposizioni nazionali conformi al diritto comunitario, in relazione ai servizi forniti mediante reti e servizi di comunicazione elettronica.

3. La presente direttiva e le direttive particolari si applicano fatte salve le misure adottate a livello comunitario o nazionale, in conformità del diritto comunitario, per perseguire obiettivi di interesse generale relativi, in particolare, alle regolamentazioni dei contenuti ed alla politica audiovisiva.

4. La presente direttiva e le direttive particolari si applicano altresì fatte salve le disposizioni della direttiva 1999/5/CE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «reti di comunicazione elettronica», i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica,

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 336 del 30.12.2000, pag. 4.

- nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
- b) «mercati transnazionali», mercati individuati conformemente all'articolo 15, paragrafo 4 che comprendono la Comunità o un'importante parte di essa;
- c) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi forniti di norma a pagamento consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ma ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 1 della direttiva 98/34/CE non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;
- d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
- e) «risorse correlate», le risorse correlate ad una rete di comunicazione elettronica e/o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono e/o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete e/o servizio, ivi compresi i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi;
- f) «sistema di accesso condizionato», qualsiasi misura e/o intesa tecnica secondo la quale l'accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato ad un abbonamento o ad un'altra forma di autorizzazione preliminare individuale;
- g) «autorità nazionale di regolamentazione», l'organismo o gli organismi incaricati da uno Stato membro di svolgere le funzioni di regolamentazione fissate dalla presente direttiva e dalle direttive particolari;
- h) «utente», la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
- i) «consumatore», la persona fisica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attività lavorativa, commerciale o professionale svolta;
- j) «servizio universale», un insieme minimo di servizi di una qualità determinata definiti nella direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale), accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, ad un prezzo ragionevole;
- k) «abbonato», la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi;
- l) «direttive particolari», la direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), la direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), la direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e la direttiva 97/66/CE;
- m) «fornitura di una rete di comunicazione elettronica», la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di una siffatta rete;
- n) «utente finale», un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
- o) «apparecchiature digitali televisive avanzate», i sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale interattiva;
- p) «Application Programming Interface (API)», interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da emittenti o da fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi radiofonici digitali.

CAPO II

AUTORITÀ NAZIONALI DI REGOLAMENTAZIONE

Articolo 3

Autorità nazionali di regolamentazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le singole funzioni attribuite alle autorità nazionali di regolamentazione dalla presente direttiva e dalle direttive particolari vengano esercitate da un organismo competente.
2. Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione provvedendo affinché esse siano giuridicamente distinte e funzionalmente autonome da tutti gli organismi che forniscono reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica provvedono alla piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità nazionali di regolamentazione esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente.
4. Gli Stati membri rendono pubbliche, in forma facilmente accessibile, le funzioni esercitate dalle autorità nazionali di regolamentazione, in particolare quando tali funzioni vengano

assegnate a più organismi. Gli Stati membri assicurano inoltre, ove opportuno, la consultazione e la cooperazione fra queste autorità e tra queste e le autorità nazionali garanti della concorrenza, nonché le autorità nazionali incaricate di attuare la normativa sui consumatori, nelle materie di interesse comune. Quando tali questioni sono di competenza di più di un'autorità, gli Stati membri assicurano che le rispettive funzioni siano rese pubbliche in forma facilmente accessibile.

5. Le autorità nazionali di regolamentazione e le autorità nazionali garanti della concorrenza si forniscono reciprocamente le informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari. Per quanto riguarda le informazioni scambiate, l'autorità che le riceve è tenuta a rispettare lo stesso livello di riservatezza cui è vincolata l'autorità che le trasmette.

6. Gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le autorità nazionali di regolamentazione cui sono state attribuite funzioni previste dalla presente direttiva e dalle direttive particolari e le loro competenze rispettive.

Articolo 4

Diritto di ricorso

1. Gli Stati membri prevedono, a livello nazionale, meccanismi efficienti che permettano a qualunque utente e a qualunque impresa che fornisce reti e/o servizi di comunicazione elettronica, che siano interessati dalla decisione di una autorità nazionale di regolamentazione, di ricorrere contro detta decisione dinanzi ad un organo di ricorso, indipendente dalle parti coinvolte. Tale organo, che può essere un tribunale, è in possesso di competenze adeguate e tali da consentirgli di assolvere le sue funzioni. Gli Stati membri garantiscono che il merito del caso sia tenuto in debita considerazione e che vi sia un efficace meccanismo di ricorso. In attesa dell'esito di un eventuale ricorso, resta in vigore la decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione, a meno che l'organo di ricorso non decida altrimenti.

2. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi, di cui al paragrafo 1, che non siano organi giurisdizionali sono comunque sempre motivate per iscritto. In tal caso, inoltre, le decisioni sono impugnabili dinanzi a una giurisdizione ai sensi dell'articolo 234 del trattato.

Articolo 5

Comunicazione di informazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorità nazionali di regolamentazione onde assicurare la conformità con le disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari o con le decisioni adottate ai sensi di tali direttive. Su richiesta, le suddette imprese forniscono sollecitamente tali informazioni, osservando i tempi ed il livello di dettaglio richiesti dall'autorità nazionale di regolamentazione. Le informazioni richieste dall'autorità nazionale di regolamenta-

zione sono proporzionate rispetto all'assolvimento di tale compito. L'autorità nazionale di regolamentazione motiva adeguatamente la richiesta di informazioni.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione forniscano alla Commissione, su richiesta motivata, le informazioni che le sono necessarie per assolvere i compiti che il trattato le conferisce. Le informazioni richieste dalla Commissione sono proporzionate rispetto all'assolvimento di tali compiti. Se tali informazioni sono state precedentemente fornite dalle imprese su richiesta dell'autorità nazionale di regolamentazione, tali imprese ne sono informate. Se necessario, e salvo richiesta contraria, espressa e motivata, dell'autorità che fornisce le informazioni, la Commissione mette le informazioni a disposizione di un'altra autorità analoga di un altro Stato membro.

Fatti salvi i requisiti di cui al paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che, su richiesta motivata, le informazioni fornite ad un'autorità nazionale di regolamentazione possano essere messe a disposizione di un'altra analoga autorità dello stesso Stato membro o di uno Stato membro diverso, ove ciò sia necessario per consentire a tali autorità di assolvere alle responsabilità che loro incombono in base al diritto comunitario.

3. Qualora le informazioni siano considerate riservate da un'autorità nazionale di regolamentazione, in conformità con la normativa comunitaria e nazionale sulla riservatezza degli affari, la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione interessate ne garantiscono la riservatezza.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione pubblichino le suddette informazioni nella misura in cui contribuiscano a creare un mercato libero e concorrenziale, nell'osservanza delle norme nazionali che disciplinano l'accesso del pubblico all'informazione e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza degli affari.

5. Le autorità nazionali di regolamentazione pubblicano le disposizioni relative all'accesso del pubblico alle informazioni di cui al paragrafo 4, comprese le procedure dettagliate per ottenere tale accesso.

Articolo 6

Meccanismo di consultazione e di trasparenza

Salvo nei casi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 6, o 20 o 21, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, quando intendono adottare misure in applicazione della presente direttiva o delle direttive particolari che abbiano un impatto rilevante sul relativo mercato, diano alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misure entro un termine ragionevole. Le autorità nazionali di regolamentazione rendono pubbliche le procedure che appli-

cano ai fini della consultazione. Gli Stati membri garantiscono la creazione di un unico punto d'informazione attraverso il quale si possa accedere a tutte le consultazioni in corso. Il risultato della procedura di consultazione deve essere reso pubblicamente disponibile attraverso l'autorità di regolamentazione nazionale, salvo nel caso di un'informazione riservata, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale sulla riservatezza nel campo commerciale.

Articolo 7

Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche

1. Le autorità nazionali di regolamentazione, nell'esercizio delle funzioni indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, tengono nella massima considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 8, nella misura in cui concernono il funzionamento del mercato interno.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno cooperando in modo trasparente tra di loro e con la Commissione al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari. A tale scopo cercano in particolare di pervenire ad un accordo sui tipi di strumenti e sulle soluzioni più adeguate da utilizzare nell'affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.

3. Oltre alla consultazione di cui all'articolo 6, qualora un'autorità di regolamentazione nazionale intenda adottare una misura che:

a) rientri nell'ambito di applicazioni degli articoli 15 o 16 della presente direttiva, degli articoli 5 o 8 della direttiva 2002/19/CE (Direttiva Accesso) o dell'articolo 16 della direttiva 2002/22/CE; [Direttiva servizio universale] e

b) influenzi gli scambi tra Stati membri,

essa rende nel contempo accessibile il progetto di misura alla Commissione e alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri, insieme alla motivazione su cui la misura si basa, nel rispetto dell'articolo 5, paragrafo 3, e ne informa la Commissione e le altre autorità nazionali di regolamentazione. Le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione possono trasmettere le proprie osservazioni all'autorità nazionale di regolamentazione di cui trattasi entro il termine di un mese o entro il termine di cui all'articolo 6, se tale termine è più lungo. Il periodo di un mese non può essere prorogato.

4. Quando la misura prevista di cui al paragrafo 3 mira a:

a) identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla raccomandazione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1; o

b) decidere sulla designazione o meno di imprese che detengono, individualmente o congiuntamente ad altre, un potere di mercato significativo, ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 3, 4 o 5,

e tale misura influenzi gli scambi commerciali tra Stati membri e la Commissione ha indicato all'autorità nazionale di regolamentazione che il progetto di misura creerebbe una barriera al mercato unico o dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto comunitario e in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 8, il progetto di misura non può essere adottato per ulteriori due mesi. Tale periodo non può essere prolungato. Entro tale periodo la Commissione può, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, adottare una decisione con cui si richiama all'autorità nazionale di regolamentazione interessata di ritirare il progetto di misura. La decisione è accompagnata da un'analisi dettagliata e obiettiva dei motivi per i quali la Commissione considera che il progetto di misura non debba essere adottato, congiuntamente con proposte specifiche volte a emendare il progetto di misura.

5. L'autorità nazionale di regolamentazione interessata tiene nel massimo conto le osservazioni delle altre autorità nazionali di regolamentazione e della Commissione e può, salvo nei casi di cui al paragrafo 4, adottare il progetto di misura risultante e, in tal caso, comunicarlo alla Commissione.

6. In circostanze straordinarie l'autorità nazionale di regolamentazione, ove ritenga che sussistano urgenti motivi di agire, in deroga alla procedura di cui ai paragrafi 3 e 4, onde salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, può adottare immediatamente adeguate misure temporanee. Essa comunica senza indugio tali misure, esaurientemente motivate, alla Commissione e alle altre autorità nazionali di regolamentazione. La decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione di rendere tali misure permanenti o di estendere il periodo di tempo in cui siano applicabili è soggetta alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4.

CAPO III

FUNZIONI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI REGOLAMENTAZIONE

Articolo 8

Obiettivi generali e principi dell'attività di regolamentazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché, nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, le autorità nazionali di regolamentazione adottino tutte le ragionevoli misure intese a conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Le misure sono proporzionate a tali obiettivi.

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, nell'esercizio delle funzioni indicate nella

presente direttiva e nelle direttive particolari, e in particolare quelle intese a garantire una concorrenza effettiva, tengano nel massimo conto l'opportunità di una regolamentazione tecnologicamente neutrale.

Le autorità nazionali di regolamentazione possono contribuire nell'ambito delle loro competenze a garantire l'attuazione delle politiche volte a promuovere la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, tra l'altro:

- a) assicurando che gli utenti, compresi gli utenti disabili, ne traggano il massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualità;
- b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche;
- c) incoraggiando investimenti efficienti in materia di infrastrutture e promuovendo l'innovazione;
- d) incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno, tra l'altro:

- a) rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura di reti di comunicazione elettronica, di risorse e servizi correlati e di servizi di comunicazione elettronica a livello europeo;
- b) incoraggiando l'istituzione e lo sviluppo di reti transeuropee e l'interoperabilità dei servizi paneuropei e la connettività da utente a utente (end-to-end);
- c) garantendo che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;
- d) collaborando tra loro e con la Commissione in maniera trasparente per garantire lo sviluppo di prassi normative coerenti e l'applicazione coerente della presente direttiva e delle direttive particolari.

4. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono gli interessi dei cittadini dell'Unione europea, tra l'altro:

- a) garantendo a tutti i cittadini un accesso al servizio universale quale specificato nella direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale);
- b) garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori nei loro rapporti con i fornitori, in particolare predi-

spendendo procedure semplici e poco onerose di composizione delle controversie espletate da un organismo indipendente dalle parti in causa;

- c) contribuendo a garantire un livello elevato di protezione dei dati personali e della vita privata;
- d) promuovendo la diffusione di informazioni chiare, in particolare imponendo la trasparenza delle tariffe e delle condizioni di uso dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
- e) prendendo in considerazione le esigenze di gruppi sociali specifici, in particolare degli utenti disabili;
- f) garantendo il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione pubbliche.

Articolo 9

Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica

1. Gli Stati membri provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio ai sensi dell'articolo 8. Essi garantiscono che la allocazione e l'assegnazione di tali radiofrequenze da parte delle autorità nazionali di regolamentazione siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

2. Gli Stati membri promuovono l'armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze nel territorio della Comunità europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e in conformità della decisione n. 676/2002/CE (decisione spettro radio).

3. Gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere che le imprese trasferiscano i diritti di uso delle radiofrequenze ad altre imprese.

4. Gli Stati membri provvedono affinché l'intenzione di un'impresa di trasferire diritti di uso delle radiofrequenze venga notificata all'autorità nazionale di regolamentazione competente per l'assegnazione delle frequenze e che ogni trasferimento di tali diritti abbia luogo in conformità delle procedure stabilite dall'autorità nazionale di regolamentazione e sia reso pubblico. Le autorità nazionali di regolamentazione assicurano che la concorrenza non venga falsata in conseguenza di tali operazioni. Qualora l'utilizzazione delle radiofrequenze sia stata armonizzata mediante l'applicazione della decisione n. 676/2002/CE (decisione spettro radio) o di altri provvedimenti comunitari, i trasferimenti suddetti non devono dar luogo ad un cambiamento dell'utilizzazione di tali radiofrequenze.

Articolo 10

Numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento

1. Gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di regolamentazione controllino l'assegnazione di tutte le risorse

nazionali di numerazione e la gestione dei piani nazionali di numerazione. Gli Stati membri garantiscono che a tutti i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico vengano forniti numeri e serie di numeri adeguati. Le autorità nazionali di regolamentazione stabiliscono procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie per l'assegnazione delle risorse nazionali di numerazione.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i piani e le procedure di numerazione vengano applicati in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché l'impresa cui sia stata assegnata una serie di numeri non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle sequenze di numeri da utilizzare per dare accesso ai loro servizi.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i piani nazionali di numerazione, e le loro successive modificazioni ed integrazioni, vengano pubblicati, con le sole restrizioni imposte da motivi di sicurezza nazionale.

4. Gli Stati membri promuovono l'armonizzazione delle risorse di numerazione all'interno della Comunità ove ciò sia necessario per sostenere lo sviluppo di servizi paneuropei. La Commissione, deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3, può adottare le misure di attuazione tecnica appropriate in materia.

5. Laddove appropriato per assicurare interoperabilità completa e globale dei servizi, gli Stati membri coordinano le loro posizioni nelle organizzazioni e nelle sedi internazionali nelle quali vengono assunte decisioni in tema di numerazione, assegnazione di nomi a dominio e indirizzamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

Articolo 11

Diritti di passaggio

1. Gli Stati membri assicurano che, nell'esaminare:
 - una domanda per la concessione del diritto di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse a un'impresa autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione,
 - una domanda per la concessione del diritto di installare strutture su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse a un'impresa autorizzata a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico;

l'autorità competente:

- agisca in base a procedure trasparenti e pubbliche, applicate senza discriminazioni né ritardi; e

- rispetti i principi di trasparenza e non discriminazione nel prevedere condizioni per l'esercizio di tali diritti.

Le procedure summenzionate possono differire in funzione del fatto che il richiedente fornisca reti di comunicazione pubbliche o meno.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, laddove le autorità pubbliche o locali mantengano la proprietà o il controllo di imprese che gestiscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica, vi sia un'effettiva separazione strutturale della funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al paragrafo 1 dalle funzioni attinenti alla proprietà o al controllo.

3. Gli Stati membri garantiscono la disponibilità di efficaci meccanismi che consentano alle imprese di presentare ricorso ad un organo che sia indipendente dalle parti coinvolte contro decisioni sulla concessione di diritti di installare risorse.

Articolo 12

Cubicazione e condivisione di strutture

1. Quando un'impresa che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto, in forza della legislazione nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse oppure può avvalersi di una procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprietà, le autorità nazionali di regolamentazione incoraggiano la condivisione di tali strutture o proprietà.

2. In particolare quando le imprese non dispongano di valide alternative a causa di esigenze connesse alla tutela dell'ambiente, alla salute pubblica, alla pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale, gli Stati membri possono imporre la condivisione di strutture o proprietà (compresa la cubicazione fisica) ad un'impresa che gestisce una rete di comunicazione elettronica o adottano misure volte a facilitare il coordinamento dei lavori pubblici soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione nel corso del quale a tutte le parti interessate è data la possibilità di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni su condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà.

Articolo 13

Separazione contabile e rendiconti finanziari

1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, e che godono di diritti speciali od esclusivi per la fornitura di servizi in altri settori nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro:

- a) di tenere una contabilità separata per le attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nella misura che sarebbe richiesta se dette attività fossero svolte da società aventi personalità giuridica distinta, in modo da individuare tutti i fattori di costo e di ricavo, congiuntamente alla base del loro calcolo e ai metodi dettagliati di imputazione utilizzati, relativi alle loro attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, compresa una ripartizione suddivisa per voci delle immobilizzazioni e dei costi strutturali, oppure
- b) di provvedere ad una separazione strutturale per le attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica.

Ciascuno Stato membro ha facoltà di non applicare le prescrizioni di cui al primo comma alle imprese il cui fatturato annuo nelle attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica in detto Stato membro sia inferiore a 50 milioni di euro.

2. Se le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non sono soggette ai requisiti del diritto delle società e non soddisfano i criteri relativi alle piccole e medie imprese previsti nelle norme contabili del diritto comunitario, i loro rendimenti finanziari sono elaborati e presentati ad una revisione contabile indipendente e successivamente pubblicati. La revisione è effettuata in conformità delle pertinenti norme comunitarie e nazionali.

Questo obbligo si applica anche alla separazione contabile di cui al paragrafo 1, lettera a).

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 14

Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato

1. Quando le direttive particolari prescrivono alle autorità nazionali di regolamentazione di accertare se gli operatori dispongono di un significativo potere di mercato, secondo la procedura di cui all'articolo 16, si applicano le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. Si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori.

In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione, nel valutare se due o più imprese godono congiuntamente di una posizione dominante sul mercato, ottemperano alla normativa comunitaria e tengono nella massima considerazione gli orientamenti per l'analisi del mercato e la valutazione del rilevante potere di mercato pubblicati dalla Commissione a norma del-

l'articolo 15. I criteri cui attenersi nel procedere a tale valutazione sono elencati nell'allegato II.

3. Se un'impresa dispone di un significativo potere su un mercato specifico, può parimenti presumersi che essa abbia un significativo potere in un mercato strettamente connesso qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire al potere detenuto in un mercato di esser fatto valere nell'altro, rafforzando in tal modo il potere complessivo dell'impresa interessata.

Articolo 15

Procedura per la definizione dei mercati

1. Previa consultazione pubblica e consultazione delle autorità nazionali di regolamentazione, la Commissione adotta una raccomandazione avente ad oggetto i mercati rilevanti dei servizi e dei prodotti (in prosieguo «la raccomandazione»). La raccomandazione individua, conformemente all'allegato I, i mercati dei prodotti e dei servizi all'interno del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche siano tali da giustificare l'imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti dalle direttive particolari senza che ciò pregiudichi la individuazione di altri mercati in casi specifici di applicazione delle regole di concorrenza. La Commissione definisce i mercati in base ai principi del diritto della concorrenza.

La Commissione riesamina periodicamente la raccomandazione.

2. La Commissione provvede a pubblicare orientamenti per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato (in prosieguo «gli orientamenti») conformi ai principi del diritto della concorrenza entro la data di entrata in vigore della presente direttiva.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo nel massimo conto la raccomandazione e gli orientamenti, definiscono i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare mercati geografici rilevanti nel loro territorio, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. Prima di definire mercati che differiscono da quelli contemplati nella raccomandazione, le autorità nazionali di regolamentazione applicano la procedura di cui agli articoli 6 e 7.

4. Previa consultazione delle autorità nazionali di regolamentazione, la Commissione può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3, adottare una decisione relativa all'individuazione dei mercati transnazionali.

Articolo 16

Procedura per l'analisi del mercato

1. Non appena possibile dopo l'adozione della raccomandazione o dopo ogni suo successivo aggiornamento, le autorità nazionali di regolamentazione effettuano un'analisi dei mercati rilevanti tenendo nel massimo conto gli orientamenti. Gli Stati

membri provvedono affinché questa analisi sia effettuata, se del caso, in collaborazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza.

2. Quando l'autorità nazionale di regolamentazione è tenuta, ai sensi degli articoli 16, 17, 18 o 19 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) o ai sensi degli articoli 7 e 8 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), a decidere in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico delle imprese, essa determina, in base alla propria analisi di mercato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente concorrenziale.

3. Se conclude che tale mercato è effettivamente concorrenziale, l'autorità nazionale di regolamentazione non impone né mantiene nessuno degli obblighi di regolamentazione specifici di cui al paragrafo 2. Qualora siano già in applicazione obblighi di regolamentazione settoriali, li revoca per le imprese operanti in tale mercato rilevante. La revoca degli obblighi è comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso.

4. Qualora accerti che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale l'autorità nazionale di regolamentazione individua le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato conformemente all'articolo 13 e impone a tali imprese gli appropriati specifici obblighi di regolamentazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano.

5. Nel caso dei mercati transnazionali paneuropei individuati nella decisione di cui all'articolo 15, paragrafo 3 le autorità nazionali di regolamentazione interessate effettuano congiuntamente l'analisi di mercato, tenendo nel massimo conto gli orientamenti, e si pronunciano di concerto in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

6. Le misure di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 sono adottate secondo la procedura di cui agli articoli 6 e 7.

Articolo 17

Normalizzazione

1. La Commissione elabora, secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2 e pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un elenco di norme e/o specifiche come base per la fornitura armonizzata di reti di comunicazione elettronica, di servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati. Se necessario, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, previa consultazione del Comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE, può chiedere alle organizzazioni europee di normalizzazione di elaborare determinate norme [Comitato europeo di normalizzazione (CEN), Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) e Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI)].

2. Gli Stati membri incoraggiano l'uso delle norme e/o specifiche di cui al paragrafo 1, per la fornitura di servizi, di interfacce tecniche o di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire l'interoperabilità dei servizi e migliorare la libertà di scelta degli utenti.

Fintantoché tali norme o specifiche non siano adottate in conformità del paragrafo 1, gli Stati membri incoraggiano l'applicazione delle norme e/o specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione.

In mancanza di tali norme e/o specifiche, gli Stati membri incoraggiano l'applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC).

Qualora già esistano norme internazionali, gli Stati membri esortano le organizzazioni europee di normalizzazione ad usare dette norme o le loro parti pertinenti come fondamento delle norme che elaborano, a meno che tali norme internazionali o le loro parti risultino inefficaci.

3. Se le norme e/o le specifiche di cui al paragrafo 1 non sono applicate correttamente, e di conseguenza non può essere garantita l'interoperabilità dei servizi in uno o più Stati membri, l'applicazione di tali norme e/o specifiche può essere resa obbligatoria, in base alla procedura di cui al paragrafo 4, nella misura strettamente necessaria per assicurare tale interoperabilità e per migliorare la libera scelta degli utenti.

4. Se intende rendere obbligatoria l'applicazione di determinate norme e/o specifiche, la Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed invita tutte le parti interessate a presentare le proprie osservazioni. La Commissione, in conformità della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3, rende obbligatoria l'applicazione delle norme pertinenti, menzionandole come norme obbligatorie nell'elenco delle norme e/o specifiche pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

5. Ove ritenga che le norme e/o le specifiche armonizzate di cui al paragrafo 1 non contribuiscano più alla prestazione di servizi armonizzati di comunicazione elettronica o non soddisfino più le esigenze dei consumatori o siano di ostacolo allo sviluppo tecnologico, la Commissione le stralcia dall'elenco delle norme e/o specifiche di cui al paragrafo 1, conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

6. Ove ritenga che le norme e/o le specifiche di cui al paragrafo 4 non contribuiscano più alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica armonizzati o non soddisfino più le esigenze dei consumatori o siano di ostacolo allo sviluppo tecnologico, la Commissione, conformemente alla procedura di

cui all'articolo 22, paragrafo 3, le stralcia dall'elenco delle norme e/o specifiche di cui al paragrafo 1.

7. Il presente articolo non si applica ai requisiti essenziali, alle specifiche d'interfaccia né alle norme armonizzate soggette alle disposizioni della direttiva 1999/5/CE.

Articolo 18

Interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitale

1. Al fine di assicurare il libero flusso di informazioni, il pluralismo dei mezzi d'informazione e la diversità culturale, gli Stati membri incoraggiano, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2:

- a) i fornitori dei servizi di televisione digitale interattiva da rendere disponibile al pubblico nella Comunità su piattaforme di televisione digitale interattiva, a prescindere dalle modalità di trasmissione, a usare un'API aperta;
- b) i fornitori di tutte le apparecchiature digitali televisive avanzate destinate a ricevere i servizi di televisione digitale interattiva su piattaforme di televisione digitale interattiva, a rispettare l'API aperta in conformità con: requisiti minimi dei relativi standard o specifiche.

2. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2002/19/CE [direttiva Accesso] gli Stati membri incoraggiano i proprietari delle API a rendere disponibili in termini equi, ragionevoli e non discriminatori e dietro adeguata remunerazione, tutte le informazioni necessarie a consentire ai fornitori di servizi di televisione digitale interattiva di fornire tutti i servizi supportati dalle API in una forma pienamente funzionale.

3. Entro un anno a decorrere dalla data di applicazione di cui all'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, la Commissione riesamina gli effetti del presente articolo. Se l'interoperabilità e la libertà di scelta degli utenti non sono state adeguatamente raggiunte in uno o più Stati membri, la Commissione può adottare un'azione ai sensi della procedura di cui all'articolo 17, paragrafi 3 e 4.

Articolo 19

Procedure di armonizzazione

1. Se la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, rivolge agli Stati membri raccomandazioni concernenti l'armonizzazione dell'attuazione delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, nell'assolvimento dei loro compiti, tengano nella massima considerazione tali raccomandazioni. L'autorità nazionale che decide di non seguire una determinata raccomandazione ne informa la Commissione motivando tale decisione.

2. Qualora accerti che le divergenze tra le normative nazionali intese ad attuare l'articolo 10, paragrafo 4 creano ostacoli al mercato unico europeo, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3, prendere adeguate misure tecniche di attuazione.

Articolo 20

Risoluzione delle controversie tra imprese

1. Qualora fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica in uno Stato membro sorga una controversia in merito agli obblighi derivanti dalla presente direttiva o dalle direttive particolari, l'autorità nazionale di regolamentazione, a richiesta di una delle parti e fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, emette quanto prima, e comunque entro un termine di quattro mesi salvo casi eccezionali, una decisione vincolante che risolva la controversia. Gli Stati membri interessati esigono che tutte le parti prestino piena cooperazione all'autorità nazionale di regolamentazione.

2. Gli Stati membri possono disporre che le autorità nazionali di regolamentazione rinuncino a risolvere una controversia con decisione vincolante laddove esistano altri meccanismi, tra cui la mediazione, che possono contribuire meglio e tempestivamente alla risoluzione della controversia, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7. Esse ne informano quanto prima le parti. Se dopo quattro mesi la controversia non è risolta, e se la parte che chiede il risarcimento non ha adito un organo giurisdizionale, l'autorità nazionale di regolamentazione emette, a richiesta di una delle parti, una decisione vincolante volta a dirimere il più presto possibile la vertenza e in ogni caso entro quattro mesi.

3. Nella risoluzione delle controversie l'autorità nazionale di regolamentazione adotta decisioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 8. Gli obblighi che possono essere imposti ad un'impresa dall'autorità nazionale di regolamentazione nel quadro della risoluzione di una controversia sono conformi alle disposizioni della presente direttiva o delle direttive particolari.

4. La decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione è resa pubblica nel rispetto dei requisiti in materia di riservatezza degli affari. Alle parti interessate viene fornita una motivazione esauriente.

5. La procedura di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.

Articolo 21

Risoluzione delle controversie transnazionali

1. Qualora tra parti stabilite in Stati membri diversi sorga una controversia transnazionale nell'ambito di applicazione

della presente direttiva o delle direttive particolari per la quale risultino competenti le autorità nazionali di regolamentazione di almeno due Stati membri, si applica la procedura di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. Le parti possono investire della controversia le competenti autorità nazionali di regolamentazione. Queste ultime coordinano i loro sforzi in modo da pervenire alla risoluzione della controversia secondo gli obiettivi indicati dall'articolo 8. Qualsiasi obbligo imposto ad un'impresa da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione nella soluzione di una controversia è conforme alle disposizioni della presente direttiva o delle direttive particolari.

3. Gli Stati membri possono disporre che le autorità nazionali di regolamentazione rinuncino congiuntamente a risolvere una controversia laddove esistano altri meccanismi, tra cui la mediazione, che possono contribuire meglio e tempestivamente alla risoluzione della controversia conformemente alle disposizioni dell'articolo 8. Esse ne informano quanto prima le parti. Se dopo quattro mesi la controversia non è risolta, se non è stato adito un organo giurisdizionale e a richiesta di una delle parti, le competenti autorità nazionali di regolamentazione coordinano i loro sforzi per giungere ad una soluzione della controversia, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 8.

4. La procedura di cui al paragrafo 2 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.

Articolo 22

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato (in prosieguo «il comitato per le comunicazioni»).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, in osservanza dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 23

Scambio di informazioni

1. La Commissione fornisce tutte le pertinenti informazioni, al comitato per le comunicazioni sull'esito delle consultazioni periodiche con i rappresentanti degli operatori di rete, dei fornitori di servizi, degli utenti, dei consumatori, dei produttori e dei sindacati, oltre che con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

2. Il comitato per le comunicazioni, tenendo nel debito conto la politica della Comunità nel settore delle comunicazioni elettroniche, promuove lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e fra questi e la Commissione sulla situazione e sull'attività delle autorità di regolamentazione nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

Articolo 24

Pubblicazione di informazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché vengano rese pubbliche informazioni aggiornate relative all'applicazione della presente direttiva e delle direttive particolari, secondo modalità che garantiscano a tutte le parti interessate di accedere agevolmente a tali informazioni. Essi provvedono alla pubblicazione, nelle rispettive Gazzette ufficiali, di un avviso che precisa come e dove tali informazioni sono pubblicate. Il primo di questi avvisi è pubblicato anteriormente alla data di applicazione di cui all'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, successivamente un nuovo avviso è pubblicato ogniqualvolta le informazioni in questione siano modificate.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una copia di ciascun avviso al momento della sua pubblicazione. La Commissione trasmette a sua volta queste informazioni al comitato per le comunicazioni se del caso.

Articolo 25

Procedure di revisione

La Commissione esamina periodicamente l'applicazione della presente direttiva e riferisce in proposito al Parlamento europeo ed al Consiglio, la prima volta entro tre anni dalla data di applicazione, di cui all'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma. A tal fine la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni che devono esserle trasmesse senza ritardi ingiustificati.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Abrogazione

Le direttive e decisioni in appresso sono abrogate con effetto dalla data di applicazione di cui all'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma:

— direttiva 90/387/CEE,

- decisione 91/396/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, sull'introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza ⁽¹⁾,
- direttiva 92/44/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta alle linee affittate ⁽²⁾,
- decisione 92/264/CEE del Consiglio, dell'11 maggio 1992, che introduce un codice di accesso comune al servizio telefonico internazionale nella Comunità ⁽³⁾,
- direttiva 95/47/CE,
- direttiva 97/13/CE,
- direttiva 97/33/CE,
- direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998 sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale ⁽⁴⁾.

Articolo 27

Disposizioni transitorie

Gli Stati membri mantengono tutti gli obblighi ai sensi della legislazione nazionale di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e all'articolo 16 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) fino a che le autorità nazionali di regolamentazione non decidano riguardo a tali obblighi, conformemente all'articolo 16 della presente direttiva.

Gli operatori di reti telefoniche pubbliche fisse designati dalle rispettive autorità nazionali di regolamentazione come operatori che detengono una quota di mercato significativa nell'ambito della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse e di servizi ai sensi dell'allegato I, parte 1 della direttiva 97/33/CE o della direttiva 98/10/CE continuano ad essere considerati «operatori notificati» ai fini del regolamento (CE) n. 2887/2000 fino a che non sia stata espletata la procedura relativa all'analisi di mercato di cui all'articolo 15. Successivamente cessano di essere considerati «operatori notificati» ai fini del suddetto regolamento.

Articolo 28

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 24 luglio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano dette disposizioni a decorrere dal 25 luglio 2003.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva e di ogni loro successiva modifica.

Articolo 29

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 30

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

J. C. APARICIO

⁽¹⁾ GU L 217 del 6.8.1991, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 165 del 19.6.1992, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 98/80/CE della Commissione (GU L 14 del 20.1.1998, pag. 27).

⁽³⁾ GU L 137 del 20.5.1992, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 24.

ALLEGATO I

Elenco dei mercati che dovranno figurare nella raccomandazione iniziale della Commissione relativa ai mercati dei prodotti e dei servizi (articolo 15)1. *Mercati di cui alla direttiva 2001/22/CE (direttiva servizio universale)*

Articolo 16 — Mercati definiti dal previgente quadro normativo, nei quali devono essere riesaminati gli obblighi.

La fornitura del collegamento alla rete telefonica pubblica in postazioni fisse e il suo utilizzo.

La fornitura di linee affittate ad utenti finali.

2. *Mercati di cui alla direttiva 2001/19/CE (direttiva accesso)*

Articolo 7 — Mercati definiti dal previgente quadro normativo, nei quali devono essere riesaminati gli obblighi.

Interconnessione (direttiva 97/33/CE)

raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa

terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa

servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa

raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili

terminazione delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili

interconnessione delle linee affittate (interconnessione dei circuiti parziali)

Accesso alla rete e accesso speciale alla rete (direttiva 97/33/CE, direttiva 98/10/CE)

accesso alla rete telefonica pubblica fissa, ivi compreso l'accesso disaggregato alla rete locale (local loop)

accesso alle reti telefoniche pubbliche mobili, ivi compresa la selezione del vettore

Fornitura all'ingrosso di linee affittate (direttiva 92/44/CEE)

fornitura all'ingrosso di linee affittate a altri fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica

3. *Mercati di cui al regolamento (CE) n. 2887/2000*

Servizi forniti su reti disaggregate (in doppino di rame).

4. *Mercati aggiuntivi*

Il mercato nazionale per servizi internazionali di roaming per le reti telefoniche mobili.

—

ALLEGATO II

Criteria cui le autorità nazionali di regolamentazione devono ottemperare nell'accertare l'esistenza di una posizione dominante condivisa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma

Si può ritenere che due o più imprese godano congiuntamente di una posizione dominante ai sensi dell'articolo 14 allorché, anche se non sussistono tra di loro interconnessioni strutturali o di altro tipo, esse operano in un mercato la cui struttura è considerata tale da comportare effetti coordinati. Fatta salva la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di posizione dominante condivisa, è probabile che ciò si verifichi allorché il mercato presenta una serie di caratteristiche specifiche, in particolare in termini di concentrazione di mercato, di trasparenza e per una serie di altri aspetti, elencati in appresso:

- maturità del mercato
- crescita moderata o stagnazione della domanda
- scarsa elasticità della domanda
- omogeneità dei prodotti
- analoghe strutture dei costi
- analoghe quote di mercato
- mancanza di innovazione tecnologica, maturità della tecnologia
- assenza di eccesso di capacità
- forti ostacoli alla penetrazione
- mancanza di un controbilanciante potere contrattuale dell'acquirente
- mancanza di potenziale concorrenza
- vari tipi di legami informali o altre interconnessioni tra le imprese interessate
- meccanismi di ritorsione
- assenza di margine o margine ridotto per la concorrenza dei prezzi.

Questo elenco non è esauriente e i criteri non sono cumulativi. L'elenco intende piuttosto illustrare semplicemente tipi di prova che potrebbe essere adottata per suffragare una presunzione di esistenza di posizione dominante condivisa.

DIRETTIVA 2002/20/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 7 marzo 2002****relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'esito della consultazione pubblica sull'esame del 1999 del quadro normativo in materia di comunicazioni elettroniche, riferito nella comunicazione della Commissione del 26 aprile 2000, e le constatazioni della Commissione di cui alle sue comunicazioni sulla quinta e sesta relazione concernenti l'attuazione del pacchetto normativo «telecomunicazioni» hanno confermato la necessità di una normativa comunitaria più armonizzata e meno onerosa sull'accesso al mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.
- (2) L'equipollenza delle varie reti e dei vari servizi di comunicazione elettronica nonché delle relative tecnologie rende necessario un regime di autorizzazione che disciplini in modo analogo tutti i servizi comparabili, indipendentemente dalle tecnologie impiegate.
- (3) L'obiettivo della presente direttiva è quello di istituire un quadro normativo per garantire la libera prestazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, fatte salve soltanto le condizioni stabilite nella presente direttiva e le restrizioni ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1 del trattato, in particolare le misure di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.
- (4) La presente direttiva riguarda l'autorizzazione di tutte le reti e i servizi di comunicazione elettronica, siano essi forniti al pubblico o meno. Questo è importante per

garantire che entrambe le categorie di fornitori possano beneficiare di diritti, condizioni e procedure obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

- (5) La presente direttiva si applica alla concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio soltanto qualora tale uso implichi la fornitura di una rete o servizio di comunicazione elettronica, generalmente a pagamento. L'uso personale di apparecchiature terminali radio, basato sull'uso non esclusivo di frequenze radio specifiche da parte di un utente e non connesso con un'attività economica, come l'uso da parte di radioamatori di una Citizen Band Radio (CB), non comporta la fornitura di una rete o servizio di comunicazione elettronica e non è pertanto contemplato dalla presente direttiva. Siffatto uso è contemplato nella direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità ⁽⁴⁾.
- (6) Le disposizioni relative alla libera circolazione dei sistemi di accesso condizionato e alla libera prestazione dei servizi protetti basati su tali sistemi sono stabilite nella direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 1998 sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato ⁽⁵⁾. Pertanto l'autorizzazione di siffatti sistemi e servizi non deve essere contemplata dalla presente direttiva.
- (7) È opportuno ricorrere al sistema di autorizzazione di servizi e reti di comunicazione elettronica meno oneroso possibile per promuovere lo sviluppo di nuovi servizi di comunicazione elettronica e di reti e servizi di comunicazione paneuropei e consentire ai prestatori di tali servizi e ai consumatori di trarre vantaggio dalle economie di scala del mercato unico europeo.
- (8) Questi obiettivi possono essere raggiunti nel modo migliore istituendo un regime di autorizzazione generale che contempli tutte le reti e tutti i servizi di comunicazione elettronica e non esiga una decisione esplicita, o un atto amministrativo da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione, bensì limiti le procedure obbligatorie alla sola notifica. Se gli Stati membri richiedono una notifica ai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica all'inizio delle loro attività, essi possono

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 230 e GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 182.

⁽²⁾ GU C 123 del 25.4.2001, pag. 55.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 1° marzo 2001 (GU C 277 dell'1.10.2001, pag. 116), posizione comune del Consiglio del 17 settembre 2001 (GU C 337 del 30.11.2001, pag. 18) e decisione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 14 febbraio 2002.

⁽⁴⁾ GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 320 del 28.11.1998, pag. 54.

richiedere inoltre la prova che la notifica è stata effettuata mediante qualsiasi dichiarazione di ricevuta della notifica postale od elettronica giuridicamente riconosciuta. Siffatta dichiarazione non deve in nessun caso comportare o richiedere un atto amministrativo da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione alla quale deve essere presentata la notifica.

- (9) In tali autorizzazioni generali devono essere indicati in modo esplicito i diritti e gli obblighi attribuiti alle imprese, allo scopo di garantire la parità di condizioni in tutta la Comunità e facilitare le negoziazioni transfrontaliere dell'interconnessione tra reti pubbliche di comunicazione.
- (10) L'autorizzazione generale autorizza le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico a negoziare l'interconnessione alle condizioni previste dalla direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate nonché all'interconnessione delle stesse (direttiva accesso) ⁽¹⁾. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica a destinatari diversi dal pubblico possono negoziare l'interconnessione a condizioni commerciali.
- (11) Può risultare ancora necessaria la concessione di diritti specifici per l'uso delle frequenze radio e dei numeri, compresi i codici brevi di (pre)selezione, nell'ambito del piano nazionale di numerazione. I diritti di numerazione possono essere concessi anche nell'ambito di un piano europeo di numerazione, ad esempio per il prefisso internazionale «3883» attribuito agli Stati membri della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT). Non è opportuno limitare tali diritti di uso, salvo quando ciò sia inevitabile a causa della penuria di frequenze radio o per motivi di efficienza d'uso delle stesse.
- (12) La presente direttiva lascia impregiudicata l'assegnazione diretta delle frequenze radio ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, o ad imprese che utilizzano dette reti o servizi. Siffatte imprese possono essere fornitori di contenuti radiofonici o televisivi. Fatti salvi criteri e procedure specifici adottati dagli Stati membri per concedere diritti d'uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo, per il conseguimento di obiettivi d'interesse generale conformemente alla normativa comunitaria, la procedura di assegnazione di frequenze radio dovrebbe comunque essere obiettiva, trasparente, non discriminatoria e proporzionata. In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia le eventuali restrizioni nazionali dei diritti

garantiti dall'articolo 49 del trattato dovrebbero essere oggettivamente giustificate, proporzionate e non superare quanto necessario per conseguire gli interessi generali definiti dagli Stati membri in conformità della normativa comunitaria. La responsabilità della conformità alle condizioni connesse al diritto di utilizzare una frequenza radio ed alle condizioni pertinenti connesse all'autorizzazione generale dovrebbe comunque essere dell'impresa alla quale è stato concesso il diritto d'uso della frequenza radio.

- (13) Come parte della procedura di domanda per la concessione dei diritti d'uso di una frequenza radio, gli Stati membri possono verificare se il richiedente sarà in grado di rispettare le condizioni connesse con tali diritti. A tal fine il richiedente può essere tenuto a presentare le necessarie informazioni per provare la sua capacità di rispettare tali condizioni. Qualora siffatte informazioni non siano fornite, può essere respinta la domanda per la concessione del diritto d'uso di una frequenza radio.
- (14) Gli Stati membri non sono obbligati a concedere o impedire di concedere il diritto di usare numeri del piano di numerazione nazionale o il diritto di installare strutture alle imprese diverse dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica.
- (15) È opportuno che le condizioni che possono essere apposte all'autorizzazione generale ed ai diritti d'uso specifici si limitino allo stretto necessario per garantire il rispetto delle disposizioni e degli obblighi fondamentali sanciti dal diritto comunitario e dal diritto nazionale in conformità del diritto comunitario.
- (16) Nel caso di reti e di servizi di comunicazione elettronica non forniti al pubblico è opportuno imporre condizioni meno severe e meno numerose rispetto alle condizioni applicabili alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica forniti al pubblico.
- (17) È opportuno che gli obblighi specifici che, nel rispetto della normativa comunitaria, possono essere imposti ai fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica aventi un rilevante potere di mercato, come definito nella direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) ⁽²⁾ siano tenuti distinti dai diritti e dagli obblighi generali derivanti dall'autorizzazione generale.
- (18) È opportuno che l'autorizzazione generale contenga esclusivamente condizioni attinenti specificamente al settore delle comunicazioni elettroniche e che non sia sog-

⁽¹⁾ Cfr. pag. 7 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Cfr. pag. 33 della presente Gazzetta ufficiale.

- getta a condizioni già applicabili in forza di altre norme nazionali non riguardanti specificamente tale settore. Tuttavia, le autorità nazionali di regolamentazione possono informare gli operatori di rete e i prestatori di servizi in merito ad altre normative concernenti il loro settore di attività, per esempio mediante riferimenti sui loro siti web.
- (19) Il requisito di pubblicare le decisioni sulla concessione dei diritti d'uso di frequenze o numeri può essere soddisfatto rendendo tali decisioni accessibili al pubblico per mezzo di un sito web.
- (20) La stessa impresa, ad esempio un operatore via cavo, può offrire sia un servizio di comunicazione elettronica, quale la trasmissione di segnali televisivi, sia servizi non previsti dalla presente direttiva, quali la commercializzazione di un'offerta di servizi di contenuto radiofonico o televisivo, e pertanto a tale impresa possono essere imposti obblighi supplementari in relazione alla sua attività di fornitore o distributore di contenuti, conformemente a disposizioni che esulano dalla presente direttiva, fatto salvo l'elenco di condizioni di cui all'allegato alla presente direttiva.
- (21) Nel concedere i diritti d'uso per le frequenze radio, i numeri o i diritti di installare strutture, le autorità competenti possono informare le imprese alle quali concedono tali diritti delle pertinenti condizioni contenute nell'autorizzazione generale.
- (22) Qualora la richiesta di frequenze radio in una determinata gamma superi l'offerta, è necessario applicare procedure adeguate e trasparenti per l'assegnazione di tali frequenze al fine di evitare ogni discriminazione e ottimizzare l'uso di queste risorse limitate.
- (23) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero assicurare, nello stabilire i criteri per le procedure di gara o di selezione comparativa, che si ottemperi agli obiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Non sarebbe pertanto in contrasto con la presente direttiva se l'applicazione di criteri di selezione obiettivi, non discriminatori e proporzionati per promuovere lo sviluppo della concorrenza avesse l'effetto di escludere alcune imprese da una procedura di selezione competitiva o comparativa per una particolare frequenza radio.
- (24) Qualora a determinate imprese siano state assegnate frequenze radio in modo armonizzato e sulla base di accordi europei, è necessario che gli Stati membri rispettino rigorosamente tali accordi in sede di concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio nell'ambito del relativo piano nazionale.
- (25) I fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica possono avere bisogno di una dichiarazione di conferma dei diritti di cui godono in forza dell'autorizzazione generale in riferimento all'interconnessione e ai diritti di passaggio, soprattutto allo scopo di agevolare eventuali contrattazioni con altre autorità regionali o locali oppure con fornitori di servizi di altri Stati membri. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero quindi fornire alle imprese le dichiarazioni necessarie, su richiesta degli interessati o in alternativa come risposta d'ufficio ad una notifica presentata conformemente al regime di autorizzazione generale. Siffatte dichiarazioni non dovrebbero di per sé costituire un'autorizzazione ad acquisire diritti, né i diritti a norma dell'autorizzazione generale o i diritti d'uso o l'esercizio di tali diritti dovrebbero dipendere da una dichiarazione.
- (26) Laddove le imprese ritengono che le loro domande per i diritti di installare strutture non siano state trattate in conformità con i principi di cui alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) o laddove tali decisioni siano indebitamente ritardate, esse dovrebbero avere il diritto di ricorrere contro le decisioni o contro il ritardo nell'adottare tali decisioni in conformità con tale direttiva.
- (27) In caso di inosservanza delle condizioni previste dall'autorizzazione generale è opportuno che le sanzioni siano proporzionate alle infrazioni. Tranne casi eccezionali, appare eccessivo sospendere o revocare ad un'impresa il diritto di prestare servizi di comunicazione elettronica o di utilizzare determinate frequenze radio o determinati numeri qualora essa non si sia conformata ad una o più condizioni previste dall'autorizzazione generale. Resta inteso che sono fatti salvi i provvedimenti urgenti che le competenti autorità degli Stati membri potrebbero essere costrette ad adottare in caso di seria minaccia alla sicurezza pubblica, all'incolumità pubblica o alla salute pubblica o agli interessi economici ed operativi di altre imprese. Inoltre, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare eventuali richieste tra imprese di risarcimento danni ai sensi della normativa nazionale.
- (28) Gli obblighi prescritti agli operatori in materia di segnalazioni periodiche e notifiche possono risultare onerosi sia per le imprese che per l'autorità nazionale di regolamentazione. È dunque opportuno che tali obblighi siano proporzionati, obiettivamente giustificati e limitati allo stretto necessario. Non occorre prescrivere la verifica regolare e sistematica dell'osservanza di tutte le condizioni previste dall'autorizzazione generale o connesse ai diritti d'uso. Le imprese hanno il diritto di conoscere l'uso che verrà fatto delle informazioni che sono tenute a trasmettere. Occorre evitare che la notifica di tali informazioni pregiudichi la libertà di accesso al mercato. Ai fini statistici, ai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica può essere richiesta una notifica quando cessano le attività.

- (29) La presente direttiva non fa venire meno gli obblighi degli Stati membri relativi alla comunicazione di tutte le informazioni necessarie per la tutela degli interessi comunitari nel quadro di accordi internazionali. Essa lascia inoltre impregiudicati gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa che non riguarda specificamente il settore della comunicazione elettronica come quella in materia di concorrenza.
- (30) Ai prestatori di servizi di comunicazione elettronica può essere richiesto il pagamento di diritti amministrativi a copertura delle spese sostenute dall'autorità nazionale di regolamentazione per la gestione del regime di autorizzazione e per la concessione dei diritti d'uso. È opportuno che la riscossione di tali diritti si limiti a coprire i costi amministrativi veri e propri di queste attività. Pertanto occorre garantire la trasparenza della contabilità gestita dall'autorità nazionale di regolamentazione mediante rendiconti annuali in cui figurino l'importo complessivo dei diritti riscossi e dei costi amministrativi sostenuti. In questo modo le imprese potranno verificare se vi sia equilibrio tra i costi e gli oneri ad esse imposti.
- (31) I sistemi di diritti amministrativi non dovrebbero distorcere la concorrenza o creare ostacoli per l'ingresso sul mercato. Con un sistema di autorizzazioni generali non sarà più possibile attribuire costi e quindi diritti amministrativi a singole imprese fuorché per concedere i diritti d'uso dei numeri, delle frequenze radio e dei diritti di installare strutture. Qualsiasi diritto amministrativo applicabile dovrebbe essere in linea con i principi di un sistema di autorizzazione generale. Un esempio di alternativa leale, semplice e trasparente per il criterio di attribuzione di tali diritti potrebbe essere una ripartizione collegata al fatturato. Qualora i diritti amministrativi fossero molto bassi, potrebbero anche essere appropriati diritti forfettari, o diritti combinanti una base forfettaria con un elemento collegato al fatturato.
- (32) Oltre ai diritti amministrativi possono essere riscossi anche contributi per i diritti d'uso delle frequenze radio o dei numeri quale strumento per garantire l'impiego ottimale di tali risorse. È opportuno evitare che tali contributi ostacolino lo sviluppo dei servizi innovativi e la concorrenza sul mercato. La presente direttiva lascia impregiudicato il fine per cui sono impiegati i contributi per i diritti d'uso. Detti contributi possono ad esempio essere usati per finanziare le attività delle autorità nazionali di regolamentazione che non possono essere coperte dai diritti amministrativi. Laddove, in caso di procedure di selezione competitiva o comparativa, i contributi per i diritti di uso delle frequenze radio consistono, interamente o parzialmente, in un importo in soluzione unica, le modalità di pagamento dovrebbero garantire che tali contributi non portino in pratica a una selezione sulla base di criteri estranei all'obiettivo di garantire l'uso ottimale delle frequenze radio. La Commissione può pubblicare, su base regolare, studi comparativi concernenti le migliori prassi in materia di attribuzione di frequenze radio, assegnazione di numeri o diritti di passaggio.
- (33) In presenza di motivi obiettivamente giustificati per gli Stati membri può essere necessario modificare i diritti, le condizioni, le procedure, gli oneri o i contributi relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso. È necessario che tali modifiche siano debitamente e tempestivamente comunicate a tutte le parti interessate per dare loro modo di pronunciarsi al riguardo.
- (34) L'obiettivo della trasparenza implica che i prestatori di servizi, i consumatori e gli altri soggetti interessati abbiano facile accesso a tutte le informazioni riguardanti i diritti, le condizioni, le procedure, gli oneri, i contributi e le decisioni concernenti la prestazione dei servizi di comunicazione elettronica, i diritti d'uso delle frequenze radio e dei numeri, i diritti di installare strutture, i piani nazionali di uso delle frequenze e i piani nazionali di numerazione. Le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute a fornire e ad aggiornare tali informazioni. Quando i diritti di passaggio sono gestiti ad un altro livello amministrativo, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero cercare di creare strumenti di facile uso per l'accesso all'informazione concernente tali diritti.
- (35) È necessario che la Commissione verifichi il buon funzionamento del mercato unico europeo sulla base dei regimi nazionali di autorizzazione previsti dalla presente direttiva.
- (36) Per pervenire ad una data unica di applicazione di tutti gli elementi del nuovo quadro normativo per il settore delle comunicazioni elettroniche, è importante che il processo di recepimento nazionale della presente direttiva e di allineamento delle licenze preesistenti sulle nuove norme abbiano luogo parallelamente. Tuttavia, in casi specifici in cui la sostituzione delle autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva mediante l'autorizzazione generale e i diritti d'uso individuali da essa previsti dia luogo a nuovi obblighi a carico dei prestatori di servizi che operano sulla base di un'autorizzazione preesistente o limiti i loro diritti, gli Stati membri possono beneficiare di altri 12 mesi dalla data di applicazione della presente direttiva per allineare tali licenze, a meno che ciò determini ripercussioni negative per i diritti e gli obblighi di altre imprese.
- (37) Può accadere che la soppressione di una condizione di autorizzazione relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica crei gravi difficoltà per una o più imprese che hanno beneficiato di tale condizione. In tal caso la Commissione può accordare ulteriori disposizioni transitorie, su richiesta di uno Stato membro.

(38) Poiché gli scopi dell'azione proposta, cioè l'armonizzazione e la semplificazione delle norme relative alle comunicazioni elettroniche e delle condizioni per l'autorizzazione di reti e servizi, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e dell'oggetto dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Obiettivo della presente direttiva è la realizzazione di un mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle norme e delle condizioni di autorizzazione al fine di agevolare la fornitura in tutta la Comunità.
2. La presente direttiva si applica alle autorizzazioni per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
 - a) per «autorizzazione generale» si intende il quadro normativo istituito dallo Stato membro che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente alla presente direttiva;
 - b) per «interferenze dannose» si intendono interferenze che pregiudicano il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriorano gravemente, ostacolano o interrompono ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative comunitarie o nazionali applicabili.

Articolo 3

Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

1. Gli Stati membri garantiscono la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, fatte salve le condizioni

stabilite nella presente direttiva. A tal fine, gli Stati membri non impediscono alle imprese di fornire reti o servizi di comunicazione elettronica, salvo quando ciò si renda necessario per i motivi di cui all'articolo 46, paragrafo 1 del trattato.

2. La fornitura di reti di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica può, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2 o i diritti di uso di cui all'articolo 5, essere assoggettata soltanto ad un'autorizzazione generale. All'impresa interessata può essere imposto l'obbligo di notifica, ma non l'obbligo di ottenere una decisione esplicita o qualunque altro atto amministrativo da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione prima di esercitare i diritti che derivano dall'autorizzazione. Dopo la notifica, se necessario, l'impresa può iniziare la propria attività, se del caso, nel rispetto delle disposizioni sui diritti d'uso stabilite negli articoli 5, 6 e 7.

3. La notifica di cui al paragrafo 2 deve limitarsi alla dichiarazione, resa all'autorità nazionale di regolamentazione da una persona fisica o giuridica, dell'intenzione di iniziare la fornitura di servizi o di reti di comunicazione elettronica, nonché alla presentazione delle informazioni strettamente necessarie per consentire all'autorità in questione di tenere un registro o elenco dei fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica. Tali informazioni devono limitarsi ai dati necessari per identificare il prestatore del servizio, come ad esempio i numeri di registrazione della società, e i suoi referenti, al relativo indirizzo e ad una breve descrizione della rete o del servizio, nonché alla probabile data di inizio dell'attività.

Articolo 4

Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale

1. Le imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 3 hanno il diritto di:
 - a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica;
 - b) far sì che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari diritti di installare strutture in conformità dell'articolo 11 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
2. Allorché tali imprese forniscono al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, l'autorizzazione generale dà loro inoltre il diritto di:
 - a) negoziare le interconnessioni con altri prestatori di reti e di servizi pubblici di comunicazione contemplati da un'auto-

rizzazione generale, e ove applicabile ottenere l'accesso o l'interconnessione alle reti in qualunque luogo della Comunità alle condizioni della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e conformemente alla stessa;

- b) poter essere designate quali fornitori di vari elementi di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in una parte di esso, conformemente alla direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) ⁽¹⁾.

Articolo 5

Diritti d'uso delle frequenze radio e dei numeri

1. Ogni qualvolta sia possibile e soprattutto qualora il rischio di interferenze dannose sia trascurabile, gli Stati membri si astengono dal subordinare l'uso delle frequenze radio alla concessione di diritti d'uso individuali, includendo invece le condizioni d'uso di tali frequenze nell'autorizzazione generale.

2. Qualora sia necessario concedere diritti individuali d'uso delle frequenze radio e dei numeri, gli Stati membri attribuiscono tali diritti, a richiesta, ad ogni impresa che fornisca o utilizzi reti o servizi in forza di un'autorizzazione generale, nel rispetto degli articoli 6, 7 e 11, paragrafo 1, lettera c), e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse in conformità della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Fatti salvi criteri e procedure specifici adottati dagli Stati membri per concedere i diritti d'uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo, per il conseguimento di obiettivi d'interesse generale conformemente alla normativa comunitaria, tali diritti d'uso sono concessi mediante procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie. Nel concedere i diritti gli Stati membri precisano se sono trasferibili su iniziativa del detentore degli stessi e a quali condizioni, nel caso delle frequenze radio, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Qualora i diritti siano concessi dagli Stati membri per un periodo limitato, la durata della concessione è adeguata al tipo di servizio di cui trattasi.

3. Le decisioni in materia di diritti d'uso sono adottate, comunicate e rese pubbliche quanto prima possibile dopo il ricevimento della domanda completa da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione ed entro tre settimane nel caso dei numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del piano di numerazione nazionale ed entro sei settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi specifici nell'ambito del

piano nazionale delle frequenze. Quest'ultimo termine non pregiudica l'eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso delle frequenze radio o delle posizioni orbitali.

4. Qualora sia stato deciso, previa consultazione delle parti interessate conformemente all'articolo 6 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), che i diritti d'uso dei numeri di valore economico eccezionale debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitiva o comparativa, gli Stati membri possono prorogare di altre due settimane il periodo massimo di tre settimane.

Per le procedure di selezione competitiva o comparativa per le frequenze radio si applicano le disposizioni dell'articolo 7.

5. Gli Stati membri non limitano il numero dei diritti d'uso da concedere, salvo quando ciò sia necessario per garantire l'uso efficiente delle frequenze radio in conformità dell'articolo 7.

Articolo 6

Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso delle frequenze radio e dei numeri e obblighi specifici

1. L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti d'uso delle frequenze radio e i diritti d'uso dei numeri possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate, rispettivamente, nelle parti A, B e C dell'allegato. Tali condizioni devono essere obiettivamente giustificate rispetto alla rete o al servizio in questione, proporzionate, trasparenti e non discriminatorie.

2. Gli obblighi specifici prescritti ai fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2 e degli articoli 6 e 8 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), degli articoli 16, 17, 18 e 19 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) o a quelli designati per la fornitura del servizio universale ai sensi di tale direttiva sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall'autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza nei confronti delle imprese, nell'autorizzazione generale è fatta menzione dei criteri e delle procedure in base ai quali tali obblighi specifici sono prescritti alle singole imprese.

3. L'autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche del settore e indicate nella parte A dell'allegato, e non riproduce le condizioni che sono imposte alle imprese in virtù di altre normative nazionali.

4. Nel concedere i diritti d'uso delle frequenze radio o dei numeri gli Stati membri non riproducono le condizioni dell'autorizzazione generale.

⁽¹⁾ Cfr. pag. 51 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 7

Procedura per limitare il numero dei diritti d'uso da concedere per le frequenze radio

1. Quando debba valutare l'opportunità di limitare il numero di diritti d'uso da concedere per le frequenze radio, lo Stato membro inter alia:
 - a) tiene adeguatamente conto dell'esigenza di ottimizzare i vantaggi per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza;
 - b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori, l'opportunità di esprimere la loro posizione sulle limitazioni, conformemente all'articolo 6, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);
 - c) pubblica qualsiasi decisione di concedere solo un numero limitato di diritti d'uso, indicandone le ragioni;
 - d) invita a presentare domanda per i diritti d'uso, dopo aver deciso la procedura da seguire;
 - e) riesamina tali limitazioni a scadenze ragionevoli o a ragionevole richiesta delle imprese interessate.
 2. Qualora decida che è possibile concedere un numero supplementare di diritti d'uso delle frequenze radio, lo Stato membro rende nota tale decisione, invitando a presentare domanda di assegnazione di tali diritti.
 3. Qualora sia necessario concedere i diritti d'uso delle frequenze radio solo in numero limitato, gli Stati membri ne effettuano l'assegnazione in base a criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori. Tali criteri di selezione devono tenere adeguatamente conto del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
 4. Qualora sia necessario ricorrere a procedure di selezione, gli Stati membri possono prorogare il periodo massimo di sei settimane di cui all'articolo 5, paragrafo 3 nella misura necessaria per garantire che tali procedure siano eque, ragionevoli, pubbliche e trasparenti per tutti i soggetti interessati, senza però superare il termine di otto mesi.
- I termini suddetti non pregiudicano l'eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso delle frequenze radio e di coordinamento dei satelliti.
5. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti d'uso delle frequenze radio in conformità dell'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Articolo 8

Assegnazione armonizzata delle frequenze radio

Qualora l'uso delle frequenze radio sia stato armonizzato, le condizioni e le procedure di accesso concordate, e le imprese

cui assegnare le frequenze radio siano state selezionate ai sensi degli accordi internazionali e delle disposizioni comunitarie, gli Stati membri concedono il diritto d'uso delle frequenze radio nell'osservanza di tali atti. A condizione che nel caso di una procedura di selezione comune siano stati soddisfatti tutti i requisiti nazionali relativi al diritto d'uso delle frequenze radio in questione, gli Stati membri non prescrivono altre condizioni, né criteri o procedure supplementari che possano limitare, alterare o ritardare la corretta applicazione dell'assegnazione comune di tali frequenze radio.

Articolo 9

Dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio dei diritti di installare strutture e dei diritti di interconnessione

Su richiesta di un'impresa, le autorità nazionali di regolamentazione rilasciano nel termine di una settimana dichiarazioni standardizzate che confermano, ove applicabile, che l'impresa ha presentato una notifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 e che definiscono le condizioni alle quali qualsiasi impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica in forza dell'autorizzazione generale è legittimata a richiedere i diritti di installare strutture, a negoziare l'interconnessione, e/o ad ottenere l'accesso e l'interconnessione allo scopo di agevolare l'esercizio di tali diritti, ad esempio nei confronti di altre autorità o di altre imprese. Tali dichiarazioni possono eventualmente essere rilasciate automaticamente su ricevimento di una notifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 10

Osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale dei diritti d'uso e degli obblighi specifici

1. Le autorità nazionali di regolamentazione possono chiedere alle imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica contemplati dall'autorizzazione generale o sono titolari dei diritti d'uso di frequenze radio o di numeri di comunicare, in conformità dell'articolo 11, le informazioni necessarie per verificare l'effettiva osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
2. L'autorità nazionale di regolamentazione che accerti l'inosservanza da parte di un'impresa di una o più condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, notifica all'impresa quanto accertato, offrendole la possibilità di esprimere osservazioni o rimediare alle violazioni:

— entro un mese dalla notifica, o

— entro un periodo più breve concordato con l'impresa stessa, o deciso dall'autorità nazionale di regolamentazione in caso di violazioni ripetute; o

— entro un periodo più lungo, deciso dall'autorità nazionale di regolamentazione.

3. Se l'impresa non rimedia alle violazioni entro il termine di cui al paragrafo 2, l'autorità competente adotta misure adeguate e proporzionate volte ad assicurare l'osservanza delle condizioni. Al riguardo gli Stati membri possono autorizzare le autorità competenti a imporre se del caso sanzioni pecuniarie. Tali misure e le relative motivazioni sono comunicate all'impresa interessata entro una settimana dalla loro adozione e stabiliscono un periodo ragionevole di tempo entro il quale l'impresa deve rispettare la misura.

4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono autorizzare l'autorità competente a imporre se del caso sanzioni pecuniarie alle imprese che non forniscono le informazioni dovute ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) o b) della presente direttiva o dell'articolo 9 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) entro una scadenza ragionevole stabilita dall'autorità nazionale di regolamentazione.

5. Qualora vi siano violazioni gravi e ripetute delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2 e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al paragrafo 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, le autorità nazionali di regolamentazione possono impedire a un'impresa di continuare a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica o sospendere o ritirare i diritti d'uso.

6. A prescindere dalle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 5, qualora l'autorità nazionale di regolamentazione abbia prova della violazione delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica o la salute pubblica, o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica, essa può adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva. All'impresa interessata viene quindi data un'adeguata possibilità di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Ove necessario, l'autorità competente può confermare le misure provvisorie.

7. Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure adottate ai sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 4 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Articolo 11

Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti d'uso e degli obblighi specifici

1. Fatti salvi gli obblighi di informazione e segnalazione periodica stabiliti da altre normative nazionali, le autorità

nazionali di regolamentazione non impongono alle imprese di fornire, ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, alcuna informazione salvo quelle proporzionate e oggettivamente giustificate:

- a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l'osservanza delle condizioni 1 e 2 della parte A, della condizione 6 della parte B e della condizione 7 della parte C dell'allegato e l'osservanza degli obblighi specificati all'articolo 6, paragrafo 2 della presente direttiva;
- b) per verificare caso per caso l'osservanza delle condizioni specificate nell'allegato a seguito di denuncia o quando l'autorità nazionale di regolamentazione abbia comunque motivo di ritenere che una data condizione non sia stata rispettata, o in caso di un'indagine dell'autorità nazionale competente di sua iniziativa;
- c) per predisporre procedure e valutare le richieste di concessione dei diritti d'uso;
- d) per pubblicare prospetti comparativi sulla qualità e sui prezzi dei servizi a vantaggio dei consumatori;
- e) per fini statistici specifici;
- f) per effettuare un'analisi del mercato ai sensi della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) o della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).

Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a), b), d), e) e f) del primo comma può essere richiesta prima dell'accesso al mercato né come condizione necessaria per l'accesso al mercato.

2. Quando richiedono informazioni alle imprese ai sensi del paragrafo 1, le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute ad informare queste ultime circa l'uso che intendono farne.

Articolo 12

Diritti amministrativi

1. I diritti amministrativi imposti alle imprese che prestano servizi o reti ai sensi dell'autorizzazione generale o che hanno ricevuto una concessione dei diritti d'uso:

- a) coprono complessivamente i soli costi amministrativi che saranno sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti d'uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, che possono comprendere i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali decisioni in materia di accesso e interconnessione;

b) sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione che impongono il pagamento di diritti amministrativi sono tenute a pubblicare un rendiconto annuo dei propri costi amministrativi e dell'importo complessivo dei diritti riscossi. Alla luce delle differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche.

Articolo 13

Contributi per la concessione di diritti d'uso e di diritti di installare strutture

Gli Stati membri possono consentire all'autorità competente di riscuotere contributi sui diritti d'uso delle frequenze radio o dei numeri o sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse al fine di garantire l'impiego ottimale di tali risorse. Gli Stati membri fanno sì che tali contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori e tengano conto degli obiettivi dell'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Articolo 14

Modifica dei diritti e degli obblighi

1. Gli Stati membri fanno sì che i diritti, le condizioni, e le procedure relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso o di installare strutture possano essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata. L'intenzione di procedere a simili modifiche è comunicata nel modo appropriato ai soggetti interessati, ivi compresi gli utenti e i consumatori; è concesso un periodo di tempo sufficiente affinché possano esprimere la propria posizione al riguardo; tale periodo, tranne in casi eccezionali, non può essere inferiore a quattro settimane.

2. Gli Stati membri non devono limitare o revocare i diritti di passaggio prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo in casi motivati ed eventualmente in conformità con le pertinenti disposizioni nazionali relative alla compensazione per la revoca dei diritti.

Articolo 15

Pubblicazione delle informazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure, riscossione di diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni attinenti alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso siano pubblicate e debitamente aggiornate in modo da consentire a tutti gli interessati di accedere facilmente a tali informazioni.

2. Qualora le informazioni di cui al paragrafo 1 siano detenute a vari livelli di governo, in particolare le informazioni riguardanti le procedure e le condizioni circa i diritti di installare strutture, l'autorità nazionale di regolamentazione compie ogni ragionevole sforzo tenendo conto dei costi connessi, per realizzare un prospetto di facile lettura di tutte dette informazioni, comprese le informazioni attinenti ai livelli di governo pertinenti ed alle autorità competenti nella fattispecie, per agevolare le domande di concessione dei diritti di installare strutture.

Articolo 16

Procedure di esame

La Commissione esamina periodicamente il funzionamento dei regimi nazionali di autorizzazione e lo sviluppo dei servizi transfrontalieri prestati all'interno della Comunità e ne riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, la prima volta entro tre anni dalla data di applicazione della presente direttiva indicata all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma. A tal fine la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni che devono essere fornite senza indugio ingiustificato.

Articolo 17

Autorizzazioni preesistenti

1. Al più tardi entro la data di applicazione indicata all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri allineano alle disposizioni della presente direttiva le autorizzazioni preesistenti alla data in cui essa entra in vigore.

2. Quando l'applicazione della disposizione di cui al paragrafo 1 implica una limitazione dei diritti o un ampliamento degli obblighi stabiliti nelle autorizzazioni preesistenti, gli Stati membri possono prorogare i diritti ed obblighi originari non oltre 9 mesi dalla data di applicazione indicata all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, a condizione di non ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa comunitaria. Gli Stati membri informano la Commissione della concessione di tale proroga, indicandone le ragioni.

3. Qualora lo Stato membro interessato possa dimostrare che la soppressione di una condizione per l'autorizzazione riguardante l'accesso a reti di comunicazione elettronica, che era in vigore prima della data di entrata in vigore della presente direttiva, crei eccessive difficoltà per le imprese che hanno beneficiato di un accesso obbligato a un'altra rete, e qualora non sia possibile per le stesse negoziare nuovi accordi secondo termini commerciali ragionevoli prima della data di applicazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lo stesso può chiedere una proroga temporanea della/e pertinente/i condizione/i. Siffatta richiesta è sottoposta alla

Commissione entro la data prevista per l'applicazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma e specifica le condizioni e il periodo della proroga temporanea.

Gli Stati membri informano la Commissione sui motivi alla base della richiesta di proroga. La Commissione considera la richiesta, tenendo conto della particolare situazione dello Stato membro e della/e impresa/e interessata/e, e la necessità di garantire un contesto regolamentare coerente a livello comunitario. Prende la decisione se accogliere o rifiutare la richiesta e, se decide di accoglierla, stabilisce la portata e durata della proroga. La Commissione comunica la sua decisione allo Stato membro interessato entro sei mesi dal ricevimento della richiesta di proroga. Siffatta decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 18

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 24 luglio 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni il 25 luglio 2003.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi hanno adottato nel settore disciplinato dalla presente direttiva, nonché il testo di eventuali successive modifiche di tali disposizioni.

Articolo 19

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 20

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

J. C. APARICIO

ALLEGATO

Nel presente allegato è riportato l'elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali (Parte A), i diritti d'uso delle frequenze radio (Parte B) e i diritti d'uso dei numeri (Parte C) come precisato all'articolo 6, paragrafo 1 e all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) della presente direttiva.

A. Condizioni che possono corredare l'autorizzazione generale

1. Contributi finanziari a sostegno del servizio universale in conformità della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).
2. Oneri amministrativi ai sensi dell'articolo 12 della presente direttiva.
3. Interoperabilità dei servizi e interconnessione delle reti conformemente alla direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso).
4. Accessibilità dei numeri del piano nazionale di numerazione per l'utente finale comprese le condizioni conformemente alla direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).
5. Obblighi da rispettare con riferimento alla normativa ambientale e alla pianificazione urbana e rurale, obblighi e condizioni relativi alla concessione dell'accesso o dell'uso del suolo pubblico o privato e condizioni relative alla co-ubicazione e alla condivisione degli impianti e dei siti, conformemente alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e inclusa, ove applicabile, qualsiasi garanzia finanziaria o tecnica necessaria ad assicurare la corretta esecuzione dei lavori di infrastruttura.
6. Obblighi di trasmissione conformemente alla direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).
7. Protezione dei dati personali e tutela della vita privata specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche conformemente alla direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni ⁽¹⁾.
8. Norme sulla tutela dei consumatori specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche, ivi comprese le condizioni in conformità della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).
9. Restrizioni relative ai contenuti illegali delle trasmissioni, in conformità della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ⁽²⁾ e restrizioni relative alle trasmissioni di contenuto nocivo ai sensi dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive ⁽³⁾.
10. Informazioni da presentare in osservanza di una procedura di notifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della presente direttiva e per altri scopi contemplati dall'articolo 11 della presente direttiva.
11. Possibilità per le autorità nazionali competenti di effettuare legalmente intercettazioni delle comunicazioni in conformità della direttiva 97/66/CE e della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽⁴⁾.
12. Condizioni d'uso in caso di catastrofi per garantire le comunicazioni tra i servizi di emergenza e le autorità, nonché le trasmissioni radiotelevisive destinate al pubblico.
13. Provvedimenti concernenti la limitazione dell'esposizione delle persone ai campi magnetici prodotti dalle reti di comunicazione elettronica, in conformità delle norme comunitarie.
14. Obblighi di accesso diversi da quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 2 della presente direttiva, applicabili alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente alla direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso).

⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).

⁽⁴⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

15. Mantenimento dell'integrità delle reti pubbliche di comunicazione, conformemente alla direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e alla direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale), anche mediante le condizioni per prevenire interferenze elettromagnetiche tra reti e/o servizi di comunicazione elettronica ai sensi della direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica ⁽¹⁾.
16. Sicurezza delle reti pubbliche contro l'accesso non autorizzato, conformemente alla direttiva 97/66/CE.
17. Condizioni per l'uso di frequenze radio, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 1999/5/CE qualora l'uso non sia soggetto alla concessione di diritti d'uso individuali in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1 della presente direttiva.
18. Misure volte ad assicurare il rispetto delle norme e/o specifiche di cui all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

B. Condizioni che possono corredare la concessione di diritti d'uso delle frequenze radio

1. Designazione del servizio o del tipo di rete o tecnologia per il quale sono stati concessi i diritti d'uso della frequenza e ove applicabile, l'uso esclusivo di una frequenza per la trasmissione di contenuto specifico o servizi audiovisivi specifici.
2. Uso effettivo ed efficiente delle frequenze in conformità della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) comprendente, se del caso, requisiti di copertura.
3. Condizioni tecniche e operative per evitare interferenze dannose e per limitare l'esposizione del pubblico ai campi elettromagnetici, qualora siano diverse da quelle previste dall'autorizzazione generale.
4. Durata massima, in conformità dell'articolo 5 della presente direttiva, fatte salve eventuali modifiche del piano di frequenze nazionali.
5. Trasferimento dei diritti su iniziativa del detentore dei diritti e relative condizioni in conformità della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
6. Contributi per l'uso in conformità dell'articolo 13 della presente direttiva.
7. Ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti d'uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa.
8. Obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso delle frequenze.

C. Condizioni che possono corredare la concessione di diritti d'uso dei numeri

1. Designazione del servizio per il quale è utilizzato il numero, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura di tale servizio.
2. Uso effettivo ed efficiente dei numeri in conformità della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
3. Requisiti in materia di portabilità del numero in conformità della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).
4. Obbligo di fornire agli abbonati agli elenchi pubblici le informazioni ai fini degli articoli 5 e 25 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).
5. Durata massima, in conformità dell'articolo 5 della presente direttiva, fatti salvi gli eventuali cambi del piano nazionale di numerazione.
6. Trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare e relative condizioni in conformità della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
7. Contributi per l'uso in conformità dell'articolo 13 della presente direttiva.
8. Ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti d'uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa.
9. Obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso dei numeri.

⁽¹⁾ GU L 139 del 23.5.1989, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).

DIRETTIVA 2009/140/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 25 novembre 2009**

recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, alla luce del testo comune approvato dal comitato di conciliazione il 13 novembre 2009 ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il funzionamento delle cinque direttive che costituiscono il quadro normativo in vigore per le reti e i servizi di comunicazione elettronica [direttiva 2002/21/CE («direttiva quadro») ⁽⁴⁾, direttiva 2002/19/CE («direttiva accesso») ⁽⁵⁾, direttiva 2002/20/CE («direttiva autorizzazioni») ⁽⁶⁾, direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica («direttiva servizio universale») ⁽⁷⁾, e direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche ⁽⁸⁾ («direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche») («la direttiva quadro e le direttive particolari»)], è sottoposto a un riesame periodico da parte della Commissione al fine di determinare, in particolare, se sia necessario modificarlo in funzione del progresso tecnico e dell'evoluzione dei mercati.

(2) A tale riguardo, la Commissione ha presentato i primi risultati nella sua comunicazione del 29 giugno 2006 sul riesame del quadro normativo dell'Unione europea per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Sulla base di questi risultati iniziali si è tenuta una consultazione pubblica che ha stabilito che l'aspetto più importante da affrontare è la persistente mancanza di un mercato unico delle comunicazioni elettroniche. In particolare, si è rilevato che la frammentazione normativa e le discrepanze nelle attività delle varie autorità nazionali di regolamentazione mettono in pericolo non solo la competitività del settore, ma anche i significativi vantaggi che la concorrenza transnazionale può apportare ai consumatori.

(3) È opportuno pertanto riformare il quadro normativo dell'Unione europea per le reti e i servizi di comunicazione elettronica al fine di completare il mercato interno delle comunicazioni elettroniche rafforzando il meccanismo comunitario che disciplina gli operatori con significativo potere di mercato nei principali mercati. Tale riforma è completata dal regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio ⁽⁹⁾. La riforma comporta inoltre la definizione di una strategia efficiente e coordinata per la gestione dello spettro radio al fine di conseguire uno spazio unico europeo dell'informazione, nonché il rafforzamento delle disposizioni concernenti gli utenti disabili al fine di costruire una società dell'informazione per tutti.

(4) Riconoscendo che Internet è essenziale per l'istruzione e l'esercizio pratico della libertà di espressione e l'accesso all'informazione, qualsiasi restrizione imposta all'esercizio di tali diritti fondamentali dovrebbe essere conforme alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Per quanto riguarda tali temi, la Commissione dovrebbe avviare un'ampia consultazione pubblica.

(5) Lo scopo è ridurre progressivamente le regole settoriali ex ante specifiche via via che aumenta il grado di concorrenza sul mercato, per arrivare infine a un settore delle comunicazioni elettroniche disciplinato esclusivamente dal diritto della concorrenza. Tenuto conto del fatto che i mercati delle comunicazioni elettroniche hanno mostrato una forte dinamica competitiva negli ultimi anni, è essenziale che gli obblighi regolamentari ex ante siano imposti unicamente in assenza di una concorrenza effettiva e sostenibile.

⁽¹⁾ GU C 224 del 30.8.2008, pag. 50.

⁽²⁾ GU C 257 del 9.10.2008, pag. 51.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 16 febbraio 2009 (GU C 103 E del 5.5.2009, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009, decisione del Consiglio del 20 novembre 2009 e risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2009.

⁽⁴⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

⁽⁵⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

⁽⁷⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

⁽⁸⁾ GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

⁽⁹⁾ Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

- (6) Nell'effettuare le sue verifiche sul funzionamento della direttiva quadro e delle direttive particolari, la Commissione valuta se, alla luce degli sviluppi sul mercato e per quanto riguarda la concorrenza e la protezione dei consumatori, sia ancora necessario mantenere le disposizioni relative alla regolamentazione settoriale ex ante di cui agli articoli da 8 a 13 bis della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e all'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) o se sia opportuno modificare o abrogare tali disposizioni.
- (7) Onde assicurare un approccio proporzionato e adeguabile alla diversità delle condizioni di concorrenza, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di definire i mercati su base subnazionale e di revocare gli obblighi regolamentari nei mercati e/o nelle aree geografiche in cui esiste un'effettiva concorrenza infrastrutturale.
- (8) Per conseguire gli obiettivi dell'agenda di Lisbona è necessario offrire incentivi adeguati agli investimenti in nuove reti ad alta velocità, che sosterranno l'innovazione nel campo dei servizi Internet ricchi di contenuti e rafforzeranno la competitività internazionale dell'Unione europea. Tali reti presentano un enorme potenziale in termini di benefici per i consumatori e le imprese in tutta l'Unione europea. È pertanto essenziale promuovere investimenti sostenibili nello sviluppo di queste nuove reti, salvaguardando al contempo la concorrenza e ampliando la scelta per il consumatore grazie alla prevedibilità e alla coerenza regolamentari.
- (9) Nella sua comunicazione del 20 marzo 2006 dal titolo «Colmare il divario nella banda larga», la Commissione ha riconosciuto l'esistenza di un divario territoriale nell'Unione europea per quanto concerne l'accesso ai servizi a banda larga ad alta velocità. Un accesso più facile allo spettro radio facilita lo sviluppo dei servizi a banda larga ad alta velocità nelle regioni ultraperiferiche. Nonostante l'aumento generalizzato della connettività a banda larga, le limitazioni all'accesso in diverse regioni sono imputabili ai costi elevati dovuti alla bassa densità demografica e alle distanze. Per garantire gli investimenti nelle nuove tecnologie nelle regioni meno sviluppate, la disciplina delle comunicazioni elettroniche dovrebbe essere coerente con altre politiche, ad esempio la politica in materia di aiuti di Stato, la politica di coesione o gli obiettivi di più ampia politica industriale.
- (10) Gli investimenti pubblici nelle reti dovrebbero essere effettuati in conformità al principio di non discriminazione. Tale sostegno pubblico andrebbe quindi concesso mediante procedure aperte, trasparenti e competitive.
- (11) Per permettere alle autorità nazionali di regolamentazione di conseguire gli obiettivi fissati nella direttiva quadro e nelle direttive particolari, soprattutto per quanto riguarda l'interoperabilità da punto a punto, è opportuno estendere l'ambito di applicazione della direttiva quadro per coprire alcuni aspetti delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione definite nella direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità ⁽¹⁾, e le apparecchiature di consumo utilizzate per la televisione digitale, al fine di agevolare l'accesso degli utenti disabili.
- (12) È opportuno chiarire o modificare alcune definizioni per tenere conto del progresso tecnico e dell'evoluzione dei mercati e per eliminare le ambiguità individuate in fase di attuazione del quadro normativo.
- (13) È opportuno rafforzare l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione per garantire un'applicazione più efficace del quadro normativo, rafforzare la loro autorità e assicurare una maggiore prevedibilità delle loro decisioni. A tal fine è opportuno prevedere, nella legislazione nazionale, una disposizione esplicita che garantisca che un'autorità nazionale di regolamentazione responsabile della regolamentazione ex ante del mercato o della risoluzione di controversie tra imprese è al riparo, nell'esercizio delle sue funzioni, da qualsiasi intervento esterno o pressione politica che potrebbe compromettere la sua imparzialità di giudizio nelle questioni che è chiamata a dirimere. Ai sensi del quadro normativo, tale influenza esterna impedisce a un organo legislativo nazionale di deliberare in quanto autorità nazionale di regolamentazione. A tal fine, è opportuno stabilire preventivamente norme riguardanti i motivi di licenziamento del responsabile dell'autorità nazionale di regolamentazione in modo da dissipare ogni dubbio circa la neutralità di tante ente e la sua impermeabilità ai fattori esterni. È importante che le autorità nazionali di regolamentazione responsabili della regolamentazione ex ante del mercato dispongano di un bilancio proprio che permetta loro di assumere sufficiente personale qualificato. Per garantire la trasparenza è opportuno che il bilancio sia pubblicato annualmente.
- (14) Al fine di assicurare la certezza del diritto agli operatori del mercato, è opportuno che gli organi di ricorso assolvano efficacemente le loro funzioni; in particolare, le procedure di ricorso non dovrebbero subire indebiti ritardi. Le misure transitorie che sospendono la validità della decisione di un'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbero essere concesse soltanto in casi urgenti al fine di impedire un pregiudizio grave e irreparabile alla parte che chiede tali misure e ove ciò sia necessario per l'equilibrio degli interessi.

⁽¹⁾ GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

- (15) Si sono registrate notevoli divergenze nel modo in cui gli organi di ricorso hanno applicato le misure provvisorie per sospendere le decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione. Per giungere ad un approccio più coerente è opportuno applicare norme comuni conformi alla giurisprudenza comunitaria. Gli organi di ricorso dovrebbero essere altresì autorizzati a richiedere le informazioni disponibili pubblicate dal BEREC. Vista l'importanza dei ricorsi per il funzionamento complessivo del quadro normativo, è opportuno istituire un meccanismo per la raccolta di informazioni sui ricorsi e sulle decisioni di sospensione delle decisioni adottate dalle autorità di regolamentazione in tutti gli Stati membri e per la trasmissione di tali informazioni alla Commissione.
- (16) Per consentire alle autorità nazionali di regolamentazione di svolgere efficacemente i propri compiti stabiliti dalla normativa, è opportuno che i dati che queste sono tenute a raccogliere comprendano dati contabili sui mercati al dettaglio collegati ai mercati all'ingrosso nei quali un operatore dispone di un notevole potere di mercato e che, come tali, sono disciplinati dall'autorità nazionale di regolamentazione. È opportuno inoltre che i dati consentano all'autorità nazionale di regolamentazione di valutare l'impatto potenziale che i previsti aggiornamenti o cambiamenti alla topologia di rete avranno sull'evoluzione della concorrenza o sui prodotti all'ingrosso messi a disposizione delle altre parti.
- (17) È opportuno svolgere la consultazione nazionale di cui all'articolo 6 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) prima della consultazione comunitaria prevista agli articoli 7 e 7 bis della stessa direttiva, al fine di tenere conto dei pareri delle parti interessate nella consultazione comunitaria. Ciò eviterebbe il ricorso ad una seconda consultazione comunitaria nel caso di modifiche a una misura che si intende introdurre a seguito di una consultazione nazionale.
- (18) Occorre conciliare la libertà discrezionale delle autorità nazionali di regolamentazione con l'elaborazione di pratiche normative coerenti e l'applicazione coerente del quadro normativo per contribuire efficacemente allo sviluppo e al completamento del mercato interno. È opportuno pertanto che le autorità nazionali di regolamentazione sostengano le attività svolte dalla Commissione in materia di mercato interno e quelle del BEREC.
- (19) Il meccanismo comunitario, che permette alla Commissione di imporre alle autorità nazionali di regolamentazione il ritiro di misure programmate riguardanti la definizione di mercato e la designazione di operatori che dispongono di un notevole potere di mercato, ha contribuito significativamente allo sviluppo di un approccio coerente per determinare le circostanze nelle quali è possibile applicare una regolamentazione ex ante e quelle nelle quali gli operatori sono assoggettati a tale regolamentazione. Il monitoraggio del mercato da parte della Commissione e, in particolare, l'esperienza acquisita con la procedura di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), dimostrano che le incoerenze nell'applicazione delle misure correttive da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, anche in condizioni di mercato analoghe, potrebbero danneggiare il mercato interno delle comunicazioni elettroniche. La Commissione può pertanto contribuire a garantire un livello più elevato di coerenza nell'adozione delle misure correttive formulando pareri sui progetti di misure proposti dalle autorità nazionali di regolamentazione. Per trarre beneficio dalle competenze specialistiche sull'analisi di mercato delle autorità nazionali di regolamentazione la Commissione dovrebbe consultare il BEREC prima di adottare le sue decisioni e/o i suoi pareri.
- (20) È importante che il quadro normativo sia attuato in tempi rapidi. Quando la Commissione ha preso una decisione che impone a un'autorità nazionale di regolamentazione di ritirare una misura programmata, l'autorità dovrebbe presentare una misura rivista alla Commissione. È opportuno fissare un termine per la notifica della misura rivista alla Commissione ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) per permettere agli operatori economici di conoscere la durata dell'analisi di mercato e per rafforzare la certezza del diritto.
- (21) Tenuto conto dei termini ridotti previsti dal meccanismo di consultazione comunitario, è opportuno conferire alla Commissione la facoltà di adottare raccomandazioni e/o orientamenti per semplificare le procedure di scambio d'informazioni tra la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione — ad esempio per i casi riguardanti dei mercati stabili oppure modifiche secondarie di misure notificate in precedenza. Dovrebbero inoltre essere conferiti poteri alla Commissione per permettere l'introduzione di un'esenzione dalla notifica così da semplificare le procedure in determinati casi.
- (22) Conformemente agli obiettivi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili, è opportuno che il quadro normativo assicuri che tutti gli utilizzatori, comprese le persone disabili, anziane e quelle con esigenze sociali particolari, possano accedere facilmente a servizi di alta qualità a prezzi contenuti. La dichiarazione 22 allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam prevede che, nell'elaborazione di misure a norma dell'articolo 95 del trattato, le istituzioni della Comunità tengano conto delle esigenze dei portatori di handicap.
- (23) Un mercato competitivo assicura agli utenti un'ampia scelta di contenuti, applicazioni e servizi. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero favorire la capacità degli utenti di accedere e distribuire informazioni e di eseguire applicazioni e servizi.
- (24) Le frequenze radio dovrebbero essere considerate una risorsa pubblica molto limitata, che ha un importante valore pubblico e di mercato. È interesse di tutti che lo spettro radio sia gestito nel modo più efficiente ed efficace possibile da un punto di vista economico, sociale ed ambientale, tenendo conto del ruolo importante dello spettro radio per le comunicazioni elettroniche, degli obiettivi della diversità culturale e del pluralismo dei media nonché della coesione sociale e territoriale. È pertanto opportuno che siano gradualmente soppressi gli ostacoli a un suo uso ottimale.

- (25) Le attività in materia di politica dello spettro radio nella Comunità dovrebbero lasciare impregiudicate le misure adottate a livello comunitario o nazionale, a norma del diritto comunitario, per perseguire obiettivi d'interesse generale relativi in particolare alla regolamentazione dei contenuti ed alla politica audiovisiva e dei media, e il diritto degli Stati membri di organizzare la gestione del proprio spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa.
- (26) Tenendo conto della situazione specifica nei diversi Stati membri, il passaggio dalla televisione terrestre analogica a quella digitale dovrebbe, grazie alla maggiore efficienza di trasmissione offerta dalla tecnologia digitale, garantire una maggiore disponibilità di prezioso spettro nella Comunità (il cosiddetto «dividendo digitale»).
- (27) Prima che sia proposta una misura di armonizzazione specifica ai sensi della decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) ⁽¹⁾, la Commissione dovrebbe effettuare valutazioni d'impatto che accertino costi e benefici delle misure proposte, quali la realizzazione di economie di scala e l'interoperabilità dei servizi a vantaggio del consumatore, l'impatto sull'efficienza dell'utilizzo dello spettro radio o la richiesta di utilizzazione armonizzata nelle varie parti dell'Unione europea.
- (28) Sebbene la gestione dello spettro resti di competenza degli Stati membri, solo la pianificazione strategica, il coordinamento e, se del caso, l'armonizzazione a livello comunitario possono garantire che gli utilizzatori dello spettro beneficino appieno del mercato interno e che gli interessi dell'Unione europea possano essere efficacemente difesi a livello globale. A tali fini, dovrebbero essere eventualmente definiti programmi strategici legislativi pluriennali in materia di spettro radio per stabilire gli orientamenti e gli obiettivi per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nella Comunità. Tali orientamenti e obiettivi strategici possono riferirsi alla disponibilità e all'uso efficiente dello spettro radio necessario per la creazione e il funzionamento del mercato interno e possono altresì riferirsi, in opportuni casi, all'armonizzazione delle procedure per la concessione delle autorizzazioni generali o di singoli diritti d'uso delle frequenze radio, se necessario per superare gli ostacoli al mercato interno. Tali orientamenti e obiettivi strategici dovrebbero essere conformi alla presente direttiva e alle direttive particolari.
- (29) La Commissione ha indicato l'intenzione di modificare, prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, la decisione 2002/622/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che istituisce il gruppo «Politica dello spettro radio» ⁽²⁾, al fine di fornire un meccanismo al Parlamento europeo e al Consiglio per chiedere pareri o relazioni, in forma scritta od orale, al gruppo «Politica dello spettro radio» (RSPG) sulla strategia in materia di spettro relativa alle comunicazioni elettroniche e affinché l'RSPG coadiuvi la Commissione sul contenuto proposto dei programmi strategici di spettro radio.
- (30) Le disposizioni della presente direttiva in materia di gestione dello spettro dovrebbero essere coerenti con l'opera svolta dalle organizzazioni internazionali e regionali che si occupano di gestione dello spettro radio, ad esempio l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) e la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), per assicurare la gestione efficiente e l'armonizzazione dell'uso dello spettro in tutta la Comunità e tra gli Stati membri e altri membri dell'UIT.
- (31) È opportuno gestire le frequenze radio in modo da evitare le interferenze dannose. È pertanto opportuno definire correttamente il concetto basilare di interferenze dannose per assicurare che l'intervento normativo sia limitato a quanto necessario per evitare tali interferenze.
- (32) Il sistema attuale di gestione e distribuzione dello spettro si basa generalmente su decisioni amministrative che non sono sufficientemente flessibili per stare al passo con il progresso tecnologico e l'evoluzione dei mercati, in particolare il rapido sviluppo della tecnologia senza fili e la crescente domanda di banda larga. L'inutile frammentazione delle politiche nazionali comporta costi più elevati e una perdita di opportunità commerciali per gli utilizzatori dello spettro; inoltre, rallenta l'innovazione, a scapito del mercato interno, dei consumatori e dell'economia nel suo complesso. Le condizioni di accesso e di utilizzo delle frequenze radio, poi, possono variare in base al tipo di operatore, mentre i servizi elettronici forniti da tali operatori si sovrappongono sempre più, creando così tensioni tra i titolari dei diritti, discrepanze nel costo dell'accesso allo spettro e potenziali distorsioni nel funzionamento del mercato interno.
- (33) I confini nazionali rivestono un ruolo sempre più secondario per l'uso ottimale dello spettro radio. La frammentazione della gestione dell'accesso ai diritti sullo spettro radio limita gli investimenti e l'innovazione e non permette agli operatori e ai fabbricanti di apparecchiature di conseguire economie di scala, ostacolando così lo sviluppo di un mercato interno di reti e servizi di comunicazione elettronica basate sullo spettro radio.

⁽¹⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49.

- (34) È opportuno aumentare la flessibilità dell'accesso allo spettro radio e della sua gestione mediante autorizzazioni neutrali dal punto di vista tecnologico e dei servizi per permettere agli utilizzatori dello spettro di scegliere le tecnologie e i servizi migliori per le bande di frequenze dichiarate a disposizione dei servizi di comunicazione elettronica nei pertinenti piani di assegnazione delle frequenze nazionali conformemente al diritto comunitario («principi della neutralità tecnologica e dei servizi»). È opportuno che si ricorra alla determinazione per via amministrativa delle tecnologie e dei servizi quando sono in gioco obiettivi d'interesse generale e sia chiaramente giustificata e soggetta a un riesame periodico.
- (35) È opportuno che le limitazioni al principio della neutralità tecnologica siano appropriate e giustificate dalla necessità di evitare interferenze dannose, ad esempio attraverso l'imposizione di maschere d'emissione e livelli di potenza specifici, di garantire la tutela della salute pubblica limitando l'esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici, di garantire il buon funzionamento dei servizi mediante un adeguato livello di qualità tecnica dei servizi stessi senza necessariamente precludere la possibilità di utilizzare più di un servizio nella stessa banda di frequenza, di garantire la corretta condivisione dello spettro, in particolare laddove il suo uso è soggetto esclusivamente ad autorizzazioni generali, di salvaguardare l'uso efficiente dello spettro oppure di realizzare un obiettivo di interesse generale in conformità al diritto comunitario.
- (36) È opportuno inoltre che gli utilizzatori dello spettro radio possano scegliere liberamente i servizi che desiderano offrire attraverso lo spettro, nel rispetto delle misure transitorie necessarie per tenere conto dei diritti acquisiti in precedenza. D'altra parte, dovrebbero essere previste misure che richiedano la fornitura di un servizio specifico, ove siano necessarie e proporzionate, per conseguire obiettivi di interesse generale chiaramente definiti, come la sicurezza della vita, la promozione della coesione sociale, regionale e territoriale o l'uso ottimale dello spettro radio. È opportuno che tali obiettivi comprendano la promozione della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei media, in base alla definizione adottata dagli Stati membri conformemente al diritto comunitario. Salvo ove siano necessarie per tutelare la sicurezza della vita o, a titolo eccezionale, per conseguire altri obiettivi di interesse generale definiti dagli Stati membri conformemente al diritto comunitario, le misure non dovrebbero risultare in determinati servizi che hanno uso esclusivo, ma dovrebbero piuttosto accordare loro una priorità per permettere, per quanto possibile, la coesistenza di altri servizi o tecnologie nella stessa banda.
- (37) Spetta agli Stati membri definire la portata e la natura delle eccezioni relative alla promozione della diversità culturale e linguistica e al pluralismo dei media.
- (38) Visto che l'attribuzione di spettro radio a tecnologie o servizi specifici costituisce un'eccezione ai principi della neutralità tecnologica e dei servizi e riduce la libertà di scelta del servizio fornito o della tecnologia utilizzata, è opportuno che ogni proposta di attribuzione sia trasparente e soggetta a consultazione pubblica.
- (39) Ai fini della flessibilità e dell'efficienza le autorità nazionali di regolamentazione, nelle bande che saranno individuate in modo armonizzato, possono permettere agli utilizzatori dello spettro di trasferire o cedere liberamente i loro diritti d'uso a terzi. Ciò permetterebbe al mercato di assegnare un valore allo spettro radio. Tenuto conto del potere che hanno di garantire un uso efficace dello spettro radio, è opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione agiscano per garantire che lo scambio non dia luogo a una distorsione della concorrenza laddove si verifichi un mancato utilizzo di una parte dello spettro radio.
- (40) L'introduzione della neutralità tecnologia e dei servizi e lo scambio dei diritti d'uso dello spettro esistenti può richiedere norme transitorie, in particolare misure per garantire un'equa concorrenza, in quanto il nuovo sistema può conferire ad alcuni utilizzatori dello spettro la facoltà di competere con altri utilizzatori che hanno acquisito i diritti d'uso dello spettro a condizioni più onerose. Per contro, qualora siano stati concessi diritti in deroga alle norme generali o in base a criteri che non sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori al fine di conseguire un obiettivo d'interesse generale, è opportuno che la condizione dei titolari di tali diritti non vada a scapito dei loro nuovi concorrenti, oltre a quanto sia necessario per conseguire tale obiettivo d'interesse generale o un altro interesse generale correlato.
- (41) Per promuovere il funzionamento del mercato interno e sostenere lo sviluppo di servizi transnazionali, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure tecniche di attuazione nel campo della numerazione.
- (42) Le autorizzazioni rilasciate alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica che permettono loro di avere accesso a proprietà pubbliche o private sono fattori essenziali per l'istituzione di reti di comunicazione elettronica o di nuovi elementi di rete. Le complicazioni e i ritardi inutili nelle procedure per la concessione dei diritti di passaggio possono pertanto costituire considerevoli ostacoli allo sviluppo della concorrenza. È opportuno pertanto semplificare l'acquisizione dei diritti di passaggio da parte delle imprese autorizzate. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di coordinare l'acquisizione dei diritti di passaggio, pubblicando le informazioni pertinenti sui loro siti internet.

- (43) È necessario rafforzare i poteri degli Stati membri nei confronti dei titolari di diritti di passaggio per assicurare l'ingresso o l'istituzione di una nuova rete in modo equo, efficiente e responsabile dal punto di vista ambientale e, indipendentemente dagli eventuali obblighi che gravano su un operatore che dispone di un significativo potere di mercato, concedere l'accesso alla sua rete di comunicazione elettronica. Una migliore condivisione delle strutture può migliorare significativamente la concorrenza e ridurre in modo apprezzabile i costi finanziari e ambientali complessivi che le imprese sono chiamate a sostenere per lo sviluppo delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche, in particolare di nuove reti di accesso. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere autorizzate ad imporre ai titolari di diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, ovvero al di sopra o al di sotto di esse, di condividere tali strutture o proprietà (compresa la coubicazione fisica) in modo da incoraggiare investimenti efficienti nell'infrastruttura e promuovere l'innovazione, dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione nel corso del quale a tutte le parti interessate dovrebbe essere data la possibilità di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni in materia di condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà e dovrebbero garantire che vi sia un'adeguata ricompensa dei rischi tra le imprese interessate. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero in particolare essere autorizzate ad imporre la condivisione di elementi della rete e risorse correlate come condotti, guaine, piloni, pozzetti, armadi di distribuzione, antenne, torri e altre strutture di supporto, edifici o accesso a edifici, nonché un migliore coordinamento delle opere di ingegneria civile. Le autorità competenti, in particolare le autorità locali, dovrebbero parimenti stabilire procedure di coordinamento appropriate, di concerto con le autorità nazionali di regolamentazione, per quanto riguarda i lavori pubblici e altre strutture o proprietà pubbliche appropriate. Tali procedure possono includere procedure atte a garantire che le parti interessate dispongano di informazioni concernenti strutture o proprietà pubbliche appropriate e lavori pubblici in corso e pianificati, che ricevano una notifica tempestiva di tali lavori e che la condivisione sia facilitata quanto più possibile.
- (44) Il trasporto affidabile e sicuro delle informazioni attraverso le reti di comunicazione elettronica è un elemento sempre più importante per l'intera economia e la società in generale. La complessità dei sistemi, i guasti tecnici o gli errori umani, gli incidenti o gli attentati possono tutti avere conseguenze sul funzionamento e la disponibilità delle infrastrutture fisiche che forniscono servizi importanti, in particolare quelli della pubblica amministrazione on line, ai cittadini dell'Unione europea. È opportuno pertanto che le autorità nazionali di regolamentazione garantiscano che siano mantenute l'integrità e la sicurezza delle reti di comunicazione pubbliche. È opportuno che l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) ⁽¹⁾ contribuisca ad innalzare il livello di sicurezza delle comunicazioni elettroniche attraverso, tra l'altro, la fornitura di consulenze e pareri e la promozione dello scambio di migliori pratiche. È opportuno che sia l'ENISA sia le autorità nazionali di regolamentazione dispongano dei mezzi necessari per lo svolgimento dei loro compiti, in particolare il potere di ottenere informazioni sufficienti per valutare il livello di sicurezza di reti e servizi, nonché dati completi ed affidabili relativi a incidenti di sicurezza reali che hanno avuto un impatto significativo sul funzionamento delle reti o dei servizi. Tenendo presente che l'efficace applicazione di misure di sicurezza adeguate non consiste in un esercizio puntuale, ma in un processo continuo di attuazione, riesame e aggiornamento, è opportuno imporre ai fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica di adottare misure di tutela della loro integrità e sicurezza conformemente ai rischi esaminati, tenendo conto dello stato dell'arte di tali misure.
- (45) Gli Stati membri dovrebbero prevedere un adeguato periodo di consultazione pubblica prima dell'adozione di misure specifiche, onde assicurare che le imprese fornitrici di reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico prendano i necessari provvedimenti di natura tecnica e organizzativa per gestire opportunamente i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi o per garantire l'integrità delle loro reti.
- (46) Ove sia necessario concordare un insieme comune di requisiti di sicurezza, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare misure tecniche di attuazione per conseguire un adeguato livello di sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica nel mercato interno. È opportuno che l'ENISA contribuisca all'armonizzazione delle misure tecniche ed organizzative idonee in materia di sicurezza fornendo un parere qualificato. È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione possano impartire istruzioni vincolanti in merito alle misure tecniche di attuazione adottate conformemente alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Per lo svolgimento dei loro compiti è opportuno che le autorità abbiano il potere di svolgere indagini nei casi accertati di mancata conformità e imporre sanzioni.
- (47) Al fine di garantire che non vi siano distorsioni o restrizioni della concorrenza nei mercati delle comunicazioni elettroniche, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di imporre misure correttive volte a prevenire il passaggio di un significativo potere di mercato da un mercato ad un altro mercato strettamente correlato. Dovrebbe essere chiaro che l'impresa avente un significativo potere di mercato sul primo mercato, può essere designata in quanto avente un significativo potere sul secondo mercato solo qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire al potere detenuto nel primo mercato di esser fatto valere nel secondo e se il secondo mercato è suscettibile di una regolamentazione ex ante, in conformità con i criteri definiti nella raccomandazione sui mercati rilevanti di prodotti e servizi ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1).

⁽²⁾ Raccomandazione della Commissione, dell'11 febbraio 2003, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU L 114 dell'8.5.2003, pag. 45).

- (48) Per offrire agli operatori del mercato certezze circa le condizioni normative è necessario stabilire un termine per le analisi di mercato. È importante condurre un'analisi di mercato a scadenze periodiche ed entro un periodo di tempo ragionevole e adeguato. Nello stabilire il calendario è opportuno considerare se il mercato in questione sia stato in precedenza oggetto di un'analisi di mercato e sia stato debitamente notificato. Il mancato svolgimento di un'analisi di mercato da parte di un'autorità nazionale di regolamentazione può compromettere il mercato interno ed è possibile che i normali procedimenti d'infrazione non producano l'effetto desiderato per tempo. In alternativa l'autorità nazionale di regolamentazione in questione dovrebbe poter chiedere l'assistenza del BEREC per completare l'analisi del mercato. Ad esempio tale assistenza potrebbe prendere la forma di una task force specifica composta di rappresentanti delle altre autorità nazionali di regolamentazione.
- (49) Dato l'elevato livello dell'innovazione tecnologica e la presenza di mercati estremamente dinamici nel settore delle comunicazioni elettroniche, occorre adattare rapidamente la normativa in modo coordinato e armonizzato a livello comunitario, in quanto l'esperienza ha mostrato che le divergenze tra le autorità nazionali di regolamentazione nell'attuazione del quadro normativo dell'Unione europea possono creare ostacoli allo sviluppo del mercato interno.
- (50) Uno dei compiti importanti assegnati al BEREC consiste nell'elaborare pareri in relazione alle controversie transnazionali, ove appropriato. Occorre pertanto che, in questi casi, le autorità nazionali di regolamentazione tengano conto degli eventuali pareri del BEREC.
- (51) L'esperienza acquisita nell'applicazione del quadro normativo dell'Unione europea dimostra che le disposizioni in vigore che autorizzano le autorità nazionali di regolamentazione ad infliggere sanzioni pecuniarie non costituiscono un adeguato incentivo al rispetto delle prescrizioni normative. Poteri d'esecuzione adeguati possono contribuire alla tempestiva applicazione del quadro normativo dell'Unione europea e dunque promuovere la certezza normativa, che è un fattore importante per gli investimenti. L'assenza di poteri effettivi in caso di mancata conformità vale per l'intero quadro normativo dell'Unione europea. È opportuno pertanto che l'introduzione nella direttiva quadro di una nuova disposizione riguardante l'inosservanza degli obblighi previsti dalla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e dalle direttive particolari permetta di applicare principi coerenti in relazione all'applicazione e alle sanzioni per l'intero quadro normativo dell'Unione europea.
- (52) Il quadro normativo dell'Unione europea in vigore prevede alcune disposizioni destinate a facilitare la transizione dal vecchio quadro del 1998 al nuovo quadro del 2002. Tale transizione è ormai terminata in tutti gli Stati membri ed è opportuno abrogare le norme in questione in quanto sono ormai obsolete.
- (53) È opportuno incoraggiare sia gli investimenti sia la concorrenza, in modo da tutelare e non pregiudicare la scelta dei consumatori.
- (54) La concorrenza può essere promossa al meglio grazie ad un livello economicamente efficiente di investimenti in infrastrutture nuove ed esistenti integrato da regolamentazione, ogniqualvolta sia necessario per conseguire un'effettiva concorrenza nei servizi al dettaglio. Un efficiente livello di concorrenza basata sulle infrastrutture è il grado di duplicazione infrastrutturale in cui gli investitori possono ragionevolmente attendersi di ottenere un equo utile sulla base di ragionevoli aspettative circa l'evoluzione delle quote di mercato.
- (55) Le autorità nazionali di regolamentazione, al momento di imporre obblighi in materia di accesso ad infrastrutture nuove e migliorate, dovrebbero garantire che le condizioni di accesso riflettano le circostanze alla base della decisione di investimento, anche tenendo conto dei costi di sviluppo, del tasso di assorbimento previsto per i nuovi prodotti e servizi e dei livelli previsti in materia di prezzi al dettaglio. Inoltre, al fine di garantire la certezza di pianificazione per gli investitori, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di fissare, se del caso, termini e condizioni di accesso che siano coerenti nell'arco di opportuni periodi di revisione. Tali termini e condizioni possono comprendere modalità tariffarie che dipendano dai volumi o dalla durata del contratto, in conformità al diritto comunitario e purché non abbiano effetti discriminatori. L'imposizione di eventuali condizioni di accesso dovrebbe rispettare la necessità di salvaguardare l'effettiva concorrenza nel settore dei servizi ai consumatori e alle imprese.
- (56) Nel valutare la proporzionalità degli obblighi e delle condizioni da imporre, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero tener conto della diversità delle condizioni di concorrenza esistenti nelle diverse zone all'interno dei rispettivi Stati membri.
- (57) Quando impongono misure correttive per il controllo dei prezzi, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero cercare di consentire un equo utile per l'investitore in un nuovo progetto di investimento specifico. In particolare, possono insorgere rischi connessi a progetti d'investimento specifici a nuove reti di accesso che sostengono prodotti per i quali la domanda è incerta nel momento in cui è effettuato l'investimento.
- (58) Eventuali decisioni adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) dovrebbero limitarsi ai principi, agli approcci e alle metodologie regolamentari. Per evitare dubbi, essa non dovrebbe prescrivere dettagli che in genere devono riflettere le circostanze nazionali, né dovrebbe vietare approcci alternativi che si possono ragionevolmente presumere avere effetto equivalente. Siffatta decisione dovrebbe essere proporzionata e non dovrebbe influire sulle decisioni adottate dalle autorità nazionali di regolamentazione che non creano un ostacolo al mercato interno.

- (59) L'allegato I della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) conteneva l'elenco dei mercati da includere nella raccomandazione sui mercati rilevanti di prodotti e servizi suscettibili di una regolamentazione ex ante. È opportuno sopprimere tale allegato in quanto ha esaurito la sua finalità, che era quella di fungere da base di riferimento per la redazione della versione iniziale della raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi.
- (60) Potrebbe non essere economicamente conveniente per i nuovi operatori che entrano sul mercato duplicare in parte o integralmente ed entro tempi accettabili la rete di accesso locale dell'operatore esistente. In tale contesto, l'obbligo di accesso disaggregato alla rete o sottorete locale degli operatori che hanno un considerevole potere di mercato può agevolare l'ingresso nel mercato e aumentare la concorrenza nei mercati al dettaglio dell'accesso a banda larga. Nei casi in cui l'accesso disaggregato alla rete o sottorete locale non è tecnicamente o economicamente fattibile, possono applicarsi i pertinenti obblighi per la fornitura dell'accesso non fisico o virtuale alla rete con funzionalità equivalente.
- (61) La separazione funzionale, in base alla quale l'operatore verticalmente integrato è tenuto a creare entità commerciali separate dal punto di vista operativo, è finalizzata a garantire la fornitura di prodotti di accesso pienamente equivalenti a tutti gli operatori a valle, comprese le divisioni a valle dello stesso operatore verticalmente integrato. La separazione funzionale permette di migliorare la concorrenza in numerosi mercati rilevanti riducendo significativamente gli incentivi alla discriminazione e agevolando la verifica e l'applicazione del rispetto degli obblighi in materia di non discriminazione. In casi eccezionali la separazione funzionale può essere giustificata come misura correttiva ove non si sia riusciti a conseguire un'effettiva non discriminazione in alcuni dei mercati interessati e ove siano scarse o assenti le prospettive di concorrenza a livello delle infrastrutture in un lasso di tempo ragionevole, anche dopo aver fatto ricorso ad una o più misure correttive precedentemente ritenute appropriate. È tuttavia molto importante assicurare che la sua imposizione non dissuada l'impresa interessata dall'investire nella sua rete e non comporti effetti potenzialmente negativi sui vantaggi per i consumatori. La sua imposizione richiede un'analisi coordinata dei vari mercati rilevanti collegati alla rete d'accesso, secondo la procedura per l'analisi del mercato di cui all'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Nell'esecuzione dell'analisi del mercato e nell'elaborazione dettagliata della misura correttiva, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero prestare particolare attenzione ai prodotti che dovranno essere gestiti dalle entità commerciali separate, tenendo in considerazione il livello di sviluppo della rete e il grado del progresso tecnologico, fattori che potrebbero influenzare la possibilità di sostituzione dei servizi fissi e senza fili. Per evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno è opportuno che la Commissione approvi prima le proposte di separazione funzionale.
- (62) È opportuno che l'attuazione della separazione funzionale non escluda il ricorso a meccanismi di coordinamento adeguati tra le varie entità commerciali separate per assicurare la tutela dei diritti economici e di controllo gestionale della società madre.
- (63) L'ulteriore integrazione nel mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica rende necessario un migliore coordinamento nell'applicazione della regolamentazione ex ante conformemente al quadro normativo dell'Unione europea per le comunicazioni elettroniche.
- (64) Qualora un'impresa verticalmente integrata scelga di trasferire tutte le sue attività di rete di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un'entità giuridica separata sotto controllo di terzi oppure istituisca un'entità commerciale separata per i prodotti di accesso, è opportuno che l'autorità nazionale di regolamentazione valuti l'effetto che la transazione prevista avrà su tutti gli obblighi normativi esistenti imposti all'operatore verticalmente integrato per garantire la conformità delle nuove disposizioni alla direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e alla direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale). L'autorità nazionale di regolamentazione interessata dovrebbe avviare una nuova analisi dei mercati in cui opera l'entità separata ed imporre, mantenere, modificare o abrogare gli obblighi di conseguenza. A tal fine è opportuno che l'autorità nazionale di regolamentazione possa chiedere informazioni all'impresa.
- (65) Sebbene in alcune circostanze sia opportuno che un'autorità nazionale di regolamentazione imponga obblighi a operatori che non dispongono di un potere significativo di mercato per conseguire obiettivi quali la connettività da utente a utente o l'interoperabilità dei servizi, è tuttavia necessario assicurare che tali obblighi siano imposti conformemente al quadro normativo dell'Unione europea e, in particolare, alle procedure di notifica che esso prescrive.
- (66) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure di attuazione per adeguare le condizioni di accesso ai servizi televisivi e radiofonici digitali fissati nell'allegato relativo al progresso tecnologico e allo sviluppo dei mercati. Ciò vale anche per l'elenco minimo di voci nell'allegato II che deve essere pubblicato per rispettare l'obbligo della trasparenza.
- (67) Facilitare l'accesso alle risorse dello spettro radio da parte degli operatori del mercato contribuirà a rimuovere gli ostacoli all'ingresso nel mercato. Il progresso tecnologico, inoltre, sta riducendo il rischio di interferenze dannose in talune bande di frequenze e, di conseguenza, sta riducendo la necessità di diritti individuali d'uso. È opportuno pertanto fissare le condizioni per l'utilizzo dello spettro radio per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica con autorizzazioni generali, salvo i casi in cui siano necessari diritti individuali, tenuto conto dell'uso dello spettro radio, per proteggersi da interferenze dannose, per assicurare la qualità tecnica del servizio, per assicurare un utilizzo efficiente dello spettro o per conseguire uno specifico obiettivo di interesse generale. È opportuno che le decisioni sulla necessità dei diritti individuali siano prese in modo trasparente e proporzionato.

- (68) L'introduzione dei requisiti della neutralità tecnologica e dei servizi nella concessione dei diritti d'uso, unitamente alle maggiori possibilità di trasferimento di diritti tra imprese, dovrebbe aumentare la libertà e i mezzi per fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica, agevolando in tal modo il conseguimento degli obiettivi di interesse generale. Tuttavia, taluni obblighi di interesse generale specifici imposti alle emittenti per la fornitura di servizi di media audiovisivi possono richiedere il ricorso a criteri specifici per la concessione dei diritti d'uso, quando ciò appare necessario per conseguire uno specifico obiettivo di interesse generale stabilito dagli Stati membri conformemente alla normativa comunitaria. È opportuno che le procedure associate al perseguimento degli obiettivi di interesse generale siano sempre trasparenti, obiettive, proporzionate e non discriminatorie.
- (69) Tenuto conto del suo impatto restrittivo sul libero accesso alle frequenze radio, è opportuno limitare nel tempo la validità di un diritto d'uso individuale che non possa essere scambiato. Ove i diritti d'uso contengano disposizioni per il rinnovo della loro validità, è opportuno che le autorità nazionali competenti effettuino innanzi tutto un riesame, che comprenda una consultazione pubblica, tenendo conto del progresso tecnologico e degli sviluppi del mercato e della copertura. Vista la limitatezza dello spettro radio, è opportuno sottoporre a riesame periodico i diritti individuali concessi alle imprese. Nell'effettuare tale riesame, è opportuno che le autorità nazionali competenti concilino gli interessi dei titolari di diritti con l'esigenza di promuovere l'introduzione dello scambio di spettro radio, e l'uso più flessibile dello spettro attraverso le autorizzazioni generali, ove possibile.
- (70) Le modifiche minori ai diritti e agli obblighi sono le modifiche di natura principalmente amministrativa, che non cambiano la natura sostanziale delle autorizzazioni generali e dei diritti individuali di uso e che quindi non possono determinare alcun vantaggio comparativo per le altre imprese.
- (71) È opportuno che le autorità nazionali competenti abbiano il potere di garantire un uso efficace dello spettro radio e, ove le risorse dello spettro restino inutilizzate, di intervenire per evitare l'accumulo anticoncorrenziale, che può ostacolare i nuovi ingressi nel mercato.
- (72) È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione possano adottare misure efficaci per monitorare e garantire il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso, in particolare sanzioni pecuniarie o amministrative efficaci nel caso di violazioni di tali condizioni.
- (73) È opportuno che le condizioni che corredano le autorizzazioni riguardino le condizioni specifiche che disciplinano l'accessibilità per gli utenti disabili e l'esigenza delle autorità pubbliche e dei servizi di emergenza di comunicare tra loro e con il pubblico prima, durante e dopo gravi calamità. Inoltre, tenuto conto dell'importanza dell'innovazione tecnica, è opportuno che gli Stati membri possano rilasciare autorizzazioni per l'uso dello spettro radio a fini sperimentali, soggette a limitazioni e condizioni specifiche strettamente giustificate dalla natura sperimentale di tali diritti.
- (74) Il regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativo all'accesso disaggregato alla rete locale ⁽¹⁾, si è rivelato efficace nella fase iniziale di apertura del mercato. La direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) invita la Commissione a monitorare la transizione dal quadro normativo del 1998 al quadro del 2002 e a presentare, al momento opportuno, una proposta di abrogazione di detto regolamento. Ai sensi del quadro del 2002 le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute ad analizzare il mercato all'ingrosso dell'accesso disaggregato alle reti e alle sottoreti metalliche per la fornitura di servizi vocali e in banda larga, secondo la definizione contenuta nella raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi. Dato che tutti gli Stati membri hanno analizzato tale mercato almeno una volta e che sono in vigore obblighi adeguati basati sul quadro normativo del 2002, il regolamento (CE) n. 2887/2000 è diventato inutile ed è opportuno abrogarlo.
- (75) Le misure necessarie per l'esecuzione della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾.
- (76) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare raccomandazioni e/o misure di attuazione in relazione alle notifiche ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro); l'armonizzazione nell'ambito dello spettro radio e della numerazione, nonché in questioni legate alla sicurezza di reti e servizi; l'individuazione dei mercati rilevanti di prodotti e servizi; l'individuazione di mercati transnazionali; l'applicazione delle norme; l'applicazione armonizzata delle disposizioni del quadro normativo. Dovrebbe inoltre essere conferito alla Commissione il potere di adottare misure di attuazione per adeguare gli allegati I e II della direttiva accesso al progresso tecnologico e allo sviluppo dei mercati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di tali direttive, anche completandole con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE,

⁽¹⁾ GU L 336 del 30.12.2000, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

2) l'articolo 2 è così modificato:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)

La direttiva 2002/21/CE è così modificata:

1) l'articolo 1 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La presente direttiva istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica, delle risorse e dei servizi correlati e per taluni aspetti delle apparecchiature terminali onde facilitare l'accesso agli utenti disabili; definisce le funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione ed istituisce le procedure atte a garantire l'applicazione armonizzata del quadro normativo nella Comunità.»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. I provvedimenti adottati dagli Stati membri riguardanti l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, devono rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto comunitario.

Qualunque provvedimento di questo tipo riguardante l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che ostacolasse tali diritti o libertà fondamentali può essere imposto soltanto se appropriato, proporzionato e necessario nel contesto di una società democratica e la sua attuazione dev'essere oggetto di adeguate garanzie procedurali conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ai principi generali del diritto comunitario, inclusi un'efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo. Tali provvedimenti possono di conseguenza essere adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione d'innocenza e del diritto alla privacy. Dev'essere garantita una procedura preliminare equa ed imparziale, compresi il diritto della persona o delle persone interessate di essere ascoltate, fatta salva la necessità di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente accertata conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Dev'essere garantito il diritto ad un controllo giurisdizionale efficace e tempestivo.»;

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;»

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) "mercati transnazionali", mercati individuati conformemente all'articolo 15, paragrafo 4, che coprono la Comunità, o una parte considerevole di questa, situati in più di uno Stato membro.»;

c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;»

d) è inserita la lettera seguente:

«d bis) "punto terminale di rete", il punto fisico a partire dal quale l'abbonato ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete è definito mediante un indirizzo di rete specifico che può essere correlato ad un numero di abbonato o ad un nome di abbonato;»

e) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) "risorse correlate", servizi correlati, infrastrutture fisiche e altre risorse o elementi correlati ad una rete di comunicazione elettronica e/o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono e/o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete e/o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, ivi compresi tra l'altro gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le guaine, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;»

f) è inserita la lettera seguente:

«e bis) “servizi correlati”, i servizi correlati ad una rete di comunicazione elettronica e/o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono e/o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete e/o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, compresi tra l'altro i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi, nonché altri servizi quali quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza;»

g) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) “direttive particolari”, la direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), la direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), la direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (*);

(*) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.»;

h) sono aggiunte le seguenti lettere:

«q) “attribuzione di spettro radio”, la designazione di una determinata banda di frequenze destinata ad essere utilizzata da parte di uno o più tipi di servizi di radiocomunicazione, se del caso, alle condizioni specificate;

r) “interferenza dannosa”, un'interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali, comunitarie o nazionali applicabili;

s) “chiamata”, la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale.»;

3) l'articolo 3 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità nazionali di regolamentazione esercitino i loro poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo. Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti a loro assegnati.»;

b) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«3 bis. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 4 e 5, le autorità nazionali di regolamentazione responsabili della regolamentazione ex ante del mercato o della risoluzione delle controversie tra imprese conformemente agli articoli 20 o 21 della presente direttiva operano in indipendenza e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei compiti loro affidati ai sensi della normativa nazionale che recepisce quella comunitaria. Ciò non osta alla supervisione a norma del diritto costituzionale nazionale. Solo gli organi di ricorso istituiti a norma dell'articolo 4 hanno la facoltà di sospendere o confutare le decisioni prese dalle autorità nazionali di regolamentazione. Gli Stati membri garantiscono che il responsabile di un'autorità nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell'organo collegiale che ricoprono tale funzione presso un'autorità nazionale di regolamentazione di cui al primo comma o i loro sostituti possano essere sollevati dall'incarico solo se non rispettano più le condizioni prescritte per l'esercizio delle loro funzioni fissate preventivamente nell'ordinamento nazionale. La decisione di allontanare il responsabile dell'autorità nazionale di regolamentazione in questione o, se del caso, i membri dell'organo collegiale che ricoprono tale funzione, è resa pubblica al momento dell'esonero. Il responsabile dell'autorità nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell'organo collegiale che ricoprono tale funzione, sollevati dall'incarico, ricevono una motivazione e hanno il diritto di chiederne la pubblicazione, qualora questa non sia altrimenti prevista; nel qual caso, la motivazione è pubblicata.

Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione di cui al primo comma dispongano di bilanci annuali separati. I bilanci sono pubblicati. Gli Stati membri assicurano inoltre che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di risorse finanziarie e umane sufficienti affinché possano partecipare e contribuire attivamente all'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) (*).

3 ter. Gli Stati membri provvedono a che gli obiettivi del BEREC relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza normativi maggiori siano attivamente sostenuti dalle rispettive autorità nazionali di regolamentazione.

3 quater. Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali di regolamentazione tengano nella massima considerazione i pareri e le posizioni comuni adottati dal BEREC allorché adottano le loro decisioni concernenti i rispettivi mercati nazionali.

(*) Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio.»;

4) l'articolo 4 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri prevedono, a livello nazionale, meccanismi efficienti che permettano a qualunque utente e a qualunque impresa che fornisce reti e/o servizi di comunicazione elettronica, che siano interessati dalla decisione di una autorità nazionale di regolamentazione, di ricorrere contro detta decisione dinanzi ad un organo di ricorso, indipendente dalle parti coinvolte. Tale organo, che può essere un tribunale, è in possesso di competenze adeguate tali da consentirgli di assolvere le sue funzioni in maniera efficace. Gli Stati membri garantiscono che il merito del caso sia tenuto in debita considerazione e che vi sia un efficace meccanismo di ricorso.

In attesa dell'esito del ricorso, resta in vigore la decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione, a meno che non siano concesse misure provvisorie conformemente al diritto nazionale.»

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Gli Stati membri raccolgono informazioni sull'argomento generale dei ricorsi, sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure provvisorie. Gli Stati membri forniscono tali informazioni alla Commissione e al BEREC su richiesta motivata di uno di essi.»

5) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorità nazionali di regolamentazione onde assicurare la conformità con le disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari o con le decisioni adottate ai sensi di tali direttive. In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di chiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti. Le imprese che dispongono di un significativo potere sui mercati all'ingrosso possono essere inoltre tenute a presentare dati contabili sui mercati al dettaglio collegati a tali mercati all'ingrosso.

Su richiesta, le imprese forniscono sollecitamente tali informazioni, osservando i tempi ed il livello di dettaglio richiesti dall'autorità nazionale di regolamentazione. Le informazioni richieste dall'autorità nazionale di regolamentazione sono proporzionate rispetto all'assolvimento di tale compito. L'autorità nazionale di regolamentazione motiva adeguatamente la richiesta di informazioni e tratta le informazioni conformemente al paragrafo 3.»

6) gli articoli 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 6

Meccanismo di consultazione e di trasparenza

Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 9, e degli articoli 20 o 21, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, quando intendono adottare misure in applicazione della presente direttiva o delle direttive particolari o quando intendono imporre limitazioni conformemente all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, che abbiano un impatto rilevante sul relativo mercato, diano alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole.

Le autorità nazionali di regolamentazione rendono pubbliche le procedure che applicano ai fini della consultazione.

Gli Stati membri garantiscono la creazione di un unico punto d'informazione attraverso il quale si possa accedere a tutte le consultazioni in corso.

Il risultato della procedura di consultazione deve essere reso pubblicamente disponibile attraverso l'autorità di regolamentazione nazionale, salvo nel caso di un'informazione riservata, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale sulla riservatezza in campo commerciale.

Articolo 7

Consolidamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche

1. Le autorità nazionali di regolamentazione, nell'esercizio delle funzioni indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, tengono nella massima considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 8, nella misura in cui concernono il funzionamento del mercato interno.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno lavorando insieme e con la Commissione e con il BEREC in modo trasparente al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari. A tale scopo lavorano in particolare con la Commissione e il BEREC per individuare i tipi di strumenti e le soluzioni più adeguate da utilizzare nell'affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.

3. Salvo ove diversamente previsto nelle raccomandazioni o negli orientamenti adottati a norma dell'articolo 7 *ter* al termine della consultazione di cui all'articolo 6, qualora un'autorità di regolamentazione nazionale intenda adottare una misura che:

a) rientri nell'ambito di applicazione degli articoli 15 o 16 della presente direttiva o degli articoli 5 o 8 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso); e

b) influenzi gli scambi tra Stati membri,

essa rende contemporaneamente accessibile il progetto di misura alla Commissione, al BEREC e alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri, insieme alla motivazione su cui la misura si basa, nel rispetto dell'articolo 5, paragrafo 3, e ne informa la Commissione, il BEREC e le altre autorità nazionali di regolamentazione. Le autorità nazionali di regolamentazione, il BEREC e la Commissione possono trasmettere le proprie osservazioni all'autorità nazionale di regolamentazione di cui trattasi entro il termine di un mese. Il periodo di un mese non può essere prorogato.

4. Quando la misura prevista di cui al paragrafo 3 mira a:

- a) identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla raccomandazione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1; oppure
- b) decidere sulla designazione o meno di imprese che detengono, individualmente o congiuntamente ad altre, un potere di mercato significativo, ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 3, 4 o 5;

e tale misura influenzi gli scambi commerciali tra Stati membri e la Commissione ha comunicato all'autorità nazionale di regolamentazione che il progetto di misura creerebbe una barriera al mercato unico o dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto comunitario e in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 8, il progetto di misura non può essere adottato per ulteriori due mesi. Tale periodo non può essere prolungato. La Commissione informa in tal caso le altre autorità nazionali di regolamentazione delle sue riserve.

5. Entro i due mesi di cui al paragrafo 4 la Commissione può:

- a) adottare una decisione con cui si richiama ad un'autorità nazionale di regolamentazione interessata di ritirare il progetto di misura; e/o
- b) decidere di sciogliere le sue riserve in relazione ad un progetto di misura di cui al paragrafo 4.

Prima di adottare una decisione, la Commissione considera con la massima attenzione il parere del BEREC. La decisione è accompagnata da un'analisi dettagliata e obiettiva dei motivi per i quali la Commissione considera che il progetto di misura non debba essere adottato, congiuntamente a proposte specifiche volte a modificare il progetto di misura.

6. Se la Commissione che ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 5 impone all'autorità nazionale di regolamentazione di ritirare un progetto di misura, l'autorità nazionale di regolamentazione lo modifica o lo ritira entro sei mesi dalla data della decisione della Commissione. Se il progetto di misura è modificato, l'autorità nazionale di regolamentazione avvia una consultazione pubblica secondo le procedure di cui all'articolo 6 e notifica nuovamente il progetto di misura modificato alla Commissione conformemente al paragrafo 3.

7. L'autorità nazionale di regolamentazione interessata tiene nella massima considerazione le osservazioni delle altre autorità nazionali di regolamentazione, del BEREC e della Commissione e può, salvo nei casi di cui al paragrafo 4 e al paragrafo 5, lettera a), adottare il progetto di misura risultante e, in tal caso, lo comunica alla Commissione.

8. L'autorità nazionale di regolamentazione comunica alla Commissione e al BEREC tutte le misure definitive adottate che rientrano nell'articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e b).

9. In circostanze straordinarie l'autorità nazionale di regolamentazione, ove ritenga che sussistano urgenti motivi di agire onde salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, in deroga alla procedura di cui ai paragrafi 3 e 4, può adottare immediatamente adeguate misure temporanee. Essa comunica senza indugio tali misure, esaurientemente motivate, alla Commissione, all'altra autorità nazionale di regolamentazione e al BEREC. La decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione di rendere tali misure permanenti o di estendere il periodo di tempo in cui siano applicabili è soggetta alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4.»;

7) sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 7 bis

Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive

1. Quando la misura prevista di cui all'articolo 7, paragrafo 3, mira ad imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un operatore in applicazione dell'articolo 16, in combinato disposto con gli articoli 5 e da 9 a 13 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e con l'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale), la Commissione, entro il termine di un mese di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della presente direttiva, può notificare all'autorità nazionale di regolamentazione interessata e al BEREC i motivi per cui ritiene che il progetto di misura crei un ostacolo al mercato unico o che dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto comunitario. In tal caso, l'adozione del progetto di misura viene ulteriormente sospesa per i tre mesi successivi alla notifica della Commissione.

In assenza di una notifica in tal senso, l'autorità nazionale di regolamentazione interessata può adottare il progetto di misura tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione, dal BEREC o da altra autorità nazionale di regolamentazione.

2. Nel periodo di tre mesi di cui al paragrafo 1, la Commissione, il BEREC e l'autorità nazionale di regolamentazione interessata cooperano strettamente allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti all'articolo 8, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessità di garantire una pratica regolamentare coerente.

3. Entro sei settimane dall'inizio del periodo di tre mesi di cui al paragrafo 1, il BEREC, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, esprime un parere sulla notifica della Commissione di cui al paragrafo 1, indicando se ritiene che il progetto di misura debba essere modificato o ritirato e, se del caso, avanza a tal fine proposte specifiche. Il parere è motivato e reso pubblico.

4. Se nel proprio parere condivide i seri dubbi della Commissione il BEREC coopera strettamente con l'autorità nazionale di regolamentazione interessata allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace. Prima della fine del trimestre di cui al paragrafo 1, l'autorità nazionale di regolamentazione può:

- a) modificare o ritirare il suo progetto di misura tenendo nella massima considerazione la notifica della Commissione di cui al paragrafo 1 nonché il parere e la consulenza del BEREC;
- b) mantenere il suo progetto di misura.

5. Qualora il BEREC non condivida i seri dubbi della Commissione o non esprima un parere o qualora l'autorità nazionale di regolamentazione modifichi o mantenga il suo progetto di misura a norma del paragrafo 4, la Commissione, entro un mese dalla fine del trimestre di cui al paragrafo 1 e tenendo nella massima considerazione l'eventuale parere del BEREC, può:

- a) formulare una raccomandazione in cui si invita l'autorità nazionale di regolamentazione interessata a modificare o ritirare il progetto di misura, includendo proposte specifiche a tal fine, e a fornire le ragioni che giustificano la sua raccomandazione, in particolare qualora il BEREC non condivida i seri dubbi della Commissione, e proposte specifiche a tal fine;
- b) decidere di sciogliere le sue riserve indicate conformemente al paragrafo 1.

6. Entro un mese dalla data di formulazione della raccomandazione della Commissione ai sensi del paragrafo 5, lettera a), o di ritiro delle sue riserve a norma del paragrafo 5, lettera b), l'autorità nazionale di regolamentazione interessata comunica alla Commissione e al BEREC la misura finale adottata.

Tale periodo può essere prorogato per consentire all'autorità nazionale di regolamentazione di avviare una consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 6.

7. L'autorità nazionale di regolamentazione che decide di non modificare o ritirare il progetto di misura sulla base della raccomandazione di cui al paragrafo 5, lettera a), fornisce una giustificazione motivata.

8. L'autorità nazionale di regolamentazione può ritirare il progetto di misura in qualsiasi fase della procedura.

Articolo 7 ter

Disposizioni di attuazione

1. Previa consultazione pubblica e consultazione con le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo nella massima considerazione del parere del BEREC, la Commissione può adottare raccomandazioni e/o orientamenti in relazione all'articolo 7 che definiscano la forma, il contenuto e il livello di dettaglio delle notifiche richieste a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, le circostanze in cui le notifiche non sono richieste e il calcolo dei termini.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 22, paragrafo 2.»

8) l'articolo 8 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo diversa disposizione dell'articolo 9 relativo alle radiofrequenze, gli Stati membri tengono nella massima considerazione l'opportunità di adottare regolamentazioni tecnologicamente neutrali e provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, nell'esercizio delle funzioni indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, e in particolare quelle intese a garantire una concorrenza effettiva, facciano altrettanto.»

b) al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) assicurando che gli utenti, compresi gli utenti disabili, gli utenti anziani e quelli che hanno esigenze sociali particolari ne traggano i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzi e qualità;

b) garantendo che non vi siano distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, anche per la trasmissione di contenuti;»

c) al paragrafo 2, la lettera c) è soppressa;

d) al paragrafo 3, la lettera c) è soppressa;

e) al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) collaborando tra loro, con la Commissione e con il BEREC per garantire lo sviluppo di pratiche normative coerenti e l'applicazione coerente della presente direttiva e delle direttive particolari.»

f) al paragrafo 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) prendendo in considerazione le esigenze di gruppi sociali specifici, in particolare degli utenti disabili, degli utenti anziani e di quelli che hanno esigenze sociali particolari;»

g) al paragrafo 4 è aggiunta la lettera seguente:

«g) promuovendo la capacità degli utenti finali di accedere ad informazioni e distribuirle o eseguire applicazioni e servizi di loro scelta;»

h) è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Nel perseguire le finalità programmatiche di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 le autorità nazionali di regolamentazione applicano principi regolamentari obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, tra l'altro:

- a) promuovendo la prevedibilità regolamentare, garantendo un approccio regolatore coerente nell'arco di opportuni periodi di revisione;
- b) garantendo che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;
- c) salvaguardando la concorrenza a vantaggio dei consumatori e promuovendo se del caso la concorrenza basata sulle infrastrutture;
- d) promuovendo investimenti efficienti e innovazione in infrastrutture nuove e migliorate, anche garantendo che qualsiasi obbligo di accesso tenga debito conto del rischio sostenuto dalle imprese di investimento e consentendo vari accordi di cooperazione tra gli investitori e le parti che richiedono accesso onde diversificare il rischio di investimento, assicurando nel contempo la salvaguardia della concorrenza nel mercato e del principio di non discriminazione;
- e) tenendo debito conto della varietà delle condizioni attinenti alla concorrenza e al consumo nelle diverse aree geografiche all'interno del territorio di uno Stato membro;
- f) imponendo obblighi regolamentari ex ante unicamente dove non opera una concorrenza effettiva e sostenibile, e attenuandoli o revocandoli non appena sia soddisfatta tale condizione.»

9) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 8 bis

Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio

1. Gli Stati membri cooperano fra loro e con la Commissione nella pianificazione strategica e nell'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nella Comunità europea. A tal fine

essi prendono in considerazione, tra l'altro, gli aspetti economici, inerenti alla sicurezza, alla salute, all'interesse pubblico, alla libertà di espressione, culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche dell'Unione europea, come pure i vari interessi delle comunità di utenti dello spettro radio, allo scopo di ottimizzarne l'uso e di evitare interferenze dannose.

2. Cooperando tra loro e con la Commissione, gli Stati membri promuovono il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nella Comunità europea e, ove opportuno, l'instaurazione di condizioni armonizzate per quanto concerne la disponibilità e l'uso efficiente dello spettro radio, che sono necessari per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche.

3. La Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del gruppo "Politica dello spettro radio" (RSPG), istituito con decisione 2002/622/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che istituisce il gruppo "Politica dello spettro radio" (*), può presentare proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio volte a porre in essere programmi strategici pluriennali in materia di spettro radio. Tali programmi definiscono gli orientamenti e gli obiettivi politici per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio, in conformità con le disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari.

4. Ove necessario per assicurare l'efficace coordinamento degli interessi della Comunità europea in seno alle organizzazioni internazionali competenti per le questioni relative allo spettro radio, la Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere dell'RSPG, può proporre obiettivi politici comuni al Parlamento europeo e al Consiglio.

(*) GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49.»

10) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica

1. Tenendo debito conto del fatto che le radiofrequenze sono un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, gli Stati membri provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio ai sensi degli articoli 8 e 8 bis. Essi garantiscono che l'attribuzione degli spettri ai fini dei servizi di comunicazione elettronica e la concessione di autorizzazioni generali o di diritti d'uso individuali in materia da parte delle autorità nazionali competenti siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

Nell'applicare il presente articolo gli Stati membri rispettano gli accordi internazionali pertinenti, fra cui i regolamenti radio dell'UIT, e possono tener conto di considerazioni di interesse pubblico.

2. Gli Stati membri promuovono l'armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze nel territorio della Comunità europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, come economie di scala e interoperabilità dei servizi. In tale contesto gli Stati membri agiscono ai sensi dell'articolo 8 bis e della decisione n. 676/2002/CE (decisione spettro radio).

3. Salvo disposizione contraria contenuta nel secondo comma, gli Stati membri assicurano che nelle bande di frequenze dichiarate disponibili per i servizi di comunicazione elettronica possano essere utilizzati tutti i tipi di tecnologie usate per i servizi di comunicazione elettronica nel rispettivo piano di assegnazione delle frequenze nazionali a norma del diritto comunitario.

Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di tecnologie di accesso senza fili o rete radiofonica utilizzati per servizi di comunicazione elettronica, ove ciò sia necessario al fine di:

- a) evitare interferenze dannose;
- b) proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici;
- c) assicurare la qualità tecnica del servizio;
- d) assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze;
- e) salvaguardare l'uso efficiente dello spettro; oppure
- f) garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al paragrafo 4.

4. Salvo disposizione contraria contenuta nel secondo comma, gli Stati membri assicurano che nelle bande di frequenze dichiarate disponibili per i servizi di comunicazione elettronica possano essere forniti tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica nei rispettivi piani nazionali di attribuzione delle frequenze a norma del diritto comunitario. Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di servizi di comunicazione elettronica che è possibile fornire, anche, se necessario, al fine di soddisfare un requisito dei regolamenti radio dell'UIT.

Le misure che impongono la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica disponibile per i servizi di comunicazione elettronica sono giustificate per garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale definito dagli Stati membri conformemente al diritto comunitario, come, ad esempio e a titolo non esaustivo:

- a) garantire la sicurezza della vita;
- b) la promozione della coesione sociale, regionale o territoriale;

- c) evitare un uso inefficiente delle radiofrequenze; oppure
- d) la promozione della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei media, ad esempio mediante prestazione di servizi di radiodiffusione o telediffusione.

Una misura che vieta la fornitura di qualsiasi altro servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica può essere prevista esclusivamente ove sia giustificata dalla necessità di proteggere i servizi di sicurezza della vita. Gli Stati membri possono anche eccezionalmente estendere tale misura al fine di conseguire altri obiettivi di interesse generale quali definiti dagli Stati membri a norma del diritto comunitario.

5. Gli Stati membri riesaminano periodicamente la necessità delle limitazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 e rendono pubblici i risultati di tali revisioni.

6. I paragrafi 3 e 4 si applicano agli spettri radio attribuiti ai fini dei servizi di comunicazione elettronica nonché alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso individuali delle radiofrequenze concessi a decorrere dal 25 maggio 2011.

Alle attribuzioni degli spettri radio, alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso individuali esistenti al 25 maggio 2011 si applicano le disposizioni dell'articolo 9 bis.

7. Fatte salve le disposizioni delle direttive particolari e tenendo conto delle circostanze nazionali pertinenti, gli Stati membri possono stabilire norme volte a impedire l'accumulo di frequenze, in particolare fissando scadenze rigorose per lo sfruttamento efficace dei diritti d'uso da parte del titolare dei diritti e applicando sanzioni, comprese le sanzioni pecuniarie o la revoca dei diritti d'uso in caso di mancato rispetto delle scadenze. Tali norme sono stabilite e applicate in modo proporzionato, trasparente non discriminatorio.»

11) sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 9 bis

Riesame delle limitazioni ai diritti esistenti

1. Per un periodo di cinque anni a partire dal 25 maggio 2011, gli Stati membri possono consentire ai titolari di diritti d'uso delle radio frequenze concessi prima di quella data e che rimarranno validi per un periodo non inferiore a cinque anni di presentare all'autorità nazionale competente una richiesta di riesame delle limitazioni ai loro diritti ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4.

Prima di adottare la sua decisione, l'autorità nazionale competente informa il titolare del diritto del riesame delle limitazioni, precisando l'entità del diritto dopo il riesame, e concede al richiedente un termine ragionevole per il ritiro della richiesta.

Se il titolare del diritto ritira la sua richiesta, il diritto resta immutato fino alla sua scadenza o, se è anteriore, fino al termine del periodo di cinque anni.

2. Dopo il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano tutte le misure adeguate per assicurare che l'articolo 9, paragrafi 3 e 4, si applichi a tutte le restanti autorizzazioni generali/diritti d'uso individuali e attribuzioni di spettri radio ai fini dei servizi di comunicazione elettronica esistenti al 25 maggio 2011.

3. Nell'applicare il presente articolo, gli Stati membri adottano disposizioni appropriate per promuovere eque condizioni di concorrenza.

4. Le misure adottate in applicazione del presente articolo non concedono alcun nuovo diritto d'uso e pertanto non sono soggette alle pertinenti disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni).

Articolo 9 ter

Trasferimento o affitto di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze

1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese possano trasferire o affittare ad altre imprese, secondo le condizioni legate ai diritti d'uso delle radiofrequenze e secondo le procedure nazionali, i diritti individuali di uso delle radiofrequenze nelle bande per le quali ciò sia previsto nelle disposizioni di esecuzione adottate a norma del paragrafo 3.

Sulle altre bande gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le imprese di trasferire o affittare i diritti d'uso delle radiofrequenze ad altre imprese secondo le procedure nazionali.

Le condizioni cui sono soggetti i diritti individuali d'uso delle radiofrequenze continuano ad applicarsi dopo il trasferimento o la locazione, salva indicazione contraria dell'autorità nazionale competente.

Gli Stati membri possono anche stabilire che le disposizioni del presente paragrafo non si applichino qualora il diritto individuale dell'impresa ad utilizzare le frequenze radio sia stato inizialmente ottenuto a titolo gratuito.

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'intenzione di un'impresa di trasferire diritti d'uso delle radiofrequenze e l'avvenuto trasferimento siano notificati secondo le procedure nazionali alla competente autorità responsabile della concessione dei diritti individuali di uso siano resi pubblici. Qualora l'uso delle radiofrequenze sia stato armonizzato mediante l'applicazione della decisione n. 676/2002/CE (decisione spettro radio) o di altri provvedimenti comunitari, tali trasferimenti rispettano quest'uso armonizzato.

3. La Commissione può adottare le opportune misure di attuazione al fine di individuare le bande per le quali i diritti d'uso delle radiofrequenze possono essere trasferiti o affittati tra imprese. Dette misure non concernono le frequenze usate per la diffusione radiotelevisiva.

Tali misure tecniche di attuazione, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3.»;

12) l'articolo 10 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di regolamentazione controllino la concessione dei diritti d'uso di tutte le risorse nazionali di numerazione e la gestione dei piani nazionali di numerazione. Gli Stati membri garantiscono che a tutti i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico vengano forniti numeri e serie di numeri adeguati. Le autorità nazionali di regolamentazione stabiliscono procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie per la concessione dei diritti d'uso delle risorse nazionali di numerazione.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i piani e le procedure di numerazione nazionale siano applicati in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché l'impresa cui sia stato concesso il diritto d'uso di una serie di numeri non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle sequenze di numeri da utilizzare per dare accesso ai loro servizi.»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli Stati membri sostengono l'armonizzazione di numeri o serie di numeri specifici all'interno della Comunità che promuovano al tempo stesso il funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di servizi paneuropei. La Commissione può adottare misure tecniche di attuazione appropriate in materia.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3.»;

13) l'articolo 11 è così modificato:

a) il paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, è sostituito dal seguente:

«— agisca in base a procedure semplici, efficaci, trasparenti e pubbliche, applicate senza discriminazioni né ritardi, e in ogni caso adotti la propria decisione entro sei mesi dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, e»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri provvedono affinché, laddove le autorità pubbliche o locali mantengano la proprietà o il controllo di imprese che gestiscono reti pubbliche di comunicazione elettronica e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, vi sia un'effettiva separazione strutturale della funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al paragrafo 1 dalle funzioni attinenti alla proprietà o al controllo.»

14) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Cubicazione e condivisione di elementi della rete e risorse correlate per i fornitori di reti di comunicazione elettronica

1. Quando un'impresa che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto, in forza della legislazione nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure può avvalersi di una procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprietà, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di imporre la condivisione di tali strutture o proprietà, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, ivi compresi tra l'altro edifici o accesso a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti e armadi di distribuzione.

2. Gli Stati membri possono imporre ai titolari dei diritti di cui al paragrafo 1 di condividere le strutture o la proprietà (compresa la cubicazione fisica) o di adottare misure volte a facilitare il coordinamento di lavori pubblici per tutelare l'ambiente, la salute pubblica, la pubblica sicurezza o per realizzare obiettivi di pianificazione urbana o rurale e soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione nel corso del quale a tutte le parti interessate è data la possibilità di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni su condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali, previo adeguato periodo di consultazione pubblica nel corso del quale tutte le parti interessate hanno la possibilità di esprimere le proprie opinioni, abbiano anche la facoltà di imporre obblighi in relazione alla condivisione del cablaggio all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione, qualora esso si trovi al di fuori dell'edificio, ai titolari dei diritti di cui al paragrafo 1 e/o al proprietario di tale cablaggio, se ciò è giustificato dal fatto che la duplicazione di tale infrastruttura sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Tra queste disposizioni in materia di condivisione o coordinamento possono rientrare norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà, adattate se del caso in funzione dei rischi.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano richiedere alle imprese di fornire le informazioni necessarie, su richiesta delle autorità competenti, per consentire a queste ultime, di concerto con le autorità nazionali di regolamentazione, di elaborare un inventario dettagliato della natura, disponibilità e ubicazione geografica delle strutture di cui al paragrafo 1, e metterlo a disposizione delle parti interessate.

5. I provvedimenti adottati da un'autorità nazionale di regolamentazione conformemente al presente articolo sono obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Se del caso, tali provvedimenti sono eseguiti in coordinamento con le autorità locali.»

15) è inserito il seguente capitolo:

«CAPITOLO III bis

SICUREZZA E INTEGRITÀ DELLE RETI E DEI SERVIZI

Articolo 13 bis

Sicurezza e integrità

1. Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico adottino adeguate misure di natura tecnica e organizzativa per gestire adeguatamente i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi. Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia, dette misure assicurano un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente. In particolare, si adottano misure per prevenire e limitare le conseguenze per gli utenti e le reti interconnesse degli incidenti che pregiudicano la sicurezza.

2. Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni adottino tutte le misure opportune per garantire l'integrità delle loro reti e garantire in tal modo la continuità della fornitura dei servizi su tali reti.

3. Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunichino all'autorità nazionale di regolamentazione competente ogni violazione della sicurezza o perdita dell'integrità che abbia avuto conseguenze significative sul funzionamento delle reti o dei servizi.

Se del caso, l'autorità nazionale interessata informa le autorità nazionali degli altri Stati membri e l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA). L'autorità nazionale di regolamentazione interessata può informare il pubblico o imporre all'impresa di farlo, ove accerti che la divulgazione della violazione sia nell'interesse pubblico.

L'autorità nazionale di regolamentazione interessata trasmette ogni anno alla Commissione e all'ENISA una relazione sintetica delle notifiche ricevute e delle azioni adottate conformemente al presente paragrafo.

4. La Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere dell'ENISA, può adottare le opportune misure tecniche di attuazione per armonizzare le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, comprese le misure che definiscono le circostanze, il formato e le procedure che si applicano agli obblighi di notifica. Queste misure di attuazione tecnica si basano, per quanto possibile, sulle norme europee ed internazionali, e non ostano a che gli Stati membri adottino requisiti supplementari per conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2.

Tali misure di attuazione, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

Articolo 13 ter

Attuazione e controllo

1. Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell'attuazione dell'articolo 13 bis, le competenti autorità nazionali di regolamentazione abbiano la facoltà di impartire istruzioni vincolanti, comprese quelle in materia di termini di attuazione, alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico.

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione competenti abbiano la facoltà di imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di:

- a) fornire le informazioni necessarie per valutare la sicurezza e l'integrità dei loro servizi e delle loro reti, in particolare i documenti relativi alle politiche di sicurezza; nonché
- b) sottostare a una verifica della sicurezza effettuata da un organismo qualificato indipendente o dall'autorità nazionale competente mettendo a disposizione dell'autorità nazionale di regolamentazione i risultati di tale verifica. L'impresa si assume l'onere finanziario della verifica.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di tutti i poteri necessari per indagare i casi di mancata conformità nonché i loro effetti sulla sicurezza e l'integrità delle reti.

4. Queste disposizioni lasciano impregiudicato l'articolo 3 della presente direttiva.»

16) all'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Se un'impresa dispone di un significativo potere su un mercato specifico (il primo mercato), può parimenti essere definita come avente un significativo potere in un mercato strettamente connesso (il secondo mercato) qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire al potere detenuto nel primo mercato di esser fatto valere nel secondo, rafforzando in tal modo il potere complessivo dell'impresa interessata. Pertanto, possono essere applicate misure correttive volte a prevenire tale influenza sul secondo mercato a norma degli articoli 9, 10, 11 e 13 della direttiva 2002/19/CE ("direttiva accesso") e, qualora tali misure correttive risultino essere insufficienti, possono essere imposte misure correttive a norma dell'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE ("direttiva servizio universale").»;

17) l'articolo 15 è così modificato:

- a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Procedura per l'individuazione e la definizione dei mercati»;

- b) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Previa consultazione pubblica, anche delle autorità nazionali di regolamentazione e tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, la Commissione adotta, secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, una raccomandazione concernente i mercati rilevanti dei servizi e dei prodotti ("la raccomandazione"). La raccomandazione individua i mercati dei prodotti e dei servizi all'interno del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche siano tali da giustificare l'imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti dalle direttive particolari senza che ciò pregiudichi l'individuazione di altri mercati in casi specifici di applicazione delle regole di concorrenza. La Commissione definisce i mercati in base ai principi del diritto della concorrenza.»;

- c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione e gli orientamenti, definiscono i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel loro territorio, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. Prima di definire i mercati che differiscono da quelli individuati nella raccomandazione, le autorità nazionali di regolamentazione applicano la procedura di cui agli articoli 6 e 7.»;

- d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Previa consultazione, anche delle autorità nazionali di regolamentazione, la Commissione può, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, adottare una decisione relativa all'individuazione dei mercati transnazionali secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3.»;

18) l'articolo 16 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le autorità nazionali di regolamentazione effettuano un'analisi dei mercati rilevanti tenendo conto dei mercati individuati nella raccomandazione e tenendo nella massima considerazione gli orientamenti. Gli Stati membri provvedono affinché questa analisi sia effettuata, se del caso, in collaborazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza.

2. Quando, ai sensi dei paragrafi 3 o 4 del presente articolo, dell'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE ("direttiva servizio universale") o dell'articolo 8 della direttiva 2002/19/CE ("direttiva accesso"), è tenuta a decidere in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico delle imprese, l'autorità nazionale di regolamentazione determina, in base alla propria analisi di mercato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente concorrenziale.»;

b) i paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Qualora accerti che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale l'autorità nazionale di regolamentazione individua le imprese che individualmente o congiuntamente dispongono di un significativo potere di mercato su tale mercato conformemente all'articolo 14 e l'autorità nazionale di regolamentazione impone a tali imprese gli appropriati specifici obblighi di regolamentazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano.

5. Nel caso dei mercati transnazionali paneuropei individuati nella decisione di cui all'articolo 15, paragrafo 4, le autorità nazionali di regolamentazione interessate effettuano congiuntamente l'analisi di mercato, tenendo nella massima considerazione gli orientamenti, e si pronunciano di concerto in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

6. Le misure di cui ai paragrafi 3 e 4 sono adottate secondo le procedure di cui agli articoli 6 e 7. Le autorità nazionali di regolamentazione effettuano un'analisi del mercato rilevante e notificano il corrispondente progetto di misura a norma dell'articolo 7:

a) entro tre anni dall'adozione di una precedente misura relativa a quel mercato. In via eccezionale, tale periodo può tuttavia essere prorogato fino ad un massimo di altri tre anni, se l'autorità nazionale di regolamentazione ha notificato alla Commissione una proposta motivata di proroga e la Commissione non ha formulato obiezioni entro un mese dalla notifica;

b) entro due anni dall'adozione di una raccomandazione rivista sui mercati rilevanti per i mercati non notificati in precedenza alla Commissione; oppure

c) entro due anni dalla data di adesione all'Unione europea per gli Stati membri di nuova adesione.»;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«7. Qualora un'autorità nazionale di regolamentazione non completi l'analisi di un mercato rilevante individuato nella raccomandazione entro il termine fissato al paragrafo 6, il BEREC fornisce, su richiesta, assistenza all'autorità nazionale di regolamentazione in questione, per completare l'analisi del mercato specifico e degli obblighi specifici da imporre. Con tale assistenza l'autorità nazionale di regolamentazione in questione notifica entro sei mesi il progetto di misura alla Commissione a norma dell'articolo 7.»;

19) l'articolo 17 è così modificato:

a) alla prima frase del paragrafo 1, la parola «norme» è sostituita dalle parole «norme non vincolanti»;

b) al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«In mancanza di tali norme e/o specifiche, gli Stati membri incoraggiano l'applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dalla conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), dall'organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) e dalla commissione elettrotecnica internazionale (IEC).»;

c) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Se intende rendere obbligatoria l'applicazione di determinate norme e/o specifiche, la Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed invita tutte le parti interessate a presentare le proprie osservazioni. La Commissione adotta misure di attuazione appropriate e rende obbligatoria l'applicazione delle norme pertinenti, menzionandole come norme obbligatorie nell'elenco delle norme e/o specifiche pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5. Ove ritenga che le norme e/o le specifiche armonizzate di cui al paragrafo 1 non contribuiscano più alla prestazione di servizi armonizzati di comunicazione elettronica o non soddisfino più le esigenze dei consumatori o siano di ostacolo allo sviluppo tecnologico, la Commissione le stralcia dall'elenco delle norme e/o specifiche di cui al paragrafo 1, secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 22, paragrafo 2.»;

d) al paragrafo 6, le parole «conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3, le stralcia dall'elenco delle norme e/o specifiche di cui al paragrafo 1» sono sostituite dalle parole «adotta le misure di attuazione adeguate e stralcia dette norme e/o specifiche dall'elenco delle norme e/o specifiche di cui al paragrafo 1.»;

e) è inserito il seguente paragrafo:

«6 bis. Le misure di attuazione intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, di cui ai paragrafi 4 e 6, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3.»;

20) l'articolo 18 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera c):

«c) i fornitori di servizi e apparecchiature di televisione digitali a cooperare alla fornitura di servizi televisivi interoperabili per gli utenti disabili.»;

b) il paragrafo 3 è soppresso;

21) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Procedure di armonizzazione

1. Fatto salvo l'articolo 9 della presente direttiva e gli articoli 6 e 8 della direttiva 2002/20/CE ("direttiva autorizzazioni"), ove rilevi che le divergenze nell'attuazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione dei compiti normativi specificati nella presente direttiva e nelle direttive particolari possono creare un ostacolo al mercato interno, la Commissione può, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, emettere una raccomandazione o una decisione sull'applicazione armonizzata delle disposizioni di cui alla presente direttiva e delle direttive particolari per agevolare il conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 8.

2. Quando emette una raccomandazione conformemente al paragrafo 1, la Commissione si avvale della procedura di consultazione di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, nell'assolvimento dei loro compiti, tengano nella massima considerazione tali raccomandazioni. L'autorità nazionale di regolamentazione che decide di non seguire una determinata raccomandazione ne informa la Commissione motivando tale decisione.

3. Le decisioni adottate a norma del paragrafo 1 possono comportare unicamente la definizione di un approccio armonizzato o coordinato allo scopo di affrontare le seguenti questioni:

a) l'incoerente applicazione degli approcci normativi generali da parte delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di disciplina dei mercati delle comunicazioni elettroniche, in applicazione degli articoli 15 e 16, qualora si crei un ostacolo al mercato interno. Tali decisioni non si riferiscono a notifiche specifiche emesse dalle autorità nazionali di regolamentazione a norma dell'articolo 7 bis.

In tal caso, la Commissione propone un progetto di decisione unicamente:

— dopo almeno due anni dall'adozione di una raccomandazione della Commissione che tratti della stessa questione, e

— tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC per l'adozione di tale decisione, parere che deve essere fornito dal BEREC entro tre mesi dalla richiesta della Commissione;

b) numerazione, in particolare serie di numeri, portabilità dei numeri e degli identificatori, sistemi per la traduzione dei numeri e degli indirizzi e accesso ai servizi di emergenza del 112.

4. La decisione di cui al paragrafo 1, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

5. Il BEREC può, di propria iniziativa, consigliare la Commissione sull'opportunità di adottare una misura conformemente al paragrafo 1.»;

22) all'articolo 20, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Qualora insorga una controversia in merito agli obblighi esistenti derivanti dalla presente direttiva o dalle direttive particolari, tra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica in uno Stato membro, o tra tali imprese e altre imprese nello Stato membro che beneficiano di obblighi in materia di accesso e/o di interconnessione derivanti dalla presente direttiva o dalle direttive particolari, a richiesta di una delle parti e fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, l'autorità nazionale di regolamentazione interessata emette quanto prima, e comunque entro un termine di quattro mesi salvo casi eccezionali, una decisione vincolante che risolva la controversia. Gli Stati membri interessati esigono che tutte le parti prestino piena cooperazione all'autorità nazionale di regolamentazione.»;

23) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

Risoluzione delle controversie transnazionali

1. Qualora tra parti stabilite in Stati membri diversi sorga una controversia transnazionale nell'ambito di applicazione della presente direttiva o delle direttive particolari per la quale risultino competenti le autorità nazionali di regolamentazione di almeno due Stati membri, si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. Le parti possono investire della controversia le competenti autorità nazionali di regolamentazione. Queste ultime coordinano i loro sforzi e hanno la facoltà di consultare il BEREC in modo da pervenire alla risoluzione coerente della controversia secondo gli obiettivi indicati dall'articolo 8.

Gli eventuali obblighi imposti alle imprese dalle autorità nazionali di regolamentazione nell'ambito della composizione di una controversia sono conformi alla presente direttiva e alle direttive particolari.

Ogni autorità nazionale di regolamentazione che ha competenza in controversie di questo tipo può chiedere al BEREC di emettere un parere in merito all'azione da adottare conformemente alle disposizioni della direttiva quadro e/o delle direttive particolari per comporre la controversia.

Quando al BEREC è presentata una tale richiesta, ogni autorità nazionale di regolamentazione competente per un qualsiasi aspetto della controversia attende il parere del BEREC, prima di adottare azioni per risolvere la controversia. Ciò non preclude alle autorità nazionali di regolamentazione di adottare misure urgenti ove necessario.

Ogni obbligo imposto a un'impresa dall'autorità nazionale di regolamentazione nella risoluzione di una controversia rispetta le disposizioni della presente direttiva o delle direttive particolari e tiene nella massima considerazione il parere emesso dal BEREC.

3. Gli Stati membri possono disporre che le competenti autorità nazionali di regolamentazione rinuncino congiuntamente a risolvere una controversia laddove esistano altri meccanismi, tra cui la mediazione, che possono contribuire meglio e tempestivamente alla risoluzione della controversia conformemente all'articolo 8.

Esse ne informano quanto prima le parti. Se dopo quattro mesi la controversia non è risolta, se non è stato adito un organo giurisdizionale e a richiesta di una delle parti, le competenti autorità nazionali di regolamentazione coordinano i loro sforzi per risolvere la controversia, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 8 e tenendo nella massima considerazione ogni parere emesso dal BEREC.

4. La procedura di cui al paragrafo 2 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.»

24) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 21 bis

Sanzioni

Gli Stati membri adottano le disposizioni sulle sanzioni applicabili alla violazione della normativa nazionale adottata in attuazione della presente direttiva e delle direttive particolari e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere appropriate, effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 25 maggio 2011 e notificano senza indugio, alla Commissione, ogni successiva modifica a queste disposizioni.»

25) l'articolo 22 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»

b) il paragrafo 4 è soppresso;

26) l'articolo 27 è soppresso;

27) l'allegato I è soppresso;

28) l'allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

Criteria che le autorità nazionali di regolamentazione devono utilizzare nell'accertare l'esistenza di una posizione dominante condivisa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma.

Si può ritenere che due o più imprese godano congiuntamente di una posizione dominante ai sensi dell'articolo 14 allorché, anche se non sussistono tra di loro interconnessioni strutturali o di altro tipo, esse operano in un mercato caratterizzato dalla mancanza di un'effettiva concorrenza e in cui nessuna singola impresa ha un potere di mercato significativo. In conformità con il diritto comunitario applicabile e con la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di posizione dominante condivisa, è probabile che ciò si verifichi allorché il mercato è concentrato e presenta una serie di caratteristiche specifiche, le più importanti delle quali nel contesto delle comunicazioni elettroniche possono essere le seguenti:

- scarsa elasticità della domanda,
- analoghe quote di mercato,
- forti ostacoli giuridici o economici alla penetrazione,
- integrazione verticale con rifiuto collettivo di fornitura,
- mancanza di un controbilanciante potere contrattuale dell'acquirente,
- mancanza di potenziale concorrenza.

Questo elenco è indicativo e non esauriente e i criteri non sono cumulativi. L'elenco intende piuttosto illustrare semplicemente tipi di prova che potrebbe essere adottata per suffragare una presunzione di esistenza di posizione dominante condivisa.»

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso)

La direttiva 2002/19/CE è così modificata:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per "accesso" si intende il fatto di rendere accessibili risorse e/o servizi ad un'altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati per la prestazione di servizi della società dell'informazione o di servizi di radiodiffusione di contenuti. Il concetto comprende, tra l'altro, l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l'accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l'accesso a sistemi informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva, la fornitura, l'ordinazione, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale e l'accesso ai servizi di rete virtuale.»;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) per "rete locale" si intende il circuito fisico che collega il punto terminale della rete a un permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione elettronica.»;

2) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto e, se richiesto da altre imprese titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazione), l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità dei servizi in tutta la Comunità. Gli operatori offrono l'accesso e l'interconnessione ad altre imprese nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall'autorità nazionale di regolamentazione ai sensi degli articoli da 5 a 8.»;

3) l'articolo 5 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), le autorità nazionali di regolamentazione incoraggiano e, se del caso, garantiscono, in conformità alle disposizioni della presente direttiva, un adeguato accesso, un'adeguata interconnessione e l'interoperabilità dei servizi, esercitando le rispettive competenze in modo tale da promuovere l'efficienza economica, una concorrenza sostenibile, investimenti efficienti e l'innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali.»;

ii) è inserita la seguente lettera:

«a ter) in casi giustificati e nella misura necessaria, gli obblighi per le imprese che controllano l'accesso degli utenti finali, onde rendere interoperabili i propri servizi.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi del paragrafo 1 sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono attuati secondo la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 7 bis della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).»;

c) il paragrafo 3 è soppresso;

d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«3. Per quanto concerne l'accesso e l'interconnessione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità nazionale di regolamentazione sia autorizzata ad intervenire di propria iniziativa ove giustificato per garantire il conseguimento degli obiettivi politici previsti all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), ai sensi delle disposizioni della presente direttiva e secondo le procedure di cui agli articoli 6, 7, 20 e 21 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).»;

4) all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Alla luce dell'evoluzione del mercato e degli sviluppi tecnologici, la Commissione può adottare misure di attuazione per modificare l'allegato I. Le misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»;

5) l'articolo 7 è soppresso;

6) l'articolo 8 è così modificato:

a) al paragrafo 1, le parole «articoli da 9 a 13» sono sostituite dalle parole «articoli da 9 a 13 bis»;

b) il paragrafo 3 è così modificato:

i) il primo comma è così modificato:

— nel primo trattino, la frase «dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 6» è sostituita dalla frase «dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 6»,

— nel secondo trattino, la frase «della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (*)» è sostituita dalla frase «della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (**)

(*) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.

(**) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.»;

ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In circostanze eccezionali l'autorità nazionale di regolamentazione, quando intende imporre agli operatori aventi un significativo potere di mercato obblighi in materia di accesso o di interconnessione diversi da quelli di cui agli articoli da 9 a 13 della presente direttiva, ne fa richiesta alla Commissione. La Commissione tiene nella massima considerazione il parere dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) (*). La Commissione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, adotta una decisione che autorizza o impedisce all'autorità nazionale di regolamentazione di adottare tali misure

(*) Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio.»;

7) l'articolo 9 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre ai sensi dell'articolo 8 obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e/o all'accesso, obbligando gli operatori a rendere pubbliche determinate informazioni quali informazioni di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e per l'uso, comprese eventuali condizioni che limitino l'accesso a servizi e applicazioni e/o il loro utilizzo, qualora tali condizioni siano previste dagli Stati membri conformemente al diritto comunitario, e prezzi.»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nonostante il paragrafo 3, se un operatore è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 12 relativi all'accesso all'ingrosso all'infrastruttura della rete, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono alla pubblicazione di un'offerta di riferimento contenente almeno gli elementi riportati nell'allegato II.»;

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Commissione può adottare le modifiche all'allegato II necessarie per adattarlo ai progressi tecnologici e all'evoluzione del mercato. Le misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3. Nell'attuazione delle disposizioni del presente paragrafo la Commissione può essere assistita dal BEREC.»;

8) l'articolo 12 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete, compreso l'accesso agli elementi della rete che non sono attivi e/o l'accesso disaggregato alla rete locale, anche per consentire la selezione e/o la preselezione del vettore e/o l'offerta di rivendita delle linee di abbonati;»

b) al paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti;»

c) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

«j) di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza.»;

d) al paragrafo 2, la frase introduttiva e la lettera a) sono sostituite dalle seguenti:

«2. Nel valutare l'opportunità di imporre gli obblighi di cui al paragrafo 1, e soprattutto se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi definiti nell'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori:

a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e/odi accesso in questione, fra cui la fattibilità di altri prodotti di accesso upstream quale l'accesso ai condotti;»

e) al paragrafo 2, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c) investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti;»

- d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione ad una concorrenza infrastrutturale economicamente efficace;»

- f) è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Le autorità nazionali di regolamentazione possono, nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso ai sensi del presente articolo, stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi e/o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. L'obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche è conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).»;

- 9) all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai sensi dell'articolo 8, per determinati tipi di interconnessione e/o di accesso, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che l'operatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un livello eccessivamente elevato o comprimere i prezzi a scapito dell'utenza finale. Per incoraggiare gli investimenti effettuati dall'operatore anche nelle reti di prossima generazione, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consentono un ragionevole margine di profitto sul capitale investito, di volume congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete.»;

- 10) sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 13 bis

Separazione funzionale

1. Qualora concluda che gli obblighi appropriati imposti ai sensi degli articoli da 9 a 13 si sono rivelati inefficaci per conseguire un'effettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi di concorrenza e/o carenze del mercato individuati in relazione alla fornitura all'ingrosso di taluni mercati di prodotti di accesso, l'autorità nazionale di regolamentazione può, a titolo di misura eccezionale e conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, imporre alle imprese verticalmente integrate l'obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all'ingrosso di detti prodotti di accesso in un'entità commerciale operante in modo indipendente.

Tale entità commerciale fornisce prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, incluso alle altre entità commerciali all'interno della società madre, negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni, inclusi quelli relativi ai livelli di prezzi e servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure.

2. Ove intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, l'autorità nazionale di regolamentazione sottopone una proposta alla Commissione fornendo:

- a) prove che giustifichino le conclusioni dell'autorità nazionale di regolamentazione di cui al paragrafo 1;
 - b) prove che attestino che le prospettive di concorrenza a livello delle infrastrutture sono scarse o assenti in un lasso di tempo ragionevole;
 - c) un'analisi dell'impatto previsto sull'autorità di regolamentazione, sull'impresa, in particolare sulla forza lavoro dell'impresa separata e sul settore delle comunicazioni elettroniche nel suo insieme e sugli incentivi ad investire in un settore nel suo insieme, in particolare per quanto riguarda la necessità di garantire la coesione sociale e territoriale, nonché sugli altri soggetti interessati, compreso in particolare l'impatto previsto sulla concorrenza tra infrastrutture e ogni potenziale effetto sui consumatori;
 - d) un'analisi delle ragioni per cui l'obbligo in questione sarebbe lo strumento più efficace per applicare le misure correttive volte a ovviare ai problemi di concorrenza/carenze del mercato individuati.
3. Il progetto di misura comprende gli elementi seguenti:
- a) la natura e il livello di separazione precisi, specificando, in particolare, lo status giuridico dell'entità commerciale separata;
 - b) l'individuazione degli attivi dell'entità commerciale separata e i prodotti o servizi che tale entità deve fornire;
 - c) le disposizioni gestionali per assicurare l'indipendenza del personale dell'entità commerciale separata e gli incentivi corrispondenti;
 - d) le norme per garantire l'osservanza degli obblighi;
 - e) le norme per assicurare la trasparenza delle procedure operative, in particolare nei confronti delle altre parti interessate;
 - f) un programma di controllo per assicurare l'osservanza, che comporta, in particolare, la pubblicazione di una relazione annuale.

4. A seguito della decisione della Commissione sul progetto di misura adottato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, l'autorità nazionale di regolamentazione effettua un'analisi coordinata dei diversi mercati collegati alla rete di accesso secondo la procedura di cui all'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Sulla base della sua valutazione, l'autorità nazionale di regolamentazione impone, mantiene, modifica o revoca obblighi conformemente agli articoli 6 e 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

5. Un'impresa alla quale sia stata imposta la separazione funzionale può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 9 a 13 in ogni mercato specifico nel quale è stato stabilito che l'impresa dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all'articolo 8, paragrafo 3.

Articolo 13 ter

Separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata

1. Le imprese che siano stati designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) informano anticipatamente e tempestivamente l'autorità nazionale di regolamentazione al fine di consentire alla stessa di valutare l'effetto dell'auspicata transazione, quando intendono trasferire le loro attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi, o qualora intendano istituire un'entità commerciale separata per fornire a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le sue divisioni al dettaglio, prodotti di accesso perfettamente equivalenti.

Le imprese informano inoltre l'autorità nazionale di regolamentazione in merito ad eventuali cambiamenti di tale intenzione, nonché del risultato finale del processo di separazione.

2. L'autorità nazionale di regolamentazione valuta l'effetto della transazione prevista sugli obblighi normativi esistenti in base alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

A tal fine, l'autorità nazionale di regolamentazione conduce un'analisi coordinata dei vari mercati collegati alla rete d'accesso secondo la procedura di cui all'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Sulla base della sua valutazione, l'autorità nazionale di regolamentazione impone, mantiene, modifica o revoca obblighi conformemente agli articoli 6 e 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

3. L'entità commerciale separata dal punto di vista giuridico e/o operativo può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 9 a 13 in ogni mercato specifico nel quale è stato stabilito che l'entità dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all'articolo 8, paragrafo 3.;

11) l'articolo 14 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

b) il paragrafo 4 è soppresso;

12) l'allegato II è modificato come segue:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«ELENCO MINIMO DI VOCI DA INCLUDERE NELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO RELATIVA ALL'ACCESSO ALL'INGROSSO ALL'INFRASTRUTTURA DI RETE, COMPRESO L'ACCESSO CONDIVISO O PIENAMENTE DISAGGREGATO ALLA RETE LOCALE IN POSTAZIONE FISSA CHE DEV'ESSERE PUBBLICATO DAGLI OPERATORI NOTIFICATI CHE DETENGANO UN SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO (SPM)»;

b) la definizione a) è sostituita dalla seguente:

«a) "sottorete locale", una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete ad un punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso intermedio della rete di comunicazione elettronica pubblica fissa;»

c) la definizione c) è sostituita dalla seguente:

«c) "accesso completamente disaggregato alla rete locale", la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore SPM che consenta l'uso dell'intera capacità dell'infrastruttura di rete;»

d) la definizione d) è sostituita dalla seguente:

«d) "accesso condiviso alla rete locale", la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore SPM che consenta l'uso di una parte specifica delle capacità dell'infrastruttura di rete, come una parte delle frequenze o simili;»

e) alla parte A, i punti 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Elementi della rete cui è offerto l'accesso, tra cui in particolare i seguenti elementi con le appropriate installazioni afferenti:

a) accesso disaggregato alle reti locali (totale e condiviso);

- b) accesso disaggregato alle sottoreti locali (totale e condiviso), compreso, se del caso, l'accesso agli elementi della rete che non sono attivi ai fini dello sviluppo di reti cablate;
- c) se del caso, accesso ai condotti che consente lo sviluppo di reti di accesso.
2. Informazioni relative all'ubicazione dei punti di accesso fisici, inclusi armadi e quadri di distribuzione, disponibilità di reti locali, sottoreti e connessioni cablate in parti specifiche della rete di accesso e, se del caso, informazioni relative all'ubicazione di condotti e alla disponibilità nei condotti.
3. Condizioni tecniche relative all'accesso alle reti e alle sottoreti locali, e alla loro utilizzazione, incluse le caratteristiche tecniche della coppia elicoidale e/o della fibra ottica e/o simili, dei distributori di cavi, condotti e relative installazioni, e, se del caso, le condizioni tecniche relative all'accesso ai condotti.;

f) alla parte B, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Informazioni sui siti pertinenti esistenti dell'operatore SPM o sull'ubicazione della sua attrezzatura e relativo aggiornamento programmato (*).

(*) È possibile rendere disponibili queste informazioni soltanto alle parti interessate, onde evitare pericoli per la pubblica sicurezza.»

Articolo 3

Modifiche della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni)

La direttiva 2002/20/CE è così modificata:

1) all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

per "autorizzazione generale" si intende il quadro normativo istituito dallo Stato membro che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente alla presente direttiva.»;

2) all'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

«Le imprese che forniscono servizi transfrontalieri di comunicazione elettronica ad imprese situate in più Stati membri non sono obbligate ad effettuare più di una notifica per Stato membro interessato.»;

3) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri

1. Gli Stati membri facilitano l'uso delle frequenze radio nel quadro di autorizzazioni generali. Ove necessario, gli Stati membri possono concedere diritti individuali di uso per:

- evitare interferenze dannose,
- assicurare la qualità tecnica del servizio,
- assicurare un utilizzo efficiente dello spettro, oppure
- conseguire altri obiettivi di interesse generale definiti dagli Stati membri conformemente alla normativa comunitaria.

2. Qualora sia necessario concedere diritti individuali d'uso delle frequenze radio e dei numeri, gli Stati membri attribuiscono tali diritti, a richiesta, ad ogni impresa per la fornitura di reti o servizi in forza di un'autorizzazione generale di cui all'articolo 3, nel rispetto degli articoli 6, 7 e dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), della presente direttiva e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse a norma della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Fatti salvi criteri specifici definiti preventivamente dagli Stati membri per concedere i diritti d'uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo per il conseguimento di obiettivi d'interesse generale conformemente alla normativa comunitaria, i diritti d'uso delle frequenze radio e dei numeri sono concessi mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e, nel caso delle frequenze radio, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Una deroga ai requisiti per le procedure aperte può essere applicata quando la concessione di diritti individuali d'uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo è necessaria per conseguire un obiettivo di interesse generale quale definito dagli Stati membri conformemente alla normativa comunitaria.

Al momento della concessione dei diritti d'uso, gli Stati membri specificano se tali diritti possono essere trasferiti dal titolare e a quali condizioni. Nel caso delle radiofrequenze, tali disposizioni sono conformi agli articoli 9 e 9 *ter* della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Qualora i diritti siano concessi dagli Stati membri per un periodo limitato, la durata della concessione è adeguata al tipo di servizio di cui trattasi, tenuto conto dell'obiettivo perseguito e della necessità di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti.

Quando i diritti individuali d'uso delle frequenze radio sono concessi per un periodo di dieci anni o oltre e tali diritti non possono essere trasferiti o ceduti da un'impresa a un'altra, come permesso a norma dell'articolo 9 *ter* della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), l'autorità nazionale competente provvede affinché si applichino i criteri per la concessione di diritti individuali d'uso e siano rispettati per la durata della licenza, in particolare su richiesta debitamente motivata del titolare del diritto. Se tali criteri non sono più applicabili, i diritti individuali d'uso sono trasformati in un'autorizzazione generale per l'uso delle frequenze radio, soggetta a un preavviso e trascorso un ragionevole periodo di tempo, oppure in un diritto liberamente trasferibile o cedibile da un'impresa ad un'altra, ai sensi dell'articolo 9 *ter* della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

3. Le decisioni in materia di concessione di diritti d'uso sono adottate, comunicate e rese pubbliche quanto prima possibile dopo il ricevimento della domanda completa da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione ed entro tre settimane nel caso dei numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del piano di numerazione nazionale ed entro sei settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per essere utilizzate da servizi di comunicazione elettronica nell'ambito del piano nazionale delle frequenze. Questo termine non pregiudica l'eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso delle frequenze radio o delle posizioni orbitali.

4. Qualora sia stato deciso, previa consultazione delle parti interessate conformemente all'articolo 6 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), che i diritti d'uso dei numeri di valore economico eccezionale debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitiva o comparativa, gli Stati membri possono prorogare di altre tre settimane il periodo massimo di tre settimane.

Per le procedure di selezione competitiva o comparativa per le frequenze radio si applicano le disposizioni dell'articolo 7.

5. Gli Stati membri non limitano il numero dei diritti d'uso da concedere, salvo quando ciò sia necessario per garantire l'uso efficiente delle frequenze radio a norma dell'articolo 7.

6. Le autorità nazionali competenti assicurano che le frequenze radio siano utilizzate in modo efficiente ed efficace conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Esse assicurano che eventuali trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso delle frequenze radio non provochino distorsioni della concorrenza. A tal fine, gli Stati membri possono adottare misure appropriate, come ad esempio l'obbligo di vendita o di locazione dei diritti d'uso delle frequenze radio.»

4) l'articolo 6 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti d'uso delle

radiofrequenze e i diritti d'uso dei numeri possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate nell'allegato. Tali condizioni sono non discriminatorie, proporzionate e trasparenti e, nel caso dei diritti d'uso delle radiofrequenze, sono conformi all'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).»;

b) al paragrafo 2, le parole «degli articoli 16, 17, 18 e 19 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale)» sono sostituite dalle parole «dell'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale)»;

5) l'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. Quando valuta se limitare il numero dei diritti d'uso da concedere per le radiofrequenze oppure se prolungare la durata dei diritti d'uso esistenti a condizioni diverse da quelle specificate in tali diritti, uno Stato membro, tra l'altro:»;

ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) pubblica qualsiasi decisione di concedere solo un numero limitato di diritti d'uso o di limitare il rinnovo dei diritti d'uso, indicandone le ragioni;»

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora sia necessario concedere i diritti d'uso delle radiofrequenze solo in numero limitato, gli Stati membri ne effettuano l'assegnazione in base a criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori. Tali criteri di selezione devono tenere adeguatamente conto del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e delle prescrizioni di cui all'articolo 9 della stessa direttiva.»;

c) al paragrafo 5 «articolo 9» è sostituito da «articolo 9 *ter*»;

6) l'articolo 10 è così modificato:

a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le autorità nazionali di regolamentazione sorvegliano e controllano il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, conformemente all'articolo 11.

Le autorità nazionali di regolamentazione hanno facoltà di chiedere alle imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica contemplati dall'autorizzazione generale o sono titolari dei diritti d'uso delle radiofrequenze o di numeri di comunicare, a norma dell'articolo 11, tutte le informazioni necessarie per verificare l'effettiva osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

2. L'autorità nazionale di regolamentazione che accerti l'inosservanza da parte di un'impresa di una o più condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, notifica all'impresa quanto accertato, offrendole la possibilità di esprimere osservazioni entro un termine ragionevole.

3. L'autorità competente ha facoltà di imporre la cessazione della violazione di cui al paragrafo 2 immediatamente oppure entro un termine ragionevole e adotta tutte le misure adeguate e proporzionate volte ad assicurare l'osservanza.

A tale riguardo, gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a imporre:

- a) se del caso sanzioni pecuniarie dissuasive, che possono includere sanzioni periodiche con effetto retroattivo; e
- b) ingiunzioni di cessare o ritardare la fornitura di un servizio o di un pacchetto di servizi che, se continuasse, comporterebbe un notevole svantaggio concorrenziale, finché non siano soddisfatti gli obblighi in materia di accesso imposti in seguito ad un'analisi di mercato effettuata ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Tali misure e le relative motivazioni sono comunicate tempestivamente all'impresa interessata e stabiliscono un periodo ragionevole di tempo entro il quale l'impresa deve rispettare la misura.»;

- b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri autorizzano l'autorità competente a imporre, se del caso, sanzioni pecuniarie alle imprese che non forniscono le informazioni dovute ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) o b), della presente direttiva o dell'articolo 9 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) entro una scadenza ragionevole stabilita dall'autorità nazionale di regolamentazione.»;

- c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Qualora si verificano violazioni gravi o ripetute delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al paragrafo 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, le autorità nazionali di regolamentazione possono impedire a un'impresa di continuare a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica o sospendere o ritirare i diritti d'uso. Al periodo per cui si è protratta la violazione possono essere applicate sanzioni, anche pecuniarie, efficaci, proporzionate e dissuasive, anche nel caso in cui la violazione sia stata successivamente rimossa.»;

- d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Indipendentemente dalle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 5, qualora l'autorità nazionale di regolamentazione abbia prova della violazione delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica o la salute pubblica, o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica o ad altri utenti dello spettro radio, essa può adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva. All'impresa interessata viene quindi offerta un'adeguata possibilità di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Se del caso, l'autorità pertinente può confermare le misure provvisorie, che sono valide per un massimo di 3 mesi, ma che possono, nei casi in cui le procedure di attuazione non sono state completate, essere prolungate per un periodo ulteriore di massimo tre mesi.»;

- 7) all'articolo 11, il paragrafo 1 è così modificato:

- a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l'osservanza delle condizioni 1 e 2 della parte A, delle condizioni 2 e 6 della parte B e delle condizioni 2 e 7 della parte C dell'allegato e l'osservanza degli obblighi specificati all'articolo 6, paragrafo 2, della presente direttiva.»;

- b) sono aggiunte le seguenti lettere:

«g) per salvaguardare l'uso efficiente e garantire la gestione efficace delle frequenze radio;

h) per valutare sviluppi futuri a livello di reti e servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso resi disponibili ai concorrenti.»;

c) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a), b), d), e), f), g) e h) del primo comma può essere richiesta prima dell'accesso al mercato né come condizione necessaria per l'accesso al mercato.»;

8) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Modifica dei diritti e degli obblighi

1. Gli Stati membri fanno sì che i diritti, le condizioni, e le procedure relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso o di installare strutture possano essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, tenendo conto, se del caso, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti trasferibili d'uso delle frequenze radio. Salvo i casi in cui le modifiche proposte sono minime e sono state convenute con il titolare dei diritti o dell'autorizzazione generale, l'intenzione di procedere a simili modifiche è comunicata nel modo appropriato ai soggetti interessati, ivi compresi gli utenti e i consumatori; è concesso un periodo di tempo sufficiente affinché possano esprimere la propria posizione al riguardo; tale periodo, tranne in casi eccezionali, non può essere inferiore a quattro settimane.

2. Gli Stati membri non limitano, né revocano i diritti d'uso delle radiofrequenze o i diritti di installare strutture prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo in casi motivati ed eventualmente a norma dell'allegato e delle pertinenti disposizioni nazionali relative alla compensazione per la revoca dei diritti.»;

9) all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure, riscossione di diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni attinenti alle autorizzazioni generali, ai diritti d'uso e ai diritti di installare strutture siano pubblicate e debitamente aggiornate in modo da consentire a tutti gli interessati di accedere facilmente a tali informazioni.»;

10) all'articolo 17, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Fatto salvo l'articolo 9 bis della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), gli Stati membri rendono le autorizzazioni generali e i diritti individuali d'uso già in vigore al 31 dicembre 2009 conformi agli articoli 5, 6, 7 e all'allegato della presente direttiva, entro 19 dicembre 2011.

2. Quando l'applicazione del paragrafo 1 implica una limitazione dei diritti o un ampliamento delle autorizzazioni generali e i diritti individuali d'uso già in vigore, gli Stati

membri possono prorogare la validità di tali autorizzazioni e diritti fino al 30 settembre 2012, a condizione di non ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa comunitaria. In tal caso gli Stati membri informano la Commissione della concessione di tale proroga, motivandone le ragioni.»;

11) l'allegato è modificato come stabilito all'allegato della presente direttiva.

Articolo 4

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2887/2000 è abrogato.

Articolo 5

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 25 maggio 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 26 maggio 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva

Fatto a Strasburgo, addì 25 novembre 2009.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK

Per il Consiglio
La presidente
Å. TORSTENSSON

ALLEGATO

L'allegato della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) è così modificato:

1) il primo comma è sostituito dalla seguente dicitura:

«Nel presente allegato è riportato l'elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali (parte A), i diritti d'uso delle radiofrequenze (parte B) e i diritti d'uso dei numeri (parte C) come precisato all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), entro i limiti consentiti ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della direttiva 2002/21/CE (la direttiva quadro).»;

2) la parte A è così modificata:

a) il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. Accessibilità da parte degli utenti finali dei numeri del piano nazionale di numerazione, dei numeri dello spazio di numerazione telefonica europeo, dei numeri verdi internazionali universali e, se tecnicamente ed economicamente fattibile, dei piani di numerazione di altri Stati membri, comprese le condizioni conformemente alla direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).»;

b) il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7. Protezione dei dati personali e tutela della vita privata specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche conformemente alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (*).

(*) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.»;

c) il punto 8 è sostituito dal seguente:

«8. Norme sulla tutela dei consumatori specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche, ivi comprese le condizioni a norma della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e le condizioni relative all'accessibilità per gli utenti disabili conformemente all'articolo 7 di tale direttiva.»;

d) al punto 11, le parole «direttiva 97/66/CE» sono sostituite dalle parole «direttiva 2002/58/CE»;

e) è inserito il seguente punto:

«11 bis. Condizioni d'uso per le comunicazioni delle autorità pubbliche per avvisare il pubblico di minacce imminenti e per attenuare le conseguenze di gravi calamità.»;

f) il punto 12 è sostituito dal seguente:

«12. Condizioni d'uso in caso di catastrofi o di emergenze nazionali per garantire le comunicazioni tra i servizi di emergenza e le autorità, nonché le trasmissioni radiotelevisive destinate al pubblico.»;

g) il punto 16 è sostituito dal seguente:

«16. Sicurezza delle reti pubbliche contro l'accesso non autorizzato, conformemente alla direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).»;

h) è aggiunto il seguente punto:

«19. Gli obblighi di trasparenza per i fornitori di reti di comunicazioni pubbliche che forniscono al pubblico servizi di comunicazione elettronica al fine di garantire la connessione punto a punto, conformemente agli obiettivi ed ai principi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), la divulgazione delle eventuali condizioni che limitano l'accesso ai servizi e alle applicazioni e/o il loro utilizzo qualora tali condizioni siano previste dagli Stati membri in conformità con il diritto comunitario nonché, ove necessario e proporzionato, l'accesso da parte delle autorità di regolamentazione alle informazioni necessarie per verificare l'accuratezza della divulgazione.»;

- 3) la parte B è così modificata:
- a) il punto 1 è sostituito dal seguente:
 - «1. Obbligo di fornire un servizio o di utilizzare un tipo di tecnologia per il quale sono stati concessi i diritti d'uso della frequenza, compresi, se del caso, i requisiti di copertura e di qualità.»;
 - b) il punto 2 è sostituito dal seguente.
 - «2. Uso effettivo ed efficiente dei numeri a norma della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).»;
 - c) è aggiunto il seguente punto:
 - «9. Obblighi specifici di un uso sperimentale delle radiofrequenze.»;
- 4) nella parte C il punto 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Designazione del servizio per il quale è utilizzato il numero, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura di tale servizio e, per evitare dubbi, principi tariffari e prezzi massimi che si possono applicare alla serie di numeri specifici al fine di garantire la tutela del consumatore conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).»
-

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA NEUTRALITÀ DELLA RETE

La Commissione ritiene che sia della massima importanza conservare l'apertura e la neutralità di Internet, tenendo pienamente conto della volontà dei legislatori di dichiarare la neutralità della rete come obiettivo politico e principio della regolamentazione che dovrà essere promosso dalle autorità nazionali di regolamentazione ⁽¹⁾, rafforzare i correlati requisiti di trasparenza ⁽²⁾ e conferire strumenti di salvaguardia alle autorità nazionali di regolamentazione per prevenire il degrado dei servizi e intralci o rallentamenti del traffico sulle reti pubbliche ⁽³⁾. La Commissione sorveglierà da vicino l'attuazione di queste disposizioni negli Stati membri, riservando una particolare attenzione al modo in cui sono tutelate le libertà dei cittadini europei sulla rete nella propria relazione sullo stato di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Nel frattempo, la Commissione sorveglierà l'impatto degli sviluppi tecnologici e del mercato sulle libertà della rete e riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio, entro la fine del 2010, sulla necessità di adottare orientamenti supplementari; farà inoltre ricorso alle proprie competenze nell'ambito della vigente normativa in materia di concorrenza per far fronte alle pratiche anticoncorrenziali che possano insorgere.

⁽¹⁾ Articolo 8, paragrafo 4, lettera g), della direttiva quadro.

⁽²⁾ Articolo 20, paragrafo 1, lettera b), e articolo 21, paragrafo 3, lettere c) e d), della direttiva servizio universale.

⁽³⁾ Articolo 22, paragrafo 3, della direttiva servizio universale.

TESTO UNICO DEI SERVIZI MEDIA AUDIOVISIVI

DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2005 n.177

(in Suppl. ordinario n. 150 alla Gazz. Uff., 7 settembre, n. 208). - Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (T.U. RADIOTELEVISIONE) (1) (2) (3) . (1) Per il Regolamento sulla disciplina dell'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi vedi il D.M. 27 aprile 2006, n. 218.
(2) Titolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (3) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare CNR 09 gennaio 2013 n. 3/2012.

TITOLO I

PRINCIPI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI Art.1

Oggetto Art. 1.

1. Il testo unico della radiotelevisione, di seguito denominato: «testo unico», contiene: a) i principi generali per la prestazione di servizi di media audiovisivi e radiofonici, tenendo conto del processo di convergenza fra le diverse forme di comunicazioni, quali le comunicazioni elettroniche, l'editoria, anche elettronica ed internet in tutte le sue applicazioni (1); b) le disposizioni legislative vigenti in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici, con le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea [ed alle Comunità europee] (2). 2. Formano oggetto del testo unico le disposizioni in materia di servizi di media audiovisivi e di radiofonia, quali la trasmissione di programmi televisivi, sia lineari che a richiesta, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonché la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato su qualsiasi piattaforma di diffusione (3). (1) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (2) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44.

Art.1 bis Ambito di applicazione (1).

Art. 1-bis

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1-ter, il presente testo unico si applica a tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi e di radiofonia in conformita' alle norme di cui ai commi 2 e seguenti. 2. Sono soggetti alla giurisdizione italiana i fornitori di servizi di media audiovisivi e di radiofonia: a) stabiliti in Italia conformemente al comma 3; ovvero

b) quelli ai quali si applica il comma 4. 3. Un fornitore di servizi di media audiovisivi e di radiofonia si considera stabilito in Italia nei seguenti casi: a) il fornitore ha la sua sede principale in Italia e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese nel territorio italiano; b) se un fornitore di servizi

di media ha la sede principale in Italia ma le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese in un altro Stato membro dell'Unione europea, o viceversa, detto fornitore si considera stabilito in Italia nel caso in cui sul territorio italiano opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo. Se una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo opera sia in Italia sia nell'altro Stato membro dell'Unione europea, il fornitore si considera stabilito in Italia qualora sul territorio italiano si trovi la sua sede principale. Se una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo non opera né in Italia né in un altro Stato membro dell'Unione europea, il fornitore si considera stabilito in Italia se questo è il primo Stato membro in cui ha iniziato la sua attività nel rispetto dell'ordinamento giuridico nazionale, purché mantenga un legame stabile ed effettivo con l'economia italiana; c) se un fornitore di servizi di media audiovisivi e di radiofonia ha la sede principale in Italia ma le decisioni sul servizio di media audiovisivo sono prese in un Paese terzo, o viceversa, si considera stabilito in Italia purché una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo operi in Italia. 4. I fornitori di servizi di media cui non si applicano le disposizioni del comma 3 si considerano soggetti alla giurisdizione italiana nei casi seguenti: a) se si avvalgono di un collegamento terra-satellite (up-link) situato in Italia; b) anche se non utilizzano un collegamento terra-satellite situato in Italia, se si avvalgono di una capacità via satellite di competenza italiana. 5. Qualora non sia possibile determinare a quale Stato membro dell'Unione europea spetti la giurisdizione conformemente ai commi 3 e 4, si considera soggetto alla giurisdizione italiana il fornitore di servizi di media stabilito sul territorio nazionale ai sensi degli articoli da 49 a 54 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. I fornitori di servizi media audiovisivi appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sottoposti alla giurisdizione italiana ai sensi del presente articolo sono tenuti al rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano applicabili ai fornitori di servizi di media audiovisivi. (1) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44.

Art.1 ter Trasmissioni transfrontaliere (1).

Art. 1-ter.

1. Salvi i casi previsti dal presente articolo, è assicurata la libertà di ricezione e non viene ostacolata la ritrasmissione di servizi di media audiovisivi provenienti da Stati dell'Unione europea per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni.

2. L'Autorità può disporre la sospensione provvisoria di ricezione o ritrasmissione di radiodiffusioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea nei seguenti casi di violazioni, già commesse per almeno due volte nel corso dei dodici mesi precedenti: a) violazione manifesta, seria e grave del

divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare di programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita;

b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi;

c) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che contengano incitamento all'odio basato su differenza di razza, sesso, religione o nazionalità'. 3. I provvedimenti di cui al comma 2 vengono adottati: a) previa notifica scritta da parte dell'Autorità al fornitore di servizi di media audiovisivi ed alla Commissione europea. La notifica deve contenere una indicazione delle violazioni rilevate e dei provvedimenti che l'Autorità intende adottare in caso di nuove violazioni;

b) qualora le consultazioni con lo Stato che effettua la trasmissione e con la Commissione non abbiano consentito di raggiungere una soluzione amichevole entro un termine di quindici giorni dalla notifica di cui alla lettera a) e ove persista la pretesa violazione. 4. L'Autorità può disporre la sospensione della ricezione o della trasmissione di servizi di media audiovisivi a richiesta provenienti da Stati dell'Unione europea qualora ritenga tali provvedimenti sono: a) necessari per una delle seguenti ragioni:

1) ordine pubblico, in particolare per l'opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento di reati, anche in vista della tutela dei minori e della lotta contro l'incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità, nonché contro violazioni della dignità umana dei singoli individui; 2) tutela della sanità pubblica; 3) pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale; 4) tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori; b) relativi a un servizio di media audiovisivi a richiesta lesivo degli obiettivi di cui alla lettera a) o che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi; c) proporzionati a tali obiettivi. 5. Fatti salvi i procedimenti giurisdizionali, anche istruttori, e gli atti compiuti in un'indagine penale, l'Autorità adotta i provvedimenti di cui al comma 4 dopo aver: a) chiesto allo Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media audiovisivi di prendere provvedimenti e questo non li ha presi o essi non erano adeguati; b) notificato alla Commissione e allo Stato membro dell'Unione europea alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media audiovisivi la sua intenzione di prendere tali provvedimenti. 6. In caso di urgenza, l'Autorità può derogare alle condizioni di cui al comma 5. In tale caso, i provvedimenti sono notificati alla Commissione e allo Stato membro dell'Unione europea alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media, insieme ai motivi dell'urgenza. 7. L'Autorità è altresì competente ad applicare l'articolo 3 della direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 1989, come da ultimo modificata dalla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre

2007, e ad adottare le misure appropriate a norma di tale articolo. 8. In ipotesi di violazione dei principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia e, in particolare, di violazioni rilevanti ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 2, lettere da a) a c), e 4, lettera a), nonché degli articoli 32 e 32-bis, l'Autorità può disporre la sospensione di ricezione o ritrasmissione di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 4, ovvero non soggetti alla giurisdizione di alcuno Stato membro dell'Unione europea, ma i cui contenuti o cataloghi, sono ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico italiano. A tale fine, ed a seguito dell'adozione di un formale richiamo, l'Autorità può altresì ordinare al fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato o all'operatore di rete o di servizi sulla cui piattaforma o infrastruttura sono veicolati programmi, di adottare ogni misura necessaria ad inibire la diffusione di tali programmi o cataloghi al pubblico italiano. In caso di inosservanza dell'ordine, l'Autorità irroga al fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato o all'operatore di rete o di servizi una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad euro 150.000,00.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, alle trasmissioni televisive provenienti da Stati parti della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera del 5 maggio 1989, ratificata con legge 5 ottobre 1991 n. 327, che non sono anche Stati membri dell'Unione europea. (1) Articolo inserito dall'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44.

Art.2 Definizioni (1)

Art. 2.

1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

a) "servizio di media audiovisivo": 1) un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche. Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva, come definita alla lettera i) del presente articolo e, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il live streaming, la trasmissione televisiva su Internet quale il webcasting e il video quasi su domanda quale il near video on demand, o un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito dalla lettera m) del presente articolo. Non rientrano nella definizione di "servizio di media audiovisivo": i servizi prestati nell'esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti Internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interesse; ogni forma

di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica; i servizi la cui finalita' principale non e' la fornitura di programmi; i servizi nei quali il contenuto audiovisivo e' meramente incidentale e non ne costituisce la finalita' principale, quali, a titolo esemplificativo: a) i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo; b) i giochi in linea; c) i motori di ricerca; d) le versioni elettroniche di quotidiani e riviste; e) i servizi testuali autonomi; f) i giochi d'azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e di fortuna; ovvero 2) una comunicazione commerciale audiovisiva;

b) "fornitore di servizi di media", la persona fisica o giuridica cui e' riconducibile la responsabilita' editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalita' di organizzazione; sono escluse dalla definizione di "fornitore di servizi di media" le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilita' editoriale incombe a terzi;

c) **"reti di comunicazioni elettroniche"**, i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

d) "operatore di rete", il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, moltiplicazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;

e) "programma", una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, la cui forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della radiodiffusione televisiva. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse.

f) "programmi-dati", i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati;

g) "palinsesto televisivo" e "palinsesto radiofonico", l'insieme, predisposto da un'emittente televisiva o radiofonica, analogica o digitale, di una serie di

programmi unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico, diverso dalla trasmissione differita dello stesso palinsesto, dalle trasmissioni meramente ripetitive, ovvero dalla prestazione, a pagamento, di singoli programmi, o pacchetti di programmi, audiovisivi lineari, con possibilità di acquisto da parte dell'utente anche nei momenti immediatamente antecedenti all'inizio della trasmissione del singolo programma, o del primo programma, nel caso si tratti di un pacchetto di programmi;

h) "responsabilità editoriale", l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o radiofoniche, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta. All'interno del presente testo unico, l'espressione "programmi televisivi" deve intendersi equivalente a quella "palinsesti televisivi" di cui alla lettera g);

i) "**servizio di media audiovisivo lineare**" o "**radiodiffusione televisiva**", un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi; l) "emittente", un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, diverso da quelli individuati alle lettere aa) e bb);

m) "**servizio di media audiovisivo non lineare**", ovvero "servizio di media audiovisivo a richiesta", un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media;

n) "emittente a carattere comunitario", l'emittente che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21;

o) "programmi originali autoprodotti", i programmi realizzati in proprio dall'emittente, anche analogica, o dalla sua controllante o da sue controllate, ovvero in co-produzione con altra emittente, anche analogica;

p) "produttori indipendenti", gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a emittenti, anche analogiche, o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente, anche analogica;

q) "fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato", il soggetto che fornisce, al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato, compresa la pay per view, mediante distribuzione di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei

servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della societa' dell'informazione ai sensi dall'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;

r) "accesso condizionato", ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio di accesso condizionato;

s) "sistema integrato delle comunicazioni", il settore economico che comprende le seguenti attivita': stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet; radio e servizi di media audiovisivi; cinema; pubblicita' esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni;

t) "servizio pubblico generale radiotelevisivo", il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della societa' concessionaria, secondo le modalita' e nei limiti indicati dal presente testo unico e dalle altre norme di riferimento;

u) "ambito nazionale", l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all'ambito locale;

v) "ambito locale radiofonico", l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione sonora, con irradiazione del segnale fino a una copertura massima di quindici milioni di abitanti;

z) "ambito locale televisivo", l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva in uno o piu' bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito e' denominato "regionale" o "provinciale" quando il bacino di esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva e' unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente, anche analogica, non trasmette in altri bacini; l'espressione "ambito locale televisivo" riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale;

aa) "emittente televisiva analogica", il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilita' editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette secondo le seguenti tipologie: 1) "emittente televisiva analogica a carattere informativo", l'emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale, che trasmette, in tecnica analogica, quotidianamente, nelle ore comprese tra le ore 7 e le ore 23 per non meno di due ore, programmi informativi, di cui almeno il cinquanta per cento autoprodotti, su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali; tali programmi, per almeno la meta' del tempo, devono riguardare temi e argomenti di interesse locale e devono comprendere telegiornali diffusi per non meno di cinque giorni alla settimana o, in alternativa, per centoventi giorni a semestre; 2) "emittente televisiva analogica a carattere commerciale", l'emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale ed in tecnica analogica, senza

specifici obblighi di informazione; 3) "emittente televisiva analogica a carattere comunitario", l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale costituita da associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro, che trasmette in tecnica analogica programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e si impegna: a non trasmettere piu' del 5 per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione; a trasmettere i predetti programmi per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21; 4) "emittente televisiva analogica monotematica a carattere sociale", l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale che trasmette in tecnica analogica e dedica almeno il 70 per cento della programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara utilita' sociale, quali salute, sanita' e servizi sociali, classificabile come vera e propria emittente di servizio; 5) "emittente televisiva analogica commerciale nazionale", l'emittente che trasmette in chiaro ed in tecnica analogica prevalentemente programmi di tipo generalista con obbligo d'informazione; 6) "emittente analogica di televendite", l'emittente che trasmette in tecnica analogica prevalentemente offerte dirette al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni; bb) "emittente radiofonica", il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica o digitale, che ha la responsabilita' dei palinsesti radiofonici e, se emittente radiofonica analogica, li trasmette secondo le seguenti tipologie: 1) "emittente radiofonica a carattere comunitario", nazionale o locale, l'emittente caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti per almeno il 30 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, che puo' avvalersi di sponsorizzazioni e che non trasmette piu' del 10 per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione; non sono considerati programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari o da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione; 2) "emittente radiofonica a carattere commerciale locale", l'emittente senza specifici obblighi di palinsesto, che comunque destina almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il 50 per cento all'informazione locale, notizie e servizi, e a programmi; tale limite si calcola su non meno di sessantaquattro ore settimanali; 3) "emittente radiofonica nazionale", l'emittente senza particolari obblighi, salvo la trasmissione quotidiana di giornali radio; cc) "opere europee": 1) le opere che rientrano nelle seguenti tipologie: 1.1) le opere originarie di Stati membri; 1.2) le opere originarie di Stati terzi europei che siano parti della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327 rispondenti ai requisiti del punto 2); 1.3) le opere co-prodotte nell'ambito di accordi conclusi nel settore audiovisivo tra l'Unione europea e paesi terzi e che rispettano le condizioni definite in ognuno di tali accordi; 1.4) le disposizioni di cui ai numeri 1.2) e 1.3) si applicano a condizione che le opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato; 2) le opere di cui ai numeri 1.1) e 1.2) sono opere realizzate essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o piu' degli Stati di cui ai

numeri 1.1) e 1.2) rispondenti a una delle tre condizioni seguenti: 2.1) esse sono realizzate da uno o piu' produttori stabiliti in uno o piu' di tali Stati; 2.2) la produzione delle opere avviene sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o piu' produttori stabiliti in uno o piu' di tali Stati; 2.3) il contributo dei co-produttori di tali Stati e' prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non e' controllata da uno o piu' produttori stabiliti al di fuori di tali Stati; 3) le opere che non sono opere europee ai sensi del numero 1) ma che sono prodotte nel quadro di accordi bilaterali di coproduzione conclusi tra Stati membri e paesi terzi sono considerate opere europee a condizione che la quota a carico dei produttori dell'Unione europea nel costo complessivo della produzione sia maggioritaria e che la produzione non sia controllata da uno o piu' produttori stabiliti fuori del territorio degli Stati membri; dd) "comunicazione commerciale audiovisiva", immagini, siano esse sonore o non, che sono destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attivita' economica e comprendenti la pubblicita' televisiva, la sponsorizzazione, la televendita e l'inserimento di prodotti. Tali immagini accompagnano o sono inserite in un programma dietro pagamento o altro compenso o a fini di autopromozione; ee) "pubblicita' televisiva", ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata o da una persona fisica

nell'ambito di un'attivita' commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni; ff) "spot pubblicitario", una forma di pubblicita' televisiva a contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive, sia analogiche che digitali;

gg) "comunicazione commerciale audiovisiva occulta", la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attivita' di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta dal fornitore di servizi di media per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura. Tale presentazione si considera intenzionale, in particolare, quando e' fatta dietro pagamento o altro compenso;

hh) "sponsorizzazione", ogni contributo di un'impresa pubblica o privata o di una persona fisica, non impegnata nella fornitura di servizi di media audiovisivi o nella produzione di opere audiovisive, al finanziamento di servizi o programmi di media audiovisivi al fine di promuovere il proprio nome, il proprio marchio, la propria immagine, le proprie attivita' o i propri prodotti;

ii) "televendita", le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni; ll) "inserimento di prodotti", ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio cosi' che appaia all'interno di un programma dietro pagamento o altro compenso;

mm) "telepromozione", ogni forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva o radiofonica, sia analogica che digitale, nell'ambito di un programma, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti;

nn) "Autorità", l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

oo) "Ministero", il Ministero dello sviluppo economico. 2. Le definizioni di cui al comma 1 si applicano per analogia ai servizi radiofonici. Laddove non diversamente specificato, sponsorizzazione e televendita comprendono anche le attività svolte a mezzo della radiodiffusione sonora. (1) Articolo modificato dall'articolo 16, comma 4-bis, del D.L. 1 ottobre 2007, n.159 e successivamente sostituito dall'articolo inserito dall'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44.

Art.3 Principi fondamentali

Art. 3.

1. Sono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, la tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione europea, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali (1).

(1) Articolo modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. Art.4

Principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a garanzia degli utenti (1)

Art. 4. 1.

La disciplina del sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, a tutela degli utenti, garantisce:

a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali e locali, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e di libertà di concorrenza, delle opportunità offerte

dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni;

b) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, garantendo l'adeguata copertura del territorio nazionale o locale. 2. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo è effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in conformità alla legislazione vigente in materia. (1) Articolo sostituito dall'articolo 17, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44.

**Art.5 Principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza
(1) Art. 5.**

1. Il sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, si conforma ai seguenti principi (2): a) tutela della concorrenza nel sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia e dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicità e tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo, secondo i criteri fissati nel presente testo unico, anche attraverso soggetti controllati o collegati, ed assicurando la massima trasparenza degli assetti societari (3);

b) previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di emittente o di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta o di emittente radiofonica digitale oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime dell'autorizzazione per le attività dianzi menzionate; l'autorizzazione non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, che è effettuata con distinto provvedimento [in applicazione della delibera dell'Autorità 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001]; l'autorizzazione all'attività di emittente o di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta o di emittente radiofonica digitale non può essere rilasciata a società che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio dell'attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo; fatto salvo quanto previsto per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, anche economici, le società a prevalente partecipazione pubblica e le aziende ed istituti di credito non possono, né direttamente né indirettamente, essere titolari di titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di emittente, anche radiofonica digitale, o di fornitore di servizi di media a richiesta (4);

c) previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo o via satellite, anche da parte dello stesso soggetto, delle attività di cui alla lettera b), nonché previsione di una

sufficiente durata dei relativi titoli abilitativi, comunque non inferiore a dodici anni, per le attività su frequenze terrestri in tecnica digitale, con possibilità di rinnovo per eguali periodi;

d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attività di fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente in ambito nazionale o in ambito locale, quando le stesse siano esercitate su frequenze terrestri, stabilendo, comunque, che uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento non possono essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per emittente in ambito nazionale e in ambito locale o emittente radiofonica digitale in ambito nazionale e in ambito locale e che non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano ad ogni emittente, anche radiofonica digitale, in ambito locale di irradiare nello stesso bacino più del 20 per cento di programmi televisivi numerici in ambito locale (5); e) obbligo per gli operatori di rete: 1) di non effettuare discriminazioni nei confronti delle emittenti, anche radiofoniche digitali, o dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta non riconducibili a società collegate e controllate, rendendo disponibili a queste ultime le stesse informazioni tecniche messe a disposizione delle emittenti, anche radiofoniche digitali, o dei fornitori di servizi media a richiesta riconducibili a società collegate e controllate (6); 2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra emittenti, anche radiofoniche digitali, o fra fornitori di servizi di media a richiesta appartenenti a società controllanti, controllate o collegate ed emittenti, anche radiofoniche digitali, fornitori di servizi di media a richiesta e fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato indipendenti, prevedendo, comunque, che gli operatori di rete cedano la propria capacità trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla delibera dell'Autorità del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS (7); 3) di utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni ottenute dalle emittenti, anche radiofoniche digitali, o dai fornitori di servizi media a richiesta non riconducibili a società collegate e controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete, con divieto di trasmettere a società controllate o collegate o a terzi le informazioni ottenute (8); f) obbligo per le emittenti, anche radiofoniche digitali, e per i fornitori di servizi di media a richiesta, in caso di cessione dei diritti di sfruttamento di programmi, di osservare pratiche non discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive, alle condizioni di mercato, fermi restando il rispetto dei diritti di esclusiva, le norme in tema di diritto d'autore e la libera negoziazione tra le parti (9); g) obbligo di separazione contabile per le imprese, diverse da quelle che trasmettono in tecnica analogica, operanti nei settori dei servizi di media audiovisivi o della emittenza radiofonica o dei servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, al fine di consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati

e di pratiche discriminatorie, prevedendo, comunque, che (10):

1) l'emittente, anche radiofonica digitale, o il fornitore di servizi di media a richiesta che sia anche fornitore di servizi, sia tenuto ad adottare un sistema di contabilità separata per ciascuna autorizzazione (11); 2) l'emittente, anche radiofonica digitale, che sia anche operatore di rete in ambito televisivo nazionale, ovvero fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, sia tenuto alla separazione societaria (12).

2-bis) le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) non si applicano ai soggetti operanti unicamente in ambito locale su frequenze terrestri (13). h) diritto delle emittenti, anche radiofoniche digitali, ad effettuare collegamenti in diretta e di trasmettere dati e informazioni all'utenza sulle stesse frequenze messe a disposizione dall'operatore di rete (14);

i) obbligo, per le emittenti, anche analogiche, per le emittenti radiofoniche, operanti in ambito nazionale e per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, di diffondere il medesimo contenuto su tutto il territorio per il quale è stato rilasciato il titolo abilitativo, fatti salvi (15): 1) la deroga di cui all'articolo 26, comma 1, per le emittenti radiotelevisive locali analogiche e l'articolazione, anche locale, delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo (16);

2) quanto previsto dall'articolo 45 per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo; 3) la trasmissione di eventi di carattere occasionale ovvero eccezionale e non prevedibili; l) previsione di specifiche forme di tutela dell'emittenza in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 17, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (2) Alinea modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (3) Lettera modificata dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (4) Lettera modificata dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (5) Lettera modificata dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (6) Numero sostituito dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (7) Numero modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (8) Numero modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (9) Lettera modificata dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (10) Lettera modificata dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (11) Numero sostituito dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (12) Numero sostituito dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (13) Numero inserito dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (14) Lettera modificata dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (15) Lettera modificata dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (16) Numero modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44.

Art.6 Principi generali del sistema radiotelevisivo a tutela della produzione audiovisiva europea

Art. 6.

1. Le emittenti e i fornitori di contenuti televisivi favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea anche secondo quanto previsto, con riferimento ai produttori indipendenti, dall'articolo 44, e riservano, comunque, ad opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione in ambito nazionale indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, escluso il tempo destinato a manifestazioni sportive, a giochi televisivi, a notiziari, a manifestazioni sportive, alla pubblicità oppure a servizi

di teletext, a dibattiti e a televendite. Ai fini della verifica annuale dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 44 svolta sulla base delle comunicazioni inviate da parte dei soggetti obbligati, l'Autorità stabilisce con proprio regolamento i criteri per la valutazione delle richieste di concessione di deroghe per singoli canali o programmi riconducibili alla responsabilità editoriale di emittenti televisive, fornitori di contenuti televisivi e fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio non abbiano realizzato utili o che abbiano una quota di mercato, riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'1 per cento o che abbiano natura di canali tematici anche tenendo conto dell'effettiva disponibilità delle opere in questione sul mercato (1).] (2)

(1) Comma modificato dall' articolo 39, comma 2-ter del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248. Vedi anche il comma 2-quater dello stesso articolo. (2) Articolo soppresso dall'articolo 17, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44.

Art.7 Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore dei servizi di media audiovisivi e radiofonici
(1) Art. 7.

1. L'attività di informazione mediante servizio di media audiovisivo o radiofonico costituisce un servizio di interesse generale ed è svolta nel rispetto dei principi di cui al presente capo (2).

2. La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, comunque, garantisce: a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni [, comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari] (3); b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri; c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge; d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge; e) l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni. 3. L'Autorità stabilisce ulteriori regole per le emittenti, anche analogiche e per le emittenti radiofoniche, diverse da quelle operanti in ambito locale, per rendere effettiva l'osservanza dei principi di cui al presente capo nei programmi di informazione e di propaganda (4). 4. Il presente testo unico individua gli ulteriori e specifici compiti e obblighi di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la

lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identità nazionale e di assicurare prestazioni di utilità sociale. 5. Il contributo pubblico percepito dalla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, è utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa, con periodiche verifiche di risultato e senza turbare le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione europea. Ferma la possibilità per la società concessionaria di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore (5). (1) Rubrica sostituita dall'articolo 17, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (2) Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (3) Lettera modificata dall'articolo 17, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (4) Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (5) Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44.

Art.8 Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale Art. 8.

1. L'emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge. 2. La disciplina del sistema dei servizi di media audiovisivi tutela l'emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacità trasmissiva, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti abilitati a diffondere i propri contenuti in tale ambito (1).

(1) Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44.

TITOLO II

SOGGETTI

CAPO I

FUNZIONI DEL MINISTERO Art.9 Ministero dello sviluppo economico (1)

Art. 9.

1. Il Ministero esercita le competenze stabilite nel presente testo unico nonché quelle ricadenti nelle funzioni e nei compiti di spettanza statale indicati dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366. 2. Sono organi consultivi del Ministro dello sviluppo economico per i settori dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia (2):

a) il Consiglio superiore delle comunicazioni; b) la Commissione per l'assetto

del sistema televisivo, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. 3. Presso il Ministero operano, nei settori dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, il Comitato di controllo in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogoal, totip, lotterie e giochi simili, nonché il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori (3).

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 17, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (2) Alinea modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera l), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (3) Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera l), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44.

CAPO II

FUNZIONI DELL'AUTORITA'

Art.10 Competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiodiffusione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (1)

Art. 10.

1. L'Autorità, nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche mediante servizi di media audiovisivi o radiofonici (2). 2. L'Autorità, in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici, esercita le competenze richiamate dalle norme del presente testo unico, nonché quelle rientranti nelle funzioni e nei compiti attribuiti dalle norme vigenti, anche se non trasposte nel testo unico, e, in particolare le competenze di cui alle leggi 6 agosto 1990, n. 223, 14 novembre 1995, n. 481 e 31 luglio 1997, n. 249 (3). (1) Rubrica sostituita dall'articolo 17, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (2) Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (3) Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44.

CAPO III

ALTRE COMPETENZE Art.11 Altre competenze Art. 11.

1. Restano ferme le competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (1).

(1) Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44.

CAPO IV

REGIONI Art.12 Competenze delle regioni

Art. 12.

1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel titolo I e sulla base dei seguenti ulteriori principi fondamentali: a) previsione che la trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito regionale o provinciale avvenga nelle bande di frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze;

b) attribuzione a organi della regione o degli enti locali delle competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e obiettività, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali;

c) attribuzione a organi della regione o della provincia delle competenze in ordine al rilascio delle autorizzazioni per emittente, anche radiofonica digitale, o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale (1); d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla lettera c) avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto della potenzialità economica del soggetto richiedente, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti iscritti all'Albo professionale, e degli indici di ascolto rilevati; il titolare della autorizzazione di operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale, qualora abbia richiesto una o più autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di fornitura di cui alla lettera b), ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici di cui alla licenza rilasciata (2). (1) Lettera modificata dall'articolo 17, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (2) Lettera modificata dall'articolo 17, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44.

Art.13 Funzionamento dei Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom) Art. 13.

1. Le funzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 sono svolte anche

attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom), organi funzionali dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Nello svolgimento di tali funzioni i Comitati regionali per le comunicazioni si avvalgono degli ispettorati territoriali del Ministero.

Art.14 Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano Art. 14.

1. Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali previsti dal presente testo unico, la regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui al medesimo testo unico nell'ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

TITOLO III

ATTIVITA'

CAPO I

DISCIPLINA DI OPERATORE Art.15 Attività di operatore di rete Art. 15.

1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, la disciplina per l'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale si conforma ai principi della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002. Tale attività è soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 25 del citato codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni (1).

2. Il diritto di uso delle radiofrequenze, comprese quelle di collegamento, per la diffusione televisiva è conseguito con distinto provvedimento ai sensi della delibera dell'Autorità 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS. 3. Il diritto di uso delle radiofrequenze, comprese quelle di collegamento, per la diffusione sonora è conseguito con distinto provvedimento, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112.

4. Nella fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 23 e 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112. 5. L'autorizzazione generale di cui al comma 1 ha durata non superiore a venti anni e non inferiore a dodici anni ed è rinnovabile per uguali periodi. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a uniformare la durata delle autorizzazioni degli operatori di rete rilasciate ai sensi del presente testo unico con quelle rilasciate ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.

259 (2). 6. L'operatore di rete televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale è tenuto al rispetto delle norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre stabilite dall'Autorità. 6-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, gli operatori di rete locale che d'intesa tra loro raggiungano una copertura non inferiore all'80 per cento della popolazione nazionale possono diffondere un solo programma di fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati in ambito nazionale ad eccezione di quelli integrati, anche con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q). Un ulteriore programma di fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali, così come definiti precedentemente, può essere trasmesso dagli stessi operatori locali a condizione che per la stessa capacità trasmissiva non vi sia richiesta da parte dei soggetti che hanno proceduto al volontario rilascio delle frequenze utilizzate in ambito locale, di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (3). 7. L'attività di operatore di rete via cavo o via satellite è soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. (1) Comma sostituito dall'articolo 8-novies del D.L. 8 aprile 2008, n. 59. (2) Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera q), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (3) Comma inserito dall'articolo 9, comma 3, della Legge 15 dicembre 2011, n. 217.

CAPO II

Disciplina dell'emittente su frequenze terrestri (1) (1) Rubrica sostituita dall'articolo 17, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44.

Art.16 Autorizzazione per emittente su frequenze terrestri (1)

Art. 16.

1. L'autorizzazione per la fornitura di contenuti audiovisivi e di dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri è rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste dalla deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, salvo quanto previsto dall'articolo 18 (2).

2. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per i fornitori di contenuti televisivi dalla deliberazione dell'Autorità del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS. [3. I fornitori di contenuti in tecnica digitale su frequenze terrestri devono assicurare il rispetto dei medesimi obblighi a tutela degli utenti, compresi quelli relativi alla pubblicità ed ai limiti di affollamento, previsti per la radiodiffusione dei programmi televisivi su frequenze terrestri in tecnica analogica.] (3) (1) Rubrica sostituita dall'articolo 17, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44.

(2) Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera s), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (3) Comma soppresso dall'articolo 17, comma 1, lettera s), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44.

Art.17 Contributi Art. 17.

1. L'Autorità adotta i criteri per la determinazione dei contributi dovuti per le autorizzazioni per la fornitura di programmi audiovisivi su frequenze terrestri in tecnica digitale, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (1). 2. In sede di prima applicazione si applicano i contributi nella misura prevista dall'articolo 5 della deliberazione dell'Autorità del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS.

2-bis. Con proprio regolamento, l'Autorità provvede ad uniformare i contributi previsti per le diffusioni su frequenze terrestri in tecnica analogica a quelli previsti per le diffusioni in tecnica digitale. Con il medesimo regolamento, l'Autorità provvede ad uniformare i contributi dovuti dai fornitori di servizi di media audiovisivi, indipendentemente dalla rete di comunicazione elettronica impiegata (2).

(1) Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera t), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (2) Comma inserito dall'articolo 17, comma 1, lettera t), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44.

Art.18 Autorizzazione per emittente su frequenze terrestri in ambito regionale e provinciale (1)

Art. 18.

1. L'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale, è rilasciata dai competenti organi della regione o della provincia, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel titolo I e sulla base dei principi di cui all'articolo 12 (2). 2. Ai fini della definizione dell'ambito regionale o provinciale di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera z) (3). 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere rilasciata secondo i criteri oggettivi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d). 4. Qualora l'operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale abbia richiesto una o più autorizzazioni per lo svolgimento di attività di cui al comma 1, ha diritto a ottenere almeno una autorizzazione che consenta di irradiare nel proprio blocco di programmi televisivi numerici. 5. Fino alla fissazione dei criteri di rilascio delle autorizzazioni per emittente in ambito regionale e provinciale, rispettivamente da parte della regione o della provincia autonoma, le autorizzazioni sono rilasciate secondo i criteri di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 435/01/CONS (4). (1) Rubrica modificata dall'articolo 17, comma 1, lettera u), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (2) Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera u), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (3) Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera u), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (4) Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera u), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44.

CAPO III

Disciplina dell'emittente via satellite e via cavo (1)

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 17, comma 1, lettera z), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.

Art.19 Autorizzazione per emittente radiofonica digitale su frequenze terrestri (1) Art. 19.

1. La disciplina dell'autorizzazione per la prestazione di servizi radiofonici su frequenze terrestri in tecnica digitale è contenuta nel regolamento di cui all'articolo 15, comma 3 (2). (1) Rubrica modificata dall'articolo 17, comma 1, lettera v), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (2) Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera v), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44.

Art.20 Autorizzazioni alla prestazione di servizi media audiovisivi o radiofonici via satellite (1). Art. 20.

1. L'autorizzazione alla prestazione di servizi media audiovisivi lineari o radiofonici via satellite e' rilasciata dalla Autorita' sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento (2). (1) Rubrica sostituita dall'articolo 17, comma 1, lettera z), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (2) Comma sostituito dall'articolo 17, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44.

Art.21 Autorizzazioni alla prestazione di servizi di media audiovisivi o radiofonici via cavo (1). Art. 21.

1. L'autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici via cavo è rilasciata dal Ministero sulla base della disciplina stabilita con regolamento dell'Autorità (2). 1-bis. L'autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica e' rilasciata dall'Autorita' sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento, da adottare entro il 30 giugno 2010 (3) (4). (1) Rubrica sostituita dall'articolo 17, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (2) Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera cc), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (3) Comma inserito dall'articolo 17, comma 1, lettera cc), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (4) Vedi anche l'articolo 1 della Deliberazione dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni 26 maggio 2010, n. 258.

Art.22 Trasmissioni simultanee

Art. 22.

1. Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, alle emittenti, anche radiofoniche digitali, che diffondono in chiaro su frequenze terrestri è consentita, previa notifica al Ministero, la trasmissione simultanea di programmi per mezzo di ogni rete di comunicazione elettronica, sulla base della disciplina stabilita con regolamento dell'Autorità (1). (1) Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera dd), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44.

CAPO III-BIS

Disciplina del fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta (1). (1) Capo inserito dall'articolo 17, comma 1, lettera ee), del D.Lgs.

15 marzo 2010, n. 44. Art.22 bis Autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta (1) (2) Art. 22-bis

1. L'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta è soggetta al regime dell'autorizzazione generale. A tal fine, il richiedente presenta all'Autorità una dichiarazione di inizio attività nel rispetto della disciplina stabilita dalla Autorità stessa con proprio regolamento. 2. Nel rispetto del presente testo unico, l'Autorità adotta il regolamento di cui al comma 1 entro il 30 giugno 2010. Il regolamento individua gli elementi della dichiarazione di inizio attività, con riferimento a qualità e requisiti del soggetto, persona fisica o giuridica, che svolge l'attività, escluso ogni riferimento ai contenuti dei servizi oggetto dell'attività medesima e stabilisce i modelli per la presentazione della dichiarazione di inizio attività. (1) Articolo inserito dall'articolo 17, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (2) Vedi anche la Deliberazione dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni 26 maggio 2010, n. 259 e la Deliberazione dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni 25 novembre 2010, n. 607.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA IN TECNICA ANALOGICA E DIGITALE Art.23 Durata e limiti delle concessioni e autorizzazioni televisive su frequenze terrestri in tecnica analogica Art. 23.

1. Il periodo di validità delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni televisive in tecnica analogica in ambito nazionale, che siano consentite ai sensi dell'articolo 25, comma 8, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e delle concessioni per le trasmissioni televisive in tecnica analogica in ambito locale, è prolungato dal Ministero, su domanda dei soggetti interessati, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale. Tale domanda può essere presentata entro il 25 luglio 2005 dai soggetti che già trasmettono contemporaneamente in tecnica digitale e, se emittenti analogiche nazionali, con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per cento della popolazione nazionale (1).

2. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti non titolari di concessione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9, della deliberazione dell'Autorità 1° dicembre 1998, n. 78, possono proseguire l'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica analogica, con i diritti e gli obblighi del concessionario.

3. Fatto salvo il limite di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale all'interno di ciascun bacino di utenza, e nel rispetto della definizione di ambito locale televisivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera z), un medesimo soggetto può detenere, anche tramite società controllate o collegate, un numero plurimo di concessioni e autorizzazioni per l'esercizio dell'attività

televisiva in ambito locale. In caso di diffusioni interconnesse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29 (2). 4. Alle emittenti analogiche che trasmettono in ambito provinciale, fermi restando i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera z), è consentito di trasmettere, indipendentemente dal numero delle concessioni o delle autorizzazioni, in un'area di servizio complessiva non superiore ai sei bacini regionali di cui al comma 3 (3).

5. Nei limiti di cui ai commi 3 e 4 ad uno stesso soggetto è consentita la programmazione anche unificata fino all'intero arco della giornata. 6. Fino alla completa attuazione del piano nazionale delle frequenze televisive in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112, di proseguire nell'esercizio anche dei bacini eccedenti i limiti dei commi 4 e 5. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle emissioni televisive provenienti da Campione d'Italia.

(1) Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera ff), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (2) Comma sostituito dall'articolo 16, comma 4-bis, del D.L. 1 ottobre 2007, n.159 e successivamente modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera ff), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (3) Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera ff), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44.

Art.24 Durata e limiti delle concessioni e autorizzazioni radiofoniche su frequenze terrestri in tecnica analogica Art. 24.

1. Fino all'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui all'articolo 42, comma 10, la radiodiffusione sonora privata in ambito nazionale e locale su frequenze terrestri in tecnica analogica è esercitata in regime di concessione o di autorizzazione con i diritti e gli obblighi stabiliti per il concessionario dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, da parte dei soggetti legittimamente operanti in possesso, alla data del 30 settembre 2001, dei seguenti requisiti: a) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale, la natura giuridica di società di persone o di capitali o di società cooperativa che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale; b) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere commerciale, la natura giuridica di società di capitali che impieghi almeno quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale; c) se emittente di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, la natura giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro. 2. I legali rappresentanti e gli amministratori delle imprese non devono aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. 3. Uno stesso soggetto esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale, direttamente o attraverso più soggetti tra loro collegati o controllati, può irradiare il segnale fino ad una copertura massima di quindici milioni di

abitanti. In caso di inottemperanza, il Ministero dispone la sospensione dell'esercizio fino all'avvenuto adeguamento.

Art.25 Disciplina dell'avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale Art. 25.

1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a qualunque titolo attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale, in possesso dei requisiti previsti per ottenere l'autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, possono effettuare, anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi già diffusi in tecnica analogica, le predette sperimentazioni fino alla completa conversione delle reti, nonché richiedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112, e nei limiti e nei termini previsti dalla deliberazione dell'Autorità n. 435/01/CONS, in quanto con essa compatibili, [le licenze e] le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 23, commi 5, 6, 7, 8 e 25, commi 11 e 12, della medesima legge n. 112 del 2004 (1).

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, i limiti previsti dall'articolo 2-bis, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, nonché quelli stabiliti per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dal Capo VIII della delibera dell'Autorità n. 435/01/CONS, si applicano fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.

(1) Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera gg), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. Art.26

Trasmissione dei programmi e collegamenti di comunicazioni elettroniche Art. 26.

1. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale le emittenti radiotelevisive analogiche locali possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale è rilasciata la concessione o l'autorizzazione. Successivamente all'attuazione dei predetti piani, tale facoltà è consentita ai titolari di autorizzazione per emittente, anche radiofonica digitale, in ambito locale (1).

2. Alle emittenti radiotelevisive analogiche locali è consentito, anche ai fini di cui al comma 1, di diffondere i propri programmi attraverso più impianti di messa in onda, nonché di utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti di comunicazione elettronica a tale fine necessari. Alle medesime è, altresì, consentito di utilizzare i collegamenti di comunicazioni elettroniche necessari

per le comunicazioni ed i transiti di servizio, per la trasmissione dati indipendentemente dall'ambito di copertura e dal mezzo trasmissivo, per i teleallarmi direzionali e per i collegamenti fissi e temporanei tra emittenti (2). 3. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito nazionale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio, in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport e attualità. Le stesse imprese, durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate, possono trasmettere dati e informazioni all'utenza, comprensive anche di inserzioni pubblicitarie. 4. L'utilizzazione dei collegamenti di comunicazioni elettroniche di cui ai commi 2 e 3 non comporta il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello stabilito per l'attività di radiodiffusione sonora e televisiva locale. (1) Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera hh), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (2) Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera hh), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44.

Art.27 Trasferimenti di impianti e rami d'azienda

Art. 27.

1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale sono consentiti, in tecnica analogica, i trasferimenti di impianti o rami d'azienda tra emittenti televisive analogiche private locali e tra queste e i concessionari televisivi in ambito nazionale che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, non abbiano raggiunto la copertura del settantacinque per cento del territorio nazionale (1).

2. I soggetti non esercenti all'atto di presentazione della domanda, che hanno ottenuto la concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica, possono acquisire impianti di diffusione e connessi collegamenti legittimamente esercitati alla data di entrata in vigore del decreto- legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.

3. Ai fini della realizzazione delle reti televisive digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami d'azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente l'attività televisiva in ambito nazionale o locale, a condizione che le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in tecnica digitale. 4. Gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva ed i collegamenti di comunicazioni elettroniche, legittimamente operanti in virtù di provvedimenti della magistratura, che non siano oggetto di situazione interferenziale e non siano tra quelli risultati inesistenti nelle verifiche dei competenti organi del Ministero, possono essere oggetto di trasferimento.

5. Durante il periodo di validità delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva analogica in ambito locale e per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di aziende,

nonché di intere emittenti televisive analogiche e radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario, nonché le acquisizioni, da parte di società di capitali, di concessionarie svolgenti attività televisiva o radiofonica costituite in società cooperative a responsabilità limitata. Ai soggetti a cui sia stata rilasciata più di una concessione per la radiodiffusione sonora è consentita la cessione di intere emittenti radiofoniche analogiche a società di capitali di nuova costituzione. Ai medesimi soggetti è, altresì, consentito di procedere allo scorporo mediante scissione delle emittenti oggetto di concessione (2).

6. Sono consentite le acquisizioni di emittenti analogiche concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario da parte di società cooperative senza scopo di lucro, di associazioni riconosciute o non riconosciute o di fondazioni, a condizione che l'emittente mantenga il carattere comunitario. È inoltre consentito alle emittenti di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale di ottenere che la concessione precedentemente conseguita a carattere commerciale sia trasferita ad un nuovo soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria (3). 7. I trasferimenti di impianti di cui al presente articolo danno titolo ad utilizzare i collegamenti di comunicazione elettronica necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti. 7-bis. La cessione anche di un singolo impianto radiotelevisivo, quando non ha per oggetto unicamente le attrezzature, si considera cessione di ramo d'azienda. Gli atti relativi ai trasferimenti di impianti e di rami d'azienda ai sensi del presente articolo, posti in essere dagli operatori del settore prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma, sono in ogni caso validi e non rettificabili ai fini tributari (4). (1) Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera ii), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (2) Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera ii), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (3) Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera ii), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (4) Comma aggiunto dall'articolo 40, comma 9-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

Art.28 Disposizioni sugli impianti radiotelevisivi

Art. 28.

1. Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei programmi radiotelevisivi prosegue con l'esercizio degli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112. Il repertorio dei siti di cui al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica analogica resta utilizzabile ai fini della riallocazione degli impianti che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

2. Il Ministero, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche, censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto

1990, n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente analogica legittimamente operante. Tali modifiche devono essere attuate su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio e possono consentire anche un limitato ampliamento delle aree servite (1). 3. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale il Ministero autorizza, attraverso i propri organi periferici, modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della sede dell'impresa o della sede della messa in onda, ovvero nel caso di sfratto o finita locazione dei singoli impianti. Il Ministero autorizza, in ogni caso, il trasferimento degli impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare ad obblighi di legge. 4. Gli organi periferici del Ministero provvedono in ordine alle richieste di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 entro sessanta giorni dalla richiesta. 5. Il Ministero autorizza, attraverso i propri organi periferici, le modificazioni tecnico-operative idonee a razionalizzare le reti analogiche terrestri esistenti e ad agevolarne la conversione alla tecnica digitale e, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che attribuiscono tale competenza alla regione e alla provincia ai sensi dell'articolo 12, autorizza le riallocazioni di impianti necessarie per realizzare tali finalità. 6. La sperimentazione delle trasmissioni televisive in tecnica digitale può essere effettuata sugli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica. Gli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente eserciti possono essere convertiti alla tecnica digitale. L'esercente è tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero. 7. In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica digitale e sonora in tecnica analogica, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti di cui al comma 1, sono trasferiti, con onere a carico del titolare dell'impianto, su iniziativa delle regioni e delle province autonome, nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica e dai predetti piani e, fino alla loro adozione, nei siti indicati dalle regioni e dalle province autonome, purché ritenuti idonei, sotto l'aspetto radioelettrico dal Ministero, che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente centoventi giorni, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, disattiva gli impianti fino al trasferimento. 8. La titolarità di autorizzazione o di altro legittimo titolo per la radiodiffusione sonora o televisiva dà diritto ad ottenere dal comune competente il rilascio di permesso di costruire per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture compatibilmente con la disciplina vigente in materia di realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica. (1) Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera II), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44.

Art.29 Diffusioni interconnesse

Art. 29.

1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte delle emittenti radiotelevisive analogiche private locali, anche operanti nello stesso bacino di utenza, è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Ministero che provvede entro un mese dalla data del ricevimento della domanda; trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, l'autorizzazione si intende rilasciata (1).

2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 può essere presentata da consorzi di emittenti locali analogiche costituiti secondo le forme previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della

Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, o dalle singole emittenti analogiche concessionarie o autorizzate, sulla base di preventive intese (2). 3. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata di sei ore per le emittenti radiofoniche analogiche e di dodici ore per le emittenti televisive analogiche. La variazione dell'orario di trasmissione in contemporanea da parte di soggetti autorizzati è consentita, previa comunicazione da inoltrare al Ministero con un anticipo di almeno quindici giorni. È fatto salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), numero 3 (3).

4. Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse, comunque realizzate, devono evidenziare, durante i predetti programmi, l'autonoma e originale identità locale e le relative denominazioni identificative di ciascuna emittente. 5. Alle imprese di radiodiffusione sonora è fatto divieto di utilizzo parziale o totale della denominazione che contraddistingue la programmazione comune in orari diversi da quelli delle diffusioni interconnesse. 6. Le emittenti analogiche, televisive o radiofoniche, che operano ai sensi del presente articolo sono considerate emittenti esercenti reti locali (4).

7. L'autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti locali analogiche, televisive o radiofoniche, o alle emittenti di intesa tra loro, che ne abbiano presentato richiesta, a trasmettere in contemporanea per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio nazionale comporta la possibilità per detti soggetti di emettere nel tempo di interconnessione programmi di acquisto o produzione del consorzio ovvero programmi di emittenti televisive estere operanti sotto la giurisdizione di Stati membri dell'Unione europea ovvero di Stati che hanno ratificato la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, nonché i programmi satellitari. In caso di interconnessione con canali satellitari o con emittenti televisive estere questa potrà avvenire per un tempo limitato al 50 per cento di quello massimo stabilito per l'interconnessione (5).

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra emittenti analogiche che formano circuiti a prevalente carattere comunitario sempreché le stesse

emittenti, durante le loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti analogiche comunitarie. L'applicazione di sanzioni in materia pubblicitaria esclude il beneficio di cui al presente comma (6). (1) Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (2) Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (3) Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (4) Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (5) Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (6) Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44.

Art.30 Ripetizione di palinsesti radiotelevisivi (1).

Art. 30.

1. L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi radiofonici e televisivi diffusi in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto. L'autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai comuni, comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto, tuttavia, della particolarità delle zone di montagna. I comuni, le comunità montane e gli altri enti locali o consorzi di enti locali privi di copertura radioelettrica possono richiedere al Ministero autorizzazione all'installazione di reti via cavo per la ripetizione simultanea di programmi diffusi in ambito nazionale e locale, fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera f).

2. L'esercizio di emittenti televisive analogiche i cui impianti sono destinati esclusivamente alla ricezione e alla trasmissione via etere simultanea e integrale di segnali televisivi di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute è consentito, previa autorizzazione del Ministero, che assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. L'autorizzazione è rilasciata ai comuni, alle comunità montane e ad altri enti locali o consorzi di enti locali e ha estensione limitata al territorio in cui risiedono le minoranze linguistiche riconosciute, nell'ambito della riserva di frequenze prevista dall'articolo 2, comma 6, lettera g), della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'esercizio di emittenti televisive analogiche che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze è consentito alle medesime condizioni ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera aa), numero 3) (2).

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 17, comma 1, lettera nn), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (2) Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera nn), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44.

CAPO V

Disciplina del fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato (1) (1) Rubrica sostituita dall'articolo 17, comma 1, lettera oo), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44.

Art.31 Attività di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato Art. 31.

1. L'attività di fornitore di servizi interattivi associati e l'attività di fornitore di servizi di accesso condizionato, compresa la pay per view, su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, sono soggette ad autorizzazione generale, che si consegue mediante presentazione di una dichiarazione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 i fornitori di servizi di accesso condizionato si obbligano ad osservare le condizioni di accesso ai servizi di cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ed al relativo allegato 2. 3. Gli operatori, che alla data di entrata in vigore del presente testo unico, forniscono servizi di accesso condizionato, sono tenuti, entro sessanta giorni da tale data, a presentare la dichiarazione di cui al comma 1.

4. L'autorità, con proprio regolamento, disciplina la materia di cui al presente articolo.

TITOLO IV

Disciplina dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (1). (1) Rubrica sostituita dall'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44.

CAPO I

Disposizioni applicabili a tutti i servizi di media audiovisivi e radiofonici - Norme a tutela dell'utenza (1). (1) Rubrica sostituita dall'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. Art.32 Disposizioni generali (1). Art. 32.

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana offrono ai destinatari di un servizio un accesso facile, diretto e permanente almeno alle seguenti informazioni: a) il nome del fornitore di servizi di media; b) l'indirizzo geografico di stabilimento del fornitore di servizi di media;

c) gli estremi del fornitore di servizi di media, compresi l'indirizzo di posta elettronica o il sito Internet, che permettono di contattarlo rapidamente, direttamente ed efficacemente; d) il recapito degli uffici dell'Autorita' e dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, preposti alla tutela degli utenti.

2. Fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione

digitale nonché la possibilità per gli operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento canali, l'Autorità, al fine di assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, adotta un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, e stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi in ordine di priorità: a) garanzia della semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali; b) rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali; c) suddivisione delle numerazioni dei canali a diffusione nazionale, sulla base del criterio della programmazione prevalente, in relazione ai seguenti generi di programmazione tematici: semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite. Nel primo arco di numeri si dovranno prevedere adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la programmazione delle emittenti locali di qualità e quella legata al territorio. Nello stesso arco di numeri non dovranno essere irradiati programmi rivolti a un pubblico di soli adulti. Al fine di garantire il più ampio pluralismo in condizioni di parità tra i soggetti operanti nel mercato, dovrà essere riservata per ciascun genere una serie di numeri a disposizione per soggetti nuovi entranti; d) individuazione di numerazioni specifiche per i servizi di media audiovisivi a pagamento; e) definizione delle condizioni di utilizzo della numerazione, prevedendo la possibilità, sulla base di accordi, di scambi della numerazione all'interno di uno stesso genere, previa comunicazione alle autorità amministrative competenti; f) revisione del piano di numerazione in base allo sviluppo del mercato, sentiti i soggetti interessati.

3. Il Ministero, nell'ambito del titolo abilitativo rilasciato per l'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre, attribuisce a ciascun canale la numerazione spettante sulla base del piano di numerazione e della regolamentazione adottata dall'Autorità ai sensi del comma 2 e stabilisce le condizioni di utilizzo del numero assegnato. L'attribuzione dei numeri ai soggetti già abilitati all'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre è effettuata con separato provvedimento integrativo dell'autorizzazione.

4. In caso di mancato rispetto della disciplina adottata dall'Autorità ai sensi del comma 2 o delle condizioni di utilizzo del numero assegnato stabilite ai sensi del comma 3, il Ministero dispone la sospensione dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato per un periodo fino a due anni. La sospensione è adottata qualora il soggetto interessato, dopo aver ricevuto comunicazione dell'avvio del procedimento ed essere stato invitato a regolarizzare la propria posizione, non vi provveda entro il termine di sette giorni. In caso di reiterata violazione, nei tre anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione, il Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato.

5. I servizi di media audiovisivi prestati dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano la dignità umana e non contengono alcun incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità.

6. È favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali dei servizi di

media audiovisivi da parte dei fornitori di tali servizi. I fornitori di servizi di media audiovisivi, a tal fine, prevedono l'adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle emittenti radiofoniche ed ai servizi dalle stesse forniti. (1) Articolo sostituito dall'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44.

Art.32 bis Protezione dei diritti d'autore (1). Art. 32-bis

1. Le disposizioni del presente testo unico non sono in pregiudizio dei principi e dei diritti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, recante attuazione della direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, e al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 140, recante attuazione della direttiva 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. I fornitori di servizi di media audiovisivi assicurano il pieno rispetto dei principi e dei diritti di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata per la trasmissione di contenuti audiovisivi.

2. I fornitori di servizi di media audiovisivi operano nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi, ed in particolare: a) trasmettono le opere cinematografiche nel rispetto dei termini temporali e delle condizioni concordate con i titolari dei diritti;

b) si astengono dal trasmettere o ri-trasmettere, o mettere comunque a disposizione degli utenti, su qualsiasi piattaforma e qualunque sia la tipologia di servizio offerto, programmi oggetto di diritti di proprietà intellettuale di terzi, o parti di tali programmi, senza il consenso di titolari dei diritti, e salve le disposizioni in materia di brevi estratti di cronaca.

3. L'Autorità emana le disposizioni regolamentari necessarie per rendere effettiva l'osservanza dei limiti e divieti di cui al presente articolo.». (1) Articolo inserito dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44.

Art.32 ter Eventi di particolare rilevanza (1). Art. 32-ter

1. Con deliberazione dell'Autorità e' compilata una lista degli eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la società di cui e' assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in differita. L'Autorità determina altresì se le trasmissioni televisive di tali eventi debbano essere in diretta o in differita, in forma integrale ovvero parziale. La lista e' comunicata alla Commissione europea secondo quanto previsto dall'articolo 3-undecies della direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, del Consiglio, come da ultimo modificata dalla direttiva 2007/65/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio.

(1) Articolo inserito dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44.
Art.32 quater

Brevi estratti di cronaca (1). Art. 32-quater

1. Con regolamento dell'Autorita' sono individuate le modalita' attraverso le quali ogni emittente televisiva, anche analogica, possa realizzare brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da una emittente televisiva, anche analogica, soggetta al presente testo unico.

2. Il regolamento dovra' prevedere, fra l'altro, che: a) le emittenti televisive, anche analogiche, possano scegliere liberamente i brevi estratti a partire dal segnale dell'emittente televisiva, anche analogica, di trasmissione; b) venga indicata la fonte del breve estratto; c) l'accesso avvenga a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie; d) gli estratti siano utilizzati esclusivamente per i notiziari di carattere generale, con esclusione di quelli di intrattenimento; e) l'accesso dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta possa essere esercitato solo se lo stesso programma e' offerto in differita dallo stesso fornitore; f) la lunghezza massima dei brevi estratti e i limiti di tempo per la loro trasmissione;

g) l'eventuale compenso pattuito non deve superare i costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell'accesso. (1) Articolo inserito dall'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44.

Art.32 quinquies Telegiornali e giornali radio. Rettifica (1) Art. 32- quinquies

1. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici, contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili. 2. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali da trasmissioni contrarie a verita' ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, incluse la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, all'emittente radiofonica ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilita' penali.

3. La rettifica e' effettuata entro quarantotto ore dalla data di ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato puo' trasmettere la richiesta all'Autorita', che provvede ai sensi del comma 4.

4. Fatta salva la competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui l'emittente, televisiva o radiofonica, analogica o digitale, o la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ritengano che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione all'Autorita', che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se l'Autorita' ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorita' stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.

5. Sono abrogati gli articoli da 5 a 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, attuativi dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223. (1) Articolo inserito dall'articolo 17, comma 1, lettera pp), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44.

Art.33 Comunicati di organi pubblici Art. 33. 1. Il Governo, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessità, nell'ambito interessato da dette esigenze, possono chiedere alle emittenti, televisive o radiofoniche, sia digitali che analogiche, o alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo la trasmissione gratuita di brevi comunicati. Detti comunicati devono essere trasmessi immediatamente. Analoga richiesta potrà essere effettuata ai fornitori di servizi di media a richiesta, che dovranno inserire i predetti comunicati nel loro catalogo, dandone adeguato rilievo (1). 2. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta a trasmettere i comunicati e le dichiarazioni ufficiali del Presidente della Repubblica, dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte Costituzionale, su richiesta degli organi medesimi, facendo precedere e seguire alle trasmissioni l'esplicita menzione della provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni. 3. Per gravi ed urgenti necessità pubbliche la richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri ha effetto immediato. In questo caso egli è tenuto a darne contemporanea comunicazione alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. (1) Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera qq), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44.

(OMISSIS)

CAPO III

TRASMISSIONI TRANSFRONTALIERE

Art.36 Trasmissioni transfrontaliere

Art. 36.

[1. Le emittenti televisive appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Consiglio, del 30 giugno 1997, sono tenute al rispetto delle norme di cui al presente capo. 2. Salvi i casi previsti dal comma 3, è assicurata la libertà di ricezione e non viene ostacolata la ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla medesima direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE.

3. L'Autorità può disporre la sospensione provvisoria di ricezione o

ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea nei seguenti casi di violazioni, già commesse per almeno due volte nel corso dei dodici mesi precedenti: a) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare di programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita;

b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi;

c) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che contengano incitamento all'odio basato su differenza di razza, sesso, religione o nazionalità. 4. I provvedimenti di cui al comma 3 vengono adottati e notificati alla Commissione delle Comunità europee da parte dell'Autorità nel termine non inferiore a quindici giorni dalla notifica per iscritto all'emittente televisiva e alla stessa Commissione delle violazioni rilevate e dei provvedimenti che l'Autorità intende adottare.] (1) (1) Articolo abrogato dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44.

(OMISSIS)

TITOLO V

USO EFFICIENTE DELLO SPETTRO ELETTROMAGNETICO E PIANIFICAZIONE DELLE FREQUENZE

Art.42 Uso efficiente dello spettro elettromagnetico e pianificazione delle frequenze

Art. 42.

1. Lo spettro elettromagnetico costituisce risorsa essenziale ai fini dell'attività radiotelevisiva. I soggetti che svolgono attività di radiodiffusione sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate, ed in particolare a: a) garantire l'integrità e l'efficienza della propria rete;

b) minimizzare l'impatto ambientale in conformità alla normativa urbanistica e ambientale nazionale, regionale, provinciale e locale; c) evitare rischi per la salute umana, nel rispetto della normativa nazionale e internazionale; d) garantire la qualità dei segnali irradiati, conformemente alle prescrizioni tecniche fissate dall'Autorità ed a quelle emanate in sede internazionale;

e) assicurare adeguata copertura del bacino di utenza assegnato e risultante dal titolo abilitativo; f) assicurare che le proprie emissioni non provochino interferenze con altre emissioni lecite di radiofrequenze; g) rispettare le norme

concernenti la protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza e alla sicurezza del volo di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, estese, in quanto applicabili, alle bande di frequenze assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali.

2. L'assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

3. Il Ministero adotta il piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del Ministro sentito l'Autorità, i Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e gli operatori di comunicazione elettronica ad uso pubblico, nonché il Consiglio superiore delle comunicazioni.

4. Il piano di ripartizione delle frequenze è aggiornato, con le modalità previste dal comma 3, ogni cinque anni e comunque ogni qual volta il Ministero ne ravvisi la necessità. 5. L'Autorità adotta e aggiorna i piani nazionali di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, garantendo su tutto il territorio nazionale un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità con i principi del presente testo unico, e una riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge. 6. Nella predisposizione dei piani di assegnazione di cui al comma 5 l'Autorità adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione. 7. I piani di assegnazione di cui al comma 5 e le successive modificazioni sono sottoposti al parere delle regioni in ordine all'ubicazione degli impianti e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, all'intesa con le regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano. 8. Il parere delle regioni sui piani nazionali di assegnazione è reso da ciascuna regione nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano, decorso il quale il parere si intende reso favorevolmente. 9. L'Autorità adotta e aggiorna i piani nazionali di assegnazione delle frequenze anche in assenza dell'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, qualora detta intesa non sia raggiunta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano. L'Autorità allo scopo promuove apposite iniziative finalizzate al raggiungimento dell'intesa. In sede di adozione dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze, l'Autorità indica i motivi e le ragioni di interesse pubblico che hanno determinato la necessità di decidere unilateralmente. 10. L'Autorità adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica successivamente all'effettiva introduzione della radiodiffusione sonora in tecnica digitale e allo sviluppo del relativo mercato. 11. L'Autorità definisce il programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza (1). 12. L'Autorità, con proprio

regolamento, nel rispetto e in attuazione della legislazione vigente, definisce i criteri generali per l'installazione di reti utilizzate per la diffusione di programmi radiotelevisivi, garantendo che i relativi permessi siano rilasciati dalle amministrazioni competenti nel rispetto dei criteri di parità di accesso ai fondi e al sottosuolo, di equità, di proporzionalità e di non discriminazione. 13. Per i casi in cui non sia possibile rilasciare nuovi permessi di installazione oppure per finalità di tutela del pluralismo e di garanzia di una effettiva concorrenza, l'Autorità stabilisce, con proprio regolamento, le modalità di condivisione di infrastrutture, di impianti di trasmissione e di apparati di rete. 14. Alle controversie in materia di applicazione dei piani delle frequenze e in materia di accesso alle infrastrutture si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249. (1) Vedi, anche, l'articolo 8-novies del D.L. 8 aprile 2008, n. 59.

TITOLO VI

NORME A TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Art.43 Posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni

Art. 43.

1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni sono tenuti a notificare all'Autorità le intese e le operazioni di concentrazione, al fine di consentire, secondo le procedure previste in apposito regolamento adottato dall'Autorità medesima, la verifica del rispetto dei principi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

2. L'Autorità, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, individuato il mercato rilevante conformemente ai principi di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tenendo conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all'interno del sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa nonché degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche.

3. L'Autorità, qualora accerti che un'impresa o un gruppo di imprese operanti nel sistema integrato delle comunicazioni si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti l'Autorità provvede ai sensi del comma 5.

4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente articolo sono nulli. 5. L'Autorità, adeguandosi al

mutare delle caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullità di cui al comma 4, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa, imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di proroga delle concessioni, delle licenze e delle autorizzazioni. 6. L'Autorità, con proprio regolamento adottato nel rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma 5, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione. In particolare debbono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilità di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorità di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa. L'Autorità è tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in conformità alla normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. 7. All'atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dei commi 13, 14 e 15, non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano. 8. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto è del 20 per cento ed è calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati anche ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge n. 112 del 2004, in ambito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica. Il presente criterio di calcolo si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungono una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale. 9. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti

tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono nè direttamente, nè attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni. 10. I ricavi di cui al comma 9 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettera s), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico (1). 11. Le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo.

12. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni adottato dall'Autorità ai sensi del presente articolo, hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento di detto valore economico e i soggetti di cui al comma 11 non possono, prima del 31 dicembre 2012, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. (2).

13. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate dal presente testo unico nel sistema integrato delle comunicazioni, si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di società anche indirettamente controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessino tali soggetti. Allorché tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della società, diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci è considerato come titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi controllate.

14. Ai fini del presente testo unico il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile. 15. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilità di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori; b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

1) la trasmissione degli utili e delle perdite; 2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; 3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute; 4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese; c) l'assoggettamento a direzione comune, che può risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi. 16. L'Autorità vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati relativi al sistema integrato delle comunicazioni, rendendo pubblici con apposite relazioni annuali al Parlamento i risultati delle analisi effettuate, nonché pronunciandosi espressamente sulla adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo. (1) Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera tt), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, che ha sostituito il termine di scadenza del 31 dicembre 2010, di cui al presente comma, al 31 marzo 2011 e successivamente sostituito dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 31 marzo 2011, n. 34.

(OMISSIS)

TITOLO VIII

SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E DISCIPLINA DELLA CONCESSIONARIA

Art.45 Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo

Art. 45.

1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni, che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 7, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni.

2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, comunque garantisce: a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;

b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità; dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori; c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici; d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta; e) la costituzione di una società per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale; f) la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane; h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva; i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi; l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato dopo il 6 maggio 2004; m) la realizzazione nei termini previsti dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale; n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità; o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'articolo 38; p) l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di

Bolzano; q) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell'articolo 32, comma 3 (1); r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali; s) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza. 3. Le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo operano in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse. 4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità e dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale di servizio, sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali. 5. Alla società cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico generale radiotelevisivo è consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso società collegate, di attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonché di altre attività correlate, purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale. (1) Lettera modificata dall'articolo 17, comma 1, lettera vv), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44.

(OMISSIS)

TITOLO IX

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

Art.50

Commissione parlamentare di vigilanza Art. 50.

1. La Commissione parlamentare per indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica il rispetto delle norme previste dagli articoli 1, commi 3, 4 e 5, e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dall'articolo 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

TITOLO X

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI

CAPO I

SANZIONI Art.51 Sanzioni di competenza dell'Autorità Art. 51.

1. L'Autorità applica, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione,

pubblicità e contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli previsti: a) dalle disposizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri adottate dall'Autorità con proprio regolamento, ivi inclusi gli impegni relativi alla programmazione assunti con la domanda di concessione;

b) dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, approvato con delibera dell'Autorità n. 435/01/CONS, relativamente ai fornitori di contenuti; c) dalle disposizioni sulle comunicazioni commerciali audiovisive, pubblicità televisiva e radiofonica, sponsorizzazioni, televendite ed inserimento di prodotti di cui agli articoli 36-bis, 37, 38, 39, 40 e 40-bis, al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, ed ai regolamenti dell'Autorità (1);

d) dall'articolo 20, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dai regolamenti dell'Autorità, relativamente alla registrazione dei programmi; e) dalla disposizione relativa al mancato adempimento all'obbligo di trasmissione dei messaggi di comunicazione pubblica, di cui all'articolo 33; f) in materia di propaganda radiotelevisiva di servizi di tipo interattivo audiotex e videotex dall'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650; g) in materia di tutela della produzione audiovisiva europea ed indipendente, dall'articolo 44 e dai regolamenti dell'Autorità; h) in materia di diritto di rettifica, nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza del relativo obbligo di cui all'articolo 32-bis (2); i) in materia dei divieti di cui all'articolo 32, comma 2 (3); l) in materia di obbligo di trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciato il titolo abilitativo, salva la deroga di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i); m) dalle disposizioni di cui all'articolo 29; n) in materia di obbligo di informativa all'Autorità riguardo, tra l'altro, a dati contabili ed extra contabili, dall'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dai regolamenti dell'Autorità; o) dalle disposizioni in materia di pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici di cui all'articolo 41. 2. L'Autorità, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma: a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c); b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e); c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f); d) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);

e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n); f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o), anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o da centri media (4).

2-bis. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24

novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni (5). [3. L'Autorità, applicando le norme contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma: a) da euro 25.823 a euro 258.228, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f); b) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g); c) da 5.164 euro a 51.646 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n); d) da 5.165 euro a 51.646 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o), anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o centri media (6).] (7) 4. Nei casi più gravi di violazioni di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1, l'Autorità dispone altresì, nei confronti dell'emittente, anche analogica, o dell'emittente radiofonica, la sospensione dell'attività per un periodo da uno a dieci giorni (8). 5. In attesa che il Governo emani uno o più regolamenti nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni per essi previste dai commi 1 e 2 sono ridotte ad un decimo e quelle previste dall'articolo 35, comma 2, sono ridotte ad un quinto (9). 6. L'Autorità applica le sanzioni per le violazioni di norme previste dal presente testo unico in materia di minori, ai sensi dell'articolo 35. 7. L'Autorità è altresì competente ad applicare le sanzioni in materia di posizioni dominanti di cui all'articolo 43, nonché quelle di cui all'articolo 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 8. L'Autorità verifica l'adempimento dei compiti assegnati alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ed, in caso di violazioni, applica le sanzioni, secondo quanto disposto dall'articolo 48. 9. Se la violazione è di particolare gravità o reiterata, l'Autorità può disporre nei confronti dell'emittente o del fornitore di contenuti, anche analogica, o dell'emittente radiofonica la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi, ovvero nei casi più gravi di mancata ottemperanza agli ordini e alle diffide della stessa Autorità, la revoca della concessione o dell'autorizzazione (10). 10. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. (1) Lettera modificata dall'articolo 17, comma 1, lettera vv), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (2) Lettera modificata dall'articolo 17, comma 1, lettera vv), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (3) Lettera modificata dall'articolo 17, comma 1, lettera vv), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (4) Comma sostituito dall'articolo 8-decies del D.L. 8 aprile 2008, n. 59. (5) Comma aggiunto dall'articolo 8-decies del D.L. 8 aprile 2008, n. 59. (6) Lettera modificata dall'articolo 2, comma 302, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (7) Comma abrogato dall'articolo 8-decies del D.L. 8 aprile 2008, n. 59. (8) Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera vv), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. (9) Comma modificato dall'articolo 8-decies del D.L. 8 aprile 2008, n. 59. (10) Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera vv), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44.

Art.52 Sanzioni di competenza del Ministero Art. 52.

1. Restano ferme e si applicano agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva le disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 97 e 98, commi 2, 3,

4, 5, 6, 7, 8 e 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. 2. Il Ministero, con le modalità e secondo le procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone la revoca della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi: a) perdita dei requisiti previsti per il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni dagli articolo 23, comma 1, e 24, commi 1 e 2; b) dichiarazione di fallimento o ammissione ad altra procedura concorsuale, non seguita da autorizzazione alla prosecuzione in via provvisoria all'esercizio dell'impresa. 3. In caso di mancato rispetto dei principi di cui all'articolo 42, comma 1, o comunque in caso di mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate, il Ministero dispone la revoca ovvero la riduzione dell'assegnazione. Tali misure sono adottate qualora il soggetto interessato, avvisato dell'inizio del procedimento ed invitato a regolarizzare la propria attività di trasmissione non vi provvede nel termine di sei mesi dalla data di ricezione dell'ingiunzione. 4. Il Ministero dispone la sospensione dell'esercizio nei casi e con le modalità di cui all' articolo 24, comma 3.

5. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI Art.53 Principio di specialità Art. 53.

1. In considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale perseguiti, tenendo conto dell'esigenza di incoraggiare l'uso efficace e la gestione efficiente delle radiofrequenze, di adottare misure proporzionate agli obiettivi, di incoraggiare investimenti efficienti in materia di infrastrutture, promovendo innovazione, e di adottare misure rispettose e tali da non ostacolare lo sviluppo dei mercati emergenti, le disposizioni del presente testo unico in materia di reti utilizzate per la diffusione di servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui all'articolo 1, comma 2, costituiscono disposizioni speciali, e prevalgono, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, su quelle dettate in materia dal medesimo (1).

(1) Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera zz), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. Art.54

Abrogazioni Art. 54.

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: a) della legge 3 maggio 2004, n. 112, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6; b) del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78: 1) all'articolo 2, il comma 2; 2) all'articolo 3, i commi 1, 1-bis, 3, 3-bis, 4, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies; c) della legge 30 aprile 1998, n. 122: 1) all'articolo 2, i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11; 2) gli articoli 3 e 3-bis; d) della legge 31 luglio 1997, n. 249: 1) all'articolo 1, il comma 24; 2) l'articolo 2, ad eccezione del comma 6; 3) all'articolo 3, i commi 1, 8, 11, limitatamente ai primi cinque periodi, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 23; 4) l'articolo 3-bis; e) del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, l'articolo 1, commi 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 e 24; f) del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422: 1) all'articolo 5, i commi 1 e 1-bis; 2) all'articolo 6, i commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, e 5; 3) gli articoli 6-bis, 8 e 9; g) del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, l'articolo 1, commi 3-sexies, 3-septies e 3-octies; h) il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483; i) della legge 6 agosto 1990, n. 223: 1) gli articoli 2,3 e 6 ad eccezione del comma 11, limitatamente al secondo periodo; 2) all'articolo 7, i commi 2 e 5; 3) l'articolo 8 ad eccezione dei commi 15 e 18; 4) gli articoli 10, 12, 13, 15; 5) all'articolo 16, i commi 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20 e 23; 6) l'articolo 17; 7) l'articolo 18, ad eccezione del comma 4; 8) l'articolo 19; 9) all'articolo 20, il comma 4; 10) l'articolo 21; 11) l'articolo 22, ad eccezione dei commi 6 e 7; 12) all'articolo 24, il comma 3; 13) gli articoli 28, 29, 31 e 37; l) della legge 14 aprile 1975, n. 103: 1) l'articolo 22; 2) all'articolo 38, il terzo e quarto comma; 3) all'articolo 41, il primo e secondo comma; 4) l'articolo 43-bis e 44.

Art.55

Disposizioni finali e finanziarie Art. 55.

1. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia. 2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni contenute nel presente testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione specifica delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

3. Le disposizioni contenute in regolamenti dell'Autorità richiamate nel presente testo unico possono essere modificate con deliberazione dell'Autorità. Il rinvio alle stesse disposizioni è da intendersi come formale e non recettizio. 4. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art.56 Entrata in vigore Art. 56.

1. Il presente testo unico entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

OMISSIS

DECISIONI

DECISIONE N. 243/2012/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2012

che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) ⁽³⁾, la Commissione può presentare proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio volte a porre in essere programmi strategici pluriennali in materia di spettro radio. Tali programmi dovrebbero definire gli orientamenti e gli obiettivi per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio, in conformità delle direttive applicabili alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica. Tali orientamenti e obiettivi strategici dovrebbero far riferimento alla disponibilità e all'uso efficace dello spettro radio necessario alla realizzazione e al funzionamento del mercato interno. Il programma strategico in materia di spettro radio (il «programma») dovrebbe sostenere gli obiettivi e le azioni prioritarie delineati dalla comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, relativa alla strategia Europa 2020 e dalla comunicazione della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa ad «Un'agenda digitale europea» ed è inserito tra le cinquanta azioni prioritarie della comunicazione della Commissione, dell'11 novembre 2010, «Verso un atto per il mercato unico».

(2) La presente decisione non dovrebbe pregiudicare il diritto vigente dell'Unione, in particolare le direttive 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità ⁽⁴⁾, la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) ⁽⁵⁾, la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) ⁽⁶⁾, la direttiva 2002/21/CE, nonché la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) ⁽⁷⁾. La presente decisione non dovrebbe, inoltre, pregiudicare le misure adottate a livello nazionale, in conformità del diritto dell'Unione che perseguono obiettivi di interesse generale, in particolare relativi alla regolamentazione dei contenuti ed alla politica audiovisiva e il diritto degli Stati membri di organizzare e di utilizzare il proprio spettro radio per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa.

(3) Lo spettro radio è una risorsa pubblica fondamentale per settori e servizi essenziali come le comunicazioni mobili, a banda larga senza fili e via satellite, la radiodiffusione televisiva e sonora, i trasporti, la radiolocalizzazione e applicazioni come gli allarmi, i telecomandi, le protesi uditive, i microfoni e le apparecchiature mediche. Esso è altresì alla base dei servizi pubblici, come i servizi di sicurezza, compresa la protezione civile, e delle attività scientifiche come la meteorologia, l'osservazione della terra, la radioastronomia e la ricerca spaziale. Un facile accesso allo spettro radio contribuisce inoltre alla fornitura di comunicazioni elettroniche, in particolare per i cittadini e le aziende situati in zone remote o scarsamente popolate, quali le regioni rurali o le isole. Le misure regolamentari relative allo spettro radio hanno pertanto ripercussioni nei settori dell'economia, della sicurezza, della salute, dell'interesse pubblico, della cultura, della scienza, della società, dell'ambiente e della tecnologia.

⁽¹⁾ GU C 107 del 6.4.2011, pag. 53.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 13 dicembre 2011 (GU C 46 E del 17.2.2012, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

⁽⁷⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

- (4) È opportuno adottare un nuovo approccio economico e sociale per quanto riguarda la gestione, l'assegnazione e l'uso dello spettro radio. Il suddetto approccio dovrebbe riservare particolare attenzione alla politica dello spettro radio, nell'intento di assicurare una maggiore efficienza dello spettro radio, una migliore pianificazione delle frequenze e salvaguardie contro i comportamenti anticoncorrenziali.
- (5) La pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio a livello di Unione dovrebbe rafforzare il mercato interno per i servizi e le apparecchiature relativi alle comunicazioni elettroniche senza fili, nonché le politiche dell'Unione che richiedono l'uso dello spettro radio, in tal modo creando nuove opportunità per l'innovazione e la creazione di posti di lavoro, e contribuendo nel contempo alla ripresa economica e all'integrazione sociale in tutta l'Unione e al tempo stesso rispettando il rilevante valore sociale, culturale ed economico dello spettro radio.
- (6) L'armonizzazione dell'uso appropriato dello spettro radio può avere anche effetti benefici sulla qualità dei servizi prestati mediante le comunicazioni elettroniche ed è essenziale per creare economie di scala, riducendo il costo dell'installazione di reti senza fili e il costo dei dispositivi senza fili per i consumatori. A tal fine, l'Unione necessita di un programma strategico che copra il mercato interno in tutti i settori della politica dell'Unione che riguardano l'uso dello spettro radio, come le politiche in materia di comunicazioni elettroniche, di ricerca, di sviluppo tecnologico e spazio, di trasporti, di energia e di audiovisivo.
- (7) Il programma dovrebbe promuovere la concorrenza e contribuire a gettare le fondamenta per un vero e proprio mercato unico digitale.
- (8) Il programma dovrebbe sostenere, in particolare, la strategia Europa 2020, considerato l'enorme potenziale offerto dai servizi senza fili per promuovere un'economia basata sulla conoscenza, sviluppare e assistere settori basati sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e colmare il divario digitale. L'utilizzo crescente, in particolare, dei servizi media audiovisivi e dei contenuti on line sta aumentando la domanda di velocità e copertura. Si tratta anche di un'azione essenziale nell'ambito dell'agenda digitale europea, che mira a fornire un Internet rapido a banda larga nella futura economia basata sulla conoscenza e la rete, con l'obiettivo ambizioso della copertura universale a banda larga. Fornire velocità e capacità a banda larga, con e senza fili, più elevate possibile contribuisce a raggiungere l'obiettivo di un accesso alla banda larga con una velocità di almeno 30 Mbps per tutti entro il 2020, e assicurando ad almeno la metà dei nuclei familiari dell'Unione un accesso alla banda larga con una velocità di almeno 100 Mbps, ed è importante per promuovere la crescita economica e la competitività a livello globale, nonché necessario per realizzare i benefici sostenibili economici e sociali di un mercato unico digitale. Esso dovrebbe anche sostenere e promuovere altre politiche settoriali dell'Unione, come un ambiente sostenibile e l'inclusione economica e sociale di tutti i cittadini dell'Unione. Data l'importanza delle applicazioni senza fili per l'innovazione, il programma è anche un'iniziativa essenziale a sostegno delle politiche dell'Unione sull'innovazione.
- (9) Il programma dovrebbe gettare le fondamenta per uno sviluppo che consenta all'Unione di svolgere un ruolo guida per quanto concerne la velocità, la mobilità, la copertura e la capacità della banda larga senza fili. Tale ruolo guida è essenziale al fine di istituire un mercato unico digitale competitivo che contribuisca ad aprire il mercato interno a tutti i cittadini dell'Unione.
- (10) Il programma dovrebbe specificare i principi guida e gli obiettivi fino al 2015 per gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione e stabilire specifiche iniziative di attuazione. Per quanto la gestione dello spettro radio sia ancora in gran parte di competenza nazionale, essa dovrebbe essere esercitata conformemente al diritto dell'Unione e consentire di perseguire le politiche dell'Unione.
- (11) Inoltre, il programma dovrebbe tener conto della decisione n. 676/2002/CE e delle conoscenze tecniche della conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (la «CEPT») cosicché le politiche dell'Unione che fanno riferimento allo spettro radio e sono state approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio possano essere attuate con misure tecniche d'attuazione, sottolineando che tali misure si possono adottare ogniquale volta sia necessario attuare politiche dell'Unione già esistenti.
- (12) Un facile accesso allo spettro radio può rendere necessari nuovi tipi di autorizzazione, quali l'uso collettivo dello spettro o l'utilizzo condiviso delle infrastrutture, la cui applicazione nell'Unione potrebbe essere agevolata dalla determinazione delle migliori prassi e dall'incoraggiamento alla condivisione delle informazioni, nonché dalla definizione di talune condizioni comuni o convergenti per l'uso dello spettro radio. Le autorizzazioni generali, che costituiscono il tipo di autorizzazione meno oneroso, sono di particolare interesse nei casi in cui l'interferenza non rischia di ostacolare lo sviluppo di altri servizi.
- (13) Pur essendo ancora in fase di sviluppo sotto il profilo tecnologico, le cosiddette «tecnologie cognitive» dovrebbero essere sin d'ora maggiormente studiate, anche facilitando la condivisione in base alla geolocalizzazione.
- (14) Lo scambio di diritti d'uso dello spettro radio combinato con condizioni d'uso flessibili potrebbe rivelarsi molto positivo per la crescita economica. Pertanto, le bande per le quali il diritto dell'Unione ha già introdotto una certa flessibilità nell'uso dovrebbero immediatamente poter essere oggetto di scambi, conformemente alla direttiva 2002/21/CE. La condivisione delle migliori pratiche sulle condizioni e le procedure di autorizzazione per tali bande e le misure comuni destinate a evitare il cumulo dei diritti d'uso dello spettro radio che può condurre a stabilire posizioni dominanti, nonché una ingiustificata mancata utilizzazione di tali diritti faciliterebbe l'introduzione coordinata di tali misure da parte di tutti gli Stati membri e l'acquisizione di tali diritti in tutta l'Unione.

L'uso collettivo (o condiviso) dello spettro radio — con un numero indeterminato di utenti e/o dispositivi indipendenti che hanno accesso allo spettro radio simultaneamente nell'ambito della stessa gamma di frequenze e in un'area geografica specifica secondo una serie di condizioni ben definite — dovrebbe essere incoraggiato, ove possibile, fatte salve le disposizioni della direttiva 2002/20/CE per quanto riguarda le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.

- (15) Come sottolineato nell'agenda digitale europea, la banda larga senza fili è importante per stimolare la concorrenza, allargare le possibilità di scelta per il consumatore e l'accesso nelle zone rurali e in altre zone in cui l'installazione della banda larga con fili è difficile o non è economicamente conveniente. Tuttavia, la gestione dello spettro radio può incidere sulla concorrenza modificando il ruolo e il potere degli operatori di mercato, ad esempio nel caso in cui taluni utenti esistenti ricevano vantaggi concorrenziali ingiustificati. Un accesso limitato allo spettro radio, in particolare allorché lo spettro radio appropriato diventa più raro, può creare un ostacolo all'entrata sul mercato di nuovi servizi o applicazioni e ostacolare l'innovazione e la concorrenza. L'acquisizione di nuovi diritti d'uso dello spettro, compresi la cessione o l'affitto o altre operazioni tra gli utenti, nonché l'introduzione di nuovi criteri flessibili per l'uso dello spettro radio possono incidere sulla situazione concorrenziale esistente. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero adottare misure regolamentari adeguate ex ante o ex post (come, ad esempio, azioni volte a modificare i diritti esistenti, vietare determinate acquisizioni di diritti d'uso dello spettro radio, imporre condizioni concernenti l'accumulo e l'uso efficace delle frequenze come quelle di cui alla direttiva 2002/21/CE, a limitare la quantità dello spettro radio disponibile per ciascuna impresa o a evitare l'accumulo eccessivo di diritto d'uso dello spettro radio) per evitare distorsioni della concorrenza in linea con i principi di cui alla direttiva 2002/20/CE e alla direttiva 87/372/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonía mobile terrestre nella Comunità ⁽¹⁾ (direttiva «GSM»).
- (16) L'introduzione di un inventario degli usi attuali dello spettro radio, unitamente ad un'analisi delle tendenze tecnologiche, delle esigenze future e della domanda di spettro radio, in particolare comprese tra 400 MHz e 6 GHz, dovrebbe consentire di individuare le bande di frequenza la cui efficienza potrebbe essere migliorata e opportunità di condivisione dello spettro radio a vantaggio del settore sia commerciale sia pubblico. La metodologia per l'elaborazione e il mantenimento di un inventario degli usi esistenti dello spettro radio dovrebbe tenere debito conto degli oneri amministrativi imposti alle amministrazioni e dovrebbe puntare a ridurre al minimo tali oneri. Pertanto, è opportuno tenere pienamente in considerazione le informazioni fornite dagli Stati membri a norma della decisione 2007/344/CE della Commissione, del 16 maggio 2007, relativa all'armonizzazione delle informazioni sull'uso dello spettro radio pubblicate nella

Comunità ⁽²⁾ nell'elaborazione della metodologia per la realizzazione di un inventario degli usi esistenti dello spettro radio.

- (17) Le norme armonizzate a norma della direttiva 1999/5/CE sono essenziali per ottenere un uso efficace dello spettro radio e dovrebbero tener conto delle condizioni di condivisione definite dal punto di vista giuridico. Le norme europee relative alle reti e alle apparecchiature elettriche ed elettroniche non radioelettriche dovrebbero inoltre mirare ad evitare i disturbi dell'uso dello spettro radio. L'impatto cumulato del volume e della densità crescenti dei dispositivi e delle applicazioni senza fili, insieme alla diversità degli usi dello spettro radio, rimette in discussione gli approcci della gestione delle interferenze. Queste ultime dovrebbero, pertanto, essere esaminate e rivalutate insieme alle caratteristiche dei ricevitori e dei meccanismi più sofisticati che permettono di evitare interferenze.
- (18) Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, se del caso, ad introdurre misure compensative connesse ai costi della migrazione.
- (19) In linea con gli obiettivi dell'agenda digitale europea, la banda larga senza fili potrebbe contribuire in modo sostanziale alla ripresa e alla crescita economiche se è reso disponibile sufficiente spettro radio, i diritti d'uso dello spettro radio sono concessi rapidamente e gli scambi sono autorizzati per seguire l'evoluzione del mercato. L'agenda digitale europea auspica che tutti i cittadini dell'Unione dispongano di un accesso alla banda larga con una velocità di almeno 30 Mbps entro il 2020. Pertanto, lo spettro radio che è già stato preso in considerazione dalle decisioni della Commissione in vigore dovrebbe essere reso disponibile nei termini e alle condizioni stabiliti da dette decisioni. Fatta salva la domanda del mercato, il processo di autorizzazione dovrebbe essere completato conformemente alla direttiva 2002/20/CE entro il 31 dicembre 2012 per le comunicazioni terrestri, al fine di garantire un accesso agevole alla banda larga senza fili a tutti i cittadini, in particolare per quanto riguarda le bande di frequenza designate dalle decisioni della Commissione 2008/411/CE ⁽³⁾, 2008/477/CE ⁽⁴⁾ e 2009/766/CE ⁽⁵⁾. Per integrare i servizi terrestri a banda larga e assicurare la copertura delle regioni dell'Unione più isolate, un accesso alla banda larga satellitare potrebbe essere una soluzione rapida e fattibile.

⁽²⁾ GU L 129 del 17.5.2007, pag. 67.

⁽³⁾ Decisione 2008/411/CE della Commissione, del 21 maggio 2008, relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 3 400-3 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità (GU L 144 del 4.6.2008, pag. 77).

⁽⁴⁾ Decisione 2008/477/CE della Commissione, del 13 giugno 2008, relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 2 500-2 690 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 37).

⁽⁵⁾ Decisione 2009/766/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità (GU L 274 del 20.10.2009, pag. 32).

⁽¹⁾ GU L 196 del 17.7.1987, pag. 85.

- (20) È opportuno introdurre, se del caso, misure di regolamentazione dell'uso dello spettro radio più flessibili, per favorire l'innovazione e le connessioni a banda larga ad alta velocità che consentano alle imprese di ridurre i costi e accrescere la competitività e che rendano possibile lo sviluppo di nuovi servizi interattivi on line, ad esempio, nei settori dell'istruzione, della sanità e dei servizi di interesse generale.
- (21) La connessione alla banda larga ad alta velocità in Europa di quasi 500 milioni di persone contribuirebbe allo sviluppo del mercato interno, creando una massa critica unica di utenti a livello globale ed offrendo nuove opportunità a tutte le regioni, nonché fornendo a ciascun utente un valore aggiunto e all'Unione la capacità di essere un'economia basata sulla conoscenza tra le migliori al mondo. La rapida diffusione della banda larga è quindi indispensabile per lo sviluppo della produttività europea e per la nascita di nuove e piccole imprese che possono svolgere un ruolo guida in vari settori, ad esempio l'assistenza sanitaria, la produzione industriale e i servizi.
- (22) Secondo le stime del 2006 dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), le future esigenze in materia di larghezza della banda dello spettro radio per lo sviluppo dei sistemi internazionali di telefonia mobile (IMT-2000) e dei sistemi avanzati IMT (vale a dire le comunicazioni mobili 3G e 4G) sarebbero comprese tra 1 280 e 1 720 MHz nel 2020 per il settore delle comunicazioni mobili commerciali per ogni regione UIT, inclusa l'Europa. È opportuno notare che tale valore inferiore (1 280 MHz) è più alto dei requisiti previsti per alcuni paesi. Inoltre, vi sono alcuni paesi dove il requisito è maggiore del valore più alto (1 720 MHz). Entrambi tali valori includono lo spettro radio già in uso, o il cui uso è previsto, per i sistemi Pre-IMT, IMT-2000 e relativi miglioramenti. Senza la liberazione dello spettro necessario, possibilmente in un modo armonizzato a livello globale, i nuovi servizi e la crescita economica saranno ostacolati dalle capacità limitate delle reti mobili.
- (23) La banda da 800 MHz (790-862 MHz) rappresenta la soluzione ottimale per la copertura di ampie zone da servizi a banda larga senza fili. Tenuto conto dell'armonizzazione delle condizioni tecniche di cui alla decisione 2010/267/UE e della raccomandazione della Commissione, del 28 ottobre 2009, agevolare l'utilizzo del dividendo digitale nell'Unione europea ⁽¹⁾, che auspica lo spegnimento della radiodiffusione analogica entro il 1° gennaio 2012, nonché della rapidità dell'evoluzione delle normative nazionali, tale banda in linea di principio dovrebbe essere resa disponibile per i servizi di comunicazione elettronica nell'Unione entro il 2013. A lungo termine, si potrebbe inoltre prevedere ulteriore spettro radio, alla luce dei risultati di un'analisi delle tendenze tecnologiche, delle esigenze future e della futura domanda di spettro radio. Vista la capacità della banda da 800 MHz di trasmettere su zone estese, tali diritti potrebbero essere associati, se del caso, ad obblighi di copertura.
- (24) Maggiori opportunità in termini di banda larga senza fili sono essenziali per offrire al settore della cultura nuove piattaforme di distribuzione, che aprano la strada al positivo sviluppo futuro del settore.
- (25) I sistemi di accesso senza fili, incluse le reti accessibili localmente in radiofrequenza, possono superare le loro attribuzioni attuali senza licenza. La necessità e la fattibilità di un'estensione dell'assegnazione di spettro radio senza licenza per i sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza, a 2,4 GHz e 5 GHz, dovrebbe essere valutata in relazione all'inventario degli usi esistenti e delle esigenze emergenti dello spettro radio, nonché in funzione dell'uso dello spettro per altri fini.
- (26) Se da un lato la radiodiffusione continuerà ad essere un'importante piattaforma di diffusione di contenuti, dal momento che si tratta ancora della piattaforma più economica per la diffusione di massa, dall'altro, la banda larga, con o senza fili, e altri nuovi servizi offrono al settore della cultura nuove opportunità per diversificare la sua gamma di piattaforme di diffusione, di assicurare servizi a richiesta e di sfruttare il potenziale economico rappresentato da un aumento considerevole del traffico di dati.
- (27) Per focalizzare le priorità del programma pluriennale, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero cooperare per sostenere e conseguire l'obiettivo di consentire all'Unione di assumere un ruolo guida nel settore dei servizi a banda larga di comunicazione elettronica senza fili mettendo a disposizione spettro radio sufficiente in bande efficienti sul piano dei costi affinché tali servizi siano ampiamente disponibili.
- (28) Poiché un approccio comune ed economie di scala sono essenziali per lo sviluppo di comunicazioni a banda larga in tutta l'Unione, e per evitare le distorsioni della concorrenza e la frammentazioni dei mercati tra gli Stati membri, dovrebbero essere individuate talune migliori pratiche riguardo alle condizioni e alle procedure di autorizzazione in un'azione concertata tra gli Stati membri e la Commissione. Tali condizioni e procedure potrebbero includere gli obblighi di copertura, la dimensione dei blocchi dello spettro radio, il calendario della concessione dei diritti, l'accesso agli operatori virtuali di reti mobili e la durata dei diritti d'uso dello spettro radio. Tali condizioni e procedure, che mostrano a che punto gli scambi di spettro radio sono importanti per accrescere l'efficacia dell'uso dello spettro radio e per lo sviluppo del mercato interno dei servizi e delle apparecchiature senza fili, dovrebbero applicarsi alle bande di frequenza attribuite alle comunicazioni senza fili e per quei diritti d'uso che possono essere trasferiti o affittati.
- (29) Altri settori come i trasporti (per sistemi di sicurezza, informazione e gestione), la ricerca e sviluppo (R&S), la sanità elettronica, l'inclusione elettronica e, ove necessario, la protezione pubblica e i soccorsi in caso di catastrofe, per via del loro maggiore ricorso alla trasmissione video e dati per un servizio rapido ed efficiente, potrebbero aver bisogno di ulteriore spettro radio. L'innovazione dovrebbe essere rafforzata da una ottimizzazione

⁽¹⁾ GU L 308 del 24.11.2009, pag. 24.

- delle sinergie tra la politica dello spettro radio e le attività di R&S, nonché da studi concernenti la compatibilità radioelettrica tra i vari utenti dello spettro radio. Inoltre, i risultati della ricerca effettuata nell'ambito del Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) rendono necessario un esame delle esigenze in materia di spettro radio di progetti che potrebbero avere un forte potenziale economico o degli investimenti, in particolare per le PMI, come la radio cognitiva o la sanità elettronica. È opportuno dunque garantire una tutela adeguata contro le interferenze nocive per sostenere la R&S e le attività scientifiche.
- (30) La strategia Europa 2020 fissa obiettivi ambientali per un'economia sostenibile, energeticamente efficiente e competitiva, ad esempio aumentando l'efficienza energetica del 20 % entro il 2020. Il ruolo del settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni è di capitale importanza, come sottolineato dall'agenda digitale europea. Le azioni proposte includono l'accelerazione dell'installazione in tutta l'Unione di sistemi intelligenti di gestione dell'energia (reti e sistemi di misurazione intelligenti), utilizzando le capacità di comunicazione per ridurre il consumo di energia e lo sviluppo di sistemi di trasporto intelligenti e sistemi di gestione della circolazione destinati a far diminuire le emissioni di biossido di carbonio nel settore dei trasporti. L'uso efficace delle tecnologie dello spettro radio potrebbe inoltre contribuire alla riduzione del consumo di energia delle attrezzature radio e a limitare l'incidenza sull'ambiente nelle zone rurali e isolate.
- (31) Un approccio coerente nel settore delle autorizzazioni legate allo spettro radio nell'Unione dovrebbe tenere pienamente conto della protezione della salute pubblica contro l'esposizione ai campi elettromagnetici che è essenziale per il benessere dei cittadini. In osservanza alla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz ⁽¹⁾, è essenziale garantire un monitoraggio costante degli effetti sulla salute di emissioni ionizzanti e non ionizzanti legati all'uso dello spettro radio, compresi gli effetti cumulati, in situazione reale, dell'uso di varie frequenze dello spettro radio da un numero crescente di tipi di apparecchiature.
- (32) Alcuni obiettivi d'interesse generale essenziale, come la sicurezza della vita umana, spingono a cercare soluzioni tecniche coordinate perché i servizi d'urgenza e di sicurezza tra gli Stati membri possano collaborare. È opportuno assicurare in modo coerente la disponibilità di spettro radio sufficiente per lo sviluppo e la libera circolazione di servizi e dispositivi di sicurezza e per lo sviluppo di soluzioni innovative paneuropee o interoperabili nel settore della sicurezza e dei servizi d'urgenza. Da alcuni studi è emersa la necessità di ulteriore spettro radio armonizzato sotto 1 GHz al fine di fornire servizi mobili a banda larga per la protezione civile e soccorsi in caso di catastrofe nell'Unione nei prossimi da cinque a dieci anni.
- (33) La regolamentazione dello spettro radio ha una dimensione fortemente transfrontaliera o internazionale, dovuta alle caratteristiche di propagazione, la natura internazionale dei mercati dipendenti da servizi basati sulle radio-comunicazioni e la necessità di evitare interferenze nocive tra i paesi.
- (34) Conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, allorché l'oggetto di un accordo internazionale rientra in parte nella competenza dell'Unione e in parte in quella degli Stati membri è essenziale assicurare una stretta cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione. Tale obbligo di cooperazione, come chiarito da consolidata giurisprudenza, deriva dal principio di unità della rappresentanza internazionale dell'Unione e dei suoi Stati membri.
- (35) Gli Stati membri potrebbero inoltre aver bisogno di sostegno in relazione al coordinamento di frequenze nelle trattative bilaterali con paesi limitrofi dell'Unione, compresi i paesi candidati e in via di adesione, al fine di soddisfare gli obblighi loro incombenti in base alla normativa dell'Unione in materia di coordinamento di frequenze. Ciò dovrebbe contribuire anche a evitare interferenze nocive e a migliorare l'efficienza dello spettro radio e la convergenza nell'uso dello spettro radio anche oltre le frontiere dell'Unione.
- (36) Per realizzare gli obiettivi della presente decisione è importante rafforzare l'attuale quadro istituzionale per il coordinamento della politica e della gestione dello spettro radio a livello di Unione, anche nelle questioni che riguardano direttamente due o più Stati membri, tenendo conto pienamente della competenza e delle conoscenze tecniche delle amministrazioni nazionali. La cooperazione e il coordinamento rivestono anche importanza capitale tra gli organi di normalizzazione, i centri di ricerca e la CEPT.
- (37) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ⁽²⁾.
- (38) Poiché l'obiettivo della presente decisione, segnatamente di istituire un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata dell'azione proposta, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

⁽¹⁾ GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

- (39) La Commissione dovrebbe informare il Parlamento europeo e il Consiglio dei risultati ottenuti in virtù della presente decisione nonché delle azioni future previste.
- (40) Al momento dell'elaborazione della proposta la Commissione ha tenuto nella massima considerazione il parere del gruppo «Politica dello spettro radio» istituito con decisione 2002/622/CE della Commissione ⁽¹⁾,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Obiettivo e ambito di applicazione

1. La presente decisione istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio per garantire il funzionamento del mercato interno nei settori della politica dell'Unione che riguardano l'uso dello spettro radio, come le politiche in materia di comunicazioni elettroniche, di ricerca, di sviluppo tecnologico e spazio, di trasporti, di energia e di audiovisivo.

La presente decisione non riguarda la disponibilità sufficiente di spettro radio per altri settori della politica dell'Unione, quali la protezione civile e i soccorsi in caso di catastrofe, e la politica di sicurezza e di difesa comune.

2. La presente decisione non pregiudica il diritto vigente dell'Unione, in particolare le direttive 1999/5/CE, 2002/20/CE e 2002/21/CE e fatto salvo l'articolo 6 della presente decisione, la decisione n. 676/2002/CE nonché le misure adottate a livello nazionale, in osservanza del diritto dell'Unione.

3. La presente decisione non pregiudica le misure adottate a livello nazionale, in piena conformità del diritto dell'Unione, che perseguono obiettivi di interesse generale, in particolare quelle relative alla regolamentazione dei contenuti ed alla politica degli audiovisivi.

La presente decisione non pregiudica il diritto degli Stati membri di organizzare e di utilizzare il proprio spettro radio per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa. Qualora la presente decisione o misure adottate in virtù di essa per le bande di frequenza specificate all'articolo 6 riguardino lo spettro radio utilizzato da uno Stato membro esclusivamente e direttamente a fini di pubblica sicurezza o di difesa, lo Stato membro può continuare, nella misura necessaria, a usare tale banda di frequenza a fini di pubblica sicurezza e di difesa fino a quando i sistemi esistenti nella banda alla data di entrata in vigore della presente decisione o di una misura adottata in virtù di essa, rispettivamente, non siano stati gradualmente aboliti. Tale Stato membro notifica debitamente alla Commissione la propria decisione.

Articolo 2

Principi normativi generali

1. Gli Stati membri cooperano tra di loro e con la Commissione in maniera trasparente, per garantire l'applicazione coerente dei seguenti principi normativi generali in tutta l'Unione:

- a) applicare il sistema di autorizzazione più appropriato e meno oneroso possibile in modo tale da potenziare al massimo la flessibilità e l'efficienza nell'uso dello spettro radio. Tale sistema di autorizzazione è fondato su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati;
- b) favorire lo sviluppo del mercato interno promuovendo l'emergere di servizi digitali futuri a livello di Unione ed incoraggiando una concorrenza effettiva;
- c) promuovere la concorrenza e l'innovazione, tenendo conto della necessità di evitare interferenze dannose e dell'esigenza di assicurare la qualità tecnica del servizio al fine di facilitare la disponibilità di servizi a banda larga e di rispondere efficacemente all'aumento del traffico senza fili di dati;
- d) definire le condizioni tecniche per l'uso dello spettro radio, tenendo pienamente conto del pertinente diritto dell'Unione, anche relativo alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
- e) promuovere, ove possibile, i principi di neutralità tecnologica e dei servizi nei diritti d'uso dello spettro radio.

2. Per le comunicazioni elettroniche, oltre ai principi normativi generali definiti nel paragrafo 1 del presente articolo, si applicano i seguenti principi specifici, conformemente agli articoli 8 bis, 9, 9 bis e 9 ter della direttiva 2002/21/CE e alla decisione n. 676/2002/CE:

- a) applicare i principi di neutralità tecnologica e dei servizi nei diritti d'uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica e il trasferimento o l'affitto di diritti individuali d'uso delle frequenze radio;
- b) promuovere l'armonizzazione dell'uso delle frequenze radio in tutta l'Unione, coerentemente con la necessità di garantire un uso efficace ed efficiente;
- c) favorire un aumento del traffico di dati senza fili e dei servizi a banda larga, in particolare stimolando la flessibilità, e promuovere l'innovazione, tenendo conto della necessità di evitare le interferenze nocive e garantire la qualità tecnica del servizio.

Articolo 3

Obiettivi strategici

Per focalizzare le priorità della presente decisione, gli Stati membri e la Commissione cooperano per sostenere e conseguire i seguenti obiettivi strategici:

- a) incoraggiare la gestione e l'uso efficienti dello spettro radio per soddisfare al meglio la domanda crescente di uso delle frequenze, alla luce dell'importante valore sociale, culturale ed economico dello spettro radio;

⁽¹⁾ GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49.

- b) cercare di assegnare tempestivamente uno spettro radio sufficiente ed adeguato per sostenere gli obiettivi strategici dell'Unione e rispondere al meglio alla domanda di traffico di dati senza fili, consentendo in tal modo lo sviluppo di servizi commerciali e pubblici e tenendo conto di importanti obiettivi di interesse generale quali la diversità culturale ed il pluralismo dei media; a tal fine, si dovrebbe compiere ogni sforzo per individuare, sulla base dell'inventario dello spettro radio di cui all'articolo 9, almeno 1 200 MHz di spettro radio disponibile entro il 2015. Tale valore include lo spettro radio già utilizzato;
- c) colmare il divario digitale e contribuire agli obiettivi dell'agenda digitale europea, favorendo l'accesso alla banda larga con una velocità di almeno 30 Mbps a tutti i cittadini dell'Unione entro il 2020 e consentendo all'Unione di disporre della massima capacità e velocità di banda larga possibili;
- d) consentire all'Unione di assumere un ruolo guida nel settore dei servizi a banda larga di comunicazione elettronica senza fili, mettendo a disposizione sufficiente spettro radio in bande efficienti sul piano dei costi affinché tali servizi siano ampiamente disponibili;
- e) garantire opportunità per il settore sia commerciale che pubblico mediante maggiori capacità di banda larga mobile;
- f) promuovere l'innovazione e gli investimenti rafforzando la flessibilità nell'uso dello spettro radio, mediante un'applicazione coerente in tutta l'Unione dei principi di neutralità tecnologica e dei servizi tra le soluzioni tecnologiche che possono essere adottate e attraverso un'adeguata prevedibilità normativa come previsto, tra l'altro, nel quadro normativo per le comunicazioni elettroniche, mediante l'apertura dello spettro radio armonizzato a nuove tecnologie avanzate e la possibilità di scambio dei diritti d'uso dello spettro radio, creando così opportunità di sviluppo per i futuri servizi digitali a livello di Unione;
- g) agevolare l'accesso allo spettro radio sfruttando i benefici delle autorizzazioni generali per le comunicazioni elettroniche conformemente all'articolo 5 della direttiva 2002/20/CE;
- h) incoraggiare l'uso condiviso delle infrastrutture passive, nei casi in cui sia proporzionato e non discriminatorio, come previsto all'articolo 12 della direttiva 2002/21/CE;
- i) mantenere e sviluppare una concorrenza effettiva, in particolare nei servizi di comunicazione elettronica, cercando di evitare, mediante misure ex ante o correttive ex post, l'accumulo eccessivo di diritto d'uso di frequenze radio da parte di determinate imprese che determini una significativa distorsione della concorrenza;
- j) ridurre la frammentazione e sfruttare pienamente il potenziale del mercato interno al fine di favorire la crescita economica e le economie di scala a livello di Unione migliorando, ove opportuno, il coordinamento e l'armonizzazione delle condizioni tecniche per l'uso e la disponibilità dello spettro radio;
- k) evitare le interferenze nocive o i disturbi dovuti ad altri apparecchi radioelettrici e non, tra l'altro agevolando l'elaborazione di norme che contribuiscono all'uso efficiente dello spettro radio e accrescendo l'immunità dei ricevitori alle interferenze, tenendo conto in particolare dell'impatto cumulato dei volumi e della densità crescenti dei dispositivi e delle applicazioni radio;
- l) favorire l'accessibilità dei nuovi prodotti e delle nuove tecnologie di consumo al fine di garantire che i consumatori sostengano il passaggio alla tecnologia digitale e assicurare l'uso efficace del dividendo digitale;
- m) ridurre l'impronta di carbonio dell'Unione rafforzando l'efficienza tecnica ed energetica delle reti di comunicazione e delle apparecchiature senza fili.

Articolo 4

Miglioramento dell'efficienza e della flessibilità

1. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, favoriscono, ove opportuno, l'uso collettivo e l'uso condiviso dello spettro radio.

Gli Stati membri favoriscono inoltre lo sviluppo di tecnologie esistenti e nuove, ad esempio, nel settore della radio cognitiva, comprese quelle che utilizzano gli «spazi bianchi».

2. Gli Stati membri e la Commissione cooperano per migliorare la flessibilità nell'uso dello spettro radio, per promuovere l'innovazione e gli investimenti, mediante la possibilità di utilizzare nuove tecnologie e mediante il trasferimento o l'affitto di diritti d'uso di spettro radio.

3. Gli Stati membri e la Commissione cooperano per favorire l'elaborazione e l'armonizzazione delle norme relative agli apparati radioelettrici e ai terminali di telecomunicazioni, nonché alle reti e alle apparecchiature elettriche ed elettroniche eventualmente in base a mandati di normalizzazione conferiti dalla Commissione agli organi di normalizzazione pertinenti. Un'attenzione particolare è da riservare alle norme per le apparecchiature destinate alle persone disabili.

4. Gli Stati membri favoriscono le attività di R&S in materia di nuove tecnologie, come le tecnologie cognitive e le banche dati di geolocalizzazione.

5. Gli Stati membri stabiliscono, se del caso, criteri e procedure di selezione per la concessione di diritti d'uso dello spettro radio che promuovono la concorrenza, gli investimenti e l'uso efficace dello spettro radio in quanto bene pubblico, nonché la coesistenza di servizi ed apparecchi nuovi ed esistenti. Gli Stati membri promuovono l'uso efficiente continuo dello spettro radio per le reti, i dispositivi e le applicazioni.

6. Qualora sia necessario per garantire l'uso efficace dei diritti d'uso dello spettro radio ed evitare l'accumulo dello spettro radio, gli Stati membri possono prendere in considerazione l'adozione di misure adeguate, come sanzioni finanziarie, applicazione di commissioni di incentivo o il ritiro dei diritti. Tali misure sono stabilite e applicate in modo trasparente, non discriminatorio e proporzionato.

7. Per i servizi di comunicazione elettronica, gli Stati membri adottano entro il 1° gennaio 2013 misure di attribuzione e di autorizzazione adeguate per lo sviluppo dei servizi a banda larga, in conformità con la direttiva 2002/20/CE allo scopo di conseguire la massima capacità e velocità di banda larga possibili.

8. Per evitare l'eventuale frammentazione del mercato interno dovuta a criteri e condizioni di selezione divergenti applicabili allo spettro radio armonizzato assegnato ai servizi di comunicazione elettronica e che possono essere oggetto di scambio in tutti gli Stati membri ai sensi dell'articolo 9 *ter* della direttiva 2002/21/CE, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e conformemente al principio di sussidiarietà, agevola l'individuazione e la condivisione delle migliori pratiche sulle condizioni e procedure di autorizzazione ed incoraggia lo scambio di informazioni per tale spettro in modo da aumentare la coerenza in tutta l'Unione, in linea con i principi di neutralità tecnologica e dei servizi.

Articolo 5

Concorrenza

1. Gli Stati membri promuovono una concorrenza effettiva ed evitano le distorsioni di concorrenza nel mercato interno per i servizi di comunicazione elettronica conformemente alle direttive 2002/20/CE e 2002/21/CE.

Essi tengono conto inoltre degli aspetti relativi alla concorrenza al momento di concedere diritti d'uso dello spettro radio ad utenti di reti di comunicazione elettronica private.

2. Ai fini del primo comma del paragrafo 1 e senza pregiudizio dell'applicazione delle norme sulla concorrenza e delle misure adottate dagli Stati membri per conseguire obiettivi di interesse generale conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 2002/21/CE, gli Stati membri possono adottare, inter alia, le seguenti misure:

- a) limitare la quantità di spettro radio per il quale concedono diritti d'uso a un'impresa o imporre condizioni ai suddetti diritti d'uso, come l'offerta di accesso all'ingrosso, il roaming nazionale o regionale, in talune bande o in taluni gruppi di bande con caratteristiche simili, ad esempio le bande sotto 1 GHz attribuite ai servizi di comunicazione elettronica. Tali condizioni supplementari possono essere imposte soltanto dalle autorità nazionali competenti;
- b) riservare, se del caso in considerazione della situazione sul mercato nazionale, una certa parte di una banda o di un gruppo di bande di frequenza da assegnare ai nuovi operatori;
- c) rifiutare di concedere nuovi diritti d'uso dello spettro radio o di autorizzare nuovi usi dello spettro radio per talune bande o imporre determinate condizioni alla concessione di nuovi diritti d'uso dello spettro radio o all'autorizzazione di nuovi usi dello spettro radio per evitare distorsioni della concorrenza dovute a eventuali assegnazioni, trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso;
- d) vietare o imporre condizioni ai trasferimenti di diritti d'uso dello spettro radio, che non siano assoggettati al controllo

nazionale o dell'Unione delle operazioni di concentrazione, quando tali trasferimenti possono pregiudicare in modo significativo la concorrenza;

- e) modificare i diritti esistenti conformemente alla direttiva 2002/20/CE quando ciò si renda necessario per porre rimedio ex post a distorsioni della concorrenza dovute a eventuali trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso delle frequenze radio.

3. Qualora gli Stati membri intendano adottare una delle misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo, essi procedono conformemente alle procedure per l'imposizione o la modifica di tali condizioni relative ai diritti d'uso dello spettro radio stabilite nella direttiva 2002/20/CE.

4. Gli Stati membri garantiscono che le procedure di autorizzazione e selezione per i servizi di comunicazione elettronica promuovano la concorrenza effettiva a vantaggio dei cittadini, dei consumatori e delle imprese dell'Unione.

Articolo 6

Spettro radio per comunicazioni a banda larga senza fili

1. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, adottano tutte le misure necessarie per garantire la disponibilità di spettro radio sufficiente per copertura e capacità all'interno dell'Unione, al fine di consentire all'Unione di disporre della banda larga più veloce al mondo, affinché le applicazioni senza fili e il ruolo guida europeo nei nuovi servizi possano contribuire efficacemente alla crescita economica e alla realizzazione dell'obiettivo dell'accesso ad una velocità della banda larga di almeno 30 Mbps entro il 2020 per tutti cittadini.

2. Al fine di promuovere una più ampia disponibilità dei servizi a banda larga senza fili a vantaggio dei cittadini e dei consumatori dell'Unione, gli Stati membri rendono disponibili le bande designate dalle decisioni 2008/411/CE (3,4-3,8 GHz), 2008/477/CE (2,5-2,69 GHz) e 2009/766/CE (900-1 800 MHz) nei termini e alle condizioni specificati in tali decisioni. Fatta salva la domanda del mercato, gli Stati membri completano il processo di autorizzazione entro il 31 dicembre 2012, senza pregiudicare la disponibilità di servizi esistenti e a condizioni che consentano ai consumatori di accedere facilmente ai servizi a banda larga senza fili.

3. Gli Stati membri favoriscono il costante aggiornamento, da parte dei fornitori di comunicazioni elettroniche, delle loro reti alla tecnologia più recente e più efficiente, al fine di creare i propri dividendi di spettro radio in linea con i principi di neutralità tecnologica e dei servizi.

4. Entro il 1° gennaio 2013 gli Stati membri completano la procedura di autorizzazione per consentire l'uso della banda 800 MHz per i servizi di comunicazione elettronica. La Commissione concede deroghe specifiche fino al 31 dicembre 2015 per gli Stati membri in cui circostanze nazionali o locali di carattere eccezionale o problemi di coordinamento transfrontaliero delle frequenze renderebbero impossibile la disponibilità della banda, su richiesta debitamente motivata dello Stato membro in questione.

Qualora uno Stato membro continui ad avere con uno o più paesi, compresi i paesi candidati o in via di adesione, problemi accertati di coordinamento transfrontaliero delle frequenze tali da impedire la disponibilità della banda da 800 MHz dopo il 31 dicembre 2015, la Commissione concede deroghe eccezionali su base annuale fino al superamento di tali problemi.

Gli Stati membri cui sia stata concessa una deroga ai sensi del primo o del secondo comma, garantiscono che l'uso della banda da 800 MHz non impedisca la disponibilità di tale banda per i servizi di comunicazione elettronica diversi dalla radiodiffusione negli Stati membri limitrofi.

Il presente paragrafo si applica anche ai problemi di coordinamento dello spettro radio nella Repubblica di Cipro dovuti al fatto che al governo di Cipro è impedito l'esercizio di un effettivo controllo su parte del suo territorio.

5. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, sottopongono a costante monitoraggio le esigenze in materia di capacità per i servizi di banda larga senza fili. Sulla base dei risultati dell'analisi di cui all'articolo 9, paragrafo 4, la Commissione valuta e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1° gennaio 2015, in merito alla necessità di misure intese ad armonizzare ulteriori bande di frequenza.

Gli Stati membri possono garantire, ove opportuno e conformemente al diritto dell'Unione, che il costo diretto della migrazione o della riassegnazione dell'uso dello spettro radio sia adeguatamente indennizzato conformemente al diritto nazionale.

6. Ove opportuno, gli Stati membri promuovono, in cooperazione con la Commissione, l'accesso ai servizi a banda larga che utilizzano la banda 800 MHz in zone remote e scarsamente popolate. In questo modo gli Stati membri valutano le modalità e, ove opportuno, adottano misure tecniche e regolamentari per garantire che la liberazione della banda da 800 MHz non incida negativamente sugli utenti dei servizi di realizzazione di programmi e di eventi speciali.

7. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, valuta la giustificazione e la fattibilità di un'estensione dell'assegnazione di spettro radio senza licenza ai sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza.

8. Gli Stati membri autorizzano il trasferimento o l'affitto dei diritti d'uso dello spettro radio per le bande armonizzate da 790-862 MHz, 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1 710-1 785 MHz, 1 805-1 880 MHz, 1 900-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz, 2 110-2 170 MHz, 2,5-2,69 GHz e 3,4-3,8 GHz.

9. Al fine di garantire che tutti i cittadini abbiano accesso a servizi digitali avanzati, inclusa la banda larga, in particolare in zone periferiche e scarsamente popolate, gli Stati membri e la Commissione possono valutare la disponibilità di una porzione dello spettro radio sufficiente per la fornitura di servizi via satellite a banda larga che permetta l'accesso a Internet.

10. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, esaminano la possibilità di diffondere la disponibilità e l'uso di picocelle e femtocelle. Essi tengono pienamente conto delle potenzialità di tali stazioni base cellulari e dell'utilizzo condiviso e senza licenza dello spettro radio di fungere da base per le reti a maglie senza fili, che possono svolgere un ruolo fondamentale nel colmare il divario digitale.

Articolo 7

Esigenze in materia di spettro radio di altre politiche di comunicazione senza fili

Per sostenere l'ulteriore sviluppo dei mezzi audiovisivi innovativi e altri servizi per i cittadini dell'Unione, tenendo conto dei benefici economici e sociali di un mercato unico digitale, gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, si prefiggono di garantire la disponibilità di sufficiente spettro radio per la fornitura satellitare e terrestre di tali servizi, se l'esigenza sia chiaramente giustificata.

Articolo 8

Esigenze in materia di spettro radio di altre politiche specifiche dell'Unione

1. Gli Stati membri e la Commissione vigilano sulla disponibilità dello spettro radio e sulla protezione delle frequenze radio necessarie per la sorveglianza dell'atmosfera e della superficie della terra, per consentire lo sviluppo e lo sfruttamento delle applicazioni spaziali e il miglioramento dei sistemi di trasporto, in particolare per il sistema mondiale di navigazione civile via satellite istituito dal programma Galileo⁽¹⁾, per il programma europeo di monitoraggio della terra (GMES)⁽²⁾ e per i sistemi intelligenti di sicurezza e gestione dei trasporti.

2. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, esegue studi sul risparmio di energia nell'uso dello spettro radio al fine di contribuire all'attuazione di una politica a bassa emissione di carbonio, economizzando l'energia nell'uso dello spettro radio, e prende in considerazione la possibilità di mettere a disposizione spettro radio per le tecnologie senza fili che possano aumentare il risparmio di energia e l'efficienza di altre reti di distribuzione quali l'approvvigionamento idrico, comprese le reti intelligenti di distribuzione dell'energia e i sistemi di misurazione intelligenti.

3. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, cerca di garantire la messa a disposizione di sufficiente spettro radio, in condizioni armonizzate, per sostenere lo sviluppo di servizi legati alla sicurezza e la libera circolazione dei dispositivi pertinenti, nonché lo sviluppo di soluzioni innovative interoperabili nel settore dell'incolumità e protezione pubblica, della protezione civile e dei soccorsi d'emergenza.

4. Gli Stati membri e la Commissione collaborano con la comunità scientifica e accademica per individuare un certo numero di iniziative di ricerca e di sviluppo e di applicazioni innovative che possono avere un'incidenza socioeconomica rilevante e/o un potenziale per gli investimenti e tengono conto delle esigenze in materia di spettro radio di tali applicazioni e, se necessario, prendono in esame l'assegnazione di sufficiente spettro radio per tali applicazioni in condizioni tecniche armonizzate e con il minore onere amministrativo possibile.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) (GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013) (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1).

5. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, cercano di garantire le bande di frequenza necessarie per la realizzazione di programmi e eventi speciali, conformemente agli obiettivi dell'Unione di migliorare l'integrazione del mercato interno e l'accesso alla cultura.

6. Gli Stati membri e la Commissione cercano di assicurare la disponibilità di spettro per l'identificazione a radiofrequenza (RFID) e le altre tecnologie di comunicazione senza fili legate all'Internet degli oggetti (IoT) e cooperano per favorire l'elaborazione di norme e l'armonizzazione dell'assegnazione dello spettro radio per le comunicazioni IoT negli Stati membri.

Articolo 9

Inventario

1. È stabilito un inventario degli usi esistenti dello spettro radio a fini sia commerciali che pubblici.

Gli obiettivi dell'inventario sono:

- a) permettere l'individuazione delle bande di frequenza per le quali l'efficacia degli usi esistenti dello spettro radio potrebbe essere migliorata;
- b) aiutare a individuare le bande di frequenza che potrebbero essere adatte alla riassegnazione e le opportunità di condivisione dello spettro radio al fine di sostenere le politiche dell'Unione stabilite nella presente decisione, al contempo tenendo conto delle esigenze future di spettro radio basandosi, tra l'altro, sulla domanda dei consumatori e degli operatori e della possibilità di soddisfare tali esigenze;
- c) aiutare ad analizzare i vari tipi di uso dello spettro radio da parte degli utenti del settore pubblico e privato;
- d) aiutare a individuare le bande di frequenza che potrebbero essere assegnate o riassegnate per garantirne un uso più efficace, promuovere l'innovazione e rafforzare la concorrenza nel mercato interno, studiare nuove modalità di condivisione dello spettro radio, nell'interesse degli utenti del settore pubblico e del settore privato, tenendo conto dei potenziali effetti positivi e negativi dell'assegnazione o riassegnazione di tali bande e di bande adiacenti su utenti esistenti.

2. Al fine di garantire un'attuazione uniforme del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione, tenendo nella massima considerazione i punti di vista del gruppo «Politica dello spettro radio», adotta gli atti di esecuzione entro il 1° luglio 2013 al fine di:

- a) sviluppare modalità pratiche e formati uniformi per la raccolta e la fornitura di dati da parte degli Stati membri alla Commissione sugli usi esistenti dello spettro radio, a condizione che le norme in materia di riservatezza commerciale di cui all'articolo 8 della decisione n. 676/2002/CE e il diritto degli Stati membri di rifiutare di fornire informazioni riservate siano rispettati, tenendo conto dell'obiettivo di ridurre al minimo gli oneri amministrativi e gli obblighi esistenti im-

posti agli Stati membri dal diritto dell'Unione, in particolare l'obbligo di fornire informazioni specifiche;

- b) elaborare una metodologia per l'analisi delle tendenze tecnologiche, delle esigenze future e della domanda di spettro radio nei settori della politica dell'Unione contemplati dalla presente decisione, in particolare per i servizi che potrebbero operare nell'intervallo di frequenza compresa tra 400 MHz e 6 GHz, allo scopo di individuare usi importanti dello spettro radio potenziali o in fase di sviluppo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

3. Alla Commissione spetta la gestione dell'inventario di cui al paragrafo 1, conformemente agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2.

4. La Commissione effettua l'analisi delle tendenze tecnologiche, delle esigenze future e della domanda di spettro radio conformemente agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2, lettera b). La Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati di tale analisi.

Articolo 10

Negoziati internazionali

1. Nei negoziati internazionali riguardanti lo spettro radio si applicano i seguenti principi:

- a) se l'oggetto dei negoziati internazionali rientra nella competenza dell'Unione, la posizione dell'Unione è stabilita in conformità del diritto dell'Unione;
- b) se l'oggetto dei negoziati internazionali rientra in parte nella competenza dell'Unione e in parte in quella degli Stati membri, l'Unione e gli Stati membri cercano di stabilire una posizione comune conformemente a quanto prescritto dal principio di leale collaborazione.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, lettera b), l'Unione e gli Stati membri cooperano conformemente al principio di unità della rappresentanza internazionale dell'Unione e dei suoi Stati membri.

2. L'Unione assiste gli Stati membri che ne fanno richiesta fornendo loro un sostegno giuridico, politico e tecnico per risolvere i problemi inerenti al coordinamento dello spettro radio con i paesi limitrofi dell'Unione, compresi i paesi candidati e in via di adesione, in modo tale che gli Stati membri in questione possano rispettare gli obblighi loro incombenti in base al diritto dell'Unione. Nel fornire tale assistenza, l'Unione si serve di tutti i suoi poteri giuridici e politici per promuovere l'attuazione delle politiche dell'Unione.

L'Unione sostiene inoltre gli sforzi dei paesi terzi per attuare una gestione dello spettro radio che sia compatibile con quella dell'Unione, in modo da tutelare gli obiettivi della politica dell'Unione in materia di spettro radio.

3. Quando conducono trattative bilaterali o multilaterali con paesi terzi, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi loro incombenti in base al diritto dell'Unione. Quando firmano o accettano in altro modo eventuali obblighi internazionali nel settore dello spettro radio, gli Stati membri accompagnano alla loro firma o a qualsiasi altro atto di accettazione una dichiarazione congiunta nella quale precisano che attueranno detti accordi o impegni internazionali conformemente agli obblighi loro incombenti in base al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 11

Cooperazione tra i vari organi

1. La Commissione e gli Stati membri cooperano per consolidare l'attuale assetto istituzionale al fine di promuovere il coordinamento della gestione dello spettro radio a livello di Unione, anche per questioni concernenti direttamente due o più Stati membri, allo scopo di sviluppare il mercato interno e assicurare la piena realizzazione degli obiettivi della politica dell'Unione in materia di spettro radio.

2. La Commissione e gli Stati membri incoraggiano gli organismi di normalizzazione, la CEPT, il centro comune di ricerca della Commissione e tutte le parti competenti a cooperare strettamente sulle questioni tecniche per promuovere un uso efficace dello spettro radio. A tal fine, essi assicurano il mantenimento di un collegamento coerente tra la gestione dello spettro radio e la normalizzazione, in modo da rafforzare il mercato interno.

Articolo 12

Consultazione pubblica

La Commissione organizza, ove necessario, consultazioni pubbliche destinate a raccogliere i punti di vista di tutte le parti interessate e quelli dell'opinione pubblica sull'uso dello spettro radio nell'Unione.

Articolo 13

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per lo spettro radio istituito dalla decisione n. 676/2002/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora

il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 14

Osservanza degli orientamenti e degli obiettivi strategici

Gli Stati membri applicano gli orientamenti e gli obiettivi strategici di cui alla presente decisione entro il 1° luglio 2015 salvo se altrimenti disposto nella presente decisione.

Articolo 15

Relazioni e riesame

Entro il 10 aprile 2014, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività svolte e le misure adottate a norma della presente decisione.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per procedere all'esame dell'applicazione della presente decisione.

Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione procede all'esame dell'applicazione del presente programma.

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 17

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, il 14 marzo 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN

CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259

Testo Consolidato. Aggiornato con le modifiche introdotte con il d. lgs. 28 maggio 2012 n. 70 (pubblicato nella Gazz. Uff. n. 126 del 31-5-2012)

(omissis)

TITOLO I Disposizioni generali e comuni Capo I - Disposizioni generali

1. Definizioni.1. Ai fini del presente Codice si intende per:

- a) contraente: la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi;
- b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi ad un'altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati per la prestazione di servizi della società dell'informazione o di servizi di radiodiffusione di contenuti. È compreso tra l'altro, l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l'accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l'accesso a sistemi informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva, la fornitura, l'ordinazione, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale e l'accesso ai servizi di rete virtuale;
- c) apparato radio elettrico: un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmittitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l'apparato radioelettrico può coincidere con la stazione stessa;
- d) apparecchiature digitali televisive avanzate: i sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale interattiva;
- e) Application Programming Interface (API): interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi radiofonici digitali;
- f) Autorità nazionale di regolamentazione: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità;
- g) autorizzazione generale: il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al Codice;
- h) chiamata: la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale;
- i) Codice: il «Codice delle comunicazioni elettroniche» per quanto concerne le reti e i servizi di comunicazione elettronica;
- j) consumatore: l'utente finale, la persona fisica che utilizza o che chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attività lavorativa, commerciale o professionale svolta;
- l) fornitura di una rete di comunicazione elettronica: la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di una siffatta rete;

- m) interconnessione: il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione utilizzate dal medesimo operatore o da un altro per consentire agli utenti di un operatore di comunicare con gli utenti del medesimo o di un altro operatore, o di accedere ai servizi offerti da un altro operatore. I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete. L'interconnessione è una particolare modalità di accesso tra operatori della rete pubblica di comunicazione;
- n) interferenza dannosa: interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali, dell'Unione europea o nazionali applicabili;
- o) larga banda: l'ambiente tecnologico costituito da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente l'utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattività;
- p) libero uso: la facoltà di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazione elettronica senza necessità di autorizzazione generale;
- q) mercati transnazionali: mercati situati in più di uno Stato membro, individuati conformemente all'articolo 18, che comprendono l'Unione europea o una parte considerevole dei suoi Stati membri;
- r) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;
- s) numero geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo geografico e sono utilizzate per instradare le chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete;
- t) numero non geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica e che non sia un numero geografico; include tra l'altro i numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo;
- u) operatore: un'impresa che è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata;
- v) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale il contraente ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete è definito mediante un indirizzo di rete specifico che può essere correlato ad un numero di contraente o ad un nome di contraente; per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio;
- z) rete locale: il circuito fisico che collega il punto terminale della rete a un permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione elettronica;
- aa) pubblica di comunicazioni: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;
- bb) abrogato²
- cc) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura prevalentemente cablata installata principalmente per la diffusione o la distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al pubblico;
- dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
- ee) risorse correlate: i servizi correlati, le infrastrutture fisiche e le altre risorse o elementi correlati ad

una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, ovvero sono potenzialmente in grado di farlo, ivi compresi tra l'altro gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le guaine, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;

ff) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: un servizio di comunicazione elettronica svolto esclusivamente nell'interesse proprio dal titolare della relativa autorizzazione generale;

gg) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;

hh) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio reso accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica nazionale o internazionale;

ii) servizio televisivo in formato panoramico: un servizio televisivo che si compone esclusivamente o parzialmente di programmi prodotti ed editati per essere visualizzati su uno schermo a formato panoramico. Il rapporto d'immagine 16:9 è il formato di riferimento per i servizi televisivi in formato panoramico;

ll) servizio universale: un insieme minimo di servizi di una qualità determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro

ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile;

mm) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura o intesa tecnica secondo la quale l'accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato ad un abbonamento o ad un'altra forma di autorizzazione preliminare individuale;

nn) stazione radioelettrica, uno o più trasmettitori o ricevitori o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione o per il servizio di radioastronomia. Ogni stazione viene classificata sulla base del servizio al quale partecipa in materia permanente o temporanea;

oo) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate, comprese le schede con codice di accesso;

pp) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

qq) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

qq-bis) BEREC: Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche;

qq-ter) attribuzione di spettro radio: la designazione di una determinata banda di frequenze destinata ad essere utilizzata da parte di uno o più tipi di servizi di radiocomunicazione, se del caso, alle condizioni specificate;

qq-quater) servizi correlati: i servizi correlati ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, compresi tra l'altro i servizi di traduzione del numero

o i sistemi che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi, nonché altri servizi quali quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza.

2. Campo di applicazione. 1. Formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:

- a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo;
- b) attività di comunicazione elettronica ad uso privato;
- c) tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica;
- d) servizi radioelettrici.

2. Non formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:

- a) servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti;
- b) apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che attua la direttiva 1999/5/CE del 9 marzo 1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, fatte salve le apparecchiature utilizzate dagli utenti della televisione digitale;
- c) disciplina dei servizi della società dell'informazione, definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, e disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

3. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del Codice le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi.

3. Principi generali.

1. Il Codice garantisce i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche. I provvedimenti riguardanti l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, rispettano i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto dell'Unione europea. Qualunque provvedimento di questo tipo riguardante l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che ostacolasse tali diritti o libertà fondamentali può essere imposto soltanto se appropriato, proporzionato e necessario nel contesto di una società democratica e la sua attuazione deve essere oggetto di adeguate garanzie procedurali conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ai principi generali del diritto dell'Unione europea, inclusi un'efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo. Tali provvedimenti sono adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione d'innocenza e del diritto alla protezione dei dati personali. Deve essere garantita una procedura preliminare equa ed imparziale, che fra l'altro assicuri il diritto della persona o delle persone interessate di essere ascoltate, fatta salva la necessità di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente accertata conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Deve essere garantito il diritto ad un controllo giurisdizionale efficace e tempestivo.

2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice.

3. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.

4. Obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione elettronica.

1. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di:

- a) libertà di comunicazione;

b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica;

c) libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

2. A garanzia dei diritti di cui al comma 1, gli obblighi per le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, disposti dal Codice, sono imposti secondo principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.

3. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta altresì a:

a) promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;

b) garantire la trasparenza, pubblicità e tempestività delle procedure per la concessione dei diritti di passaggio e di installazione delle reti di comunicazione elettronica sulle proprietà pubbliche e private;

c) garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica;

d) garantire la fornitura del servizio universale, limitando gli effetti distorsivi della concorrenza;

e) promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda e la loro diffusione sul territorio nazionale, dando impulso alla coesione sociale ed economica anche a livello locale;

f) garantire in modo flessibile l'accesso e l'interconnessione per le reti di comunicazione elettronica a larga banda, avendo riguardo alle singole tipologie di servizio, in modo da assicurare concorrenza sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori;

g) garantire la convergenza, la interoperabilità tra reti e servizi di comunicazione elettronica e l'utilizzo di standard aperti;

h) garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica, inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell'uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilità di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata.

4. La disciplina della fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica tiene conto delle norme e misure tecniche approvate in sede comunitaria, nonché dei piani e raccomandazioni approvati da organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtù di convenzioni e trattati.

5. Regioni ed Enti locali.

1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, ferme restando le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome, operano in base al principio di leale collaborazione, anche mediante intese ed accordi. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali concordano, in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (in seguito denominata «Conferenza Unificata»), le linee generali dello sviluppo del settore, anche per l'individuazione delle necessarie risorse finanziarie. A tal fine è istituito, nell'ambito della Conferenza Unificata, avvalendosi della propria organizzazione e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, un Comitato paritetico, con il compito di verificare il grado di attuazione delle iniziative intraprese, di acquisire e scambiare dati ed informazioni dettagliate sulla dinamica del settore e di elaborare le proposte da sottoporre alla Conferenza.

2. In coerenza con i principi di tutela dell'unità economica, di tutela della concorrenza e di sussidiarietà, nell'ambito dei principi fondamentali di cui al Codice e comunque desumibili dall'ordinamento della comunicazione stabiliti dallo Stato, e in conformità con quanto previsto dall'ordinamento comunitario ed al fine di rendere più efficace ed efficiente l'azione dei soggetti pubblici locali e di soddisfare le

esigenze dei cittadini e degli operatori economici, le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei principi di cui al primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dettano disposizioni in materia di:

- a) individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, da offrire in aree locali predeterminate nell'ambito degli strumenti di pianificazione e di sviluppo, anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata ovvero di delocalizzazione di imprese;
- b) agevolazioni per l'acquisto di apparecchiature terminali d'utente e per la fruizione di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda;
- c) promozione di livelli minimi di disponibilità di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, nelle strutture pubbliche localizzate sul territorio, ivi comprese quelle sanitarie e di formazione, negli insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali ed in quelle ricettive, turistiche ed alberghiere;
- d) definizione di iniziative volte a fornire un sostegno alle persone anziane, ai disabili, ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali ed a quelli che vivono in zone rurali o geograficamente isolate.

3. L'utilizzo di fondi pubblici, ivi compresi quelli previsti dalla normativa comunitaria, necessari per il conseguimento degli obiettivi indicati al comma 2, lettere a) e b), deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.

4. Le disposizioni del Codice sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte II, della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a quelle già attribuite.

6. Misure di garanzia.

1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate.

2. Ai fini del presente articolo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo del Codice civile. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle situazioni previste dall'articolo 2, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Non sono consentite sovvenzioni o altre forme anche indirette di agevolazioni alle imprese, da parte dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di altri Enti pubblici, tali da distorcere le condizioni di concorrenza e configurare aiuti di Stato ai sensi del titolo V del trattato sull'Unione europea, se non nei limiti e alle condizioni di cui al medesimo titolo V.

Capo II - Funzioni del Ministero e dell'Autorità ed altre disposizioni comuni

7. Ministero e Autorità.

1. Il Ministero esercita le competenze derivanti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.

2. L'Autorità è Autorità nazionale di regolamentazione ed esercita le competenze derivanti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate da leggi successive, dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

3. L'Autorità, in quanto Autorità nazionale di regolamentazione, ed il Ministero, per la parte di propria competenza, adottano le misure espressamente previste dal Codice intese a conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 4 e 13, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Le competenze del Ministero, così come quelle dell'Autorità, sono notificate alla Commissione europea e sono rese pubbliche sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet.

3-bis. L'Autorità esercita i propri poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo.

3-ter. L'Autorità dispone di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti ad essa assegnati. L'Autorità opera in indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei compiti ad essa affidati;

3 quater. L'Autorità dispone di risorse finanziarie e umane sufficienti affinché possa partecipare e contribuire attivamente al BEREC. Essa sostiene attivamente gli obiettivi del BEREC relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza normativi maggiori e, allorché adotta le proprie decisioni, tiene nella massima considerazione i pareri e le posizioni comuni adottate dal BEREC.

8. Cooperazione tra il Ministero, l'Autorità e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

1. Il Ministero, l'Autorità e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini di una reciproca cooperazione, si scambiano le informazioni necessarie all'applicazione delle direttive europee sulle comunicazioni elettroniche. I soggetti che ricevono le informazioni sono tenuti a rispettare lo stesso grado di riservatezza cui sono vincolati i soggetti che le trasmettono.

2. Il Ministero, l'Autorità e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adottano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, anche mediante specifiche intese, disposizioni sulle procedure di consultazione e di cooperazione reciproca nelle materie di interesse comune. Le disposizioni sono rese pubbliche sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet.

3. Il Ministero, l'Autorità e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato assicurano cooperazione e trasparenza tra loro e nei riguardi della Commissione europea al fine di garantire la piena applicazione delle disposizioni stabilite dal Codice.

9. Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorità.1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è

disciplinata dal codice del processo amministrativo³.

1-bis. Il Ministero e l'Autorità, ciascuno per le materie di propria competenza, raccolgono informazioni sull'argomento generale dei ricorsi, sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure provvisorie. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive materie trattate, comunicano le informazioni previste dal presente comma alla Commissione e al BEREC, su richiesta motivata di uno di essi.

10. Comunicazione di informazioni.

1. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica trasmettono tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie al Ministero e all'Autorità, per le materie di rispettiva competenza, al fine di assicurare la conformità alle disposizioni o alle decisioni dagli stessi adottate ai sensi del Codice. In particolare, il Ministero e l'Autorità hanno la facoltà di chiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti. Le imprese che dispongono di un significativo potere sui mercati all'ingrosso possono essere inoltre tenute a presentare dati contabili sui mercati al dettaglio collegati a tali mercati all'ingrosso. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica devono fornire tempestivamente le informazioni richieste, nel rispetto dei termini e del grado di dettaglio determinati, rispettivamente, dal Ministero e dall'Autorità. Le richieste di informazioni del Ministero e dell'Autorità sono proporzionate rispetto all'assolvimento dello specifico compito al quale la richiesta si riferisce e sono adeguatamente motivate. Il Ministero e l'Autorità trattano le informazioni conformemente al comma 3.

2. Il Ministero e l'Autorità forniscono alla Commissione europea, su richiesta motivata, le informazioni che sono necessarie a quest'ultima per assolvere i compiti che il Trattato le conferisce, proporzionate rispetto all'assolvimento di tali compiti. Su richiesta motivata, le informazioni fornite al Ministero e all'Autorità possono essere messe a disposizione di un'altra Autorità indipendente nazionale o di analogo Autorità di altro Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato Stato membro, ove

ciò sia necessario per consentire l'adempimento delle responsabilità loro derivanti in base al diritto comunitario. Se necessario, e salvo richiesta contraria, espressa e motivata, dell'Autorità che fornisce le informazioni, la Commissione mette le informazioni a disposizione di analoga Autorità di altro Stato membro. Se le informazioni trasmesse alla Commissione europea o ad altra analoga Autorità riguardano informazioni precedentemente fornite da un'impresa su richiesta del Ministero ovvero dell'Autorità, tale impresa deve esserne informata.

3. Qualora le informazioni trasmesse da un'Autorità di regolamentazione di altro Stato membro siano da considerarsi riservate, in conformità con la normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, ne garantiscono la riservatezza.

4. Il Ministero e l'Autorità pubblicano le informazioni di cui al presente articolo nella misura in cui contribuiscano a creare un mercato libero e concorrenziale, nell'osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza.

5. Il Ministero e l'Autorità pubblicano, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore del Codice, le disposizioni relative all'accesso del pubblico alle informazioni di cui al presente articolo, comprese guide e procedure dettagliate per ottenere tale accesso. Ogni decisione di diniego dell'accesso alle informazioni deve essere esaurientemente motivata e tempestivamente comunicata alle parti interessate.

11. Meccanismo di consultazione e di trasparenza.

1. Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 12, comma 6, 23 e 24, il Ministero e l'Autorità, quando intendono adottare provvedimenti in applicazione del Codice o quando intendono imporre limitazioni conformemente all'articolo 14, comma 3 e 4, che abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento, consentono alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento entro un termine non inferiore a trenta giorni, a decorrere dalla notifica alle parti interessate della proposta di provvedimento.

2. Il Ministero e l'Autorità, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore del Codice, nell'osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, rendono pubbliche sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet la procedura che si applica, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ai fini della consultazione. Se i documenti ricevuti contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese, il diritto di accesso è esercitato nei limiti di quanto necessario ad assicurare il contraddittorio.

3. Il provvedimento di apertura della procedura di consultazione, la proposta di provvedimento ed i risultati della procedura di consultazione, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente, sono tempestivamente pubblicati sui Bollettini ufficiali e sui siti Internet del Ministero e dell'Autorità⁴.

12. Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche.

1. Il Ministero e l'Autorità, nell'esercizio delle funzioni di cui al Codice, tengono in massima considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 13, nella misura in cui concernono il funzionamento del mercato interno.

2. L'Autorità contribuisce allo sviluppo del mercato interno collaborando con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri, con la Commissione e con il BEREC in modo trasparente al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni delle direttive europee recepite con il Codice. A tale scopo, l'Autorità coopera in particolare con la Commissione e il BEREC per individuare i tipi di strumenti e le soluzioni più adeguate da utilizzare nell'affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.

3. Salvo che sia diversamente previsto nelle raccomandazioni o negli orientamenti adottati dalla

Commissione europea a norma dell'articolo 7-ter della direttiva 2002/21/CE, al termine della consultazione di cui all'articolo 11, qualora l'Autorità intenda adottare un provvedimento che rientri nell'ambito degli articoli 18, 19, 42 o 45 e influenzi gli scambi tra Stati membri, rende accessibile, fornendone apposita documentazione, la proposta di provvedimento, adeguatamente motivata, contemporaneamente alla Commissione europea, al BEREC e alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri. L'Autorità non può adottare il provvedimento prima che sia decorso il termine di un mese dalla predetta informativa.

4. La proposta di provvedimento di cui al comma 3 non può essere adottata per ulteriori due mesi e l'Autorità è tenuta a rivedere tale proposta di provvedimento, qualora la Commissione europea ne faccia richiesta entro tale termine, quando la proposta di provvedimento:

a) oppure abbia ad oggetto l'identificazione di un mercato di riferimento differente da quelli di cui all'articolo 18;

b) o abbia ad oggetto la designazione di imprese che detengono, sia individualmente sia congiuntamente ad altre, un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5 o 7 e tale proposta influenzi gli scambi tra Stati membri e la Commissione europea ritenga che possa creare una barriera al mercato unico europeo o dubbi della sua compatibilità con il diritto comunitario e in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 13.

4-bis. Qualora la Commissione europea adotti una decisione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva 2002/21/CE, l'Autorità modifica o ritira il progetto di misura entro sei mesi dalla predetta decisione. Se il progetto di misura è modificato, l'Autorità avvia una consultazione pubblica secondo le procedure di cui all'articolo 11 e notifica nuovamente il progetto di misura modificato alla Commissione europea conformemente al comma 3.

5. L'Autorità tiene in massima considerazione le osservazioni delle Autorità di regolamentazione di altri Stati membri della Commissione europea e del BEREC e, salvo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2002/21/CE, adotta il provvedimento risultante e lo comunica alla Commissione europea.

5-bis. L'Autorità comunica alla Commissione e al BEREC tutte le misure definitive adottate che rientrano nell'articolo 12, comma 3.

6. In circostanze straordinarie l'Autorità, ove ritenga che sussistano motivi di urgenza per salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, in deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, può adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le disposizioni del Codice. L'Autorità comunica immediatamente tali provvedimenti, esaurientemente motivati, alla Commissione europea e alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e al BEREC. La decisione dell'Autorità di estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti così adottati o di renderli permanenti è soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e 4.

12-bis. Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive.

1. Quando la misura prevista all'articolo 12, comma 3, mira ad imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un operatore in applicazione dell'articolo 19, in combinato disposto con gli articoli 42, da 46 a 50 e 67 del Codice, e la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 7-bis, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE, notifica all'Autorità di ritenere che il progetto di misura crea un ostacolo al mercato unico ovvero di dubitare seriamente della sua compatibilità con il diritto dell'Unione europea, l'adozione del progetto di misura viene ulteriormente sospesa per i tre mesi successivi alla notifica della Commissione. In assenza di una notifica in tal senso, l'Autorità può adottare il progetto di misura tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione europea, dal BEREC o da altra autorità nazionale di regolamentazione.

2. Nel periodo di tre mesi di cui al comma 1, il BEREC e l'Autorità cooperano strettamente con la Commissione europea, allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace alla luce degli

obiettivi stabiliti all'articolo 13, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessità di garantire una pratica regolamentare coerente.

3. Prima dello scadere del trimestre di cui al comma 1, l'Autorità può:

- a) modificare o ritirare il suo progetto di misura tenendo nella massima considerazione la notifica della Commissione europea di cui al comma 1 nonché il parere e la consulenza del BEREC;
- b) mantenere il suo progetto di misura.

4. Entro un mese dalla data di formulazione della raccomandazione della Commissione europea ai sensi del paragrafo 5, lettera a), dell'articolo 7-bis della direttiva 2002/21/CE, o di ritiro delle sue riserve a norma del paragrafo 5, lettera b) del medesimo articolo, l'Autorità comunica alla Commissione europea ed al BEREC la misura finale adottata. Tale periodo può essere prorogato per consentire all'autorità nazionale di regolamentazione di avviare una consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 11.

5. Se l'Autorità decide di non modificare o ritirare il progetto di misura sulla base della raccomandazione della Commissione europea di cui al comma 4, deve fornire una giustificazione motivata.

6. L'Autorità può ritirare il progetto di misura in qualsiasi fase della procedura.

13. Obiettivi e principi dell'attività di regolamentazione.

1. Nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nel Codice e secondo le procedure in esso contenute, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano tutte le misure ragionevoli e proporzionate intese a conseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 4 ed ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.

2. Salvo diversa disposizione dell'articolo 14 relativo alle frequenze radio, il Ministero e l'Autorità nell'esercizio delle funzioni e dei poteri indicati nel Codice perseguono, ove possibile, il principio di neutralità tecnologica, nel rispetto dei principi di garanzia della concorrenza e non discriminazione tra imprese.

3. Il Ministero e l'Autorità contribuiscono nell'ambito delle loro competenze a promuovere la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione.

4. Il Ministero e l'Autorità promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché delle risorse e servizi correlati:

- a) assicurando che gli utenti, compresi gli utenti disabili, quelli anziani e quelli che hanno esigenze sociali particolari ne traggano il massimo beneficio in termini di scelta, prezzi e qualità;
- b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, anche per la trasmissione di contenuti;

c) abrogato⁵

d) incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione.

5. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, contribuiscono allo sviluppo del mercato:

- a) rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura di reti di comunicazione elettronica, di risorse e servizi correlati e di servizi di comunicazione elettronica sul piano europeo;
- b) adottando una disciplina flessibile dell'accesso e dell'interconnessione, anche mediante la negoziazione tra gli operatori, compatibilmente con le condizioni competitive del mercato e avendo riguardo alle singole tipologie di servizi di comunicazione elettronica ed in particolare a quelli offerti su reti a larga banda, in coerenza con gli obiettivi generali di cui all'articolo 4;
- c) incoraggiando l'istituzione e lo sviluppo di reti transeuropee e l'interoperabilità dei servizi;

d) abrogato⁶

e) collaborando con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri, con la Commissione

europea e con il BEREC per garantire lo sviluppo di prassi regolamentari coerenti e l'applicazione coerente delle direttive europee recepite con il Codice.

6. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono gli interessi dei cittadini:

- a) garantendo a tutti i cittadini un accesso al servizio universale, come definito dal Capo IV del Titolo II;
- b) garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori nei loro rapporti con i fornitori, in particolare predisponendo procedure semplici e poco onerose di risoluzione delle controversie da parte di un organismo indipendente dalle parti in causa;
- c) contribuendo a garantire un livello elevato di protezione dei dati personali e della vita privata;
- d) promuovendo la diffusione di informazioni chiare, in particolare garantendo la trasparenza delle tariffe e delle condizioni di uso dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
- e) prendendo in considerazione le esigenze degli utenti disabili, di quelli anziani e di quelli che hanno esigenze sociali particolari;
- f) garantendo il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti pubbliche di comunicazione;
- g) promuovendo la capacità degli utenti finali di accedere ad informazioni e distribuirle o eseguire applicazioni e servizi di loro scelta.

6-bis. Il Ministero e l'Autorità, nel perseguire le finalità programmatiche di cui ai commi 4, 5 e 6, applicano, nell'ambito delle rispettive competenze, principi regolamentari obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati:

- a) promuovendo la prevedibilità regolamentare, garantendo un approccio regolatorio coerente nell'arco di opportuni periodi di revisione;
- b) garantendo che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;
- c) salvaguardando la concorrenza a vantaggio dei consumatori e promuovendo se del caso la concorrenza basata sulle infrastrutture;
- d) promuovendo investimenti efficienti e innovazione in infrastrutture nuove e avanzate, anche garantendo che qualsiasi obbligo di accesso tenga debito conto del rischio sostenuto dalle imprese e consentendo accordi di cooperazione tra investitori e parti richiedenti accesso, al fine di diversificare il rischio di investimento, assicurando nel contempo la salvaguardia della concorrenza nel mercato e del principio di non discriminazione;
- e) tenendo debito conto delle differenti condizioni attinenti alla concorrenza e al consumo, nelle diverse aree geografiche all'interno del territorio nazionale;
- f) imponendo obblighi regolamentari ex ante unicamente dove non opera una concorrenza effettiva e sostenibile, e attenuandoli o revocandoli non appena sia soddisfatta tale condizione.

7. Nell'ambito delle proprie attività il Ministero e l'Autorità applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

8. L'Autorità si dota, conformemente alle indicazioni recate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, attuativa della legge 8 marzo 1999, n. 50, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione.

9. Ogni atto di regolamentazione dell'Autorità deve recare l'analisi di cui al comma 8 ed essere conseguentemente motivato.

13-bis. Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio.

1. Nella pianificazione strategica e nell'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nell'Unione europea, il Ministero coopera con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea, sentita l'Autorità per i profili di competenza. A tal fine prende in considerazione, tra l'altro,

gli aspetti economici, inerenti alla sicurezza, alla salute, all'interesse pubblico, e alle libertà di espressione, culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche dell'Unione europea, come pure i vari interessi delle comunità di utenti dello spettro radio, allo scopo di ottimizzarne l'uso e di evitare interferenze dannose.

2. Il Ministero, cooperando con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea, promuove il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell'Unione europea e, ove opportuno, l'instaurazione di condizioni armonizzate per quanto concerne la disponibilità e l'uso efficiente dello spettro radio, che sono necessari per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche.

14. Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica.

1. Tenendo debito conto della circostanza che le radiofrequenze sono un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica ai sensi degli articoli 13 e 13-bis. La predisposizione dei piani di ripartizione, a cura del Ministero, e dei piani di assegnazione, a cura dell'Autorità, è fondata su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. L'attribuzione delle frequenze radio destinate a servizi di comunicazione elettronica e il rilascio di autorizzazioni generali o di diritti d'uso individuali in materia sono fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Nell'applicare il presente articolo il Ministero e l'Autorità rispettano gli accordi internazionali pertinenti, fra cui i regolamenti radio dell'UIT e la normativa CEPT, e possono tener conto di particolari esigenze di interesse pubblico.

2. Il Ministero promuove l'armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze nel territorio dell'Unione europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, come economie di scala e interoperabilità dei servizi, in conformità all'articolo 13-bis ed in attuazione delle decisioni della Commissione Europea in materia, tra cui la decisione n. 676/2002/CE.

3. Salvo disposizione contraria di cui al comma 2 il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano che, coerentemente con il diritto dell'Unione europea, nelle bande di frequenze dichiarate disponibili per servizi di comunicazione elettronica nel Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze, possono essere impiegati tutti i tipi di tecnologie utilizzabili per i servizi di comunicazione elettronica. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono tuttavia prevedere restrizioni proporzionate e non discriminatorie relativamente ai tipi di tecnologie di accesso senza fili o rete radio utilizzati per servizi di comunicazione elettronica, ove ciò sia necessario al fine di:

- a) evitare interferenze dannose;
- b) proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici;
- c) assicurare la qualità tecnica del servizio;
- d) assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze;
- e) salvaguardare l'uso efficiente dello spettro; oppure
- f) garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al comma 5.

4. Salvo disposizione contraria di cui al comma 2, il Ministero e l'Autorità, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano che nelle bande di frequenze dichiarate disponibili per i servizi di comunicazione elettronica dai piani di ripartizione e assegnazione delle frequenze a norma del diritto dell'Unione europea possano essere forniti tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono tuttavia prevedere restrizioni proporzionate e non discriminatorie relativamente ai tipi di servizi di comunicazione elettronica che è possibile fornire, anche, se necessario, al fine di soddisfare un requisito dei regolamenti radio dell'UIT

e della normativa CEPT.

5. Le misure che impongono la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica disponibile per i servizi di comunicazione elettronica sono giustificate per garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al diritto europeo, come, ad esempio e a titolo non esaustivo:

a) garantire la salvaguardia della vita umana; b) promuovere la coesione sociale, regionale o territoriale; c) evitare un uso inefficiente delle radiofrequenze; oppure d) promuovere la diversità culturale e linguistica ed il pluralismo dei media, anche mediante prestazione di servizi di radiodiffusione o telediffusione.

6. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono vietare la fornitura di qualsiasi altro servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica esclusivamente ove ciò sia giustificato dalla necessità di proteggere servizi finalizzati ad assicurare la salvaguardia della vita umana. Tale divieto può essere eccezionalmente esteso al fine di conseguire altri obiettivi di interesse generale definiti a norma del diritto dell'Unione europea.

7. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, riesaminano periodicamente la necessità delle restrizioni di cui al comma da 3 a 6 e rendono pubblici i risultati di tale riesame.

8. I commi 3 e 4 si applicano allo spettro radio attribuito ai servizi di comunicazione elettronica nonché alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso individuali delle radiofrequenze concessi a decorrere dal termine di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni. Alle attribuzioni dello spettro radio, alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso individuali esistenti al termine di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 14-bis.

9. Fatte salve le disposizioni delle direttive specifiche e tenendo conto delle circostanze nazionali pertinenti, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono stabilire norme volte a impedire l'accaparramento di frequenze, in particolare fissando scadenze rigorose per l'effettivo utilizzo dei diritti d'uso da parte del titolare dei diritti e applicando sanzioni, comprese le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 98, comma 8 o la revoca dei diritti d'uso in caso di mancato rispetto delle scadenze. Tali norme sono stabilite e applicate in modo proporzionato, trasparente non discriminatorio.

10. Il rinvio al presente articolo operato dal comma 3 dell'articolo 8- novies del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, si intende riferito all'articolo 14-ter.

14-bis. Riesame delle limitazioni esistenti.

1. Sino alla data del 25 maggio 2016, il Ministero e l'Autorità, secondo le rispettive competenze, possono consentire ai titolari di diritti d'uso delle frequenze radio concesse prima del termine di cui all'articolo 14, comma 8, e che rimarranno ancora validi fino alla predetta data, di presentare una richiesta di riesame delle limitazioni ai loro diritti ai sensi dell'articolo 14, commi da 4 a 7. Prima di adottare una decisione, nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero e l'Autorità informano il titolare del diritto del riesame delle limitazioni, precisando l'entità del diritto dopo il riesame, e concedono al richiedente un termine per il ritiro della richiesta. Se il titolare del diritto ritira la sua richiesta, il diritto resta immutato fino alla sua scadenza o, se è anteriore, fino al 25 maggio 2016.

2. Successivamente al 25 maggio 2016, il Ministero e l'Autorità, secondo le rispettive competenze, adottano tutte le misure adeguate per assicurare che l'articolo 14, commi da 3 a 7, si applica a tutte le restanti autorizzazioni generali, ai diritti d'uso individuali ed alle attribuzioni di spettri radio ai fini dei servizi di comunicazione elettronica.

3. Nell'applicare il presente articolo, il Ministero e l'Autorità, secondo le rispettive competenze, adottano disposizioni appropriate per promuovere eque condizioni di concorrenza.

4. Le misure adottate in applicazione del presente articolo non concedono alcun nuovo diritto d'uso e pertanto non sono soggette alle pertinenti disposizioni dell'articolo 27 del presente Codice.

14-ter. Trasferimento o affitto di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze.

1. Le imprese titolari di diritti individuali di uso delle radiofrequenze nelle bande individuate dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9-ter, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE, possono trasferire o affittare ad altre imprese le frequenze radio oggetto dei diritti d'uso, secondo le condizioni legate a tali diritti d'uso, con le modalità di cui ai commi 5 e 6

2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, i diritti di uso delle frequenze in bande con limitata disponibilità e conseguentemente assegnati ad un numero predeterminato di operatori, possono essere trasferiti su base commerciale dagli operatori che ne hanno legittima disponibilità ad altri operatori già autorizzati con le modalità di cui ai commi 5 e 6 e nel rispetto delle eventuali deroghe adottate ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 14. Per le altre frequenze il trasferimento dei diritti di uso é assoggettato alle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 8.

3. Salvo diverse indicazioni del Ministero o dell'Autorità, le condizioni cui sono soggetti i diritti individuali d'uso delle frequenze radio continuano ad applicarsi anche dopo il trasferimento o l'affitto.

4. Resta fermo il potere del Ministero e dell'Autorità di stabilire le condizioni di assegnazione dei diritti individuali d'uso delle frequenze, anche disponendo il divieto di trasferimento e affitto dei diritti d'uso eventualmente ottenuti a titolo gratuito.

5. L'intenzione di un operatore di trasferire i diritti di uso delle radiofrequenze deve essere notificata al Ministero e all'Autorità ed il trasferimento di tali diritti é efficace previo assenso del Ministero ed é reso pubblico. Il Ministero, sentita l'Autorità, comunica, entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dell'impresa cedente, il nulla osta alla cessione dei diritti ovvero i motivi che ne giustificano il diniego. L'impresa subentrante é tenuta a notificare al Ministero l'avvenuto trasferimento entro sessanta giorni dal rilascio del nulla osta alla cessione dei diritti.

6. Il Ministero, all'esito della verifica, svolta dall'Autorità, sentita l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, che la concorrenza non sia falsata in conseguenza dei trasferimenti dei diritti d'uso, può apporre all'autorizzazione, se necessario, le specifiche condizioni proposte. Qualora l'uso delle radiofrequenze sia stato armonizzato mediante l'applicazione della decisione n. 676/2002/CE o di altri provvedimenti dell'Unione europea, l'obbligo di uso armonizzato resta valido anche in caso di trasferimento o affitto.

15. Numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento.

1. Il Ministero provvede al rilascio dei diritti d'uso di tutte le risorse nazionali di numerazione e la gestione dei piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, garantendo che a tutti i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico siano assegnati numeri e blocchi di numeri adeguati, fatte salve le eventuali eccezioni previste dal Codice o dalla normativa nazionale. Il Ministero vigila altresì sull'assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento.

2. L'Autorità stabilisce i piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica, incluse le connesse modalità di accesso e svolgimento dei servizi di comunicazione elettronica, e le procedure di assegnazione della numerazione nazionale, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione, in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. In particolare, l'Autorità vigila affinché l'operatore cui sia stato concesso il diritto d'uso di un blocco di numeri non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle sequenze di numeri da utilizzare per dare accesso ai loro servizi.

3. L'Autorità pubblica i piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica e le successive modificazioni ed integrazioni agli stessi, con le sole restrizioni imposte da motivi di sicurezza nazionale.

4. L'Autorità promuove l'armonizzazione di numeri o blocchi di numeri specifici all'interno dell'Unione europea che promuovano al tempo stesso il funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di servizi paneuropei.

5. Il Ministero vigila affinché non vi siano utilizzi della numerazione non coerenti con le tipologie di servizi per i quali le numerazioni stesse sono disciplinate dai piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica.

6. Il Ministero e l'Autorità, al fine di assicurare interoperabilità completa e globale dei servizi, operano in coordinamento con le organizzazioni internazionali che assumono decisioni in tema di numerazione, assegnazione di nomi a dominio e indirizzamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

7. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione presta la sua collaborazione all'Autorità.

16. Separazione strutturale.

1. Le imprese che detengono diritti esclusivi o speciali, esercitati in Italia o all'estero anche a livello locale, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle imprese il cui fatturato annuale nelle attività relative alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nel territorio nazionale sia inferiore a 50 milioni di euro.

3. Se i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico non sono soggetti agli obblighi di redazione e certificazione del bilancio, i rendiconti finanziari dell'impresa sono elaborati e presentati ad una revisione contabile indipendente e successivamente pubblicati. La revisione è effettuata in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie.

16-bis. Sicurezza e integrità.

1. Fatte salve le competenze dell'Autorità previste dall'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 3), della legge 31 luglio 1997, n. 249, il Ministero, sentite le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e tenuto conto delle misure tecniche di attuazione eventualmente adottate dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 4, della direttiva 2002/21/CE, individua:

a) adeguate misure di natura tecnica e organizzativa per assicurare la sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché per garantire l'integrità delle reti. Tali misure sono anche finalizzate a prevenire e limitare le conseguenze per gli utenti e le reti interconnesse degli incidenti che pregiudicano la sicurezza;

b) i casi in cui le violazioni della sicurezza o perdita dell'integrità siano da considerarsi significative ai fini del corretto funzionamento delle reti o dei servizi.

2. Le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico:

a) adottano le misure individuate dal Ministero di cui al comma 1, lettera a), al fine di conseguire un livello di sicurezza delle reti adeguato al rischio esistente, e di garantire la continuità della fornitura dei servizi su tali reti;

b) comunicano al Ministero ogni significativa violazione della sicurezza o perdita dell'integrità secondo quanto previsto al comma 1, lettera b).

3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), il Ministero informa le altre autorità nazionali eventualmente interessate per le relative iniziative di competenza, e, se del caso, informa le autorità degli altri Stati membri nonché l'ENISA.

4. Il Ministero, anche su impulso dell'Autorità, può informare il pubblico o imporre all'impresa di farlo, ove accerti che la divulgazione della violazione di cui al comma 2, lettera b), sia nell'interesse pubblico. Anche a tal fine, presso il Ministero è individuato il Computer Emergency Response Team (CERT)

nazionale, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie e disponibili, con compiti di assistenza tecnica in caso di segnalazioni da parte di utenti e di diffusione di informazioni anche riguardanti le contromisure adeguate per i tipi più comuni di incidente.

5. Il Ministero trasmette ogni anno alla Commissione europea e all'ENISA una relazione sintetica delle notifiche ricevute e delle azioni adottate conformemente al presente articolo.

16-ter. Attuazione e controllo.

1. Le misure adottate ai fini dell'attuazione del presente articolo e dell'articolo 16-bis sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico

2. Ai fini del controllo del rispetto dell'articolo 16-bis le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono tenute a:

a) fornire al Ministero, e se necessario all'Autorità, le informazioni necessarie per valutare la sicurezza e l'integrità dei loro servizi e delle loro reti, in particolare i documenti relativi alle politiche di sicurezza; nonché

b) sottostare a una verifica della sicurezza effettuata dal Ministero, anche su impulso dell'Autorità, in collaborazione con gli

Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico, o da un organismo qualificato indipendente designato dal Ministero. L'impresa si assume l'onere finanziario della verifica.

3. Il Ministero e l'Autorità hanno la facoltà di indagare i casi di mancata conformità nonché i loro effetti sulla sicurezza e l'integrità delle reti.

4. Nel caso in cui il Ministero riscontri, anche su indicazione dell'Autorità, il mancato rispetto degli articoli 16-bis o 16-ter ovvero delle disposizioni attuative previste dal comma 1 da parte delle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 98, commi da 4 a 12.

TITOLO II

Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico

Capo I - Disposizioni comuni

17. Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato.

1. L'Autorità nell'accertare, secondo la procedura di cui all'articolo 19, quali imprese dispongono di un significativo potere di mercato ai sensi delle disposizioni di cui ai Capi III e IV del presente Titolo, applica le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante, e dunque di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e dai consumatori.

3. L'Autorità, nel valutare se due o più imprese godono congiuntamente di una posizione dominante sul mercato, tiene in

massima considerazione le Linee direttrici della Commissione europea per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, di seguito denominate «le linee direttrici».

4. Se un'impresa dispone di un significativo potere su un mercato specifico, si presume che essa abbia un significativo potere in un mercato diverso e strettamente connesso, qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire che il potere detenuto in un mercato sia fatto valere nell'altro mercato, rafforzando in tal modo il potere di mercato complessivo dell'impresa in questione. Pertanto possono essere applicate misure correttive volte a prevenire tale influenza sul secondo mercato a norma degli articoli 46, 47, 48 e 50 e, qualora tali misure correttive risultino essere insufficienti, possono essere imposte misure correttive a norma dell'articolo 67.

18. Procedura per l'individuazione e la definizione dei mercati.

1. L'Autorità, tenendo in massima considerazione le Raccomandazioni relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche, di seguito denominate «le raccomandazioni», e le linee direttrici, definisce i mercati rilevanti conformemente ai principi del diritto della concorrenza e sulla base delle caratteristiche e della struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche. Prima di definire mercati diversi da quelli individuati nelle raccomandazioni, l'Autorità applica la procedura di cui agli articoli 11 e 12.

19. Procedura per l'analisi del mercato.

1. Sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità, effettua l'analisi dei mercati rilevanti, tenendo conto dei mercati individuati nella raccomandazione e tenendo nella massima considerazione le linee direttrici.

2. Abrogato⁷

3. Quando l'Autorità è tenuta, ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e degli articoli 45 e 67 del Codice, a decidere in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico delle imprese, essa determina, in base all'analisi di mercato di cui al comma 1, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente concorrenziale.

4. L'Autorità, se conclude che un mercato è effettivamente concorrenziale, non impone nè mantiene nessuno degli obblighi di regolamentazione specifici di cui al comma 3. Qualora siano già in vigore obblighi derivanti da regolamentazione settoriale, li revoca per le imprese operanti in tale mercato rilevante. La revoca degli obblighi è comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso.

5. Qualora accerti, anche mediante un'analisi dinamica, che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale, l'Autorità individua le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato conformemente all'articolo 17 e contestualmente impone a tali imprese gli appropriati obblighi di regolamentazione di cui al comma 3, ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano.

6. Ai fini delle decisioni di cui al comma 3, l'Autorità tiene conto degli obiettivi e dei principi dell'attività di regolamentazione di cui all'articolo 13, ed in particolare di quelli indicati al comma 4, lettera c), e al comma 5, lettera b), evitando distorsioni della concorrenza.

7. Nel caso di mercati transnazionali individuati con decisione della Commissione europea, l'Autorità effettua l'analisi di mercato congiuntamente alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri interessate, tenendo in massima considerazione le linee direttrici, e si pronuncia di concerto con queste in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui al comma 3.

8. I provvedimenti di cui ai commi 4, 5 e 6 sono adottati secondo la procedura di cui agli articoli 11 e 12. L'Autorità effettua un'analisi del mercato rilevante e notifica il corrispondente progetto di misura a norma dell'articolo 12:

a) entro tre anni dall'adozione di una precedente misura relativa a quel mercato. In via eccezionale, tale periodo può tuttavia essere prorogato fino ad un massimo di altri tre anni, se l'Autorità ha notificato alla Commissione europea una proposta motivata di proroga e la Commissione europea non ha formulato obiezioni entro un mese dalla notifica; oppure

b) entro due anni dall'adozione di una raccomandazione sui mercati rilevanti per i mercati non notificati in precedenza alla Commissione europea.

8 bis. Qualora l'Autorità non completi l'analisi di un mercato rilevante individuato nella raccomandazione entro il termine fissato al comma 8, il BEREC le fornisce, su richiesta, assistenza, per completare l'analisi del mercato specifico e degli obblighi specifici da imporre. Con tale assistenza l'Autorità notifica entro sei mesi il progetto di misura alla Commissione a norma dell'articolo 12.

9. Abrogato⁸

20. Normalizzazione.

1. Il Ministero vigila sull'uso delle norme e specifiche tecniche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee per la fornitura armonizzata di servizi, di interfacce tecniche e di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire l'interoperabilità dei servizi e migliorare la libertà di scelta degli utenti.

2. Fintantoché le norme o specifiche di cui al comma 1 non siano adottate dalla Commissione europea, il Ministero promuove l'applicazione delle norme e specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione. In mancanza di tali norme o specifiche, il Ministero promuove l'applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dalla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC).

21. Interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitale.

1. Fermo restando quanto stabilito da norme di legge e di regolamento in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, l'Autorità, sentito il Ministero, relativamente al libero flusso di informazioni, al pluralismo dei mezzi d'informazione e alla diversità culturale, incoraggia, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 20, comma 1:

a) i fornitori dei servizi di televisione digitale interattiva, da rendere disponibile al pubblico su piattaforme di televisione digitale interattiva, indipendentemente dal modo di trasmissione, a usare un'API aperta;

b) i fornitori di tutte le apparecchiature digitali televisive avanzate destinate a ricevere i servizi di televisione digitale, su piattaforme di televisione digitale interattiva, a rispettare l'API aperta in conformità ai requisiti minimi dei relativi standard o specifiche;

b-bis) i fornitori di servizi e apparecchiature di televisione digitali a cooperare alla fornitura di servizi televisivi interoperabili per gli utenti disabili.

2. Fermo restando quanto disposto all'articolo 42, comma 2, lettera b), l'Autorità, sentito il Ministero, incoraggia i proprietari delle API a rendere disponibile a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e dietro adeguata remunerazione, tutte le informazioni necessarie a consentire ai fornitori di servizi di televisione digitale interattiva di fornire tutti i servizi supportati dalle API in una forma pienamente funzionale.

22. Procedure di armonizzazione.

1. Il Ministero e l'Autorità, nell'assolvimento dei propri compiti, tengono in massima considerazione le raccomandazioni della Commissione europea concernenti l'armonizzazione dell'attuazione delle disposizioni oggetto del Codice ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 13. Qualora il Ministero o l'Autorità decidano di non conformarsi ad una raccomandazione, ne informano la Commissione europea motivando le proprie decisioni.

23. Risoluzione delle controversie tra imprese.

1. Qualora sorga una controversia avente ad oggetto gli obblighi derivanti dal Codice, fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, o tra tali imprese e altre imprese che beneficiano dell'imposizione di obblighi in materia di accesso o di interconnessione derivanti dal presente Codice, l'Autorità, a richiesta di una delle parti e fatte salve le disposizioni del comma 2, adotta quanto prima, e comunque, salvo casi eccezionali, entro un termine di quattro mesi, una decisione vincolante che risolve la controversia.

2. L'Autorità dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione

della controversia, conformemente a quanto disposto dall'articolo 13. L'Autorità comunica immediatamente alle parti la propria decisione. Se la controversia non è risolta dalle parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se la parte che si ritiene lesa non ha adito un organo giurisdizionale, l'Autorità adotta al più presto e comunque non oltre quattro mesi, su richiesta di una delle parti, una decisione vincolante diretta a dirimere la controversia.

3. Nella risoluzione delle controversie l'Autorità persegue gli obiettivi di cui all'articolo 13. Gli obblighi che possono essere imposti ad un'impresa dall'Autorità nel quadro della risoluzione di una controversia sono conformi alle disposizioni del Codice.

4. La decisione dell'Autorità deve essere motivata, nonché pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito Internet dell'Autorità nel rispetto delle norme in materia di riservatezza ed ha efficacia dalla data di notifica alle parti interessate ed è ricorribile in via giurisdizionale.

5. La procedura di cui ai commi 1, 3 e 4 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.

24. Risoluzione delle controversie transnazionali.

1. Qualora sorga una controversia transnazionale tra parti, di cui almeno una stabilita in un altro Stato membro, relativamente all'applicazione del Codice, per la quale risulti competente anche una Autorità di regolamentazione di un altro Stato membro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Le parti possono investire della controversia le competenti autorità nazionali di regolamentazione. Queste ultime coordinano i loro sforzi e hanno la facoltà di consultare il BEREC in modo da pervenire alla risoluzione coerente della controversia secondo gli obiettivi indicati dall'articolo 13. Qualsiasi obbligo imposto ad un'impresa da parte dell'Autorità al fine di risolvere una controversia é conforme alle disposizioni del Codice.

2-bis. L'Autorità può chiedere al BEREC di emettere un parere in merito all'azione da adottare conformemente alle disposizioni del Codice.

2-ter. Quando al BEREC é presentata una tale richiesta, l'Autorità ne attende il parere prima di adottare azioni per risolvere la controversia. Ove necessario possono adottare misure urgenti.

2-quater. Ogni obbligo imposto a un'impresa dall'Autorità nella risoluzione di una controversia rispetta le disposizioni del Codice e tiene conto del parere emesso dal BEREC.

3. L'Autorità, congiuntamente all'Autorità di regolamentazione dell'altro Stato membro, dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione della controversia, conformemente a quanto disposto dall'articolo 13. L'Autorità e l'Autorità di regolamentazione dell'altro Stato membro, comunicano tempestivamente alle parti la decisione. Se la controversia non é risolta dalle parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se non é stato adito un organo giurisdizionale, l'Autorità coordina i propri sforzi con l'Autorità di regolamentazione dell'altro Stato membro per giungere ad una soluzione della controversia, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 13 e tenendo nella massima considerazione ogni parere emesso dal BEREC.

4. La procedura di cui al comma 2 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.

Capo II – Autorizzazioni

25. Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.

1. L'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera ai sensi dell'articolo 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Capo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano

giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell'ambiente e della protezione civile, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice.

2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni.

3. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, o i diritti di uso di cui all'articolo 27, è assoggettata ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4.

3-bis. Le imprese che forniscono servizi transfrontalieri di comunicazione elettronica ad imprese situate in più Stati membri non sono obbligate ad effettuare più di una notifica per Stato membro interessato.

4. L'impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet. Tale dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attività e deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 9. L'impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione e nel rispetto delle disposizioni sui diritti di uso stabilite negli articoli 27, 28 e 29. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

5. La cessazione dell'esercizio di una rete o dell'offerta di un servizio di comunicazione elettronica, può aver luogo in ogni tempo. La cessazione deve essere comunicata agli utenti almeno 90 giorni prima, informandone contestualmente il Ministero. Tale termine è ridotto a trenta giorni nel caso di cessazione dell'offerta di un profilo tariffario.

6. Le autorizzazioni generali hanno durata non superiore a venti anni e sono rinnovabili. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a quindici anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruità del piano viene valutata d'intesa dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneità dei regimi autorizzatori. L'impresa interessata può indicare nella dichiarazione di cui al comma 4 un periodo inferiore. Per il rinnovo si applica la procedura di cui al medesimo comma 4 e la presentazione della dichiarazione deve avvenire con sessanta giorni di anticipo

rispetto alla scadenza⁹.

7. La scadenza dell'autorizzazione generale coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità.

8. Una autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente indicati le frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione. Il Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'impresa cedente, può comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo all'impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede

chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti¹⁰.

26. Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale.

1. Le imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 25 hanno il diritto di:
 - a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico;
 - b) richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti dichiarazioni, per esercitare il diritto di installare infrastrutture, in conformità agli articoli 86, 87 e 88.
2. Allorché tali imprese intendano fornire al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, l'autorizzazione generale dà loro inoltre il diritto di:
 - a) negoziare l'interconnessione con altri fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolari di un'autorizzazione generale, e ove applicabile ottenere l'accesso o l'interconnessione alle reti in qualunque luogo dell'Unione europea, alle condizioni del Capo III del presente Titolo;
 - b) poter essere designate quali fornitori di una o più prestazioni che rientrano negli obblighi di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in una parte di esso, conformemente alle disposizioni del Capo IV del presente Titolo.

27. Diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri.

1. Ogni qualvolta ciò sia possibile, l'uso delle frequenze radio non è subordinato al rilascio di diritti individuali di uso. I diritti individuali di uso possono essere concessi per:
 - a) evitare interferenze dannose,
 - b) assicurare la qualità tecnica del servizio,
 - c) assicurare un utilizzo efficiente dello spettro, oppure
 - d) conseguire altri obiettivi di interesse generale conformi alla normativa europea.
2. Qualora l'utilizzo delle frequenze radio non sia subordinato alla concessione di diritti individuali di uso, il diritto di utilizzarle deriva dall'autorizzazione generale e le relative condizioni di uso sono in essa stabilite.
3. Qualora sia necessario concedere diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, il Ministero attribuisce tali diritti, a richiesta, esclusivamente all'impresa avente le condizioni necessarie per conseguire l'autorizzazione generale, valutata l'effettiva necessità, nel rispetto degli articoli 28, 29 e 33, comma 1, lettera c), e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse in conformità delle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo I.
4. I diritti individuali di uso delle frequenze radio e dei numeri vengono rilasciati per una durata adeguata al tipo di servizio e comunque non eccedente la durata dell'autorizzazione generale, tenuto conto dell'obiettivo perseguito e della necessità di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti. Quando i diritti individuali d'uso delle frequenze radio sono concessi per un periodo di dieci anni o oltre e tali diritti non possono essere trasferiti o ceduti da un'impresa a un'altra, ai sensi dell'articolo 14-ter, il Ministero provvede affinché si applichino i criteri per la concessione di diritti individuali d'uso e siano rispettati per la durata della licenza, in particolare su richiesta debitamente motivata del titolare del diritto. Se tali criteri non sono più applicabili, i diritti individuali d'uso sono trasformati in un'autorizzazione generale per l'uso delle frequenze radio, soggetta a un preavviso e trascorso un ragionevole periodo di tempo, oppure in un diritto liberamente trasferibile o cedibile da un'impresa ad un'altra, ai sensi dell'articolo 14-ter.
5. I diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri sono rilasciati mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate. Nel caso delle frequenze radio il Ministero, nel rilasciare i diritti, precisa se essi siano trasferibili su iniziativa del detentore degli stessi e a quali

condizioni, conformemente all'articolo 14. Una deroga ai requisiti per le procedure aperte può essere applicata quando il rilascio di diritti individuali d'uso delle frequenze radio per la diffusione di contenuti radiofonici o televisivi é necessario per conseguire un obiettivo di interesse generale conforme alla normativa dell'Unione europea.

5-bis. Al momento del rilascio dei diritti d'uso, il Ministero specifica se tali diritti possono essere trasferiti dal titolare e a quali condizioni. Nel caso delle frequenze radio, tali disposizioni sono conformi agli articoli 14 e 14-ter del Codice.

6. Il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio può essere limitato solo quando ciò sia necessario per garantire l'uso efficiente delle frequenze stesse in conformità all'articolo 29 e all'articolo 14, comma 1.

6-bis. Il Ministero l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze assicurano che le frequenze radio siano utilizzate in modo efficiente ed efficace, conformemente agli articoli 13, comma 4, e 14, comma 2, del Codice, e che eventuali trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso delle frequenze radio non provochino distorsioni della concorrenza. A tal fine, possono essere adottate misure appropriate, quali ad esempio l'obbligo di vendita o di locazione dei diritti d'uso delle frequenze radio.

7. Alle procedure di selezione competitiva o comparativa per la concessione di diritti individuali di uso delle frequenze radio si applicano le disposizioni dell'articolo 29.

8. Il Ministero adotta, comunica e rende pubbliche le decisioni in materia di concessione di diritti di uso, non appena ricevuta la domanda completa, entro tre settimane nel caso dei numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica ed entro sei settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per essere utilizzate da servizi di comunicazione elettronica nell'ambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Tale limite non pregiudica quanto previsto negli eventuali accordi internazionali applicabili al caso in specie relativamente al coordinamento internazionale delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti. Se la domanda risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l'impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni, che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di uso delle frequenze radio e dei numeri.

9. Qualora l'Autorità decida, previa consultazione delle parti interessate ai sensi dell'articolo 11, che i diritti di uso dei numeri ai quali potrebbe attribuirsi un valore economico eccezionale debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitiva o comparativa, le decisioni devono essere comunicate e pubblicate entro cinque settimane.

28. Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri.

1. L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri possono essere assoggettati esclusivamente al rispetto delle condizioni elencate, rispettivamente, nelle parti A, B e C dell'allegato n. 1. Tali condizioni devono essere non discriminatorie, proporzionate e trasparenti e, nel caso dei diritti d'uso delle frequenze radio, conformi all'articolo 14 del Codice. L'autorizzazione generale é sempre sottoposta alla condizione n. 11 della parte A dell'allegato n. 1.

2. Gli obblighi specifici prescritti ai fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica ai sensi degli articoli 42, commi 1, 2 e 4, 43, 45 e 67 o alle imprese designate per la fornitura del servizio universale, prescritti ai sensi del Capo IV, sezione II, del presente Titolo, sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall'autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza nei confronti delle imprese, nell'autorizzazione generale é fatta menzione degli obblighi specifici prescritti alle singole imprese.

3. L'autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche indicate nella parte A dell'allegato n. 1 e non riproduce le condizioni che sono imposte alle imprese in virtù di altre disposizioni normative.
4. Nel concedere i diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri il Ministero applica le sole condizioni elencate, rispettivamente, nelle parti B e C dell'allegato n. 1.

29. Procedura per limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio.

1. Quando debba valutare l'opportunità di limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le radiofrequenze oppure di prolungare la durata dei diritti d'uso esistenti a condizioni diverse da quelle specificate in tali diritti, l'Autorità, tra l'altro:

- a) tiene adeguatamente conto dell'esigenza di ottimizzare i vantaggi per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e la sostenibilità degli investimenti rispetto alle esigenze del mercato, anche in applicazione del principio di effettivo ed efficiente utilizzo dello spettro radio di cui agli articoli 14, comma 1, e 27, comma 6;
- b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori anche attraverso le associazioni, l'opportunità di esprimere la loro posizione, conformemente all'articolo 11;
- c) pubblica qualsiasi decisione di concedere solo un numero limitato di diritti d'uso o di limitare il rinnovo dei diritti d'uso, indicandone le ragioni;
- d) stabilisce procedure basate su criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori;
- e) riesamina tali limitazioni a scadenze ragionevoli o a ragionevole richiesta degli operatori interessati.

2. L'Autorità, qualora ritenga possibile concedere ulteriori diritti individuali di uso delle frequenze radio, rende nota la decisione ed il Ministero invita a presentare domanda per la concessione di tali diritti.

3. Qualora sia necessario concedere in numero limitato i diritti individuali di uso delle frequenze radio, il Ministero invita a presentare domanda per la concessione dei diritti di uso e ne effettua l'assegnazione in base a procedure stabilite dall'Autorità. Tali criteri di selezione devono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e devono tenere in adeguata considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 13 e le prescrizioni di cui all'articolo 14 del Codice.

4. Qualora sia necessario ricorrere a procedure di selezione competitiva o comparativa, il Ministero, su richiesta dell'Autorità, proroga il periodo massimo di sei settimane di cui all'articolo 27, comma 8, nella misura necessaria per garantire che tali procedure siano eque, ragionevoli, pubbliche e trasparenti per tutti i soggetti interessati, senza superare, in ogni caso, il termine di otto mesi.

5. I termini di cui al comma 4 non pregiudicano l'eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso delle frequenze radio e di coordinamento delle posizioni orbitali dei satelliti.

6. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti di uso delle frequenze radio in conformità all'articolo 14-ter.

7. In caso di procedure di selezione competitiva o comparativa di particolare rilevanza nazionale, l'Autorità può sottoporre al Ministro dello sviluppo economico la proposta, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di costituzione di un Comitato di Ministri incaricato di coordinare la procedura stessa, in particolare per quanto attiene al bando ed al disciplinare di gara¹¹.

30. Assegnazione armonizzata delle frequenze radio.

1. Qualora l'uso delle frequenze radio sia stato armonizzato, le condizioni e le procedure di accesso siano state concordate, e gli operatori cui assegnare le frequenze radio siano stati selezionati ai sensi degli accordi internazionali e delle disposizioni comunitarie, i diritti individuali di uso delle frequenze radio sono concessi secondo le modalità stabilite da tali accordi e disposizioni. A condizione che nel caso di una procedura di selezione comune siano stati soddisfatti tutti i requisiti nazionali relativi al

diritto di uso delle frequenze radio in questione, non possono essere prescritte altre condizioni, nè criteri o procedure supplementari che possano limitare, alterare o ritardare la corretta applicazione dell'assegnazione comune di tali frequenze radio.

31. Dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio del diritto di installare infrastrutture e dei diritti di interconnessione.

1. Su richiesta di un operatore, il Ministero, allo scopo di agevolare l'esercizio dei diritti di installare infrastrutture, di negoziare l'interconnessione o di ottenere l'accesso e l'interconnessione nei confronti di altre autorità o di altri operatori, rilascia nel termine di una settimana una dichiarazione da cui risulti che l'operatore stesso ha presentato una dichiarazione ai sensi dell'articolo 25, comma 4, indicando le condizioni alle quali una impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di autorizzazione generale è legittimata a richiedere tali diritti.

32. Osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici.

1. Le imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica contemplati dall'autorizzazione generale o che sono titolari dei diritti di uso di frequenze radio o di numeri devono comunicare, in conformità all'articolo 33, rispettivamente, al Ministero le informazioni necessarie per verificare l'effettiva osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti di uso ed all'Autorità le informazioni necessarie per l'effettiva osservanza degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2.

2. Se il Ministero accerta l'inosservanza da parte di un'impresa di una o più condizioni poste dall'autorizzazione generale o relative ai diritti di uso, ovvero l'Autorità accerta l'inosservanza degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, la contestazione dell'infrazione accertata è notificata all'impresa, con l'intimazione di porre fine all'infrazione, ripristinando la situazione precedente, entro un mese e l'invito a presentare eventuali memorie difensive. Il termine di un mese può essere abbreviato in ragione della reiterazione dell'infrazione o della sua gravità. L'impresa può chiedere il differimento del termine indicato, motivandolo adeguatamente.

3. Se entro il termine di cui al comma 2 l'impresa non pone rimedio all'infrazione accertata, ripristinando la situazione precedente, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze di cui allo stesso comma 2, adottano misure adeguate e proporzionate per assicurare l'osservanza delle condizioni di cui al comma 1 immediatamente oppure entro un termine ragionevole. A tal fine, il Ministero e l'Autorità possono imporre:

a) se del caso, le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 98, commi da 4 a 12; e

b) ingiunzioni di cessare o ritardare la fornitura di un servizio o di un pacchetto di servizi che, se continuasse, comporterebbe un notevole svantaggio concorrenziale, finché non siano soddisfatti gli obblighi in materia di accesso imposti in seguito ad un'analisi di mercato effettuata ai sensi dell'articolo 19 del presente Codice.

3-bis. Le misure di cui al comma 3 e le relative motivazioni sono tempestivamente notificate all'impresa interessata e prevedono un termine ragionevole entro il quale l'impresa deve rispettare le misure stesse.

4. Qualora vi siano violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, o relative ai diritti di uso o agli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al comma 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, possono impedire a un'impresa di continuare a fornire in tutto o in parte reti o servizi di comunicazione elettronica, sospendendo o revocando i diritti di uso. Al periodo

per cui si é protratta la violazione possono essere applicate le sanzioni di cui all'articolo 98, commi da 4 a 12, anche nel caso in cui la violazione sia stata successivamente rimossa.

5. Ferme restando le disposizioni dei commi 2, 3 e 4, qualora il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, abbiano prova della violazione delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica o la salute pubblica, o da ostacolare la prevenzione, la ricerca, l'accertamento ed il perseguimento di reati o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica o ad altri utenti dello spettro radio, possono adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva, dando all'impresa interessata la possibilità di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Ove necessario, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, confermano le misure provvisorie, che sono valide per un massimo di 3 mesi, ma che possono, nei casi in cui le procedure di attuazione non sono state completate, essere prolungate per un periodo ulteriore di massimo tre mesi.

6. Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure adottate ai sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 9.

33. Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici.

1. Ai fini dell'autorizzazione generale, della concessione dei diritti di uso o dell'imposizione degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, il Ministero e l'Autorità non possono imporre alle imprese di fornire alcuna informazione salvo quelle proporzionate e oggettivamente giustificate:

a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l'osservanza delle condizioni 1 e 2 della parte A, delle condizioni 2 e 6 della parte B e delle condizioni 2 e 7 della parte C dell'allegato n. 1 e l'osservanza degli obblighi indicati all'articolo 28, comma 2

b) per verificare caso per caso l'osservanza delle condizioni indicate all'allegato n. 1, a seguito di denuncia, o in caso di verifica avviata di propria iniziativa dal Ministero e dall'Autorità nell'ambito delle rispettive competenze, o quando il Ministero o l'Autorità abbiano comunque motivo di ritenere che una data condizione non sia stata rispettata;

c) per predisporre procedure e valutare le richieste di concessione dei diritti di uso;

d) per pubblicare prospetti comparativi sulla qualità e sui prezzi dei servizi a vantaggio dei consumatori;

e) per fini statistici specifici;

f) per consentire all'Autorità di effettuare un'analisi del mercato ai sensi delle disposizioni di cui ai Capi III e IV del presente Titolo.

f-bis) per salvaguardare l'uso efficiente e garantire la gestione efficace delle frequenze radio;

f-ter) per valutare sviluppi futuri a livello di reti e servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso resi disponibili ai concorrenti.

2. Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a), b), d), e), f), f-bis) ed f-ter) del comma 1 può essere richiesta prima dell'inizio dell'attività, né come condizione necessaria per la stessa.

3. Quando il Ministero o l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, richiedono informazioni alle imprese ai sensi del comma 1, gli stessi sono tenuti ad informare queste ultime circa l'uso che intendono farne.

34. Diritti amministrativi.

1. Oltre ai contributi di cui all'articolo 35, possono essere imposti alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso, diritti

amministrativi che coprono complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, ed in particolare di decisioni in materia di accesso e interconnessione. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.

2. La misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 è riportata nell'allegato n. 10.

35. Contributi per la concessione di diritti di uso e di diritti di installare infrastrutture.

1. I contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità.

2. In sede di prima applicazione si applicano i contributi nella misura prevista dall'allegato n. 10.

3. Per i contributi relativi alla concessione dei diritti per l'installazione, su aree pubbliche, di infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 93.

4. I contributi sono trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo, non discriminatori e tengono conto degli obiettivi di cui all'articolo 13.

36. Modifica dei diritti e degli obblighi.

1. I diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni generali, ai diritti di uso o ai diritti di installazione delle infrastrutture possono essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, tenendo conto, se del caso, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti trasferibili d'uso delle frequenze radio. Salvo i casi in cui le modifiche proposte sono minime e sono state convenute con il titolare dei diritti o dell'autorizzazione generale, il Ministero comunica l'intenzione di procedere alle modifiche ai soggetti interessati, compresi gli utenti e i consumatori, ai quali è concesso un periodo di tempo sufficiente per esprimere la propria posizione al riguardo. Tale periodo, tranne casi eccezionali, non può essere inferiore a quattro settimane.

2. I diritti d'uso delle frequenze radio o i diritti di installare strutture non possono essere limitati o revocati prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi. Limitazioni e revoche sono ammesse in casi eccezionali e adeguatamente motivati e previo congruo indennizzo.

37. Pubblicazione delle informazioni.

1. Le informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure, riscossione di diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni attinenti alle autorizzazioni generali, ai diritti di uso e ai diritti di installare strutture sono pubblicate, a seconda dei casi, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero sui siti Internet delle autorità competenti e sono debitamente aggiornate, in modo da consentire a tutti gli interessati di accedervi facilmente.

38. Concessioni e autorizzazioni preesistenti.

1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia di reti e servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico continuano ad essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, le disposizioni del Codice. Fatto salvo l'articolo 14-bis, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, le autorizzazioni generali e i diritti individuali d'uso preesistenti sono resi conformi agli articoli 27, 28 e 29 e all'allegato n. 1 del presente Codice..

2. Qualora l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 implichi una restrizione dei diritti o un ampliamento delle autorizzazioni generali e dei diritti individuali d'uso già in vigore, il Ministero, sentita l'Autorità, può prorogare i diritti e gli obblighi fino al 30 settembre 2012, a condizione di non ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa dell'Unione europea. Il Ministero informa la Commissione europea della concessione di tale proroga, indicandone le ragioni.

3. Qualora il Ministero dimostri che la soppressione di una condizione per l'autorizzazione riguardante l'accesso a reti di comunicazione elettronica, precedente alla data di entrata in vigore del Codice, crei eccessive difficoltà per le imprese che hanno beneficiato di un diritto di accesso a un'altra rete, e qualora le stesse non abbiano negoziato nuovi accordi secondo termini commerciali ragionevoli prima della data di entrata in vigore del Codice, il Ministero può sottoporre alla Commissione europea la richiesta di una proroga temporanea, specificandone le condizioni e il periodo.

4. Restano ferme le norme speciali sulle concessioni ed autorizzazioni preesistenti in materia di radiodiffusione sonora e televisiva.

39. Sperimentazione.

1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifiche previsti da norme di legge e di regolamento in materia di sperimentazione della radiodiffusione sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale, la sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica è subordinata a dichiarazione preventiva. L'impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione della persona fisica titolare o del legale rappresentante della persona giuridica o di soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di effettuare una sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente al modello riportato nell'allegato n. 12. L'impresa è abilitata ad iniziare la sperimentazione a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività.

2. La dichiarazione di cui al comma 1:

a) non prefigura alcun titolo per il conseguimento di una successiva autorizzazione generale per l'offerta al pubblico, a fini commerciali, della rete o servizio di comunicazione elettronica oggetto di sperimentazione;

b) non riveste carattere di esclusività nè in relazione al tipo di rete o servizio, nè in relazione all'area o alla tipologia di utenza interessate;

c) può prevedere, a causa della limitatezza delle risorse di spettro radio disponibili per le reti o servizi di comunicazione elettronica, l'espletamento della sperimentazione in regime di condivisione di frequenze.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 deve indicare:

a) l'eventuale richiesta di concessione di diritti individuali di uso delle frequenze radio e dei numeri necessari;

b) la durata della sperimentazione, limitata nel tempo e comunque non superiore a sei mesi, a partire dal giorno indicato per l'avvio della stessa;

c) l'estensione dell'area operativa, le modalità di esercizio, la tipologia, la consistenza dell'utenza ammessa che, comunque, non può superare le tremila unità, e il carattere sperimentale del servizio;

d) l'eventuale previsione di oneri economici per gli utenti che aderiscono alla sperimentazione;

e) l'obbligo di comunicare all'utente la natura sperimentale del servizio e l'eventuale sua qualità ridotta;

f) l'obbligo di comunicare al Ministero i risultati della sperimentazione al termine della stessa.

4. Se la sperimentazione prevede la concessione di diritti individuali di uso delle frequenze radio o dei

numeri, il Ministero li concede, entro due settimane dal ricevimento della dichiarazione nel caso di numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di numerazione, ed entro quattro settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Se la dichiarazione risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l'impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla sperimentazione.

5. Per il rinnovo della sperimentazione si applica la procedura di cui al comma 1 e la presentazione della richiesta deve avvenire con sessanta giorni d'anticipo rispetto alla scadenza.

Capo III - Accesso ed interconnessione

Sezione I –

Disposizioni generali

40. Quadro di riferimento generale per l'accesso e l'interconnessione.

1. Gli operatori possono negoziare tra loro accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all'accesso e all'interconnessione. L'operatore costituito in un altro Stato membro che richiede l'accesso o l'interconnessione nel territorio nazionale non necessita di un'autorizzazione ad operare in Italia, qualora non vi fornisca servizi o non vi gestisca una rete. L'Autorità anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti garantisce che non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese accordi di interconnessione e di accesso.

41. Diritti ed obblighi degli operatori.

1. Gli operatori autorizzati alla fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico hanno il diritto e, se richiesto da altri operatori titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 26 del presente Codice, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità dei servizi in tutta l'Unione europea. Gli operatori offrono l'accesso e l'interconnessione ad altri operatori nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall'Autorità ai sensi degli articoli 42, 43, 44 e 45, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 13, comma 5, lettera b).

2. Le reti pubbliche di comunicazione elettronica realizzate per distribuire servizi di televisione digitale devono essere in grado di distribuire servizi e programmi televisivi in formato panoramico. Gli operatori di rete che ricevono e redistribuiscono servizi e programmi televisivi in formato panoramico mantengono il formato panoramico dell'immagine.

3. Fatto salvo l'articolo 33, gli operatori che ottengono informazioni da un altro operatore prima, durante o dopo il negoziato sugli accordi in materia di accesso o di interconnessione utilizzano tali informazioni esclusivamente per i fini per cui sono state fornite e osservano in qualsiasi circostanza gli obblighi di riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate. Le informazioni ricevute non sono comunicate ad altre parti, in particolare ad altre unità organizzative, ad altre società consociate o partner commerciali, per i quali esse potrebbero rappresentare un vantaggio concorrenziale.

42. Poteri e competenze dell'Autorità in materia di accesso e di interconnessione.

1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 13, l'Autorità incoraggia e garantisce forme adeguate di accesso, interconnessione e interoperabilità dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo da promuovere l'efficienza economica e una concorrenza sostenibile, investimenti efficienti e l'innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali..

2. Fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti degli operatori che detengono un

significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 45, l'Autorità può imporre:

- a) l'obbligo agli operatori che controllano l'accesso agli utenti finali, compreso, in casi giustificati, e qualora non sia già previsto, l'obbligo di interconnessione delle rispettive reti, nella misura necessaria a garantire l'interconnessione da punto a punto e valutati i servizi intermedi già resi disponibili;
- a-bis) in casi giustificati e nella misura necessaria, gli obblighi per le imprese che controllano l'accesso degli utenti finali, onde rendere interoperabili i propri servizi;
- b) l'obbligo agli operatori di garantire l'accesso alle altre risorse di cui all'allegato n. 2, parte II, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, nella misura necessaria a garantire l'accesso degli utenti finali ai servizi radiofonici e televisivi digitali indicati nell'allegato n. 2.

3. Abrogato¹²

4. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei commi 1 e 2 sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono applicati conformemente alla procedura di cui agli articoli 11, 12 e 12-bis

5. Ove giustificato, l'Autorità può, di propria iniziativa, intervenire in materia di accesso e interconnessione di cui ai commi 1 e 2 al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 13, sulla base delle disposizioni del presente Capo e secondo le procedure di cui agli articoli 11, 12, 23 e 24..

Sezione II

Obblighi degli operatori e procedure di riesame del mercato

43. Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse.

1. All'accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori si applicano, a prescindere dai mezzi di trasmissione, le condizioni di cui all'allegato n. 2, parte I.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, l'Autorità può riesaminare le condizioni applicate in virtù del presente articolo attraverso un'analisi di mercato conformemente alle disposizioni dell'articolo 19 per determinare se mantenere, modificare o revocare le condizioni indicate. Qualora, in base all'analisi di mercato, l'Autorità verifica che uno o più operatori di servizi di accesso condizionato non dispongono di un significativo potere di mercato sul mercato pertinente, può modificare o revocare le condizioni per tali imprese conformemente alla procedura prevista agli articoli 11 e 12, solo se non risultino pregiudicati da tale modifica o revoca:

- a) l'accesso per gli utenti finali a programmi radiofonici e televisivi e a canali e servizi di diffusione specificati ai sensi dell'articolo 81;
- b) le prospettive di un'effettiva concorrenza nei mercati per:
 - 1) i servizi digitali di radiodiffusione sonora e televisiva al dettaglio;
 - 2) i sistemi di accesso condizionato ed altre risorse correlate.

3. La modifica o la revoca degli obblighi è comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso.

44. Abrogato

45. Imposizione, modifica o revoca degli obblighi.

1. Qualora, in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 19, un'impresa sia designata come detentrica di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, l'Autorità impone, in funzione delle circostanze, gli obblighi previsti agli articoli 46, 47, 48, 49, 50 e 50-bis..

2. L'Autorità non impone gli obblighi di cui agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50 agli operatori che non sono stati designati in conformità al comma 1, fatte salve:

- a) le disposizioni degli articoli 42, commi 1 e 2 e 43;

b) le disposizioni degli articoli 16 e 87, la condizione 7 di cui alla parte B dell'allegato n. 1, quale applicata ai sensi dell'articolo 28, comma 1, gli articoli 77, 78, e 80 e le disposizioni della normativa nazionale e comunitaria in materia di trattamento dei dati personali e della tutela della vita privata che contemplano obblighi per le imprese diverse da quelle cui è riconosciuto un significativo potere di mercato;

c) l'esigenza di ottemperare ad impegni internazionali.

3. In circostanze eccezionali l'Autorità, quando intende imporre agli operatori aventi un significativo potere di mercato obblighi in materia di accesso e di interconnessione diversi da quelli di cui agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50, ne fa richiesta alla Commissione europea, la quale adotta una decisione che autorizza o vieta l'adozione dei provvedimenti.

4. Gli obblighi imposti ai sensi del presente articolo sono basati sulla natura delle questioni oggetto di istruttoria, proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 13 e sono imposti solo previa consultazione ai sensi degli articoli 11 e 12.

5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'Autorità notifica alla Commissione europea le proprie decisioni di imporre, modificare o revocare gli obblighi nei confronti dei soggetti del mercato, conformemente alle procedure stabilite dall' articolo 12.

46. Obbligo di trasparenza.

1. Ai sensi dell'articolo 45, l'Autorità può imporre obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e all'accesso, prescrivendo agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni quali informazioni di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e per l'uso, comprese eventuali condizioni conformi al diritto europeo che limitino l'accesso a servizi e applicazioni o il loro utilizzo, e prezzi.

2. In particolare, l'Autorità può esigere che, quando un operatore è assoggettato ad obblighi di non discriminazione ai sensi dell'articolo 47 pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che gli operatori non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto e in cui figurino una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata dei relativi termini, condizioni e prezzi. L'Autorità con provvedimento motivato può imporre modifiche alle offerte di riferimento in attuazione degli obblighi previsti dal presente Capo.

3. L'Autorità può precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime.

4. In deroga al comma 3, se un operatore è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 49 relativi all'accesso all'ingrosso all'infrastruttura della rete, l'Autorità provvede alla pubblicazione di un'offerta di riferimento contenente almeno gli elementi riportati nell'allegato n. 3.

47. Obbligo di non discriminazione.

1. Ai sensi dell'articolo 45, l'Autorità può imporre obblighi di non discriminazione in relazione all'interconnessione e all'accesso.

2. Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare, che l'operatore applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti, e inoltre che esso fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie società consociate o dei propri partner commerciali.

48. Obbligo di separazione contabile.

1. Ai sensi dell'articolo 45 e limitatamente al mercato oggetto di notifica, l'Autorità può imporre

obblighi di separazione contabile in relazione a particolari attività nell'ambito dell'interconnessione e dell'accesso. In particolare, l'Autorità può obbligare un'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell'articolo 47 o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate abusive. L'Autorità può specificare i formati e la metodologia contabile da usare.

2. Fatto salvo l'articolo 10, per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l'Autorità può richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. L'Autorità può pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali.

49. Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete.

1. Ai sensi dell'articolo 45, l'Autorità può imporre agli operatori di accogliere richieste ragionevoli di accesso ed autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora verifichi che il rifiuto di concedere l'accesso o la previsione di termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero lo sviluppo di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e sarebbero contrari agli interessi dell'utente finale. Agli operatori può essere imposto, tra l'altro:

- a) di concedere agli operatori un accesso a determinati elementi o risorse di rete, compreso l'accesso agli elementi della rete che non sono attivi o l'accesso disaggregato alla rete locale, anche per consentire la selezione o la preselezione del vettore o l'offerta di rivendita delle linee di contraenti;
- b) di negoziare in buona fede con gli operatori che chiedono un accesso;
- c) di non revocare l'accesso alle risorse consentito in precedenza;
- d) di garantire determinati servizi all'ingrosso necessari affinché terze parti possano formulare offerte;
- e) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti private virtuali;
- f) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti;
- g) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming tra operatori di reti mobili;
- h) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;
- i) di interconnettere reti o risorse di rete;
- i-bis) di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza.

2. L'Autorità può associare agli obblighi di cui al comma 1, condizioni di equità, ragionevolezza, tempestività.

3. Nel valutare l'opportunità di imporre gli obblighi di cui al comma 1, e soprattutto nel considerare se tali obblighi siano proporzionati agli

obiettivi definiti nell'articolo 13, l'Autorità tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:

- a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione o di accesso in questione, fra cui la fattibilità di altri prodotti di accesso a monte, quale l'accesso ai condotti;
- b) fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacità disponibile;
- c) investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti;
- d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione ad una concorrenza infrastrutturale economicamente sostenibile;

- e) eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;
- f) fornitura di servizi paneuropei.

3-bis. L'Autorità può, nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso ai sensi del presente articolo, stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. L'obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche é conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente all'articolo 20 del presente Codice.

50. Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi.

1. Ai sensi dell'articolo 45, per determinati tipi di interconnessione e di accesso l'Autorità può imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che l'operatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un livello eccessivamente elevato o comprimerli a danno dell'utenza finale. Per incoraggiare gli investimenti effettuati dall'operatore anche nelle reti di prossima generazione, l'Autorità tiene conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consente un'equa remunerazione del capitale investito, purché congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete..

2. L'Autorità provvede affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al riguardo l'Autorità può anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili.

3. Qualora un operatore abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un'efficiente fornitura di servizi, l'Autorità può approntare una metodologia di contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. L'Autorità può esigere che un operatore giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui.

4. L'Autorità provvede affinché, qualora sia imposto un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorità. È pubblicata annualmente una dichiarazione di conformità al sistema. I costi relativi alle verifiche rientrano tra quelli coperti ai sensi dall'articolo 34.

50 bis. Separazione funzionale.

1. Qualora concluda che gli obblighi appropriati imposti ai sensi degli articoli da 46 a 50 si sono rivelati inefficaci per conseguire un'effettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi di concorrenza o carenze del mercato individuati in relazione ai mercati per la fornitura all'ingrosso di determinati prodotti di accesso, l'Autorità può, a titolo di misura eccezionale e conformemente all'articolo 45, comma 3, imporre alle imprese verticalmente integrate l'obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all'ingrosso di detti prodotti di accesso in un'entità commerciale operante in modo indipendente.

2. Tale entità commerciale fornisce prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, incluso alle altre entità commerciali all'interno della società madre, negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni, inclusi quelli relativi ai livelli di prezzi e servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure.

3. Ove intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, l'Autorità sottopone una proposta alla Commissione europea fornendo::

- a) prove che giustificano le conclusioni di cui al comma 1;
- b) una motivata valutazione che attesti che le prospettive di concorrenza a livello delle infrastrutture sono scarse o assenti in un lasso di tempo ragionevole;
- c) un'analisi dell'impatto previsto sull'Autorità, sull'impresa, in particolare sulla forza lavoro dell'impresa separata e sul settore delle comunicazioni elettroniche nel suo insieme e sugli incentivi ad investire in un settore nel suo insieme, in particolare per quanto riguarda la necessità di garantire la coesione sociale e territoriale, nonché sugli altri soggetti interessati, compreso in particolare l'impatto previsto sulla concorrenza tra infrastrutture e ogni potenziale effetto sui consumatori;
- d) un'analisi delle ragioni per cui l'obbligo in questione sarebbe lo strumento più efficace per applicare le misure correttive volte a ovviare ai problemi di concorrenza/carenze del mercato individuati.

4. Il progetto di misura comprende gli elementi seguenti:

- a) la natura e il livello di separazione precisi, specificando, in particolare, lo status giuridico dell'entità commerciale separata;
- b) l'individuazione delle risorse dell'entità commerciale separata e i prodotti o servizi che tale entità deve fornire;
- c) le disposizioni gestionali per assicurare l'indipendenza del personale dell'entità commerciale separata e gli incentivi corrispondenti;
- d) le norme per garantire l'osservanza degli obblighi;
- e) le norme per assicurare la trasparenza delle procedure operative, in particolare nei confronti delle altre parti interessate;
- f) un programma di controllo per assicurare l'osservanza, che include la pubblicazione di una relazione annuale.

5. A seguito della decisione della Commissione europea sul progetto di misura adottato conformemente all'articolo 45, comma 3, l'Autorità effettua un'analisi coordinata dei diversi mercati relativi alla rete di accesso secondo la procedura di cui all'articolo 19. Sulla base della sua valutazione, l'Autorità impone, mantiene, modifica o revoca gli obblighi conformemente agli articoli 11 e 12.

6. Un'impresa alla quale sia stata imposta la separazione funzionale può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 46 a 50 in ogni mercato specifico nel quale è stato stabilito che l'impresa dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 19 del Codice oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all'articolo 45, comma 3..

50 ter. Separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata.

1. Le imprese che siano state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 19 informano anticipatamente e tempestivamente l'Autorità al fine di consentire alla stessa di valutare l'effetto dell'auspicata transazione, quando intendono trasferire i loro beni relativi alle reti di accesso, o una parte significativa degli stessi, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi, o qualora intendano istituire un'entità commerciale separata per fornire a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le sue divisioni al dettaglio, prodotti di accesso pienamente equivalenti. Le imprese devono inoltre informare l'Autorità in merito ad eventuali cambiamenti di tale intenzione, nonché del risultato finale del processo di separazione.

2. L'Autorità valuta l'effetto della transazione prevista sugli obblighi normativi esistenti in base al Codice. A tal fine, conduce un'analisi coordinata dei vari mercati relativi alla rete d'accesso secondo la procedura di cui all'articolo 19 del Codice. Sulla base della sua valutazione impone, mantiene, modifica o revoca gli obblighi conformemente agli articoli 11 e 12 del Codice.

3. L'entità commerciale separata dal punto di vista giuridico o operativo può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 46 a 50 in ogni mercato specifico nel quale è stato stabilito che l'entità dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 19 oppure a

qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all'articolo 45, comma 3.

4. Qualora intenda cedere tutte le sue attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un'entità giuridica separata appartenente a una proprietà diversa, l'impresa designata conformemente al comma 1 informa preventivamente e tempestivamente l'Autorità per permetterle di valutare l'effetto della transazione prevista sulla fornitura dell'accesso in postazione fissa e sulla fornitura dei servizi telefonici ai sensi dell'articolo 54. L'Autorità può imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici conformemente all'articolo 28, comma 2".

51. Pubblicazione delle informazioni e relativo accesso.

1. L'Autorità pubblica gli obblighi specifici imposti nei confronti delle imprese conformemente al presente Capo, precisando il prodotto o servizio specifico e i mercati geografici interessati. L'Autorità provvede inoltre a pubblicare, secondo le medesime modalità, informazioni aggiornate in forma atta a consentire a tutte le parti interessate di accedervi agevolmente, a meno che non si tratti di informazioni riservate e, in particolare, di segreti aziendali.

2. L'Autorità trasmette alla Commissione europea copia di tutte le informazioni pubblicate.

52. Notificazione.

1. L'Autorità notifica alla Commissione europea l'elenco degli operatori che ritiene dispongano di significativo potere di mercato ai fini del presente Capo, nonché gli obblighi imposti nei loro confronti. Qualsiasi modifica degli obblighi imposti nei confronti degli operatori e qualsiasi modifica tra gli operatori soggetti alle disposizioni del presente Capo è notificata senza indugio alla Commissione europea.

(OMISSIS)

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA L'AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L'AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO IN MATERIA DI
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE**

28 GENNAIO 2004

(OMISSIS)

Articolo 1 Meccanismi di cooperazione e consultazione di cui all'articolo 19 del codice. Modalità di attuazione e procedurali.

L'AGCOM e l'AGCM, nell'ambito delle rispettive competenze, cooperano per l'applicazione delle norme di cui all'articolo 19 del [decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259](#), recante il "Codice comunicazioni elettroniche", di seguito "il Codice", tenendo conto delle indicazioni contenute nella raccomandazione sui mercati rilevanti dell'11 febbraio 2003 e delle linee direttrici del 9 luglio 2002.2. L'AGCOM, esperita la fase di consultazione di cui all'articolo 11 del Codice, invia all'AGCM lo schema di provvedimento di cui all'articolo 19, commi 1, 4, 5, 6 e 7 del Codice.3. L'AGCOM invia lo schema di provvedimento corredato dalla documentazione ad esso relativa. L'AGCM rende il parere, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta completa della relativa documentazione; decorso tale termine l'AGCOM può procedere anche in sua assenza, fatto salvo quanto previsto dal comma.4. L'AGCM, ove ritenga necessario ai fini dell'attività consultiva acquisire ulteriori informazioni o documenti, in relazione a profili specifici, formula un'apposita richiesta scritta all'AGCOM. In tal caso, si applica l'art. 16, comma 4, legge n.241/90.

Articolo 2 . Trasferimento dei diritti d'uso di radiofrequenze.

In seguito alla notifica da parte di un operatore dell'intenzione di trasferire i diritti d'uso delle radiofrequenze , ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del Codice, l'AGCOM accerta l'incidenza dei predetti trasferimenti sull'assetto concorrenziale del mercato. All'esito della predetta verifica, l'AGCOM invia uno schema di parere, comprensivo delle eventuali condizioni proposte, all'AGCM ai fini dell'adozione del parere di cui all'articolo 14, comma 5, del Codice.2. Ferme restando le proprie competenze in materia di controllo delle concentrazioni ex legge n.287/90, l'AGCM rende il parere di cui al comma precedente entro trenta giorni dalla richiesta; la decorrenza del termine può essere interrotta per una sola volta per esigenze istruttorie. Si applica l'articolo 1, comma 4 , del presente accordo.3. Acquisito il parere dell' AGCM, l'AGCOM comunica al Ministero delle comunicazioni le risultanze della verifica effettuata, con l'indicazione delle eventuali condizioni da apporre all'autorizzazione.

Articolo 3 . Attività consultiva.

L'AGCOM può chiedere all'AGCM di esprimere il proprio parere anche su altre questioni attinenti alle materie disciplinate dal Codice nel termine di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del presente accordo, salva la facoltà per l'AGCM di indicare un termine diverso.

Articolo 4. Accesso ai documenti. Informazioni confidenziali. Modalità procedurali.

Ai sensi e per gli effetti del presente accordo, l'AGCOM e l'AGCM, al fine di attuare una piena cooperazione, possono scambiarsi le informazioni necessarie all'applicazione delle direttive europee sulle comunicazioni elettroniche ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Codice, nei limiti di quanto consentito dal Reg. CE 1/2003 e dei relativi provvedimenti di attuazione.2. L'autorità che riceve le predette informazioni è tenuta a rispettare lo stesso grado di riservatezza cui è vincolata l'autorità che ha acquisito tali informazioni e che le trasmette.3. Le informazioni considerate riservate da un'autorità, in base ai propri regolamenti di procedura o per l'accesso ai documenti amministrativi, possono essere scambiate con l'altra autorità nei limiti in cui tali informazioni siano strettamente necessarie ai fini dell'applicazione delle direttive europee sulle comunicazioni elettroniche ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Codice, nei limiti di quanto consentito dal Reg. CE 1/2003 e dei relativi provvedimenti di attuazione. Fatti salvi i limiti previsti nelle vigenti disposizioni normative,

l'accesso ai documenti amministrativi è esercitato presso l'autorità competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenere stabilmente i documenti oggetto dell'istanza di accesso. L'istanza di accesso presentata all'AGCM è trasmessa all'autorità competente.

Articolo 5. Regime di pubblicità dei pareri.

Il testo dei pareri resi dall'AGCM, fatte salve le eventuali esigenze di riservatezza delle imprese, è pubblicato sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet, contestualmente al provvedimento adottato dall'AGCOM.

Articolo 6 Entrata in vigore.

1. L'accordo di collaborazione entra in vigore dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell'art.8, comma 2, del Codice.

PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito "AGCOM") e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito "AGCM"), premesso che:

- ai sensi delle rispettive leggi istitutive, l'AGCOM è preposta alla promozione della concorrenza attraverso la regolazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi postali, alla tutela del pluralismo e dell'utenza nel settore dei servizi media audiovisivi, radiofonici alla tutela dell'utenza nel settore delle comunicazioni elettroniche nonché all'applicazione della normativa in materia di editoria e l'AGCM è preposta alla tutela della concorrenza e del mercato, alla tutela dei consumatori ai sensi del *Codice del Consumo* di cui al decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e successive modifiche;

- l'AGCOM e l'AGCM esercitano funzioni tra loro complementari, in ciò perseguendo interessi convergenti, ossia lo sviluppo e il mantenimento di adeguati livelli di concorrenza nei mercati e la tutela degli interessi dei consumatori;

- la suddetta convergenza di interessi comporta, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza delle rispettive funzioni, la necessità di instaurare rapporti di cooperazione per coordinare e rendere più efficace l'esecuzione dei rispettivi mandati istituzionali;

- tale cooperazione si inserisce nel più generale principio di leale collaborazione tra le pubbliche istituzioni che trova riscontro, per l'AGCOM, nell'articolo 2, comma 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481, secondo cui "*le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire, alle Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle loro funzioni*" e, per l'AGCM, nell'articolo 10, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, secondo cui "*l'Autorità ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni*";

- l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (così come modificato e integrato dal d.lgs. 28 maggio 2012, n. 70), recante il "*Codice delle Comunicazioni elettroniche*" prevede che l'AGCOM e l'AGCM adottino "*anche mediante specifiche intese, disposizioni sulle procedure di consultazione e di cooperazione reciproca nelle materie di interesse comune*" nel settore delle comunicazioni elettroniche; l'attività di consultazione e cooperazione tra AGCOM e AGCM in materia di comunicazioni elettroniche resta, pertanto, oggetto dello specifico Accordo di collaborazione del 28 gennaio 2004, che ne disciplina le relative modalità di attuazione e procedurali;

- la piena attuazione del principio di leale cooperazione rende necessaria la stipula di un protocollo di intesa che, anche alla luce delle nuove competenze e funzioni attribuite dal quadro normativo vigente ad AGCOM e AGCM, chiarisca gli strumenti di cooperazione tra le due Autorità;

- il principio di leale cooperazione rende necessario condividere le informazioni e i dati acquisiti nell'esercizio delle rispettive funzioni, in coerenza con i principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'articolo 97 della Costituzione e nei limiti dei rispettivi ordinamenti; Visti:

- l'articolo 8 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259 e successive modificazioni e integrazioni (d.lgs. 28 maggio 2012, n. 70);

- l'Accordo di collaborazione fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 28 gennaio 2004;

- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo;

- il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il Testo unico sulla radiotelevisione;

- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici; - il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 23, comma 12-*quiquiesdecies*; - il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e in particolare, l'articolo 5-*bis*;

Tutto ciò premesso, l'AGCOM e l'AGCM concordano quanto segue. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 1 Attività di cooperazione

1. L'AGCOM e l'AGCM cooperano nelle seguenti forme:

- a) coordinamento degli interventi istituzionali su settori di interesse comune;
- . b) segnalazioni dell'AGCOM all'AGCM di casi in cui, nell'ambito di procedimenti condotti dall'AGCOM medesima, emergano ipotesi di eventuali violazioni, da parte degli operatori, delle norme alla cui applicazione è preposta l'AGCM e, in particolare, della legge n. 287/1990, delle disposizioni comunitarie in tema di concorrenza, del D.Lgs. n. 206/2005 e del D.Lgs. n.145/2007;
- . c) segnalazioni dell'AGCM all'AGCOM di casi in cui, nell'ambito di procedimenti condotti dall'AGCM medesima, emergano ipotesi di eventuali violazioni, da parte degli operatori, delle norme alla cui applicazione è preposta l'AGCOM e, segnatamente, delle disposizioni recate dalla c.d. "Riforma Quadro UE per le comunicazioni elettroniche" (direttiva 2009/136/CE, direttiva 2009/140/CE, Regolamento (CE) n. 1211/2009), dal c.d. "Quadro comunitario per i servizi postali dell'Unione europea (direttive 97/67/CE e successive modifiche e integrazioni), nonché dalla legislazione nazionale e dai provvedimenti di regolazione relativi ai settori delle comunicazioni elettroniche, dei servizi media audiovisivi e radiofonici e dei servizi postali;
- . d) reciproco scambio di pareri e avvisi su questioni di interesse comune;
- . e) collaborazione reciproca nell'ambito di indagini conoscitive su materie di comune interesse;
- . f) collaborazione reciproca per l'invio di segnalazioni al Parlamento o al Governo su materie di comune interesse;
- . g) iniziative congiunte in materia di *enforcement*, vigilanza e controllo dei mercati;
- . h) collaborazione scientifica, formazione e scambio di personale;
- . i) collaborazione reciproca nelle iniziative internazionali;
- . j) collaborazione reciproca nelle iniziative a tutela del consumatore.

2. In funzioni istituzionali attraverso i seguenti strumenti: in particolare, l'AGCOM e l'AGCM cooperano nello svolgimento delle rispettive

- . a) costituzione di gruppi di lavoro, anche al fine di pervenire ad una interpretazione condivisa in ordine ai rispettivi ambiti di competenza in materia di tutela del consumatore;
- . b) scambio reciproco, con modalità concordate, di documenti, dati e informazioni utili allo

- svolgimento delle rispettive funzioni;
- . c) svolgimento di incontri periodici e di riunioni tra gli Uffici;
 - . d) consultazione su iniziative, procedimentali e non, di comune interesse;
 - . e) ogni altra attività di collaborazione, anche informale, utile al raggiungimento delle finalità del presente accordo.

3. Restano salvi i meccanismi e le procedure di cooperazione e coordinamento di cui al precedente accordo del 28 gennaio 2004.

Articolo 2. Attività informative reciproche

1. L'AGCOM e l'AGCM si scambiano reciprocamente e periodicamente informazioni sulle linee generali di intervento; sulle attività oggetto di vigilanza, se necessario anche in fase preistruttoria; sui procedimenti avviati e sui relativi esiti sia in materia di concorrenza sia in materia di tutela del consumatore.

Articolo 3. Ispezioni congiunte

1. L'AGCOM e l'AGCM possono, nei limiti di legge, effettuare ispezioni congiunte relativamente a fattispecie di comune interesse, eventualmente anche avvalendosi della Guardia di Finanza.

Articolo 4. Collaborazione scientifica, formazione del personale, scambi di personale

1. L'AGCOM e l'AGCM si impegnano a collaborare per lo svolgimento delle seguenti attività:
a) organizzazione di convegni, seminari, gruppi di studio e concertazione per l'elaborazione di soluzioni condivise nelle materie di comune interesse; b) creazione di osservatori della regolazione e della concorrenza nei settori delle comunicazioni elettroniche, dei servizi media audiovisivi e radiofonici e dei servizi postali; c) organizzazione di iniziative di formazione o di *stage* per il personale.

2. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, ai sensi del quale *“nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato di un contingente di personale in posizione di comando o di distacco, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di comando o di distacco entro quindici giorni dalla richiesta, anche in deroga alle norme dei rispettivi ordinamenti”*, le Parti concordano, che può essere chiesta dall'AGCM, in base alla citata disposizione, una sola unità di personale per un periodo massimo di tre anni, prorogabile una sola volta.

3. Al di fuori di quanto previsto dal comma 2, l'AGCOM e l'AGCM favoriscono lo scambio reciproco del proprio personale nei limiti e secondo le modalità previste nei rispettivi ordinamenti e nel rispetto del principio di reciprocità, anche con riferimento agli oneri economici che gravano sull'Autorità che utilizza il personale. Lo scambio di personale può riguardare fino ad un massimo di tre unità per ciascuna Autorità e per un periodo massimo di sei anni e avviene con il consenso di entrambe le Autorità. Nel caso in cui l'AGCM faccia ricorso all'utilizzo di personale sulla base del comma 2, l'ulteriore utilizzo di personale AGCOM può riguardare due sole unità.

Articolo 5. Segreto d'ufficio e riservatezza nei confronti dei terzi

1. La divulgazione a terzi di documenti, informazioni e dati acquisiti in forza del presente Protocollo è soggetta al regime di tutela del segreto d'ufficio e della riservatezza vigente per l'Autorità presso la quale è avvenuta l'acquisizione.

Articolo 6. Protocolli di intesa su specifiche attività

1. L'AGCOM e l'AGCM, con successivi protocolli di intesa, possono definire ulteriori modalità per la reciproca collaborazione nello svolgimento di specifiche funzioni e attività, eventualmente anche con riferimento a singole tipologie procedimentali.

Articolo 7. Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente Protocollo d'intesa entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed è pubblicato sui siti internet dell'AGCOM e dell'AGCM secondo le modalità previste nei rispettivi ordinamenti.

Roma, 22 maggio 2013



Communications Act 2003

CHAPTER 21

Explanatory Notes have been produced to assist in the understanding of this Act and are available separately

£41.00



Communications Act 2003

CHAPTER 21

CONTENTS

PART 1

FUNCTIONS OF OFCOM

Transferred and assigned functions

- 1 Functions and general powers of OFCOM
- 2 Transfer of functions of pre-commencement regulators

General duties in carrying out functions

- 3 General duties of OFCOM
- 4 Duties for the purpose of fulfilling Community obligations
- 5 Directions in respect of networks and spectrum functions
- 6 Duties to review regulatory burdens
- 7 Duty to carry out impact assessments
- 8 Duty to publish and meet promptness standards
- 9 Secretary of State's powers in relation to promptness standards

Accessible domestic communications apparatus

- 10 Duty to encourage availability of easily usable apparatus

Media literacy

- 11 Duty to promote media literacy

OFCOM's Content Board

- 12 Duty to establish and maintain Content Board
- 13 Functions of the Content Board

Functions for the protection of consumers

- 14 Consumer research
- 15 Duty to publish and take account of research
- 16 Consumer consultation
- 17 Membership etc. of the Consumer Panel
- 18 Committees and other procedure of the Consumer Panel
- 19 Power to amend remit of Consumer Panel

Advisory committees

- 20 Advisory committees for different parts of the United Kingdom
- 21 Advisory committee on elderly and disabled persons

International matters

- 22 Representation on international and other bodies
- 23 Directions for international purposes in respect of broadcasting functions

General information functions

- 24 Provision of information to the Secretary of State
- 25 Community requirement to provide information
- 26 Publication of information and advice for consumers etc.

Employment in broadcasting

- 27 Training and equality of opportunity

Charging

- 28 General power to charge for services

Guarantees

- 29 Secretary of State guarantees for OFCOM borrowing

Provisions supplemental to transfer of functions

- 30 Transfers of property etc. from pre-commencement regulators
- 31 Transitional functions and abolition of pre-commencement regulators

PART 2

NETWORKS, SERVICES AND THE RADIO SPECTRUM

CHAPTER 1

ELECTRONIC COMMUNICATIONS NETWORKS AND SERVICES

Preliminary

- 32 Meaning of electronic communications networks and services

Notification by providers

- 33 Advance notification to OFCOM
- 34 Designations and requirements for the purposes of s. 33
- 35 Notification of contraventions of s. 33
- 36 Enforcement notification for contravention of s. 33
- 37 Penalties for contravention of s. 33

Administrative charges imposed on providers

- 38 Fixing of charges
- 39 Supplemental provision about fixing charges
- 40 Notification of non-payment of charges
- 41 Penalties for non-payment of charges
- 42 Suspending service provision for non-payment
- 43 Enforcement of directions under s. 42

Register of providers required to notify or to pay charges

- 44 Duty of OFCOM to keep publicly accessible register

Conditions of entitlement to provide network or service etc.

- 45 Power of OFCOM to set conditions
- 46 Persons to whom conditions may apply
- 47 Test for setting or modifying conditions
- 48 Procedure for setting, modifying and revoking conditions
- 49 Directions and approvals for the purposes of a s. 45 condition
- 50 Delivery of copies of notifications etc.

General conditions: subject-matter

- 51 Matters to which general conditions may relate

General conditions: customer interests

- 52 Conditions relating to customer interests
- 53 Approval of codes of practice for the purposes of s. 52
- 54 Approval of dispute procedures for the purposes of s. 52
- 55 Orders by OFCOM in the absence of conditions under s. 52

General conditions: telephone numbers

- 56 The National Telephone Numbering Plan
- 57 Conditions to secure access to telephone numbers
- 58 Conditions about allocation and adoption of numbers
- 59 Telephone numbering conditions binding non-providers
- 60 Modification of documents referred to in numbering conditions
- 61 Withdrawal of telephone number allocations
- 62 Numbering reorganisations
- 63 General duty as to telephone numbering functions

General conditions: must-carry obligations

- 64 Must-carry obligations

Universal service conditions

- 65 Obligations to be secured by universal service conditions
- 66 Designation of universal service providers
- 67 Subject-matter of universal service conditions
- 68 Tariffs etc. for universal services
- 69 Directories and directory enquiry facilities
- 70 Review of compliance costs
- 71 Sharing of burden of universal service obligations
- 72 Report on sharing mechanism

Access-related conditions

- 73 Permitted subject-matter of access-related conditions
- 74 Specific types of access-related conditions
- 75 Conditional access systems and access to digital services
- 76 Modification and revocation of conditions imposed under s. 75

Privileged supplier conditions

- 77 Imposition of privileged supplier conditions

SMP conditions: procedure

- 78 Circumstances required for the setting of SMP conditions
- 79 Market power determinations
- 80 Proposals for identifying markets and for market power determinations
- 81 Delivery of copies of notifications under ss. 79 and 80
- 82 European Commission's powers in respect of proposals
- 83 Special rules for transnational markets
- 84 Review of services market identifications and determinations
- 85 Review of apparatus market identifications and determinations
- 86 Cases where review required

SMP services conditions: subject-matter

- 87 Conditions about network access etc.
- 88 Conditions about network access pricing etc.
- 89 Conditions about network access in exceptional cases
- 90 Conditions about carrier selection and pre-selection
- 91 Conditions about regulation of services etc. for end-users
- 92 Conditions about leased lines

SMP apparatus conditions: subject-matter

- 93 Conditions about apparatus supply

Enforcement of conditions

- 94 Notification of contravention of conditions
- 95 Enforcement notification for contravention of conditions
- 96 Penalties for contravention of conditions
- 97 Amount of penalty under s. 96
- 98 Power to deal with urgent cases
- 99 Confirmation of directions under s. 98

- 100 Suspending service provision for contraventions of conditions
- 101 Suspending apparatus supply for contraventions of conditions
- 102 Procedure for directions under ss. 100 and 101
- 103 Enforcement of directions under ss. 98, 100 and 101
- 104 Civil liability for breach of conditions or enforcement notification

OFCOM's duty to intervene on network access issues

- 105 Consideration and determination of network access questions

Electronic communications code

- 106 Application of the electronic communications code
- 107 Procedure for directions applying code
- 108 Register of persons in whose case code applies
- 109 Restrictions and conditions subject to which code applies
- 110 Enforcement of restrictions and conditions
- 111 Enforcement notification for contravention of code restrictions
- 112 Penalties for contravention of code restrictions
- 113 Suspension of application of code
- 114 Procedure for directions under s. 113
- 115 Modification and revocation of application of code
- 116 Notification of cessation by person to whom code applies
- 117 Transitional schemes on cessation of application of code
- 118 Compulsory acquisition of land etc.
- 119 Power to give assistance in relation to certain proceedings

Regulation of premium rate services

- 120 Conditions regulating premium rate services
- 121 Approval of code for premium rate services
- 122 Orders by OFCOM in the absence of a code under s. 121
- 123 Enforcement of s. 120 conditions
- 124 Suspending service provision for contraventions of s. 120 conditions

Offences relating to networks and services

- 125 Dishonestly obtaining electronic communications services
- 126 Possession or supply of apparatus etc. for contravening s. 125
- 127 Improper use of public electronic communications network

Persistent misuse of network or service

- 128 Notification of misuse of networks and services
- 129 Enforcement notifications for stopping persistent misuse
- 130 Penalties for persistent misuse
- 131 Statement of policy on persistent misuse

Powers to deal with emergencies

- 132 Powers to require suspension or restriction of a provider's entitlement
- 133 Enforcement of directions under s. 132

Restrictions in leases and licences

- 134 Restrictions in leases and licences

Information provisions

- 135 Information required for purposes of Chapter 1 functions
136 Information required for related purposes
137 Restrictions on imposing information requirements
138 Notification of contravention of information requirements
139 Penalties for contravention of information requirements
140 Suspending service provision for information contraventions
141 Suspending apparatus supply for information contraventions
142 Procedure for directions under ss. 140 and 141
143 Enforcement of directions under ss. 140 and 141
144 Offences in connection with information requirements
145 Statement of policy on information gathering
146 Provision of information by OFCOM

Abolition of telecommunications licensing etc.

- 147 Repeal of provisions of Telecommunications Act 1984

Local authority powers in relation to networks and services

- 148 Powers of local authorities in connection with networks

Grants for networks and services in Northern Ireland

- 149 Grants by Department of Enterprise, Trade and Investment
150 Grants by district councils

Interpretation of Chapter 1

- 151 Interpretation of Chapter 1

CHAPTER 2

SPECTRUM USE

General functions relating to spectrum use

- 152 General functions of OFCOM in relation to radio spectrum
153 United Kingdom Plan for Frequency Authorisation
154 Duties of OFCOM when carrying out spectrum functions
155 Advisory service in relation to interference
156 Directions with respect to the radio spectrum
157 Procedure for directions under s. 156

Reservation of spectrum for multiplex use

- 158 Special duty in relation to television multiplexes

Recognised spectrum access

- 159 Grant of recognised spectrum access
- 160 Effect of grant of recognised spectrum access
- 161 Charges in respect of grants of recognised spectrum access
- 162 Conversion into and from wireless telegraphy licences

Crown use of the radio spectrum

- 163 Payments for use of radio spectrum by the Crown

Limitations and exemptions applied to spectrum use

- 164 Limitations on authorised spectrum use
- 165 Terms etc. of wireless telegraphy licences
- 166 Exemption from need for wireless telegraphy licence

Award and transfer of licences

- 167 Bidding for wireless telegraphy licences
- 168 Spectrum trading

Variation and revocation of licences

- 169 Variation and revocation of wireless telegraphy licences

Wireless telegraphy register

- 170 Wireless telegraphy register

Information requirements

- 171 Information requirements in relation to wireless telegraphy licences

Criminal proceedings etc.

- 172 Contraventions of conditions for use of wireless telegraphy
- 173 Meaning of “repeated contravention” in s. 172
- 174 Procedure for prosecutions of wireless telegraphy offences
- 175 Special procedure for contraventions by multiplex licence holders
- 176 Amount of penalty under s. 175
- 177 “Relevant amount of gross revenue” for the purposes of s. 176
- 178 Proceedings for an offence relating to apparatus use
- 179 Modification of penalties for certain wireless telegraphy offences
- 180 Fixed penalties for certain wireless telegraphy offences
- 181 Power of arrest
- 182 Forfeiture etc. of restricted apparatus

Construction of 1949 Act

- 183 Modification of definition of “undue interference”
- 184 Modification of definition of “wireless telegraphy”

CHAPTER 3

DISPUTES AND APPEALS

Disputes

- 185 Reference of disputes to OFCOM
- 186 Action by OFCOM on dispute reference
- 187 Legal proceedings about referred disputes
- 188 Procedure for resolving disputes
- 189 Disputes involving other member States
- 190 Resolution of referred disputes
- 191 OFCOM's power to require information in connection with dispute

Appeals

- 192 Appeals against decisions by OFCOM, the Secretary of State etc.
- 193 Reference of price control matters to the Competition Commission
- 194 Composition of Competition Commission for price control references
- 195 Decisions of the Tribunal
- 196 Appeals from the Tribunal

Interpretation of Chapter 3

- 197 Interpretation of Chapter 3

PART 3

TELEVISION AND RADIO SERVICES

CHAPTER 1

THE BBC, C4C THE WELSH AUTHORITY AND THE GAELIC MEDIA SERVICE

The BBC

- 198 Functions of OFCOM in relation to the BBC

C4C

- 199 Functions of C4C
- 200 Removal of members of C4C
- 201 Deficits and surpluses of C4C
- 202 Borrowing limit for C4C

The Welsh Authority

- 203 Function of OFCOM in relation to the Welsh Authority
- 204 Welsh Authority's function of providing S4C and S4C Digital
- 205 Powers to provide other services
- 206 Other activities of Welsh Authority
- 207 Welsh Authority finances

The Gaelic Media Service

- 208 The Gaelic Media Service
- 209 Membership of the Service
- 210 Supplementary provisions about the Service

CHAPTER 2

REGULATORY STRUCTURE FOR INDEPENDENT TELEVISION SERVICES

Preliminary

- 211 Regulation of independent television services
- 212 Abolition of function of assigning television frequencies
- 213 Abolition of licensing for local cable systems

Channels 3 and 5

- 214 Digital Channel 3 and Channel 5 licences
- 215 Replacement of existing Channel 3 and Channel 5 licences
- 216 Renewal of Channel 3 and 5 licences
- 217 Financial terms of licence renewed under s. 216

The public teletext service

- 218 Duty to secure the provision of a public teletext service
- 219 Licensing of the public teletext service
- 220 Delegation of provision of public teletext service
- 221 Replacement of existing public teletext provider's licence
- 222 Renewal of public teletext licence
- 223 Financial terms of licence renewed under s. 222

Meaning of initial expiry date

- 224 Meaning of "initial expiry date"

Reviews relating to licensing of Channels 3 & 5 and teletext

- 225 Application for review of financial terms of replacement licences
- 226 Application for review of financial terms in consequence of new obligations
- 227 Reviews under ss. 225 and 226
- 228 Giving effect to reviews under ss. 225 and 226
- 229 Report in anticipation of new licensing round
- 230 Orders suspending rights of renewal

Replacement of Channel 4 licence

- 231 Replacement of Channel 4 licence

Television licensable content services

- 232 Meaning of "television licensable content service"
- 233 Services that are not television licensable content services
- 234 Modification of ss. 232 and 233
- 235 Licensing of television licensable content services

- 236 Direction to licensee to take remedial action
- 237 Penalties for contravention of licence condition or direction
- 238 Revocation of television licensable content service licence
- 239 Action against licence holders who incite crime or disorder
- 240 Abolition of separate licences for certain television services

Television multiplex services

- 241 Television multiplex services
- 242 Composition of services in television multiplexes
- 243 Powers where frequencies reserved for qualifying services

Local digital television services

- 244 Local digital television services

CHAPTER 3

REGULATORY STRUCTURE FOR INDEPENDENT RADIO SERVICES

Preliminary

- 245 Regulation of independent radio services
- 246 Abolition of function of assigning radio frequencies

Radio licensable content services

- 247 Meaning of “radio licensable content services”
- 248 Services that are not radio licensable content services
- 249 Modification of ss. 247 and 248
- 250 Licensing of radio licensable content services
- 251 Abolition of separate licences for certain sound services

Licence periods etc.

- 252 Extension of licence periods
- 253 Extension and modification of existing licences
- 254 Renewal of local licences
- 255 Extension of special application procedure for local licences

Provision of simulcast radio services

- 256 Definition of simulcast radio services
- 257 Promotion of simulcast radio services

Multiplexes broadcasting sound programmes

- 258 Radio multiplex services
- 259 Composition of services in radio multiplexes
- 260 Digital sound services for inclusion in non-radio multiplexes
- 261 Renewal of radio multiplex licences

Community radio

- 262 Community radio

CHAPTER 4

REGULATORY PROVISIONS

Application of regulatory regimes

- 263 Application of regulatory regimes

The public service remit for television

- 264 OFCOM reports on the fulfilment of the public service remit
 265 Public service remits of licensed providers
 266 Statements of programme policy
 267 Changes of programme policy
 268 Statements of service policy by the public teletext provider
 269 Changes of service policy
 270 Enforcement of public service remits
 271 Power to amend public service remits

Must-offer obligations etc. affecting public service television

- 272 Must-offer obligations in relation to networks
 273 Must-offer obligations in relation to satellite services
 274 Securing reception of must-provide services in certain areas
 275 Must-provide services for the purposes of s. 274
 276 Co-operation with the public teletext provider

Programming quotas for public service television

- 277 Programming quotas for independent productions
 278 Programming quotas for original productions

News provision etc. on public service television

- 279 News and current affairs programmes
 280 Appointed news providers for Channel 3
 281 Disqualification from appointment as news provider
 282 Power to repeal or modify Channel 3 news provider provisions
 283 News providers for Channel 5
 284 News provision on the public teletext service

Independent and regional productions and programmes for public service television

- 285 Code relating to programme commissioning
 286 Regional programme-making for Channels 3 and 5
 287 Regional programmes on Channel 3
 288 Regional programme-making for Channel 4
 289 Regional matters in the public teletext service

Networking arrangements for Channel 3

- 290 Proposals for arrangements
- 291 Obligation as to making and continuance of approved arrangements
- 292 OFCOM's power to impose arrangements
- 293 Review of approved networking arrangements etc.
- 294 Supplemental provision about networking arrangements

Special obligations for Channel 4

- 295 Involvement of C4 Corporation in programme-making
- 296 Schools programmes on Channel 4
- 297 Channel 4 contribution towards national television archive

Special obligation for the public teletext provider

- 298 Conditions prohibiting interference with other services

Sporting and other events of national interest

- 299 Categorisation of listed events
- 300 Effects of categorisation of listed events
- 301 Code relating to listed events
- 302 Regulations about coverage of listed events

Television services for the deaf and visually impaired

- 303 Code relating to provision for the deaf and visually impaired
- 304 Procedure for issuing and revising code under s. 303
- 305 Meaning of "relevant date" in s. 303
- 306 Power to modify targets in s. 303
- 307 Observance of code under s. 303
- 308 Assistance for the visually impaired with the public teletext service

Programming quotas for digital television programme services

- 309 Quotas for independent programmes

Regulation of electronic programme guides

- 310 Code of practice for electronic programme guides
- 311 Conditions to comply with code under s. 310

Character and coverage of radio services

- 312 Character and coverage of sound broadcasting services
- 313 Consultation about change of character of local services
- 314 Local content and character of local sound broadcasting services
- 315 Variations of radio multiplex licences affecting service characteristics

Competition between licensed providers etc.

- 316 Conditions relating to competition matters
- 317 Exercise of Broadcasting Act powers for a competition purpose
- 318 Review of powers exercised for competition purposes

Programme and fairness standards for television and radio

- 319 OFCOM's standards code
- 320 Special impartiality requirements
- 321 Objectives for advertisements and sponsorship
- 322 Supplementary powers relating to advertising
- 323 Modification of matters to be taken into account under s. 319
- 324 Setting and publication of standards
- 325 Observance of standards code
- 326 Duty to observe fairness code
- 327 Standards with respect to fairness
- 328 Duty to publicise OFCOM's functions in relation to complaints

Power to proscribe unacceptable foreign television and radio services

- 329 Proscription orders
- 330 Effect of proscription order
- 331 Notification for enforcing proscription
- 332 Penalties for contravention of notification under s. 331

Party political broadcasts on television and radio

- 333 Party political broadcasts

Monitoring of programmes

- 334 Retention and production of recordings

International obligations

- 335 Conditions securing compliance with international obligations

Government requirements for licensed services

- 336 Government requirements for licensed services

Equal opportunities and training

- 337 Promotion of equal opportunities and training

Corresponding rules for the BBC and Welsh Authority

- 338 Corresponding rules for the BBC and the Welsh Authority

Enforcement against the Welsh Authority

- 339 Review of fulfilment by Welsh Authority of public service remits
- 340 Directions to Welsh Authority to take remedial action
- 341 Imposition of penalties on the Welsh Authority
- 342 Contraventions recorded in Welsh Authority's annual report
- 343 Provision of information by Welsh Authority

Enforcement of licence conditions

- 344 Transmission of statement of findings

- 345 Financial penalties imposable on licence holders
- 346 Recovery of fees and penalties

Broadcasting Act licence fees

- 347 Statement of charging principles

CHAPTER 5

MEDIA OWNERSHIP AND CONTROL

Restrictions on licence holders

- 348 Modification of disqualification provisions
- 349 Licence holding by local authorities
- 350 Relaxation of licence-holding restrictions

Changes of control

- 351 Changes of control of Channel 3 services
- 352 Action following review under s. 351
- 353 Changes of control of Channel 5
- 354 Action following review under s. 353
- 355 Variation of local licence following change of control
- 356 Action following review under s. 355

Meaning of control

- 357 Meaning of “control”

CHAPTER 6

OTHER PROVISIONS ABOUT TELEVISION AND RADIO SERVICES

Annual report on television and radio

- 358 Annual factual and statistical report

Community radio and local digital television

- 359 Grants to providers

Supplemental provisions of Part 3

- 360 Amendments of the 1990 and 1996 Acts
- 361 Meaning of “available for reception by members of the public”
- 362 Interpretation of Part 3

PART 4

LICENSING OF TV RECEPTION

- 363 Licence required for use of TV receiver
- 364 TV licences

- 365 TV licence fees
- 366 Powers to enforce TV licensing
- 367 Interpretation of provisions about dealer notification
- 368 Meanings of “television receiver” and “use”

PART 5

COMPETITION IN COMMUNICATIONS MARKETS

CHAPTER 1

FUNCTIONS OF OFCOM UNDER COMPETITION LEGISLATION

- 369 Matters in relation to which OFCOM have competition functions
- 370 OFCOM’s functions under Part 4 of the Enterprise Act 2002
- 371 OFCOM’s functions under the Competition Act 1998
- 372 Application of the Competition Act 1998 to news provision

CHAPTER 2

MEDIA MERGERS

Introductory

- 373 Repeal of existing newspaper merger regime
- 374 Repeal of exclusion for newspaper mergers from general merger controls

Adaptation for media mergers of main merger regime

- 375 Media public interest considerations
- 376 Adaptation of role of OFT in initial investigations and reports
- 377 Additional investigation and report by OFCOM

Extension of special public interest regime

- 378 Extension of special public interest regime for certain media mergers
- 379 Adaptation of role of OFT in special public interest regime
- 380 Additional investigation and report by OFCOM: special public interest cases

New general functions in relation to media mergers

- 381 Public consultation in relation to media mergers
- 382 General information duties in relation to media mergers
- 383 Advice and information in relation to media mergers
- 384 General advisory functions of OFCOM in relation to media mergers
- 385 Other general functions of OFCOM in relation to media mergers
- 386 Monitoring role for OFT in relation to media mergers

Supplemental provisions of Chapter 2

- 387 Enforcement powers in relation to newspaper and other media mergers
- 388 Alterations concerning newspaper panel of Competition Commission
- 389 Further provision in connection with media mergers

PART 6

MISCELLANEOUS AND SUPPLEMENTAL

Annual report

- 390 Annual report on the Secretary of State's functions

Review of media ownership

- 391 Review of media ownership

Guidelines as to penalties

- 392 Penalties imposed by OFCOM

Disclosure of information

- 393 General restrictions on disclosure of information

Notifications etc. and electronic working

- 394 Service of notifications and other documents
 395 Notifications and documents in electronic form
 396 Timing and location of things done electronically

Other miscellaneous provisions

- 397 Purchase of Duchy of Lancaster land
 398 Repeal of certain provisions of the Telecommunications Act 1984

Supplemental

- 399 Expenses
 400 Destination of licence fees and penalties
 401 Power of OFCOM to retain costs of carrying out spectrum functions
 402 Power of Secretary of State to make orders and regulations
 403 Regulations and orders made by OFCOM
 404 Criminal liability of company directors etc.
 405 General interpretation
 406 Minor and consequential amendments, transitionals and repeals
 407 Pre-consolidation amendments
 408 Transitional provision for anticipatory carrying out of functions
 409 Modifications consequential on regulations implementing Directives
 410 Application of enactments to territorial sea and other waters
 411 Short title, commencement and extent

-
- Schedule 1 – Functions transferred to OFCOM
 Schedule 2 – Transfer schemes
 Schedule 3 – Amendments of Schedule 2 to the Telecommunications Act 1984

- Schedule 4 – Compulsory purchase and entry for exploratory purposes
- Schedule 5 – Procedure for grants of recognised spectrum access
- Schedule 6 – Fixed penalties for wireless telegraphy offences
- Schedule 7 – Seizure and forfeiture of apparatus
- Schedule 8 – Decisions not subject to appeal
- Schedule 9 – Arrangements about carrying on of C4C’s activities
- Schedule 10 – Licensing the public teletext service
 - Part 1 – Applications for and award of licence
 - Part 2 – Conditions and enforcement of licence
 - Part 3 – Interpretation of Schedule
- Schedule 11 – Approval, imposition and modification of networking arrangements
- Schedule 12 – Corresponding obligations of the BBC and Welsh Authority
 - Part 1 – The BBC
 - Part 2 – The Welsh Authority
- Schedule 13 – Financial penalties under the Broadcasting Acts
 - Part 1 – Broadcasting Act 1990
 - Part 2 – Broadcasting Act 1996
- Schedule 14 – Media ownership rules
 - Part 1 – Channel 3 services
 - Part 2 – Radio multiplex services
 - Part 3 – Local sound programme services
 - Part 4 – Religious bodies etc.
 - Part 5 – Supplemental provisions of Schedule
- Schedule 15 – Amendments of Broadcasting Acts
 - Part 1 – Amendments of the 1990 Act
 - Part 2 – Amendments of the 1996 Act
- Schedule 16 – Further amendments in connection with media mergers
- Schedule 17 – Minor and Consequential Amendments
- Schedule 18 – Transitional Provisions
- Schedule 19 – Repeals



Communications Act 2003

2003 CHAPTER 21

An Act to confer functions on the Office of Communications; to make provision about the regulation of the provision of electronic communications networks and services and of the use of the electro-magnetic spectrum; to make provision about the regulation of broadcasting and of the provision of television and radio services; to make provision about mergers involving newspaper and other media enterprises and, in that connection, to amend the Enterprise Act 2002; and for connected purposes. [17th July 2003]

BE IT ENACTED by the Queen's most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the authority of the same, as follows:—

PART 1

FUNCTIONS OF OFCOM

Transferred and assigned functions

1 Functions and general powers of OFCOM

- (1) The Office of Communications ("OFCOM") shall have the following functions—
 - (a) the functions transferred to OFCOM under section 2; and
 - (b) such other functions as may be conferred on OFCOM by or under any enactment (including this Act).
- (2) OFCOM shall also have any functions in relation to telephone numbers that are conferred on them by the law of the Isle of Man or of any of the Channel Islands.
- (3) OFCOM may do anything which appears to them to be incidental or conducive to the carrying out of their functions, including borrow money.

-
- (4) OFCOM are not to borrow money except with the consent of the Secretary of State, or in accordance with a general authorisation given by him.
 - (5) OFCOM's powers under subsection (3) include, in particular –
 - (a) power to undertake research and development work in connection with any matter in relation to which they have functions;
 - (b) power to promote the carrying out of such research and development by others, or otherwise to arrange for it to be carried out by others;
 - (c) power to institute and carry on criminal proceedings in England and Wales or Northern Ireland for an offence relating to a matter in relation to which they have functions; and
 - (d) power, in such cases and in such circumstances as they may think fit, to make payments (where no legal liability arises) to persons adversely affected by the carrying out by OFCOM of any of their functions.
 - (6) In exercise of their powers under subsection (3), OFCOM must establish and maintain separate offices in each of the following parts of the United Kingdom –
 - (a) England;
 - (b) Wales;
 - (c) Scotland; and
 - (d) Northern Ireland.
 - (7) Part 2 of the Deregulation and Contracting Out Act 1994 (c. 40) (contracting out) is to have effect in relation to the functions conferred on OFCOM by or under any enactment as if –
 - (a) OFCOM were an office holder within the meaning of that Part; and
 - (b) a power of OFCOM to make subordinate legislation were excluded from section 69 of that Act to the extent only that it is exercisable by statutory instrument.
 - (8) In this section “telephone numbers” has the same meaning as in Chapter 1 of Part 2.

2 Transfer of functions of pre-commencement regulators

- (1) As from such date as the Secretary of State may appoint for the coming into force of this section, the functions that are set out in Schedule 1 (functions of the Secretary of State and of the pre-commencement regulators) shall become functions of OFCOM in accordance with that Schedule.
- (2) References in any enactment to a person who is a person from whom functions are transferred by virtue of this section are to have effect, so far as necessary for the purposes of the transfers, as references to OFCOM.
- (3) The functions of OFCOM are to include the carrying out of the transferred functions, at times after the time when they become functions of OFCOM, in relation to anything occurring before that time.
- (4) The provisions of this section have effect subject to –
 - (a) the modifications made by this Act of the enactments relating to the transferred functions; and
 - (b) any express transitional or consequential provisions made by or under this Act in relation to those enactments.

General duties in carrying out functions

3 General duties of OFCOM

- (1) It shall be the principal duty of OFCOM, in carrying out their functions –
 - (a) to further the interests of citizens in relation to communications matters; and
 - (b) to further the interests of consumers in relevant markets, where appropriate by promoting competition.
- (2) The things which, by virtue of subsection (1), OFCOM are required to secure in the carrying out of their functions include, in particular, each of the following –
 - (a) the optimal use for wireless telegraphy of the electro-magnetic spectrum;
 - (b) the availability throughout the United Kingdom of a wide range of electronic communications services;
 - (c) the availability throughout the United Kingdom of a wide range of television and radio services which (taken as a whole) are both of high quality and calculated to appeal to a variety of tastes and interests;
 - (d) the maintenance of a sufficient plurality of providers of different television and radio services;
 - (e) the application, in the case of all television and radio services, of standards that provide adequate protection to members of the public from the inclusion of offensive and harmful material in such services;
 - (f) the application, in the case of all television and radio services, of standards that provide adequate protection to members of the public and all other persons from both –
 - (i) unfair treatment in programmes included in such services; and
 - (ii) unwarranted infringements of privacy resulting from activities carried on for the purposes of such services.
- (3) In performing their duties under subsection (1), OFCOM must have regard, in all cases, to –
 - (a) the principles under which regulatory activities should be transparent, accountable, proportionate, consistent and targeted only at cases in which action is needed; and
 - (b) any other principles appearing to OFCOM to represent the best regulatory practice.
- (4) OFCOM must also have regard, in performing those duties, to such of the following as appear to them to be relevant in the circumstances –
 - (a) the desirability of promoting the fulfilment of the purposes of public service television broadcasting in the United Kingdom;
 - (b) the desirability of promoting competition in relevant markets;
 - (c) the desirability of promoting and facilitating the development and use of effective forms of self-regulation;
 - (d) the desirability of encouraging investment and innovation in relevant markets;
 - (e) the desirability of encouraging the availability and use of high speed data transfer services throughout the United Kingdom;

-
- (f) the different needs and interests, so far as the use of the electromagnetic spectrum for wireless telegraphy is concerned, of all persons who may wish to make use of it;
 - (g) the need to secure that the application in the case of television and radio services of standards falling within subsection (2)(e) and (f) is in the manner that best guarantees an appropriate level of freedom of expression;
 - (h) the vulnerability of children and of others whose circumstances appear to OFCOM to put them in need of special protection;
 - (i) the needs of persons with disabilities, of the elderly and of those on low incomes;
 - (j) the desirability of preventing crime and disorder;
 - (k) the opinions of consumers in relevant markets and of members of the public generally;
 - (l) the different interests of persons in the different parts of the United Kingdom, of the different ethnic communities within the United Kingdom and of persons living in rural and in urban areas;
 - (m) the extent to which, in the circumstances of the case, the furthering or securing of the matters mentioned in subsections (1) and (2) is reasonably practicable.
- (5) In performing their duty under this section of furthering the interests of consumers, OFCOM must have regard, in particular, to the interests of those consumers in respect of choice, price, quality of service and value for money.
- (6) Where it appears to OFCOM, in relation to the carrying out of any of the functions mentioned in section 4(1), that any of their general duties conflict with one or more of their duties under sections 4, 24 and 25, priority must be given to their duties under those sections.
- (7) Where it appears to OFCOM that any of their general duties conflict with each other in a particular case, they must secure that the conflict is resolved in the manner they think best in the circumstances.
- (8) Where OFCOM resolve a conflict in an important case between their duties under paragraphs (a) and (b) of subsection (1), they must publish a statement setting out—
- (a) the nature of the conflict;
 - (b) the manner in which they have decided to resolve it; and
 - (c) the reasons for their decision to resolve it in that manner.
- (9) Where OFCOM are required to publish a statement under subsection (8), they must—
- (a) publish it as soon as possible after making their decision but not while they would (apart from a statutory requirement to publish) be subject to an obligation not to publish a matter that needs to be included in the statement; and
 - (b) so publish it in such manner as they consider appropriate for bringing it to the attention of the persons who, in OFCOM's opinion, are likely to be affected by the matters to which the decision relates.
- (10) Every report under paragraph 12 of the Schedule to the Office of Communications Act 2002 (c. 11) (OFCOM's annual report) for a financial year must contain a summary of the manner in which, in that year, OFCOM resolved conflicts arising in important cases between their general duties.

- (11) A case is an important case for the purposes of subsection (8) or (10) only if—
- (a) it involved one or more of the matters mentioned in subsection (12); or
 - (b) it otherwise appears to OFCOM to have been of unusual importance.
- (12) Those matters are—
- (a) a major change in the activities carried on by OFCOM;
 - (b) matters likely to have a significant impact on persons carrying on businesses in any of the relevant markets; or
 - (c) matters likely to have a significant impact on the general public in the United Kingdom or in a part of the United Kingdom.
- (13) This section is subject to sections 370(11) and 371(11) of this Act and to section 119A(4) of the Enterprise Act 2002 (c. 40) (which applies to functions conferred on OFCOM by Chapter 2 of Part 5 of this Act).
- (14) In this section—
- “citizens” means all members of the public in the United Kingdom;
 - “communications matters” means the matters in relation to which OFCOM have functions;
 - “general duties”, in relation to OFCOM, means—
 - (a) their duties under subsections (1) to (5); and
 - (b) the duty which, under section 107(5), is to rank equally for the purposes of subsections (6) and (7) with their duties under this section;
 - “relevant markets” means markets for any of the services, facilities, apparatus or directories in relation to which OFCOM have functions.

4 Duties for the purpose of fulfilling Community obligations

- (1) This section applies to the following functions of OFCOM—
- (a) their functions under Chapter 1 of Part 2;
 - (b) their functions under the enactments relating to the management of the radio spectrum;
 - (c) their functions under Chapter 3 of Part 2 in relation to disputes referred to them under section 185;
 - (d) their functions under sections 24 and 25 so far as they relate to information required for purposes connected with matters in relation to which functions specified in this subsection are conferred on OFCOM; and
 - (e) their functions under section 26 so far as they are carried out for the purpose of making information available to persons mentioned in subsection (2)(a) to (c) of that section.
- (2) It shall be the duty of OFCOM, in carrying out any of those functions, to act in accordance with the six Community requirements (which give effect, amongst other things, to the requirements of Article 8 of the Framework Directive and are to be read accordingly).
- (3) The first Community requirement is a requirement to promote competition—
- (a) in relation to the provision of electronic communications networks and electronic communications services;
 - (b) in relation to the provision and making available of services and facilities that are provided or made available in association with the

-
- provision of electronic communications networks or electronic communications services; and
- (c) in relation to the supply of directories capable of being used in connection with the use of electronic communications networks or electronic communications services.
- (4) The second Community requirement is a requirement to secure that OFCOM's activities contribute to the development of the European internal market.
- (5) The third Community requirement is a requirement to promote the interests of all persons who are citizens of the European Union (within the meaning of Article 17 of the Treaty establishing the European Community).
- (6) The fourth Community requirement is a requirement to take account of the desirability of OFCOM's carrying out their functions in a manner which, so far as practicable, does not favour –
- (a) one form of electronic communications network, electronic communications service or associated facility; or
- (b) one means of providing or making available such a network, service or facility,
- over another.
- (7) The fifth Community requirement is a requirement to encourage, to such extent as OFCOM consider appropriate for the purpose mentioned in subsection (8), the provision of network access and service interoperability.
- (8) That purpose is the purpose of securing –
- (a) efficiency and sustainable competition in the markets for electronic communications networks, electronic communications services and associated facilities; and
- (b) the maximum benefit for the persons who are customers of communications providers and of persons who make such facilities available.
- (9) The sixth Community requirement is a requirement to encourage such compliance with the standards mentioned in subsection (10) as is necessary for –
- (a) facilitating service interoperability; and
- (b) securing freedom of choice for the customers of communications providers.
- (10) Those standards are –
- (a) standards or specifications from time to time drawn up and published in accordance with Article 17 of the Framework Directive;
- (b) the standards and specifications from time to time adopted by –
- (i) the European Committee for Standardisation;
- (ii) the European Committee for Electrotechnical Standardisation;
- or
- (iii) the European Telecommunications Standards Institute; and
- (c) the international standards and recommendations from time to time adopted by –
- (i) the International Telecommunication Union;
- (ii) the International Organisation for Standardisation; or
- (iii) the International Electrotechnical Committee.

- (11) Where it appears to OFCOM that any of the Community requirements conflict with each other, they must secure that the conflict is resolved in the manner they think best in the circumstances.
- (12) In this section –
 - “the Framework Directive” means Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council on a common regulatory framework for electronic communications networks and services;
 - “network access” and “service interoperability” each has the same meaning as in Chapter 1 of Part 2.

5 Directions in respect of networks and spectrum functions

- (1) This section applies to the following functions of OFCOM –
 - (a) their functions under Part 2; and
 - (b) their functions under the enactments relating to the management of the radio spectrum that are not contained in that Part.
- (2) It shall be the duty of OFCOM to carry out those functions in accordance with such general or specific directions as may be given to them by the Secretary of State.
- (3) The Secretary of State’s power to give directions under this section shall be confined to a power to give directions for one or more of the following purposes –
 - (a) in the interests of national security;
 - (b) in the interests of relations with the government of a country or territory outside the United Kingdom;
 - (c) for the purpose of securing compliance with international obligations of the United Kingdom;
 - (d) in the interests of the safety of the public or of public health.
- (4) The Secretary of State is not entitled by virtue of any provision of this section to direct OFCOM to suspend or restrict –
 - (a) a person’s entitlement to provide an electronic communications network or electronic communications service; or
 - (b) a person’s entitlement to make available associated facilities.
- (5) The Secretary of State must publish a direction under this section in such manner as appears to him to be appropriate for bringing it to the attention of the persons who, in his opinion, are likely to be affected by it.
- (6) The Secretary of State is not required by subsection (5) to publish a direction, and he may exclude matter from a direction he does publish, if he considers the publication of the direction or matter to be –
 - (a) against the interests of national security; or
 - (b) against the interests of relations with the government of a country or territory outside the United Kingdom.
- (7) Subsection (4) does not affect the Secretary of State’s powers under section 132.

6 Duties to review regulatory burdens

- (1) OFCOM must keep the carrying out of their functions under review with a view to securing that regulation by OFCOM does not involve –

-
- (a) the imposition of burdens which are unnecessary; or
 - (b) the maintenance of burdens which have become unnecessary.
 - (2) In reviewing their functions under this section it shall be the duty of OFCOM—
 - (a) to have regard to the extent to which the matters which they are required under section 3 to further or to secure are already furthered or secured, or are likely to be furthered or secured, by effective self-regulation; and
 - (b) in the light of that, to consider to what extent it would be appropriate to remove or reduce regulatory burdens imposed by OFCOM.
 - (3) In determining for the purposes of this section whether procedures for self-regulation are effective OFCOM must consider, in particular—
 - (a) whether those procedures are administered by a person who is sufficiently independent of the persons who may be subjected to the procedures; and
 - (b) whether adequate arrangements are in force for funding the activities of that person in relation to those procedures.
 - (4) OFCOM must, from time to time, publish a statement setting out how they propose, during the period for which the statement is made, to secure that regulation by OFCOM does not involve the imposition or maintenance of unnecessary burdens.
 - (5) The first statement to be published under this section—
 - (a) must be published as soon as practicable after the commencement of this section; and
 - (b) shall be a statement for the period of twelve months beginning with the day of its publication.
 - (6) A subsequent statement—
 - (a) must be published during the period to which the previous statement related; and
 - (b) must be a statement for the period of twelve months beginning with the end of the previous period.
 - (7) It shall be the duty of OFCOM, in carrying out their functions at times during a period for which a statement is in force under this section, to have regard to that statement.
 - (8) OFCOM may, if they think fit, revise a statement under this section at any time before or during the period for which it is made.
 - (9) Where OFCOM revise a statement, they must publish the revision as soon as practicable.
 - (10) The publication under this section of a statement, or of a revision of a statement, must be in such manner as OFCOM consider appropriate for bringing it to the attention of the persons who, in their opinion, are likely to be affected by the matters to which it relates.

7 Duty to carry out impact assessments

- (1) This section applies where—
 - (a) OFCOM are proposing to do anything for the purposes of, or in connection with, the carrying out of their functions; and

- (b) it appears to them that the proposal is important;
but this section does not apply if it appears to OFCOM that the urgency of the matter makes it impracticable or inappropriate for them to comply with the requirements of this section.
- (2) A proposal is important for the purposes of this section only if its implementation would be likely to do one or more of the following—
- (a) to involve a major change in the activities carried on by OFCOM;
 - (b) to have a significant impact on persons carrying on businesses in the markets for any of the services, facilities, apparatus or directories in relation to which OFCOM have functions; or
 - (c) to have a significant impact on the general public in the United Kingdom or in a part of the United Kingdom.
- (3) Before implementing their proposal, OFCOM must either—
- (a) carry out and publish an assessment of the likely impact of implementing the proposal; or
 - (b) publish a statement setting out their reasons for thinking that it is unnecessary for them to carry out an assessment.
- (4) An assessment under subsection (3)(a) must set out how, in OFCOM’s opinion, the performance of their general duties (within the meaning of section 3) is secured or furthered by or in relation to what they propose.
- (5) An assessment carried out under this section—
- (a) may take such form, and
 - (b) must relate to such matters,
- as OFCOM consider appropriate.
- (6) In determining the matters to which an assessment under this section should relate, OFCOM must have regard to such general guidance relating to the carrying out of impact assessments as they consider appropriate.
- (7) Where OFCOM publish an assessment under this section—
- (a) they must provide an opportunity of making representations to them about their proposal to members of the public and other persons who, in OFCOM’s opinion, are likely to be affected to a significant extent by its implementation;
 - (b) the published assessment must be accompanied by a statement setting out how representations may be made; and
 - (c) OFCOM are not to implement their proposal unless the period for making representations about it has expired and they have considered all the representations that were made in that period.
- (8) Where OFCOM are required (apart from this section)—
- (a) to consult about a proposal to which this section applies, or
 - (b) to give a person an opportunity of making representations about it,
- the requirements of this section are in addition to, but may be performed contemporaneously with, the other requirements.
- (9) Every report under paragraph 12 of the Schedule to the Office of Communications Act 2002 (c. 11) (OFCOM’s annual report) must set out—
- (a) a list of the assessments under this section carried out during the financial year to which the report relates; and

- (b) a summary of the decisions taken during that year in relation to proposals to which assessments carried out in that year or previous financial years relate.
- (10) The publication of anything under this section must be in such manner as OFCOM consider appropriate for bringing it to the attention of the persons who, in OFCOM's opinion, are likely to be affected if their proposal is implemented.

8 Duty to publish and meet promptness standards

- (1) It shall be the duty of OFCOM to publish a statement setting out the standards they are proposing to meet with respect to promptness in—
 - (a) the carrying out of their different functions; and
 - (b) the transaction of business for purposes connected with the carrying out of those functions.
- (2) This section does not require standards to be set out with respect to anything which (apart from this section) is required to be done by a time, or within a period, provided for by or under an enactment.
- (3) OFCOM may, if they think fit, at any time revise the statement for the time being in force under this section.
- (4) It shall be the duty of OFCOM—
 - (a) in carrying out their functions, and
 - (b) in transacting business for purposes connected with the carrying out of their functions,to have regard to the statement for the time being in force under this section.
- (5) Where OFCOM revise a statement under this section, they must publish the revision as soon as practicable.
- (6) The publication under this section of a statement, or of a revision of a statement, must be in such manner as OFCOM consider appropriate for bringing it to the attention of the persons who, in their opinion, are likely to be affected by the matters to which it relates.
- (7) OFCOM's report under paragraph 12 of the Schedule to the Office of Communications Act 2002 (c. 11) (annual report) for each financial year must contain a statement by OFCOM summarising the extent to which they have complied during that year with the standards set out under this section.

9 Secretary of State's powers in relation to promptness standards

- (1) Where the Secretary of State considers that the statement published by OFCOM under section 8 is not adequate for securing that they meet satisfactory promptness standards, he may give them a notification to that effect.
- (2) If the period of three months after the date of the giving of a notification under subsection (1) expires without OFCOM taking steps which the Secretary of State is satisfied remedy the situation, he may give them a direction under this section.
- (3) A direction under this section is one requiring OFCOM to issue a new or revised statement under section 8 in accordance with the direction.

- (4) Before giving a direction under this section, the Secretary of State must—
 - (a) give OFCOM an opportunity of making representations to him about his proposed direction; and
 - (b) have regard to any representations made to him by them.
- (5) Where the Secretary of State gives a direction to OFCOM under this section, he must publish a copy of it in such manner as he considers appropriate for bringing it to the attention of persons who, in his opinion, are likely to be affected by OFCOM's promptness standards.
- (6) It shall be the duty of OFCOM to revise their statement under section 8 in accordance with any direction of the Secretary of State under this section.
- (7) In this section “promptness standards” means standards of promptness in—
 - (a) the carrying out by OFCOM of their different functions; and
 - (b) the transaction by them of business for purposes connected with the carrying out of those functions.
- (8) No notification is to be given under subsection (1) at any time in the period of twelve months beginning with the commencement of section 8.

Accessible domestic communications apparatus

10 Duty to encourage availability of easily usable apparatus

- (1) It shall be the duty of OFCOM to take such steps, and to enter into such arrangements, as appear to them calculated to encourage others to secure—
 - (a) that domestic electronic communications apparatus is developed which is capable of being used with ease, and without modification, by the widest possible range of individuals (including those with disabilities); and
 - (b) that domestic electronic communications apparatus which is capable of being so used is as widely available as possible for acquisition by those wishing to use it.
- (2) It shall be the duty of OFCOM from time to time to review whether they need to take further steps, or to enter into further arrangements, for the purpose of performing their duty under this section.
- (3) OFCOM must not do anything under this section that would be inconsistent with the Community requirements set out in section 4.
- (4) In this section “electronic communications apparatus” means apparatus that is designed or adapted for a use which consists of or includes the sending or receiving of communications or other signals that are transmitted by means of an electronic communications network.
- (5) For the purposes of this section electronic communications apparatus is domestic electronic communications apparatus except to the extent that it is designed or adapted for use solely for the purposes of, or in connection with, a business.
- (6) In this section “signal” includes—
 - (a) anything comprising speech, music, sounds, visual images or communications or data of any description; and

- (b) signals serving for the impartation of anything between persons, between a person and a thing or between things, or for the actuation or control of apparatus.

Media literacy

11 Duty to promote media literacy

- (1) It shall be the duty of OFCOM to take such steps, and to enter into such arrangements, as appear to them calculated –
 - (a) to bring about, or to encourage others to bring about, a better public understanding of the nature and characteristics of material published by means of the electronic media;
 - (b) to bring about, or to encourage others to bring about, a better public awareness and understanding of the processes by which such material is selected, or made available, for publication by such means;
 - (c) to bring about, or to encourage others to bring about, the development of a better public awareness of the available systems by which access to material published by means of the electronic media is or can be regulated;
 - (d) to bring about, or to encourage others to bring about, the development of a better public awareness of the available systems by which persons to whom such material is made available may control what is received and of the uses to which such systems may be put; and
 - (e) to encourage the development and use of technologies and systems for regulating access to such material, and for facilitating control over what material is received, that are both effective and easy to use.
- (2) In this section, references to the publication of anything by means of the electronic media are references to its being –
 - (a) broadcast so as to be available for reception by members of the public or of a section of the public; or
 - (b) distributed by means of an electronic communications network to members of the public or of a section of the public.

OFCOM's Content Board

12 Duty to establish and maintain Content Board

- (1) It shall be the duty of OFCOM, in accordance with the following provisions of this section, to exercise their powers under paragraph 14 of the Schedule to the Office of Communications Act 2002 (c. 11) (committees of OFCOM) to establish and maintain a committee to be known as “the Content Board”.
- (2) The Content Board shall consist of –
 - (a) a chairman appointed by OFCOM; and
 - (b) such number of other members appointed by OFCOM as OFCOM think fit.
- (3) The chairman of the Content Board must be a non-executive member of OFCOM but is not to be the chairman of OFCOM.
- (4) At least one of the other members of the Content Board must also be a non-executive member of OFCOM other than the chairman of OFCOM.

-
- (5) In appointing persons to be members of the Content Board, OFCOM must secure that, for each of the following parts of the United Kingdom—
- (a) England,
 - (b) Scotland,
 - (c) Wales, and
 - (d) Northern Ireland,
- there is a different member of the Board capable of representing the interests and opinions of persons living in that part of the United Kingdom.
- (6) In appointing a person for the purposes of subsection (5)(a), OFCOM must have regard to the desirability of ensuring that the person appointed is able to represent the interests and opinions of persons living in all the different regions of England.
- (7) The validity of any proceedings of the Content Board shall not be affected by any failure by OFCOM to comply with subsection (5) or (6).
- (8) It shall be the duty of OFCOM when appointing members of the Content Board to secure, so far as practicable, that a majority of the members of the Board (counting the chairman) consists of persons who are neither members nor employees of OFCOM.
- (9) The following shall be disqualified from being the chairman or another member of the Content Board—
- (a) governors and employees of the BBC;
 - (b) members and employees of the Welsh Authority; and
 - (c) members and employees of C4C.
- (10) Before appointing a person to be the chairman or another member of the Content Board, OFCOM must satisfy themselves that he will not have any financial or other interest which would be likely prejudicially to affect the carrying out by him of any of his functions as chairman or member of the Content Board.
- (11) A person is not to be taken to have such an interest by reason only that he is or will be a member or employee of OFCOM.
- (12) Every person whom OFCOM propose to appoint to be the chairman or another member of the Content Board, shall, whenever requested to do so by OFCOM, furnish OFCOM with any information they consider necessary for the performance of their duty under subsection (10).
- (13) In addition to paying remuneration and expenses under paragraph 14(4) of the Schedule to the Office of Communications Act 2002 (c. 11), OFCOM may—
- (a) pay to, or in respect of, any member of the Content Board who is not a member or employee of OFCOM, such sums by way of pensions, allowances or gratuities as OFCOM may determine; and
 - (b) provide for the making of such payments to or in respect of any such member of the Content Board.
- (14) In subsection (13)—
- (a) the reference to pensions, allowances and gratuities includes a reference to similar benefits payable on death or retirement; and
 - (b) the reference to providing for the payment of a pension, allowance or gratuity to, or in respect of, a person includes a reference to the making of payments towards the provision or payment of a pension, allowance

or gratuity, or of any such similar benefits, to or in respect of that person.

13 Functions of the Content Board

- (1) The Content Board shall have such functions as OFCOM, in exercise of their powers under the Schedule to the Office of Communications Act 2002 (c. 11), may confer on the Board.
- (2) The functions conferred on the Board must include, to such extent and subject to such restrictions and approvals as OFCOM may determine, the carrying out on OFCOM's behalf of—
 - (a) functions in relation to matters that concern the contents of anything which is or may be broadcast or otherwise transmitted by means of electronic communications networks; and
 - (b) functions in relation to the promotion of public understanding or awareness of matters relating to the publication of matter by means of the electronic media.
- (3) In determining what functions to confer on the Content Board, OFCOM must have particular regard to the desirability of securing that the Board have at least a significant influence on decisions which—
 - (a) relate to the matters mentioned in subsection (2); and
 - (b) involve the consideration of different interests and other factors as respects different parts of the United Kingdom.
- (4) It shall be the duty of the Content Board to ensure, in relation to—
 - (a) the carrying out of OFCOM's functions under Part 3 of this Act, Parts 1 and 3 of the 1990 Act and Parts 1 and 2 of the 1996 Act,
 - (b) the matters with respect to which functions are conferred on the Board, and
 - (c) such other matters mentioned in subsection (2) as OFCOM may determine,
 that OFCOM are aware of the different interests and other factors which, in the Board's opinion, need to be taken into account as respects the different parts of the United Kingdom in relation to the carrying out of OFCOM's functions.
- (5) The power of OFCOM to determine the Content Board's functions includes power to authorise the Board to establish committees and panels to advise the Board on the carrying out of some or all of the Board's functions.
- (6) The power of OFCOM to authorise the establishment of a committee or panel by the Content Board includes power to authorise the establishment of a committee or panel that includes persons who are not members of the Board.
- (7) In this section references to the publication of anything by means of the electronic media are references to its being—
 - (a) broadcast so as to be available for reception by members of the public or of a section of the public; or
 - (b) distributed by means of an electronic communications network to members of the public or of a section of the public.

Functions for the protection of consumers

14 Consumer research

- (1) OFCOM must make arrangements for ascertaining—
 - (a) the state of public opinion from time to time about the manner in which electronic communications networks and electronic communications services are provided;
 - (b) the state of public opinion from time to time about the manner in which associated facilities are made available;
 - (c) the experiences of consumers in the markets for electronic communications services and associated facilities, in relation to the manner in which electronic communications networks and electronic communications services are provided and associated facilities made available;
 - (d) the experiences of such consumers in relation to the handling, by communications providers and by persons making such facilities available, of complaints made to them by such consumers;
 - (e) the experiences of such consumers in relation to the resolution of disputes with communications providers or with persons making associated facilities available; and
 - (f) the interests and experiences of such consumers in relation to other matters that are incidental to, or are otherwise connected with, their experiences of the provision of electronic communications networks and electronic communications services or of the availability of associated facilities.
- (2) The matters to which the arrangements must relate do not include the incidence or investigation of interference (within the meaning of the Wireless Telegraphy Act 1949 (c. 54)) with wireless telegraphy.
- (3) The matters to which the arrangements must relate do not (except so far as authorised or required by subsections (4) to (6)) include public opinion with respect to—
 - (a) the contents of anything broadcast or otherwise published by means of an electronic communications network; or
 - (b) the experiences or interests of consumers in any market for electronic communications services with respect to anything so broadcast or published.
- (4) OFCOM must make arrangements for ascertaining—
 - (a) the state of public opinion from time to time concerning programmes included in television and radio services;
 - (b) any effects of such programmes, or of other material published by means of the electronic media, on the attitudes or behaviour of persons who watch, listen to or receive the programmes or material; and
 - (c) so far as necessary for the purpose mentioned in subsection (5), the types of programmes that members of the public would like to see included in television and radio services.
- (5) That purpose is the carrying out by OFCOM of their functions under Chapter 4 of Part 3 of this Act.
- (6) OFCOM must make arrangements for the carrying out of research into the following—

-
- (a) the matters mentioned in section 11(1);
 - (b) matters relating to, or connected with, the setting of standards under section 319 of this Act;
 - (c) matters relating to, or connected with, the observance of those standards by persons providing television and radio services;
 - (d) matters relating to, or connected with, the prevention of unjust or unfair treatment in programmes included in such services; and
 - (e) matters relating to, or connected with, the prevention of unwarranted infringements of privacy resulting from activities carried on for the purposes of such services.
- (7) Arrangements made by OFCOM for the purposes of this section may include arrangements for the carrying out of research in one or more of the following ways –
- (a) by members or employees of OFCOM;
 - (b) by the Content Board;
 - (c) in accordance with arrangements made by that Board;
 - (d) by persons who are neither members nor employees of OFCOM.
- (8) In this section references to the publication of anything by means of the electronic media are references to its being –
- (a) broadcast so as to be available for reception by members of the public or of a section of the public; or
 - (b) distributed by means of an electronic communications network to members of the public or of a section of the public.
- (9) This section does not restrict OFCOM’s power to make any arrangements they consider to be incidental or conducive to the carrying out of any of their functions.

15 Duty to publish and take account of research

- (1) It shall be the duty of OFCOM –
- (a) to publish the results of any research carried out by them or on their behalf under section 14; and
 - (b) to consider and, to such extent as they think fit, to take account of the results of such research in the carrying out of their functions.
- (2) OFCOM are not required under this section –
- (a) to publish any matter that is confidential in accordance with subsection (3) or (4); or
 - (b) to publish anything that it would not be reasonably practicable to publish without disclosing such a matter.
- (3) A matter is confidential under this subsection if –
- (a) it relates specifically to the affairs of a particular body; and
 - (b) publication of that matter would or might, in OFCOM’s opinion, seriously and prejudicially affect the interests of that body.
- (4) A matter is confidential under this subsection if –
- (a) it relates to the private affairs of an individual; and
 - (b) publication of that matter would or might, in OFCOM’s opinion, seriously and prejudicially affect the interests of that individual.

- (5) The publication of research under this section must be in such manner as OFCOM consider appropriate.

16 Consumer consultation

- (1) It shall be the duty of OFCOM to establish and maintain effective arrangements for consultation about the carrying out of their functions with –
- (a) consumers in the markets for the services and facilities in relation to which OFCOM have functions;
 - (b) consumers in the markets for apparatus used in connection with any such services or facilities;
 - (c) consumers in the markets for directories capable of being used in connection with the use of an electronic communications network or electronic communications service.
- (2) The arrangements must include the establishment and maintenance of a panel of persons (in this Act referred to as “the Consumer Panel”) with the function of advising both –
- (a) OFCOM; and
 - (b) such other persons as the Panel think fit.
- (3) The arrangements must secure that the matters about which the Consumer Panel are able to give advice include the interests of domestic and small business consumers in relation to the following matters –
- (a) the provision of electronic communications networks;
 - (b) the provision and making available of the services and facilities mentioned in subsection (4);
 - (c) the supply of apparatus designed or adapted for use in connection with any such services or facilities;
 - (d) the supply of directories capable of being used in connection with the use of an electronic communications network or electronic communications service;
 - (e) the financial and other terms on which such services or facilities are provided or made available, or on which such apparatus or such a directory is supplied;
 - (f) standards of service, quality and safety for such services, facilities, apparatus and directories;
 - (g) the handling of complaints made by persons who are consumers in the markets for such services, facilities, apparatus or directories to the persons who provide the services or make the facilities available, or who are suppliers of the apparatus or directories;
 - (h) the resolution of disputes between such consumers and the persons who provide such services or make such facilities available, or who are suppliers of such apparatus or directories;
 - (i) the provision of remedies and redress in respect of matters that form the subject-matter of such complaints or disputes;
 - (j) the information about service standards and the rights of consumers that is made available by persons who provide or make available such services or facilities, or who are suppliers of such apparatus or directories;
 - (k) any other matter appearing to the Panel to be necessary for securing effective protection for persons who are consumers in the markets for any such services, facilities, apparatus or directories.

-
- (4) Those services and facilities are –
- (a) electronic communications services;
 - (b) associated facilities;
 - (c) directory enquiry facilities;
 - (d) a service consisting in the supply of information for use in responding to directory enquiries or of an electronic programme guide; and
 - (e) every service or facility not falling within any of the preceding paragraphs which is provided or made available to members of the public –
 - (i) by means of an electronic communications network; and
 - (ii) in pursuance of agreements entered into between the person by whom the service or facility is provided or made available and each of those members of the public.
- (5) The matters about which the Consumer Panel are to be able to give advice do not include any matter that concerns the contents of anything which is or may be broadcast or otherwise transmitted by means of electronic communications networks.
- (6) The arrangements made by OFCOM under this section must also secure that the Consumer Panel are able, in addition to giving advice on the matters mentioned in subsection (3), to do each of the following –
- (a) at the request of OFCOM, to carry out research for OFCOM in relation to any of the matters in relation to which OFCOM have functions under section 14;
 - (b) to make arrangements for the carrying out of research into such other matters appearing to the Panel to be relevant to the carrying out of the Panel's functions as they think fit;
 - (c) to give advice to OFCOM in relation to any matter referred to the Panel by OFCOM for advice;
 - (d) to publish such information as the Panel think fit about the advice they give, about the carrying out of the Panel's other functions and about the results of research carried out by them or on their behalf.
- (7) It shall be the duty of OFCOM, in the carrying out of their functions, to consider and, to such extent as they think appropriate, to have regard to –
- (a) any advice given to OFCOM by the Consumer Panel; and
 - (b) any results notified to OFCOM of any research undertaken by that Panel.
- (8) It shall also be the duty of OFCOM (subject to subsection (9)) –
- (a) to provide the Consumer Panel with all such information as, having regard, in particular, to the need to preserve commercial confidentiality, OFCOM consider appropriate to disclose to the Panel for the purpose of enabling the Panel to carry out their functions; and
 - (b) to provide the Panel with all such further information as the Panel may require.
- (9) OFCOM is not required to provide information by virtue of subsection (8)(b) if, having regard to –
- (a) the need to preserve commercial confidentiality, and
 - (b) any other matters that appear to OFCOM to be relevant,
- it is reasonable for OFCOM to refuse to disclose it to the Panel.

- (10) It shall be the duty of OFCOM, in the case of any advice or opinion received from and published by the Panel which OFCOM propose to disregard in whole or in part, or with which OFCOM disagree in whole or in part –
- (a) to ensure that the Panel know OFCOM’s reasons for disregarding or disagreeing with the advice or opinion; and
 - (b) to ensure that those reasons are or have been published in such manner as OFCOM consider appropriate for bringing them to the attention of persons who are aware of the Panel’s advice or opinion.
- (11) The Consumer Panel must –
- (a) as soon as practicable after the end of the period of twelve months beginning with the commencement of this section, and
 - (b) as soon as practicable after the end of each subsequent period of twelve months,
- prepare a report on the carrying out of their functions in that period.
- (12) The Consumer Panel must publish each report –
- (a) as soon as practicable after its preparation is complete; and
 - (b) in such manner as they consider appropriate.
- (13) In this section –
- “domestic and small business consumer” means a person who –
- (a) is a consumer in the market for services or facilities mentioned in subsection (4) or for apparatus designed or adapted for use in connection with any such services or facilities; but
 - (b) is neither –
 - (i) a communications provider or a person who makes associated facilities available; nor
 - (ii) a person who is a consumer in the market in respect of an undertaking carried on by him for which more than ten individuals work (whether as employees or volunteers or otherwise);
- “electronic programme guide” means a service which consists of –
- (a) the listing or promotion, or both the listing and the promotion, of some or all of the programmes included in any one or more programme services the providers of which are or include persons other than the provider of the guide; and
 - (b) a facility for obtaining access, in whole or in part, to the programme service or services listed or promoted in the guide.

17 Membership etc. of the Consumer Panel

- (1) The members of the Consumer Panel shall be appointed by OFCOM and shall comprise a chairman and such other members as OFCOM may determine.
- (2) The approval of the Secretary of State is required for the appointment of a person to be the chairman or to be another member of the Panel.
- (3) In appointing persons to be members of the Consumer Panel, OFCOM must secure that, for each of the following parts of the United Kingdom –
 - (a) England,
 - (b) Scotland,
 - (c) Wales, and

- (d) Northern Ireland,
there is a different member of the Panel capable of representing the interests and opinions of persons living in that part of the United Kingdom.
- (4) In appointing persons to be members of the Consumer Panel, OFCOM must secure, so far as practicable, that the Panel are able to give informed advice about matters referable to each of the following –
- (a) the interests of persons living in rural areas;
 - (b) the interests of persons living in urban areas;
 - (c) the interests of small businesses;
 - (d) the interests of disadvantaged persons, persons with low incomes and persons with disabilities; and
 - (e) the interests of the elderly.
- (5) The validity of any proceedings of the Consumer Panel shall not be affected by any failure by OFCOM to comply with subsection (3) or (4).
- (6) It shall be the duty of the Consumer Panel, in carrying out their functions, to have regard to the following interests –
- (a) the interests of persons from the different parts of the United Kingdom; and
 - (b) the interests specified in subsection (4).
- (7) A person shall be disqualified from being the chairman or a member of the Consumer Panel if he is a member or employee of OFCOM.
- (8) The chairman and every member of the Consumer Panel –
- (a) shall be appointed for a fixed period specified in the terms of his appointment but shall be eligible for re-appointment at the end of that period; and
 - (b) may at any time be removed from the Panel by a notice given by OFCOM with the approval of the Secretary of State.
- (9) OFCOM may pay to the chairman and to any other member of the Consumer Panel such remuneration and allowances as OFCOM consider appropriate.

18 Committees and other procedure of the Consumer Panel

- (1) The Consumer Panel may make such arrangements as they think fit for committees established by the Panel to give advice to them about matters relating to the carrying out of the Panel's functions.
- (2) The Consumer Panel may make such other arrangements for regulating their own procedure, and for regulating the procedure of the committees established by them, as they think fit.
- (3) Those arrangements may include arrangements as to quorums and as to the making of decisions by a majority.
- (4) The committees established by the Panel may include committees the membership of which includes persons (including persons constituting a majority of the committee) who are not members of the Panel.
- (5) The membership of every committee established by the Consumer Panel must contain at least one person who is a member of the Panel.

- (6) Where a person who is not a member of the Consumer Panel is a member of a committee established by the Panel, OFCOM may pay to that person such remuneration and expenses as OFCOM may determine.

19 Power to amend remit of Consumer Panel

- (1) The Secretary of State may by order modify subsection (3) of section 16 so as to add to the matters about which the Consumer Panel are required to be able to give advice.
- (2) Before making an order under this section the Secretary of State must consult OFCOM and such other persons as he thinks fit.
- (3) No order is to be made containing provision authorised by this section unless a draft of the order has been laid before Parliament and approved by a resolution of each House.
- (4) The power to amend or revoke an order under this section does not include power to provide for a matter to cease to be a matter about which the Consumer Panel are required to be able to give advice.

Advisory committees

20 Advisory committees for different parts of the United Kingdom

- (1) It shall be the duty of OFCOM, in accordance with the following provisions of this section, to exercise their powers under paragraph 14 of the Schedule to the Office of Communications Act 2002 (c. 11) (committees of OFCOM) to establish and maintain a committee for each of the following parts of the United Kingdom—
 - (a) England;
 - (b) Wales;
 - (c) Scotland; and
 - (d) Northern Ireland.
- (2) Each committee shall consist of—
 - (a) a chairman appointed by OFCOM; and
 - (b) such number of other members appointed by OFCOM as OFCOM think fit.
- (3) In appointing a person in accordance with this section to be a member of a committee, OFCOM must have regard to the desirability of ensuring that the person appointed is able to represent the interests and opinions, in relation to communications matters, of persons living in the part of the United Kingdom for which the committee has been established.
- (4) The function of each committee shall be to provide advice to OFCOM (including other committees established by OFCOM) about the interests and opinions, in relation to communications matters, of persons living in the part of the United Kingdom for which the committee has been established.
- (5) A committee established under this section may also, at the request of the Consumer Panel, provide advice about those interests and opinions to the Consumer Panel.

- (6) The consent of OFCOM is required for the giving of advice under subsection (5).
- (7) In this section “communications matters” has the same meaning as in section 3.

21 Advisory committee on elderly and disabled persons

- (1) It shall be the duty of OFCOM, in accordance with the following provisions of this section, to exercise their powers under paragraph 14 of the Schedule to the Office of Communications Act 2002 (c. 11) (committees of OFCOM) to establish and maintain a committee to provide the advice specified in this section.
- (2) The committee shall consist of—
 - (a) a chairman appointed by OFCOM; and
 - (b) such number of other members appointed by OFCOM as OFCOM think fit.
- (3) In appointing persons to be members of the committee, OFCOM must have regard to the desirability of ensuring that the members of the committee include—
 - (a) persons who are familiar with the needs of the elderly; and
 - (b) persons who are familiar with the needs of persons with disabilities.
- (4) The function of the committee shall be to provide advice to OFCOM (including other committees established by OFCOM) about the interests, in relation to communications matters, of—
 - (a) the elderly; and
 - (b) persons with disabilities.
- (5) The committee may also, at the request of the Consumer Panel, provide advice about those interests to the Consumer Panel.
- (6) The consent of OFCOM is required for the giving of advice under subsection (5).
- (7) In this section “communications matters” has the same meaning as in section 3.

International matters

22 Representation on international and other bodies

- (1) It shall be the duty of OFCOM to do, as respects the United Kingdom, such of the following things as they are required to do by the Secretary of State—
 - (a) provide representation on behalf of Her Majesty’s Government in the United Kingdom on international and other bodies having communications functions;
 - (b) become or serve as a member of an international or other body having such functions;
 - (c) subscribe to such a body;
 - (d) provide representation on behalf of Her Majesty’s Government in the United Kingdom at international meetings about communications.
- (2) OFCOM shall also have the power, if requested to do so by the Secretary of State, to do one or more of those things as respects any of the Channel Islands, the Isle of Man or a British overseas territory.

- (3) It shall be the duty of OFCOM to carry out their functions under this section in accordance with such general or specific directions as may be given to them by the Secretary of State.
- (4) The Secretary of State –
 - (a) is not entitled to direct OFCOM to comply with a request made under subsection (2); but
 - (b) may give directions about how OFCOM are to carry out any representative role that they undertake in accordance with such a request.
- (5) In this section –

“communications functions” means –

 - (a) functions relating to the use of the electro-magnetic spectrum for wireless telegraphy;
 - (b) functions relating to the regulation of television or radio broadcasting or the provision of television and radio services; and
 - (c) any other function which relates to, or is connected with, a matter in respect of which OFCOM have functions;

“international meetings about communications” means international meetings relating to, or to matters connected with, one or more of the following –

 - (a) the use of the electro-magnetic spectrum for wireless telegraphy;
 - (b) the regulation of television or radio broadcasting or of the provision of television and radio services;
 - (c) any other matter in respect of which OFCOM have functions.
- (6) In relation to –
 - (a) a part of the British Islands outside the United Kingdom, or
 - (b) a British overseas territory,the references in subsection (5) to matters in respect of which OFCOM have functions include references to matters corresponding, in the case of that part of those Islands or of that territory, to matters in respect of which OFCOM’s functions are confined to the United Kingdom.
- (7) In subsection (5) “television or radio broadcasting” includes the provision by means other than broadcasting of services similar to those provided by television or radio broadcasts.

23 Directions for international purposes in respect of broadcasting functions

- (1) This section applies to –
 - (a) OFCOM’s functions under the enactments relating to broadcasting; and
 - (b) the matters in relation to which those functions are conferred.
- (2) It shall be the duty of OFCOM –
 - (a) to carry out those functions in accordance with any general or specific directions given to them by the Secretary of State for the purpose mentioned in subsection (3); and

- (b) to carry out such other functions in relation to the matters to which this section applies as they are required to carry out by any general or specific directions so given.
- (3) The Secretary of State is not to give a direction under this section except for the purpose of securing compliance, in relation to a matter to which this section applies, with an international obligation of the United Kingdom.
- (4) A direction under this section must be contained in an order made by the Secretary of State.
- (5) In this section “the enactments relating to broadcasting” means –
 - (a) the 1990 Act;
 - (b) the 1996 Act;
 - (c) Part 3 of this Act; and
 - (d) the other provisions of this Act so far as relating to the 1990 Act, the 1996 Act or that Part.

General information functions

24 Provision of information to the Secretary of State

- (1) It shall be the duty of OFCOM to comply with a direction by the Secretary of State to provide him with information falling within subsection (2).
- (2) The information that may be the subject of a direction under this section is any information reasonably required by the Secretary of State for the purpose of enabling him to secure compliance with an international obligation of the United Kingdom.
- (3) Information that is required to be provided by a direction under this section must be provided in such manner and at such times as may be required by the direction.

25 Community requirement to provide information

- (1) This section applies if –
 - (a) the European Commission requires OFCOM to provide it with information for the purpose of enabling it to perform any of its functions in relation to electronic communications networks, electronic communications services or associated facilities; and
 - (b) the information is information obtained by OFCOM in the course of carrying out any of their functions under –
 - (i) Part 2; or
 - (ii) the enactments relating to the management of the radio spectrum that are not contained in that Part.
- (2) It shall be the duty of OFCOM to comply with the requirement.
- (3) If information provided to the European Commission under this section has been obtained by OFCOM from a person who is or, at the time the information was obtained from him, was –
 - (a) a communications provider, or
 - (b) a person making associated facilities available,

OFCOM must notify him that they have provided the information to the Commission.

- (4) It shall be for OFCOM to determine the manner in which a notification is given under subsection (3).

26 Publication of information and advice for consumers etc.

- (1) OFCOM may arrange for the publication of such information and advice about matters in relation to which they have functions as it appears to them to be appropriate to make available to the persons mentioned in subsection (2).
- (2) Those persons are—
- (a) the customers of communications providers;
 - (b) the customers of persons who make associated facilities available;
 - (c) persons who use electronic communications networks, electronic communications services or associated facilities; and
 - (d) persons to whom radio and television services are provided or who are otherwise able or likely to take advantage of any of those services.
- (3) In arranging for the publication of information or advice under this section, OFCOM must have regard to the need to exclude from publication, so far as that is practicable, the matters which are confidential in accordance with subsections (4) and (5).
- (4) A matter is confidential under this subsection if—
- (a) it relates specifically to the affairs of a particular body; and
 - (b) publication of that matter would or might, in OFCOM's opinion, seriously and prejudicially affect the interests of that body.
- (5) A matter is confidential under this subsection if—
- (a) it relates to the private affairs of an individual; and
 - (b) publication of that matter would or might, in OFCOM's opinion, seriously and prejudicially affect the interests of that individual.
- (6) The publication of information or advice under this section must be in such manner as OFCOM consider appropriate.

Employment in broadcasting

27 Training and equality of opportunity

- (1) It shall be the duty of OFCOM to take all such steps as they consider appropriate for promoting the development of opportunities for the training and retraining of persons—
- (a) for employment by persons providing television and radio services; and
 - (b) for work in connection with the provision of such services otherwise than as an employee.
- (2) It shall be the duty of OFCOM to take all such steps as they consider appropriate for promoting equality of opportunity in relation to both—
- (a) employment by those providing television and radio services; and
 - (b) the training and retraining of persons for such employment.

- (3) It shall also be the duty of OFCOM, in relation to such employment, training and retraining, to take all such steps as they consider appropriate for promoting the equalisation of opportunities for disabled persons.
- (4) The reference in subsection (2) to equality of opportunity is a reference to equality of opportunity –
 - (a) between men and women; and
 - (b) between persons of different racial groups.
- (5) In this section –

“disabled” has the same meaning as in the Disability Discrimination Act 1995 (c. 50);

“racial group” has the same meaning as in the Race Relations Act 1976 (c. 74) or, in Northern Ireland, the Race Relations (Northern Ireland) Order 1997 (S.I. 1997/869 (N.I. 6)).
- (6) The Secretary of State may by order amend subsection (4) by adding any other form of equality of opportunity that he considers appropriate.
- (7) No order is to be made containing provision authorised by subsection (6) unless a draft of the order has been laid before Parliament and approved by a resolution of each House.

Charging

28 General power to charge for services

- (1) OFCOM may provide a service to which this section applies to any person on such terms as to the making of payments to OFCOM –
 - (a) as they may determine in advance; or
 - (b) as may be agreed between that person and OFCOM.
- (2) This section applies to a service which is provided by OFCOM to a person in the course of carrying out their functions and is neither –
 - (a) a service which OFCOM are under a duty to provide to that person; nor
 - (b) one in respect of which express provision is made by or under an enactment for authorising or forbidding the payment of fees or charges.
- (3) In this section references to providing a service to a person include references to a service consisting in –
 - (a) the giving of advice to that person;
 - (b) the entry of his particulars in a register or other record kept by OFCOM otherwise than in pursuance of an express statutory duty to keep the register or record; or
 - (c) the taking of steps for the purposes of determining whether to grant an application for an entry in a register or record so kept.

Guarantees

29 Secretary of State guarantees for OFCOM borrowing

- (1) The Secretary of State may guarantee –
 - (a) the repayment of the principal of any borrowing by OFCOM;
 - (b) the payment of interest on any such borrowing; and

- (c) the discharge of other financial obligations incurred by OFCOM in connection with any such borrowing.
- (2) The power of the Secretary of State to give a guarantee under this section is a power (subject to subsection (3)) to give it in such manner and on such conditions as he thinks fit.
- (3) The Secretary of State must not give a guarantee under this section if the aggregate of—
 - (a) the amounts that he may be required to pay for fulfilling that guarantee, and
 - (b) the amounts that he may be required to pay for fulfilling other guarantees previously given under this section and still in force, exceeds £5 million.
- (4) The Secretary of State may by order substitute another amount for the amount for the time being specified in subsection (3).
- (5) No order is to be made containing provision authorised by subsection (4) unless a draft of the order has been laid before Parliament and approved by a resolution of the House of Commons.
- (6) Immediately after a guarantee is given under this section, the Secretary of State must lay a statement of the guarantee before each House of Parliament.
- (7) Where any sum is paid by the Secretary of State under a guarantee given under this section, he must lay a statement relating to that sum before each House of Parliament as soon as practicable after the end of each of the financial years—
 - (a) beginning with the one in which the sum is paid; and
 - (b) ending with the one in which OFCOM's liabilities under subsection (8) in respect of that sum are finally discharged.
- (8) If sums are paid by the Secretary of State in fulfilment of a guarantee given under this section OFCOM must pay him—
 - (a) such amounts in or towards the repayment to him of those sums as he may direct; and
 - (b) interest, at such rates as he may determine, on amounts outstanding under this subsection.
- (9) Payments to the Secretary of State under subsection (8) must be made at such times and in such manner as he may determine.

Provisions supplemental to transfer of functions

30 Transfers of property etc. from pre-commencement regulators

- (1) The Secretary of State may, by a direction to any of the pre-commencement regulators, require that regulator to make one or more schemes for the transfer from that regulator to OFCOM of such of the regulator's property, rights and liabilities as may be specified or described in the direction.
- (2) Where a pre-commencement regulator is required to make a scheme, the scheme must be made by such date as may be specified in the direction.
- (3) Before making a scheme in pursuance of a direction under subsection (1), a pre-commencement regulator must consult OFCOM.

- (4) A pre-commencement regulator who makes a scheme in pursuance of a direction under subsection (1) shall submit that scheme to the Secretary of State for approval.
- (5) A scheme that is required to be so submitted shall have effect only if, and to the extent that, it is approved by the Secretary of State.
- (6) The Secretary of State, in approving a scheme, may do so subject to such modifications as he thinks fit.
- (7) Where the Secretary of State approves a scheme subject to modifications specified by him, it shall have effect with those modifications.
- (8) A scheme approved by the Secretary of State under this section shall come into force either –
 - (a) if no time is appointed under paragraph (b), at the time when the approval is given; or
 - (b) if the Secretary of State appoints a later time for the coming into force of the scheme (whether when approving the scheme or by subsequently varying a time appointed under this paragraph), at that later time.
- (9) Where a scheme is submitted to the Secretary of State under this section, he must –
 - (a) consult OFCOM about any proposal of his to approve the scheme; and
 - (b) consult both OFCOM and the pre-commencement regulator in question about any modifications subject to which he proposes to give his approval, or about any proposal of his to refuse approval.
- (10) The Secretary of State may, after consulting OFCOM, himself make a scheme for the transfer of property, rights and liabilities –
 - (a) from a pre-commencement regulator to OFCOM; or
 - (b) from himself to OFCOM;
 and such a scheme shall come into force on such day as the Secretary of State may appoint (whether in the scheme or subsequently).
- (11) The Secretary of State is not to make a scheme for the transfer of property, rights and liabilities from a pre-commencement regulator to OFCOM unless –
 - (a) that regulator has failed to comply with a direction under subsection (1); or
 - (b) that regulator has complied with such a direction by submitting a scheme to the Secretary of State that he has decided not to approve (with or without modifications).
- (12) Schedule 2 (which makes further provision about schemes under this section) shall have effect.

31 Transitional functions and abolition of pre-commencement regulators

- (1) It shall be the duty of the pre-commencement regulators to take all such steps as are necessary or expedient for ensuring that OFCOM are able effectively to carry out OFCOM's functions from the time when they are vested in OFCOM.
- (2) The pre-commencement regulators, in taking those steps, must comply with every direction given to them by the Secretary of State.

- (3) The pre-commencement regulators and OFCOM shall each have a duty to provide the Secretary of State with all such information and assistance as he may require for the purposes of, or in connection with—
 - (a) his power to give directions under subsection (1) of section 30; and
 - (b) his powers and duties in relation to the approval and making of schemes under that section.
- (4) On such day as the Secretary of State may by order appoint—
 - (a) the office of the Director General of Telecommunications shall be abolished; and
 - (b) the Broadcasting Standards Commission, the Independent Television Commission and the Radio Authority shall cease to exist.
- (5) Section 54 of the Telecommunications Act 1984 (c. 12) (which provides for the establishment of advisory bodies) shall cease to have effect; and each of the bodies established under that section shall cease to exist on such day as the Secretary of State may by order appoint.
- (6) Different days may be appointed under this section for the Director General of Telecommunications and for each of the different bodies mentioned in subsections (4)(b) and (5).

PART 2

NETWORKS, SERVICES AND THE RADIO SPECTRUM

CHAPTER 1

ELECTRONIC COMMUNICATIONS NETWORKS AND SERVICES

Preliminary

32 Meaning of electronic communications networks and services

- (1) In this Act “electronic communications network” means—
 - (a) a transmission system for the conveyance, by the use of electrical, magnetic or electro-magnetic energy, of signals of any description; and
 - (b) such of the following as are used, by the person providing the system and in association with it, for the conveyance of the signals—
 - (i) apparatus comprised in the system;
 - (ii) apparatus used for the switching or routing of the signals; and
 - (iii) software and stored data.
- (2) In this Act “electronic communications service” means a service consisting in, or having as its principal feature, the conveyance by means of an electronic communications network of signals, except in so far as it is a content service.
- (3) In this Act “associated facility” means a facility which—
 - (a) is available for use in association with the use of an electronic communications network or electronic communications service (whether or not one provided by the person making the facility available); and
 - (b) is so available for the purpose of—
 - (i) making the provision of that network or service possible;

- (ii) making possible the provision of other services provided by means of that network or service; or
 - (iii) supporting the provision of such other services.
- (4) In this Act—
- (a) references to the provision of an electronic communications network include references to its establishment, maintenance or operation;
 - (b) references, where one or more persons are employed or engaged to provide the network or service under the direction or control of another person, to the person by whom an electronic communications network or electronic communications service is provided are confined to references to that other person; and
 - (c) references, where one or more persons are employed or engaged to make facilities available under the direction or control of another person, to the person by whom any associated facilities are made available are confined to references to that other person.
- (5) Paragraphs (a) and (b) of subsection (4) apply in relation to references in subsection (1) to the provision of a transmission system as they apply in relation to references in this Act to the provision of an electronic communications network.
- (6) The reference in subsection (1) to a transmission system includes a reference to a transmission system consisting of no more than a transmitter used for the conveyance of signals.
- (7) In subsection (2) “a content service” means so much of any service as consists in one or both of the following—
- (a) the provision of material with a view to its being comprised in signals conveyed by means of an electronic communications network;
 - (b) the exercise of editorial control over the contents of signals conveyed by means of a such a network.
- (8) In this section references to the conveyance of signals include references to the transmission or routing of signals or of parts of signals and to the broadcasting of signals for general reception.
- (9) For the purposes of this section the cases in which software and stored data are to be taken as being used for a particular purpose include cases in which they—
- (a) have been installed or stored in order to be used for that purpose; and
 - (b) are available to be so used.
- (10) In this section “signal” includes—
- (a) anything comprising speech, music, sounds, visual images or communications or data of any description; and
 - (b) signals serving for the impartation of anything between persons, between a person and a thing or between things, or for the actuation or control of apparatus.

Notification by providers

33 Advance notification to OFCOM

- (1) A person shall not—
- (a) provide a designated electronic communications network,

- (b) provide a designated electronic communications service, or
 - (c) make available a designated associated facility,unless, before beginning to provide it or to make it available, he has given a notification to OFCOM of his intention to provide that network or service, or to make that facility available.
- (2) An electronic communications network, electronic communications service or associated facility is designated for the purposes of this section if it is of a description of networks, services or facilities that is for the time being designated by OFCOM as a description of networks, services or facilities for which notification under this section is required.
- (3) A person who has given a notification for the purposes of subsection (1) must, before –
 - (a) providing or making available the notified network, service or facility with any significant differences, or
 - (b) ceasing to provide it or to make it available,give a notification to OFCOM of the differences or (as the case may be) of his intention to cease to provide the network or service or to make the facility available.
- (4) A notification for the purposes of this section must –
 - (a) be sent to OFCOM in such manner as OFCOM may require; and
 - (b) contain all such information as OFCOM may require.
- (5) The only information OFCOM may require a notification to contain is –
 - (a) a declaration of the relevant proposal of the person giving the notification;
 - (b) the time when it is intended that effect should be given to the relevant proposal;
 - (c) particulars identifying the person giving the notification;
 - (d) particulars identifying one or more persons with addresses in the United Kingdom who, for the purposes of matters relating to the notified network, service or facility, are authorised to accept service at an address in the United Kingdom on behalf of the person giving the notification;
 - (e) particulars identifying one or more persons who may be contacted if there is an emergency that is caused by or affects the provision of the notified network, service or facility;
 - (f) addresses and other particulars necessary for effecting service on or contacting each of the persons mentioned in paragraphs (c) to (e).
- (6) The declaration of the relevant proposal that may be required under subsection (5) is whichever of the following is appropriate in the case of the person giving the notification –
 - (a) a declaration of his proposal to provide the network or service described in the notification or to make available the facility so described;
 - (b) a declaration of his proposal to make the modifications that are so described of the network, service or facility specified in the notification; or
 - (c) a declaration of his proposal to cease to provide the network or service so specified or to cease to make available the facility so specified.

- (7) Requirements imposed under subsection (4) are not to require a notification by a person to contain particulars falling within subsection (5)(d) in a case in which—
- (a) that person is resident in a member State or has a place of business in a member State;
 - (b) the notification contains a statement under subsection (8);
 - (c) the notification sets out an address in a member State at which service will be accepted by the person who, in accordance with that statement, is authorised to accept it; and
 - (d) OFCOM are satisfied that adequate arrangements exist for effecting service on that person at that address.
- (8) That statement is one which—
- (a) declares that the person authorised, for the purposes of matters relating to the notified network, service or facilities, to accept service on behalf of the person giving the notification is that person himself; or
 - (b) identifies another person who is resident in a member State, or has a place of business in such State, as the person so authorised.
- (9) The reference in subsection (3) to providing or making available a notified network, service or facility with significant differences is a reference to continuing to provide it, or to make it available, after a change in whatever falling within subsection (5)(a) to (f) was last notified to OFCOM under this section.
- (10) References in this section to accepting service at an address are references—
- (a) to accepting service of documents or process at that address; or
 - (b) otherwise to receiving notifications at that address;
- and the reference in subsection (7) to effecting service at an address is to be construed accordingly.
- (11) Where a description of electronic communications network, electronic communications service or associated facility is designated for the purposes of this section at a time when a network, service or facility of that description is already being provided or made available by a person—
- (a) that person's obligation under this section to give a notification before beginning to provide or make available that network, service or facility shall have effect as an obligation to give a notification within such period after the coming into force of the designation as may be specified in the notice in which the designation is contained; and
 - (b) that notification is to be one stating that that person is already providing the network or service, or making the facility available (rather than that it is his intention to do so).
- (12) Subsection (11) has effect subject to any transitional provision—
- (a) which is contained in the notification setting out the designation; and
 - (b) treats a person as having given the notification required by that subsection.

34 Designations and requirements for the purposes of s. 33

- (1) Before—
- (a) making or withdrawing a designation for the purposes of section 33, or

- (b) imposing or modifying a requirement under subsection (4) of that section,
OFCCOM must consult such of the persons who, in their opinion, are likely to be affected by it as they think fit.
- (2) Before making or withdrawing a designation for the purposes of section 33 OFCCOM must also consult the Secretary of State.
- (3) The way in which a designation for the purposes of section 33 or a requirement under subsection (4) of that section –
 - (a) is to be made or imposed, or
 - (b) may be withdrawn or modified,is by a notice published in such manner as OFCCOM consider appropriate for bringing the designation, requirement, withdrawal or modification to the attention of the persons who, in their opinion, are likely to be affected by it.
- (4) A designation for the purposes of section 33 may be framed by reference to any such description of networks, services or facilities, or such other factors, as OFCCOM think fit.
- (5) Requirements imposed under section 33(4) may make different provision for different cases.

35 Notification of contraventions of s. 33

- (1) Where OFCCOM determine that there are reasonable grounds for believing that a person has contravened section 33, they may give him a notification under this section.
- (2) A notification under this section is one which –
 - (a) sets out the determination made by OFCCOM; and
 - (b) specifies the period during which the person notified has an opportunity of doing the things specified in subsection (3).
- (3) Those things are –
 - (a) making representations about the determination; and
 - (b) providing OFCCOM with the information which the notified person should have provided for the purposes of section 33 but has not.
- (4) Subject to subsections (5) to (7), the period for doing those things must be the period of one month beginning with the day after the one on which the notification was given.
- (5) OFCCOM may, if they think fit, allow a longer period for doing those things either –
 - (a) by specifying a longer period in the notification; or
 - (b) by subsequently, on one or more occasions, extending the specified period.
- (6) The person notified shall have a shorter period for doing those things if a shorter period is agreed between OFCCOM and the person notified.
- (7) The person notified shall also have a shorter period if –
 - (a) OFCCOM have reasonable grounds for believing that the contravention is a repeated contravention;

- (b) they have determined that, in those circumstances, a shorter period would be appropriate; and
 - (c) the shorter period has been specified in the notification.
- (8) A notification under this section –
- (a) may be given in respect of more than one contravention of section 33; and
 - (b) if it is given in respect of a continuing contravention, may be given in respect of any period during which the contravention has continued.
- (9) Where a notification under this section has been given to a person in respect of a contravention of section 33, OFCOM may give a further notification in respect of the same contravention if, and only if –
- (a) the subsequent notification is in respect of so much of a period during which the contravention in question was continuing as falls after a period to which the earlier notification relates; or
 - (b) the earlier notification has been withdrawn without a penalty having been imposed by reference to the notified contravention.
- (10) For the purposes of this section a contravention is a repeated contravention, in relation to a notification with respect to that contravention, if –
- (a) a previous notification under this section has been given in respect of the same contravention or in respect of another contravention of section 33; and
 - (b) the subsequent notification is given no more than twelve months after the day of the making by OFCOM of a determination for the purposes of section 36(2) or 37(2) that the contravention to which the previous notification related did occur.

36 Enforcement notification for contravention of s. 33

- (1) This section applies where –
- (a) a person (“the notified provider”) has been given a notification under section 35;
 - (b) OFCOM have allowed the notified provider an opportunity of making representations about the notified determination; and
 - (c) the period allowed for the making of the representations has expired.
- (2) OFCOM may give the notified provider an enforcement notification if they are satisfied –
- (a) that he has, in one or more of the respects notified, been in contravention of section 33; and
 - (b) that he has not, during the period allowed under section 35, provided OFCOM with all the information which he should have provided to them to remedy the contravention.
- (3) An enforcement notification is a notification which imposes a requirement on the notified provider to take all such steps for providing OFCOM with that information as may be specified in the notification.
- (4) A decision of OFCOM to give an enforcement notification to a person –
- (a) must be notified to that person, together with the reasons for the decision, no later than a week after the day on which it is taken; and
 - (b) must fix a reasonable period for the taking of the steps required by the notification.

- (5) It shall be the duty of a person to whom an enforcement notification has been given to comply with it.
- (6) That duty shall be enforceable in civil proceedings by OFCOM –
 - (a) for an injunction;
 - (b) for specific performance of a statutory duty under section 45 of the Court of Session Act 1988 (c. 36); or
 - (c) for any other appropriate remedy or relief.

37 Penalties for contravention of s. 33

- (1) This section applies (in addition to section 36) where –
 - (a) a person (“the notified provider”) has been given a notification under section 35;
 - (b) OFCOM have allowed the notified provider an opportunity of making representations about the matters notified; and
 - (c) the period allowed for the making of the representations has expired.
- (2) OFCOM may impose a penalty on the notified provider if he –
 - (a) has, in one or more of the respects notified, been in contravention of section 33; and
 - (b) has not, during the period allowed under section 35, provided OFCOM with all the information which he should have provided to remedy the contravention.
- (3) Where a notification under section 35 relates to more than one contravention, a separate penalty may be imposed in respect of each contravention.
- (4) Where such a notification relates to a continuing contravention, no more than one penalty may be imposed in respect of the period of contravention specified in the notification.
- (5) OFCOM may also impose a penalty on the notified provider if he has contravened, or is contravening, a requirement of an enforcement notification given under section 36 in respect of the notified contravention.
- (6) The amount of a penalty imposed under this section is to be such amount not exceeding £10,000 as OFCOM determine to be –
 - (a) appropriate; and
 - (b) proportionate to the contravention in respect of which it is imposed.
- (7) In making that determination OFCOM must have regard to –
 - (a) any representations made to them by the notified provider; and
 - (b) any steps taken by him towards complying with his obligations under section 33.
- (8) Where OFCOM impose a penalty on a person under this section, they shall –
 - (a) within one week of making their decision to impose the penalty, notify that person of that decision and of their reasons for that decision; and
 - (b) in that notification, fix a reasonable period after it is given as the period within which the penalty is to be paid.
- (9) A penalty imposed under this section –
 - (a) must be paid to OFCOM; and

- (b) if not paid within the period fixed by them, is to be recoverable by them accordingly.
- (10) The Secretary of State may by order amend this section so as to substitute a different maximum penalty for the maximum penalty for the time being specified in subsection (6).
- (11) No order is to be made containing provision authorised by subsection (10) unless a draft of the order has been laid before Parliament and approved by a resolution of each House.

Administrative charges imposed on providers

38 Fixing of charges

- (1) A person who, at any time in a charging year, is a person to whom this section applies shall –
- (a) in respect of the network, service or facility provided or made available by him,
 - (b) in respect of the application to him of a universal service condition relating to matters mentioned in section 66(3),
 - (c) in respect of the application to him of an SMP apparatus condition, or
 - (d) in respect of the application of the electronic communications code in his case,
- pay to OFCOM the administrative charge (if any) that is fixed by them for the case that is applicable to him.
- (2) This section applies to a person at a time if, at that time, he is –
- (a) providing an electronic communications network of a description which is, at that time, designated for the purposes of this section;
 - (b) providing an electronic communications service of a description which is, at that time, so designated;
 - (c) making available an associated facility of a description which is, at that time, so designated;
 - (d) a person who without being a communications provider is designated in accordance with regulations under section 66;
 - (e) a supplier of apparatus to whom an SMP apparatus condition applies; or
 - (f) a person in whose case the electronic communications code applies by virtue of a direction given under section 106 otherwise than for the purposes of the provision by him of an electronic communications network of a designated description.
- (3) OFCOM are not to fix the administrative charge for a charging year unless –
- (a) at the time the charge is fixed there is in force a statement by OFCOM of the principles that OFCOM are proposing to apply in fixing charges under this section for that year; and
 - (b) the charge is fixed in accordance with those charging principles.
- (4) Those principles must be such as appear to OFCOM to be likely to secure, on the basis of such estimates of the likely costs as it is practicable for them to make –
- (a) that, on a year by year basis, the aggregate amount of the charges payable to OFCOM is sufficient to meet, but does not exceed, the

- annual cost to OFCOM of carrying out the functions mentioned in subsection (5);
- (b) that the cost of carrying out those functions is met by the imposition of charges that are objectively justifiable and proportionate to the matters in respect of which they are imposed;
 - (c) that the relationship between meeting the cost of carrying out those functions and the amounts of the charges is transparent;
 - (d) that the charges fixed for persons who are liable to charges by reason only of being persons to whom SMP apparatus conditions apply are referable only to things done in, or in connection with, the setting, modification or enforcement of SMP apparatus conditions or the carrying out of the functions mentioned in subsection (6)(l); and
 - (e) that the charges fixed for persons who are liable to charges by reason only of being persons falling within subsection (2)(f), are referable only to costs incurred in, or in connection with, the carrying out of the functions mentioned in subsection (6)(g) and (l).
- (5) Those functions are –
- (a) the relevant Chapter 1 functions;
 - (b) the carrying out for a Chapter 1 purpose of any research by OFCOM or the Consumer Panel into any of the matters mentioned in section 14(1)(c) to (f);
 - (c) the publication under section 26 of any information or advice that it appears to OFCOM to be appropriate to make available to the persons mentioned in subsection (2)(a) to (c) of that section; and
 - (d) the function of taking any steps that OFCOM consider it necessary to take –
 - (i) in preparation for the carrying out of any of the functions mentioned in paragraphs (a) to (c) of this subsection; or
 - (ii) for the purpose of facilitating the carrying out of those functions or otherwise in connection with carrying them out.
- (6) The relevant Chapter 1 functions are –
- (a) OFCOM's functions under sections 33 to 37 and 44;
 - (b) the setting, modification and enforcement of conditions under section 45;
 - (c) the supervision, as respects the requirements of sections 33 to 37 and of any such conditions, of communications providers and of persons who make associated facilities available;
 - (d) the monitoring of compliance with those requirements and with any such conditions;
 - (e) the functions conferred on OFCOM by or under section 55;
 - (f) their functions under section 105;
 - (g) their functions under sections 106 to 119;
 - (h) their functions under sections 185 to 191;
 - (i) securing international co-operation in relation to the regulation of electronic communications networks, electronic communications services and associated facilities;
 - (j) securing the harmonisation and standardisation of the regulation of electronic communications networks, electronic communications services and associated facilities;

- (k) market analysis and any monitoring of the controls operating in the markets for electronic communications networks, electronic communications services and associated facilities;
 - (l) OFCOM's functions under this section and sections 39 to 43.
- (7) A purpose is a Chapter 1 purpose for the purposes of subsection (5)(b) if it is the purpose of ascertaining the effectiveness of one or more of the following—
- (a) the regulation of the provision of electronic communications networks or electronic communications services;
 - (b) the regulation of the making available of associated facilities;
 - (c) the mechanisms in place for the handling, by communications providers and by persons making such facilities available, of complaints made to them by consumers in markets for such services or facilities;
 - (d) the mechanisms in place for resolving disputes between such consumers and communications providers or persons who make such facilities available.
- (8) OFCOM's power to fix charges for a particular case includes—
- (a) power to provide that the charges in that case are to be equal to the amounts produced by a computation made in the manner, and by reference to the factors, specified by them;
 - (b) power to provide for different charges to be imposed in that case on different descriptions of persons; and
 - (c) power to provide for particular descriptions of persons falling within subsection (2)(d) to (f) to be excluded from the liability to pay charges in that case.
- (9) As soon as reasonably practicable after the end of each charging year, OFCOM must publish a statement setting out, in respect of that year—
- (a) the aggregate amounts of the administrative charges for that year that have been received by OFCOM;
 - (b) the aggregate amount of the administrative charges for that year that remain outstanding and are likely to be paid or recovered; and
 - (c) the cost to OFCOM of carrying out the functions mentioned in subsection (5).
- (10) Any deficit or surplus shown (after applying this subsection for all previous years) by a statement under subsection (9) shall be carried forward and taken into account in determining what is required to satisfy the requirement imposed by virtue of subsection (4)(a) in relation to the following year.
- (11) Section 34 applies in relation to the making and withdrawal of a designation for the purposes of this section as it applies to the making and withdrawal of a designation for the purposes of section 33.
- (12) In this section “charging year” means—
- (a) the period beginning with the commencement of this section and ending with the next 31st March; or
 - (b) any subsequent period of twelve months beginning with 1st April.

39 Supplemental provision about fixing charges

- (1) OFCOM's power to fix a charge under section 38—

- (a) is to be exercisable only by the publication or giving of such notification as they consider appropriate for bringing the charge to the attention of the persons who, in their opinion, are likely to be affected by it; and
 - (b) includes power, by setting it out in that notification, to fix the time at which the charge is to become due to OFCOM.
- (2) A charge fixed under section 38 for a charging year may be fixed in terms providing for a deduction from the charge on a proportionate basis to be made for a part of the year during which –
 - (a) the network, service or facility in respect of which it is fixed is not provided or made available by the person otherwise liable to the charge;
 - (b) the universal service condition in respect of which it is fixed does not apply in that person's case;
 - (c) the SMP apparatus condition in respect of which it is fixed does not apply in that person's case; or
 - (d) the electronic communications code does not apply in that person's case.
- (3) Such a charge may also be fixed (subject to subsection (4)) so that it is referable, in whole or in part –
 - (a) to the provision or making available of a network, service or facility during a part of the year falling before the fixing of the charge;
 - (b) to the application of a universal service condition to a person for a part of the year so falling;
 - (c) to a person's being a person to whom an SMP apparatus condition applies for a part of the year so falling; or
 - (d) to the application of the electronic communications code in a person's case during a part of the year so falling.
- (4) A charge may be fixed so as to be referable to a time before it is fixed to the extent only that both –
 - (a) the imposition of the charge, and
 - (b) the amount of the charge,are required by, and consistent with, the statement of charging principles in force at the beginning of the charging year.
- (5) Before making or revising a statement of charging principles, OFCOM must consult such of the persons who, in OFCOM's opinion, are likely to be affected by those principles as they think fit.
- (6) The way in which a statement of charging principles must be made or may be revised is by the publication of the statement or revised statement in such manner as OFCOM consider appropriate for bringing it to the attention of the persons who, in their opinion, are likely to be affected by it.
- (7) References in this section to a statement of charging principles are references to a statement by OFCOM of the principles that they are proposing to apply in fixing charges under section 38 for a charging year.
- (8) In this section "charging year" has the same meaning as in section 38.

40 Notification of non-payment of charges

- (1) OFCOM are not entitled to bring proceedings for the recovery from a person of an administrative charge fixed for any year under section 38 unless they have given that person a notification under this section with respect to the amount they are seeking to recover.
- (2) Where OFCOM determine that there are reasonable grounds for believing that a person is in contravention (whether in respect of the whole or a part of a charge) of a requirement to pay such an administrative charge, they may give him a notification under this section.
- (3) A notification under this section is one which—
 - (a) sets out the determination made by OFCOM; and
 - (b) specifies the period during which the person notified has an opportunity of doing the things specified in subsection (4).
- (4) Those things are—
 - (a) making representations about the notified determination; and
 - (b) paying the unpaid charge or (as the case may be) the amount outstanding.
- (5) Subject to subsections (6) to (8), the period for doing those things must be the period of one month beginning with the day after the one on which the notification was given.
- (6) OFCOM may, if they think fit, allow a longer period for doing those things either—
 - (a) by specifying a longer period in the notification; or
 - (b) by subsequently, on one or more occasions, extending the specified period.
- (7) The person notified shall have a shorter period for doing those things if a shorter period is agreed between OFCOM and the person notified.
- (8) The person notified shall also have a shorter period if—
 - (a) OFCOM have reasonable grounds for believing that the contravention is a repeated contravention;
 - (b) they have determined that, in those circumstances, a shorter period would be appropriate; and
 - (c) the shorter period has been specified in the notification.
- (9) A notification under this section—
 - (a) may be given in respect of contraventions of more than one requirement to pay an administrative charge; and
 - (b) if it is given in respect of a continuing contravention, may be given in respect of any period during which the contravention has continued.
- (10) Where a notification under this section has been given to a person in respect of an amount outstanding, OFCOM may give a further notification in respect of the whole or a part of that amount if, and only if—
 - (a) the subsequent notification is in respect of so much of a period during which that amount was outstanding as falls after a period to which the earlier notification relates; or
 - (b) the earlier notification has been withdrawn without a penalty having been imposed in respect of the matters notified.

- (11) For the purposes of this section a contravention is a repeated contravention, in relation to a notification with respect to that contravention, if—
- (a) a previous notification under this section has been given in respect of the same contravention or in respect of another contravention of a requirement to pay an administrative charge; and
 - (b) the subsequent notification is given no more than twelve months after the day of the making by OFCOM of a determination for the purposes of section 41(2) that the contravention to which the previous notification related did occur.

41 Penalties for non-payment of charges

- (1) This section applies where—
- (a) a person (“the notified charge payer”) has been given a notification under section 40;
 - (b) OFCOM have allowed the notified charge payer an opportunity of making representations about the notified determination; and
 - (c) the period allowed for the making of the representations has expired.
- (2) OFCOM may impose a penalty on the notified charge payer if he—
- (a) has, in one or more of the respects notified, been in contravention of a requirement to pay an administrative charge fixed under section 38; and
 - (b) has not, during the period allowed under section 40, paid the whole of the notified amount outstanding.
- (3) Where a notification under section 40 relates to more than one contravention, a separate penalty may be imposed in respect of each contravention.
- (4) Where such a notification relates to a continuing contravention, no more than one penalty may be imposed in respect of the period of contravention specified in the notification.
- (5) The amount of a penalty imposed under this section is to be such amount, not exceeding twice the amount of the charge fixed for the relevant year, as OFCOM determine to be—
- (a) appropriate; and
 - (b) proportionate to the contravention in respect of which it is imposed.
- (6) In making that determination OFCOM must have regard to—
- (a) any representations made to them by the notified charge payer; and
 - (b) any steps taken by him towards paying the amounts that he was notified under section 40 were outstanding.
- (7) Where OFCOM impose a penalty on a person under this section, they shall—
- (a) within one week of making their decision to impose the penalty, notify that person of that decision and of their reasons for that decision; and
 - (b) in that notification, fix a reasonable period after it is given as the period within which the penalty is to be paid.
- (8) A penalty imposed under this section—
- (a) must be paid to OFCOM; and
 - (b) if not paid within the period fixed by them, is to be recoverable by them accordingly.

- (9) In this section “the relevant year”, in relation to a contravention of a requirement to pay the whole or a part of the administrative charge fixed for any year, means that year.
- (10) The provisions of this section do not affect OFCOM’s power, apart from those provisions, to bring proceedings (whether before or after the imposition of a penalty under this section) for the recovery of the whole or part of an amount due to them under section 38(1).

42 Suspending service provision for non-payment

- (1) OFCOM may give a direction under this section to a person who is a communications provider or who makes associated facilities available (“the contravening provider”) if they are satisfied –
 - (a) that he is or has been in serious and repeated contravention of requirements to pay administrative charges fixed under section 38 (whether in respect of the whole or a part of the charges);
 - (b) that the contraventions are not contraventions relating only to charges in respect of the application to the contravening provider of SMP apparatus conditions;
 - (c) that the bringing of proceedings for the recovery of the amounts outstanding has failed to secure complete compliance by the contravening provider with the requirements to pay the charges fixed in his case, or has no reasonable prospect of securing such compliance;
 - (d) that an attempt, by the imposition of penalties under section 41, to secure such compliance has failed; and
 - (e) that the giving of the direction is appropriate and proportionate to the seriousness (when repeated as they have been) of the contraventions.
- (2) A direction under this section is –
 - (a) a direction that the entitlement of the contravening provider to provide electronic communications networks or electronic communications services, or to make associated facilities available, is suspended (either generally or in relation to particular networks, services or facilities); or
 - (b) a direction that that entitlement is restricted in the respects set out in the direction.
- (3) A direction under this section –
 - (a) must specify the networks, services and facilities to which it relates; and
 - (b) except so far as it otherwise provides, takes effect for an indefinite period beginning with the time at which it is notified to the person to whom it is given.
- (4) A direction under this section –
 - (a) in providing for the effect of a suspension or restriction to be postponed may provide for it to take effect only at a time determined by or in accordance with the terms of the direction; and
 - (b) in connection with the suspension or restriction contained in the direction or with the postponement of its effect, may impose such conditions on the contravening provider as appear to OFCOM to be appropriate for the purpose of protecting that provider’s customers.
- (5) Those conditions may include a condition requiring the making of payments –
 - (a) by way of compensation for loss or damage suffered by the contravening provider’s customers as a result of the direction; or

- (b) in respect of annoyance, inconvenience or anxiety to which they have been put in consequence of the direction.
- (6) OFCOM are not to give a direction under this section unless they have—
 - (a) notified the contravening provider of the proposed direction and of the conditions (if any) which they are proposing to impose by that direction;
 - (b) provided him with an opportunity of making representations about the proposals and of proposing steps for remedying the situation; and
 - (c) considered every representation and proposal made to them during the period allowed by them for the contravening provider to take advantage of that opportunity.
- (7) That period must be one ending not less than one month after the day of the giving of the notification.
- (8) If OFCOM consider it appropriate to do so (whether or not in consequence of any representations or proposals made to them), they may revoke a direction under this section, or modify its conditions—
 - (a) with effect from such time as they may direct;
 - (b) subject to compliance with such requirements as they may specify; and
 - (c) to such extent and in relation to such networks, services or facilities, or parts of a network, service or facility, as they may determine.
- (9) For the purposes of this section there are repeated contraventions by a person of requirements to pay administrative charges to the extent that—
 - (a) in the case of a previous notification given to that person under section 40, OFCOM have determined for the purposes of section 41(2) that such a contravention did occur; and
 - (b) in the period of twelve months following the day of the making of that determination, one or more further notifications have been given to that person in respect of the same or different failures to pay administrative charges.

43 Enforcement of directions under s. 42

- (1) A person is guilty of an offence if he provides an electronic communications network or electronic communications service, or makes available any associated facility—
 - (a) while his entitlement to do so is suspended by a direction under section 42; or
 - (b) in contravention of a restriction contained in such a direction.
- (2) A person guilty of an offence under subsection (1) shall be liable—
 - (a) on summary conviction, to a fine not exceeding the statutory maximum;
 - (b) on conviction on indictment, to a fine.
- (3) The duty of a person to comply with a condition of a direction under section 42 shall be a duty owed to every person who may be affected by a contravention of the condition.
- (4) Where a duty is owed by virtue of subsection (3) to a person—
 - (a) a breach of the duty that causes that person to sustain loss or damage, and

- (b) an act which –
- (i) by inducing a breach of the duty or interfering with its performance, causes that person to sustain loss or damage, and
 - (ii) is done wholly or partly for achieving that result,
- shall be actionable at the suit or instance of that person.
- (5) In proceedings brought against a person by virtue of subsection (4)(a) it shall be a defence for that person to show that he took all reasonable steps and exercised all due diligence to avoid contravening the condition in question.
- (6) Sections 94 to 99 apply in relation to a contravention of conditions imposed by a direction under section 42 as they apply in relation to a contravention of conditions set under section 45.

Register of providers required to notify or to pay charges

44 Duty of OFCOM to keep publicly accessible register

- (1) It shall be the duty of OFCOM to establish and maintain a register for the purposes of section 33.
- (2) OFCOM must record in the register –
 - (a) every designation by them for the purposes of section 33 or 38;
 - (b) every withdrawal by them of such a designation;
 - (c) every notification given to them under section 33; and
 - (d) every notification treated as given to them under that section by a transitional provision made under subsection (12) of that section.
- (3) Information recorded in the register must be so recorded in such manner as OFCOM consider appropriate.
- (4) It shall be the duty of OFCOM to publish a notification setting out –
 - (a) the times at which the register is for the time being available for public inspection; and
 - (b) the fees that must be paid for, or in connection with, an inspection of the register.
- (5) The publication of a notification under subsection (4) must be in such manner as OFCOM consider appropriate for bringing it to the attention of the persons who, in their opinion, are likely to be affected by it.
- (6) OFCOM must make the register available for public inspection –
 - (a) during such hours, and
 - (b) on payment of such fees,
 as are set out in the notification for the time being in force under subsection (4).

Conditions of entitlement to provide network or service etc.

45 Power of OFCOM to set conditions

- (1) OFCOM shall have the power to set conditions under this section binding the persons to whom they are applied in accordance with section 46.
- (2) A condition set by OFCOM under this section must be either –

- (a) a general condition; or
 - (b) a condition of one of the following descriptions—
 - (i) a universal service condition;
 - (ii) an access-related condition;
 - (iii) a privileged supplier condition;
 - (iv) a significant market power condition (an “SMP condition”).
- (3) A general condition is a condition which contains only provisions authorised or required by one or more of sections 51, 52, 57, 58 or 64.
- (4) A universal service condition is a condition which contains only provisions authorised or required by section 67.
- (5) An access-related condition is a condition which contains only provisions authorised by section 73.
- (6) A privileged supplier condition is a condition which contains only the provision required by section 77.
- (7) An SMP condition is either—
 - (a) an SMP services condition; or
 - (b) an SMP apparatus condition.
- (8) An SMP services condition is a condition which contains only provisions which—
 - (a) are authorised or required by one or more of sections 87 to 92; or
 - (b) in the case of a condition applying to a person falling within section 46(8)(b), correspond to provision authorised or required by one or more of sections 87 to 89.
- (9) An SMP apparatus condition is a condition containing only provisions authorised by section 93.
- (10) OFCOM’s power to set a condition under this section making provision authorised or required by this Chapter includes each of the following—
 - (a) power to impose a requirement on the person or persons to whom the condition is applied to comply with such directions with respect to the matters to which the condition relates as may be given from time to time by OFCOM or by another person specified in the condition;
 - (b) power to impose an obligation with respect to those matters that is framed by reference to, or is conditional upon, the giving of a consent or of an approval, or on the making of a recommendation, by OFCOM or by another person so specified;
 - (c) power, for the purposes of provision made by virtue of either of the preceding paragraphs, to confer a discretion exercisable from time to time by OFCOM or by another person specified in the condition or determined in accordance with provision contained in it;
 - (d) power (subject to section 51(3)) to set different conditions for different cases (including different conditions in relation to different parts of the United Kingdom); and
 - (e) power to revoke or modify the conditions for the time being in force.
- (11) The directions that may be authorised by virtue of subsection (10) do not include directions withdrawing, suspending or restricting a person’s entitlement—

- (a) to provide, in whole or in part, any electronic communications network or electronic communications service; or
- (b) to make available, in whole or in part, any associated facilities.

46 Persons to whom conditions may apply

- (1) A condition set under section 45 is not to be applied to a person except in accordance with the following provisions of this section.
- (2) A general condition may be applied generally –
 - (a) to every person providing an electronic communications network or electronic communications service; or
 - (b) to every person providing such a network or service of a particular description specified in the condition.
- (3) A universal service condition, access-related condition, privileged supplier condition or SMP condition may be applied to a particular person specified in the condition.
- (4) A privileged supplier condition may also be applied generally –
 - (a) to every person to whom such a condition is required to apply under section 77; or
 - (b) to every such person who is of a particular description specified in the condition.
- (5) The particular person to whom a universal service condition is applied –
 - (a) except in the case of a condition relating to matters mentioned in subsection (3) of section 66, must be a communications provider designated in accordance with regulations under that section; and
 - (b) in that excepted case, must be a communications provider so designated or a person who is not such a provider but who is so designated for the purposes only of conditions relating to those matters.
- (6) The particular person to whom an access-related condition is applied –
 - (a) in the case of a condition falling within section 74(1), may be any person whatever; and
 - (b) in any other case, must be a person who provides an electronic communications network or makes associated facilities available.
- (7) The particular person to whom an SMP services condition is applied must –
 - (a) be a communications provider or a person who makes associated facilities available; and
 - (b) fall within subsection (8).
- (8) A person falls within this subsection if –
 - (a) he is a person whom OFCOM have determined to be a person having significant market power in a specific market for electronic communications networks, electronic communications services or associated facilities (a “services market”); or
 - (b) it appears to OFCOM that he is a person on whom it is necessary, for the purpose of securing compliance with an international obligation of the United Kingdom, to impose a condition containing provision that corresponds to provision which, in the case of a person falling within

paragraph (a), must be made (or may be made) under any of sections 87 to 89.

- (9) The particular person to whom an SMP apparatus condition is applied must be –
- (a) a person who supplies electronic communications apparatus; and
 - (b) a person whom OFCOM have determined to be a person having significant market power in a specific market for electronic communications apparatus (an “apparatus market”).

47 Test for setting or modifying conditions

- (1) OFCOM must not, in exercise or performance of any power or duty under this Chapter –
- (a) set a condition under section 45, or
 - (b) modify such a condition,
- unless they are satisfied that the condition or (as the case may be) the modification satisfies the test in subsection (2).
- (2) That test is that the condition or modification is –
- (a) objectively justifiable in relation to the networks, services, facilities, apparatus or directories to which it relates;
 - (b) not such as to discriminate unduly against particular persons or against a particular description of persons;
 - (c) proportionate to what the condition or modification is intended to achieve; and
 - (d) in relation to what it is intended to achieve, transparent.

48 Procedure for setting, modifying and revoking conditions

- (1) Subject to the following provisions of this Chapter –
- (a) the way in which conditions are to be set or modified under section 45 is by the publication of a notification setting out the conditions or modifications; and
 - (b) the way in which such a condition is to be revoked is by the publication of a notification stating that the condition is revoked.
- (2) Before setting conditions under section 45, or modifying or revoking a condition so set, OFCOM must publish a notification –
- (a) stating that they are proposing to set, modify or revoke the conditions that are specified in the notification;
 - (b) setting out the effect of those conditions, modifications or revocations;
 - (c) giving their reasons for making the proposal; and
 - (d) specifying the period within which representations may be made to OFCOM about their proposal.
- (3) That period must end no less than one month after the day of the publication of the notification.
- (4) In the case of a notification under subsection (2) with respect to an SMP condition, the applicable requirements of sections 79 to 86 must also be complied with.

- (5) OFCOM may give effect, with or without modifications, to a proposal with respect to which they have published a notification under subsection (2) only if—
 - (a) they have considered every representation about the proposal that is made to them within the period specified in the notification; and
 - (b) they have had regard to every international obligation of the United Kingdom (if any) which has been notified to them for the purposes of this paragraph by the Secretary of State.
- (6) The publication of a notification under this section must be in such manner as appears to OFCOM to be appropriate for bringing the contents of the notification—
 - (a) in the case of a notification setting general conditions, to the attention of such persons as OFCOM consider appropriate; and
 - (b) in any other case, to the attention of the persons who, in OFCOM's opinion, are likely to be affected by the contents of the notification.
- (7) Nothing in the following provisions of this Chapter imposing a duty on OFCOM to set or modify a condition shall be taken as dispensing with any of the requirements of this section.

49 Directions and approvals for the purposes of a s. 45 condition

- (1) This section applies where—
 - (a) a condition set under section 45 has effect by reference to directions, approvals or consents given by a person (whether OFCOM themselves or another); and
 - (b) that person is proposing to give a direction, approval or consent that affects the operation of that condition or to modify or withdraw a direction, approval or consent so as to affect the condition's operation.
- (2) A person must not give, modify or withdraw the direction, approval or consent unless he is satisfied that to do so is—
 - (a) objectively justifiable in relation to the networks, services, facilities, apparatus or directories to which it relates;
 - (b) not such as to discriminate unduly against particular persons or against a particular description of persons;
 - (c) proportionate to what it is intended to achieve; and
 - (d) in relation to what it is intended to achieve, transparent.
- (3) In giving, modifying or withdrawing the direction, approval or consent, a person other than OFCOM shall be under the same duty as OFCOM to act in accordance with the six Community requirements set out in section 4.
- (4) Before the direction, approval or consent is given, modified or withdrawn, a notification must be published—
 - (a) stating that there is a proposal to give, modify or withdraw it;
 - (b) identifying the person whose proposal it is;
 - (c) setting out the direction, approval or consent to which the proposal relates;
 - (d) setting out the effect of the direction, approval or consent or of its proposed modification or withdrawal;
 - (e) giving reasons for the making of the proposal; and

- (f) specifying the period within which representations may be made about the proposal to the person whose proposal it is.
- (5) That period must be one ending not less than one month after the day of the publication of the notification.
- (6) But, where –
 - (a) the person giving the notification is satisfied that there are exceptional circumstances justifying the use of a shorter period, and
 - (b) the notification is not one that is required to be sent to the European Commission under section 50(4) or (5),the period specified as the period for making representations may be whatever shorter period that person considers reasonable in those circumstances.
- (7) In a case in which –
 - (a) a person other than OFCOM is proposing to give, modify or withdraw a direction, approval or consent, and
 - (b) the condition for the purposes of which the direction, approval or consent has effect, or will have effect, provides for notifications of proposals for the purposes of that condition to be given by that person,the obligation of publishing the notification for the purposes of subsection (4) of that proposal falls on that person.
- (8) In any other case, the obligation of publishing a notification for the purposes of subsection (4) falls on OFCOM.
- (9) The person who is authorised to give the direction, approval or consent may give effect, with or without modifications, to a proposal with respect to which a notification has been given under subsection (4) only if –
 - (a) he has considered every representation about the proposal that is made to him within the period specified in the notification; and
 - (b) he has had regard to every international obligation of the United Kingdom (if any) which has been notified to OFCOM for the purposes of this paragraph by the Secretary of State.
- (10) The publication of a notification under this section must be in such manner as appears to the person publishing it to be appropriate for bringing the contents of the notification to the attention of such persons as he considers appropriate.

50 Delivery of copies of notifications etc.

- (1) The relevant person must send to the Secretary of State –
 - (a) a copy of every notification published under section 48(1) or (2);
 - (b) a copy of every notification published under section 49(4);
 - (c) a copy of every direction, approval or consent given for the purpose of giving effect to a proposal required to be published under section 49(4); and
 - (d) a copy of every instrument modifying or withdrawing a direction, approval or consent for the purpose of giving effect to such a proposal.
- (2) The relevant person must send to the European Commission –
 - (a) a copy of every notification published under section 48(1) with respect to an SMP services condition;
 - (b) a copy of every direction, approval or consent given for the purposes of such a condition; and

-
- (c) a copy of every instrument modifying or withdrawing such a direction, approval or consent.
- (3) OFCOM must send to the European Commission and to the regulatory authorities of every other member State a copy of every notification published by them under section 48(2) with respect to a proposal which—
 - (a) relates to the setting, modification or revocation of an access-related condition falling within section 73(2) or (4) or of an SMP services condition; and
 - (b) is a proposal which, in OFCOM’s opinion, would affect trade between member States.
 - (4) OFCOM must send to the European Commission and to the regulatory authorities of every other member State a copy of every notification published by them under section 49(4) with respect to a proposal which—
 - (a) relates to the giving of a direction, approval or consent for the purposes of—
 - (i) an access-related condition falling within section 73(2) or (4), or
 - (ii) an SMP services condition,
 or to the modification or withdrawal of such a direction, approval or consent; and
 - (b) is a proposal which, in OFCOM’s opinion, would affect trade between member States.
 - (5) Where it is a person other than OFCOM who is the relevant person who is required to publish a notification under section 49(4) relating to the giving, modification or withdrawal of a direction, approval or consent given for purposes mentioned in subsection (4)(a) of this section—
 - (a) that person must refer to OFCOM the question whether, in their opinion, the proposal would affect trade between member States;
 - (b) OFCOM must immediately determine that question on that reference; and
 - (c) the relevant person must send a copy of the notification to the European Commission and to the regulatory authorities of every other member State if OFCOM determine that the proposal is one which, in their opinion, would affect trade between member States.
 - (6) The relevant person must, in every other case in which it appears to him appropriate to do so, send a copy of—
 - (a) every notification published under section 48(1) or (2) or 49(4),
 - (b) every direction, approval or consent given for the purposes of a condition set under section 45, and
 - (c) every instrument modifying or withdrawing such a direction, approval or consent,
 to the European Commission and to such of the regulatory authorities of the other member States as the relevant person thinks fit.
 - (7) Subsection (6) does not apply where—
 - (a) the notification or the notified proposal relates to an SMP apparatus condition, or to a direction, approval or consent for the purposes of such a condition; or
 - (b) the direction, approval or consent given, modified or withdrawn is for the purposes of such a condition.

- (8) In this section “the relevant person”, in relation to a notification, direction, approval or consent –
- (a) except in a case falling within paragraph (b), means the person by whom it is published or (as the case may be) the person by whom it has been or is to be given, modified or withdrawn; and
 - (b) in the case of a direction, approval or consent given, modified or withdrawn by a person other than OFCOM for the purpose of giving effect to a proposal published by OFCOM under section 49(4), means OFCOM.

General conditions: subject-matter

51 Matters to which general conditions may relate

- (1) Subject to sections 52 to 64, the only conditions that may be set under section 45 as general conditions are conditions falling within one or more of the following paragraphs –
- (a) conditions making such provision as OFCOM consider appropriate for protecting the interests of the end-users of public electronic communications services;
 - (b) conditions making such provision as OFCOM consider appropriate for securing service interoperability and for securing, or otherwise relating to, network access;
 - (c) conditions making such provision as OFCOM consider appropriate for securing the proper and effective functioning of public electronic communications networks;
 - (d) conditions for giving effect to determinations or regulations made under section 71;
 - (e) conditions requiring or regulating the provision, availability and use, in the event of a disaster, of electronic communications networks, electronic communications services and associated facilities;
 - (f) conditions making such provision as OFCOM consider appropriate for securing the protection of public health by the prevention or avoidance of the exposure of individuals to electro-magnetic fields created in connection with the operation of electronic communications networks;
 - (g) conditions requiring compliance with relevant international standards.
- (2) The power under subsection (1)(a) to set conditions for protecting the interests of the end-users of public electronic communications services includes power to set conditions for that purpose which –
- (a) relate to the supply, provision or making available of goods, services or facilities in association with the provision of public electronic communications services; and
 - (b) give effect to Community obligations to provide protection for such end-users in relation to the supply, provision or making available of those goods, services or facilities.
- (3) The power to set general conditions in relation to a description of electronic communications network or electronic communications service does not include power –
- (a) to set conditions that are made applicable according to the identity of the provider of a network or service; or

- (b) to set conditions that differ according to the identity of the provider of the networks or services to which they relate.
- (4) The power to set general conditions falling within subsection (1)(b) does not include power to set conditions containing provision which under –
- (a) section 73, or
 - (b) any of sections 87 to 92,
- must be or may be included, in a case in which it appears to OFCOM to be appropriate to do so, in an access-related condition or SMP condition.
- (5) The conditions falling within subsection (1)(c) include conditions making such provision as OFCOM consider appropriate for the purpose, in accordance with Community obligations, of preventing or restricting electro-magnetic interference –
- (a) with the provision of an electronic communications network or electronic communications service; or
 - (b) with, or with the receipt of, anything conveyed or provided by means of such a network or service.
- (6) In this section “electro-magnetic interference” means interference by means of the emission or reflection of electro-magnetic energy in the course of, or in connection with, the provision any electronic communications network or electronic communications service.
- (7) In this section “disaster” includes any major incident having a significant effect on the general public; and for this purpose a major incident includes any incident of contamination involving radioactive substances or other toxic materials.

General conditions: customer interests

52 Conditions relating to customer interests

- (1) It shall be the duty of OFCOM to set such general conditions (if any) as they consider appropriate for securing that –
- (a) public communications providers, or
 - (b) such descriptions of them as OFCOM consider appropriate,
- establish and maintain procedures, standards and policies with respect to the matters mentioned in subsection (2).
- (2) Those matters are –
- (a) the handling of complaints made to public communications providers by any of their domestic and small business customers;
 - (b) the resolution of disputes between such providers and any of their domestic and small business customers;
 - (c) the provision of remedies and redress in respect of matters that form the subject-matter of such complaints or disputes;
 - (d) the information about service standards and about the rights of domestic and small business customers that is to be made available to those customers by public communications providers;
 - (e) any other matter appearing to OFCOM to be necessary for securing effective protection for the domestic and small business customers of such providers.

- (3) It shall be the duty of OFCOM, in setting conditions in accordance with subsection (1), to secure so far as they consider appropriate –
 - (a) that the procedures established and maintained for the handling of complaints and the resolution of disputes are easy to use, transparent and effective;
 - (b) that domestic and small business customers have the right to use those procedures free of charge; and
 - (c) that where public communications providers are in contravention of conditions set in accordance with the preceding provisions of this section, the providers follow such procedures as may be required by the general conditions.
- (4) Subject to section 55, OFCOM’s duties under subsections (1) and (3) so far as relating to procedures for the handling of complaints are to be performed, to such extent as they consider appropriate, by the setting of general conditions requiring public communications providers to establish and maintain procedures that conform with a code of practice which is –
 - (a) applicable to the providers to whom the conditions apply; and
 - (b) for the time being approved by OFCOM for the purposes of this subsection.
- (5) Subject to section 55, OFCOM’s duties under subsections (1) and (3) so far as relating to procedures for resolving disputes are to be performed, to such extent as they consider appropriate, by the setting of general conditions requiring public communications providers –
 - (a) to establish and maintain procedures for resolving disputes; and
 - (b) to secure that those procedures are, and continue to be, approved by OFCOM.
- (6) In this section “domestic and small business customer”, in relation to a public communications provider, means a customer of that provider who is neither –
 - (a) himself a communications provider; nor
 - (b) a person who is such a customer in respect of an undertaking carried on by him for which more than ten individuals work (whether as employees or volunteers or otherwise).

53 Approval of codes of practice for the purposes of s. 52

- (1) Where a code of practice is submitted to OFCOM for approval, they shall approve that code if and only if, in their opinion, it makes all such provision as they consider necessary in relation to the matters dealt with in the code for the protection of the domestic and small business customers of the public communications providers to whom the code applies.
- (2) It shall be the duty of OFCOM to keep under review the codes of practice for the time being approved by them.
- (3) OFCOM may at any time, by a notification given or published in such manner as they consider appropriate –
 - (a) approve modifications that have been made to an approved code;
 - (b) withdraw their approval from a code; or
 - (c) give notice that the withdrawal of their approval will take effect from such time as may be specified in the notification unless such modifications of the code as are specified in the notification are made before that time.

- (4) In considering –
- (a) whether to approve a code of practice, or
 - (b) whether or in what manner to exercise their powers under subsections (2) and (3) of this section,
- OFCOM must have regard to the matters mentioned in subsection (5).
- (5) Those matters are –
- (a) the need to secure that customers are able readily to comprehend the procedures that are provided for by an approved code of practice;
 - (b) the need to secure that there is consistency between the different codes for the time being approved by OFCOM; and
 - (c) the need to secure that the number of different codes so approved is kept to a minimum.
- (6) In this section –
- “approval” means approval for the purposes of section 52(4) and “approve” and “approved” are to be construed accordingly; and
- “domestic and small business customer” has the same meaning as in section 52.

54 Approval of dispute procedures for the purposes of s. 52

- (1) Before giving their approval to any dispute procedures, OFCOM must consult the Secretary of State.
- (2) OFCOM are not to approve dispute procedures unless they are satisfied that the arrangements under which the procedures have effect –
 - (a) are administered by person who is for practical purposes independent (so far as decisions in relation to disputes are concerned) of both OFCOM and the communications providers to whom the arrangements apply;
 - (b) give effect to procedures that are easy to use, transparent and effective;
 - (c) give, in the case of every communications provider to whom the arrangements apply, a right to each of his domestic and small business customers to use the procedures free of charge;
 - (d) ensure that all information necessary for giving effect to the procedures is obtained;
 - (e) ensure that disputes are effectively investigated;
 - (f) include provision conferring power to make awards of appropriate compensation; and
 - (g) are such as to enable awards of compensation to be properly enforced.
- (3) OFCOM may approve dispute procedures subject to such conditions (including conditions as to the provision of information to OFCOM) as they may think fit.
- (4) It shall be the duty of OFCOM to keep under review the dispute procedures for the time being approved by them.
- (5) OFCOM may at any time, by a notification given or published in such manner as they consider appropriate –
 - (a) modify the conditions of their approval of any dispute procedures or withdraw such an approval; or

- (b) give notice that the modification of those conditions, or the withdrawal of such an approval, will take effect from such time as may be specified in the notification unless the procedures (or the arrangements under which they have effect) are modified before that time in the manner required by the notification.
- (6) In considering—
 - (a) whether to approve dispute procedures, or
 - (b) whether or in what manner to exercise their powers under subsections (3) to (5),OFCOM must have regard to the matters mentioned in subsection (7).
- (7) Those matters are—
 - (a) the need to secure that customers are able readily to comprehend dispute procedures;
 - (b) the need to secure that there is consistency between the different procedures for the time being approved by OFCOM; and
 - (c) the need to secure that the number of different sets of procedures so approved is kept to a minimum.
- (8) In this section—
 - “approval” means approval for the purposes of subsection (5) of section 52 and “approve” and “approved” are to be construed accordingly;
 - “dispute procedures” means any such procedures as may fall to be approved for the purposes of that subsection; and
 - “domestic and small business customer” has the same meaning as in section 52.

55 Orders by OFCOM in the absence of conditions under s. 52

- (1) OFCOM may make an order under this section if, at any time, they consider in relation to any one or more public communications providers—
 - (a) that it is not practicable, or at least not appropriate, for OFCOM’s duties under subsections (1) and (3) of section 52 to be performed in a particular respect by the setting of general conditions; and
 - (b) that it is necessary to make the order for the purpose—
 - (i) of securing the necessary protection for the customers of that provider or of those providers; or
 - (ii) of securing compliance with a Community obligation.
- (2) An order under this section may make such of the following provisions as OFCOM think fit—
 - (a) provision imposing requirements with respect to the complaints and disputes mentioned in section 52(2);
 - (b) provision for the enforcement of those requirements;
 - (c) provision making other arrangements for the purposes of those requirements.
- (3) The power to make provision by an order under this section includes, in particular—
 - (a) power to establish a body corporate with the capacity to make its own rules and to establish its own procedures;
 - (b) power to determine the jurisdiction of a body established by such an order or, for the purposes of the order, of any other person;

- (c) power to confer jurisdiction with respect to any matter on OFCOM themselves;
 - (d) power to provide for a person on whom jurisdiction is conferred by the arrangements to make awards of compensation, to direct the reimbursement of costs or expenses, or to do both;
 - (e) power to provide for such a person to enforce, or to participate in the enforcement of, any awards or directions made under such an order; and
 - (f) power to make such other provision as OFCOM think fit for the enforcement of such awards and directions.
- (4) An order under this section may require such public communications providers as may be determined by or under the order to make payments to OFCOM in respect of expenditure incurred by OFCOM in connection with—
- (a) the establishment and maintenance, in accordance with such an order, of a body corporate or of a procedure; or
 - (b) the making of any other arrangements for the purposes of the requirements of such an order.
- (5) The consent of the Secretary of State is required for the making by OFCOM of an order under this section.
- (6) Section 403 applies to the power of OFCOM to make an order under this section.
- (7) A statutory instrument containing an order made by OFCOM under this section shall be subject to annulment in pursuance of a resolution of either House of Parliament.

General conditions: telephone numbers

56 The National Telephone Numbering Plan

- (1) It shall be the duty of OFCOM to publish a document (to be known as “the National Telephone Numbering Plan”) setting out—
- (a) the numbers that they have determined to be available for allocation by them as telephone numbers;
 - (b) such restrictions as they consider appropriate on the adoption of numbers available for allocation in accordance with the plan; and
 - (c) such restrictions as they consider appropriate on the other uses to which numbers available for allocation in accordance with the plan may be put.
- (2) It shall be OFCOM’s duty—
- (a) from time to time to review the National Telephone Numbering Plan; and
 - (b) to make any revision of that plan that they think fit in consequence of such a review;
- but this duty must be performed in compliance with the requirements, so far as applicable, of section 60.
- (3) OFCOM must also keep such day to day records as they consider appropriate of the telephone numbers allocated by them in accordance with the National Telephone Numbering Plan.

- (4) The publication of the National Telephone Numbering Plan, or of a revision of it, must be in such manner as appears to OFCOM to be appropriate for bringing the contents of the Plan, or of the revised Plan, to the attention of such persons as OFCOM consider appropriate.
- (5) In this Chapter references to a telephone number are (subject to subsection (7)) references to any number that is used (whether or not in connection with telephony) for any one or more of the following purposes—
 - (a) identifying the destination for, or recipient of, an electronic communication;
 - (b) identifying the origin, or sender, of an electronic communication;
 - (c) identifying the route for an electronic communication;
 - (d) identifying the source from which an electronic communication or electronic communications service may be obtained or accessed;
 - (e) selecting the service that is to be obtained or accessed, or required elements or characteristics of that service; or
 - (f) identifying the communications provider by means of whose network or service an electronic communication is to be transmitted, or treated as transmitted.
- (6) In this Chapter references to the adoption of a telephone number by a communications provider are references to his doing any of the following in relation to a number allocated (whether or not to that provider) by OFCOM—
 - (a) allocating or transferring that number to a particular customer or piece of apparatus;
 - (b) using that number for identifying a service or route used by that provider or by any of his customers;
 - (c) using that number for identifying a communication as one to be transmitted by that provider;
 - (d) designating that number for use in selecting a service or the required elements or characteristics of a service;
 - (e) authorising the use of that number by others for any of the purposes mentioned in subsection (5).
- (7) The Secretary of State may by order exclude such numbers as may be described in the order from the numbers that are to be treated as telephone numbers for the purposes of this Chapter.
- (8) No order is to be made containing provision authorised by subsection (7) unless a draft of the order has been laid before Parliament and approved by a resolution of each House.
- (9) References in this section to the allocation of a number are references to its allocation for the purposes of general conditions under section 58 or in accordance with conditions under section 59.
- (10) In this section—
 - “electronic communication” means a communication for transmission by means of an electronic communications network; and
 - “number” includes data of any description.

57 Conditions to secure access to telephone numbers

- (1) General conditions may impose such requirements as OFCOM consider appropriate for securing that every end-user of a public electronic communications service is able, by means of that service—
 - (a) to make calls or otherwise transmit electronic communications to every normal telephone number; and
 - (b) to receive every call or other electronic communication that is made or transmitted to him using such a service from apparatus identified by a normal telephone number.
- (2) A normal telephone number is one which—
 - (a) has been made available, in accordance with the National Telephone Numbering Plan, as a number to be used for the purpose of identifying the destination for, or the recipient of, electronic communications; and
 - (b) is for the time being—
 - (i) a number adopted by a communications provider to be used for such a purpose; or
 - (ii) a number in use for such a purpose by a person other than a communications provider to whom it has been allocated in accordance with conditions under section 59.
- (3) In this section “electronic communication” has the same meaning as in section 56.

58 Conditions about allocation and adoption of numbers

- (1) General conditions may include conditions which—
 - (a) prohibit the adoption of telephone numbers by a communications provider except in cases where the numbers have been allocated by OFCOM to a person;
 - (b) regulate the use by a communications provider, for the purpose of providing an electronic communications network or electronic communications service, of telephone numbers not allocated to that provider;
 - (c) impose restrictions on the adoption of telephone numbers by a communications provider, and on other practices by communications providers in relation to telephone numbers allocated to them;
 - (d) impose requirements on a communications provider in connection with the adoption by him of telephone numbers;
 - (e) require an allocation of particular telephone numbers to be transferred from one communications provider to another in the circumstances provided for in the conditions;
 - (f) impose such requirements and restrictions on a communications provider from whom an allocation is required to be transferred as may be provided for, in relation to the transfer, in the conditions;
 - (g) require payments of such amounts as may be determined by OFCOM to be made to them by a person in respect of the allocation to him of telephone numbers;
 - (h) require payments of such amounts as may be determined by OFCOM to be made to them by a person in respect of transfers of allocations from one person to another; and

- (i) require communications providers to secure compliance with such rules relating to the use of telephone numbers by their customers as OFCOM may set out in general conditions or determine in accordance with provision made by the general conditions.
- (2) General conditions may also –
- (a) provide for the procedure to be followed on the making of applications to OFCOM for the allocation of telephone numbers;
 - (b) provide for the information that must accompany such applications and for the handling of such applications;
 - (c) provide a procedure for telephone numbers to be reserved pending the making and disposal of an application for their allocation;
 - (d) provide for the procedure to be followed on the making of applications for telephone numbers to be reserved, and for the handling of such applications;
 - (e) regulate the procedures to be followed, the system to be applied and the charges to be imposed for the purposes of, or in connection with, the adoption by a communications provider of telephone numbers allocated to that provider;
 - (f) regulate the procedures to be followed, the system to be applied and the charges to be imposed for the purposes of, or in connection with, the transfer of an allocation from one person to another.
- (3) The conditions that may be set under subsection (1)(d) include conditions imposing requirements with respect to the provision of information for purposes connected with –
- (a) the compilation of directories; and
 - (b) the provision of directory enquiry facilities.
- (4) The procedure to be followed on the making of an application for the allocation of numbers that are available for allocation in accordance with the National Telephone Numbering Plan must require OFCOM's determination of the application to be made –
- (a) in the case of an application made in response to an invitation in accordance with subsection (5), before the end of six weeks after the day on which the application is received; and
 - (b) in any other case, before the end of three weeks after that day.
- (5) Where OFCOM are proposing to allocate any telephone numbers, they may –
- (a) invite persons to indicate the payments each would be willing to make to OFCOM if allocated the numbers; and
 - (b) make the allocation according to the amounts indicated.
- (6) General conditions providing for payments to be made to OFCOM in respect of anything mentioned in subsection (1)(g) or (h) –
- (a) must set out the principles according to which the amounts of the payments are to be determined;
 - (b) may provide for the payments to consist of a lump sum in respect of a particular allocation or transfer or of sums payable periodically while an allocation remains in force, or of both;
 - (c) may provide for the amounts to be determined by reference to –
 - (i) any indication according to which the allocation has been made as mentioned in subsection (5); or

- (ii) any other factors (including the costs incurred by OFCOM in connection with the carrying out of their functions by virtue of section 56 and this section) as OFCOM think fit.
- (7) General conditions may –
 - (a) make modifications from time to time of, or of the method of determining, the amounts of periodic payments falling to be made by virtue of conditions containing provision authorised by this section; and
 - (b) make different provision in relation to different descriptions of communications provider and different descriptions of telephone number.
- (8) Nothing in subsection (7) authorises the modification, after it has been fixed, of the amount of a periodic payment fixed in accordance with arrangements made in relation to numbers allocated as mentioned in subsection (5)(b).
- (9) Payments that are required to be made to OFCOM in respect of anything mentioned in subsection (1)(g) or (h) –
 - (a) must be paid to them as soon as they become due in accordance with the conditions imposing the obligation to pay; and
 - (b) if not so paid, are to be recoverable by them accordingly.

59 Telephone numbering conditions binding non-providers

- (1) OFCOM may set conditions under this section that apply to persons other than communications providers and relate to –
 - (a) the allocation of telephone numbers to such persons;
 - (b) the transfer of allocations to and from such persons; and
 - (c) the use of telephone numbers by such persons.
- (2) The conditions that may be set under this section include conditions imposing obligations corresponding to any of the obligations that may be imposed on communications providers by general conditions making provision for, or in connection with –
 - (a) the allocation of telephone numbers;
 - (b) the transfer of allocations; or
 - (c) the use of telephone numbers.
- (3) Subsection (10) of section 45 applies to OFCOM’s power to set a condition under this section as it applies to their power to set a condition under that section.
- (4) Sections 47 to 49 apply in relation to –
 - (a) the setting of conditions under this section and the modification and revocation of such conditions; and
 - (b) the giving, modification or withdrawal of any direction, approval or consent for the purposes of a condition under this section,
 as they apply in the case of general conditions and in the case of directions, approvals and consents given for the purposes of general conditions.
- (5) It shall be the duty of a person who –
 - (a) is not a communications provider, but
 - (b) applies for the allocation of a telephone number, or is allocated such a number,

to comply with any conditions set under this section.

- (6) That duty shall be enforceable in civil proceedings by OFCOM –
 - (a) for an injunction;
 - (b) for specific performance of a statutory duty under section 45 of the Court of Session Act 1988 (c. 36); or
 - (c) for any other appropriate remedy or relief.
- (7) Subsection (6) does not apply in the case of a person against whom the obligations contained in the condition in question are enforceable (by virtue of his having become a communications provider) as obligations imposed by general conditions.

60 Modification of documents referred to in numbering conditions

- (1) This section applies where numbering conditions for the time being have effect by reference to provisions, as they have effect from time to time, of –
 - (a) the National Telephone Numbering Plan; or
 - (b) another document published by OFCOM.
- (2) OFCOM must not revise or otherwise modify the relevant provisions unless they are satisfied that the revision or modification is –
 - (a) objectively justifiable in relation to the matters to which it relates;
 - (b) not such as to discriminate unduly against particular persons or against a particular description of persons;
 - (c) proportionate to what the modification is intended to achieve; and
 - (d) in relation to what it is intended to achieve, transparent.
- (3) Before revising or otherwise modifying the relevant provisions, OFCOM must publish a notification –
 - (a) stating that they are proposing to do so;
 - (b) specifying the Plan or other document that they are proposing to revise or modify;
 - (c) setting out the effect of their proposed revisions or modifications;
 - (d) giving their reasons for making the proposal; and
 - (e) specifying the period within which representations may be made to OFCOM about their proposal.
- (4) That period must be one ending not less than one month after the day of the publication of the notification.
- (5) OFCOM may give effect, with or without modifications, to a proposal with respect to which they have published a notification under subsection (3) only if –
 - (a) they have considered every representation about the proposal that is made to them within the period specified in the notification; and
 - (b) they have had regard to every international obligation of the United Kingdom (if any) which has been notified to them for the purposes of this paragraph by the Secretary of State.
- (6) The publication of a notification under this section must be in such manner as appears to OFCOM to be appropriate for bringing the contents of the notification to the attention of such persons as OFCOM consider appropriate.
- (7) In this section –

“numbering conditions” means –

- (a) general conditions the making of which is authorised by section 57 or 58;
- (b) conditions set under section 59;

“the relevant provisions”, in relation to the Plan or document, means the provisions of the Plan or document by reference to which (as they have effect from time to time) the numbering conditions in question have effect.

61 Withdrawal of telephone number allocations

- (1) Where OFCOM have allocated telephone numbers for the purposes of any numbering conditions, they may withdraw that allocation if, and only if, the case is one in which the withdrawal of an allocation is authorised by this section.
- (2) The withdrawal of an allocation is authorised (subject to section 62) if –
 - (a) consent to the withdrawal is given by the person to whom the numbers are for the time being allocated;
 - (b) the withdrawal is made for the purposes of a transfer of the allocation required by numbering conditions;
 - (c) the withdrawal is made for the purposes of a numbering reorganisation applicable to a particular series of telephone numbers;
 - (d) the withdrawal is made in circumstances specified in the numbering conditions and for the purpose of securing that what appears to OFCOM to be the best and most efficient use is made of the numbers and other data that are appropriate for use as telephone numbers;
 - (e) the allocated numbers are numbers that have not been adopted during such period after their allocation as may be specified in the numbering conditions; or
 - (f) the allocated numbers are comprised in a series of numbers which have not to a significant extent been adopted or used during such period as may be so specified.
- (3) The withdrawal of an allocation is also authorised where –
 - (a) there have been serious and repeated contraventions, by the person to whom the allocation is for the time being allocated, of the numbering conditions; and
 - (b) it appears to OFCOM that the taking of other steps in respect of the contraventions is likely to prove ineffective for securing future compliance.
- (4) The withdrawal of an allocation is also authorised where –
 - (a) the person to whom the allocation is for the time being allocated is not a communications provider; and
 - (b) it appears to OFCOM that contraventions by that person of numbering conditions makes the withdrawal of the allocation appropriate.
- (5) OFCOM’s power to set conditions specifying circumstances for the purposes of subsection (2)(d), and their power to withdraw an allocation in the specified circumstances, are each exercisable only in a manner that does not discriminate unduly –
 - (a) against particular communications providers;
 - (b) against particular users of the allocated numbers; or

- (c) against a particular description of such providers or users; and the purposes for which those powers may be exercised do not include the carrying out of a numbering reorganisation of the sort mentioned in subsection (2)(c).
- (6) Where OFCOM are proposing to withdraw an allocation in exercise of the power conferred by virtue of subsection (2)(e) or (f), they must –
 - (a) give a notification of their proposal;
 - (b) consider any representations made to them about the proposal within the period of one month following the day on which the notification is given; and
 - (c) ensure that the withdrawal (if OFCOM decide to proceed with it after considering those representations) does not take effect until the end of the three months beginning with the end of the period mentioned in paragraph (b).
- (7) A notification for the purposes of subsection (6) must be given in such manner as OFCOM consider appropriate for bringing it to the attention of –
 - (a) the person to whom the numbers to which the proposed withdrawal relates are for the time being allocated;
 - (b) every person appearing to OFCOM to be a person to whom communications are or may be transmitted using one of those numbers for identifying the destination or route;
 - (c) every person who uses one or more of those numbers for obtaining access to services or for communication; and
 - (d) every other person who, in OFCOM’s opinion, is likely to be affected by the proposal.
- (8) For the purposes of this section there are repeated contraventions by a person of numbering conditions to the extent that –
 - (a) in the case of a previous notification given to that person under section 94, OFCOM have determined for the purposes of section 95(2) or 96(2) that a contravention of a numbering condition did occur; and
 - (b) in the period of twelve months following the day of the making of that determination, one or more further notifications have been given to that person in respect of contraventions of numbering conditions;and for the purposes of this subsection it shall be immaterial whether the notifications related to the same contravention or to different contraventions of the same or different conditions.
- (9) In this section “numbering conditions” means –
 - (a) general conditions the making of which is authorised by section 58; or
 - (b) conditions set under section 59.

62 Numbering reorganisations

- (1) This section applies to the withdrawal of an allocation for the purposes of a numbering reorganisation that is applicable to a particular series of telephone numbers.
- (2) The allocation is to be withdrawn only if the reorganisation, so far as it relates to numbers of any description, is not such as to discriminate unduly –
 - (a) against particular communications providers;
 - (b) against particular users of the allocated numbers; or

- (c) against a particular description of such providers or users.
- (3) The allocation must not be withdrawn if the reorganisation fails to provide for withdrawn allocations to be replaced by allocations of telephone numbers so nearly resembling the numbers to which the withdrawal relates as the purpose of the reorganisation allows.
- (4) Where a replacement allocation is made for the purposes of the reorganisation –
- (a) no payment is to be made to OFCOM in respect of the making of the replacement allocation; but
 - (b) subsection (5) is to apply.
- (5) Where this subsection applies –
- (a) a provision for the making of periodic payments in respect of the withdrawn allocation is to be treated, to the extent that OFCOM determine that it should, as a provision requiring the making of periodic payments in respect of the replacement allocation; and
 - (b) OFCOM may, if they think fit, make such repayments or adjustments of a provision for payment as appear to them to be appropriate in consequence of differences between –
 - (i) the numbers to which the withdrawn allocation relates; and
 - (ii) the numbers to which the replacement allocation relates.

63 General duty as to telephone numbering functions

- (1) It shall be the duty of OFCOM, in the carrying out of their functions under sections 56 to 62 –
- (a) to secure that what appears to them to be the best use is made of the numbers that are appropriate for use as telephone numbers; and
 - (b) to encourage efficiency and innovation for that purpose.
- (2) It shall also be the duty of OFCOM, in carrying out those functions, to secure that there is no undue discrimination by communications providers against other communications providers in relation to the adoption of telephone numbers for purposes connected with the use by one communications provider, or his customers, of an electronic communications network or electronic communications service provided by another.
- (3) In this section “number” has the same meaning as in section 56.

General conditions: must-carry obligations

64 Must-carry obligations

- (1) General conditions may include conditions making any provision that OFCOM consider appropriate for securing that particular services are broadcast or otherwise transmitted by means of the electronic communications networks described in the conditions.
- (2) A general condition containing provision authorised by this section is not (subject to subsection (4)) to require a service to be broadcast or otherwise transmitted by means of an electronic communications network unless –
- (a) the service is included in the list of must-carry services; and

- (b) the effect of the requirement is confined to networks by means of which public electronic communications services are provided that are used by a significant number of end-users as their principal means of receiving television programmes.
- (3) That list is as follows –
 - (a) any service of television programmes provided by the BBC so far as it is provided in digital form and is a service in relation to which OFCOM have functions;
 - (b) the Channel 3 services so far as provided in digital form;
 - (c) Channel 4 so far as provided in digital form;
 - (d) Channel 5 so far as provided in digital form;
 - (e) S4C Digital;
 - (f) the digital public teletext service.
- (4) General conditions making provision authorised by this section in relation to a listed service must, to such extent as OFCOM consider appropriate (and subject to subsection (5)) –
 - (a) apply the requirement to broadcast or otherwise transmit that service to every service which is an ancillary service by reference to the listed service; and
 - (b) provide for the listed service to be treated for the purposes of the conditions as constituting such other services comprised in or provided with that service as may be determined by OFCOM.
- (5) General conditions making provision authorised by this section must also comply with all such restrictions (if any) as may be imposed by order made by the Secretary of State as to the maximum and minimum amounts, or proportions, of available capacity that are to be required by such conditions to be used in the case of a network for the broadcasting or other transmission of particular services, or descriptions of service.
- (6) In making an order under subsection (5) the Secretary of State must have regard to –
 - (a) the objective of securing that services included in the list of must-carry services, and the other services to which conditions set in accordance with this section are likely to be applied by virtue of subsection (4), are available for reception by as many members of the public in the United Kingdom as practicable; and
 - (b) the need to secure that the amount of capacity available in the case of every network for making other services available is reasonable and, accordingly, that the burden of complying with conditions set in accordance with this section is proportionate to the public benefit to be secured by that objective.
- (7) It shall be the duty of the Secretary of State from time to time to review –
 - (a) the list of must-carry services; and
 - (b) any requirements for the time being in force under this section with respect to the terms on which services must be broadcast or otherwise transmitted.
- (8) Where the Secretary of State carries out such a review, he must consult the following about the matters under review –
 - (a) OFCOM; and

- (b) such persons who, in his opinion, are likely to be affected by a modification of the list of must-carry services, or who represent any of those persons, as he thinks fit.
- (9) If, on such a review, he considers it appropriate to do so, the Secretary of State may by order modify the list of must-carry services.
- (10) In determining whether it is appropriate for the purposes of subsection (9) to add a service to the list of must-carry services or to remove it, the Secretary of State must have regard, in particular, to –
- (a) the public benefit to be secured by the addition of the service to the list, or by its retention in the list;
 - (b) the extent to which the service (if it were not included in the list) would nevertheless be made available to an acceptable technical standard by means of the networks to which conditions set in accordance with this section apply;
 - (c) the capacity left available, after the requirements of those conditions have been complied with, for the broadcasting or other transmission of material by means of each of those networks; and
 - (d) the need to secure that the burden of complying with conditions so set is proportionate to the objective of securing that the services in the list of must-carry services, and the other services to which conditions set in accordance with this section are likely to be applied by virtue of subsection (4), are available for reception by as many members of the public in the United Kingdom as practicable.
- (11) The Secretary of State may also, if (whether on such a review or in any other circumstances) he considers it appropriate to do so, by order make provision imposing requirements as to what, as between –
- (a) the person providing a must-carry service, and
 - (b) the person providing a network by means of which it is to be provided,
- are to be the terms on which the service is to be broadcast or otherwise transmitted, in pursuance of general conditions set in accordance with this section, by means of that network.
- (12) An order under subsection (11) may provide for the terms to be determined by OFCOM in accordance with the provisions of the order.
- (13) Before making an order under subsection (5), and before making an order under subsection (11) in a case in which there has been no review under subsection (7), the Secretary of State must consult –
- (a) OFCOM, and
 - (b) such persons who, in his opinion, are likely to be affected by the order, or who represent any of those persons, as he thinks fit.
- (14) Section 362 applies for construing this section as it applies for the purposes of Part 3.

Universal service conditions

65 Obligations to be secured by universal service conditions

- (1) The Secretary of State must by order (“the universal service order”) set out the extent to which the things falling within subsection (2) must, for the purpose of securing compliance with Community obligations for the time being in

force, be provided, made available or supplied throughout the United Kingdom.

- (2) Those things are—
 - (a) electronic communications networks and electronic communications services;
 - (b) facilities capable of being made available as part of or in connection with an electronic communications service;
 - (c) particular methods of billing for electronic communications services or of accepting payment for them;
 - (d) directories capable of being used in connection with the use of an electronic communications network or electronic communications service; and
 - (e) directory enquiry facilities capable of being used for purposes connected with the use of such a network or service.
- (3) The universal service order may contain guidance about matters relating to the pricing of things that the order says must be provided, made available or supplied.
- (4) Before making or varying the universal service order, the Secretary of State must consult OFCOM and such other persons as he considers appropriate.

66 Designation of universal service providers

- (1) OFCOM may by regulations make provision for the designation of the persons to whom universal service conditions are to be applicable.
- (2) Subject to subsection (3), those regulations are not to authorise the designation of a person other than a communications provider.
- (3) The regulations may provide for a person other than a communications provider to be designated for the purposes only of conditions relating to—
 - (a) the supply of directories capable of being used in connection with the use of an electronic communications network or electronic communications service; and
 - (b) the making available of directory enquiry facilities capable of being used for purposes connected with the use of such a network or service.
- (4) OFCOM may from time to time—
 - (a) review the designations for the time being in force in accordance with regulations under this section; and
 - (b) on such a review, consider what (if any) universal service conditions should continue to apply to each of the designated persons.
- (5) The procedure to be followed in the case of every such review must be the procedure provided for in regulations made by OFCOM.
- (6) Regulations made by OFCOM under this section must provide for a person's designation as a person to whom universal service conditions are to be applicable to cease to have effect where, in any such case as may be described in the regulations, the universal service conditions applied to him are all revoked.

- (7) Regulations made by OFCOM under this section providing a procedure for the designation of persons, or for the conduct of a review under subsection (4), must not provide for any procedure other than one appearing to OFCOM—
 - (a) to be efficient, objective and transparent; and
 - (b) not to involve, or to tend to give rise to, any undue discrimination against any person or description of persons.
- (8) Where—
 - (a) OFCOM designate a person in accordance with regulations under this section, or
 - (b) a designation of a person in accordance with any such regulations ceases to have effect,they must give a notification of that designation, or of that fact, to the European Commission.
- (9) A notification under this section must identify the person who has been designated, or the person whose designation has ceased to have effect.
- (10) Section 403 applies to the power of OFCOM to make regulations under this section.

67 Subject-matter of universal service conditions

- (1) OFCOM may set any such universal service conditions as they consider appropriate for securing compliance with the obligations set out in the universal service order.
- (2) Universal service conditions applied to a person must include a condition requiring him to publish information about his performance in complying with the universal service conditions that apply to him.
- (3) A condition set in accordance with subsection (2) must contain provision which—
 - (a) requires information published in accordance with it to be updated from time to time and published again;
 - (b) requires information so published to satisfy the requirements that OFCOM consider appropriate for securing that it is adequate; and
 - (c) requires information so published to be framed by reference to the quality of service parameters, definitions and measurement methods for the time being set out in Annex III to the Universal Service Directive.
- (4) A condition set in accordance with that subsection may impose requirements as to—
 - (a) the times at which information published in accordance with it is to be published; and
 - (b) the manner in which that information is to be published.
- (5) Universal service conditions may impose an obligation on a person to whom they apply to do one or both of the following, if required to do so by OFCOM—
 - (a) to make facilities available for enabling information published in pursuance of a condition applied to that person under subsection (2) to be independently audited;
 - (b) to meet the costs of any independent auditing of that information that is required by OFCOM.

- (6) The reference in subsection (5) to the independent auditing of information is a reference to its being audited by a qualified auditor –
 - (a) for accuracy; and
 - (b) for its usefulness in the making of comparisons with information published by other designated universal service providers.
- (7) Universal service conditions may impose performance targets on designated universal service providers with respect to any of the matters in relation to which obligations may be imposed by such conditions.
- (8) In setting a universal service condition, OFCOM must have regard to any guidance about matters relating to pricing that is contained in the universal service order.
- (9) In this section “qualified auditor” means a person eligible, in accordance with Part 2 of the Companies Act 1989 (c. 40), for appointment as a company auditor.

68 Tariffs etc. for universal services

- (1) It shall be the duty of OFCOM –
 - (a) to keep under review universal service tariffs; and
 - (b) to monitor changes to those tariffs.
- (2) Universal service conditions may require one or more of the following –
 - (a) the use of a common tariff, or of common tariffs, in relation to anything mentioned in section 65(2);
 - (b) the use, in such cases as may be specified or described in the conditions, of such special tariffs in relation to anything so mentioned as may be so specified or described;
 - (c) the fixing of tariffs used in accordance with the conditions by the use of such methods, and by reference to such methods of computing costs, as may be so specified or described.
- (3) Universal service conditions must secure that the terms on which a person is provided with anything required by the universal service order do not require him –
 - (a) to pay for an unnecessary additional service; or
 - (b) to pay, in respect of anything required by the order, any amount that is attributable to the provision to him of such a service.
- (4) The references in subsection (3), in relation to a person, to an unnecessary additional service are references to anything the provision of which –
 - (a) he has to accept by reason of his being provided, at his request, with something required by the order (“the requested service”); and
 - (b) is not necessary for the purpose of providing him with the requested service.
- (5) It shall be the duty of OFCOM, in setting a universal service condition about universal service tariffs, to have regard to anything ascertained by them in the performance of their duty under subsection (1).
- (6) References in this section to a universal service tariff are references to any of the tariffs used by designated universal service providers in relation to the things for the time being required by the universal service order.

- (7) References in this section to providing a person with anything include references to making it available or supplying it to him.
- (8) In this section “tariff” includes a pricing structure.

69 Directories and directory enquiry facilities

- (1) This section applies where universal service conditions require a designated universal service provider –
 - (a) to supply a directory capable of being used in connection with the use of an electronic communications network or electronic communications service; or
 - (b) to make available directory enquiry facilities capable of being used for purposes connected with use of such a network or service.
- (2) The universal service conditions applied to the provider must include the conditions that OFCOM consider appropriate for securing that the provider does not unduly discriminate against a source of relevant information –
 - (a) in the compiling of the directory or the answering of directory enquiries; or
 - (b) in the treatment in the directory, or for the purposes of the facilities, of any relevant information from that source.
- (3) In this section –
 - (a) references to relevant information are references to information provided for inclusion in the directory or for use in the answering of directory enquiries; and
 - (b) references to a source of relevant information are references to a communications provider or designated universal service provider who provides relevant information.

70 Review of compliance costs

- (1) OFCOM may from time to time review the extent (if any) of the financial burden for a particular designated universal service provider of complying in relation to any matter with any one or more of the universal service conditions applied to him.
- (2) Where –
 - (a) regulations under section 66 require the financial burden of so complying to be taken into account in determining whom to designate, and
 - (b) the regulations provide for a particular method of calculating that burden to be used for the purposes of that determination,that must be the method of calculation applied on a review under this section.
- (3) Where subsection (2) does not apply, the financial burden of so complying is to be taken to be the amount calculated by OFCOM to be the net cost of compliance after allowing for market benefits accruing to the designated universal service provider from –
 - (a) his designation; and
 - (b) the application to him of universal service conditions.
- (4) After carrying out a review under this section OFCOM must either –

- (a) cause the calculations made by them on the review to be audited by a person who appears to them to be independent of designated universal service providers; or
 - (b) themselves carry out an audit of those calculations.
- (5) OFCOM must ensure, in the case of every audit carried out under subsection (4), that a report on the audit –
 - (a) is prepared; and
 - (b) if not prepared by OFCOM, is provided to them.
- (6) It shall be the duty of OFCOM, in the case of every review under this section, to publish –
 - (a) their conclusions on the review; and
 - (b) a summary of the report of the audit which was carried out as respects the calculations made for the purposes of that review.
- (7) The publication of anything under subsection (6) must be a publication in such manner as OFCOM consider appropriate for bringing it to the attention of the persons who, in their opinion, are likely to be affected by it.

71 Sharing of burden of universal service obligations

- (1) This section applies where OFCOM –
 - (a) have concluded, on a review under section 70, that complying in relation to any matter with universal service conditions imposes a financial burden on a particular designated universal service provider; and
 - (b) have published that conclusion in accordance with that section.
- (2) OFCOM must determine, in the case of the designated universal service provider, whether they consider it would be unfair for that provider to bear, or to continue to bear, the whole or any part of so much of the burden.
- (3) If –
 - (a) OFCOM determine that it would be unfair for the designated universal service provider to bear, or to continue to bear, the whole or a part of the burden, and
 - (b) an application for a determination under this subsection is made to OFCOM by that provider,OFCOM may determine that contributions are to be made by communications providers to whom general conditions are applicable for meeting that burden.
- (4) The making of any of the following must be in accordance with regulations made by OFCOM –
 - (a) a determination by OFCOM of the extent of the financial burden that exists for the designated universal service provider of complying in relation to any matter with universal service conditions;
 - (b) an application for the purposes of subsection (3)(b);
 - (c) a determination by OFCOM of whether it is or would be unfair for the designated universal service provider to bear, or to continue to bear, the burden of complying in relation to any matter with universal service conditions;
 - (d) a determination of the extent (if any) to which that is or would be unfair.

- (5) The assessment, collection and distribution of contributions under subsection (3) is not to be carried out except in accordance with a mechanism provided for in a scheme contained in regulations made by OFCOM.
- (6) It shall be the duty of OFCOM to exercise their power to make regulations under this section in the manner which they consider will secure that the assessment, collection and distribution of contributions under subsection (3) is carried out—
 - (a) in an objective and transparent manner;
 - (b) in a manner that does not involve, or tend to give rise to, any undue discrimination against particular communications providers or particular designated universal service providers, or against a particular description of them; and
 - (c) in a manner that avoids, or (if that is impracticable) at least minimises, any distortion of competition or of customer demand.
- (7) Regulations made by OFCOM under this section may provide for a scheme containing the provision mentioned in subsection (5), and for any fund set up for the purposes of such a scheme, to be administered either—
 - (a) by OFCOM; or
 - (b) by such other person as may be specified in the regulations.
- (8) A person other than OFCOM is not to be specified in regulations under this section as the administrator of such a scheme or fund unless he is a person who OFCOM are satisfied is independent of both—
 - (a) the persons who are designated universal service providers; and
 - (b) communications providers to whom general conditions are applicable.
- (9) Section 403 applies to the powers of OFCOM to make regulations under this section.

72 Report on sharing mechanism

- (1) This section applies where regulations under section 71 provide for a scheme for the assessment, collection and distribution of contributions under subsection (3) of that section.
- (2) OFCOM must prepare and publish a report setting out, in relation to the period to which it applies—
 - (a) every determination by OFCOM that has had effect in relation to a time in that period as a determination of the costs of providing anything contained in the universal service order;
 - (b) the market benefits for each designated universal service provider that have accrued to him during that period from his designation and from the application to him of universal service conditions; and
 - (c) the contribution made under section 71(3) by every person who has made a contribution during that period.
- (3) The first report under this section must be prepared in relation to the period of twelve months beginning with the coming into force of the first regulations to be made under section 71.
- (4) Every subsequent report must be prepared in relation to the period of twelve months beginning with the end of the period to which the previous report applied.

- (5) Every report under this section –
 - (a) must be prepared as soon as practicable after the end of the period to which it is to apply; and
 - (b) must be published as soon as practicable after its preparation is complete.
- (6) OFCOM is not required under this section –
 - (a) to publish any matter that is confidential in accordance with subsection (7) or (8); or
 - (b) to publish anything that it would not be reasonably practicable to publish without disclosing such a matter.
- (7) A matter is confidential under this subsection if –
 - (a) it relates specifically to the affairs of a particular body; and
 - (b) publication of that matter would or might, in OFCOM's opinion, seriously and prejudicially affect the interests of that body.
- (8) A matter is confidential under this subsection if –
 - (a) it relates to the private affairs of an individual; and
 - (b) publication of that matter would or might, in OFCOM's opinion, seriously and prejudicially affect the interests of that individual.
- (9) The publication of a report under this section must be a publication in such manner as OFCOM consider appropriate for bringing it to the attention of the persons who, in their opinion, are affected by the matters to which it relates.

Access-related conditions

73 Permitted subject-matter of access-related conditions

- (1) The only conditions that may be set under section 45 as access-related conditions are those authorised by this section.
- (2) Access-related conditions may include conditions relating to the provision of such network access and service interoperability as appears to OFCOM appropriate for the purpose of securing –
 - (a) efficiency on the part of communications providers and persons making associated facilities available;
 - (b) sustainable competition between them; and
 - (c) the greatest possible benefit for the end-users of public electronic communications services.
- (3) Access-related conditions may include conditions appearing to OFCOM to be appropriate for securing that persons to whom the electronic communications code applies participate, in cases where there are no viable alternative arrangements that may be made, in arrangements for –
 - (a) sharing the use of electronic communications apparatus; and
 - (b) apportioning and making contributions towards costs incurred in relation to shared electronic communications apparatus.
- (4) Access-related conditions may include one which –
 - (a) is of a technical or operational nature;

- (b) appears to OFCOM to be appropriate for securing the proper operation of an electronic communications network in compliance with any SMP services condition falling within section 87(3); and
 - (c) is applied to—
 - (i) a person who is required by such an SMP services condition to confer any entitlements to network access; or
 - (ii) a person on whom such an entitlement is or may be conferred in pursuance of a requirement imposed by such an SMP services condition.
- (5) Access-related conditions may include conditions containing any provision required by section 75(2).

74 Specific types of access-related conditions

- (1) The conditions that may be set by virtue of section 73(2) include conditions which, for the purpose of securing end-to-end connectivity for the end-users of public electronic communications services provided by means of a series of electronic communications networks—
 - (a) impose obligations on a person controlling network access to any of those networks; and
 - (b) require the interconnection of the networks.
- (2) The conditions that may be set by virtue of section 73(2) also include such conditions imposing obligations on a person providing facilities for the use of application programme interfaces or electronic programme guides as OFCOM consider to be necessary for securing—
 - (a) that persons are able to have access to such programme services provided in digital form as OFCOM may determine; and
 - (b) that the facility for using those interfaces or guides is provided on terms which—
 - (i) are fair and reasonable; and
 - (ii) do not involve, or tend to give rise to, any undue discrimination against any person or description of persons.
- (3) In this section—
 - “application programme interface” means a facility for allowing software to make use, in connection with any of the matters mentioned in subsection (4), of facilities contained in other software;
 - “electronic programme guide” means a facility by means of which a person has access to any service which consists of—
 - (a) the listing or promotion, or both the listing and the promotion, of some or all of the programmes included in any one or more programme services; and
 - (b) a facility for obtaining access, in whole or in part, to the programme service or services listed or promoted in the guide;
 - “end-to-end connectivity” means the facility—
 - (a) for different end-users of the same public electronic communications service to be able to communicate with each other; and
 - (b) for the end-users of different such services to be able, each using the service of which he is the end-user, to communicate with each other.

- (4) The matters mentioned in subsection (3), in the definition of “application programme interface”, are –
 - (a) allowing a person to have access to programme services;
 - (b) allowing a person, other than a communications provider or a person who makes associated facilities available, to make use of an electronic communications network by means of which a programme service is broadcast or otherwise transmitted;
 - (c) allowing a person to become the end-user of a description of public electronic communications service.
- (5) This section is not to be construed as restricting the provision that may be made under section 73(2).

75 Conditional access systems and access to digital services

- (1) It shall be the duty of OFCOM, when setting a condition falling within section 73(4), to ensure that it contains all such provision as they consider appropriate for the purpose of taking account of the relevant international standards.
- (2) It shall be the duty of OFCOM to ensure –
 - (a) that access-related conditions are applied to every person who provides a conditional access system in relation to a protected programme service; and
 - (b) that those conditions make all such provision as is required by the provision contained from time to time in Part I of Annex I to the Access Directive (conditions relating to access to digital programme services).
- (3) In this section –

“conditional access system” means any system, facility, arrangements or technical measure under or by means of which access to programme services requires –

 - (a) a subscription to the service or to a service that includes that service; or
 - (b) an authorisation to view it, or to listen to it, on a particular occasion;

“protected programme service” means a programme service the programmes included in which cannot be viewed or listened to in an intelligible form except by the use of a conditional access system.

76 Modification and revocation of conditions imposed under s. 75

- (1) This section applies in the case of conditions falling within section 75(2) which have been set by OFCOM in relation to a particular person (“the system provider”).
- (2) OFCOM must not give effect to a proposal to modify or revoke any of the conditions unless –
 - (a) they have carried out an analysis for the purpose of determining in accordance with this Chapter whether that person is or remains a person on whom SMP services conditions are capable of being imposed;
 - (b) they have determined in consequence of that analysis that he is not; and
 - (c) they are satisfied that the modification or revocation will not have an adverse effect on any or all of the matters mentioned in subsection (3).

- (3) Those matters are –
- (a) the accessibility to any persons of services that are for the time being included in the list of must-carry services in section 64;
 - (b) the prospects for effective competition in the market for programme services provided by being broadcast or otherwise transmitted in digital form; and
 - (c) the prospects for effective competition in the markets for conditional access systems and other associated facilities.
- (4) In this section “conditional access system” has the same meaning as in section 75.

Privileged supplier conditions

77 Imposition of privileged supplier conditions

- (1) It shall be the duty of OFCOM to secure that privileged supplier conditions containing all such provision falling within subsection (3) as they consider appropriate are applied to every public communications provider to whom this section applies.
- (2) This section applies to every public communications provider who –
 - (a) enjoys special or exclusive rights in relation to the provision of any non-communications services; and
 - (b) is not such a provider in respect only of associated facilities.
- (3) The provision that may be contained in a condition set under section 45 as a privileged supplier condition is any provision that OFCOM consider appropriate for any one or more of the following purposes –
 - (a) requiring the provider to whom it applies to keep separate accounts in relation to his public electronic communications network or public electronic communications service and other matters;
 - (b) requiring that provider to submit the accounts of the different parts of his undertaking, and any financial report relating to a part of that undertaking, to a qualified auditor for auditing;
 - (c) requiring the accounts of the different parts of his undertaking to be published;
 - (d) securing, by means other than the keeping of separate accounts, the structural separation of the different parts of his undertaking.
- (4) OFCOM is not required under this section to apply a condition to a person where they are satisfied that that person has an annual turnover in relation to all his communications activities that is less than €50 million.
- (5) Where in a case falling within subsection (4) OFCOM are not required to apply a privileged supplier condition to a person, they may apply such a condition to him if they think fit.
- (6) The reference in subsection (4) to a person’s communications activities is a reference to any activities of his that consist in, or are connected with, either or both of the following –
 - (a) the provision of any one or more electronic communications networks;
 - (b) the provision of any one or more electronic communications services.
- (7) The making, for the purposes of subsection (4), of –

- (a) a determination of the period in respect of which a person's annual turnover in relation to any activities is computed, and
 - (b) a determination of the amount in Euros of that turnover for any period, must be in accordance with such rules as OFCOM consider to be reasonable.
- (8) OFCOM must publish any rules made by them for the purposes of subsection (7) in such manner as they consider appropriate for bringing them to the attention of the persons who, in their opinion, are likely to be affected by them.
- (9) In this section –
 - “non-communications services”, in relation to a person, means services other than those consisting in, or connected with, the provision by him of –
 - (a) an electronic communications network; or
 - (b) an electronic communications service;
 - “qualified auditor” means a person eligible, in accordance with Part 2 of the Companies Act 1989 (c. 40), for appointment as a company auditor;
 - “special or exclusive rights” has the same meaning as in Article 86 of the Treaty establishing the European Community.

SMP conditions: procedure

78 Circumstances required for the setting of SMP conditions

- (1) For the purposes of this Chapter a person shall be taken to have significant market power in relation to a market if he enjoys a position which amounts to or is equivalent to dominance of the market.
- (2) References in this section to dominance of a market must be construed in accordance with any applicable provisions of Article 14 of the Framework Directive.
- (3) A person is to be taken to enjoy a position of dominance of a market if he is one of a number of persons who enjoy such a position in combination with each other.
- (4) A person or combination of persons may also be taken to enjoy a position of dominance of a market by reason wholly or partly of his or their position in a closely related market if the links between the two markets allow the market power held in the closely related market to be used in a way that influences the other market so as to strengthen the position in the other market of that person or combination of persons.
- (5) The matters that must be taken into account in determining whether a combination of persons enjoys a position of dominance of a services market include, in particular, the matters set out in Annex II to the Framework Directive.

79 Market power determinations

- (1) Before making a market power determination, OFCOM must –
 - (a) identify (by reference, in particular, to area and locality) the markets which in their opinion are the ones which in the circumstances of the United Kingdom are the markets in relation to which it is appropriate to consider whether to make the determination; and

-
- (b) carry out an analysis of the identified markets.
- (2) In identifying or analysing any services market for the purposes of this Chapter, OFCOM must take due account of all applicable guidelines and recommendations which –
 - (a) have been issued or made by the European Commission in pursuance of the provisions of a Community instrument; and
 - (b) relate to market identification and analysis.
 - (3) In considering whether to make or revise a market power determination in relation to a services market, OFCOM must take due account of all applicable guidelines and recommendations which –
 - (a) have been issued or made by the European Commission in pursuance of the provisions of a Community instrument; and
 - (b) relate to market analysis or the determination of what constitutes significant market power.
 - (4) The way in which –
 - (a) a market is to be identified for the purposes of this section, or
 - (b) a market power determination is to be made,
 is by the publication of a notification containing the identification or determination.
 - (5) Notifications for the purposes of subsection (4) –
 - (a) may be given separately;
 - (b) may be contained in a single notification relating to both the identification of a market and the making of a market determination in relation to that market; or
 - (c) may be contained in a single notification under section 48(1) with respect to the setting or modification of an SMP condition and either –
 - (i) the making of the market power determination by reference to which OFCOM set or modify that condition; or
 - (ii) the making of that market power determination and the identification of the market in relation to which they make that determination.
 - (6) The publication of a notification under this section must be in such manner as appears to OFCOM to be appropriate for bringing the contents of the notification to the attention of the persons who, in OFCOM’s opinion, are likely to be affected by the matters notified.
 - (7) References in this section to guidelines and recommendations issued by the European Commission and to a Community instrument include references, respectively, to guidelines and recommendations issued after the commencement of this section and to a Community instrument made after the commencement of this section.

80 Proposals for identifying markets and for market power determinations

- (1) Before OFCOM –
 - (a) identify a market for the purposes of making a market power determination, or
 - (b) make a market power determination,
 they must publish a notification of what they are proposing to do.

- (2) Notifications for the purposes of subsection (1) –
 - (a) may be given separately;
 - (b) may be contained in a single notification relating to both the identification of a market and the making of a market determination in relation to that market; or
 - (c) may be contained in a single notification under section 48(2) with respect to the setting or modification of an SMP condition and either –
 - (i) the making of the market power determination by reference to which OFCOM are proposing to set or modify that condition; or
 - (ii) the making of that market power determination and the identification of the market in relation to which they are proposing to make that determination.
- (3) A notification under this section relating to a proposal to identify a market or to make a market power determination must –
 - (a) state that OFCOM are proposing to identify that market or to make that market power determination;
 - (b) set out the effect of the proposal;
 - (c) give their reasons for making the proposal; and
 - (d) specify the period within which representations may be made to OFCOM about their proposal.
- (4) That period must be a period of not less than one month after the day of the publication of the notification.
- (5) The publication of a notification under this section must be in such manner as appears to OFCOM to be appropriate for bringing the contents of the notification to the attention of the persons who, in OFCOM's opinion, are likely to be affected by the matters notified.
- (6) OFCOM may give effect, with or without modifications, to a proposal with respect to which they have given a notification under this section only if –
 - (a) they have considered every representation about the proposal that is made to them within the period specified in the notification; and
 - (b) they have had regard to every international obligation of the United Kingdom (if any) which has been notified to them for the purposes of this paragraph by the Secretary of State.
- (7) The power of OFCOM to give effect to such a proposal is subject to sections 82 and 83.

81 Delivery of copies of notifications under ss. 79 and 80

- (1) OFCOM must send a copy of every notification published under section 79(4) or 80 to the Secretary of State.
- (2) OFCOM must send to the European Commission a copy of every notification published under section 79(4) with respect to a market power determination in relation to a services market.
- (3) OFCOM must send a copy of every notification published under section 80 which –
 - (a) relates to a proposal to identify a services market or to make a market power determination in relation to such a market; and
 - (b) in OFCOM's opinion would affect trade between member States,

to the European Commission and to the regulatory authorities of every other member State.

- (4) OFCOM must, in every other case in which it appears to them appropriate to do so, send –
- (a) to the European Commission, and
 - (b) to such of the regulatory authorities of the other member States as OFCOM think fit,

a copy of a notification published under section 80 which relates to a proposal to identify a services market or to make a market power determination in relation to such a market.

82 European Commission’s powers in respect of proposals

- (1) This section applies, in the case of a notification under section 80 with respect to a proposal –
- (a) to identify a particular market; or
 - (b) to make a market power determination.
- (2) If, within the representations period, OFCOM are notified by the European Commission for the purposes of Article 7(4) of the Framework Directive (market identifications that do not conform to Commission recommendations and determinations that affect trade between member States) –
- (a) that the Commission considers that giving effect to the proposal would create a barrier in relation to the single European market, or
 - (b) that the Commission has serious doubts as to whether giving effect to the proposal would be compatible with the requirements of any Community obligations,

OFCOM are not to give effect to the proposal before the end of a further two months beginning with the end of the representations period.

- (3) Where, before the end of that two month period, the European Commission makes a decision in accordance with Article 7(4) of the Framework Directive that the proposal should be withdrawn, OFCOM –
- (a) must withdraw it; and
 - (b) shall not be entitled to give effect to it.
- (4) In this section “the representations period”, in relation to a notification under section 80, means the period specified in that notification for the making of representations about the proposals contained in it.

83 Special rules for transnational markets

- (1) This section applies where a services market is for the time being identified by a decision of the European Commission under Article 15(4) of the Framework Directive as a transnational market.
- (2) Where the market area includes the whole or a part of the United Kingdom, OFCOM must enter into and maintain arrangements with the other relevant regulatory authorities about –
- (a) the extent to which the agreement of all the relevant regulatory authorities is required for the doing of any of the things mentioned in subsection (3); and

- (b) the procedures to be followed for securing that agreement where it is required.
- (3) Those things are –
 - (a) the identification of the whole or a part of the market as a market in relation to which it is appropriate to determine whether a person has significant market power;
 - (b) the making of such a determination in relation to the whole or a part of the market;
 - (c) the setting of a condition the setting of which requires such a determination to have been made;
 - (d) the modification or revocation of such a condition.
- (4) OFCOM must not do any of the things mentioned in subsection (3) except in accordance with arrangements maintained under that subsection.
- (5) Those arrangements may include arrangements requiring OFCOM, when doing any of those things, to comply with –
 - (a) a decision made, by one or more other regulatory authorities; or
 - (b) a decision made by a person appointed under the arrangements to act on behalf of some or all of the relevant regulatory authorities.
- (6) In this section –
 - “market area”, in relation to a services market identified by the European Commission as a transnational market, means the area identified by that Commission as the area for which the market operates; and
 - “relevant regulatory authorities”, in relation to such a market, means the regulatory authorities for each member State the whole or a part of which is comprised in the market area.

84 Review of services market identifications and determinations

- (1) This section applies where OFCOM have identified and analysed a services market for the purposes of making a market power determination.
- (2) OFCOM must, at such intervals as they consider appropriate, carry out further analyses of the identified market for one or both of the following purposes –
 - (a) reviewing market power determinations made on the basis of an earlier analysis;
 - (b) deciding whether to make proposals for the modification of SMP conditions set by reference to a market power determination made on such a basis.
- (3) It shall be the duty of OFCOM to carry out such a further analysis of a services market as soon as reasonably practicable after recommendations are made by the European Commission that affect the matters that were taken into account, or could have been taken into account, in the case of the last analysis by OFCOM of that market.
- (4) Where on, or in consequence of, a further analysis under this section, OFCOM determine that a person to whom any SMP conditions apply is no longer a person with significant market power in that market, they must revoke every SMP services condition applied to that person by reference to the market power determination made on the basis of the earlier analysis.

- (5) Before carrying out a further analysis under subsection (2), OFCOM may review any decision of theirs identifying the markets which it was appropriate to consider for the purpose of carrying out an earlier analysis.
- (6) Where, on such a review, OFCOM conclude that the appropriate markets have changed –
 - (a) they must identify the markets they now consider to be the appropriate ones; and
 - (b) those markets shall be the identified markets for the purposes of the further analysis.
- (7) Sections 79 to 83 apply –
 - (a) in relation to the identification of a services market for the purposes of reviewing a market power determination under this section, as they apply in relation to the identification of such a market for the purpose of making a market determination; and
 - (b) in relation to the review of such a determination, as they apply in relation to the making of such a determination.

85 Review of apparatus market identifications and determinations

- (1) This section applies where OFCOM have identified and analysed an apparatus market for the purposes of making a market power determination.
- (2) OFCOM must, at such intervals as they consider appropriate, carry out further analyses of the identified market for one or both of the following purposes –
 - (a) reviewing market power determinations made on the basis of an earlier analysis;
 - (b) deciding whether to make proposals for the modification of SMP conditions set by reference to any such market power determination.
- (3) Where on, or in consequence of, a further analysis under this section, OFCOM determine that a person to whom any SMP conditions apply is no longer a person with significant market power in that market, they shall revoke every SMP apparatus condition applied to that person by reference to the market power determination made on the basis of the earlier analysis.
- (4) Before carrying out any further analysis under subsection (2), OFCOM may review any decision of theirs identifying the markets which it was appropriate to consider for the purpose of carrying out any earlier analysis.
- (5) Where on such a review OFCOM conclude that the appropriate markets have changed –
 - (a) they shall identify the markets they now consider to be the appropriate ones; and
 - (b) those markets shall be the identified markets for the purposes of the further analysis.
- (6) Where on such a review OFCOM conclude that there is no person at all with significant market power in relation to the identified market –
 - (a) they must so inform the Secretary of State; and
 - (b) the Secretary of State may by order remove or restrict OFCOM’s power under this Chapter to set SMP apparatus conditions by reference to that market.
- (7) Sections 79, 80 and 81(1) apply –

- (a) in relation to the identification of a apparatus market for the purposes of reviewing a market power determination under this section, as they apply in relation to the identification of such a market for the purpose of making a market determination; and
- (b) in relation to the review of such a determination, as they apply in relation to the making of such a determination.

86 Cases where review required

- (1) OFCOM must not set an SMP services condition by a notification which does not also make the market power determination by reference to which the condition is set unless—
 - (a) the condition is set by reference to a market power determination which has been reviewed under section 84 and, in consequence of that review, is confirmed in the notification setting the condition; or
 - (b) the condition is set by reference to a market power determination made in relation to a market in which OFCOM are satisfied there has been no material change since the determination was made.
- (2) OFCOM must not modify or revoke SMP services conditions applying to a person except in a case falling within subsection (3) or (4).
- (3) The first case is where, for the purpose of determining whether to make the modification or revocation, OFCOM have—
 - (a) carried out a further analysis under section 84 of the market in question; and
 - (b) reviewed the market power determination for the time being in force in that person's case.
- (4) The second case is where OFCOM are satisfied that there has not—
 - (a) in the case of an unmodified condition, since the condition was set, or
 - (b) in any other case, since the condition was last modified,been a material change in the market identified or otherwise used for the purposes of the market power determination by reference to which the condition was set or last modified.
- (5) OFCOM must not modify SMP apparatus conditions applying to a person except where, for the purpose of determining whether to make the modification or revocation, they have—
 - (a) carried out a further analysis under section 85 of the market in question; and
 - (b) reviewed the market power determination for the time being in force in that person's case.
- (6) A change is a material change for the purposes of subsection (1) or (4) if it is one that is material to—
 - (a) the setting of the condition in question; or
 - (b) the modification or revocation in question.

SMP services conditions: subject-matter

87 Conditions about network access etc.

- (1) Where OFCOM have made a determination that a person to whom this section applies (“the dominant provider”) has significant market power in an identified services market, they shall—
 - (a) set such SMP conditions authorised by this section as they consider it appropriate to apply to that person in respect of the relevant network or relevant facilities; and
 - (b) apply those conditions to that person.
- (2) This section applies to—
 - (a) a person who provides a public electronic communications network; and
 - (b) a person who makes available facilities that are associated facilities by reference to such a network.
- (3) This section authorises SMP conditions requiring the dominant provider to give such entitlements as OFCOM may from time to time direct as respects—
 - (a) the provision of network access to the relevant network;
 - (b) the use of the relevant network; and
 - (c) the availability of the relevant facilities.
- (4) In determining what conditions authorised by subsection (3) to set in a particular case, OFCOM must take into account, in particular, the following factors—
 - (a) the technical and economic viability, having regard to the state of market development, of installing and using facilities that would make the proposed network access unnecessary;
 - (b) the feasibility of the provision of the proposed network access;
 - (c) the investment made by the person initially providing or making available the network or other facility in respect of which an entitlement to network access is proposed;
 - (d) the need to secure effective competition in the long term;
 - (e) any rights to intellectual property that are relevant to the proposal; and
 - (f) the desirability of securing that electronic communications services are provided that are available throughout the member States.
- (5) The conditions authorised by subsection (3) may include provision—
 - (a) for securing fairness and reasonableness in the way in which requests for network access are made and responded to; and
 - (b) for securing that the obligations contained in the conditions are complied with within the periods and at the times required by or under the conditions.
- (6) The SMP conditions authorised by this section also include one or more of the following—
 - (a) a condition requiring the dominant provider not to discriminate unduly against particular persons, or against a particular description of persons, in relation to matters connected with network access to the relevant network or with the availability of the relevant facilities;
 - (b) a condition requiring the dominant provider to publish, in such manner as OFCOM may from time to time direct, all such information

- as they may direct for the purpose of securing transparency in relation to such matters;
- (c) a condition requiring the dominant provider to publish, in such manner as OFCOM may from time to time direct, the terms and conditions on which he is willing to enter into an access contract;
 - (d) a condition requiring the terms and conditions on which the dominant provider is willing to enter into an access contract to include such terms and conditions as may be specified or described in the condition;
 - (e) a condition requiring the dominant provider to make such modifications as OFCOM may direct of any offer by that provider which sets out the terms and conditions on which he is willing to enter into an access contract.
- (7) The SMP conditions authorised by this section also include conditions requiring the dominant provider to maintain a separation for accounting purposes between such different matters relating –
- (a) to network access to the relevant network, or
 - (b) to the availability of the relevant facilities,
- as OFCOM may from time to time direct.
- (8) The SMP conditions authorised by subsection (7) include conditions imposing requirements about the accounting methods to be used in maintaining the separation.
- (9) The SMP conditions authorised by this section also include (subject to section 88) conditions imposing on the dominant provider –
- (a) such price controls as OFCOM may direct in relation to matters connected with the provision of network access to the relevant network, or with the availability of the relevant facilities;
 - (b) such rules as they may make in relation to those matters about the recovery of costs and cost orientation;
 - (c) such rules as they may make for those purposes about the use of cost accounting systems; and
 - (d) obligations to adjust prices in accordance with such directions given by OFCOM as they may consider appropriate.
- (10) The SMP conditions authorised by subsection (9) include conditions requiring the application of presumptions in the fixing and determination of costs and charges for the purposes of the price controls, rules and obligations imposed by virtue of that subsection.
- (11) Where OFCOM set a condition authorised by this section which imposes rules on the dominant provider about the use of cost accounting systems, it shall be their duty also to set, and to apply to him, an SMP condition which imposes on him an obligation –
- (a) to make arrangements for a description to be made available to the public of the cost accounting system used in pursuance of that condition; and
 - (b) to include in that description details of –
 - (i) the main categories under which costs are brought into account for the purposes of that system; and
 - (ii) the rules applied for the purposes of that system with respect to the allocation of costs.
- (12) In this section –

“access contract” means –

- (a) a contract for the provision by a person to whom this section applies to another person of network access to the relevant network; or
- (b) a contract under which the relevant facilities are made available by a person to whom this section applies to another person;

“the relevant facilities”, in relation to a person to whom this section applies, means the associated facilities made available by that person in relation to a public electronic communications network; and

“the relevant network”, in relation to such a person, means the public electronic communications network provided by him.

88 Conditions about network access pricing etc.

- (1) OFCOM are not to set an SMP condition falling within section 87(9) except where –
 - (a) it appears to them from the market analysis carried out for the purpose of setting that condition that there is a relevant risk of adverse effects arising from price distortion; and
 - (b) it also appears to them that the setting of the condition is appropriate for the purposes of –
 - (i) promoting efficiency;
 - (ii) promoting sustainable competition; and
 - (iii) conferring the greatest possible benefits on the end-users of public electronic communications services.
- (2) In setting an SMP condition falling within section 87(9) OFCOM must take account of the extent of the investment in the matters to which the condition relates of the person to whom it is to apply.
- (3) For the purposes of this section there is a relevant risk of adverse affects arising from price distortion if the dominant provider might –
 - (a) so fix and maintain some or all of his prices at an excessively high level, or
 - (b) so impose a price squeeze,
 as to have adverse consequences for end-users of public electronic communications services.
- (4) In considering the matters mentioned in subsection (1)(b) OFCOM may –
 - (a) have regard to the prices at which services are available in comparable competitive markets;
 - (b) determine what they consider to represent efficiency by using such cost accounting methods as they think fit.
- (5) In this section “the dominant provider” has the same meaning as in section 87.

89 Conditions about network access in exceptional cases

- (1) This section applies where –
 - (a) OFCOM have made a determination that a person (“the dominant provider”) has significant market power in an identified services market;

- (b) that person is the provider of an electronic communications network or a person who makes associated facilities available; and
 - (c) OFCOM consider that there are exceptional circumstances making it appropriate for conditions with respect to the provision of network access to be applied to the dominant provider in addition to those that are required to be or may be applied to him apart from this section.
- (2) OFCOM may set the additional SMP conditions and apply them to the dominant provider if—
 - (a) they have submitted the additional conditions to the European Commission for approval; and
 - (b) the Commission has approved the imposition on the dominant provider of the obligations contained in those conditions.

90 Conditions about carrier selection and pre-selection

- (1) This section applies where—
 - (a) OFCOM have made a determination that a person (“the dominant provider”) has significant market power in an identified services market; and
 - (b) it appears to OFCOM that the market is a market relating to services for the provision of public electronic communications networks for use by means of connections at fixed locations.
- (2) It shall be the duty of OFCOM to set, and to apply to the dominant provider, such SMP conditions authorised by this section as they think fit.
- (3) The SMP conditions authorised by this section are conditions requiring the dominant provider to do one or both of the following—
 - (a) to make a relevant connection facility available to every person to whom he provides a public electronic communications service;
 - (b) for the purpose of making such a connection facility available to such persons, to make facilities for interconnection available to a person providing an electronic communications service.
- (4) Where OFCOM set a condition requiring the dominant provider to make a relevant connection facility available, they shall also set such SMP conditions as they consider appropriate—
 - (a) with respect to the relationship to costs of any prices fixed for the use of the facility; and
 - (b) for the purpose of securing that prices and other charges imposed on the persons to whom public electronic communications services are provided by the dominant provider do not constitute a disincentive to the use of the facility.
- (5) Where OFCOM set conditions authorised by this section, those conditions may include provision imposing obligations as to the manner in which one or both of the following are to be made available in accordance with the conditions—
 - (a) the relevant connection facility in question;
 - (b) the facilities for interconnection that are to be made available to a person providing an electronic communications service.
- (6) In this section “relevant connection facility” is a facility which—
 - (a) allows a person to whom a public electronic communications service is provided by means of an electronic communications network to select

which public electronic communications service provided wholly or partly by means of that network is the service that he wishes to use; and

- (b) enables that selection to be made either –
 - (i) by the use of a telephone number on each separate occasion on which a selection is made; or
 - (ii) by designating in advance the selection that is to apply on every occasion when no such selection as is mentioned in subparagraph (i) is made.

91 Conditions about regulation of services etc. for end-users

- (1) Where –
 - (a) OFCOM have made a determination that a person (“the dominant provider”) has significant market power in an identified services market (“the relevant market”),
 - (b) the relevant market is one for the end-users of public electronic communications services that are available in that market, and
 - (c) it appears to OFCOM that the test in subsection (2) is satisfied in the case of that provider,
 they shall set, and apply to that provider, such SMP conditions authorised by this section as they consider appropriate.
- (2) That test is that OFCOM are unable, by the setting of conditions of the sorts specified in subsection (3), to perform, or fully to perform, their duties under section 4 in relation to the market situation in the relevant market.
- (3) The sorts of conditions referred to in subsection (2) are –
 - (a) access-related conditions; and
 - (b) SMP conditions authorised or required by sections 87 to 90.
- (4) The reference in subsection (2) to the market situation in the relevant market is a reference to the situation revealed by such market analyses of that market as may have been carried out for the purposes of this Chapter.
- (5) The SMP conditions authorised by this section are conditions imposing on the dominant provider such regulatory controls as OFCOM may from time to time direct in relation to the provision by that provider of any public electronic communications service to the end-users of that service.
- (6) Where OFCOM set a condition which is authorised by this section and imposes regulatory control on tariffs or other matters to which costs are relevant, they shall also set, and apply to the dominant provider, an SMP condition which requires him, to the extent that they consider it appropriate –
 - (a) to use such cost accounting systems as may be determined by them;
 - (b) to have the use of those systems audited annually by a qualified auditor; and
 - (c) to publish an annual statement about compliance by the dominant provider with the obligations imposed by virtue of paragraph (a).
- (7) It shall be the duty of OFCOM to provide the European Commission with all such information as the Commission requires them to provide about –
 - (a) conditions authorised by this section that are set by OFCOM; and
 - (b) the cost accounting systems used, by the persons to whom those conditions apply, in relation to the services regulated in accordance with the conditions.

- (8) In this section “qualified auditor” means a person eligible, in accordance with Part 2 of the Companies Act 1989 (c. 40), for appointment as a company auditor.

92 Conditions about leased lines

- (1) This section applies where—
- (a) OFCOM have made a determination that a person (“the dominant provider”) has significant market power in an identified services market; and
 - (b) it appears to OFCOM that the market in relation to which that market power determination has been made is a market relating to the provision of any such leased lines as are for the time being identified by the European Commission in the List of Standards published in the Official Journal of the European Communities.
- (2) It shall be the duty of OFCOM to set, and to apply to the dominant provider, such SMP conditions authorised by this section as they consider appropriate.
- (3) The SMP conditions authorised by this section are conditions for applying, so far as required by the provisions for the time being contained in Annex VII to the Universal Service Directive, the principles of non-discrimination, cost orientation and transparency in relation to the leased lines identified as mentioned in subsection (1).
- (4) In this section “leased line” means an electronic communications service the provision of which consists in the reservation of a fixed amount of transmission capacity between fixed points on the same or different electronic communications networks.

SMP apparatus conditions: subject-matter

93 Conditions about apparatus supply

- (1) Where OFCOM have made a determination that a person (“the dominant supplier”) has significant market power in an identified apparatus market, they may—
- (a) set such SMP conditions authorised by this section as they consider it appropriate to apply to that person in respect of the supply of electronic communications apparatus; and
 - (b) apply those conditions to that person.
- (2) This section authorises the setting of SMP conditions of each of the following descriptions—
- (a) conditions requiring the dominant supplier to maintain such a separation for accounting purposes between matters relating to the supply of electronic communications apparatus and other matters as may be described in the conditions;
 - (b) conditions imposing requirements about the accounting methods to be used in maintaining the separation; and
 - (c) conditions imposing such rules as OFCOM may make, for the purpose of securing the maintenance of the separation, about the use of cost accounting systems.

- (3) This section also authorises the setting of SMP conditions imposing price controls in relation to the hiring of telephones which are hardwired to an electronic communications network.
- (4) Conditions set under this section must not make provision in relation to the supply of electronic communications apparatus unless the apparatus is of a description of apparatus as respects the supply of which the dominant supplier has been found to have significant market power.
- (5) For the purposes of this section a telephone is hardwired to an electronic communications network where, in order for it to be used with that network –
 - (a) it has to be physically attached to apparatus comprised in the network; and
 - (b) the attachment has to be effected by a process that requires the use of a tool.

Enforcement of conditions

94 Notification of contravention of conditions

- (1) Where OFCOM determine that there are reasonable grounds for believing that a person is contravening, or has contravened, a condition set under section 45, they may give that person a notification under this section.
- (2) A notification under this section is one which –
 - (a) sets out the determination made by OFCOM;
 - (b) specifies the condition and contravention in respect of which that determination has been made; and
 - (c) specifies the period during which the person notified has an opportunity of doing the things specified in subsection (3).
- (3) Those things are –
 - (a) making representations about the matters notified;
 - (b) complying with notified conditions of which he remains in contravention; and
 - (c) remedying the consequences of notified contraventions.
- (4) Subject to subsections (5) to (7) and section 98(3), the period for doing those things must be the period of one month beginning with the day after the one on which the notification was given.
- (5) OFCOM may, if they think fit, allow a longer period for doing those things either –
 - (a) by specifying a longer period in the notification; or
 - (b) by subsequently, on one or more occasions, extending the specified period.
- (6) The person notified shall have a shorter period for doing those things if a shorter period is agreed between OFCOM and the person notified.
- (7) The person notified shall also have a shorter period if –
 - (a) OFCOM have reasonable grounds for believing that the contravention is a repeated contravention;
 - (b) they have determined that, in those circumstances, a shorter period would be appropriate; and

- (c) the shorter period has been specified in the notification.
- (8) A notification under this section –
 - (a) may be given in respect of more than one contravention; and
 - (b) if it is given in respect of a continuing contravention, may be given in respect of any period during which the contravention has continued.
- (9) Where a notification under this section has been given to a person in respect of a contravention of a condition, OFCOM may give a further notification in respect of the same contravention of that condition if, and only if –
 - (a) the contravention is one occurring after the time of the giving of the earlier notification;
 - (b) the contravention is a continuing contravention and the subsequent notification is in respect of so much of a period as falls after a period to which the earlier notification relates; or
 - (c) the earlier notification has been withdrawn without a penalty having been imposed in respect of the notified contravention.
- (10) OFCOM must not give a notification under this section in a case in which –
 - (a) they decide that a more appropriate way of proceeding in relation to the contravention in question would be under the Competition Act 1998 (c. 41); and
 - (b) they publish a statement to that effect in such manner as they consider appropriate for bringing their decision to the attention of the persons who, in their opinion, are likely to be affected by it.
- (11) For the purposes of this section a contravention is a repeated contravention, in relation to a notification with respect to that contravention, if –
 - (a) a previous notification under this section has been given in respect of the same contravention or in respect of another contravention of the same condition; and
 - (b) the subsequent notification is given no more than twelve months after the day of the making by OFCOM of a determination for the purposes of section 95(2) or 96(2) that the contravention to which the previous notification related did occur.

95 Enforcement notification for contravention of conditions

- (1) This section applies where –
 - (a) a person (“the notified provider”) has been given a notification under section 94;
 - (b) OFCOM have allowed the notified provider an opportunity of making representations about the matters notified; and
 - (c) the period allowed for the making of the representations has expired.
- (2) OFCOM may give the notified provider an enforcement notification if they are satisfied –
 - (a) that he has, in one or more of the respects notified, been in contravention of a condition specified in the notification under section 94; and
 - (b) that he has not, during the period allowed under that section, taken all such steps as they consider appropriate –
 - (i) for complying with that condition; and

- (ii) for remedying the consequences of the notified contravention of that condition.
- (3) An enforcement notification is a notification which imposes one or both of the following requirements on the notified provider –
 - (a) a requirement to take such steps for complying with the notified condition as may be specified in the notification;
 - (b) a requirement to take such steps for remedying the consequences of the notified contravention as may be so specified.
- (4) A decision of OFCOM to give an enforcement notification to a person –
 - (a) must be notified by them to that person, together with the reasons for the decision, no later than one week after the day on which it is taken; and
 - (b) must fix a reasonable period for the taking of the steps required by the notification.
- (5) It shall be the duty of a person to whom an enforcement notification has been given to comply with it.
- (6) That duty shall be enforceable in civil proceedings by OFCOM –
 - (a) for an injunction;
 - (b) for specific performance of a statutory duty under section 45 of the Court of Session Act 1988 (c. 36); or
 - (c) for any other appropriate remedy or relief.

96 Penalties for contravention of conditions

- (1) This section applies (in addition to section 95) where –
 - (a) a person (“the notified provider”) has been given a notification under section 94;
 - (b) OFCOM have allowed the notified provider an opportunity of making representations about the matters notified; and
 - (c) the period allowed for the making of the representations has expired.
- (2) OFCOM may impose a penalty on the notified provider if he –
 - (a) has, in one or more of the respects notified, been in contravention of a condition specified in the notification under section 94; and
 - (b) has not, during the period allowed under that section, taken the steps OFCOM consider appropriate –
 - (i) for complying with the notified condition; and
 - (ii) for remedying the consequences of the notified contravention of that condition.
- (3) Where a notification under section 94 relates to more than one contravention, a separate penalty may be imposed in respect of each contravention.
- (4) Where such a notification relates to a continuing contravention, no more than one penalty may be imposed in respect of the period of contravention specified in the notification.
- (5) OFCOM may also impose a penalty on the notified provider if he has contravened, or is contravening, a requirement of an enforcement notification given under section 95 in respect of the notified contravention.
- (6) Where OFCOM impose a penalty on a person under this section, they shall –

- (a) within one week of making their decision to impose the penalty, notify that person of that decision and of their reasons for that decision; and
 - (b) in that notification, fix a reasonable period after it is given as the period within which the penalty is to be paid.
- (7) A penalty imposed under this section –
- (a) must be paid to OFCOM; and
 - (b) if not paid within the period fixed by them, is to be recoverable by them accordingly.

97 Amount of penalty under s. 96

- (1) The amount of a penalty imposed under section 96 is to be such amount not exceeding ten per cent. of the turnover of the notified provider's relevant business for the relevant period as OFCOM determine to be –
- (a) appropriate; and
 - (b) proportionate to the contravention in respect of which it is imposed.
- (2) In making that determination OFCOM must have regard to –
- (a) any representations made to them by the notified provider;
 - (b) any steps taken by him towards complying with the conditions contraventions of which have been notified to him under section 94; and
 - (c) any steps taken by him for remedying the consequences of those contraventions.
- (3) For the purposes of this section –
- (a) the turnover of a person's relevant business for a period shall be calculated in accordance with such rules as may be set out by order made by the Secretary of State; and
 - (b) provision may also be made by such an order for determining what is to be treated as the network, service, facility or business by reference to which the calculation of that turnover falls to be made.
- (4) No order is to be made containing provision authorised by subsection (3) unless a draft of the order has been laid before Parliament and approved by a resolution of each House.
- (5) In this section –
- “relevant business” means (subject to the provisions of an order under subsection (3) and to subsections (6) and (7)) so much of any business carried on by the notified provider as consists in any one or more of the following –
- (a) the provision of an electronic communications network;
 - (b) the provision of an electronic communications service;
 - (c) the making available of associated facilities;
 - (d) the supply of directories for use in connection with the use of such a network or service;
 - (e) the making available of directory enquiry facilities for use for purposes connected with the use of such a network or service;
 - (f) any business not falling within any of the preceding paragraphs which is carried on in association with any business in respect of which any access-related condition is applied to the person carrying it on;

“relevant period”, in relation to a contravention by a person of a condition set under section 45, means –

- (a) except in a case falling within paragraph (b) or (c), the period of one year ending with the 31st March next before the time when notification of the contravention was given under section 94;
 - (b) in the case of a person who at that time has been carrying on that business for a period of less than a year, the period, ending with that time, during which he has been carrying it on; and
 - (c) in the case of a person who at that time has ceased to carry on that business, the period of one year ending with the time when he ceased to carry it on.
- (6) In the case of a contravention of an SMP apparatus condition the relevant business is so much of any business carried on by the person in respect of whose contravention the penalty is imposed as consists in the supply of electronic communications apparatus.
- (7) So much of any business of a person on whom the penalty is imposed as falls within paragraph (f) of the definition of a relevant business shall be disregarded for the purposes of this section except in relation to –
- (a) a contravention of an access-related condition imposed in respect of that business; or
 - (b) a contravention of an enforcement notification given under section 95 relating to such a condition.
- (8) In this section “the notified provider” has the same meaning as in section 96.

98 Power to deal with urgent cases

- (1) This section applies where OFCOM determine –
- (a) that they are entitled to give a notification under section 94 with respect to a contravention by a person (“the contravening provider”) of a condition set under section 45, other than an SMP apparatus condition;
 - (b) that there are reasonable grounds for suspecting that the case is an urgent case; and
 - (c) that the urgency of the case makes it appropriate for OFCOM to take action under this section.
- (2) A case is an urgent case for the purposes of this section if the contravention has resulted in, or creates an immediate risk of –
- (a) a serious threat to the safety of the public, to public health or to national security;
 - (b) serious economic or operational problems for persons (other than the contravening provider) who are communications providers or persons who make associated facilities available; or
 - (c) serious economic or operational problems for persons who make use of electronic communications networks, electronic communications services or associated facilities.
- (3) OFCOM may, in a notification under section 94 with respect to the contravention, specify a period of less than one month for doing the things mentioned in subsection (3) of that section.
- (4) OFCOM shall also have power to give to the contravening provider –

- (a) a direction that his entitlement to provide electronic communications networks or electronic communications services, or to make associated facilities available, is suspended (either generally or in relation to particular networks, services or facilities); or
 - (b) a direction that that entitlement is restricted in the respects set out in the direction.
- (5) A direction under subsection (4) –
- (a) must specify the networks, services and facilities to which it relates; and
 - (b) except so far as it otherwise provides, takes effect for an indefinite period beginning with the time at which it is notified to the person to whom it is given.
- (6) A direction under subsection (4) –
- (a) in providing for the effect of a suspension or restriction to be postponed, may provide for it to take effect only at a time determined by or in accordance with the terms of the direction; and
 - (b) in connection with the suspension or restriction contained in the direction or with the postponement of its effect, may impose such conditions on the contravening provider as appear to OFCOM to be appropriate for the purpose of protecting his customers.
- (7) Those conditions may include a condition requiring the making of payments –
- (a) by way of compensation for loss or damage suffered by the contravening provider’s customers as a result of the direction; or
 - (b) in respect of annoyance, inconvenience or anxiety to which they have been put in consequence of the direction.
- (8) OFCOM have power to revoke a direction given under subsection (4) –
- (a) with effect from such time as they may direct;
 - (b) subject to compliance with such requirements as they may specify; and
 - (c) to such extent and in relation to such networks, services or facilities, or parts of a network, service or facility, as they may determine.

99 Confirmation of directions under s. 98

- (1) As soon as reasonably practicable after giving a direction under section 98(4), OFCOM must give the person to whom it is given –
- (a) an opportunity of making representations to them about the grounds on which it was given and its effect; and
 - (b) an opportunity of proposing steps to remedy the situation.
- (2) As soon as practicable after the period allowed by OFCOM for making those representations has ended, they must determine –
- (a) whether the contravention providing the grounds for the giving of the direction did occur; and
 - (b) whether the circumstances made it an urgent case justifying the giving of the direction.
- (3) If OFCOM decide that the contravention did occur and that the direction was justified, they may confirm the direction.
- (4) If not, they must exercise their power to revoke it.

- (5) As soon as reasonably practicable after determining whether to confirm the direction, OFCOM must notify the person to whom it was given of their decision.
- (6) Conditions included in a direction by virtue of section 98(7) have effect only if the direction is confirmed.

100 Suspending service provision for contraventions of conditions

- (1) OFCOM may give a direction under this section to a person who is a communications provider or makes associated facilities available (“the contravening provider”) if they are satisfied –
 - (a) that he is or has been in serious and repeated contravention of conditions set under section 45, other than an SMP apparatus condition;
 - (b) that an attempt, by the imposition of penalties or the giving of enforcement notifications under section 95 or both, to secure compliance with the contravened conditions has failed; and
 - (c) that the giving of the direction is appropriate and proportionate to the seriousness (when repeated as they have been) of the contraventions.
- (2) A direction under this section is –
 - (a) a direction that the entitlement of the contravening provider to provide electronic communications networks or electronic communications services, or to make associated facilities available, is suspended (either generally or in relation to particular networks, services or facilities); or
 - (b) a direction that that entitlement is restricted in the respects set out in the direction.
- (3) A direction under this section –
 - (a) must specify the networks, services and facilities to which it relates; and
 - (b) except so far as it otherwise provides, takes effect for an indefinite period beginning with the time at which it is notified to the person to whom it is given.
- (4) A direction under this section –
 - (a) in providing for the effect of a suspension or restriction to be postponed, may provide for it to take effect only at a time determined by or in accordance with the terms of the direction; and
 - (b) in connection with the suspension or restriction contained in the direction or with the postponement of its effect, may impose such conditions on the contravening provider as appear to OFCOM to be appropriate for the purpose of protecting that provider’s customers.
- (5) Those conditions may include a condition requiring the making of payments –
 - (a) by way of compensation for loss or damage suffered by the contravening provider’s customers as a result of the direction; or
 - (b) in respect of annoyance, inconvenience or anxiety to which they have been put in consequence of the direction.
- (6) If OFCOM consider it appropriate to do so (whether or not in consequence of representations or proposals made to them), they may revoke a direction under this section or modify its conditions –
 - (a) with effect from such time as they may direct;
 - (b) subject to compliance with such requirements as they may specify; and

- (c) to such extent and in relation to such networks, services or facilities, or parts of a network, service or facility, as they may determine.
- (7) For the purposes of this section there are repeated contraventions by a person of conditions set under section 45 to the extent that—
- (a) in the case of a previous notification given to that person under section 94, OFCOM have determined for the purposes of section 95(2) or 96(2) that such a contravention did occur;
 - (b) in the period of twelve months following the day of the making of that determination, one or more further notifications have been given to that person in respect of contraventions of a condition set under section 45; and
 - (c) the previous notification and the subsequent ones all relate to contraventions of the same condition (whether the same contravention or different contraventions).

101 Suspending apparatus supply for contraventions of conditions

- (1) OFCOM may give a direction under this section to a person who supplies electronic communications apparatus (“the contravening supplier”) if they are satisfied—
- (a) that he is or has been in serious and repeated contravention of any SMP apparatus conditions;
 - (b) that an attempt, by the imposition of penalties or the giving of enforcement notifications under section 95 or both, to secure compliance with the contravened conditions has failed; and
 - (c) that the giving of the direction is appropriate and proportionate to the seriousness (when repeated as they have been) of the contraventions.
- (2) A direction under this section is—
- (a) a direction to the contravening supplier to cease to act as a supplier of electronic communications apparatus (either generally or in relation to apparatus of a particular description); or
 - (b) a direction imposing such restrictions as may be set out in the direction on the supply by that supplier of electronic communications apparatus (either generally or in relation to apparatus of a particular description).
- (3) A direction under this section takes effect, except so far as it otherwise provides, for an indefinite period beginning with the time at which it is notified to the person to whom it is given.
- (4) A direction under this section—
- (a) may provide for a prohibition or restriction to take effect only at a time determined by or in accordance with the terms of the direction; and
 - (b) in connection with a prohibition or restriction contained in the direction or with the postponement of its effect, may impose such conditions on the contravening supplier as appear to OFCOM to be appropriate for the purpose of protecting that supplier’s customers.
- (5) Those conditions may include a condition requiring the making of payments—
- (a) by way of compensation for loss or damage suffered by the contravening supplier’s customers as a result of the direction; or
 - (b) in respect of annoyance, inconvenience or anxiety to which they have been put in consequence of the direction.

- (6) If OFCOM consider it appropriate to do so (whether or not in consequence of representations or proposals made to them), they may at any time revoke a direction under this section or modify its conditions –
 - (a) with effect from such time as they may direct;
 - (b) subject to compliance with such requirements as they may specify; and
 - (c) to such extent and in relation to such apparatus or descriptions of apparatus as they may determine.
- (7) For the purposes of this section there are repeated contraventions by a person of SMP apparatus conditions to the extent that –
 - (a) in the case of a previous notification given to that person under section 94, OFCOM have determined for the purposes of section 95(2) or 96(2) that such a contravention did occur;
 - (b) in the period of twelve months following the day of the making of that determination, one or more further notifications have been given to that person in respect of contraventions of an SMP apparatus condition; and
 - (c) the previous notification and the subsequent ones all relate to contraventions of the same condition (whether the same contravention or different contraventions).

102 Procedure for directions under ss. 100 and 101

- (1) Except in an urgent case, OFCOM are not to give a direction under section 100 or 101 unless they have –
 - (a) notified the contravening provider or contravening supplier of the proposed direction and of the conditions (if any) which they are proposing to impose by that direction;
 - (b) provided him with an opportunity of making representations about the proposals and of proposing steps for remedying the situation; and
 - (c) considered every representation and proposal made to them during the period allowed by them for the contravening provider or the contravening supplier to take advantage of that opportunity.
- (2) That period must be one ending not less than one month after the day of the giving of the notification.
- (3) As soon as practicable after giving a direction under section 100 or 101 in an urgent case, OFCOM must, provide the contravening provider or contravening supplier with an opportunity of –
 - (a) making representations about the effect of the direction and of any of its conditions; and
 - (b) proposing steps for remedying the situation.
- (4) A case is an urgent case for the purposes of this section if OFCOM –
 - (a) consider that it would be inappropriate, because the contraventions in question fall within subsection (5), to allow time, before giving a direction under section 100 or 101, for the making and consideration of representations; and
 - (b) decide for that reason to act in accordance with subsection (3), instead of subsection (1).
- (5) The contraventions fall within this subsection if they have resulted in, or create an immediate risk of –

- (a) a serious threat to the safety of the public, to public health or to national security;
 - (b) serious economic or operational problems for persons (apart from the contravening provider or contravening supplier) who are communications providers or persons who make associated facilities available; or
 - (c) serious economic or operational problems for persons who make use of electronic communications networks, electronic communications services or associated facilities.
- (6) In this section –
“contravening provider” has the same meaning as in section 100; and
“contravening supplier” has the same meaning as in section 101.

103 Enforcement of directions under ss. 98, 100 and 101

- (1) A person is guilty of an offence if he provides an electronic communications network or electronic communications service, or makes available any associated facility –
- (a) while his entitlement to do so is suspended by a direction under section 98(4) or 100; or
 - (b) in contravention of a restriction contained in such a direction.
- (2) A person is guilty of an offence if he supplies electronic communications apparatus –
- (a) while prohibited from doing so by a direction under section 101; or
 - (b) in contravention of a restriction contained in such a direction.
- (3) A person guilty of an offence under this section shall be liable –
- (a) on summary conviction, to a fine not exceeding the statutory maximum;
 - (b) on conviction on indictment, to a fine.
- (4) Sections 94 to 99 apply in relation to a contravention of conditions imposed by a direction under section 98, 100 or 101 as they apply in relation to a contravention of conditions set under section 45.

104 Civil liability for breach of conditions or enforcement notification

- (1) The obligation of a person to comply with –
- (a) the conditions set under section 45 which apply to him,
 - (b) requirements imposed on him by an enforcement notification under section 95, and
 - (c) the conditions imposed by a direction under section 98 or 100,
- shall be a duty owed to every person who may be affected by a contravention of the condition or requirement.
- (2) Where a duty is owed by virtue of this section to a person –
- (a) a breach of the duty that causes that person to sustain loss or damage, and
 - (b) an act which –
 - (i) by inducing a breach of the duty or interfering with its performance, causes that person to sustain loss or damage, and

- (ii) is done wholly or partly for achieving that result,
shall be actionable at the suit or instance of that person.
- (3) In proceedings brought against a person by virtue of subsection (2)(a) it shall be a defence for that person to show that he took all reasonable steps and exercised all due diligence to avoid contravening the condition or requirement in question.
 - (4) The consent of OFCOM is required for the bringing of proceedings by virtue of subsection (1)(a).
 - (5) Where OFCOM give a consent for the purposes of subsection (4) subject to conditions relating to the conduct of the proceedings, the proceedings are not to be carried on by that person except in compliance with those conditions.

OFCOM's duty to intervene on network access issues

105 Consideration and determination of network access questions

- (1) This section applies where—
 - (a) it appears to OFCOM that a network access question has arisen and needs to be determined; and
 - (b) they consider that, for the purpose of determining that question, it would be appropriate for them to exercise their powers under this Chapter to set, modify or revoke conditions falling within subsection (2).
- (2) Conditions falling within this subsection are—
 - (a) access-related conditions authorised by section 73(2) or (4); and
 - (b) SMP services conditions authorised by section 87.
- (3) Before considering whether, for the purpose of determining the question that has arisen, to set, modify or revoke conditions falling within subsection (2), OFCOM must publish a notification of their proposal to consider that matter.
- (4) If, after considering that matter, OFCOM decide not to exercise their powers to set, modify or revoke conditions falling within subsection (2), they must publish a notification of their decision.
- (5) A notification under this section must be published in the manner that OFCOM consider appropriate for bringing it to the attention of the persons who, in OFCOM's opinion, would be likely to be affected by action taken for determining the network access question that appears to them to have arisen.
- (6) In this section “network access question” means a question relating to network access or the terms or conditions on which it is or may be provided in a particular case.

Electronic communications code

106 Application of the electronic communications code

- (1) In this Chapter “the electronic communications code” means the code set out in Schedule 2 to the Telecommunications Act 1984 (c. 12).

- (2) Schedule 3 (which amends Schedule 2 to the Telecommunications Act 1984 (c. 12) for the purpose of translating the telecommunications code into a code applicable in the context of the new regulatory regime established by this Act) shall have effect.
- (3) The electronic communications code shall have effect –
 - (a) in the case of a person to whom it is applied by a direction given by OFCOM; and
 - (b) in the case of the Secretary of State or any Northern Ireland department where the Secretary of State or that department is providing or proposing to provide an electronic communications network.
- (4) The only purposes for which the electronic communications code may be applied in a person's case by a direction under this section are –
 - (a) the purposes of the provision by him of an electronic communications network; or
 - (b) the purposes of the provision by him of a system of conduits which he is making available, or proposing to make available, for use by providers of electronic communications networks for the purposes of the provision by them of their networks.
- (5) A direction applying the electronic communications code in any person's case may provide for that code to have effect in his case –
 - (a) in relation only to such places or localities as may be specified or described in the direction;
 - (b) for the purposes only of the provision of such electronic communications network, or part of an electronic communications network, as may be so specified or described; or
 - (c) for the purposes only of the provision of such conduit system, or part of a conduit system, as may be so specified or described.
- (6) The Secretary of State may by order provide for the electronic communications code to have effect for all purposes with a different amount substituted for the amount for the time being specified in paragraph 16(3) of the code (minimum compensation).
- (7) In this section “conduit” includes a tunnel, subway, tube or pipe.

107 Procedure for directions applying code

- (1) OFCOM are not to give a direction applying the electronic communications code in any person's case except on an application made for the purpose by that person.
- (2) If OFCOM publish a notification setting out their requirements with respect to –
 - (a) the content of an application for a direction applying the electronic communications code, and
 - (b) the manner in which such an application is to be made,such an application must be made in accordance with the requirements for the time being in force.
- (3) OFCOM may –
 - (a) from time to time review the requirements for the time being in force for the purposes of subsection (2); and

- (b) on any such review, modify them in such manner as they think fit by giving a notification of the revised requirements.
- (4) In considering whether to apply the electronic communications code in any person's case, OFCOM must have regard, in particular, to each of the following matters –
 - (a) the benefit to the public of the electronic communications network or conduit system by reference to which the code is to be applied to that person;
 - (b) the practicability of the provision of that network or system without the application of the code;
 - (c) the need to encourage the sharing of the use of electronic communications apparatus;
 - (d) whether the person in whose case it is proposed to apply the code will be able to meet liabilities arising as a consequence of –
 - (i) the application of the code in his case; and
 - (ii) any conduct of his in relation to the matters with which the code deals.
- (5) For the purposes of subsections (6) and (7) of section 3 OFCOM's duty under subsection (4) ranks equally with their duties under that section.
- (6) Before giving a direction under section 106, OFCOM must –
 - (a) publish a notification of their proposal to give the direction; and
 - (b) consider any representations about that proposal that are made to them within the period specified in the notification.
- (7) A notification for the purposes of subsection (6)(a) must contain the following –
 - (a) a statement of OFCOM's proposal;
 - (b) a statement of their reasons for that proposal;
 - (c) a statement of the period within which representations may be made to them about the proposal.
- (8) The statement of OFCOM's proposal must –
 - (a) contain a statement that they propose to apply the code in the case of the person in question;
 - (b) set out any proposals of theirs to impose terms under section 106(5);but this subsection is subject to sections 113(7) and 115(5).
- (9) The period specified as the period within which representations may be made must end no less than one month after the day of the publication of the notification.
- (10) The publication by OFCOM of a notification for any of the purposes of this section must be a publication in such manner as OFCOM consider appropriate for bringing the notification to the attention of the persons who, in their opinion, are likely to be affected by it.

108 Register of persons in whose case code applies

- (1) It shall be the duty of OFCOM to establish and maintain a register of persons in whose case the electronic communications code applies by virtue of a direction under section 106.

- (2) OFCOM must record in the register every direction given under that section.
- (3) Information recorded in the register must be recorded in such manner as OFCOM consider appropriate.
- (4) It shall be the duty of OFCOM to publish a notification setting out—
 - (a) the times at which the register is for the time being available for public inspection; and
 - (b) the fees that must be paid for, or in connection with, an inspection of the register.
- (5) The publication of a notification under subsection (4) must be a publication in such manner as OFCOM consider appropriate for bringing it to the attention of the persons who, in their opinion, are likely to be affected by it.
- (6) OFCOM must make the register available for public inspection—
 - (a) during such hours, and
 - (b) on payment of such fees,as are set out in the notification for the time being in force under subsection (4).

109 Restrictions and conditions subject to which code applies

- (1) Where the electronic communications code is applied in any person's case by a direction given by OFCOM, that code is to have effect in that person's case subject to such restrictions and conditions as may be contained in regulations made by the Secretary of State.
- (2) In exercising his power to make regulations under this section it shall be the duty of the Secretary of State to have regard to each of the following—
 - (a) the duties imposed on OFCOM by sections 3 and 4;
 - (b) the need to protect the environment and, in particular, to conserve the natural beauty and amenity of the countryside;
 - (c) the need to ensure that highways are not damaged or obstructed, and traffic not interfered with, to any greater extent than is reasonably necessary;
 - (d) the need to encourage the sharing of the use of electronic communications apparatus;
 - (e) the need to secure that a person in whose case the code is applied will be able to meet liabilities arising as a consequence of—
 - (i) the application of the code in his case; and
 - (ii) any conduct of his in relation to the matters with which the code deals.
- (3) The power of the Secretary of State to provide by regulations for the restrictions and conditions subject to which the electronic communications code has effect includes power to provide for restrictions and conditions which are framed by reference to any one or more of the following—
 - (a) the making of a determination in accordance with the regulations by a person specified in the regulations;
 - (b) the giving of an approval or consent by a person so specified; or
 - (c) the opinion of any person.
- (4) Before making any regulations under this section, the Secretary of State must consult—
 - (a) OFCOM; and

- (b) such other persons as he considers appropriate.

110 Enforcement of restrictions and conditions

- (1) Where OFCOM determine that there are reasonable grounds for believing that a person in whose case the electronic communications code applies is contravening, or has contravened, a requirement imposed by virtue of any restrictions or conditions under section 109, they may give him a notification under this section.
- (2) A notification under this section is one which –
 - (a) sets out the determination made by OFCOM;
 - (b) specifies the requirement and the contravention in respect of which that determination has been made; and
 - (c) specifies the period during which the person notified has an opportunity of doing the things specified in subsection (3).
- (3) Those things are –
 - (a) making representations about the matters notified;
 - (b) complying with any notified requirement of which he remains in contravention; and
 - (c) remedying the consequences of notified contraventions.
- (4) Subject to subsections (5) to (7), the period for doing those things must be the period of one month beginning with the day after the one on which the notification was given.
- (5) OFCOM may, if they think fit, allow a longer period for doing those things either –
 - (a) by specifying a longer period in the notification; or
 - (b) by subsequently, on one or more occasions, extending the specified period.
- (6) The person notified shall have a shorter period for doing those things if a shorter period is agreed between OFCOM and the person notified.
- (7) The person notified shall also have a shorter period if –
 - (a) OFCOM have reasonable grounds for believing that the contravention is a repeated contravention;
 - (b) they have determined that, in those circumstances, a shorter period would be appropriate; and
 - (c) the shorter period has been specified in the notification.
- (8) A notification under this section –
 - (a) may be given in respect of more than one contravention; and
 - (b) if it is given in respect of a continuing contravention, may be given in respect of any period during which the contravention has continued.
- (9) Where a notification under this section has been given to a person in respect of a contravention of a requirement, OFCOM may give a further notification in respect of the same contravention of that requirement if, and only if –
 - (a) the contravention is one occurring after the time of the giving of the earlier notification;

- (b) the contravention is a continuing contravention and the subsequent notification is in respect of so much of a period as falls after a period to which the earlier notification relates; or
 - (c) the earlier notification has been withdrawn without a penalty having been imposed in respect of the notified contravention.
- (10) For the purposes of this section a contravention is a repeated contravention, in relation to a notification with respect to that contravention, if—
- (a) a previous notification under this section has been given in respect of the same contravention or in respect of another contravention of the same requirement; and
 - (b) the subsequent notification is given no more than twelve months after the day of the making by OFCOM of a determination for the purposes of section 111(2) or 112(2) that the contravention to which the previous notification related did occur.

111 Enforcement notification for contravention of code restrictions

- (1) This section applies where—
- (a) a person (“the notified provider”) has been given a notification under section 110;
 - (b) OFCOM have allowed the notified provider an opportunity of making representations about the matters notified; and
 - (c) the period allowed for the making of the representations has expired.
- (2) OFCOM may give the notified provider an enforcement notification if they are satisfied—
- (a) that he has been in contravention, in one or more of the respects notified, of a requirement specified in the notification under section 110; and
 - (b) that he has not, during the period allowed under section 110, taken all such steps as they consider appropriate—
 - (i) for complying with that requirement; and
 - (ii) for remedying the consequences of the notified contravention of that requirement.
- (3) An enforcement notification is a notification which imposes one or both of the following requirements on the notified provider—
- (a) a requirement to take such steps for complying with the notified requirement as may be specified in the notification;
 - (b) a requirement to take such steps for remedying the consequences of the notified contravention as may be so specified.
- (4) A decision of OFCOM to give an enforcement notification to a person—
- (a) must be notified by them to that person, together with the reasons for the decision, no later than one week after the day on which it is taken; and
 - (b) must fix a reasonable period for the taking of the steps required by the notification.
- (5) It shall be the duty of a person to whom an enforcement notification has been given to comply with it.
- (6) That duty shall be enforceable in civil proceedings by OFCOM—

- (a) for an injunction;
- (b) for specific performance of a statutory duty under section 45 of the Court of Session Act 1988 (c. 36); or
- (c) for any other appropriate remedy or relief.

112 Penalties for contravention of code restrictions

- (1) This section applies (in addition to section 111) where—
 - (a) a person (“the notified provider”) has been given a notification under section 110;
 - (b) OFCOM have allowed the notified provider an opportunity of making representations about the matters notified; and
 - (c) the period allowed for the making of the representations has expired.
- (2) OFCOM may impose a penalty on the notified provider if he—
 - (a) has been in contravention, in any of the respects notified, of a requirement specified in the notification under section 110; and
 - (b) has not, during the period allowed under that section, taken all such steps as they consider appropriate—
 - (i) for complying with the notified requirement; and
 - (ii) for remedying the consequences of the notified contravention of that requirement.
- (3) Where a notification under section 110 relates to more than one contravention, a separate penalty may be imposed in respect of each contravention.
- (4) Where such a notification relates to a continuing contravention, no more than one penalty may be imposed under this section in respect of the period of contravention specified in the notification.
- (5) OFCOM may also impose a penalty on the notified provider if he has contravened, or is contravening, a requirement of an enforcement notification.
- (6) The amount of a penalty imposed under this section is to be such amount not exceeding £10,000 as OFCOM determine to be—
 - (a) appropriate; and
 - (b) proportionate to the contravention in respect of which it is imposed.
- (7) In making that determination OFCOM must have regard to—
 - (a) any representations made to them by the notified provider;
 - (b) any steps taken by him towards complying with the requirements contraventions of which have been notified to him under section 110; and
 - (c) any steps taken by him for remedying the consequences of those contraventions.
- (8) Where OFCOM impose a penalty on a person under this section, they shall—
 - (a) within one week of making their decision to impose the penalty, notify that person of that decision and of their reasons for that decision; and
 - (b) in that notification, fix a reasonable period after it is given as the period within which the penalty is to be paid.
- (9) A penalty imposed under this section—
 - (a) must be paid to OFCOM; and

- (b) if not paid within the period fixed by them, is to be recoverable by them accordingly.
- (10) The Secretary of State may by order amend this section so as to substitute a different maximum penalty for the maximum penalty for the time being specified in subsection (6).
- (11) No order is to be made containing provision authorised by subsection (10) unless a draft of the order has been laid before Parliament and approved by a resolution of each House.

113 Suspension of application of code

- (1) OFCOM may suspend the application of the electronic communications code in any person's case if they are satisfied –
 - (a) that he is or has been in serious and repeated contravention of requirements to pay administrative charges fixed under section 38 (whether in respect of the whole or a part of the charges);
 - (b) that the bringing of proceedings for the recovery of the amounts outstanding has failed to secure complete compliance by the contravening provider with the requirements to pay the charges fixed in his case, or has no reasonable prospect of securing such compliance;
 - (c) that an attempt, by the imposition of penalties under section 41, to secure such compliance has failed; and
 - (d) that the suspension of the application of the code is appropriate and proportionate to the seriousness (when repeated as they have been) of the contraventions.
- (2) OFCOM may, to the extent specified in subsection (3), suspend the application in that person's case of the electronic communications code if –
 - (a) the electronic communications code has been applied by a direction under section 106 in any person's case; and
 - (b) OFCOM give a direction under section 42, 100, 132 or 140 for the suspension or restriction of that person's entitlement to provide an electronic communications network, or a part of such a network.
- (3) The extent, in any person's case, of a suspension under subsection (2) must not go beyond the application of the code for the purposes of so much of an electronic communications network as that person is prohibited from providing by virtue of the suspension or restriction of his entitlement to provide such a network, or part of a network.
- (4) OFCOM may, to the extent specified in subsection (5), suspend the application in that person's case of the electronic communications code if –
 - (a) the electronic communications code has been applied by a direction under section 106 in any person's case; and
 - (b) that person is a person in whose case there have been repeated and serious contraventions of requirements imposed by virtue of any restrictions or conditions under section 109.
- (5) The extent, in any person's case, of a suspension under subsection (4) must not go beyond the following applications of the code in his case –
 - (a) its application for the purposes of electronic communications networks, or parts of such a network, which are not yet in existence at the time of the suspension;

- (b) its application for the purposes of conduit systems, or parts of such systems, which are not yet in existence or not yet used for the purposes of electronic communications networks; and
 - (c) its application for other purposes in circumstances in which the provision of an electronic communications network, or part of such a network, would not have to cease if its application for those purposes were suspended.
- (6) A suspension under this section of the application of the code in any person's case must be by a further direction given to that person by OFCOM under section 106.
- (7) The statement required by section 107(8) to be included, in the case of a direction for the purposes of this section, in the statement of OFCOM's proposal is a statement of their proposal to suspend the application of the code.
- (8) A suspension of the application of the electronic communications code in any person's case –
- (a) shall cease to have effect if the suspension is under subsection (2) and the network suspension or restriction ceases to have effect; but
 - (b) subject to that shall continue in force until such time (if any) as it is withdrawn by OFCOM.
- (9) In subsection (8) the reference to the network suspension or restriction, in relation to a suspension of the application of the electronic communications code, is a reference to the suspension or restriction of an entitlement to provide an electronic communications network, or part of such a network, which is the suspension or restriction by reference to which the application of the code was suspended under subsection (2).
- (10) Subject to subsection (11), where the application of the electronic communications code is suspended in a person's case, he shall not, while it is so suspended, be entitled to exercise any right conferred on him by or by virtue of the code.
- (11) The suspension, in a person's case, of the application of the electronic communications code does not, except so far as otherwise provided by a scheme contained in an order under section 117 –
- (a) affect (as between the original parties to it) any agreement entered into for the purposes of the code or any agreement having effect in accordance with it;
 - (b) affect anything done under the code before the suspension of its application; or
 - (c) require the removal of, or prohibit the use of, any apparatus lawfully installed on, in or over any premises before that suspension.
- (12) Subsection (9) of section 42 applies for the purposes of subsection (1) as it applies for the purposes of that section.

114 Procedure for directions under s. 113

- (1) Except in an urgent case, OFCOM are not to give a direction under section 113(4) suspending the application of the electronic communications code in the case of any person ("the operator") unless they have –
- (a) notified the operator of the proposed suspension and of the steps (if any) that they are proposing to take under section 117;

- (b) provided him with an opportunity of making representations about the proposals and of proposing steps for remedying the situation that has given rise to the proposed suspension; and
 - (c) considered every representation and proposal made to them during the period allowed by them for the operator to take advantage of that opportunity.
- (2) That period must be one ending not less than one month after the day of the giving of the notification.
- (3) As soon as practicable after giving a direction under section 113 in an urgent case, OFCOM must provide the operator with an opportunity of –
 - (a) making representations about the effect of the direction and of any steps taken under section 117 in connection with the suspension; and
 - (b) proposing steps for remedying the situation that has given rise to the situation.
- (4) A case is an urgent case for the purposes of this section if OFCOM –
 - (a) consider that it would be inappropriate, because the circumstances appearing to OFCOM to require the suspension fall within subsection (5), to allow time, before giving a direction under section 113, for the making and consideration of representations; and
 - (b) decide for that reason to act in accordance with subsection (3), instead of subsection (1).
- (5) Circumstances fall within this subsection if they have resulted in, or create an immediate risk of –
 - (a) a serious threat to the safety of the public, to public health or to national security;
 - (b) serious economic or operational problems for persons (apart from the operator) who are communications providers or persons who make associated facilities available; or
 - (c) serious economic or operational problems for persons who make use of electronic communications networks, electronic communications services or associated facilities.

115 Modification and revocation of application of code

- (1) OFCOM may at any time modify the terms on which, by virtue of section 106(5), the code is applied in a person's case.
- (2) OFCOM may revoke a direction applying the electronic communications code in a person's case if an application for the revocation has been made by that person.
- (3) If at any time it appears to OFCOM that a person in whose case the electronic communications code has been applied is not the provider of an electronic communications network or conduit system for the purposes of which the code applies, OFCOM may revoke the direction applying the code in his case.
- (4) A modification or revocation under this section shall be by a further direction under section 106 to the person in whose case the electronic communications code has been applied by the direction being modified or revoked.

- (5) The matters required by section 107(8) to be included, in the case of a direction for the purposes of this section, in the statement of OFCOM's proposal are whichever of the following is applicable—
- (a) a statement of their proposal to modify terms imposed under section 106(5);
 - (b) a statement of their proposal to revoke the direction applying the code.

116 Notification of cessation by person to whom code applies

- (1) This section applies where, by virtue of a direction under section 106, the electronic communications code applies in any person's case for the purposes of the provision by him of—
- (a) an electronic communications network which is not of a description designated for the purposes of section 33; or
 - (b) such a system of conduits as is mentioned in section 106(4)(b).
- (2) If that person ceases to provide that network or conduit system, he must notify OFCOM of that fact.
- (3) A notification under this section must be given within such period and in such manner as may be required by OFCOM.
- (4) OFCOM may impose a penalty on a person who fails to comply with a requirement imposed by or under this section.
- (5) The amount of a penalty imposed on a person under this section is to be such amount not exceeding £1,000 as OFCOM may determine to be both—
- (a) appropriate; and
 - (b) proportionate to the matter in respect of which it is imposed.
- (6) Where OFCOM impose a penalty on a person under this section, they shall—
- (a) within one week of making their decision to impose the penalty, notify that person of that decision and of their reasons for that decision; and
 - (b) in that notification, fix a reasonable period after it is given as the period within which the penalty is to be paid.
- (7) A penalty imposed under this section—
- (a) must be paid to OFCOM; and
 - (b) if not paid within the period fixed by them, is to be recoverable by them accordingly.
- (8) The Secretary of State may by order amend this section so as to substitute a different maximum penalty for the maximum penalty for the time being specified in subsection (5).
- (9) No order is to be made containing provision authorised by subsection (8) unless a draft of the order has been laid before Parliament and approved by a resolution of each House.

117 Transitional schemes on cessation of application of code

- (1) Where it appears to OFCOM—
- (a) that the electronic communications code has ceased or is to cease to apply, to any extent, in the case of any person ("the former operator"),

- (b) that it has ceased or will cease so to apply for either of the reasons specified in subsection (2), and
 - (c) that it is appropriate for transitional provision to be made in connection with it ceasing to apply in the case of the former operator,they may by order make a scheme containing any such transitional provision as they think fit in that case.
- (2) Those reasons are –
 - (a) the suspension under section 113 of the application of the code in the former operator’s case;
 - (b) the revocation or modification under section 115 of the direction applying the code in his case.
- (3) A scheme contained in an order under this section may, in particular –
 - (a) impose any one or more obligations falling within subsection (4) on the former operator;
 - (b) provide for those obligations to be enforceable in such manner (otherwise than by criminal penalties) and by such persons as may be specified in the scheme;
 - (c) authorise the retention of apparatus on any land pending its subsequent use for the purposes of an electronic communications network, electronic communications service or conduit system to be provided by any person;
 - (d) provide for the transfer to such persons as may be specified in, or determined in accordance with, the scheme of any rights or liabilities arising out of any agreement or other obligation entered into or incurred in pursuance of the code by the former operator;
 - (e) provide, for the purposes of any provision contained in the scheme by virtue of any of the preceding paragraphs, for such questions arising under the scheme as are specified in the scheme, or are of a description so specified, to be referred to, and determined by, OFCOM.
- (4) The obligations referred to in subsection (3)(a) are –
 - (a) an obligation to remove anything installed in pursuance of any right conferred by or in accordance with the code;
 - (b) an obligation to restore land to its condition before anything was done in pursuance of any such right; or
 - (c) an obligation to pay the expenses of any such removal or restoration.
- (5) Sections 110 to 112 apply in relation to the requirements imposed by virtue of a scheme contained in an order under this section as they apply in relation to a requirement imposed by virtue of restrictions or conditions under section 109.
- (6) Section 403 applies to the power of OFCOM to make an order under this section.

118 Compulsory acquisition of land etc.

Schedule 4 (which provides for compulsory acquisition of land by the provider of an electronic communications network in whose case the electronic communications code applies and for entry on land by persons nominated by such a provider) shall have effect.

119 Power to give assistance in relation to certain proceedings

- (1) This section applies where any actual or prospective party to any proceedings falling within subsection (2) (other than the operator, within the meaning of the electronic communications code) applies to OFCOM for assistance under this section in relation to those proceedings.
- (2) The proceedings falling within this subsection are any actual or prospective proceedings in which there falls to be determined any question arising under, or in connection with—
 - (a) the electronic communications code as applied in any person’s case by a direction under section 106; or
 - (b) any restriction or condition subject to which that code applies.
- (3) OFCOM may grant the application if, on any one or more of the following grounds, they think fit to do so—
 - (a) on the ground that the case raises a question of principle;
 - (b) on the ground that it is unreasonable, having regard to the complexity of the case or to any other matter, to expect the applicant to deal with the case without assistance under this section;
 - (c) by reason of any other special consideration.
- (4) Assistance by OFCOM under this section may include—
 - (a) giving advice or arranging for the giving of advice by a solicitor or counsel;
 - (b) procuring or attempting to procure the settlement of the matter in dispute;
 - (c) arranging for the giving of any assistance usually given by a solicitor or counsel—
 - (i) in the steps preliminary or incidental to proceedings; or
 - (ii) in arriving at, or giving effect to, a compromise to avoid proceedings or to bring them to an end;
 - (d) arranging for representation by a solicitor or counsel;
 - (e) arranging for the giving of any other assistance by a solicitor or counsel;
 - (f) any other form of assistance which OFCOM consider appropriate.
- (5) Nothing in subsection (4)(d) shall be taken to affect the law and practice regulating the descriptions of persons who may appear in, conduct or defend any proceedings, or who may address the court in any proceedings.
- (6) In so far as expenses are incurred by OFCOM in providing the applicant with assistance under this section, the recovery of those expenses (as taxed or assessed in such manner as may be prescribed by rules of court) shall constitute a first charge for the benefit of OFCOM—
 - (a) on any costs or expenses which (whether by virtue of a judgment or order of a court, or an agreement or otherwise) are payable to the applicant by any other person in respect of the matter in connection with which the assistance is given; and
 - (b) so far as relates to costs or expenses, on the applicant’s rights under a compromise or settlement arrived at in connection with that matter to avoid proceedings, or to bring them to an end.
- (7) A charge conferred by subsection (6) is subject to—

- (a) any charge imposed by section 10(7) of the Access to Justice Act 1999 (c. 22) and any provision made by or under Part 1 of that Act for the payment of any sum to the Legal Services Commission;
- (b) any charge or obligation for payment in priority to other debts under the Legal Aid (Scotland) Act 1986 (c. 47); or
- (c) any charge under the Legal Aid, Advice and Assistance (Northern Ireland) Order 1981 (S.I. 1981/228 (N.I. 8)).

Regulation of premium rate services

120 Conditions regulating premium rate services

- (1) OFCOM shall have the power, for the purpose of regulating the provision, content, promotion and marketing of premium rate services, to set conditions under this section that bind the persons to whom they are applied.
- (2) Conditions under this section may be applied either –
 - (a) generally to every person who provides a premium rate service; or
 - (b) to every person who is of a specified description of such persons, or who provides a specified description of such services.
- (3) The only provision that may be made by conditions under this section is provision requiring the person to whom the condition applies to comply, to the extent required by the condition, with –
 - (a) directions given in accordance with an approved code by the enforcement authority and for the purpose of enforcing its provisions; and
 - (b) if there is no such code, the provisions of the order for the time being in force under section 122.
- (4) The power to set a condition under this section includes power to modify or revoke the conditions for the time being in force under this section.
- (5) Sections 47 and 48 apply to the setting, modification and revocation of a condition under this section as they apply to the setting, modification and revocation of a condition under section 45.
- (6) OFCOM must send a copy of every notification published under section 48(1) with respect to a condition under this section to the Secretary of State.
- (7) A service is a premium rate service for the purposes of this Chapter if –
 - (a) it is a service falling within subsection (8);
 - (b) there is a charge for the provision of the service;
 - (c) the charge is required to be paid to a person providing an electronic communications service by means of which the service in question is provided; and
 - (d) that charge is imposed in the form of a charge made by that person for the use of the electronic communications service.
- (8) A service falls within this subsection if its provision consists in –
 - (a) the provision of the contents of communications transmitted by means of an electronic communications network; or
 - (b) allowing the user of an electronic communications service to make use, by the making of a transmission by means of that service, of a facility made available to the users of the electronic communications service.

- (9) For the purposes of this Chapter a person provides a premium rate service (“the relevant service”) if –
- (a) he provides the contents of the relevant service;
 - (b) he exercises editorial control over the contents of the relevant service;
 - (c) he is a person who packages together the contents of the relevant service for the purpose of facilitating its provision;
 - (d) he makes available a facility comprised in the relevant service; or
 - (e) he falls within subsection (10), (11) or (12).
- (10) A person falls within this subsection if –
- (a) he is the provider of an electronic communications service used for the provision of the relevant service; and
 - (b) under arrangements made with a person who is a provider of the relevant service falling within subsection (9)(a) to (d), he is entitled to retain some or all of the charges received by him in respect of the provision of the relevant service or of the use of his electronic communications service for the purposes of the relevant service.
- (11) A person falls within this subsection if –
- (a) he is the provider of an electronic communications network used for the provision of the relevant service; and
 - (b) an agreement relating to the use of the network for the provision of that service subsists between the provider of the network and a person who is a provider of the relevant service falling within subsection (9)(a) to (d).
- (12) A person falls within this subsection if –
- (a) he is the provider of an electronic communications network used for the provision of the relevant service; and
 - (b) the use of that network for the provision of premium rate services, or of services that include or may include premium rate services, is authorised by an agreement subsisting between that person and either an intermediary service provider or a person who is a provider of the relevant service by virtue of subsection (10) or (11).
- (13) Where one or more persons are employed or engaged under the direction of another to do any of the things mentioned in subsection (9)(a) to (d), only that other person shall be a provider of the relevant service for the purposes of this Chapter.
- (14) References in this section to a facility include, in particular, references to –
- (a) a facility for making a payment for goods or services;
 - (b) a facility for entering a competition or claiming a prize; and
 - (c) a facility for registering a vote or recording a preference.
- (15) In this section –
- “approved code” means a code for the time being approved under section 121;
 - “enforcement authority”, in relation to such a code, means the person who under the code has the function of enforcing it; and
 - “intermediary service provider” means a person who –
 - (a) provides an electronic communications service used for the provision of the relevant service or an electronic communications network so used; and

- (b) is a party to an agreement with –
 - (i) a provider of the relevant service falling within subsection (9)(a) to (d), or
 - (ii) another intermediary service provider, which relates to the use of that electronic communications service or network for the provision of premium rate services, or of services that include or may include premium rate services.

121 Approval of code for premium rate services

- (1) If it appears to OFCOM –
 - (a) that a code has been made by any person for regulating the provision and contents of premium rate services, and the facilities made available in the provision of such services;
 - (b) that the code contains provision for regulating, to such extent (if any) as they think fit, the arrangements made by the providers of premium rate services for promoting and marketing those services; and
 - (c) that it would be appropriate for them to approve that code for the purposes of section 120,they may approve that code for those purposes.
- (2) OFCOM are not to approve a code for those purposes unless they are satisfied –
 - (a) that there is a person who, under the code, has the function of administering and enforcing it; and
 - (b) that that person is sufficiently independent of the providers of premium rate services;
 - (c) that adequate arrangements are in force for funding the activities of that person in relation to the code;
 - (d) that the provisions of the code are objectively justifiable in relation to the services to which it relates;
 - (e) that those provisions are not such as to discriminate unduly against particular persons or against a particular description of persons;
 - (f) that those provisions are proportionate to what they are intended to achieve; and
 - (g) that, in relation to what those provisions are intended to achieve, they are transparent.
- (3) OFCOM are not for those purposes to approve so much of a code as imposes an obligation as respects a premium rate service on a person who is a provider of the service by virtue only of section 120(12) (“the relevant provider”) unless they are satisfied that the obligation –
 - (a) arises only if there is no one who is a provider of the service otherwise than by virtue of section 120(12) against whom it is practicable to take action;
 - (b) arises only after a notice identifying the service and setting out respects in which requirements of the code have been contravened in relation to it has been given to the relevant provider by the person responsible for enforcing the code; and
 - (c) is confined to an obligation to secure that electronic communications networks provided by the relevant provider are not used for making the service available to persons who are in the United Kingdom.

- (4) The provision that may be contained in a code and approved under this section includes, in particular, provision about the pricing of premium rate services and provision for the enforcement of the code.
- (5) The provision for the enforcement of a code that may be approved under this section includes –
 - (a) provision for the payment, to a person specified in the code, of a penalty not exceeding the maximum penalty for the time being specified in section 123(2);
 - (b) provision requiring a provider of a premium rate service to secure that the provision of the service is suspended or otherwise ceases or is restricted in any respect;
 - (c) provision for the imposition on a person, in respect of a contravention of the code, of a temporary or permanent prohibition or restriction on his working in connection with the provision of premium rate services or, in the case of a body corporate, on its providing such services or on its carrying on other activities in connection with their provision.
- (6) OFCOM may, at any time, for the purposes of section 120 –
 - (a) approve modifications that have been made to an approved code; or
 - (b) withdraw their approval from an approved code.
- (7) Where OFCOM give or withdraw an approval for the purposes of section 120, they must give notification of their approval or of its withdrawal.
- (8) The notification must be published in such manner as OFCOM consider appropriate for bringing it to the attention of the persons who, in OFCOM's opinion, are likely to be affected by the approval or withdrawal.

122 Orders by OFCOM in the absence of a code under s. 121

- (1) OFCOM may make an order under this section if, at any time, they consider that there is no code in force to which they think it would be appropriate to give, or to continue to give, their approval under section 121.
- (2) An order under this section may make such of the following provisions as OFCOM think fit –
 - (a) provision imposing requirements with respect to the provision and contents of premium rate services, and with respect to the facilities made available in the provision of such services (including provision about pricing);
 - (b) provision imposing requirements with respect to the arrangements made by the providers of premium rate services for the promotion and marketing of those services;
 - (c) provision for the enforcement of requirements imposed by virtue of paragraph (a) or (b);
 - (d) provision making other arrangements for the purposes of those requirements.
- (3) The power to make provision by an order under this section includes, in particular –
 - (a) power to establish a body corporate with the capacity to make its own rules and to establish its own procedures;
 - (b) power to determine the jurisdiction of a body established by such an order or, for the purposes of the order, of any other person;

- (c) power to confer jurisdiction with respect to any matter on OFCOM themselves;
 - (d) power to provide for a person on whom jurisdiction is conferred by the arrangements to make awards of compensation, to direct the reimbursement of costs or expenses, or to do both;
 - (e) power to provide for such a person to enforce, or to participate in the enforcement of, any awards or directions made under such an order;
 - (f) power to make provision falling within section 121(5)(c) for the enforcement of the provisions of the order; and
 - (g) power to make such other provision as OFCOM think fit for the enforcement of such awards and directions.
- (4) An order under this section may require such providers of premium rate services as may be determined by or under the order to make payments to OFCOM in respect of expenditure incurred by OFCOM in connection with—
- (a) the establishment and maintenance, in accordance with such an order, of any body corporate or procedure; or
 - (b) the making of other arrangements for the purposes of the requirements of such an order.
- (5) An order under this section is not to impose an obligation as respects a premium rate service on a person who is a provider of the service by virtue only of section 120(12) (“the relevant provider”) unless the obligation—
- (a) arises only if there is no one who is a provider of the service otherwise than by virtue of section 120(12) against whom it is practicable to take action;
 - (b) arises only after a notice identifying the service and setting out respects in which requirements of the order have been contravened in relation to it has been given to the relevant provider by OFCOM; and
 - (c) is confined to an obligation to secure that electronic communications networks provided by the relevant provider are not used for making the service available to persons who are in the United Kingdom.
- (6) The consent of the Secretary of State is required for the making by OFCOM of an order under this section.
- (7) Section 403 applies to the power of OFCOM to make an order under this section.
- (8) A statutory instrument containing an order made by OFCOM under this section shall be subject to annulment in pursuance of a resolution of either House of Parliament.

123 Enforcement of s. 120 conditions

- (1) Sections 94 to 96 apply in relation to a contravention of conditions set under section 120 as they apply in relation to a contravention of a condition set under section 45.
- (2) The amount of the penalty imposed under section 96 as applied by this section is to be such amount not exceeding £100,000 as OFCOM determine to be—
 - (a) appropriate; and
 - (b) proportionate to the contravention in respect of which it is imposed.
- (3) In making that determination OFCOM must have regard to—

- (a) any representations made to them by the notified provider;
 - (b) any steps taken by him towards complying with the conditions contraventions of which have been notified to him under section 94 (as applied); and
 - (c) any steps taken by him for remedying the consequences of those contraventions.
- (4) The Secretary of State may by order amend this section so as to substitute a different maximum penalty for the maximum penalty for the time being specified in subsection (2).
- (5) No order is to be made containing provision authorised by subsection (4) unless a draft of the order has been laid before Parliament and approved by a resolution of each House.

124 Suspending service provision for contraventions of s. 120 conditions

- (1) OFCOM may give a direction under this section to a person who is a communications provider (“the contravening provider”) if they are satisfied –
- (a) that he is or has been in serious and repeated contravention of conditions set under section 120;
 - (b) that an attempt, by the imposition of penalties or the giving of enforcement notifications under section 95 (as applied by section 123) or both, to secure compliance with the contravened conditions has failed;
 - (c) that the giving of the direction is appropriate and proportionate to the seriousness (when repeated as they have been) of the contraventions; and
 - (d) that the giving of the direction is required for reasons of public policy.
- (2) OFCOM may also give a direction under this section to a person who is a communications provider (“the contravening provider”) if they are satisfied –
- (a) that he is, or has been, in contravention of conditions set under section 120 in respect of a premium rate service;
 - (b) that the circumstances of the contravention make it appropriate for OFCOM to suspend or restrict the provision of premium rate services provided by the contravening provider without the conditions set out in subsection (1) being satisfied; and
 - (c) that in those circumstances the giving of the direction is urgently required for reasons of public policy.
- (3) A direction under this section is –
- (a) a direction to the contravening provider to secure the suspension of the provision of premium rate services provided by him; or
 - (b) a direction requiring him to secure compliance with restrictions, set out in the direction, on the provision of such services.
- (4) A direction under this section –
- (a) must specify the services to which it relates; and
 - (b) except so far as it otherwise provides, takes effect for an indefinite period beginning with the time at which it is notified to the person to whom it is given.
- (5) A direction under this section –

- (a) in providing for the effect of a suspension or restriction to be postponed, may provide for it to take effect only at a time determined by or in accordance with the terms of the direction; and
 - (b) in connection with the suspension or restriction contained in the direction or with the postponement of its effect, may impose such conditions on the contravening provider as appear to OFCOM to be appropriate for the purpose of protecting that provider's customers.
- (6) Those conditions may include a condition requiring the making of payments—
 - (a) by way of compensation for loss or damage suffered by the contravening provider's customers as a result of the direction; or
 - (b) in respect of annoyance, inconvenience or anxiety to which they have been put in consequence of the direction.
- (7) If OFCOM consider it appropriate to do so (whether or not in consequence of representations or proposals made to them), they may revoke a direction under this section or modify its conditions—
 - (a) with effect from such time as they may direct;
 - (b) subject to compliance with such requirements as they may specify; and
 - (c) to such extent and in relation to such services as they may determine.
- (8) Sections 102 and 103 apply in the case of a direction under this section as they apply in the case of a direction under section 100, but as if references in section 103(1) to an electronic communications network or electronic communications service were references to a premium rate service.
- (9) For the purposes of this section there are repeated contraventions by a person of conditions set under section 120 to the extent that—
 - (a) in the case of a previous notification given to that person under section 94 (as applied by section 123), OFCOM have determined for the purposes of section 95(2) or 96(2) (as so applied) that such a contravention did occur; and
 - (b) in the period of twelve months following the day of the making of that determination, one or more further notifications have been given to that person in respect of contraventions of a condition set under section 120.
- (10) For the purposes of this section the seriousness of repeated contraventions of conditions set under section 120 has to be determined by reference to the seriousness of the contraventions of the approved code or order by reference to which the conditions have effect.

Offences relating to networks and services

125 Dishonestly obtaining electronic communications services

- (1) A person who—
 - (a) dishonestly obtains an electronic communications service, and
 - (b) does so with intent to avoid payment of a charge applicable to the provision of that service,is guilty of an offence.
- (2) It is not an offence under this section to obtain a service mentioned in section 297(1) of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 (c. 48) (dishonestly

obtaining a broadcasting or cable programme service provided from a place in the UK).

- (3) A person guilty of an offence under this section shall be liable –
- (a) on summary conviction, to imprisonment for a term not exceeding six months or to a fine not exceeding the statutory maximum, or to both;
 - (b) on conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding five years or to a fine, or to both.

126 Possession or supply of apparatus etc. for contravening s. 125

- (1) A person is guilty of an offence if, with an intention falling within subsection (3), he has in his possession or under his control anything that may be used –
 - (a) for obtaining an electronic communications service; or
 - (b) in connection with obtaining such a service.
- (2) A person is guilty of an offence if –
 - (a) he supplies or offers to supply anything which may be used as mentioned in subsection (1); and
 - (b) he knows or believes that the intentions in relation to that thing of the person to whom it is supplied or offered fall within subsection (3).
- (3) A person's intentions fall within this subsection if he intends –
 - (a) to use the thing to obtain an electronic communications service dishonestly;
 - (b) to use the thing for a purpose connected with the dishonest obtaining of such a service;
 - (c) dishonestly to allow the thing to be used to obtain such a service; or
 - (d) to allow the thing to be used for a purpose connected with the dishonest obtaining of such a service.
- (4) An intention does not fall within subsection (3) if it relates exclusively to the obtaining of a service mentioned in section 297(1) of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 (c. 48).
- (5) A person guilty of an offence under this section shall be liable –
 - (a) on summary conviction, to imprisonment for a term not exceeding six months or to a fine not exceeding the statutory maximum, or to both; and
 - (b) on conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding five years or to a fine, or to both.
- (6) In this section, references, in the case of a thing used for recording data, to the use of that thing include references to the use of data recorded by it.

127 Improper use of public electronic communications network

- (1) A person is guilty of an offence if he –
 - (a) sends by means of a public electronic communications network a message or other matter that is grossly offensive or of an indecent, obscene or menacing character; or
 - (b) causes any such message or matter to be so sent.
- (2) A person is guilty of an offence if, for the purpose of causing annoyance, inconvenience or needless anxiety to another, he –

- (a) sends by means of a public electronic communications network, a message that he knows to be false,
 - (b) causes such a message to be sent; or
 - (c) persistently makes use of a public electronic communications network.
- (3) A person guilty of an offence under this section shall be liable, on summary conviction, to imprisonment for a term not exceeding six months or to a fine not exceeding level 5 on the standard scale, or to both.
- (4) Subsections (1) and (2) do not apply to anything done in the course of providing a programme service (within the meaning of the Broadcasting Act 1990 (c. 42)).

Persistent misuse of network or service

128 Notification of misuse of networks and services

- (1) Where OFCOM determine that there are reasonable grounds for believing that a person has persistently misused an electronic communications network or electronic communications services, they may give that person a notification under this section.
- (2) A notification under this section is one which—
- (a) sets out the determination made by OFCOM;
 - (b) specifies the use that OFCOM consider constitutes persistent misuse; and
 - (c) specifies the period during which the person notified has an opportunity of making representations about the matters notified.
- (3) That period must not be less than the following—
- (a) in an urgent case, seven days; and
 - (b) in any other case, one month.
- (4) A case is an urgent case for the purposes of subsection (3) if OFCOM consider—
- (a) that the misuse in question is continuing; and
 - (b) that the harm it causes makes it necessary for it to be stopped as soon as possible.
- (5) For the purposes of this Chapter a person misuses an electronic communications network or electronic communications service if—
- (a) the effect or likely effect of his use of the network or service is to cause another person unnecessarily to suffer annoyance, inconvenience or anxiety; or
 - (b) he uses the network or service to engage in conduct the effect or likely effect of which is to cause another person unnecessarily to suffer annoyance, inconvenience or anxiety.
- (6) For the purposes of this Chapter the cases in which a person is to be treated as persistently misusing a network or service include any case in which his misuse is repeated on a sufficient number of occasions for it to be clear that the misuse represents—
- (a) a pattern of behaviour or practice; or
 - (b) recklessness as to whether persons suffer annoyance, inconvenience or anxiety.

- (7) For the purpose of determining whether misuse on a number of different occasions constitutes persistent misuse for the purposes of this Chapter, each of the following is immaterial—
- (a) that the misuse was in relation to a network on some occasions and in relation to a service on others;
 - (b) that different networks or services were involved on different occasions; and
 - (c) that the persons who were or were likely to suffer annoyance inconvenience or anxiety were different on different occasions.
- (8) If he considers that appropriate alternative means of dealing with it exists, the Secretary of State may by order provide that a use of a description specified in the order is not to be treated for the purposes of this Chapter as a misuse of an electronic communications network or electronic communications service.

129 Enforcement notifications for stopping persistent misuse

- (1) This section applies where—
- (a) a person (“the notified misuser”) has been given a notification under section 128;
 - (b) OFCOM have allowed the notified misuser an opportunity of making representations about the matters notified; and
 - (c) the period allowed for the making of the representations has expired.
- (2) OFCOM may give the notified misuser an enforcement notification if they are satisfied—
- (a) that he has, in one or more of the notified respects, persistently misused an electronic communications network or electronic communications service; and
 - (b) that he has not, since the giving of the notification, taken all such steps as OFCOM consider appropriate for—
 - (i) securing that his misuse is brought to an end and is not repeated; and
 - (ii) remedying the consequences of the notified misuse.
- (3) An enforcement notification is a notification which imposes a requirement on the notified misuser to take all such steps for—
- (a) securing that his misuse is brought to an end and is not repeated, and
 - (b) remedying the consequences of the notified misuse,
- as may be specified in the notification.
- (4) A decision of OFCOM to give an enforcement notification to a person must fix a reasonable period for the taking of the steps required by the notification.
- (5) It shall be the duty of a person to whom an enforcement notification has been given to comply with it.
- (6) That duty shall be enforceable in civil proceedings by OFCOM—
- (a) for an injunction;
 - (b) for specific performance of a statutory duty under section 45 of the Court of Session Act 1988 (c. 36); or
 - (c) for any other appropriate remedy or relief.
- (7) References in this section to remedying the consequences of misuse include references to paying an amount to a person—

- (a) by way of compensation for loss or damage suffered by that person; or
- (b) in respect of annoyance, inconvenience or anxiety to which he has been put.

130 Penalties for persistent misuse

- (1) This section applies (in addition to section 129) where—
 - (a) a person (“the notified misuser”) has been given a notification under section 128;
 - (b) OFCOM have allowed the notified misuser an opportunity of making representations about the matters notified; and
 - (c) the period allowed for the making of the representations has expired.
- (2) OFCOM may impose a penalty on the notified misuser if he has, in one or more of the notified respects, persistently misused an electronic communications network or electronic communications service.
- (3) OFCOM may also impose a penalty on the notified misuser if he has contravened a requirement of an enforcement notification given in respect of the notified misuse.
- (4) The amount of a penalty imposed is to be such amount not exceeding £5,000 as OFCOM determine to be—
 - (a) appropriate; and
 - (b) proportionate to the misuse in respect of which it is imposed.
- (5) In making that determination OFCOM must have regard to—
 - (a) any representations made to them by the notified misuser;
 - (b) any steps taken by him for securing that his misuse is brought to an end and is not repeated; and
 - (c) any steps taken by him for remedying the consequences of the notified misuse.
- (6) Where OFCOM impose a penalty on a person under this section, they shall—
 - (a) notify the person penalised; and
 - (b) in that notification, fix a reasonable period after it is given as the period within which the penalty is to be paid.
- (7) A penalty imposed under this section—
 - (a) must be paid to OFCOM; and
 - (b) if not paid within the period fixed by them, is to be recoverable by them accordingly.
- (8) It is to be possible for a person to be both liable for an offence under sections 125 to 127 and to have a penalty imposed on him under this section in respect of the same conduct.
- (9) The Secretary of State may by order amend this section so as to substitute a different maximum penalty for the maximum penalty for the time being specified in subsection (4).
- (10) No order is to be made containing provision authorised by subsection (9) unless a draft of the order has been laid before Parliament and approved by a resolution of each House.

131 Statement of policy on persistent misuse

- (1) It shall be the duty of OFCOM to prepare and publish a statement of their general policy with respect to the exercise of their powers under sections 128 to 130.
- (2) OFCOM may from time to time revise that statement as they think fit.
- (3) Where OFCOM make or revise their statement of policy under this section, they must publish that statement or (as the case may be) the revised statement in such manner as they consider appropriate for bringing it to the attention of the persons who, in their opinion, are likely to be affected by it.
- (4) It shall be the duty of OFCOM, in exercising the powers conferred on them by sections 128 to 130, to have regard to the statement for the time being in force under this section.

Powers to deal with emergencies

132 Powers to require suspension or restriction of a provider's entitlement

- (1) If the Secretary of State has reasonable grounds for believing that it is necessary to do so—
 - (a) to protect the public from any threat to public safety or public health, or
 - (b) in the interests of national security,
 he may, by a direction to OFCOM, require them to give a direction under subsection (3) to a person (“the relevant provider”) who provides an electronic communications network or electronic communications service or who makes associated facilities available.
- (2) OFCOM must comply with a requirement of the Secretary of State under subsection (1) by giving to the relevant provider such direction under subsection (3) as they consider necessary for the purpose of complying with the Secretary of State’s direction.
- (3) A direction under this section is—
 - (a) a direction that the entitlement of the relevant provider to provide electronic communications networks or electronic communications services, or to make associated facilities available, is suspended (either generally or in relation to particular networks, services or facilities); or
 - (b) a direction that that entitlement is restricted in the respects set out in the direction.
- (4) A direction under subsection (3)—
 - (a) must specify the networks, services and facilities to which it relates; and
 - (b) except so far as it otherwise provides, takes effect for an indefinite period beginning with the time at which it is notified to the person to whom it is given.
- (5) A direction under subsection (3)—
 - (a) in providing for the effect of a suspension or restriction to be postponed, may provide for it to take effect only at a time determined by or in accordance with the terms of the direction; and
 - (b) in connection with the suspension or restriction contained in the direction or with the postponement of its effect, may impose such

conditions on the relevant provider as appear to OFCOM to be appropriate for the purpose of protecting that provider's customers.

- (6) Those conditions may include a condition requiring the making of payments—
 - (a) by way of compensation for loss or damage suffered by the relevant provider's customers as a result of the direction; or
 - (b) in respect of annoyance, inconvenience or anxiety to which they have been put in consequence of the direction.
- (7) Where OFCOM give a direction under subsection (3), they shall, as soon as practicable after doing so, provide that person with an opportunity of—
 - (a) making representations about the effect of the direction; and
 - (b) proposing steps for remedying the situation.
- (8) If OFCOM consider it appropriate to do so (whether in consequence of any representations or proposals made to them under subsection (3) or otherwise), they may, without revoking it, at any time modify the terms of a direction under subsection (3) in such manner as they consider appropriate.
- (9) If the Secretary of State considers it appropriate to do so, he may, by a direction to OFCOM, require them to revoke a direction under subsection (3).
- (10) Where OFCOM modify or revoke a direction they have given under subsection (3), they may do so—
 - (a) with effect from such time as they may direct;
 - (b) subject to compliance with such requirements as they may specify; and
 - (c) to such extent and in relation to such networks, services or facilities, or parts of a network, service or facility, as they may determine.
- (11) It shall be the duty of OFCOM to comply with—
 - (a) a requirement under subsection (9) to revoke a direction; and
 - (b) a requirement contained in that direction as to how they should exercise their powers under subsection (10) in the case of the required revocation.

133 Enforcement of directions under s. 132

- (1) A person is guilty of an offence if he provides an electronic communications network or electronic communications service, or makes available any associated facility—
 - (a) while his entitlement to do so is suspended by a direction under section 132; or
 - (b) in contravention of a restriction contained in such a direction.
- (2) A person guilty of an offence under subsection (1) shall be liable—
 - (a) on summary conviction, to a fine not exceeding the statutory maximum;
 - (b) on conviction on indictment, to a fine.
- (3) The duty of a person to comply with a condition of a direction under section 132 shall be a duty owed to every person who may be affected by a contravention of the condition.
- (4) Where a duty is owed by virtue of subsection (3) to a person—
 - (a) a breach of the duty that causes that person to sustain loss or damage, and

- (b) an act which –
- (i) by inducing a breach of the duty or interfering with its performance, causes that person to sustain loss or damage, and
 - (ii) is done wholly or partly for achieving that result,
- shall be actionable at the suit or instance of that person.
- (5) In proceedings brought against a person by virtue of subsection (4)(a) it shall be a defence for that person to show that he took all reasonable steps and exercised all due diligence to avoid contravening the condition in question.
- (6) Sections 94 to 99 apply in relation to a contravention of conditions imposed by a direction under section 132 as they apply in relation to a contravention of conditions set under section 45.

Restrictions in leases and licences

134 Restrictions in leases and licences

- (1) This section applies where provision contained in a lease, licence or other agreement relating to premises has the effect of imposing on the occupier a prohibition or restriction under which his choice of –
- (a) the person from whom he obtains electronic communications services, or particular electronic communications services, or
 - (b) the person through whom he arranges to be provided with electronic communications services, or particular electronic communications services,
- is confined to a person with an interest in the premises, to a person selected by a person with such an interest or to persons who are one or the other.
- (2) This section also applies where –
- (a) provision contained in a lease for a year or more has the effect of imposing any other prohibition or restriction on the lessee with respect to an electronic communications matter; or
 - (b) provision contained in an agreement relating to premises to which a lease for a year or more applies has the effect of imposing a prohibition or restriction on the lessee with respect to such a matter.
- (3) A provision falling within subsection (1) shall have effect –
- (a) as if the prohibition or restriction applied only where the lessor, licensor or other party to the agreement has not given his consent to a departure from the requirements imposed by the prohibition or restriction; and
 - (b) as if the lessor, licensor or other party were required not to withhold that consent unreasonably.
- (4) A provision falling within subsection (2)(a) or (b) shall have effect –
- (a) in relation to things done inside a building occupied by the lessee under the lease, or
 - (b) for purposes connected with the provision to the lessee of an electronic communications service,
- as if the prohibition or restriction applied only where the lessor has not given his consent in relation to the matter in question and as if the lessor were required not to withhold that consent unreasonably.

- (5) Where (whether by virtue of this section or otherwise) a provision falling within subsection (1) or (2) imposes a requirement on a lessor, licensor or party to an agreement not unreasonably to withhold his consent –
- (a) in relation to an electronic communications matter, or
 - (b) to the obtaining by the occupier of premises of an electronic communications service from or through a particular person,
- the question whether the consent is unreasonably withheld has to be determined having regard to all the circumstances and to the principle that no person should unreasonably be denied access to an electronic communications network or to electronic communications services.
- (6) OFCOM may by order provide for this section not to apply in the case of such provisions as may be described in the order.
- (7) References in this section to electronic communications matters are references to –
- (a) the provision of an electronic communications network or electronic communications service;
 - (b) the connection of electronic communications apparatus to a relevant electronic communications network or of any such network to another; and
 - (c) the installation, maintenance, adjustment, repair, alteration or use for purposes connected with the provision of such a network or service of electronic communications apparatus.
- (8) In this section –
- “alteration” has the same meaning as in the electronic communications code;
 - “lease” includes –
 - (a) a leasehold tenancy (whether in the nature of a head lease, sub-lease or under lease) and an agreement to grant such a tenancy, and
 - (b) in Scotland, a sub-lease and an agreement to grant a sub-lease, and “lessor” and “lessee” are to be construed accordingly;
 - “relevant electronic communications network” means –
 - (a) a public electronic communications network that is specified for the purposes of this section in an order made by the Secretary of State; or
 - (b) an electronic communications network that is, or is to be, connected (directly or indirectly) to such a network.
- (9) This section applies to provisions contained in leases, licences or agreements granted or entered into before the commencement of this section to the extent only that provision to that effect is contained in an order made by OFCOM.
- (10) This section is not to be construed as affecting the operation of paragraph 2(3) of the electronic communications code (lessees etc. bound by rights granted under code by owners).
- (11) The consent of the Secretary of State is required for the making by OFCOM of an order under this section.
- (12) Section 403 applies to the powers of OFCOM to make orders under this section.

- (13) A statutory instrument containing an order made by OFCOM under this section shall be subject to annulment in pursuance of a resolution of either House of Parliament.

Information provisions

135 Information required for purposes of Chapter 1 functions

- (1) OFCOM may require a person falling within subsection (2) to provide them with all such information as they consider necessary for the purpose of carrying out their functions under this Chapter.
- (2) The persons falling within this subsection are –
- (a) a communications provider;
 - (b) a person who has been a communications provider;
 - (c) a person who makes, or has made, any associated facilities available to others;
 - (d) a person, other than a communications provider, to whom a universal service condition applies or has applied;
 - (e) a person who supplies electronic communications apparatus;
 - (f) a person not falling within the preceding paragraphs who appears to OFCOM to have information required by them for the purpose of carrying out their functions under this Chapter.
- (3) The information that may be required by OFCOM under subsection (1) includes, in particular, information that they require for any one or more of the following purposes –
- (a) ascertaining whether a contravention of a condition or other requirement set or imposed by or under this Chapter has occurred or is occurring;
 - (b) ascertaining or verifying the charges payable by a person under section 38;
 - (c) ascertaining whether a provision of a condition set under section 45 which is for the time being in force continues to be effective for the purpose for which it was made;
 - (d) ascertaining or verifying amounts payable by virtue of a condition falling within section 51(1)(d);
 - (e) making a designation in accordance with regulations made under section 66;
 - (f) carrying out a review under section 66 or 70;
 - (g) identifying markets and carrying out market analyses in accordance with, or for the purposes of, any provision of this Chapter;
 - (h) ascertaining whether a question has arisen that gives rise to their duty under section 105;
 - (i) considering a matter in exercise of that duty;
 - (j) statistical purposes connected with the carrying out of any of OFCOM's functions under this Chapter.
- (4) A person required to provide information under this section must provide it in such manner and within such reasonable period as may be specified by OFCOM.
- (5) The powers in this section are subject to the limitations in section 137.

136 Information required for related purposes

- (1) OFCOM may require –
 - (a) a communications provider, or
 - (b) a person who makes associated facilities available to others,to provide OFCOM with all such information as they consider necessary for the purpose specified in subsection (2).
- (2) That purpose is the carrying out –
 - (a) with a view to publication, and
 - (b) in the interest of the end-users of public electronic communications services,of comparative overviews of the quality and prices of such services.
- (3) OFCOM may also require –
 - (a) a communications provider, or
 - (b) a person who makes associated facilities available to others,to provide them, for use for such statistical purposes as they think fit, with information relating to any electronic communications network, electronic communications service or associated facilities.
- (4) A person required to provide information under this section must provide it in such manner and within such reasonable period as may be specified by OFCOM.
- (5) The powers in this section are subject to the limitations in section 137.

137 Restrictions on imposing information requirements

- (1) This section limits the purposes for which, and manner in which, information may be required under sections 135 and 136.
- (2) OFCOM are not to require the provision of information for the purpose of ascertaining whether a contravention of a general condition has occurred, or is occurring, unless –
 - (a) the requirement is imposed for the purpose of investigating a matter about which OFCOM have received a complaint;
 - (b) the requirement is imposed for the purposes of an investigation that OFCOM have decided to carry out into whether or not the general condition in question has been complied with;
 - (c) the condition in question is one which OFCOM have reason to suspect is one that has been or is being contravened; or
 - (d) the condition in question is one falling within section 51(1)(d).
- (3) OFCOM are not to require the provision of information under section 135 or 136 except –
 - (a) by a demand for the information that describes the required information and sets out OFCOM's reasons for requiring it; and
 - (b) where the making of a demand for the information is proportionate to the use to which the information is to be put in the carrying out of OFCOM's functions.
- (4) The reasons for requiring information for statistical purposes under section 135 or 136 must set out the statistical purposes for which the information is required.

- (5) Except in the case of a demand made in the manner authorised by subsection (6), a demand for information required under section 135 or 136 must be contained in a notice served on the person from whom the information is required.
- (6) In the case of information required by OFCOM for the purpose of ascertaining who is liable to charges under section 38, the demand may –
 - (a) be made by being published in such manner as OFCOM consider appropriate for bringing it to the attention of the persons who are described in the demand as the persons from whom the information is required; and
 - (b) take the form of a general demand for a person so described to provide information when specified conditions relevant to his liability to such charges are satisfied in his case.

138 Notification of contravention of information requirements

- (1) Where OFCOM determine that there are reasonable grounds for believing that a person is contravening, or has contravened, a requirement imposed under section 135 or 136, they may give that person a notification under this section.
- (2) A notification under this section is one which –
 - (a) sets out the determination made by OFCOM;
 - (b) specifies the requirement and contravention in respect of which that determination has been made; and
 - (c) specifies the period during which the person notified has an opportunity of doing the things specified in subsection (3).
- (3) Those things are –
 - (a) making representations about the matters notified; and
 - (b) complying with any notified requirement of which he remains in contravention.
- (4) Subject to subsections (5) to (7), the period for doing those things must be the period of one month beginning with the day after the one on which the notification was given.
- (5) OFCOM may, if they think fit, allow a longer period for doing those things either –
 - (a) by specifying a longer period in the notification; or
 - (b) by subsequently, on one or more occasions, extending the specified period.
- (6) The person notified shall have a shorter period for doing those things if a shorter period is agreed between OFCOM and the person notified.
- (7) The person notified shall also have a shorter period if –
 - (a) OFCOM have reasonable grounds for believing that the contravention is a repeated contravention;
 - (b) they have determined that, in those circumstances, a shorter period would be appropriate; and
 - (c) the shorter period has been specified in the notification.
- (8) A notification under this section –
 - (a) may be given in respect of more than one contravention; and

- (b) if it is given in respect of a continuing contravention, may be given in respect of any period during which the contravention has continued.
- (9) Where a notification under this section has been given to a person in respect of a contravention of a requirement, OFCOM may give a further notification in respect of the same contravention of that requirement if, and only if—
 - (a) the contravention is one occurring after the time of the giving of the earlier notification;
 - (b) the contravention is a continuing contravention and the subsequent notification is in respect of so much of a period as falls after a period to which the earlier notification relates; or
 - (c) the earlier notification has been withdrawn without a penalty having been imposed in respect of the notified contravention.
- (10) For the purposes of this section a contravention is a repeated contravention, in relation to a notification with respect to that contravention, if—
 - (a) a previous notification under this section has been given in respect of the same contravention or in respect of another contravention of the same requirement; and
 - (b) the subsequent notification is given no more than twelve months after the day of the making by OFCOM of a determination for the purposes of section 139(2) that the contravention to which the previous notification related did occur.

139 Penalties for contravention of information requirements

- (1) This section applies where—
 - (a) a person (“the notified person”) has been given a notification under section 138;
 - (b) OFCOM have allowed the notified person an opportunity of making representations about the matters notified; and
 - (c) the period allowed for the making of the representations has expired.
- (2) OFCOM may impose a penalty on the notified person if—
 - (a) they are satisfied that he has, in one or more of the respects notified, been in contravention of the requirement notified under section 138;
 - (b) he has not, during the period allowed under that section, complied with the notified requirement; and
 - (c) no proceedings for an offence under section 144 have been brought against the notified person in respect of the contravention.
- (3) Where a notification under section 138 relates to more than one contravention, a separate penalty may be imposed in respect of each contravention.
- (4) Where such a notification relates to a continuing contravention, no more than one penalty may be imposed in respect of the period of contravention specified in the notification.
- (5) The amount of a penalty imposed under this section is to be such amount not exceeding £50,000 as OFCOM determine to be both—
 - (a) appropriate; and
 - (b) proportionate to the contravention in respect of which it is imposed.
- (6) In making that determination OFCOM must have regard to—
 - (a) any representations made to them by the notified person; and

- (b) any steps taken by him towards complying with the requirements contraventions of which have been notified to him under section 138.
- (7) Where OFCOM impose a penalty on a person under this section, they shall –
 - (a) within one week of making their decision to impose the penalty, notify that person of that decision and of their reasons for that decision; and
 - (b) in that notification, fix a reasonable period after it is given as the period within which the penalty is to be paid.
- (8) A penalty imposed under this section –
 - (a) must be paid to OFCOM; and
 - (b) if not paid within the period fixed by them, is to be recoverable by them accordingly.
- (9) The Secretary of State may by order amend this section so as to substitute a different maximum penalty for the maximum penalty for the time being specified in subsection (5).
- (10) No order is to be made containing provision authorised by subsection (9) unless a draft of the order has been laid before Parliament and approved by a resolution of each House.

140 Suspending service provision for information contraventions

- (1) OFCOM may give a direction under this section to a person who is a communications provider or who makes associated facilities available (“the contravening provider”) if they are satisfied –
 - (a) that he is or has been in serious and repeated contravention of requirements imposed under sections 135 and 136, or either of them;
 - (b) the requirements are not requirements imposed for purposes connected with the carrying out of OFCOM’s functions in relation to SMP apparatus conditions;
 - (c) that an attempt, by the imposition of penalties under section 139 or the bringing of proceedings for an offence under section 144, to secure compliance with the contravened requirements has failed; and
 - (d) that the giving of the direction is appropriate and proportionate to the seriousness (when repeated as they have been) of the contraventions.
- (2) A direction under this section is –
 - (a) a direction that the entitlement of the contravening provider to provide electronic communications networks or electronic communications services, or to make associated facilities available, is suspended (either generally or in relation to particular networks, services or facilities); or
 - (b) a direction that that entitlement is restricted in the respects set out in the direction.
- (3) A direction under this section –
 - (a) must specify the networks, services and facilities to which it relates; and
 - (b) except so far as it otherwise provides, takes effect for an indefinite period beginning with the time at which it is notified to the person to whom it is given.
- (4) A direction under this section –

- (a) in providing for the effect of a suspension or restriction to be postponed, may provide for it to take effect only at a time determined by or in accordance with the terms of the direction; and
 - (b) in connection with the suspension or restriction contained in the direction or with the postponement of its effect, may impose such conditions on the contravening provider as appear to OFCOM to be appropriate for the purpose of protecting that provider's customers.
- (5) Those conditions may include a condition requiring the making of payments—
 - (a) by way of compensation for loss or damage suffered by the contravening provider's customers as a result of the direction; or
 - (b) in respect of annoyance, inconvenience or anxiety to which they have been put in consequence of the direction.
- (6) If OFCOM consider it appropriate to do so (whether or not in consequence of any representations or proposals made to them), they may revoke a direction under this section or modify its conditions—
 - (a) with effect from such time as they may direct;
 - (b) subject to compliance with such requirements as they may specify; and
 - (c) to such extent and in relation to such networks, services or facilities, or parts of a network, service or facility, as they may determine.
- (7) For the purposes of this section there are repeated contraventions by a person of requirements imposed under sections 135 and 136, or either of them, to the extent that—
 - (a) in the case of a previous notification given to that person under section 138, OFCOM have determined for the purposes of section 139(2) that such a contravention did occur; and
 - (b) in the period of twelve months following the day of the making of that determination, one or more further notifications have been given to that person in respect of contraventions of such requirements;and for the purposes of this subsection it shall be immaterial whether the notifications related to the same contravention or to different contraventions of the same or different requirements or of requirements under different sections.

141 Suspending apparatus supply for information contraventions

- (1) OFCOM may give a direction under this section to a person who supplies electronic communications apparatus ("the contravening supplier") if they are satisfied—
 - (a) that he is or has been in serious and repeated contravention of requirements imposed under section 135;
 - (b) that an attempt, by the imposition of penalties under section 139 or the bringing of proceedings for an offence under section 144, to secure compliance with the contravened requirements has failed; and
 - (c) that the giving of the direction is appropriate and proportionate to the seriousness (when repeated as they have been) of the contraventions.
- (2) A direction under this section is—
 - (a) a direction to the contravening supplier to cease to act as a supplier of electronic communications apparatus (either generally or in relation to apparatus of a particular description); or

- (b) a direction imposing such restrictions as may be set out in the direction on the supply by that supplier of electronic communications apparatus (either generally or in relation to apparatus of a particular description).
- (3) A direction under this section takes effect, except so far as it otherwise provides, for an indefinite period beginning with the time at which it is notified to the person to whom it is given.
- (4) A direction under this section –
 - (a) may provide for a prohibition or restriction to take effect only at a time determined by or in accordance with the terms of the direction; and
 - (b) in connection with a prohibition or restriction contained in the direction or with the postponement of its effect, may impose such conditions on the contravening supplier as appear to OFCOM to be appropriate for the purpose of protecting that supplier's customers.
- (5) Those conditions may include a condition requiring the making of payments –
 - (a) by way of compensation for loss or damage suffered by the contravening supplier's customers as a result of the direction; or
 - (b) in respect of annoyance, inconvenience or anxiety to which they have been put in consequence of the direction.
- (6) If OFCOM consider it appropriate to do so (whether or not in consequence of representations or proposals made to them), they may revoke a direction under this section or modify its conditions –
 - (a) with effect from such time as they may direct;
 - (b) subject to compliance with such requirements as they may specify; and
 - (c) to such extent and in relation to such apparatus or descriptions of apparatus as they may determine.
- (7) For the purposes of this section contraventions by a person of requirements imposed under section 135 are repeated contraventions if –
 - (a) in the case of a previous notification given to that person under section 138, OFCOM have determined for the purposes of section 139(2) that such a contravention did occur; and
 - (b) in the period of twelve months following the day of the making of that determination, one or more further notifications have been given to that person in respect of contraventions of such requirements;
 and for the purposes of this subsection it shall be immaterial whether the notifications related to the same contravention or to different contraventions of the same or different requirements.

142 Procedure for directions under ss. 140 and 141

- (1) Except in an urgent case, OFCOM are not to give a direction under section 140 or 141 unless they have –
 - (a) notified the contravening provider or contravening supplier of the proposed direction and of the conditions (if any) which they are proposing to impose by that direction;
 - (b) provided him with an opportunity of making representations about the proposals and of proposing steps for remedying the situation; and
 - (c) considered every representation and proposal made to them during the period allowed by them for the contravening provider or the contravening supplier to take advantage of that opportunity.

- (2) That period must be one ending not less than one month after the day of the giving of the notification.
- (3) As soon as practicable after giving a direction under section 140 or 141 in an urgent case, OFCOM must provide the contravening provider or contravening supplier with an opportunity of—
 - (a) making representations about the effect of the direction and of any of its conditions; and
 - (b) proposing steps for remedying the situation.
- (4) A case is an urgent case for the purposes of this section if OFCOM—
 - (a) consider that it would be inappropriate, because the contraventions in question fall within subsection (5), to allow time, before giving a direction under section 140 or 141, for the making and consideration of representations; and
 - (b) decide for that reason to act in accordance with subsection (3), instead of subsection (1).
- (5) The contraventions fall within this subsection if they have resulted in, or create an immediate risk of—
 - (a) a serious threat to the safety of the public, to public health or to national security;
 - (b) serious economic or operational problems for persons (apart from the contravening provider or contravening supplier) who are communications providers or persons who make associated facilities available; or
 - (c) serious economic or operational problems for persons who make use of electronic communications networks, electronic communications services or associated facilities.
- (6) In this section—

“contravening provider” has the same meaning as in section 140; and
“contravening supplier” has the same meaning as in section 141.

143 Enforcement of directions under ss. 140 and 141

- (1) A person is guilty of an offence if he provides an electronic communications network or electronic communications service, or makes available any associated facility—
 - (a) while his entitlement to do so is suspended by a direction under section 140; or
 - (b) in contravention of a restriction contained in such a direction.
- (2) A person is guilty of an offence if he supplies electronic communications apparatus—
 - (a) while prohibited from doing so by a direction under section 141; or
 - (b) in contravention of a restriction contained in such a direction.
- (3) A person guilty of an offence under this section shall be liable—
 - (a) on summary conviction, to a fine not exceeding the statutory maximum;
 - (b) on conviction on indictment, to a fine.

- (4) Sections 94 to 99 apply in relation to a contravention of conditions imposed by a direction under section 140 or 141 as they apply in relation to a contravention of conditions set under section 45.

144 Offences in connection with information requirements

- (1) A person who fails to provide information in accordance with a requirement of OFCOM under section 135 or 136 is guilty of an offence and shall be liable –
- (a) on summary conviction, to a fine not exceeding the statutory maximum;
 - (b) on conviction on indictment, to a fine.
- (2) In proceedings against a person for an offence under subsection (1) it shall be a defence for that person to show –
- (a) that it was not reasonably practicable for him to comply with the requirement within the period specified by OFCOM; but
 - (b) that he has taken all reasonable steps to provide the required information after the end of that period.
- (3) A person is guilty of an offence if –
- (a) in pursuance of any requirement under section 135 or 136, he provides any information that is false in any material particular; and
 - (b) at the time he provides it, he either knows it to be false or is reckless as to whether or not it is false.
- (4) A person guilty of an offence under subsection (3) shall be liable –
- (a) on summary conviction, to a fine not exceeding the statutory maximum;
 - (b) on conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding two years or to a fine, or to both.
- (5) Proceedings for an offence under subsection (1) may be brought in respect of a contravention by a person of a requirement imposed under section 135 or 136 only if –
- (a) OFCOM have given the person a notification under section 138 in respect of that contravention;
 - (b) the period allowed under that section for doing the things mentioned in subsection (3) of that section has expired without the required information having been provided; and
 - (c) OFCOM have not imposed a financial penalty under section 139 in respect of that contravention.

145 Statement of policy on information gathering

- (1) It shall be the duty of OFCOM to prepare and publish a statement of their general policy with respect to –
- (a) the exercise of their powers under sections 135 to 136; and
 - (b) the uses to which they are proposing to put information obtained under those sections.
- (2) OFCOM may from time to time revise that statement as they think fit.
- (3) Where OFCOM make or revise their statement of policy under this section, they must publish that statement or (as the case may be) the revised statement

in such manner as they consider appropriate for bringing it to the attention of the persons who, in their opinion, are likely to be affected by it.

- (4) It shall be the duty of OFCOM, in exercising the powers conferred on them by sections 135 to 144 to have regard to the statement for the time being in force under this section.

146 Provision of information by OFCOM

- (1) OFCOM must comply with a request made by a person for the purposes of this section –
- (a) to notify the person whether or not a notification is required to be submitted by him under section 33;
 - (b) to notify the person whether a notification submitted by him for the purposes of that section satisfies the requirements of this Chapter;
 - (c) to provide the person with such information about his rights as may be necessary for the purpose of facilitating the negotiation by him of his right to network access; or
 - (d) to provide the person with such information as they consider necessary to enable the applicant to apply for a direction under section 106 to be made in his case.
- (2) A request for the purposes of this section must be made in such manner as OFCOM may require.
- (3) OFCOM is not required to comply with a request under this section if (without having been asked to do so) they have already given that person the notification or information for which he is asking.
- (4) Any notification or information which under subsection (1) must be given or provided by OFCOM must be given or provided before the end of the period of one week beginning with the day on which the request for the notification or information was made to OFCOM.

Abolition of telecommunications licensing etc.

147 Repeal of provisions of Telecommunications Act 1984

The following provisions of the Telecommunications Act 1984 (c. 12) shall cease to have effect –

- (a) sections 5 to 8 (licensing provisions);
- (b) sections 9 to 11 (public telecommunications systems);
- (c) sections 12 to 15 (modification of licences);
- (d) sections 16 to 19 (enforcement of licences); and
- (e) sections 27A to 27L (standards of performance of designated public telecommunications operators).

Local authority powers in relation to networks and services

148 Powers of local authorities in connection with networks

- (1) A local authority may borrow money for the purpose of providing a public electronic communications network or public electronic communications service.
- (2) A local authority may –
 - (a) provide a public electronic communications network part of which is outside their area; and
 - (b) provide a public electronic communications service even if some of the persons to whom they provide the service are outside their area.
- (3) In this section, a ‘local authority’ means –
 - (a) in relation to England, a London borough council or a district council;
 - (b) in relation to Wales, a county council or a county borough council;
 - (c) in Scotland, a council constituted under section 2 of the Local Government etc. (Scotland) Act 1994 (c. 39).

Grants for networks and services in Northern Ireland

149 Grants by Department of Enterprise, Trade and Investment

- (1) The Department of Enterprise, Trade and Investment may, in accordance with this section, make payments to persons engaged in, or in commercial activities connected with –
 - (a) the provision of electronic communications networks and electronic communications services in Northern Ireland; or
 - (b) improving the extent, quality and reliability of such networks or services.
- (2) A payment shall not be made under this section unless in the opinion of the Department of Enterprise, Trade and Investment –
 - (a) the making of the payment is likely to achieve –
 - (i) one or more of the purposes set out in subsection (1); and
 - (ii) any other purposes prescribed by regulations made by that Department with the approval of the Department of Finance and Personnel; and
 - (b) the amount of the payment is reasonable having regard to all the circumstances.
- (3) Payments under this section shall –
 - (a) be of such amounts, and
 - (b) be made subject to such conditions (including conditions as to repayment),
 as the Department of Enterprise, Trade and Investment may determine.
- (4) This section extends only to Northern Ireland.

150 Grants by district councils

- (1) This section applies where a district council in Northern Ireland consider that it would be for the benefit of their area –
 - (a) for a public electronic communications network or electronic communications service to be provided by a particular person;
 - (b) for facilities to be made available by a particular person for the purposes of, or in connection with, the provision of such a network or service; or
 - (c) for such a network or service that is being provided by a particular person, or for any such facilities that are being so made available by a particular person, to continue to be provided or made available.
- (2) The district council may –
 - (a) undertake to pay to that person, and
 - (b) pay him,whatever sums they think appropriate for, or towards, compensating him for losses sustained in the provision of the network or service or in making the facilities available.
- (3) For the purposes of this section it is immaterial –
 - (a) in the case of a network, whether any part of the network is situated in the council's area; and
 - (b) in the case of a service or facility, whether any of the persons to whom the service or facility is provided or made available are in that area.

Interpretation of Chapter 1

151 Interpretation of Chapter 1

- (1) In this Chapter –
 - “the Access Directive” means Directive 2002/19/EC of the European Parliament and of the Council on access to, and interconnection of, electronic communications networks and associated facilities;
 - “access-related condition” means a condition set as an access-related condition under section 45;
 - “allocation” and “adoption”, in relation to telephone numbers, and cognate expressions, are to be construed in accordance with section 56;
 - “apparatus market”, in relation to a market power determination, is to be construed in accordance with section 46(9)(b);
 - “designated universal service provider” means a person who is for the time being designated in accordance with regulations under section 66 as a person to whom universal service conditions are applicable;
 - “electronic communications apparatus” –
 - (a) in relation to SMP apparatus conditions and in section 141, means apparatus that is designed or adapted for a use which consists of or includes the sending or receiving of communications or other signals (within the meaning of section 32) that are transmitted by means of an electronic communications network; and
 - (b) in all other contexts, has the same meaning as in the electronic communications code;

- “the electronic communications code” has the meaning given by section 106(1);
- “end-user”, in relation to a public electronic communications service, means –
- (a) a person who, otherwise than as a communications provider, is a customer of the provider of that service;
 - (b) a person who makes use of the service otherwise than as a communications provider; or
 - (c) a person who may be authorised, by a person falling within paragraph (a), so to make use of the service;
- “the Framework Directive” means Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council on a common regulatory framework for electronic communications networks and services;
- “general condition” means a condition set as a general condition under section 45;
- “interconnection” is to be construed in accordance with subsection (2);
- “market power determination” means –
- (a) a determination, for the purposes of provisions of this Chapter, that a person has significant market power in an identified services market or an identified apparatus market, or
 - (b) a confirmation for such purposes of a market power determination reviewed on a further analysis under section 84 or 85;
- “misuse”, in relation to an electronic communications network or electronic communications service, is to be construed in accordance with section 128(5) and (8), and cognate expressions are to be construed accordingly;
- “network access” is to be construed in accordance with subsection (3);
- “persistent” and “persistently”, in relation to misuse of an electronic communications network or electronic communications service, are to be construed in accordance with section 128(6) and (7);
- “premium rate service” is to be construed in accordance with section 120(7);
- “privileged supplier condition” means a condition set as a privileged supplier condition under section 45;
- “provider”, in relation to a premium rate service, is to be construed in accordance with section 120(9) to (12), and cognate expressions are to be construed accordingly;
- “public communications provider” means –
- (a) a provider of a public electronic communications network;
 - (b) a provider of a public electronic communications service; or
 - (c) a person who makes available facilities that are associated facilities by reference to a public electronic communications network or a public electronic communications service;
- “public electronic communications network” means an electronic communications network provided wholly or mainly for the purpose of making electronic communications services available to members of the public;
- “public electronic communications service” means any electronic communications service that is provided so as to be available for use by members of the public;

“regulatory authorities” is to be construed in accordance with subsection (5);

“relevant international standards” means –

- (a) any standards or specifications from time to time drawn up and published in accordance with Article 17 of the Framework Directive;
- (b) the standards and specifications from time to time adopted by –
 - (i) the European Committee for Standardisation,
 - (ii) the European Committee for Electrotechnical Standardisation; or
 - (iii) the European Telecommunications Standards Institute; and
- (c) the international standards and recommendations from time to time adopted by –
 - (i) the International Telecommunication Union;
 - (ii) the International Organisation for Standardisation; or
 - (iii) the International Electrotechnical Committee;

“service interoperability” means interoperability between different electronic communications services;

“services market”, in relation to a market power determination or market identification, is to be construed in accordance with section 46(8)(a);

“significant market power” is to be construed in accordance with section 78;

“SMP condition” means a condition set as an SMP condition under section 45, and “SMP services condition” and “SMP apparatus condition” are to be construed in accordance with subsections (8) and (9) of that section respectively;

“telephone number” has the meaning given by section 56(5);

“the Universal Service Directive” means Directive 2002/22/EC of the European Parliament and of the Council on universal service and users’ rights relating to electronic communications networks and services;

“universal service condition” means a condition set as a universal service condition under section 45;

“the universal service order” means the order for the time being in force under section 65.

- (2) In this Chapter references to interconnection are references to the linking (whether directly or indirectly by physical or logical means, or by a combination of physical and logical means) of one public electronic communications network to another for the purpose of enabling the persons using one of them to be able –
 - (a) to communicate with users of the other one; or
 - (b) to make use of services provided by means of the other one (whether by the provider of that network or by another person).
- (3) In this Chapter references to network access are references to –
 - (a) interconnection of public electronic communications networks; or
 - (b) any services, facilities or arrangements which –
 - (i) are not comprised in interconnection; but

- (ii) are services, facilities or arrangements by means of which a communications provider or person making available associated facilities is able, for the purposes of the provision of an electronic communications service (whether by him or by another), to make use of anything mentioned in subsection (4); and references to providing network access include references to providing any such services, making available any such facilities or entering into any such arrangements.
- (4) The things referred to in subsection (3)(b) are –
- (a) any electronic communications network or electronic communications service provided by another communications provider;
 - (b) any apparatus comprised in such a network or used for the purposes of such a network or service;
 - (c) any facilities made available by another that are associated facilities by reference to any network or service (whether one provided by that provider or by another);
 - (d) any other services or facilities which are provided or made available by another person and are capable of being used for the provision of an electronic communications service.
- (5) References in this Chapter to the regulatory authorities of member States are references to such of the authorities of the member States as have been notified to the European Commission as the regulatory authorities of those States for the purposes of the Framework Directive.
- (6) For the purposes of this Chapter, where there is a contravention of an obligation that requires a person to do anything within a particular period or before a particular time, that contravention shall be taken to continue after the end of that period, or after that time, until that thing is done.
- (7) References in this Chapter to remedying the consequences of a contravention include references to paying an amount to a person –
- (a) by way of compensation for loss or damage suffered by that person; or
 - (b) in respect of annoyance, inconvenience or anxiety to which he has been put.
- (8) In determining for the purposes of provisions of this Chapter whether a contravention is a repeated contravention for any purposes, a notification of a contravention under that provision shall be disregarded if it has been withdrawn before the imposition of a penalty in respect of the matters notified.
- (9) For the purposes of this section a service is made available to members of the public if members of the public are customers, in respect of that service, of the provider of that service.

CHAPTER 2

SPECTRUM USE

General functions relating to spectrum use

152 General functions of OFCOM in relation to radio spectrum

- (1) It shall be a function of OFCOM –

- (a) to give such advice in relation to the use of the electro-magnetic spectrum for wireless telegraphy,
 - (b) to provide such other services, and
 - (c) to maintain such records,as they consider appropriate for the purpose of facilitating or managing the use of that spectrum for wireless telegraphy.
- (2) It shall be a function of OFCOM, in relation to the use of the electro-magnetic spectrum for wireless telegraphy –
 - (a) to give such further advice,
 - (b) to provide such other services, and
 - (c) to maintain such other records,as the Secretary of State may, for the purpose of securing compliance with the international obligations of the United Kingdom, require them to provide.
- (3) The advice, the other services and the records that OFCOM may give, provide or maintain under this section include advice, other services and records with respect to the use of the electro-magnetic spectrum at places outside the United Kingdom.
- (4) The powers of OFCOM to carry out research, or to arrange for others to carry out research, are to be exercisable, in particular, for ascertaining, for the purpose of carrying out their functions under this section, information about –
 - (a) the demands for use of the electro-magnetic spectrum for wireless telegraphy in the United Kingdom;
 - (b) the effects, in the United Kingdom, of any such use of that spectrum;
 - (c) likely future developments in relation to those matters; and
 - (d) any other connected matters that OFCOM think relevant.
- (5) OFCOM may make a grant to any person if, in their opinion, the making of the grant is likely to promote –
 - (a) the efficient use in the United Kingdom of the electro-magnetic spectrum for wireless telegraphy; or
 - (b) the efficient management of that use.
- (6) A grant –
 - (a) may be made to a person holding a wireless telegraphy licence or a grant of recognised spectrum access under section 159 or to any other person; and
 - (b) is to be made on such terms and conditions as OFCOM consider appropriate;and those terms and conditions may include terms requiring the repayment of the grant in specified circumstances.
- (7) The consent of the Treasury is to be required –
 - (a) for the making of a grant under subsection (5); and
 - (b) for the terms and conditions on which such a grant is made.
- (8) Where OFCOM are required to give advice or provide another service to a person under this section, they are to be entitled to make the giving of the advice or the provision of the other service conditional on the payment to them of such sums –
 - (a) as they may determine in advance; or
 - (b) as may be agreed between them and that person.

- (9) In this section references to providing a service to a person include references to a service consisting in—
- (a) the entry of that person’s particulars in a register or other record kept by OFCOM for the purpose of carrying out their functions under this section; or
 - (b) the taking of steps for the purposes of determining whether to grant an application for an entry in a register or record so kept.

153 United Kingdom Plan for Frequency Authorisation

- (1) It shall be the duty of OFCOM, from time to time as they think fit, to publish a document (to be known as “the United Kingdom Plan for Frequency Authorisation”).
- (2) The plan must set out—
 - (a) the frequencies that, in relation to the United Kingdom, have been allocated for particular purposes for wireless telegraphy and are available for assignment; and
 - (b) the purposes for which the different frequencies have been allocated.

154 Duties of OFCOM when carrying out spectrum functions

- (1) It shall be the duty of OFCOM, in carrying out their functions under the enactments relating to the management of the radio spectrum, to have regard, in particular, to—
 - (a) the extent to which the electro-magnetic spectrum is available for use, or further use, for wireless telegraphy;
 - (b) the demand for use of that spectrum for wireless telegraphy; and
 - (c) the demand that is likely to arise in future for the use of that spectrum for wireless telegraphy.
- (2) It shall also be their duty, in carrying out their functions under those enactments to have regard, in particular, to the desirability of promoting—
 - (a) the efficient management and use of the part of the electro-magnetic spectrum available for wireless telegraphy;
 - (b) the economic and other benefits that may arise from the use of wireless telegraphy;
 - (c) the development of innovative services; and
 - (d) competition in the provision of electronic communications services.
- (3) In the application of this section to the functions of OFCOM under the enactments relating to the management of the radio spectrum other than section 2 of the Wireless Telegraphy Act 1998 (c. 6) (exercise of power to prescribe wireless telegraphy licence fees), OFCOM may disregard such of the matters mentioned in the preceding subsections as appear to them—
 - (a) to be matters to which they are not required to have regard apart from this section; and
 - (b) to have no application to the case in question.
- (4) Where it appears to OFCOM that any of their duties under this section conflict with one or more of their duties under sections 3 to 6, priority must be given to their duties under those sections.

- (5) Where it appears to OFCOM that any of their duties under this section conflict with each other in a particular case, they must secure that the conflict is resolved in the manner they think best in the circumstances.

155 Advisory service in relation to interference

- (1) It shall be a function of OFCOM to provide a service consisting in the giving of advice and assistance to persons complaining of interference with wireless telegraphy.
- (2) In this section “interference”, in relation to wireless telegraphy, has the same meaning as in the Wireless Telegraphy Act 1949 (c. 54).

156 Directions with respect to the radio spectrum

- (1) The Secretary of State may by order give general or specific directions to OFCOM about the carrying out by OFCOM of their functions under the enactments relating to the management of the radio spectrum.
- (2) The directions that may be given under this section include a direction requiring OFCOM to secure that such frequencies of the electro-magnetic spectrum as may be specified in the direction are kept available or become available—
 - (a) for such uses or descriptions of uses, or
 - (b) for such users or descriptions of users,as may be so specified.
- (3) The directions that may be given under this section include a direction requiring OFCOM to exercise their powers under the provisions mentioned in subsection (4)—
 - (a) in such cases,
 - (b) in such manner,
 - (c) subject to such restrictions and constraints, and
 - (d) with a view to achieving such purposes,as may be specified in the direction or as may be determined by the Secretary of State in accordance with the order.
- (4) Those provisions are—
 - (a) the proviso to section 1 of the Wireless Telegraphy Act 1949 (exemptions from requirement of wireless telegraphy licence); and
 - (b) sections 1 to 3A of the Wireless Telegraphy Act 1998 (c. 6) (payments in respect of wireless telegraphy licences and grants of recognised spectrum access).
- (5) This section is not to be construed as restricting the power of the Secretary of State under section 5, without the making of an order, to give a direction for any of the purposes for the time being specified in subsection (3) of that section.

157 Procedure for directions under s. 156

- (1) An order containing a direction under section 156, if it is not one falling within subsection (2) or (3) of that section, must state the purpose for which the direction is given.

- (2) Before making an order containing a direction under section 156, the Secretary of State must consult both –
 - (a) OFCOM; and
 - (b) such other persons as he thinks fit.
- (3) Subsection (2) does not apply where the Secretary of State considers that the urgency of the case makes it inexpedient to carry out the consultation before making the order.
- (4) Subject to subsection (5), no order is to be made containing provision authorised by section 156 unless a draft of the order has been laid before Parliament and approved by a resolution of each House.
- (5) Subsection (4) does not apply where the Secretary of State considers either –
 - (a) before or in the course of the consultation required by subsection (2); or
 - (b) after the consultation and before or after a draft of the order has been laid before Parliament,
 that the urgency of the case is or has become such that he should make the order straight away.
- (6) Where under subsection (5) the Secretary of State makes an order containing a direction under section 156 without a draft of the order having been approved, the order shall cease to have effect at the end of the period of forty days beginning with the day on which it was made unless, before the end of that period, it has been approved by a resolution of each House of Parliament.
- (7) For the purposes of subsection (6) –
 - (a) the order’s ceasing to have effect is without prejudice to anything previously done, or to the making of a new order; and
 - (b) in reckoning the period of forty days no account shall be taken of any period during which Parliament is dissolved or prorogued or during which both Houses are adjourned for more than four days.

Reservation of spectrum for multiplex use

158 Special duty in relation to television multiplexes

- (1) This section applies where OFCOM, in exercise of their functions under the enactments relating to the management of the radio spectrum, have reserved frequencies for the broadcasting of television programmes.
- (2) It shall be the duty of OFCOM, in the carrying out of their functions under those enactments, to exercise their powers so as to secure, so far as practicable, that the requirement of subsection (3) is satisfied.
- (3) That requirement is that sufficient capacity is made available on the reserved frequencies for ensuring, in the case of every licensed television multiplex service, that the qualifying services are broadcast by means of that multiplex service.
- (4) In subsection (3) “licensed television multiplex service” means a television multiplex service the provision of which is authorised by a licence under Part 1 of the 1996 Act.
- (5) In this section “qualifying service” and “television multiplex service” each has the same meaning as in Part 3 of this Act.

Recognised spectrum access

159 Grant of recognised spectrum access

- (1) This section applies where—
 - (a) a person is proposing to use or to continue to use a station or apparatus for wireless telegraphy;
 - (b) the circumstances of the use are circumstances specified for the purposes of this section in regulations made by OFCOM;
 - (c) that use does not require a wireless telegraphy licence but will involve the emission of electro-magnetic energy with a view to the reception of anything at places in the United Kingdom or in the territorial waters adjacent to the United Kingdom;and for the purposes of this section it is immaterial whether the emissions are from a place within the United Kingdom or from a place outside the United Kingdom.
- (2) On an application by that person, OFCOM may make a grant of recognised spectrum access in respect of any use by him of anything for wireless telegraphy that is specified in the grant.
- (3) A grant of recognised spectrum access made to a person shall set out, by reference to such factors as OFCOM think fit (including, so far as they think fit, frequencies, times and places of reception and strength and type of signal), the respects in which the use of anything by that person for wireless telegraphy is recognised by the grant.
- (4) A grant of recognised spectrum access to a person is made by giving him a notification containing the grant.
- (5) A grant of recognised spectrum access may be made subject to such restrictions and conditions as OFCOM think fit, including, in particular, restrictions or conditions as to strength or type of signal, as to times of use and as to the sharing of frequencies.
- (6) The restrictions and conditions of a grant of recognised spectrum access made to a person must not duplicate obligations already imposed on him by general conditions set under section 45.
- (7) Where a grant of recognised spectrum access is made subject to restrictions and conditions, the restrictions and conditions must be set out in the notification by which the grant is made.
- (8) Schedule 5 (which makes provision about the grant, revocation and modification of recognised spectrum access) shall have effect.
- (9) Section 403 applies to the power of OFCOM to make regulations under subsection (1).
- (10) Expressions used in this section and in the Wireless Telegraphy Act 1949 (c. 54) have the same meanings in this section as in that Act.

160 Effect of grant of recognised spectrum access

- (1) This section applies to the following functions of OFCOM—

- (a) their functions under section 1 of the Wireless Telegraphy Act 1949 (c. 54) (licensing of the use of the radio spectrum) with respect to the granting of wireless telegraphy licences;
 - (b) their functions under section 159 of this Act with respect to the making of grants of recognised spectrum access; and
 - (c) any of their other functions under the enactments relating to the management of the radio spectrum in the carrying out of which it is appropriate for them to have regard to –
 - (i) whether wireless telegraphy licences are in force; or
 - (ii) the terms, provisions or limitations of wireless telegraphy licences that are for the time being in force.
- (2) In carrying out the functions to which this section applies it shall be the duty of OFCOM to take into account –
- (a) the existence of any grant of recognised spectrum access that is for the time being in force, and
 - (b) the provisions imposing the restrictions and conditions subject to which the grant has effect,
- to the same extent as they would take into account a wireless telegraphy licence with terms, provisions or limitations making equivalent provision.

161 Charges in respect of grants of recognised spectrum access

- (1) The Wireless Telegraphy Act 1998 (c. 6) (which makes provision about the sums that may be charged in respect of the issue and renewal of wireless telegraphy licences etc.) shall be amended as follows.
- (2) In section 1 (charges for wireless telegraphy licences) –
- (a) in subsection (1), after “this Act” there shall be inserted –
 - “(a) references to a grant of recognised spectrum access are references to a grant made under section 159 of the Communications Act 2003 (recognised spectrum access); and
 - (b)”;
 - (b) in subsection (2), for the words from “or renewal”, where they first occur, to “is issued” there shall be substituted “of a wireless telegraphy licence or the making of a grant of recognised spectrum access and, where regulations under this section so provide, subsequently at such times during the term of the licence or grant and such times in respect of its variation, modification or revocation, as may be prescribed by the regulations, there shall be paid to OFCOM by the person to whom the licence is issued or the grant made”; and
 - (c) in subsection (4), for the words from “or renewal”, where they first occur, to “the licence” there shall be substituted “of a licence or the making of a grant of recognised spectrum access, OFCOM may, on the issue of the licence or the making of the grant,”.
- (3) After section 3 of that Act there shall be inserted the following section –
- “3A Bidding for grants of recognised spectrum access**
- (1) Having regard to the desirability of promoting the optimal use of the electro-magnetic spectrum, OFCOM may by regulations provide that, in such cases as may be specified in the regulations, applications for grants of recognised spectrum access must be made in accordance with

- a procedure which involves the making by the applicant of a bid specifying an amount which he is willing to pay to OFCOM in respect of the grant.
- (2) Regulations under this section may make provision with respect to the grants to which they apply and the restrictions and conditions subject to which such grants are made.
 - (3) The regulations may, in particular –
 - (a) require the applicant's bid to specify the amount which he is willing to pay;
 - (b) require that amount to be expressed –
 - (i) as a cash sum;
 - (ii) as a sum determined by reference to a variable (such as income attributable wholly or in part to the use of wireless telegraphy to which the grant relates);
 - (iii) as a combination of the two; or
 - (iv) (at the applicant's choice) in any one of the ways falling within the preceding sub-paragraphs that is authorised by the regulations;
 - (c) require that amount to be expressed in terms of –
 - (i) the making of a single payment;
 - (ii) the making of periodic payments;
 - (iii) a combination of the two; or
 - (iv) (at the applicant's choice) in any one of the ways falling within the preceding sub-paragraphs that is authorised by the regulations;
 - (d) specify requirements (such as, for example, technical or financial requirements, requirements relating to the use of wireless telegraphy to which the grant relates and requirements intended to restrict the holding of two or more grants of recognised spectrum access by any one person) which must be met by applicants for a grant;
 - (e) require any such applicant to pay a deposit to OFCOM;
 - (f) specify circumstances in which such a deposit is, or is not, to be refundable;
 - (g) specify matters to be taken into account by OFCOM (in addition to the bids made in accordance with the prescribed procedure) in deciding whether, or to whom, to make a grant of recognised spectrum access;
 - (h) specify the other restrictions and conditions subject to which a grant to which the regulations apply is to be made; and
 - (i) make any provision referred to in section 1(3).
 - (4) Regulations under this section are not to be construed as binding OFCOM to make a grant on the completion of the procedure provided for in the regulations except in such circumstances as may be provided for in the regulations.
 - (5) A grant of recognised spectrum access made in accordance with regulations under this section shall specify either –

- (a) the sum or sums which in consequence of the bids made are, in accordance with the regulations, to be payable in respect of the grant; or
 - (b) the method for determining that sum or those sums;
- and that sum or those sums shall be paid to OFCOM by the person to whom the grant is made in accordance with the conditions of the grant.
- (6) In determining the sum or sums payable in respect of a grant, regard may be had to bids made for other grants of recognised spectrum access and for wireless telegraphy licences.
 - (7) Regulations under this section may provide that where a person –
 - (a) makes an application for a grant of recognised spectrum access in accordance with a procedure provided for by such regulations, but
 - (b) subsequently refuses the grant applied for,
 that person shall make such payments to OFCOM as may be determined in accordance with the regulations by reference to bids made for the grant.
 - (8) Subsection (4) of section 1 is to apply in relation to sums that will or may become payable under regulations under this section subsequently to the making of a grant of recognised spectrum access as it applies to sums that will or may become payable under regulations under that section.”

162 Conversion into and from wireless telegraphy licences

- (1) OFCOM may by regulations make provision for –
 - (a) the conversion, on the application of the licence holder, of a wireless telegraphy licence into a grant of recognised spectrum access; and
 - (b) the conversion, on the application of the holder of the grant, of a grant of recognised spectrum access into a wireless telegraphy licence.
- (2) Section 403 applies to the power of OFCOM to make regulations under this section.

Crown use of the radio spectrum

163 Payments for use of radio spectrum by the Crown

- (1) The Secretary of State may, out of money provided by Parliament, make payments to OFCOM of such amounts as he considers appropriate in respect of –
 - (a) the establishment and use by or on behalf of the Crown, of a station for wireless telegraphy;
 - (b) the installation and use by or on behalf of the Crown, of apparatus for wireless telegraphy;
 - (c) any grant of recognised spectrum access made to the Crown.
- (2) The payments made under this section shall be made at such times and, so far as made in relation to use, in relation to such periods as the Secretary of State considers appropriate.

- (3) Expressions used in this section and in the Wireless Telegraphy Act 1949 (c. 54) have the same meanings in this section as in that Act.

Limitations and exemptions applied to spectrum use

164 Limitations on authorised spectrum use

- (1) If they consider it appropriate, for the purpose of securing the efficient use of the electro-magnetic spectrum, to impose limitations on the use of particular frequencies, OFCOM must make an order imposing the limitations.
- (2) An order under this section may do one or both of the following—
 - (a) specify frequencies for the use of which OFCOM will grant or make only a limited number of wireless telegraphy licences and grants of recognised spectrum access; or
 - (b) specify uses for which, on specified frequencies, OFCOM will grant or make only a limited number of wireless telegraphy licences and grants of recognised spectrum access.
- (3) Where OFCOM make an order under this section, it must set out the criteria which OFCOM will apply in determining in accordance with the order—
 - (a) the limit on the number of wireless telegraphy licences and grants of recognised spectrum access to be granted or made for the specified frequencies or uses;
 - (b) the persons to whom licences will be granted or grants of spectrum access made.
- (4) OFCOM must satisfy themselves that any criteria set out by virtue of subsection (3) are—
 - (a) objectively justifiable in relation to the frequencies or uses to which they relate;
 - (b) not such as to discriminate unduly against particular persons or against a particular description of persons;
 - (c) proportionate to what they are intended to achieve; and
 - (d) in relation to what they are intended to achieve, transparent.
- (5) It shall be the duty of OFCOM to exercise the following powers in accordance with the orders for the time being in force under this section—
 - (a) their powers under the Wireless Telegraphy Act 1949 and the Wireless Telegraphy Act 1998 (c. 6) with respect to wireless telegraphy licences; and
 - (b) their powers under the Wireless Telegraphy Act 1998 and this Chapter with respect to grants of recognised spectrum access.
- (6) OFCOM must keep under review any order for the time being in force under this section.
- (7) It shall be the duty of OFCOM to make an order revoking or amending the provisions of an order under this section if, on reviewing it, they consider it necessary to do so for the purpose of securing the efficient use of the electro-magnetic spectrum.
- (8) An order under this section may make provision by reference to determinations which—

- (a) are made from time to time by OFCOM in accordance with the provisions of such an order; and
 - (b) are published by them from time to time in such manner as may be provided for in such an order.
- (9) Section 403 applies to the power of OFCOM to make an order under this section.

165 Terms etc. of wireless telegraphy licences

In section 1 of the Wireless Telegraphy Act 1949 (c. 54), after subsection (2) (terms, provisions and limitations of the licence) there shall be inserted –

- “(2A) Those terms, provisions and limitations may also include, in particular –
- (a) terms, provisions and limitations as to strength or type of signal, as to times of use and as to the sharing of frequencies;
 - (b) terms, provisions or limitations imposing prohibitions on the transmission or broadcasting of particular matters by the holder of the licence; and
 - (c) terms or provisions requiring the transmission or broadcasting of particular matters by that person.
- (2B) A licence under this section may be granted either –
- (a) in relation to a particular station or particular apparatus; or
 - (b) in relation to any station or apparatus falling within a description specified in the licence;
- and such a description may be expressed by reference to such factors (including factors confined to the manner in which it is established, installed or used) as OFCOM think fit.
- (2C) The terms, provisions and limitations of a licence granted under this section to a person must not duplicate obligations already imposed on him by general conditions set under section 45 of the Communications Act 2003.”

166 Exemption from need for wireless telegraphy licence

After section 1 of the Wireless Telegraphy Act 1949 there shall be inserted –

“1AA Exemption from need for wireless telegraphy licence

- (1) If OFCOM are satisfied that the condition in subsection (2) is satisfied as respects the use of stations or apparatus of any particular description, they shall make regulations under section 1 of this Act exempting the establishment, installation and use of any station or apparatus of that description from the prohibition in that section.
- (2) That condition is that the use of stations or apparatus of that description is not likely to involve any undue interference with wireless telegraphy.”

Award and transfer of licences

167 Bidding for wireless telegraphy licences

- (1) Section 3 of the Wireless Telegraphy Act 1998 (c. 6) (bidding for wireless telegraphy licences) shall be amended as follows.
- (2) The following shall cease to have effect—
 - (a) in subsection (1), the words “or determined by him under” and paragraph (a) (requirement to set out procedure for bidding in a notice issued under regulations); and
 - (b) subsection (2) (matters to be included in regulations).
- (3) In subsection (3) (provision that may be contained in regulations)—
 - (a) for paragraph (a) there shall be substituted—
 - “(a) require the applicant’s bid to specify the amount he is willing to pay;
 - (aa) require that amount to be expressed—
 - (i) as a cash sum;
 - (ii) as a sum determined by reference to a variable (such as income attributable wholly or in part to the holding of the licence);
 - (iii) as a combination of the two; or
 - (iv) (at the applicant’s choice) in any one of the ways falling within the preceding sub-paragraphs that is authorised by the regulations;
 - (ab) require that amount to be expressed in terms of—
 - (i) the making of a single payment;
 - (ii) the making of periodic payments;
 - (iii) a combination of the two; or
 - (iv) (at the applicant’s choice) in any one of the ways falling within the preceding sub-paragraphs that is authorised by the regulations;”
 - (b) in paragraph (f), for “any licence” there shall be substituted “a licence to which the regulations apply”; and
 - (c) the word “and” shall be inserted at the end of paragraph (f) and paragraph (h) shall cease to have effect.
- (4) For subsection (4) (notice not to create binding obligation to grant licence) there shall be substituted—

“(4) Regulations under this section are not to be construed as binding OFCOM to grant a licence on the completion of the procedure provided for in the regulations except in such circumstances as may be provided for in the regulations.”
- (5) For subsection (5) (licence to specify the amount payable in accordance with the applicant’s bid) there shall be substituted—

“(5) A wireless telegraphy licence granted in accordance with regulations under this section shall specify either—

 - (a) the sum or sums which in consequence of the bids made are, in accordance with the regulations, to be payable in respect of the licence; or

(b) the method for determining that sum or those sums; and that sum or those sums shall be paid to OFCOM by the person to whom the licence is granted in accordance with the terms of the licence.”

(6) For subsection (6) there shall be substituted –

“(5A) In determining the sum or sums payable in respect of a wireless telegraphy licence, regard may be had to bids made for other wireless telegraphy licences and for grants of recognised spectrum access.

(5B) Regulations under this section may provide that where a person –

(a) makes an application for a licence in accordance with a procedure provided for by such regulations, but

(b) subsequently refuses the licence applied for,

that person shall make such payments to OFCOM as may be determined in accordance with the regulations by reference to bids made for the licence.

(6) Subsection (4) of section 1 is to apply in relation to sums that will or may become payable under regulations under this section subsequently to the grant of a wireless telegraphy licence as it applies to sums that will or may become payable under regulations under that section.”

168 Spectrum trading

(1) OFCOM may by regulations authorise the transfer to another person by –

(a) the holder of a wireless telegraphy licence, or

(b) the holder of a grant of recognised spectrum access,

of rights and obligations arising by virtue of such a licence or grant.

(2) The transfers that may be authorised by regulations under this section are –

(a) such transfers of all or any of the rights and obligations under a licence or grant as have the effect that the rights and obligations of the person making the transfer become rights and obligations of the transferee to the exclusion of the person making the transfer;

(b) such transfers of all or any those rights and obligations as have the effect that the transferred rights and obligations become rights and obligations of the transferee while continuing, concurrently, to be rights and obligations of the person making the transfer; and

(c) transfers falling within either of the preceding paragraphs under which the rights and obligations that are acquired by the transferee take effect –

(i) if they are rights and obligations under a wireless telegraphy licence, as rights and obligations under a grant of recognised spectrum access; and

(ii) if they are rights and obligations under such a grant, as rights and obligations under a wireless telegraphy licence.

(3) Regulations authorising the transfer of rights and obligations under a wireless telegraphy licence or grant of recognised spectrum access may –

(a) authorise a partial transfer to be made by reference to such factors and apportionments, and to have effect in relation to such matters and

- periods, as may be described in the regulations, or as may be determined in accordance with them;
- (b) by reference to such factors (including the terms and conditions of the licence or grant in question) as may be specified in or determined in accordance with the regulations, restrict the circumstances in which, the extent to which and the manner in which a transfer may be made;
 - (c) require the approval or consent of OFCOM for the making of a transfer;
 - (d) provide for a transfer to be effected by the surrender of a licence or grant of recognised spectrum access and the grant or making of a new one in respect of the transfer;
 - (e) confer power on OFCOM to direct that a transfer must not be made, or is to be made only after compliance with such conditions as OFCOM may impose in accordance with the regulations;
 - (f) authorise OFCOM to require the payment to them of such sums as may be determined by or in accordance with the regulations in respect of determinations made by OFCOM for the purposes of the regulations or in respect of an approval or consent given for those purposes;
 - (g) make provision for the giving of security (whether by the giving of deposits or otherwise) in respect of sums payable in pursuance of any regulations under this section;
 - (h) make provision as to the circumstances in which security given under such regulations is to be returned or may be retained;
 - (i) impose requirements as to the procedure to be followed for the making of a transfer and, in particular, as to the notification about a transfer that must be given to OFCOM, or must be published, both in advance of its being made and afterwards;
 - (j) impose requirements as to the records to be kept in connection with any transfer, and as to the persons to whom such records are to be made available;
 - (k) set out the matters to be taken into account in the making of determinations under regulations under this section.
- (4) The transfer of rights and obligations under a wireless telegraphy licence or grant of recognised spectrum access shall be void except to the extent that it is made—
- (a) in accordance with regulations under this section; or
 - (b) in accordance with a provision specified in subsection (5).
- (5) That provision is a provision which—
- (a) is contained in a wireless telegraphy licence granted before the commencement of this section or in the first or any subsequent renewal after the commencement of this section of a licence so granted; and
 - (b) allows the holder of the licence to confer the benefit of the licence on another in respect of any station or apparatus to which the licence relates.
- (6) A transfer shall also be void if it is made in contravention of a direction given by OFCOM in exercise of a power conferred by regulations under this section.
- (7) Section 403 applies to the power of OFCOM to make regulations under this section.

Variation and revocation of licences

169 Variation and revocation of wireless telegraphy licences

- (1) For section 1E of the Wireless Telegraphy Act 1949 (c. 54) (variation and revocation of licences for the provision of a telecommunication service) there shall be substituted –

“1E Variation or revocation of a licence

- (1) Where OFCOM propose to vary or revoke a wireless telegraphy licence, they shall give the person holding the licence a notification under this subsection –
- (a) stating the reasons for the proposed variation or revocation; and
 - (b) specifying the period during which the person notified has an opportunity to do the things specified in subsection (2).
- (2) Those things are –
- (a) making representations about the proposal; and
 - (b) if the proposal is the result of a contravention of a term, provision or limitation of the licence, complying with that term, provision or limitation.
- (3) Subject to subsections (4) to (6), the period for doing those things must be the period of one month beginning with the day after the one on which the notification was given.
- (4) OFCOM may, if they think fit, allow a longer period for doing those things either –
- (a) by specifying a longer period in the notification; or
 - (b) by subsequently, on one or more occasions, extending the specified period.
- (5) The person notified shall have a shorter period for doing those things if a shorter period is agreed between OFCOM and the person notified.
- (6) The person notified shall also have a shorter period if –
- (a) OFCOM have reasonable grounds for believing that the case is a case of serious and repeated contravention or an urgent case;
 - (b) they have determined that, in the circumstances, a shorter period would be appropriate; and
 - (c) the shorter period has been specified in the notification.
- (7) A case is an urgent case if the failure to vary or revoke the licence will result in, or create an immediate risk of –
- (a) a serious threat to the safety of the public, to public health or to national security; or
 - (b) serious economic or operational problems for persons, other than the person in contravention, who –
 - (i) use stations or apparatus for wireless telegraphy; or
 - (ii) are communications providers or make associated facilities available.
- (8) Subsection (1) does not apply to a proposal to vary or revoke a licence if the proposal is made at the request or with the consent of the licence holder.

- (9) For the purposes of this section a contravention of a term, provision or limitation of a licence is a repeated contravention, in relation to a proposal to vary or revoke a licence, if it falls within subsection (10).
 - (10) A contravention falls within this subsection if –
 - (a) a previous notification under subsection (1) has been given in respect of the same contravention or in respect of another contravention of a term, provision or limitation of the same licence; and
 - (b) the subsequent notification under that subsection is given no more than twelve months after the day of the making by OFCOM of a determination for the purposes of subsection (11) that the contravention to which the previous notification related did occur.
 - (11) Where OFCOM have given a notification under subsection (1), they shall, within the period of one month beginning with the end of the period for the making of representations about the proposal contained in that notification –
 - (a) decide whether or not to vary or revoke the licence in accordance with their proposal, or in accordance with that proposal but with modifications; and
 - (b) give the person holding the licence a notification of their decision.
 - (12) The notification under subsection (11) –
 - (a) must be given no more than one week after the making of the decision to which it relates; and
 - (b) must, in accordance with that decision, either vary or revoke the licence or withdraw the proposal for a variation or revocation.
 - (13) The reference in subsection (10) to a contravention of a term, provision or limitation of the same licence includes a reference to a contravention of a term, provision or limitation contained in a previous licence of which the licence in question is a direct or indirect renewal.
 - (14) In this section, ‘communications provider’ and ‘associated facility’ have the same meaning as in the Communications Act 2003.”
- (2) Nothing in this section is to apply in any case in which a notice under section 1E(1) of the Wireless Telegraphy Act 1949 (c. 54) was served before the commencement of this section.

Wireless telegraphy register

170 Wireless telegraphy register

- (1) OFCOM may by regulations make provision for the establishment and maintenance of a register of relevant information.
- (2) OFCOM are to include relevant information in the register if, and only if, it is relevant information of a description prescribed by regulations under this section.
- (3) Information is relevant information for the purposes of subsection (1) if it relates to –

- (a) the issue, renewal, transfer, variation or revocation of wireless telegraphy licences; or
 - (b) the making, renewal, transfer, modification or revocation of grants of recognised spectrum access.
- (4) Subject to such conditions (including conditions as to payment) as may be prescribed by regulations under this section, a register established by virtue of subsection (1) shall be open to inspection by the public.
- (5) Section 403 applies to the power of OFCOM to make regulations under this section.

Information requirements

171 Information requirements in relation to wireless telegraphy licences

- (1) In Part 3 of the Wireless Telegraphy Act 1949 (c. 54) (supplemental provisions), before section 14 there shall be inserted –

“13A Information requirements

- (1) Subject to the following provisions of this section, OFCOM may require a person who is using or has established, installed or used a station or apparatus for wireless telegraphy to provide OFCOM with all such information relating to –
- (a) the establishment, installation or use of the station or apparatus, and
 - (b) any related matters,
- as OFCOM may require for statistical purposes.
- (2) OFCOM are not to require the provision of information under this section except –
- (a) by a demand for the information that sets out OFCOM’s reasons for requiring the information and the statistical purposes for which it is required; and
 - (b) where the making of a demand for that information is proportionate to the use to which the information is to be put in the carrying out of OFCOM’s functions.
- (3) A demand for information required under this section must be contained in the notice served on the person from whom the information is required.
- (4) A person required to provide information under this section must provide it in such manner and within such reasonable period as may be specified by OFCOM.
- (5) A person who fails to provide information in accordance with a requirement of OFCOM under this section is guilty of an offence.
- (6) In proceedings against a person for an offence under subsection (1) it shall be a defence for that person to show –
- (a) that it was not reasonably practicable for him to comply with the requirement within the period specified by OFCOM; but
 - (b) that he has taken all reasonable steps to provide the required information after the end of that period.

- (7) A person is guilty of an offence if—
 - (a) in pursuance of any requirement under this section, he provides information that is false in any material particular; and
 - (b) at the time he provides it, he either knows it to be false or is reckless as to whether or not it is false.

13B Statement of policy on information gathering

- (1) It shall be the duty of OFCOM to prepare and publish a statement of their general policy with respect to—
 - (a) the exercise of their powers under section 13A; and
 - (b) the uses to which they are proposing to put information obtained under that section.
 - (2) OFCOM may from time to time revise that statement as they think fit.
 - (3) Where OFCOM make or revise their statement of policy under this section, they must publish that statement or (as the case may be) the revised statement in such manner as they consider appropriate for bringing it to the attention of the persons who, in their opinion, are likely to be affected by it.
 - (4) It shall be the duty of OFCOM, in exercising the powers conferred on them by section 13A, to have regard to the statement for the time being in force under this section.”
- (2) In section 14(1A) of that Act (summary offences carrying a maximum fine of level 3 on the standard scale), before paragraph (f) there shall be inserted—
“(ea) any offence under section 13A(1) of this Act; or”.

Criminal proceedings etc.

172 Contraventions of conditions for use of wireless telegraphy

- (1) Where OFCOM determine that there are reasonable grounds for believing that a person is contravening, or has contravened—
 - (a) a term, provision or limitation of a wireless telegraphy licence, or
 - (b) a term, provision or limitation of an exemption under the proviso to section 1(1) of the Wireless Telegraphy Act 1949 (c. 54) (exemptions from licensing requirement),they may give that person a notification under this section.
- (2) A notification under this section is one which—
 - (a) sets out the determination made by OFCOM;
 - (b) specifies the term, provision or limitation, and the contravention, in respect of which that determination has been made; and
 - (c) specifies the period during which the person notified has an opportunity of doing the things specified in subsection (3).
- (3) Those things are—
 - (a) making representations about the matters notified; and
 - (b) complying with any notified term, provision or limitation of which he remains in contravention.

-
- (4) Subject to subsections (5) to (7), the period for doing those things must be the period of one month beginning with the day after the one on which the notification was given.
 - (5) OFCOM may, if they think fit, allow a longer period for doing those things either –
 - (a) by specifying a longer period in the notification; or
 - (b) by subsequently, on one or more occasions, extending the specified period.
 - (6) The person notified shall have a shorter period for doing those things if a shorter period is agreed between OFCOM and the person notified.
 - (7) The person notified shall also have a shorter period if –
 - (a) OFCOM have reasonable grounds for believing that the case is a case of repeated contravention;
 - (b) they have determined that, in those circumstances, a shorter period would be appropriate; and
 - (c) the shorter period has been specified in the notification.

173 Meaning of “repeated contravention” in s. 172

- (1) For the purposes of section 172 a contravention is a repeated contravention, in relation to a notification with respect to that contravention, if –
 - (a) in the case of a contravention of a term, provision or limitation of a licence, it falls within subsection (2) or (3); or
 - (b) in the case of a contravention of a term, provision or limitation of an exemption, it falls within subsection (4) or (5).
- (2) A contravention of a term, provision or limitation of a licence falls within this subsection if –
 - (a) a previous notification under section 172 has been given in respect of the same contravention or in respect of another contravention of a term, provision or limitation of the same licence;
 - (b) the person who was given that notification subsequently took steps for remedying the notified contravention; and
 - (c) the subsequent notification is given no more than twelve months after the day of the giving of the previous notification.
- (3) A contravention of a term, provision or limitation of a licence falls within this subsection if –
 - (a) the person concerned has been convicted of an offence under section 1(1) of the Wireless Telegraphy Act 1949 (c. 54) in respect of the contravention to which the notification relates or in respect of another contravention of a term, provision or limitation of the same licence; and
 - (b) the subsequent notification is given before the end of the period of twelve months from the contravention in respect of which that person was convicted of that offence.
- (4) A contravention of a term, provision or limitation of an exemption falls within this subsection if –
 - (a) a previous notification under section 172 has been given in respect of the same contravention or in respect of another contravention of the same term, provision or limitation;

- (b) the person who was given that notification subsequently took steps for remedying the notified contravention; and
 - (c) the subsequent notification is given no more than twelve months after the day of the giving of the previous notification.
- (5) A contravention of a term, provision or limitation of an exemption falls within this subsection if—
 - (a) the person concerned has been convicted of an offence under section 1(1) of the Wireless Telegraphy Act 1949 (c. 54) in respect of the contravention to which the notification relates or in respect of another contravention of the same term, provision or limitation; and
 - (b) the subsequent notification is given before the end of the period of twelve months from the contravention in respect of which that person was convicted of that offence.
- (6) In calculating the periods of twelve months mentioned in subsections (3)(b) and (5)(b), the period between the institution of the criminal proceedings which led to the conviction and the conclusion of those proceedings shall be left out of account.
- (7) For the purposes of subsection (6) criminal proceedings shall be taken to be concluded when no further appeal against conviction may be brought without the permission of the court and—
 - (a) in a case where there is no fixed period within which that permission can be sought, permission has been refused or has not been sought; or
 - (b) in a case where there is a fixed period within which that permission can be sought, that permission has been refused or that period has expired without permission having been sought.
- (8) References in this section to remedying a contravention include references to each of the following—
 - (a) doing any thing the failure to do which, or the failure to do which within a particular period or before a particular time, constituted the whole or a part of the contravention;
 - (b) paying an amount to a person by way of compensation for loss or damage suffered by that person in consequence of the contravention;
 - (c) paying an amount to a person by way of compensation in respect of annoyance, inconvenience or anxiety to which he has been put in consequence of the contravention; and
 - (d) otherwise acting in a manner that constitutes an acknowledgement that the notified contravention did occur.
- (9) References in this section to a contravention of a term, provision or limitation of a licence include a reference to a contravention of a term, provision or limitation contained in a previous licence of which the licence in question is a direct or indirect renewal.

174 Procedure for prosecutions of wireless telegraphy offences

- (1) This section applies to proceedings against a person (“the defendant”) for an offence under section 1 of the Wireless Telegraphy Act 1949 consisting in the contravention of—
 - (a) the terms, provisions or limitations of a wireless telegraphy licence; or

-
- (b) the terms, provisions or limitations of an exemption under the proviso to section 1(1) of the Wireless Telegraphy Act 1949 (c. 54) (exemptions from licensing requirement).
- (2) Proceedings to which this section applies are not to be brought at any time after the coming into force of this section unless, before they are brought, OFCOM have—
- (a) given the defendant a notification under section 172 in respect of the contravention to which the proceedings relate; and
 - (b) considered any representations about the matters notified which were made by the defendant within the period allowed under that section.
- (3) Proceedings to which this section applies are not to be brought at any time after the coming into force of this section in respect of a contravention if—
- (a) it is a contravention to which a notification given to that person under section 172 relates; and
 - (b) that person has, during the period allowed under that section, complied with the notified term, provision or limitation.
- (4) Subsection (2) does not apply where OFCOM have certified that it would be inappropriate to follow the procedure in section 172 because of an immediate risk of—
- (a) a serious threat to the safety of the public, to public health or to national security; or
 - (b) serious economic or operational problems for persons (other than the defendant) who—
 - (i) use stations or apparatus for wireless telegraphy; or
 - (ii) are communications providers or make associated facilities available.
- (5) Where—
- (a) proceedings to which this section applies are brought by virtue of subsection (4) without a notification having been given to the defendant, and
 - (b) the defendant is convicted in those proceedings of the offence under section 1 of the Wireless Telegraphy Act 1949,
- the court, in determining how to deal with that person, shall have regard, in particular, to the matters specified in subsection (6).
- (6) Those matters are—
- (a) whether the defendant has ceased to be in contravention of the terms, provisions or limitations in question and (if so) when; and
 - (b) any steps taken by the defendant (whether before or after the commencement of the proceedings) for securing compliance with the obligations imposed on him by virtue of those terms, provisions or limitations.
- (7) Notwithstanding anything in section 127 of the Magistrates' Courts Act 1980 (c. 43) or Article 19 of the Magistrates' Courts (Northern Ireland) Order 1981 (S.I. 1981/1675 (N.I. 26)) (limitation on time for bringing summary proceedings) where—
- (a) OFCOM give a notification under section 172 in respect of a contravention, and
 - (b) that notification is given before the end of six months after the day of the contravention,

the time for the bringing of proceedings for a summary offence in respect of that contravention shall be extended until the end of six months from the end of the period allowed, in the case of that notification, for doing the things mentioned in section 172(3) of this Act.

- (8) In this section, “stations for wireless telegraphy” and “apparatus for wireless telegraphy” have the same meanings as in the Wireless Telegraphy Act 1949 (c. 54).

175 Special procedure for contraventions by multiplex licence holders

- (1) OFCOM may impose a penalty on a person if –
- (a) that person is or has been in contravention in any respect of the terms, provisions or limitations of a general multiplex licence;
 - (b) the contravention relates to terms, provisions or limitations falling within section 1(2A)(b) or (c) of the Wireless Telegraphy Act 1949 (terms, provisions and limitations about service content);
 - (c) OFCOM have notified that person that it appears to them that those terms, provisions or limitations have been contravened in that respect; and
 - (d) that contravention is not one in respect of which proceedings for an offence under that Act have been brought against that person.
- (2) Where OFCOM impose a penalty on a person under this section, they shall –
- (a) notify that person of that decision and of their reasons for that decision; and
 - (b) in that notification, fix a reasonable period after it is given as the period within which the penalty is to be paid.
- (3) A penalty imposed under this section –
- (a) must be paid to OFCOM; and
 - (b) if not paid within the period fixed by them, is to be recoverable by them accordingly.
- (4) No proceedings for an offence under the Wireless Telegraphy Act 1949 shall be commenced against a person in respect of a contravention in respect of which a penalty has been imposed by OFCOM under this section.
- (5) For the purposes of this section a licence is a general multiplex licence, in relation to the time of a contravention, if –
- (a) it is a wireless telegraphy licence containing terms, provisions or limitations by virtue of which the services for the purposes of which the use of the licensed station or apparatus is authorised are confined to, or are allowed to include, one or more multiplex services; and
 - (b) at that time, there is no licence under Part 1 or 2 of the 1996 Act in force in respect of a multiplex service to be broadcast using that station or apparatus.
- (6) In this section “multiplex service” means –
- (a) a service for broadcasting for general reception that consists in the packaging together of two or more services that are provided for inclusion together in that service by a combination of the relevant information in digital form; or

- (b) a service provided with a view to its being a service falling within paragraph (a) but in the case of which only one service is for the time being comprised in digital form in what is provided.

176 Amount of penalty under s. 175

- (1) The amount of a penalty imposed under section 175 is to be such amount, not exceeding the greater of the following, as OFCOM think fit, namely –
 - (a) £250,000; and
 - (b) 5 per cent. of the relevant amount of gross revenue.
- (2) In subsection (1) “the relevant amount of gross revenue” means the amount specified in section 177.
- (3) The Secretary of State may by order amend this section so as to substitute a different amount for the amount for the time being specified in subsection (1)(a).
- (4) No order is to be made containing provision authorised by subsection (3) unless a draft of the order has been laid before Parliament and approved by a resolution of each House.

177 “Relevant amount of gross revenue” for the purposes of s. 176

- (1) The relevant amount of gross revenue for the purposes of section 176, in relation to a penalty imposed on a person, is –
 - (a) where the last accounting period of that person which falls before the contravention was a period of twelve months, the relevant part of his gross revenue for that period; and
 - (b) in any other case, the amount which, by making any appropriate apportionments or other adjustments of the relevant part of his gross revenue for the accounting period or periods mentioned in subsection (2), is computed to be the amount representing the annual rate for the relevant part of his gross revenues.
- (2) The accounting period or periods referred to in subsection (1) are –
 - (a) every accounting period of his to end within the period of twelve months immediately preceding the contravention; and
 - (b) if there is no such accounting period, the accounting period of his which is current at the time of the contravention.
- (3) In this section, a reference to the relevant part of a person’s gross revenue, in relation to a contravention of the terms, provisions or limitations of a licence, is a reference to so much of his gross revenue as is attributable to the provision of the service to which that licence relates.
- (4) For the purposes of this section –
 - (a) the gross revenue of a person for a period, and
 - (b) the extent to which a part of a person’s gross revenue is attributable to the provision of any service,shall be ascertained in accordance with such principles as may be set out in a statement made by OFCOM.
- (5) Such a statement may provide for the amount of a person’s gross revenue for an accounting period that is current when the amount falls to be calculated to be taken to be the amount estimated by OFCOM, in accordance with the

- principles set out in the statement, to be the amount that will be his gross revenue for that period.
- (6) OFCOM may revise a statement made under subsection (4) from time to time.
- (7) A statement made or revised under this section may set out different principles for different cases.
- (8) Before making or revising a statement under this section, OFCOM must consult the Secretary of State and the Treasury.
- (9) OFCOM must –
- (a) publish the statement made under subsection (4) and every revision of it; and
 - (b) send a copy of the statement and of every such revision to the Secretary of State;
- and the Secretary of State must lay copies of the statement and of every such revision before each House of Parliament.
- (10) Section 13A of the Wireless Telegraphy Act 1949 (c. 54) is to apply for the purpose of ascertaining the amount of a person’s gross revenue for any period for the purposes of section 176 of this Act and this section as it applies for the purpose of obtaining information for statistical purposes about matters relating to the establishment, installation or use by that person of a station or apparatus.
- (11) In this section –
- “accounting period”, in relation to a person, means a period in respect of which accounts of the undertaking carried on by him are prepared or, if one such period is comprised in another, whichever of those periods is or is closest to a twelve month period; and
 - “gross revenue”, in relation to a person, means the gross revenue of an undertaking carried on by that person.

178 Proceedings for an offence relating to apparatus use

- (1) Section 11 of the Wireless Telegraphy Act 1949 (notices enforcing regulations on the use of apparatus) shall have effect with the following amendments in relation to any notice under subsection (1) or (2) of that section that is served after the coming into force of this subsection –
- (a) paragraph (i) of the proviso to subsection (1) shall be omitted; and
 - (b) for subsections (3) to (6) there shall be substituted –
- “(2A) Where an appeal with respect to a notice under this section is pending –
- (a) proceedings for an offence of contravening that notice (whether instituted before or after the bringing of the appeal) shall be stayed until the appeal has been finally determined; and
 - (b) any such proceedings shall be discharged if the notice is set aside in consequence of the appeal;
- but this subsection does not affect proceedings in which a person has been convicted at a time when there was no pending appeal.

OMISSIS



Wireless Telegraphy Act 2006

CHAPTER 36

£17.50



Wireless Telegraphy Act 2006

CHAPTER 36

CONTENTS

PART 1

GENERAL PROVISION ABOUT RADIO SPECTRUM

Radio spectrum functions of OFCOM

- 1 General functions
- 2 United Kingdom Plan for Frequency Authorisation
- 3 Duties of OFCOM when carrying out functions
- 4 Advisory service in relation to interference
- 5 Directions of Secretary of State
- 6 Procedure for directions

Reservation of spectrum for multiplex use

- 7 Special duty in relation to television multiplexes

PART 2

REGULATION OF RADIO SPECTRUM

CHAPTER 1

WIRELESS TELEGRAPHY LICENCES

Licensing of wireless telegraphy

- 8 Licences and exemptions
- 9 Terms, provisions and limitations
- 10 Procedure
- 11 Surrender of licence

Charges etc

- 12 Charges for grant of licence
- 13 Matters taken into account
- 14 Bidding for licences
- 15 Recovery
- 16 Regulations
- 17 Sections 12 to 16: interpretation

CHAPTER 2

GRANTS OF RECOGNISED SPECTRUM ACCESS

Making of grants

- 18 Grant of recognised spectrum access
- 19 Procedure
- 20 Effect of grant of recognised spectrum access

Charges etc

- 21 Charges for grant of recognised spectrum access
- 22 Matters taken into account
- 23 Bidding for grants
- 24 Recovery
- 25 Regulations
- 26 Sections 21 to 25: interpretation

CHAPTER 3

MANAGEMENT OF RADIO SPECTRUM

General

- 27 Conversion into and from wireless telegraphy licences
- 28 Payments by the Crown
- 29 Limitations on authorised spectrum use
- 30 Spectrum trading

Wireless telegraphy register

- 31 Wireless telegraphy register

Statistical information

- 32 Statistical information
- 33 Failure to provide information etc
- 34 Statement of policy

CHAPTER 4

ENFORCEMENT

Unauthorised use etc

- 35 Unauthorised use etc of wireless telegraphy station or apparatus
- 36 Keeping available for unauthorised use
- 37 Allowing premises to be used for unlawful broadcasting
- 38 Facilitating unauthorised broadcasting

Procedures for contraventions

- 39 Contravention of terms, etc
- 40 Repeated contravention
- 41 Procedure for prosecutions
- 42 Special procedure for contraventions by multiplex licence holders
- 43 Amount of penalty under section 42
- 44 Relevant amount of gross revenue

CHAPTER 5

MISCELLANEOUS

Regulations about wireless telegraphy

- 45 Regulations
- 46 Offences

Misuse of wireless telegraphy

- 47 Misleading messages
- 48 Interception and disclosure of messages
- 49 Interception authorities

Miscellaneous

- 50 Apparatus on foreign-registered ships etc
- 51 Apparatus in vehicles
- 52 Wireless personnel
- 53 Surrender of authority

PART 3

REGULATION OF APPARATUS

Undue interference

- 54 Regulations about use and sale etc of apparatus
- 55 Enforcement: use of apparatus
- 56 Enforcement: sale etc of apparatus
- 57 Appeal against notice under section 55 or 56 etc
- 58 Contravening notice under section 55 or 56
- 59 Entry and search of premises etc

- 60 Obstruction and failure to assist
- 61 Sections 54 to 60: interpretation

Restriction orders

- 62 Restriction orders
- 63 Authorities
- 64 Compatibility with international obligations
- 65 Powers of Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
- 66 Offences
- 67 Restriction orders: interpretation

Deliberate interference

- 68 Deliberate interference

PART 4

APPROVAL OF APPARATUS ETC

Approval of apparatus

- 69 Approval of apparatus
- 70 Approvals: supplementary
- 71 The relevant authority

Marking etc of apparatus

- 72 Information etc on or with apparatus
- 73 Information etc in advertisements
- 74 Offences
- 75 Default of third person

Interpretation

- 76 Part 4: interpretation

PART 5

PROHIBITION OF BROADCASTING FROM SEA OR AIR

Prohibitions

- 77 Broadcasting from ships and aircraft
- 78 Broadcasting from marine structures etc
- 79 Broadcasting from prescribed areas of high seas
- 80 Acts connected with broadcasting
- 81 Management of station
- 82 Facilitating broadcasting from ships or aircraft
- 83 Facilitating broadcasting from structures etc
- 84 Maintaining or repairing apparatus
- 85 Acts relating to broadcast material
- 86 Facilitation offences: territorial scope
- 87 Procuring person to commit offence abroad

Enforcement

- 88 Enforcement officers
- 89 Enforcement powers
- 90 Enforcement powers: facilitation offences
- 91 Exercise of powers
- 92 Further provisions

Penalties and proceedings

- 93 Penalties and proceedings

Saving

- 94 Saving for certain broadcasts

Interpretation

- 95 Part 5: interpretation

PART 6

GENERAL

Fixed penalties

- 96 Fixed penalties for summary offences

Entry, search and seizure

- 97 Powers of entry and search
- 98 Obstruction and failure to assist
- 99 Powers of seizure
- 100 Obstruction

Disposal and forfeiture

- 101 Detention and disposal of property
- 102 Section 101: conclusion of proceedings
- 103 Forfeiture on conviction
- 104 Forfeiture etc of restricted apparatus

Enforcement, proceedings etc

- 105 Offences relating to ships or aircraft
- 106 Continuing offences
- 107 Proceedings and enforcement
- 108 Civil proceedings
- 109 Fines in Scotland
- 110 Criminal liability of company directors etc

Disclosure of information

- 111 General restrictions

Notifications etc and electronic working

- 112 Service of documents
- 113 Documents in electronic form
- 114 Timing and location of things done electronically

Interpretation

- 115 General interpretation
- 116 “Wireless telegraphy”
- 117 “Wireless telegraphy apparatus” and “wireless telegraphy station”

Extent and application

- 118 Extent
- 119 Territorial application
- 120 Territorial sea and other waters

Supplemental

- 121 Orders and regulations made by Secretary of State
- 122 Orders and regulations made by OFCOM
- 123 Consequential amendments
- 124 Transitional provisions, savings and transitory modifications
- 125 Repeals and revocations
- 126 Short title and commencement

-
- Schedule 1 – Procedure for wireless telegraphy licences
 - Schedule 2 – Procedure for grants of recognised spectrum access
 - Schedule 3 – Suspension and revocation of authorities issued to wireless personnel
 - Schedule 4 – Fixed penalties
 - Schedule 5 – Forfeiture on conviction
 - Schedule 6 – Seizure and forfeiture of restricted apparatus
 - Schedule 7 – Consequential amendments
 - Schedule 8 – Transitional provisions, savings and transitory modifications
 - Part 1 – Transitional provisions and savings
 - Part 2 – Transitory modifications
 - Schedule 9 – Repeals and revocations
 - Part 1 – Repeals
 - Part 2 – Revocations



Wireless Telegraphy Act 2006

2006 CHAPTER 36

An Act to consolidate enactments about wireless telegraphy.

[8th November 2006]

BE IT ENACTED by the Queen's most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the authority of the same, as follows:—

PART 1

GENERAL PROVISION ABOUT RADIO SPECTRUM

Radio spectrum functions of OFCOM

1 General functions

- (1) It is a function of OFCOM—
 - (a) to give such advice in relation to the use of the electromagnetic spectrum for wireless telegraphy,
 - (b) to provide such other services, and
 - (c) to maintain such records,as they consider appropriate for the purpose of facilitating or managing the use of the spectrum for wireless telegraphy.
- (2) It is a function of OFCOM, in relation to the use of the electromagnetic spectrum for wireless telegraphy—
 - (a) to give such further advice,
 - (b) to provide such other services, and
 - (c) to maintain such other records,as the Secretary of State may require for the purpose of securing compliance with the international obligations of the United Kingdom.

- (3) The advice, other services and records that OFCOM may give, provide or maintain under this section include advice, other services and records with respect to the use of the electromagnetic spectrum at places outside the United Kingdom.
- (4) The powers of OFCOM under Part 1 of the Communications Act 2003 (c. 21) to carry out research, or to arrange for others to carry out research, are to be exercisable, in particular, for ascertaining, for the purpose of carrying out OFCOM's functions under this section, information about—
 - (a) the demands for use of the electromagnetic spectrum for wireless telegraphy in the United Kingdom;
 - (b) the effects, in the United Kingdom, of any such use of the spectrum;
 - (c) likely future developments in relation to those matters; and
 - (d) any other connected matters that OFCOM think relevant.
- (5) OFCOM may make a grant to any person if, in their opinion, the making of the grant is likely to promote—
 - (a) the efficient use in the United Kingdom of the electromagnetic spectrum for wireless telegraphy; or
 - (b) the efficient management of that use.
- (6) A grant—
 - (a) may be made to a person holding a wireless telegraphy licence or a grant of recognised spectrum access or to any other person; and
 - (b) is to be made on such terms and conditions as OFCOM consider appropriate;and the terms and conditions may include terms requiring the repayment of the grant in specified circumstances.
- (7) The consent of the Treasury is required—
 - (a) for the making of a grant under subsection (5); and
 - (b) for the terms and conditions on which such a grant is made.
- (8) Where OFCOM are required to give advice or provide another service to a person under this section, they may make the giving of the advice or the provision of the other service conditional on the payment to them of such sums—
 - (a) as they may determine in advance; or
 - (b) as may be agreed between them and that person.
- (9) In this section references to providing a service to a person include references to a service consisting in—
 - (a) the entry of that person's particulars in a register or other record kept by OFCOM for the purpose of carrying out their functions under this section; or
 - (b) the taking of steps for the purposes of determining whether to grant an application for an entry in a register or record so kept.

2 United Kingdom Plan for Frequency Authorisation

- (1) OFCOM must, from time to time as they think fit, publish a plan ("the United Kingdom Plan for Frequency Authorisation").
- (2) The plan must set out—
 - (a) in relation to the United Kingdom, the frequencies that—

- (i) have been allocated for particular wireless telegraphy purposes, and
- (ii) are available for assignment; and
- (b) the purposes for which the different frequencies have been allocated.

3 Duties of OFCOM when carrying out functions

- (1) In carrying out their radio spectrum functions, OFCOM must have regard, in particular, to—
 - (a) the extent to which the electromagnetic spectrum is available for use, or further use, for wireless telegraphy;
 - (b) the demand for use of the spectrum for wireless telegraphy; and
 - (c) the demand that is likely to arise in future for the use of the spectrum for wireless telegraphy.
- (2) In carrying out those functions, they must also have regard, in particular, to the desirability of promoting—
 - (a) the efficient management and use of the part of the electromagnetic spectrum available for wireless telegraphy;
 - (b) the economic and other benefits that may arise from the use of wireless telegraphy;
 - (c) the development of innovative services; and
 - (d) competition in the provision of electronic communications services.
- (3) Subsection (4) has effect in the case of OFCOM's radio spectrum functions, other than their functions under sections 13 and 22.
- (4) In the application of this section to those functions, OFCOM may disregard such of the matters mentioned in subsections (1) and (2) as appear to them—
 - (a) to be matters to which they are not required to have regard apart from this section; and
 - (b) to have no application to the case in question.
- (5) Where it appears to OFCOM that a duty under this section conflicts with one or more of their duties under sections 3 to 6 of the Communications Act 2003 (c. 21), priority must be given to their duties under those sections.
- (6) Where it appears to OFCOM that a duty under this section conflicts with another in a particular case, they must secure that the conflict is resolved in the manner they think best in the circumstances.

4 Advisory service in relation to interference

It is a function of OFCOM to provide a service consisting in the giving of advice and assistance to persons complaining of interference with wireless telegraphy.

5 Directions of Secretary of State

- (1) The Secretary of State may by order give general or specific directions to OFCOM about the carrying out by them of their radio spectrum functions.
- (2) An order under this section may require OFCOM to secure that such frequencies of the electromagnetic spectrum as may be specified in the order are kept available or become available—

- (a) for such uses or descriptions of uses, or
 - (b) for such users or descriptions of users,
as may be so specified.
- (3) An order under this section may require OFCOM to exercise their powers under the provisions mentioned in subsection (4) –
- (a) in such cases,
 - (b) in such manner,
 - (c) subject to such restrictions and constraints, and
 - (d) with a view to achieving such purposes,
as may be specified in, or determined by the Secretary of State in accordance with, the order.
- (4) The provisions are –
- (a) section 8(3);
 - (b) sections 12 to 14; and
 - (c) sections 21 to 23.
- (5) This section does not restrict the Secretary of State’s power under section 5 of the Communications Act 2003 (c. 21) (directions in respect of networks and spectrum functions).

6 Procedure for directions

- (1) An order under section 5 must state the purpose for which a direction is given, unless it falls within section 5(2) or (3).
- (2) Before making an order under section 5, the Secretary of State must consult –
- (a) OFCOM; and
 - (b) such other persons as he thinks fit.
- (3) Subsection (2) does not apply where the Secretary of State considers that the urgency of the case makes it inexpedient to consult before making the order.
- (4) No order is to be made under section 5 unless a draft of the order has been laid before Parliament and approved by a resolution of each House.
- (5) But subsection (4) does not apply where –
- (a) before or in the course of the consultation required by subsection (2), or
 - (b) after the consultation and before or after a draft of the order has been laid before Parliament,
the Secretary of State considers that the urgency of the case is or has become such that he should make the order straight away.
- (6) Where under subsection (5) the Secretary of State makes an order under section 5 without a draft of the order having been approved, the order ceases to have effect at the end of the period of forty days beginning with the day on which it was made unless, before the end of that period, it has been approved by a resolution of each House of Parliament.
- (7) For the purposes of subsection (6) –
- (a) the order’s ceasing to have effect is without prejudice to anything previously done, or to the making of a new order; and

- (b) in reckoning the period of forty days no account is to be taken of any period during which Parliament is dissolved or prorogued or during which both Houses are adjourned for more than four days.

Reservation of spectrum for multiplex use

7 Special duty in relation to television multiplexes

- (1) This section applies where OFCOM, in the exercise of their radio spectrum functions, have reserved frequencies for the broadcasting of television programmes.
- (2) OFCOM must, in carrying out those functions, exercise their powers so as to secure, so far as practicable, that the requirement in subsection (3) is satisfied.
- (3) The requirement is that sufficient capacity is made available on the reserved frequencies for ensuring, in the case of every licensed television multiplex service, that the qualifying services are broadcast by means of that multiplex service.
- (4) “Licensed television multiplex service” means a television multiplex service the provision of which is authorised by a licence under Part 1 of the Broadcasting Act 1996 (c. 55).
- (5) “Qualifying service” and “television multiplex service” each has the same meaning as in Part 3 of the Communications Act 2003 (c. 21).

PART 2

REGULATION OF RADIO SPECTRUM

CHAPTER 1

WIRELESS TELEGRAPHY LICENCES

Licensing of wireless telegraphy

8 Licences and exemptions

- (1) It is unlawful—
 - (a) to establish or use a wireless telegraphy station, or
 - (b) to instal or use wireless telegraphy apparatus,except under and in accordance with a licence (a “wireless telegraphy licence”) granted under this section by OFCOM.
- (2) Subsection (1) does not apply to—
 - (a) the use of a television receiver (within the meaning of Part 4 of the Communications Act 2003) for receiving a television programme; or
 - (b) the installation of a television receiver for use solely for that purpose.
- (3) OFCOM may by regulations exempt from subsection (1) the establishment, installation or use of wireless telegraphy stations or wireless telegraphy apparatus of such classes or descriptions as may be specified in the regulations, either absolutely or subject to such terms, provisions and limitations as may be so specified.

- (4) If OFCOM are satisfied that the condition in subsection (5) is satisfied as respects the use of stations or apparatus of a particular description, they must make regulations under subsection (3) exempting the establishment, installation and use of a station or apparatus of that description from subsection (1).
- (5) The condition is that the use of stations or apparatus of that description is not likely to involve undue interference with wireless telegraphy.

9 Terms, provisions and limitations

- (1) A wireless telegraphy licence may be granted subject to such terms, provisions and limitations as OFCOM think fit.
- (2) In the case of a licence to establish a station, the limitations may, in particular, include limitations as to—
 - (a) the position and nature of the station;
 - (b) the purpose for which, the circumstances in which and the persons by whom the station may be used;
 - (c) the apparatus that may be installed or used in the station.
- (3) In the case of any other licence, the limitations may, in particular, include limitations as to—
 - (a) the apparatus that may be installed or used;
 - (b) the places where, the purposes for which, the circumstances in which and the persons by whom the apparatus may be used.
- (4) The terms, provisions and limitations may also include, in particular—
 - (a) terms, provisions and limitations as to strength or type of signal, as to times of use and as to the sharing of frequencies;
 - (b) terms, provisions or limitations imposing prohibitions on the transmission or broadcasting of particular matters by the holder of the licence;
 - (c) terms or provisions requiring the transmission or broadcasting of particular matters by that person.
- (5) A wireless telegraphy licence may be granted—
 - (a) in relation to a particular station or particular apparatus; or
 - (b) in relation to any station or apparatus falling within a description specified in the licence;and such a description may be expressed by reference to such factors (including factors confined to the manner in which it is established, installed or used) as OFCOM think fit.
- (6) The terms, provisions and limitations of a wireless telegraphy licence granted to a person must not duplicate obligations already imposed on him by general conditions set under section 45 of the Communications Act 2003 (c. 21) (power of OFCOM to set conditions in relation to electronic communications networks and services).
- (7) In imposing terms, provisions or limitations on a wireless telegraphy licence, OFCOM may impose only those that they are satisfied are—
 - (a) objectively justifiable in relation to the networks and services to which they relate;

- (b) not such as to discriminate unduly against particular persons or against a particular description of persons;
 - (c) proportionate to what they are intended to achieve; and
 - (d) in relation to what they are intended to achieve, transparent.
- (8) This section has effect subject to regulations under section 14.

10 Procedure

Schedule 1 (which makes provision about the grant, revocation and variation of wireless telegraphy licences) has effect.

11 Surrender of licence

- (1) Where a wireless telegraphy licence has expired or has been revoked, it is the duty of—
- (a) the person to whom the licence was granted, and
 - (b) any other person in whose possession or under whose control the licence may be,
- to cause it to be surrendered to OFCOM if required by them to do so.
- (2) Subsection (1) does not apply to a licence that relates solely to receiving apparatus.
- (3) A person commits an offence if—
- (a) he has a duty under subsection (1) to cause a wireless telegraphy licence to be surrendered to OFCOM; and
 - (b) without reasonable excuse he fails or refuses to do so.
- (4) A person who commits an offence under this section is liable on summary conviction to a fine not exceeding level 3 on the standard scale.

Charges etc

12 Charges for grant of licence

- (1) A person to whom a wireless telegraphy licence is granted must pay to OFCOM—
- (a) on the grant of the licence, and
 - (b) if regulations made by OFCOM so provide, subsequently at such times during its term and such times in respect of its variation or revocation as may be prescribed by the regulations,
- the sums described in subsection (2).
- (2) The sums are—
- (a) such sums as OFCOM may prescribe by regulations, or
 - (b) if regulations made by OFCOM so provide, such sums (whether on the grant of the licence or subsequently) as OFCOM may determine in the particular case.
- (3) Regulations under this section may—
- (a) confer exemptions from provisions of the regulations in particular cases; and

- (b) provide for sums paid to be refunded, in whole or in part, in such cases as may be specified in the regulations or in such cases as OFCOM think fit.
- (4) On the grant of a licence in respect of which sums will or may subsequently become payable under regulations under this section, OFCOM may require such security to be given, by way of deposit or otherwise, for the payment of those sums as they think fit.
- (5) Regulations under this section do not apply in relation to a licence granted in accordance with regulations under section 14.

13 Matters taken into account

- (1) This section applies where OFCOM exercise a power under section 12 to prescribe sums payable in respect of wireless telegraphy licences, other than a power to prescribe sums payable where a licence is varied or revoked at the request or with the consent of the holder of the licence.
- (2) OFCOM may, if they think fit in the light (in particular) of the matters to which they must have regard under section 3, prescribe sums greater than those necessary to recover costs incurred by them in connection with their radio spectrum functions.
- (3) “Prescribe” means prescribe by regulations or determine in accordance with regulations.

14 Bidding for licences

- (1) Having regard to the desirability of promoting the optimal use of the electromagnetic spectrum, OFCOM may by regulations provide that, in such cases as may be specified in the regulations, applications for wireless telegraphy licences must be made in accordance with a procedure that involves the making by the applicant of a bid specifying an amount that he is willing to pay to OFCOM in respect of the licence.
- (2) The regulations may make provision with respect to—
 - (a) the grant of the licences to which they apply; and
 - (b) the terms, provisions and limitations subject to which such licences are granted.
- (3) The regulations may, in particular—
 - (a) require the applicant’s bid to specify the amount he is willing to pay;
 - (b) require that amount to be expressed—
 - (i) as a cash sum;
 - (ii) as a sum determined by reference to a variable (such as income attributable wholly or in part to the holding of the licence);
 - (iii) as a combination of the two; or
 - (iv) (at the applicant’s choice) in any one of the ways falling within sub-paragraphs (i) to (iii) that is authorised by the regulations;
 - (c) require that amount to be expressed in terms of—
 - (i) the making of a single payment;
 - (ii) the making of periodic payments;
 - (iii) a combination of the two; or

- (iv) (at the applicant's choice) any one of the ways falling within sub-paragraphs (i) to (iii) that is authorised by the regulations;
 - (d) specify requirements (for example, technical or financial requirements, requirements relating to fitness to hold the licence and requirements intended to restrict the holding of two or more wireless telegraphy licences by any one person) which must be met by applicants for a licence;
 - (e) require an applicant to pay a deposit to OFCOM;
 - (f) specify circumstances in which a deposit is, or is not, to be refundable;
 - (g) specify matters to be taken into account by OFCOM (in addition to the bids made in accordance with the procedure provided for in the regulations) in deciding whether, or to whom, to grant a licence;
 - (h) specify the other terms, provisions and limitations subject to which a licence to which the regulations apply is to be granted;
 - (i) make any provision referred to in section 12(3).
- (4) Regulations do not require OFCOM to grant a wireless telegraphy licence on the completion of the procedure provided for in the regulations, except in such circumstances as may be provided for in the regulations.
- (5) A wireless telegraphy licence granted in accordance with the regulations must specify –
- (a) the sum or sums which in consequence of the bids made are, in accordance with the regulations, to be payable in respect of the licence; or
 - (b) the method for determining that sum or those sums;
- and that sum or those sums must be paid to OFCOM by the person to whom the licence is granted in accordance with the terms of the licence.
- (6) In determining the sum or sums payable in respect of a wireless telegraphy licence, regard may be had to bids made for other wireless telegraphy licences and for grants of recognised spectrum access.
- (7) The regulations may provide that where a person –
- (a) applies for a licence in accordance with a procedure provided for in the regulations, but
 - (b) subsequently refuses the licence applied for,
- that person must make such payments to OFCOM as may be determined in accordance with the regulations by reference to bids made for the licence.
- (8) Section 12(4) applies in relation to sums that will or may become payable under regulations under this section after the grant of a wireless telegraphy licence as it applies in relation to sums that will or may become payable under regulations under section 12.

15 Recovery

- (1) This section applies in the case of a sum which is to be paid to OFCOM –
- (a) under any provision of sections 12 to 14;
 - (b) in pursuance of any provision of any regulations under those sections; or
 - (c) because of any terms contained as a result of those sections in a wireless telegraphy licence.

- (2) The sum must be paid to OFCOM as soon as it becomes due in accordance with that provision or those terms and, if it is not paid, it is to be recoverable by them accordingly.

16 Regulations

- (1) In its application to the powers of OFCOM to make regulations under sections 12 to 14, section 122 is subject to the following provisions of this section.
- (2) Subsections (4) to (6) of section 122 do not apply in any case in which it appears to OFCOM that by reason of the urgency of the matter it is inexpedient to publish a notice in accordance with section 122(4)(b).
- (3) Subsections (4) to (6) of section 122 do not apply in the case of any regulations under section 14 modifying previous regulations under section 14 in a case not falling within subsection (2) of this section, if it appears to OFCOM—
- (a) that the modifications would not adversely affect the interests of any person or otherwise put him in a worse position or, as regards someone else, put him at a disadvantage; and
 - (b) in so far as the modifications affect a procedure that has already begun, that no person would have acted differently had the modifications come into force before the procedure began.

17 Sections 12 to 16: interpretation

References in sections 12 to 16 to the grant of a wireless telegraphy licence include references to the grant of a licence by way of renewal of a previous licence.

CHAPTER 2

GRANTS OF RECOGNISED SPECTRUM ACCESS

Making of grants

18 Grant of recognised spectrum access

- (1) This section applies where—
- (a) a person is proposing to use or to continue to use a wireless telegraphy station or wireless telegraphy apparatus;
 - (b) the circumstances of the use are circumstances specified for the purposes of this section in regulations made by OFCOM;
 - (c) that use does not require a wireless telegraphy licence but will involve the emission of electromagnetic energy with a view to the reception of anything at places in the United Kingdom or in UK territorial sea.
- (2) For the purposes of this section it is immaterial whether the emissions are from a place within the United Kingdom or from a place outside the United Kingdom.
- (3) On an application by that person, OFCOM may make a grant of recognised spectrum access in respect of any use by him of anything for wireless telegraphy that is specified in the grant.

- (4) A grant of recognised spectrum access made to a person shall set out, by reference to such factors as OFCOM think fit (including, so far as they think fit, frequencies, times and places of reception and strength and type of signal), the respects in which the use of anything by that person for wireless telegraphy is recognised by the grant.
- (5) A grant of recognised spectrum access to a person is made by giving him a notification containing the grant.
- (6) A grant of recognised spectrum access may be made subject to such restrictions and conditions as OFCOM think fit, including, in particular, restrictions or conditions as to strength or type of signal, as to times of use and as to the sharing of frequencies.
- (7) The restrictions and conditions of a grant of recognised spectrum access made to a person must not duplicate obligations already imposed on him by general conditions set under section 45 of the Communications Act 2003 (c. 21) (power of OFCOM to set conditions in relation to electronic communications networks and services).
- (8) Where a grant of recognised spectrum access is made subject to restrictions and conditions, the restrictions and conditions must be set out in the notification by which the grant is made.

19 Procedure

Schedule 2 (which makes provision about the making, revocation and modification of grants of recognised spectrum access) has effect.

20 Effect of grant of recognised spectrum access

- (1) This section applies to –
 - (a) OFCOM’s functions under sections 8 and 9 with respect to the granting of wireless telegraphy licences;
 - (b) their functions under section 18 with respect to the making of grants of recognised spectrum access; and
 - (c) any of their other radio spectrum functions in the carrying out of which it is appropriate for them to have regard to –
 - (i) whether wireless telegraphy licences are in force, or
 - (ii) the terms, provisions or limitations of wireless telegraphy licences that are in force.
- (2) In carrying out those functions, OFCOM must take into account –
 - (a) the existence of any grant of recognised spectrum access that is in force, and
 - (b) the provisions imposing the restrictions and conditions subject to which such a grant has effect,to the same extent as they would take into account a wireless telegraphy licence with terms, provisions or limitations making equivalent provision.

Charges etc

21 Charges for grant of recognised spectrum access

- (1) A person to whom a grant of recognised spectrum access is made must pay to OFCOM—
 - (a) on the making of the grant, and
 - (b) if regulations made by OFCOM so provide, subsequently at such times during its term and such times in respect of its modification or revocation as may be prescribed by the regulations,the sums described in subsection (2).
- (2) The sums are—
 - (a) such sums as OFCOM may prescribe by regulations, or
 - (b) if regulations made by OFCOM so provide, such sums (whether on the making of the grant or subsequently) as OFCOM may determine in the particular case.
- (3) Regulations under this section may—
 - (a) confer exemptions from provisions of the regulations in particular cases; and
 - (b) provide for sums paid to be refunded, in whole or in part, in such cases as may be specified in the regulations or in such cases as OFCOM think fit.
- (4) On the making of a grant of recognised spectrum access in respect of which sums will or may subsequently become payable under regulations under this section, OFCOM may require such security to be given, by way of deposit or otherwise, for the payment of those sums as they think fit.
- (5) Regulations under this section do not apply in relation to a grant of recognised spectrum access made in accordance with regulations under section 23.

22 Matters taken into account

- (1) This section applies where OFCOM exercise a power under section 21 to prescribe sums payable in respect of grants of recognised spectrum access, other than a power to prescribe sums payable where a grant is modified or revoked at the request or with the consent of the holder of the grant.
- (2) OFCOM may, if they think fit in the light (in particular) of the matters to which they must have regard under section 3, prescribe sums greater than those necessary to recover costs incurred by them in connection with their radio spectrum functions.
- (3) “Prescribe” means prescribe by regulations or determine in accordance with regulations.

23 Bidding for grants

- (1) Having regard to the desirability of promoting the optimal use of the electromagnetic spectrum, OFCOM may by regulations provide that, in such cases as may be specified in the regulations, applications for grants of recognised spectrum access must be made in accordance with a procedure that

involves the making by the applicant of a bid specifying an amount that he is willing to pay to OFCOM in respect of the grant.

- (2) The regulations may make provision with respect to –
 - (a) the grants to which they apply; and
 - (b) the restrictions and conditions subject to which such grants are made.
- (3) The regulations may, in particular –
 - (a) require the applicant's bid to specify the amount he is willing to pay;
 - (b) require that amount to be expressed –
 - (i) as a cash sum;
 - (ii) as a sum determined by reference to a variable (such as income attributable wholly or in part to the use of wireless telegraphy to which the grant relates);
 - (iii) as a combination of the two; or
 - (iv) (at the applicant's choice) in any one of the ways falling within sub-paragraphs (i) to (iii) that is authorised by the regulations;
 - (c) require that amount to be expressed in terms of –
 - (i) the making of a single payment;
 - (ii) the making of periodic payments;
 - (iii) a combination of the two; or
 - (iv) (at the applicant's choice) any one of the ways falling within sub-paragraphs (i) to (iii) that is authorised by the regulations;
 - (d) specify requirements (for example, technical or financial requirements, requirements relating to the use of wireless telegraphy to which the grant relates and requirements intended to restrict the holding of two or more grants of recognised spectrum access by any one person) which must be met by applicants for a grant;
 - (e) require an applicant to pay a deposit to OFCOM;
 - (f) specify circumstances in which a deposit is, or is not, to be refundable;
 - (g) specify matters to be taken into account by OFCOM (in addition to the bids made in accordance with the procedure provided for in the regulations) in deciding whether, or to whom, to make a grant of recognised spectrum access;
 - (h) specify the other restrictions and conditions subject to which a grant to which the regulations apply is to be made;
 - (i) make any provision referred to in section 21(3).
- (4) Regulations do not require OFCOM to make a grant of recognised spectrum access on the completion of the procedure provided for in the regulations, except in such circumstances as may be provided for in the regulations.
- (5) A grant of recognised spectrum access made in accordance with the regulations must specify –
 - (a) the sum or sums which in consequence of the bids made are, in accordance with the regulations, to be payable in respect of the grant; or
 - (b) the method for determining that sum or those sums;and that sum or those sums must be paid to OFCOM by the person to whom the grant is made in accordance with the terms of the grant.
- (6) In determining the sum or sums payable in respect of a grant, regard may be had to bids made for other grants of recognised spectrum access and for wireless telegraphy licences.

- (7) The regulations may provide that where a person—
- (a) applies for a grant of recognised spectrum access in accordance with a procedure provided for in the regulations, but
 - (b) subsequently refuses the grant applied for,
- that person must make such payments to OFCOM as may be determined in accordance with the regulations by reference to bids made for the grant.
- (8) Section 21(4) applies in relation to sums that will or may become payable under regulations under this section after the making of a grant of recognised spectrum access as it applies in relation to sums that will or may become payable under regulations under section 21.

24 Recovery

- (1) This section applies in the case of a sum which is to be paid to OFCOM—
- (a) under any provision of sections 21 to 23;
 - (b) in pursuance of any provision of any regulations under those sections; or
 - (c) because of any conditions contained as a result of those sections in a grant of recognised spectrum access.
- (2) The sum must be paid to OFCOM as soon as it becomes due in accordance with that provision or those conditions and, if it is not paid, it is to be recoverable by them accordingly.

25 Regulations

- (1) In its application to the powers of OFCOM to make regulations under sections 21 to 23, section 122 is subject to the following provisions of this section.
- (2) Subsections (4) to (6) of section 122 do not apply in any case in which it appears to OFCOM that by reason of the urgency of the matter it is inexpedient to publish a notice in accordance with section 122(4)(b).
- (3) Subsections (4) to (6) of section 122 do not apply in the case of any regulations under section 23 modifying previous regulations under section 23 in a case not falling within subsection (2) of this section, if it appears to OFCOM—
- (a) that the modifications would not adversely affect the interests of any person or otherwise put him in a worse position or, as regards someone else, put him at a disadvantage; and
 - (b) in so far as the modifications affect a procedure that has already begun, that no person would have acted differently had the modifications come into force before the procedure began.

26 Sections 21 to 25: interpretation

References in sections 21 to 25 to the making of a grant of recognised spectrum access include references to the making of a grant by way of renewal of a previous grant.

CHAPTER 3

MANAGEMENT OF RADIO SPECTRUM

General

27 Conversion into and from wireless telegraphy licences

OFCOM may by regulations make provision for –

- (a) the conversion, on the application of the licence holder, of a wireless telegraphy licence into a grant of recognised spectrum access; and
- (b) the conversion, on the application of the holder of the grant, of a grant of recognised spectrum access into a wireless telegraphy licence.

28 Payments by the Crown

- (1) The Secretary of State may, out of money provided by Parliament, make payments to OFCOM of such amounts as he considers appropriate in respect of –
 - (a) the establishment and use, by or on behalf of the Crown, of a wireless telegraphy station;
 - (b) the installation and use, by or on behalf of the Crown, of wireless telegraphy apparatus;
 - (c) any grant of recognised spectrum access made to the Crown.
- (2) The payments made under this section are to be made –
 - (a) at such times, and
 - (b) so far as made in relation to use, in relation to such periods, as the Secretary of State considers appropriate.

29 Limitations on authorised spectrum use

- (1) If they consider it appropriate to impose limitations on the use of particular frequencies for the purpose of securing the efficient use of the electromagnetic spectrum, OFCOM must make an order imposing the limitations.
- (2) An order under this section may do one or both of the following –
 - (a) specify frequencies for the use of which OFCOM will grant or make only a limited number of wireless telegraphy licences and grants of recognised spectrum access; or
 - (b) specify uses for which, on specified frequencies, OFCOM will grant or make only a limited number of wireless telegraphy licences and grants of recognised spectrum access.
- (3) Where OFCOM make an order under this section, it must set out the criteria which OFCOM will apply in determining in accordance with the order –
 - (a) the limit on the number of wireless telegraphy licences and grants of recognised spectrum access to be granted or made for the specified frequencies or uses;
 - (b) the persons to whom licences will be granted or grants of recognised spectrum access made.

- (4) OFCOM must satisfy themselves that any criteria set out as a result of subsection (3) are—
 - (a) objectively justifiable in relation to the frequencies or uses to which they relate;
 - (b) not such as to discriminate unduly against particular persons or against a particular description of persons;
 - (c) proportionate to what they are intended to achieve; and
 - (d) in relation to what they are intended to achieve, transparent.
- (5) OFCOM must exercise—
 - (a) their powers under Chapter 1 of this Part with respect to wireless telegraphy licences, and
 - (b) their powers under Chapter 2 of this Part with respect to grants of recognised spectrum access,in accordance with the orders for the time being in force under this section.
- (6) OFCOM must keep under review any order for the time being in force under this section.
- (7) OFCOM must make an order revoking or amending the provisions of an order under this section if, on reviewing it, they consider it necessary to do so for the purpose of securing the efficient use of the electromagnetic spectrum.
- (8) An order under this section may make provision by reference to determinations which—
 - (a) are made from time to time by OFCOM in accordance with the provisions of such an order; and
 - (b) are published by them from time to time in such manner as may be provided for in such an order.

30 Spectrum trading

- (1) OFCOM may by regulations authorise the transfer to another person by—
 - (a) the holder of a wireless telegraphy licence, or
 - (b) the holder of a grant of recognised spectrum access,of rights and obligations arising as a result of such a licence or grant.
- (2) The transfers that may be so authorised are—
 - (a) transfers of all or any of the rights and obligations under a licence or grant such that the rights and obligations of the person making the transfer become rights and obligations of the transferee to the exclusion of the person making the transfer;
 - (b) transfers of all or any of those rights and obligations such that the transferred rights and obligations become rights and obligations of the transferee while continuing, concurrently, to be rights and obligations of the person making the transfer; and
 - (c) transfers falling within either of paragraphs (a) and (b) under which the rights and obligations that are acquired by the transferee take effect—
 - (i) if they are rights and obligations under a wireless telegraphy licence, as rights and obligations under a grant of recognised spectrum access; and
 - (ii) if they are rights and obligations under a grant of recognised spectrum access, as rights and obligations under a wireless telegraphy licence.

- (3) Regulations authorising the transfer of rights and obligations under a wireless telegraphy licence or a grant of recognised spectrum access may –
 - (a) authorise a partial transfer –
 - (i) to be made by reference to such factors and apportionments, and
 - (ii) to have effect in relation to such matters and periods, as may be described in, or determined in accordance with, the regulations;
 - (b) by reference to such factors (including the terms and conditions of the licence or grant in question) as may be specified in or determined in accordance with the regulations, restrict the circumstances in which, the extent to which and the manner in which a transfer may be made;
 - (c) require the approval or consent of OFCOM for the making of a transfer;
 - (d) provide for a transfer to be effected by the surrender of a wireless telegraphy licence or grant of recognised spectrum access and the grant or making of a new one in respect of the transfer;
 - (e) confer power on OFCOM to direct that a transfer must not be made, or is to be made only after compliance with such conditions as OFCOM may impose in accordance with the regulations;
 - (f) authorise OFCOM to require the payment to them of such sums as may be determined by or in accordance with the regulations –
 - (i) in respect of determinations made by OFCOM for the purposes of the regulations, or
 - (ii) in respect of an approval or consent given for those purposes;
 - (g) make provision for the giving of security (whether by the giving of deposits or otherwise) in respect of sums payable in pursuance of any regulations under this section;
 - (h) make provision as to the circumstances in which security given under such regulations is to be returned or may be retained;
 - (i) impose requirements as to the procedure to be followed for the making of a transfer and, in particular, as to the notification about a transfer that must be given to OFCOM, or must be published, both in advance of its being made and afterwards;
 - (j) impose requirements as to the records to be kept in connection with any transfer, and as to the persons to whom such records are to be made available;
 - (k) set out the matters to be taken into account in the making of determinations under regulations under this section.
- (4) The transfer of rights and obligations under a wireless telegraphy licence or grant of recognised spectrum access is void except to the extent that it is made –
 - (a) in accordance with regulations under this section; or
 - (b) in accordance with a provision falling within subsection (5).
- (5) The provision is one which –
 - (a) is contained in a wireless telegraphy licence granted before 29th December 2003 or in the first or any subsequent renewal on or after that date of a licence so granted; and
 - (b) allows the holder of the licence to confer the benefit of the licence on another in respect of any station or apparatus to which the licence relates.

- (6) A transfer is also void if it is made in contravention of a direction given by OFCOM in exercise of a power conferred by regulations under this section.

Wireless telegraphy register

31 Wireless telegraphy register

- (1) OFCOM may by regulations make provision for the establishment and maintenance of a register of relevant information.
- (2) OFCOM may include relevant information in the register if, and only if, it is relevant information of a description prescribed by regulations under this section.
- (3) Information is relevant information for the purposes of subsection (1) if it relates to—
- (a) the grant, renewal, transfer, variation or revocation of wireless telegraphy licences; or
 - (b) the making, renewal, transfer, modification or revocation of grants of recognised spectrum access.
- (4) Subject to such conditions (including conditions as to payment) as may be prescribed by regulations under this section, a register established by virtue of subsection (1) is to be open to inspection by the public.

Statistical information

32 Statistical information

- (1) OFCOM may require a person who is using or has established, installed or used a wireless telegraphy station or wireless telegraphy apparatus to provide OFCOM with all such information relating to—
- (a) the establishment, installation or use of the station or apparatus, and
 - (b) any related matters,
- as OFCOM may require for statistical purposes.
- (2) Subsection (1) has effect subject to the following provisions of this section.
- (3) OFCOM may not require the provision of information under this section except—
- (a) by a demand for information that sets out OFCOM’s reasons for requiring the information and the statistical purposes for which it is required; and
 - (b) where the making of a demand for that information is proportionate to the use to which the information is to be put in the carrying out of OFCOM’s functions.
- (4) A demand for information required under this section must be contained in a notice given to the person from whom the information is required.
- (5) A person required to give information under this section must provide it in such manner and within such reasonable period as may be specified by OFCOM.

33 Failure to provide information etc

- (1) A person commits an offence if he fails to provide information in accordance with a requirement of OFCOM under section 32.
- (2) In proceedings against a person for an offence under subsection (1) it is a defence for the person to show –
 - (a) that it was not reasonably practicable for him to comply with the requirement within the period specified by OFCOM; but
 - (b) that he has taken all reasonable steps to provide the required information after the end of that period.
- (3) A person who commits an offence under subsection (1) is liable on summary conviction to a fine not exceeding level 3 on the standard scale.
- (4) A person commits an offence if –
 - (a) in pursuance of a requirement under section 32, he provides information that is false in any material particular; and
 - (b) at the time he provides it, he knows it to be false or is reckless as to whether or not it is false.
- (5) A person who commits an offence under subsection (4) is liable on summary conviction to a fine not exceeding level 5 on the standard scale.

34 Statement of policy

- (1) OFCOM must prepare and publish a statement of their general policy with respect to –
 - (a) the exercise of their powers under section 32; and
 - (b) the uses to which they are proposing to put information obtained under that section.
- (2) OFCOM may from time to time revise that statement as they think fit.
- (3) Where OFCOM make a statement under this section (or revise it), they must publish the statement (or the revised statement) in such manner as they consider appropriate for bringing it to the attention of persons who, in their opinion, are likely to be affected by it.
- (4) OFCOM must, in exercising their powers under section 32, have regard to the statement for the time being in force under this section.

CHAPTER 4

ENFORCEMENT

Unauthorised use etc

35 Unauthorised use etc of wireless telegraphy station or apparatus

- (1) A person commits an offence if he contravenes section 8.
- (2) A person who commits an offence under this section consisting in the establishment or use of a wireless telegraphy station, or the installation or use of wireless telegraphy apparatus, for the purpose of making a broadcast is liable –

- (a) on summary conviction, to imprisonment for a term not exceeding 12 months or to a fine not exceeding the statutory maximum or to both;
 - (b) on conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding two years or to a fine or to both.
- (3) In the application of subsection (2) to Scotland or Northern Ireland the reference to 12 months is to be read as a reference to six months.
- (4) A person who commits an offence under this section consisting in the installation or use of receiving apparatus is liable on summary conviction to a fine not exceeding level 3 on the standard scale.
- (5) A person who commits an offence under this section other than one falling within subsection (2) or (4) is liable on summary conviction to imprisonment for a term not exceeding 51 weeks or to a fine not exceeding level 5 on the standard scale or to both.
- (6) In the application of subsection (5) to Scotland or Northern Ireland the reference to 51 weeks is to be read as a reference to six months.
- (7) In this section “broadcast” has the same meaning as in Part 5.

36 Keeping available for unauthorised use

- (1) A person who has a wireless telegraphy station or wireless telegraphy apparatus in his possession or under his control commits an offence if—
 - (a) he intends to use it in contravention of section 8; or
 - (b) he knows, or has reasonable cause to believe, that another person intends to use it in contravention of that section.
- (2) A person who commits an offence under this section where the relevant contravention of section 8 would constitute an offence to which section 35(2) applies is liable—
 - (a) on summary conviction, to imprisonment for a term not exceeding 12 months or to a fine not exceeding the statutory maximum or to both;
 - (b) on conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding two years or to a fine or to both.
- (3) In the application of subsection (2) to Scotland or Northern Ireland the reference to 12 months is to be read as a reference to six months.
- (4) A person who commits an offence under this section in relation to receiving apparatus is liable on summary conviction to a fine not exceeding level 3 on the standard scale.
- (5) A person who commits an offence under this section other than one falling within subsection (2) or (4) is liable on summary conviction to imprisonment for a term not exceeding 51 weeks or to a fine not exceeding level 5 on the standard scale or to both.
- (6) In the application of subsection (5) to Scotland or Northern Ireland the reference to 51 weeks is to be read as a reference to six months.

37 Allowing premises to be used for unlawful broadcasting

- (1) A person who is in charge of premises that are used for unlawful broadcasting commits an offence if—

- (a) he knowingly causes or permits the premises to be so used; or
 - (b) he has reasonable cause to believe that the premises are being so used but fails to take such steps as are reasonable in the circumstances of the case to prevent them from being so used.
- (2) A person who commits an offence under this section is liable—
- (a) on summary conviction, to imprisonment for a term not exceeding 12 months or to a fine not exceeding the statutory maximum or to both;
 - (b) on conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding two years or to a fine or to both.
- (3) In the application of subsection (2) to Scotland or Northern Ireland the reference to 12 months is to be read as a reference to six months.
- (4) For the purposes of this section a person is in charge of premises if—
- (a) he is the owner or occupier of the premises; or
 - (b) he has, or acts or assists in, the management or control of the premises.
- (5) For the purposes of this section premises are used for unlawful broadcasting if they are used—
- (a) for making an unlawful broadcast; or
 - (b) for sending signals for the operation or control of apparatus used for the purpose of making an unlawful broadcast from another place.
- (6) For the purposes of this section a broadcast is unlawful if—
- (a) it is made by means of the use of a wireless telegraphy station or wireless telegraphy apparatus in contravention of section 8; or
 - (b) the making of the broadcast contravenes a provision of Part 5.
- (7) In this section—
- “broadcast” has the same meaning as in Part 5;
 - “premises” includes any place and, in particular, includes—
 - (a) a vehicle, ship or aircraft; and
 - (b) a structure or other object (whether movable or not, and whether on land or not).

38 Facilitating unauthorised broadcasting

- (1) This section applies in the case of a broadcasting station from which unauthorised broadcasts are made.
- (2) A person commits an offence if—
- (a) he participates in the management, financing, operation or day-to-day running of the broadcasting station knowing, or having reasonable cause to believe, that unauthorised broadcasts are made by the station;
 - (b) he supplies, instals, repairs or maintains wireless telegraphy apparatus or any other item knowing, or having reasonable cause to believe—
 - (i) that the apparatus or other item is to be, or is, used for the purpose of facilitating the operation or day-to-day running of the broadcasting station, and
 - (ii) that unauthorised broadcasts are made by the station;
 - (c) he renders any other service to a person knowing, or having reasonable cause to believe—

-
- (i) that the rendering of the service to the person will facilitate the operation or day-to-day running of the broadcasting station, and
 - (ii) that unauthorised broadcasts are made by the station;
 - (d) he supplies a film or sound recording knowing, or having reasonable cause to believe, that an unauthorised broadcast of it is to be made by the broadcasting station;
 - (e) he makes a literary, dramatic or musical work knowing, or having reasonable cause to believe, that an unauthorised broadcast of it is to be made by the broadcasting station;
 - (f) he makes an artistic work knowing, or having reasonable cause to believe, that an unauthorised broadcast including that work is to be made by the broadcasting station;
 - (g) he participates in an unauthorised broadcast made by the broadcasting station knowing, or having reasonable cause to believe, that unauthorised broadcasts are made by the station;
 - (h) he advertises, or invites another to advertise, by means of an unauthorised broadcast made by the broadcasting station knowing, or having reasonable cause to believe, that unauthorised broadcasts are made by the station;
 - (i) he publishes the times or other details of unauthorised broadcasts made by the broadcasting station, or (otherwise than by publishing such details) publishes an advertisement of matter calculated to promote the station (whether directly or indirectly), knowing, or having reasonable cause to believe, that unauthorised broadcasts are made by the station.
- (3) For the purposes of this section a person participates in a broadcast only if he is actually present—
- (a) as an announcer;
 - (b) as a performer or one of the performers concerned in an entertainment given; or
 - (c) as the deliverer of a speech.
- (4) The cases in which a person is to be taken for the purposes of this section as advertising by means of a broadcast include any case in which he causes or allows it to be stated, suggested or implied that entertainment included in the broadcast—
- (a) has been supplied by him; or
 - (b) is provided wholly or partly at his expense.
- (5) In proceedings for an offence under this section consisting in supplying a thing or rendering a service, it is a defence for the defendant to prove that he was obliged, under or by virtue of any enactment, to supply the thing or render the service.
- (6) A person who commits an offence under this section is liable—
- (a) on summary conviction, to imprisonment for a term not exceeding 12 months or to a fine not exceeding the statutory maximum or to both;
 - (b) on conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding two years or to a fine or to both.
- (7) In the application of subsection (6) to Scotland or Northern Ireland the reference to 12 months is to be read as a reference to six months.

- (8) In this section –
- “broadcast” has the same meaning as in Part 5;
 - “broadcasting station” means a business or other operation (whether or not in the nature of a commercial venture) that is engaged in the making of broadcasts;
 - “unauthorised broadcast” means a broadcast made by means of the use of a wireless telegraphy station or wireless telegraphy apparatus in contravention of section 8.

Procedures for contraventions

39 Contravention of terms, etc

- (1) Where OFCOM determine that there are reasonable grounds for believing that a person is contravening, or has contravened –
- (a) a term, provision or limitation of a wireless telegraphy licence, or
 - (b) a term, provision or limitation of an exemption under section 8(3),
- they may give that person a notification under this section.
- (2) A notification under this section –
- (a) sets out the determination made by OFCOM;
 - (b) specifies the term, provision or limitation, and the contravention, in respect of which that determination has been made; and
 - (c) specifies the period during which the person notified has an opportunity of doing the things specified in subsection (3).
- (3) The things are –
- (a) making representations about the matters notified; and
 - (b) complying with any notified term, provision or limitation of which he remains in contravention.
- (4) Subject to subsections (5) to (7), the period for doing those things must be the period of one month beginning with the day after the one on which the notification was given.
- (5) OFCOM may, if they think fit, allow a longer period for doing those things –
- (a) by specifying a longer period in the notification; or
 - (b) by subsequently, on one or more occasions, extending the specified period.
- (6) The person notified has a shorter period for doing those things if a shorter period is agreed between OFCOM and the person notified.
- (7) The person notified also has a shorter period if –
- (a) OFCOM have reasonable grounds for believing that the case is a case of repeated contravention;
 - (b) they have determined that, in those circumstances, a shorter period would be appropriate; and
 - (c) the shorter period has been specified in the notification.

40 Repeated contravention

- (1) For the purposes of section 39 a contravention is a repeated contravention, in relation to a notification with respect to that contravention, if –

-
- (a) in the case of a contravention of a term, provision or limitation of a wireless telegraphy licence, it falls within subsection (2) or (3); or
 - (b) in the case of a contravention of a term, provision or limitation of an exemption under section 8(3), it falls within subsection (4) or (5).
 - (2) A contravention of a term, provision or limitation of a wireless telegraphy licence falls within this subsection if—
 - (a) a previous notification under section 39 has been given in respect of the same contravention or in respect of another contravention of a term, provision or limitation of the same licence;
 - (b) the person who was given that notification subsequently took steps for remedying the notified contravention; and
 - (c) the subsequent notification is given no more than 12 months after the day of the giving of the previous notification.
 - (3) A contravention of a term, provision or limitation of a wireless telegraphy licence falls within this subsection if—
 - (a) the person concerned has been convicted of an offence under section 35 in respect of the contravention to which the notification relates or in respect of another contravention of a term, provision or limitation of the same licence; and
 - (b) the subsequent notification is given before the end of the period of 12 months from the contravention in respect of which that person was convicted of that offence.
 - (4) A contravention of a term, provision or limitation of an exemption falls within this subsection if—
 - (a) a previous notification under section 39 has been given in respect of the same contravention or in respect of another contravention of the same term, provision or limitation;
 - (b) the person who was given that notification subsequently took steps for remedying the notified contravention; and
 - (c) the subsequent notification is given no more than 12 months after the day of the giving of the previous notification.
 - (5) A contravention of a term, provision or limitation of an exemption falls within this subsection if—
 - (a) the person concerned has been convicted of an offence under section 35 in respect of the contravention to which the notification relates or in respect of another contravention of the same term, provision or limitation; and
 - (b) the subsequent notification is given before the end of the period of 12 months from the contravention in respect of which that person was convicted of that offence.
 - (6) In calculating the periods of 12 months mentioned in subsections (3)(b) and (5)(b), the period between the institution of the criminal proceedings which led to the conviction and the conclusion of those proceedings is to be left out of account.
 - (7) For the purposes of subsection (6) criminal proceedings are taken to be concluded when no further appeal against conviction may be brought without the permission of the court and—
 - (a) in a case where there is no fixed period within which that permission can be sought, permission has been refused or has not been sought; or

- (b) in a case where there is a fixed period within which that permission can be sought, that permission has been refused or that period has expired without permission having been sought.
- (8) References to remedying a contravention include references to—
 - (a) doing any thing the failure to do which, or the failure to do which within a particular period or before a particular time, constituted the whole or a part of the contravention;
 - (b) paying an amount to a person by way of compensation for loss or damage suffered by that person in consequence of the contravention;
 - (c) paying an amount to a person by way of compensation in respect of annoyance, inconvenience or anxiety to which he has been put in consequence of the contravention;
 - (d) otherwise acting in a manner that constitutes an acknowledgement that the notified contravention did occur.
- (9) References to a contravention of a term, provision or limitation of a wireless telegraphy licence include references to a contravention of a term, provision or limitation contained in a previous licence of which the licence in question is a direct or indirect renewal.

41 Procedure for prosecutions

- (1) This section applies to proceedings against a person (“the defendant”) for an offence under section 35 consisting in the contravention of—
 - (a) the terms, provisions or limitations of a wireless telegraphy licence; or
 - (b) the terms, provisions or limitations of an exemption under section 8(3).
- (2) Proceedings to which this section applies are not to be brought unless, before they are brought, OFCOM have—
 - (a) given the defendant a notification under section 39 in respect of the contravention to which the proceedings relate; and
 - (b) considered any representations about the matters notified which were made by the defendant within the period allowed under that section.
- (3) Proceedings to which this section applies are not to be brought against a person in respect of a contravention if—
 - (a) it is a contravention to which a notification given to that person under section 39 relates; and
 - (b) that person has, during the period allowed under that section, complied with the notified term, provision or limitation.
- (4) Subsection (2) does not apply where OFCOM have certified that it would be inappropriate to follow the procedure in section 39 because of an immediate risk of—
 - (a) a serious threat to the safety of the public, to public health or to national security; or
 - (b) serious economic or operational problems for persons (other than the defendant) who—
 - (i) use wireless telegraphy stations or wireless telegraphy apparatus; or
 - (ii) are communications providers or make associated facilities available.
- (5) Where—

- (a) proceedings to which this section applies are as a result of subsection (4) brought without a notification having been given to the defendant, and
- (b) the defendant is convicted in those proceedings of the offence under section 35,

the court, in determining how to deal with that person, must have regard, in particular, to the matters specified in subsection (6).

- (6) The matters are –
 - (a) whether the defendant has ceased to be in contravention of the terms, provisions or limitations in question and (if so) when; and
 - (b) any steps taken by the defendant (whether before or after the commencement of the proceedings) for securing compliance with the obligations imposed on him by virtue of those terms, provisions or limitations.

- (7) Where –
 - (a) OFCOM give a notification under section 39 in respect of a contravention, and
 - (b) that notification is given before the end of six months after the day of the contravention,

the time for the bringing of proceedings for a summary offence in respect of that contravention shall be extended until the end of six months from the end of the period allowed, in the case of that notification, for doing the things mentioned in section 39(3).

- (8) Subsection (7) has effect notwithstanding anything in –
 - (a) section 127 of the Magistrates' Courts Act 1980 (c. 43) (limitation on time for bringing summary proceedings), or
 - (b) Article 19 of the Magistrates' Courts (Northern Ireland) Order 1981 (S.I. 1981/1675 (N.I. 26)) (equivalent provision for Northern Ireland).

42 Special procedure for contraventions by multiplex licence holders

- (1) OFCOM may impose a penalty on a person if –
 - (a) that person is or has been in contravention in any respect of the terms, provisions or limitations of a general multiplex licence;
 - (b) the contravention relates to terms, provisions or limitations falling within section 9(4)(b) or (c);
 - (c) OFCOM have notified that person that it appears to them that those terms, provisions or limitations have been contravened in that respect; and
 - (d) that contravention is not one in respect of which proceedings for an offence under this Chapter have been brought against that person.
- (2) Where OFCOM impose a penalty on a person under this section, they must –
 - (a) notify that person of that decision and of their reasons for that decision; and
 - (b) in that notification, fix a reasonable period after it is given as the period within which the penalty is to be paid.
- (3) A penalty imposed under this section –
 - (a) must be paid to OFCOM; and

- (b) if not paid within the period fixed by them, is to be recoverable by them accordingly.
- (4) No proceedings for an offence under this Chapter may be commenced against a person in respect of a contravention in respect of which a penalty has been imposed by OFCOM under this section.
- (5) A licence is a general multiplex licence, in relation to the time of a contravention, if—
 - (a) it is a wireless telegraphy licence containing terms, provisions or limitations as a result of which the services for the purposes of which the use of the licensed station or apparatus is authorised are confined to, or are allowed to include, one or more multiplex services; and
 - (b) at that time, there is no licence under Part 1 or 2 of the Broadcasting Act 1996 (c. 55) in force in respect of a multiplex service to be broadcast using that station or apparatus.
- (6) “Multiplex service” means—
 - (a) a service for broadcasting for general reception consisting in the packaging together of two or more services that are provided for inclusion together in that service by a combination of the relevant information in digital form; or
 - (b) a service provided with a view to its being a service falling within paragraph (a) but in the case of which only one service is for the time being comprised in digital form in what is provided.

43 Amount of penalty under section 42

- (1) The amount of a penalty imposed under section 42 is to be such amount as OFCOM think fit.
- (2) But the amount of the penalty may not exceed the greater of—
 - (a) £250,000; and
 - (b) 5 per cent. of the relevant amount of gross revenue.
- (3) In subsection (2) “the relevant amount of gross revenue” means the amount specified in section 44.
- (4) The Secretary of State may by order amend this section so as to substitute a different amount for the amount for the time being specified in subsection (2)(a).
- (5) No order is to be made containing provision authorised by subsection (4) unless a draft of the order has been laid before Parliament and approved by a resolution of each House.

44 Relevant amount of gross revenue

- (1) The relevant amount of gross revenue for the purposes of section 43, in relation to a penalty imposed on a person, is—
 - (a) where the last accounting period of that person which falls before the contravention was a period of 12 months, the relevant part of his gross revenue for that period; and
 - (b) in any other case, the amount which, by making any appropriate apportionments or other adjustments of the relevant part of his gross revenue for the accounting period or periods mentioned in subsection

(2), is computed to be the amount representing the annual rate for the relevant part of his gross revenue.

- (2) The accounting period or periods referred to in subsection (1) are—
- (a) every accounting period of his to end within the period of 12 months immediately preceding the contravention; and
 - (b) if there is no such accounting period, the accounting period of his which is current at the time of the contravention.
- (3) A reference to the relevant part of a person’s gross revenue, in relation to a contravention of the terms, provisions or limitations of a licence, is a reference to so much of his gross revenue as is attributable to the provision of the service to which that licence relates.
- (4) For the purposes of this section—
- (a) the gross revenue of a person for a period, and
 - (b) the extent to which a part of a person’s gross revenue is attributable to the provision of any service,
- is to be ascertained in accordance with such principles as may be set out in a statement made by OFCOM.
- (5) Such a statement may provide for the amount of a person’s gross revenue for an accounting period that is current when the amount falls to be calculated to be taken to be the amount estimated by OFCOM, in accordance with the principles set out in the statement, to be the amount that will be his gross revenue for that period.
- (6) OFCOM may revise a statement made under subsection (4) from time to time.
- (7) A statement made or revised under this section may set out different principles for different cases.
- (8) Before making or revising a statement under this section, OFCOM must consult the Secretary of State and the Treasury.
- (9) OFCOM must—
- (a) publish the statement made under subsection (4) and every revision of it; and
 - (b) send a copy of the statement and of every such revision to the Secretary of State;
- and the Secretary of State must lay copies of the statement and of every such revision before each House of Parliament.
- (10) Sections 32 and 33 are to apply for the purpose of ascertaining the amount of a person’s gross revenue for any period for the purposes of section 43 and this section as they apply for the purpose of obtaining information for statistical purposes about matters relating to the establishment, installation or use by that person of a wireless telegraphy station or wireless telegraphy apparatus.
- (11) In this section—
- “accounting period”, in relation to a person, means a period in respect of which accounts of the undertaking carried on by him are prepared or, if one such period is comprised in another, whichever of those periods is or is closest to a 12 month period;
- “gross revenue”, in relation to a person, means the gross revenue of an undertaking carried on by that person.

CHAPTER 5

MISCELLANEOUS

Regulations about wireless telegraphy

45 Regulations

- (1) OFCOM may make regulations prescribing the things that are to be done, or not done, in connection with the use of a wireless telegraphy station or wireless telegraphy apparatus.
- (2) Regulations under subsection (1) may, in particular, require the use of a wireless telegraphy station or wireless telegraphy apparatus to cease on the demand of such persons as may be prescribed by or under the regulations.
- (3) OFCOM may make regulations imposing on a person –
 - (a) to whom a wireless telegraphy licence relating to a wireless telegraphy station or wireless telegraphy apparatus is granted, or
 - (b) who is in possession or control of such a station or such apparatus,the obligations mentioned in subsection (4).
- (4) The obligations are –
 - (a) obligations as to permitting and facilitating the inspection of the station or apparatus;
 - (b) obligations as to the condition in which the station or apparatus is to be kept;
 - (c) in the case of a station or apparatus for the establishment, installation or use of which a wireless telegraphy licence is necessary, obligations as to the production of the licence, or of such other evidence of the licensing of the station or apparatus as may be prescribed by the regulations.
- (5) OFCOM may make regulations requiring the holder of a wireless telegraphy licence in respect of which sums are or may become due after the grant of the licence, or after its renewal, to keep and produce such accounts and records as may be specified in the regulations.
- (6) OFCOM may make regulations requiring the holder of a wireless telegraphy licence authorising the establishment or use of a wireless telegraphy station to exhibit at the station such notices as may be specified in the regulations.
- (7) Regulations under this section have effect subject to regulations under section 14.
- (8) Nothing in regulations under this section requires a person to concede any form of right of entry into a private dwelling-house for the purpose of permitting or facilitating the inspection of receiving apparatus.
- (9) The approval of the Secretary of State is required for the making by OFCOM of regulations under this section.
- (10) A statutory instrument containing regulations made by OFCOM under this section is subject to annulment in pursuance of a resolution of either House of Parliament.

46 Offences

- (1) A person commits an offence if –
 - (a) he contravenes regulations made under section 45; or
 - (b) he causes or permits a wireless telegraphy station or wireless telegraphy apparatus to be used in contravention of regulations made under that section.
- (2) A person who commits an offence under this section consisting in a contravention, in relation to receiving apparatus, of regulations made under section 45 is liable on summary conviction to a fine not exceeding level 3 on the standard scale.
- (3) A person who commits an offence under this section other than one falling within subsection (2) is liable on summary conviction to a fine not exceeding level 5 on the standard scale.

Misuse of wireless telegraphy

47 Misleading messages

- (1) A person commits an offence if, by means of wireless telegraphy, he sends or attempts to send a message to which this section applies.
- (2) This section applies to a message which, to the person's knowledge –
 - (a) is false or misleading; and
 - (b) is likely to prejudice the efficiency of a safety of life service or to endanger the safety of a person or of a ship, aircraft or vehicle.
- (3) This section applies in particular to a message which, to the person's knowledge, falsely suggests that a ship or aircraft –
 - (a) is in distress or in need of assistance; or
 - (b) is not in distress or not in need of assistance.
- (4) A person who commits an offence under this section is liable –
 - (a) on summary conviction, to imprisonment for a term not exceeding 12 months or to a fine not exceeding the statutory maximum or to both;
 - (b) on conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding two years or to a fine or to both.
- (5) In the application of subsection (4) to Scotland or Northern Ireland the reference to 12 months is to be read as a reference to six months.

48 Interception and disclosure of messages

- (1) A person commits an offence if, otherwise than under the authority of a designated person –
 - (a) he uses wireless telegraphy apparatus with intent to obtain information as to the contents, sender or addressee of a message (whether sent by means of wireless telegraphy or not) of which neither he nor a person on whose behalf he is acting is an intended recipient, or
 - (b) he discloses information as to the contents, sender or addressee of such a message.

- (2) A person commits an offence under this section consisting in the disclosure of information only if the information disclosed by him is information that would not have come to his knowledge but for the use of wireless telegraphy apparatus by him or by another person.
- (3) A person does not commit an offence under this section consisting in the disclosure of information if he discloses the information in the course of legal proceedings or for the purpose of a report of legal proceedings.
- (4) A person who commits an offence under this section is liable on summary conviction to a fine not exceeding level 5 on the standard scale.
- (5) “Designated person” means –
 - (a) the Secretary of State;
 - (b) the Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs; or
 - (c) any other person designated for the purposes of this section by regulations made by the Secretary of State.

49 Interception authorities

- (1) The conduct in relation to which a designated person may give an interception authority is not to include conduct falling within subsection (2), except where he believes that the conduct is necessary on grounds falling within subsection (5).
- (2) Conduct falls within this subsection if it is –
 - (a) conduct that, if engaged in without lawful authority, constitutes an offence under section 1(1) or (2) of the Regulation of Investigatory Powers Act 2000 (c. 23);
 - (b) conduct that, if engaged in without lawful authority, is actionable under section 1(3) of that Act;
 - (c) conduct that is capable of being authorised by an authorisation or notice granted under Chapter 2 of Part 1 of that Act (communications data); or
 - (d) conduct that is capable of being authorised by an authorisation granted under Part 2 of that Act (surveillance etc).
- (3) A designated person may not exercise his power to give an interception authority except where he believes –
 - (a) that the giving of his authority is necessary on grounds falling within subsection (4) or (5); and
 - (b) that the conduct authorised by him is proportionate to what is sought to be achieved by that conduct.
- (4) An interception authority is necessary on grounds falling within this subsection if it is necessary –
 - (a) in the interests of national security;
 - (b) for the purpose of preventing or detecting crime or of preventing disorder;
 - (c) in the interests of the economic well-being of the United Kingdom;
 - (d) in the interests of public safety;
 - (e) for the purpose of protecting public health;

-
- (f) for the purpose of assessing or collecting a tax, duty, levy or other imposition, contribution or charge payable to a government department; or
 - (g) for any purpose (not falling within paragraphs (a) to (f)) that is specified for the purposes of this subsection by regulations made by the Secretary of State.
- (5) An interception authority is necessary on grounds falling within this subsection if it is not necessary on grounds falling within subsection (4)(a) or (c) to (g) but is necessary for purposes connected with—
- (a) the grant of wireless telegraphy licences;
 - (b) the prevention or detection of anything that constitutes interference with wireless telegraphy; or
 - (c) the enforcement of—
 - (i) any provision of this Part (other than Chapter 2 and sections 27 to 31) or Part 3, or
 - (ii) any enactment not falling within sub-paragraph (i) that relates to interference with wireless telegraphy.
- (6) The matters to be taken into account in considering whether the requirements of subsection (3) are satisfied in the case of the giving of an interception authority include whether what it is thought necessary to achieve by the authorised conduct could reasonably be achieved by other means.
- (7) An interception authority must be in writing and under the hand of—
- (a) the Secretary of State;
 - (b) one of the Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs; or
 - (c) a person not falling within paragraph (a) or (b) who is designated for the purposes of this subsection by regulations made by the Secretary of State.
- (8) An interception authority may be general or specific and may be given—
- (a) to such person or persons, or description of persons,
 - (b) for such period, and
 - (c) subject to such restrictions and limitations,
- as the designated person thinks fit.
- (9) No regulations may be made under subsection (4)(g) unless a draft of them has first been laid before Parliament and approved by a resolution of each House.
- (10) For the purposes of this section the question whether a person’s conduct is capable of being authorised under Chapter 2 of Part 1 of the Regulation of Investigatory Powers Act 2000 (c. 23) or under Part 2 of that Act is to be determined without reference—
- (a) to whether the person is someone upon whom a power or duty is or may be conferred or imposed by or under that Chapter or that Part; or
 - (b) to whether there are grounds for believing that the requirements for the grant of an authorisation or the giving of a notice under that Chapter or that Part are satisfied.
- (11) References in this section to an interception authority are references to an authority for the purposes of section 48 given otherwise than by way of the issue or renewal of a warrant, authorisation or notice under Part 1 or 2 of the Regulation of Investigatory Powers Act 2000.

- (12) In this section –
 “crime” has the meaning given by section 81(2)(a) of the Regulation of Investigatory Powers Act 2000 (c. 23);
 “designated person” has the same meaning as in section 48.

Miscellaneous

50 Apparatus on foreign-registered ships etc

- (1) The Secretary of State may make regulations for regulating the use, on board a foreign-registered ship or aircraft while it is within the limits of the United Kingdom and UK territorial sea, of wireless telegraphy apparatus on board the ship or aircraft.
- (2) The regulations may provide –
 (a) for the punishment of persons contravening the regulations by a fine;
 (b) for the forfeiture of any wireless telegraphy apparatus in respect of which an offence under the regulations is committed.
- (3) The maximum fine for each offence under the regulations is –
 (a) an amount not exceeding level 5 on the standard scale; or
 (b) a lesser amount.
- (4) The regulations may make different provision for ships or aircraft registered in different countries.
- (5) Except as provided by this section or in consequence of an Order in Council under section 119(3), nothing in sections 8 to 11, 35 to 38, 45 to 49, 105 and 119 operates so as to impose any prohibition or restriction on persons using wireless telegraphy apparatus on board a foreign-registered ship or aircraft.
- (6) A foreign-registered ship or aircraft is one that –
 (a) is not registered in the United Kingdom; and
 (b) is registered in a country other than the United Kingdom, the Isle of Man or any of the Channel Islands.

51 Apparatus in vehicles

- (1) This section applies to the power of the Secretary of State under section 7(1) of the Vehicle Excise and Registration Act 1994 (c. 22) to specify –
 (a) the declaration to be made, and
 (b) the particulars to be furnished,
by a person applying for a vehicle licence (within the meaning of that Act).
- (2) The power of the Secretary of State includes power to require that the declaration and particulars extend to any matters relevant for the enforcement of section 8 of this Act in respect of any wireless telegraphy apparatus installed in the vehicle.
- (3) Accordingly, the Secretary of State is not required to issue a vehicle licence under the Vehicle Excise and Registration Act 1994 where the applicant fails to comply with a requirement imposed because of subsection (2).
- (4) A person commits an offence if in providing information that he is required to provide because of subsection (2) –

- (a) he makes a statement that he knows to be false in a material particular;
or
 - (b) he recklessly makes a statement that is false in a material particular.
- (5) A person who commits an offence under subsection (4) is liable on summary conviction to a fine not exceeding level 3 on the standard scale.
- (6) Where subsection (4) applies, it applies instead of section 45 of the Vehicle Excise and Registration Act 1994 (c. 22) (false or misleading declarations and information).

52 Wireless personnel

- (1) The Secretary of State may –
- (a) hold examinations to determine the competence of the persons examined to fill positions in connection with the operation of wireless telegraphy stations or wireless telegraphy apparatus;
 - (b) issue certificates of competence to persons successful in such examinations.
- (2) The certificates of competence are to be of such types as the Secretary of State may from time to time determine.
- (3) The Secretary of State may issue written authorities to such persons as he thinks fit authorising them to fill such positions in connection with the operation of wireless telegraphy stations or wireless telegraphy apparatus as may be specified in the authority.
- (4) The positions that may be so specified are positions for the holding of which the possession of an authority under subsection (3) is a necessity or a qualification under –
- (a) a wireless telegraphy licence granted under this Act, or
 - (b) a licence granted under a corresponding law of a country or territory under the sovereignty of Her Majesty.
- (5) If it appears to the Secretary of State that there are sufficient grounds to do so, he may at any time suspend an authority under subsection (3) with a view to its revocation.
- (6) Schedule 3 has effect where an authority is suspended under subsection (5).
- (7) The Secretary of State may charge such fees, if any, as he may determine –
- (a) to persons applying to take part in an examination under this section;
 - (b) to applicants for, or for copies of, a certificate or authority issued under this section.

53 Surrender of authority

- (1) Where an authority under section 52(3) has ceased to be in force or has been suspended, it is the duty of –
- (a) the person to whom the authority was issued, and
 - (b) any other person in whose possession or under whose control the authority may be,
- to cause it to be surrendered to the Secretary of State if required by the Secretary of State to do so.

- (2) A person commits an offence if—
 - (a) he has a duty under subsection (1) to cause an authority under section 52(3) to be surrendered to the Secretary of State, and
 - (b) without reasonable excuse he fails or refuses to do so.
- (3) A person who commits an offence under subsection (2) is liable on summary conviction to a fine not exceeding level 3 on the standard scale.

PART 3

REGULATION OF APPARATUS

Undue interference

54 Regulations about use and sale etc of apparatus

- (1) OFCOM may make regulations prescribing the requirements to be complied with in the case of apparatus specified in the regulations, if the apparatus is to be used.
- (2) OFCOM may make regulations prescribing the requirements to be complied with in the case of apparatus specified in the regulations, if the apparatus is to be—
 - (a) sold otherwise than for export,
 - (b) offered or advertised for sale otherwise than for export, or
 - (c) let on hire, or offered or advertised for letting on hire,by a person who manufactures, assembles or imports such apparatus in the course of business.
- (3) The requirements prescribed under subsection (1) or (2) are to be such requirements as OFCOM think fit for the purpose of ensuring that the use of the apparatus does not cause undue interference with wireless telegraphy.
- (4) In particular, the requirements may include—
 - (a) requirements as to the maximum intensity of electromagnetic energy of specified frequencies that may be radiated in any direction from the apparatus while it is being used;
 - (b) in the case of apparatus the power for which is supplied from electric lines, requirements as to the maximum electromagnetic energy of specified frequencies that may be injected into those lines by the apparatus.
- (5) The apparatus which may be specified in the regulations under subsection (1) or (2) is apparatus which generates, or is designed to generate, or is liable to generate fortuitously, electromagnetic energy at frequencies not exceeding 3,000 gigahertz.
- (6) In a case where apparatus does not comply with the requirements applicable to it under regulations made under subsection (1) or (2), a person does not act unlawfully only because—
 - (a) he uses the apparatus, or
 - (b) he sells it, or offers or advertises it for sale, or lets it on hire or offers or advertises it for letting on hire.

But the non-compliance is a ground for the giving of a notice under section 55 or 56.

- (7) The approval of the Secretary of State is required for the making by OFCOM of regulations under this section.
- (8) A statutory instrument containing regulations made by OFCOM under this section is subject to annulment in pursuance of a resolution of either House of Parliament.

55 Enforcement: use of apparatus

- (1) This section applies where, in the opinion of OFCOM—
 - (a) apparatus does not comply with the requirements applicable to it under regulations made under section 54(1); and
 - (b) the first or second condition is satisfied in relation to the apparatus.
- (2) The first condition is that the use of the apparatus is likely to cause undue interference with wireless telegraphy used—
 - (a) for the purposes of a safety of life service; or
 - (b) for a purpose on which the safety of a person, or of a ship, aircraft or vehicle, may depend.
- (3) The second condition is that—
 - (a) the use of the apparatus is likely to cause undue interference with wireless telegraphy other than wireless telegraphy falling within subsection (2);
 - (b) the use of the apparatus in fact has caused, or is causing, such interference; and
 - (c) the case is one where OFCOM consider that all reasonable steps to minimise interference have been taken in relation to the wireless telegraphy station or wireless telegraphy apparatus receiving the telegraphy interfered with.
- (4) OFCOM may give a notice in writing to the person in possession of the apparatus—
 - (a) prohibiting the use of the apparatus after a date fixed by the notice, whether by the person to whom the notice is given or otherwise; or
 - (b) (if OFCOM think fit so to frame the notice) prohibiting the use of the apparatus after a date fixed by the notice except in such way, at such times and in such circumstances as the notice may specify.
- (5) The date fixed by a notice under subsection (4) must be not less than 28 days from the date on which the notice is given.
- (6) But if OFCOM are satisfied that the use of the apparatus in question is likely to cause such undue interference as is described in subsection (2), the date fixed by a notice under subsection (4) may be the date on which the notice is given.
- (7) A notice under subsection (4) may be revoked or varied by a subsequent notice in writing from OFCOM given to the person who is then in possession of the apparatus.
- (8) Where a notice under subsection (7) has the effect of imposing additional restrictions on the use of the apparatus, the provisions of this section about the coming into force of notices apply in relation to the notice as if it were a notice under subsection (4).

56 Enforcement: sale etc of apparatus

- (1) This section applies where, in the opinion of OFCOM, apparatus does not comply with the requirements applicable to it under regulations made under section 54(2).
- (2) OFCOM may give a notice in writing to the person who, in the course of business, has manufactured, assembled or imported the apparatus, prohibiting him from—
 - (a) selling the apparatus otherwise than for export;
 - (b) offering or advertising it for sale otherwise than for export; or
 - (c) letting it on hire, or offering or advertising it for letting on hire.

57 Appeal against notice under section 55 or 56 etc

- (1) Where an appeal with respect to a notice under section 55 (or section 56) is pending—
 - (a) proceedings for an offence under section 58(1) (or section 58(4)) relating to that notice, whether instituted before or after the bringing of the appeal, are to be stayed until the appeal has been finally determined; and
 - (b) the proceedings are to be discharged if the notice is set aside in consequence of the appeal.
- (2) But subsection (1) does not affect proceedings in which a person has been convicted at a time when there was no pending appeal.
- (3) For the purposes of this section an appeal under section 192 of the Communications Act 2003 (c. 21) with respect to a notice under section 55 (or section 56) or a further appeal relating to the decision on such an appeal is pending unless—
 - (a) that appeal has been brought to a conclusion or withdrawn and there is no further appeal pending in relation to the decision on the appeal; or
 - (b) no further appeal against a decision made on the appeal or on any such further appeal may be brought without the permission of the court and—
 - (i) in a case where there is no fixed period within which that permission can be sought, that permission has been refused or has not been sought, or
 - (ii) in a case where there is a fixed period within which that permission can be sought, that permission has been refused or that period has expired without permission having been sought.
- (4) No proceedings for an offence under section 58(1) (or section 58(4)) relating to a notice under section 55 (or section 56) may be commenced in Scotland—
 - (a) until the time during which an appeal against such a notice may be brought has expired; or
 - (b) where such an appeal has been brought, until that appeal has been determined.
- (5) Proceedings in Scotland for such an offence must be commenced—
 - (a) where no appeal has been brought, within six months of the time referred to in subsection (4)(a); and

- (b) where an appeal has been brought and determined, within six months of the date of that determination.

58 Contravening notice under section 55 or 56

- (1) A person commits an offence if—
 - (a) he uses apparatus, or causes or permits apparatus to be used, knowing that a notice under section 55 is in force with respect to it; and
 - (b) the use of the apparatus contravenes the notice.
- (2) A person who commits an offence under subsection (1) is liable on summary conviction—
 - (a) if the offence is one that falls within subsection (6), to a fine not exceeding level 5 on the standard scale;
 - (b) otherwise, to a fine not exceeding level 3 on the standard scale.
- (3) In the application of subsection (2) to Scotland or Northern Ireland, paragraph (a) has effect as if for the words “to a fine not exceeding level 5 on the standard scale” there were substituted “to imprisonment for a term not exceeding three months or to a fine not exceeding level 5 on the standard scale or to both”.
- (4) A person commits an offence if he contravenes the provisions of a notice given to him under section 56 (unless the notice has previously been revoked by OFCOM).
- (5) A person who commits an offence under subsection (4) is liable on summary conviction—
 - (a) if the offence is one that falls within subsection (6), to a fine not exceeding level 5 on the standard scale;
 - (b) otherwise, to a fine not exceeding level 3 on the standard scale.
- (6) An offence falls within this subsection if it involves or consists in a contravention of a notice under section 55 or 56 in relation to apparatus the use of which is likely to cause undue interference with wireless telegraphy used—
 - (a) for the purpose of a safety of life service; or
 - (b) for a purpose on which the safety of a person, or of a ship, aircraft or vehicle, may depend.

59 Entry and search of premises etc

- (1) A justice of the peace may issue an authorisation under this section if he is satisfied, on an application supported by sworn evidence, that—
 - (a) there is reasonable ground for believing that there is to be found, on specified premises or in a specified ship, aircraft or vehicle, apparatus that does not comply with the requirements applicable to it under regulations made under section 54;
 - (b) it is necessary to enter those premises, or that ship, aircraft or vehicle, for the purpose of obtaining information that will enable OFCOM to decide whether or not to give a notice under section 55 or 56; and
 - (c) within the period of 14 days before the date of the application to the justice, access to the premises, ship, aircraft or vehicle for the purpose of obtaining such information—

- (i) has been demanded by a person authorised for the purpose by OFCOM, who has produced sufficient documentary evidence of his identity and authority; but
 - (ii) has been refused.
- (2) But the justice may not issue an authorisation unless the first or second condition is fulfilled as regards the application.
- (3) The first condition is that it is shown to the justice that OFCOM are satisfied that there is reasonable ground for believing that the use of the apparatus in question is likely to cause undue interference with wireless telegraphy used –
 - (a) for the purposes of a safety of life service; or
 - (b) for a purpose on which the safety of a person, or of a ship, aircraft or vehicle, may depend.
- (4) The second condition is that it is shown to the justice that –
 - (a) at least seven days before the demand was made, notice that access would be demanded was given to the occupier of the premises or (as the case may be) the person in possession or the person in charge of the ship, aircraft or vehicle;
 - (b) the demand for access was made at a reasonable hour; and
 - (c) it was unreasonably refused.
- (5) An authorisation under this section is an authorisation empowering a person or persons authorised for the purpose by OFCOM, with or without constables –
 - (a) to enter the premises or (as the case may be) the ship, aircraft or vehicle and any premises on which it may be;
 - (b) to search the premises, ship, aircraft or vehicle with a view to discovering whether apparatus falling within subsection (1)(a) is there;
 - (c) if he or they find such apparatus there, to examine and test it with a view to obtaining the information mentioned in subsection (1)(b).
- (6) An authorisation under this section must be in writing and signed by the justice.
- (7) A person authorised by OFCOM to exercise a power conferred by this section may if necessary use reasonable force in the exercise of the power.
- (8) Subsection (7) does not affect any power exercisable by the person apart from that subsection.
- (9) Where under this section a person has a right to examine and test apparatus on premises or in a ship, aircraft or vehicle, any person who –
 - (a) is on the premises, or
 - (b) is in charge of, or in or in attendance on, the ship, aircraft or vehicle,must give him whatever assistance he may reasonably require in the examination or testing of the apparatus.
- (10) A reference in this section to a justice of the peace is to be read –
 - (a) in Scotland, as a reference to a sheriff;
 - (b) in Northern Ireland, as a reference to a lay magistrate.

60 Obstruction and failure to assist

- (1) A person commits an offence if –

- (a) he intentionally obstructs a person in the exercise of the powers conferred on him under section 59; or
 - (b) he fails or refuses, without reasonable excuse, to give to such a person any assistance which, under that section, he is under a duty to give to him.
- (2) A person who commits an offence under this section is liable on summary conviction to a fine not exceeding level 5 on the standard scale.

61 Sections 54 to 60: interpretation

References in sections 54 to 60 to apparatus include references to any form of electric line.

Restriction orders

62 Restriction orders

- (1) This section applies to wireless telegraphy apparatus and to apparatus designed or adapted for use in connection with wireless telegraphy apparatus.
- (2) Where it appears to OFCOM to be expedient to do so for the purpose of preventing or reducing the risk of interference with wireless telegraphy, they may make an order (a “restriction order”) imposing restrictions in relation to apparatus to which this section applies of a class or description specified in the order.
- (3) The restrictions may relate to the following actions –
 - (a) the manufacture of apparatus (whether or not for sale);
 - (b) selling apparatus or offering it for sale;
 - (c) letting apparatus on hire or offering to let it on hire;
 - (d) indicating (whether by displaying apparatus or by any form of advertisement) willingness to sell apparatus or to let it on hire;
 - (e) having custody or control of apparatus;
 - (f) the importation of apparatus.
- (4) A restriction order must specify, in the case of apparatus of any class or description specified in the order, what actions are restricted by it.
- (5) An action for the time being restricted by a restriction order is prohibited by this section unless –
 - (a) an authority given by OFCOM relates to it; and
 - (b) it complies with any terms and conditions that OFCOM attach to the authority.
- (6) The approval of the Secretary of State is required for the making by OFCOM of an order under this section.
- (7) A statutory instrument containing an order made by OFCOM under this section is subject to annulment in pursuance of a resolution of either House of Parliament.

63 Authorities

- (1) An authority given by OFCOM under section 62(5) in the case of apparatus of a class or description specified in a restriction order may be limited –
 - (a) to such of the actions restricted by the order as may be specified in the authority;
 - (b) to such subsidiary class or description of apparatus, falling within the class or description specified in the order, as may be specified in the authority.
- (2) Terms or conditions attached by OFCOM to an authority under section 62(5) for the manufacture or importation of apparatus may relate to a period after, as well as to the time of, or a period before, the manufacture or importation.
- (3) An authority under section 62(5) may be given, and terms or conditions may be attached to it –
 - (a) generally by means of a notice published in the London, Edinburgh and Belfast Gazettes; or
 - (b) by an instrument in writing issued to each person authorised to do, in relation to apparatus of a class or description to which a restriction order relates, any action for the time being restricted by the order.

64 Compatibility with international obligations

- (1) OFCOM may not –
 - (a) make a restriction order,
 - (b) give an authority under section 62(5), or
 - (c) attach a term or condition to such an authority,unless they are satisfied that the order, authority, term or condition is compatible with the international obligations of the United Kingdom.
- (2) Where –
 - (a) a statutory instrument containing a restriction order, or
 - (b) a notice or instrument in writing giving an authority under section 62(5), or attaching a term or condition to such an authority,contains a statement that OFCOM are satisfied as mentioned in subsection (1), the statement is evidence of that fact (and, in Scotland, sufficient evidence of it).

65 Powers of Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

- (1) This section applies where the importation of apparatus of a particular class or description is for the time being restricted by a restriction order.
- (2) An officer of Revenue and Customs may require a person with custody or control of apparatus of that class or description which is being or has been imported to provide proof that the importation of the apparatus is or was not unlawful by virtue of section 62.
- (3) If the proof required under subsection (2) is not provided to the satisfaction of the Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, the apparatus is to be treated, unless the contrary is proved, as being prohibited goods, within the meaning of the Customs and Excise Management Act 1979 (c. 2), and is liable to forfeiture under that Act.

66 Offences

- (1) A person commits an offence if—
 - (a) he takes any action falling within section 62(3)(a) to (d) in relation to apparatus in contravention of section 62(5); or
 - (b) without reasonable excuse he has apparatus in his custody or control in contravention of section 62(5).
- (2) A person commits an offence if he contravenes or fails to comply with any terms or conditions attached to an authority given by OFCOM under section 62(5) (whatever the action to which the authority relates).
- (3) A person who commits an offence under this section is liable on summary conviction to a fine not exceeding level 5 on the standard scale.
- (4) This section does not affect any liability to a penalty that may have been incurred under the Customs and Excise Management Act 1979 (c. 2).

67 Restriction orders: interpretation

In sections 62 to 66—

“manufacture” includes construction by any method and the assembly of component parts;

“restriction order” has the meaning given by section 62.

Deliberate interference

68 Deliberate interference

- (1) A person commits an offence if he uses apparatus for the purpose of interfering with wireless telegraphy.
- (2) This section applies—
 - (a) whether or not the apparatus in question is wireless telegraphy apparatus;
 - (b) whether or not it is apparatus specified in regulations under section 54;
 - (c) whether or not a notice under section 55 or 56 has been given with respect to it, or, if given, has been varied or revoked.
- (3) A person who commits an offence under this section is liable—
 - (a) on summary conviction, to imprisonment for a term not exceeding 12 months or to a fine not exceeding the statutory maximum or to both;
 - (b) on conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding two years or to a fine or to both.
- (4) In the application of subsection (3) to Scotland or Northern Ireland the reference to 12 months is to be read as a reference to six months.

PART 4

APPROVAL OF APPARATUS ETC

Approval of apparatus

69 Approval of apparatus

- (1) This section applies where an instrument falling within subsection (2) contains provision framed by reference to relevant apparatus for the time being approved under this section for the purposes of that instrument.
- (2) The instruments are –
 - (a) wireless telegraphy licences granted under section 8;
 - (b) regulations made under section 8(3);
 - (c) regulations made under section 54;
 - (d) restriction orders made under section 62;
 - (e) authorities given under section 62(5).
- (3) The relevant authority may approve relevant apparatus for the purposes of such an instrument.
- (4) The relevant authority may require a person applying for an approval under this section to comply with such requirements as the relevant authority may think appropriate; and those requirements may include a requirement to satisfy some other person with respect to a particular matter.
- (5) An approval under this section may apply –
 - (a) to particular apparatus or to apparatus of a description specified in the approval;
 - (b) for the purposes of a particular instrument or for the purposes of instruments that are of a description specified in the approval.
- (6) An approval under this section may specify conditions that must be complied with if the approval is to apply to apparatus specified in the approval (or to apparatus of a description so specified) for purposes specified in the approval.
- (7) A condition so specified may impose on the person to whom the approval is given a requirement to satisfy a person from time to time with respect to a particular matter.
- (8) The relevant authority may at any time vary or withdraw an approval given by the relevant authority under this section.

70 Approvals: supplementary

- (1) A person appointed by the relevant authority may exercise a function conferred on the relevant authority by section 69 to such extent and subject to such conditions as may be specified in the appointment.
- (2) The relevant authority may by order provide for the charging of fees in respect of the exercise of a function in pursuance of section 69 by or on behalf of the relevant authority.
- (3) Section 128 of the Finance Act 1990 (c. 29) (power to provide for repayment of fees etc) applies in relation to the power under subsection (2) to make an order

as it applies in relation to any power to make such an order conferred before that Act was passed.

- (4) An appointment under subsection (1) may authorise the person appointed to retain any fees received by him in pursuance of an order under subsection (2).
- (5) Nothing in subsection (2) precludes a person (not being the relevant authority or a person acting on behalf of the relevant authority) by whom a matter falls to be determined for the purposes of a requirement imposed in pursuance of section 69(4) or (7) from charging a fee in respect of the carrying out of a test or other assessment made by him.
- (6) Any sums received by the Secretary of State under this section shall be paid into the Consolidated Fund.

71 The relevant authority

- (1) In sections 69 and 70 “the relevant authority” means (subject to subsection (2))—
 - (a) in such cases as may be specified in an order made by the Secretary of State, the Secretary of State; and
 - (b) in any other case, OFCOM.
- (2) Where an application for the purposes of section 69 is made to the Secretary of State or OFCOM and it appears to the person to whom it is made that it should have been made to the other—
 - (a) that person is to refer the application to the other; and
 - (b) the application is to be proceeded with as if made to the person to whom it is referred.

Marking etc of apparatus

72 Information etc on or with apparatus

- (1) This section applies where it appears to OFCOM to be expedient that relevant apparatus of a particular description should be marked with or accompanied by particular information or instruction relating to—
 - (a) the apparatus; or
 - (b) its installation or use.
- (2) OFCOM may by order—
 - (a) impose requirements for securing that relevant apparatus of that description is so marked or accompanied; and
 - (b) regulate or prohibit the supply of such relevant apparatus in cases where the requirements are not complied with.
- (3) The requirements imposed by the order may extend to the form and manner in which the information or instruction is given.
- (4) In the case of apparatus supplied in circumstances where the required information or instruction would not be conveyed until after delivery, an order under this section may require the whole or part of the information or instruction to be also displayed near the apparatus.
- (5) The approval of the Secretary of State is required for the making by OFCOM of an order under this section.

- (6) A statutory instrument containing an order made by OFCOM under this section is subject to annulment in pursuance of a resolution of either House of Parliament.

73 Information etc in advertisements

- (1) This section applies where it appears to OFCOM to be expedient that a particular description of advertisements for relevant apparatus should contain or refer to particular information relating to –
 - (a) the apparatus; or
 - (b) its installation or use.
- (2) OFCOM may by order impose requirements as to the inclusion in advertisements of that description of –
 - (a) that information; or
 - (b) an indication of the means by which that information may be obtained.
- (3) An order under this section may specify the form and manner in which the information or indication required by the order is to be included in a particular description of advertisements.
- (4) The approval of the Secretary of State is required for the making by OFCOM of an order under this section.
- (5) A statutory instrument containing an order made by OFCOM under this section is subject to annulment in pursuance of a resolution of either House of Parliament.

74 Offences

- (1) A person commits an offence if in the course of a trade or business he supplies, or offers to supply, apparatus in contravention of an order under section 72.
- (2) A person is to be treated as offering to supply apparatus if –
 - (a) he exposes apparatus for supply, or
 - (b) he has apparatus in his possession for supply.
- (3) A person who publishes an advertisement for apparatus to be supplied in the course of a trade or business commits an offence if the advertisement fails to comply with a requirement imposed by an order under section 73.
- (4) A person who commits an offence under subsection (1) or (3) is liable on summary conviction to a fine not exceeding level 5 on the standard scale.
- (5) Proceedings for an offence under this section may be commenced at any time within the period of 12 months beginning with the day after the commission of the offence.

75 Default of third person

- (1) Where the commission by one person (“A”) of an offence under section 74(1) or (3) is due to the act or default of another (“B”), B also commits the offence; and B may be charged with and convicted of the offence by virtue of this subsection whether or not proceedings are taken against A.

- (2) In proceedings for an offence under section 74(1) or (3) it is a defence for the defendant to prove that he took all reasonable steps and exercised all due diligence to avoid committing the offence.
- (3) A person may not rely on a defence under subsection (2) which involves an allegation that the commission of the offence was due to the act or default of another person unless –
 - (a) at least seven clear days before the hearing he has given to the prosecutor a notice in writing giving such information identifying or assisting in the identification of the other person as was then in his possession; or
 - (b) the court grants him leave.
- (4) In proceedings for an offence under section 74(3) it is a defence for the defendant to prove that –
 - (a) at the time of the alleged offence he was a person whose business it was to publish or arrange for the publication of advertisements;
 - (b) he received the advertisement for publication in the ordinary course of business; and
 - (c) he did not know and had no reason to suspect that publication of the advertisement would amount to an offence under that subsection.

Interpretation

76 **Part 4: interpretation**

In this Part –

“advertisement” includes a catalogue, a circular and a price list;

“relevant apparatus” means wireless telegraphy apparatus or apparatus designed or adapted for use in connection with wireless telegraphy apparatus.

PART 5

PROHIBITION OF BROADCASTING FROM SEA OR AIR

Prohibitions

77 **Broadcasting from ships and aircraft**

- (1) It is unlawful –
 - (a) in the case of any ship or aircraft, to make a broadcast from it while it is in or over the United Kingdom or external waters; or
 - (b) in the case of a British-registered ship or British-registered aircraft, to make a broadcast from it while it is not in or over the United Kingdom or external waters.
- (2) If a broadcast is made from a ship in contravention of subsection (1), an offence is committed by –
 - (a) the owner of the ship;
 - (b) the master of the ship; and
 - (c) a person who operates, or participates in the operation of, the apparatus by means of which the broadcast is made.

- (3) If a broadcast is made from an aircraft in contravention of subsection (1), an offence is committed by –
 - (a) the operator of the aircraft;
 - (b) the commander of the aircraft; and
 - (c) a person who operates, or participates in the operation of, the apparatus by means of which the broadcast is made.
- (4) A person commits an offence if he procures a broadcast to be made in contravention of subsection (1).
- (5) In this section –
 - “master”, in relation to a ship, includes any other person (except a pilot) who has command or charge of the ship;
 - “operator”, in relation to an aircraft, means the person who at the relevant time has the management of the aircraft.

78 Broadcasting from marine structures etc

- (1) This section applies to –
 - (a) tidal waters in the United Kingdom;
 - (b) external waters;
 - (c) waters in a designated area.
- (2) It is unlawful to make a broadcast from –
 - (a) a structure, other than a ship, that is affixed to, or supported by, the bed of waters to which this section applies, or
 - (b) any other object in those waters.
- (3) Subsection (2) does not apply by virtue of paragraph (b) to a broadcast made from a ship or aircraft.
- (4) A person commits an offence if he operates, or participates in the operation of, apparatus by means of which a broadcast is made in contravention of subsection (2).
- (5) A person commits an offence if he procures a broadcast to be made in contravention of subsection (2).

79 Broadcasting from prescribed areas of high seas

- (1) It is unlawful –
 - (a) to make a broadcast that is capable of being received in the United Kingdom, or
 - (b) to make a broadcast that causes interference with any wireless telegraphy in the United Kingdom,from a ship (other than a British-registered ship) while it is within a prescribed area of the high seas.
- (2) If a broadcast is made in contravention of subsection (1), an offence is committed by –
 - (a) the owner of the ship from which the broadcast is made;
 - (b) the master of the ship; and
 - (c) a person who operates, or participates in the operation of, apparatus by means of which the broadcast is made.

- (3) A person commits an offence if he procures a broadcast to be made in contravention of subsection (1).
- (4) The making of a broadcast does not contravene subsection (1) if it is shown to have been authorised under the law of a country or territory outside the United Kingdom.
- (5) “Prescribed” means prescribed for the purposes of this section by an order made by the Secretary of State.

80 Acts connected with broadcasting

- (1) A British person commits an offence if he operates, or participates in the operation of, apparatus by means of which a broadcast is made—
 - (a) from a ship (other than a British-registered ship) while it is on the high seas;
 - (b) from an aircraft (other than a British-registered aircraft) while it is on or over the high seas;
 - (c) from a structure (other than a ship) that is affixed to, or supported by, the bed of the high seas; or
 - (d) from an object on the high seas (other than a structure falling within paragraph (c), a ship or an aircraft).
- (2) Subsection (1) does not apply—
 - (a) by virtue of paragraph (a), to a broadcast made in contravention of section 79(1);
 - (b) by virtue of paragraph (c) or (d), to a broadcast made from a structure or other object in waters in a designated area.
- (3) A person commits an offence if he procures a broadcast to be made as mentioned in subsection (1).

81 Management of station

- (1) A person commits an offence if, from anywhere in the United Kingdom or external waters, he participates in the management, financing, operation or day-to-day running of a broadcasting station by which broadcasts are made—
 - (a) in contravention of section 77(1), 78(2) or 79(1); or
 - (b) as mentioned in section 80(1)(a).
- (2) In this section “broadcasting station” means a business or other operation (whether or not in the nature of a commercial venture) that is engaged in the making of broadcasts.

82 Facilitating broadcasting from ships or aircraft

- (1) A person commits an offence if he provides a ship or aircraft to another, or agrees to do so, knowing, or having reasonable cause to believe, that broadcasts are to be made from it—
 - (a) in contravention of section 77(1); or
 - (b) while it is on or over the high seas.
- (2) A person commits an offence if—
 - (a) he carries wireless telegraphy apparatus in a ship or aircraft, or agrees to do so, or

- (b) he supplies wireless telegraphy apparatus to a ship or aircraft, or installs such apparatus in a ship or aircraft, knowing, or having reasonable cause to believe, that by means of the apparatus broadcasts are to be made from the ship or aircraft as mentioned in subsection (1).
- (3) A person commits an offence if –
- (a) he supplies goods or materials –
- (i) for the operation or maintenance of a ship or aircraft,
 - (ii) for the operation or maintenance of wireless telegraphy apparatus installed in a ship or aircraft, or
 - (iii) for the sustenance or comfort of the persons on board a ship or aircraft,
- (b) he carries by water or air goods or persons to or from a ship or aircraft, or
- (c) he engages a person as an officer or one of the crew of a ship or aircraft, knowing, or having reasonable cause to believe, that broadcasts are made, or are to be made, from the ship or aircraft as mentioned in subsection (1).
- (4) In proceedings for an offence under this section consisting in carrying goods or persons to or from a ship or aircraft, it is a defence for the defendant to prove –
- (a) that the ship or aircraft was, or was believed to be, wrecked, stranded or in distress, and that the goods or persons were carried for the purpose of –
 - (i) preserving the ship or aircraft, or its cargo or equipment, or
 - (ii) saving the lives of persons on board the ship or aircraft; or
 - (b) that a person on board the ship or aircraft was, or was believed to be, hurt, injured or ill, and that the goods or persons were carried for the purpose of securing that he received the necessary surgical or medical advice and attendance.
- (5) The reference in subsection (4)(a) to persons carried for the purpose of saving lives is not to be read as excluding the persons whose lives were to be saved.
- (6) The reference in subsection (4)(b) to persons carried for the purpose of securing that advice and attendance were received is not to be read as excluding the person who was (or was believed to be) hurt, injured or ill.
- (7) In proceedings for an offence under this section consisting in carrying a person (“A”) to or from a ship or aircraft, it is a defence for the defendant to prove that A was visiting the ship or aircraft for the purpose of exercising or performing a power or duty conferred or imposed on A by law.
- (8) This section is subject to section 86.

83 Facilitating broadcasting from structures etc

- (1) A person commits an offence if he installs wireless telegraphy apparatus on or in a structure or other object, or supplies such apparatus for installation on or in a structure or other object, knowing, or having reasonable cause to believe, that by means of the apparatus broadcasts are to be made from it –
- (a) in contravention of section 78(2); or
 - (b) while it is on the high seas.
- (2) A person commits an offence if, in the case of a structure or other object –

- (a) he supplies goods or materials –
 - (i) for its maintenance,
 - (ii) for the operation or maintenance of wireless telegraphy apparatus installed in or on it, or
 - (iii) for the sustenance or comfort of the persons in or on it,
 - (b) he carries goods or persons to or from it by water or air, or
 - (c) he engages a person to render services in or on it,
- knowing, or having reasonable cause to believe, that broadcasts are made, or are to be made, from the structure or other object as mentioned in subsection (1).
- (3) In proceedings for an offence under this section consisting in carrying goods or persons to or from a structure or other object, it is a defence for the defendant to prove –
 - (a) that it was, or was believed to be, unsafe, and that the goods or persons were carried for the purpose of saving the lives of persons in or on it; or
 - (b) that a person in or on it was, or was believed to be, hurt, injured or ill, and that the goods or persons were carried for the purpose of securing that he received the necessary surgical or medical advice and attendance.
 - (4) The reference in subsection (3)(a) to persons carried for the purpose of saving lives is not to be read as excluding the persons whose lives were to be saved.
 - (5) The reference in subsection (3)(b) to persons carried for the purpose of securing that advice and attendance were received is not to be read as excluding the person who was (or was believed to be) hurt, injured or ill.
 - (6) In proceedings for an offence under this section consisting in carrying a person (“A”) to or from a structure or other object, it is a defence for the defendant to prove that A was visiting it for the purpose of exercising or performing a power or duty conferred or imposed on A by law.
 - (7) In this section references to a structure or other object do not include references to a ship or aircraft.
 - (8) This section is subject to section 86.

84 Maintaining or repairing apparatus

- (1) A person commits an offence if he repairs or maintains wireless telegraphy apparatus knowing, or having reasonable cause to believe, that by means of it broadcasts are made, or are to be made –
 - (a) in contravention of section 77(1), 78(2) or 79(1); or
 - (b) as mentioned in section 80(1).
- (2) This section is subject to section 86.

85 Acts relating to broadcast material

- (1) A person commits an offence if –
 - (a) he supplies a film or sound recording knowing, or having reasonable cause to believe, that an unlawful broadcast is to be made of it;

- (b) he makes a literary, dramatic or musical work knowing, or having reasonable cause to believe, that an unlawful broadcast is to be made of it;
 - (c) he makes an artistic work knowing, or having reasonable cause to believe, that it is to be included in an unlawful television broadcast;
 - (d) he participates in an unlawful broadcast;
 - (e) he advertises by means of an unlawful broadcast or invites another to advertise by means of an unlawful broadcast that is to be made;
 - (f) he publishes the times or other details of unlawful broadcasts that are to be made, or (otherwise than by publishing such details) publishes an advertisement of matter calculated to promote (whether directly or indirectly) the interests of a business whose activities consist in or include the operation of a station from which unlawful broadcasts are or are to be made.
- (2) An unlawful broadcast is a broadcast made –
- (a) in contravention of section 77(1), 78(2) or 79(1); or
 - (b) as mentioned in section 80(1).
- (3) A person participates in a broadcast only if he is actually present –
- (a) as an announcer;
 - (b) as a performer or one of the performers concerned in an entertainment given; or
 - (c) as the deliverer of a speech.
- (4) The cases in which a person is to be taken for the purposes of this section as advertising by means of a broadcast include any case in which he causes or allows it to be stated, suggested or implied that entertainment included in the broadcast –
- (a) has been supplied by him; or
 - (b) is provided wholly or partly at his expense.
- (5) For the purposes of this section advertising by means of a broadcast takes place not only where the broadcast is made but also wherever it is received.
- (6) This section is subject to section 86.

86 Facilitation offences: territorial scope

- (1) A person who does an act mentioned in section 82, 83, 84 or 85 does not commit an offence under that section unless condition A, B, C, D or E is satisfied.
- (2) Condition A is satisfied if he does the act in the United Kingdom or external waters.
- (3) Condition B is satisfied if he does the act in a British-registered ship or British-registered aircraft while it is not in or over the United Kingdom or external waters.
- (4) Condition C is satisfied if, in a case where –
- (a) neither condition A nor condition B is satisfied, but
 - (b) the broadcasts in question are made, or are to be made, from a structure or other object (which is not a ship or aircraft) in waters in a designated area,
- he does the act on that structure or other object within those waters.

- (5) Condition D is satisfied if, in a case where—
- (a) neither condition A nor condition B is satisfied, but
 - (b) the broadcasts in question are made, or are to be made, from a ship in contravention of section 79(1),
- he does the act in that ship within an area of the high seas that is prescribed for the purposes of section 79.
- (6) Condition E is satisfied if—
- (a) he is a British person; and
 - (b) he does the act on or over the high seas.

87 Procuring person to commit offence abroad

A person commits an offence if he procures, in the United Kingdom, another person to do, outside the United Kingdom, anything that would have constituted an offence under sections 82 to 85 had the other person done it in the United Kingdom.

Enforcement

88 Enforcement officers

- (1) For the purposes of sections 89 to 92 enforcement officers are—
- (a) persons authorised by the Secretary of State or OFCOM to exercise the powers conferred by sections 89 and 90;
 - (b) police officers;
 - (c) commissioned officers of Her Majesty’s armed forces;
 - (d) officers of Revenue and Customs; and
 - (e) other persons who are British sea-fishery officers by virtue of section 7(1) of the Sea Fisheries Act 1968 (c. 77).
- (2) A reference in sections 89 to 92, in relation to an enforcement officer, to an assistant is a reference to a person assigned to assist the enforcement officer in his duties.
- (3) In this section “armed forces” means the Royal Navy, the Royal Marines, the regular army and the regular air force, and a reserve or auxiliary force of any of those services that has been called out on permanent service or embodied.

89 Enforcement powers

- (1) If conditions A and B are satisfied in the case of a ship, structure or other object, an enforcement officer may, with or without assistants, exercise the powers mentioned in subsection (4) in relation to it.
- (2) Condition A is satisfied if the enforcement officer has reasonable grounds for suspecting that—
- (a) an offence under this Part has been or is being committed by the making of a broadcast—
 - (i) from a ship, structure or other object in external waters or in tidal waters in the United Kingdom, or
 - (ii) from a British-registered ship while it is on the high seas;

- (b) an offence under section 78 has been or is being committed by the making of a broadcast from a structure or other object in waters in a designated area; or
 - (c) an offence under section 79 has been or is being committed by the making of a broadcast from a ship.
- (3) Condition B is satisfied if a written authorisation has been issued by the Secretary of State or OFCOM for the exercise of the powers mentioned in subsection (4) in relation to that ship, structure or other object.
- (4) The powers are—
- (a) to board and search the ship, structure or other object;
 - (b) to seize and detain it, and any apparatus or other thing found in the course of the search that appears to him—
 - (i) to have been used, or to have been intended to be used, in connection with the commission of the suspected offence, or
 - (ii) to be evidence of the commission of the suspected offence;
 - (c) to arrest and search any person who he has reasonable grounds to suspect has committed or is committing an offence under this Part if—
 - (i) the person is on board the ship, structure or other object, or
 - (ii) the officer has reasonable grounds for suspecting that the person was on board at, or shortly before, the time when the officer boarded the object;
 - (d) to arrest any person—
 - (i) who assaults him, or an assistant of his, while exercising any of the powers mentioned in this subsection, or
 - (ii) who intentionally obstructs him, or an assistant of his, in the exercise of any of those powers;
 - (e) to require any person on board the ship, structure or other object to produce any documents or other items that are in his custody or possession and are or may be evidence of the commission of an offence under this Part;
 - (f) to require any such person to do anything for the purpose of—
 - (i) enabling any apparatus or other thing to be rendered safe and, in the case of a ship, enabling the ship to be taken to a port, or
 - (ii) facilitating in any other way the exercise of any of the powers mentioned in this subsection;
 - (g) to use reasonable force, if necessary, in exercising any of those powers.
- (5) In subsection (4)(a) to (c) and (e) a reference to the ship, structure or other object includes a reference to a ship's boat, or other vessel, used from it.

90 Enforcement powers: facilitation offences

- (1) Subsection (2) applies if—
- (a) a written authorisation has been issued by the Secretary of State or OFCOM under section 89(3) for the exercise of the powers mentioned in section 89(4) in relation to a ship, structure or other object, and
 - (b) an enforcement officer has reasonable grounds for suspecting that an offence under section 82, 83, 84 or 85 has been or is being committed in connection with the making of a broadcast from that ship, structure or other object.

- (2) The enforcement officer may, with or without assistants, exercise the powers mentioned in section 89(4) in relation to any ship, structure or other object which he has reasonable grounds to suspect has been or is being used in connection with the commission of the offence referred to in subsection (1)(b).
- (3) Subsection (4) applies if—
 - (a) an enforcement officer has reasonable grounds for suspecting that an offence under section 82, 83, 84 or 85 has been or is being committed in connection with the making of a broadcast from a ship, structure or other object, but
 - (b) no written authorisation has been issued under section 89(3) for the exercise of the powers mentioned in section 89(4) in relation to that ship, structure or other object.
- (4) The enforcement officer may, with or without assistants, exercise the powers mentioned in section 89(4) in relation to any ship, structure or other object which he has reasonable grounds to suspect has been or is being used in connection with the commission of the offence referred to in subsection (3)(a).
- (5) Subsection (4) only applies if a written authorisation under this subsection has been issued by the Secretary of State or OFCOM for the exercise of those powers in relation to that ship, structure or other object.

91 Exercise of powers

- (1) Except as provided in subsections (2) and (3), the powers mentioned in section 89(4) may be exercised only in tidal waters in the United Kingdom or in external waters.
- (2) The powers may in addition—
 - (a) in the case of a suspected offence under this Part committed in a British-registered ship while it is on the high seas, be exercised in relation to the ship on the high seas;
 - (b) in the case of a suspected offence under section 78 committed on a structure or other object within waters in a designated area, be exercised in relation to the structure or other object within those waters;
 - (c) in the case of a suspected offence under section 79 committed in a ship within an area of the high seas prescribed for the purposes of that section, be exercised in relation to the ship within that area of the high seas.
- (3) Subsection (2) does not apply so far as the powers are exercisable by virtue of a written authorisation issued by OFCOM.

92 Further provisions

- (1) A person commits an offence if—
 - (a) he assaults an enforcement officer, or an assistant of his, while he is exercising any of the powers conferred by section 89 or 90;
 - (b) he intentionally obstructs an enforcement officer, or an assistant of his, in the exercise of any of those powers; or
 - (c) he fails or refuses, without reasonable excuse, to comply with such a requirement as is mentioned in section 89(4)(e) or (f).

- (2) Neither an enforcement officer nor an assistant of his is liable in civil or criminal proceedings for anything done in purported exercise of any of the powers conferred by section 89 or 90 if the court is satisfied that the act was done in good faith and that there were reasonable grounds for doing it.
- (3) Nothing in sections 89 to 91 or this section affects the exercise of any powers exercisable apart from those sections.
- (4) A reference in sections 89 to 91 or this section, in relation to an enforcement officer's assistant, to the exercise of any of the powers mentioned in section 89(4) is a reference to the exercise by the assistant of any of those powers on behalf of the officer.

Penalties and proceedings

93 Penalties and proceedings

- (1) A person who commits an offence under this Part is liable –
 - (a) on summary conviction, to imprisonment for a term not exceeding 12 months or to a fine not exceeding the statutory maximum or to both;
 - (b) on conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding two years or to a fine or to both.
- (2) In the application of subsection (1) to Scotland or Northern Ireland the reference to 12 months is to be read as a reference to six months.
- (3) Proceedings in England and Wales for an offence under this Part may be brought only –
 - (a) by OFCOM; or
 - (b) by or with the consent of the Secretary of State or the Director of Public Prosecutions.
- (4) Proceedings in Northern Ireland for an offence under this Part may be brought only –
 - (a) by OFCOM; or
 - (b) by or with the consent of the Secretary of State or the Advocate General for Northern Ireland.
- (5) Summary proceedings in Scotland for an offence under this Part may be commenced at any time within the period of two years beginning with the day after the commission of the offence.

Saving

94 Saving for certain broadcasts

Nothing in this Part makes it unlawful to do anything under and in accordance with a wireless telegraphy licence, or to procure anything to be so done.

Interpretation

95 Part 5: interpretation

- (1) In this Part –

“British-registered” means registered in the United Kingdom, the Isle of Man or any of the Channel Islands;

“broadcast” means a broadcast by wireless telegraphy of sounds or visual images intended for general reception (whether or not the sounds or images are actually received by anyone), but does not include a broadcast consisting in a message or signal sent in connection with navigation or for the purpose of securing safety;

“designated area” has the meaning given by section 1(7) of the Continental Shelf Act 1964 (c. 29);

“external waters” means the whole of the sea adjacent to the United Kingdom that is within the seaward limits of UK territorial sea;

“the high seas” means seas that are not within the seaward limits of UK territorial sea or of the territorial waters adjacent to a country or territory outside the United Kingdom.

- (2) For the purposes of this Part references to a “British person” are references to—
- (a) a British citizen, a British overseas territories citizen, a British National (Overseas) or a British Overseas citizen;
 - (b) a person who under the British Nationality Act 1981 (c. 61) is a British subject; or
 - (c) a British protected person within the meaning given by section 50(1) of that Act.

PART 6

GENERAL

Fixed penalties

96 Fixed penalties for summary offences

Schedule 4 (which makes provision as respects fixed penalty notices for certain summary offences) has effect.

Entry, search and seizure

97 Powers of entry and search

- (1) A justice of the peace may grant a search warrant under this section if he is satisfied by information on oath that—
 - (a) there is reasonable ground for suspecting that an offence under this Act, other than an offence under Part 4 or section 111, has been or is being committed; and
 - (b) evidence of the commission of the offence is to be found on premises specified in the information, or in a vehicle, ship or aircraft so specified.
- (2) A search warrant under this section is a warrant empowering a constable or any person or persons authorised for the purpose by OFCOM or the Secretary of State—
 - (a) to enter, at any time within the relevant period, the premises specified in the information or (as the case may be) the vehicle, ship or aircraft so specified and any premises on which it may be;
 - (b) to search the premises, vehicle, ship or aircraft;

- (c) to examine and test any apparatus found there.
- (3) In subsection (2) “the relevant period” means the period of three months beginning with the day after the date of the warrant.
- (4) In the application of subsection (3) to Scotland or Northern Ireland the reference to three months is to be read as a reference to one month.
- (5) Where a person authorised by OFCOM or the Secretary of State is empowered by a search warrant under this section to enter any premises, he is to be entitled to exercise that warrant alone or to exercise it accompanied by one or more constables.
- (6) A person authorised by OFCOM or the Secretary of State to exercise a power conferred by this section may if necessary use reasonable force in the exercise of the power.
- (7) Subsection (6) does not affect any power exercisable apart from that subsection by a person so authorised.
- (8) Where under this section a person has a right to examine and test apparatus on premises or in a ship, aircraft or vehicle, any person who—
 - (a) is on the premises, or
 - (b) is in charge of, or in or in attendance on, the ship, aircraft or vehicle,must give him whatever assistance he may reasonably require in the examination or testing of the apparatus.
- (9) In this section—
 - (a) a reference to a justice of the peace is to be read, in Scotland, as a reference to a sheriff and, in Northern Ireland, as a reference to a lay magistrate;
 - (b) a reference to information on oath is to be read, in Northern Ireland, as a reference to complaint on oath.

98 Obstruction and failure to assist

- (1) A person commits an offence if—
 - (a) he intentionally obstructs a person in the exercise of the powers conferred on him under section 97; or
 - (b) he fails or refuses, without reasonable excuse, to give to such a person any assistance which, under that section, he is under a duty to give to him.
- (2) A person who commits an offence under this section is liable on summary conviction to a fine not exceeding level 5 on the standard scale.

99 Powers of seizure

- (1) This section applies to—
 - (a) an indictable offence under this Act, other than an offence under section 111;
 - (b) an offence under section 35, other than one consisting in the installation or use of receiving apparatus;
 - (c) an offence under section 36, other than one where the relevant contravention of section 8 would constitute an offence consisting in the use of receiving apparatus;

- (d) an offence under section 48;
 - (e) an offence under section 66.
- (2) Where—
- (a) a search warrant is granted under section 97, and
 - (b) the suspected offence (or any of the suspected offences) is an offence to which this section applies,
- the warrant may authorise a person authorised by OFCOM to exercise the power conferred by this subsection to seize and detain, for the purposes of any relevant proceedings, any apparatus or other thing found in the course of the search carried out in pursuance of the warrant that appears to him to be a relevant item.
- (3) If a constable or a person authorised by OFCOM to exercise the power conferred by this subsection has reasonable grounds to suspect that an offence to which this section applies has been or is being committed, he may seize and detain, for the purposes of any relevant proceedings, any apparatus or other thing that appears to him to be a relevant item.
- (4) A person authorised by OFCOM to exercise a power conferred by this section may if necessary use reasonable force in the exercise of the power.
- (5) Subsection (4) does not affect any power exercisable by the person so authorised apart from that subsection.
- (6) Nothing in this section affects any power to seize or detain property that is exercisable by a constable apart from this section.
- (7) In this section—
- “relevant item” means an item that—
 - (a) was used in connection with an offence to which this section applies; or
 - (b) is evidence of the commission of such an offence;
 - “relevant proceedings” means—
 - (a) proceedings for an offence to which this section applies; or
 - (b) proceedings for condemnation under Schedule 6.

100 Obstruction

- (1) A person commits an offence if he intentionally obstructs a person in the exercise of the power conferred on him under section 99(3).
- (2) A person who commits an offence under this section is liable on summary conviction to a fine not exceeding level 5 on the standard scale.

Disposal and forfeiture

101 Detention and disposal of property

- (1) This section applies to property seized by a person authorised by OFCOM—
 - (a) in pursuance of a warrant under section 97; or
 - (b) in the exercise of the power conferred by section 99(3).
- (2) The property may be detained—

- (a) until the end of the period of six months beginning with the date of seizure; or
 - (b) if proceedings for an offence to which section 99 applies involving that property or proceedings under Schedule 6 for condemnation of that property as forfeited are instituted within that period, until the conclusion of those proceedings.
- (3) Subsections (4) to (6) apply in the case of property so detained which, after the end of the period authorised by subsection (2) –
 - (a) remains in the possession of OFCOM; and
 - (b) has not been ordered to be forfeited under Schedule 5 or condemned as forfeited under Schedule 6.
- (4) OFCOM must take reasonable steps to deliver the property to the person who appears to them to be its owner.
- (5) If the property remains in the possession of OFCOM after the end of one year immediately following the end of the period of detention authorised by subsection (2), OFCOM may dispose of it in such manner as they think fit.
- (6) The delivery of the property in accordance with subsection (4) to the person who appears to OFCOM to be its owner does not affect the right of any other person to take legal proceedings for the recovery of the property –
 - (a) against the person to whom the property is so delivered; or
 - (b) against any person subsequently in possession of the property.

102 Section 101: conclusion of proceedings

- (1) This section applies to –
 - (a) proceedings for an offence to which section 99 applies;
 - (b) proceedings under Schedule 6 for the condemnation of apparatus as forfeited.
- (2) Where proceedings to which this section applies are terminated by an appealable decision, they are not to be regarded as concluded for the purposes of section 101(2)(b) –
 - (a) until the end of the ordinary time for appeal against the decision, if no appeal in respect of the decision is brought within that time; or
 - (b) if an appeal in respect of the decision is brought within that time, until the conclusion of the appeal.
- (3) Subsection (2) applies for determining, for the purposes of paragraph (b) of that subsection, when proceedings on an appeal are concluded as it applies for determining when the original proceedings are concluded.
- (4) References in subsection (2) to a decision which terminates proceedings include references to a verdict, sentence, finding or order that puts an end to the proceedings.
- (5) An appealable decision is a decision of a description against which an appeal will lie, whether by way of case stated or otherwise and whether with or without permission.
- (6) References to an appeal include references to an application for permission to appeal.

103 Forfeiture on conviction

Schedule 5 (which makes provision in relation to forfeiture on conviction) has effect.

104 Forfeiture etc of restricted apparatus

- (1) Apparatus to which this section applies is liable to forfeiture if, immediately before being seized, it was in a person's custody or control in contravention of section 62(5).
- (2) This section applies to apparatus if it has been seized –
 - (a) in pursuance of a warrant granted under section 97; or
 - (b) in the exercise of the power conferred by section 99(3).
- (3) Apparatus forfeited under this section is to be forfeited to OFCOM and may be disposed of by them in any manner they think fit.
- (4) Schedule 6 (which makes provision in relation to the seizure and forfeiture of apparatus) has effect.

Enforcement, proceedings etc

105 Offences relating to ships or aircraft

- (1) This section applies if an offence is committed under any of sections 11, 35 to 38, 46 to 48, 58 and 68.
- (2) Where the offence is committed in relation to a station or apparatus on board or released from a ship or aircraft, the captain or person for the time being in charge of the ship or aircraft is guilty of the offence (as well as anyone who is guilty of it apart from this subsection).
- (3) This section does not apply where the offence consists in the use by a passenger on board the ship or aircraft of receiving apparatus that is not part of the wireless telegraphy apparatus, if any, of the ship or aircraft.

106 Continuing offences

- (1) This section applies where –
 - (a) a person is convicted of an offence under Part 2 or 3 consisting in –
 - (i) the use of a wireless telegraphy station or wireless telegraphy apparatus, or
 - (ii) a failure or refusal to cause a wireless telegraphy licence or an authority under section 52(3) to be surrendered; and
 - (b) the use, or the failure or refusal, continues after the conviction.
- (2) The person is to be treated as committing a separate offence in respect of every day on which the use, or the failure or refusal, so continues.
- (3) Subsection (2) does not affect the right to bring separate proceedings for contraventions of this Act taking place on separate occasions.

107 Proceedings and enforcement

- (1) Proceedings for –

- (a) an offence under Part 2, 3 or 6 (other than an offence under section 111) that is committed in UK territorial sea, or
 - (b) an offence under Part 5,
- may be taken, and the offence may for all incidental purposes be treated as having been committed, in any place in the United Kingdom.
- (2) For the purpose of the enforcement of any provision falling within subsection (3), a member of a police force has in any area of the sea within the seaward limits of UK territorial sea all the powers, protection and privileges which he has in the area for which he acts as constable.
 - (3) The provisions are—
 - (a) sections 8 to 11, 32 to 38 and 45 to 53;
 - (b) Part 3;
 - (c) Part 5;
 - (d) sections 97 to 100, 103, 105 and 106 and Schedule 5.
 - (4) In the application of this section to Northern Ireland, subsection (2) has effect with the substitution—
 - (a) for the words “a police force” of the words “the Police Service of Northern Ireland”, and
 - (b) for the words “the area for which he acts as constable” of the words “Northern Ireland”.

108 Civil proceedings

- (1) Where the doing of a thing is rendered unlawful by Part 2 or 3, and it is also an offence under this Act, the fact that it is such an offence does not limit a person’s right to bring civil proceedings in respect of the doing or apprehended doing of that thing.
- (2) Without prejudice to the generality of subsection (1), compliance with a provision of Part 2 or 3 contravention of which is an offence under this Act is enforceable in civil proceedings by the Crown, or by OFCOM, for an injunction or for any other appropriate relief.
- (3) In the application of this section to Scotland, subsection (2) has effect as if for the words from “civil proceedings” to the end there were substituted “civil proceedings by the Advocate General for Scotland, or by OFCOM, for an interdict or for any other appropriate relief or remedy”.

109 Fines in Scotland

- (1) Fines imposed in respect of offences falling within subsection (2) are to be paid into the Consolidated Fund.
- (2) The offences are offences committed in Scotland under—
 - (a) Part 2;
 - (b) Part 3;
 - (c) section 98;
 - (d) section 100;
 - (e) paragraph 5 of Schedule 5.

110 Criminal liability of company directors etc

- (1) Where an offence under this Act is committed by a body corporate and is proved to have been committed with the consent or connivance of, or to be attributable to any neglect on the part of—
 - (a) a director, manager, secretary or other similar officer of the body corporate, or
 - (b) a person who was purporting to act in any such capacity,he (as well as the body corporate) is guilty of that offence and is liable to be proceeded against and punished accordingly.
- (2) Where an offence under this Act—
 - (a) is committed by a Scottish firm, and
 - (b) is proved to have been committed with the consent or connivance of, or to be attributable to any neglect on the part of a partner of the firm,he (as well as the firm) is guilty of that offence and is liable to be proceeded against and punished accordingly.
- (3) “Director”, in relation to a body corporate whose affairs are managed by its members, means a member of the body corporate.

*Disclosure of information***111 General restrictions**

- (1) Information with respect to a particular business which has been obtained in exercise of a power conferred by this Act is not, so long as that business continues to be carried on, to be disclosed without the consent of the person for the time being carrying on that business.
- (2) Subsection (1) has effect subject to the following provisions of this section.
- (3) Subsection (1) does not apply to any disclosure of information which is made—
 - (a) for the purpose of facilitating the carrying out by OFCOM of any of their functions;
 - (b) for the purpose of facilitating the carrying out by any relevant person of any relevant function;
 - (c) for the purpose of facilitating the carrying out by the Comptroller and Auditor General of any of his functions;
 - (d) for any of the purposes specified in section 17(2)(a) to (d) of the Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001 (c. 24) (criminal proceedings and investigations);
 - (e) for the purpose of any civil proceedings brought under or because of this Act or any of the enactments or instruments mentioned in subsection (6); or
 - (f) for the purpose of securing compliance with an international obligation of the United Kingdom.
- (4) The following are relevant persons—
 - (a) a Minister of the Crown and the Treasury;
 - (b) the Scottish Executive;
 - (c) a Northern Ireland department;
 - (d) the Office of Fair Trading;
 - (e) the Competition Commission;

- (f) the Consumer Panel;
 - (g) the Welsh Authority;
 - (h) a local weights and measures authority in Great Britain;
 - (i) any other person specified for the purposes of this subsection in an order made by the Secretary of State.
- (5) The following are relevant functions –
- (a) any function conferred by or under this Act;
 - (b) any function conferred by or under any enactment or instrument mentioned in subsection (6);
 - (c) any other function specified for the purposes of this subsection in an order made by the Secretary of State.
- (6) The enactments and instruments referred to in subsections (3) and (5) are –
- (a) the Wireless Telegraphy Act 1967 (c. 72);
 - (b) the Trade Descriptions Act 1968 (c. 29);
 - (c) the Fair Trading Act 1973 (c. 41);
 - (d) the Consumer Credit Act 1974 (c. 39);
 - (e) the Competition Act 1980 (c. 21);
 - (f) the Telecommunications Act 1984 (c. 12);
 - (g) the Consumer Protection Act 1987 (c. 43);
 - (h) the Broadcasting Act 1990 (c. 42);
 - (i) the Broadcasting Act 1996 (c. 55);
 - (j) the Competition Act 1998 (c. 41);
 - (k) the Enterprise Act 2002 (c. 40);
 - (l) the Communications Act 2003 (c. 21);
 - (m) the Consumer Protection (Northern Ireland) Order 1987 (S.I. 1987/2049 (N.I. 20));
 - (n) the Control of Misleading Advertisements Regulations 1988 (S.I. 1988/915).
- (7) Nothing in this section –
- (a) limits the matters that may be published under section 15, 26 or 390 of the Communications Act 2003;
 - (b) limits the matters that may be included in, or made public as part of, a report made by OFCOM because of a provision of the Office of Communications Act 2002 (c. 11) or the Communications Act 2003;
 - (c) prevents the disclosure of anything for the purposes of a report of legal proceedings in which it has been publicly disclosed;
 - (d) applies to information that has been published or made public as mentioned in paragraphs (a) to (c).
- (8) Section 18 of the Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001 (c. 24) (restriction on disclosure of information for overseas purposes) has effect in relation to a disclosure because of subsection (3)(d) as it has effect in relation to a disclosure in exercise of a power to which section 17 of that Act applies.
- (9) A person commits an offence if he discloses information in contravention of this section.
- (10) A person who commits an offence under subsection (9) is liable –
- (a) on summary conviction, to a fine not exceeding the statutory maximum;

- (b) on conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding two years or to a fine or to both.
- (11) No order is to be made containing provision authorised by subsection (4) or (5) unless a draft of the order has been laid before Parliament and approved by a resolution of each House.
- (12) In this section –
- “the Consumer Panel” means the panel established under section 16 of the Communications Act 2003 (c. 21);
 - “enactment” has the same meaning as in the Communications Act 2003;
 - “legal proceedings” means civil or criminal proceedings in or before any court, or proceedings before any tribunal established by or under any enactment;
 - “the Welsh Authority” means the authority whose name is, by virtue of section 56(1) of the Broadcasting Act 1990 (c. 42), Sianel Pedwar Cymru.

Notifications etc and electronic working

112 Service of documents

- (1) This section applies where provision made (in whatever terms) by or under this Act authorises or requires –
- (a) a notification to be given to any person; or
 - (b) a document of any other description (including a copy of a document) to be sent to any person.
- (2) The notification or document may be given or sent to the person in question –
- (a) by delivering it to him;
 - (b) by leaving it at his proper address; or
 - (c) by sending it by post to him at that address.
- (3) The notification or document may be given or sent to a body corporate by being given or sent to the secretary or clerk of that body.
- (4) The notification or document may be given or sent to a firm by being given or sent to –
- (a) a partner in the firm; or
 - (b) a person having the control or management of the partnership business.
- (5) The notification or document may be given or sent to an unincorporated body or association by being given or sent to a member of the governing body of the body or association.
- (6) For the purposes of this section and section 7 of the Interpretation Act 1978 (c. 30) (service of documents by post) in its application to this section, the proper address of a person is –
- (a) in the case of a body corporate, the address of the registered or principal office of the body;
 - (b) in the case of a firm, unincorporated body or association, the address of the principal office of the partnership, body or association;
 - (c) in the case of a person to whom the notification or other document is given or sent in reliance on any of subsections (3) to (5), the proper

address of the body corporate, firm or (as the case may be) other body or association in question; and

(d) in any other case, the last known address of the person in question.

(7) In the case of—

- (a) a company registered outside the United Kingdom,
- (b) a firm carrying on business outside the United Kingdom, or
- (c) an unincorporated body or association with offices outside the United Kingdom,

the references in subsection (6) to its principal office include references to its principal office within the United Kingdom (if any).

(8) In this section—

“document” includes anything in writing; and

“notification” includes notice;

and references to giving or sending a notification or other document to a person include references to transmitting it to him and to serving it on him.

(9) This section has effect subject to section 113.

113 Documents in electronic form

(1) This section applies where—

- (a) section 112 authorises the giving or sending of a notification or other document by its delivery to a particular person (“the recipient”); and
- (b) the notification or other document is transmitted to the recipient—
 - (i) by means of an electronic communications network; or
 - (ii) by other means but in a form that nevertheless requires the use of apparatus by the recipient to render it intelligible.

(2) For the purposes of subsection (1), something is not to be regarded as in an intelligible form if it cannot be readily understood without being decrypted or having some comparable process applied to it.

(3) The transmission has effect for the purposes of this Act as a delivery of the notification or other document to the recipient, but only if the requirements imposed by or under this section are complied with.

(4) Where the recipient is OFCOM—

- (a) they must have indicated their willingness to receive the notification or other document in a manner mentioned in subsection (1)(b);
- (b) the transmission must be made in such manner and satisfy such other conditions as they may require; and
- (c) the notification or other document must take such form as they may require.

(5) Where the person making the transmission is OFCOM, they may (subject to subsection (6)) determine—

- (a) the manner in which the transmission is made; and
- (b) the form in which the notification or other document is transmitted.

(6) Where the recipient is a person other than OFCOM—

- (a) the recipient, or

- (b) the person on whose behalf the recipient receives the notification or other document,
must have indicated to the person making the transmission the recipient's willingness to receive notifications or documents transmitted in the form and manner used.
- (7) An indication to any person for the purposes of subsection (6) –
- (a) must be given to that person in such manner as he may require;
 - (b) may be a general indication or one that is limited to notifications or documents of a particular description;
 - (c) must state the address to be used and must be accompanied by such other information as that person requires for the making of the transmission; and
 - (d) may be modified or withdrawn at any time by a notice given to that person in such manner as he may require.
- (8) An indication, requirement or determination given, imposed or made by OFCOM for the purposes of this section is to be given, imposed or made by being published in such manner as they consider appropriate for bringing it to the attention of the persons who, in their opinion, are likely to be affected by it.
- (9) Section 112(8) applies for the purposes of this section as it applies for the purposes of section 112.

114 Timing and location of things done electronically

- (1) The Secretary of State may by order make provision specifying, for the purposes of this Act, the manner of determining –
- (a) the times at which things done under this Act by means of electronic communications networks are done; and
 - (b) the places at which such things are so done, and at which things transmitted by means of such networks are received.
- (2) The provision made by subsection (1) may include provision as to the country or territory in which an electronic address is to be treated as located.
- (3) An order made by the Secretary of State may also make provision about the manner of proving in any legal proceedings –
- (a) that something done by means of an electronic communications network satisfies the requirements of this Act for the doing of that thing; and
 - (b) the matters mentioned in subsection (1)(a) and (b).
- (4) An order under this section may provide for such presumptions to apply (whether conclusive or not) as the Secretary of State considers appropriate.

Interpretation

115 General interpretation

- (1) In this Act –
- “artistic work” has the meaning given by section 4(1) of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 (c. 48);

- “associated facility” has the meaning given by section 32 of the Communications Act 2003 (c. 21);
- “broadcast” (except in sections 35 to 38 and Part 5), means broadcast by wireless telegraphy, and cognate expressions are to be construed accordingly;
- “business” includes a trade or profession;
- “communications provider” has the same meaning as in the Communications Act 2003;
- “contravention” includes a failure to comply, and cognate expressions are to be construed accordingly;
- “electric line” has the meaning given by section 64(1) of the Electricity Act 1989 (c. 29);
- “electronic communications network” and “electronic communications service” have the meaning given by section 32 of the Communications Act 2003;
- “emission”, in relation to electromagnetic energy, is to be construed in accordance with subsection (2);
- “the enactments relating to the management of the radio spectrum” has the meaning given by section 405 of the Communications Act 2003;
- “film” has the meaning given by section 5B(1) of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 (c. 48);
- “frequency” includes frequency band;
- “grant of recognised spectrum access” means a grant made under section 18;
- “information” includes accounts, estimates and projections and any document;
- “interfere” and “interference”, in relation to wireless telegraphy, are to be construed in accordance with subsection (3);
- “international obligation of the United Kingdom” includes any Community obligation and any obligation which will or may arise under any international agreement or arrangements to which the United Kingdom is party;
- “literary, dramatic or musical work” has the same meaning as in Part 1 of the Copyright, Designs and Patents Act 1988;
- “modification” includes omissions, alterations and additions, and cognate expressions are to be construed accordingly;
- “OFCOM” means the Office of Communications;
- “radio spectrum functions”, in relation to OFCOM, means their functions under the enactments relating to the management of the radio spectrum;
- “receiving apparatus” means wireless telegraphy apparatus that is not designed or adapted for emission (as opposed to reception);
- “ship” includes every description of vessel used in navigation;
- “sound recording” has the meaning given by section 5A(1) of the Copyright, Designs and Patents Act 1988;
- “speech” includes lecture, address and sermon;
- “supply”, in relation to any item, is to be construed in accordance with subsection (6);
- “UK territorial sea” means the territorial sea adjacent to the United Kingdom;
- “wireless telegraphy” is to be construed in accordance with section 116;

“wireless telegraphy apparatus” is to be construed in accordance with section 117;

“wireless telegraphy licence” means a licence granted under section 8;

“wireless telegraphy station” is to be construed in accordance with section 117.

- (2) A reference in this Act to the emission of electromagnetic energy, or to emission (as opposed to reception), includes a reference to the deliberate reflection (whether continuous or intermittent) of electromagnetic energy by means of apparatus designed or specially adapted for the purpose.
- (3) For the purposes of this Act, wireless telegraphy is interfered with if the fulfilment of the purposes of the telegraphy is prejudiced (either generally or in part and, in particular, as respects all, or as respects any, of the recipients or intended recipients of a message, sound or visual image intended to be conveyed by the telegraphy) by an emission or reflection of electromagnetic energy.
- (4) Interference with any wireless telegraphy is not to be regarded as undue for the purposes of this Act unless it is also harmful.
- (5) For the purposes of this Act interference is harmful if –
 - (a) it creates dangers, or risks of danger, in relation to the functioning of any service provided by means of wireless telegraphy for the purposes of navigation or otherwise for safety purposes; or
 - (b) it degrades, obstructs or repeatedly interrupts anything which is being broadcast or otherwise transmitted –
 - (i) by means of wireless telegraphy; and
 - (ii) in accordance with a wireless telegraphy licence, regulations under section 8(3) or a grant of recognised spectrum access or otherwise lawfully.
- (6) Section 46 of the Consumer Protection Act 1987 (c. 43) has effect for the purpose of construing references in this Act to the supply of any thing as it has effect for the purpose of construing references in that Act to the supply of goods.
- (7) In this Act (except Part 5) a reference to the sending or conveying of a message includes a reference to the making of a signal or the sending or conveying of a warning or information, and a reference to the reception of a message is to be construed accordingly.
- (8) A reference in this Act to apparatus on board a ship includes a reference to apparatus on a kite or captive balloon flown from a ship.

116 “Wireless telegraphy”

- (1) In this Act “wireless telegraphy” means the emitting or receiving, over paths that are not provided by any material substance constructed or arranged for the purpose, of energy to which subsection (2) applies.
- (2) This subsection applies to electromagnetic energy of a frequency not exceeding 3,000 gigahertz that –
 - (a) serves for conveying messages, sound or visual images (whether or not the messages, sound or images are actually received by anyone), or for operating or controlling machinery or apparatus; or

- (b) is used in connection with determining position, bearing or distance, or for gaining information as to the presence, absence, position or motion of an object or of a class of objects.
- (3) The Secretary of State may by order modify the definition of “wireless telegraphy” by substituting a different frequency for the frequency that is for the time being specified in subsection (2).
- (4) No order is to be made containing provision authorised by subsection (3) unless a draft of the order has been laid before Parliament and approved by a resolution of each House.

117 “Wireless telegraphy apparatus” and “wireless telegraphy station”

- (1) In this Act “wireless telegraphy apparatus” means apparatus for the emitting or receiving, over paths that are not provided by any material substance constructed or arranged for the purpose, of energy to which section 116(2) applies.
- (2) In this Act “wireless telegraphy station” –
 - (a) means a station for the emitting or receiving, over paths that are not provided by any material substance constructed or arranged for the purpose, of energy to which section 116(2) applies; and
 - (b) includes the wireless telegraphy apparatus of a ship or aircraft.

Extent and application

118 Extent

- (1) Subject to subsection (2), this Act extends to Northern Ireland.
- (2) An amendment, repeal or revocation made by this Act has the same extent as the enactment or other instrument amended, repealed or revoked.
- (3) Her Majesty may by Order in Council extend the provisions of this Act, with such modifications as appear to Her Majesty to be appropriate, to the Isle of Man or any of the Channel Islands.
- (4) But subsection (3) does not authorise the extension of sections 62 to 67 to any of the Channel Islands.
- (5) Section 121(3) applies to the power to make an Order in Council under this section as it applies to a power of the Secretary of State to make an order under this Act, but as if references in section 121(3) to the Secretary of State were references to Her Majesty in Council.
- (6) The provisions capable of being extended outside the United Kingdom under –
 - (a) section 15(6) of the Wireless Telegraphy Act 1967 (c. 72),
 - (b) section 204(6) of the Broadcasting Act 1990 (c. 42),
 - (c) section 12(4) of the Intelligence Services Act 1994 (c. 13),
 - (d) section 315(2) of the Merchant Shipping Act 1995 (c. 21),
 - (e) section 150(4) of the Broadcasting Act 1996 (c. 55), or
 - (f) section 411(6) of the Communications Act 2003 (c. 21),include any amendment of those provisions made by this Act.

119 Territorial application

- (1) The provisions mentioned in subsection (2) apply to—
 - (a) all stations and apparatus in or over, or for the time being in or over, the United Kingdom or UK territorial sea;
 - (b) subject to any limitations that the Secretary of State may by regulations determine, all stations and apparatus on board a ship or aircraft that is registered in the United Kingdom but is not for the time being in or over the United Kingdom or UK territorial sea; and
 - (c) subject to any limitations that the Secretary of State may by regulations determine, all apparatus not itself in or over the United Kingdom or UK territorial sea but released—
 - (i) from within the United Kingdom or UK territorial sea, or
 - (ii) from a ship or aircraft that is registered in the United Kingdom.
- (2) The provisions are—
 - (a) sections 8 to 11, 35 to 38, 45 to 49, 55 to 58 and 68; and
 - (b) regulations under section 54.
- (3) Her Majesty may by Order in Council direct that a reference in subsection (1) to a ship or aircraft registered in the United Kingdom is to be construed as including a reference to a ship or aircraft—
 - (a) registered in the Isle of Man, in any of the Channel Islands or in a colony; or
 - (b) registered under the law of any other country or territory outside the United Kingdom that is for the time being administered by Her Majesty's Government in the United Kingdom.
- (4) For the purposes of paragraph 4(3) of Schedule 2 to the Interpretation Act 1978 (c. 30) (meaning of "colony" in existing enactments), subsection (3) is to be treated as if contained in an Act passed before the commencement of that Act.

120 Territorial sea and other waters

- (1) Her Majesty may by Order in Council provide—
 - (a) for an area of UK territorial sea to be treated, for the purposes of any provision of this Act, as if it were situated in such part of the United Kingdom as may be specified in the Order; and
 - (b) for jurisdiction with respect to questions arising in relation to UK territorial sea under any such provision to be conferred on courts in a part of the United Kingdom so specified.
- (2) An Order in Council under section 11 of the Petroleum Act 1998 (c. 17) (application of civil law to offshore installations etc) or section 87 of the Energy Act 2004 (c. 20) (application of civil law to renewable energy installations etc) may make provision for treating—
 - (a) an installation with respect to which provision is made under that section and which is outside UK territorial sea but in waters to which that section applies, and
 - (b) waters within 500 metres of the installation,
as if, for the purposes of any provision of this Act, they were situated in such part of the United Kingdom as is specified in the Order.

- (3) The jurisdiction conferred on a court by an Order in Council under this section is in addition to any jurisdiction exercisable apart from this section by that or any other court.
- (4) Section 121(3) applies to the power to make an Order in Council under this section as it applies to any power of the Secretary of State to make an order under this Act, but as if references in section 121(3) to the Secretary of State were references to Her Majesty in Council.
- (5) A statutory instrument containing an Order in Council under this section is subject to annulment in pursuance of a resolution of either House of Parliament.
- (6) “Installation” includes any floating structure or device maintained on a station by whatever means, and installations in transit.

Supplemental

121 Orders and regulations made by Secretary of State

- (1) Every power conferred by this Act on the Secretary of State to make orders or regulations is exercisable by statutory instrument.
- (2) A statutory instrument containing an order or regulations made in exercise of such a power, other than –
 - (a) an order under section 5,
 - (b) regulations under section 49(4)(g),
 - (c) an order under section 111,
 - (d) an order under section 116, or
 - (e) an order under paragraph 26 or 27 of Schedule 8,is subject to annulment in pursuance of a resolution of either House of Parliament.
- (3) Every power of the Secretary of State to make an order or regulations under this Act includes power –
 - (a) to make different provision for different cases (including different provision in respect of different areas);
 - (b) to make provision subject to such exemptions and exceptions as the Secretary of State thinks fit; and
 - (c) to make such incidental, supplemental, consequential and transitional provision as the Secretary of State thinks fit.

122 Orders and regulations made by OFCOM

- (1) This section applies to every power of OFCOM to make regulations or an order under this Act.
- (2) Those powers are exercisable by statutory instrument, and the Statutory Instruments Act 1946 (c. 36) is to apply in relation to those powers as if OFCOM were a Minister of the Crown.
- (3) Where an instrument made under such a power falls to be laid before Parliament, OFCOM must, immediately after it is made, send it to the Secretary of State for laying by him.

-
- (4) Before making any regulations or order under such a power, OFCOM must—
 - (a) give a notice of their proposal to do so to such persons representative of the persons appearing to OFCOM to be likely to be affected by the implementation of the proposal as OFCOM think fit;
 - (b) publish notice of their proposal in such manner as they consider appropriate for bringing it to the attention of the persons who, in their opinion, are likely to be affected by it and are not given notice by virtue of paragraph (a); and
 - (c) consider any representations that are made to OFCOM, before the time specified in the notice.
 - (5) A notice for the purposes of subsection (4) must—
 - (a) state that OFCOM propose to make the regulations or order in question;
 - (b) set out the general effect of the regulations or order;
 - (c) specify an address from which a copy of the proposed regulations or order may be obtained; and
 - (d) specify a time before which any representations with respect to the proposal must be made to OFCOM.
 - (6) The time specified for the purposes of subsection (5)(d) must be no earlier than the end of the period of one month beginning with the day after the latest day on which the notice is given or published for the purposes of subsection (4).
 - (7) Every power of OFCOM to make regulations or an order under this Act includes power—
 - (a) to make different provision for different cases (including different provision in respect of different areas);
 - (b) to make provision subject to such exemptions and exceptions as OFCOM think fit; and
 - (c) to make such incidental, supplemental, consequential and transitional provision as OFCOM think fit.

123 Consequential amendments

Schedule 7 (consequential amendments) has effect.

124 Transitional provisions, savings and transitory modifications

Schedule 8 (transitional provisions, savings and transitory modifications) has effect.

125 Repeals and revocations

- (1) The enactments mentioned in Part 1 of Schedule 9 are repealed to the extent specified.
- (2) The instruments mentioned in Part 2 of that Schedule are revoked to the extent specified.

126 Short title and commencement

- (1) This Act may be cited as the Wireless Telegraphy Act 2006.

- (2) This Act comes into force at the end of the period of three months beginning with the day on which it is passed.

SCHEDULES

SCHEDULE 1

Section 10

PROCEDURE FOR WIRELESS TELEGRAPHY LICENCES

General procedure for applications

- 1 (1) An application for a grant of a wireless telegraphy licence is to be determined in accordance with procedures prescribed in regulations made by OFCOM.
- (2) The procedures must include provision for—
 - (a) time limits for dealing with the granting of licences;
 - (b) requirements that must be met for the grant of a licence;
 - (c) particulars of the terms, provisions and limitations to which a licence may be made subject.

Time limits

- 2 (1) The time limits fixed for the purposes of paragraph 1(2) must require a decision on the application to be made, notified to the applicant and published—
 - (a) in the case of an application for a licence relating to a frequency allocated in accordance with the United Kingdom Plan for Frequency Authorisation, not more than six weeks after the day of the receipt of the application; and
 - (b) in any other case, as soon as possible after the receipt of the application.
- (2) The period of six weeks specified in sub-paragraph (1)(a) may be extended by OFCOM where it appears to them necessary to do so—
 - (a) for the purpose of enabling the requirements of any international agreement relating to frequencies, to orbital positions or to satellite co-ordination to be complied with; or
 - (b) in a case where a determination falls to be made as to which of a number of applicants is the more or most suitable to be licensed, for the purpose of securing that the procedure for the making of that determination is fair, reasonable, open and transparent.
- (3) The period may not be extended by virtue of sub-paragraph (2)(b) by more than eight months.

Information to be provided in connection with applications

- 3 The grounds on which a licence may be refused by OFCOM include a failure by the applicant to provide information which OFCOM reasonably require

in order to satisfy themselves that the applicant is able to comply with terms, provisions or limitations to which the licence may be made subject.

Proposed refusal

- 4 Where OFCOM propose to refuse a licence they must—
- (a) give to the applicant the reasons for the proposed refusal;
 - (b) specify a period of not less than one month within which representations about the proposed refusal may be made.

Duration

- 5 A wireless telegraphy licence continues in force, unless previously revoked by OFCOM, for such period as may be specified in the licence.

Revocation or variation

- 6 OFCOM may revoke a wireless telegraphy licence or vary its terms, provisions or limitations—
- (a) by a notice in writing given to the holder of the licence; or
 - (b) by a general notice applicable to licences of the class to which the licence belongs, published in such way as may be specified in the licence.

Notification of proposed revocation or variation

- 7 (1) Where OFCOM propose to revoke or vary a wireless telegraphy licence, they must give the person holding the licence a notification under this sub-paragraph—
- (a) stating the reasons for the proposed revocation or variation; and
 - (b) specifying the period during which the person notified has an opportunity to do the things specified in sub-paragraph (2).
- (2) The things are—
- (a) making representations about the proposal; and
 - (b) if the proposal is the result of a contravention of a term, provision or limitation of the licence, complying with that term, provision or limitation.
- (3) Subject to sub-paragraphs (4) to (6), the period for doing those things must be the period of one month beginning with the day after the one on which the notification was given.
- (4) OFCOM may, if they think fit, allow a longer period for doing those things—
- (a) by specifying a longer period in the notification; or
 - (b) by subsequently, on one or more occasions, extending the specified period.
- (5) The person notified has a shorter period for doing those things if a shorter period is agreed between OFCOM and the person notified.
- (6) The person notified also has a shorter period if—
- (a) OFCOM have reasonable grounds for believing that the case is urgent or a case of serious and repeated contravention;

-
- (b) they have determined that, in the circumstances, a shorter period would be appropriate; and
 - (c) the shorter period has been specified in the notification.
 - (7) A case is urgent if the failure to revoke or vary the licence will result in, or create an immediate risk of—
 - (a) a serious threat to the safety of the public, to public health or to national security; or
 - (b) serious economic or operational problems for persons, other than the person in contravention, who—
 - (i) use wireless telegraphy stations or wireless telegraphy apparatus; or
 - (ii) are communications providers or make associated facilities available.
 - (8) A contravention of a term, provision or limitation of a licence is a repeated contravention, in relation to a proposal to revoke or vary a licence, if it falls within sub-paragraph (9).
 - (9) A contravention falls within this sub-paragraph if—
 - (a) a previous notification under sub-paragraph (1) has been given in respect of the same contravention or in respect of another contravention of a term, provision or limitation of the same licence; and
 - (b) the subsequent notification under that sub-paragraph is given no more than 12 months after the day of the making by OFCOM of a determination for the purposes of sub-paragraph (10) that the contravention to which the previous notification related did occur.
 - (10) Where OFCOM have given a notification under sub-paragraph (1), they must, within the period of one month beginning with the end of the period for the making of representations about the proposal contained in that notification—
 - (a) decide whether or not to revoke or vary the licence in accordance with their proposal, or in accordance with that proposal but with modifications; and
 - (b) give the person holding the licence a notification of their decision.
 - (11) The notification under sub-paragraph (10)—
 - (a) must be given no more than one week after the making of the decision to which it relates; and
 - (b) must, in accordance with that decision, either revoke or vary the licence or withdraw the proposal for a revocation or variation.
 - (12) Nothing in this paragraph applies to a proposal to revoke or vary a licence if the proposal is made at the request or with the consent of the holder of the licence.
 - (13) The reference in sub-paragraph (9) to a contravention of a term, provision or limitation of the same licence includes a reference to a contravention of a term, provision or limitation contained in a previous licence of which the licence in question is a direct or indirect renewal.

Restriction on powers of revocation and variation

- 8
- (1) The terms that OFCOM may include in a wireless telegraphy licence include terms restricting the exercise by them of their power to revoke or vary the licence.
 - (2) The terms that may be included because of sub-paragraph (1) include, in particular, terms providing that the licence may not be revoked or varied except—
 - (a) with the consent of the holder of the licence; or
 - (b) in such other circumstances and on such grounds as may be specified in the licence.
 - (3) The circumstances or grounds may relate to matters relevant for the purposes of any other enactment (and may, in particular, be dependent on the exercise of a statutory discretion under any other enactment).
 - (4) A licence containing terms included because of sub-paragraph (1) may also provide that regulations made under section 45—
 - (a) do not apply in relation to a station or apparatus to which the licence relates; or
 - (b) apply in relation to such a station or such apparatus to such extent only, or subject to such modifications, as may be specified in the licence.
 - (5) Despite any term or provision included in a wireless telegraphy licence in accordance with this paragraph, OFCOM may at any time by giving the holder of the licence a notice in writing revoke the licence or vary its terms, provisions or limitations, if it appears to OFCOM to be necessary or expedient to do so—
 - (a) in the interests of national security; or
 - (b) for the purpose of securing compliance with an international obligation of the United Kingdom.

SCHEDULE 2

Section 19

PROCEDURE FOR GRANTS OF RECOGNISED SPECTRUM ACCESS

General procedure for applications

- 1
- (1) An application for a grant of recognised spectrum access is to be determined in accordance with procedures prescribed in regulations made by OFCOM.
 - (2) The procedures must include provision for—
 - (a) time limits for dealing with applications for a grant of recognised spectrum access;
 - (b) requirements which must be met before a grant is made;
 - (c) the restrictions and conditions to which a grant may be made subject.

Information to be provided in connection with applications

- 2
- The grounds on which a grant of recognised spectrum access may be refused by OFCOM include a failure by the applicant to provide information which

OFCOM reasonably require in order to satisfy themselves that the applicant is able to comply with restrictions or conditions to which the grant may be made subject.

Notice of proposed refusal of application

- 3 (1) Where OFCOM propose to refuse an application for a grant of recognised spectrum access, they must give notice to the applicant –
 - (a) stating the reasons for their proposal; and
 - (b) specifying a period within which representations may be made about the proposal.
- (2) The period must be a period ending not less than one month after the day of the giving of the notice.

Duration of grant

- 4 A grant of recognised spectrum access continues in force, unless previously revoked by OFCOM, for such period as may be specified in the notification by which the grant is made.

Revocation or modification

- 5 OFCOM may revoke or modify a grant of recognised spectrum access, or the restrictions or conditions to which such a grant is subject, by a notice to the person to whom the grant was made.

Notice of proposed revocation or modification

- 6 (1) Where OFCOM propose to revoke or modify a grant of recognised spectrum access or a restriction or condition to which such a grant is subject, they must give a notification to the holder of the grant –
 - (a) stating the reasons for their proposal; and
 - (b) specifying the period during which the person notified has an opportunity to do the things specified in sub-paragraph (2).
- (2) The things are –
 - (a) making representations about the proposal; and
 - (b) if the proposal is the result of a contravention of a restriction or condition of the grant, complying with it.
- (3) Subject to sub-paragraphs (4) to (6), the period for doing those things must be the period of one month beginning with the day after the one on which the notification was given.
- (4) OFCOM may, if they think fit, allow a longer period for doing those things –
 - (a) by specifying a longer period in the notification; or
 - (b) by subsequently, on one or more occasions, extending the specified period.
- (5) The person notified has a shorter period for doing those things if a shorter period is agreed between OFCOM and the person notified.
- (6) The person notified also has a shorter period if –
 - (a) OFCOM have reasonable grounds for believing that the case is urgent or a case of serious and repeated contravention;

- (b) they have determined that, in the circumstances, a shorter period would be appropriate; and
 - (c) the shorter period has been specified in the notification.
- (7) A case is urgent if the failure to revoke or modify the grant will result in, or create an immediate risk of—
 - (a) a serious threat to the safety of the public, to public health or to national security; or
 - (b) serious economic or operational problems for persons, other than the person in contravention, who—
 - (i) use wireless telegraphy stations or wireless telegraphy apparatus; or
 - (ii) are communications providers or make associated facilities available.
- (8) A contravention of a restriction or condition of a grant of recognised spectrum access is a repeated contravention, in relation to a proposal to revoke or modify the grant, if it falls within sub-paragraph (9).
- (9) A contravention falls within this sub-paragraph if—
 - (a) a previous notification under sub-paragraph (1) has been given in respect of the same contravention or in respect of any other contravention of a restriction or condition of the same grant; and
 - (b) the subsequent notification under that sub-paragraph is given no more than 12 months after the day of the making by OFCOM of a determination for the purposes of sub-paragraph (10) that the contravention to which the previous notification related did occur.
- (10) Where OFCOM have given a notification under sub-paragraph (1), they must, within the period of one month beginning with the end of the period for the making of representations about the proposal contained in that notification—
 - (a) decide whether or not to revoke or modify the grant of recognised spectrum access in accordance with their proposal, or in accordance with that proposal but with modifications; and
 - (b) give the holder of the grant a notification of their decision.
- (11) The notification under sub-paragraph (10)—
 - (a) must be given no more than one week after the making of the decision to which it relates; and
 - (b) must, in accordance with that decision, either revoke or modify the grant or withdraw the proposal for revocation or modification.
- (12) Nothing in this paragraph is to apply to—
 - (a) a revocation or modification to be made at the request or with the consent of the holder of the grant; or
 - (b) a revocation or modification that appears to OFCOM to be necessary or expedient for the purpose of securing compliance with an international obligation of the United Kingdom.
- (13) The reference in sub-paragraph (9) to a contravention of a restriction or condition of the same grant includes a reference to a contravention of a restriction or condition contained in any previous grant of which the grant in question is a direct or indirect renewal.

Restriction on powers of revocation and modification

- 7 (1) The conditions that OFCOM may include in a grant of recognised spectrum access include conditions restricting the exercise by them of their power to revoke or modify the grant.
- (2) Those conditions include, in particular, conditions providing that the grant may not be revoked or modified except—
- (a) with the consent of the holder of the grant; or
 - (b) in such other circumstances and on such grounds as may be specified in the conditions.
- (3) The circumstances or grounds may relate to matters relevant for the purposes of any enactment, whether relating to wireless telegraphy or not (and may, in particular, be made dependent on the exercise of a statutory discretion under any enactment).
- (4) Nothing in a condition included in a grant of recognised spectrum access restricts the power of OFCOM to revoke or modify a grant of recognised spectrum access, if it appears to OFCOM to be necessary or appropriate to do so—
- (a) in the interests of national security;
 - (b) in the interests of the safety of the public or public health; or
 - (c) for the purpose of securing compliance with an international obligation of the United Kingdom.
- (5) “Enactment” has the same meaning as in the Communications Act 2003 (c. 21).

SCHEDULE 3

Section 52

SUSPENSION AND REVOCATION OF AUTHORITIES ISSUED TO WIRELESS PERSONNEL

Notice of suspension

- 1 (1) On suspending the authority, the Secretary of State must give the person to whom the authority under section 52(3) was issued a notice—
- (a) informing him of the suspension, of the grounds of the suspension and of his rights under this Schedule;
 - (b) further informing him that if he does not avail himself of those rights the Secretary of State may revoke the authority.
- (2) Sub-paragraph (3) applies where it appears to the Secretary of State that it is not reasonably practicable to give the notice to the person to whom the authority was issued.
- (3) The Secretary of State must take such steps, by advertisement or otherwise, to bring the notice to the person’s knowledge as appear to the Secretary of State to be reasonable in the circumstances.

Reference to advisory committee

- 2 (1) The person to whom the authority was issued may request that the question whether the authority should be revoked, or its suspension continued or terminated, be referred to an advisory committee.
- (2) The request is to be made within such period and in such manner as may be specified in the notice under paragraph 1.
- (3) Where a request is made under sub-paragraph (1) the Secretary of State must, unless he terminates the suspension, refer the question to an advisory committee.
- (4) For the purposes of this Schedule an advisory committee is a committee consisting of three persons appointed by the Secretary of State.
- (5) The three persons appointed are to be –
 - (a) an independent chairman selected by the Secretary of State;
 - (b) a person nominated by such body or bodies representing employers of wireless operators as seem to the Secretary of State to be appropriate for the purpose;
 - (c) a person nominated by such association or associations representing wireless operators as seem to the Secretary of State to be appropriate for the purpose.
- (6) Where a question is referred to an advisory committee under this paragraph, the committee must –
 - (a) inquire into the matter, and
 - (b) consider any representations made by the person to whom the authority was issued,and then make a report to the Secretary of State.
- (7) The report is to state –
 - (a) the facts as found by the committee, and
 - (b) the action that, in their opinion, ought to be taken as respects the revocation of the authority or the continuation or termination of its suspension.
- (8) The Secretary of State is to consider the report.

Decision by Secretary of State

- 3 (1) Sub-paragraph (2) applies –
 - (a) after the Secretary of State has considered the report of the advisory committee; or
 - (b) if no request for a reference to an advisory committee has been made within the period and in the manner referred to in paragraph 2(2), on the expiry of that period.
- (2) The Secretary of State must (as he thinks fit) –
 - (a) revoke the authority;
 - (b) terminate the suspension of the authority; or
 - (c) continue the suspension for such period as he thinks fit.
- (3) Sub-paragraph (4) applies where the Secretary of State revokes the authority or continues its suspension.

- (4) The Secretary of State must, if requested to do so by the person to whom the authority was issued, inform him of the opinion expressed by the advisory committee as to the action that ought to be taken as respects –
- (a) the revocation of the authority; or
 - (b) the continuation or termination of its suspension.

Payment of expenses

- 4 The Secretary of State is to pay –
- (a) the expenses incurred by an advisory committee under this Schedule, to the extent determined by him; and
 - (b) such sums as he may determine in respect of the expenses of the members of the committee.

SCHEDULE 4

Section 96

FIXED PENALTIES

Offences to which this Schedule applies

- 1 (1) This Schedule applies to an offence under this Act (other than Part 4) which is a summary offence.
- (2) Such an offence is referred to in this Schedule as a “relevant offence”.

Fixed penalties and fixed penalty notices

- 2 (1) The fixed penalty for a relevant offence is such amount as may be prescribed in relation to that offence by regulations made by the Secretary of State.
- (2) The amount prescribed by regulations under sub-paragraph (1) is not to be more than 25 per cent. of the maximum fine on summary conviction for the offence in question.
- (3) In this Schedule “fixed penalty notice” means a notice offering the opportunity of the discharge of any liability to conviction of the offence to which the notice relates by payment of a fixed penalty in accordance with this Schedule.

Issuing of fixed penalty notice

- 3 (1) If OFCOM have reason to believe that a person has committed a relevant offence, they may send a fixed penalty notice to that person.
- (2) If a procurator fiscal receives a report that a person has committed a relevant offence in Scotland, he also has power to send a fixed penalty notice to that person.
- (3) If an authorised person has, on any occasion, reason to believe that a person –
 - (a) is committing a relevant offence, or
 - (b) has on that occasion committed a relevant offence,
 he may hand that person a fixed penalty notice.

- (4) “Authorised person” means a person authorised by OFCOM, for the purposes of sub-paragraph (3), to issue fixed penalty notices on OFCOM’s behalf.
- (5) References in this Schedule to the person by whom a fixed penalty notice is issued, in relation to a notice handed to a person in accordance with sub-paragraph (3), are references to OFCOM.

Content of fixed penalty notice

- 4 (1) A fixed penalty notice must –
 - (a) state the alleged offence;
 - (b) give such particulars of the circumstances alleged to constitute that offence as are necessary for giving reasonable information about it;
 - (c) state the fixed penalty for that offence;
 - (d) specify the relevant officer to whom the fixed penalty may be paid and the address at which it may be paid;
 - (e) state that proceedings against the person to whom it is issued cannot be commenced in respect of the offence until the end of the suspended enforcement period;
 - (f) state that such proceedings cannot be commenced if the penalty is paid within the suspended enforcement period;
 - (g) inform the person to whom it is issued of his right to ask to be tried for the alleged offence; and
 - (h) explain how that right may be exercised and the effect of exercising it.
- (2) The suspended enforcement period for the purposes of this Schedule is –
 - (a) the period of one month beginning with the day after that on which the fixed penalty notice was issued; or
 - (b) such longer period as may be specified in the notice.

Withdrawal of fixed penalty notice

- 5 If it appears to a person who has issued a fixed penalty notice that it was wrongly issued –
 - (a) he may withdraw the notice by a further notice to the person to whom it was issued; and
 - (b) if he does so, the relevant officer must repay any amount paid in respect of the penalty.

Notification to person to whom payment is to be made

- 6 A person who issues (or withdraws) a fixed penalty notice must send a copy of the notice (or of the notice of withdrawal) to the relevant officer specified in the notice being issued (or withdrawn).

Effect of fixed penalty notice

- 7 (1) This paragraph applies if a fixed penalty notice is issued to a person (“the alleged offender”).
- (2) Proceedings for the offence to which the notice relates cannot be brought against the alleged offender until the person who issued the notice has been

notified by the relevant officer specified in the notice that payment of the fixed penalty has not been made within the suspended enforcement period.

- (3) If the alleged offender asks to be tried for the alleged offence –
 - (a) sub-paragraph (2) does not apply; and
 - (b) proceedings may be brought against him.
- (4) Such a request must be made by a notice given by the alleged offender –
 - (a) in the manner specified in the fixed penalty notice; and
 - (b) before the end of the suspended enforcement period.
- (5) A request made in accordance with sub-paragraph (3) is referred to in this Schedule as a “request to be tried”.

Payment of fixed penalty

- 8 (1) If the alleged offender decides to pay the fixed penalty, he must pay it to the relevant officer specified in the notice.
- (2) Payment of the penalty may be made by properly addressing, pre-paying and posting a letter containing the amount of the penalty (in cash or otherwise).
- (3) Sub-paragraph (4) applies if a person –
 - (a) claims to have made payment by that method; and
 - (b) shows that his letter was posted.
- (4) Unless the contrary is proved, payment is to be regarded as made at the time at which the letter would be delivered in the ordinary course of post.
- (5) Sub-paragraph (2) does not prevent the payment of a penalty by other means.
- (6) A letter is properly addressed for the purposes of sub-paragraph (2) if it is addressed in accordance with the requirements specified in the fixed penalty notice.

Effect of payment

- 9 If the fixed penalty specified in a fixed penalty notice is paid within the period specified in that notice, no proceedings for the offence to which that notice relates may be brought against the alleged offender.

Service of statement and proof of service

- 10 (1) This paragraph applies to proceedings for a relevant offence.
- (2) A certificate by OFCOM –
 - (a) that a copy of a statement by a person authorised by OFCOM was included in, or given with, a fixed penalty notice,
 - (b) that the notice was a notice with respect to the relevant offence, and
 - (c) that that notice was issued to the accused on a date specified in the certificate,
 is evidence that a copy of the statement was served on the alleged offender by delivery to him on that date.
- (3) The statement is to be treated as properly served for the purposes of –

- (a) section 9 of the Criminal Justice Act 1967 (c. 80) (proof by written statement), and
 - (b) section 1 of the Criminal Justice (Miscellaneous Provisions) Act (Northern Ireland) 1968 (c. 28 (N.I.)) (corresponding provision for Northern Ireland),
- even though the manner of service is not authorised by subsection (8) of either of those sections.
- (4) Sub-paragraphs (5) and (6) apply to any proceedings in which service of a statement is proved by a certificate under this paragraph.
- (5) For the purposes of—
- (a) section 9(2)(c) of the Criminal Justice Act 1967 (copy of statement to be tendered in evidence to be served before hearing on other parties to the proceedings by or on behalf of the party proposing to tender it), and
 - (b) section 1(2)(c) of the Criminal Justice (Miscellaneous Provisions) Act (Northern Ireland) 1968 (corresponding provision for Northern Ireland),
- service of the statement is to be taken to have been effected by or on behalf of the prosecutor.
- (6) If the alleged offender makes a request to be tried—
- (a) section 9(2)(d) of the Criminal Justice Act 1967 (time for objection), and
 - (b) section 1(2)(d) of the Criminal Justice (Miscellaneous Provisions) Act (Northern Ireland) 1968 (corresponding provision for Northern Ireland),
- are to apply with the substitution, for the reference to seven days from the service of the copy of the statement, of a reference to seven days beginning with the day after the one on which the request to be tried was made.
- (7) This paragraph does not extend to Scotland.

Certificate about payment

- 11 In any proceedings, a certificate—
- (a) that payment of a fixed penalty was, or was not, received by the relevant officer specified in the fixed penalty notice by a date specified in the certificate, or
 - (b) that a letter containing an amount sent by post in payment of a fixed penalty was marked as posted on a date specified in the certificate,
- is evidence (and in Scotland sufficient evidence) of the facts stated, if the certificate purports to be signed by that officer.

Regulations

- 12 The Secretary of State may by regulations make provision as to any matter incidental to the operation of this Schedule, and in particular—
- (a) for prescribing any information or further information to be provided in a notice, notification, certificate or receipt;
 - (b) for prescribing the duties of relevant officers and the information to be supplied to and by them.

Interpretation

- 13 In this Schedule “relevant officer” means –
- (a) in relation to England and Wales, the designated officer for the magistrates’ court;
 - (b) in relation to Scotland, the clerk of court; and
 - (c) in relation to Northern Ireland, the clerk of petty sessions.

SCHEDULE 5

Section 103

FORFEITURE ON CONVICTION

Power to order forfeiture

- 1 (1) Where a person is convicted of a relevant offence, the court may, as well as imposing any other penalty, order to be forfeited to OFCOM such of the things mentioned in sub-paragraph (2) as the court considers appropriate.
- (2) The things are –
- (a) any vehicle, ship or aircraft, or any structure or other object, that was used in connection with the commission of the offence;
 - (b) any wireless telegraphy apparatus or other apparatus in relation to which the offence was committed;
 - (c) any wireless telegraphy apparatus or other apparatus that was used in connection with the commission of the offence;
 - (d) any wireless telegraphy apparatus or other apparatus (not falling within paragraph (b) or (c)) that –
 - (i) was in the possession or under the control of the person convicted of the offence at the time he committed it, and
 - (ii) was intended to be used (whether or not by that person) in connection with the making of a broadcast or other transmission that would contravene section 8 or any provision of Part 5.
- (3) References in sub-paragraph (2)(b) to (d) to apparatus other than wireless telegraphy apparatus include references to –
- (a) recordings;
 - (b) equipment designed or adapted for use –
 - (i) in making recordings, or
 - (ii) in reproducing sounds or visual images from recordings;
 - (c) any other equipment that is connected, directly or indirectly, to wireless telegraphy apparatus.
- (4) A relevant offence is –
- (a) an offence under Chapter 4 or 5 of Part 2 consisting in a contravention of any provision of that Part in relation to a wireless telegraphy station or wireless telegraphy apparatus (including an offence under section 37 or 38);
 - (b) an offence under section 66;
 - (c) an offence under section 68;
 - (d) an offence under Part 5.

- (5) But the following are not relevant offences –
- (a) an offence under section 35 consisting in the installation or use of receiving apparatus;
 - (b) an offence under section 36 committed in relation to receiving apparatus;
 - (c) an offence under section 51(4).

Forfeiture in relation to restricted apparatus

- 2 (1) Where a person is convicted of an offence under Part 2, 3 or 6 involving restricted apparatus, the court must order the apparatus to be forfeited to OFCOM unless the defendant or a person who claims to be the owner of, or otherwise interested in, the apparatus shows cause why it should not be forfeited.
- (2) This paragraph does not affect the operation of paragraph 1 in relation to apparatus that is not restricted apparatus.
- (3) Apparatus is restricted apparatus if custody or control of apparatus of any class or description to which it belongs is for the time being restricted by a restriction order under section 62.

Property of third parties

- 3 Apparatus may be ordered to be forfeited under paragraph 1 or 2 even if it is not the property of the person by whom the offence giving rise to the forfeiture was committed.

Disposal of apparatus

- 4 Apparatus ordered to be forfeited under paragraph 1 or 2 may be disposed of by OFCOM in such manner as they think fit.

Delivery to OFCOM

- 5 (1) A court that orders apparatus to be forfeited under paragraph 1 or 2 may also order the person by whom the offence giving rise to the forfeiture was committed not to dispose of it except by delivering it up to OFCOM within 48 hours of being so required by them.
- (2) A person against whom an order is made under sub-paragraph (1) commits a further offence if –
- (a) he contravenes the order; or
 - (b) he fails to deliver up the apparatus to OFCOM as required.
- (3) An offence under sub-paragraph (2) is punishable as if it were committed under the same provision, and at the same time, as the offence for which the forfeiture was ordered.

Provisions as to disposal of property disappplied

- 6 Section 140 of the Magistrates' Courts Act 1980 (c. 43) and Article 58 of the Magistrates' Courts (Northern Ireland) Order 1981 (S.I. 1981/1675 (N.I. 26)) (under which magistrates sell or dispose of forfeited property) do not apply in relation to apparatus ordered to be forfeited under paragraph 1 or 2.

Provisions as to deprivation of property disapplied

- 7 The following provisions (under which a court convicting a person of an offence has power to deprive him of property used etc for purposes of crime) do not apply where a person is convicted of an offence under Part 2, 3 or 5 –
- (a) section 143 of the Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000 (c. 6);
 - (b) Part 2 of the Proceeds of Crime (Scotland) Act 1995 (c. 43);
 - (c) Article 11 of the Criminal Justice (Northern Ireland) Order 1994 (S.I. 1994/2795 (N.I. 15)).

SCHEDULE 6

Section 104

SEIZURE AND FORFEITURE OF RESTRICTED APPARATUS

Application of Schedule

- 1 (1) This Schedule applies to restricted apparatus seized –
- (a) in pursuance of a warrant granted under section 97; or
 - (b) in the exercise of the power conferred by section 99(3).
- (2) Apparatus is restricted apparatus for the purposes of this Schedule if custody or control of apparatus of any class or description to which it belongs is for the time being restricted by a restriction order under section 62.

Notice of seizure

- 2 (1) OFCOM must give notice of the seizure of the restricted apparatus to every person who, to their knowledge, was at the time of the seizure the owner or one of the owners of the apparatus.
- (2) The notice must set out the grounds of the seizure.
- (3) Where there is no proper address for the purposes of the service of a notice under sub-paragraph (1) in a manner authorised by section 112, the requirements of that sub-paragraph shall be satisfied by the publication of a notice of the seizure in the London, Edinburgh or Belfast Gazette (according to the part of the United Kingdom where the seizure took place).
- (4) Apparatus may be condemned or taken to have been condemned under this Schedule only if the requirements of this paragraph have been complied with in the case of that apparatus.

Notice of claim

- 3 A person claiming that the restricted apparatus is not liable to forfeiture must give written notice of his claim to OFCOM.
- 4 (1) A notice of claim must be given within one month after the day of the giving of the notice of seizure.
- (2) A notice of claim must specify –
- (a) the name and address of the claimant; and

- (b) in the case of a claimant who is outside the United Kingdom, the name and address of a solicitor in the United Kingdom who is authorised to accept service of process and to act on behalf of the claimant.
- (3) Service of process upon a solicitor so specified is to be taken to be proper service upon the claimant.

Condemnation

- 5 The restricted apparatus is to be taken to have been duly condemned as forfeited if—
- (a) by the end of the period for the giving of a notice of claim in respect of the apparatus, no notice of claim has been given to OFCOM; or
 - (b) a notice of claim is given which does not comply with the requirements of paragraphs 3 and 4.
- 6 (1) Where a notice of claim in respect of the restricted apparatus is duly given in accordance with paragraphs 3 and 4, OFCOM may take proceedings for the condemnation of the apparatus by the court.
- (2) In such proceedings—
- (a) if the court finds that the apparatus was liable to forfeiture at the time of seizure, it must condemn the apparatus as forfeited unless cause is shown why it should not; and
 - (b) if the court finds that the apparatus was not liable to forfeiture at that time, or cause is shown why it should not be forfeited, the court must order the return of the apparatus to the person appearing to the court to be entitled to it.
- (3) If OFCOM decide not to take proceedings for condemnation in a case in which a notice of claim has been so given, they must return the apparatus to the person appearing to them to be the owner of the apparatus, or to one of the persons appearing to them to be the owners of it.
- (4) Apparatus required to be returned in accordance with sub-paragraph (3) must be returned as soon as reasonably practicable after the decision not to take proceedings for condemnation.
- (5) OFCOM's decision whether to take such proceedings must be taken as soon as reasonably practicable after the receipt of the notice of claim.
- 7 Where the restricted apparatus is condemned or taken to have been condemned as forfeited, the forfeiture is to have effect as from the time of the seizure.

Proceedings for condemnation by court

- 8 Proceedings for condemnation are civil proceedings and may be instituted—
- (a) in England or Wales, in the High Court or in a magistrates' court;
 - (b) in Scotland, in the Court of Session or in the sheriff court;
 - (c) in Northern Ireland, in the High Court or in a court of summary jurisdiction.

- 9 Proceedings for the condemnation of restricted apparatus instituted in a magistrates' court in England or Wales, in the sheriff court in Scotland or in a court of summary jurisdiction in Northern Ireland may be so instituted –
- (a) in a court having jurisdiction in a place where an offence under section 66 involving that apparatus was committed;
 - (b) in a court having jurisdiction in proceedings for such an offence;
 - (c) in a court having jurisdiction in the place where the claimant resides or, if the claimant has specified a solicitor under paragraph 4, in the place where that solicitor has his office; or
 - (d) in a court having jurisdiction in the place where that apparatus was seized or to which it was first brought after being seized.
- 10 (1) In proceedings for condemnation that are instituted in England and Wales or Northern Ireland, the claimant or his solicitor must make his oath that the seized apparatus was, or was to the best of his knowledge and belief, the property of the claimant at the time of the seizure.
- (2) In proceedings for condemnation instituted in the High Court –
- (a) the court may require the claimant to give such security for the costs of the proceedings as may be determined by the court; and
 - (b) the claimant must comply with such a requirement.
- (3) If a requirement of this paragraph is not complied with, the court must give judgment for OFCOM.
- 11 (1) In the case of proceedings for condemnation instituted in a magistrates' court in England or Wales, either party may appeal against the decision of that court to the Crown Court.
- (2) In the case of proceedings for condemnation instituted in a court of summary jurisdiction in Northern Ireland, either party may appeal against the decision of that court to the county court.
- (3) This paragraph does not affect any right to require the statement of a case for the opinion of the High Court.
- 12 Where an appeal has been made (whether by case stated or otherwise) against the decision of the court in proceedings for the condemnation of restricted apparatus, the apparatus is to be left with OFCOM pending the final determination of the matter.

Disposal of unclaimed property

- 13 (1) This paragraph applies where a requirement is imposed by or under this Schedule for apparatus to be returned to a person.
- (2) If the apparatus is still in OFCOM's possession after the end of the period of 12 months beginning with the day after the requirement to return it arose, OFCOM may dispose of it in any manner they think fit.
- (3) OFCOM may exercise their power under this paragraph to dispose of apparatus only if it is not practicable at the time when the power is exercised to dispose of the apparatus by returning it immediately to the person to whom it is required to be returned.

Provisions as to proof

- 14 In proceedings arising out of the seizure of restricted apparatus, the fact, form and manner of the seizure is to be taken, without further evidence and unless the contrary is shown, to have been as set forth in the process.
- 15 In any proceedings, the condemnation by a court of restricted apparatus as forfeited may be proved by the production of—
- (a) the order or certificate of condemnation; or
 - (b) a certified copy of the order purporting to be signed by an officer of the court by which the order or certificate was made or granted.

Special provisions as to certain claimants

- 16 (1) This paragraph applies for the purposes of—
- (a) a claim to the restricted apparatus; and
 - (b) proceedings for its condemnation.
- (2) Where at the time of the seizure the apparatus is—
- (a) the property of a body corporate,
 - (b) the property of two or more partners, or
 - (c) the property of more than five persons,
- the oath required by paragraph 10 to be taken by the claimant, and any other thing required by this Schedule or by rules of court to be done by the owner of the apparatus, may be done by a person falling within sub-paragraph (3) or by a person authorised to act on his behalf.
- (3) The persons are—
- (a) where the owner is a body corporate, the secretary or some duly authorised officer of that body;
 - (b) where the owners are in partnership, any one or more of the owners;
 - (c) where there are more than five owners and they are not in partnership, any two or more of the owners acting on behalf of themselves and any of their co-owners who are not acting on their own behalf.

Saving for owner's rights

- 17 Neither the imposition of a requirement by or under this Schedule to return apparatus to a person nor the return of apparatus to a person in accordance with such a requirement affects—
- (a) the rights in relation to that apparatus of any other person; or
 - (b) the right of any other person to enforce his rights against the person to whom it is returned.

SCHEDULE 7

Section 123

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

Defamation Act (Northern Ireland) 1955 (c. 11 (N.I.))

- 1 In section 14 of the Defamation Act (Northern Ireland) 1955 (interpretation) in subsection (2), for “the Wireless Telegraphy Act, 1949” substitute “the Wireless Telegraphy Act 2006”.

Wireless Telegraphy Act 1967 (c. 72)

- 2 (1) Section 5 of the Wireless Telegraphy Act 1967 (offences and enforcement) is amended as follows.
- (2) In subsection (1), for “an offence under the principal Act” substitute “an offence under this section”.
- (3) After that subsection insert—
- “(1A) A person who commits an offence under this section is liable on summary conviction to a fine not exceeding level 3 on the standard scale.”
- (4) After subsection (5) insert—
- “(6) Sections 97 and 98 of the Wireless Telegraphy Act 2006 (provision for entry and search of premises) apply in relation to an offence under this section as they apply in relation to an offence under that Act (other than an offence under Part 4 or section 111).”

Theatres Act 1968 (c. 54)

- 3 In section 7 of the Theatres Act 1968 (exceptions for performances given in certain circumstances) in subsection (3), for “the Wireless Telegraphy Act 1949” substitute “the Wireless Telegraphy Act 2006”.

Port of London Act 1968 (c. xxxii)

- 4 In section 190 of the Port of London Act 1968 (saving for Wireless Telegraphy Act 1949 etc) in subsection (1), for the words from “apparatus for” to “Act 1949” substitute “wireless telegraphy apparatus (within the meaning of the Wireless Telegraphy Act 2006)”.

Local Government Act 1972 (c. 70)

- 5 In section 142 of the Local Government Act 1972 (provision by local authorities of information relating to their activities) in subsection (1AC), in paragraph (a), for “the Wireless Telegraphy Act 1949” substitute “Part 2 of the Wireless Telegraphy Act 2006”.

Thames Barrier and Flood Prevention Act 1972 (c. xlv)

- 6 In section 53 of the Thames Barrier and Flood Prevention Act 1972 (saving for Wireless Telegraphy Act 1949) for the words from “apparatus for” to “Act 1949” substitute “wireless telegraphy apparatus (within the meaning of the Wireless Telegraphy Act 2006)”.

Road Traffic (Driver Licensing and Information Systems) Act 1989 (c. 22)

- 7 In section 9 of the Road Traffic (Driver Licensing and Information Systems) Act 1989 (requirement for licence to operate driver information system) in subsection (3)(a), for “a licence under section 1 of the Wireless Telegraphy Act 1949” substitute “a licence under section 8 of the Wireless Telegraphy Act 2006”.

Police and Criminal Evidence (Northern Ireland) Order 1989 (S.I. 1989/1341 (N.I. 12))

- 8 In Article 26(2) of the Police and Criminal Evidence (Northern Ireland) Order 1989 (offences for which power of summary arrest available) omit the sub-paragraph (j) relating to section 14(1) of the Wireless Telegraphy Act 1949 (c. 54) and at the end insert –
- “(r) an offence under –
 - (i) section 35 of the Wireless Telegraphy Act 2006 (unauthorised use etc of wireless telegraphy station or apparatus) to which section 35(2) applies;
 - (ii) section 36 of that Act (keeping wireless telegraphy station or apparatus available for unauthorised use) to which section 36(2) applies;
 - (iii) section 37 of that Act (allowing premises to be used for unlawful broadcasting);
 - (iv) section 38 of that Act (facilitating unauthorised broadcasting);
 - (v) section 47 of that Act (misleading messages);
 - (vi) section 68 of that Act (deliberate interference).”

Broadcasting Act 1990 (c. 42)

- 9 The Broadcasting Act 1990 is amended as follows.
- 10 In section 3 (licences under Part 1 of that Act) in subsection (8)(a), for “a licence under section 1 of the Wireless Telegraphy Act 1949” substitute “a licence under section 8 of the Wireless Telegraphy Act 2006”.
- 11 In section 86 (licences under Part 3 of that Act) in subsection (9)(a), for “a licence under section 1 of the Wireless Telegraphy Act 1949” substitute “a licence under section 8 of the Wireless Telegraphy Act 2006”.
- 12 (1) Section 89 (offences giving rise to disqualification) is amended as follows.
- (2) In subsection (1) (disqualification from holding licence on grounds of conviction for transmitting offence), for paragraphs (a), (aa), (ab) and (b) substitute –
- “(a) an offence under section 35 of the Wireless Telegraphy Act 2006 (unauthorised use etc of wireless telegraphy station or apparatus) consisting in the establishment or use of a wireless telegraphy station, or the installation or use of wireless telegraphy apparatus, for the purpose of making a broadcast (within the meaning of Part 5 of that Act);
 - (aa) an offence under section 36 of that Act (keeping wireless telegraphy station or apparatus available for unauthorised use) where the relevant contravention of section 8 of that Act would constitute an offence falling within paragraph (a);

- (ab) an offence under section 37 or 38 of that Act (unlawful broadcasting offences);
 - (b) an offence under Part 5 of that Act (prohibition of broadcasting from sea or air); or”.
- (3) In subsection (3)(b) (licence conditions excluding persons disqualified) for “a station for wireless telegraphy” substitute “a wireless telegraphy station”.

- 13 In section 202 (general interpretation) in subsection (1), for the definitions of “wireless telegraphy” and “station for wireless telegraphy” substitute –
 ““wireless telegraphy” and “wireless telegraphy station” each has the same meaning as in the Wireless Telegraphy Act 2006.”

Intelligence Services Act 1994 (c. 13)

- 14 In section 11 of the Intelligence Services Act 1994 (interpretation and consequential amendments) in subsection (1)(e), for “the Wireless Telegraphy Act 1949” substitute “the Wireless Telegraphy Act 2006”.

Merchant Shipping Act 1995 (c. 21)

- 15 In section 91 of the Merchant Shipping Act 1995 (report of dangers to navigation) in subsection (7), for the definitions of “wireless telegraphy licence” and “station for wireless telegraphy” substitute –
 ““wireless telegraphy licence” has the same meaning as in the Wireless Telegraphy Act 2006, and “station for wireless telegraphy” has the same meaning as “wireless telegraphy station” in that Act.”

Criminal Procedure (Scotland) Act 1995 (c. 46)

- 16 In section 302 of the Criminal Procedure (Scotland) Act 1995 (fixed penalty: conditional offer by procurator fiscal) in subsection (9)(a), for “Schedule 6 to the Communications Act 2003” substitute “Schedule 4 to the Wireless Telegraphy Act 2006”.

Broadcasting Act 1996 (c. 55)

- 17 In section 3 of the Broadcasting Act 1996 (licences under Part 1 of that Act) in subsection (8)(a), for “a licence under section 1 of the Wireless Telegraphy Act 1949” substitute “a licence under section 8 of the Wireless Telegraphy Act 2006”.
- 18 In section 42 of that Act (licences under Part 2 of that Act) in subsection (7)(a), for “a licence under section 1 of the Wireless Telegraphy Act 1949” substitute “a licence under section 8 of the Wireless Telegraphy Act 2006”.

Police Act 1997 (c. 50)

- 19 In section 108 of the Police Act 1997 (interpretation of Part 3) in subsection (1), in the definition of “wireless telegraphy”, for “the Wireless Telegraphy Act 1949” substitute “the Wireless Telegraphy Act 2006”.

Terrorism Act 2000 (c. 11)

- 20 In Schedule 10 to the Terrorism Act 2000 (munitions and transmitters: search and seizure) in paragraph 1(3), in the definition of “wireless telegraphy”, for “has the same meaning as in section 19(1) of the Wireless Telegraphy Act 1949” substitute “has the meaning given by section 116 of the Wireless Telegraphy Act 2006”.

Regulation of Investigatory Powers Act 2000 (c. 23)

- 21 The Regulation of Investigatory Powers Act 2000 is amended as follows.
- 22 (1) Section 3 (lawful interception without an interception warrant) is amended as follows.
- (2) In subsection (4)(a), for “section 5 of the Wireless Telegraphy Act 1949 (misleading messages and interception and disclosure of wireless telegraphy messages)” substitute “section 48 of the Wireless Telegraphy Act 2006 (interception and disclosure of wireless telegraphy messages)”.
- (3) In subsection (5)–
- (a) for paragraph (a) substitute–
- “(a) the grant of wireless telegraphy licences under the Wireless Telegraphy Act 2006;”, and
- (b) in paragraph (c), for the words from “any enactment contained” to “so contained” substitute “–
- (i) any provision of Part 2 (other than Chapter 2 and sections 27 to 31) or Part 3 of that Act, or
- (ii) any enactment not falling within sub-paragraph (i)”.
- 23 In section 18 (exceptions to section 17) in subsection (12)(c), for “section 5 of the Wireless Telegraphy Act 1949” substitute “section 47 or 48 of the Wireless Telegraphy Act 2006”.
- 24 In section 81 (general interpretation) in subsection (1), in the definition of “wireless telegraphy”, for “the Wireless Telegraphy Act 1949” substitute “the Wireless Telegraphy Act 2006”.

Communications Act 2003 (c. 21)

- 25 The Communications Act 2003 is amended as follows.
- 26 In section 14 (consumer research) in subsection (2), for “the Wireless Telegraphy Act 1949 (c. 54)” substitute “the Wireless Telegraphy Act 2006”.
- 27 In section 190 (resolution of disputes referred to OFCOM) in subsection (4)(c), for “regulations under section 1 or 3 of the Wireless Telegraphy Act 1949 (c. 54)” substitute “regulations under section 8 or 45 of the Wireless Telegraphy Act 2006”.
- 28 In section 192(1) (appeals: decisions subject to appeal)–
- (a) in paragraph (a), for “, the Wireless Telegraphy Act 1949 (c. 54) or the Wireless Telegraphy Act 1998 (c. 6)” substitute “or any of Parts 1 to 3 of the Wireless Telegraphy Act 2006”, and
- (b) in paragraph (d)(iv), for “section 156” substitute “section 5 of the Wireless Telegraphy Act 2006”.

- 29 In section 364 (TV licences) in subsection (2)(f), for “the Wireless Telegraphy Act 1949 (c. 54)” substitute “the Wireless Telegraphy Act 2006”.
- 30 In section 366 (powers to enforce TV licensing) in subsection (10), in the definition of “interference”, for “the Wireless Telegraphy Act 1949 (c. 54)” substitute “the Wireless Telegraphy Act 2006”.
- 31 In section 393 (general restrictions on disclosure of information) in subsection (5), after paragraph (n) insert—
“(na) the Wireless Telegraphy Act 2006;”.
- 32 In section 400 (destination of licence fees and penalties), in subsection (1)—
(a) in paragraph (c), for “the Wireless Telegraphy Act 1998 (c.6)” substitute “Chapter 1 or 2 of Part 2 of the Wireless Telegraphy Act 2006”, and
(b) in paragraph (d), for “section 175” substitute “section 42 of that Act”.
- 33 (1) Section 401 (power of OFCOM to retain costs of carrying out spectrum functions) is amended as follows.
- (2) In subsection (1), for “the Wireless Telegraphy Act 1998 (c.6)” substitute “Chapter 1 or 2 of Part 2 of the Wireless Telegraphy Act 2006”.
- (3) In subsection (5), for paragraphs (b) to (g) (and the word “and” following paragraph (g)) substitute—
“(b) their functions under section 1(1) and (2) of the Wireless Telegraphy Act 2006 so far as carried out in relation to the use of the electromagnetic spectrum at places outside the United Kingdom, and their functions under section 1(5);
(c) their functions under section 4 of that Act;
(d) their functions under section 7 of that Act;
(e) their functions under section 30 of that Act;
(f) their functions under sections 42 to 44 of that Act;
(g) any functions conferred on them under sections 47 to 49 of that Act; and”.
- (4) In paragraph (h) of that subsection, for “or 152(8) of this Act” substitute “of this Act or section 1(8) of the Wireless Telegraphy Act 2006”.
- 34 (1) Section 405 (general interpretation) is amended as follows.
- (2) In subsection (1), in the definition of “the enactments relating to the management of the radio spectrum”—
(a) for paragraphs (a) to (f) (and the word “and” following paragraph (f)) substitute—
“(a) the Wireless Telegraphy Act 2006; and”,
and
(b) for paragraph (g) substitute—
“(g) the provisions of this Act so far as relating to that Act;”.
- (3) In that subsection, for the definition of “wireless telegraphy” substitute—
““wireless telegraphy” has the same meaning as in the Wireless Telegraphy Act 2006;”.
- (4) In that subsection, for the definition of “wireless telegraphy licence”

substitute –

““wireless telegraphy licence” means a licence granted under section 8 of the Wireless Telegraphy Act 2006.”

- 35 In section 410 (application of enactments to territorial sea and other waters) in subsection (1) –
- (a) in paragraph (b), after “that Part” insert “or the Wireless Telegraphy Act 2006”, and
 - (b) in paragraph (c), after “made” insert “or a matter as respects which the Wireless Telegraphy Act 2006 makes provision”.
- 36 In Schedule 8 (decisions not subject to civil appeal), omit paragraphs 13 to 36 and at end insert –

“Wireless Telegraphy Act 2006

- 37 A decision relating to the publication of the United Kingdom Plan for Frequency Authorisation.
- 38 A decision in exercise of the functions conferred on OFCOM by section 1 as to –
- (a) the services, records and advice to be provided, maintained or given by them;
 - (b) the research to be carried out or the arrangements made for carrying it out; or
 - (c) the making or terms of any grant.
- 39 A decision under section 4 or 7.
- 40 A decision given effect to –
- (a) by regulations under section 8(3), 12, 14, 18, 21, 23, 27, 30, 45 or 54 or paragraph 1 of Schedule 1 or paragraph 1 of Schedule 2;
 - (b) by an order under section 29 or 62.
- 41 A decision relating to the recovery of a sum payable to OFCOM under section 15 or 24.
- 42 A decision given effect to by regulations under section 31 and any decision under any such regulations.
- 43 A decision relating to the making or revision of a statement under –
- (a) section 34, or
 - (b) section 44.
- 44 A decision to impose a penalty under section 42(1).
- 45 A decision for the purposes of section 59.
- 46 A decision relating to an authority under section 62(5).”

Income Tax (Trading and Other Income) Act 2005 (c. 5)

- 37 In section 146 of the Income Tax (Trading and Other Income) Act 2005 (meaning of “relevant telecommunication right”), in paragraph (a) (wireless telegraphy licence), for the words from “granted” to “licences,” substitute

“granted under section 8 of the Wireless Telegraphy Act 2006 in accordance with regulations made under section 14 of that Act (bidding for licences),”.

Commissioners for Revenue and Customs Act 2005 (c. 11)

- 38 In Part 1 of Schedule 2 to the Commissioners for Revenue and Customs Act 2005 (functions of Commissioners and officers: restrictions) –
- (a) in paragraph 1, for “an authority under section 5 of the Wireless Telegraphy Act 1949 (interception, &c.)” substitute “an authority for the purposes of section 48 of the Wireless Telegraphy Act 2006 (interception, &c.)”, and
 - (b) for the italic cross-heading before that paragraph substitute “*Wireless Telegraphy Act 2006 (c. 36)*”.

SCHEDULE 8

Section 124

TRANSITIONAL PROVISIONS, SAVINGS AND TRANSITORY MODIFICATIONS

PART 1

TRANSITIONAL PROVISIONS AND SAVINGS

General provisions

- 1 The substitution of provisions of this Act for provisions repealed or revoked by it does not affect the continuity of the law.
- 2 Anything done, or having effect as if done, under or for the purposes of a provision repealed by this Act (including subordinate legislation so made or having effect as if so made), and in force or effective immediately before the commencement of this Act, has effect after that commencement as if done under or for the purposes of the corresponding provision of this Act.
- 3 A reference (express or implied) in this Act or another enactment, or in an instrument or document, to a provision of this Act is (so far as the context permits) to be read as (according to the context) being or including a reference to the corresponding provision repealed by this Act, in relation to times, circumstances or purposes in relation to which the repealed provision had effect.
- 4 (1) A reference (express or implied) in an enactment, or in an instrument or document, to a provision repealed by this Act is (so far as the context permits) to be read as (according to the context) being or including a reference to the corresponding provision of this Act, in relation to times, circumstances and purposes in relation to which that corresponding provision has effect.
- (2) In particular, where a power conferred by an Act is expressed to be exercisable in relation to enactments contained in Acts passed before or in the same Session as the Act conferring the power, the power is also exercisable in relation to provisions of this Act that reproduce such enactments.

- 5 Paragraphs 1 to 4 have effect in place of section 17(2) of the Interpretation Act 1978 (c. 30) (but do not affect the application of any other provision of that Act).
- 6 Paragraphs 2 and 4(1) do not apply to an Order in Council to which paragraph 24(1) applies.

General rule for old savings

- 7 (1) The repeal by this Act of an enactment previously repealed subject to savings does not affect the continued operation of those savings.
- (2) The repeal by this Act of a saving on the previous repeal of an enactment does not affect the saving in so far as it remains capable of having effect.

Use of existing forms etc

- 8 A reference to an enactment repealed by this Act which is contained in a document made, served or issued on or after the commencement of that repeal is to be read, except so far as a contrary intention appears, as referring or, as the context may require, including a reference to the corresponding provision of this Act.

Regulatory Reform Act 2001 (c. 6)

- 9 (1) This paragraph has effect during the period of two years beginning with the day on which this Act is passed for the purposes of the making of an order under section 1 of the 2001 Act in relation to a provision of this Act that reproduces a provision repealed or revoked by this Act.
- (2) The law contained in such a provision of this Act is legislation for the purposes of section 1 of the 2001 Act if, at the time the order is made, the corresponding repealed or revoked provision would have been legislation for those purposes had it not been repealed or revoked.
- (3) No order under section 1 of the 2001 Act may be made, in relation to a provision of this Act, if the corresponding repealed provision was amended otherwise than merely for consequential or incidental purposes –
- (a) by an Act passed not more than two years before the day on which the order is made, or
- (b) by subordinate legislation made not more than two years before that day.
- (4) Sub-paragraph (3) does not prevent an order under section 1 of the 2001 Act re-enacting without substantive amendment the provision of this Act that reproduces the repealed provision which was so amended.
- (5) Sub-paragraph (3) does not affect the operation of section 1(4) of the 2001 Act in relation to any amendment made to this Act.
- (6) The 2001 Act is the Regulatory Reform Act 2001.

Contracted-out functions under section 1 of the Wireless Telegraphy Act 1949

- 10 An order under Part 2 of the Deregulation and Contracting Out Act 1994 (c. 40) which is in force immediately before the commencement of this Act and, by virtue of paragraph 6 of Schedule 18 to the Communications Act

2003 (c. 21), has effect as if made by virtue of section 1(7) of that Act shall, so long as the order remains in force, continue to have that effect by virtue of this paragraph.

Wireless telegraphy licences granted before 18th June 1998

- 11 (1) This paragraph has effect in relation to wireless telegraphy licences granted before 18th June 1998 (the date on which section 1 of the Wireless Telegraphy Act 1998 (c. 6) came into force).
- (2) Where this paragraph has effect, section 12 is the provision of this Act which, for the purposes of paragraph 4(1) of this Schedule, corresponds to section 2(1) of the Wireless Telegraphy Act 1949 (c. 54).

Procedures treated as prescribed by regulations made by OFCOM

- 12 (1) Sub-paragraph (2) applies where, immediately before the commencement of this Act, procedures have effect, by virtue of paragraph 20(2) or 21(2) of Schedule 18 to the Communications Act 2003 (c. 21), as if prescribed by OFCOM by regulations under –
- (a) section 1D(3) of the Wireless Telegraphy Act 1949, or
 - (b) section 3 of the Wireless Telegraphy Act 1998.
- (2) In relation to times after the commencement of this Act, the procedures are to have effect as if prescribed by OFCOM by regulations under –
- (a) paragraph 1 of Schedule 1, or
 - (b) section 14.
- (3) A notice under –
- (a) section 1D of the Wireless Telegraphy Act 1949, or
 - (b) regulations under section 3 of the Wireless Telegraphy Act 1998,
- which is in force immediately before the commencement of this Act and, by virtue of paragraph 20 or 21 of Schedule 18, has effect as if it authorised or required a thing to be done by or in relation to OFCOM shall, so long as it remains in force, continue to have that effect by virtue of this paragraph.

Tribunal established under section 9 of the Wireless Telegraphy Act 1949

- 13 The repeal by this Act of sections 11 and 12 of the Wireless Telegraphy Act 1949 does not affect the continued operation of section 11 or 12 (without the amendments made in those sections by section 178 of the Communications Act 2003) in relation to a notice under section 11(1) or (2) or section 12(1) that is served before 25th July 2003.

References to Postmaster General etc

- 14 The repeal by this Act of part of section 3(1)(ii) of the Post Office Act 1969 (c. 48) is not to affect the continued operation of section 3(1)(ii) in relation to a provision of regulations or a licence where the regulations were made or the licence was granted under the Wireless Telegraphy Act 1949 before 1st October 1969 (the day on which functions of the Postmaster General were transferred to the Minister).

Procedure for prosecutions

- 15 (1) This paragraph has effect in relation to prosecutions to which section 41 of this Act applies.
- (2) The restrictions on the bringing of proceedings which are imposed by section 41(2) and (3) do not have effect in relation to proceedings started before 25th July 2003 (the date on which section 174 of the Communications Act 2003 (c. 21) came into force).

Penalties for certain offences triable either way

- 16 In relation to an offence committed before the commencement of section 282(3) of the Criminal Justice Act 2003 (c. 44), the references in the following provisions to periods of imprisonment of 12 months are to be read as references to periods of imprisonment of six months –
- (a) section 35(2);
 - (b) section 36(2);
 - (c) section 37(2);
 - (d) section 38(6);
 - (e) section 47(4);
 - (f) section 68(3);
 - (g) section 93(1).

Penalties for offences: unauthorised use of wireless telegraphy station etc

- 17 In relation to an offence committed before 18th September 2003 (the date on which section 179 of the Communications Act 2003 came into force), each of sections 35(5) and 36(5) is to have effect as if for the words from “is liable” to the end there were substituted “is liable –
- (a) on summary conviction, to imprisonment for a term not exceeding six months or to a fine not exceeding the statutory maximum or to both;
 - (b) on conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding two years or to a fine or to both.”
- 18 In relation to an offence committed on or after 18th September 2003 but before the commencement of section 281(5) of the Criminal Justice Act 2003, the references in the following provisions to periods of imprisonment of 51 weeks are to be read as references to periods of imprisonment of six months –
- (a) section 35(5);
 - (b) section 36(5).

Penalties for offences: contravening notice under section 55 or 56

- 19 In relation to an offence committed before the commencement of section 280 of the Criminal Justice Act 2003, section 58(2) has effect as if in paragraph (a) for the words “to a fine not exceeding level 5 on the standard scale” there were substituted “to imprisonment for a term not exceeding three months or to a fine not exceeding level 5 on the standard scale or to both”.

Fixed penalties for wireless telegraphy offences

- 20 Schedule 4 to this Act does not apply to offences committed before the day which is the relevant commencement date for the purposes of paragraph 27 of this Schedule.

Powers of seizure

- 21 In relation to an offence committed before 18th September 2003 (the date on which section 179 of the Communications Act 2003 (c. 21) came into force), section 99(1) of this Act has effect with the omission of paragraph (c).

Forfeiture etc of restricted apparatus

- 22 Nothing in section 104 of, and Schedule 6 to, this Act applies in relation to apparatus seized before 29th December 2003 (the date on which section 182 of the Communications Act 2003 came into force).

Appeals of wireless telegraphy decisions

- 23 The repeals made by this Act do not affect the continued operation of paragraph 23(2) of Schedule 18 to the Communications Act 2003 as regards decisions against which an appeal could have been brought under section 1F of the Wireless Telegraphy Act 1949 (c. 54).

Orders in Council: section 118

- 24 (1) An Order in Council made under a provision that is repealed by this Act and re-enacted in section 118(3) continues to have effect despite the repeal of that provision.
- (2) An Order in Council made under section 118(3) may amend or revoke an Order in Council continued in effect by sub-paragraph (1).

Orders in Council: continental shelf

- 25 (1) This paragraph applies in the case of an Order in Council which, as a result of paragraph 63 of Schedule 18 to the Communications Act 2003 (provision relating to Orders in Council under section 6 of the Continental Shelf Act 1964 (c. 29)), has effect, immediately before the commencement of this Act, as if made under section 410 of the Communications Act 2003.
- (2) An Order in Council to which this paragraph applies is to have effect, after the commencement of this Act, as an Order in Council made in exercise of the powers conferred by section 120.

PART 2

TRANSITORY MODIFICATIONS

Justice (Northern Ireland) Act 2002 (c. 26)

- 26 (1) This paragraph applies if paragraph 25 of Schedule 7 to the Justice (Northern Ireland) Act 2002 has not come into force before the commencement of this Act.

- (2) Until the relevant commencement date, section 93(4)(b) has effect as if for “the Advocate General for Northern Ireland” there were substituted “the Attorney General for Northern Ireland”.
- (3) The relevant commencement date is—
 - (a) if an order has been made before the commencement of this Act appointing a day after that commencement as the day for the coming into force of paragraph 25 of Schedule 7 to the Justice (Northern Ireland) Act 2002 (c. 26), the day so appointed;
 - (b) otherwise, such day as the Secretary of State may by order appoint.

Communications Act 2003 (c. 21)

- 27 (1) This paragraph applies if—
 - (a) section 180 of the Communications Act 2003, and
 - (b) Schedule 6 to that Act,have not come into force before the commencement of this Act.
- (2) Until the relevant commencement date, this Act has effect with the omission of—
 - (a) section 96, and
 - (b) Schedule 4.
- (3) The relevant commencement date is—
 - (a) if an order has been made before the commencement of this Act appointing a day after that commencement as the day for the coming into force of the provisions mentioned in sub-paragraph (1), the day so appointed;
 - (b) otherwise, such day as the Secretary of State may by order appoint.

Power to make transitional provision

- 28 Section 121(3) of this Act does not apply to an order made by the Secretary of State under paragraph 26 or 27, but—
 - (a) an order under paragraph 26 may make such provision as may be made by an order under section 89(1) of the Justice (Northern Ireland) Act 2002 in connection with the coming into force of a provision of that Act, and
 - (b) an order under paragraph 27 may make such provision as, by virtue of section 411(4) of the Communications Act 2003, is authorised to be made by an order under section 411(2) of that Act.

Saving for old transitional provisions

- 29 (1) This paragraph applies to any transitional or transitory provision or saving (“the transitional provision”) made in connection with the coming into force of any provision of the Justice (Northern Ireland) Act 2002 or the Communications Act 2003 mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 26 or 27 (“the old enactment”).
- (2) If the old enactment is in force before the commencement of the provision of this Act reproducing its effect (“the corresponding provision of this Act”), the transitional provision is to continue to have effect (so far as capable of doing so) in relation to the corresponding provision of this Act.

- (3) Sub-paragraph (4) applies if—
- (a) sub-paragraph (2) does not apply, but
 - (b) before the commencement of this Act an order has been made appointing a day for the coming into force of the old enactment.
- (4) The transitional provision is to have effect from the date so appointed in relation to the corresponding provision of this Act.

SCHEDULE 9

Section 125

REPEALS AND REVOCATIONS

PART 1

REPEALS

<i>Short title and chapter</i>	<i>Extent of repeal</i>
Wireless Telegraphy Act 1949 (c. 54)	The whole Act.
Marine, &c., Broadcasting (Offences) Act 1967 (c. 41)	The whole Act.
Wireless Telegraphy Act 1967 (c. 72)	Sections 7 to 12. In section 13(4) the words from “, and” to the end. In section 15—
Post Office Act 1969 (c. 48)	(a) subsections (2) and (3), and (b) in subsection (6) the words “, except for section 7 of this Act,”.
British Nationality Act 1981 (c. 61)	In section 3—
Criminal Justice Act 1982 (c. 48)	(a) in subsection (1)(a) the words from the beginning to “day and”, (b) in subsection (1)(ii) the words “, rules or a licence” and “the Wireless Telegraphy Act 1949 or”, and (c) subsection (6).
Telecommunications Act 1984 (c. 12)	In Schedule 7, the paragraph relating to the Marine, &c., Broadcasting (Offences) Act 1967. Section 50. In section 81—
	(a) in subsection (5) the entry relating to section 50, and (b) subsection (12)(c)(v).
	Part 6.

<i>Short title and chapter</i>	<i>Extent of repeal</i>
Telecommunications Act 1984 (c. 12) – <i>cont.</i>	In section 101 – (a) in subsection (1)(a) the words “(except Part 6)”, (b) in subsection (2)(a) the words “(except functions assigned by or under Part 6)”, and (c) in subsection (3)(q) the words from “(excluding” to the end. Section 104(1B) and (1C).
Consumer Protection Act 1987 (c. 43)	In Schedule 4, paragraph 9(1).
Copyright, Designs and Patents Act 1988 (c. 48)	In Schedule 7, paragraph 9.
Electricity Act 1989 (c. 29)	In Schedule 16, paragraph 6.
Broadcasting Act 1990 (c. 42)	Sections 168 to 174. Section 180(1). Schedule 16. In Schedule 18, in Part 1, paragraphs 1 and 3.
Vehicle Excise and Registration Act 1994 (c. 22)	In Schedule 3, paragraph 3.
Merchant Shipping Act 1995 (c. 21)	In Schedule 13, paragraph 24.
Criminal Procedure (Consequential Provisions) (Scotland) Act 1995 (c. 40)	In Schedule 4, paragraph 48.
Wireless Telegraphy Act 1998 (c. 6)	The whole Act.
Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000 (c. 6)	In Schedule 9, paragraph 92.
Regulation of Investigatory Powers Act 2000 (c. 23)	Section 73.
Justice (Northern Ireland) Act 2002 (c. 26)	In Schedule 7, paragraph 25.
Communications Act 2003 (c. 21)	Sections 152 to 184. In section 393 – (a) subsection (1)(b), and (b) subsection (5)(a), (b) and (l). Section 394(2)(c). Section 402(2)(b). Section 404(4)(b) and (c) and (5). In section 407(1) – (a) paragraph (a), and (b) in paragraph (c) the words “(a) or”. In Schedule 1, paragraphs 1 and 2. Schedules 5 to 7. In Schedule 8, paragraphs 13 to 36.

<i>Short title and chapter</i>	<i>Extent of repeal</i>
Communications Act 2003 (c. 21) – <i>cont.</i>	In Schedule 17 – (a) paragraphs 6 to 18, (b) paragraphs 32 to 38, (c) paragraphs 64 to 69, (d) paragraph 72(2), and (e) paragraphs 145 to 151. In Schedule 18 – (a) paragraph 6, (b) paragraphs 20 and 21, (c) in paragraph 23, sub-paragraph (1)(c)(i), in sub-paragraph (2) the words “(or that Act of 1949)” and in sub-paragraph (3) the words “section 1F of that Act of 1949 or”, (d) paragraph 55, and (e) paragraph 63. In Schedule 19, Notes 1 and 3.
Criminal Justice Act 2003 (c. 44)	In Schedule 25, paragraph 29.
Serious Organised Crime and Police Act 2005 (c. 15)	In Schedule 16, paragraph 3.

PART 2

REVOCATIONS

<i>Title and number</i>	<i>Extent of revocation</i>
Transfer of Functions (Local Government, etc.) (Northern Ireland) Order 1973 (S.R. & O. (N.I.) 1973/256)	In Schedule 1, the entry relating to the Wireless Telegraphy Act 1949. In Schedule 2, the entry relating to the Wireless Telegraphy Act 1949.
Hong Kong (British Nationality) Order 1986 (S.I. 1986/948)	In Schedule 1, the paragraph relating to the Marine, &c., Broadcasting (Offences) Act 1967.
Police and Criminal Evidence (Northern Ireland) Order 1989 (S.I. 1989/1341 (N.I. 12))	In Article 26(2), the sub-paragraph (j) relating to section 14(1) of the Wireless Telegraphy Act 1949.
Criminal Justice (Northern Ireland) Order 1994 (S.I. 1994/2795 (N.I. 15))	In Schedule 2, paragraph 10.
Deregulation (Wireless Telegraphy) Order 1996 (S.I. 1996/1864)	Article 3.
Telecommunications (Licensing) Regulations 1997 (S.I. 1997/2930)	Regulation 4.

<i>Title and number</i>	<i>Extent of revocation</i>
Transfer of Functions (Lord Advocate and Advocate General for Scotland) Order 1999 (S.I. 1999/679)	In the Schedule, the entry relating to section 14(7) of the Wireless Telegraphy Act 1949.
Telecommunications (Appeals) Regulations 1999 (S.I. 1999/3180)	Regulation 4.
Courts Act 2003 (Consequential Provisions) Order 2005 (S.I. 2005/886)	In the Schedule, paragraph 95.
Wireless Telegraphy (Pre-Consolidation Amendments) Order 2006 (S.I. 2006/1391)	The whole Order.

© Crown copyright 2006

Printed in the UK by The Stationery Office Limited
under the authority and superintendence of Carol Tullo, Controller of
Her Majesty's Stationery Office and Queen's Printer of Acts of Parliament

11/2006 352411 19585

2012 No. 2187

ELECTRONIC COMMUNICATIONS

The Wireless Telegraphy (Spectrum Trading) Regulations 2012

Made - - - - 23rd August 2012

Coming into force - - 13th September 2012

The Office of Communications (“OFCOM”) make the following Regulations in exercise of the powers conferred by section 30(1) and (3) and section 122(7) of the Wireless Telegraphy Act 2006(a) (the “Act”).

Before making these Regulations, OFCOM have given notice of their proposal to do so in accordance with section 122(4)(a) of the Act, published notice of their proposal in accordance with section 122(4)(b) of the Act, and have considered the representations made to them before the time specified in the notice in accordance with section 122(4)(c) of the Act.

Citation, commencement and extent

1.—(1) These Regulations may be cited as the Wireless Telegraphy (Spectrum Trading) Regulations 2012 and shall come into force on 13th September 2012.

(2) These Regulations shall not extend to the Bailiwick of Guernsey.

Revocation

2. The Regulations set out in Schedule 1 are hereby revoked.

Interpretation

3. In these Regulations—

- (a) “concurrent holders” means persons who concurrently hold the rights and obligations under a wireless telegraphy licence by virtue of a transfer authorised by these Regulations which has that effect;
- (b) “station” means wireless telegraphy station; and
- (c) “apparatus” means wireless telegraphy apparatus.

Transfer of all the rights and obligations arising by virtue of a wireless telegraphy licence

4.—(1) Subject to regulation 8, a transfer by the holder of a wireless telegraphy licence to which this paragraph applies of all of the rights and obligations arising by virtue of that wireless telegraphy licence is authorised if it satisfies one of the two conditions set out in paragraph (2).

(2) Those conditions are—

- (a) that the rights and obligations of the person making the transfer become rights and obligations of the transferee to the exclusion of the person making the transfer;
- (b) that the transferred rights and obligations become rights and obligations of the transferee while continuing, concurrently, to be rights and obligations of the person making the transfer.

(3) Paragraph (1) shall apply to wireless telegraphy licences within the licence classes specified in Column 1 of each of Parts 3 to 21 of Schedule 2 which apply to a station or apparatus operating within any of the frequency bands specified in Column 2 of the same Part.

Concurrent Spectrum Access licence class

5. Subject to regulation 8, a transfer by the holder of a wireless telegraphy licence within the licence class specified in Column 1 of Part 1 of Schedule 2 which applies to stations or apparatus operating within either of the frequency bands specified in Column 2 of the same Part, of all of the rights and obligations arising by virtue of that wireless telegraphy licence, is authorised if the rights and obligations of the person making the transfer become rights and obligations of a single transferee to the exclusion of the person making the transfer.

Satellite (Complementary Ground Components of a Mobile Satellite System) licence class

6. Subject to regulation 8, a transfer by the holder of a wireless telegraphy licence within the licence class specified in Column 1 of Part 2 of Schedule 2 which applies to a station or apparatus operating within either of the frequency bands specified in Column 2 of the same Part, of all of the rights and obligations arising by virtue of that wireless telegraphy licence, is authorised if the transferred rights and obligations become rights and obligations of the transferee while continuing, concurrently, to be rights and obligations of the person making the transfer.

Partial transfer of rights and obligations arising by virtue of a wireless telegraphy licence

7. Subject to regulation 8, transfers satisfying one of the two conditions set out in regulation 4(2) are also authorised where the transfer is of—

- (a) all of the rights arising by virtue of a wireless telegraphy licence which relate to—
 - (i) whole frequency channels under one of the licences of a class specified in Column 1 of Parts 3 to 9 of Schedule 2 which apply to a station or apparatus operating within any of the frequency bands specified in Column 2 of the same Part;
 - (ii) part frequency channels which have in each case a bandwidth of 12.5 kHz or a multiple thereof and the same start or end frequency limit as a licensed frequency channel under one of the licences of the class specified in Column 1 of Part 3 of Schedule 2 which apply to a station or apparatus operating within the frequency band specified in Column 2 of the same Part;
 - (iii) whole wireless telegraphy links designed for use between two fixed points under one of the licences of a class specified in Column 1 of Part 10 of Schedule 2 which apply to a station or apparatus operating within any of the frequency bands specified in Column 2 of that Part;
 - (iv) a part of the range of frequencies under one of the licences of a class specified in Column 1 of Part 11 of Schedule 2 which apply to a station or apparatus operating within any of the frequency bands specified in Column 2 of the same Part;
 - (v) a geographical area being part of the total geographical area in which the holder is authorised to establish, install and use radio transmitting and receiving stations or apparatus under one of the licences of a class specified in Column 1 of Part 11 of Schedule 2 which apply to a station or apparatus operating within any of the frequency bands specified in Column 2 of the same Part;
 - (vi) both of the situations set out in sub-paragraphs (iv) and (v);

- (vii) part frequency channels which have in each case a bandwidth of 6.25 kHz or a multiple thereof and the same start or end frequency limit as a licensed frequency channel under one of the licences of a class specified in Column 1 of Part 12 or Column 1 of Part 13 of Schedule 2 which apply to a station or apparatus operating within any of the frequency bands specified in Column 2 of the same Part;
- (viii) a geographical area being a fifty kilometre by fifty kilometre square part of the total geographical area in which the holder is authorised to establish, install and use radio transmitting and receiving stations or apparatus under one of the licences of a class specified in Column 1 of Part 8 or Column 1 of Part 13 of Schedule 2 which apply to a station or apparatus operating within any of the frequency bands specified in Column 2 of the same Part; or
- (ix) both of the following situations—
 - (aa) part frequency channels which have in each case a bandwidth of 6.25 kHz or a multiple thereof and the same start or end frequency limit as a licensed frequency channel under one of the licences of a class specified in Column 1 of Part 13 of Schedule 2 which apply to a station or apparatus operating within any of the frequency bands specified in Column 2 of the same Part; and
 - (bb) a geographical area being a fifty kilometre by fifty kilometre square part of the total geographical area in which the holder is authorised to establish, install and use radio transmitting and receiving stations or apparatus under one of the licences of a class specified in Column 1 of Part 13 of Schedule 2 which apply to a station or apparatus operating within any of the frequency bands specified in Column 2 of the same Part; and
- (b) the corresponding part of each of the obligations under the licence.

Circumstances in which a transfer is not authorised

8. A transfer of rights and obligations arising under a wireless telegraphy licence is not authorised where—

- (a) any of the licence holder, or all of the concurrent holders, and the transferee have not consented to the transfer;
- (b) any sum payable under the Wireless Telegraphy (Licence Charges) Regulations 2011^(a) in respect of that licence is owing to OFCOM because it has not been paid by the time it became due;
- (c) any instalment payment is to be paid to OFCOM under regulation 4(8)(b) of the Wireless Telegraphy (Licence Charges) Regulations 2011 in respect of that licence;
- (d) OFCOM has served notice under paragraph 7 of Schedule 1 to the Wireless Telegraphy Act 2006 on the holder, or the concurrent holders, of that licence of a proposal to revoke or vary that licence but that revocation or variation has not yet been made; or
- (e) the holder has, or all of the concurrent holders have, requested OFCOM to revoke or vary the licence or have consented to a revocation or variation proposed by OFCOM but that revocation or variation has not yet been made.

Transfer procedure

9.—(1) The holder, or concurrent holders, of a wireless telegraphy licence who wishes, or who wish, to make a transfer authorised by regulations 4(1), 5, 6 or 7 must provide to OFCOM—

- (a) the reference number of the wireless telegraphy licence under which rights and obligations are to be transferred;

(a) S.I. 2011/1128

- (b) the name and address of the holder or concurrent holders of the wireless telegraphy licence;
- (c) the name and address of the proposed transferee;
- (d) a description of which type of transfer authorised by regulation 4(1), 5, 6 or 7 is proposed;
- (e) a document signed by or on behalf of the holder, or each concurrent holder, of the licence and signed by or on behalf of the transferee, under which each of those persons warrants to OFCOM that he has consented to the proposed transfer; and
- (f) in the case of a transfer authorised by regulation 7, a description of which rights and obligations under the licence are to be transferred.

(2) Ofcom shall, after determining that the requirements of paragraph (1) have been met, publish a notice stating—

- (a) the name of the wireless telegraphy licence holder or concurrent holders and the name of the transferee to whom it is proposed that the rights and obligations arising under the licence shall be transferred;
- (b) the date when OFCOM determined that the requirements of paragraph (1) were met;
- (c) the licence class and the reference number of the wireless telegraphy licence under which rights and obligations are to be transferred; and
- (d) in the case of a transfer authorised by regulation 7, a description of which rights under the licence are proposed to be transferred.

(3) A transfer shall be effected by the holder or concurrent holders of the wireless telegraphy licence under which rights and obligations are to be transferred surrendering that licence and by OFCOM granting a new one to the transferee and—

- (a) in the case of a transfer which satisfies the condition set out in regulation 4(2)(b), to the holder or concurrent holders who made the transfer; and
- (b) in the case of a transfer authorised by regulation 7, to the holder or concurrent holders who made the transfer.

(4) OFCOM shall publish the information specified in paragraph (2) in relation to transfers that have been effected pursuant to paragraph (3).

Hyacinth S. Nwana

Group Director, Spectrum Policy Group of the Office of Communications
For and on behalf of the Office of Communications

23rd August 2012

SCHEDULES

SCHEDULE 1

Regulation 3

REVOCATIONS

<i>(1)</i> <i>Regulations Revoked</i>	<i>(2)</i> <i>References</i>
The Wireless Telegraphy (Spectrum Trading) Regulations 2004	S.I. 2004/3154
The Wireless Telegraphy (Spectrum Trading) (Amendment) Regulations 2006	S.I. 2006/339
The Wireless Telegraphy (Spectrum Trading) (Amendment) (No. 2) Regulations 2006	S.I. 2006/1807

The Wireless Telegraphy (Spectrum Trading) (Amendment) Regulations 2007	S.I. 2007/380
The Wireless Telegraphy (Spectrum Trading) (Amendment) (No. 2) Regulations 2007	S.I. 2007/3387
The Wireless Telegraphy (Spectrum Trading) (Amendment) Regulations 2008	S.I. 2008/688
The Wireless Telegraphy (Spectrum Trading) (Amendment) (No. 2) Regulations 2008	S.I. 2008/2105
The Wireless Telegraphy (Spectrum Trading) (Amendment) (No. 3) Regulations 2008	S.I. 2008/3192

SCHEDULE 2 Regulations 4, 5, 6 and 7
LICENCE CLASSES AND FREQUENCY BANDS

PART 1

<i>Column 1</i>	<i>Column 2</i>
Licence class	Frequency bands
Concurrent Spectrum Access	1781.7–1785.0 MHz 1876.7–1880.0 MHz

PART 2

<i>Column 1</i>	<i>Column 2</i>
Licence class	Frequency bands
Satellite (Complementary Ground Components of a Mobile Satellite System)	1980–2010 MHz 2170–2200 MHz

PART 3

<i>Column 1</i>	<i>Column 2</i>
Licence class	Frequency band
Scanning Telemetry	457.5–464 MHz

PART 4

<i>Column 1</i>	<i>Column 2</i>
Licence class	Frequency bands
Satellite (Permanent Earth Station)	3600–4200 MHz 5150–5250 MHz 5725–7075 MHz 10.7–13.25 GHz 13.75–14.5 GHz 17.3–20.2 GHz 27.5–30 GHz

PART 5

<i>Column 1</i>	<i>Column 2</i>
Licence class Satellite (Transportable Earth Station)	Frequency bands 5.925–7.075 GHz 13.78–14.5 GHz 27.5–27.8185 GHz 28.4545–28.8265 GHz 29.4625–30 GHz

PART 6

<i>Column 1</i>	<i>Column 2</i>
Licence class Satellite (Earth Station) (Non-Fixed Satellite Service)	Frequency bands 137–138 MHz 149–149.9 MHz 2025–2110 MHz 2200–2290 MHz 3600–4200 MHz 5150–5250 MHz 5725–7075 MHz 10.7–12.75 GHz 27.5–27.8185 GHz 28.4545–28.8265 GHz 29.4625–30 GHz

PART 7

<i>Column 1</i>	<i>Column 2</i>
Licence class Satellite (Earth Station) (Non-Geostationary)	Frequency bands 137–138 MHz 149–149.9 MHz 2025–2110 MHz 2200–2290 MHz 3600–4200 MHz 5150–5250 MHz 5725–7075 MHz 10.7–13.25 GHz 13.75–14.5 GHz 19.7–20.2 GHz 27.5–27.8185 GHz 28.4545–28.8265 GHz 29.4625–30 GHz

PART 8

<i>Column 1</i>	<i>Column 2</i>
Licence class Coastal Station Radio (International) Area	Frequency band 156–162.05 MHz

Defined

PART 9

<i>Column 1</i>	<i>Column 2</i>
Licence class	Frequency band
Coastal Station Radio (International)	156–162.05 MHz

PART 10

<i>Column 1</i>	<i>Column 2</i>
Licence classes	Frequency bands
Point to Point Fixed Links	1350–1530 MHz
Self Coordinated Links	1672–1690 MHz
	3600–4200 MHz
	5925–6425 MHz
	6425–7125 MHz
	7425–7900 MHz
	10.7–11.7 GHz
	12.75–13.25 GHz
	14.25–14.5 GHz
	14.5–15.35 GHz
	17.3–17.7 GHz
	17.7–19.7 GHz
	21.2–22 GHz
	22–23.6 GHz
	24.5–26.5 GHz
	32.319–32.571 GHz
	33.131–33.383 GHz
	37–39.5 GHz
	49.2–50.2 GHz
	51.4–52.6 GHz
	55.78–57 GHz
	64–66 GHz
	71.125–75.875 GHz
	81.125–85.875 GHz

PART 11

<i>Column 1</i>	<i>Column 2</i>
Licence classes	Frequency bands
Broadband Fixed Wireless Access	412.0–414.0 MHz
Spectrum Access	422.0–424.0 MHz
	542–550 MHz
	742–750 MHz
	758–766 MHz
	1452–1492 MHz
	1785–1805 MHz
	3480–3500 MHz

3580–3600 MHz
 10.125–10.225 GHz
 10.475–10.575 GHz
 27.8285– 28.0525 GHz
 28.0525–28.1645 GHz
 28.0525–28.4445 GHz
 28.1925–28.3045 GHz
 28.3325–28.4445 GHz
 28.8365–29.0605 GHz
 29.0605–29.1725 GHz
 29.0605–29.4525 GHz
 29.2005–29.3125 GHz
 29.3405–29.4525 GHz
 31.815–32.571 GHz
 32.627–33.383 GHz
 40.50–42.00 GHz
 42.00–43.50 GHz

PART 12

<i>Column 1</i>	<i>Column 2</i>
Licence classes	Frequency bands
Business Radio (Technically Assigned)	26.2–87.50 MHz
Coastal Station Radio (UK)	136–208 MHz 137.962–165.043 MHz 426–470 MHz

PART 13

<i>Column 1</i>	<i>Column 2</i>
Licence classes	Frequency bands
Business Radio (Area Defined)	26.2–87.50 MHz
Coastal Station Radio (UK) Area Defined	132–134 kHz 136–208 MHz 137.962–165.043 MHz 146–148 kHz 425–470 MHz

PART 14

<i>Column 1</i>	<i>Column 2</i>
Licence class	Frequency bands
Spectrum Access	3605–3689 MHz 3925–4009 MHz

PART 15

<i>Column 1</i>	<i>Column 2</i>
-----------------	-----------------

Licence classes	Frequency bands
Business Radio (Simple UK)	26.2–87.50 MHz
Business Radio (Suppliers Light)	136–208 MHz
Business Radio (Simple Site)	425–470 MHz

PART 16

<i>Column 1</i>	<i>Column 2</i>
Licence class	Frequency bands
Coastal Station Radio (Marina)	157.025 MHz
	157.85 MHz
	161.425 MHz

PART 17

<i>Column 1</i>	<i>Column 2</i>
Licence class	Frequency band
Coastal Station Radio (Training School)	137.962–165.043 MHz

PART 18

<i>Column 1</i>	<i>Column 2</i>
Licence class	Frequency bands
Differential Global Positioning System	283–315 kHz
	435–495 kHz
	505–526 kHz
	1625–1635 kHz
	1800–1810 kHz
	1850–2000 kHz
	2000–2025 kHz
	2160–2170 kHz
	2625–2650 kHz
	2650–2850 kHz
	3155–3200 kHz
	3200–3230 kHz
	3500–3800 kHz

PART 19

<i>Column 1</i>	<i>Column 2</i>
Licence class	Frequency bands
Maritime Radio (Suppliers and Demonstration)	283–315 kHz
	415–526 kHz
	16.06–27.5 MHz
	121.5 MHz
	121.65 MHz
	123.1 MHz
	137.962–165.043 MHz

243 MHz
 406–406.1 MHz
 457.525 MHz
 457.537 MHz
 457.55 MHz
 457.562 MHz
 457.575 MHz
 467.525 MHz
 467.537 MHz
 467.55 MHz
 467.562 MHz
 467.575 MHz
 1525–1559 MHz
 1626.5–1660.5 MHz

PART 20

<i>Column 1</i>	<i>Column 2</i>
Licence class	Frequency bands
Global Navigation Satellite System (GNSS)	1164–1215 MHz
Repeaters	1215–1300 MHz
	1559–1610 MHz

PART 21

<i>Column 1</i>	<i>Column 2</i>
Licence class	Frequency bands
Satellite (Earth Station Network)	14–14.25 GHz
	27.5–27.8185 GHz
	28.4545–28.8265 GHz
	29.4625–30 GHz

EXPLANATORY NOTE

(This note is not part of the Regulations)

These Regulations revoke and replace the Wireless Telegraphy (Spectrum Trading) Regulations 2004 (S.I. 2004/3154 as amended by S.I.s 339/2006, 1807/2006, 380/2007, 3387/2007, 688/2008, 2105/2008 and 2008/3192).

These Regulations are made under section 30 of the Wireless Telegraphy Act 2006, which implements Article 9b of the Directive of the European Parliament and of the Council of 7th March 2002 on a common regulatory framework for electronic communications networks and services (Framework Directive) (2002/21/EC).

These Regulations remove the requirement to obtain OFCOM's consent to transfers being made and extend spectrum trading to certain licence classes granted for the maritime and satellite sectors.

Regulation 4(1) (subject to the exceptions in regulations 8) authorises the transfer of all rights and obligations arising by virtue of the wireless telegraphy licences of the classes listed in Column 1 of each of Parts 3 to 21 of Schedule 2 which apply to a station or apparatus operating within any of the frequency bands specified in Column 2 of the same Part. This includes licences granted for the Fixed Wireless sector, the Business Radio sector, Point to Point Fixed links licences, Scanning Telemetry licences, Spectrum Access licences and certain licences granted for the Maritime and Satellite sectors.

Regulation 7 (subject to the exceptions in regulation 8) authorises the transfers of rights and obligations relating to parts of the licensed range of frequencies for certain licence classes and/or parts of the licensed geographical area for certain licence classes.

Two types of transfer are authorised by regulation 4(1) and 7. Firstly, a transfer may be one in which the rights and obligations of the person making the transfer become rights and obligations of the transferee to the exclusion of the person making the transfer. Secondly, a transfer may be one in which the transferred rights and obligations become rights and obligations of the transferee while continuing, concurrently, to be rights and obligations of the person making the transfer.

Regulation 5 (subject to regulation 8) authorises the transfer of the rights and obligations arising by virtue of a particular class of licence to the exclusion of the person making the transfer.

Regulation 6 (subject to regulation 8) authorises the transfer of the rights and obligations arising by virtue of a particular class of licence if the transferred rights and obligations become rights and obligations of the transferee while continuing, concurrently, to be rights and obligations of the person making the transfer.

Regulation 8 specifies circumstances in which transfers are not authorised.

Regulation 9 sets out the procedure for making transfers.

A full regulatory impact assessment of the effect that these Regulations will have on the costs to business is available to the public from the OFCOM Library at Riverside House, 2A Southwark Bridge Road, London SE1 9HA (Tel: 020 7981 3000) and on OFCOM's website at www.ofcom.org.uk. Copies of this assessment have also been placed in the libraries of the Houses of Parliament.

STATUTORY INSTRUMENTS

2012 No. 2187

ELECTRONIC COMMUNICATIONS

The Wireless Telegraphy (Spectrum Trading) Regulations 2012

£5.75

E4326 08/2012 124326T 19585

ISBN 978-0-11-152837-2



9 780111 528372

Ofcom application form OfW512

Application to permit an existing licensee to undertake spectrum leasing

For applying for a variation to a Wireless Telegraphy Act licence to allow the holder to lease spectrum in accordance with section 30 of, and schedule 1 to, the Wireless Telegraphy Act 2006 as amended

General guidelines on Ofcom's policies and procedures relating to spectrum leasing can be found in the document Trading Guidance (OfW513).

This form is to be used to apply for a licence variation that will enable you to undertake spectrum leasing. Leasing is a form of trading in which you, as the licence-holder, let someone else exercise your licence rights to use the spectrum subject to the terms and conditions of your licence and any additional restrictions that you impose in the lease contract. The leaseholder will not hold a licence from us but will be allowed to access the spectrum by virtue of the lease contract. There is another form of spectrum trading (known as 'transfer') in which the person acquiring the rights receives a separate licence from us. If you wish to undertake a transfer, please use form OfW 206 or OfW437. For further information about leasing and transfer, see OfW513

Applications cannot be progressed unless the form is signed by someone who is authorised by the licence-holder to act on its behalf.

Print clearly. Illegible, unclear or incomplete application forms may delay processing.

Completed forms should be forwarded to:

Ofcom
Spectrum Trading Desk
Riverside House
2a Southwark Bridge Road
London SE1 9HA

Licensee Name

Licence Product

Licence number(s)

If the number of licences for which the licensee wishes to be authorised to undertake leasing exceeds the space above, additional details should be provided on a separate sheet of paper and attached to this form.

Declaration

The licence holder (and each concurrent licence holder, if any) hereby confirms that it has read and agrees to comply with the obligations and requirements set out in the variation and accepts responsibility for complying with them, in particular the obligation to keep records of leases granted and to make specified information available to Ofcom on request.

The licence holder (and each concurrent licence holder, if any) hereby confirms that it has not requested Ofcom to revoke or vary the licence where that revocation or variation has not yet been made.

The licence holder (and each concurrent licence holder, if any) hereby warrants that it consents to the variation to permit leasing for the licence(s) detailed in this application.

The licence holder (and each concurrent licence holder, if any) indemnifies and holds harmless Ofcom from and against any loss, liability, damages, expenses or costs (including legal costs and expenses on a solicitor/client basis) arising in connection with any inaccurate or misleading information contained in this application or with its consent to the variation.

Signed for and on behalf of the licence holder

Full name (block capitals)

Job title or role

Contact Tel:

Email

Date

Concurrent licence holders

Each concurrent licence holder must sign this form. A director or authorised person must sign for public limited companies and other legal entities. Ofcom will however, address all correspondence to the primary contact above.

Signed for and on behalf of each concurrent licence holder

Full name (block capitals)

Date

Ofcom application form OfW206 (Dec08)

Application for Spectrum Trading

For the transfer of rights and obligations under
Wireless Telegraphy Act licences in accordance with
The Wireless Telegraphy (Spectrum Trading) Trading
Regulations 2004 (SI 3154)

Please ensure this form is signed and dated at the bottom and use capitals throughout.

Before completing this form please read the **Guidance Notes on pages 7-11**

Please note the technical information contained in this application form will be used in the co-ordination procedure with other users of the radio spectrum. Please keep a copy of the completed application form.

A Instructions for completion

General guidelines on Ofcom's policies and procedures as relating to spectrum trading can be found in the document Trading Guidance (OfW224).

Print clearly. Illegible, unclear or incomplete application forms may delay processing.

Please read the notes on completing the application form at the back of this document before completing this form.

A separate form must be completed for each transfer. A single transfer application may involve a number of separate licences from the same class but the trade must involve the same licence holder and transferee.

Applications cannot be progressed unless the form is signed by all relevant parties or relevant proof of consent provided.

The date of effect cannot be back-dated.

Completed forms must be forwarded to:

Ofcom

Spectrum Trading Desk
Riverside House
2a Southwark Bridge Road
London SE1 9HA

Please note that Ofcom may request further information in order to determine whether it consents to a trade.

B Licence holder details

B.1 Please enter details of the current licence holder(s) (the 'Licence Holder(s)')

If the licence is held by more than one person concurrently ('Concurrent Licence Holders') please tick here and provide details of each such Concurrent Licence Holder on a separate sheet.

Surname

Initials

Title (e.g. Mr, Mrs, Miss, Ms, Dr, other)

Company name

Address

Postcode

Telephone

Fax

E-mail address

B.2 Please enter your Ofcom customer reference number

B.3 Please enter your company registration number

C Proposed transferee details

C.1 Please enter details of the proposed transferee ('Transferee')

If the proposed transfer is a concurrent transfer to more than one person ('Concurrent Transferee') please tick here and provide details of each such Concurrent Transferee on a separate sheet.

- Individual or sole trader
- Limited company
- Incorporated association
- Partnership
- Public limited company
- Registered charity
- Other legal entity (please state)

Surname

Initials

Title (e.g. Mr, Mrs, Miss, Ms, Dr, other)

Company name

Trading name

Address

Postcode

Telephone

Fax

E-mail address

C.2 Is the Transferee an existing customer of Ofcom?

- No
- Yes (please state customer reference number)

D Licence details

D.1 Please provide details of the licence(s) which contains the rights and obligations which you wish to transfer

If you need to provide additional licence numbers please tick here and continue on a separate sheet.

Licence class

Licence no.

E Description of transfer

E.1 Please state the type of transfer you wish to complete

A transfer of all rights and obligations (a full transfer)
(Go to section F)

A transfer of part of the rights and obligations
(a partial transfer) (Go to E.2)

E.2 Please state the type of partial transfer you wish to complete

A partial transfer of frequency (please complete E.3)

A partial transfer of a geographical area (please complete E.4)

A partial transfer of both frequency and a geographical area
(please complete E.3 & E.4)

E.3 Please provide details of your partial transfer of frequency using the appropriate section below

Transmit (MHz)

Receive (MHz)

BW (KHz)

E.3.1 For channelised licences please enter channel centre frequencies. Please continue on a separate sheet of paper if necessary.

Please enter additional information on the proposed frequency partition in the box provided

E.3.2 For Fixed Wireless Access licences and Spectrum Access licences please enter the details of the frequency range you wish to transfer including units. Please continue on a separate sheet of paper if necessary.

Lower

to Upper

Lower

to Upper

E.3.3 For Fixed Point-to-Point licences please enter the Link Reference Number. Please continue on a separate sheet of paper if necessary.

Link Reference Number(s)

E.4 For a partial geographical transfer please provide details and attach additional information as required. If the form provided is not adequate to capture the details of your transfer we strongly recommend that you read the guidance notes for completion of this application at the back of the form and contact Ofcom prior to submitting this form.

Which area would you like to trade?

Specific site (applies to Business Radio Technically Assigned licence only)

Please provide the NGR of the site(s) you wish to trade.

National areas

UK (all of England, Scotland, Wales and Northern Ireland)

England Northern Ireland

Scotland Wales

Grid squares (please refer to section of the Notes on completion at the end of this form)

HP All D

HU All A B C

HY All A B C D

HZ All A

NB All A B C D

SD All A B C D

SE All A B C D

SH All A B C D

SJ All A B C D

SK All A B C D

NC All A B C D

ND All A C

NF All B D

NG All A B C D

NH All A B C D

NJ All A B C D

NK All A C

NL All B D

NM All A B C D

NN All A B C D

NO All A B C D

NR All A B C D

NS All A B C D

NT All A B C D

NU All A C

NV All A B C D

NW All A B C D

NX All A B C D

NY All A B C D

NZ All A C D

SA All A B

SB All A B

SM All D

SN All A B C D

SO All A B C D

SP All A B C D

SR All B

SS All A B C D

ST All A B C D

SU All A B C D

SV All D

SW All B C D

SX All A B C D

SY All A B

SZ All A B

TA All A C

TF All A B C D

TG All C D

TL All A B C D

TM All A B C

TQ All A B C D

TR All A C

TV All A B

F Timing of transfer

F.1 When would you like the transfer to take effect?

Immediate

Postdated (please state proposed date)

G Statistical information

G.1 Pricing and transfer information data is requested by Ofcom on a voluntary basis along with details of any other relevant contractual arrangements. Such information collected by Ofcom will be treated as confidential and any published material will be based on aggregated data to ensure that the confidentiality of individual transactions is preserved.

Any other relevant information relating to contractual arrangements:

Price paid for spectrum: £

H Declaration from Licence Holder

Primary contact

The Licence Holder (and each Concurrent Licence Holder, if any) hereby confirms it has not requested Ofcom to revoke or vary the licence where that revocation or variation has not yet been made.

The Licence Holder (and each Concurrent Licence Holder, if any) hereby warrants that it consents to the transfer detailed in this application;

The Licence Holder (and each Concurrent Licence Holder, if any) indemnifies and holds harmless Ofcom from and against any loss, liability, damages, expenses or costs (including legal costs and expenses on a solicitor/client basis) arising in connection with any inaccurate or misleading information contained in this application (other than in Section C) or with its consent to the transfer.

Signed for and on behalf of the Licence Holder

Date of application

 / /

Full name (in block capitals)

Concurrent Licence Holders

Each Concurrent Licence Holder must sign this form. A director or authorised person must sign for public limited companies, limited companies and other legal entities. Ofcom will, however, address all correspondence to the Primary contact as identified above.

Signed for and on behalf of each Concurrent Licence Holder

Date of application

 / /

Full name (in block capitals)

Company

If the number of Concurrent Licence Holders exceeds the space above, additional details should be provided on a separate sheet of paper in the format given above and attached to this form.

I Declaration from Transferee

Primary contact

The Transferee (and each other Concurrent Transferee) hereby warrants that it consents to the Transfer.

Signed for and on behalf of the Transferee

Date of application

 / /

Full name (in block capitals)

Concurrent Transferees

All Concurrent Transferees must sign this form. A director or authorised person must sign for public limited companies, limited companies and other legal entities. Ofcom will, however, address all correspondence to the primary contact as identified above.

Signed for and on behalf of each Concurrent Transferee

Date of application

 / /

Full name (in block capitals)

Company

If the number of Concurrent Transferees exceeds the space above, additional details should be provided on a separate sheet of paper in the format given above and attached to this form.

FOR OFFICIAL USE ONLY

Application received by Ofcom

Licence renewal date

Case number

Stage payment customer

Notes on Completing an Application for Spectrum Trading

For the transfer of rights and obligations under
Wireless Telegraphy Act licences in accordance with
The Wireless Telegraphy (Spectrum Trading) Trading
Regulations 2004 (SI 3154).

How to fill in your application for Spectrum Trading

These notes provide step by step instructions to help you fill in your OfW206 Application for Spectrum Trading. It is particularly aimed at applicants who are less familiar with the spectrum trading process.

If, after reading this guide, you need more help, please telephone the Spectrum Trading Desk during office hours on 020 7981 3083 or write to us at the address at the bottom of this page.

Contact the Ofcom Advisory Team on 0845 456 3000 for any other Ofcom forms, or information sheets referred to within these guidance notes. All information sheets are also available on the Ofcom website www.ofcom.org.uk. From time to time this form may change, for example due to policy changes, etc. Therefore please check that you have the latest version.

1.0 Introduction

OfW206 can be used for any form of spectrum transfer, both full or partial, permitted by the Spectrum Trading Regulations¹. The types of trades that are permitted by the regulations are summarised in Ofcom's Trading Guidance Notes (OfW224).

Ofcom has introduced spectrum trading to a wide range of different types of licence class and has also enabled a number of different transfer options (e.g. full or partial transfers of frequency and geography). These trading options will apply in different ways to different licence classes. Consequently the information Ofcom will require to process an application may differ depending on the nature of the proposed transfer. Ofcom has attempted to design the application form in such a way as to request and gather this information in the clearest and simplest way possible. We do, however, strongly recommend that you read this guide prior to completing your application.

1.1 Who should complete the form?

The application form must be completed and signed by all parties to a trade (i.e. both the 'Licence Holder' and the 'Transferee'). If the licence to be sold is held concurrently by more than one Licence Holder, each Concurrent Licence Holder must sign the application. Similarly, if the licence is to be acquired by more than one party simultaneously (i.e. they intend to hold the licence as Concurrent Licensees) each of these should also sign the form.

1.2 How many forms should be completed?

A separate form must be completed for each transfer. A single transfer application may involve a number of separate licences from the same class but the trade must involve the same licence holder and transferee. So, for example if you intend to sell two fixed link point to point licences to the same party you may include this on a single form.

1.3 Handling your application

We aim to meet our published Quality of Service targets which will apply when we receive a correctly completed application. In cases of uncertainty or missing information we may attempt to contact you to resolve any points of detail or simply return the form.

When we are satisfied that all the correct details have been provided we will acknowledge this by email to all parties to a trade using the addresses stated in Sections B and C.

1.4 Application fees and licence fees

Ofcom does not charge a fee for processing applications for spectrum trades. However, please note that all licence fees must be paid at the time of transfer. Ofcom is not able to authorise a transfer if licence fees are outstanding. You should ensure that all fees are paid using the normal mechanisms.

1.5 Additional information

In order to properly process your application it may be necessary for Ofcom to contact you to request additional information.

1.6 Surrender of licence

Please note that if the transfer is approved by Ofcom the Licence Holder must surrender its licence to Ofcom in order for Ofcom to put the transfer into effect. Please note also that in the case of a partial transfer the licence will be replaced by a new set of rights and obligations relating to the non-transferred element of your existing licence.

1.7 How to answer the questions

We suggest you start by answering Section A working sequentially through the sections to Section I, answering all relevant questions.

Useful contacts for further advice on completing OfW206

The Spectrum Trading Desk can be contacted on 020 7981 3083

Email: spectrum.tradingdesk@ofcom.org.uk

Fax: 020 7981 3921

Website: www.ofcom.org.uk

Completed applications should be sent to:

Ofcom

Spectrum Trading Desk
Riverside House
2a Southwark Bridge Road
London SE1 9HA

¹ The Wireless Telegraphy (Spectrum trading) Regulations 2004 (2004 NO.3154)

B Licence holder details

B.1 Please enter details of the current licence holder(s) (the 'Licence Holder(s)')

Please enter full details of the current licence holder(s).

B.2 Please enter your Ofcom customer reference number

Please enter your Ofcom customer reference number – you can find this on your licence renewal documentation.

B.3 Please enter your Company Registration Number

Having a registration number is very much dependent on your legal status. You should check whether your legal entity requires you to do so. If so, please enter this in the box provided.

C Proposed transferee details

C.1 Please enter details of the proposed transferee (the 'Transferee')

Please enter details of who the new licence, i.e. that which results from the transfer of rights and obligations, will be issued to – If you are applying for a concurrent transfer tick the relevant box and provide details of each Concurrent Transferee on a separate sheet. Legally this 'person' may be an individual operating a business from one of their own premises or two or more people acting together as a Partnership, Company or an Incorporated Association. The WT Act licence must state the full name of the specific person, company or organisation so that the licence is quite clear. A list of legal entities is provided and you should choose one from the list. If not listed then you should specify this against 'Other legal entity'.

C.2 Is the Transferee an existing customer of Ofcom?

If the Transferee is an existing customer of Ofcom please enter your Ofcom customer reference number – you can find this on any licence renewal documentation.

D Licence details

D.1 Please provide details of the licence which contains the rights and obligations which you wish to transfer

Please enter the licence number for the licence to be transferred. This can be found in your licence documentation.

Please also provide details of the type or 'class' of licence to be transferred, details of this can also be found in your licence documentation. It is important to establish what class of licence you possess as this will dictate the types of transfer you are permitted to undertake.

E Description of transfer

E.1 Please state the type of transfer you wish to complete

A licence can be traded in its entirety or, depending on the licence class, part of the rights and obligation under a licence can be traded. More details on the types of partial trades permitted can be found in Ofcom's Trading Guidance OfW224.

If you wish to transfer a licence in its entirety (full transfer) please tick the appropriate box and proceed directly to Section F. If you wish to transfer part of a licence (a partial transfer) please tick the appropriate box and proceed to Section E.2.

E.2 Please state the type of partial transfer you wish to complete

Ofcom currently allows certain licences to be partitioned by frequency (spectrally partitioned – so for example trading half the frequency channels under your licence) or by geographical area (geographically partitioned – trading part of the area you have rights to operate in). It is also possible to combine both of these options (for example, selling some spectrum in part of the area you have rights to operate in). Not all options are available to all licence classes; please consult Ofcom's Trading Guidance carefully to see what is permitted under the licence class you possess.

E.3 Please provide details of your partial transfer of frequency using the appropriate section below

Different types of licence specify the frequency permitted for use in different ways. For example, licences in the Business Radio Technically Assigned class specify the centre frequency and bandwidth of a channel. Alternatively in the Fixed Wireless Access Class the licence will specify a range of frequencies in which transmissions are permitted. For the purpose of this form the following tradable licences should use the following part of E.3:

E.3.1	E.3.2	E.3.3
Business Radio Technically Assigned	Fixed Wireless Access	Spectrum Access
Business Radio Area	3.4 GHz	1785 MHz NI Award
Scanning telemetry	3.6 GHz	412-414 MHz
	28 GHz	1452-1492 MHz
		Fixed Terrestrial Links – Point-to-Point Links

E.3.1 For Channelised Licences. Please continue on a separate sheet of paper if necessary.

Enter the centre frequency of the channel as shown on your licence schedule and the bandwidth of the channel. If the channel is duplex enter both the base transmit and receive frequency, for simplex channels enter only the base transmit frequency.

Frequency partitioning for channelised classes is limited to a minimum frequency bandwidth of 6.25 kHz. If you intend to partition an existing channel, for example splitting a 25 kHz channel in half, please note that channel arrangement must comply with the existing channel raster. You must state in the additional information box the proposed new centre frequency and bandwidths for the channels resulting from this kind of partition. You must also identify what frequency is to be transferred from the existing licence. If you wish to discuss this further please contact the Spectrum Trading Desk.

E.3.2 For Fixed Wireless Access and Spectrum Access licences please enter the details of the frequency range you wish to transfer including units. Please continue on a separate sheet of paper if necessary.

For these type of licences simply enter the lower and upper frequency of the band to be transferred through a partial trade. If your licence has a duplex element please identify the partition for both the base transmit and receive band. Please also enter the frequency units you are using; e.g. MHz, GHz etc.

E.3.3 For Fixed Point-to-Point licences please enter the Link Reference Number. Please continue on a separate sheet of paper if necessary.


For Fixed Point-to-Point licences please enter the Link Reference Number(s) for the link to be traded – this can be found in your licence documentation.

E.4 For a partial geographical transfer please provide details and attach additional information as required. If the form provided is not adequate to capture the details of your transfer we strongly recommend that you read the guidance notes for completion of this application at the back of the form and contact Ofcom prior to submitting this form.

For those licences where it is possible to geographically partition a licence, if possible, please specify the trade on the form provided. We have recently introduced the concept of 'trading unit'. Trading units are 50km squares that divide up the UK using the National Grid System and provide an easy way to communicate the geographical area you wish to transfer. A map of trading units is provided below (figure 1).

If the form provided is not adequate to capture the details of your transfer we strongly recommend that you contact Ofcom's Spectrum Trading desk prior to submitting this form.

Figure 1 – Trading units



F Timing of transfer

F.1 When would you like the transfer to take effect?

If you wish the trade to take effect immediately Ofcom has finished processing the application simply tick the 'Immediate' box.

It is possible to schedule the date you require the transfer to become effective. To do this simply enter the date in the box marked 'Postdated'. Please note that the date specified should be a working day and give Ofcom reasonable time to properly process your application. The date must be later than 42 calendar days after application and before the expiry of 3 months after application.

Ofcom cannot guarantee meeting any such date since timing will depend on the issues that arise on any particular transfer application. However, Ofcom will take the parties' desired date into account. If the exact date when transfer is to be put into effect is of significance to parties, Ofcom recommends that you liaise with a member of the spectrum trading team.

G Statistical information

Pricing and transfer detail information data is requested by Ofcom on a voluntary basis along with details of any other relevant contractual arrangements. Such information collected by Ofcom will be treated as confidential and any published material will be based on aggregated data to ensure that the confidentiality of individual transactions is preserved.

H Declaration from Licence Holder

Licence Holder(s) should read the declaration carefully and sign the form. If the licence is held by Concurrent Licence Holders, each of these should sign the declaration, copying and signing it on separate sheets if necessary.

I Declaration from Transferee

Transferees should read the declaration carefully and sign the form. If the licence is to be held by Concurrent Transferees, all of these should sign the declaration, copying and signing it on separate sheets if necessary.

Ofcom application form OfW437

Application for Spectrum Trading (Outright Transfer)

For the transfer of all rights and obligations under
Wireless Telegraphy Act licences in accordance with
The Wireless Telegraphy (Spectrum Trading)
Trading Regulations 2004 (SI 3154)

General guidelines on Ofcom's policies and procedures as relating to spectrum trading can be found in the document Trading Guidance (OfW224).

Print clearly. Illegible, unclear or incomplete application forms may delay processing.

This simplified transfer form may be used when you intend to transfer a Wireless Telegraphy Act licence(s) in its entirety (i.e. all the rights and obligations of a licence). If you wish to partition a licence during a transfer, or schedule a transfer, then you must complete the full trade application form (OfW206).

Applications cannot be progressed unless the form is signed by all relevant parties or relevant proof of consent provided.

The date of effect cannot be back-dated.

Completed forms must be forwarded to:

Ofcom
Spectrum Trading Desk
Riverside House
2a Southwark Bridge Road
London SE1 9HA

Please note that Ofcom may request further information in order to determine whether it consents to a trade.

A Details of current licence/licence holder

Name of existing licence holder

If the licence is held by more than one person concurrently ('concurrent licence holder') please tick here and provide details of each concurrent licence holder on a separate sheet.

Address

Postcode

Telephone

Fax

E-mail address

Licence class(es)

Licence number(s)

B Details of transferee

Applicant type (please tick appropriate box)

- Individual or sole trader
 Limited company
 Incorporated association
 Partnership
 Public limited company
 Registered charity
 Other legal entity (please state)

Applicant name

Company registration number (if appropriate)

Registered charity number (if appropriate)

Address

Postcode

Telephone

Fax

E-mail address

C Contact details

Account contact (This should be the person to whom you want us to send requests for payment for the licence. Where the applicant is an individual or sole trader this is usually the same as the applicant).

Account contact name

Account contact address (if different from applicant)

Address

Postcode

Telephone

Fax

E-mail address

Licence contact (This is the person to whom Ofcom will send the licence and other correspondence regarding the licence. Where the licensee is an individual or sole trader the licence contact is usually the licensee. Where the licensee is an organisation, the licence contact is usually the person responsible for the radio system).

Licence contact name

Licence contact address (if different from above)

Address

Postcode

Telephone

Fax

E-mail address

D Declaration from current licence holder

Primary contact

The licence holder (and each concurrent licence holder, if any) hereby confirms that it has not requested Ofcom to revoke or vary the licence where that revocation or variation has not yet been made.

The licence holder (and each concurrent licence holder, if any) hereby warrants that it consents to the transfer detailed in this application.

The licence holder (and each concurrent licence holder, if any) indemnifies and holds harmless Ofcom from and against any loss, liability, damages, expenses or costs (including legal costs and expenses on a solicitor/client basis) arising in connection with any inaccurate or misleading information contained in this application (other than in Section B) or with its consent to the transfer.

Signed for and on behalf of the licence holder

Full name (block capitals)

Date

Concurrent licence holders

Each concurrent licence holder must sign this form. A director or authorised person must sign for public limited companies and other legal entities. Ofcom will however, address all correspondence to the primary contact as identified above.

Signed for and on behalf of the concurrent licence holder

Full name (block capitals)

Date

E Declaration from transferee

Primary contact

The transferee (and each concurrent transferee) hereby give consent to the transfer.

Signed for and on behalf of the transferee

Full name (block capitals)

Date

Concurrent transferees

All concurrent transferees must sign this form. A director or authorised person must sign for public limited companies and other legal entities. Ofcom will however, address all correspondence to the primary contact as identified above.

Signed for and on behalf of each concurrent transferee

Full name (block capitals)

Date

If the number of concurrent transferees exceeds the space above, additional details should be provided on a separate sheets of paper in the format given above and attached to this form.

Estratto per riassunto della tesi di dottorato

Studente: Maria Diamante Stivanello-Gussoni

Matricola: 955819

Dottorato: DIRITTO PRIVATO EUROPEO DEI CONTRATTI CIVILI, COMMERCIALI E DEL LAVORO

Ciclo: XXVI

Titolo della tesi: *"Il sistema di regolazione delle comunicazioni elettroniche e dei servizi di media audiovisivi"*

Abstract:

La metodologia applicata alla presente ricerca non vuole essere un commento analitico alle novità legislative nel settore delle Telecomunicazioni (*rectius* Comunicazioni), ritenendolo inutile. Già autorevole dottrina vi ha provveduto, e un duplicato sarebbe quanto mai fuori luogo. Piuttosto, gli obiettivi perseguiti sono essenzialmente due.

Il primo, più generale, è volto ad analizzare gli effetti prodotti dal cd. Nuovo Mercato Integrato delle Telecomunicazioni nell'impianto normativo (nazionale e comunitario), quale risultato della cd. Convergenza multimediale.

Nello specifico, invece, si approfondirà la tematica della gestione delle frequenze, e relativo trading (cd. Spectrum Trading), in considerazione della loro importanza fondamentale in questo nuovo sistema. Sono, infatti, divenute il principale strumento di diffusione delle Comunicazioni Elettroniche e dei Servizi di Media Audiovisivi.

In ossequio però all'originale impianto normativo, si tratterà separatamente l'evoluzione normativa delle Comunicazioni Elettroniche e dei Servizi Media Audiovisivi, ponendo l'accento sul passaggio dal monopolio alla liberalizzazione dei mercati.

Si passerà quindi all'analisi del fenomeno della cd. Convergenza, fenomeno grazie alla quale è stato possibile, tra l'altro, sfruttare la risorsa radio frequenziale per scopi ulteriori rispetto alla mera diffusione radiofonica, divenendo così la base di partenza per il Nuovo Mercato Integrato.

Si introdurrà quindi la tematica dello Spectrum trading, alla luce del nuovo D.Lgs. 28 maggio 2012 n. 70 che, nell'attuare la Direttiva n. 140 del 2009, ha modificato il Codice delle Comunicazioni

Elettroniche (D.Lgs. 259/03).

In ultima analisi, si procederà all'analisi e comparazione del sistema normativo inglese. La scelta della Gran Bretagna (GB), quale termine di paragone, si fonda sulle seguenti motivazioni: in primo luogo, per la spinta innovatrice che ha sempre dimostrato questo paese nel settore delle TLC, tanto da aver influenzato, a partire dagli anni '80, il processo di liberalizzazione europeo. In secondo luogo perché è stato il primo paese europeo ad utilizzare il cd. Spectrum trading, tanto da aver guadagnato il soprannome "prima della classe". Altro motivo va poi ricercato nel livello dimensionale del mercato inglese, rispetto a quello italiano che, come già da autorevole dottrina ha evidenziato, "in larga parte si somigliano".

Title: "*The Control System of Electronic communications and audiovisual media service*"

Abstract:

The methodology applied to the present research does not set out to be an analytical commentary on new legislation in the field of Telecommunications (*rectius* Communications), because it would be unnecessary. Already authoritative doctrine has provided this, and to duplicate it would be very out place. Rather, the pursued objectives are essentially two.

The first one, which is more general, is directed at analyzing the effects produced by the cd. New Market Integrated Telecommunications Regulatory plant (national and community), as a result of the cd. Multimedia Convergence.

The specific objective is aimed at deepening the issue of frequency management and related trading (Spectrum Trading), in consideration of their fundamental importance in this new system. They are, in fact, becoming the main means of diffusing Electronic Communications and the Audiovisual Media Services.

However, in respect of the original regulatory framework, it will treat separately the regulatory development of the Electronic Communications and Audiovisual Media Services, focusing on the transition from the monopoly to the liberalization of the market. It will be taken to an analysis of Convergence, a phenomenon thanks to which has been made possible the exploitation of the frequency-radio resource for further purposes; this is in comparison to merely broadcast diffusion and thus becomes the starting point for the New Integrated Market.

It will introduce the theme of *Spectrum trading*, in the light of the new D.Lgs. 28 May 2012 ns. 70. In effect, the Directive n. 140 of 2009 has amended the Electronic Communications Code (D.Lgs. 259/03).

In the last part, I will proceed with the comparison of the English legal system. The choice of Great

Britain (GB), as a term of comparison, is based on the following reasons: first, for the innovative progress that this country has always shown in the TLC sector, and how it has influenced, from the 80s, the European liberalization. Secondly because it has been the first European country to use ~~the~~ Spectrum trading, and so has earned the nickname "the first in the class." Another reason should be sought in terms of size of the UK market compared to the Italian which, as already pointed out by an authoritative doctrine, " in many ways they are similar".

Firma dello studente

Anna Diaculo Shivaldo Ferreri



Università
Ca' Foscari
Venezia

DEPOSITO ELETTRONICO DELLA TESI DI DOTTORATO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e relative modifiche)

Io sottoscritto ...Maria.Diamante.Stivanello.Gussoni.....

nat .a a Venezia..... (prov. Ve..) il 22 settembre 1984...

residente a Venezia in Dorso duro n. 3593

Matricola (se posseduta) ...955189..... Autore della tesi di dottorato dal titolo:

..... Il Sistema di Regolazione delle Comunicazioni Elettroniche e dei Servizi Media Audiovisivi

Dottorato di ricerca in Diritto Europeo dei Contratti Civili, Commerciali e del Lavoro.....

(in cotutela con)

Ciclo XXVI

Anno di conseguimento del titolo ..2013.....

DICHIARO

di essere a conoscenza:

- 1) del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni previste dal codice penale e dalle Leggi speciali per l'ipotesi di falsità in atti ed uso di atti falsi, decado fin dall'inizio e senza necessità di nessuna formalità dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di tali dichiarazioni;
- 2) dell'obbligo per l'Università di provvedere, per via telematica, al deposito di legge delle tesi di dottorato presso le Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e di Firenze al fine di assicurarne la conservazione e la consultabilità da parte di terzi;
- 3) che l'Università si riserva i diritti di riproduzione per scopi didattici, con citazione della fonte;
- 4) del fatto che il testo integrale della tesi di dottorato di cui alla presente dichiarazione viene archiviato e reso consultabile via internet attraverso l'Archivio Istituzionale ad Accesso Aperto dell'Università Ca' Foscari, oltre che attraverso i cataloghi delle Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze;
- 5) del fatto che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presentazione viene resa;
- 6) del fatto che la copia della tesi in formato elettronico depositato nell'Archivio Istituzionale ad Accesso Aperto è del tutto corrispondente alla tesi in formato cartaceo, controfirmata dal tutor, consegnata presso la segreteria didattica del dipartimento di riferimento del corso di dottorato ai fini del deposito presso l'Archivio di Ateneo, e che di conseguenza va esclusa qualsiasi responsabilità dell'Ateneo stesso per quanto riguarda eventuali errori, imprecisioni o omissioni nei contenuti della tesi;
- 7) del fatto che la copia consegnata in formato cartaceo, controfirmata dal tutor, depositata nell'Archivio di Ateneo, è l'unica alla quale farà riferimento l'Università per rilasciare, a richiesta, la dichiarazione di conformità di eventuali copie.

Data 25 ottobre 2013

Firma

Maria Diamante Stivanello Gussoni

AUTORIZZO

- l'Università a riprodurre ai fini dell'immissione in rete e a comunicare al pubblico tramite servizio on line entro l'Archivio Istituzionale ad Accesso Aperto il testo integrale della tesi depositata;
- l'Università a consentire:
 - la riproduzione a fini personali e di ricerca, escludendo ogni utilizzo di carattere commerciale;
 - la citazione purché completa di tutti i dati bibliografici (nome e cognome dell'autore, titolo della tesi, relatore e correlatore, l'università, l'anno accademico e il numero delle pagine citate).

DICHIARO

- 1) che il contenuto e l'organizzazione della tesi è opera originale da me realizzata e non infrange in alcun modo il diritto d'autore né gli obblighi connessi alla salvaguardia di diritti morali od economici di altri autori o di altri aventi diritto, sia per testi, immagini, foto, tabelle, o altre parti di cui la tesi è composta, né compromette in alcun modo i diritti di terzi relativi alla sicurezza dei dati personali;
- 2) che la tesi di dottorato non è il risultato di attività rientranti nella normativa sulla proprietà industriale, non è stata prodotta nell'ambito di progetti finanziati da soggetti pubblici o privati con vincoli alla divulgazione dei risultati, non è oggetto di eventuali registrazione di tipo brevettuale o di tutela;
- 3) che pertanto l'Università è in ogni caso esente da responsabilità di qualsivoglia natura civile, amministrativa o penale e sarà tenuta indenne a qualsiasi richiesta o rivendicazione da parte di terzi.

A tal fine:

- dichiaro di aver autoarchiviato la copia integrale della tesi in formato elettronico nell'Archivio Istituzionale ad Accesso Aperto dell'Università Ca' Foscari;
- consegno la copia integrale della tesi in formato cartaceo presso la segreteria didattica del dipartimento di riferimento del corso di dottorato ai fini del deposito presso l'Archivio di Ateneo.

Data 25 ottobre 2013

Firma *Maria Diana Schiavato Jussier*

La presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, ovvero tramite un incaricato, oppure a mezzo posta

Firma del dipendente addetto

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 si informa che il titolare del trattamento dei dati forniti è l'Università Ca' Foscari - Venezia.

I dati sono acquisiti e trattati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali d'Ateneo; l'eventuale rifiuto di fornire i propri dati personali potrebbe comportare il mancato espletamento degli adempimenti necessari e delle procedure amministrative di gestione delle carriere studenti. Sono comunque riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 D. Lgs. n. 196/03.